

ATTI PARLAMENTARI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII

Sessione 1909-911 - 1^a della Legislatura

VOLUME NONO

TORNATE DAL 26 GIUGNO AL 15 LUGLIO 1911



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1911

21

CLXXXVII.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di una relazione — Per la morte di S. A. R. la Principessa Clotilde: parole del Presidente e del Presidente del Consiglio — La seduta è tolta in segno di lutto.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di una relazione.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato dei sottufficiali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazza della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Per la morte
di S. A. R. la Principessa Clotilde.**

(Il Presidente si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! L'augusta Principessa, per la salute della quale, or fanno pochi giorni, alzaronsi in quest'Aula i nostri voti, fatalmente oggi noi piangiamo estinta!

In quella seduta, in cui i voti nostri furono così unanimi e ferventi, la parola del senatore Morra esaltò, quanto meritavano, i meriti della figlia di Vittorio Emanuele II, della vera Principessa di Savoia; benefica, pietosa, pia, ma forte del sangue avito, della quale è memoranda quella risposta, che diede da Parigi nel 1870, al crollare dell'Impero, a chi paventava per la sua sicurezza personale: *Crainte et Savoie ne se sont jamais rencontrées*. Gloria allo spirito virtuoso, allo spirito eroico, lassù allato dello spirito grande del Padre della Patria. La storia ha pagini del nostro Risorgimento, in cui il nome di Clotilde di Savoia passerà eternato dalla riconoscenza degli Italiani. (*Benissimo*).

Ai funerali sono stati invitati i senatori residenti in Torino, che si uniranno alla rappresentanza della Presidenza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Con la principessa Clotilde scompare una di quelle nobilissime figure, che s'incontrano di frequente nella storia di Casa Savoia.

Quanto la nobiltà dell'animo possa imporre anche alle folle più agitate, lo ha ricordato l'illustre Presidente del Senato, rammentando

come questa Principessa uscì da Parigi a fronte alta, in mezzo alla più ardente rivoluzione. Questa impressione di rispetto per il suo carattere ella destò sempre in tutti durante la sua vita, e la popolazione del Piemonte, che la vedeva dedita alle opere di pietà rivolte alle classi più umili, la venerava come una santa.

Il nome della principessa Clotilde di Savoia resterà come uno dei più gloriosi ricordi della nostra dinastia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. In segno di lutto la seduta è levata, e l'ordine del giorno di oggi varrà per la seduta di domani, alle ore 15.

La seduta è sciolta. (ore 15.15).

Licenziato per la stampa il 6 luglio 1911 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXVIII.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

e poi del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 6105, 6107, 6108, 6114) e di disegni di legge (pag. 6107, 6128) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Modificazioni alla legge n. 377 in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale » (N. 593) (pag. 6105); « Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 384 « Spese per la marina militare » (N. 567) (pag. 6106) — Votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 546), parlano i senatori Ricci (pag. 6108), Gorio (pag. 6110), Mazziotti (pag. 6114), Massabò (pag. 6118, 6137), De Cesare (pag. 6121, 6137), Manussei (pag. 6125), Riolo, relatore (pag. 6135) e il sotto-segretario di Stato per l'agricoltura (pag. 6128) — È approvato un ordine del giorno presentato dal senatore Massabò e accettato dal Governo e dalla Commissione di finanze (pag. 6137) — La discussione generale è chiusa — Giuramento del senatore Petrilli (pag. 6114) — Assume la presidenza il vice-presidente Blaserna (pagina 6137) — Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale e gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 6165) — Risultato di votazione (pag. 6165).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sugli stati di previsione

della spesa dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite; e i due bilanci saranno posti all'ordine del giorno della tornata di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge n. 377 in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale » (N. 593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge n. 377 in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale ».

Frego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 593).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comma *b* dell'art. 7 della legge 27 giugno 1909, n. 377, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali della R. marina di determinate categorie, congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano oltrepassato il 45° anno d'età ».

(Approvato).

Art. 2.

Il quarto capoverso dell'art. 16 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nessun ufficiale della riserva navale, ad eccezione degli ufficiali di complemento, può conseguire avanzamento, se non vennero promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado ed anzianità dello stesso Corpo, nei quadri attivi, fatta astrazione da coloro che, per qualsiasi motivo, fossero stati comunque esclusi dall'avanzamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 384 " Spese per la marina militare " » (N. 567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 27 giugno 1909 n. 384 « Spese per la marina militare ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 567).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il periodo previsto dall'art. 4 della legge 27 giugno 1909, n. 384, è prolungato per un biennio, con l'aggiunta dello stanziamento di lire 80,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1916-917 e 1917-918.

I singoli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge suddetta ed al precedente capoverso, saranno attribuiti per lire 60,000,000 alla parte ordinaria di ciascun bilancio, e per la rimanente somma alla parte straordinaria.

Agli stanziamenti da iscriversi nella parte straordinaria è portato l'aumento di lire 20,000,000 per l'esercizio 1910-911, di lire 10,000,000 per l'esercizio 1911-912, di lire 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1912-1913 al 1914-915, e di lire 15,000,000 per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Qualora negli esercizi dal 1911-912 al 1914-915 vengano a maturazione pagamenti in somme superiori a quelle stanziare nella parte straordinaria, il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte alle eccedenze, entro il limite delle assegnazioni straordinarie degli ultimi tre esercizi del periodo sopra indicato, e per una somma annua non maggiore di lire 30,000,000, valendosi dei mezzi di tesoreria autorizzati dalle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 2.

Alla somma complessiva di spese effettive consolidate risultanti dalle disposizioni in vigore e da quelle dell'articolo precedente sono aggiunte, nella parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina, le seguenti maggiori assegnazioni necessarie per il rimborso della spesa per le pensioni, l'aumento graduale del Corpo Reale equipaggi, gli armamenti navali, i combustibili ed i materiali di consumo, il maggior costo dei viveri, il servizio ospedaliero, le difese costiere, le spese generali dei Regi arsenali, le mercedi e le spese varie del personale lavorante, il consumo di munizioni ed i trasporti di materiali e di personale:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

Esercizio 1910-911 . . .	L.	4,800,000
» 1911-912 . . .	»	7,000,000
» 1912-913 . . .	»	9,000,000
» 1913-914 . . .	»	9,600,000
» 1914-915 . . .	»	10,700,000
» 1915-916 . . .	»	11,000,000
» 1916-917 . . .	»	11,000,000
» 1917-918 . . .	»	11,000,000

Le maggiori assegnazioni dell'esercizio 1910-1911 saranno iscritte nel relativo stato di previsione della spesa con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

Le economie accertate coi conti consuntivi degli esercizi finanziari dal 1910-911 al 1917-1918 inclusive sui capitoli riflettenti le spese per la marina mercantile, saranno imputate, per una somma annua non maggiore di lire 50,000, ad uno speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio con la denominazione: « Fondo a disposizione per arredamenti e dotazioni delle Capitanerie ed uffici di porto e per i servizi della marina mercantile ».

(Approvato).

Art. 4.

Il numero degli operai permanenti degli stabilimenti militari marittimi sarà ridotto gradualmente a 10,000 mediante le ordinarie eliminazioni o con le norme dell'art. 7 della legge 13 giugno 1901, n. 258.

Raggiunto il numero di 12,000 e durante la riduzione fino a 10,000 potranno farsi ammissioni di operai permanenti e di garzoni, in proporzione non eccedente la metà delle eliminazioni che di mano in mano avranno luogo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-911;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. A nome della Commissione di contabilità interna, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul rendiconto consuntivo del bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario 1909-910 e quella sullo stato preventivo per l'esercizio 1911-912 pure del bilancio interno del Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frascara della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e degli altri approvati nella seduta del 25 corrente.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica - Sulla nomina dei medici circondariali;

Proroga della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

A nome dell'onorevole ministro delle finanze, ho anche l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione dei suindicati disegni di legge, i quali saranno stampati e seguiranno la procedura indicata dal regolamento.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11;

Modificazione alla disposizione dell'art. 4, lettera *g*, della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Pedotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12.

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio mi ha inviato una lettera nella quale, dice, che, essendo, come è noto, impegnato nell'altra Camera in una discussione importantissima, ha designato a rappresentarlo il suo sotto-segretario di Stato onor. Capaldo.

L'onor. ministro, oltre di ciò, è venuto personalmente da me per fare le sue scuse e per dimostrare il suo grande dispiacere per questo contrattempo, perchè egli avrebbe grandemente desiderato di poter discutere e difendere il suo bilancio. Aggiunse anzi che questa occasione, egli l'aveva lungamente desiderata ed attesa, giacchè questo era il primo bilancio da lui presentato al Senato.

Le circostanze, come tutti conoscono, gli hanno però impedito di soddisfare a questo suo desiderio vivissimo, anche perchè si trova in questo momento assente da Roma l'onor. Presidente del Consiglio.

Egli mi ha incaricato perciò di scusare la sua assenza presso gli onorevoli senatori, il che io faccio ben volentieri.

Dopo ciò prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 546).

PRESIDENTE. Per la strettezza del tempo sarebbe desiderabile che la discussione di questo bilancio finisse oggi stesso. Questo solo desiderio esprimo agli oratori, nella speranza che essi vorranno tenerne conto.

Dopo ciò, dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al primo iscritto senatore Ricci.

RICCI. Io avrei desiderato di esporre al Senato alcune considerazioni circa l'andamento e l'ordinamento del Ministero di agricoltura; ma le condizioni nelle quali si svolge oggi la discussione, condizioni che furono così opportunamente delineate dall'illustre nostro Presidente, mi impongono il dovere di restringermi a pochissime osservazioni o meglio ad alcune raccomandazioni che io rivolgerò al rappresentante del Governo, e le rivolgo in sede di discussione generale, perchè così risparmierò al Senato la noia di parecchie osservazioni sui singoli capitoli.

Nell'altro ramo del Parlamento l'onor. ministro ha manifestato il proposito di alcuni riordinamenti del suo Ministero; questi saranno, evidentemente, oggetto di speciali disegni di legge, nei quali noi potremo interloquire; ma a questo riguardo uno dei propositi dichiarati dal ministro è quello di ricostituire nel Ministero di agricoltura la direzione generale di statistica.

Io non entrerò in questa questione, mi limito a fare all'onor. sotto-segretario di Stato questa raccomandazione.

Vi è nel Ministero di agricoltura un ufficio, nuovamente costituito, cioè la Direzione di statistica agraria, la quale, con mezzi molto limitati, ha funzionato molto bene; questo è merito del Ministero ed è merito dei funzionari che hanno costituito questa direzione; ed io mi

auguro che il proposito del ministro di ricostituire tutto il servizio della statistica, venga a migliorare anche il servizio della statistica agraria.

Ma intanto, poichè io non so per quali ragioni si dica che il servizio della statistica, che ha proceduto molto bene in questi ultimi tempi, si trovi un po' arrenato, io vorrei fare una vivissima raccomandazione al ministro, e cioè che questa Direzione sia provvista di tutto quanto è necessario, affinchè possa compiere la sua altissima funzione, come l'ha compiuta finora, con mezzi molto limitati e con grande soddisfazione della classe agraria e del pubblico italiano, compresa anche la stampa; la quale, quantunque non sempre benevola verso la cosa pubblica, ha potuto rivolgere encomii vivissimi alla Direzione della statistica agraria.

Nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento si è lamentato un ingombro molto grave avvenuto nell'Ispettorato delle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, ed infatti è realmente accaduto che molte istituzioni, dipendenti prima dalla Direzione generale di agricoltura, sono state mandate, in un certo momento, all'Ispettorato delle scuole, e questo ha prodotto veramente una confusione molto grave, tanto che per parecchi mesi non si sapeva, nè dall'uno nè dall'altro ufficio, che cosa si dovesse fare per provvedere a questioni che erano abbastanza importanti.

Ora, questo Ispettorato delle scuole finora ha funzionato molto bene. Io non so se, come si desidera da alcuni, il giorno in cui gl'Ispettorati saranno cambiati in Direzioni generali, funzioneranno meglio o meno bene; sono molto scettico su questo punto, ma è certo che questo Ispettorato delle scuole ha funzionato molto bene, ed ha avuto unicamente un grave disturbo da questo ingombro. Io non domando al Governo di rifare un altro cambiamento, che probabilmente darebbe luogo ad altri inconvenienti, mi permetto unicamente di rivolgere all'onor. rappresentante del Governo una raccomandazione circa l'indirizzo scolastico delle scuole professionali. Queste scuole professionali hanno fatto una grande strada; da alcuni anni dopo la manifestazione prima della loro attività qui in Roma, giungendo fino a quella che oggi ammiriamo nella esposizione di Torino, si può realmente notare un grandissimo progresso.

Però io vorrei che si impedisse lo sviluppo di una tendenza che pure è umana e concepibile, la tendenza cioè di ordinare l'insegnamento in modo che la produzione della scuola venga, in certo modo, a sopperire al fabbisogno finanziario della scuola stessa. Ciò rappresenta un grande inconveniente.

Dal mio punto di vista le scuole, soprattutto professionali, le scuole d'indole meccanica ed industriale, devono essere dirette a questo unico scopo, cioè ad insegnare al giovane, che quelle scuole frequenta, a lavorare nel modo più perfetto che sia possibile, senza preoccuparsi in alcun modo della produzione industriale.

Io potrei citare un esempio a questo riguardo, quantunque mi dispiaccia di intrattenere il Senato in questioni che sono di carattere quasi assolutamente tecnico. Ad ogni modo dirò unicamente questo. In una scuola di recente istituita, ma che ha già dato buoni risultati e che è molto apprezzata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, si è introdotto un sistema che è già praticato da molti anni nelle nazioni più progredite nel campo dell'insegnamento professionale ed industriale. È un sistema che vige essenzialmente in Alsazia. Per ogni giovane che esce dalla scuola e che è avviato ad un'industria ed adibito in uno stabilimento industriale, si ha una rubrica, sulla quale si notano i risultati che vengono a mano a mano segnati da coloro che impiegano questo giovane. Ebbene, nei primi anni, quando fu introdotto questo sistema, alcuni industriali italiani fecero queste risposte: «I vostri giovani sono buoni, ma lavorano troppo minutamente; lavorano perfettamente, ma non lavorano presto». La scuola non ha tenuto conto alcuno di queste osservazioni ed ha seguitato nel suo andamento, ha seguitato cioè a fare in modo che i giovani lavorassero bene e il più possibile vicino alla perfezione. Ebbene nessuno degli industriali, dopo uno o due anni, ha fatto ancora le stesse osservazioni.

È per questo che nelle altre nazioni, e soprattutto nell'America e nella Germania, specialmente nel ramo industriale, si ottiene una perfezione di lavoro che presso di noi è ancora vano sperare.

A questo avviamento desidererei che l'onorevole ministro volesse richiamare l'Ispettorato del lavoro, affinchè non si discostasse da que-

sto sistema, che io ritengo degno di incoraggiamento e di lode.

Farò un' ultima osservazione, la quale debbo limitare in brevissime parole perchè altrimenti sfuggirebbe dallo scopo modestissimo delle mie osservazioni.

Voglio dire qualche cosa circa l'Ufficio del lavoro. Non entrero nella questione che si riferisce al Consiglio del lavoro, perchè non sarebbe oggi la sede opportuna per parlare di questo; mi limiterò a fare una raccomandazione all'onorevole rappresentante del Governo. La raccomandazione è questa, che l'Ufficio del lavoro, composto come è attualmente o come si desidera che sia composto, per me non deve essere che un organo del Ministero. Il Consiglio del lavoro deve essere uno dei tanti Corpi consultivi che vi sono nel Ministero. Prego perciò chi rappresenta il Governo in questo momento dinanzi al Senato, di fare in modo che, nè il Consiglio del lavoro possa fare alcunchè di diverso da ciò che fanno gli altri Corpi consultivi del Ministero, nè che l'Ufficio del lavoro possa sostituirsi in certo modo, con un indirizzo autonomo, all'opera del Governo.

Con questo mio breve discorso non ho fatto altro che esprimere alcune modeste osservazioni, che, spero, l'onorevole rappresentante del Governo vorrà tenere in considerazione.

GORIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO. Onorevoli colleghi. Io sarò brevissimo. Ho preferito iscrivermi nella discussione generale di questo bilancio piuttosto che parlare sui vari articoli, innanzi tutto perchè così mi è concesso di potermi occupare di varie questioni in una discussione di ordine generale, piuttosto che sbocconcellare quelle poche cose sui vari articoli del bilancio.

L'onorevole relatore della Commissione di finanze nella sua molto pregevole relazione, nella quale ha affrontato tutti gli ardui problemi che si attengono alla produzione agraria, che è in così stretto rapporto con la economia nazionale, si è molto brevemente disimpegnato per quel che riguarda la produzione zootecnica. Egli ha però constatato che l'industria zootecnica ha fatto nel nostro paese progressi notevoli ed io sono lieto che egli abbia fatto questa affermazione che pienamente corrisponde a verità.

Io avrei però desiderato che l'onorevole relatore avesse accennato come sia indispensabile, perchè il progresso zootecnico raggiunga maggiori risultati, che gli aiuti e i sussidi di incoraggiamento che vengono dall'Amministrazione dell'agricoltura, fossero maggiori di quello che finora sono stati, non per mancanza di buon volere da parte dell'Amministrazione, ma per insufficienza di dotazioni per i servizi che deve compiere.

Egli si è augurato che più larga sia la diffusione dei riproduttori, io, modestamente, soggiungo che avrei desiderato che l'onorevole relatore aggiungesse un'altra cosa, e cioè l'affermazione che a questo desiderato, pur troppo, non corrispondono i fondi stanziati in bilancio. Ed in verità, se la produzione del bestiame bovino ha fatto notevoli progressi in questi ultimi tempi, essa è dovuta principalmente agli sforzi dei privati, i quali trovano nelle favorevoli condizioni del mercato quel tornaconto che è sempre la leva più potente dell'umana attività.

Eguale progresso, pur troppo, non si è verificato nella produzione dei cavalli e di questo io mi debbo occupare.

Una cosa però non vera ed alquanto esagerata è l'affermare che la produzione equina del nostro paese sia in istato di ristagno e quasi di abbandono, che non si è fatto alcun progresso in questi ultimi tempi. Ora questa affermazione non corrisponde alla verità. Basterebbe guardare alle ottime condizioni dell'industria ippica in Sardegna, che io ho avuto l'onore di rappresentare due anni or sono al Senato, per persuadersi che questa affermazione di ristagno non corrisponde al vero; basterebbe tener conto della maggiore facilità con cui si compiono le annuali rimonte puledri che sono destinate a provvedere i cavalli che occorrono all'esercito; basterebbe altresì mettere a raffronto il numero delle fattrici che andavano agli stalloni delle stazioni governative or sono dieci anni, che non superavano le sedicimila, con quello dell'esercizio corrente, e non dimenticare che uguale progressione si è verificata nella industria stalloniera privata, per convincersi che la produzione equina nel nostro paese non è stazionaria, ma in continuo e progressivo aumento.

Questi pochi dati statistici bastano a dimostrare che la produzione equina del nostro paese

è in via di aumento, il quale però è ben lungi dal corrispondere alle esigenze delle industrie, del commercio, ed ai bisogni dell'esercito.

Pur troppo infatti la statistica del movimento delle esportazioni e delle importazioni, reca per la importazione dei cavalli delle cifre impressionanti. Nel 1908 abbiamo importato su per giù 42 mila capi equini; nel 1909 ne abbiamo importati circa 45 mila e nel 1910 la cifra si è ridotta a soli 40 mila capi, ma ci lascia sempre debitori verso l'estero di somme assai considerevoli.

Il movimento dell'industria stalloniera governativa, è rappresentato da circa 44 mila cavalle che vanno al salto, che intorno a 32 mila sono le cavalle coperte dalle stazioni di monta dei privati, il che equivale a dire che sono in complesso circa 75 o 77 mila le cavalle destinate alla produzione e ritenendo che le gravidanze siano in ragione del 50 per cento, dobbiamo ritenere che oltre 30 mila cavalli, calcolando le perdite per aborti od altro, si producono nel nostro paese. Ma il nostro fabbisogno non solo assorbe tutta la produzione, ma ci obbliga ancora ad importare più migliaia di cavalli di quello che produce il paese. È una deficienza che conviene colmare, ma che non deve sconcertarci, perchè essa è anzi un indice di quel meraviglioso sviluppo delle industrie e del commercio al quale assistiamo e che esige un impiego di forza animale di gran lunga superiore a quella che siamo in grado di produrre.

Questa è la verità dei fatti, della quale si vuole da taluno a torto trovare la ragione nella stessa azione diretta che spiega lo Stato rispetto alla produzione ippica e nel modo con cui esso la svolge.

Indi, la guerra aperta che da qualche tempo si muove all'industria stalloniera governativa.

Si dice: lo Stato che vuol fare l'industriale, non raggiunge lo scopo e disperde quelle energie che con maggior profitto potrebbe impiegare incoraggiando ed integrando le iniziative dei privati. E si contrappone a questa deficienza dell'azione governativa riguardo alla produzione dei cavalli, il miglioramento della produzione dei bovini che è lasciata quasi intieramente all'iniziativa dei privati.

E non si considera che l'industria della produzione dei bovini in Italia trova una grande spinta a progredire e migliorare nel tornaconto

che in essa trovano i privati, sia per l'elevato prezzo raggiunto dalle carni, che per la grande remunerazione che presenta l'industria del latte e dei latticini nell'attività del mercato e negli alti prezzi dei prodotti.

Oggi, come sempre, il tornaconto è la più grande molla di tutta l'attività umana, ed è quello che determina appunto questo progresso nella produzione bovina che non si riscontra invece nella produzione degli equini, alla quale meno favorevole è il mercato e mancano efficaci incoraggiamenti.

Si dice che lo Stato è il miglior cliente degli allevatori di cavalli, perchè assorbe in gran parte la produzione equina; ed in questo si afferma cosa in parte soltanto vera, perchè lo Stato se incoraggia la produzione dei cavalli, l'incoraggia coi prezzi di acquisto, non nella quantità numerica degli acquisti. Che cosa lo Stato ricerca dalla produzione equina? Intorno a 5 mila capi, i quali sono così ripartiti: 3 mila per i bisogni di rifornimento degli squadroni di cavalleria, 1700 per le rimonte delle batterie di artiglieria e 300 capi circa per i cavalli di carica e di agevolezza degli ufficiali. Dunque sono cinquemila capi che l'Amministrazione militare richiede alla produzione equina. E questi 5000 capi, per quanto ben pagati come prezzo, sono ben lontani dal rappresentare quell'impulso, quell'incoraggiamento di cui la produzione equina ha bisogno. Ma si dice: se l'industria privata, coi modesti incoraggiamenti che riceve dallo Stato, ha potuto fare dei progressi nel ramo della produzione dei bovini, perchè non ne potrebbe fare nella produzione degli equini? E qui rivolgo una prima domanda al rappresentante dell'Amministrazione dell'agricoltura. Crede il ministro, o chi degnamente lo rappresenta, che si possa affidare, nelle condizioni attuali della produzione ippica del nostro paese, all'industria privata l'opera d'incremento e di miglioramento della produzione medesima?

Le condizioni dell'allevamento equino in Italia sono tali da permettere che l'azione dei privati, anche incoraggiata, anche sussidiata, anche completata da quella integratrice dello Stato, possa soddisfare alle esigenze della economia pubblica?

Io per mio conto credo di no, e però io dico che gli attacchi che si vanno facendo contro

l'indirizzo governativo sono inconsulti ed ingiusti. Io credo che, se si volesse di punto in bianco sostituire all'industria stalloniera governativa l'industria privata, si farebbe un passo indietro, e per ciò io m'auguro che il rappresentante del ministro dell'agricoltura farebbe cosa saggia ed opportuna affermando che, nelle condizioni attuali della produzione dei cavalli in Italia è assolutamente indispensabile l'intervento dell'azione diretta dello Stato, intervento il quale può essere migliorato da quello che è; e qui io mi sento portato a fare una considerazione non priva d'interesse.

Le condizioni dei nostri depositi di cavalli stalloni lasciano certo parecchio a desiderare tanto per numero di animali che per la loro qualità. Il numero è inadeguato ai bisogni della produzione, di guisa che troppe fattrici si danno agli stalloni e troppe richieste di impianto di nuove stazioni rimangono insoddisfatte.

Inoltre sono per ragioni di economia conservati riproduttori che mancano dei requisiti necessari per un'azione miglioratrice. Di questa condizione di cose si era così persuaso il predecessore dell'onor. Nitti che aveva riconosciuta l'urgente necessità di portare gli stalloni erariali da 800, quanti sono attualmente, a 1200.

Ed ecco una prima domanda che io rivolgo al ministro, e per esso al di lui collaboratore: Crede il ministro che sia assolutamente indispensabile, perchè un progresso anche nella produzione equina si accentui maggiormente nel nostro paese, che i depositi governativi siano portati alla consistenza da me accennata? Aspetto una risposta, e la risposta l'aspettano gli allevatori perchè purtroppo sono molti i lagni che si vanno manifestando qua e là nelle varie provincie, circa l'insufficienza dei mezzi onde si esplica l'azione diretta che esercita lo Stato intorno alla produzione equina.

Vi sono numerose domande di nuove stazioni di monta che si ripetono continuamente, e non possono essere esaudite perchè mancano gli stalloni. Ora io penso che non sia eccessiva pretesa il desiderio di conoscere quale sia il pensiero del ministro circa questa necessità, che la forza dei nostri depositi stallonieri sia elevata per lo meno di un terzo. Ma non basta accrescere il numero degli stalloni, occorre migliorarne la qualità. Si dice, e non del tutto

a torto, che nei nostri depositi stallonieri sonvi troppi soggetti che non rispondono a quella funzione miglioratrice alla quale dobbiamo mirare, e per questa parte non posso fare a meno di riconoscere che le lagnanze sono fondate. Purtroppo i depositi di cavalli stalloni risentono ancora di quella politica, che ispirata alle considerazioni della maggiore economia, onde raggiungere il pareggio finanziario, tollerava che restassero nei depositi dei riproduttori disadatti a compiere un'azione miglioratrice. Ora, se è insufficiente il numero attuale degli stalloni erariali, è anche deficiente la qualità dei soggetti.

Noi avremmo bisogno di eliminare (e sono profondamente d'accordo colla Commissione di inchiesta sull'Amministrazione della guerra) dai nostri depositi quei riproduttori che non rispondono al servizio che da loro si attende. Noi li tolleriamo unicamente perchè non siamo in grado di sostituirli convenientemente. Io sono convinto che se vogliamo ottenere anche in questo ramo di produzione quel miglioramento che è desiderato da tutti, dobbiamo persuaderci della necessità di eliminare dai nostri depositi tutti quegli animali i quali ad una razionale funzione della riproduzione non sono più adatti.

Ma io debbo richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sopra l'indirizzo che deve darsi alla produzione ippica del nostro paese.

Purtroppo gli allevamenti, che erano una volta l'onore della provincia di Salerno, rappresentati da nomi che noi ricordiamo ancora con legittimo orgoglio, sono in via di decadenza. È necessario che l'Amministrazione dell'agricoltura si preoccupi di questo fatto e studi e cerchi in quale maniera e con quali provvedimenti possano essere gli allevamenti ricondotti all'antico splendore. Convien far cessare quella specie di disorientamento che si vien manifestando qua e là e ch'è forse la causa precipua del decadimento deplorato, procurando che la produzione si armonizzi di più con l'ambiente e diventi più remuneratrice. È non solo desiderabile ma necessario che la produzione del cavallo abbia un indirizzo razionale e rispondente alle speciali condizioni dell'ambiente agricolo in cui si svolge. Io sono sempre stato fautore della costituzione delle zone ippiche, ed ho veduto con grande compiacimento l'avviamento, manifestatosi nella media e bassa valle padana, alla

produzione del cavallo agricolo a base della razza da tiro pesante belga.

Allevatori intelligenti, coraggiosi, si sono dedicati alla produzione di quel cavallo, realizzando un vero tornaconto. Non solleverò qui la questione se questo tipo di cavallo possa soddisfare alle esigenze del Ministero della guerra. Io mi auguro di sì, quantunque solo l'esperienza potrà dare una risposta decisiva; ma intanto dico: l'Amministrazione dell'agricoltura deve essere indifferente davanti a un movimento così importante che si verifica in una regione che è alla testa del progresso agricolo?

Nelle provincie di Cremona, di Vicenza, di Brescia, di Ferrara ed ultimamente anche in quella di Bergamo, s'importano coraggiosamente stalloni assai pregevoli e fattrici dall'estero, segnatamente dal Belgio; si istituiscono libri genealogici, e si procede senza esitazioni in un indirizzo razionale.

Quegli allevatori hanno quindi diritto di attendersi che lo Stato li incoraggi con sussidi e li aiuti con un'opera veramente integratrice della iniziativa privata. E convien dirlo ad onore del vero, che l'Amministrazione fa del suo meglio in tale bisogna, nei limiti dei mezzi troppo modesti che dispone.

Purtroppo invece noi assistiamo ad un fatto che mi addolora e debbo deplorare. L'introduzione del cavallo da tiro pesante dovuto a Nicola Miraglia, che io qui ricordo a titolo d'onore, non ha mai trovato grandi simpatie nel Consiglio ippico che in varie occasioni ed in modi diversi anzi l'ha sempre contrastata. E vengo al fatto da me chiamato doloroso e dovrei dire sconfortante.

Il Consiglio ippico nella sua ultima sessione, chiamato ad esprimere il proprio voto circa l'impiego delle 400,000 lire (a cui purtroppo sono ridotte le 500,000 lire della legge Rava) per la rimonta degli stalloni nei depositi governativi, ha proposto di sospendere l'acquisto degli stalloni da tiro pesante, col pretesto della necessità di assegnare le maggiori disponibilità all'acquisto di stalloni specializzati per la produzione del cavallo occorrente all'artiglieria.

Quel voto ha recato per contraccolpo un grande scoraggiamento in mezzo agli allevatori del cavallo da tiro pesante e dei suoi derivati.

La sospensione anche per un solo anno della importazione di stalloni di quel tipo, vuol dire

un arresto in quell'indirizzo che a me ed ai molti che dividono le mie idee, invece sembra doversi incoraggiare; un arresto nella produzione ippica assai rovinoso in una regione, la quale, e per la convenienza dell'ambiente e per il tornaconto dell'industria equina, dovrebbe essere dallo Stato nel miglior modo favorito.

Infatti, mancando la rimonta, gli stalloni di tiro pesante che avean raggiunto quest'anno il numero di 130, dovranno scendere a meno di 120 per l'annuale ordinaria riforma e sarà reso impossibile nelle condizioni attuali di coprire le stazioni di monta che ne erano fornite ed impossibile la soddisfazione delle richieste per l'impianto di nuove stazioni rimaste inesaudite. Purtroppo è ragionevole il timore che non si tratti soltanto di un arresto nell'indirizzo, ma di un vero e proprio regresso.

Ora io richiamo l'attenzione dell'Amministrazione dell'agricoltura su questo fatto, che ha determinato nel Consiglio ippico una crisi, che fu scongiurata unicamente perchè il ministro di agricoltura diede affidamento che l'opera sua sarebbe stata diretta a favorire ogni ramo della produzione cavallina. Io però formulo una esplicita domanda al ministro e cioè: crede esso di accettare il voto del Consiglio ippico? Io mi auguro e confido che il ministro non si lascerà fuorviare da quel voto, contro del quale sorsero vive proteste da parte degli allevatori del cavallo da tiro pesante, che sono state formulate in un memoriale che è pervenuto al Ministero; nel quale si chiede che venga continuata la rimonta degli stalloni belga da tiro pesante.

Certamente non si devono trascurare gli interessi della difesa nazionale, che anzi si impongono e devono avere il maggiore impulso, ma non lo si può fino al punto da subordinare ad essi i bisogni dell'economia agraria nazionale.

Tutta la vasta regione della media e bassa valle padovana, reclama a grandissima maggioranza un indirizzo ippico a base di stalloni di razza belga da tiro pesante, come il più conveniente alle condizioni di quell'ambiente foraggero, il più remuneratore ed il meglio rispondente ai bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; ed un tale indirizzo, il quale è seguito anche in altri paesi come la Francia, dove l'aumento della popolazione equina è fatta sul tiro pesante ed a scapito dei cavalli

leggieri, deve essere favorito ed incoraggiato e non abbandonato anche momentaneamente (*Approvazioni*):

Giuramento del senatore Petrilli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Petrilli Oreste, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Falconi e Mortara di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Petrilli viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Oreste Petrilli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazione.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Costruzione di due carceri giudiziarie, una a Venezia, l'altra a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio, e di due riformatori a Cagliari e ad Airola.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Garofalo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione generale dello « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Nella pregevole relazione della Commissione di finanze redatta dal nostro egregio collega, il senatore Riolo, si accenna ad uno dei problemi che maggiormente interessano l'economia nazionale. È noto a tutti che nel 1917 scadono i nostri trattati con i principali Stati e nel 1916 il termine utile per la denuncia dei trattati stessi. Purtroppo nel nostro paese abbiamo spesso affrontato gravi problemi colla maggiore impreparazione. Nel 1891 furono intrapresi i negoziati commerciali prima che fossero compiuti gli studi indetti per essi. Lo

stesso avvenne nel 1904, in cui si dovettero principiare le trattative, quando la Commissione speciale, incaricata fin dal 1899 di fare le indagini necessarie, non aveva ancora riferito!

Sarebbe imprudente restare inerti fondandoci sulla considerazione che ancora vi sono circa cinque anni per la denuncia dei trattati e per le nuove convenzioni commerciali.

Dobbiamo ricordare che l'inchiesta, che condusse alla formazione della tariffa attualmente vigente, quella del 1887, richiese ben quattro anni. È quindi necessario di affrettarsi; il cammino da percorrere è lungo e scabroso ed è indispensabile che prima di quel momento il Governo abbia una completa ed esatta conoscenza del grande problema e si trovi in grado di tutelare la produzione e l'industria nazionale.

La nostra tariffa doganale rimonta al 1887, cioè a ben 24 anni fa. Le condizioni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio non sono attualmente quelle di allora, alle quali si informò la tariffa: quindi è necessario che il Governo del Re ed il Parlamento esaminino e deliberino a tempo le modificazioni che occorrono sicché il nostro paese abbia, nelle stipulazioni con gli Stati stranieri; quei mezzi di difesa che valgano ad assicurare all'economia nazionale patti rispondenti ai più vitali interessi di essa.

A dare agli studi la necessaria unità di indirizzo ed impulso continuo gioverebbe molto, a mio credere, un provvedimento, di cui è stato già fatto cenno, cioè che l'Ufficio dei trattati e della legislazione doganale, posto ora alla dipendenza del Ministero delle finanze, passi a quello dell'agricoltura, industria e commercio, cui principalmente incombe di tutelare le sorti dell'economia nazionale.

Che si è fatto finora per trovarci pronti a quelle trattative, che avranno tanta influenza sull'avvenire del nostro paese? Dalla nitida relazione del nostro collega Bettoni sul bilancio delle finanze si desume che il Governo, durante la breve amministrazione dell'onorevole Luzzatti, si è rivolto alle Camere di commercio e ad alcuni Istituti per raccogliere notizie e pareri circa il grave problema attinente alla rinnovazione dei trattati.

Ma non sembra che questi enti, e specialmente le Camere di commercio, abbiano risposto con grande sollecitudine, e dimostrato

tutto quell'interesse che pure era doveroso in argomento di tanto rilievo. Voglia il Governo sollecitare le Camere di commercio e gli Istituti, cui si è rivolto, a dare le loro risposte e soprattutto voglia avvisare al modo per trovarsi in tempo utile, in seguito ad una larga inchiesta sulle condizioni economiche del paese, completamente ed efficacemente preparato a garantirne e difenderne i supremi interessi.

Dopo questa preghiera al rappresentante del Governo, passo ad occuparmi di un tema che forma oggetto principale del mio breve discorso: il tema della produzione olearia.

L'Italia ha avuto per molti anni, ed ha tuttora, il primato in fatto di produzione olearia. Ben 50 provincie, sulle 69 del Regno hanno, questa tradizionale ed antica coltura dell'olivo; la cui produzione si calcola in una media di 2,000,000 di ettolitri l'anno. Fornivamo largamente col nostro prodotto i più importanti Stati europei, la Francia, la Russia, la Gran Bretagna, la Germania, l'Austria, la Svizzera.

Nel 1875 la nostra esportazione olearia raggiunse 976 mila quintali. Gradatamente però è andata sempre diminuendo come si rileva da queste medie:

Decennio 1880-90	quintali	613	mila
» 1890-900	»	505	mila
» 1900-910	»	387	mila

Abbiamo perduto notevolmente nell'esportazione nei paesi più importanti, nella Gran Bretagna, nell'Austria, nella Russia, nell'Inghilterra che costituivano il mercato principale dei nostri olii.

Abbiamo invece conquistato, e ciò è di qualche conforto, alcuni mercati di America, soprattutto degli Stati Uniti e della Repubblica Argentina. Ma questo successo non ci rivale che in modo molto scarso delle gravissime perdite subite nei principali mercati europei. Ed è dovuto alle virtù dei nostri emigrati l'aver creato queste relazioni commerciali tra il loro paese di adozione e la madre patria. È uno dei grandi servizi che la emigrazione ha reso, e rende tuttora all'Italia nostra.

Quali sono le cause della grande perdita da noi fatta sui più importanti mercati europei? Alcune sono antiche, come la diminuzione dell'uso dell'olio per la illuminazione e per le industrie. Per la illuminazione l'olio è stato sostituito dal petrolio prima, poi dal gas e dalla

luce elettrica; per le industrie è stato sostituito dagli olii minerali.

Ma tutto ciò è stato già definitivamente scontato e si riferisce a tempo omai remoto.

Vi sono invece cause recenti, cioè la scarsità dei raccolti per le gravi e numerose malattie che hanno colpito le piante di olivo, e la formidabile concorrenza degli olii stranieri sui principali mercati europei.

Ciò è molto grave e deve renderci pensosi e vigili. Dobbiamo proporre un'opera intelligente e costante per riconquistare il terreno perduto ponendo in condizione i nostri olii di lottare vittoriosamente con gli olii stranieri nei principali Stati europei. Problema certo non facile ma degno di tutta la considerazione del Governo e che s'impone a l'esame di esso.

Ma oltre a questo fatto assai doloroso, che ho notato, ve ne ha un altro che deve destare anche maggiori preoccupazioni nell'interesse della produzione olearia!

Noi vediamo minacciato attualmente e compromesso anche il nostro mercato interno, a causa degli olii di oliva stranieri e degli olii di seme. Il nostro paese ha cercato di difendersi contro i primi mediante un dazio di confine di 15 lire al quintale, ma ciò non è valso!

L'importazione dell'olio di oliva in Italia si è invece notevolmente accresciuta. Dal 1871 al 1879 avevamo una media annuale di 39 mila quintali di olii di oliva stranieri importati in Italia, siamo saliti nel decennio 1880-1890 a 69 e nei due decenni successivi siamo rimasti stazionari a 52 mila quintali all'anno, che ci vengono specialmente dalla Spagna, dalla Tunisia, dalla Grecia. Il dazio adunque non è riuscito ad infrenare questa invasione.

Assai più imponente e disastrosa è la importazione degli olii di seme. Nel 1905 era complessivamente di quintali 139 mila; nel 1909 è salita a 491 mila quintali. A questa ingente massa di olii di seme bisogna aggiungerne un'altra del pari importante cioè quella degli olii che si estraggono nell'interno del Regno dai semi oleosi che si importano dall'estero, specialmente di cotone, di sesamo, di ravizzone, e di arachide. Nel 1909 si è avuto in Italia un'importazione di semi, oleosi per 320,000 quintali. Calcolando la resa di questi semi in una media fra il 50 e il 33 per cento, secondo le varie qualità di semi abbiamo un prodotto di 125,000

quintali i quali aggiunti ai 491,000 quintali di olii di seme importati dall'estero danno in complesso 616,000 quintali di olii di seme che hanno invaso ed invadono il nostro mercato.

Si è cercato una difesa contro questa concorrenza e si è stabilito un dazio di confine di 24 lire per gli oli di seme e di circa 6 lire per i semi oleosi.

Anzi, siccome l'importazione maggiore era di semi di cotone, si pensò d'istituire sulla lavorazione di essi una sovratassa di 14 lire e questa sovratassa si è aggiunta agli olii di cotone provenienti dall'estero, dimodochè questi pagano adesso 24 lire di dazio, più 14 di sovratassa, cioè complessivamente 38; mentre gli altri olii di seme pagano soltanto 24 lire.

Anche questo dazio di 38 lire si mostrò assolutamente inefficace ad arrestare l'invasione degli olii di cotone. È avvenuto però che, essendo il costo di produzione di essi aumentato notevolmente all'estero, è diminuita l'importazione loro e viceversa è aumentata di molto quella degli olii di altri semi, cioè di ravizzone, di sesamo e di arachide. Le conseguenze di ciò si possono facilmente immaginare; i prezzi degli olii d'oliva, che prima erano abbastanza alti e remuneratori, hanno subito un forte ribasso, il quale perdura tuttora con ingente danno dei nostri olivicoltori.

La situazione che si è venuta creando è davvero singolare, anzi strana.

Gli olii di cotone stranieri vanno soggetti ad un tributo di 38 lire, gli altri olii di seme soltanto di 24. Quindi una protezione di 14 lire a beneficio di questi ultimi ed a danno dei primi. Lo stesso avviene per la lavorazione dei semi oleosi. Se si tratta di semi di cotone le fabbriche, che ne estraggono l'olio pagano un dazio di confine di lire cinque, più una sovratassa di lire 14 a quintale; se si tratta invece di seme di ravizzone, di sesamo e di arachide non pagano che soltanto il dazio di confine di cinque o sei lire! Dunque una manifesta notevole protezione proprio a favore degli olii e dei semi oleosi stranieri da cui siamo più minacciati, una protezione la quale non si esplica più a beneficio della grande produzione nazionale dell'olio di oliva, ma unicamente a pro di alcune qualità di olio di seme.

In vista di questa anormale e funesta situazione di cose la Camera di commercio di Lecce, con voto

del 22 aprile 1910, chiedeva a giusta ragione la parificazione del trattamento doganale degli olii di semi, e dei semi oleosi con quello dell'olio e del seme di cotone. A questo voto hanno fatto piena adesione i Congressi degli olivicoltori finora tenuti, cioè i Congressi di Sassari, e di Porto Maurizio presieduti dal senatore De Cesare, tanto benemerito della nostra olivicoltura. Il nostro egregio collega, l'anno scorso, appunto in questi giorni (poichè siamo destinati ormai inesorabilmente a risolvere le questioni più importanti sotto l'azione della canicola), il 30-giugno, nella discussione del bilancio dell'agricoltura, invocava questo provvedimento e ne adduceva le ineluttabili ragioni. Egli dimostrava quali gravi frodi si commettono con le miscele degli olii di semi a danno dei consumatori.

L'onor. ministro di agricoltura del tempo, l'on. Raineri, rispondeva che si preoccupava molto di questo problema. Quindi l'on. ministro aggiungeva queste precise parole:

« Ad ogni modo frode c'è, e dobbiamo cercare la maniera di vincerla. All'on. De Cesare assicuro che questo problema è allo studio della Commissione di olivicoltura. Per ciò che riguarda il modo, con cui il quesito deve essere considerato, permetterà l'on. De Cesare che io non entri in discussione. Si tratta di materia doganale, nella quale l'osservazione deve essere costante; ma essa non consente poi dichiarazioni che potrebbero provocare movimenti commerciali, sui quali le dichiarazioni del Governo non debbono avere influenza ».

È passato proprio un anno e la situazione è perfettamente ancora la stessa. Ora, vorrei rivolgere all'on. rappresentante del Governo, al mio ottimo amico l'onor. Capaldo, che veggo tanto volentieri a quel posto, questa domanda: che cosa ha risolto la Commissione di olivicoltura alla quale il ministro Raineri deferiva l'esame del grave problema?

Forse a molti colleghi potrà sembrare che coloro i quali reclamano la parificazione di trattamento doganale, di cui ho fatto cenno, chiedano un favore speciale, pretendano di mettersi in condizioni privilegiate rispetto ad altre industrie. Si vorrebbe metterci da alcuni sotto una luce sinistra facendo apparire gli olivicoltori italiani come gente che chiegga privilegi per schiacciare una onesta industria e per gravare la mano sui consumatori, mentre non è così

La questione è diversa. Se noi volessimo privilegi, che in ogni caso sarebbero a vantaggio di una grande industria nazionale altamente benemerita, verremmo a chiedere l'aumento del dazio doganale sugli olii di oliva che giungono dall'estero. Questo non domandiamo. Essi fanno una forte concorrenza ai nostri olii di oliva, ma è una concorrenza leale, perchè si contendono vivamente, ma onestamente il mercato. Invece gli olii di seme fanno ai nostri olii la più disonesta e sleale concorrenza. Si tratta della mistificazione più impudente e sfacciata che mai possa compiersi. (*Approvazioni*).

Coloro che importano questi olii di seme e che li vendono in piazza, sanno benissimo che non troverebbero a venderlo come olii di seme, li mescolano con un po' d'olio di oliva e sotto questo nome li smaltiscono al pubblico!

Quando il consumatore va al mercato a provvedersi di olio per la sua mensa, crede di comprare olio di oliva, ed è tratto in inganno, poichè non compra che olio di semi od una miscela di olio d'oliva con olio di semi. (*Approvazioni*). Si inganna e si tradisce impunemente così la buona fede del pubblico conseguendo, per la differenza rilevante nel costo di produzione tra l'olio di oliva e l'olio di seme, un lauto e disonesto guadagno.

Molte volte è tradita anche la buona fede del venditore. Ogni prodotto, per passare dal luogo di produzione a quello di vendita al pubblico, deve attraversare una lunga serie di intermediari. Durante questi passaggi i nostri olii di oliva subiscono per l'avidità degli speculatori le più svariate adulterazioni; in tutti questi passaggi, non vi è che una serie d'inganni, di frodi, di mistificazioni che turbano ogni leale commercio, e pregiudicano tanto i consumatori che gli ingenui ed onesti produttori. (*Approvazioni*).

Questo è il vero aspetto del problema, cioè di sincerità e di buona fede delle contrattazioni, contro l'ingordigia di lauti guadagni che si conseguono soltanto con la mistificazione e gli inganni.

Questa industria dell'esportazione dell'olio di semi e della estrazione dell'olio dai semi oleosi, non è un'industria che viva onestamente colle sue forze, e col suo nome, essa ha bisogno di mascherarsi con altro nome e con mendaci apparenze, è quindi industria pa-

rassitaria che vive a spese ed a danno di una grande industria nazionale.

In una relazione del professore Ampola, direttore della Stazione chimica agraria di Roma (relazione pubblicata negli *Annali* della Stazione stessa nell'anno 1909 a pag. 26), è constatato che gli olii che si vendono comunemente in Roma con olii di oliva hanno il 70, l'80 e anche il 90 per cento di olio di semi. Questo in Roma, nella capitale d'Italia, dove pure esistono uffici di vigilanza su le sostanze alimentari, gabinetti chimici per sorprendere le adulterazioni di esse.

Immaginiamoci quello che avviene, certamente di peggio, nelle altre città italiane.

Mi si può obiettare che vi è una legge del 5 aprile 1903 che punisce chi vende come olio di oliva le innumerevoli miscele di cui ho fatto cenno.

Purtroppo questa è una di quelle tante leggi le quali si fanno colle migliori intenzioni del mondo, ma che restano scritte sulla carta e lasciano il tempo che trovano. Difatti; in tre anni non vi è stata ancora una sola condanna per simili frodi! Eppure è noto a tutti che in piazza si vendono comunemente come olio di oliva le più strane e disgustose miscele. Se dovessimo giudicare dal fatto che niuna frode è stata riscontrata dovremmo ritenere che il valoroso prof. Ampola, che notava perfino il 90 per cento di olii di semi venduti per olii di oliva qui in Roma, abbia addirittura sognato! In piazza non esisterebbero i 600 quintali di olio di semi che si importano o si producono nel nostro paese e non si venderebbe che l'olio più genuino del mondo.

La legge è inefficace per varie ragioni.

Anzitutto, perchè all'esecuzione di essa occorrerebbe una vigilanza continua in tutti i comuni d'Italia: vi dovrebbero essere appositi agenti di sorveglianza e gabinetti chimici da per tutto per esaminare l'olio che si vende al pubblico, quindi una spesa considerevole.

Invece per l'esecuzione della legge non è stata stanziata che una somma di dieci mila lire!!

Dieci mila lire per ottomila comuni del Regno e per centinaia di migliaia di rivendite di olio!

In seguito alle giuste doglianze contro la meschinità di questa cifra di fronte al bisogno, si è unito il servizio di vigilanza sugli olii con quello dei vini, dei formaggi, del burro e del

sommacco, e si è stanziata una cifra complessiva di 30 mila lire, ma, divisa questa cifra per tutti questi altri servizi viene a risultare ancora minore di quello che era prima.

Ma ammettiamo per ipotesi, come è avvenuto qualche rara volta, che si riesca ad accertare la contravvenzione alla legge e che sia constatata la vendita di miscele come olio di oliva. Per colpire il contravventore deve risultare la sua mala fede.

Come fate a dimostrare la mala fede?

Il venditore colpito in contravvenzione vi risponde certamente: «Ma io ho comprato l'olio come olio d'oliva, ecco qua la fattura che lo dimostra. Nè io ho a mia disposizione gabinetti chimici per vedere se la merce che ho comprata sia una miscela». Che cosa si può obiettare a questa eccezione, come dimostrare il contrario?

Quindi una serie costante di assoluzioni: simili giudizi, in cui basta la più ovvia eccezione per andare assoluti e l'autorità non può replicare, diventano uno spettacolo poco serio.

Non vi è in questa dolorosa condizione di cose, cioè di una legge impotente assolutamente a reprimere le frodi, altro rimedio, che quello di esaminare le proposte che gli uomini più competenti nella materia, che i congressi di agricoltori, che alcune Camere di commercio vi hanno indicato, cioè di eliminare l'ingiusto favore che si concede agli olii di seme a danno degli olii di cotone, e soprattutto a danno della produzione olearia del nostro paese.

La difesa della produzione olearia è un alto problema nazionale. Come ho accennato, l'olio d'oliva costituisce, forse, il più importante o certamente uno dei più importanti prodotti agricoli del nostro paese; ed è quasi la unica risorsa delle provincie d'Italia meno favorite dalla fortuna, cioè del Mezzogiorno e delle isole.

Molto si è fatto per tutelare altre produzioni nazionali, ad esempio per il vino; molto si ha in animo di fare, e ne sono lietissimo per promuovere la coltura silvana, ma per l'olio che cosa si è fatto finora? Si sono fatte leggi assolutamente inefficaci, prive di ogni valore pratico.

Si tratta di una coltura antica, secolare del nostro paese e che vive dai tempi più remoti. Il nostro grande poeta, il Foscolo, quando volle magnificare col verso le pendici dei nostri monti cantò:

... le convalli
popolate di case e di oliveti
mille di fiori al ciel mandano inceschi.

Voglia il Governo preoccuparsi di questo grande problema, perchè nessun altro problema economico come questo tiene alla prosperità della nostra agricoltura e delle nostre popolazioni rurali, alle sorti ed alla fortuna del nostro paese. (*Vive e generali approvazioni - Molti senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

MASSABÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ. Onorevoli colleghi! Mi sono iscritto a parlare su questo bilancio, perchè devo difendere un ordine del giorno da me presentato e del quale do lettura:

«Il Senato confida che il Governo vorrà aiutare le popolazioni agricole dell'estrema Liguria occidentale, a superare la gravissima crisi da cui sono afflitte, ed a tale scopo lo invita a presentare sollecitamente un organico disegno di legge.»

PRESIDENTE. Prima che ella svolga il suo ordine del giorno, devo interrogare il Senato se lo appoggia.

Chi appoggia l'ordine del giorno, di cui il senatore Massabò ha dato lettura, è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Allora il senatore Massabò ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

MASSABÒ. Che le miti e soleggiate pendici della nostra Liguria occidentale siano travagliate da una gravissima crisi precedente dacchè la sola coltura specializzata, quella dell'olivo, da otto anni è addirittura improduttiva, è ormai una verità dolorosamente non più contestata, e risultante dalla discussione svoltasi alla Camera elettiva sul bilancio dell'agricoltura, per opera degli onorevoli deputati Canepa, Nuvoloni, Agnesi, Celesia e dall'onor. Casciani, relatore dello stesso bilancio; verità che ha pure avuto una ripercussione in quest'Aula, come lo prova l'orazione molto calda e sentita dell'onor. Mazziotti. Io non intendo qui riprodurre ed affrontare il grave e complesso problema oleario, limitandomi a richiamare che sono stato tra i primi a gettare il grido d'allarme, lanciato il 21 dicembre 1891, dal mio seggio di deputato e dalla Camera accolto, nonostante l'opposizione del ministro delle finanze di allora, onorevole Colombo, a proposito della conversione

in legge del Regio decreto² del novembre 1891 sulle tariffe doganali.

Ad aggravare d'allora in poi le condizioni degli olivicoltori ed a gettarli nella più squallida ed impressionante miseria, hanno contribuito molte altre e diverse cause. Fra queste primeggia il tremendo terremoto del 23 febbraio 1887, il quale, oltre le vittime umane, scuoteva e abbatteva le case, caricando la regione di un debito di 18 milioni, quanti ne occorsero per provvedere ad un completo rinnovamento edilizio. Questo flagello veniva a coincidere con la rottura, di nefasta memoria, del trattato di commercio con la vicina Francia, la quale era da molti anni il ricco mercato internazionale sul quale si spacciavano i nostri prodotti agricoli.

In quell'epoca poi, come se tutti i malanni dovessero uscire insieme dal vaso di Pandora, cominciò la distruzione che da molti anni si è compiuta dei vigneti, per effetto della fillossera.

E ritornando all'olivo, che per un lunghissimo periodo di tempo è stato fonte di vera ricchezza per la Liguria, la durata secolare della pianta ed il lauto prodotto da esso fornito a decine di generazioni, hanno contribuito a far credere alle nostre popolazioni agricole che l'olivo fosse eterno, che l'olivo, al contrario di tutti gli animali e vegetali, non avesse il diritto di invecchiare e morire.

D'altra parte, l'estendersi della olivicoltura nel bacino mediterraneo con razionali piantagioni, il progresso nella coltivazione e nella fabbricazione dell'olio introdotto nella Tunisia, nella Grecia e nella Spagna, la comparsa sul mercato degli olii di seme e conseguenti miscele, la diminuzione sconcertante delle piogge, la comparsa e l'estendersi minaccioso dei nuovi e terribili parassiti che la scienza pare finora impotente a combattere, hanno condotto la nostra olivicoltura in uno stato tale di prostrazione che la regione nostra, altra volta regina nel mercato degli olii, viene oggi a trovarsi alla coda di tutte le altre regioni oleifere, ed i suoi abitanti, moralmente e materialmente rovinati, non hanno altra valvola di sicurezza che nell'esodo presso la vicina e fiorente riviera di Francia, dove peraltro il confronto è terribilmente suggestivo.

Invero, è risaputo che la Repubblica francese non solo ha reso accessibile il credito industriale

e commerciale di impianto ed esercizio a mitissimo interesse e a scadenza dai due ai trent'anni alle Società cooperative di credito, di produzione e di difesa, le quali si propongono l'incremento il miglioramento e la difesa della olivicoltura e delle industrie olearie, ma ha esentato da ogni e qualsiasi imposta la piccola proprietà, ha curato con tutti i mezzi suggeriti dalla scienza le malattie delle piante, istituendo un codice di igiene vegetale e soprattutto ha reso fertile il suolo, coll'irrigazione mediante acquedotti ed estrazione dal sottosuolo dell'acqua, che trasportata dall'energia elettrica sulla vetta delle colline, si riversa dappertutto come linfa fecondatrice.

Presso di noi, invece, scrive l'onor. Riolo nella sua pregevole relazione: « l'alto prezzo dei salari, la inclemenza delle stagioni, gli insetti che insidiano le piante e danneggiano i prodotti, e la scarsezza dei prodotti stessi, hanno reso tributari alle banche o all'usura i medi ed i piccoli proprietari, che incauti hanno ricorso, abusandone, al credito per far fronte ad urgenti bisogni agrari e per trasformare la coltivazione dei propri fondi, dimenticando che il capitale che può essere utilmente impiegato per tale trasformazione è solo quello che è frutto del risparmio, e non quello che, rimborsabile a breve scadenza, è gravato da un interesse che pesando sul reddito finisce col creare nuove passività che si risolvono nella vendita del fondo, con grave danno dell'economia nazionale.

« A tali mali che impensieriscono chi dell'avvenire del paese si preoccupa, va aggiunta la gara nel sovrainporre fra province e comuni che senza alcun riguardo di limite gravano la terra dimenticandone le tristi condizioni: ed occorre mettere un freno allo spensierato spendere dei comuni e delle province per impedire che il sovrainporre non si risolva in una vera espoliazione, e se gli organi di tutela appaiono insufficienti, proporre altri che affidino.

« La maggiore attenzione merita l'esodo sempre crescente della nostra migliore gioventù, che porta oltre l'Oceano le proprie energie, spopolando le nostre campagne e disertando le nostre officine ».

Sono d'accordo coll'onor. relatore che occorre studiare il grave e ponderoso problema.

Il Governo, però, ha il grave torto di non avere prima d'ora provveduto, non ostante che

gli agricoltori nostri, sia per mezzo dei rappresentanti alla Camera, sia per mezzo di tre imponenti Congressi, abbiano vibratamente protestato contro il mancato aiuto del Governo, sottoponendo all'approvazione del Congresso, convocatosi in Porto Maurizio il 25 aprile p. p., sotto la presidenza del senatore De Cesare, il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, convinto delle eccezionali condizioni miserrime, in cui versano le popolazioni agricole della Liguria occidentale, sdegnato per le non mantenute promesse solennemente fatte dalle LL. EE. Facta e Raineri, in sollievo dei costanti urgenti bisogni, sperando che tutti i rappresentanti delle popolazioni sappiano con esse energicamente insorgere contro siffatto modo di procedere del Governo, eleva alta e vibrata la sua protesta, anche per i gravi tributi dai quali è colpita la terra e per l'abbandono in cui viene lasciata l'olivicoltura ».

Di fronte a questi precedenti, convalidati dai voti unanimi del Consiglio provinciale, gli olivicoltori liguri si sono stretti in federazione, ed oggi, uniti come un sol uomo, concordemente domandano al Governo l'aiuto tante volte promesso, non come elemosina, ma come un loro diritto e fanno chiaramente comprendere che sono disposti a tutto, e con franchezza dichiarano che provocheranno per mezzo dei loro aderenti il boicottaggio di tutte le funzioni elettive dei Consigli comunali e provinciali, mediante le dimissioni. Ora, di fronte a tale contegno di una popolazione da secoli esemplare per la sua calma, per la sua laboriosità, per il suo rispetto alle leggi, lo Stato non può continuare nel suo sistema delle vane promesse o del silenzio, tanto più che gli agricoltori liguri nulla domandano di eccessivo.

È vero però che il ministro Nitti nella tornata del 15 maggio p. p. dichiarò alla Camera di aver trovato un punto, su cui era d'accordo coi deputati liguri, sulla necessità del credito agrario e che era risolto a mantenere l'impegno del Ministero precedente per una somma di lire 200,000, aggiungendo, peraltro, che il Ministero precedente si era obbligato ad aspettare che altri istituti locali, tra cui la Cassa di risparmio di Genova e, possibilmente l'Opera Pia di S. Paolo, dessero un altro contributo, prima di presentare il disegno di legge per la istituzione del credito agrario.

Ora, da informazioni assunte, ho ragione di credere che questo contributo degli enti locali non si possa così facilmente ottenere: tanto è ciò vero che il ministro Nitti confessava doversi rivolgere ai deputati liguri, affinché si servissero della loro meritata autorità per ottenere questo contributo dagli enti locali. Per calmare gli animi esasperati, non havvi, a parer mio, altro rimedio che quello di valersi del fondo disponibile a favore dello Stato sul bilancio in discussione, e che esso può devolvere a quei fini che meglio crederà, e che dovrebbe destinarsi quale fondo per la costituzione e l'esercizio del credito agrario.

Questa destinazione è suggerita dal concetto di favorire, a preferenza di qualsiasi altra regione, quella che fu desolata dal terremoto, di triste memoria, prima e poi dalla crisi agraria. Un giovane di mente e di cuore, il dottor Luigi Raineri, figlio dell'ex-ministro, sul giornale *L'Agricoltore della domenica* a proposito delle tristissime condizioni della Liguria nostra scrisse: « Vi sono regioni, che soffrono quanto altre alle quali tutti corrono in aiuto, a cui tutti pensano.

« Se un terremoto abbatte la città, se un nubifragio scoperchia le case, tutta Italia si commuove e i corrispondenti dei giornali politici diffondono pel tutto il paese descrizioni fantastiche.

« Ma quando il male è lungo e lento, allora nessuno si muove, nessuno ricorre ai ripari estremi. Eppure un paese dove la terra non produce non è meno meritevole di soccorso di un altro, dove le case sono abbattute dalla violenza degli elementi ».

Che poi esista tale fondo disponibile è dimostrato dal memoriale che ho rassegnato nelle mani di S. E. Capaldo e che posso mettere a disposizione del Senato, desunto dalla legge 31 maggio 1887 e dal relativo regolamento.

Da esso risulta che, siccome i soccorsi ammontavano a 20 milioni, mentre ne sono stati dati meno di 18 abbiamo in definitiva un sopravanzo di due milioni e mezzo, che doveva essere preso come base per far fronte al contributo.

Poichè non si può risolvere la questione per mezzo dei contributi degli enti locali, perchè nella provincia di Porto Maurizio non si conoscono questi enti e la Cassa di risparmio di

Genova si è sempre mostrata refrattaria a concorrere in quest'opera, per quanto generosa, e il ministro Cocco-Ortu non è mai potuto riuscire a che questa Cassa di risparmio smentisse l'affinità etnica che ha con la Liguria, se vogliamo avere la calma e la pacificazione in queste regioni bisogna dare affidamenti seri, e per questo io ho qui portato la questione. Bisogna risolverla con un disegno di legge che tenga conto di tutte le ragioni che vi possono essere da una parte e dall'altra. Solo così si potrà far cessare l'agitazione che attualmente si ha in questo ambiente.

Per questi motivi io mi auguro che il Senato sentirà il bisogno di risolvere questa questione e vorrà accogliere favorevolmente un ordine del giorno, il quale reclama un atto di giustizia, affinché questa questione sia portata innanzi al Parlamento ed una buona volta risolta non con espedienti, ma con mezzi definitivi quali sono quelli di cui ho fatto cenno.

Chiedo scusa al Senato per averlo intrattanto troppo a lungo col mio discorso, ma ho voluto informarlo dello stato vero in cui si trova l'ambiente a questo riguardo. (*Approvazioni*).

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Le cose dette dall'onor. collega ed amico Mazziotti, sono state, per la parte da lui trattata, così giuste ed esaurienti che io non avrei altro da aggiungere. Soltanto mi duole che non sia presente l'onor. ministro guardasigilli, poiché, se fosse qui, gli raccomanderei di fare il possibile perchè la legge contro la sofisticazione degli olii sia eseguita. Sono due anni, ha detto l'onor. Mazziotti, ma sono anche tre da che la legge è in vigore, e non si è avuto una sola sentenza di condanna. La magistratura non crede che vi sia un reato nella sofisticazione degli olii, forse perchè la legge è fatta male. La Società Nazionale degli olivicoltori, della quale ho l'onore di essere presidente, e della quale l'onor. Mazziotti fu eletto l'altro vice-presidente, si è costituita parte civile per sostenere le ragioni di coloro i quali reclamano contro le sofisticazioni. È un servizio che facciamo a nostre spese e di nostra iniziativa, e ciò nonostante ci vengono fatte difficoltà dall'autorità giudiziaria, che quasi ci contrasta questo diritto, onde vorrei richiamare l'attenzione del Guardasigilli sopra

una circostanza nuova e bizzarra: una legge che i magistrati non eseguono! Che se dipende dai difetti di essa, modifichiamola pure. L'onorevole Mazziotti ha parlato della concorrenza rabbiosa, che fanno gli olii di semia gli olii di oliva. Ne discorsi l'anno passato, e provocai risposte rassicuranti da parte del ministro di agricoltura e del ministro delle finanze. Le risposte del ministro delle finanze furono tali, da obbligarmi a ringraziarlo, prendendone atto, ma viceversa, a capo di un anno, ci troviamo in condizioni forse peggiori. Dico peggiori, e qui fo appello all'autorità di uno dei più anziani nostri colleghi, dell'onor. Finali, presidente di un Ufficio centrale, di cui ho l'onore di far parte, insieme al collega Mazziotti, e ch'è chiamato a dare il suo consenso sopra un decreto Reale, il quale diminuisce fino a sei lire il dazio su gli olii di arachide: decreto che dovrebbe essere convertito in legge. Un tal decreto venne fuori poche settimane dopo che fu discussa in Senato la questione olearia. Il Ministero delle finanze, udita una certa Commissione, la cui competenza io veramente non potrei garantire, almeno per la maggior parte dei suoi membri, redasse in fretta e furia lo strano decreto, col quale gli olii di arachide venivano importati non più col dazio di 24 lire, ma a quello di sole sei lire. (*Commenti*).

Sono lieto di vedere presente anche l'onorevole Martuscelli, membro dello stesso Ufficio centrale, che discusse così enorme cosa. La diminuzione del dazio con decreto Reale, da convertirsi poi in legge, fu giustificata così: che questi olii d'arachide dovessero servire esclusivamente alla fabbricazione dei saponi. La Francia, coi suoi saponi di Marsiglia, fa una certa concorrenza ai saponi italiani; diamo dunque, si disse, un mezzo alla saponeria italiana di affrontare con fortuna la concorrenza dei saponi francesi.

Naturalmente quel decreto ebbe esecuzione fino dai primi giorni di agosto, ed è ancora in vigore.

Alla Camera, dove si compiono sovente degli spropositi, nessuno richiamò l'attenzione sul progetto, che passò tra uno sbadiglio e l'altro. Per fortuna è venuto qui al nostro Ufficio centrale, presieduto dal senatore Finali.

Ebbene noi ci siamo ben meravigliati, dopo lo studio fatto sui bollettini doganali, di due cose:

nell'accertare proprio l'opposto di ciò che si asseriva, vale a dire che fra l'importazione e l'esportazione dei saponi vi è quasi equilibrio; e che il nuovo dazio di favore sugli olii di arachide era ingiustificato, perchè questi olii non sono entrati che in minima misura in Italia dopo la riduzione del dazio.

Allora perchè si è voluto un tale decreto di favore per questi olii? È certo un decreto insidioso perchè potrebbe nascondere dei secondi fini. Questi olii devono essere denaturati, è vero; ma voi sapete benissimo che cosa valga e come possa eseguirsi tale denaturazione. Ne abbiamo recenti e dolorosi esempi! (*Commenti*).

Certo non si spiega come, diminuito il dazio, non sia aumentato in proporzione l'importazione di quegli olii. Dunque non è vero che siano richiesti dalle esigenze delle saponerie. È vero invece, dolorosamente, che nei mesi precedenti sono entrate nuove migliaia e migliaia di quintali di semi di arachide e di sesamo; e l'invasione è in perpetuo aumento, onde il rinvilio dei prezzi degli olii di oliva, come ha acutamente dimostrato il collega Mazziotti: rinvilio che diverrà un disastro, se la Provvidenza manderà un ubertoso raccolto, perchè, non giova nascondere, il palato nazionale si va via via abituando agli olii di semi, che hanno buon colore, molta limpidezza, sapore neutro e costano qualche cosa di meno, quando si vendono sotto questo nome: cosa che succede veramente di rado per le continue e impunte frodi.

Il ministro delle finanze, chiamato presso l'Ufficio centrale, fece anche lui le sue meraviglie; tanto vero che di accordo si convenne nella necessità di ottenere dalla Direzione generale delle gabelle chiarimenti e notizie, per poter tornare sull'argomento e spiegare un fatto così inverosimile. Anzi, si disse, invitiamo anche il ministro di agricoltura e commercio; vengano insieme a spiegare e a illuminare, anche perchè la modifica della tariffa doganale, rispetto agli olii di arachide, non fu fatta dal Ministero di agricoltura, ma dal Ministero delle finanze. Il Ministero di agricoltura ebbe solamente il torto di prestarsi: e pago delle dichiarazioni calde del Presidente del Consiglio Luzzatti, che la denaturazione si sarebbe eseguita con i mezzi più rigorosi, consentì che il decreto fosse emanato dal collega delle finanze, da quello stesso ministro (e

mi duole che non sia presente l'onor. Facta, mio buon amico personale), il quale un mese prima aveva dichiarato a me, in quest'Aula, che il Governo avrebbe portato tutta la sua attenzione circa la crescente introduzione di olii di semi e dei semi stessi, e circa l'opportunità a difesa dell'olivicoltura nazionale, di gravarli della tassa di fabbricazione, come son gravati gli olii di cotone. (*Commenti*).

E per questa parte io non ho altro da dire. Solo mi è piaciuto rilevare le contraddizioni stridenti su tale materia, e passo a quanto ha detto il mio amico Massabò.

L'onor. Massabò ha parlato del Congresso oleario di Porto Maurizio. Quello non fu un Congresso tranquillo, ma fu qualche cosa di scapigliato e di rivoluzionario, che io stesso, non certo tenero amico del presente Ministero, dovetti, come presidente dell'assemblea, prenderne le difese. (*Parità*).

Riuscii ad impedire che si arrivasse agli estremi, ma non intieramente, perchè la mozione che ha letto l'onor. Massabò non è soltanto vibrata, ma è di una violenza eccessiva, la qual violenza alla sua volta è anche nulla, quando si pensi che un mese dopo, ad Oneglia, fu tenuto un *meeting*, nel quale venne espresso il desiderio di annessione alla Francia. (*Si ride*). Annettere la Liguria occidentale alla Francia! Saltare il Roja, saltare Montecarlo, saltare il Varo e riunirsi a Nizza! (*Commenti vivissimi*). Sono eresie, potrei dire, sono stupidità, ma tutte queste stupidità, tutte queste eresie vi rivelano in che stato morale si trovino quelle popolazioni. (*Benissimo*). Sarà la mancanza del credito agrario; saranno cause che io non saprei numerar tutte, ma è certo che, andando in quei luoghi, e studiando quelle condizioni morali ed economiche, non si può fare a meno di domandarsi se l'Italia abbia o no un Governo. Pensate che qualche mese prima due ministri si erano recati a Porto Maurizio ed avevano accertata l'evidente realtà delle cose.

Certo il problema della Liguria occidentale non è soltanto di olivicoltura, ma è economico e sociale. Con la tentazione della vicina Francia, che attrae tante braccia e conquide tante attività, il problema diventa ancora più complesso. Manca ogni forma di credito agrario; occorre che l'olivicoltura ligure sia rinnovata, e diventi una cosa diversa da quella ch'è oggi, poichè

oggi gli oliveti di quelle valli secolari sono boschi fittissimi, senza coltivazione e senza potatura. Sono cose che saltano agli occhi di tutti coloro che visitano quei paesi. (*Impressioni*).

I cittadini di ogni parte sostengono che, non ottenendo nessun prodotto, non son tenuti a pagare l'imposta, e giurano che in questa dottrina furono infervorati dallo stesso ministro delle finanze, il quale avrebbe detto loro: è giusto che quando non c'è raccolto, non ci deve essere imposta.

Io mi sono creduto in dovere d'interrogare l'onor. Facta in proposito, ed egli mi ha dichiarato che mai pronunziò simile eresia.

Esaurita questa parte, io dichiaro di aderire all'ordine del giorno, presentato dall'onor. Masabò, augurandomi che in quella pittoresca regione, la quale ha l'apparenza del benessere e della felicità, torni la calma, e che il Governo le faccia giustizia. E vengo alla mosca olearia.

Gli esperimenti eseguiti l'anno scorso contro la mosca olearia dettero risultati molto dubbi, perchè furono fatti con metodi diversi: il metodo d'irrorazione e quello detto a secco, e che poi viceversa consiste nell'appendere agli alberi delle bacinelle contenenti acqua avvelenata. Il metodo d'irrorazione consiste nell'irrorare le piante con acqua anche avvelenata, mediante speciali pompe, come si fa per le viti.

L'anno scorso, in una tenuta del nostro collega principe Di Frasso, furono fatti contemporaneamente questi due esperimenti, però quello detto a secco non venne compiuto, perchè le bacinelle furono empite d'acqua una volta sola, ed il calore africano di quelle regioni bevve l'acqua in poco tempo e non fu più potuta rimettere, perchè mancante dove l'esperimento si compiva. Aggiungasi che colui, al quale era affidata la direzione di quegli esperimenti, non si fece mai vivo, non andò mai sul posto; e coloro i quali erano addetti all'esecuzione degli esperimenti, pensarono di ricorrere all'altro mezzo, vale a dire irrorarono per due volte quegli alberi. Dunque si ebbero due esperimenti, ma imperfetto, ripeto, quello a secco. Il risultato però fu tale che, per la prima volta, dopo non so quanti anni, il principe Di Frasso ebbe un raccolto uberoso, e venne nella conclusione, che questo non si dovesse ad altre cause, nè a Domenedio, ma si dovesse esclusivamente alle bacinelle. Egli

scrise una lettera sostenendo questo; ed io risposi che non poteva in nessun modo tirare la conseguenza che il buon risultato si dovesse ad un metodo che era stato incompletamente applicato. E vi è di peggio. Non senza mio grande stupore colui, al quale fu affidata la direzione di quegli esperimenti si è dato a sostenere con conferenze pubbliche e con opuscoli, che il metodo per distruggere la mosca olearia è trovato ed accertato, ed è il metodo delle bacinelle! Se la persona, che tanto asserisce, non fosse dipendente dal Governo, non fosse il direttore di una stazione entomologica, potrebbe passare, ma la persona di cui parlo è un funzionario del Governo, e questo tollera in pace che egli vada abusando dell'altrui buona fede per accreditare un sistema, tutto suo, e per motivi che non voglio indagare. Aggiungasi che i risultati degli esperimenti dell'anno scorso, cosa più strana, sono ancora ufficialmente ignoti.

Tali esperimenti furono vigilati dalla nostra Società, nonchè dalle cattedre ambulanti di Bari e di Lecce, e dal Comitato dei sindaci del Barese; e tutti vennero nella conclusione che al metodo a secco, male eseguito non si potesse attribuire il buon risultato, al quale avevano di certo concorso le irrorazioni, eseguite regolarmente, come furono eseguite con buoni risultati in Capitanata e in Toscana.

Io non capisco perchè la relazione ufficiale della Commissione ministeriale, e di cui facevano parte tre professori, e il senatore Grassi, sia ancora segreta; e mi duole che non sia presente lo stesso senatore Grassi, che potrebbe dare delle spiegazioni.

Ma v'è di peggio. Perchè il Ministero ha deciso di rinnovare gli esperimenti cogli stessi criterii, negli stessi luoghi, sempre affidati alla stessa persona e sempre a spese del Governo?

Prima di prendere una risoluzione simile, sarebbero state opportune due cose: che il Ministero vagliasse bene la relazione dei professori governativi su gli esperimenti; e studiasse se non fosse il caso di abolire il sistema di esperimenti eseguiti.

Credete a me, onorevoli colleghi, a me che mi occupo di tali questioni da parecchi anni, tutto il sistema presente è sbagliato. Il Governo dovrebbe limitarsi a dare dei sussidi a quelle

Società, a quei Consorzi ed a quei privati, i quali, a loro spese, facessero gli esperimenti, perchè, facendo il Governo gli esperimenti, si riesce a questo, che la burocrazia v'interviene con una specie di pietà pelosa o di mezzo termine, che serve da spegnitoio. Coloro che compiono gli esperimenti, sono funzionari dello Stato, intesi a conciliare le cose più opposte anche nel proprio interesse; e peggio poi quando, come ho detto, dopo un anno, il Governo non pubblica la relazione dei suoi professori; ed i risultati si conoscono solo mercè quegli istituti e quei privati che, a proprie spese, andarono a vigilare gli esperimenti. Non si pubblica la relazione ufficiale, e si permette che un funzionario del Governo vada propalando cose non vere. È enorme!

Per l'altro, riunendosi l'assemblea generale della Società degli olivicoltori, fu lungamente discusso ed anche vibratamente, su questo punto; e dopo lunga discussione venne formulato quest'ordine del giorno, che mi si diè incarico di far pervenire al Ministero. Lo leggerò e sarà meglio; e prego il rappresentante del Governo e prego voi tutti, che avete competenza in questa quistione di così alto interesse pubblico, di ascoltarne la lettura. Udite:

« L'assemblea generale della Società degli olivicoltori, riunita in sessione ordinaria, oggi 25 giugno 1911, constatato che la relazione della Commissione governativa, sugli esperimenti contro la mosca olearia, eseguiti l'anno scorso in Puglia e Toscana, non sia stata ancora pubblicata, e che intanto il direttore della R. stazione di entomologia agraria di Firenze con pubblicazioni e conferenze va diffondendo risultati inesatti sulla riuscita del così detto metodo di lotta detto a secco, protesta contro tale improntitudine ed invita la Presidenza ad agire presso il Ministero perchè la faccia cessare e pubblici senz'altro indugio la relazione suindicata, la quale non può presentare risultati diversi da quelli accertati dalla Società nostra, dalle cattedre ambulanti di Lecce e Bari, e dal Comitato dei sindaci del Barese, che mercè appositi delegati controllarono tali esperimenti ».

Arrivato a questo punto, e tenendo conto dell'ora tarda, del caldo e della pazienza vostra, onorevoli senatori, non avrei altro da aggiungere. Solo voglio raccomandare all'onore-

vole sottosegretario di Stato il personale entecnico, il quale è stranamente trascurato. Per esso si fanno voti ogni anno, ma oltre ai voti, cui seguono rassicuranti promesse, le cose rimangono sempre nelle condizioni in cui sono. È un sistema deplorabile di canzonature, che dovrebbe cessare per onore del Governo.

Io invito l'onor. Capaldo, che è mio buon amico, e del quale riconosco le rette intenzioni, che nella complessa questione olearia, nerbo della nostra ricchezza agricola, di agire da sé, agire direttamente ed energicamente, di consultare sì la burocrazia, ma non di lasciarsene imporre. La burocrazia è benemerita per tante ragioni, ma ha pure i suoi difetti. Essa è lenta, è scettica e gelosa delle iniziative altrui; guarda con diffidenza, quasi con paura, tutto quello che si fa al di fuori di essa. Agiscano direttamente, dico, ministro e proministro, traendo profitto dai buoni elementi, che si trovano in quel Ministero, dove non mancano giovani di riconosciuta valentia. Lavorino con l'aiuto di essi, e si rendano ben conto di tutto il problema oleario, che io non ho potuto oggi esaurire; che è tanta parte del problema agricolo nazionale. Esso richiede continuità di azione e volontà di ferro da parte del Governo.

Ho finito. Perdonerò il Senato se alla distanza di quarantott'ore io sia venuto ad intrattenerlo sopra due argomenti così diversi, ma pur così interessanti: politica ecclesiastica e olivicoltura; argomenti ben diversi in apparenza, ma uniti nell'ordine ideale, perchè diretti entrambi, per varie vie e varii metodi, alla restaurazione morale ed economica del nostro paese. (*Approvazioni vivissime, molte congratulazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi.

Cadenazzi, Cadolini, Caldesi, Camerano, Ca-

sana, Castiglioni, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Carpegna, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Doria Pamphili.

Engel.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grenet, Gualterio. Inghilleri:

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Novaro.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Pedotti, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Ricci, Riolo, Ruffo.

Salvarezza, Sani, San Martino Enrico, Schupfer, Sinibaldi, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Filippo.

Vacca, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione generale del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Chi ha a cuore gl' interessi della nostra agricoltura ed è convinto che essa rappresenta la sorgente principale della ricchezza del nostro paese, non si può disinteressare alla discussione di questo bilancio e neppure fare a meno di leggere con attenzione la relazione della Sotto-Giunta di bilancio della Camera dei deputati, che è sempre importante e documento parlamentare assai ragguardevole, tanto più che essa ordinariamente rispecchia il pensiero del Governo.

Ho letto questa relazione con la massima attenzione, ammirando ed apprezzando, come

sempre, le considerazioni molto dotte e savie dell' onor. relatore. Però in un punto non ho potuto convenire con lui, in un punto di molto rilievo, a mio credere.

Questo punto riguarda la valutazione della rendita lorda del patrimonio agrario nazionale.

Il Jacini, nella sua inchiesta ha determinato questo patrimonio in 24 miliardi; e il reddito in tre miliardi. Di questi tre miliardi, due restano assorbiti dalle spese di produzione e un miliardo circa rimane.

Ora, il relatore della Sotto-Giunta del bilancio ha affermato che la produzione lorda italiana raggiunge sette miliardi. Egli ha detto: sei miliardi e 750 milioni vengono dai vari prodotti; aggiungendo a questi 250 milioni da polli ed uova, andiamo appunto a tre miliardi.

Ora, su questa affermazione a me pare possano farsi varie osservazioni. Sulla base dei calcoli fatti dal Jacini, per poter avere un reddito di sette miliardi, converrebbe avere un patrimonio di 56 miliardi, ed io domando: ma questi 32 miliardi aggiunti chi li ha dati? da dove sono venuti? È possibile che gli agricoltori italiani li abbiano risparmiati in questi 26 anni, mentre noi sappiamo in quali strettezze si sono sempre dibattuti? Ma come il relatore della Sotto-Giunta è venuto a questa conclusione?

Egli ha profittato di alcuni parziali, provvisori ed approssimativi dati forniti dal cosiddetto catasto agrario e dall' ufficio di statistica. Però nella sua scrupolosa lealtà non ha taciuto che delle 600 zone che l' ufficio di statistica si proponeva di esplorare, solo 73 erano state esplorate.

Dunque, perchè venire a conclusioni affrettate, a conclusioni che possono dare un falso concetto della nostra situazione economica?

Certo è che in alcune provincie, e specialmente in quelle a granicoltura e a praterie, nelle provincie dell' alta Italia, noi osserviamo un incremento di valore e può dirsi che in circa un terzo delle provincie italiane si abbia questo incremento. Ma in due terzi delle provincie per contrario noi vediamo che il progresso è poco sensibile, seppure le condizioni non sono stazionarie.

E così vediamo che nelle provincie dell' alta Italia il valore dei terreni e dei fondi va aumentando e in quelle provincie i terreni sono

pagati altamente. Ma non è così nella generalità del paese, non è così per tutte le provincie in cui i terreni non sono aumentati, ma il valore è rimasto quale era. Ho voluto raccogliere alcuni dati dal nuovo catasto per vedere a quanto poteva valutarsi il patrimonio agrario e il reddito, perchè il nuovo catasto non è un catasto improvvisato sopra le informazioni di un biennio. Il catasto fondiario purtroppo procede assai lentamente, ma è un lavoro diligentissimo. Ebbene da questa indagine risulta che l'estimo, il reddito delle tredici provincie in cui si è attivato il nuovo catasto può valutarsi in cifra tonda a 209 milioni che moltiplicati 35 volte, per avere il valore reale effettivo delle terre, rappresenterebbero sette miliardi.

Questi sette miliardi, ragguagliati alle 69 provincie del Regno, in proporzione darebbero un valore del patrimonio nazionale di 37 miliardi, ma non è possibile che da essi scaturisca effettivamente l'asserto reddito di sette miliardi. A noi interessa di verificare ed appurare queste cifre, perchè se non dobbiamo farci più poveri di quello che siamo, neppure dobbiamo farci più ricchi di quello che si è in realtà; questo spagnolismo agrario sarebbe assai pregiudicivole nella pubblica opinione e nei concetti della pubblica amministrazione.

I filosofi a Bologna ricercavano la realtà, ma le realtà non sono soltanto necessarie in filosofia, ma anche in agricoltura, soprattutto se noi intendiamo di migliorarla. Dunque il patrimonio, come diceva, può considerarsi a 37 miliardi e quindi il reddito a circa 4 miliardi, ma non di più.

Un altro fatto accennerò soltanto di passaggio. Intendo dire della condizione degli oliveti; ma non mi fermerò su di esso molto tempo perchè l'argomento è stato già largamente trattato. Dirò soltanto questo: gli oliveti secondo i dati stessi dell'ufficio di statistica sono 1,700,000 ettari promiscui e 500 mila specializzati; in tutto 2,200,000 ettari che sarebbero la settima parte delle terre coltivate in Italia, le quali si considerano per una superficie di 15 milioni di ettari. Ora se il reddito della settima parte della superficie coltivata in Italia dà un prodotto deficiente, e che è diminuito, è questa un'altra ragione per ritenere che i 7 miliardi siano una esagerazione.

Ed è vero che il prodotto dell'olivo è diminuito, poichè un tempo la produzione media era molto maggiore ed oggi, da tre milioni di quintali, quali erano in media nell'ultimo decennio, siamo andati a due milioni. E lo stesso ufficio di statistica, il quale davvero non è sospettabile perchè è a mio modo di vedere ultra ottimistico, dice così: « Nel caso delle olive la indicazione per le condizioni specialissime in cui attualmente versa la coltura dell'olivo per diverse cause, non escluse le malattie da cui oggi è colpita la pianta, è in grande decadenza. Pertanto il normale indicato da molti è il raccolto del passato e forse non si raggiungerà più a meno di mutamenti radicali che attualmente non è dato prevedere ».

Ora, se anche un settimo del territorio nazionale produce meno, si ha una ragione di più per ritenere, ripeto, che i 7 miliardi siano una esagerazione.

Ma un'altra ragione accennerò. La Commissione d'inchiesta su le condizioni dei contadini nel Mezzogiorno nelle conclusioni che ora si sono pubblicate rileva, e lo dice nettamente, che la produzione nelle provincie sottoposte all'inchiesta è nè più nè meno di quella che risultava dall'inchiesta Jacini. E qui mi sia permessa un'osservazione: fu un pensiero umano e civile, quello di ordinare un'inchiesta sulle condizioni dei contadini del Mezzogiorno, ma si è avuta un'inchiesta parziale sia per la materia che per il territorio. Ora, perchè quella inchiesta non estenderla alle altre regioni? I contadini non stanno solamente nelle provincie meridionali, e i contadini delle altre regioni non nuotano affatto nell'oro; i contadini meritano di essere studiati tutti, non è vero che al di là del Volturno siano tutte miserie, sia tutto squallore e tutto languisca, e al di qua sia la terra promessa, in cui un grappolo d'uva non si può portare da un uomo solo; no, io credo che ci siano miserie di qua e miserie di là, *sunt mala mixta bonis*. Non credo che questa demarcazione si debba ancora mantenere, essa è piuttosto una leggenda: ritengo pertanto che se questa inchiesta si fosse estesa anche alle altre provincie italiane non si sarebbe fatto che bene.

Ho detto che un terzo delle provincie italiane si trovano in buone condizioni, in condizioni di prosperità e di progresso, ma che due

terzi di queste provincie sono invece in condizioni diverse. Difatti sopra un gran numero di esse pesa un triplice fenomeno deprimente: la pressione tributaria, l'esodo del capitale, che trae con sé l'esodo del lavoro, ed i conflitti agrari. Questi sono tre fenomeni deprimenti.

In ordine alla pressione tributaria, sarebbe certo molto interessante di indagare e di sapere quale parte del reddito è assorbito dal fisco, e quale altra parte deve servire come dividendo fra capitale e lavoro, e quali sono le quote che effettivamente si distribuiscono fra capitale e lavoro. C'è la legge inesorabile dei limiti; oltre certi limiti non si può andare, a tale legge soggiace il capitale, soggiace il lavoro, e oltre questi limiti l'uno e l'altro si assenta.

Quanto all'esodo del capitale e dei lavoratori, io sono persuaso, per i pochi studi che ho fatto, che l'esodo del capitale trae con sé l'esodo del lavoro, il quale esodo del lavoro reagisce poi contro il capitale, e diminuisce ancora le sue rendite. Perché io non credo, e non vedo, che l'emigrazione parta a preferenza dalle provincie più popolate; essa parte preferibilmente dalle provincie più povere; e perché? perché ivi il capitale non esiste.

Una persona assai autorevole e competente diceva: ma fate il bilancio dell'emigrazione, vedete quello che il paese guadagna con le rimesse degli emigranti, ma sappiate anche, vedere, quello che perde col danaro che portano seco gli emigranti e colla mancanza dell'opera loro, mancanza che in alcuni luoghi giunge fino allo spopolamento. Capisco che queste correnti non si possono frenare, e che l'emigrazione ha il suo corso fatale, però sono problemi che vanno studiati e molto.

Quanto poi ai conflitti agrari, noi abbiamo delle inchieste speciali, fatte sopra a questi conflitti, inchieste interessantissime, ed io non chiedo che questo, che i risultati di esse siano conosciuti e pubblicati insieme ai risultati dell'altra inchiesta che io vagheggio.

Si gioisce quando dalle statistiche si vede che alla Cassa dei depositi e prestiti affluisce un miliardo e mezzo di risparmi, e che alle Casse ordinarie di risparmio affluisce anche più di un miliardo e mezzo, e sta bene.

Ma io domando: perché tutto questo capitale o almeno una gran parte di esso, non corre all'agricoltura che ne è sitibonda, e fa

stasi invece in certi Istituti? Io credo di spiegare questo perché: non corre all'agricoltura perché si ritiene che il reddito agrario sia inferiore al 2.64 che riceve presso questi Istituti e di più si crede che questo reddito sia meno insidiato e taglieggiato. Ecco perché il capitale, rifugge dall'agricoltura e si affolla presso industrie, magari improvvisate, arrischiate e poco solide dove poco produce e qualche volta si perde. È quindi interessante lo studiare perché questo capitale non affluisca all'agricoltura, e questo io credo debba farsi mediante una inchiesta fatta assai seriamente. Io credo che l'Italia non debba preoccuparsi meno della sua agricoltura di quello che si preoccupa della sua marina e del suo esercito, sopra cui sono state fatte recentemente due inchieste che riuscirono efficacissime.

Sembra che l'agricoltura, che rappresenta il lavoro e l'applicazione di circa 13 milioni di cittadini, abbia ragione di reclamare di avere una inchiesta generale almeno ogni quarto di secolo, perché dall'inchiesta Jacini sono passati ormai 26 anni. L'inchiesta Jacini fu feconda di molto bene perché se non altro provocò una discussione che durò venti sedute alla Camera dei deputati, fatto questo molto memorabile perché nel nostro paese, per un tacito e quietistico accordo, si evitano sempre le questioni dei grandi interessi economici.

Questi furono risultati innegabili dell'inchiesta Jacini, e perché non sperare che da una nuova inchiesta possano aversi anche risultati importanti?

Io non farò raccomandazioni, né presenterò ordini del giorno. Sarò un povero di spirito, come in generale sono considerati quelli che si occupano di cose agrarie...

Voci. No, no! protestiamo vivamente. (*ilarità*).

MANASSEL... però io sono convinto che una inchiesta agraria non solo sarà utile all'agricoltura propriamente detta, ma sarà utile a tutta l'economia nazionale.

Chiuderò richiamando l'attenzione del Governo sulle poche e brevi considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, e chiuderò dicendo: nell'agricoltura di un terzo delle provincie italiane vi è un grave malessere. *Caveant consules.* (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, l'uno per « Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali »; l'altro per la « Trasmissione di corrispondenza col mezzo della posta pneumatica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi due disegni che avranno corso a termini del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio di agricoltura.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli senatori! La discussione del disegno di legge relativo al monopolio delle assicurazioni sulla vita umana trattiene il ministro onor. Nitti innanzi l'altro ramo del Parlamento, e gli vieta di venire innanzi a voi, come sarebbe stato suo desiderio, oggi che qui si discute sul bilancio dell'agricoltura. Egli sentiva tanto più vivo questo desiderio, poichè era la prima volta che, sotto il suo Ministero, il bilancio dell'agricoltura veniva innanzi al Senato. Tocca a me l'onore di rappresentarlo e l'onore più alto di potermi trovare dinanzi a voi. Io, nel porgervi il saluto reverente del ministro Nitti, cercherò di adempiere al mio dovere nel miglior modo che mi sarà possibile, non senza aver prima invocato quella, che sento necessaria in questo momento, la vostra alta e piena benevolenza.

Adereudo anche ai desideri dell'illustre vostro Presidente, io mi asterrò da fare un discorso, e mi limiterò a brevi e rapide osservazioni, cominciando da quelle che mi vengono suggerite dalla pregevole relazione del relatore onor. Riolo, e poi rispondendo agli argomenti

che così egregiamente sono stati svolti dai diversi oratori che han preso la parola in questa discussione.

La relazione del senatore Riolo si può riassumere in due parti: quella nella quale accenna ai bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, i quali riguardano altri Ministeri e non proprio quello dell'agricoltura, e quelli che al Ministero di agricoltura direttamente si connettono. Egli infatti, con vivo sentimento di realtà, accenna a quei grandi elementi che sono indispensabili all'agricoltura, all'industria e al commercio, ossia il miglioramento delle campagne, la sistemazione delle acque, i noli ferroviari e marittimi, le strade e comunicazioni coi centri abitati, la emigrazione ed i trattati di commercio. Ma il Senato comprenderà che io non posso occuparmi di questi argomenti che escono dalla sfera del Ministero di agricoltura. Accennerò però brevemente a quei due che, quantunque estranei al Ministero di agricoltura, hanno con esso qualche relazione: l'argomento dell'emigrazione e quello dei trattati commerciali.

In ordine all'emigrazione, per non invadere quel che è competenza del Ministero degli esteri, io mi limiterò solamente a due punti: alle scuole che potrebbe istituire il Ministero di agricoltura, come atte a dirigere la nostra emigrazione e a quel che può essere la nostra emigrazione all'interno, cioè l'immigrazione da una parte all'altra della nostra penisola, come mezzo per migliorare l'agricoltura e per diminuire l'emigrazione all'estero.

In ordine alle scuole mi limiterò a leggerle al Senato le poche parole che a questo proposito ha pronunziato il ministro all'altro ramo del Parlamento:

« Io vorrei (*legge*) contenere il dilagare delle scuole ed anche di scuole pratiche e speciali, le quali spesso hanno una funzione molto limitata e modesta. Io vorrei solo nei limiti del bilancio (voglio dirlo adesso, perchè non mi si rimproveri di contraddizione, e voglio dire anche il luogo, perchè non mi si rimproveri di simpatie elettorali o regionali), vorrei in quei paesi dove più intensa è l'emigrazione, accanto a scuole d'arti e mestieri e industriali, che vi siano, mettere piccoli corsi di complemento per gli emigranti.

« Noi mandiamo ora una emigrazione povera;

il contadino che arriva in paese straniero non sa nulla, non sa spiegarsi, non sa orientarsi.

« Ora io vorrei, con una semplicissima spesa, mettere piccoli corsi complementari, perché l'umile contadino che va per lucrare bassi salari, quando sarà meglio istruito e preparato, potrà meglio aspirare a conseguire i salari alti, che hanno gli operai, *skilled*, dei paesi settentrionali ».

Come vede il Senato, si tratta di integrare con piccoli insegnamenti, o di lingua inglese o di spagnuolo e con insegnamenti di agraria, quelle scuole d'arti e mestieri che sono diffuse nella penisola e che darebbero agli emigranti quegli insegnamenti che possono essere salutarî per sottrarli allo sfruttamento che si fa di essi.

In quanto all'altro lato del problema, è rilevante osservare l'importanza che può avere il dirigere l'immigrazione interna, tanto ai fini dell'agricoltura, quanto ai fini della diminuzione della emigrazione esterna.

Noi abbiamo avuto evidentemente negli ultimi tempi in Italia un considerevole miglioramento nelle condizioni degli operai, miglioramenti dovuti ad una triplice serie di ragioni: innanzi tutto alle migliorate condizioni economiche, poi allo stesso sforzo che gli operai hanno fatto riunendosi ed organizzandosi a tutela ed affermazione dei loro diritti, ed in fine al benefico effetto delle leggi protettrici del lavoro, che in Italia però debbono avere ancora la loro completa applicazione.

Intendo accennare di proposito al problema dell'Ispettorato del lavoro, che in Italia non è ancora organizzato completamente. In questo momento che vi parlo, l'organizzazione dell'Ispettorato del lavoro esiste soltanto nell'Italia superiore; manca quasi completamente da Roma in giù e nelle isole. Col leggero aumento che si introduce quest'anno nel bilancio è intendimento del ministro di migliorare questo servizio e di fondare l'Ispettorato a Roma, in modo che possa esercitare la sua vigilanza anche nel Mezzogiorno. Ma questo non sarà ancora un passo definitivo, giacché il passo definitivo si potrà compiere soltanto quando il disegno di legge che è già innanzi a voi potrà accogliere, come il Governo si augura, i vostri favorevoli suffragi.

In questi ultimi tempi si è verificata una

immigrazione di lavoratori agricoli da un punto all'altro della nostra penisola, immigrazione che sul principio ha dato risultati favorevoli, poi si è alcun po' arrestata, sebbene oltre un milione di contadini abbiano trasferito altrove la sede del loro lavoro. Ma anche per questo punto il Ministero fa molto affidamento sulla legge che ha presentato, relativamente alla istituzione di uffici di collocamento per la mano d'opera occupata nell'agricoltura, e nelle opere pubbliche. Se questo disegno di legge sarà approvato, il Ministero troverà nelle norme in esso contenute il modo pratico e concreto per disciplinare e favorire la colonizzazione interna, che significherà miglioramento della nostra agricoltura e nello stesso tempo diminuzione della emigrazione all'estero.

L'altro argomento del quale si occupa la relazione dell'onor. Riolo, che io annoveravo fra quelli che sono in questo momento estranei alla competenza del Ministero di agricoltura, è argomento importantissimo. Esso si occupa dei trattati di commercio. Perciò rispondendo all'onor. Riolo vengo nello stesso tempo a rispondere ad una parte del discorso dell'onorevole Mazzioti, che vivamente ringrazio per le parole benevoli espresse al mio indirizzo, le quali sono l'espressione dell'antica amicizia che a lui mi lega.

I trattati di commercio sono ora regolati dal Ministero delle finanze, e dipendono da quell'ufficio speciale che prende il nome di « Ufficio dei trattati commerciali e di legislazione doganale ». Ora, uno dei provvedimenti che da qualche tempo è stato studiato, e che noi abbiamo in animo di condurre presto a compimento, è quello di staccare il servizio dei trattati di commercio e della legislazione doganale dal Ministero delle finanze per aggregarlo a quello di agricoltura. Anzi, se i lavori parlamentari non fossero già così avanzati; avremmo presentato il relativo disegno di legge, che del resto è già pronto.

È innegabile che dall'avocazione al Ministero di agricoltura, del servizio dei trattati e della legislazione doganale, si potranno ricavare notevoli risultati. Si avrà così coordinato un servizio con un unico criterio, rendendolo più atto alla preparazione di trattati commerciali, la cui rinnovazione, come ha opportunamente ricordato l'onor. senatore Mazzioti, dovrà aver luogo

nel 1916. Abbiamo dinanzi a noi un quinquennio, ed in questo tempo tanto il presente Ministero, quanto quelli che ad esso succederanno, sentiranno tutto il grave dovere d'indirizzare la loro azione allo studio di questo problema importante, che ha tanta influenza sull'economia nazionale e sulle nostre relazioni commerciali con l'estero.

Vengo ora a parlare dei provvedimenti diretti del Ministero di agricoltura, dei quali si è occupata con tanta competenza la relazione dell'onor. Riolo.

In materia di personale l'onor. Riolo, con molta opportunità (tengo a dichiararlo esplicitamente), si è occupato delle medaglie di presenza, degli impiegati avventizi e del lavoro straordinario.

Una delle prime cose sulle quali l'onor. ministro Nitti richiamò la sua attenzione nell'arrivare al Ministero di agricoltura, fu appunto quella di sapere quali e quante sieno le Commissioni esistenti presso il Ministero, e in quali proporzioni vi partecipino gli impiegati del Ministero stesso. Questa indagine è diretta ad un duplice scopo: di diminuire la spesa per le medaglie di presenza e di accrescere il lavoro utile dei funzionari pel servizio diretto, dal quale vengono distolti nel partecipare alle diverse Commissioni. Dirò anzi di più. Oltre a questo, abbiamo fatto un altro studio, che non potremo condurre a compimento se non quando avremo ottenuto l'adesione completa degli altri membri del Governo.

A noi è sembrato disumano e discordante che la concessione delle medaglie di presenza si faccia con un unico criterio di uguaglianza per tutti, per i funzionari che appartengono al Ministero di agricoltura e per quelli che fanno parte di altri Dicasteri, per i componenti di una stessa Commissione ma di differente grado e stipendio, per coloro che vivono a Roma e per quegli altri invece che, venendo da luoghi diversi, debbono sostenere una spesa di permanenza, ecc.

Ora, noi riteniamo che quando questo criterio sarà meglio regolato, si potrà diminuire di molto la spesa per le medaglie, ed una volta diminuito il numero delle medaglie di presenza, io ritengo che potranno diminuire automaticamente anche le Commissioni. Vengo ora agli avventizi. Il loro numero è abbastanza

grande al Ministero di agricoltura. Il difetto non è però solo di questo Ministero ma ne è causa la nostra legge. Dal 1897 in poi, poichè non si possono più assumere in servizio impiegati straordinari, si deve servirsi di questi avventizi, con la cautela però che essi non possono essere confermati che con disposizione del ministro del tesoro, in modo che il loro numero aumenta soltanto in casi di assoluta necessità. Una ragione vi è perchè al Ministero di agricoltura il loro numero sia notevole, e sta nella varietà dei servizi che sono riuniti nel detto Ministero e che fa aumentare il lavoro e quindi il personale. Quello però che è necessario disciplinare, è il lavoro straordinario, perchè io credo che il lavoro straordinario demoralizzi il personale.

È necessario confessare francamente se il numero degli impiegati addetti ad un Ministero sia insufficiente al bisogno; e se il numero degli impiegati non sia sufficiente, bisogna avere il coraggio di domandare al Parlamento che il loro numero sia aumentato. Ma eccedere in lavoro straordinario, oltre il bisogno, è demoralizzare gli impiegati, perchè da un lato non si può mantenere tra di loro una esatta distribuzione di questo lavoro, dall'altro non sempre sono i migliori impiegati che vengono a godere di questa concessione; ed inoltre non è facile assicurare che parte di questo lavoro straordinario non vada a detrimento del lavoro ordinario.

Io credo che il Senato resterà pago di queste mie dichiarazioni e passo così ad un'altra parte della relazione dell'onorevole Riolo, quella che riguarda i rapporti tra il capitale e il lavoro. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore nelle conclusioni a cui egli è venuto, sebbene in parte dissenta con lui da alcune delle premesse. L'accordo tra il capitale e il lavoro è uno dei problemi che studia l'Amministrazione del dicastero dell'agricoltura. Ognuno non deve pretendere dall'altro più di quello che questo può dare. Però è necessario integrare tutte le norme che si possano stabilire per regolare i rapporti tra il capitale e il lavoro, integrarle con una politica di libertà in questa materia, politica di libertà per la quale io non saprei che ripetere le parole scritte dell'onorevole relatore medesimo in questa parte veramente sapiente della sua relazione. Egli

infatti dice che: « L'opera del Governo non solo deve essere moderatrice, ma ferma e rigorosa nell'esigere il rispetto delle leggi e di tutte le libertà statutarie, nella cui tutela sta il funzionamento equilibratore dell'offerta e della richiesta; libertà ai lavoratori di scioperare, libertà al capitale di chiudere le officine, ed ai proprietari di vietare l'accesso ai loro campi agli scioperanti, reclutando altrove quella mano d'opera che lo sciopero loro nega ».

Posso assicurare il Senato che il programma del Governo è precisamente nei sensi che l'onorevole relatore ha espresso.

Occupiamoci ora di un altro argomento, di quello dell'insegnamento che forma anche oggetto della relazione. Gli insegnamenti dipendenti dal Ministero di agricoltura sono svariatissimi, come svariatissime sono le funzioni di questo dicastero.

Noi abbiamo scuole industriali, scuole commerciali, scuole di arti e mestieri, scuole di agraria, cattedre ambulanti, senza parlare degli istituti speciali che vi sono per le miniere, per la crittogamia e simili. A questo proposito è bene che il Senato sappia che si trovano attualmente dinanzi all'altro ramo del Parlamento molteplici disegni di legge presentati dall'onorevole ministro Raineri su questi argomenti. Abbiamo così un disegno di legge per la riforma dell'amministrazione delle scuole pratiche di agricoltura; un altro disegno di legge riguardante gli istituti superiori di commercio; un altro disegno di legge sui provvedimenti per l'ordinamento forestale, ed altri sulla Cassa di previdenza (relatore l'onor. Cornaggia), per personale tecnico ed amministrativo delle scuole industriali e commerciali, sulle cattedre ambulanti di agricoltura, ecc. Infine provvedimenti per l'industria serica, coi quali si assegna una maggiore dotazione per la fondazione di due cattedre di bachicoltura e di gelsicoltura.

Senza scendere ai dettagli di questi disegni di legge, perchè l'on. Nitti potrebbe riservarsi, come infatti si è riservata, la facoltà di introdurre in essi qualche modificazione, posso dichiarare che in genere è proposito dell'on. ministro di agricoltura di mantenere i concetti del suo predecessore. Onde io spero che quando i detti disegni diverranno leggi dello Stato gli insegnamenti ora affidati al Ministero di agri-

coltura potranno essere grandemente avvantaggiati.

In quanto poi al modo di ripartirli, al modo di regolare il loro servizio interno alla dipendenza diretta del Ministero, ciò formerebbe oggetto di un disegno sul riordinamento del Ministero di agricoltura che, ripeto, avremmo già presentato, se i lavori parlamentare l'avessero permesso.

E rispondo ora ai diversi oratori che hanno preso la parola sul bilancio, cominciando dall'on. Ricci.

All'on. Ricci ho già risposto per quanto riguarda la parte del suo discorso che si riferisce all'Ispettorato dell'insegnamento ed alle scuole professionali; dovrò ora rispondere alle sue osservazioni circa la statistica agraria e l'Ufficio del lavoro.

La statistica agraria funziona abbastanza bene, quantunque non abbia ancora una vera e propria costituzione e sia separata dall'ordinamento del servizio di statistica; ma il riordinamento del servizio di statistica è uno di quegli studi che più deve richiamare l'attenzione del Ministero di agricoltura, perchè si tratta di un servizio che deve avere unità di indirizzo e di intendimenti. Attualmente manca il direttore generale e, per grave infermità, manca anche il direttore competentissimo che si occupava di detto servizio: ma nel riordinamento dei servizi del Ministero di agricoltura questo della statistica avrà le nostre principali cure.

Per quanto riguarda poi l'Ufficio del lavoro l'onor. Ricci raccomandava che esso si fosse mantenuto nei limiti di un Corpo consultivo del Ministero, e che non si fosse sostituito al Governo. L'onor. Ricci potrà esser sicuro che il ministro terrà nel massimo conto tutte le osservazioni ed i pareri dell'Ufficio del lavoro, ma quanto a decisioni egli si riserva, come ne ha diritto, di provvedere in conformità del proprio giudizio e della propria responsabilità.

L'onor. senatore Gorio, con la competenza che tutti gli riconoscono, si è occupato della produzione zootecnica del Regno. Egli ha fatto due constatazioni importanti: mentre ha constatato da un lato che la produzione interna è di molto aumentata, fino al punto che il numero delle cavalle coperte nelle nostre stazioni governative, da 16 mila qual'era pochi anni addietro, è salito oggi a 44 mila, dall'altro lato

ha constatato che è di molto aumentata l'importazione: donde la conseguenza che la produzione nostra sia inferiore al necessario. Egli domanda quale è il miglior sistema per poter andare incontro ad un aumento di produzione e quindi a una diminuzione di importazione. Gli risponderò subito che io sono dell'opinione che egli ha espresso.

Noi riteniamo che o il solo allevamento privato o l'allevamento privato con l'azione integratrice del Governo non sarebbero i mezzi più indicati; il mezzo più indicato è il concorso dell'industria stalloniera governativa, ma rafforzata convenientemente, poichè gli stalloni che abbiamo oggi si riconoscono insufficienti. Potremo anche arrivare ai 1000 prima e ai 1200 poi, in breve tempo. L'onor. ministro del tesoro ha mostrato di avere a cuore questo ramo importante della produzione nazionale, dando il suo assenso per aumentarne la dotazione. Ma non basta il numero, diceva ragionevolmente l'on. Gorio, occorre anche un indirizzo. Egli lo concretava in due proposte che io riconosco giuste: eliminare in gran parte quegli stalloni che si riconoscono essere meno atti come elementi riproduttori e ben determinare le zone di allevamento, in modo che gli stalloni siano distribuiti secondo la loro natura in quelle zone dove la speciale produzione equina è più indicata. Egli poi metteva innanzi la questione relativa alla produzione dei cavalli da tiro pesante, ed a questo proposito va ricordato quanto avvenne nell'ultima riunione del Consiglio ippico, nel quale egli ha tanta autorevole parte. In quel Consiglio del quale, come il Senato sa, fanno parte autorevoli funzionari del Ministero della guerra, fu dibattuta la questione se convenisse spendere le 400 mila lire, di cui abbiamo la disponibilità, per l'acquisto di stalloni esclusivamente adatti a produrre cavalli per la guerra o ad altre specie da tiro, od invece spenderne, sia pure in minima parte, in cavalli riproduttori da tiro pesante, e prevalse l'opinione che, per quest'anno, nella spesa delle 400,000 lire, non si dovessero comprendere gli acquisti di stalloni da tiro pesante. La discussione fu vivace, si minacciarono perfino delle dimissioni di alcuni componenti il Consiglio; l'onor. ministro portò la sua parola autorevole: ma il voto del Consiglio ippico non è che un voto.

L'onorevole ministro nello spendere, come

dovrà spendere, le 400,000 lire, terrà conto anche, e nelle debite proporzioni, dei bisogni che si riferiscono all'acquisto di stalloni da tiro pesante, avuto riguardo alle plaghe in cui questo indirizzo della produzione ha diritto a particolari riguardi.

Riservandomi di rispondere più tardi all'onorevole Mazziotti, perchè l'argomento da lui svolto è molto affine a quello svolto dall'onorevole De Cesare, risponderò prima all'onorevole Massabò. Egli ha presentato un ordine del giorno ed io mi affretto a dichiarare, per contentarlo, che lo accetto. Però non posso accettare le considerazioni e le premesse con cui egli lo ha accompagnato. Già l'onor. De Cesare ha fatto comprendere che l'esacerbamento degli animi di coloro i quali votarono quell'ordine del giorno era tale, che a loro mancava assolutamente la serenità di spirito; serenità la quale mancava pure quando quei cittadini osarono dire che avrebbero preferito di non far parte del Regno d'Italia.

Queste sono aberrazioni. A mente serena, l'onor. Massabò me lo concederà, i suoi concittadini non avrebbero votato un simile ordine del giorno.

E nemmeno posso accettare le considerazioni per le quali quasi vorrebbe compromettere per la dotazione dell'Istituto agrario che vorrebbe formare, la somma di 2 milioni circa che avanzano ancora della erogazione dei 25 milioni concessi dal Parlamento, con la legge del 1887, per i danneggiati dal terremoto di Liguria. La somma sarebbe eccessiva...

MASSABÒ. Io non la domando.

CAPALDO, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura*... Ed io prendo atto di questa sua interruzione, e completo la mia risposta all'onorevole Massabò in queste parole. Accetto il suo ordine del giorno, e per dimostrargli che cercheremo di tradurlo in realtà ed in legge al più presto possibile, dirò che poichè si trova innanzi alla Camera dei deputati un disegno di legge (n. 392), col quale si dovrà provvedere a modificare alcune disposizioni concernenti il credito agrario per le provincie meridionali continentali, Lazio, Sicilia e Sardegna, sarà quello il luogo opportuno di parlare anche della istituzione del credito agrario per la provincia di Porto Maurizio. E spero che di queste

dichiarazioni l'onor. Massabò si riterrà soddisfatto.

Vengo agli onorevoli Mazziotti e De Cesare. All'onor. Mazziotti mi pare di aver già risposto per la parte che riguarda la rinnovazione dei trattati di commercio; mi debbo ora occupare di quanto riguarda la questione gravissima della produzione olearia in Italia. Risponderò contemporaneamente ai due oratori. Poichè i rimedi invocati per lenire il danno che si verifica in Italia nella produzione olearia sono di due specie: rimedi terapeutici, cioè rimedi per curare la malattia dell'olivo (della quale principalmente si è occupato il senatore De Cesare) e provvedimenti di natura fiscale (questione dei dazi sui semi oleosi sollevata con tanta competenza e chiarezza dall'onorevole Mazziotti), comincerò dai rimedi terapeutici, dalla cura della malattia.

L'onorevole De Cesare si è lagnato di due cose: che, cioè, al Ministero di agricoltura si perseveri in un sistema di cura che è risultato non efficace, e che non si sieno pubblicati i risultati delle esperienze effettuate nell'anno 1910; ed ha ricordato un vibrato (l'aggettivo è di moda), un vibrato ordine del giorno della Società degli olivicoltori, da lui degnamente presieduta. Io potrei rispondere che il Ministero di agricoltura in questa materia provvede stando al parere dei suoi tecnici, poichè ne ha, e al parere di una Commissione molto autorevole, la Commissione consultiva di olivicoltura e di oleificio; tanto autorevole che il Ministero avrebbe desiderato che l'onor. De Cesare ne avesse fatto parte; ma ai ripetuti inviti del Ministero egli ha resistito, non ha creduto di onorare colla sua presenza quella Commissione.

Di tale Commissione fanno parte alcuni di coloro che hanno votato il vibrato ordine del giorno della Società di cui è presidente l'onorevole De Cesare. Ebbene, in materia di cura dell'olivo il Ministero ha stabilito per il 1911 il seguente programma (e lo ha stabilito col parere concorde e favorevole della Commissione consultiva di olivicoltura e oleificio, della quale fanno parte alcuni dei protestanti firmatari dell'ordine del giorno testè ricordato dall'onor. De Cesare).

Il concetto informativo di questo programma è che, dal momento che non è assicurato an-

cora quale sia il migliore sistema curativo contro la malattia della mosca olearia, dobbiamo ancora andare per via di tentativi e dobbiamo usare diversi rimedi proposti nelle diverse contrade, e così man mano potremo dire l'ultima parola su quello che sarà il rimedio veramente opportuno.

Secondo tale principio, si è stabilito quanto segue:

1° Ripetere, nel corrente anno, l'esperimento contro la mosca delle olive col metodo di difesa detto a *secco* o delle *bacinelle*. Tale esperimento, come nel 1910 e 1911, si farà in una superficie di oltre 400 ettari a Serranova, agro di Carovigno, presso Brindisi, nell'oliveto del senatore principe di Frasso Dentice;

2° Che si facciano esperimenti per combattere la mosca delle olive col metodo delle *irrorazioni* con dachicida, limitatissime di numero.

Tali irrorazioni saranno applicate in alcuni oliveti isolati di Ripalta e dell'isola di Nisida.

3° In un oliveto situato lungo la strada Roma-Tivoli, si eseguiranno delle esperienze contro la mosca e la *fumaggine* dell'olivo, a cura dei professori Lotrionte e Cuboni.

Con tali esperienze si cercherà di studiare nel tempo stesso il potere attrattivo di alcune sostanze come glucosio, miele, ecc., sulla mosca dell'olivo, e l'efficacia di alcuni rimedi per combattere la fumaggine.

4° Si è dato incarico al prof. Silvestri, direttore del laboratorio di entomologia agraria di Portici, di proseguire gli studi sopra i diversi parassiti endofagi della mosca, mettendo a sua disposizione un oliveto nelle Puglie o nella Calabria;

5° Si è stabilito inoltre che gli studi affidati al prof. Ampola sull'uso dei preparati arsenicali nella lotta contro la mosca delle olive siano continuati con la massima intensità, e ciò allo scopo di studiare gli effetti che può avere l'arsenico tanto sull'uomo che sugli animali;

6° Per fare in modo che le nuove piantagioni dell'olivo non vadano soggette a marciume, dovuto in gran parte all'attuale metodo di propagazione per talea e per ovolo, si è stabilito di favorire l'impianto; presso i privati e gli enti agrari, di semenzai e di vivai di olivi di seme innestati; si estenderanno altresì i concorsi a premi per gli innesti degli oliva-

stri in quelle provincie ove predomina l'olivo, come ripetutamente venne fatto in Sardegna.

Con questo ho risposto alla prima parte delle osservazioni dell'onorevole De Cesare.

Ma vi è una seconda parte del discorso dell'onor. De Cesare, nella quale egli mi ha chiesto: « Perchè non avete pubblicato i risultati degli esperimenti fatti nel 1910? »

E lo stesso rimprovero ci è venuto dall'ordine del giorno citato.

Ora, la Commissione consultiva di cui fa parte uno dei redattori dell'ordine del giorno, espresse essa stessa il parere che non fosse conveniente di pubblicare la relazione riguardante le esperienze dell'anno 1910; e ciò perchè esse non avevano condotto a risultati sicuramente utili per la pratica.

Onorevole De Cesare, la pubblicazione di questa relazione ha per scopo di mettere gli olivicoltori in condizione di poter sapere qual'è il rimedio che essi possono adottare, mentre noi siamo ancora nel periodo degli studi. Rimedi sicuri per ora non si possono indicare. È per queste ragioni che il Ministero non ha creduto di dar corso a questa pubblicazione. Ed ora vengo alla parte che mi è stata prospettata dall'onorevole Mazziotti, relativa al dazio sui semi oleosi.

In questa discussione degli olii (lo riconosceranno gli onor. Mazziotti e De Cesare) vi è una parte che riguarda il Ministero di agricoltura; e su questa rispondo; ma molte cose riguardano il Ministero delle finanze. Io posso esporre a titolo informativo come stanno le cose, ma non posso emettere giudizi o assumere responsabilità per cose che, almeno fino a questo momento, non sono di competenza del Ministero di agricoltura.

FINALI. Il decreto fu emanato anche a proposta del Ministero di agricoltura.

CAPALDO, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura*. Di ciò parlerò tra poco. Ora intanto parlo dei dazi in generale. L'onor. Mazziotti ha ricordato che per effetto del vigente regime doganale l'olio di cotone è soggetto a un dazio di 24 lire il quintale per sola importazione, oltre alla tassa interna di fabbricazione stabilita in lire 14 al quintale; mentre invece gli olii, così detti non nominati, di sesamo ed arachide sono soggetti soltanto al dazio doganale di 24 lire al quintale.

Nè questo basta; vi sono semi oleosi che pagano soltanto la tassa di 6 lire al quintale ed alcuni che non sono sottoposti ad alcuna tassa.

Questo stato di cose preoccupava e preoccupa vivamente gli olivicoltori; e la loro preoccupazione crebbe dopo il decreto del 9 agosto 1910, investito dall'onor. De Cesare, perchè pubblicato, egli dice. — io non lo ricordo perchè non ero al Governo — poco dopo che si erano date assicurazioni dal Governo in senso contrario. Ora il fatto è che il decreto 9 agosto 1910, emanato dal Ministero delle finanze, concede all'olio di arachide un dazio di favore che da 24 lire venne ridotto a 6 lire, e la ragione per cui questa diminuzione fu data, fu che l'olio di arachide può essere adoperato nella fabbricazione del sapone e quindi favorendo questa fabbricazione in Italia, si poteva far concorrenza al sapone fabbricato a Marsiglia.

Il senatore De Cesare dice che dalle statistiche si ha che la quantità di quest'olio importata è minima. Veramente l'olio di arachide introdotto, colla denaturazione che doveva esser fatta dal Ministero delle finanze, non poteva far concorrenza a nessun altro olio, perchè non poteva essere adoperato per uso commestibile, ma unicamente per le industrie. Certo è che di questo, come degli altri dazi si sono vivamente preoccupati gli olivicoltori. Se non che abbiamo che le Camere di commercio si sono in diverso modo espresse: mentre le Camere di commercio di Lecce, di Spezia, di Roma, di Porto Maurizio, di Livorno ed altre hanno espresso voti nei sensi nei quali si interessano gli onorevoli Mazziotti e De Cesare, invece le Camere di commercio di Milano, di Genova, di Torino, di Bologna, di Novara, ritengono che occorra mantenere i dazi così come sono, perchè da una loro modifica ne verrebbe danneggiata di molto l'industria di olii di seme.

Come vede il Senato, è questione di concorrenza fra due industrie ed io non potrei certo dire il mio avviso, perchè la questione esce dalla competenza esclusiva del Ministero di agricoltura e non sono quindi in grado di impegnare dinanzi al Senato alcuna promessa che possa dipendere da altro Ministero.

Poche parole ho da aggiungere per rispondere all'onor. senatore Manassei.

Il senatore Manassei si è occupato di alcune

cifre, le quali sono state espresse nella relazione del bilancio innanzi alla Camera dei deputati. Ora, non può formare oggetto di discussione dinanzi al Senato un apprezzamento che ha potuto essere formulato dal relatore innanzi alla Camera dei deputati e quindi mi perdonerà se di questo non mi occupo.

Egli mi ha poi domandato perchè non si fa un'inchiesta sulle condizioni dei contadini di tutte le regioni, e si è questa inchiesta invece limitata soltanto al Mezzogiorno. La risposta mi sembra facile: le inchieste simili si fanno nei luoghi dove più le condizioni dei contadini richiamano l'attenzione del Governo. Noi abbiamo fatto leggi speciali pel Mezzogiorno per aiutare le industrie, il commercio e l'agricoltura e per portare rimedio a tutte le altre condizioni di disagio in cui versavano le Calabrie e la Basilicata, e fu per questa ragione che l'inchiesta si limitò a quelle regioni. E veramente non sembrerebbe che vi fosse alcuna necessità di fare un'inchiesta per i contadini delle altre regioni. Alle inchieste occorrono spese e tempo non breve, e non sempre i risultati ne riescono praticamente utili ed efficaci.

Mi sembra così di aver risposto a tutti gli oratori che hanno preso parte alla discussione di questo bilancio.

Domando venia al Senato se non ho potuto adempiere al mio impegno come avrei dovuto, tenuto conto della maestà dell'Assemblea dinanzi alla quale ho avuto l'onore di parlare.

Mi associo alle parole colle quali l'on. relatore ha concluso la sua bella relazione; e dirò anche che è intendimento del Ministero, coll'aiuto del Parlamento, integrare e rafforzare tutte le sempre crescenti energie del paese e di indirizzarne le forze al continuo incremento della prosperità nazionale. (*Approvazioni vivissime*).

RIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIOLO, *relatore*. Il brillante, esauriente, chiaro discorso, pronunciato dal sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio chiude al relatore l'adito ad un discorso perchè nessun argomento trattato nella relazione, nessuna domanda della Commissione di finanze non ha avuto una adeguata risposta, ed una favorevole accoglienza. Mi permetta il Senato che io mi felicitò colla Commissione stessa che, sollevando la questione dell'ordinamento interno del

Ministero, ha provocato le esaurienti e rassicuranti dichiarazioni che l'on. sotto-segretario di Stato, a nome del ministro ha fatto, e di cui, a nome della Commissione di finanze, prendo atto. Io formulo l'augurio sincero che l'attuale ministro e l'onorevole Capaldo possano attuare le loro promesse e che possano rinvigorire l'ordinamento del Ministero che da loro dipende, rialzandone col prestigio le condizioni morali. E con l'augurio di portare a compimento questa opera rigeneratrice io ringrazio l'onorevole sotto segretario di Stato per le cortesi parole che egli ha pronunciato pel relatore della Commissione di finanze, che non alla sua modesta persona, ma alla giustizia delle cause che ha propugnato, sente di dovere attribuire le cortesie e le lodi largamente prodigategli.

L'onorevole sotto-segretario di Stato, rispondendo alle vive premure della Commissione di finanze, ci ha dato le più chiare assicurazioni sulla cura che il Governo metterà per i trattati di commercio da stipulare o da denunciare. Ed io credo che il Senato non può che attendere, fiducioso, l'opera del presente ministro.

I trattati di commercio sono di tale vitale interesse per l'economia nazionale che meritano un esatto studio da parte dell'intero Governo, perchè la vita economica del paese ad essi strettamente si collega.

Debbo anche tributare una sincera lode per quanto l'onorevole ministro si ripromette di fare in rapporto al ponderoso problema dell'emigrazione. La Commissione di finanze sottopose al Senato la grave questione astenendosi, quantunque l'avrebbe potuto, dall'indicare la più logica soluzione. L'argomento però è di tale importanza che in altra sede ed in momento più opportuno potrà essere svolto con tutta la necessaria ponderazione.

Ad ogni modo, la Commissione è lieta nello apprendere che l'emigrante, se dovrà partire, partirà preparato dalla scuola, come è lieta nel sentire che all'emigrazione interna, sarà provveduto nel miglior modo possibile. E qui mi permetta l'on. sotto-segretario di Stato che faccia una raccomandazione.

La Commissione di finanze raccomandò che alle scuole elementari fosse unito nell'ultimo anno qualche insegnamento pratico di agricol-

tura, specialmente nei centri rurali. Non sarebbe il caso che, anche a proposito di quelle scuole alle quali ha accennato l'onor. Capaldo, fosse tenuta presente questa raccomandazione?

I diversi oratori, che hanno preso la parola, hanno avuto delle espressioni cortesi per me, ed io non posso che ringraziarli con tutto il cuore. Debbo soprattutto essere loro riconoscente per il grande ausilio che hanno portato alle conclusioni cui la Commissione di finanze è venuta.

Quando ricordo le parole pronunciate con tanta autorità dall'on. Gorio debbo richiamarmi alla memoria quello che nella relazione sta scritto a proposito degli incoraggiamenti per la zootecnica. Però se ho da lamentare un equivoco, è in questo senso, che l'on. Gorio rilevò come io avessi accennato alla questione, ma non avessi chiesto un aumento di fondi a questo scopo. Prego l'on. Gorio di voler rileggere le parole con le quali io concludevo le considerazioni, che avevo fatto, riguardo agli incoraggiamenti da darsi alla produzione zootecnica. Permetta anzi il Senato che io stesso rilegga queste parole:

« Nè la spesa occorrente può impensierire, se si tiene conto che essa è feconda e ad usura retributiva, e se si considera che l'interesse del denaro che in un anno si spende all'estero solo per l'acquisto di cavalli, sarebbe sufficiente, anzi esuberante, per una conveniente dotazione ai capitoli che alla zootecnica si riferiscono, giacchè è bene ricordare che la compra all'estero di cavalli, buoi, suini ed ovini pesa per circa 80,000,000 all'anno sull'economia nazionale ».

Dunque vede l'onor. Gorio che noi vogliamo forse anche più di quanto egli ha domandato.

L'onor. Mazziotti, con la sua autorevolissima parola, è venuto a rafforzare la nostra raccomandazione per i trattati di commercio. Egli ha parlato anche degli aiuti di cui ha bisogno l'olivicoltura. Orbene egli ha portato un grande aiuto alle nostre conclusioni. Noi infatti, parlando della insufficienza degli stanziamenti per combattere gli insetti di diversa natura che insidiano l'agricoltura, domandavamo maggiori assegnamenti, tanto più in quanto vedevamo che l'olivicoltura ne ha grande bisogno: ed una speciale raccomandazione facevamo a favore della stessa.

Noi, per la protezione dell'olivicoltura, chiedevamo che fosse attuata severamente quella legge, cui l'onor. De Cesare ha accennato, riguardante le sofisticazioni perchè crediamo che il mezzo più sicuro per avvantaggiare i prodotti genuini, sia quello di combattere i prodotti adulterati, come largamente abbiamo provato nella relazione che precede questo disegno di legge.

Dunque non posso che essere d'accordo con i colleghi che hanno preso la parola rilevando che i loro desideri erano stati tenuti nel dovuto conto dalla Commissione di finanze.

L'onor. Massabò colla sua autorevole parola, ha portato un grande sussidio alla domanda da noi rivolta al Governo, di metteré cioè un freno alle autorità locali relativamente alla facoltà di sovraimporre sulla fondiaria. Non posso che ringraziare l'onor. Massabò dell'aiuto che ci ha dato, augurandoci che le sue parole vengano accolte dal capo del Governo.

L'onorevole Massabò presentò un ordine del giorno, che con piacere ho visto accettato dal Governo; ed, a nome della Commissione di finanze, io ho il piacere di dichiarare che anche essa accetta l'ordine del giorno.

L'onorevole senatore Manassei ha parlato del censimento agrario ed ha proposto nuove commissioni e inchieste.

Il censimento agrario o meglio la valutazione del prodotto agrario posa su basi ipotecarie. Dipende infatti dal criterio spesso variabile delle persone incaricate di procedervi. Quindi io sorvolo su questa parte.

Per quanto poi riguarda le Commissioni e le inchieste, io ricordo che, quando non si vuol condurre a termine una cosa o addirittura non si vuol farla o qualcosa si vuol fare naufragare, si nomina una Commissione; che quando vi è qualche ambizione da contentare si dispone un'inchiesta; ma raramente ho visto che queste commissioni e queste inchieste abbiano dato dei buoni frutti.

Detto ciò, e constatato il perfetto accordo col Governo ed i diversi oratori, credo di avere compiuto il mio dovere di relatore della Commissione di finanze e prego il Senato di voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

MASSABÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ. Ringrazio sinceramente l'onorevole sotto-segretario di Stato e l'onor. relatore della Commissione di finanze. Ma non posso restare sotto il dubbio che si creda che io abbia accreditato le accuse mosse contro i ministri. Io presentai quell'ordine del giorno soltanto perchè si avesse un'idea dell'eccitamento dell'ambiente, ma io non l'ho approvato. Era dunque solo per illuminare il Senato sul modo come si ragiona in quell'ambiente. Mi stava a cuore di dissipare qualunque malinteso a questo riguardo, perciò io ringrazio anche il nostro Presidente che mi ha dato la parola per fare questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'onor. senatore Massabò e accettato dal Governo e dalla Commissione di finanze:

« Il Senato confida che il Governo vorrà aiutare le popolazioni agricole dell'estrema Liguria occidentale a superare le gravissime crisi da cui sono afflitte, e a tale scopo lo invita a presentare sollecitamente un organico disegno di legge ».

Chi approva quest'ordine del giorno favorisca di alzarsi.

(È approvato).

DE CESARE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Innanzi tutto ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato e l'onorevole relatore della Commissione di finanze; ma ho chiesto la parola per tornare sopra una circostanza importantissima che cioè la Commissione consultiva per l'olivicoltura abbia ritenuto prudente non pubblicare la relazione della Commissione governativa sopra gli esperimenti contro la mosca olearia, secondo ha detto l'onorevole Capaldo. Ciò non è esatto, ma è esatto il contrario. Ella, onorevole sotto-segretario di Stato, forse non è informato che accanto alla Commissione consultiva, vi è un Comitato, il quale non ha forse altro scopo che di paraliz-

zare tutto ciò che la Commissione decide: Comitato, nel quale i funzionari fanno maggioranza. La Commissione ha espresso il voto, ripeto e confermo, che la relazione fosse pubblicata; onde non è maraviglia che un membro di essa abbia proposto l'ordine del giorno, che ho letto, e che ha dato tanto sui nervi dei funzionari del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. (*Si ride*).

L'onor. Capaldo ha dichiarato che sarà tradotto in atto, e più largamente, il programma oleario dell'anno scorso. Essendo cosa decisa, non mi resta che prenderne atto; e poichè egli ha parlato di semenzai, io lo prego di portare la sua attenzione sull'iniziativa della Società degli olivicoltori, che ha deliberato di farne a proprie spese uno alle porte di Roma, d'accordo col Comitato agrario, presieduto dal nostro collega Fabrizio Colonna; nonchè quattro semenzai regionali, che aumenteranno via via. Io confido che il Ministero non ci negherà aiuti concludenti, come non li negherà per la lotta che la Società ha intrapresa contro la sofisticazione degli olii.

Infine gli raccomando i concorsi a premio fra i Consorzi e le Cooperative olearie. L'onor. Raineri me lo aveva promesso l'anno scorso, ma forse gli mancò il tempo di farlo.

Io mi auguro che l'anno venturo, per il decoro del Governo, e anche nostro, non si debba tornare in questi giorni, sotto la stessa canicola, a chiedere quello che già avevamo chiesto l'anno scorso, e chiediamo oggi, con le stesse parole, ma decrescente fiducia! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli.

(Il Presidente cede il seggio presidenziale al vice-presidente onor. Blaserna).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BLASERNA.

PRESIDENTE. Darò lettura dei singoli capitoli con l'intesa che non facendosi alcuna osservazione, s'intenderanno approvati.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	1,415,000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse)	147,000 »
3	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	92,440 »
4	Indennità di residenza in Roma al personale straordinario (Spese fisse)	1,850 »
5	Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa)	5,000 »
6	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
7	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	120,800 »
8	Indennità di tramutamento agl'impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale.	24,640 »
9	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	19,100 »
10	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	36,600 »
11	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo; verbali e resoconti stenografici	205,800 »
12	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni	418,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,516,730 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

		<i>Riparto</i> . . .	2,516,730 >
13	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)		168,950 >
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale		17,000 >
15	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale		89,000 >
16	Provvista di carta e di oggetti di cancelleria		20,000 >
17	Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero: acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero		19,840 >
18	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura		4,000 >
19	Rilegatura di registri e di libri		8,000 >
20	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero		170,000 >
21	Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero (Spesa d'ordine)		4,500 >
22	Pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica		35,000 >
23	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)		1,500 >
24	Spese di posta per la corrispondenza		50,000 >
25	Telegrammi per l'estero (Spesa obbligatoria)		2,000 >
26	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		4,300 >
27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
28	Spese casuali		10,000 >
			3,120,820 >
	Pensioni ed indennità.		
29	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie		700,000 >
		<i>Da riportarsi</i> . . .	700,000 >

	<i>Riporto.</i> . . .	700,000 »
30	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	30,000 »
31	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)	62,500 »
32	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti, al personale straordinario e alle rispettive famiglie	5,000 »
		797,500 »
	Spese per l'agricoltura.	
	<i>I. — Agricoltura in genere.</i>	
33	Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse)	107,000 »
34	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	7,700 »
35	Museo agrario in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale.	5,500 »
36	Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, strumenti, oggetti diversi ed altre spese inerenti al servizio della statistica agraria; mercuriali dei prodotti agrari	192,000 »
37	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	20,000 »
38	Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie di acquisto, di produzione e di vendita (consorzi agrari, latterie sociali, associazioni di mutua assicurazione del bestiame ed altre istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi) e ad Enti che promuovono la fondazione di tali associazioni e cooperative	38,000 »
39	Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamenti e premi per istituzioni ed iniziative dirette a migliorare le condizioni economiche ed igieniche dei comuni rurali - Concorso alle scuole	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	370,200 »

	<i>Riporto</i> . . .	370,200 »
	femminili di economia domestica, di agraria e di igiene e corsi temporanei di educazione domestica per le operaie nei comuni delle provincie infette dalla pellagra	180,000 »
40	Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate. Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette della <i>diaspis pentagona</i> ed altri insetti, e delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari (Spesa obbligatoria)	51,000 »
41	Esperienze agrarie, acclimatazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; gelsicoltura, orticoltura e frutticoltura, comprese le uve da tavola e risicoltura - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni agrarie e per l'esperienze e le culture suddette	60,000 »
42	Esperienze di concimazione ed incoraggiamenti alla produzione frumentaria	95,000 »
43	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'oliva, dei burri, dei formaggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi, e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	90,500 »
44	Acquisto, manutenzione, custodia, prestito ed altre spese per le macchine agrarie	100,000 »
	II. — <i>Viticoltura ed enologia; olivicoltura ed oleificio.</i>	
45	Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; enotecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse)	90,010 »
46	Stazioni enotecniche all'interno ed all'estero e spese di materiale per le cantine governative e gli oleifici sperimentali.	169,000 »
47	Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti l'enologia, la distillazione, la olivicoltura e l'oleificio - Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Premi e sussidi ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicoltori	37,500 »
48	Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252 relativa alla esplorazione ed alla distruzione della <i>phylloxera vastatrix</i> , nonchè ai divieti di esportazione e d'importazione delle piante (Spesa obbligatoria)	350,000 »
49	Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i>	375,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,968,210 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,968,210 »
50	Viticultura: acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici	318,000 »
III. — Zootechnia.		
51	Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootechnia e di caseificio (Spese fisse)	2,400 »
52	Istituto zootechnico Sardo (Legge 4 giugno 1908, n. 253) (Spese fisse)	8,000 »
53	Istituti zootechnici di Monte di mezzo, Poppi e Potenza	30,000 »
54	Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni (Spese fisse)	722,000 »
55	Spese per il funzionamento dei depositi e alimentazione dei cavalli	883,000 »
56	Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero	400,000 »
57	Incoraggiamenti alla produzione cavallina (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici)	175,000 »
58	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera	24,000 »
59	Miglioramento del bestiame bovino, ovino e suino ed incoraggiamenti alla pollicoltura e all'industria del caseificio (sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti di agricoltura, associazioni zootechniche ed altre istituzioni intese a migliorare la produzione, l'allevamento, il governo e l'utilizzazione del bestiame e ad agevolarne il traffico; sussidi agli allievi che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio)	390,000 »
60	Bachicoltura e apicoltura (incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori bacologici e di apicoltura, acquisto di attrezzi e di semibachi)	12,000 »
61	Stipendi ed assegni al personale delle stazioni di piscicoltura in Roma e in Brescia (Spese fisse)	10,840 »
62	Stazioni di piscicoltura - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alla stazione di Roma (Spese fisse)	710 »
63	Spese per il funzionamento delle stazioni di piscicoltura in Roma e in Brescia	31,900 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,976,060 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,976,060 »
63 <i>bis</i>	Applicazione delle leggi sulla caccia; protezione e propagazione della selvaggina; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi	10,000 »
64	Pesca ed acquicoltura (applicazione delle leggi sulla pesca; piscicoltura marina, lacuale e fluviale; impianti di nuove stazioni di piscicoltura; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi)	50,000 »
65	Libri geneologici per gli animali cavallini, bovini, ovini e suini (stud-book e herd-book); studi, traduzioni, esperimenti e conferenze sul bestiame, sulla bachicoltura, sull'apicoltura, sulla caccia, sulla pesca e sull'acquicoltura	3,500 »
IV. — <i>Foreste.</i>		
66	Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse)	1,215,000 »
67	Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse)	8,000 »
68	Indennizzi al personale forestale comandato al Ministero e ai sorveglianti destinati presso le ispezioni forestali	10,000 »
69	Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali (Spese fisse)	50,760 »
70	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	2,887,930 »
V. — <i>Demani comunali e usi civici</i>		
71	Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali nel Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia.	40,000 »
72	Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del bollettino)	12,000 »
VI. — <i>Acque, bonificazione agrario e colonizzazione interna.</i>		
73	Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	71,600 »
74	Indennità di residenza in Roma al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	4,830 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	9,339,680 »

	<i>Riporto</i>	9,339,680 »
75	Campo sperimentale di Sant'Alessio (Spese d'ordine).	20,000 »
76	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni).	67,800 »
77	Stipendi e spese per il mantenimento del corpo degli agenti a cavallo per la sorveglianza dell'Agro romano (Regio decreto 3 agosto 1908, n. 546)	60,000 »
78	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna, in Basilicata ed in Calabria in esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255	5,700 »
79	Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonificamento agrario e alla costruzione di case coloniche; poderi modello.	44,000 »
80	Concorso nelle spese per combattere la malaria	20,000 »
81	Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª)	167,120 »
82	Studi, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti idraulici e fognature; acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori; serbatoi montani per irrigazione.	18,000 »
83	Studi ed esperienze sul regime dei fiumi e delle altre acque pubbliche; spese varie inerenti al servizio idrologico	7,000 »
VII. — <i>Meteorologia e geodinamica.</i>		
84	Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	97,400 »
85	Indennità di residenza in Roma al personale del servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse).	6,420 »
86	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera e sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aereonautiche.	20,200 »
87	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termometrici e di montagna. Concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'Ufficio internazionale sismologico di Strasburgo.	63,350 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,936,670 »

	<i>Riporto</i> . . .	9,936,670 »
88	Spese d'ufficio; acquisto di libri; provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico	20,450 »
89	Publicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini, e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori e a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da Società scientifiche e da privati.	21,960 »
VIII. — <i>Miniere.</i>		
90	Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	352,400 »
91	Indennità di residenza in Roma al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	12,900 »
92	Indennità per reggenza di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili, trasporti ed altre spese pel servizio minerario	7,700 »
93	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno.	42,900 »
		10,394,980 »
Industria e commercio.		
I. — <i>Ispettorato.</i>		
94	Stipendio agli ispettori per l'industria, il commercio e i pesi e misure (Spese fisse)	28,000 »
95	Indennità di residenza in Roma agli ispettori per l'industria, il commercio e i pesi e misure (Spese fisse).	1,390 »
II. — <i>Industria e commercio</i>		
96	Spese per l'ufficio delle informazioni commerciali, comprese le stampe speciali; inchieste industriali e commerciali; traduzioni e spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio	16,500 »
97	Esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	60 800 »

	<i>Riporto</i>	60,890 »
98	Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie; incoraggiamenti ad industrie, e studio dei problemi tecnici che ad esse si riferiscono; premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale.	15,500 »
99	Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio, e del gas acetilene, le trasmissioni e gli impianti elettrici ed altri servizi analoghi; studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero	8,500 »
100	Spese per l'acquisto di targhetto di identificazione delle caldaie a vapore (Spesa d'ordine).	4,000 »
101	Camere di commercio italiane all'estero; e italo-straniere in Stati esteri; agenzie e delegati commerciali italiani all'estero; società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni per l'incremento dei traffici all'estero; musei commerciali; mostre camponarie e simili; borse di pratica commerciale	218,000 »
102	Stipendio al segretario del Museo commerciale annesso alla Camera di commercio di Torino (Spesa fissa).	3,000 »
103	Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe; ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione; spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio all'interno.	12,000 »
104	Incoraggiamenti e spese per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320.	70,000 »
<i>III. — Pesi, misure e saggio dei metalli preziosi.</i>		
105	Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse)	543,300 »
106	Indennità di residenza in Roma al personale metrico (Spese fisse).	5,460 »
107	Indennizzi al personale metrico comandato al Ministero e ai laboratori centrali	4,500 »
108	Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Spesa obbligatoria).	105,000 »
109	Rimunerazioni al personale dei municipi e delle prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opere prestate nell'interesse del servizio metrico	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,052,150 »

	<i>Riporto</i>	1,052,150 »
110	Insegnamento agli aspiranti verificatori e assegni, agli aspiranti allievi e volontari.	10,000 »
111	Acquisto, manutenzione e riparazione di materiali; strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali; riparazione di locali; fabbricazione di punzoni e di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laboratori centrali, imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici.	64,000 »
112	Preparazione e ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi	13,800 »
113	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine)	2,000 »
		1,141,950 »
	Privative industriali e diritti d'autore.	
114	Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei bollettini industriali, traduzioni ed altre spese.	10,000 »
	Insegnamento agrario industriale e commerciale.	
	<i>I. — Ispettorato.</i>	
115	Stipendi agli ispettori dell'insegnamento professionale (Spese fisse)	34,000 »
116	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'insegnamento professionale (Spese fisse).	1,140 »
	<i>II. — Insegnamento agrario.</i>	
117	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)	261,110 »
118	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	158,510 »
119	Indennità di residenza in Roma al personale dirigente, insegnante ed assistente alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	2,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	457,360 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	457,360 »
120	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) . .	43,500 »
121	Indennità di residenza in Roma al personale di segreteria delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse).	1,050 »
122	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	271,200 »
123	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	131,650 »
124	Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse)	481,500 »
125	Indennità di residenza in Roma al personale delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	850 »
126	Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	1,049,630 »
127	Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	930,000 »
128	Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, per la concessione di mutui di favore (legge 30 giugno 1907, n. 432) e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori di agricoltura in dipendenza di convenzioni speciali e per completarne l'arredamento	83,700 »
129	Stipendi ed assegni al personale insegnante dell'Istituto forestale di Vallombrosa (Spese fisse)	28,820 »
130	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademic ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione . .	105,400 »
131	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura	435,000 »
132	Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere . .	36,000 »
133	Sussidi ed acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad Istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria - Conferenze agrarie - Viaggi d'istruzione . .	23,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,078,660 »

Riporto 4,078,660 »

III. — *Insegnamento industriale e commerciale.*

134	Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole industriali e commerciali.	1,540,100 »
135	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli scambi; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni di insegnanti; compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie; incoraggiamenti per l'educazione fisica; concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo.	144,700 »
136	Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali e commerciali	3,000 »
137	Istituto artistico-industriale di San Michele in Roma e incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto medesimo	150,000 »
138	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Leggi 29 dicembre 1904, n. 679 e 14 luglio 1907, n. 563)	80,000 »
139	Borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla Regia Scuola di setificio in Como - Assegni per il perfezionamento all'estero nella chimica industriale.	18,500 »
140	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse)	17,800 »
141	Concorsi fissi a scuole minerarie	16,000 »
142	Sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	3,000 »
		6,051,760 »
Lavoro.		
143	Inchieste, studi, traduzioni, lavori statistici e compensi a cancellieri dei Collegi di probiviri; sussidi ad istituzioni aventi lo scopo di promuovere il benessere delle classi operaie	60,000 »
		60,000 »
<i>Da riportarsi</i>		

	<i>Riporto</i>	60,000 »
144	Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale	15,000 »
145	Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	19,000 »
146	Esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa alla reciproca protezione degli operai (legge 2 luglio 1908, n. 333)	100,000 »
		194,000 »
	Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.	
147	Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	76,500 »
148	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	4,070 »
149	Spese inerenti ad esposizioni e mostre	2,920 »
150	Compensi per lavori di revisione contabile agli impiegati provinciali dipendenti da altri Ministeri nell'interesse della vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà e sugli Istituti di credito e di previdenza; compensi ad estranei per traduzioni occorrenti per la compilazione del Bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza	4,500 »
151	Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	172,500 »
152	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
153	Compensi al personale dipendente da altri Ministeri, materiale ed altre spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativa agli infortuni degli operai sul lavoro	3,000 »
154	Incoraggiamenti, sussidi, premi e medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie	28,000 »
154 <i>bis</i>	Spese per promuovere e sussidiare iniziative a favore della previdenza, mediante cattedre ambulanti, conferenze ed altri mezzi di propaganda	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	346,490 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	346,490 »
154 <i>ter</i>	Contributi a favore delle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell' art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521	50,000 »
155	Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di Istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5)	50,000 »
156	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100	18,000 »
		464,490 »
	Statistica.	
157	Studi e ricerche di carattere statistico	1,000 »
158	Acquisto di strumenti da disegno, di contatori e di altre macchine per il servizio della statistica	500 »
		1,500 »
	Economato generale.	
159	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)	35,350 »
160	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (Spese fisse)	1,240 »
161	Visite ai magazzini compartimentali ed a stabilimenti industriali; indennità di funzioni per il servizio dei magazzini	1,300 »
162	Imballaggi e trasporti di stampati	74,000 »
163	Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gli incendi; manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini	5,800 »
164	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	80,000 »
		197,690 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

165	Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548)	<i>per memoria</i>
166	Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
Agricoltura.		
167	Miglioramento dei pascoli montani; legge 5 aprile 1908, n. 125 (Spesa ripartita - 5ª e penultima rata)	34,000 »
168	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita - 9ª rata)	100,000 »
169	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita - 5ª rata)	260,200 »
170	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 8ª rata)	78,200 »
171	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 6ª rata)	65,200 »
172	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277).	713,900 »
173	Assegnazione straordinaria stabilita dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (Spesa ripartita - 2ª rata)	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		1,251,500 »

	<i>Riporto</i>	1,251,500 »
174	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000 »
175	Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647)	30,000 »
176	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
177	Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	5,000 »
		1,329,500 »
	Industria e commercio.	
178	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3 ^a) (Spesa ripartita - 13 ^a rata)	5,968 »
178 <i>bis</i>	Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2, legge 19 marzo 1911, n. 250)	300,000 »
179	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse Corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	35,000 »
180	Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (Legge 10 giugno 1909, n. 340) (Spesa ripartita - 4 ^a ed ultima rata)	100,000 »
		440,968 »
	Insegnamento agrario, industriale e commerciale.	
181	Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (Spesa ripartita - 4 ^a rata)	99,900 »
182	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e per la parte relativa all'insegnamento professionale (Spesa ripartita - 3 ^a rata)	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	111,900 »

		<i>Riporto</i> . . .	111,900 »
183	Sovvenzione straordinaria alla Regia scuola industriale di Messina per porla in condizione di regolare funzionamento (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 2ª rata)		35,000 »
184	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola industriale di Catanzaro (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 2ª rata)		20,000 »
185	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola di agricoltura di Catanzaro (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 2ª rata)		5,000 »
			171,900 »
	Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.		
186	Contributo a favore della Cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Legge 30 dicembre 1906, n. 685) (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
187	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita - 21ª rata)		1,000,000 »
188	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita - 13ª rata)		70,000 »
189	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3ª) (Spesa ripartita - 5ª rata)		<i>per memoria</i>
190	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Leggi 18 agosto 1902, n. 356, 8 luglio 1903, n. 311 e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita - 10ª rata)		30,000 »
191	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1899 (Legge 1º aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita - 12ª rata)		12 000 »
192	Concessione di mutui ipotecari a privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita - 6ª rata)		1,000,000 »
193	Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1º se-		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	2,112,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

	<i>Riparto</i>	2,112,000 »
	mestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita - 7ª rata)	100,000 »
194.	Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Leggi 10 luglio 1906, n. 390, e 4 giugno 1908, n. 258) (Spesa ripartita - 5ª rata)	<i>per memoria</i>
195	Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e del 2º semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita - 10ª rata)	365,000 »
196	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
197	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita - 3ª rata)	77,000 »
198	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita - 3ª rata)	60,000 »
		2,714,000 »
	Statistica.	
199	Spese per il censimento generale della popolazione del Regno (legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - 3ª ed ultima rata)	312,500 »
200	Spese per il censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - 3ª ed ultima rata)	187,500 »
		500,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Acquisto di beni.	
201	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

Accensione di crediti.		
202	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificazione, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 .	2,000,000 »
203	Mutui ai privati proprietari, alle associazioni e agli enti legalmente costituiti, che hanno assunto l'obbligo di costruire centri di colonizzazione agraria e borgate rurali, a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa ripartita - 2ª rata)	1,000,000 »
		3,000,000 »
Estinzione di debiti.		
204	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 8ª rata)	52,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
205	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	166,608.07
RIASSUNTO PER TITOLI		

TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		

CATEGORIA I. — Spese effettive.		
	Spese generali.	3,120,820 »
	Pensioni e indennità	797,500 »
	Spese per l'agricoltura.	10,394,980 »
	Industria e commercio.	1,141,950 »
	Privative industriali e diritti di autore.	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	15,465,250 »

	<i>Riporto</i> . . .	15,465,250 »
Insegnamento agrario, industriale e commerciale		6,051,760 »
Lavoro		194,000 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali		464,490 »
Statistica.		1,500 »
Economato generale.		197,690 »
	Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	22,374,690 »
 TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA CATEGORIA I. — Spese effettive.		
Spese generali.		<i>per memoria</i>
Agricoltura		1,329,500 »
Industria e commercio.		440,968 »
Insegnamento agrario, industriale e commerciale		171,900 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali		2,714,000 »
Statistica		500,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	5,156,368 »
 CATEGORIA III. — Movimento di capitali.		
Acquisto di beni		<i>per memoria</i>
Accensione di crediti		3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,000,000 »
Estinzione di debiti		52,000 »
Totale della categoria III della parte straordinaria . . .		3,052,000 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . .		8,208,368 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .		30,583,058 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>		166,608.07
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .		27,531,058 »
Categoria III. — Movimento di capitali		3,052,000 »
Totale spese reali . . .		30,583,058 »
Categoria IV. — Partite di giro		166,608.07
Totale generale . . .		30,749,666.07

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio
per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277)

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

1	Interessi dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	10,000 »
2	Interessi di fondi pubblici emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato di proprietà dell' azienda	per memoria
3	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti	per memoria
4	Maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili in eccedenza alla entrata normale di lire 600,000 (art. 15, comma a) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	250,000 »
5	Maggior reddito delle foreste demaniali, già amministrato dal Ministero delle finanze (art. 15, comma b) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	20,000 »
6	Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il 1911-912	2,887,930 »
7	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali dedotto il quarto agli agenti scopritori (art. 15, comma c) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	50,000 »
	Totale delle entrate effettive ordinarie	3,217,930 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

8	Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il 1911-12, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali:	
	a) per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) L. 163,900	
	b) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1903, n. 445) » 300,000	
	c) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445). » 250,000	
		713,900 »
	Da riportarsi	713,900 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	713,900 »
9	Assegnazione sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato fatta dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277 (capitolo n. 173 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il 1911-912)	<i>per memoria</i>
10	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
11	Entrate diverse ed eventuali	<i>per memoria</i>
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .	713,900 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
12	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
13	Prestito delle provincie per anticipazione delle somme occorrenti per i rimboscamenti e rinsaldamenti di bacini montani (art. 23 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
14	Prelevamenti dal canto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'azienda del demanio forestale	<i>per memoria</i>
	Totale del movimento di capitali dell'entrata . . .	»
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conti di terzi.</i>		
15	Entrate dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane amministrare dall'azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
16	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>per memoria</i>
RIASSUNTO DELLE ENTRATE		
Categoria I. — Entrate effettive:		
	a) ordinarie L.	3,217,930
	b) straordinarie »	713,900
		3,931,830 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,931,830 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,931,830 »
Categoria II. — Movimento di capitali		<i>per memoria</i>
» III. — Operazioni per conto di terzi		<i>per memoria</i>
» IV. — Partite di giro		<i>per memoria</i>
	Totale generale delle entrate . . .	3,931,830 »
TITOLO I.		
SPESE ORDINARIE.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
1	Coltura e governo dei boschi demaniali dello Stato; mantenimento delle strade, dei fabbricati e degli opifici diversi; canoni ed altre annualità passive	150,000 »
2	Incoraggiamento alla silvicoltura ed alle industrie forestali (premi; sussidi, concorsi per rimboscamenti e mantenimento delle colture forestali; distribuzione di piantine e semi; governo dei vivai) . .	800,000 »
3	Applicazione delle leggi forestali; catasto agrario-forestale e statistica delle foreste; sussidi ed associazioni di propaganda forestale; congressi forestali	80,000 »
4	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e applicazioni sperimentali silvane) . .	100,000 »
5	Spese diverse:	
	<i>a)</i> compensi per lavori straordinari e gratificazioni L.	30,000 »
	<i>b)</i> Consigli, Commissioni e Comitati.	» 15,000 »
	<i>c)</i> Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero	» 80,000 »
	<i>d)</i> fitto di locali	» 40,000 »
	<i>e)</i> stampati e pubblicazioni diverse	» 10,000 »
	<i>f)</i> spese per gli uffici forestali; casermaggio, strumenti, armi, munizioni e cavalli di servizio	» 25,000 »
		200,000 »
6	Coltivazione, sistemazione e godimento di pascoli e dei prati naturali montani; regimi delle acque montane.	<i>per memoria</i>
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	1,330,000 »

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

7	Spese in esecuzione delle leggi speciali:	
	a) per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) L. 163,900 »	
	b) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445) » 300,000 »	
	c) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) » 250,000 »	
		713,900 »
8	Costruzione di strade e di fabbricati, impianto di opifici, taglio di piante in economia nelle foreste demaniali; acquisto di scorte vive e morte per i poderi dell'azienda	150,000 »
9	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali	200,000 »
10	Acquisto ed espropriazione di terreni e boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato	1,250,000 »
11	Lavori di rimboscimento e di rinsaldamento su terreni e boschi di proprietà dell'azienda	200,000 »
12	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	50,000 »
	Totale delle spese effettive straordinarie	2,563,900 »

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

13	Restituzioni di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito	<i>per memoria</i>
14	Restituzione a provincie delle somme dei prestiti fatti per accelerare i lavori di rimboscamento e di rinsaldamento	<i>per memoria</i>
15	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	37,930 »
	Totale del movimento di capitali della spesa	37,930 »

<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
16	Spese di gestione dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane affidati all' azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
17	Reddito netto dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane da devolversi a favore dei comuni proprietari (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ultimo comma)	<i>per memoria</i>
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
18	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>per memoria</i>
RIASSUNTO DELLE SPESE		
Categoria I. — Spese effettive:		
	a) ordinarie L.	1,330,000
	b) straordinarie »	2,563,900
		3,893,900 »
»	II. — Movimento di capitali	37,930 »
»	III. — Operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
»	IV. — Partite di giro	<i>per memoria</i>
	Totale generale delle spese	3,931,830 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1911

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'azienda del Demanio forestale allegato al presente stato di previsione ai termini dell'art. 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge N. 377 in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale:

Senatori votanti	105
Favorevoli	100
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 384 « Spese per la Marina militare »:

Senatori votanti	105
Favorevoli	98
Contrari	7

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	105
Favorevoli	101
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari:

Senatori votanti	105
Favorevoli	95
Contrari	10

Il Senato approva.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, numero 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi (N. 589);

Permuta di un oggetto appartenente al Museo nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali musei di Berlino (N. 594);

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello (N. 539).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 546);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 576);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 611);

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina (N. 566);

Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina (N. 456);

Riduzione della ferma dei carabinieri Reali (N. 581);

Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali (N. 596);

Stato dei sottufficiali dell'esercito (N. 597);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348 B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXIX.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione* (pag. 6169) — *Congedo* (pag. 6170). — *Presentazione di un disegno di legge* (pag. 6170) e di una relazione (pag. 6183) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « *Permuta di un oggetto appartenente al Museo di Napoli con un altro appartenente ai Reali Musei di Berlino* » (N. 594) (pag. 6170) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello* » (N. 539), parlano il senatore Tarditi proponendo la sospensiva (pag. 6170, 6180), i senatori Morra (pag. 6174, 6182), Grenet (pag. 6175), Casana (pag. 6177), Di Brocchetti (pag. 6177), Maurigi, relatore (pag. 6181) e il ministro della marina (pag. 6177, 6178, 6181) — La sospensiva non è approvata — Chiusa la discussione generale, si approvano gli articoli del disegno di legge — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « *Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi* » (N. 589) (pag. 6184); « *Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12* » (N. 576) (pag. 6184); « *Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11* » (N. 611) (pag. 6227) — *Votazione a scrutinio segreto* — È approvato il disegno di legge: « *Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina* » N. (566); e, dopo osservazioni dei senatori Gualterio (pag. 6330), Franchetti, relatore (pag. 6330) e del ministro della marina (pag. 6330), si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale relativo allo stesso progetto di legge (pag. 6330) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina* » (N. 456-A) parlano i senatori Gualterio (pag. 6331), Franchetti, relatore (pag. 6333) e il ministro della marina (pag. 6334) — Il seguito della discussione, dopo una osservazione del senatore Finali, presidente dell'Ufficio centrale, è rimandato ad altra seduta (pag. 6334) — Risultato di votazione (pag. 6335).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. E. il sotto-segretario di Stato per

l'agricoltura, industria e commercio, ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« A S. E. il Presidente del Senato
del Regno.

« Roma, 26 giugno 1911.

« Eccellenza,

« Ieri, nella discussione del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1911-912, in base a non precise informazioni, ebbi a dire in risposta

all'onor. senatore Raffaele De Cesare, che la *relazione della Commissione di controllo per gli esperimenti contro la mosca delle olive* non venne pubblicata per deliberazione della Commissione consultiva per l'olivicoltura e l'oleificio.

« In seguito alle insistenze dell'onor. De Cesare, ho voluto accertarmi personalmente al riguardo, e debbo ora dichiarare che le cose risultano infatti conformi all'asserzione dell'onorevole De Cesare, e che la relazione predetta trovasi in corso di stampa e fra qualche giorno sarà pubblicata nel *Bollettino* del Ministero di agricoltura.

« Tanto ho creduto mio dovere comunicare all'E. V. per i provvedimenti che crederà del caso.

Con profondo ossequio

« Il sotto-segretario di Stato
LUIGI CAPALDO ».

Do atto al sotto-segretario di Stato per l'agricoltura di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Malaspina domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Permuta di un oggetto appartenente al Museo Nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali musei di Berlino** » (N. 594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta di un oggetto appartenente al Museo Nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali musei di Berlino ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzato il Ministero della pubblica istruzione a fare la permuta di un piede di vaso a vernice nera, appartenente al Museo nazionale di Napoli e proveniente dagli scavi Nobile-Zona di Teano, contro un vaso miceneo, di provenienza rodia, posseduto dai Regi musei di Berlino.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello » (N. 539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 539).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo oratore iscritto, l'onor. senatore Tarditi.

TARDITI. Signori senatori. Questo disegno di legge, presentato dal ministro della marina sotto il modesto titolo di: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello », contiene provvedimenti di speciale gravità, impressionanti.

Il ministro della marina, di fronte ad una crisi che si è manifestata nell'avanzamento dei tenenti di vascello e che minaccia la compagine dei quadri, inquantochè questi invecchiano troppo rapidamente, ha proposto di eliminare per sette corsi di provenienza di tenenti di vascello il trenta per cento degli idonei al proprio grado ed al grado superiore. È un provvedimento grave, nuovo per l'Italia, giacchè in tutte le nostre leggi di ordinamento e di avanzamento si è sempre disposto di eliminare

non idonei; mai ad un simile provvedimento a carico di ufficiali distinti, idonei e riconosciuti tali dai loro superiori, si è pensato. Quello proposto è un provvedimento che spezza la carriera di una categoria di ufficiali dopo molti anni e che urta nel diritto di questi ufficiali, in quanto tra lo Stato e il funzionario esiste un patto; il funzionario deve dare tutto se stesso, deve dimostrare la sua abilità; lo Stato deve assicurare al funzionario idoneo la stabilità della carriera.

Ora, il concetto fondamentale, al quale è informato questo disegno di legge, ha suscitato in seno all'Ufficio centrale un dibattito non lieve, tanto che l'onor. Morra ed io abbiamo dovuto costituirci in minoranza contraria.

Volevamo presentare al Senato una relazione scritta, per esporre le nostre ragioni; sorsero però molte difficoltà e, nonostante l'autorevole intervento del nostro illustre Presidente, abbiamo dovuto rinunciare al nostro proposito, perchè la maggioranza dell'Ufficio centrale credeva, a torto od a ragione, di aver diritto di discutere non solo quanto era stato rilevato in seno all'Ufficio centrale, ma anche la relazione della minoranza. Ne sarebbe venuto un dibattito, una polemica scritta, certamente a danno della chiarezza.

Però io mi permetto di rappresentare al Senato, poichè il nostro regolamento tace al riguardo, che sarebbe opportuno che la Commissione permanente si occupasse di questi diritti delle minoranze, li disciplinasse e stabilisse anche le guarentigie cui le minoranze hanno diritto.

Eravamo rimasti in due soltanto, deboli, quindi, di fronte alla maggioranza ed al ministro della marina; deboli anche perchè disponevamo solo delle nostre modestissime forze oratorie.

Senonchè, inaspettatamente, abbiamo avuto un aiuto assai potente: l'onor. Giolitti è venuto in nostro aiuto.

Ricorderete che pochi giorni or sono qui in Senato, discutendosi un disegno di legge per il personale delle prefetture, sollevò molte osservazioni una disposizione colla quale si concedeva al Governo la facoltà generica di congelare impiegati con trent'anni di servizio. L'onorevole Giolitti sorse allora e con voce vibrata disse: « Ma si tratta di non idonei! Lungi da

me, il pensiero di privarmi dell'opera di un funzionario idoneo e riconosciuto tale dai suoi superiori. Questa è la nostra tesi. Poscia e più vibratamente ancora, l'onor. Giolitti esclamò: Sarebbe delitto sacrificare un impiegato idoneo al grado superiore, per sistemare, per avanzare la carriera di altri. Più precisi non si poteva essere.

Allora le nostre forze crebbero. Ma anche la maggioranza viene a noi ora, per quella forza d'attrazione che ha in sé la verità.

La maggioranza, per mezzo del suo relatore, dice nella relazione ciò che la coscienza le impone. Dice: questa legge non è perfetta, dovrà essere quanto prima modificata, anzi dovrà essere modificata quando verrà in esame innanzi al Senato la legge di avanzamento.

Eccola: l'ha presentata oggi il ministro della marina. Se però la maggioranza riconosce che questa legge deve essere modificata, consiglia ugualmente di approvarla senza ritardo. Così si applica la vivisezione a dei giustiziati.

Ma, se le nostre forze sono aumentate, è però sempre nostro dovere di spiegare chiaramente al Senato le nostre ragioni. Sarò breve e procurerò di essere chiaro e preciso.

Anzitutto il ministro della marina e la maggioranza dichiarano che questo disegno di legge ha un carattere di urgenza assoluta, che è necessario per la forza dell'armata, quasi quasi che è necessario per la difesa, per la sicurezza del Paese.

Ora, francamente, quest'urgenza noi non ve l'abbiamo trovata. Anzitutto è un provvedimento transitorio che durerebbe degli anni e nel primo anno sarebbe così insensibile la sua applicazione che davvero non si comprende la dichiarazione d'urgenza. Nel primo anno sarebbero allontanati dal servizio attivo una quindicina circa di tenenti di vascello. Che 15 tenenti di vascello restino in servizio o se ne vadano, non mi pare fatto tale da influire sulla forza dell'armata, tanto più che si tratta di ufficiali idonei.

Ma, se non è urgente questo disegno di legge, è grave nelle sue conseguenze. Infatti il ministro della marina non ha proposto di modificare gli organici, anzi ha dichiarato che, gli attuali organici sono indispensabili. D'altra parte se avesse avuto intenzione di modificare gli organici, le leggi esistenti provvedono già

alle modalità. E neppure ha proposto di allontanare ufficiali inidonei, inetti, incapaci; per questi già da tempo ha ampie facoltà. Il Ministero della marina non l'applicò in passato come doveva, ma il Senato se ne occupò recentemente, anzi, in quest'anno stesso, concesse altre facoltà, più ampie, anche eccezionali, per queste eliminazioni: un ufficiale inetto, incapace, non deve restare in servizio attivo, a tutto danno dell'armata.

Qui, invece, si tratta di ufficiali idonei, di ufficiali che hanno percorsa tutta la carriera dell'ufficiale inferiore, che hanno superato concorsi e tutte le prove che si richiedono ad un ufficiale, che sono giunti al punto estremo della curva per ottenere il grado superiore ottenendo la dichiarazione d'idoneità al proprio grado ed al grado superiore. Costoro dovrebbero essere sacrificati per fare posto ad altri. Ed è grave il provvedimento, perchè investe una questione di diritto. Cessa la sicurezza del funzionario nello Stato e lo Stato davanti al suo funzionario è ridotto in una condizione miserevole; è come un debitore che non fa onore alla sua firma.

E non basta tutto questo a danno di ufficiali distinti. Anche il metodo scelto è biasimevole. Si tratta di un provvedimento transitorio che durerà due, quattro, otto, undici anni - l'ha dichiarato il ministro della marina e per tutto questo tempo questi ufficiali, pur facendo il loro dovere, pur dedicandosi completamente al loro servizio, dovranno rimanere sotto l'incubo, sotto questa spada di Damocle; vera tortura morale! Ed io non comprendo come ciò non sia immediatamente saltato agli occhi di chi compilava il disegno di legge.

Ma non basta, si tratta di un provvedimento che nulla risolve, che non è nemmeno duraturo negli effetti. Passati i primi tre o quattro anni, la crisi ricomparirà, e ricomparirà fatalmente perchè l'organico dei tenenti di vascello resta quello che è; saranno sempre 420 tenenti di vascello che si affacceranno gradatamente alla promozione, mentre limitato è il grado degli ufficiali superiori. Farete corsi piccoli? Ne avrete molti. Farete corsi numerosi? Ne avrete pochi. Ma la crisi si rinnoverà indubbiamente. Ed allora perchè violando principi di diritto e di giustizia, dei quali il Senato è stato sempre gelosissimo custode, dobbiamo noi sacrificare degli ufficiali senza risolvere definitivamente il problema?

Queste ragioni ci hanno indotto ad una opposizione assoluta. Per queste ragioni noi proponiamo la sospensiva del disegno di legge. Ed oggi, più che mai, oggi, che il ministro della marina ha presentato il disegno di legge sull'avanzamento, è un dovere il sospendere la discussione, attendendo che sia discusso quello sull'avanzamento. Allora il ministro potrà adottare provvedimenti equi, razionali, che rispondano all'interesse dell'armata, e che tutelino i diritti di tutti.

Noi proponiamo questa sospensiva perchè speriamo che nel frattempo il ministro della marina penserà a quanto è stato fatto per l'esercito; ricorderà che l'esercito ha attraversato crisi di carriera, e ne sta attraversando ancora, e che più volte si è corso al riparo (e qui ci sono gli uomini che hanno risolto questi problemi). Le crisi furono sempre risolte con provvedimenti legislativi, rispettando i principi di equità, rispettando i diritti di tutti e l'interesse dell'esercito.

Veda il ministro della marina quello che è stato fatto per l'esercito, e studi se altrettanto non si possa fare per l'armata. Il problema è identico; basta abbandonare abitudini, tradizioni, e, permettetemi la parola, pregiudizi che esistono ancora, residuo di altri tempi, non più consoni alla presente modernità dell'armata e del suo materiale.

Ma la crisi è grave e bisogna risolverla. Essa però deve essere risolta non solo nell'interesse degli ufficiali, ma principalmente nell'interesse dell'armata.

Pensi il ministro ad altri provvedimenti. Quello proposto non credo possa essere approvato. Il Senato non può approvare una proposta contraria ai principii di giustizia e di diritto. Faccia il ministro altre proposte; prenda tempo; presenti, alla ripresa dei lavori parlamentari, provvedimenti, siano pure severi, il Senato li approverà, non solo, ma applaudirà.

E non soltanto, come ho detto, è possibile risolvere il problema osservando quanto è stato fatto per l'esercito in identiche circostanze, ma anche in base a veri bisogni della marina stessa. Avete la legge di avanzamento, che è arma assai potente. Allargate la scelta; abbiate criteri moderni, e risolverete questo problema.

Rendete facoltativo ciò che oggi volete che sia assolutamente obbligatorio; avrete sempre

degli ufficiali che non osano affrontare le difficoltà della scelta, o che per altre ragioni sono stanchi, e che lasceranno il servizio. Spetta a voi di regolarne l'esodo secondo le esigenze del servizio.

Combinare bene questi due termini, ed avrete risolto il problema in modo duraturo; non come volete risolverlo oggi, in modo ingiusto e precario.

Osservando quello che si è fatto nell'esercito per risolvere queste crisi (e sono lieto che sia giunto il ministro della guerra) vedrete che un male grave, eccezionale, si è curato con provvedimenti eccezionali, salvo a tornar poi agli ordinamenti normali. Ed a questo proposito mi permetto di esporre un grave dubbio, anche a nome dell'onor. Morra: noi crediamo che gli ordinamenti di alcuni servizi della marina debbano essere ristudiati.

Abbiamo lanciato in mare colossi potenti; abbiamo rifatto tutto il nostro materiale di marina; ne siamo giustamente superbi, e siamo riconoscenti a quegli uomini, morti e vivi, che hanno resi questi servizi alla patria. Io temo però (e lo dico francamente al Senato) che il personale, ottimo per se stesso, risenta ancora troppo del passato e non sia ordinato secondo le nuove esigenze.

Veda il ministro della marina come si esplica l'azione vera del comando sulle navi; veda come si esplica l'azione del servizio delle artiglierie, inquantochè è per l'efficacia delle artiglierie che hanno ragione di essere le navi militari; occorre quindi inquadrare solidamente e specializzare il personale. Adotti l'onor. ministro i provvedimenti necessari per questi vitali servizi; integri con quelli relativi all'avanzamento a scelta ed all'esodo volontario, ed avrà con facilità risolti anche i piccoli problemi che oggi lo conturbano, e li avrà risolti alla luce del sole, francamente, rispettando i diritti di ognuno e con reale vantaggio dell'armata.

Accetti la sospensiva, onor. ministro, essa non suona sfiducia; suona invito ad armonizzare questo disegno di legge con quello da lei presentato oggi stesso. Riveda l'organizzazione dei diversi servizi, e vi proporzione gli organici.

La maggioranza dell'Ufficio centrale, a mezzo del suo relatore, ha esumata una statistica che

è esatta aritmeticamente, ma che non serve al caso nostro.

Io ho sempre avuto un sacro orrore per le statistiche pubblicate sui documenti ufficiali. È molto difficile in queste statistiche di tenere conto scrupoloso di tutti gli elementi necessari. La statistica è una grande alleata di tutte le scienze e del civile progresso, ma se non è ben adoperata, produce delle sorprese. Dica l'onor. Bodio se così è...

MAURIGI, *relatore*. Potrà essere per altre statistiche, non per questa.

TARDITI. ...È molto facile errare, presentare delle statistiche che rispondono aritmeticamente al vero ma non alla realtà delle cose. Voi nel caso attuale paragonate paesi diversi, di abitudini diverse, di leggi diverse, di costumi diversi, di ordinamenti diversi; paesi che hanno estensione di coste diverse, che hanno servizi a terra ben differenti l'uno dall'altro, arsenali in numero differenti. No, questi paragoni non possono essere esatti.

E d'altra parte, se fosse vero che i nostri quadri sono come il paradiso di Maometto per gli ufficiali di marina, allora perchè abbiamo la crisi? Perchè ci troviamo in queste condizioni, mentre l'Inghilterra che, secondo quella statistica sta peggio di noi, non ha crisi? Perchè la Germania non ha crisi? Perchè la Francia e l'Austria cominciano appena ora ad averla?

La ragione è che diverse sono le condizioni; e di questo specialmente noi dobbiamo tener conto.

D'altra parte, abituiamoci a pensare colla nostra testa, a risolvere i problemi coi nostri mezzi e secondo i nostri bisogni, senza modellare i nostri provvedimenti su quelli adottati all'estero, sbagliando con facilità.

Riassumo. La crisi esiste; si deve provvedere.

Il provvedimento proposto dal ministro, secondo la minoranza, è ingiusto, contrario ai principii di giustizia e di diritto, mentre altri provvedimenti sono possibili. Attenda il ministro, esamini ancora la situazione, veda quanto si è fatto in Italia a questo proposito, segnatamente per l'esercito, e presenti alla ripresa dei lavori parlamentari un programma concreto, completo, che dia la sicurezza al Senato che i servizi della marina sono bene organizzati e

che tutte queste questioni secondarie sono risolte con giustizia e nell'interesse dell'armata. Perciò la minoranza fa formale proposta della sospensiva fino a dicembre. (*Approvazioni*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Lo stretto dovere che mi detta la mia coscienza, mi obbliga ad importunare per pochi momenti il Senato.

Io mi associo completamente a quanto ha detto il mio collega Tarditi, collega nell'esercito, nel Senato, e nella opposizione dell'Ufficio centrale.

Ciò che mi rende contrario a questo provvedimento è la sua evidente ingiustizia, ben dimostrata dal senatore Tarditi. Esso però non è soltanto ingiusto, io lo ritengo dannoso al morale degli ufficiali. È egli permesso di gettare lo sgomento in sette corsi di ufficiali per un numero di anni, che a parere dello stesso ministro, possono assorgere fino ad undici? Vi è una necessità così assoluta che imponga di portare un tale sgomento in tanti ufficiali? È impossibile che degli ufficiali, che non hanno più nessuna sicurezza di carriera, pur facendo strettamente e benissimo il loro dovere, possano continuare a portarvi quell'entusiasmo, quell'amor proprio, quella passione del mare, che tanto distingue i nostri bravi ufficiali di marina. Io non ho grande fiducia in un simile fenomeno.

Non è umano che chi vede pendere sul capo per tanti anni una simile spada di Damocle, possa conservare quella libertà di spirito, quella serenità, e, dirò di più, quell'ambizione che porta a rendersi sempre più degno, di essere uno dei prescelti, a sperare che su dieci sarà uno degli eletti e non rimarrà fra i tre che, anche essendo buonissimi, saranno reietti.

E dirò di più: se questa misura ammortisce l'entusiasmo, non può a meno ad un tempo di colpire lo spirito di cameratismo, che, coll'entusiasmo, è una delle molle più potenti per ben servire il proprio paese. Questa convinzione mi addolora e non mi consente di ammettere il presente disegno di legge.

Pazienza ancora se questi provvedimenti avessero, come diceva benissimo il senatore Tarditi, carattere di continuità, se potessero sanare il

male per sempre, o quasi. Ma è incontestabile che il male presente si ripeterà senza ombra di dubbio, appena finito l'esodo forzato di questi infelici ufficiali dei primi sette corsi. Ne segue che il rimedio, oltre che ingiusto e dannoso, è anche inutile.

È egli indispensabile? Di fronte alla necessità qualche volta bisogna piegare il capo; non credo però che mi ci potrei adattare. Non vi è nulla di assolutamente indispensabile a questo mondo; studiando profondamente le questioni si riesce sempre a risolverle in qualche altro modo.

Della non urgenza di questa legge ha ben parlato il collega Tarditi; prova ne sia che la discussione all'altro ramo del Parlamento, si è fatta nei primi giorni di marzo e siamo al luglio. Allora un valente oratore già ufficiale di marina, l'onor. Foscari, si è piegato a votarla, invocando la pronta presentazione della legge di avanzamento e quei ritocchi all'organico di cui parlava anche testè il senatore Tarditi.

Di tutto ciò fino ad oggi, giorno in cui il ministro ha presentato la legge sull'avanzamento, non si era più parlato. Ora, era possibile rimanere in tale condizione di cose se vi fosse stata urgenza?

Ma vediamo come stiano veramente le cose e quali provvedimenti si possano adottare con la legge di avanzamento; vediamo in che modo risolvere il problema, senza ricorrere a sistemi che chiamerò empirici, non trovando altra parola più adatta.

Certamente nel progetto di legge c'è una cosa buona, ed è il provvedimento per rialzare le pensioni degli ufficiali che dovranno lasciare forzatamente il servizio.

Ma sarà meglio ancora se questi ufficiali potranno uscire dal servizio di propria volontà, piuttosto che cacciati. Anche per trovare nuovi impieghi, nuovo modo di adoperare la loro attività e di esplicare le loro cognizioni, la via sarà assai più facile se saranno esciti spontaneamente dalle file della Regia marina a testa alta, piuttosto che per una legge che ne li allontana forzatamente.

Per questa considerazione l'esodo volontario, una volta stabilito l'aumento di pensione, potrà essere, davanti alle difficoltà attuali, una prima soluzione, la quale si dovrebbe completare col

provvedimenti da attuarsi con la nuova legge di avanzamento.

Ad evitare che con l'esodo volontario possano andar via, oltreché gli inadatti, anche gli ottimi, occorrerebbe che il ministro, prima di accettarlo, facesse le promozioni con una scelta efficace.

Tuttavia l'inconveniente si ripeterà e forse anche prestissimo. Ho inteso correre voce di grandi eliminazioni che il ministro si proporrebbe di fare: si parlava di 96 ufficiali dei vari gradi superiori che sarebbero messi a riposo. Chi ne parlava, non è però persona che faccia parte dei Consigli della marina, ed io perciò non posso prestar fede intiera alle sue affermazioni; sarà stato ingannato. Ad ogni modo certamente un notevole numero di ufficiali superiori della marina dovrà lasciare il servizio.

I tenenti di vascello saranno sempre 420, i capitani di corvetta 85, e, a meno che vengano aumentati gli organici, il rapporto tra gli uni e gli altri sarà sempre abbastanza limitato, come succede anche nell'esercito. Anzi mentre nella R. marina si sta in rapporto come cinque all'uno, nell'esercito si arriva fino al sei ed al 7.

Perciò sarà sempre impossibile che tutti possano avanzare ai sommi gradi della gerarchia militare. Non ci si potrà arrivare che per mezzo di una scelta molto severa, tutti gli altri sono destinati a cadere nei gradi di tenente di vascello o tutt'al più di capitano di corvetta.

Ciò è inevitabile. La scelta è un provvedimento moderno, come dice il mio amico Tarditi, ma inevitabile. Il guaio attuale in gran parte è dovuto a ciò, che di questa scelta nella marina non si è fatto finora un uso abbastanza efficace.

Io spero che la proposta di sospensiva, alla quale mi associo, sarà accettata dall'onorevole ministro della marina e dall'Ufficio centrale. Io spero perchè col tempo si può tutto aggiustare e non credo l'urgenza tale da consigliarne il rigetto.

Amo la marina come amo l'esercito. L'esercito e la marina formano una sola famiglia. I miei sentimenti eminentemente militari, frutto di una vita costantemente passata in mezzo al cameratismo e all'entusiasmo degli ufficiali, mi hanno portato a fare queste dichiarazioni. Come italiano amo la marina e la considero come

fattore potente della difesa, dello sviluppo e della grandezza della nostra patria.

Raccomando all'onor. ministro la proposta di sospensiva.

GRENET. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Grenet, vivamente raccomandandogli di attenersi al merito della questione, che ora stiamo discutendo, e cioè alla proposta di sospensiva di questo disegno di legge.

GRENET. Chiedo agli onorevoli senatori di volermi consentire pochi minuti d'indulgenti tolleranza. Comincerò con esporre brevemente le idee di alcuni navali esteri sulla legge che qui si discute. Riassumo un articolo del *Moniteur de la flotte* del 6 maggio ultimo:

« Bisogna ammirare senza riserva », esso dice, « la coraggiosa franchezza della marina italiana, in un'epoca nella quale i suoi successi nelle costruzioni navali, la manovra ed i tiri delle sue squadre sono così commendevoli, nel proclamare, dinanzi a nuovi doveri, la necessità di rinnovare i suoi quadri superiori. Tale è difatti lo scopo della legge sull'avanzamento dei tenenti di vascello, testè approvato dal Parlamento italiano.

« Noi riteniamo inutile di richiamare l'attenzione sull'energia dello sforzo riformatore che ha provocato tali modificazioni. Lo scacco completo che hanno subito in Francia i protagonisti di misure analoghe indica, meglio di qualsiasi commento, le difficoltà che si oppongono all'evoluzione dello spirito informativo dei regolamenti.

« Se esse sono state superate in Italia, è certamente in grazia dell'ardente volontà dei nostri vicini di portare ad un *maximum* l'utilizzazione della loro marina. Il che è un indice, secondo noi, molto caratteristico della vitalità italiana, la quale si afferma ugualmente nel rapido sviluppo commerciale ed industriale del paese, come nella oculatezza con la quale si intraprendono le riforme navali più ardite.

E qui ho finito con i Francesi.

Nella marina degli Stati Uniti si prende a modello la nostra e si stabiliscono eliminazioni forzate in tutti i gradi, le quali sono conseguenza naturale della limitazione di permanenza in ciascun grado.

I guardiamarina permangono 3 anni nel grado e sono promossi cioè dopo 7 anni dall'entrata

in servizio; i sottotenenti di vascello sono promossi dopo 10; i tenenti di vascello dopo 18 anni di servizio, il che significa che permangono nel grado 12 anni al massimo.

Nel giugno di ogni anno, speciali Commissioni procedono alla scelta degli ufficiali da eliminarsi in numero sufficiente per mantenersi nei limiti delle proporzioni sopra indicate. Però nei gradi inferiori a contrammiraglio la eliminazione è fissata al 15 per cento.

Ora, io osservo che noi latini siamo in generale più propensi a preoccuparci degli interessi delle persone che non di quelli della collettività; sarà per bontà di animo, non lo so, ma è più probabile che sia per debolezza di carattere...

PRESIDENTE. Onorevole senatore Grenet, la prego di attenersi alla questione della sospensiva.

GRENET. ...Faccio presente che è la prima volta che ho l'onore di parlare in Senato e quindi credevo di poter parlare.

Voci. Parli, parli.

PRESIDENTE. Si è proposta la sospensiva...

Dal banco dell'Ufficio centrale. Noi dell'Ufficio centrale non accettiamo la sospensiva.

GRENET. Attualmente recenti disposizioni in America arrivano a comminare che un ufficiale inferiore di vascello che sia ritenuto professionalmente inabile in seguito ad esame, perda tanti posti di anzianità per quanti ne indica la media delle promozioni avvenute negli ultimi cinque anni al grado per il quale era candidato; e se dopo 6 mesi questo ufficiale fosse nuovamente riprovato, sarà definitivamente licenziato dal servizio, senz'altro emolumento che una sola annata di paga.

Tornando al disegno di legge ora in discussione, giova notare che non sarebbe giustificata una preoccupazione che facilmente potrebbe nascere in molti di voi, onorevoli colleghi, all'atto di approvare questa legge. Intendo parlare della possibilità che provvedimenti simili si rendano necessari per analogia alla totalità dei capitani del Regio esercito, nel qual caso la portata finanziaria del progetto sarebbe ben diversa.

Faccio notare che il grado di tenente di vascello è quello che ha più lunga durata ed il più laborioso in tutte le marine. In esso l'uffi-

ciale esercita tre mansioni di diversa importanza, come parecchi di loro, onorevoli colleghi, hanno potuto notare quando ci hanno fatto l'onore di assistere alle grandi manovre; e cioè, nei primi gradi il tenente di vascello fa il servizio di guardia, oltre ben inteso gl'incarichi speciali relativi all'istruzione del personale ed alla buona conservazione del materiale. Questo periodo attualmente ha raggiunto nientemeno che gli otto e i nove anni. Poscia egli cessa di fare lo *sciarpista*, come si suol dire, e diventa ufficiale in seconda di cacciatorpediniere, di esploratori e di altre piccole navi. Qui incomincia la soddisfazione morale di porre in esercizio la propria iniziativa per il buon ordine e la efficienza di tutti i servizi, sotto le direttive del comandante. Ma il lavoro materiale e mentale è cresciuto perchè l'ufficiale in seconda è sempre in servizio e raramente può allontanarsi da bordo. Il terzo e sospirato periodo è quello del comando di torpediniere e di piccole navi.

Dopo questo succinto esposto delle mansioni così diverse cui è chiamato il tenente di vascello, chi non vede l'inammissibilità di equiparazione di carriera, di compiti, di diritti tra questo grado ed il corrispondente negli altri Corpi, sia della marina che dell'esercito? È un grado essenzialmente speciale quello di tenente di vascello al quale, per necessità di organica navale, deve essere chiesta nei primi anni il disimpegno di funzioni che nell'esercito sono disimpegnate da subalterni; ma per l'importanza delle quali, sulla nave, è necessario l'esperienza d'un ufficiale più elevato del subalterno. Nell'esercito invece il capitano comanda sempre la sua compagnia, la sua batteria, il suo squadrone.

Il porre confronti in questa materia anziché recare beneficio nuoce a quell'intima unione di opere e di sentimenti che deve avvincere, per sicuro presidio della patria, esercito e marina; e per buona fortuna del nostro paese, questa unione di sentimenti e di opere è saldamente cementata dalla reciproca stima e dallo schietto spirito di cameratismo, che potrà avere forse uguale ma non certo maggiore intensità nella famiglia militare di qualsiasi altro Stato.

E qui mi taccio poichè non vorrei tediare più oltre il Senato.

PRESIDENTE. Pare a me che sarebbe necessario, prima di intraprendere la discussione in merito del disegno di legge, risolvere la proposta di sospensiva, accennata dal senatore Tarditi.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. L'on. senatore Tarditi non si è limitato a domandare la sospensiva della legge, egli ha portato invece tutti gli argomenti per combatterla. Ora è bene che il Senato, come ha sentito una campana, senta anche l'altra, per potere poi, con convinzione di causa, dichiararsi in merito alla sospensiva.

Quindi domanderei all'on. Presidente di far continuare la discussione generale, in modo che tutti gli oratori quali parleranno sulla questione, possano illuminare il Senato. In tal modo se si dovrà in seguito votare la sospensiva, ognuno potrà farlo conoscendo bene la questione. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge che si è posto all'ordine del giorno di urgenza e dall'apparenza semplice, prende una proporzione non preveduta. Noi abbiamo i bilanci che premono e per essi si è anche interrotta la discussione sul disegno di legge « Sulla cittadinanza ». In questo stato di cose, io interrogo il Senato se non creda conveniente di fare quello che si è fatto per il disegno di legge sulla cittadinanza, di rimandare cioè a dopo i bilanci la continuazione di questo disegno di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io pregherei il Senato di voler continuare questa discussione.

PRESIDENTE. Ma i bilanci premono e il 30 giugno è prossimo.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. La questione che noi trattiamo non credo che sia d'importanza inferiore a quella dei bilanci. È una questione che interessa l'armata e sono quattro giorni che è all'ordine del giorno.

Il senatore Tarditi ha aperto il fuoco: egli ha avuto il vantaggio di chi attacca. È bene

che si faccia sentire la voce del ministro e qualche altra voce autorevole, affinché il Senato non rimanga sotto le impressioni delle parole del senatore Tarditi.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. È questo un argomento che tiene sospeso tutto il personale dell'armata e una volta incominciata la discussione sull'argomento pareva a me (ed ora l'ha detto l'on. ministro colla maggiore sua autorevolezza) che sia assolutamente indispensabile di continuarla. D'altronde non è da presumere che dopo le avvisaglie tra coloro che sono favorevoli e coloro che sono contrari possa protrarsi di molto la discussione.

Volevo quindi rivolgere preghiera all'onorevole Presidente di lasciar continuare la discussione perchè, qualunque possano essere le convinzioni al riguardo, è necessario che ad essa si ponga termine e possano così gli ufficiali della Regia marina sapere la sorte che loro è riservata. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Allora si continuerà la discussione.

DI BROCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROCCHETTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Premetto che io sono un cattivo oratore, e che quindi è grave per me la difficoltà di combattere la bella e smagliante orazione del senatore Tarditi, e quella del senatore Morra.

Il senatore Tarditi ha incominciato col dire che questa è una legge di eccezionale gravità; convengo in ciò con lui, perchè con essa si spezza la carriera a molti dei tenenti di vascello attualmente in servizio. Ma questi tenenti di vascello sarebbero egualmente colpiti dai limiti di età, quindi dovrebbero andar via. Ora che cosa ha fatto il Governo? Ha fatto una legge appunto per agevolare l'uscita dal servizio di questi ufficiali.

Infatti nel 1918 dovrebbero uscire dal servizio 57 tenenti di vascello per i limiti di età, nel 1919 35, nel 1920 35, nel 1921 42, e così di seguito. Ora tutti questi ufficiali, invece di uscire dal servizio attivo in modo svantaggioso, senza loro colpa, con la legge attuale verrebbero ad avere agevolazioni.

Osserva il senatore Tarditi che noi perderemo degli ottimi ufficiali e ne convengo; ma

anche recentemente abbiamo perduto per la legge sui limiti di età due ottimi ufficiali ammiragli: gli onorevoli Bettolo e Grenet. E vogliamo preoccuparci del fatto che pochi tenenti di vascello, in tutto 84, lascieranno gradatamente il servizio? Il servizio poi non ne soffrirà, perchè, come ha osservato il senatore Grenet, i tenenti di vascello, appena nominati, cominciano a far servizio a bordo, poi sono incaricati dei servizi della radiotelegrafia, quindi del servizio delle torpediniere, e dei servizi elettrici; fanno anche il servizio di ufficiali di rotta, di artiglieria e quello delle direzioni dei lavori negli arsenali; sono destinati al comando delle torpediniere e dei sottomarini. Con tale diversità d'incarichi e di funzioni non è possibile paragonare il tenente di vascello, appena nominato, con quello che per dieci o dodici anni ha disimpegnato tutti questi servizi.

Si è anche osservato che la uscita del 30 per cento dei tenenti di vascello, così come è affidata ad una Commissione, potrebbe riuscire pericolosa, mentre, per la fiducia che dobbiamo avere in chi è preposto all'Amministrazione marittima, questo non è del tutto ammissibile; siamo sicuri che non usciranno dai quadri gli ottimi, ma i meno buoni.

Ritengo, pertanto, che questa sia una legge importantissima per la marina; riconosco, come ha detto il senatore Tarditi, che le condizioni della marina sono eccezionali; che nei dipartimenti e a bordo tutti aspettano che sia tolta questa spada di Damocle che pende sui sette corsi dei tenenti di vascello, e perciò reputo che una qualunque sospensiva, anzichè giovare, nuocerebbe alla disciplina.

Il ministro della marina, del resto, promette di curare la sistemazione dei tenenti di vascello che andranno via, i quali così usciranno dal servizio in condizioni tali, che mai avrebbero sperato, poichè avrebbero dovuto abbandonare il servizio per i limiti di età.

Prego quindi il Senato di non accettare la sospensiva proposta, e di approvare questo disegno di legge. Io ho la ferma convinzione che, se con questo disegno di legge viene a farsi una forte amputazione all'organismo della marina, essa però è un'operazione necessaria, altrimenti le condizioni della difesa, dell'organizzazione della marina ne soffrirebbero.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Onorevoli signori. Le carriere, soprattutto le militari, non si svolgono in ogni tempo colla stessa regolarità; per cause molteplici, e non tutte prevedibili, in certi periodi l'avanzamento procede rapidamente, in altri con eccessiva lentezza, ed a questo fenomeno generale non ha potuto sottrarsi la carriera dei tenenti di vascello.

Venti anni or sono si diventava tenente di vascello dopo 4 o 5 anni di spalline, per poi giungere in età ancora giovanile ai gradi superiori. Oggi invece abbiamo un forte ristagno nella carriera; ristagno che naturalmente si ripercuote sui gradi inferiori di sottotenente di vascello e di guardiamarina.

La causa principale di questo increscioso stato di cose è che per un decennio circa si sono ammessi all'Accademia navale corsi troppo numerosi, per la qual cosa gli attuali 420 tenenti di vascello presentano differenze di età minime rispetto alla loro relativa anzianità; a questo si aggiunge che molti di essi non sono più giovani, perchè coll'attuale reclutamento (al quale, come sapete, ho già rimediato) non si diventa guardiamarina prima dei 21 o 22 anni di età. Quando si rifletta che i vuoti che si verificano ogni anno nei quadri degli ufficiali superiori e ammiragli sono in complesso una ventina all'anno, segue che i fortunati che si salvassero dai limiti di età rimarrebbero 20 anni nel grado di tenente di vascello.

Lasciando le cose come sono, si produrrebbero questi inconvenienti:

1° Nel giro di 6 o 7 anni cadrebbero 124 tenenti di vascello per limiti di età;

2° Si avrebbe l'inviechiamento dei quadri dei tenenti di vascello con pregiudizio del servizio, perchè gli ufficiali al comando delle siluranti devono avere il pieno possesso di tutte le loro energie fisiche;

3° La carriera procederebbe a sbalzi, qualche corso sarebbe in gran parte decimato dalla legge dei limiti di età, qualche altro avrebbe un rapido avanzamento.

Quali i rimedi?

Bisogna anzitutto osservare che dividendo in tre gruppi di diverse anzianità la massa dei

tenenti di vascello, un provvedimento che converrebbe ad un gruppo non converrebbe agli altri due. La soluzione che gioverebbe a tutti è l'aumento degli ufficiali superiori; ma questo provvedimento sarebbe contrario agli interessi della marina, che deve naturalmente prevalere su quelli delle persone. (*Approvazioni*).

Ora, come ha molto opportunamente rilevato il relatore dell'Ufficio centrale, nella nostra marina la percentuale degli ufficiali superiori, rispetto agli ufficiali inferiori, è superiore a quella delle altre marine; da noi è del 31 per cento, mentre in Francia è del 29, in Inghilterra del 25, in Germania del 20 e in Austria-Ungheria del 19 per cento.

Studiando il problema della carriera degli ufficiali di vascello da un punto di vista generale, senza perdere però di vista gli interessi del servizio, noi ci persuaderemo subito come sia impossibile assicurare a tutti gli ufficiali non dico il grado di ammiraglio, ma neppure quello di capitano di fregata, con che si verrebbe a liquidare la pensione sullo stipendio di 6 a 7 mila lire.

A base di cifre infatti si dimostra che per conseguire questo scopo bisognerebbe aumentare di 80 gli ufficiali superiori e diminuire del doppio circa gli ufficiali inferiori, facendo salire quella percentuale da 31 al 50 per cento.

Ma come si potrebbero impiegare tanti ufficiali superiori?

La funzione principale degli ufficiali di vascello è quella del comando navale, e per avere buoni comandanti ed ammiragli è assolutamente indispensabile che essi esercitino il comando per lungo tempo, e questo non può verificarsi quando il numero degli ufficiali è eccessivo rispetto alle navi. Da noi le navi il cui comando è devoluto ad un capitano di vascello, per esempio, non arrivano a 20, mentre gli ufficiali di questo grado sono 56.

Aumentando ancora il numero bisognerebbe assegnare loro necessariamente le funzioni del grado inferiore, menomando il prestigio del grado e ritardando l'età dell'esercizio del comando, e, d'altra parte, la riduzione del numero di ufficiali inferiori obbligherebbe ad affidare una parte dei loro incarichi ai sottufficiali.

Dopo un attento esame sulle condizioni degli ufficiali di vascello in generale, ed avendo di

mira sopra ogni cosa l'efficienza del personale, mi sono convinto che s'imponevano tre provvedimenti diversi:

1° adottare per le promozioni, specialmente ai gradi alti criteri più rigorosi che pel passato, e, a tale intento ho preparato un nuovo testo della legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina », che oggi ho presentato al Senato;

2° procedere ad una revisione generale e immediata dei quadri superiori per eliminare tutti quelli non più idonei alle funzioni del grado, e questo provvedimento, che voi avete già approvato e che liquida tutto il passato, è in via di attuazione;

3° Assestare per quanto è consentito la carriera dei primi sette corsi di tenenti di vascello. E poichè causa della crisi è il numero eccessivo di elementi che li compongono, il rimedio logico che s'impone, dopo l'eliminazione in alto, è quello di fare l'eliminazione anche in basso nei corsi dei tenenti di vascello, proporzionando il numero degli elementi allo svolgimento della carriera.

Tale provvedimento, checchè se ne dica, risolve nel modo migliore la crisi, *nell'interesse generale della massa dei tenenti di vascello e della marina*, col sostituire all'azione cieca e saltuaria dei limiti di età una legge che regola con una certa uniformità la eliminazione col tempo ed assicura infine alla marina gli elementi migliori di ciascun corso. (*Benissimo*).

Il nodo gordiano che si è venuto formando nella carriera dei tenenti di vascello non può sciogliersi che con un taglio. Questo ha riconosciuto la Camera dei deputati, e mi sia consentito qui ricordare che l'onor. generale Mazzitelli, maestro in fatto d'organica militare, qualificò *giusta e indispensabile* la legge; e che l'onor. Arrivabene, ex-tenente di vascello, dichiarò che i forti dubbi che da principio egli nutriva sulla bontà del provvedimento erano svaniti dopo aver sentito i suoi antichi compagni d'arme, che, *notate bene*, sono proprio gli interessati. (*Approvazioni*).

Faccio poi notare all'onor. Tarditi che nella percentuale del 30 per cento sono compresi anche i non idonei; tanto è vero che alle deliberazioni della Commissione speciale incaricata della epurazione io non ho sottoposto i primi sette corsi dei tenenti di vascello.

Mentre io presentavo questa legge, se ne studiava un'altra dello stesso genere in America, ove infatti è stata proposta una selezione obbligatoria in cui la percentuale è fissata al dieci per cento per ogni grado; siccome per passare capitano di corvetta bisogna attraversare tre gradi, ciò porta alla medesima percentuale del 30 per cento. Ed il disegno di legge in parola avverte altresì che in seguito la proporzione sarà portata al 15 per cento per ogni grado.

Ma è inoltre necessario osservare, ripetendo quello che ha già detto l'onor. Di Brocchetti, che senza questa legge cadrebbero nei limiti di età 124 ufficiali, e colla sua approvazione ne cadranno invece 84, conservando alla marina i migliori elementi e dando agli altri un trattamento come nessun'altra carriera concede a coloro che escono dai quadri. Infatti, essi lasceranno il servizio in età inferiore ai 40 anni, con una pensione variabile da lire 3500 a lire 4000. Non solo, ma ho anche pensato al modo di occupare detti ufficiali in altri impieghi della marina o di altre Amministrazioni dello Stato.

Nel servizio dei fari e segnali, recentemente passato dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina, essi potranno avere dei posti molto decorosi finora occupati da ingegneri del Genio civile.

In un progetto allo studio del riordinamento del personale delle capitanerie di porto, ho fatto tener conto di tali ufficiali; ho inoltre intavolato trattative col Ministero degli affari esteri perchè coloro fra essi che lo desiderassero, avendone le attitudini, possano passare dalla marina al Ministero degli affari esteri nei consolati di una certa categoria. Infine io ritengo che questi ufficiali potranno essere anche utilmente impiegati al servizio della emigrazione. (*Approvazioni*).

Onorevoli Senatori,

Io confido che gli argomenti addotti vi abbiano convinti e che vorrete dare il vostro suffragio ad una legge la quale integrerà quella che recentemente avete approvata ed è egualmente indispensabile per assicurare quell'efficienza del personale che è il primo fattore della potenza della marina. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Poche parole in risposta all'onorevole ministro della marina.

Anzitutto non discuto ciò che è stato fatto o detto nell'altro ramo del Parlamento; lascio ogni parere a questo riguardo. Noto soltanto che il ministro della marina ha ora dichiarato che in questo 30 per cento di eliminazione sono compresi anche i non idonei.

Ma allora perchè facciamo le leggi? Esiste una legge, ultimamente votata, per l'eliminazione normale dei non idonei, ed oggi il ministro della marina vorrebbe comprendere i non idonei anche in questa eccezionale eliminazione. Avremo così dei non idonei che furono congedati ieri con un trattamento; altri non idonei che saranno congedati domani con un altro trattamento, ed infine altri non idonei che saranno congedati nel frattempo con un trattamento speciale, migliore di quello concesso agli altri.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ma ella ha detto che sono tutti ottimi.

TARDITI. Bisogna essere precisi, onorevole ministro. Io dico poche cose, ma come le penso.

Ora ad un'altra questione. Si dice: la Commissione scoglierà. Noi creiamo così un'altra categoria di ufficiali; gli ufficiali non idonei al grado li abbiamo già; ora creiamo un'altra categoria, quella dei meno idonei, benchè idonei. Che questo si faccia in una legge di base come quella sull'avanzamento, posso ammetterlo; benchè a malincuore; ma non posso consentire che ciò si faccia con una legge transitoria.

L'onor. Di Brocchetti ha detto, e l'onorevole ministro ha confermato, che sono 127 ufficiali che debbono cadere per limiti di età. Vuol dire che, invece di lasciar morire questi ufficiali di morte naturale, si propone di farli morire di morte violenta.

E vengo ai meno buoni. In marina, parliamoci chiaro, c'è il pregiudizio che l'ufficiale superiore conosca intimamente tutti gli ufficiali di minor grado dell'armata. Ora vediamo questo corso di anziani: ufficiali da venti anni, hanno adempiuto a tutti i loro doveri, hanno superato tutti i concorsi prescritti, furono sempre bene annotati. Una Commissione dovrebbe giudicare due o trecento di questi

ufficiali, conoscendoli intimamente. Ma questa Commissione ne conoscerà due o tre che si sono distinti, due o tre che sono stati notati per minore idoneità; ma la massa è identica, perchè ha gli stessi studi, la stessa provenienza. Ed allora? La Commissione o prenderà i più vecchi, o i meno anziani, o tirerà a sorte. E non è certo questa la migliore scelta della nuova categoria detta dei meno idonei.

Ha detto il ministro della marina: Io, preoccupato dei limiti di età, della necessità di avere dei quadri giovani, ho già provveduto al reclutamento in modo da assicurare la gioventù nei quadri. L'onor. ministro della marina ha veramente provveduto, ma abbassando la cultura degli ufficiali di marina!

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Non è così...

TARDITI. Ora, io non so quanto questo sia utile. Altri provvedimenti si potevano adottare per diminuire l'età nei vari gradi degli ufficiali. Certamente non si doveva diminuire la cultura di base degli ufficiali.

Concludendo: tutte le ragioni dette mi hanno convinto che qui si tratta di risolvere per opportunità un problema di tanta gravità, un problema che interessa il diritto, la giustizia. Siffatti problemi non si risolvono con criteri di opportunità. Il ministro della marina non vuole nemmeno riservarsi il tempo per riesaminarlo di nuovo, per poterlo quindi risolvere rispettando questi principii.

Io credo che così non si faccia l'interesse della marina, come ha anche detto benissimo l'onor. Morra. Credo che il complesso del personale della marina sarà danneggiato da questi provvedimenti, che dureranno 11 anni, onde per 11 anni il ministro della marina sarà impedito di adottare qualsiasi altro provvedimento e avrà sacrificato molti ufficiali senza alcun utile.

Perciò insisto nella proposta sospensiva.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Volevo semplicemente fare un'osservazione. Vi è stata nel discorso del senatore Tarditi una frase che può avere impressionato il Senato e cioè che durante l'attuazione di questi provvedimenti sarebbe stata sospesa una spada

di Damocle sul capo degli ufficiali che li avrebbe naturalmente disanimati, scoraggiati. Ora, io credo che l'effetto di questa spada di Damocle sia contrario: e che questa legge sia invece un incentivo perchè tutti gli ufficiali cerchino di essere compresi nel gruppo del 70 per cento. (*Approvazioni*).

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. Io sarò, come sempre, brevissimo, anche in omaggio alle gravi considerazioni che ha svolto il nostro eccellentissimo Presidente.

Non seguirò in tutte le sue parti la eloquente parola del mio illustre amico Tarditi. Comincio anzitutto per attendere, a rispondergli sulla questione del regolamento, quando egli crederà opportuno di presentare delle nuove norme regolamentari ed allorquando crederà discuterle in Senato, mentre sarebbe inutile parlarne ora a proposito di questo disegno di legge.

Il senatore Tarditi ha detto che in questo progetto si tratta di una riforma, la quale cambia assolutamente tutti i precedenti in materia. Non starò a ripetere quello, che hanno, con molto maggiore autorità e con chiarissima parola, esposto al riguardo tanto l'onor. ammiraglio Grenet, quanto il ministro della marina.

L'Inghilterra di fatto elimina il 70 per cento degli ufficiali, perchè li manda via definitivamente, per poco che non siano dichiarati assolutamente ottimi, dopo al massimo otto anni di servizio; gli altri li manda via anche più presto.

Quanto all'America, avete sentito in che termini siamo. Del resto questa cifra che pare così terribile, del 30 per cento, è inferiore alla eliminazione normale che, in egual grado, avviene nell'esercito, dove la media annuale dei capitani che sono esclusi dall'avanzamento a maggiore supera il 35 per cento.

Voce. Il 39 per cento.

MAURIGI, *relatore*. Ho detto il 35 per cento perchè vado sempre adagio nelle cifre, le quali le studio da me e non le prendo da fonti ufficiali.

L'onorevole Tarditi ha deplorato che non fosse qui l'onor. Giolitti a sostenere la sua tesi, ma questa è invece una fortuna per lui, perchè, se per caso l'onor. Giolitti fosse stato presente, non avrebbe avuto certamente un'opinione simile alla sua su questo disegno di legge.

Ma questo per me non ha nessun peso e nessun valore nella discussione, vi accenno solamente a titolo illustrativo. Si tratta, persistendo nei metodi attuali, di mantenere un grande numero di tenenti di vascello in attività di servizio fino all'estremo limite di 45 anni. Ora, confidare che perduri in un'età che è decisamente matura, quale quella di 45 anni, l'ardire estremo e l'iniziativa vivissima che occorre ai nostri tempi per comandare delle siluranti e dei sottomarini è cosa che non si può nemmeno pensare: non si può affidare questi potentissimi mezzi di guerra a gente già usata dagli anni e che non ha più nessun avvenire possibile di ulteriore carriera.

L'onorevole Tarditi, ed in questo mi pare si sia anche associato l'egregio mio amico senatore Morra, per il quale ho tanta e meritata deferenza sotto ogni riguardo, ha suggerito l'idea che si potesse a tutto provvedere aumentando gli ufficiali superiori. Ora, su questa questione io ho un'altra statistica che è proprio inedita (non l'ha nemmeno il ministro della marina) e l'ho redatta non senza grandi difficoltà, perchè gli elementi ufficiali da cui ho desunto le cifre naturalmente hanno interesse contrario a provare che non bisogna aumentare gli ufficiali superiori. Da questa statistica risulta, per le varie marine principali europee, ragguagliando al loro tonnellaggio per migliaia di tonnellate, che il numero degli ufficiali che impiegano in combattimento è il seguente: l'Inghilterra ne impiega 2.11 ogni 1000 tonnellate, la Francia ne impiega 2.50, la Germania 2.60, l'Italia 3.33, l'Austria poi ne impiega 4; ma l'Austria ha un grandissimo numero di navi che non sono navi di battaglia, ma servono per il servizio costiero di difese locali e non sono da mettere in conto di serie navi combattenti: ed inoltre l'Austria affida molti servizi a terra, che noi sottraggiamo all'azione della marina, ad uomini di mare, ai quali naturalmente offre una carriera modestissima, come è dimostrato dalla bassa percentuale del numero dei suoi ufficiali superiori in rapporto alle altre marine.

Noi dunque abbiamo sempre una cifra abbastanza alta, quale è quella del 3.33 per mille tonnellate, però possiamo con piacere ricordare che le nostre forze marittime, per la loro costituzione, rappresentano anche una percentuale di forza superiore a quella di alcune marine.

Per esempio, tra corazzate e incrociatori corazzati l'Austria non ne ha che 15, l'Italia ne ha 25, e queste sono le vere navi di battaglia. Per conseguenza noi abbiamo un effettivo che è del 40 per cento in navi di squadra superiore a quello dell'Austria, e superiore del 36 per cento in tonnellaggio, mentre abbiamo il 17 per cento di ufficiali in meno di quelli dell'Austria per mille tonnellate.

Dico queste cose, perchè ridondano ad onore di coloro che hanno retto il Dicastero della marina in questi ultimi anni, e dei loro principali cooperatori, sia nei più alti comandi della marina, sia nei vari servizi che ad essa si riannodano, e perchè il paese veda che sotto questo rapporto può vivere tranquillo e sicuro, che la flotta corrisponderà alle esigenze per le quali è chiamata in ogni evento di guerra. Ma perchè questo avvenga, o signori, bisogna assecondare il voto che è stato espresso dai capi più autorevoli e più disinteressati della marina che costituiscono il suo supremo Consiglio, i quali hanno insistito e insistono perchè questa legge sia approvata subito. L'avvenire è sulle ginocchia di Giove, nessuno può rispondere in quale ora la nostra marina sarà chiamata a combattere; in quell'ora bisogna che tutti i comandi, che tutto il personale sia stato, in un supremo scrutinio, riconosciuto abile alle sue funzioni, e ciò non sarà possibile finchè si continuerà a mantenere l'attuale condizione dei tenenti di vascello.

Per questo, o signori, il vostro Ufficio centrale fa istanza al Senato perchè, respingendo ogni sospensiva, dia voto favorevole a questa legge, e così facendo esso si conformerà all'alto patriottismo che ha sempre ispirato le sue determinazioni. (*Approvazioni*).

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Non faccio che una sola osservazione: una delle considerazioni sulle quali si basa la presente legge, è che l'età dei tenenti di vascello è troppo alta per molti dei servizi che debbono fare.

A me pare che la conclusione logica porterebbe ad abbassare il limite di età dei tenenti di vascello, altrimenti dopo gli undici anni nei quali si sarà fatto questo piccolo massacro, saremo daccapo; e non ho altro da dire.

Voci. Ai voti, ai voti.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta sospensiva del senatore Tarditi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di una relazione.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Astengo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello ».

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni dei seguenti articoli ed all'atto della formazione dei quadri di avanzamento al grado di capitano di corvetta sono considerati come appartenenti ad uno stesso corso i tenenti di vascello compresi tra il più anziano degli ufficiali di ciascun corso ordinario proveniente dall'Accademia navale incluso, e il più anziano del corso ordinario successivo escluso.

(Approvato).

Art. 2.

I quadri di avanzamento a capitano di corvetta dovranno essere compilati per corso.

Il primo corso da prendersi in esame agli effetti della presente legge sarà quello degli ufficiali che conseguirono la nomina a guardiamarina in data 3 luglio 1892.

I quadri successivi saranno compilati quando sia esaurito il quadro del corso precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Allorchè si dovrà compilare il quadro di avanzamento per corso, la Commissione di avanzamento competente per la promozione al grado di capitano di corvetta, che in base alle vigenti

norme dovrebbe formare il quadro, compilerà l'elenco degli ufficiali pei quali propone la iscrizione in quadro.

Il numero degli ufficiali compresi in questo elenco non potrà superare il 70 per cento degli ufficiali appartenenti al corso non tenendo conto della frazione.

Gli ufficiali stessi dovranno in questo elenco conservare la loro anzianità relativa.

L'elenco suddetto sarà sottoposto all'esame della Commissione di avanzamento competente per la promozione al grado di contrammiraglio e, nel caso in cui i due giudizi concordino, l'elenco diviene il quadro definitivo di avanzamento. In caso contrario il giudizio definitivo spetterà al ministro il quale compilerà il quadro, senza poter modificare però le decisioni delle Commissioni, nei punti in cui esse sono concordi fra loro e senza poter mai superare la proporzione del 70 per cento.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali non compresi nel quadro saranno, entro 60 giorni dalla deliberazione, collocati in posizione di servizio ausiliario od a riposo a seconda che conservino o non l'attitudine ad alcuno dei servizi stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª, purchè abbiano compiuto venti anni di servizio effettivo.

Qualora gli ufficiali stessi non si trovino in quest'ultima condizione saranno collocati in congedo provvisorio in attesa di raggiungere le condizioni medesime.

(Approvato).

Art. 5.

Potranno essere collocati in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio, a loro domanda, a seconda che abbiano compiuti o non venti anni di servizio effettivo, i tenenti di vascello con dodici anni di grado i quali conservino l'attitudine ai servizi contemplati dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti della presente legge cesseranno di aver vigore con la compilazione del settimo quadro di avanzamento per corso.

(Approvato).

Art. 7.

Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina il servizio utile a pensione decorre:

a) dal diciassettesimo anno di età per tutti coloro i quali a quella data si trovavano iscritti come allievi presso le Regie scuole di marina o la Regia Accademia navale;

b) dal giorno antecedente di due anni a quello del conseguimento dell'ammissione al terzo corso della facoltà fisico-matematica per coloro che furono ammessi alla Regia Accademia navale subordinatamente al possesso di detto titolo, purchè tale anticipata decorrenza non cada prima del compimento del diciassettesimo anno di età, nel qual caso, si intende limitata a quest'ultima data;

c) dal giorno della nomina ad allievo della prima classe della Regia Accademia navale per coloro che vi furono ammessi avendo già superata l'età di diciassette anni, in base all'ordinamento approvato con decreto Reale 17 dicembre 1896, n. 589 e successivi, sempre quando non avessero contratto precedente arruolamento.

(Approvato).

Art. 8.

Per la liquidazione della pensione dei tenenti di vascello di cui all'art. 4 sarà computato come servizio prestato la metà del tempo necessario a raggiungere il limite di età prescritto per il proprio grado.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di Uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi » (N. 589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di Uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 589).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1911 lo stipendio dei tre direttori capi degli uffici tecnici centrali delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline, istituiti con la legge 14 luglio 1907, n. 514, nel Ministero delle finanze, presso la direzione generale delle private, è portato da lire 7000 a lire 8000.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-1912, le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 576).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 576).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli, che rileggo.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . .	151,889,467.73
2	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria)	141,763,503.21
3	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria).	4,802,583 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria).	32,477,770.26
5	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483, (Spesa obbligatoria)	33,001,694.34
6	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,880 »
8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,170 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	94,230 »
10	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,250 »
		369,915,548.54
<i>Debiti redimibili.</i>		
11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria).	6,985,127.12
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,352,743.93
<i>Da riportarsi . . .</i>		16,837,871.05

	<i>Riporto</i> . . .	16,337,871.05
13	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	215,500 »
14	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	24,225,527.50
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	26,982,105 »
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi. (Spesa obbligatoria)	5,721,575 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,494,375 »
18	Obbligazioni 3,50 per cento netto create colla legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,210,100 »
19	Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, - Interessi (Spesa obbligatoria)	13,078,800 »
		93,265,853.55
	<i>Debiti variabili.</i>	
20	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,900 »
21	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1904, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
22	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	4,000,000 »
23	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria)	1,004,150 »
24	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
25	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,231,050 »

	<i>Riporto . . .</i>	7,231,050 »
26	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria) . .	12,140,518.56
28	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria). . . .	18,000,000 »
29	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	2,934,250.48
30	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 23 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	<i>per memoria</i>
31	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	13,989,490.35
32	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2. . .	2,700,000 »
33	Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena, Pinerolo-Torre Pellice, Livorno-Vada).	3,153,000 »
34	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria).	25,306.29
35	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1913 alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undecima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1911) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo.	2,342,500 »
36	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1906 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	92,516,115.68

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	92,516,115.68
37	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1936 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,689.90
38	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate Meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (art. 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324)	162,838.26
39	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386.53
40	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
41	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria)	72,920 »
42	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Quindicesima annualità)	3,761,849.80
43	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	118,844,813.17
	<i>Pensioni ordinari, indennità ed assegni.</i>	
44	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	89,214,900 »
45	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	1,025,000 »
46	Pensioni agli operai d'ambo i sessi dell'officina governativa cartevalori.	45,000 »
47	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 »
		90,287,360 »

Pensioni straordinarie.

48	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537.	3,000,000 »
----	---	-------------

Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.

49	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa	4,800 »
----	--	---------

50	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso	4,000 »
----	---	---------

8,800 »

Totale del debito vitalizio	93,296,160 »
---------------------------------------	--------------

Dotazioni.

51	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
----	--------------------------------------	--------------

52	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
----	---	-------------

16,050,000 »

Spese per le Camere Legislative.

53	Spese pel Senato del Regno	560,000 »
----	--------------------------------------	-----------

54	Spese per la Camera dei deputati	1,220,000 »
----	--	-------------

55	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 »
----	---	-----------

2,662,000 »

Spese generali di Amministrazione.*Ministero.*

56	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,468,800 ,
57	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	315,374 ,
58	Spese d'ufficio del Ministero.	95,240 ,

 3,879,414 ,
Presidenza del Consiglio dei ministri.

59	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,400 ,
60	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	770 ,
61	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 ,
62	Spese per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 ,

 46,170 ,
Corte dei conti.

63	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,280,587 ,
64	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). .	216,135 ,
65	Spese d'ufficio	40,000 ,
66	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 ,
67	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 ,
68	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami	15,000 ,
69	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie . .	25,000 ,
70	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvi- soriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 ,
71	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 ,

 2,666,322 ,

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911*Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro
e sulle opere di risanamento della città di Napoli.*

72	Personale della Direzione generale (Spese fisse)	99,000 »
73	Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,447.50
74	Spese diverse incrementi al servizio di vigilanza	1,450 »

104,897.50

Avvocature erariali.

75	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,049,600 »
76	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,205 »
77	Personale straordinario	12,440 »
78	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
79	Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 »
80	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	39,750 »

1,165,995 »

Intendenze di finanza.

81	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,567,110 »
82	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,135 »
83	Personale straordinario	3,360 »
84	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	350 »

2,581,955 »

Servizio del Tesoro.

85	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e con- trollo (Spese fisse)	1,696,760 »
----	--	-------------

Da riportarsi 1,696,760 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	1,696,760 »
86	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	31,180 »
87	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni.	19,320 »
88	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'Officina carte-valori e della Tesoreria coloniale.	10,655 »
89	Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	1,500 »
90	Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse).	19,500 »
91	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
92	Spese per i servizi del Tesoro.	24,500 »
93	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di Debito pubblico	1,500 »
94	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,856,415 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
95	Personale di ruolo (Spese fisse).	79,400 »
96	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	8,413 »
97	Spese d'ufficio (Spese fisse)	4,000 »
98	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	190,000 »
98 <i>bis</i>	Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e art. 4 legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,760,000 »
99	Assegni di valetudinarictà ai lavoratori di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,041,813 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,041,813 »
	concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari . .	28,500 »
100	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse) . .	4,000 »
100 <i>bis</i>	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
100 <i>ter</i>	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari.	15,800 »
		2,090,313 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
101	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	29,615 »
102	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508. - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa	200,000 »
103	Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria).	450,000 »
104	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	10,000 »
105	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . .	50,000 »
106	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
107	Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato	3,600 »
108	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	943,215 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	943,215 »
109	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
110	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
110 <i>bis</i>	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (Art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
111	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Province od Enti Morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)	50,000 »
112	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
113	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	65,000 »
114	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
115	Spese postali	6,000 »
116	Spese di stampa	113,000 »
117	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria legatura di libri e registri	26,550 »
118	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine)	600 »
119	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
120	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
121	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	27,000 »
122	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,602,865 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i>	1,602,865 »
122 <i>bis</i>	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente le lire 600,000 (articolo 15, comma <i>a</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277		<i>per memoria</i>
122 <i>ter</i>	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrata dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (articolo 15, comma <i>b</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277.		<i>per memoria</i>
122 <i>quat.</i>	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15, comma <i>c</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277		<i>per memoria</i>
123	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine)		83,132 »
123 <i>bis</i>	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.		<i>per memoria</i>
124	Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.		7,744 »
125	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)		200,000 »
126	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato		4,000 »
127	Spese casuali		16,000 »
			<hr/> 1,913,741 »
	Spese per servizi speciali.		
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>		
128	Personale (Spese fisse)		48,860 »
		<i>Da riportarsi</i>	48,860 »

	<i>Riporto</i>	48,860 »
129	Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine).	730,000 »
130	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle cartevalori, e per le altre lavorazioni della officina (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
		2,778,860 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
131	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	4,000,000 »
132	Fondo di riserva per le spese imprevedute (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		5,000,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Generi dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
133	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	1,000 »
134	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria)	30,000 »
135	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa	
	<i>Da riportarsi</i>	31,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	31,000 »
	depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255)	22,400 »
136	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)	240,000 »
137	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47), sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
138	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294.56
139	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50)	80,000 »
140	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Terza delle cinquanta annualità)	10,560 »
141	Canone dello Stato nella misura dell' 1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Quarta delle cinquanta annualità) (Scadenza 1° luglio di ciascun anno)	224,237.55
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,466,492.11

		<i>Riparto</i> . . .	2,466,492.11
142	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . .		2,500,000 »
			4,966,492.11
	<i>Spese diverse.</i>		
143	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860		2,780 »
144	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)		1,500 »
145	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .		36,170 »
146	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)		230,000 »
147	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321)		495,364 16
148	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)		300,000 »
149	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) .		300,000 »
150	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		1,500,000 »
151	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Terza delle cinquanta annualità)		530,672.28
		<i>Da riportarsi</i> . . .	3,396,486.44

		<i>Riporto</i>	3,396,486.44
152	Concorso dello Stato da corrispondersi al pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286		<i>per memoria</i>
153	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di ospedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		<i>per memoria</i>
154	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dimissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenze dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria		<i>per memoria</i>
155	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Ventesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374		300,000 »
156	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)		1,000,000 »
157	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa		10,000 »
158	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538)		230,000 »
159	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)		70,000 »
160	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio		
		<i>Da riportarsi</i>	5,006,486.44

	<i>Riparto</i> . . .	5,006,486.44
	e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385).	70,000 »
161	Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno - Legge 24 dicembre 1908, n. 733 (Spesa ripartita) (Quarta rata)	130,000 »
162	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).	1,000,000 »
162 <i>bis</i>	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento.	<i>per memoria</i>
163	Contributo dello Stato nel pagamento delle semetralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466)	<i>per memoria</i>
164	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466)	900,000 »
165	Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466	30,000 »
166	Contributo dello Stato nella spesa di accertamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910 per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	<i>per memoria</i>
167	Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza, e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	<i>per memoria</i>
168	Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910 per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,136,486.44

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	7,136,486.44
169	Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo in Roma ai termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita) (Terza ed ultima rata)		500,000 »
170	Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo di Torino ai termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita) (Terza ed ultima rata)		500,000 »
171	Spese di impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti tra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 - Indennità all'agente contabile ed al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699)		23,000 »
(a) 172 bis	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (Spesa ripartita - 2 ^a annualità)		250,000 »
			8,409,486.44
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
Estinzione di debiti.			
173	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento		8,934,683.62
174	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		2,485,150 »
175	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		1,180,000 »
176	Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		3,080,000 »
177	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		2,836,180 »
178	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		2,080,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	20,596,013.62

(a) Il capitolo 172 fu soppresso col progetto di bilancio.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	20,596,013.62
179	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,500,000
(a)		
181	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	188,500
182	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	60,500
183	Rimborsi di capitali dovuti al tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000
184	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Quindicesima annualità)	1,238,150.20
185	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,485,000
186	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Settima rata)	1,054,500
187	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° luglio 1911 (Spesa obbligatoria).	4,828,207.44
188	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
189	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1911) (Spesa obbligatoria)	6,204,785.27
190	Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Legge 23 dicembre 1906, n. 638 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
191	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1912 (Spesa obbligatoria)	1,071,538.29
192	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	3,890,000
	<i>Da riportarsi</i>	45,157,194.82

(a) Il capitolo n. 180 fu soppresso colla nota di variazioni n. 631-bis.

	<i>Riporto</i>	45,157,194.82
193	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese d'acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (1 ^a delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno)	468,505.59
		45,625,700.41
	Accensione di crediti.	
194	Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ai sensi dell'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita) (Seconda annualità)	500,000 »
	Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.	
195	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22 con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	150,000,000 »
196	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		150,000,000 »
	Anticipazioni a provincie, comuni ed Opere pie.	
197	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	2,500,000 »
198	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
		2,500,000 »

Partite che si compensano coll' entrata.

199	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
200	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	9,204,885 »
201	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
202	Annualità da corrisondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
203	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	750,000 »
204	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444	276,000 »
205	Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell'articolo 3, lettera h della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 »
206	Somma da versarsi al conto corrente istituito col Ministero dei lavori pubblici a reintegrazione delle somme anticipate dal tesoro sul fondo di 88 milioni per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in corrispondenza ai ricuperi da enti morali e da privati, ai termini della legge 15 aprile 1909, n. 188, dell'articolo 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421 e dell'articolo 1º della legge 30 giugno 1910, n. 391.	<i>per memoria</i>

 14,110,195.04

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

207	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	5,019.50
208	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	16,769.25
209	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 »
210	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	517,584.54

589,373.29

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	369,915,548.54
Debiti redimibili	93,265,853.55
Debiti variabili	118,844,813.17
Debito vitalizio	93,296,160 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,662,000 »

694,034,375.26

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,879,414 »
Presidenza del Consiglio dei ministri	46,170 »

Da riportarsi 3,925,584 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	3,925,584 »
Corte dei conti		2,666,322 »
Vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli		104,897.50
Avvocature erariali		1,165,995 »
Intendenze di finanza		2,581,955 »
Servizio del tesoro		1,856,415 »
Regia zecca e monetazione		2,090,313 »
Servizi diversi		1,913,741 »
		16,305,222.50
	Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		2,778,860 »
Fondi di riserva		5,000,000 »
		718,118,457.76
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili		4,966,492.11
Spese diverse		8,409,486.44
		13,375,978.55
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		45,625,700.41
Accensioni di crediti		500,000 »
		46,125,700.41
	<i>Da riportarsi</i>	

<i>Riporto</i>	46,125,700.41
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	150,000,000 »
Anticipazione a provincie, comuni ed opere pie	2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata.	14,110,195.04
Totale della categoria terza della parte straordinaria	212,735,895.45
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	226,111,874 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	944,230,331.76
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	589,373.29
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	731,494,436.31
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	212,735,895.45
Totale spese reali	944,230,331.76
Categoria IV. — Partite di giro	589,373.29
Totale generale	944,819,705.05

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
- » n. 2. Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.
 - » n. 3. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 4. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.
 - » n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 18. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
 - » n. 19. Obbligazioni 3 per cento netto emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
 - » n. 21. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
 - » n. 22. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 23. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
 - » n. 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 25. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 26. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
- » n. 27. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
 - » n. 28. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
 - » n. 29. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 31. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
 - » n. 34. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
 - » n. 41. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 45. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 55. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento
 - » n. 94. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - » n. 98. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 103. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 104. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 106. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina cartevale e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - » n. 110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 112. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 114. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 118. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
 - » n. 119. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 122. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - » n. 123. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni degli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
 - » n. 125. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 129. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 130. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni della officina.
- » n. 133. Interessi a calcolo sui mutui contratti della provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e delle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 134. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
 - » n. 136. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
 - » n. 137. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
 - n. 138. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 143. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 144. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 145. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 148. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 154. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 174. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 175. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.
 - » n. 176. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228.
 - n. 177. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 178. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 181. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 182. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 183. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 187. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1911.
 - » n. 189. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1911.
 - » n. 191. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1911.
 - » n. 199. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 200. Spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 201. Anticipazioni da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 23. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
- » n. 42. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).
 - » n. 56. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G. legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 67. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
 - » n. 70. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 71. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche.
 - » n. 72. Restituzioni e rimborsi (tasse sugli affari).
 - » n. 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
 - » n. 74. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
 - » n. 84. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 86. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 87. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 90. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 93. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 95. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 96. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 97. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 101. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 103. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 104. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 115. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali — Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237. (Imposte dirette).
 - » n. 116. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 118. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile).
 - » n. 123. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
 - » n. 124. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
 - » n. 125. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 126. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
 - » n. 127. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1910-11 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
 - » n. 136. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).
 - » n. 139. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
 - » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 153. Spese di giustizia penale — indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 158. Competenze ai membri delle Commissioni (tasse di fabbricazione).
 - » n. 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 160. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 161. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 162. Quota da corrisondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
 - » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrisondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 181. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrisondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25).
 - » n. 183. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 184. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrisondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 202. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 203. Vincite al lotto.
 - » n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; in-

Segue Elenco **A.**

- dennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
- CAPITOLO n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa e contributo dello Stato pel personale avventizio di detti depositi iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.
- » n. 228. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
- » n. 230. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
- » n. 232. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
- » n. 233. Compra dei sali.
- » n. 234. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale e contributo dello Stato pel personale avventizio dei detti depositi iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.
- » n. 236. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 237. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
- » n. 241. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 245. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della Guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei rivenditori dei generi di privativa.
- » n. 249. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 250. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.
- » n. 251. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 254. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » 255. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - » n. 256. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 257. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 258. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 264. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 267. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 269. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 271. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 272. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 273. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 274. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 275. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 276. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901).
 - » n. 283. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 284. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 285. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 286. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 287. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 288. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 289. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 292. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198; dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298; e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 293. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 294. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 295. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 296. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 297. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
 - » n. 298. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 299. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 300. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 301. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 302. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 303. Personale civile per la riscossione del dazio (comune di Roma).
 - » n. 304. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (comune di Roma).
 - » n. 306. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 307. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 308. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
 - » n. 309. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 310. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 311. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 312. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Segue Elenco **A.**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 32. Spese di giustizia.
 - » n. 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 55. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 13. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 22. Spese di liti.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 77. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 107. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media.
 - » n. 225. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812.
 - » n. 230. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere dello Stato secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.

Segue Elenco A.

MINISTERO DELL' INTERNO

CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 30. Spese di liti.
- » n. 56. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
- » n. 104. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 178. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
- » n. 179. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l' esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544.
- » n. 180. Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
- » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 70. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.
- » n. 72. Anticipazione di spese per provvedimenti d' ufficio a norma dell' art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
- » n. 74. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (Leggi 15 dicembre 1892, n. 710, e 21 gennaio 1904, n. 15).
- » n. 76. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 96. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle provincie venete.

Segue Elenco A.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- CAPITOLO n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.
- » n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 47. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 48. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 49. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
 - » n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
 - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
 - » n. 57. Indennità rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
 - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 61. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 67. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici: eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.
 - » n. 83. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti

Segue Elenco **A**.

- dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
- CAPITOLO n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
- » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
- » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
- » n. 89. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
- » n. 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.
- » n. 94. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
- » n. 117. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2^a classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
- » n. 118. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
- » n. 119. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
- » n. 120. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
- » n. 135. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'articolo 3 della legge 24 marzo 1907, n. 111, giusta l'articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420 (Modena-Carpi, Ancona-Iesi, Fabriano, Ancona-Sinigaglia, Fano-Pesaro).
- » n. 136. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1^o luglio 1906, n. 302).
- » n. 138. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).
- » n. 139. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

Segue Elenco **A.**

MINISTERO DELLA GUERRA .

- CAPITOLO n. 11. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 71. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 74. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 76. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
 - » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 47. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547. (serie 3^a), 23 luglio 1896, n. 318, legge 16 maggio 1901, n. 176, e legge 28 giugno 1906, n. 260 e legge 13 giugno 1910, n. 306 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 62. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 72. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 97. Spese di giustizia.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

- CAPITOLO n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.
- » n. 23. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 25. Telegrammi per l'estero.
 - » n. 26. Spese di liti.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
 - » n. 40. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.

Segue Elenco A.

- CAPILOLO n. 48. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *phylloxera vastatrix*, nonchè ai divieti di esportazione ed importazione delle piante.
- » n. 75. Campo sperimentale di Sant' Alessio.
 - » n. 100. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - » n. 108. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
 - » n. 113. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 127. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3^a) - Spese per l'azienda.
 - » n. 145. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 - » n. 151. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 152. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - » n. 164. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 166. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
 - » n. 174. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 176. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificazione dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - » n. 196. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
 - » n. 201. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 92. Spese pei servizi del tesoro.
- » n. 94. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).
- » n. 67. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 70. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 72. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
 - » n. 84. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 86. Restituzione e rimborsi (Idem).
 - » n. 97. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 102. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 104. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 118. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 124. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Segue Elenco B.

- CAPITOLO n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 153. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione o per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 160. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 161. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 192. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 219. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 220. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.
 - » n. 230. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 236. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 237. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 241. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 245. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 251. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 256. Aggio di rivendita dei preparati chinacci ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 264. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 267. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 269. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 273. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 275. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 286. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 294. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disabitata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 300. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disabitata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 311. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Comune di Roma).

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1911-912 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 548,000 ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L. 25,000
» delle Finanze »	25,000
» di grazia e giustizia e dei culti »	20,000
» degli affari esteri »	20,000
» dell'istruzione pubblica . . . »	72,000
» dell'interno »	48,000
» dei lavori pubblici	20,000
» delle poste e dei telegrafi	18,000
» della guerra »	240,000
» della marina »	40,000
» dell'agricoltura, industria e commercio »	20,000
	<hr/>
	L. 548,000

Al conto consuntivo 1911-912 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario Melodia, di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 611).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-911.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
3	Proventi dei beni del Demanio pubblico	+ 50,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acque patrimoniali	+ 150,000 »
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	— 8,800,000 »
15	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse alla industria privata	+ 98,000 »
17	Imposta sui fabbricati	+ 2,500,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 13,000,000 »
20	Tasse di manomorta	+ 200,000 »
21	Tasse di registro	+ 7,000,000 »
22	Tasse di bollo	+ 3,500,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	+ 500,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	+ 1,600,000 »
26	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	+ 300,000 »
29	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	+ 9,000,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	+ 7,000,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione del glucosio	+ 100,000 »
41	Dogane e diritti marittimi	+ 62,300,000 »
43	Dazio di consumo della città di Roma	+ 13,899.50
44	Tabacchi	+ 5,000,000 »
46	Sali	+ 1,000,000 »
48	Lotto e tassa sulle tombole	+ 14,420,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 118,931,899.50

	<i>Riparto.</i>	+ 118,931,899.50
69	Poste	+ 4,300,000 »
70	Corrispondenza telegrafica	+ 100,000 »
31	Prodotto delle reti telefoniche urbane	+ 500,000 »
64	Tasse di pubblico insegnamento	+ 500,000 »
65	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	+ 50,000 »
66 68	Prodotto netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali, da versarsi al conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti a favore dell'azienda speciale del demanio forestale (art. 15, comma <i>c</i> della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . .	<i>per memoria</i>
70	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per pensioni ordinarie iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro . .	+ 389,670.87
71	Rimborso dai vari Ministeri della somma iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per indennità da corrispondersi per una sola volta in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e per altri assegni congeneri legalmente dovuti	+ 4,500 »
72	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	+ 233,140 »
73	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 18 novembre 1909, n. 755) (<i>a</i>)	+ 108,810 »
73 68	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie	+ 43,727,600 »
74	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10) (interessi 3.75 per cento) (<i>b</i>)	— 2,983,252 »
75	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 (<i>b</i>)	— 12,312,040 »
76	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto,	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 153,550,328.37

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

(b) Soppeso.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Ripporto</i> . . .	+ 153,550,328.37
	emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (a) .	— 4,282,904 »
77	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (a)	— 261,326 »
78	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, sui certificati di credito, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (a)	— 1,670,159 »
79	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (a)	»
80	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le somme fornite dal tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti, ai termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10, 19 aprile 1906, n. 127, art. 1, e 23 dicembre 1906, n. 638, art. 3 (a)	— 9,734,200 »
81	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emessi ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per acquisto di materiale rotabile e per lavori straordinari alle linee (a).	— 10,238,674 »
82	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi 3.50 per cento netto, sui certificati di credito, emessi per le somme fornite dal Tesoro ai termini dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, da servire all'acquisto ed alla costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione (a)	— 369,797 »
86	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	+ 1,432.25
87	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71)	+ 135,863.11
88	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 259)	+ 253,295.11
89	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (legge 12 luglio 1900, n. 259)	+ 58,105.80
	<i>Da riportarsi</i>	+ 127,441,964.64

(a) Soppresso.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+ 127,441,964.64
90	Concorsi universitari e per istituti superiori (legge 13 novembre 1859, n. 3725)	— 110,000 »
91	Concorsi per le scuole normali (legge 12 luglio 1896, n. 293) . . .	+ 52,135.50
93	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	+ 10,506 »
94	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	+ 268,500 »
97	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	+ 90,000 »
98	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	— 228,502 »
100	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	— 5,000 »
103	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	— 1,000,000 »
109	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria per liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228 (a)	— 2,500,000 »
114 <i>bis</i>	Proventi delle ammende applicate a termini degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo da destinarsi giusta l'articolo 6 della legge stessa a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei militari richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
115 <i>bis</i>	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	+ 350,000 »
117	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti, per le epizootie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	+ 250,000 »
118 <i>bis</i>	Diritti di segreteria dei Regi istituti universitari da erogarsi a favore degli istituti medesimi (art. 68 del regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638, e tabella B annessa alla legge 7 luglio 1907, n. 472)	+ 644 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 124,620,248.14

(a) Modificata la denominazione al capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 124,620,248.14
122	Entrate diverse dei Ministeri		+ 52,500 »
126	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.		+ 70,000 »
129	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie		— 148,063.98
129 <i>bis</i>	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei concorsi per l'esecuzione diretta di opere idrauliche di terza categoria		<i>per memoria</i>
132	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280		+ 24,000 »
133	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56.		— 81,100 »
134	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102		+ 174,000 »
135	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e di sistemazione nel Porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)		+ 286,000 »
136	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del Porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198)		— 15,000 »
138	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza dalla legge 14 luglio 1907, n. 542		— 16,500 »
139	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)		+ 6,739.64
141	Rimborsi diversi di spese straordinarie.		+ 150,188 »
142	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333.		+ 17,335.33
145	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)		+ 182,028.05
152	Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese da sostenersi dal Ministero delle poste e dei telegrafi per il riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 719, e legge 17 luglio 1910, n. 502)		— 100,000 »
155	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura,		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 129,222,375.18

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+ 125,222,375.18
	industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea Amministrazione dei beni espropriati, invenduti o retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa dei depositi per le espropriazioni (art. 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	— 262.06
160 <i>bis</i>	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestite ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, da erogarsi a favore della Regia Università di Messina	+ 23,000 »
163	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255	— 9,876.21
164	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383	— 151,648.22
165	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 8,810,630.64
169 <i>bis</i>	Ricupero di somma versata alla Cassa depositi e prestite in conto dell'assegnazione di un milione autorizzata dall'articolo 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale di Stato, e da ripartirsi sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 secondo dispone la legge 2 gennaio 1911, n. 33.	+ 500,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 134,394,219.33
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
178	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	+ 20,000 »
181	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione e non utilizzabili nei Regi arsenali, destinato alle costruzioni navali (leggi 13 giugno 1901, n. 258, 13 dicembre 1903, n. 473, e 7 luglio 1907, n. 442) (a)	»
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 20,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+ 20,000
186	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, num. 137, e leggi 15 luglio 1906, num. 324 e 325) (a)		»
186 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie da rimborsarsi dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato		+ 160,000,000
187	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324		— 148,800,000
188	Somma da ricavarsi per completare il fondo di dotazione di magazzino dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) (a)		»
189	Somma da ricavarsi per provvedere all'Amministrazione delle ferrovie di Stato i fondi necessari per l'acquisto e la costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (a)		»
189 <i>ter</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, e dalla legge 25 maggio 1910, n. 228, per far fronte al riscatto della ferrovia Palazzolo-Paratico (b) . . .		+ 520,000
189 <i>quater</i>	Somma da ricavarsi per provvedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi necessari per spese straordinarie per lavori e provviste indipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 62 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (a)		»
189 <i>quin- quies</i>	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni a sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per far fronte alla spesa occorrente per il riscatto dei buoni speciali in circolazione a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, esistenti alla data 1° aprile 1911 (Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 4)		+ 2,476,500
189 <i>sexies</i>	Somme da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per far fronte alla spesa occorrente per il riscatto delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, 1ª categoria, esistenti alla data 1° aprile 1911 (Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 123)		+ 28,514,600
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 42,731,100

(a) Soppreso.

(b) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i>	+ 42,731,100 »
190		Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	+ 375,222.15
191		Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140)	+ 100,700 »
192		Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni ai termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (a)	»
193 <i>bis</i>		Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per mutui di favore ai privati, ai proprietari, alle associazioni ed agli altri enti legalmente costituiti i quali intraprendono la costruzione di centri di colonizzazione agraria, e di borgate rurali (prima rata)	+ 1,000,000 »
194 <i>bis</i>		Somma da mutuarsì dalla Cassa dei depositi e prestiti per completare la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 17 luglio 1910, n. 548) . .	<i>per memoria</i>
196 <i>ter</i>		Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti per provvedere all'acquisto, adattamento e arredamento di due palazzi ad uso di sede delle regie ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli (legge 7 luglio 1910, n. 402)	+ 3,800,000 »
196 <i>quater</i>		Anticipazioni dalla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze	+ 200,000 »
198		Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497.	— 314,926.79
199 <i>bis</i>		Annualità a carico delle provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno per contributi nelle spese di opere stradali e portuali a termini della legge 13 luglio 1910, n. 465	+ 240,402.25
200		Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 1,100,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 49,232,497.61

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 49,232,497.61
201 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie		+ 12,592,926 »
202	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 (a)		— 4,656,688 »
203	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (a)		— 1,544,715 »
204	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (a)		— 56,745 »
205	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (a)		— 495,515 »
206	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse a termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (a)		»
207	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 628, per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10); 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3) (a)		— 3,345,294 »
208	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per acquisto di materiale rotabile e per i lavori straordinari alle linee (a)		— 1,083,255 »
209	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le somme fornite dal tesoro, ai termini dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, per l'acquisto e		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 50,643,211.61

(a) Soppresso.

		Riporto . . .	+ 50,643,211.61
		la costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione (a)	— 23,488 »
210		Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, n. 137 (art. 9 e 10) (a)	— 1,029,908 »
224		Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale in Firenze (a)	»
226		Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 100,000 »
226 bis		Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	+ 220,000 »
229		Prelevamento dal conto corrente del Tesoro dello Stato al fine di fornire al Ministero dei lavori pubblici i mezzi necessari per espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisto di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (leggi 15 aprile e 4 luglio 1909, nn. 188 e 421, e 30 giugno 1910, n. 391)	+ 23,456,000 »
229 bis		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato, che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 1,623,100 »
229 bis-A		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenzza e delle medaglie commemorative istituite coi Regi decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79	+ 66,100 »
229 ter		Prelevamenti dal fondo di cassa per anticipazioni al Ministero della guerra in conto degli stanziamenti di esercizi futuri per provvedere a spese straordinarie militari a sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404	+ 12,000,000 »
		Da riportarsi . . .	+ 87,055,015.61

(a) Soppresso.

		<i>Riparto</i> . . .	+ 87,055,015.61
232 <i>bis</i>	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato, da versarsi a reintegro del conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 13 luglio 1910, n. 466, relativo a lavori e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908		<i>per memoria</i>
CAPITOLI AGGIUNTI			
271	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte alle spese inerenti al riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)		+ 600,000 »
272	Somma da ricavarsi nei modi previsti dagli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228, in dipendenza del riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna, a termini della legge 11 luglio 1909, n. 488		+ 59,915.62
	Totale delle variazioni alla Categoria III . . .		+ 87,714,931.23
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>			
236	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo		+ 480 »
240	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato		— 800,000 »
241	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa		+ 837,800 »
242	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione		+ 186,100.50
244	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento		+ 2,000 »
245	Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)		+ 80,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .		+ 306,380.50

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . .	—	2,544.17
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	—	6,114.31
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . .	+	6,466.35
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	968.84
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	3,807.60
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	+	212.50
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	3,570 »
17	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	5,250,000 »
17 bis	Obbligazioni 3 per cento netto emesse ai termini delle leggi 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	7,800,000 »
20	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	—	3,000,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	+	900,140.27
26	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	580,479 »
31	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa d'ordine) (a)	+	1,459,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	1,335,028.08

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+	1,335,028.08
41	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		+	389,670.87
42	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 a 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . .		+	4,500 »
53	Personale di ruolo (Spese fisse)		+	221,647 »
60	Personale di ruolo (Spese fisse)		+	32,541 »
69	Personale della Direzione generale (Spese fisse) (a)		+	2,000 »
78	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) (a)		+	75,250 »
82	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)		+	97,450 »
84	Assegni diversi a titolo d'indennità di carica e di funzioni		+	1,725 »
85	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria coloniale		—	4,000 »
92	Personale di ruolo (Spese fisse)		+	1,000 »
95	Spese d'esercizio della Zecca (Spese obbligatorie).		+	49,800 »
98	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)		—	917 »
101	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) (a)			»
102	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa (a) . .			»
103	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)		+	48,385 »
105	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio		+	5,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	2,259,079.95

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+	2,259,079.95
106	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)		+	220,000 »
115	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	9.28
116	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri, al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale		+	15,000 »
119 <i>bis</i>	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa dei depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con regio decreto 10 giugno 1909, n. 612			<i>per memoria</i>
124	Personale (Spese fisse)		+	2,900 »
125	Mercedi e sussidi agli operai assistenti controllori e i loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine)		+	41,780 »
126	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle cartelle e per le altre lavorazioni dell'officina (Spesa d'ordine)		+	60,000 »
127	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		—	182,849.08
128	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		—	498,945.07
132	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato all'estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)		—	9,876.21
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140 - Titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,907,098.87

		<i>Riparto</i> . . .	+ 1,907,098.87
		estinzione delle anticipazioni e ai pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	— 151,648,22
135		Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908, approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per 50 anni (a)	— 10,210 »
148 <i>bis</i>		Concorso dello Stato da corrisponderci al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, in ragione di 3 lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906, ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286	+ 1,200,000 »
159 <i>bis</i>		Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso dalle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte e inabitabili non minore del 50 per cento	+ 880,563.27
159 <i>ter</i>		Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1° della legge 12 giugno 1909, n. 12, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamento dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466)	+ 450,000 »
159 <i>quater</i>		Somma da versare all'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 446	+ 30,000 »
161 <i>quater</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 65,000 »
161 <i>quinq.</i>		Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio (Reale decreto 17 luglio 1910, n. 552)	+ 12,300 »
161 <i>sexies</i>		Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti (Reale decreto 31 agosto 1910, n. 635)	+ 33,000 »
161 <i>septies</i>		Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855 (Spesa ripartita - Prima annualità)	+ 250,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 4,666,103.92

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	4,666,103.92
161 <i>duodec.</i>	Somma da erogarsi a favore degli eredi del defunto barone Raffaele Sava, in esecuzione della legge 12 marzo 1911, n. 178		+	165,600 »
161 <i>terdec.</i>	Contributo dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dei terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910, per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti, pari alla metà delle semestralità d'ammortamento più un decimo, giusta gli articoli 2 e 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467		+	6,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I				4,837,703.92
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>				
174	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Sesta rata) (a)			»
176	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1910) (Spesa obbligatoria)		+	357,318 »
176 <i>bis</i>	Spesa occorrente pel riscatto dei buoni speciali in circolazione a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia esistenti alla data 1° aprile 1911, in corrispondenza dei fondi derivanti dall'emissione di obbligazioni a sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228 (Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 4)		+	2,476,500 »
176 <i>ter</i>	Spesa occorrente per il riscatto al 1° aprile 1911 delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici in circolazione, alienate avanti la legge 23 giugno 1881, n. 333, 1ª categoria (Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 123)		+	28,514,600 »
177 <i>ter</i>	Corrispettivo per il riscatto della ferrovia Palazzolo-Paratico (legge 11 luglio 1909, n. 488)		+	520,000 »
177 <i>quater</i>	Somma da pagarsi alla Società veneta di costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, in dipendenza del riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna a termini della legge 11 luglio 1909, n. 488		+	59,915.62
177 <i>quinq.</i>	Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana ai sensi dell'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita - Prima annualità)		+	500,000 »
<i>Da riportarsi</i>			+	32,428,333.62

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 32,428,333.62
178		Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico	+ 1,200,000 »
178 <i>bis</i>		Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte a spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 62 della legge 13 luglio 1910, n. 466)	+ 10,000,000 »
180 <i>bis</i>		Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 1,100,000 »
185		Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 100,000 »
185 <i>bis</i>		Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	+ 220,000 »
CAPITOLI AGGIUNTI			
221		Indennità per il riscatto della linea da Lecce a Francavilla Fontana con diramazione Novoli Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)	+ 600,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria III	+ 45,648,333.62
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>			
189		Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	+ 480 »
MINISTERO DELLE FINANZE			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1		Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	+ 2,916.66
		<i>Da riportarsi</i>	+ 2,916.66

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riparto</i> . . .	+	2,916,66
16	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'amministrazione centrale e al personale amministrativo d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale		+	15,000 »
19	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria (Spesa obbligatoria)		+	5,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)		+	65,250 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)		-	4,000 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	18,038.35
34	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)		+	196,000 »
35	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse)		+	160,000 »
38	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 (Spesa obbligatoria)		-	124,000 »
40	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto, straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria)		+	3,000 »
42	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, per il Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria)		-	90,000 »
43	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti per i lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe		-	35,000 »
45	Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari		-	30,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	182,205.01

		Riporto . . .	+	182,205.01
53		Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	+	597,900 »
55		Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) . . .	+	12,600 »
56 bis		Concorso dello Stato per la iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e per la costituzione di un « fondo, sussidi di invalidità e vedovanza a favore del personale medesimo » (Legge 17 luglio 1910, n. 518)	+	150,000 »
57		Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	+	10,800 »
58		Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze d'uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	+	55,000 »
62		Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'amministrazione delle tasse; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni o diretti ad estendere il campo della materia imponibile, a perequare le aliquote ed a frenare i mezzi di evasione alle tasse - Spese per straordinaria vigilanza notturna agli uffici (a)		»
65		Spese di coazioni e di liti; risarcimento ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+	170,000 »
68		Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e le automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	+	30,000 »
69		Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria)	-	10,000 »
70		Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	+	850,000 »
		Da riportarsi . . .	+	2,048,505.01

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+	2,048,505.01
72	Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	+	90,200 »
74	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	+	500 »
82	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	—	60,000 »
84	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	—	400,000 »
85	Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	+	500,000 »
86	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	120,000 »
87	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	7,000 »
88	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	—	10,000 »
91	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	+	33,310.97
92	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	10,000
93	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	+	10,700 »
98	Spese di amministrazione	—	3,000 »
99	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	—	8,000 »
100	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	—	17,000 »
101	Contribuzioni fondiariae - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	—	10,000 »
102	Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	—	20,000 »
114	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	+	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	2,352,215.98

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,352,215.98
118	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)		+ 20,000 »
120	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)		+ 8,000 »
122	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)		+ 3,665,000 »
150	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)		+ 6,000 »
157	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)		- 520,000 »
158	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite: quota da corrisondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine)		+ 369,200 »
167	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale		+ 9,000 »
168	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, e mercedi al personale straordinario addetto alla applicazione dei contrassegni doganali (a)		»
170	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)		+ 15,000 »
173	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)		+ 700,000 »
179	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		+ 837,800 »
180	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrisondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa obbligatoria)		+ 6,949.75
197	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria)		+ 28,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 7,497,165.73

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+	7,497,165.73
198	Aggio di esazione (Spesa d'ordine)		+	1,340,000 »
199	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)		+	20,000,000 »
206	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		—	120,000 »
207	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie)		+	130,000 »
208	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		+	40,000 »
211	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)		+	10,000 »
212	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)		+	3,000,000 »
226	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)		—	110,000 »
228	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)		+	57,000 »
229	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)		—	100,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	31,744,165.73

	<i>Riporto</i> . . .	+ 31,744,165,73
233	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	+ 60,000 »
241	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	+ 230,000 »
258 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+ 206,000 »
273	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 23 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e legge 30 dicembre 1910, n. 901)	+ 425,000 »
273 <i>lis</i>	Costruzione nel porto di Napoli di un capannone metallico per servizio doganale di sbarco delle merci nazionali (legge 15 maggio 1910, n. 249) - Seconda ed ultima rata	+ 61,500 »
274	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	- 8,000 »
279 <i>bis</i>	Supplemento all'assegnazione autorizzata dalla legge 9 luglio 1905, n. 409, occorrente per completare la costruzione della Manifattura dei tabacchi in Bari - Prima rata (legge 17 luglio 1910, n. 517) .	+ 80,000 »
CAPITOLI AGGIUNTI		
331	Spese per studi e lavori statistici sulle finanze comunali e provinciali	+ 6,500 »
372	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza a Monte Croce Pontet (Belluno)	+ 2,360 »
Totale delle variazioni della Categoria I . . .		+ 32,807,525,73

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

280	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	— 10,000 »
-----	---	------------

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

290	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) . . .	— 5,700 »
291	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine)	+ 8,000 »
293	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	+ 500 »
395	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	+ 30,000 »
298	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+ 5,000 »
300	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	— 4,000 »
302	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)	+ 30,710 »
303	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	+ 2,190.50
304	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
305	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	+ 10,000 »
306	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali, ed altre (Spesa d'ordine)	+ 33,000 »
307	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Spesa d'ordine)	+ 14,200 »
308	Restituzione di diritti indebitamenti esatti (Spesa d'ordine)	+ 40,000 »
309	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+ 45,000 »
Totale delle variazioni alla categoria IV		+ 223,900.50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	104,500 »	
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	7,625 »	
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	+	9,000 »	
10	Indennità di missione	+	3,750 »	
16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	+	140,000 »	
19	Sussidi in casi speciali e straordinari, ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	+	10,000 »	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	+	11,250 »	
28 <i>bis</i>	Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero, le spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	+	250,000 »	
29	Magistrature giudiziarie. Spese d'ufficio (Spese fisse)	-	4,500 »	
31	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	-	150,000 »	
31 <i>lis</i>	Manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma	+	255,200 »	
32	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	+	20,000 »	
33	Pigioni di locali ad uso delle magistrature giudiziarie (Spese fisse)	-	100,000 »	
39 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili, che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+	342,400 »	
39 <i>ter</i>	Completamento dei lavori di costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel palazzo di giustizia (Castelcapuano) in Napoli	+	250,000 »	
Totale delle variazioni			+	1,149,225 »

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	4,500 »
3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1ª classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	+	4,000 »
20	Spese casuali	+	8,300 »
28	Assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	+	6,250 »
29	Assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	-	4,000 »
30 bis	Somma destinata ad indennizzare gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di 1ª e 2ª categoria delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306	+	500,000 »
33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	+	275,000 »
35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	+	165,000 »
45	Competenze al personale delle Regie scuole all'estero	+	538,969 »
46	Fitto di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	+	65,000 »
47	Scuole sussidiate	+	20,000 »
48	Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni	+	67,000 »
49	Spese generali per le scuole italiane all'estero	+	70,963.20
50	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	+	33,567.80
61	Spese per acquisto e costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	+	375,222.15
61 bis	Spese per missioni straordinarie all'estero di funzionari civili e militari (legge 23 giugno 1910, n. 365)	+	65,000 »
	Da riportarsi	+	2,194,772.15

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,194,772.15
61 <i>ter</i>	Spese di acquisto, di adattamento e arredamento del palazzo ad uso di sede della Regia ambasciata di Pietroburgo, e di acquisto, costruzione, adattamento e arredamento di quello ad uso di sede della Regia ambasciata di Costantinopoli (leggi 7 luglio 1910, n. 402, e 9 febbraio 1911, n. 65) (a)		+ 3,800,000 »
61 <i>quater</i>	Spese per l'arredamento del palazzo sede della Regia legazione in Cettigne		+ 50,000 »
61 <i>quinq.</i>	Borse di studio da conferirsi a due giovani arabisti per il loro perfezionamento al Cairo nella lingua parlata araba		+ 8,000 »
61 <i>sexies</i>	Spese di ricevimento di un'alta missione militare cinese		+ 25,980.30
61 VII	Spese per la distribuzione della medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, istituita con regio.decreto 20 febbraio 1910, n. 79		+ 57,500 »
61 VIII	Assegnazione straordinaria per la sistemazione della sede della Regia legazione a Pechino (legge 9 febbraio 1911, n. 64)		+ 30,000 »
61 IX	Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle sedi delle Regie ambasciate a Londra e Madrid e della Regia legazione a Sofia (legge 9 febbraio 1911, n. 66).		+ 192,000 »
61 X	Indennità, diarie e compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari		+ 9,700 »
61 XI	Spese per il completamento del vestibolo del palazzo della pace all'Aja		+ 30,000 »
72	Assegnazione straordinaria pel completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia legazione in Cettigne (legge 15 maggio 1910, n. 232)		+ 46,000 »
	Totale delle variazioni		+ 6,443,952.45

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 26,130.53
	<i>Da riportarsi</i>	+ 26,130.53

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	26,130.53
27	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .		+	50,000 »
28	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti		+	4,500 »
56	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, specificati a norma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 464:			
	a) Pagamento di somme già deliberate dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno fino al 30 giugno 1910;			
	b) Asili infantili - Sussidi, spese e compensi per la istituzione di asili infantili modello; per la ispezione degli asili infantili limitrofi agli asili infantili modello e per la frequenza di maestre agli asili infantili modello; per i corsi teorico-pratici presso gli asili modello destinati alla preparazione di maestro per gli asili infantili specialmente rurali; per borse di studio alle frequentanti i detti corsi;			
	c) Scuole elementari - Sussidi, spese, compensi e premi per il miglioramento dell'istruzione elementare e popolare - Insegnamenti speciali a complemento del corso popolare (classi 5ª e 6ª) - Bibliothecine scolastiche e biblioteche magistrali - Conferenze didattiche per i maestri - Premi a maestri elementari e direttori didattici per l'articolo 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383; per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, disegno, canto corale e per l'istituzione e la diffusione della mutualità scolastica - Premi a Regi ispettori scolastici, che abbiano maggiormente cooperato all'attuazione della legge;			
	d) Scuole speciali - Scuole per emigranti, pastori, agricoltori, pescatori, carbonai, marinai, ecc. - Sale popolari di lettura e biblioteche popolari - Conferenze popolari - Proiezioni luminose a scopo di istruzione e di educazione - Premi ad operai che si distinguano per assiduità nella lettura;			
	e) Segreteria della Commissione - Spese e compensi inerenti a lavori della segreteria della Commissione (a)		+	458,834.78
57	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, specificati a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 464:			
	a) Pagamento di somme già deliberate dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno fino al 30 giugno 1910;			
	b) Asili infantili - Sussidi, spese e compensi per la istituzione di asili infantili modello; per la ispezione degli asili infantili limitrofi agli asili infantili modello e per la frequenza di mae-			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	539,465.31

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 539,45.631
	stre agli asili infantili modello; per i corsi teorico-pratici presso gli asili modello destinati alla preparazione di maestre per gli asili infantili specialmente rurali; per borse di studio alle frequentanti i detti corsi;	
	c) Scuole elementari - Sussidi, spese, compensi e premi per il miglioramento dell'istruzione elementare e popolare - Insegnamenti speciali a complemento del corso popolare (classi 5ª e 6ª) - Bibliotechine scolastiche e biblioteche magistrali - Conferenze didattiche per i maestri - Premi a maestri elementari e direttori didattici per l'art. 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383; per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, disegno, canto corale e per l'istituzione e la diffusione della mutualità scolastica - Premi a Regi ispettori scolastici, che abbiano maggiormente cooperato all'attuazione della legge;	
	d) Scuole speciali - Scuole per emigranti, pastori, agricoltori, pescatori, carbonai, marinari, ecc. - Sale popolari di lettura e biblioteche popolari - Conferenze popolari - Proiezioni luminose a scopo di istruzione e di educazione - Premi ad operai che si distinguano per assiduità nella lettura;	
	e) Segreteria della Commissione - Spese e compensi inerenti a lavori della segreteria della Commissione (a)	+ 189,455.53
58	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, specificati a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 464:	
	a) Pagamento di somme già deliberate dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno fino al 30 giugno 1910;	
	b) Asili infantili - Sussidi, spese e compensi per la istituzione di asili infantili modello; per la ispezione degli asili infantili limitroff agli asili infantili modello e per la frequenza di maestre agli asili infantili modello; per i corsi teorico-pratici presso gli asili modello destinati alla preparazione di maestre per gli asili infantili specialmente rurali; per borse di studio alle frequentanti i detti corsi;	
	c) Scuole elementari - Sussidi, spese, compensi e premi per il miglioramento dell'istruzione elementare e popolare - Insegnamenti speciali a complemento del corso popolare (classi 5ª e 6ª) - Bibliotechine scolastiche e biblioteche magistrali - Conferenze didattiche per i maestri - Premi a maestri elementari e direttori didattici per l'articolo 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383; per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, disegno, canto corale e per l'istituzione e la diffusione della mutualità scolastica - Premi a Regi ispettori scolastici, che abbiano maggiormente cooperato all'attuazione della legge;	
	d) Scuole speciali - Scuole per emigranti, pastori, agricoltori, pescatori, carbonai, marinari, ecc. - Sale popolari di lettura e biblioteche popolari - Conferenze popolari - Proiezioni lumi-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 728,920.84

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		Riporto	+	728,920.84
		nose a scopo di istruzione e di educazione - Premi ad operai che si distinguano per assiduità nella lettura;		
		e) Segreteria della Commissione - Spese e compensi inerenti a lavori della segreteria della Commissione (a)	+	42,253.97
59		Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma eccettuato il comune di Roma, e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, specificati a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 464:		
		a) Pagamento di somme già deliberate dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno fino al 30 giugno 1910;		
		b) Asili infantili - Sussidi, spese e compensi per la istituzione di asili infantili modello; per la ispezione degli asili infantili limitrofi agli asili infantili modello e per la frequenza di maestre agli asili infantili modello; per i corsi teorico-pratici presso gli asili modello destinati alla preparazione di maestre per gli asili infantili specialmente rurali; per borse di studio alle frequentanti i detti corsi;		
		c) Scuole elementari - Sussidi, spese, compensi e premi per il miglioramento dell'istruzione elementare e popolare - Insegnamenti speciali a complemento del corso popolare (classi 5ª e 6ª) - Bibliotechine scolastiche e biblioteche magistrali - Conferenze didattiche per i maestri - Premi a maestri elementari e direttori didattici per l'articolo 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383; per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, disegno, canto corale e per l'istituzione e la diffusione della mutualità scolastica - Premi a Regi ispettori scolastici, che abbiano maggiormente cooperato all'attuazione della legge;		
		d) Scuole speciali - Scuole per emigranti, pastori, agricoltori, pescatori, carbonai, marinari, ecc. - Sale popolari di lettura e biblioteche popolari - Conferenze popolari - Proiezioni luminose a scopo di istruzione e di educazione - Premi ad operai che si distinguano per assiduità nella lettura;		
		e) Segreteria della Commissione - Spese e compensi inerenti a lavori della segreteria della Commissione (a)	+	92,716.48
69		Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	559,650 »
77		Sussidi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media classica	-	5,570 »
80		Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni - Indennità - Retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante negli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907,		
		Da riportarsi	+	1,417,971.29

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i>	+	1,417,971.29
	n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	799,275 »
87	Sussidi a provincie, a comuni, e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche		-	31,166.65
89	Sussidi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione media tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma		-	17,500 »
92	Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	240,250 »
100	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293 - Pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali già a carico delle provincie ed assunte dallo Stato per effetto della legge 24 marzo 1907, n. 116 (Spese fisse)		+	16,400 »
107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media (Spesa d'ordine)		+	70,000 »
116	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	34,000 »
144	Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	100,000 »
149	Istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi coi fondi provenienti dai diritti di segreteria (articolo 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638)		+	4,448 »
151	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento di cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali		+	20,000 »
152	Scuola agricola annessa alla Regia Università di Bologna - Spese da sostenersi con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1904, n. 289 .		+	414.83
155	Regie Università ed altri Istituti universitari - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge			
		<i>Da riportarsi</i>	+	2,654,092.47

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i>	+ 2,654,092.47
		28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima	+ 500,000 »
165		Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+ 6,500 »
174		Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+ 2,670 »
184		Assegni fissi al liceo musicale di S. Cecilia in Roma ed ai comuni per l'insegnamento di belle arti e per istituti musicali (a)	+ 40,000 »
210		Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)	+ 466,763.50
212		Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28, legge 20 giugno 1909, n. 364)	+ 350,000 »
221		Assegni di disponibilità (Spese fisse)	+ 12,000 »
223 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+ 213,600 »
223 <i>ter</i>		Retribuzioni agli impiegati avventizi da assumersi per sopperire alle vacanze nel personale di ruolo, in conseguenza della legge 10 luglio 1910, n. 417	+ 30,000 »
223 <i>quat.</i>		Spesa per il rinnovamento dell'impianto dell'illuminazione elettrica nel palazzo dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione (legge 2 febbraio 1911, n. 34)	+ 57,000 »
230 <i>bis</i>		Spesa per il dissequestro delle rendite e dei locali del seminario di Monopoli giusta atto di transazione 4 febbraio 1910.	+ 6,404.77
230 <i>ter</i>		Paghe a ragionieri avventizi adibiti al lavoro di revisione dei rendiconti dei mandati a disposizione dei prefetti, per il pagamento di compensi ad insegnanti delle scuole medie a norma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142	+ 8,400 »
232 <i>bis</i>		Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio astronomico della Regia Università di Torino in Pino Torinese - Seconda delle venti annualità approvate dalla legge 23 giugno 1910, n. 426	+ 10,249.99
241 <i>bis</i>		Spesa per l'Università di Messina - Somme prelevate dal fondo depositato presso la Cassa depositi e prestiti agli effetti del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480	+ 23,000 »
246 <i>bis</i>		Università di Napoli - Trasporto degli istituti di chimica farmaceutica nei nuovi locali di S. Marcellino	+ 34,500 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 4,415,180.73

(a) Modificata la denominazione al capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+ 4,415,180.73
246 <i>ter</i>	Aumento per l'esercizio finanziario 1910-11 dell'assegno annuo agli istituti e gabinetti scientifici della Regia Università di Napoli (art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 449)		+ 60,000 »
262	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della biblioteca centrale nazionale in Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze		+ 200,000 »
274 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per la IX esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1910 - Seconda delle due annualità stabilite dalla legge 19 maggio 1910, n. 271		+ 20,000 »
274 <i>ter</i>	Spesa per le opere di difesa degli incendi nei locali della Pinacoteca e dei Regi musci egizio e romano in Torino (legge 13 luglio 1910, n. 448 - Seconda ed ultima rata)		+ 111,000 »
274 <i>quat.</i>	Spese per il congresso archeologico internazionale in Roma nel 1911		+ 20,000 »
274 <i>quinq.</i>	Aumento dell'assegno fisso al liceo musicale di S. Cecilia in Roma per il 1° semestre dell'anno 1910		+ 20,000 »
276 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per l'esposizione del ritratto nel 1911 in Firenze (legge 23 giugno 1910, n. 343)		+ 50,000 »
276 <i>ter</i>	Pubblicazione a cura dell'accademia dei Lincei dell'opera « Cinquanta anni di storia italiana » contenenti il bilancio politico, finanziario-economico del Regno d'Italia		+ 50,000 »
276 <i>quater</i>	Spese del Comitato incaricato ai sensi della legge 10 luglio 1910, n. 417 di proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della pubblica istruzione l'opera dei quali non siasi ritenuta giovevole all'Amministrazione		+ 35,000 »
276 <i>quinq.</i>	Sussidi straordinari ad insegnanti elementari e al personale subalterno delle Università e delle scuole medie, che si trovino in disagiate condizioni economiche in causa dell'epidemia colerica		+ 40,000 »
CAPITOLI AGGIUNTI			
280	Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero e per la liquidazione delle somme dovute ai comuni pel concorso nello stipendio dei maestri elementari		+ 30,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I			+ 5,051,180.73

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	+	7,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	+	10,000 »
22	Spese di posta	+	6,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	1,195.63
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	16,500 »
35	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	+	30,850 »
39	Manutenzione dei locali e del mobilio degli archivi di Stato	+	40,000 »
39 <i>bis</i>	Impianto e funzionamento del laboratorio per il restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno - Dotazione - Legge 20 marzo 1911, n. 232, art. 10	+	8,000 »
52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza e alle istituzioni dei ciechi	+	1,400,000 »
67	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico.	+	2,735,000 »
68	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica, che non possono imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovano luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	+	50,000 »
71	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	+	50,000 »
72	Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie.	+	55,000 »
80	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie.	+	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	4,659,545.63

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riparto</i> . . .	+ 4,659,545.63
168 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+ 226,500 »
170	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria dei proventi dell'addizionale stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sensi dell'articolo medesimo e degli articoli 73 e 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466 (a) . . .		+ 5,130.067.37
176 <i>bis</i>	Somma dovuta come da sentenza 8-10 marzo 1910 del tribunale di Pavia, confermata in appello, nella causa contro la ditta Hartmann e Guarnieri		+ 7,000 »
179 <i>bis</i>	Contributo nella spesa per l'erezione di un monumento a Gabriello Pepe in Campobasso		+ 20,000 »
179 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nella spesa per un monumento da erigersi nel luogo dove sbarcarono i Mille il giorno 11 maggio 1860 (legge 7 luglio 1910, n. 486)		+ 50,000 »
179 <i>quater</i>	Medaglie ad enti o persone per benemerenze acquisite in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908		+ 18,600 »
179 <i>quinq.</i>	Concorso nelle spese dei congressi: di beneficenza in Copenhagen, di scienze amministrative in Bruxelles, penitenziario in Washington, per la disoccupazione a Parigi e di scienze archivistiche in Bruxelles		+ 22,200 »
179 <i>sixies</i>	Spese della Commissione incaricata di indagini e proposte intese a comporre le vertenze agrarie della Romagna, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1910 . .		+ 20,000 »
179 <i>septies</i>	Indennizzo a favore del dott. Emanuele Giros per i danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscafo <i>Oreto</i> il 29 settembre 1901		+ 27,500 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 10,181,413 »

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

14	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 289,100 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 289,100 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Ripporto</i> . . .	+	289,100	«
29		Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	+	100,000	»
31		Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	45,014.56	
71		Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova. .	+	300,000	»
153		Opere di bonificazione di prima categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i> , e 13 luglio 1910, n. 466, tabella <i>A</i> , n. 7 della lettera <i>a</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>) . . .	+	80,000	»
192		Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 25 luglio 1906, n. 255; 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1 lettera <i>h</i> e art. 11) (Spesa ripartita) . .	—	189,100	»
200		Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e 13 luglio 1910, n. 466 (tabella <i>A</i> , lettera <i>a</i> , nn. 6 e 8)	+	40,000	»
208		Spese per ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali gravemente danneggiate o distrutte, e di altri edifici pubblici dello Stato, e dell'edificio italo-albanese di S. Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 - Sussidi per ricostruzione o riparazione di edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato e diverse - (Articolo 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e articolo 53 della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita)	—	500,000	»
208 <i>bis</i>		Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 e in quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'articolo 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	+	500,000	»
212		Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere a bisogni ed opere urgenti d'interesse comunale e provinciale nelle due provincie di Reggio Calabria e di Messina e nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè alle spese per le occupazioni			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	665,014.56	

(a) Modificata la denominazione del capitolo

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		Ripporto . . .	+ 665,014.56
		temporanee o permanenti di terreni per costruzione di ricoveri, ed a quelle per lo sgombero delle macerie delle aree pubbliche e per la esecuzione di demolizioni, puntellamenti e piccole riparazioni a tutela della pubblica incolumità nei comuni medesimi ai sensi del decreto Reale 18 aprile 1909, n. 213	+ 2,800,000 »
213		Assegnazioni corrispondenti alle somme prelevate dal conto corrente col tesoro dello Stato, destinate a provvedere ad espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisti di legnami ed altri materiali; a costruzione di baracche e ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1903 (legge 15 aprile 1909, n. 188 e art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421, e legge 30 giugno 1910, n. 391) (a)	+ 23,456,000 »
213	<i>bis</i>	Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910; per riparare case danneggiate o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera; per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto; per sussidiare i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico danneggiati dal terremoto nei comuni stessi (articolo 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa ripartita - Seconda ed ultima rata)	+ 700,000 »
213	<i>ter</i>	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1903 (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita)	+ 785,000 »
213	<i>quater</i>	Opere contemplate dalla lettera <i>a</i> (nn. 1, 2, 3 e 5) della tabella <i>A</i> annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	+ 60,000 »
213	<i>quinq.</i>	Spese per provvedere ai lavori di sgombero e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione o al puntellamento delle case danneggiate; all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione e ad altri bisogni ed opere urgenti d'interesse sia comunale, sia provinciale, nei comuni delle provincie di Napoli e Salerno, danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1910	+ 300,000 »
235		Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542, escluse quelle pei porti contemplati in più leggi (Spesa ripartita)	+ 49,000 »
236		Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542, coll'aggiunta di quelle pei porti contemplati in più leggi e di quelle autorizzate dall'articolo 49, lettera <i>a</i> e dalla tabella <i>A</i> lettera <i>a</i> , n. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita) (a)	+ 1,020,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 29,835,014.56

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Riporto + 29,835,014.56

242 Sussidi per opere ai porti di 4^a classe e per conservazioni di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e articolo 39 del testo unico delle leggi sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095) — 49,000 »

Totale delle variazioni alla categoria I + 29,786,014.56

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

260 Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) + 80,000 »

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	— 435,000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	+ 66,000 »
3	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	+ 413,795 »
25	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio	+ 100,000 »
27	Spese casuali	+ 16,000 »
30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 27,976.25
39	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	+ 425,000 »
<i>Da riportarsi</i>		+ 613,771.25

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+	613,771.25
46	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	+	185,000 »
47	Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	11,000 »
53	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali e di buoni risposta (Spesa obbligatoria)	+	40,000 »
55	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria)	+	30,000 »
57	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti da privati, dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria) (a)		»
60	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria).	+	100,000 »
65	Spesa per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	-	4,000 »
69	Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe	-	43,000 »
107	Personale dell'amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	-	300,000 »
107 <i>bis</i>	Personale fuori ruolo ed avventizio, dei telefoni	+	765,000 »
108	Indennità di residenza in Roma al personale dell'amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	+	20,000 »
114	Indennità per servizi prestati in tempo di notte	+	42,000 »
126	Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee, e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine) (a)	+	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,484,771.25

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		Riporto	+ 1,484,771.25
128		Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria)	+ 119,500 »
129		Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali; dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e per dichiarazioni di conferma (Spesa obbligatoria)	+ 43,560 »
133 bis		Costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro e Siena; acquisto ed adattamento allo stesso uso del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale a Brescia, e acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona (legge 17 luglio 1910, n. 539) (Spesa ripartita) (1ª annualità)	+ 70,000 »
138		Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati, per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 364,056.10
142		Spese per locali, materiali, lavori e compensi di vario genere, occorrenti al riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (leggi 24 dicembre 1908, n. 719 e 17 luglio 1910, n. 502 (Spesa ripartita) (2ª annualità) (a)	- 100,000 »
142 bis		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+ 416,800 »
142 ter		Saldo d'impegni sul capitolo 139-bis « Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese straordinarie pel ristabilimento e funzionamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici; e per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909	+ 45,000 »
		Da riportarsi	+ 2,443,087.35

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,443,687.35
142 <i>quater</i>	Saldo d'impegni sul capitolo 144-ter « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910		+ 29,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria I	+ 2,472,687.35
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
147	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica (Spesa d'ordine)		+ 2,000 »
MINISTERO DELLA GUERRA			
—			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
2	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)		+ 33,390 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+ 7,674.91
21	Stati maggiori (Assegni fissi)		+ 212,815 »
22	Corpi di fanteria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) . . .		+ 335,146 »
23	Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) .		+ 1,535,800 »
24	Corpi di cavalleria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) . . .		+ 45,338 »
25	Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) .		+ 535,300 »
26	Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+ 225,290 »
27	Corpi e servizi di artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+ 391,750 »
28	Corpi e servizi del Genio - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) .		+ 124,326 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 3,446,829.91

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	+	3,446.829.91
29	Corpi e servizi del Genio - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	+	53,200 »
30	Carabinieri reali (Assegni fissi)	+	11,065 »
34	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) .	+	53,657 »
35	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi)	+	2,100 »
37	Corpo e stabilimenti di Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	+	52,631 »
38	Compagnie di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	+	3,400 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti	+	278,000 »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)	-	59,700 »
41	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	+	38,045 »
43	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)	+	6,115 »
44	Spese per l'istituto geografico militare	+	1,900 »
45	Personale della giustizia militare	+	5,532 »
46	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse)	+	20,000 »
47	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle dei carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 31)	+	59,000 »
48	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate ai capitoli nn. 30 e 31)	+	100,250 »
49	Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 30)	+	7,000 »
50	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	+	167,100 »
51	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	+	412,800 »
52	Foraggi ai cavalli dell'esercito	+	432,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	5,091,524.91

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	5,091,524.91
53		Casermaggio e combustibile per le truppe; retribuzioni ai comuni per gli alloggi militari; manutenzione e rinnovazione dei mobili d'ufficio	+	111,000 »
54		Spesa per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (Somma a calcolo)	+	5,000 »
55		Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli.	+	120,000 »
56		Materiali e stabilimenti d'artiglieria	+	360,000 »
57		Lavori di manutenzione degli immobili militari, e materiale mobile del Genio militare	+	181,000 »
59		Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	+	110,000 »
64		Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore (Spesa obbligatoria).	+	310.62
70 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+	80,000 »
72		Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	—	7,674.91
72 <i>bis</i>		Sovvenzioni alle masse interne dei corpi.	+	7,500,000 »
73		Fabbricazione di materiali d'artiglieria campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	—	75,129.50
75 <i>bis</i>		Corpi e servizi d'artiglieria e genio - Personali civili tecnici e fuori ruolo (Assegni fissi) (legge 17 luglio 1910, n. 549)	+	258,500 »
75 <i>ter</i>		Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, articolo 51) (Spesa ripartita - 1 ^a rata)	+	750,000 »
76		Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	—	75,129.50
78		Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	+	3,945,879.50
79		Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	+	2,945,879.50
		<i>Da riportarsi</i>	+	21,301,160.62

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riparto</i>	+ 21,301,160.62
81	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	- 10,000,000 »
81 <i>bis</i>	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85) (Spesa ripartita - Prima rata)	+ 125,000 »
	Totale delle variazioni	+ 11,426,160.62

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	+ 1,000 »
15	Spese di lui (Spesa obbligatoria)	+ 10,000 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	+ 94,898 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante)	+ 244,772.87
37 <i>bis</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana ed altre aziende esercenti servizi marittimi, per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	- 295,500 »
37 <i>ter.</i>	Sovvenzione alla Società di navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi	- 9,431,786 »
37 <i>quater</i>	Sovvenzione alla Società veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta (legge 13 giugno 1910, n. 306) (a)	- 100,000 »
37 <i>quinq.</i>	Sovvenzione alla Compagnia « Neederland » per il servizio fra Genova e Batavia (legge 13 giugno 1910, n. 306).	»
37 <i>scicies</i>	Sovvenzione alla Società « Puglia » per il servizio dell'Adriatico	- 654,000 »
37 <i>septies</i>	Sovvenzione alla Società napoletana di navigazione per il servizio dei golfi di Napoli e Gaeta	- 100,000 »
37 <i>octies</i>	Sovvenzione alla Società siciliana per il servizio delle Eolie - Sovvenzione alla Società « Francesco Lacava » per il servizio delle isole Alicudi, Filicudi e Vulcano.	- 147,770 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 10,378,385.13

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	— 10,378,385.13
37 <i>novies</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna, di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)		— 60,000 »
37 <i>decies</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna		— 85,000 »
37 <i>undex.</i>	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (leggi 29 giugno 1905, n. 301 e 30 maggio 1907, n. 272) (a)		»
37 <i>duodec.</i>	Sovvenzione alla ditta « Successori di Sansone Forlì di Ravenna » per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (leggi 5 aprile 1908, n. 111 e 13 giugno 1910, n. 306) (a)		»
37 XIII	Sovvenzione alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per i servizi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	9,200,000 »
37 XIV	Rimborso delle spese di passaggio nel canale di Corinto (legge 22 aprile 1893, n. 195)	+	80,000 »
37 XV	Sovvenzione alla Società di navigazione « Puglia » per i servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	1,250,000 »
37 XVI	Sovvenzione per i servizi dell'arcipelago toscano (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	400,000 »
37 XVII	Sovvenzione alla Società siciliana di navigazione per i servizi delle isole Eolie e di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	385,000 »
37 XVIII	Sovvenzione per il servizio delle isole Paternopee e Pontine (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	220,000 »
37 XIX	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Sicania » per i servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	305,000 »
37 XX	Sovvenzione al « Banco di Roma » per il servizio fra Uripoli ed Alessandria d'Egitto (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	195,000 »
37 XXI	Compenso straordinario al « Banco di Roma » per maggiori percorrenze eseguite sulla linea Tripoli-Misurata, nell'esercizio 1909-10 (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	20,000 »
37 XXII	Compensi alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna, di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)	+	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	1,591,614. ⁸⁷

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	1,591,614.87
37 XXIII		Compensi alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna.	+	85,000 »
37 XXIV		Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	500,000 »
37 XXV		Compensi alla Società anonima nazionale di servizi marittimi e ad altre aziende esercenti servizi marittimi e per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	295,500 »
39		Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	+	20,500 »
40		Corpo sanitario - Personale militare e civile	+	44,000 »
43		Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	+	10,872 »
44		Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza	+	27,000 »
54		Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	+	56,730 »
57		Viveri a bordo ed a terra	+	350,000 »
61 bis		Contributo dello Stato per il funzionamento del Regio Comitato talasografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442)	+	60,000 »
64		Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della colonia Eritrea	+	190,000 »
65		Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	+	8,500 »
75		Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo ed a terra	-	19,500 »
77		Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	-	244,772.87
84 bis		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 (Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546).	+	32,200 »
84 ter		Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 51) (Spesa ripartita) (1ª rata)	+	100,000 »
84 quater		Spese varie in conseguenza dell'epidemia colerica.	+	30,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	3,137,644 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 3,137,644 »
84 <i>quinq.</i>	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85) (Spesa ripartita (1 ^a rata)		+ 125,000 »
84 <i>sexies</i>	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina		+ 1,700,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+ 4,962,644 »
 MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive</i>			
25	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		+ 2,525,43 »
47	Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla esplorazione ed alla distruzione della <i>phylloxera vastatrix</i> , nonchè ai divieti di esportazione e d'importazione delle piante		+ 100,000 »
71	Amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato; costruzione, riparazione e manutenzione di strade, fabbricati e casette nei boschi inalienabili; stazioni climatiche di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 535		+ 100,000 »
74	Rimboschimenti (sussidi e concorsi); acquisto e trasporto di semi e di piantine; concorso ai Comitati forestali; acquisto di terreni nudi di montagna e di terreni boschivi; applicazione della legge 1 ^o marzo 1888, n. 5238, sui rimboschimenti, e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche		+ 900,000 »
74 <i>vis</i>	Fondo assegnato dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti a termini dell'art. 15 della legge medesima		+ 500,000 »
123	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)		+ 14,000 »
125	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)		+ 2,000 »
128	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali		+ 20,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 1,638,525,43 »

		<i>Riparto</i> . . .	+ 1,638,525.43
173		Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548) (a)	»
174		Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	+ 58,950 »
174	<i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 40,600 »
176	<i>bis</i>	Assegnazione straordinaria stabilita dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (1ª rata)	<i>per memoria</i>
181	<i>bis</i>	Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250)	+ 150,000 »
184	<i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per la esposizione di floricoltura nel 1911 in Firenze (legge 23 giugno 1910, n. 343)	+ 50,000 »
186	<i>bis</i>	Sovvenzione straordinaria alla Regia scuola industriale di Messina per porla in condizione di regolare funzionamento (tab. A, lett. c, n. 1 annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita) (1ª rata)	+ 40,000 »
186	<i>ter</i>	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola industriale di Catanzaro (tab. A, lett. c, n. 2 annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita) (1ª rata) . . .	+ 20,000 »
186	<i>quater</i>	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola di agricoltura di Catanzaro (tab. A, lett. c, n. 3 annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita) (1ª rata).	+ 5,000 »
186	<i>quinq.</i>	Quota a carico dello Stato nelle spese d'impianto della stazione sperimentale di bieticoltura (legge 17 luglio 1910, n. 547)	+ 20,000 »
197		Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa d'ordine) . . .	+ 100,700 »
202		Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine)	+ 9,153.34
202	<i>bis</i>	Spese per il quinto censimento generale della popolazione del Regno (Legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - Seconda rata) .	+ 312,500 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 2,445,428.77

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,445,428.77
202 <i>ter</i>	Spese pel censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (Legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - Seconda rata) . .		+ 187,500 ,
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 2,632,928.77
<i>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</i>			
203	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novem- bre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa obbligatoria) (a)		»
204 <i>bis</i>	Mutui ai privati, ai proprietari, alle associazioni ed a qualunque ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali nell' Agro romano (art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491) (Spesa ripartita) (1 ^a rata)		+ 1,000,000 ,
	Totale delle variazioni alla categoria III . . .		+ 1,000,000 ,
RIEPILOGO DELLA TABELLA A.			
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>			
	Entrata. - Totale delle variazioni		+ 134,394,219.33
	Spesa:		
	Ministero del tesoro		+ 4,837,703.92
	Id. delle finanze		+ 32,807,525.73
	Id. di grazia e giustizia		+ 1,149,225 ,
	Id. degli affari esteri		+ 6,443,952.45
	Id. dell'istruzione pubblica		+ 5,051,180.73
	Id. dell'interno		+ 10,181,413 ,
	Id. dei lavori pubblici		+ 29,786,014.56
	<i>Da riportarsi</i> . . .		+ 90,257,015.39

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 90,257,015.39
Ministero delle poste e dei telegrafi		+ 2,472,687.35
Id. della guerra		+ 11,426,160.62
Id. della marina		+ 4,962,644 »
Id. di agricoltura, industria e commercio		+ 2,632,928.77
	Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 111,751,436.13
	Differenza . . .	+ 22,642,783.20
 <i>CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate.</i> 		
Entrata. - Totale delle variazioni		»
Spesa:		
Ministero dei lavori pubblici		»
	Differenza . . .	»
 <i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i> 		
Entrata. - Totale delle variazioni		+ 87,714,931.23
Spesa:		
Ministero del tesoro		+ 45,648,333.62
Id. delle finanze		- 10,000 »
Id. dell'agricoltura, industria e commercio		+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 46,638,333.62
	Differenza . . .	+ 41,076,597.61

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE
E SPESE REALI

Entrata. - Totale delle variazioni	+ 222,109,150.56
<hr/>	
Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 50,486,037.54
Id. delle finanze.	+ 32,797,525.73
Id. di grazia e giustizia.	+ 1,149,225 »
Id. degli affari esteri.	+ 6,443,952.45
Id. dell'istruzione pubblica.	+ 5,051,180.73
Id. dell'interno.	+ 10,181,413 »
Id. dei lavori pubblici	+ 29,786,014.56
Id. delle poste e dei telegrafi.	+ 2,472,687.35
Id. della guerra.	+ 11,426,160.62
Id. della marina.	+ 4,962,644 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 3,632,928.77
Totale delle variazioni alla spesa	+ 158,389,769.75
Differenza	+ 63,719,380.81
CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
Entrata. - Totale delle variazioni	+ 306,380.50
<hr/>	
Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 480 »
Id. delle finanze.	+ 223,900.50
Id. dei lavori pubblici	+ 80,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi.	+ 2,000 »
Totale delle variazioni alla spesa	+ 306,380.50
Differenza	»

TABELLE *B, C, D, E, F, G, H, H^{bis}, I, K.*

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato

per l'esercizio finanziario 1910-11

	PARTE ORDINARIA			PARTE	INSIEME							
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
Entrata	2,284,128,776.96	57,366,713.54	2,341,495,490.50	19,560,106.62	46,000,000 »	277,818,091.74	343,878,198.36	2,303,688,883.58	46,000,000 »	277,818,091.74	57,366,713.54	2,684,873,688.86
Spesa:												
Ministero del tesoro	719,137,824.61	590,109.50	719,727,934.11	16,395,457.34	»	250,785,166.66	267,180,624 »	735,533,281.95	»	250,785,166.66	590,109.50	986,908,558.11
Id. delle finanze	309,085,543.73	33,416,297.50	342,501,841.23	4,435,688 »	»	1,177,000 »	5,612,688 »	313,521,231.73	»	1,177,000 »	33,416,297.50	348,114,529.23
Id. di grazia e giustizia e dei culti	52,870,255 »	260,261.15	53,130,516.15	908,582 »	»	»	908,582 »	53,778,837 »	»	»	260,261.15	54,039,098.15
Id. degli affari esteri	23,219,244 »	255,052 »	23,474,296 »	4,699,402.45	»	»	4,699,402.45	27,918,346.45	»	»	255,052 »	28,173,698.45
Id. dell'istruzione pubblica	100,286,143.29	1,570,142.93	101,856,286.22	5,476,346.17	»	»	5,476,346.17	105,762,489.46	»	»	1,570,142.93	107,332,632.39
Id. dell'interno	119,863,530.63	1,665,775 »	121,529,305.63	8,351,947.37	»	»	8,351,947.37	128,215,478 »	»	»	1,665,775 »	129,881,253 »
Id. dei lavori pubblici	42,435,114.56	8,777,444.38	51,212,558.94	103,000,900 »	46,000,000 »	»	149,000,900 »	145,436,014.56	46,000,000 »	»	8,777,444.38	200,213,458.94
Id. delle poste e dei telegrafi	114,286,507.25	674,292.97	114,960,800.22	7,093,712.10	»	79,748.45	7,173,460.55	121,380,219.35	»	79,748.45	674,292.97	122,134,260.77
Id. della guerra	312,707,735.53	7,283,801.12	319,991,536.65	55,664,825.09	»	»	55,664,825.09	368,372,560.62	»	»	7,283,801.12	375,656,361.74
Id. della marina	186,431,621.32	2,716,486.99	189,148,108.31	2,275,200 »	»	»	2,275,200 »	188,706,821.32	»	»	2,716,486.99	191,423,308.31
Id. di agricoltura, industria e commercio	21,853,295.43	157,050 »	22,010,345.43	5,524,271.34	»	3,052,000 »	8,576,271.34	27,377,566.77	»	3,052,000 »	157,050 »	30,586,616.77
	2,002,176,815.35	57,366,713.54	2,059,543,528.89	213,826,331.86	46,000,000 »	255,093,915.11	514,920,246.97	2,216,003,147.21	46,000,000 »	255,093,915.11	57,366,713.54	2,574,463,775.86
Avanzo	+ 281,951,961.61	»	+ 281,951,961.61	»	»	+ 22,724,176.63	»	+ 87,685,736.37	»	+ 22,724,176.63	»	+ 110,409,913 »
Disavanzo	»	»	»	- 194,266,225.24	»	»	- 171,542,048.61	»	»	»	»	»

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », stanziato al capitolo n. 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
13 ottobre 1910. . .	11177	7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi	968.84
7 febbraio 1911 . . .	1706	11	Debiti redimibili non iscritti, ecc.	3,807.60
Id.	1706	12	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma, ecc.	212.50
Id.	1706	14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento, ecc.	3,570 »
16 luglio 1910 . . .	5477	15	Residui passivi eliminati, ecc.	9.28
20 e 28 febbraio 1911.	2251	23	Interessi di somme versate, ecc.	900,140.27
26 febbraio 1911 . . .	2542	95	Spese di esercizio della zecca	49,800 »
22 gennaio 1911. . .	721	103	Allestimento dei titoli del debito pubblico.	20,000 »
31 dicembre 1910 . . .	15444	106	Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	220,000 »
				1,198,508.49
Ministero delle finanze.				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
11 e 22 luglio, 12 agosto e 26 ottobre 1910	5405 6043 7274 11990	26	Residui passivi eliminati, ecc.	18,038.35
9 e 21 gennaio e 4 febbraio 1911.	206 534 1571			
29 ottobre 1910 . . .	12137			
20 febbraio 1911 . . .	2251	55	Indennità per le spese d'ufficio, ecc.	12,600 »
18 dicembre 1910 . . .	14711	58	Indennità di viaggio, ecc.	15,000 »
18 dicembre 1910 e 7 febbraio 1911.	14711 1651	65	Spese di coazione e di liti	80,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>				125,638.35

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporio . . .</i>	125,638.35
24 novembre e 31 dicembre 1910.	13444 15264	70	Restituzioni e rimborsi	700,000 »
1° settembre 1910. . .	8671	72	Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili	90,200 »
11 luglio 1910	5405	91	Restituzioni di somme indebitamente percette (Canali Cavour)	33,310.97
6 ottobre 1910	11990	93	Fitti, canoni (Canali Cavour).	10,700 »
30 novembre 1910. . .	13831	114	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile	15,000 »
31 dicembre 1910 . . .	15264	118	Spese di coazioni e di liti	20,000 »
10 settembre 1910 . . . 17 novembre e 13 dicembre 1910.	9110 13291 14427	158	Restituzione di tasse di fabbricazione	269.200 »
31 dicembre 1910 . . .	15264	170	Tasse postali per versamenti, ecc.	15,000 »
8 febbraio 1911. . . .	1938	173	Restituzione di diritti all'esportazione	300,000 »
6 dicembre 1910 e 21 gennaio 1911.	534 14101	207	Pensione agli operai delle manifatture	50,000 »
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>				
20 febbraio 1911. . . .	2251	291	Assegni e indennità al personale civile (Dazio consumo di Napoli)	8,000 »
16 agosto 1910	7563	298	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo - Comune di Napoli)	5,000 »
12 agosto e 26 ottobre 1910.	7303 11990	300	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio - Comune di Roma)	23,300 »
10 settembre 1910 . . . 20 febbraio 1911. . . .	9110 2251	302	Assegni e indennità al personale civile (Dazio consumo di Roma)	30,710 »
Id.	id.	307	Acquisto, trasporto e riparazioni (Dazio consumo di Roma)	8,000 »
21 gennaio 1911	534	309	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo di Roma)	7,100 »
				1,711,159.32

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero di grazia e giustizia e dei culti.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
26 febbraio 1911. . .	2555	16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno	140,000 »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
31 luglio, 1° e 27 agosto e 22 settembre 1910.	6483 6784 8356 10015	25	Residui passivi eliminati, ecc.	26,130.53
4 e 15 novembre e 31 dicembre 1910, 31 gennaio, 7 e 20 febbraio 1911.	12424 13032 15367 1032 1487 1756 2382			
24 settembre 1910 . .	10064	107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, ecc.	70,000 »
				96,130.53
Ministero dell'interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
10 febbraio 1911 . .	1982	21	Telegrammi da spedirsi all'estero.	10,000 »
31 luglio e 21 dicembre 1910.	6627 14887	25	Residui passivi eliminati, ecc.	1,195.63
12 agosto e 11 dicembre 1910.	7279 14254	30	Spese di liti	16,500 »
				27,695.63

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dei lavori pubblici.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
11 gennaio 1911. . .	309	29	Spese di liti e per arbitraggi	100,000 »
11 luglio, 29 agosto, 7 settembre e 26 ottobre 1910.	5432 7720 8828 10556 11969	31	Residui passivi eliminati	45,014.56
16 e 31 dicembre 1910, 31 gennaio, 15 e 26 febbraio 1911.	14646 15302 1138 2066 2584			
				145,014.56
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
13 dicembre 1910, 31 gennaio e 26 febbraio 1911.	14413 1054 2453	30	Residui passivi eliminati, ecc.	27,976.25
11 gennaio e 20 febbraio 1911.	311 2251	47	Compensi alle Società di navigazione	11,000 »
31 gennaio 1911 . . .	1054	55	Rimborsi eventuali, ecc.	30,000 »
16 luglio 1910 e 21 gennaio 1911.	5597 638	128	Bonificazioni e rimborsi	105,750 »
				174,726.25
Ministero della guerra.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
22 novembre 1910 e 18 febbraio 1911.	13398 2292	12	Residui passivi eliminati	7,614.91
11 dicembre 1910 . . .	14284	64	Risarcimento di danni	310.62
				7,985.53

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero della marina.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
22 novembre 1910 . . .	13313	13	Acquisto di libretti ferroviari	1,000 »
31 gennaio 1911 . . .	510	15	Spese di liti	10,000 »
				11,000 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
17 febbraio 1911 . . .	2217	25	Spese di liti	2,525.43
26 febbraio 1911. . .	2600	47	Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, ecc.	100,000 »
22 novembre 1910 . . .	13380	174	Interessi sulle somme anticipate, ecc.	58,950 »
17 febbraio 1911. . .	2217	202	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . .	9,153.34
				170,628.77

RIASSUNTO

Ministero del tesoro	1,198,508.49
Id. delle finanze	1,711,159.32
Id. di grazia e giustizia e dei culti	140,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	96,130.53
Id. dell'interno	27,695.63
Id. dei lavori pubblici	145,014.56
Id. delle poste e dei telegrafi	174,726.25
Id. della guerra	7,985.53
Id. della marina	11,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	170,628.77
TOTALE	3,682,849.08

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », stanziato al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11 durante il periodo di vacanze parlamentari luglio-novembre 1910.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				
—				
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
9 ottobre 1910 . . .	747	116	Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc.	15,000 »
17 luglio 1910 . . .	552	161 <i>quinq.</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	8,700 »
31 agosto 1910 . . .	635	161 <i>sexcies</i>	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	33,000 »
				56,700 »
Ministero delle finanze.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 ottobre 1910 . . .	770	16	Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	15,000 »
9 ottobre 1910 . . .	747	57	Sussidi ai commessi e già commessi, ecc.	10,800 »
29 settembre 1910 . .	705	331	Spese per studi e lavori statistici delle finanze comunali e provinciali	6,500 »
9 agosto 1910. . . .	612	372	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza a Monte Croce Pontet (Belluno)	2,360 »
				34,660 »
Ministero di grazia e giustizia.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 ottobre 1910 . . .	771	19	Sussidi in casi speciali e straordinari, ecc.	10,000 »

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
29 settembre 1910 . .	690	3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, ecc.	4,000 »
11 settembre 1910 . .	700	33	Indennità di primo stabilimento ecc.	20,528 »
9 agosto e 11 settembre 1910.	609 699	35	Missioni politiche e commerciali, ecc.	50,000 »
29 settembre 1910 . .	689	61 <i>quater</i>	Spese per l'arredamento del palazzo sede della Regia Legazione in Cettigne	50,000 »
30 ottobre 1910 . . .	793	61 <i>quinq.</i>	Borse di studio da conferirsi a due giovani arabisti per il loro perfezionamento al Cairo nella lingua parlata araba	8,000 »
10 novembre 1910 . .	823	61 <i>sexies</i>	Spese di ricevimento di un'alta missione militare cinese	25,980.30
9 agosto 1910	611	72	Assegnazione straordinaria per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia Legazione italiana a Cettigne	46,000 »
				204,508.30
Ministero dell'istruzione pubblica				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
9 ottobre 1910	746	230 <i>bis</i>	Spesa per il dissequestro delle rendite e dei locali del seminario di Monopoli, giusta atto di transazione 4 febbraio 1910	6,404.77
Id.	748	246 <i>bis</i>	Università di Napoli - Trasporto degl'Istituti di chimica farmaceutica nei nuovi locali di San Marcellino ed impianto elettrico nei locali medesimi	34,500
31 agosto 1910	633	276 <i>ter</i>	Pubblicazione a cura della Regia Accademia dei Lincei dell'opera « Cinquant'anni di storia italiana », contenente il bilancio politico, finanziario ed economico del Regno d'Italia	50,000 »
Id.	636	276 <i>quater</i>	Spese del Comitato incaricato ai sensi della legge 10 luglio 1910, n. 417, di proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della pubblica istruzione, l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'amministrazione.	10,000 »
<i>Da riportarsi</i>				100,904.77

Segue TABELLA D.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	100,904.77
30 ottobre 1910 . . .	791	276 <i>quinq.</i>	Sussidi straordinari ad insegnanti elementari ed al personale subalterno delle Università e delle scuole medie che si trovino in disagiate condizioni economiche nelle località colpite dall'epidemia colerica.	40,000 »
1° agosto 1910 . . .	592	280	Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero, ecc.	30,000 »
				170,904.77
Ministero dell' interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
9 ottobre 1910 . . .	748	8	Ministero - Fitto di locali, ecc.	7,000 »
18 settembre, 30 ottobre e 6 nov. 1910	643 792 e 815	52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	1,400,000 »
31 agosto e 17 settembre 1910	634 643	67	Sussidi per provvedimenti profilattici, ecc.	2,285,000 »
21 ottobre 1910 . . .	769	68	Spese varie per i servizi della sanità pubblica, ecc. . .	50,000 »
Id.	769	71	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie.	50,000 «
31 agosto 1910 . . .	634	72	Retribuzioni al personale sanitario, ecc.	15,000 »
17 luglio 1910 . . .	551	179 <i>bis</i>	Contributo alla spesa per l'erezione di un monumento a Gabriele Pepe in Campobasso.	20,000 »
9 agosto 1910 . . .	610	179 <i>quater</i>	Medaglie ad enti e persone per benemerienze acquisite in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 . .	10,000
Id.	610	179 <i>quinq.</i>	Concorso delle spese dei Congressi di beneficenza in Copenhagen, di scienze amministrative in Bruxelles, penitenziario in Washington, per la disoccupazione a Parigi e di scienze archivistiche in Bruxelles . . .	22,200 »
3 novembre	760	179 <i>sexies</i>	Spese della Commissione incaricata d'indagini e proposte intese a comporre le vertenze agrarie nella Romagna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1910.	20,000 »
				3,879,200 »

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
9 ottobre 1910 . . .	747	25	Sussidi al personale di ruolo, ecc.	100,000 »
Id.	747	27	Spese casuali.	16,000 »
				116,000 »
RIASSUNTO				
Ministero del tesoro				56,700 »
Id. delle finanze				34,660 »
Id. di grazia e giustizia				10,000 »
Id. degli affari esteri				204,508.30
Id. dell'istruzione pubblica				170,904.77
Id. dell'interno				3,879,200 »
Id. delle poste e dei telegrafi				116,000 »
Totale				4,471,973.07

TABELLA **E**.

Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1910-911.

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 17-*bis* — Obbligazioni 3 per cento netto emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
- » 31. — Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

- Capitolo n. 147: — Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche, liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telefonica.

CAPITOLI MODIFICATI NEL NUMERO O NELLA DENOMINAZIONE

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 101. — Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

- Capitolo n. 126. — Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di seconda classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi per servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

- Capitolo n. 203. — Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 30 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

TABELLA F.

Variazioni al bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa
del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1910-11.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo	— 15,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	+ 15,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I		»
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria)	— 20,000 »
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 10,000 »
19	Fondo di riserva per le spese impreviste.	+ 10,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I		»

TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione
dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1910-11.

SPESA			
CATEGORIA I. -- Spese effettive.			
14	Spese casuali	+	20,000 »
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	-	25,000 »
19	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	+	10,000 »
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	-	5,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	-	20,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati; manutenzione di corsi, e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	+	50,000 »
33	Erogazione dal fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	-	50,000 »
44	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	-	100,000 »
45	Assegni ai membri delle collegiate ed agl'investiti di benefici e cappellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie)	-	55,000 »
48	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	+	50,000 »
51	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli art. 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	+	145,000 »
56	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »
58	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	-	5,000 »
59	Fondo di riserva per le spese impreviste	-	20,000 »
Totale delle variazioni			»

TABELLA H.

Variazioni al bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1910-11.

ENTRATA			
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>			
2	Consolidato 3.75 per cento netto	+	2,000 »
6	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc.	+	46,500 »
8	Ricuperi e proventi diversi	+	174,000 »
Totale delle variazioni all' Entrata . . .		+	222,500 »
SPESA			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
5	Spese d'ufficio: economia e stampe - Spese pel Consiglio di amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	+	300 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	14,590.30
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	+	17,400 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	+	11,500 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	-	1,900 »
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	+	45,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	+	21,800 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	-	700 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spesa per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	+	1,600 »
Da riportarsi . . .		+	109,590.30

Segue TABELLA **H.**

		<i>Riporto</i> . . .	+	109,590.30
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine		—	2,400 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)		+	100,000 »
35	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)		+	15,309.70
				<hr/>
		Totale delle variazioni alla Spesa . . .	+	222,500 »
				<hr/>

TABELLA H-bis.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1910-911.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

Movimento di capitali.

10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	+	210,000	»
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+	5,000	»
Totale delle variazioni all' Entrata . . .		+	215,000	»

SPESA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Personale di ruolo	—	6,050	»
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+	1,000	»
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	+	2,000	»
10	Imposte e tasse	+	1,350	»
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	+	9,000	»
17	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	—	8,000	»
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	+	1,000	»
Totale delle variazioni alla Categoria I . . .		+	300	»

Segue TABELLA *H*-bis.

CATEGORIA II — <i>Movimento di capitali.</i>		
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+ 210,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	+ 5,000 »
Totale delle variazioni alla categoria II . . .		+ 215,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa . . .		+ 215,300 »
Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.		
ENTRATA		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1	Rendita sul Debito pubblico	+ 371.25
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	— 487.08
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+ 3,000 »
6	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici minori	— 5,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . .		— 2,115.83
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro od in depositi fruttiferi	+ 40,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+ 10,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria II . . .		+ 50,000 »

Segue TABELLA H-bis.

GESTIONI SPECIALI	
15	Depositi vari per conto dei terzi + 125,000 »
	Totale delle variazioni all'Entrata . . . + 172,884.17
SPESA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove ed orfani. + 400 »
3	Indennità di tramutamento e di missioni. + 1,800 »
6	Spese postali e di telegrammi + 200 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari + 1,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli. + 2,200 »
10	Imposte e tasse + 610 »
12	Spese di liti e contrattuali + 1,000 »
15	Pensioni ed assegni continuativi — 225 »
21	Fondo di riserva. — 8,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . — 515 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>	
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa + 40,000 »
25	Somministrazioni ai subeconomi e ad altri amministratori. + 10,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria II . . . + 50,000 »

Segue TABELLA **H**-bis.

GESTIONI SPECIALI	
28	Restituzione di depositi + 125,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa . . . + 174,485 »
Economato generale dei beneficî vacanti di Napoli.	
ENTRATA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
1	Rendita sul debito pubblico + 2,475.88
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi di capitali o di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito. + 1,500 »
3	Reddito dei beni stabili + 1,800 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità — 400 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei beneficî maggiori + 35,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . + 40,375.88
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi + 150,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori + 100,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria II . . . + 250,000 »
	Totale delle variazioni all'entrata . . . + 290,375.88

SPESA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Personale di ruolo	+	1,100 »	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	+	3,000 »	
5	Spese d'ufficio	+	2,150 »	
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	+	12,000 »	
10	Imposte e tasse	+	1,400 »	
12	Spese di liti e contrattuali	+	5,000 »	
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+	500 »	
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	+	1,549.61	
15	Pensioni ed assegni continuativi	—	275.14	
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	+	9,000 »	
Totale delle variazioni della Categoria I			+	35,424.47

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+	150,000 »	
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	+	100,000 »	
Totale delle variazioni alla Categoria II			+	250,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa			+	285,424.47

Segue TABELLA H-bis.

Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	+	1,000 »
7	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	—	15,000 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	—	20,000 »
9	Ricuperi e proventi diversi	+	2,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I		—	32,000 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>			
12	Esazioni di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi	+	20,000 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+	50,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria II		+	70,000 »
GESTIONI SPECIALI.			
15	Esazione di rendite per conto dei terzi	—	50,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	—	70,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	—	4,600 »
Totale delle variazioni alle gestioni speciali		—	124,600 »
Totale delle variazioni all'Entrata		—	86,000 »

Segue TABELLA H-bis.

SPESA.		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di ruolo	— 1,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli .	— 860 »
5	Spese d'ufficio	— 1,300 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	— 1,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	+ 1,564.98
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	+ 500 »
12	Spese di liti e contrattuali	— 7,000 »
15	Pensioni ed assegni continuativi	+ 300 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	— 11,015 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	— 6,662.59
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	— 2,000 »
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo - Spogli e sedi vacanti . . .	— 1,585.18
20	Spese casuali	— 500 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	+ 10,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I		— 21,057.79
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+ 20,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori .	+ 50,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria II		+ 70,000 »

Segue TABELLA **H**-bis.

GESTIONI SPECIALI

27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi	—	50,000 »
29	Restituzione di depositi	—	70,000 »
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	—	4,600 »
Totale delle variazioni alle gestioni speciali . . .			— 124,600 »
Totale delle variazioni della Spesa . . .			— 75,657.79

Economato generale dei benefici vacanti di Torino.**ENTRATA**

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

3	Reddito di beni stabili	+	20,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+	160 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . .			+ 20,160 »
<i>Movimento di capitali.</i>			
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	+	960 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . .			+ 21,120 »

Segue TABELLA H-bis.

SPESA			
GESTIONE ECONOMALE			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+	600 »
10	Imposte e tasse	+	160 »
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+	10,520 »
20	Spese casuali	+	1,500 »
Totale delle variazioni alla Categoria I		+	12,780 »
<i>Movimento di capitali.</i>			
23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	+	1,060 »
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+	1,150 »
Totale delle variazioni alla Categoria II		+	2,210 »
Totale delle variazioni alla Spesa		+	14,990 »
Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.			
ENTRATA			
GESTIONE ECONOMALE			
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>			
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+	3,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata		+	3,000 »

Segue TABELLA **H**-bis.

SPESA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — <i>Spese Effettive.</i>	
7	Compensi per lavori e servizi straordinari + 1,000 »
20	Restituzioni di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori) + 2,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa + 3,000 »

Riassunto delle variazioni proposte per l'assestamento dei bilanci degli

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	»	— 115.83	»	+ 5,375.88	+ 1,000	+ 20,000	»	+ 26,260.05
Proventi dei beneficii vacanti	»	— 2,000	»	+ 35,000	— 35,000	»	+ 3,000	+ 1,000
Entrate diverse	»	»	»	»	+ 2,000	+ 160	»	+ 2,160
Totale	»	— 2,115.83	»	+ 40,375.88	— 32,000	+ 20,160	+ 3,000	+ 29,420.05
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	+ 210,000	+ 40,000	»	+ 150,000	+ 20,000	+ 960	»	+ 420,960
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	+ 5,000	+ 10,000	»	+ 100,000	+ 50,000	»	»	+ 165,000
Totale	+ 215,000	+ 50,000	»	+ 250,000	+ 70,000	+ 960	»	+ 585,960
Totale della parte prima	+ 215,000	+ 47,884.17	»	+ 290,375.88	+ 38,000	+ 21,120	+ 3,000	+ 615,380.05
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	»	+ 125,000	»	»	— 124,600	»	»	+ 400
Totale generale della parte prima e seconda	+ 215,000	+ 172,884.17	»	+ 290,375.88	— 86,600	+ 21,120	+ 3,000	+ 615,780.05

Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1910-11

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
—								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
—								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	— 3,050 »	+ 6,100 »	»	+ 18,250 »	— 2,595 02	+ 600 »	+ 1,000 »	+ 20,304.98
Imposte, tasse e contributi	+ 1,350 »	+ 610 »	»	+ 1,400 »	»	+ 160 »	»	+ 3,520 »
Spese di liti e contrattuali	»	+ 1,000 »	»	+ 5,000 »	— 7,000 »	»	»	— 1,000 »
Spese patrimoniali	»	»	»	+ 2,049.61	»	+ 10,520 »	»	+ 12,569.61
Pensioni, assegni e sussidi	+ 1,000 »	— 225 »	»	+ 8,724 86	— 20,962.77	»	»	— 11,462.91
Spese diverse	+ 1,000 »	»	»	»	+ 9,500 »	+ 1,500 »	+ 2,000 »	+ 14,000 »
Fondo di riserva	»	— 8,000 »	»	»	»	»	»	— 8,000 »
Totale	+ 300 »	— 515 »	»	+ 35,424.47	— 21,057.79	+ 12,780 »	+ 3,000 »	+ 29,931.68
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	+ 210,000 »	+ 40,000 »	»	+ 150,000 »	+ 20,000 »	+ 1,060 »	»	+ 421,060 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	+ 5,000 »	+ 10,000 »	»	+ 100,000 »	+ 50,000 »	+ 1,150 »	»	+ 166,150 »
Totale	+ 215,000 »	+ 50,000 »	»	+ 250,000 »	+ 70,000 »	+ 2,210 »	»	+ 587,210 »
Totale della parte prima	+ 215,300 »	+ 49,485 »	»	+ 285,424.47	+ 48,942.21	+ 14,990 »	+ 3,000 »	+ 617,141.68
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	»	+ 125,000 »	»	»	— 124,600 »	»	»	+ 400 »
Totale generale della parte prima e seconda	+ 215,300 »	+ 174,485 »	»	+ 285,424.47	— 75,657.79	+ 14,990 »	+ 3,000 »	+ 617,541.68

Riassunto degli stati di previsione rettificati degli Economati generali

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
—								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
—								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	180,765 06	228.990 34	143,457.95	178,742.38	93,107.59	1,008,083 »	21,213.66	1,854,359.98
Proventi dei benefici vacanti	71,000 »	239.000 »	81,000 »	215,000 »	45,000 »	68,000 »	93,000 »	812,000 »
Entrate diverse	11,820 »	31,430 »	8,000 »	39,600 »	134,380 »	27,330 »	26,400 »	278,960 »
Totale	263,585.06	499,420.34	232,457.95	433,342.38	272,487.59	1,103,413 »	140,613.66	2,945,319.98
 <i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	350,000 »	141,000 »	140,000 »	356,000 »	120,000 »	901,460 »	180,000 »	2,188,460 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	35,000 »	115,000 »	35,000 »	204,000 »	107,500 »	276,000 »	32,000 »	804,500 »
Totale	385,000 »	256,000 »	175,000 »	560,000 »	227,500 »	1,177,460 »	212,000 »	2,992,960 »
Totale della parte prima	648,585.06	755,420.34	407,457.95	993,342.38	499,987.59	2,280,873 »	352,613.66	5,938,279.98
 PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	104,000 »	358,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,938,593.46
Totale generale della parte prima e seconda	752,585.06	1,113,420.34	487,457.95	1,223,342.38	881,581.05	2,695,873 »	722,613.66	7,876,873.44

Benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1910-11.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
S P E S A								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	100,400 »	162,600 »	98,400 »	246,264 »	101,704.98	229,840 »	79,700 »	1,018,908 98
Imposte, tasse e contributi	28,950 »	53,600 »	22,800 »	37,200 »	40,900 »	191.060 »	16,100 »	390,610 »
Spese di liti e contrattuali	2,000 »	5,300 »	1,400 »	15,200 »	8,500 »	2,200 »	500 »	35,100 »
Spese patrimoniali	1,351 26	45,558.62	»	18,433.93	423.60	149,580 »	432 »	215,779.41
Pensioni, assegni e sussidi	119,800 »	202,588 »	97,346 »	86,632 47	95,357.82	493,220 »	33,800 »	1,128,744.29
Spese diverse	6,000 »	16,500 »	7,500 »	11,000 »	26,500 »	13,500 »	7,000 »	88,000 »
Fondi di riserva	5,000 »	7,000 »	5,000 »	11.750 »	10,000 »	10,000 »	3,000 »	51,750 »
Totale	263,501 26	493,146.62	232,446 »	426,480.40	283,386.40	1,089,400 »	140,532 »	2,928,892.68
<i>Movimento di capitali.</i>								
Investimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	350,000 »	141,000 »	140,000 »	356,000 »	120,000 »	924,660 »	180,000 »	2,211,660 »
Restiti gratuiti ed anticipazioni	35,000 »	120,000 »	35,000 »	205,000 »	107,500 »	277,150 »	32,000 »	811,650 »
Totale	385,000 »	261,000 »	175,000 »	561,000 »	227,500 »	1,201,810 »	212,000 »	3,023,310 »
Totale della parte prima	648,501.26	754,146 62	407,446 »	987,480.40	510,886.40	2,291,210 »	352,532 »	5,952,202.68
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	104,000 »	358,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,938,593.46
Totale generale della parte prima e seconda	752,501.26	1,112,146.62	487,446 »	1,217,480.40	892,479 86	2,706,210 »	722,532 »	7,890,796.14

RIEPILOGO

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
PARTE PRIMA								
Gestione economale.								
<i>Entrata e spesa effettiva.</i>								
Entrata.	263,585.06	499,420.34	232,457.95	433,342.38	272,487.59	1,103,413 »	140,613.66	2,945,319.9
Spesa	263,501.26	493,146.62	232,146 »	426,480.40	283,386.40	1,089,400 »	140,532 »	2,928,892.6
Differenze . . .	+ 83,80	+ 6,273.72	+ 11,95	+ 6,861.98	- 10,898.81	+ 14,013 »	+ 81.66	+ 16,427.3
<i>Movimento di capitali.</i>								
Entrata.	385,000 »	256,000 »	175,000 »	560,000 »	227,500 »	1,177,460 »	212,000 »	2,992,960 »
Spesa	385,000 »	261,000 »	175,000 »	561,000 »	227,500 »	1,201,810 »	212,000 »	3,023,310 »
Differenze . . .	»	- 5,000 »	»	- 1,000 »	»	- 24,350 »	»	- 30,350 »
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali.								
Entrata.	104,000 »	358,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,938,593.4
Spesa	104,000 »	358,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,938,593.4
Differenze . . .	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata.	752,585.06	1,113,420.34	487,457.95	1,223,342.38	881,581.05	2,695,873 »	722,613.66	7,876,873.4
Spesa	752,501.26	1,112,146.62	487,446 »	1,217,480.40	892,479.86	2,706,210 »	722,532 »	7,890,796.1
Differenze . . .	+ 83.80	+ 1,273.72	+ 11,95	+ 5,861.98	- 10,898.81	- 10,337 »	+ 81.66	- 13,922.7

TABELLA I.

Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1910-11.

ENTRATA		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Viaggiatori	+ 15,521,710.40
2	Viaggi dei membri del Parlamento	— 121,710.40
3	Bagagli e cani	+ 700,000 »
4	Merci a grande velocità	+ 500,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	+ 2,000,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	+ 12,500,000 »
7	Prodotti secondari	+ 300,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina	— 5,000 »
9	Prodotti del servizio di navigazione (articoli 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	»
10	Redditi patrimoniali	+ 55,000 »
11	Telegrammi privati	— 10,000 »
12	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+ 290,000 »
13	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.	— 220,000 »
14	Proventi per servizi accessori	+ 364,000 »
16	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera d, ed art. 8, prima parte)	+ 1,466,600 »
17	Introiti per i servizi marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazione e servizi diversi per conto terzi) capitolo 43 della spesa)	+ 320,000 »
18	Utili di magazzino	+ 800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 34,460,600 »

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 34,460,600 »
19	Proventi eventuali		— 1,651,000 »
22	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		— 2,700,000 »
23	Ricuperi dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale		— 445,000 »
24	Ricuperi del servizio del movimento e traffico		+ 2,450,000 »
25	Ricuperi del servizio della trazione e materiale		+ 2,330,000 »
26	Ricuperi del servizio del mantenimento e sorveglianza		— 380,000 »
28	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti		+ 1,100,000 »
30	Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a)		+ 5,000 »
31	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi d'uso comune		— 100,000 »
		Totale del Titolo I . . .	+ 35,069,600 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.			
40	Sovvenzioni del tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale (capitoli dal 60 al 69 della spesa)		+ 1,200,000 »
40 <i>bis</i>	Sovvenzione del Tesoro per spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 62 della legge 13 luglio 1910, n. 466)		+ 10,000,000 »
41	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro		+ 12,620,000 »
		Totale del Titolo II . . .	+ 13,820,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.			
45	Forniture ai servizi (capitolo 70 della spesa)		+ 47,542,500 »
49	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del materiale rotabile staccate dai depositi (capitolo 73 della spesa)		+ 21,950,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 69,492,500 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 69,492,500 »
50	Materiali di scorta; materie impiegate o scaricate (capitolo 74 della spesa)	+ 14,000,000 »
51	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (capitolo 75 della spesa)	+ 14,500,000 »
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del mantenimento (capitolo 76 della spesa).	— 3,410,000 »
	Totale del Titolo III . . .	+ 94,582,500 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
53	Ritenute al personale;	+ 945,000 »
54	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 27-A e B della spesa)	+ 450,000 »
55	Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908; n. 418) (capitolo 27-C e D della spesa)	+ 628,000 »
56	Sovratasse sui trasporti della ferrovia Brescia-Iseo. (lettera <i>e</i> dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, 418)	— 2,500 »
57	Interessi	+ 1,250,000 »
58	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 81 della spesa)	+ 6,000 »
	Totale del titolo IV . . .	+ 3,276,500 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
63	Deposito a garanzia (cap. 91 della spesa).	+ 4,300,000 »
66	Eccedenze di tassazione sui trasporti	— 2,000,000 »
67	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili capitolo 95 della spesa).	+ 15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 17,300,000 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 17,300,000 »
70	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 98 della spesa)	+ 22,000,000 »
71	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 99 della spesa)	+ 25,000,000 »
72	Ricupero di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 100 della spesa)	+ 6,500,000 »
73	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (capitolo 101 della spesa)	+ 2,000,000 »
75	Ritenute per massa vestiario (capitolo 103 della spesa)	— 1,000,000 »
75 <i>bis</i>	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. 103 <i>bis</i> della spesa)	+ 280,000 »
75 <i>ter</i>	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 6 e 7 della legge 13 giugno 1910, n. 444) capitolo 103 <i>ter</i> della spesa)	+ 280,000 »
78	Ministero dell'interno - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (capitolo 106 della spesa)	+ 60,000 »
79	Ministero della guerra - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 107 della spesa)	+ 450,000 »
80	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (capitolo 108 della spesa)	+ 4,150,000 »
81	Rimborsi dal consorzio del Porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla azienda ferroviaria (art. 106 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 109 della spesa)	+ 50,000 »
	Totale del Titolo VI	+ 77,070,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.		
85	Tasse erariali (capitolo 113 della spesa)	+ 1,340,000 »
86	Imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 114 della spesa)	— 1,100,000 »
87	Ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (articoli 9 e 10 della legge	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 240,000 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i>	+	240,000 »
	30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo 115 della spesa) (a)	—	250,000 »
88	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 116 della spesa)	+	35,000 »
89	Imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 117 della spesa)	+	3,000 »
	Totale del Titolo VII	+	28,000 »
	Totale delle variazioni all'entrata	+	233,846,600 »
S P E S A			
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
2	Forniture, spese ed acquisti.	—	70,000 »
3	Personale	+	210,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti.	+	80,000 »
5	Personale.	+	2,190,000 »
6	Forniture, spese ed acquisti.	+	2,920,000 »
7	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	—	50,000 »
8	Personale.	+	35,000 »
9	Forniture, spese ed acquisti.	+	52,000 »
16	Personale.	+	1,900,000 »
17	Forniture, spese ed acquisti.	+	3,740,000 »
18	Manutenzione del materiale rotabile.	+	6,000,000 »
19	Personale	+	950,000 »
20	Forniture, spese ed acquisti.	+	464,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	18,421,000 »

(a) Soppreso.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i>	+ 18,421,000 »
21	Manutenzione della linea	+ 2,760,000 »
22	Personale	— 10,000 »
23	Forniture, spese ed acquisti	+ 18,500 »
25	Forniture dei magazzini	+ 450,000 »
26	Imposte e tasse	+ 120,000 »
27	Contributo al fondo pensioni e sussidi	+ 1,246,000 »
28	Spese per assegni e indennità diverse al personale	+ 876,360 »
31	Oblazioni e sussidi al personale	+ 400,000 »
32	Spese per il terremoto 1908.	+ 50,000 »
34	Spese giudiziali e contenziose	+ 200,000 »
35	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	+ 70,000 »
36	Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni	+ 650,000 »
37	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio	+ 400,000 »
38	Spese per la sorveglianza dei trasporti	+ 20,000 »
39	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi ad uso comune di altre amministrazioni	+ 250,000 »
40	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni fra le stazioni internazionali ed il confine.	— 149,800 »
41	Spese eventuali	+ 1,445,000 »
42	Servizi accessori ad impresa od in economia	+ 40,000 »
43	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi) (capitolo 17 dell'entrata)	+ 737,000 »
45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 33 e 34 dell'entrata)	+ 78,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 28,072,060 »

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 28,072,060 »
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitoli 35 dell'entrata)		+ 323,000 »
47	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 36 dell'entrata)		+ 720,000 »
49	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento		+ 2,125,851 »
50	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638).		— 2,500,000 »
51	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		+ 106,715 »
53	Reintegro al Fondo di riserva per le spese imprevedute delle somme prelevate (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		+ 14,522,000 »
55	Restituzione di multe per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-C dell'entrata).		+ 799,974 »
57	Spese terremoto del 28 dicembre 1908 in relazione al Regio decreto 18 marzo 1909, n. 159		— 300,000 »
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)		— 8,800,000 »
		Totale del Titolo I.	+ 35,069,600 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.			
60	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi		+ 50,000 »
62	Acquisto di materiale rotabile		— 8,000,000 »
63	Acquisto di galleggianti per lo stretto di Messina (cap. 41 D dell'entrata)		+ 120,000 »
65	Materiale d'esercizio in aumento di dotazione (capitolo 41-C dell'entrata)		+ 7,000,000 »
66	Lavori in conto patrimoniale (capitolo 41-A, B, C dell'entrata)		+ 9,650,000 »
68	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		+ 5,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 13,820,000 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 13,820,000 »
69 bis	Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 62 della legge 13 luglio 1910, n. 466) . . .	+ 10,000,000 »
	Totale del Titolo II . . .	+ 23,820,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
70	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 45 e 46 dell'entrata) . . .	+ 47,542,500 »
73	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 45-D dell'entrata) . . .	+ 21,950,000 »
74	Materiali di scorta; materie ricevute (capitoli 45-E e 50 dell'entrata) . . .	+ 14,000,000 »
75	Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (capitolo 51 dell'entrata) . . .	+ 14,500,000 »
76	Spese per lavori delle officine del mantenimento (capitolo 52 dell'entrata) . . .	— 3,410,000 »
	Totale del Titolo III . . .	+ 94,582,500 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
77	Pensioni . . .	+ 2,800,000 »
78	Sussidi . . .	+ 100,000 »
80	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . .	+ 370,500 »
81	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 58 dell'entrata) . . .	+ 6,000 »
	Totale del Titolo IV . . .	+ 3,276,500 »

Segue TABELLA I.

TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.

91	Restituzione di depositi a garanzia (cap. 63 dell'entrata)	+	4,300,000 »	
94	Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti	—	2,000,000 »	
95	Reintegro delle deficienze di tassazione e di altre differenze contabili (cap. 67 dell'entrata)	+	15,000,000 »	
98	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (capitolo 70 dell'entrata)	+	22,000,000 »	
99	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 71 dell'entrata)	+	25,000,000 »	
100	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 72 dell'entrata) . . .	+	6,500,000 »	
101	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni (cap. 73 dell'entrata).	+	2,000,000 »	
103	Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 75 dell'entrata)	—	1,000,000 »	
103 <i>bis</i>	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335 modificata dalla legge 25 giugno 1906, n. 372) (cap. 75 <i>bis</i> di entrata)	+	280,000 »	
103 <i>ter</i>	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (cap. 75 <i>ter</i> dell'entrata)	+	280,000 »	
106	Ministero dell'interno — Spese per lavori eseguiti per conto dell'amministrazione dell'interno (cap. 78 dell'entrata)	+	60,000 »	
107	Ministero della guerra — Spese per lavori eseguiti per conto dell'amministrazione militare (cap. 79 dell'entrata)	+	450,000 »	
108	Ministero delle poste e dei telegrafi — Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 80 dell'entrata)	+	4,150,000 »	
109	Spese per lavori eseguiti per conto del consorzio del porto di Genova (art. 106 del regolamento approvato con regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 81 dell'entrata)	+	50,000 »	
Totale del Titolo VI			+	77,070,000 »

Segue TABELLA I.

TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.			
113	Versamento delle tasse erariali (capitolo 85 dell'entrata)	+	1,340,000 »
114	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 86 dell'entrata)	—	1,100,000 »
115	Versamento delle ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335) (cap. 87 dell'entrata)	—	250,000 »
116	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (capitolo 88 dell'entrata)	+	35,000 »
117	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 89 dell'entrata)	+	3,000 »
	Totale del Titolo VII	+	28,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa	+	233,846,600 »

TABELLA K.

Stato di previsione del Regio comitato talassografico italiano per l'esercizio 1910-11 che si allega al bilancio del Ministero della marina in osservanza del disposto dell'art. 12 del regolamento del detto Comitato, approvato con Regio decreto 25 novembre 1910, n. 837.

ENTRATA.

Art. 1. — Contributo dello Stato iscritto nel bilancio della marina (legge 13 luglio 1910, n. 442)	L. 60,000
» 2. — Contributi e proventi diversi	<i>per memoria</i>
Totale	<u>L. 60,000</u>

SPESA.

Art. 1. — Spese fisse, personale, indennità al segretario, tesoriere, archivista, indennità ai Direttori del servizio aereologico	L. 9,490
» 2. — Indennità di viaggio e di trasferta ai membri del Regio comitato e al personale	» 5,000
» 3. — Spesa per le pubblicazioni	» 1,500
» 4. — Spesa per stampati, cancelleria, posta, telegrafo, di spedizione	» 800
» 5. — Spese per mobili, arredamento, locali, acquisto di libri e di reagenti	» 1,700
» 6. — Acquisto di strumenti e dotazioni scientifiche	» 1,300
» 7. — Spese impreviste	» 1,200
» 8. — Fondo per la costruzione degli istituti scientifici	» 39,000
Totale	<u>L. 60,000</u>

RIASSUNTO.

Entrata	L. 60,000
Spesa	» 60,000

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge coi quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1910-11 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1910-1911 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata L.	2,303,688,883.58
Spesa »	2,216,003,147.21
Avanzo L.	+ 87,685,736.37

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	46,000,000 »
Spesa »	46,000,000 »
Disavanzo . . . L.	»

Movimento di capitali.

Entrata L.	277,818,091.74
Spesa »	255,093,915.11
Avanzo L.	+ 22,724,176.63

Partite di giro:

Entrata L.	57,366,713.54
Spesa »	57,366,713.54
	»

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata L.	2,684,873,688.86
Spesa »	2,574,463,775.86
Avanzo L.	+ 110,409,913 »

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo

di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1910-11 sono portate le variazioni indicate nella tabella E, unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11 dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, descritte nella tabella F'annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella G, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1910-11 e 1911-12 tutti i pagamenti del capitolo n. 52 - « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

È convalidato il decreto Reale 9 agosto 1910, n. 677, col quale dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 59, dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, è stata autorizzata la prelevazione di lire 20,000 a favore del capitolo n. 14: « Spese casuali » dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, descritte nella tabella *H*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1910-1911 descritte nella tabella *H-bis* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1910-1911 in lire 119,419,853.41.

(Approvato).

Art. 13

È data facoltà al Governo di disporre che l'assegnazione complessivamente autorizzata dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 1909, n. 404, per l'esercizio finanziario 1911-12, sia

25,000,000 e aumentata corrispondentemente di una egual somma l'assegnazione autorizzata per l'esercizio finanziario 1910-11.

diminuita di una somma non superiore a lire

Le variazioni all'uopo occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1910-11 e 1911-12 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

È abrogata la disposizione di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e concernente una rettifica al ruolo organico della carriera d'ordine della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 15.

È approvato lo stato di previsione del Regio Comitato talassografico per l'esercizio 1910-1911, secondo risulta dalla tabella *K* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Il numero dei professori delle Regie scuole tecniche appartenenti al terzo ordine di ruolo (gruppo *A*) determinato per il 1910-11 dalla tabella *B* annessa alla legge 5 febbraio 1911, n. 49, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio medesimo, è portato da 320 a 321.

(Approvato).

Art. 17.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-11 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilita dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, è per il Ministero dell'istruzione pubblica elevato a lire quindicimila.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

Per la discussione del disegno di legge:
« Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che la continuazione della discussione del disegno di legge « Sulla cittadinanza » si riprenderà subito dopo votati i bilanci, vale a dire il 30 corr. o il 1° luglio, cioè venerdì o sabato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e del bilancio di agricoltura, approvato nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*. Procedo all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina » (N. 566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 566).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il personale dei contabili della Regia marina, di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 365, è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

Sono istituiti nella Regia marina i seguenti personali civili:

Personale di ragioneria dei Regi arsenali marittimi.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa della Regia marina.

Personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi.

(Approvato).

Art. 3.

Le attribuzioni assegnate a ciascuno dei personali suddetti sono le seguenti:

Personale di ragioneria: tenuta della scrittura di riscontro presso i regi arsenali marittimi.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa: ricezione, custodia e distribuzione dei materiali che si depositano nei magazzini della Regia marina e servizio di cassa presso le direzioni di Commissariato militare marittimo.

Personale d'ordine: servizi d'ordine, di scritturazione e di archivio negli uffici degli arsenali militari marittimi, negli uffici tecnici della Regia marina, negli uffici del Genio militare per la Regia marina, nelle biblioteche dipartimentali e presso la Regia Accademia navale.

(Approvato).

Art. 4.

I ruoli organici dei personali suddetti sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il personale di ragioneria è reclutato mediante concorso per esame in conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.

I gestori di magazzino e di cassa sono nominati mediante concorso per titoli, sentito il Consiglio d'amministrazione, fra gli ufficiali ed impiegati della Regia marina cheentino almeno 15 anni di servizio effettivo, godano uno stipendio non inferiore a lire 4000 e prestino la prescritta cauzione.

Il personale d'ordine è reclutato mediante concorso per esame fra i sottufficiali della Regia marina in servizio attivo ed, in mancanza, tra giovani borghesi, in conformità delle disposi-

zioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.

(Approvato).

Art. 6.

L'avanzamento nel personale di ragioneria è regolato in conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili; quello del personale d'ordine dalle disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1907, n. 384, relativa alle categorie d'ordine delle Amministrazioni centrali dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Il personale dei guardiani di magazzino della Regia marina, di cui all'art. 1° della legge 5 luglio 1908, n. 365, assume la denominazione di « Personale subalterno degli assistenti di magazzino della Regia marina ».

(Approvato).

Art. 8.

Gli assistenti nel personale subalterno dei magazzini sono addetti alla materiale custodia ed al maneggio dei materiali per la loro ordinaria introduzione, manutenzione e distribuzione.

(Approvato).

Art. 9.

L'organico del personale subalterno degli assistenti dei magazzini, è fissato in conformità della seguente tabella:

Numero	Grado	Stipendio
89	Assistente	da lire 1200 a lire 2000

(Approvato).

Art. 10.

Gli assistenti procedono nel ruolo da lire 1200 a lire 2000 per aumenti quadriennali di lire 200.

Non avranno diritto agli aumenti quadriennali gli assistenti che, a parere d'una Commissione, che sarà stabilita dal regolamento di cui all'articolo 22 della presente legge, non abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Il periodo per il raggiungimento dell'aumento è in tale caso prorogato di sei mesi, finchè la predetta Commissione non esprima al riguardo parere favorevole.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 11.

Nella prima costituzione del personale di ragioneria saranno osservate le norme seguenti:

I posti di ragioniere capo sono conferiti, in seguito a domanda, a scelta del ministro, ad ufficiali superiori del Corpo di commissariato militare marittimo ovvero ai funzionari della carriera amministrativa e di ragioneria della Amministrazione centrale della marina con stipendio non inferiore a lire 4000, con le modalità che saranno stabilite dal ministro stesso.

I posti di primo ragioniere sono conferiti, in seguito a domanda, a contabili o sotto-contabili di 1ª classe che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, possano considerarsi ottimi sotto tutti i riguardi. Essi dovranno assoggettarsi ad un esame di idoneità su programma che verrà stabilito con decreto ministeriale. Sono esonerati da questi esami coloro che posseggono i seguenti titoli di studio: laurea universitaria, licenza liceale, licenza d'istituto tecnico od altri che saranno riconosciuti equipollenti e quelli che sostennero con esito favorevole gli esami di concorso per aiuto contabile banditi sui programmi in data 1° aprile 1890.

La nomina avrà luogo al grado di primo ragioniere di 2ª classe in ordine di grado e di anzianità. Qualora il numero dei prescelti fosse superiore a quello complessivo stabilito dal ruolo organico per il grado di primo ragioniere, coloro che non trovano posto nel grado stesso saranno nominati ragionieri di 1ª classe.

I posti di ragioniere di 1ª classe e quelli di ragioniere di 2ª classe sono conferiti, in seguito a domanda, a sotto-contabili di 2ª classe che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, possano considerarsi ottimi sotto tutti i riguardi. Essi dovranno assoggettarsi ad un esame di idoneità su programma che verrà stabilito con decreto ministeriale. Sono esonerati da questo esame coloro che posseggono alcuno dei titoli di sopra accennati e quelli che furono nominati sotto-contabili di 2ª classe in seguito a ri-

sultato degli esami di concorso di cui all'articolo 6 della legge 5 luglio 1908, n. 365. La nomina al grado di ragioniere di 2ª classe avrà luogo in ordine di anzianità.

Qualora il numero dei prescelti fosse superiore a quello stabilito dall'organico, gli eccedenti saranno considerati temporaneamente fuori quadro nel grado di ragioniere di 2ª classe ed in sostituzione di altrettanti posti di ragioniere della classe inferiore che verranno lasciati vacanti.

I posti di ragioniere di 3ª e 4ª classe che, tenuto conto della disposizione contenuta nel capoverso precedente, rimanessero disponibili, sono messi a concorso fra gli aiuto contabili con le norme e le modalità che verranno stabilite dal ministro.

Qualora dopo effettuati i concorsi suddetti i posti di ragioniere stabiliti per le varie classi dell'organico non venissero tutti coperti, il Ministero ha facoltà di nominarvi a propria scelta, ed in seguito a domanda, ufficiali subalterni del Commissariato militare marittimo, ovvero di bandire pubblici concorsi.

Nei casi contemplati dal presente articolo sarà aggregato al Consiglio d'amministrazione, con voto deliberativo, il direttore capo della ragioneria del Ministero.

(Approvato).

Art. 12.

Nella prima costituzione del personale dei gestori di magazzino e di cassa, i posti assegnati dal ruolo organico sono conferiti, in seguito a domanda, agli attuali funzionari iscritti nel grado di contabile.

Alle ulteriori vacanze, sarà provveduto in conformità delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 5, salvo il diritto a precedenza di coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge rivestivano il grado di sotto-contabile di 1ª classe.

(Approvato).

Art. 13.

Nella prima costituzione del personale d'ordine saranno osservate le norme seguenti:

I posti di archivista capo sono conferiti ai funzionari ascritti al grado di contabile che ne facciano domanda.

Ai posti di archivista di 1ª e 2ª classe sono rispettivamente ascritti, in ordine di anzianità, i sotto-contabili di 1ª e 2ª classe che non abbiano conseguito nomine nel personale di ragioneria e, successivamente, gli aiuto-contabili di 1ª classe che abbiano sostenuto, con favorevole risultato, gli esami d'idoneità per la promozione a sotto-contabile di 2ª classe.

I posti di applicato sono conferiti in seguito a domanda degli aiuto contabili.

Queste domande sono prese in esame dal Consiglio dei lavori del dipartimento marittimo cui l'impiegato appartiene, sentito il capo dell'ufficio dal quale direttamente dipende. Il Consiglio dei lavori compila per ciascun impiegato una speciale nota informativa, su modello stabilito dal Ministero, intesa ad accertare se l'impiegato stesso, per le condizioni di età, di salute, di capacità, di diligenza, è al caso di dare il pieno rendimento che l'Amministrazione ha diritto di esigere da un funzionario in attività di servizio nelle attribuzioni assegnate alla categoria d'ordine.

Queste speciali note sono sottoposte al Consiglio di amministrazione del Ministero, il quale, esaminate le note informative annuali, le pratiche personali ed i precedenti relativi alla condotta dell'impiegato, si pronuncia sull'accoglimento della domanda. Contro la decisione del Consiglio d'amministrazione, ed entro trenta giorni dalla comunicazione fattagli, l'impiegato la cui domanda non è stata accolta, può presentare ricorso al ministro, il quale decide in via definitiva.

Gli aiuto-contabili ammessi a far parte del personale d'ordine sono nominati nella classe corrispondente degli applicati, in ordine di anzianità, restando temporaneamente fuori ruolo per ciascuna classe coloro che eccedessero il numero stabilito dalla rispettiva forza organica.

(Approvato).

Art. 14.

Agli attuali aiuto-contabili di 3ª classe a lire 1500, che conseguono la nomina di applicato di 3ª classe nella categoria d'ordine, è concesso un aumento temporaneo di stipendio di lire 500, fino a quando non ottengano la promozione ad applicato di 2ª classe.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che in forza delle disposizioni contenute nell'art. 53

del regolamento approvato con Regio decreto 15 dicembre 1901, n. 719, già percepiscono un assegno personale pari o superiore alla somma suindicata.

Se tale assegno è inferiore alle lire 500, è concessa la differenza a titolo di conguaglio.

(Approvato).

Art. 15.

Gli impiegati avventizi attualmente in servizio nella Regia marina in qualità di assistenti di biblioteca e con le funzioni di scritturale presso la Regia Accademia navale saranno incorporati nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi, con il grado di applicato di terza classe a lire 1500 e classificati dopo gli attuali aiuto-contabili di terza classe che fanno passaggio nel personale d'ordine.

Pel conseguimento di tale nomina essi dovranno esserne riconosciuti meritevoli dal Consiglio d'amministrazione del Ministero.

La stessa Commissione procederà pure alla formazione della lista promiscua di anzianità fra gli assistenti di biblioteca e gli scritturali della Regia Accademia navale riconosciuti meritevoli della nomina ad applicato.

(Approvato).

Art. 16.

Gli appartenenti al personale lavorante della Regia marina che, alla data della entrata in vigore della legge 2 giugno 1904, n. 236, erano addetti da non meno di due anni a lavori di scritturazione senza avere la qualifica di scritturali o di amanuensi e gl' insegnanti civili delle scuole specialisti cannonieri e torpedinieri, saranno chiamati per una sola volta ad un esame in base al programma da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

Coloro che superano tale esame saranno classificati in una speciale graduatoria nell'ordine dei punti riportati nell'esame stesso.

I posti di applicato di terza classe nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi che si rendono vacanti dopo effettuate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge, saranno conferiti agl' iscritti nella graduatoria suddetta e nell'ordine stesso fino ad esaurimento.

(Approvato).

Art. 17.

L'assegno degl' impiegati avventizi, attualmente in servizio della Regia marina in qualità di assistenti e custodi di osservatorii, è stabilito in lire 1500.

Ai predetti assistenti e custodi potranno essere concessi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, e sempre quando ne siano riconosciuti meritevoli, tanti aumenti quadriennali, sul proprio assegno, di lire 250 fino a raggiungere un assegno massimo di lire 2000.

Gli assistenti e custodi di osservatorii attualmente in servizio saranno sostituiti gradatamente nelle loro funzioni da sottufficiali timonieri del Corpo Reale equipaggi in servizio attivo, man mano che cesseranno comunque dall'impiego straordinario.

(Approvato).

Art. 18.

Lo stipendio degli ufficiali di scrittura, in via di eliminazione, esistenti in servizio alla data della pubblicazione della presente legge, è portato a lire 2000, cessando contemporaneamente gli aumenti sessennali da essi finora conseguiti.

Agli impiegati suddetti saranno concessi, qualora riconosciuti meritevoli, aumenti quadriennali nella misura di lire 200, fino a raggiungere lo stipendio di lire 2400.

(Approvato).

Art. 19.

Gli aiuti-contabili che non conseguono la nomina nel personale d'ordine, sia per mancata domanda, sia perchè questa non venne accolta; sono dispensati dal servizio se abbiano raggiunto venti anni di servizio effettivo.

Essi sono ammessi a liquidare la pensione vitalizia nella misura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Coloro però che contano meno di 25 anni di servizio liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto tale periodo.

Coloro che non abbiano raggiunto i 20 anni di servizio effettivo sono collocati in disponibilità e verranno dispensati dal servizio non appena raggiungano tale limite.

La liquidazione della pensione ha luogo nella misura suindicata.

Durante la disponibilità essi percepiranno un assegno pari ai tre quinti dello stipendio.

(Approvato).

Art. 20.

Agli attuali guardiani capi e guardiani di magazzino che per effetto della presente legge assumeranno la denominazione di assistente nel personale subalterno dei magazzini, sarà concesso un primo aumento quadriennale a decorrere dal 1° luglio 1911, se al 30 giugno 1911 abbiano quattro anni di anzianità nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli altri il periodo per il conseguimento dell'aumento quadriennale decorrerà dalla data di anzianità nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 21.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina sarà stanziata con decreto del ministro del tesoro la somma

occorrente per gli assegni agli aiuto-contabili in disponibilità ai sensi dell'art. 19 della presente legge.

Così pure con decreto del ministro del tesoro si provvederà al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Art. 22.

Entro il 31 dicembre 1911 sarà pure provveduto alla emanazione dei regolamenti speciali per i personali di nuova istituzione e per il personale subalterno degli assistenti di magazzino.

(Approvato).

Art. 23.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno effettuate gradualmente, in modo però da avere piena attuazione entro il 31 dicembre 1911.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale di ragioneria dei Regi arsenali marittimi.

Ragionieri capi di 1ª classe	a lire 6,000	N.	3
Ragionieri capi di 2ª classe	a » 5,000	»	2
Primi ragionieri di 1ª classe	a » 4,500	»	10
Primi ragionieri di 2ª classe	a » 4,000	»	10
Ragionieri di 1ª classe	a » 3,500	»	8
Ragionieri di 2ª classe	a » 3,000	»	7
Ragionieri di 3ª classe	a » 2,500	»	6
Ragionieri di 4ª classe	a » 2,000	»	4
		N.	<u>50</u>

TABELLA B.

Ruolo organico del personale dei gestori dei magazzini della Regia marina.

Gestori dei magazzini della Regia marina	a lire 5,000	N.	<u>18</u>
--	--------------	----	-----------

Le cauzioni da prestarsi dai gestori dei magazzini saranno determinate con decreto Reale.

TABELLA C.

Ruolo organico del personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi.

Archivisti capi	a lire 4,000	N.	10
Archivisti di 1ª classe	a » 3,500	»	60
Archivisti di 2ª classe	a » 3,000	»	60
Applicati di 1ª classe	a » 2,500	»	150
Applicati di 2ª classe	a » 2,000	»	150
Applicati di 3ª classe	a » 1,500	»	80
		N.	<u>510</u>

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato del Regno invita il Governo a presentare entro il corrente anno 1911 un disegno di legge che riordini il ruolo organico del Corpo del commissariato militare marittimo in relazione al minore fabbisogno nel numero degli ufficiali amministrativi per il servizio degli arsenali e cantieri militari marittimi determinato dal nuovo ordinamento amministrativo contabile introdotto negli arsenali stessi ».

L'onor. ministro accetta quest'ordine del giorno?

LEONARDO CATTOLICA, *ministro della marina*. L'accetto.

GUALTERIO. Domando di parlare su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale*. Essendo della minoranza, tengo ad informare il Senato che la minoranza non ha accettato l'ordine del giorno contenuto nella relazione poichè con esso tassativamente si invita il ministro a diminuire il numero degli ufficiali del Commissariato. Io ritengo che probabilmente, in conseguenza dell'aumentato numero dei ragionieri, dovranno esservi in altre categorie di funzionari dell'Amministrazione navale delle riduzioni, ma non ritengo sia il caso di specificarle e di invitare il ministro a ridurre un corpo che in seguito ad altri importanti servizi assunti potrà forse abbisognare per altre funzioni di quegli ufficiali che prestano servizio negli arsenali. Si è per questa considerazione che la minoranza non si è associata ad un ordine del giorno così determinato e tassativo.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale ha creduto di poter approvare quest'ordine del giorno per le ragioni che sono proprio esposte nell'ordine del giorno stesso, il quale chiede « un disegno di legge che riordini il ruolo organico del Corpo del commissariato in relazione al minore fabbisogno cagionato dalla presente legge ». Mi pare che in queste circostanze fosse indicato quest'ordine del giorno, tanto più che esso è stato accettato dall'onorevole ministro il quale ha la responsabilità della sua amministrazione.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io ho dichiarato di accettare l'ordine del giorno per le considerazioni svolte dal relatore, essendo esso in rapporto al disegno di legge attuale, dato l'impiego che alcuni ufficiali commissari troveranno nei nuovi servizi.

Ciò non vuol dire però che, sorgendo nuovi bisogni nel Corpo del commissariato, non se ne debba aumentare il numero: ripeto quindi che la riduzione in parola è soltanto in rapporto al disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi.

Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi.

Cadenazzi, Cadolini, Caetani, Camerano, Carafa, Casana, Castiglioni, Cefaly, Ciamician, Cocuzza, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

D'Alife, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Prampero, Di San Giuliano, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gessi, Gherardini, Gorio, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Mar-

tuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Pedotti, Perla, Petrella, Petrilli, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riolo, Ruffo.

Sani, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Todaro, Tommasini.

Vacca, Vacchelli, Vischi, Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina » (N. 456-A).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina ».

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Chiederei all'onorevole ministro se acconsente che si apra la discussione sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Lo accetto, perchè la Commissione traduce così in legge un decreto che avevo emanato; e con questa sostituzione della legge al decreto si dà maggiore stabilità a quelle disposizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 456-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUALTERIO. Domando di parlare a nome della minoranza dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale*. Non avrei voluto in quest'epoca avanzata e con il lavoro che incombe al Senato prendere la parola, ma mi è stato detto che quando nell'Ufficio centrale vi sia una minoranza che ha sottoscritto

il suo parere, questa è in obbligo di esporne i motivi.

Procurerò in ogni modo di esser breve, non solo, ma di astenermi dall'entrare in quistioni tecniche.

Circa la preparazione dei progetti delle navi da lunghi anni, ossia da quando la quistione delle costruzioni navali ha assunto importanza, si sono delineate due scuole: una che ha avuto la sua ultima e maggiore manifestazione in uno dei voti della Commissione d'inchiesta sulla marina; che ha per principale obbiettivo di voler togliere al ministro il monopolio dei progetti delle navi. Forse questo voto sarà stato espresso sotto altra forma, ma esso risulta manifesto da quanto è scritto nella relazione della Commissione parlamentare nella quale si esprime il concetto della convenienza di assicurare una responsabilità per la preparazione dei progetti delle navi la quale debba poter accertarsi in caso di un insuccesso nelle costruzioni navali.

Questo è uno dei principii fondamentali che ha presieduto alla istituzione del Comitato dei progetti delle navi, e su di esso richiamo l'attenzione per un motivo essenziale ossia perchè non si creda che la divergenza consista in un dissidio fra il Corpo degli ingegneri navali e quello degli ufficiali di vascello. La questione è d'ordine più elevata e tutt'altra e chi ha ideato il Comitato dei progetti delle navi, nel 1880, è stato un valente ammiraglio, uno certo dei migliori di quelli che la marina ha avuto, soprattutto per la sua capacità professionale, e per la sua alta intelligenza, intendo dire l'ammiraglio Ferdinando Acton. Sotto il suo Ministero venne creato un Comitato per i disegni delle navi anche allo scopo che ognuno dei Corpi avesse la sua mansione diretta in ragione della sua speciale competenza e si volle che questo Comitato fosse responsabile non solo della esattezza dei calcoli, e dei disegni, ma che fosse pure mallevadore della bontà dei progetti.

Questo concetto che in seguito aveva naufragato sotto altri ammiragli, i quali avevano concetti diversi, fu poi tradotto in legge dal ministro Mirabello, altro valente ammiraglio, appunto in omaggio ai desiderata della Commissione d'inchiesta.

L'altra scuola, la quale ha pure avuto dei

competenti ammiragli come fautori, ritiene che il ministro non debba essere vincolato da consensi i quali possano intralciare la sua azione, tanto più che il ministro è sempre, in fin dei conti, il vero responsabile di tutto quello che accade sotto la sua amministrazione. E diceva uno dei ministri che non solo era contrario al Comitato pei progetti delle navi, ma contrario a tutti i consensi, il ministro Morin, che non può esservi responsabilità all'infuori di quella del ministro, e che in caso si dovesse ricercare una responsabilità in seguito ad un insuccesso, non si otterrebbe con ciò di convertire una nave cattiva in una buona.

In ordine ai suoi concetti, egli aveva abolito il Consiglio superiore di marina, e quando lo ritrovò nel suo secondo Ministero, ha cercato di valersene il meno possibile, soprattutto per quanto riguardava la preparazione delle leggi.

È quindi fra questi due grandi concetti che occorre la decisiva.

Il parere della minoranza dell'Ufficio centrale, è quello di avere un consenso il quale, come quello creato dal ministro Mirabello, sia in condizioni di sostenere per la sua costituzione e per la sua composizione, proprie responsabilità. L'attuale è un ente che non fa parte del Ministero e che è composto delle più alte competenze che vi siano nel Genio navale, requisiti che gli assicurano la competenza e l'indipendenza ed ha inoltre anche quello della stabilità, perchè sarebbe impossibile il ricomporlo con altre persone, a meno di volere allontanare dal servizio i membri di cui si voglia la sostituzione.

Evidentemente una responsabilità propria non è possibile in un ufficio alla dipendenza del ministro, perchè questo non potrà rispondere altro che verso il ministro.

Messa la quistione in questi termini a me pare che il ministro con la sua proposta abbia manifestato di essere della scuola dal suo ex-comandante dell'Accademia navale, ossia di avere il concetto che ogni responsabilità sia propria del ministro. Egli ne è così conscio che dipartendosi dalle consuetudini invalse ha bandito un concorso per i progetti delle nostre future navi, e lo ha bandito anche fra ingegneri che sono estranei alla marina. Evidentemente se uno dei progetti di questi ingegneri fosse accettato, la responsabilità non potrebbe essere

nè dell'ufficio da lui istituito, nè degli ingegneri che non l'hanno concepito ancorchè sia da essi stato riveduto.

Se il ministro è in quest'ordine d'idee, sarebbe preferibile discutere sopra il progetto ministeriale, il quale risponde ai suoi concetti per la soppressione del Comitato e per l'istituzione con decreto Reale di quell'ufficio che essendo alla sua dipendenza non può impedirgli di essere l'arbitro di quelli che dovranno essere i futuri progetti delle navi. È stabilito come massima che l'azione del ministro non deve essere vincolata da nessun intralcio (il quale varrebbe poi a fargli sopportare delle responsabilità che non sarebbero le sue) evidentemente il ministro non può accettare il testo compilato dall'Ufficio centrale; il quale, se consacra una parvenza di Comitato dandogli un altro nome, detta però norme di procedura da vincolare ancor più strettamente l'azione del Governo. È bene osservare che vi è stato un errore nella maniera di stampare il progetto della Commissione, perchè fino a un certo punto gli articoli del progetto ministeriale stanno dalla loro parte, ma in seguito gli articoli della Commissione fanno seguito agli articoli del Ministero; quindi il Senato potrebbe ritenere che il progetto della Commissione fosse anche quello del ministro, il che non è.

Se il ministro consentisse di essere legato da vincoli di procedura, mi pare che peggiorerebbe quella situazione da cui vorrebbe uscire.

La minoranza, evidentemente, non voterà il progetto del ministro, essendó nel concetto che sia opportuno di stabilire una responsabilità la quale possa essere sostenuta realmente dal consenso che è designato ad assumerla e quindi non può accettare la soppressione del Comitato per i progetti delle navi.

Se il Senato però dovesse accettare la proposta del ministro, di sopprimere questo Comitato, a me sembra che si dovrebbe accettare il disegno di legge ministeriale.

Io prego quindi il ministro, nel caso in cui non voglia seguire il parere della minoranza, di attenersi al suo progetto, il quale risponde realmente a quello che lui vuole.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. In brevissime parole risponderò all'onor. Gualterio, esponendo i concetti del disegno di legge cogli emendamenti proposti dalla Commissione. Prima di tutto mi permetto di fare un'osservazione: l'onorevole Gualterio ha detto che il concetto della Commissione d'inchiesta sulla marina era stato di togliere al ministro « il monopolio dei progetti di navi ». Veramente questa espressione: monopolio dei progetti, non mi presenta una idea chiara: il concetto della Commissione d'inchiesta era, non di togliere al ministro l'autorità di decidere intorno alle costruzioni navali e la responsabilità delle sue decisioni, perchè per sopprimere l'una e l'altra bisognerebbe sopprimere il ministro; era solamente di fare sì che la decisione del ministro dovesse esser confortata dal parere dei Corpi consultivi e dagli studi degli organi tecnici stabiliti per legge, che lo mettessero in grado di giudicare a ragion veduta. Questo era il concetto della Commissione d'inchiesta, concetto che viene applicato in questo disegno di legge, le cui linee generali, hanno per iscopo di determinare appunto le attribuzioni e le responsabilità dei varii fattori dei progetti di navi.

Le questioni di alta importanza relative al programma delle costruzioni navali sono, come per lo passato, stabilite dal Comitato degli ammiragli, da coloro cioè che dovranno poi comandare le flotte costruendo in mare e in guerra. Questi concetti sono tradotti in programmi generali dal Consiglio superiore della marina. Una volta stabiliti questi programmi, rimane a tradurli in progetti concreti esecutivi. Fino ad ora questo lavoro di traduzione in progetti esecutivi era affidato ad un ufficio tecnico, la cui natura era evanescente. Prima di tutto quest'Ufficio aveva molte altre attribuzioni — non so se l'abbia ancora, ma l'aveva fino a poco tempo fa — circa questioni di tonnellaggio, di perizie, ecc., riguardanti la marina mercantile, il che toglieva molto tempo all'interesse massimo ed essenziale della preparazione di progetti di navi da guerra. In secondo luogo la sua composizione era incerta e mutevole; era determinata da decisioni d'ordine interno del Ministero, e quest'ufficio nel quale tutto era così indeterminato, aveva nientemeno che l'incarico di preparare i disegni delle navi o di rivederli quando fossero preparati da altri.

Nel presente disegno di legge viene anche determinata la personalità di questo ufficio sul quale, all'atto pratico grava l'incarico di compilare i progetti o di rivederli se compilati da terzi; ne vengono definite le attribuzioni, ed è stabilita la responsabilità del suo capo per l'operato dell'ufficio stesso. I progetti di questo ufficio poi vengono riveduti dal Consiglio superiore di marina e nel caso di dissenso fra i due enti decide il ministro con parere motivato.

Finalmente, il progetto studiato, vagliato e discusso dagli uomini più competenti della marina, viene sottoposto al giudizio definitivo del ministro, il quale l'approva o disapprova o lo muta con decisione motivata.

Rimane documento scritto di tutti gli studi, di tutti i pareri, di tutte le decisioni onde è costituito il progetto definitivo della nave, e così le responsabilità risultano chiare ed indubbe. Inoltre, è introdotto per la prima volta, nell'azienda industriale della nostra marina, il principio che chi opera o chi dirige è individualmente responsabile del lavoro eseguito o diretto. Questa responsabilità individuale è per ora limitata al capo dell'ufficio del progetto delle navi. È da augurarsi che sia presto estesa agli altri organi dell'azienda industriale, in sostituzione delle responsabilità collettive delle Commissioni, e di quelle pur collettive generate da documenti dalle molteplici firme, responsabilità che invariabilmente sfumano.

Ma tutto questo ordinamento, ha detto l'onorevole Gualterio, è in contraddizione col concorso bandito dall'onorevole ministro per un progetto di nave. Concorso in forza del quale può presentarsi il caso che un progetto di nave non sia compilato dall'ufficio dei progetti delle navi. A me non pare che questa contraddizione esista. Egli è appunto in previsione di questo caso che il presente disegno di legge all'art. 6 affida all'ufficio dei progetti delle navi, non solo la compilazione, ma anche la revisione dei progetti, dei progetti cioè compilati da terzi. E gli articoli 8 e 13 stabiliscono inoltre che questi autori debbano intervenire nelle discussioni del Consiglio superiore e nei lavori dell'ufficio per i progetti delle navi, in quanto concernono i progetti da essi compilati. È egli necessario aggiungere che i progetti presentati da terzi (che non siano ditte costruttrici di navi) essendo generalmente di massima, richie-

dono di essere sviluppati e condotti allo stadio esecutivo? E che per questo lavoro occorre l'intervento dell'ufficio per i progetti delle navi?

Non voglio trattenere lungamente il Senato e perciò mi affretto alla conclusione.

Io credo che questo disegno di legge stabilisca per quello che concerne i progetti delle navi le attribuzioni e le responsabilità in modo molto netto, completo ed organico; in modo tale da assicurare che gli intelletti e le competenze, che fortunatamente nella nostra marina non mancano, possano dare il massimo prodotto utile mediante un lavoro metodico e scientificamente coordinato.

Certamente nessun disegno di legge potrebbe sostituire la buona scelta delle persone chiamate a costituire questo ufficio dei disegni delle navi, ma io spero che questa buona scelta sarà fatta e riuscirà ottima. Se la scelta non cadesse sopra le persone più idonee e più competenti, il risultato sarebbe egualmente negativo con questa come con qualsiasi altra legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. L'ora è tarda ed io non vorrei abusare della pazienza del Senato ma debbo dare alcune spiegazioni per chiarire lo stato della questione.

Io avevo presentato al Senato un disegno di legge per la soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e per la riorganizzazione del Consiglio superiore di marina. Contemporaneamente avevo informato l'Ufficio centrale di aver emanato un decreto col quale per dare maggiore importanza all'ufficio tecnico attuale, vi mettevo a capo quell'ufficiale del Genio navale che per attitudini e precedenti era il più indicato per quell'ufficio.

Io sono stato mosso a queste riforme dal fatto che avendo avuto per tre anni l'onore di far parte del Consiglio superiore di marina, ho acquistato intorno ai lavori di quell'alto Consesso la convinzione che convenisse fondere il Comitato per i disegni delle navi col Consiglio superiore della marina, sia perchè alcuni membri dell'uno appartenevano anche all'altro sia perchè non è possibile distinguere la parte tecnica dalla parte militare.

D'altra parte mi sembra che sia bene dare ad una sola autorità la responsabilità dei progetti delle navi. Questo io ottenevo con quel decreto che riformava l'ufficio tecnico per i disegni delle navi sottraendolo al Comitato. Ora la maggioranza dell'Ufficio centrale ha voluto che ciò che io avevo fatto con un decreto si fondesse con la legge che avevo presentato.

Siccome lo scopo si raggiunge egualmente, io non ho avuto alcuna difficoltà di accettare tale modificazione.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Vorrei fare una preghiera, non una proposta al nostro Presidente. Io sono impressionato dall'urgenza del momento, ma credo che forse il Senato non sarebbe così vuoto se molti colleghi avessero immaginato che si sarebbe intrapresa una discussione così importante, e con l'Ufficio centrale che ha riferito al Senato, diviso in maggioranza e in minoranza.

Senza fare quindi alcuna proposta, prego l'onor. Presidente di portare la sua attenzione su questa condizione di cose.

PRESIDENTE. Dato lo scarso numero di senatori presenti, poichè vi è divergenza fra i componenti l'Ufficio centrale, io sono costretto a rimandare il seguito della discussione su questo disegno di legge ad una delle prossime sedute, dopo esaurita la discussione dei bilanci.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi:

Senatori votanti	94
Favorevoli	77
Contrari	17

Il Senato approva.

Permuta di un oggetto appartenente al Museo nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali Musei di Berlino:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

Senatori votanti 94
 Favorevoli 83
 Contrari 11

Il Senato approva

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello:

Senatori votanti 94
 Favorevoli 70
 Contrari 24

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti 94
 Favorevoli 75
 Contrari 19

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti 94
 Favorevoli 80
 Contrari 14

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti 94
 Favorevoli 84
 Contrari 10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 613);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 614).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina (N. 566).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 546);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 612);

Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina (N. 545 - *Seguito*);

Riduzione della ferma dei carabinieri reali (N. 581);

Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali (N. 596);

Stato dei sottufficiali dell'esercito (N. 597);

Modificazione alla disposizione dell'art. 4, lettera *g*, della legge 5 aprile 1908, n. 161 sull'ordinamento della Somalia italiana (N. 623);

Costruzione di due carceri giudiziari uno a Venezia l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatorii a Cagliari e ad Airola (N. 588);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 18.11).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXC.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 6337, 6465, 6493) e di disegni di legge (pagina 6462, 6492) — Il Presidente commemora il senatore Faraggiana (pag. 6337) — Si associa, a nome del Governo, il ministro dei lavori pubblici (pag. 6338) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 613) (pag. 6338); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 616) (pag. 6347) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (N. 607) parlano i senatori Cadolini (pag. 6355, 6360, 6366), Lamberti (pag. 6356, 6362), Blaserna (pag. 6358), Mariotti, relatore (pag. 6362) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 6358, 6362) — Senza discussione, sono approvati i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, il bilancio di previsione delle ferrovie per l'esercizio finanziario 1911-912, i riassunti dell'entrata e della spesa, e gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 6459) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 612), parlano i senatori Fracassi (pag. 6460), Cadolini (pag. 6460), Martuscelli, relatore (pag. 6462) e il ministro del tesoro (pag. 6463) — Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, il riepilogo degli stati di previsione e della spesa per l'esercizio finanziario 1911-912, e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 6492) — Votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 6493).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di una relazione.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Pedotti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Commemorazione del senatore Faraggiana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

È mancato ai vivi ieri in Novara il senatore Raffaele Faraggiana, dopo lunga malattia.

Nato in quella città il 20 maggio 1841, vi continuò le filantropiche e liberali tradizioni della nobile famiglia; e, dando alle vaste sue terre razionale coltura, giovò ai progressi agrari della regione ed al bene della popolazione campestre. La stima generale e la fiducia costante dei concittadini lo prepose alle pubbliche amministrazioni. Gentile e benefico, fu molto amato in vita; ed è ora accompagnato da grata memoria alla tomba.

Il Senato, cui apparteneva dal 4 dicembre 1890 per il censo, unisce il suo al compianto della famiglia, della campagna e della città. (*Bene*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole di compianto pronunziate dall'illustre Presidente per il senatore Faraggiana.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-10** » (N. 613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-10.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1909-10, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia della Somalia italiana
per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA		
1	Proventi doganali	— 120,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici	+ 7,000 »
4	Proventi diversi.	+ 13,000 »
5	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	»
6	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia . .	+ 602,000 »
7	Assegnazione straordinaria per lavori di pubblica utilità e per viaggi ed assegni al personale eccedente gli organici (Legge 29 marzo 1910, n. 129)	+ 456,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . .		+ 958,000 »
SPESA		
1	Assegni al Governatore	+ 8,400 »
2	Personale di ruolo	— 3,000 »
3	Personale avventizio	+ 35,000 »
4	Spese di carattere politico	+ 55,000 »
5	Spese per servizi varii	+ 60,000 »
6	Spese generali	+ 42,000 »
7	Linea di navigazione Aden-Mogadiscio-Zanzibar	+ 1,500 »
9	Lavori pubblici	+ 416,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		+ 614,900 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	614,900	>
11	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie		+	76,710	>
12	Equipaggiamento.		+	130,000	>
13	Materiali d'artiglieria e premi di tiro		+	33,000	>
14	Spese generali		+	31,500	>
15	Spese generali		+	5,000	>
16	Spese casuali		+	26,890	>
16 <i>bis</i>	Viaggi di ufficiali rimpatriandi ed assegni a funzionari civili e militari in Colonia in più degli organici.		+	40,000	>
		Totale delle variazioni alla Spesa . . .	+	958,000	>
RIASSUNTO					
		Entrata	+	958,000	>
		Spesa	+	958,000	>
		Differenza . . .		»	

ALLEGATO N. 1.

Personale del ruolo coloniale. — Ruolo A.

Somma a calcolo per iniziare la graduale attuazione dell'organico civile L. 20,000.

ALLEGATO N. 2.

Personale di altre Amministrazioni del Regno. — Ruolo B.

Amministrazione alla quale appartengono	Grado	Cognome e nome	Assegno coloniale			
			Personale addetto ad uffici e servizi organici in Colonia	Personale sanitario	Personale addetto allo studio ferrovia Mogadiscio- Afgoi	Indennità personale
Guerra	Tenente contabile	Marengo Angelo	5,940	»	»	»
Finanza	Ufficiale doganale	Fonzi Camillo	5,280	»	»	»
Poste e telegrafi .	Ufficiale postale .	Porciani Umberto . . .	5,280	»	»	»
Id.	Id.	Rossetti Guido	4,000	»	»	»
Guerra	Farmacista	Mirolli Romeo	»	4,800	»	»
Id.	Capitano	Riccardi Camillo	5,400 (2)	»	»	»
Id.	Tenente	Rovatti Emilio	4,800	»	»	»
Id.	Id.	Boccacci Tommaso . . .	4,800	»	»	»
Id.	Id.	Radogna Francesco . . .	4,800	»	»	»
Ferrov. dello Stato	Ingegnere	Benincasa cav. Giuseppe (1)	»	»	9,125 (3)	»
Id.	Id.	Forziati G. Battista (1).	»	»	5,475 (3)	»
Id.	Disegnatore	Spartaco Bartoletti (1).	»	»	3,650 (3)	»
Guerra	Applicato d'ordine	Rughini Ernesto	3,000	»	»	450 (4)
Id.	Id.	Calderoni Ernesto	3,000	»	»	900 (5)
			46,300	4,800	18,250	1,350
			70,700			

(1) Indennità giornaliera.

(2) Assegno da tenente fino al 31 dicembre in ragione di lire 4,800 annue; assegno da capitano dal 1° gennaio in poi in ragione di lire 6,000 annue.

(3) Si calcola l'indennità per sei mesi essendo partiti dalla Colonia per rimpatrio verso la fine del 1° semestre dell'esercizio.

(4) Indennità mensile di lire 50 dal 1° ottobre 1909.

(5) Indennità mensile di lire 60 per luglio, agosto, settembre e di lire 80 da ottobre in poi.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

ALLEGATO N. 3.

Personale avventizio. — Ruolo C.

Cognome e Nome	Qualità	Assegno coloniale					
		Addetti ad uffici e servizi organici in Colonia	Addetti all'ufficio agrario sperimentale	Personale sanitario	Addetti all'agenzia commerciale di Imi	Addetti alla tipografia	Indennità personali
Gobbi Mario	Medico	»	»	5,000	»	»	600
Barrago Ciarella	Id.	»	»	5,400	»	»	»
Ruberti Roberto	Id.	»	»	5,400	»	»	»
Macaluso Cesare	Agronomo	»	5,400	»	»	»	»
Perducchi Enrico	Agente commerciale	»	»	»	6,000	»	3,000
Ferraudi Ugo	Residente	4,800	»	»	»	»	»
Monti Guglielmo	Scritturale	4,200	»	»	»	»	»
Carcoforo Enrico	Id.	3,000	»	»	»	»	(1) 900
Mancini Gioacchino	Id.	3,000	»	»	»	»	(2) 450
Corradeschi Angelo	Id.	3,000	»	»	»	»	450
Filippi Nicola	Id.	(2) 3,000	»	»	»	»	(3) 450
Zerinotti Aristide	Id.	(2) 3,000	»	»	»	»	(3) 450
Borghi Francesco	Id.	(2) 3,000	»	»	»	»	(4) 300
Rossi Armando	Id.	(2) 3,000	»	»	»	»	(4) 300
Morara Napoleone	Id.	(2) 2,400	»	»	»	»	»
Bargellini Sabatino	Id.	(2) 1,200	»	»	»	»	»
Galluzzo Raffaele	Radiotelegrafista	(2) 3,000	»	»	»	»	(5) 350
Scimone Vincenzo	Tipografo	»	»	»	»	3,000	»
Cadi N. 21		9,210	»	»	»	»	»
Resid. indig. 1		750	»	»	»	»	»
Interpreti 14		9,540	»	»	»	»	»
Scrivani 15		7,500	»	»	»	»	»
Inservienti 13		2,340	»	»	»	»	»
Carcerieri 5		930	»	»	»	»	»
Totale generale		66,870	5,400	15,800	6,000	3,000	7,250
		104,320					

(1) Indennità mensile di lire 60 nei mesi di luglio, agosto, settembre e di lire 80 da ottobre in poi.

(2) Assunti in servizio dopo presentato il bilancio di previsione ma prima del 1° luglio 1909.

(3) Indennità mensile di lire 50 dal 1° ottobre 1909.

(4) Indennità mensile di lire 50 dal 1° gennaio 1909.

(5) Indennità mensile di lire 50 dal 1° dicembre 1909.

ALLEGATO N. 4.

Personale del R. Corpo di truppe coloniali. — Ruolo D.

Grado	Numero	Assegno annuale	Importo totale	Annotazioni
-------	--------	-----------------	----------------	-------------

TABELLA 1^a.

Ufficiali.

Maggiore	1	9,000	9,000	Più lire 3,000 indennità di rappresentanza. Indennità personali e speciali calcolate nella somma complessiva annua di lire 3,000.
Capitani di fanteria	13	6,000	78,000	
Capitani medici	2	6,600	13,200	
Tenenti di fanteria	35	4,800	168,000	
Tenente di cavalleria	1	5,400	5,400	
Tenente di artiglieria	1	5,400	5,400	
Tenente del genio	1	5,300	5,300	
Tenenti medici	5	5,400	27,000	
Totale			311,300	
Deduconsi a calcolo gli assegni per gli ufficiali assunti in servizio dopo il 1° luglio o rimpatriati durante l'esercizio. .			17,300	
Restano			294,000	

TABELLA 2^a.

Truppa italiana.

Marescialli	5	3,600	18,000
Furiere maggiore	1	3,400	3,400
Furiere	1	3,000	3,000
Sergente	1	2,400	2,400
Caporali maggiori	3	2,000	6,000
Caporali	5	1,900	9,500
Soldati	7	1,800	12,600
Totale			54,900
Deduconsi a calcolo gli assegni per militari di truppa assunti in servizio dopo il 1° luglio o rimpatriati durante l'esercizio			2,900
Restano			52,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

Segue Allegato N. 4.

Grado	Numero	Assegno annuale	Importo totale	Annotazioni
-------	--------	--------------------	----------------	-------------

TABELLA 3^a.**Truppa indigena.**

		T. M. T.	
Ius Basci a T. 27	73	324	59,130
Buluc Basci a T. 15	160	180	72,000
Muntaz a T. 12	296	144	106,560
Ascari a T. 9	3,174	108	856,980
Totale			1,094,670
Si diminuisce a calcolo la somma di lire 64,670 per la conside- razione che le previsioni furono fatte calcolando il tallero a lire 2.50 mentre di fatto il tallero dal 1° luglio al 2 agosto 1909 fu al tasso di lire 2.40 e dal 2 agosto fino alla presen- tazione del presente documento a lire 2.25			64,670
Restano			1,030,000

ALLEGATO N. 5.

Corpo di Polizia. — Ruolo E.

Grado	Numero	Assegno annuale	Importo totale	Annotazioni
Capitano	1	8,000	8,000	
Tenente	1	6,000	6,000	
Vice-brigadiere.	2	2,800	5,600	
Carabinieri	»	»	»	
Totale			19,600	
		T. M. T.		
Ius Basci a T. 29	2	384	1,740	
Buluc Basci a T. 17	8	204	4,080	
Munfaz a T. 14	16	168	6,720	
Ascari a T. 9.5	200	114	57,000	
Totale			69,540	
Totale generale			89,140 (1)	

(1) La paga della truppa indigena è calcolata in talleri di M. T. al tasso di lire 2.50: effettivamente però il tasso fu di lire 2.40 dal 1° luglio al 2 agosto 1909 e di lire 2.25 dal 2 agosto fino alla presentazione del presente documento e per conseguenza si avrà nella gestione dell'esercizio una relativa economia che non si riduce, come è stato fatto nella tabella 3ª del ruolo D, perchè dovrà essere utilizzata per far fronte ad un aumento numerico del presente ruolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1910-11.

Prego di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia Somalia italiana, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B).

È mantenuta al governatore della Somalia italiana la facoltà concessagli dall'articolo 9 della legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

TABELLA A.

ENTRATE ORDINARIE

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali	480,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici	37,000 »
3	Tasse varie	35,000 »
4	Proventi diversi	20,000 »
5	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	<i>per memoria</i>

572,000 »

Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.

6	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia	2,979,000 »
---	--	-------------

Totale entrate ordinarie 3,551,000 »

TABELLA B.

PARTE I.		
SPESE PER IL GOVERNO E PER L' AMMINISTRAZIONE CIVILE.		
Spese ordinarie.		
1	Assegni al governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	230,000 »
3	Personale avventizio	73,300 »
4	Spese di carattere politico	123,000 »
5	Spese per servizi vari	127,500 »
6	Spese generali	113,500 »
7	Linea di navigazione Aden-Mogadiscio-Zanzibar	60,000 »
8	Spese casuali	25,469.71
		828,869.71
Spese straordinarie.		
9	Lavori pubblici	<i>per memoria</i>
10	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319 e 30 giugno 1907, n. 499 - Quarta rata) . . .	371,415.29
		371,415.29
PARTE II.		
SPESE MILITARI		
Spese ordinarie.		
11	Assegni agli ufficiali, alla truppa e spese varie	1,740,500 »
		1,740,500 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		1,740,500 »

Segue TABELLA B.

		<i>Riporto</i> . . .	1,740,500 «
12	Equipaggiamento		155,000 »
13	Materiali d'artiglieria e premi di tiro		44,000 »
14	Spese generali		66,500 »
		Totale . . .	2,006,000 »

PARTE III.

SPESE COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
ED A QUELLA MILITARE

Spese ordinarie.

15	Spese generali		87,800 »
16	Spese casuali		31,915 »
		Totale . . .	119,715 »

PARTE IV.

SPESE SPECIALI PER LA SOMALIA ITALIANA SETTENTRIONALE

17	Spese varie per le residenze sulla costa della Somalia italiana settentrionale		225,000 »
----	--	--	-----------

Segue TABELLA B.

RIEPILOGO

Parte I. — Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:

Spese ordinarie 828,869.71

Spese straordinarie 371,415.29

1,200,285 »

Parte II. — Spese militari:

Spese ordinarie 2,006,000 »

Parte III. — Spese comuni all'Amministrazione civile ed a quella militare:

Spese ordinarie 119,715 »

Parte IV. — Spese speciali per la Somalia italiana settentrionale. 225,000 »

Totale generale 3,551,000 »

ALLEGATO N. 1.

Ruolo organico del personale coloniale civile, da attuarsi gradualmente quando andrà in vigore l'ordinamento amministrativo organico della Somalia italiana, che è in corso di approvazione.

	Competenze			
	per un funzionario			Totale generale
	Stipendio di organico	Indennità coloniale	Totale	
N. 2 agenti coloniali di 1 ^a classe	9,000	2,200	11,200	22,400
» 2 id. 2 ^a id.	8,000	2,200	10,200	20,400
» 2 id. 3 ^a id.	7,000	2,200	9,200	18,400
» 2 id. 4 ^a id.	6,000	2,200	8,200	16,400
» 3 id. 5 ^a id.	5,000	2,200	7,200	21,600
» 3 id. 6 ^a id.	4,000	2,200	6,200	18,600
» 5 id. 7 ^a id.	3,000	2,200	5,200	26,000
» 3 aspiranti agenti coloniali	Assegno mensile 300	...	3,600	10,800
Totale delle competenze				154,600

ALLEGATO N. 2.

Ruolo numerico del personale militare
secondo i dati pervenuti dalla Colonia al Ministero degli affari esteri fino al 25 maggio 1910.

	C o m p e t e n z e						Totale generale
	P e r u n u f f i c i a l e						
	Stipendio	Indennità coloniale	Indennità di comando	Indennità cavalli	Indennità quadrupedi	Totale	
A) R. Corpo di truppe coloniali.							
Comando:							
N. 1 colonnello	8,000	7,000	»	»	»	15,000	15,000
» 1 capitano	4,000	2,200	600	280	»	7,080	7,080
» 1 tenente	2,400	2,200	»	»	240	4,840	4,840
Fanteria (nove compagnie):							
N. 9 capitani	4,000	2,200	600	280	»	7,080	63,720
» 36 tenenti	2,400	2,200	»	»	240	4,840	174,240
Cavalleria:							
N. 1 tenente	2,400	2,200	»	600	»	5,200	5,200
Artiglieria (gruppo cannonieri):							
N. 2 tenenti	2,400	2,200	»	540	»	5,140	10,280
Genio:							
N. 2 tenenti	2,400	2,200	»	480	»	5,080	10,160
Corpo sanitario:							
N. 1 capitano	4,000	2,200	600	280	»	7,080	7,080
» 8 tenenti	2,400	2,200	»	»	240	4,840	38,720
							336,320
Somma a calcolo approssimativo per gli ufficiali provvisti di aumento quinquennale di stipendio							14,800
Totale							351,120

Segue Allegato N. 2.

Truppa italiana.

	Assegno annuo	Totale
N. 5 marescialli L.	3,600	18,000
» 1 furiere maggiore	3,400	3,400
» 1 furiere	3,000	3,000
» 1 sergente	2,400	2,400
» 1 caporal maggiore	2,000	2,000
» 6 caporali	1,900	11,400
» 10 soldati	1,800	18,000
Totale . . . L.	<u>58,200</u>

Truppa indigena.

	Assegno annuo	Totale
N. 42 jus basci (assegno mensile tall. 27 a lire 2.352 ciascuno) L.	762.05	32,006.10
» 90 buluc basci id. 15 id.	» 423.36	38,102.40
» 190 muntaz id. 12 id.	» 338.69	64,351.10
» 90 uachil id. 10 id.	» 282.24	25,401.60
» 3300 ascari id. 9 id.	» 254.02	838,266 »
Totale . . . L.	<u>998.127.20</u>

Riepilogo della spesa per assegni al R. Corpo di truppe coloniali.

Assegni agli ufficiali L.	351,120. »
Id. alla truppa italiana	58,200 »
Id. alla truppa indigena	998,127.20
Totale . . . L.	<u>1,407,447.20</u>

B) Corpo di polizia — Ufficiali.

N. 1 capitano dei carabinieri — con assegno unico complessivo annuo di . . . L. 8,000

Truppa italiana.

N. 2 vice-brigadieri dei carabinieri — con assegno annuo di lire 2,800 ciascuno L. 5,600

Truppa indigena.

	Assegno annuo	Totale
N. 3 jus basci (assegno mensile tall. 29 a lire 2.352 ciascuno) L.	818.50	2,455.50
» 10 buluc basci id. 17 id.	» 479.81	4,798.10
» 18 muntaz id. 14 id.	» 395.14	7,112.52
» 7 uachil id. 10 1/2 id.	» 296.35	2,074.45
» 223 ascari id. 9 1/2 id.	» 268.13	59,792.99
Totale . . . L.	<u>76,233.56</u>

Riepilogo della spesa assegni al Corpo di polizia.

Assegni all'ufficiale L.	8,000 »
Id. alla truppa italiana	5,600 »
Id. alla truppa indigena	76,233.56
Totale . . . L.	<u>89,833.56</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 607).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 607).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Noi siamo costretti a discutere molto rapidamente questo bilancio, perchè la strettezza del tempo ce lo impone; ma vi sono delle questioni, sulle quali non si può non richiamare l'attenzione del Ministero, e quindi mi permetterò di rivolgere a questo alcune domande.

Prima di tutto, ricordo all'onorevole ministro che è stata promulgata una legge sulla navigazione interna: ora, bramerei sapere se di quella legge è stata cominciata la esecuzione. La prima cosa che si doveva fare era la compilazione di studi e progetti, ed io domando all'onorevole ministro se questi furono iniziati. Della navigazione interna l'opera principale è la sistemazione del Po. Quando il gran fiume sia sistemato dal mare al lago Maggiore, anche la navigazione del litorale adriatico potrà risalire fino ai piedi del S. Gottardo e del Sempione, e l'Italia Meridionale ne ritrarrà rilevanti benefici commerciali; perciò essa è più che tutti interessata al compimento di tale opera di sistemazione, che dovrebbe essere il primo lavoro da farsi per eseguire quella legge.

Il Ministero si era proposto di mettere nel Po delle macchine escavatrici, ma l'opera di queste macchine non può produrre che benefici pas-

seggeri, perchè le grandi piene colmano qualunque escavazione artificiale del letto del Po. Ciò che occorre è di creare la sezione di magra, come l'Olanda fece sul Reno.

Un'altra questione molto importante riguarda la costruzione di alcune ferrovie.

Una linea da segnalarsi è la Lucca-Aulla, la quale ha una importanza strategica straordinaria, perchè serve a mettere in comunicazione la valle dell'Arno con la valle del Po senza avvicinarsi al mare.

Che la guerra stia lontana sinchè si può, è desiderio di tutti; ma certo è che, quando essa si verificasse, le comunicazioni attraverso l'Appennino sarebbero sempre le più importanti. Ora ne abbiamo due, quelle della Porretta e di Faenza, ma quando saranno tre sarà meglio, anche perchè ciascun valico appenninico ha un proprio obbiettivo.

Ora è allo studio un disegno di legge, col quale si propone che il tronco necessario a completare l'Aulla-Lucca sia concesso all'industria privata, e, se entro due anni la concessione non sarà fatta, ne assumerà la costruzione il Governo. Io faccio calde raccomandazioni all'onorevole ministro perchè accorci questo termine, giacchè il compimento di siffatta linea, che fu decretata con la legge del 1879, è assolutamente indispensabile. Che dopo tanti anni, non solo essa non sia eseguita, ma non si sappia nemmeno come e quando si eseguirà, non è cosa che si può lodare, e, quasi direi, non si può tollerare.

Ora io spero che l'onorevole ministro, quando verrà quel disegno di legge, vorrà introdurre una modificazione decidendo che invece di due anni - se vuol seguire quel sistema - sia fissato il termine di un anno. Ma il meglio sarebbe che senz'altro la costruzione fosse assunta dallo Stato.

Un'altra ferrovia che ha importanza strategica è la Civitavecchia-Orte, la quale mette in comunicazione il porto di Civitavecchia con l'interno della penisola senza toccare il mare. Ma qui è sorto un dissenso riguardo al tracciato. Il tracciato più conveniente è quello che impedisce l'avvicinarsi della linea al litorale, e questo è il disegno sostenuto anche dai cittadini di Civitavecchia. E in vero non si comprende perchè non si risolva questa questione, che da parecchi anni sta sul tappeto.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Qual'è questo tracciato?

CADOLINI. Il settentrionale, quello della valle del Mignone.

Convieni anche considerare la grande importanza economica e commerciale della linea, la quale tra Civitavecchia e l'interno della penisola, tra il porto di quella città e Terni, accorcerà il percorso di 82 chilometri. Ognuno comprende che per il commercio tale accorciamento ha un'importanza eccezionale.

Sulle ferrovie vi sarebbero molte altre cose da dire, ma, obbedendo alla necessità di affrettare la discussione, me ne astengo, e vengo a parlare dei lavori del Tevere, che procedono assai lentamente, specialmente a valle della città. I collettori che, dovrebbero condurre a quattro chilometri di distanza e versare nel fiume le acque di scolo, non progrediscono, anche perchè alcuni brevi tronchi sono stati affidati alle Cooperative, le quali procedono assai lentamente nei lavori. Bisogna mettersi bene in mente che alle Cooperative conviene affidare esclusivamente lavori che riguardano movimenti di terra, per costruzione di strade, di argini ecc. ma non mai lavori di muratura e così difficili come quello dei collettori, che invece si dovrebbero appaltare con tutte le regole.

Un'altra questione, l'ultima sulla quale mi permetto d'intrattenere il Senato, è quella delle strade comunali.

Per la Calabria, con una legge di quattro anni or sono, fu decretata la costruzione di molte strade comunali. Fu anche stabilito che queste strade sarebbero state costruite dal Governo e la manutenzione sarebbe poi stata affidata alle province. Orbene, per la mancanza di personale, i progetti di tali strade non furono ancora compilati. A questo modo non si provvede ai bisogni delle popolazioni, non si corrisponde alle promesse, sicchè le leggi non sembrano fatte altro che per inorpellare, mi si passi la parola, i cittadini del luogo.

Questi poveri Calabresi stanno sempre ad aspettare le strade, ma non hanno ancora veduto arrivare gl'ingegneri che devono studiarle.

A, dire il vero, se manca il personale del Genio civile, il Governo potrebbe servirsi degli ingegneri del luogo. Se si trattasse di opere idrauliche, si dovrebbe sempre sconsigliare il Governo a ricorrere all'opera d'ingegneri che

non fossero quelli del Genio civile, dediti specialmente a studi di tale natura; ma, quando si tratta di costruzioni di strade, l'opera degli ingegneri locali può riuscire altrettanto proficua, tanto più che essi, conoscendo il territorio, si trovano in una condizione più favorevole per la scelta dei tracciati, per la determinazione dei prezzi della mano d'opera, ecc.

Non bisogna dimenticare che la questione della costruzione delle strade rotabili è di grandissima importanza, perchè da esse dipende interamente lo sviluppo dell'agricoltura. Anche in altre provincie del Mezzogiorno l'agricoltura non potrà prosperare, finchè le strade non penetreranno in tutti i territori e non avranno quello sviluppo di circa un chilometro per ogni chilometro quadrato di superficie che la scienza ha sempre raccomandato, purtroppo inutilmente.

Ora, se lo sviluppo delle strade comunali prendesse questa proporzione e le strade potessero penetrare in tutti i territori, l'agricoltura ne sarebbe notevolmente avvantaggiata. Con la costruzione delle vie rotabili si potrà risolvere l'altro gravissimo problema, quello di frazionare il latifondo. Portate le strade fin nell'interno del latifondo e poi vedrete che sarà il proprietario stesso quello che penserà a spezzare la sua proprietà.

Io non intendo presentare ora una proposta concreta, perchè non sarebbe il momento opportuno. Mi limito soltanto ad esortare l'onorevole ministro a voler fare uno studio speciale ed accurato intorno al modo migliore per sviluppare la costruzione delle strade ordinarie in tutte quelle provincie che ne sono deficienti.

Spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste mie modeste raccomandazioni.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Sono dolente di dover importunare nuovamente il Senato e l'onor. ministro dei lavori pubblici per una questione che ha carattere apparentemente locale, ma che, come ebbi occasione di dire altra volta, acquista tutta l'importanza di una questione di ordine generale ed un'importanza molto seria.

In occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911, nella tornata del 3 febbraio del corrente anno, ebbi a pregare l'onor. ministro a

volermi dare alcuni schiarimenti, sul fatto che il municipio di Santa Eufemia d'Aspromonte non aveva ricevuto ancora l'approvazione del piano regolatore della nuova città, quantunque presentato da quasi cinque mesi e compilato secondo le norme stabilite dalla legge 31 luglio 1910, che si basava sopra le risultanze delle Commissioni, appositamente incaricate dal Governo, in seguito al tremendo terremoto del 28 dicembre 1908, dello studio delle condizioni del terreno e sismiche di quelle località.

La legge testè citata conteneva due elenchi: in uno di questi si prescrivevano o si indicavano le zone dei comuni colpiti dal terremoto, nelle quali non si doveva ricostruire nè costruire di nuovo; nell'altro si indicavano delle zone nelle quali da principio si consigliava, e in seguito poi, per espresso invito del Governo, si stabiliva che si avessero da riedificare la città e i villaggi stati colpiti dal terremoto.

Il municipio di Santa Eufemia, in base alle sollecitazioni contenute nella stessa legge testè citata, si faceva premura di studiare, compilare e rimettere il piano regolatore, affinchè il Governo potesse esaminarlo ed, approvatolo, darne l'ordine di esecuzione.

Detto piano regolatore, con opportune modificazioni dal Genio civile consigliate e tosto apportate, veniva dal municipio di Santa Eufemia presentato al Governo fino dai primi di settembre del 1910, e con lettera prefettizia del 6 di detto mese veniva riconosciuto conforme ai suggerimenti dati.

Nella tornata del 3 febbraio da me ricordata, il ministro, con la sua solita cortesia, ebbe a rispondermi in questi termini: « L'onor. Lambertini mi chiede cosa si farà per il piano regolatore di Santa Eufemia. Io l'assicuro che in base alle prescrizioni della Commissione presieduta dal senatore Blaserna e, date le disposizioni di leggi che regolano questo punto, il piano regolatore di Santa Eufemia, già studiato ed approvato, verrà eseguito ».

Ritenevo che la cosa fosse esaurita, ma invece oggi, che siamo alla fine del mese di giugno, il piano regolatore, non solo non è eseguito, ma neanche approvato.

Nella seduta in cui io ebbi l'onore di prendere la parola, accennai al fatto delle resistenze che venivano opposte da coloro che erano danneggiati dalle prescrizioni proibitive della Com-

missione Reale, vale a dire da coloro che si trovavano ad avere abitazioni disfatte che non potevano ricostruire o suoli sui quali, pur volendolo, non potevano edificare. Costoro, trovatisi lesi nei loro interessi, hanno opposto tutte le arti possibili per vedere di infirmare il verdetto della Commissione che, come si disse, ha formato la base della legge del 21 luglio 1909, in seguito al terremoto Calabro-Siculo.

Io conosco troppo bene il carattere dell'onorevole ministro per essere sicuro che, senza ragioni veramente di prim'ordine, dopo la promessa formale che egli mi aveva dato qui in quest'Aula, non può aver soprasseduto a quanto aveva disposto. Mi consta però che, poco dopo le assicurazioni ora dette, un onorevole, officiato probabilmente dagli interessati in causa e probabilmente indotto a sposarne i presunti diritti, intervenne assicurando che, in seguito a formale ricorso il Ministero dei lavori pubblici si era veduto costretto a sospendere l'esecuzione del piano regolatore di S. Eufemia, per quanto già fosse stato approvato.

Ora, io non faccio questione nè di nomi, nè di determinate località. Trattisi di S. Eufemia o di altri paesi di quella sventurata contrada, tutti furono colpiti dalla sventura e meritano il nostro pietoso interessamento. Io faccio questione di legge!

Il Governo, con una saggezza indiscutibile, ha creduto ricorrere ad una Commissione speciale, nominando a farne parte illustrazioni che non hanno eccezioni. Sulle risultanze, sugli studi fatti da questa Commissione, si è basato per promuovere un disegno di legge che legge è divenuta e come tale deve essere osservata.

Il ministro ha riconosciuto anche l'altra volta, in cui ebbi occasione di parlare, la necessità assoluta di vigilare, accrescendo anche il personale apposito, affinchè tutto fosse scrupolosamente osservato di quanto era contenuto in questo disegno di legge.

So che l'onor. ministro è ricorso pel caso in esame ad una nuova Commissione. Se il ministro nella sua responsabilità ha creduto utile di ricorrere a questo mezzo, io non vorrò discutere. Domando però all'onor. ministro se può oggi darmi affidamento formale che, in seguito alle risultanze di questa nuova Commissione, la questione di S. Eufemia sarà definitivamente e sollecitamente risolta. E se, sopra-

tutto il provvedimento adottato pel caso in esame dovrà considerarsi come affatto eccezionale. Perchè, se nel fatto speciale l'aver ricorso ad una nuova Commissione potrà anche apparire giustificato, non sarebbe ammissibile che dovesse diventare una misura d'ordine generale per ogni nuova contestazione avanzata dalle parti lese, ciò venendo a togliere ogni prestigio e ogni efficacia alla legge.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Poichè l'onor. senatore Lamberti ha creduto di fare il mio nome, io posso affermare da parte mia che la Commissione, che io ebbi l'onore di presiedere e che aveva l'incarico di cercare i luoghi più adatti per la riedificazione nelle provincie Calabro-Sicule, aveva fatto un grande lavoro proponendo questi siti al Governo. Il Ministero rispose che non intendeva avere delle proposte, ma che accordava alla Commissione addirittura il diritto e l'obbligo di indicare tassativamente i luoghi più adatti. In seguito a ciò, abbiamo dovuto rifare in parte i lavori ed abbiamo tassativamente indicati i luoghi più adatti.

Ora per Sant'Eufemia di Aspromonte è accaduto quello che ha affermato l'onor. generale Lamberti. Io mi unisco a lui per pregare l'onorevole ministro di volersi servire della sua autorità, perchè le deliberazioni della Commissione Reale siano rispettate. Se noi incominciamo a ritoccare quei lavori, credete pure che niente si eseguirà, e nessuno dei verdetti nostri avrà esecuzione; perchè quando c'entrano di mezzo gl'interessi particolari di Tizio o di Caio o gli interessi di partito, siate sicuri che tutto il lavoro della Commissione se ne va all'aria.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler far sì, che il verdetto della Commissione sia rispettato.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Rispondo subito agli onorevoli Lamberti e Blaserna. Sta di fatto che nell'ultima discussione del bilancio io dissi che il piano regolatore di S. Eufemia d'Aspromonte era già stato preparato e quindi non si trattava se non di attuarlo; ma successivamente, essendo stati, come ha accennato l'onor. Lamberti, presentati dei

ricorsi, si è riconosciuta la necessità, di fronte alle contestazioni molto gravi e molto fiere che potrebbero anche portare a perturbazioni, si è creduto conveniente, dico, di far esaminare, previa una visita locale, le varie proposte, ed è questo che può avere portato una sosta. Ma si tratta di una brevissima sosta, perchè è bene avvertire che quando parliamo dell'altra discussione del bilancio ci riferiamo ad un'epoca teoricamente lontana ma praticamente vicina, non essendo passati che tre mesi da allora.

Non dubitino, ad ogni modo, gli onorevoli Lamberti e Blaserna che i pronunciati della Commissione, tanto autorevolmente presieduta dal senatore Blaserna, saranno da me tenuti nella massima considerazione e che, ove il manifestarsi di nuove circostanze ed il più accurato accertamento di condizioni locali consigliasse, non dico di modificare, ma di integrare in qualche punto le proposte della Commissione, di cui riconosco tutta l'autorità, io non mi potrei mai indurre a farlo senza un'ampia e diligente istruttoria tecnica da eseguirsi col concorso dell'Ufficio geologico, che ebbe così larga parte nei lavori della Commissione. Assicuro comunque gli onorevoli Lamberti e Blaserna che mi occuperò della cosa, poichè riconosco giustificate le loro sollecitazioni.

Rispondo poi alle interessanti questioni che ha sollevate l'onor. Cadolini, questioni tutte importanti, le une di particolari argomenti, le altre pressochè di carattere generale. Egli ha innanzi tutto parlato della navigazione interna, della sistemazione del Po. L'onor. Cadolini sa che io ho trovato una legge in proposito, ma non sempre l'esistenza di una legge assicura che si possa eseguire quanto essa stabilisce, e molte volte anzi accade, ed è infatti accaduto, di fare leggi un po' teoriche, rivelatesi poi, all'atto dell'esecuzione, non scevre di difficoltà che forse non si erano manifestate durante la preparazione della legge, oppure che furono poco vagliate, per il desiderio di corrispondere a bisogni e ad aspirazioni.

Io ho fatto sollecitazioni alla Commissione presieduta dall'onor. Romanin-Jacur che deve compilare il regolamento, e l'onor. Cadolini sa che senza quel regolamento io non posso in alcun modo applicare la legge.

Esso è certamente di non facile compilazione, ma io spero che tra breve possa essere pronto.

Frattanto ho fatto fare il piano regolatore dei lavori di ripristino della navigazione; e da esso è risultato purtroppo che la spesa sarebbe doppia di quella preveduta dalla legge, almeno doppia! In ogni modo ho ordinato anche i progetti esecutivi, di cui l'onor. Cadolini ha mostrato l'opportunità, e continuerò a dare tutto il mio interessamento perchè essi siano studiati con la diligenza e sollecitudine desiderabile.

Come ha detto benissimo il senatore Cadolini, la sistemazione del più grande fiume di Italia non è una questione locale, ma interessa tutto il paese, e non solo perchè in genere ogni grande opera che interessa una regione non può a meno di avere ripercussioni economiche anche sulle altre regioni d'Italia (in ciò sta l'organicità dell'unità nostra), ma anche perchè per i trasporti che più possono interessare le provincie meridionali, questa grande linea fluviale della valle del Po sarebbe certamente utile e fruttuosa.

L'onor. Cadolini non vorrà dubitare del mio vivo desiderio di risolvere presto ed efficacemente questa questione, e riconoscerà altresì come non si possa passare al periodo di esecuzione, senza aver prima superato questo periodo di preparazione dei mezzi ad essa necessari.

L'onor. Cadolini ha parlato anche della linea Aulla-Lucca; egli, così competente anche in materia militare, ha giustamente rilevato l'importanza di questa linea per la difesa nazionale, come già fece a suo tempo la Commissione d'inchiesta.

Nel progetto di legge d'ordine generale, presentato all'altro ramo del Parlamento per l'aumento delle sovvenzioni chilometriche, è compresa una disposizione riguardante appunto la Aulla-Lucca; nè fu lieve difficoltà comprenderla, poichè, vorrà riconoscerlo il senatore Cadolini, se anche prima di questo disegno di legge era stata proclamata la necessità della costruzione di questa linea, è peraltro vero che, salvo il tratto già compiuto e di cui si inaugurerà tra giorni l'esercizio, quella linea si può dire ancora nel limbo, perchè non vi era ancora nessuna disposizione che consentisse di presumerne prossima l'esecuzione. L'aver invece previsto con un disegno di legge che essa debba esser costruita dallo Stato,

quando non sia possibile concederla all'industria privata, fu certamente un gran passo verso la soluzione.

Il senatore Cadolini prevede che la esecuzione della linea non potrà verificarsi se non fra due anni. Egli sa bene come quel disegno di legge non riguardi solo il ministro dei lavori pubblici, ma bensì tutto il Governo, essendovi specialmente interessato il Tesoro.

Il ministro dei lavori pubblici, lo creda, onorevole Cadolini, ha fatto quanto ha potuto, sia per la presentazione della legge, sia per ottenere d'includervi quella linea, ch'è una delle più costose.

In ogni modo, la disposizione contenuta in quella legge assicura che quella linea sarà costruita, e per conto mio sarò ben lieto se le circostanze potranno permettere al Governo di abbreviare il periodo di tempo accennato dall'onor. senatore Cadolini. Questo, del resto, dipenderà anche dalle offerte che si potranno avere per la costruzione; e, ad ogni modo, sarà esaminato ulteriormente in occasione della discussione del disegno di legge.

E vengo alla Civitavecchia-Orte.

Per la Civitavecchia-Orte, assumendo la direzione del Ministero dei lavori pubblici, io trovai una situazione molto controversa e contrastata e, sebbene abbia avuto tanti altri argomenti di preoccupazione, tuttavia me ne sono occupato e l'ho studiata; ma ho subito compreso trattarsi di cosa assai grave. Assicuro comunque che durante le prossime vacanze, ristudierò la questione colla speranza di trovarne la soluzione, per quanto non si tratti soltanto di superare le solite difficoltà inerenti a qualsiasi concessione, ma occorra altresì eliminare le divergenze di vedute circa il tracciato, divergenze alimentate da passioni che esorbitano dai limiti delle ordinarie contestazioni. Vi sono popolazioni veramente in armi le une contro le altre per la scelta di uno dei due principali tracciati. E notisi che oltre di questi, vi sono anche altre varianti in contestazione.

La questione si presenta così: Il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva in un primo deliberato dichiarato la sua preferenza per il tracciato, diremo così, meridionale, quello di Manziana; senonchè, successivamente, essendo sorte difficoltà da parte dell'autorità militare, la cosa fu nuovamente sottoposta al Consiglio

superiore dei lavori pubblici, senza che peraltro le sue nuove decisioni giungessero a dirimere il conflitto fra i sostenitori dei due tracciati.

Come vede il Senato, noi ci troviamo di fronte ad una questione sulla quale ripetutamente si sono pronunziati i più alti consessi cui spetta il giudizio su questa materia, e che però hanno dato pareri discordi; e così l'onorevole Cadolini come i suoi onorevoli colleghi sanno quanto tempo debba sacrificarsi per dibattersi di simili contestazioni.

Ad ogni modo, ora che i corpi competenti si sono pronunziati, la questione richiede una risoluzione, ed io ripeto quanto ebbi già occasione di dire nell'altro ramo del Parlamento, durante la discussione del presente bilancio, ai due valorosi oratori difensori dei due tracciati in conflitto: e cioè che nelle vacanze, appena le molteplici altre occupazioni me ne lasceranno la possibilità, esaminerò e risolverò questa questione, nella speranza che, qualunque sia per essere il tracciato prescelto, si abbiano condizioni sufficienti di solidità finanziaria che rendano senz'altro possibile la concessione e la costruzione della linea. Poiché questo sopra tutto importa: che quella ferrovia si costruisca. Ed infatti le rappresentanze amministrative, politiche e commerciali di Civitavecchia venute pochi giorni or sono da me, insieme con i delegati delle varie Associazioni e persino dei facchini del porto, insistettero nell'affermare che, qualunque sia il tracciato, a Civitavecchia soprattutto importa che la ferrovia si faccia, perchè la città ne ha necessità per vivere e districarsi da certi vincoli di organizzazioni locali, ha bisogno di questa linea che l'avvicini al centro d'Italia mediante una comunicazione diretta.

Non dubiti poi l'on. Cadolini che io accolga il suo invito riguardante la viabilità comunale. Questa è veramente la viabilità dell'agricoltura; ma egli sa le condizioni in cui ci troviamo. Sarebbe presto fatto se lo Stato potesse intervenire direttamente, ma per giungere a questo bisognerebbe predisporre studi e tener anche conto di questioni che interessano altri Ministeri e specialmente il Ministero del tesoro. Lo Stato ha cercato di aiutare il più possibile e in tutte le forme, anche a mezzo di provvedimenti legislativi modernissimi, lo sviluppo della viabilità comunale, la quale è condizione es-

senziale per l'incremento dell'agricoltura e quindi anche della floridezza nazionale.

È un problema, di cui mi sono preoccupato e mi preoccupò, e non dubiti il senatore Cadolini che io accolga anche la sua sollecitazione per dare maggiore impulso agli studi già avviati su questa materia, per vedere a che cosa si possa venire e se si possa arrivare ad alcun che di pratico per aiutare i comuni, i quali, come egli sa, protestano da tutte le parti di non aver mezzi per sopperire ad una necessità che per loro è anche un obbligo.

Tuttavia la questione è grave e vasta e non potrei ora precorrerne la risoluzione con dichiarazioni premature e quindi debbo limitarmi ad assicurare, come del resto l'onorevole senatore Cadolini nella sua prudenza si è limitato a chiedere, che io accolgo questo suo invito come richiesta di un novello impulso alla soluzione di una questione che ritengo veramente fondamentale in Italia.

La via comunale, che è la via dell'agricoltura, e la strada ferrata sono i due cardini della viabilità, la quale a sua volta è la molla principale dello svolgimento economico della produzione agricola, destinata senza la viabilità a rimanere assolutamente una utopia. Noi vediamo infatti come vi siano tanti paesi e tante regioni le quali avrebbero a disposizione molte e molte fonti di ricchezza, e debbono invece farle inaridire per mancanza di viabilità, tanto comunale quanto ferroviaria.

Ripeto, questo per me è uno dei problemi fondamentali dell'economia nazionale; quindi il Senato può essere ben sicuro che le mie modeste forze saranno sempre dedicate allo studio di esso. Mi auguro anzi di poter portare in un tempo non lontano qualche risoluzione pratica nella questione. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Sono grato all'onorevole ministro che ha avuto la cortesia di rispondermi sopra i diversi punti, intorno ai quali io mi sono permesso di interrogarlo.

È perfettamente giusto quanto l'onorevole ministro ha detto circa il problema della navigazione interna.

Quella che fu approvata due anni fa, è una legge teorica e noi purtroppo ne sentiamo ora le conseguenze. Quando quella legge fu di-

scussa, io feci indarno quanto potei per ritardarne l'approvazione, convinto com'ero che fosse necessario di sottoporla a nuovo studio; ma in quel momento la corrente era tale che nessuna forza avrebbe potuto frenarla.

L'onorevole ministro però con leggi speciali può emanciparsi da tutti i vincoli che quella legge stabilisce.

Supponiamo che l'onorevole ministro si proponesse di fare un disegno di legge per la spesa occorrente per la sistemazione del Po, svincolandosi da tutti gli altri legami che nella ricordata legge vi sono, specialmente quello che riguarda l'obbligo imposto alle provincie, ai comuni ed ai rivieraschi di contribuire nella spesa necessaria. Ora, se l'onorevole ministro presentasse un progetto concreto per rendere navigabile il Po dal mare al lago Maggiore, ponendo a carico dello Stato la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, potrebbe ottenere il suo scopo senza preoccuparsi della vigente legge sulla navigazione interna.

Le grandi opere per la navigazione in Germania, e anche il grande canale di Kiel, furono decretate in questa semplicissima forma. Segua l'esempio, onorevole ministro, e renderà un grande servizio al commercio del litorale adriatico.

Io non aspetto una promessa in questo senso, dico all'onorevole ministro di tener presente che c'è il modo di liberarsi da tutti i legami che quella legge impone. Egli potrebbe dire: si fa la sistemazione del Po e si stanZIA la tal somma.

Soltanto così operando si può raggiungere l'intento che noi tutti ci proponiamo, perchè, se stiamo ad aspettare i risultati di quell legge, avremo un bell'attendere; le leggi teoriche come quella non fanno altro che promuovere illusioni e creare ostacoli alla esecuzione delle opere.

Quanto alla questione della ferrovia Aulla-Lucca, non voglio dire altro. Ne parleremo quando verrà in discussione il menzionato disegno di legge. Allora, anche obbedendo al desiderio di non ritardarne l'approvazione, l'onorevole ministro potrà esporci dichiarazioni rassicuranti.

Riguardo alla linea Civitavecchia-Orte, l'onorevole ministro dovrebbe dare grande valore al voto dello Stato Maggiore. Fra i voti

del Consiglio superiore fondati sopra semplici criteri tecnici, che pure non escludono la bontà dell'altro tracciato, ed il voto dello Stato Maggiore che è fondato su quelli della difesa nazionale, non si può esitare nella scelta; non resta che adottare il tracciato per la valle del Mignone, tanto più che esso non pregiudica per nulla lo sviluppo della linea, poichè i due tracciati in fondo, sono presso a poco egualmente lunghi. Perciò io non posso che incoraggiare l'onorevole ministro a fondare le sue decisioni sopra il voto di chi pensa alla difesa dello Stato. Ci mancherebbe altro che si adottasse l'altro tracciato, e non si approfittasse dell'occasione per unire al più presto Civitavecchia coll'interno della penisola senza toccare il litorale!

Io son certo che i molti generali che siedono in quest'Aula, e che sono molto autorevoli, mi daranno ragione. È lo Stato Maggiore che in questo caso deve essere ascoltato!

Riguardo alle strade comunali debbo fare una osservazione. Purtroppo la legge del 1865 non chiarisce abbastanza la classificazione delle strade. Sono dapprima definite le strade nazionali, provinciali, comunali; poi dice la legge « tutte le altre sono vicinali ».

Ora, che cosa accade? Quando i comuni sono l'uno vicino all'altro, essendo dalla legge obbligati a costruire le vie di comunicazione intercomunali, come pure quelle tra il centro ed una frazione del comune, le strade comunali soddisfano interamente al bisogno delle popolazioni. Ma, dove i comuni distano l'uno dall'altro dieci o financo quindici chilometri, come in Sicilia, la rete delle strade vicinali risulta vastissima e allora chi le può costruire? I consorzi forse? No di certo, perchè questi dovrebbero abbracciare vasti territori delle rispettive provincie. Onorevole ministro, bisogna studiare un provvedimento legislativo che valga a superare tutte le difficoltà; di qui non si sfugge. I consorzi non si costituiscono e non si costituiranno mai, è inutile farsi delle illusioni. I piccoli consorzi sorgono più facilmente quando si tratta di opere di importanza limitata e richiedenti modesti capitali, e sorgono anche talvolta spontaneamente; ma, quando si tratta di questioni così gravi, qual'è la costruzione delle strade vicinali, i consorzi non possono sorgere.

È necessario modificare la legge del 1865 in

quella parte, in cui dice « tutte le altre ». Che cosa sono infatti queste altre strade? In alcune provincie non ne esiste alcuna, perchè sono tutte strade comunali. Abbiamo delle provincie che possiedono 1100 metri di strade ogni chilometro quadrato di superficie; c'è, ad esempio, la provincia di Ravenna che arriva quasi a due chilometri di strade per ogni chilometro quadrato. Ma altre provincie non possiedono invece che 250 o 300 metri di strade per ogni chilometro quadrato.

È evidente che questa disparità non può a meno di esercitare una influenza notevole sullo sviluppo della ricchezza; perchè, come a tutti è noto, dove si costruiscono strade, si sviluppano i prodotti dell'agricoltura. Così l'agricoltura estensiva si trasforma in agricoltura intensiva ed i fondi rendono il doppio, il triplo, ed anche il quadruplo di prima.

Io ho avuto notizia di alcuni territori, in provincia di Messina, dove mancavano le strade; e, quando queste furono costruite, si accrebbe la ricchezza in proporzioni meravigliose.

Non chiedo all'onorevole ministro una risposta su questo argomento, ma chiedo solo che se ne occupi, e trasformi queste benedette strade vicinali, che sono un problema, un fantasma, una ironia.

Dopo siffatte considerazioni, non ho altro da aggiungere; confido che l'onorevole ministro vorrà imprimere energica attività a tanti interessi che hanno bisogno di essere ridestati a novella vita. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Confermo all'onor. Cadolini che io riconosco l'importanza di questo argomento e me ne occupo. Anzi, essendo stato presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge di iniziativa parlamentare sulle strade vicinali, alla Commissione che fu istituita per esaminarlo e che ha rivolto parecchi quesiti al Governo, fu risposto che questa materia è argomento di studi e di pensiero per il Governo e che il Governo riteneva dover presentare su di essa direttamente un progetto di legge. Però non abbiamo voluto con ciò intralciare il corso del disegno di legge di iniziativa parlamentare; abbiamo

solo espresso alla Commissione che questa era l'intenzione del Governo.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio l'onor. collega Blaserina di essere venuto in appoggio alla mia tesi ed in modo particolare l'onor. ministro, per gli affidamenti che ha dato di volersi occupare personalmente per risolvere al più presto, secondo i postulati della Commissione Reale, la questione che io gli ho sottoposto, affidamenti che saranno di conforto alle popolazioni cui questo argomento tanto interessa.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Ringrazio l'onor. ministro della risposta che mi ha dato e mi dichiaro completamente soddisfatto.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Veramente, ad un relatore che nella breve relazione sul bilancio, per evitare il danno di un nuovo esercizio provvisorio, ha raccomandato ai colleghi la massima sobrietà nel discutere, sarebbe forse anche permesso il tacere; ma non vorrei che oggi il tacere apparisse scortesia verso gli egregi colleghi che hanno fatto sobrie ed opportune raccomandazioni, che il ministro ha accolte con tanta larghezza di vedute.

La Commissione di finanze è concorde, quasi su ogni argomento, coi diversi oratori che hanno parlato fin qui e soprattutto con l'onor. Cadolini; il quale ha raccomandato cose e lavori che la Commissione già aveva raccomandato sia nella discussione dei precedenti bilanci, sia nella brevissima relazione presentata su questo stesso bilancio pel 1910-11.

La navigazione interna e soprattutto quella del Po è, non soltanto per noi dell'alta Italia, ma per tutti gli Italiani, uno dei più antichi, e costanti, e vivi desideri, perchè ad essa si lega l'avvenire commerciale di buona parte del nostro paese. Io ricordo che vidi nei miei primi anni (e l'onor. Cadolini li avrà visti un po' prima di me) magnifici piroscafi che correvano sul Po, da Venezia a Pavia, per servizi postali fra le sponde lombardo-venete, pontificie, modenesi e parmensi.

Quegli approdi periodici sono cessati nel 1859, perchè, divenuto il Po linea di confine fra due

Stati nemici, parve che non potesse più continuare, senza pericoli di ordine politico, questa comunanza di rapporti continui fra le due rive; ma ora, dopo il ritorno delle provincie venete alla patria, non sappiamo comprendere perchè non si debba ristabilire al più presto sul Po quel servizio di navigazione, che tanto utile aveva arrecato alle nostre provincie negli anni addietro. Ed è un servizio utile non solo alle provincie dell'alta Italia, ma anche alle provincie meridionali, perchè tutto il commercio e i trasporti tra l'alta Italia e le Puglie avveniva un tempo per mezzo del Po; ed anche per mezzo di esso avveniva il trasporto dei marmi di Carrara, giacchè abbiamo molti documenti di grandi spedizioni di marmi fatte nei secoli addietro per mezzo di navi che giravano la punta d'Italia, e, percorso il Jonio e l'Adriatico, risalivano il gran fiume; sul quale navigavano in salita ed in discesa, continuamente, navi cariche di ricche mercanzie.

E queste, con i commerci che creavano e con i tributi che pagavano lungo le sponde, davano ricchezza a molte città; soprattutto a Comacchio, a Ferrara, a Cremona. Oggi, invece, sul grande fiume e sugli abbandonati canali passano a stento pochissime barche, le quali non possono creare alcuna ricchezza e portare alcun movimento.

Pochi lavori di sistemazione fatti opportunamente dallo Stato, senza perdere troppo tempo a costituire i consorzi (come giustamente suggerì l'onor. Cadolini) potranno servire a riattivare a poco a poco tutto questo meraviglioso movimento di cui si conservano ancora tanti ricordi. Quei grandi laghi che abbiamo attorno a Mantova, e i laghi, ancora più ampi e profondi, che si addentrano fra le Alpi, possono e debbono ritornare altrettanti arsenali di merci e di navi, altrettante vie di comunicazione facili ed economiche, fra il mare e le popolazioni alpine, come lo furono per l'addietro; perchè non bisogna dimenticare, che nei giorni delle sue maggiori fortune, Roma non si limitava a mantenere grandi flotte a Ravenna, ma altre, di non minore importanza, ne manteneva sui laghi dell'alta Italia, come risulta dai registri delle Dignità dell'Impero, i quali notano fra le cariche più cospicue il Comandante della flotta sul lago di Como: *Praefectus classis Comensis*.

Io raccomando vivamente all'onor. ministro di fare tutto ciò che egli può, perchè almeno un primo tratto della navigazione si attui: non diciamo di aver subito la navigazione completa da Venezia al lago di Como e al lago Maggiore; ma dalle bocche di Po fino a Mantova, a Cremona si possono riattivare, con lavori di durata e di costo non eccessivi, le comunicazioni antiche, in modo che la navigazione corra ancora una volta spedita e sollecita sul grande fiume.

Per l'Aulla-Lucca, che noi abbiamo raccomandata vivamente nel discutere i bilanci degli scorsi anni, e che raccomandammo ancora in questa ultima relazione, la Commissione di finanze sarebbe ben lieta se il ministro accettasse la proposta dell'onor. Cadolini; quella, cioè, di abbreviare il termine di due anni (lasciato per le domande di concessione all'industria privata) nel disegno di legge già presentato alla Camera e non ancora discusso.

Io credo che questa diminuzione di termine, per un lato, farà affrettare le proposte dei capitalisti che volessero chiedere la concessione, e questo è già un grande vantaggio; e, per l'altro lato, contribuirà a decidere il Governo a non aspettare troppo a lungo, e forse inutilmente, le proposte dei privati per una linea di tanto interesse per la nazione. O i privati hanno davvero i capitali per accudire a quest'opera e la ferma volontà di impiegarli in essa, e ve li impiegheranno subito; o essi sono oggi incerti, e non vorrei che i due anni di tempo loro concessi contribuissero a raffreddarli ancor più ed a distoglierli del tutto dall'impresa, rendendo forse anche più difficile al Governo, fra due anni, il soddisfare a quest'obbligo che ha ora assunto.

L'Aulla-Lucca ha un'importanza massima. È l'unica delle tante linee ordinate dalla legge del 29 luglio 1879 che non sia stata ancora compiuta; ed è davvero a dolersi che, dopo 32 anni, non siamo ancora stati in grado di finire una linea che non passa i 100 chilometri. Le difficoltà a cui accennava or ora l'onor. ministro vi sono indubbiamente; il tratto da Castelnuovo di Garfagnana a Monzone, attraversa il valico di Minucciano con una lunga galleria, ma negli Appennini ne abbiamo già traforate delle più lunghe e più difficili. La galleria del Borgallo è di otto chilometri in terreni diffici-

lissimi, e le due gallerie nuove per le direttissime di Bologna e dei Giovi raggiungeranno i 18 chilometri; e non è il caso di ricordare le gallerie ancora più lunghe attraverso le Alpi.

Non credo, quindi, che la galleria di Minuciano che non raggiunge i sei chilometri e attraversa marmi di facile escavazione, possa costare molto più tempo, molta più spesa, molto più lavoro.

Raccomando pertanto all'onorevole ministro di affrontare decisamente questo, che è uno dei problemi maggiori per la nostra difesa nazionale: ed insieme vorrei raccomandargli di non dimenticare che la linea Aulla-Lucca, così com'è scritta nella legge del 1879, è una grande linea, ma non è tutto quello che desiderano e chiedono coloro che si preoccupano della difesa della patria.

Da Lucca, per una parte, bisogna che la ferrovia interna raggiunga Empoli, all'imboccatura della Val d'Elsa che ci porta sulla linea sanese, verso Siena e Roma: per altra parte, da Aulla, o meglio dalla vicina stazione di Santo Stefano Magra, conviene salire con la linea interna il Vara, discendere in Entella e risalire in Fontanabona, in modo da correre da Roma, da Lucca e da Spezia a Genova senza mai costeggiare il mare. Questo è uno dei più grandi desiderati dalla nostra difesa nazionale, uno dei più grandi obblighi del Governo e del Parlamento. Noi della Commissione di finanze lo raccomandiamo vivissimamente all'onor. ministro.

Per la Civitavecchia-Orte, tanto caldamente raccomandata dal senatore Cadolini, il ministro disse che ormai sono rimasti in lotta solo due tracciati: l'uno che si tiene più a settentrione, sulle pendici dei monti Cimini, l'altro verso mezzodi, più vicino ai monti Sabatini ed a Roma.

Lo Stato Maggiore, che ha la cura della difesa d'Italia, e si preoccupa giustamente delle comunicazioni interne della capitale del Regno con i porti più importanti, ha detto già per due volte che il tracciato inferiore si avvicina di troppo al mare, rimanendo esposto per 12 chilometri alle offese di navi nemiche, e toglie così alla capitale la possibilità di ottenere una nuova via coperta e sicura fino a Civitavecchia, e perciò non è consigliabile nell'interesse della difesa nazionale. Molto preferibile invece, sempre a giudizio dello Stato Maggiore, è il

tracciato superiore, o settentrionale, il quale si scosta subito dal mare e per la valle del Mignone si interna in una catena di monti non facilmente valicabili, costituendo così una via completamente coperta da Civitavecchia fino a Roma, a Terni e all'Adriatico.

Tronchi ogni indugio, onor. Sacchi; tronchi ogni indugio, e non insista sul parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è indubbiamente giustissimo, ma dato da egregi ingegneri, non preoccupati affatto da questioni militari, ma solo da questioni tecniche. Ciascuno ha la sua responsabilità, ciascuno ha il suo compito; e se il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha detto che, dal punto di vista tecnico, sarebbe non di gran lunga, ma sarebbe in qualche modo preferibile il tracciato meridionale per Manziana; noi non possiamo, però, dimenticare che lo Stato Maggiore dice che il tracciato per Manziana, con i suoi 12 chilometri esposti alle offese dal mare, è pericoloso per la difesa nazionale; contentiamo adunque una buona volta Civitavecchia, Viterbo, Ronciglione ed Orte, ed accettiamo il tracciato che giova meglio a quelle città, ed insieme alla difesa del nostro paese.

Sui lavori del Tevere l'onor. Cadolini ha fatto un raccomandazione, alla quale non mi posso associare; egli ha raccomandato che non si diano altri lotti di quei lavori alle Cooperative; le quali, secondo lui, sono atte a costruire argini di terra, ma non a costruire muraure.

Io credo che le Cooperative ben dirette siano adatte ad eseguire qualunque difficile lavoro; ne abbiamo avuto eloquenti esempi nell'alta Italia, ove abbiamo visto Cooperative costruire egregiamente ferrovie, ponti, palagi magnifici; non so perchè non si debbano eseguire tutte queste opere da Cooperative anche qui in Roma. Io so una cosa soltanto: ed è che quando il Governo dà un lavoro ad una Cooperativa, tarderà forse qualche mese a vederlo finito, se la Cooperativa è poco numerosa; ma, finito il lavoro, può stare tranquillo che non vi saranno liti, e che le opere eseguite saranno solide e belle; quando, invece, il lavoro è stato appaltato ad un imprenditore, sa che l'opera sarà forse finita qualche mese prima (forse dico, perchè molti imprenditori, quando loro torna comodo, sospendono anche i lavori), ma sa di

sicuro che avrà poi tante contestazioni e liti che non saprà mai, se non dopo trascorsa una lunga serie di anni, quanto il lavoro gli sia costato. Questa è la dura esperienza che io ho fatto come amministratore di municipi e di provincie; questa l'esperienza che ho fatto come relatore di questo bilancio, studiando di mano in mano i preventivi e i consuntivi di tutti i nostri lavori.

Quindi a nome mio (perchè non so se la Commissione di finanze, in questo, divida le mie idee), io raccomando vivamente al ministro di dare il più che può, sempre, ovunque, lavori alle Cooperative.

Un'altra osservazione ha fatto il senatore Cadolini per le strade comunali e vicinali e specialmente per quelle della Calabria, tante volte promesse in cento leggi, e non ancora eseguite. La ragione del ritardo - e in questo siamo tutti d'accordo - è la mancanza del personale. L'onorevole Cadolini dice: prendete i geometri, gli agronomi sul posto, e affidate a loro la costruzione delle strade; ma io debbo osservare che purtroppo in quelle provincie vi sono pochi geometri...

CADOLINI. Prendete degli ingegneri.

MARIOTTI...e vi sono anche pochi ingegneri; e, del resto, per fare delle buone strade, sarebbero ottimi anche i geometri, se davvero ve ne fossero di disponibili; ma essi bastano appena ai molti altri lavori che sono in corso in quelle provincie. L'onor. Mele, tre mesi addietro, nella discussione del bilancio dell'esercizio corrente, propose, invece, che il Governo raccogliesse dalle diverse provincie d'Italia il maggior numero possibile d'ingegneri del Genio civile e li concentrasse in Calabria e ve li mantenesse finchè le strade non fossero finite.

Ma ciò desterebbe lagnanze gravissime; infatti, veggio che, nell'ordine del giorno lunghissimo della Camera dei deputati, vi sono già ora molte interpellanze di diversi deputati di altre regioni, che si raccomandano perchè siano completati gli uffici del Genio civile delle rispettive provincie; ed è ovunque una lagnanza generale che ai molti lavori decretati di continuo con nuove leggi, non si possa poi metter mano per mancanza di personale. Tutto il difetto, onor. ministro, è qui. Purtroppo negli uffici del Genio civile, il quale raccolse un tempo i migliori elementi che uscivano dalle nostre

scuole, ora difficilmente i giovani ingegneri accorrono.

Abbiamo avuto diversi concorsi andati quasi deserti; e ciò che è più grave è il fatto che i migliori tra i concorrenti che hanno vinto i concorsi, o non hanno accettato il posto, o dopo un anno o due, sono usciti dalla carriera ed hanno accettato altri uffici da imprese private, oppure sono passati in altre Amministrazioni dello stesso Governo, come, ad esempio, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nel ruolo di vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, nei ruoli delle Intendenze di finanza, nel catasto, ecc. Quasi tutti, adunque, gli uffici pubblici, e soprattutto poi le imprese private hanno sottratto e sottraggono ogni giorno i migliori elementi al Genio civile.

Il problema sta tutto qui: bisogna rinsanguare il Corpo del Genio civile con una legge che non solo dia un buono stipendio iniziale (ciò che fu già fatto con recente decreto), ma che assicuri una carriera adeguata ai bisogni del giorno d'oggi. Io credo che noi non avremo mai un'esecuzione proficua dei lavori che andiamo ogni giorno deliberando, se non si provvede una buona volta al Genio civile. Il prendere ingegneri o geometri dal di fuori può essere utile in qualche momento affatto eccezionale, ma in generale è meglio avere forte, numeroso, rispettato questo Corpo del Genio civile, che ha tradizioni nobilissime e che le conserverà indubbiamente nell'avvenire, quando sarà restituito all'antica dignità e sarà trattato come merita di esserlo.

In ultimo dovrei unirmi ai colleghi Lamberti e Blaserna nel raccomandare l'esecuzione delle opere nei comuni danneggiati dal terremoto e specialmente l'approvazione del piano regolatore di S. Eufemia d'Aspromonte.

La raccomandazione fu fatta da noi anche quando, nel febbraio scorso, discutemmo l'altro bilancio. Comprendo, però, che qui ha ragione l'onor. ministro dei lavori pubblici; le promesse di un ministro nelle discussioni di un bilancio riguardano un periodo di 12 mesi; e noi, dopo tre mesi soltanto, non abbiamo ragione di lagnarci con lui del lieve ritardo; non abbiamo ragione di domandargli i motivi per i quali egli non ha potuto mantenere, in così brevi termini, la sua promessa, che esigeva tanti e così difficili studi.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Le Cooperative potranno forse assumere qualche altra opera oltre i movimenti di terre, non già le costruzioni difficili quali sono i collettori del Tevere, anche perchè per concedere siffatti lavori alle Cooperative si devono dividere i tronchi maggiori in tanti piccoli lotti. Ne potrei dare una particolareggiata dimostrazione, ma non voglio per questo, prolungare la discussione.

Riguardo al Genio civile, mi permetto di osservare che il sistema di aprire concorsi per esame, non è conveniente, perchè i più distinti ingegneri che escono dalle scuole d' applicazione non si sottopongono volentieri a tali esami. Fate i concorsi per titoli, tenendo conto dei voti che un concorrente ha conseguito nella laurea, delle opere che esso ha pubblicate, dei progetti compilati, dei lavori che ha diretto.

Da questi, e da tanti altri elementi di fatto, potrete scegliere quegli ingegneri che meglio vi convengano.

Se i concorsi vanno deserti, ciò accade perchè dai concorrenti si pretendono gli esami; mentre coloro che sono usciti lodevolmente dalle scuole di applicazione, non sono certo disposti a far esami sopra programmi dettati in una certa maniera da mettere sgomento, come deve sempre accadere allorchè tali programmi non hanno per fondamento un corso di lezioni, oppure una serie di trattati scientifici. Aprite i concorsi per titoli e vedrete che i concorrenti non mancheranno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,790,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	128,000 »
3	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse	107,500 »
4	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi	25,000 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	112,000 »
6	Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio	18,000 »
7	Amministrazione centrale - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	21,800 »
8	Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	30,600 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	22,000 »
10	Circoli ferroviari d'ispezione - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	2,000 »
11	Circoli ferroviari d'ispezione - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	30,000 »
12	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	23,000 »
13	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	5,719,100 »
14	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	52,000 »
15	Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità di visite	650,000 »
16	Genio civile - Personale di ruolo - Spese di traslocazione	20,000 »
17	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	43,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,794,000 «

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	8,794,000 »
18	Genio civile - Sussidi		50,000 »
19	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)		172,000 »
20	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali		75,000 »
21	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)		115,000 »
22	Genio civile - Spese diverse		25,000 »
23	Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse del servizio generale		45,000 »
24	Sussidi ad ex-impiegati ed alle loro famiglie		80,000 »
25	Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri		15,000 »
26	Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche		7,000 »
27	Spese di stampa e per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative.		47,000 »
28	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)		700 »
29	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria).		100,000 »
30	Spese casuali		30,000 »
31	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
			9,555,700 »
	Debito vitalizio.		
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie		1,900,000 »
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti		43,000 »
			1,943,000 »

Ponti e strade.		
34	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette — Spese per il servizio delle R. Trazzere	6,500,000 »
35	Trasferite e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle R. Trazzere	33,000 »
36	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali — Indennità di percorrenza ai capi cantonieri (Spese fisse)	2,170,000 »
37	Indennità diverse e sussidi ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	50,000 »
38	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F'	215,000 »
39	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	10,000 »
40	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F'	40,000 »
41	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	1,000 »
		9,019,000 »
Opere idrauliche.		
42	Opere idrauliche di 1ª categoria — Manutenzione e riparazione. . .	525,000 »
43	Opere idrauliche di 1ª categoria — Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . .	16,000 »
44	Opere idrauliche di 1ª categoria — Fitti e canoni (Spese fisse) . . .	1,000 »
45	Opere idrauliche di 2ª categoria — Manutenzione e riparazione. . .	3,655,500 »
46	Opere idrauliche di 2ª categoria — Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . .	85,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		4,282,500

	<i>Riporto</i>	4,282,500 »
47	Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	26,500 »
48	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici ed udometrici (Spese fisse)	1,303,000 »
49	Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Indennità di residenza in Roma agli ufficiali, ai guardiani e ai manovratori idraulici (Spese fisse)	2,900 »
50	Competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi al personale in servizio ed a quello non più appartenente all'Amministrazione.	150,000 »
51	Servizio idrografico fluviale.	7,000 »
52	Spese pel servizio di piena e spese causali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente	345,000 »
		6,116,900 »
	Bonifiche.	
53	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi (Spese fisse)	221,000 »
54	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di foraggio al personale fornito di cavallo (Spese fisse)	25,900 »
55	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,900 »
56	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso	15,000 »
57	Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	27,600 »
58	Agro romano - Indennità diverse e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica	17,000 »
59	Agro romano - Indennità di residenza in Roma - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	5,200 »
		313,600 »

Opere marittime.

60	Manutenzione e riparazione dei porti	2,150,000 »
61	Escavazione dei porti	2,200,000 »
62	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse).	3,000 »
63	Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti - Indennità, competenze diverse e sussidi	11,000 »
64	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali	1,090,000 »
65	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Stipendi e indennità fisse (Spese fisse)	490,000 »
66	Personale subalterno ordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità, competenze diverse e sussidi - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	100,000 »
67	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	
68	Personale subalterno straordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	
69	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse)	
70	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione all'porti (Spesa d'ordine)	
71	Contributo annuo dello Stato a favore del Cor l'esecuzione delle opere e per l'esercizio	

Automobili

72	Anticipazioni di spese per colo 52 della legge 14	
73	Quota a carico dello Stato personale ed altre, occ termini dell'art. 17 della	

	<i>Riporto</i>	13,500 »
74	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria).	3,000 »
75	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,100 »
76	Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria)	3,920,900 »
77	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
78	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi-Terni con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
79	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
79 bis	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Roma Anticoli-Frosinone e diramazioni (legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
79 ter	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee di Basilicata e Calabria (leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1910, n. 580)	<i>per memoria</i>
		3,938,500 »
	Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie Venete e di Mantova.	
	<i>Spese generali.</i>	
	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse)	10,000 »
	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	18,000 »
	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente, di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)	8,500 »
	Fitto di locali (Spese fisse)	10,800 »
	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	5,000 »
	Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque	13,000 »
		65,300 »

1,500 »
 15,000 »
 1,110,000⁸⁰
 81
 7172,6⁸
 83
 84
 ufficio a norma dell'art. 84
 85.
 (Spesa d'ordine)
 per competenze, locali, mobili
 Collegio arbitrale istituito a
 le 1885, n. 3048, serie 3ª
 Da riportarsi

Opere idrauliche.

86	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	465,000 »
87	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	21,000 »
88	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	1,765,000 »
89	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	38,000 »
90	Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie Venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi	120,000 »
91	Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova.	33,000 »
92	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova.	300,000 »

2,742,000 »

Opere marittime.

93	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete	390,000 »
94	Escavazione dei porti nelle provincie Venete	1,000,000 »
95	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie Venete	70,000 »
96	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie venete (Spesa d'ordine)	5,000 »

1,465,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

97	Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	110,000 »
98	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	258,000 »
99	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	18,500 »
100	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	55,000 »
101	Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Assegni mensili (Spese fisse)	20,000 »
102	Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
103	Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse:	10,000 »
104	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse)	175,000 »
105	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	25,000 »
106	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	80,000 »
		751,500 »
	Ponti e strade.	
	<i>Lavori per sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali.</i>	
	Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.	
107	Casa cantoniera lungo la nazionale n. 52-bis (Chieti)	24,500 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	24,500 »

	<i>Riporto</i>	24,500 »
108	Correzione dell'accesso destro del ponte Traiano sul Metauro lungo la nazionale n. 44 (Pesaro)	8,000 »
109	Casa cantoniere lungo la nazionale n. 36 (Piacenza)	30,000 »
110	Casa cantoniera lungo la nazionale n. 59 (Potenza)	19,250 »
111	Allargamento del ponte S. Antonio lungo la nazionale n. 48- <i>quater</i> (Teramo)	12,500 »
112	Casa cantoniera lungo la nazionale n. 48- <i>bis</i> (Teramo)	16,000 »
113	Casa cantoniera doppia lungo la nazionale n. 48- <i>quater</i> (Teramo)	10,300 »
114	Sistemazione della traversa di Ampezzo lungo la nazionale num. 1 (Udine)	15,500 »
115	Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali per le quali è deficiente o manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di lire 30,000	30,000 »
116	Studi di progetti per opere di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali non autorizzate da leggi	12,000 »
		178,050 »
	Spese dipendenti da leggi speciali.	
117	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. <i>c</i>); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. <i>f</i>); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1 lett. <i>c</i> e <i>d</i>); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. <i>d</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>a</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3) e Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (Spesa ripartita)	600,000 »
118	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali	50,000 »
119	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali (Spese fisse)	6,000 »
120	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali.	12,000 »
		668,000 »

*Lavori per la costruzione di ponti e strade nazionali
e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.*

121	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. d) (Spesa ripartita)	2,100,000 »
122	Concorso dello Stato per le strade provinciali di prima e seconda serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle province direttamente (Spesa ripartita)	2,000,000 »
123	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 e compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni.	80,000 »
124	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	170,000 »
125	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	10,000 »

4,360,000 »

Strade comunali e vicinali.

126	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
127	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 16 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 70 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844) (Spesa ripartita)	1,900,000 »

Da riportarsi 2,900,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	2,900,000 »
128	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>)		400,000 »
			3,300,000 »
	Opere idrauliche.		
129	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35)		1,650,000 »
130	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . .		100,000 »
130 <i>bis</i>	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6, comma <i>a</i> , della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 2, della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)		720,000 »
130 <i>ter</i>	Indennità fisse mensili mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua		80,000 »
131	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera <i>k</i>); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera <i>a</i>), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 [art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> (lett. <i>b</i> n. 4 (parte) e 5, e lett. <i>d</i> n. 9)] (Spesa ripartita)		3,875,000 »
132	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e art. 1, lettera <i>a</i> , della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e 22 dicembre 1910, n. 919		<i>per memoria</i>
133	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>)		<i>per memoria</i>
134	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 e dell'art. 4 del decreto Reale 18 settembre 1910, n. 684; provvedimenti relativi al buon regime		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	6,425,000 »

	<i>Riporto</i>	6,425,000 »
	dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> , e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	2,485,000 »
135	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.	65,000 »
		8,975,000 »
	Bonifiche.	
136	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i>), 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 7), Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 e legge 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1 comma 4) (Spesa ripartita)	5,280,000 »
137	Annualità da pagarsi per opere di bonificazioni già concesse ai consorzi, in dipendenza della tabella II del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 (Spesa ripartita)	1,188,000 »
138	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195, 7 luglio 1902, n. 333 e 30 giugno 1909, n. 407) (Spesa ripartita)	1,500,000 »
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
139	Indennità di alloggio agli ufficiali di bonifica e corrispondente soprassoldo giornaliero ai guardiani (Spese fisse)	50,000 »
140	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche	320,000 »
141	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	150,000 »
142	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche.	20,000 »
143	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	8,508,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

	<i>Riparto</i> . . .	8,508,000 »
144	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche	<i>per memoria</i>
	Legge 13 dicembre 1903, n. 474, art. 1, lettera <i>h</i> della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lettera <i>d</i> della legge 5 aprile 1908, n. 126.	
145	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati, impiegati nella costruzione delle medesime (articoli 19 e 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	105,000 »
		<hr/> 8,613,000 » <hr/>
	Opere marittime.	
146	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, num. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, num. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49 lett. <i>a</i> e art. 51 tab. <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 4); Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 e legge 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2) (Spesa ripartita)	12,570,000 »
	(Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).	
147	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi . .	30,000 »
148	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000.	30,000 »
149	Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse	18,000 »
150	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari	14,000 »
151	Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari	24,000 »
	<i>Concorsi e sussidi per opere marittime.</i>	
152	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato <i>F</i> e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	54,000 »
153	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di quarta classe di 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 12,740,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i> . . .	12,740,000 »
<i>Spese generali per i porti e pei fari.</i>		
154	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime.	120,000 »
155	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime (Spese fisse)	110,000 »
156	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime	68,000 »
157	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
158	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime	<i>per memoria</i>
159	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi. Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	20,000 »
		13,058,000 »
Strade ferrate, tramvie, automobili.		
160	Anticipazione di spese per provvedimenti d' ufficio a norma degli articoli 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540	<i>per memoria</i>
161	Sovvenzione alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
162	Sussidi per l' impianto e l' esercizio, in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	1,500,000 »
<i>Spese non superiori a lire 30,000.</i>		
163	Spese di stampa, copiatura di atti, premi agli agenti ed eventuali pel servizio delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna.	30,000 »
164	Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all' industria privata	30,000 »
		1,560,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911**Opere in Roma.***(Spese ripartite).*

165	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e art. 1 lett. <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
166	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 14 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b e c</i>) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>a e b</i>) (Spesa ripartita)	10,650,000 »
167	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma . . .	22,000 »
168	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	82,000 »
169	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma .	31,000 »
170	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
171	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma	<i>per memoria</i>
		10,785,000 »
Sistemazione idraulica dell' Isola di Sardegna.		
Testo unico di legge 10 novembre 1907, n. 844.		
172	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell' isola di Sardegna, autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562 e dall'art. 1, lettera <i>g</i> , della legge 30 giugno 1909, n. 407 (Spesa ripartita)	1,335,000 »
173	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell' isola di Sardegna	<i>per memoria</i>
174	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell' isola di Sardegna (Spese fisse) . .	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,350,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,350,000 »
175	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell' isola di Sardegna		<i>per memoria</i>
			1,350,000 »
	<i>Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.</i>		
	Leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381.		
176	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita)		7,100,000 »
177	Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'Amministrazione centrale del Genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele . . .		<i>per memoria</i>
178	Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con Regio decreto 17 giugno 1909, n. 606 (Spese fisse)		<i>per memoria</i>
179	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con Regio decreto 17 giugno 1909, n. 606.		<i>per memoria</i>
			7,100,000 »
	Opere nella provincia di Basilicata.		
	dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195; 3 luglio 1902, n. 297; 7 luglio 1902, n. 333; 31 marzo 1904, n. 140; 30 giugno 1904, n. 293, 21 giugno 1906, n. 238 e 9 luglio 1908, n. 445.		
180	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua (Spesa ripartita)		200,000 »
181	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali (Spesa ripartita)		885,000 »
182	Strade provinciali sovvenute (Spesa ripartita)		509,500 »
183	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare (Spesa ripartita)		240,000 »
184	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	1,834,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	1,834,500 »
185	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile (Spesa ripartita)	950,000 »
186	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (Spesa ripartita)	250,000 »
187	Bonifiche (Spesa ripartita)	800,000 »
188	Spese pel Commissariato civile (Spesa ripartita)	40,000 »
189	Imprevisti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
190	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti dai comuni di Basilicata, per fornitura di acqua potabile, non compresi nella tabella <i>E</i> della legge 31 marzo 1904, n. 140	<i>per memoria</i>
	<i>Spese generali per le opere di Basilicata.</i>	
191	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche e al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata.	<i>per memoria</i>
192	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
193	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata	<i>per memoria</i>
194	Spese casuali inerenti ai lavori di Basilicata	<i>per memoria</i>
		3,874,500 »
	Opere nelle Provincie Calabresi.	
195	Lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali dipendenti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>f</i>) (Spesa ripartita)	50,000 »
196	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255, 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>h</i> e art. 11) (Spesa ripartita)	960,000 »
197	Manutenzione delle opere stradali provinciali nelle provincie calabresi ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 32 della legge)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,040,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,040,000 »
198	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	870,000 »
199	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	130,000 »
200	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	230,000 »
201	Manutenzione delle opere stradali comunali nelle provincie calabresi costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge)	30,000 »
202	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	575,000 »
203	Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255 e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) (Spesa ripartita)	680,000 »
204	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49, lett. b e art. 51 e tabella A, lett. a, nn. 6 e 8) (Spesa ripartita)	685,000 »
205	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	720,000 »
	<i>Spese generali per le opere nelle provincie calabresi in dipendenza delle varie leggi emanate a tutto il 1906.</i>	
206	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile e a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie calabresi	<i>per memoria</i>
207	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio nelle provincie calabresi (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
208	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio nelle provincie calabresi.	<i>per memoria</i>
	<i>Sussidi per acqua potabile.</i>	
209	Sussidi per condutture di acque potabili già eseguite e concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti o da contrarre dai comuni	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,960,000 »

		<i>Riporto</i>	4,960,000 »
	delle provincie calabresi per fornitura d'acqua potabile (articoli 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita)		321,600 »
210	Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 — Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'art. 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)		600,000 »
			5,881,600 »
	Opere nelle provincie Venete e di Mantova.		
	<i>Opere idrauliche.</i>		
211	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Legge 2 gennaio 1910, num. 9, art. 35)		1,150,000 »
212	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria		100,000 »
212 <i>bis</i>	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 1 della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)		180,000 »
212 <i>ter</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle provincie venete e di Mantova		20,000 »
213	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 3 e 4, in parte e lett. <i>d</i> , n. 8) (Spesa ripartita)		3,473,500 »
214	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e siste-		
		<i>Da riportarsi</i>	4,923,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,923,500 »
	mazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238; 5 maggio 1907, n. 257; articolo 1, (lett. a) della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e 22 dicembre 1910, n. 919	75,000 »
214 <i>bis</i>	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (art. 6, comma c e tabella C, lett. c, n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	394,000 »
214 <i>ter</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova.	6,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale.</i>	
215	Spese d' impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova	15,000 »
		5,413,500 »
	BONIFICHE.	
216	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera f.) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
217	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova	<i>per memoria</i>
218	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse)	10,000 »
219	Indennità fisse mensili trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova	<i>per memoria</i>
0		10,000 »

Opere marittime.

220 Opere marittime nelle provincie Venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita) 1,503,000 »

Spese generali per i porti e per i fari.

221 Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete per memoria

222 Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete (Spese fisse) 20,000 »

223 Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete 5,000 »

1,525,000 »

Edifici universitari.

223 *bis* Costruzione ed arredamento degli edifici per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazione presso la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova (art. 6, comma *e*, in parte, e tabella *C*, lett. *e*, n. 11 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita) 100,000 »

Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.

224 Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella *D* ed art. 62, lett. *a*, della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) per memoria

225 Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella *E* e art. 62, lett. *b* e *c* della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita) per memoria

226 Spese di personale e imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle *D* e *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445 (art. 62, lett. *d* della medesima) (Spesa ripartita) per memoria

Da riportarsi »

	<i>Riporto</i>	»
227	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
228	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
229	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (Leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>d</i>) e 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1) (Spesa ripartita)	710,000 »
230	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (Fondo riunito in dipendenza dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507. — Legge 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 12) (Spesa ripartita)	800,000 »
230 <i>bis</i>	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	90,000 »
230 <i>ter</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa	10,000 »
		1,610,000 »
	Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.	
	(Leggi 19 luglio 1906, n. 390, 29 dicembre 1907, n. 810 e 30 giugno 1909, n. 407) (art. 1 lett. <i>k</i>).	
231	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio. (Tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 e tabella <i>C</i> annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407) (Spesa ripartita)	1,100,000 »
232	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,160,000 »

	<i>Riporto</i>	1,160,000 »
233	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse)	6,000 »
234	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	10,000 »
		1,176,000 »
	Spese di riparazione dei danni di terremoti.	
235	Assegnazioni corrispondenti alle somme prelevate dal conto corrente col tesoro dello Stato destinate a provvedere ad espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisti di legnami ed altri materiali, a costruzione di baracche e ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. (Legge 15 aprile 1909, n. 188, art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421 e legge 30 giugno 1910 n. 391)	<i>per memoria</i>
236	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, 3° comma) (Spesa ripartita).	300,000 »
237	Opere contemplate dalla lettera <i>a</i> , nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella <i>A</i> annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	380,000 »
		680,000 »
	Imprevisti e assegnazione per un fondo di riserva.	
237 <i>bis</i>	Imprevisti per le opere contemplate ai numeri 1 a 12 della tabella <i>C</i> annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>f</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>f</i> della legge medesima) (Spesa ripartita)	200,000 »
238	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	476,250 »
		676,250 »

CATEGORIA II. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
239	Spese per la costruzione di strade ferrate, in dipendenza delle leggi 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. l e m); 9 luglio 1905, n. 413, art. 6, 12 luglio 1908, n. 444 e 19 luglio 1909, n. 518. (Spesa ripartita)	40,400,000 »
240	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	3,500,000 »
		43,900,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Partite che si compensano nell'entrata.		
241	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
242	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	395,393.88
243	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	9,318,000 «
		9,713,393.88
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
	Spese generali	9,555,700 »
	Debito vitalizio	1,943,000 »
	Ponti e strade	9,019,000 »
		20,517,700 »
<i>Da riportarsi</i>		

	<i>Riporto</i> . . .	20,517,700 »
Opere idrauliche		6,116,900 »
Bonifiche		313,600 »
Opere marittime		7,172,600 »
Automobili e strade ferrate		3,938,500 »
Spese per le opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova:		
Spese generali		65,300 »
Opere idrauliche		2,742,000 »
Opere marittime		1,465,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .		42,331,600 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
Spese generali		751,500 »
Strade e ponti	Lavori di sistemazione non superiori a lire 30,000 . . .	178,050 »
	Lavori per sistemazione e miglioramento dipendenti da leggi speciali.	668,000 »
	Costruzioni	4,360,000 »
	Strade comunali e vicinali	3,300,000 »
		8,506,050 »
Opere idrauliche		8,975,000 »
Bonifiche		8,613,000 »

Opere marittime	13,058,000 »
Strade ferrate, tramvie e automobili	1,560,000 »
Opere in Roma	10,785,000 »
Sistemazione idraulica dell' isola di Sardegna	1,350,000 »
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele ,	7,100,000 »
Opere nella Basilicata	3,874,500 »
Opere nelle provincie calabresi	5,881,600 »
Opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova {	
Opere idrauliche	5,413,500 »
Bonifiche	10,000 »
Opere marittime	1,525,000 »
	6,948,500 »
Edifici universitari	100,000 »
Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	1,610,000 »
Spese per riparazione dei danni del Vesuvio.	1,176,000 »
Spese per riparazione dei danni del terremoto	680,000 »
Impreviste e assegnazione per un fondo di riserva.	676,250 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	81,645,400 »

<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate</i>	43,900,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	10,000 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . .	125,555,400 »
Totale delle spese reali (Ordinarie e straordinarie) . . .	167,887,000 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	9,713,393.88
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	123,977,000 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) . .	43,900,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	10,000 »
Totale spese reali . . .	167,887,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	9,713,393.88
Totale generale . . .	177,600,393.88

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario 1911-12

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Viaggiatori	197,258,418.23
2	Viaggi dei membri del Parlamento	741,581.77
3	Bagagli e cani	9,300,000 »
4	Merci a grande velocità	26,500,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	26,000,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	257,580,000 »
7	Prodotti secondari:	7,300,000 »
	A) Viaggiatori	260,000
	B) Bagagli e cani	80,000
	C) Merci a grande velocità	1.250,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	350,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	5,360,000
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:	565 000 »
	A) Viaggiatori	267,000
	B) Bagagli e cani	10,000
	C) Merci a grande velocità	28,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	45,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	180,000
	F) Introiti diversi	35,000
	<i>Da riportarsi</i>	525,245,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	525,245,000 »
9	Prodotti del servizio di navigazione (Art. 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111):		2,250,000 »
	A) Passeggeri	1,350,000	
	B) Viaggi dei membri del Parlamento	<i>per memoria</i>	
	C) Merci	850,000	
	D) Bestiame	40,000	
	E) Introiti diversi	10,000	
		<hr/>	
		Totale § 1	527,495,000 »
	§ 2. — <i>Introiti indiretti dell'esercizio.</i>		
10	Redditi patrimoniali:		1,455,000 »
	A) Pigioni di locali	250,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	180,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	150,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	500,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo . .	155,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	120,000	
	G) Diversi	100,000	
		<hr/>	
11	Telegrammi privati		230,000 »
12	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		1,090,000 »
13	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.		580,000 »
14	Proventi per servizi accessori:		1,345,000 »
	A) Tasse per deposito bagagli	180,000	
	B) Tasse per gabinetti di toilette	10,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	190,000
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	4,700,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i>	4,700,000 »
		<i>Riporto</i> 190,000	
<i>Segue</i> 14	C) Introiti per il servizio di pubblicità nelle stazioni e nei treni	230,000	
	D) Introiti delle rivendite di libri e giornali	370,000	
	E) Introiti lordi per noleggio di cuscini	275,000	
	F) Introiti per il servizio dei <i>camions</i> automobili . . <i>per memoria</i>		
	G) Servizio di presa e consegna a domicilio	50,000	
	H) Tassa differenziale di trasporto del combustibile venduto a terzi	80,000	
	I) Diversi	150,000	
15	Introiti indiretti del servizio di navigazione (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		<i>per memoria</i>
16	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera <i>d</i> , ed art. 8 prima parte):		10,970,000 »
	A) Sovratasse sui trasporti a termini dell'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101	9,500,000	
	B) Concorso della gestione pensioni e sussidi nelle spese del servizio sanitario (cap. 79 della spesa)	160,000	
	C) Ricavo della vendita degli oggetti abbandonati e non reclamati	30,000	
	D) Eccedenze di cassa ed eccedenze di tassazione e assegni non rimborsati	700,000	
	E) Biglietti d'ingresso nelle stazioni	560,000	
	F) Utili sulla vendita di prontuari, tariffe e documenti di trasporto	10,000	
	G) Diversi	10,000	
17	Introiti per i servizi marittimi di Venezia: (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi)		4,820,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	20,490,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	20,490,000 »
18	Utili di magazzino:		2,000,000 »
	A) Eccedenze riscontrate nelle scorte	1,200,000	
	B) Maggior ricavo nella vendita dei materiali in rapporto al prezzo di carico e utili diversi	800,000	
		<hr/>	
		Totale del § 2	22,490,000 »
		<hr/>	
	§ 3. — <i>Entrate eventuali.</i>		
19	Proventi eventuali:		4,470,000 »
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	30,000	
	B) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	40,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori (cap. 55 della spesa)	3,500,000	
	D) Differenze di cambio	500,000	
	E) Diversi	400,000	
		<hr/>	
20	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		<i>per memoria</i>
21	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
		<hr/>	
		Totale del § 3	4,470,000 »
		<hr/>	
	§ 4. — <i>Introiti per rimborsi di spesa.</i>		
22	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:		12,100,000 »
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,500,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	2,500,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		12,100,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	12,100,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	2,500,000
Segue 22	B)	Trasporti per lavori in conto spese ordinarie di esercizio e complementari.	1,950,000
	C)	Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	1,820,000
	D)	Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori	1,350,000
	E)	Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	4,200,000
	F)	Spinte e contropinte di carri in dogana	40,000
	G)	Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari	35,000
	H)	Trasporti in borsa comune colla Società Veneta, colla Società delle ferrovie di Reggio Emilia e della ferrovia SuzzaraFerrara	10,000
	I)	Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	60,000
	K)	Diverse	135,000
			<hr/>
23		Ricuperi dei Servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale:	6,375,000
	A)	Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	4,300,000
	B)	Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi.	150,000
	C)	Prestazioni per altre ferrovie	900,000
	D)	Ricuperi di spese giudiziali e contenziose.	60,000
	E)	Ricuperi di spese per il servizio sanitario.	45,000
	F)	Ricupero di spese di stampa, pubblicazioni e ricuperi diversi	920,000
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	18,475,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	18,475,000 »
24	Ricuperi del servizio del movimento e traffico:		4,050,000 »
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	100,000	
	B) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	1,850,000	
	C) In conto indennizzi	1,350,000	
	D) Diversi	750,000	
25	Ricuperi del servizio della trazione e materiale:		16,000,000 »
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	35,000	
	B) Per manovre con locomotive e carrelli trasbordatori e per riscaldamento treni (cap. 6-B 4-c della spesa).	14,460,000	
	C) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	650,000	
	D) Diversi	855,000	
26	Ricuperi del servizio del mantenimento e sorveglianza:		820,000 »
	A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari	600,000	
	B) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi.	150,000	
	C) Diversi	70,000	
27	Ricuperi per prestazioni del servizio di navigazione.		<i>per memoria</i>
28	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi di materie fuori d'uso od esuberanti:		2,600,000 »
	A) Servizi centrali	50,000	
	B) Movimento e traffico.	325,000	
	C) Trazione e materiale rotabile	290,000	
	D) Mantenimento e sorveglianza	1,935,000	
	1. traverse	1,650,000	
	2. altri materiali.	285,000	
	E) Navigazione		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	41,945,000 »

	<i>Riporto</i>	41,945,000 »
29	Sovvenzione annua del tesoro per il servizio di navigazione (art 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	2,700,000 »
30	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a)	35,000 »
31	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	1,700,000 »
32	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 83 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 4	46,380,000 »
	<i>§ 5. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.</i>	
33	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 45 della spesa)	<i>per memoria</i>
34	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 45 della spesa)	<i>per memoria</i>
35	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 46 della spesa)	<i>per memoria</i>
36	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 47 della spesa)	<i>per memoria</i>
37	Ricavo dalla demolizione od alienazione di galleggianti fuori servizio (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 48 della spesa)	<i>per memoria</i>
38	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie.	<i>per memoria</i>
39	Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte ordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 5	»
	TOTALE DEL TITOLO I	600,835,000 »

TITOLO II.

Parte straordinaria

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

40	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale (capitoli dal 60 al 69 della spesa):	150,000,000 »
	A) Per la rete ferroviaria	150,000,000
	B) Per la navigazione	<i>per memoria</i>
41	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	13,117,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 66 della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 66 della spesa)	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario. (cap. 65 e 66 della spesa)	<i>per memoria</i>
	D) Materiali di disfacimento di galleggianti dello Stretto di Messina (cap. 63 della spesa)	<i>per memoria</i>
	E) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti	<i>per memoria</i>
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile	13,117,000
	G) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie	<i>per memoria</i>
	H) Diversi	<i>per memoria</i>
42	Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte straordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo II	163,117,000 »

TITOLO III.

Magazzini ed Officine

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

43	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino .	<i>per memoria</i>
44	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	<i>per memoria</i>
45	Forniture ai servizi (capitolo 69 della spesa):	205,306,000 »
	A) per conto spese ordinarie di esercizio 92,446,000	
	B) per conto spese complementari 7,250,000	
	C) per conto spese straordinarie 19,010,000	
	D) per conto officine 66,600,000	
	E) per costituzione scorte 20,000,000	
46	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 69 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Vendite al personale, ad Amministrazioni pubbliche ed a terzi <i>per memoria</i>	
	B) Forniture in conto massa vestiario <i>per memoria</i>	
	C) Accredito di deficienze giustificate riscontrate nelle scorte e deprezzamenti addebitati all'esercizio (cap. 41-D della spesa). <i>per memoria</i>	
47	Ricuperi e ritenute in conto scorte (cap. 70 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso <i>per memoria</i>	
	B) Ricupero di somme pagate in conto acquisti da regolare <i>per memoria</i>	
	C) Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori. <i>per memoria</i>	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	205,306,000 »

	<i>Riparto</i> . . .	205,306,000 »
48	Avanzi di mandati di anticipazione da reintegrare al capitolo 69 della spesa (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	205,306,000 »
	§ 2. — <i>Officine.</i>	
49	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del materiale rotabile staccate dai depositi (cap. 73 della spesa):	86,250,000 »
	A) per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 18-A della spesa)	25,150,000
	B) per lavori di manutenzione affidati all'industria privata.	19,000,000
	C) per altri lavori in conto esercizio.	6,000,000
	D) in conto scorte di magazzino	30,000,000
	E) in conto migliorie, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	6,100,000
50	Materiali di scorta; materie impiegate o scaricate (capitolo 73 della spesa)	20,000,000 »
	A) Scorte fisse per le officine annesse ai depositi e per le squadre di rialzo	7,000,000
	B) Parco sale montate e carrelli per veicoli	12,500,000
	C) Navigazione	500,000
51	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (cap. 74 della spesa):	30,200,000 »
	A) per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 18-A della spesa).	18,200,000
	B) per altri lavori in conto esercizio.	200,000
	C) in conto scorte di magazzino	11,000,000
	D) in conto migliorie, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	800,000
	<i>Da riportarsi</i>	136,450,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	136,450,000 »
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del mantenimento (cap. 75 della spesa):		2,410,000 »
	A) per conto dell'esercizio.	60,000	
	B) in conto scorte di magazzino	1,750,000	
	C) in conto spese complementari, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere.	600,000	
		<hr/>	
		Totale del § 2 . . .	138,860,000 »
		<hr/>	
		Totale del titolo III . . .	344,166,000 »
		<hr/>	
	TITOLO IV.		
	Gestione del fondo pensioni e sussidi		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418).		
	<hr/>		
53	Ritenute al personale:		9,945,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 5.50 %..	8,450,000	
	Id. 3.50 %	15,000	
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)..	1,100,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418) .	80,000	
	D) Multe (lettera <i>f</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	300,000	
		<hr/>	
54	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 27-A e B della spesa)		15,102,000 »
55	Quota del 2 % sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 27-C e D della spesa)		10,550,000 »
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	35,597,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	35,597,000 »
56	Sovratasse sui trasporti della ferrovia Brescia-Iseo (lettera <i>e</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,600 »
57	Interessi:	11,500,000 »
	A) sulle somme costituenti i patrimoni dei cessati Istituti di previdenza ferroviari (lettera <i>g</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	6,420,000
	B) sulle somme accumulate presso la Cassa depositi e prestiti a termini degli articoli 21 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 (lettera <i>h</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,430,000
	C) sulle somme dovute dalla Società delle ferrovie meridionali per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso per il periodo anteriore al 1° luglio 1885 (lett. <i>i</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) <i>per memoria</i>	
	D) sulle somme eventualmente dovute dalle cessate Società ferroviarie esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso durante il periodo dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 (lettera <i>l</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	<i>per memoria</i>
	E) sulle somme versate alla Cassa depositi e prestiti per residui annuali della gestione del fondo pensioni e sussidi (lettera <i>m</i> dell'art. 3 ed art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,650,000
58	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 81 della spesa)	11,000 »
	Totale del titolo IV . . .	47,111,600 »

TITOLO V.

Gestione delle case economiche per ferrovieri

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

59	Somme mutate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 81 della spesa)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

Da riportarsi . . .

	<i>Riporto</i> . . .	»
	<i>Gestione.</i>	
60	Affitto delle case	<i>per memoria</i>
61	Proventi eventuali	<i>per memoria</i>
62	Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo V	»
	TITOLO VI.	
	Operazioni per conto di terzi	
	§ I. — <i>Operazioni attinenti ai trasporti.</i>	
63	Depositi a garanzia (cap. 90 della spesa):	5,700,000 »
	A) per richiesta di vagoni	1,100,000
	B) per biglietti d'abbonamento	1,100,000
	C) per affrancazione di tasse di porto e di dogana.	3,500,000
64	Ricuperi di tasse doganali e di somme anticipate ai mittenti (cap. 91 della spesa)	80,000,000 »
65	Incasso di assegni sulle merci (cap. 92 della spesa)	180,000,000 »
66	Eccedenze di tassazione sui trasporti:	8,000,000 »
	A) per errori rilevati all'atto della revisione (cap. 93-A della spesa)	3,300,000
	B) da rimborsare in seguito a reclamo o per convenzione (cap. 93-B della spesa)	4,700,000
67	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili (cap. 94 della spesa)	20,000,000 »
68	Tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 95 della spesa)	1,100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	294,800,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	294,800,000 »
69	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale:		785,000 »
	A) confine francese-Modane (cap. 96-A della spesa) . . .	600,000	
	B) Cerignola-Campagna - Cerignola-Città (cap. 96-B della spesa)	125,000	
	C) Desenzano-Lago di Garda (cap. 96-C della spesa).	60,000	
70	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 97 della spesa):		76,500,000 »
	A) Trasporti in servizio cumulativo	75,000,000	
	B) Tasse estere in sospeso.	1,500,000	
71	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 98 della spesa)		70,000,000 »
72	Ricuperi di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 99 della spesa):		22,500,000 »
	A) Ministero delle finanze	2,500,000	
	B) Ministero della guerra	2,500,000	
	C) Amministrazioni e ditte diverse	17,500,000	
		<hr/>	
		Totale del § 1	464,585,000 »
			<hr/>
	<i>§ 2. — Operazioni attinenti al personale.</i>		
73	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (cap. 100 della spesa)		8,000,000 »
74	Ritenute per anticipazioni ed addebiti (cap. 101 della spesa).		3,000,000 »
75	Ritenute per massa vestiario (cap. 102 della spesa)		2,000,000 »
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	13,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	13,000,000 »
76	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo n. 103 della spesa) . .		300,000 »
	A) 2 per cento dell'importo della cessione	120,000	
	B) Ritenute fisse.	160,000	
	C) Reintegri al fondo	15,000	
	D) Interessi	5,000	
77	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (capitolo n. 104 della spesa) . .		300,000
	A) 2.50 per cento dell'importo della cessione	170,000	
	B) Ritenute fisse.	128,000	
	C) Reintegri al fondo	<i>per memoria</i>	
	D) Interessi	2,000	
78	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte ed introitate nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione (articoli 42 e 45 delle norme per il riordinamento e pel funzionamento del servizio legale dell'Amministrazione, approvate con Regio decreto 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 104 della spesa)		<i>per memoria</i>
	Totale del § 2 . . .		13,600,000 »
 § 3. — <i>Lavori, forniture e prestazioni</i> <i>per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.</i> 			
79	Ministero dei lavori pubblici: costruzione di nuove linee (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 106 della spesa):		4,000,000 »
	A) Anticipazioni per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni	3,950,000	
	B) Ricupero delle spese per studi, dirigenza e sorveglianza dei lavori.	50,000	
	<i>Da riportarsi</i> . . .		4,000,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	4,000,000 » ⁴
80	Ministero dell'Interno — Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 107 della spesa):		160,000 »
	A) Riparazione vetture cellulari.	20,000	
	B) Impianti, prestazioni e forniture diverse	140,000	
81	Ministero della guerra — Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 108 della spesa):		750,000 »
	A) Riparazione attrezzi per trasporti di truppe	15,000	
	B) Impianti diversi	630,000	
	C) Esercizio linee.	105,000	
82	Ministero delle poste e dei telegrafi — Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 109 della spesa):		4,500,000 »
	A) Riparazione vetture postali	250,000	
	B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali	450,000	
	C) Trasporto valigie ed effetti postali	3,620,000	
	D) Impianti, prestazioni e forniture diverse	180,000	
83	Rimborsi dal Consorzio del porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla azienda ferroviaria (art. 106 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 110 della spesa).		300,000 »
84	Somme introitate per conto delle cessate gestioni (cap. 111 della spesa):		<i>per memoria</i>
	A) Comitato di stralcio ex Alta Italia	<i>per memoria</i>	
	B) Rete Mediterranea	<i>per memoria</i>	
	C) Rete Adriatica.	<i>per memoria</i>	
	D) Rete Sicula	<i>per memoria</i>	
	E) Ferrovie Meridionali.	<i>per memoria</i>	
	F) Linea Palermo-Marsala-Trapani	<i>per memoria</i>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	9,710,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	9,710,000 »
85	Somme introitate per lavori e prestazioni per conto di amministrazioni diverse e per privati (cap. 112 della spesa)	<i>per memoria</i>
86	Servizio delle costruzioni - Ricupero di spese (cap. 113 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Servizio centrale	<i>per memoria</i>
	B) Studi e direzioni di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre Amministrazioni e di terzi	<i>per memoria</i>
	C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	9,710,000 »
	Totale del titolo VI	487,895,000 »
TITOLO VII.		
Partite di giro		
87	Tasse erariali (cap. 114 della spesa):	43,650,000 »
	A) Tassa sui trasporti	35,000,000
	B) Tassa sull'assicurazione delle merci	6,000
	C) Tassa di bollo sui trasporti	4,500,000
	D) Tassa di bollo a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908	4,144,000
88	Imposte e tasse ritenute al personale (cap. 115 della spesa):	9,100,000 »
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi	7,450,000
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni	1,300,000
	C) Marche da bollo	160,000
	D) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908.	190,000
	<i>Da riportarsi</i>	52,750,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	52,750,000 »
89	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 116 della spesa):	75,000 »
	A) Imposta normale	75,000
	B) Imposta addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto 1908.	<i>per memoria</i>
90	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 117 della spesa)	36,000 »
	Totale del titolo VII . . .	52,861,000 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Entrate d' esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Titolo I. - Parte ordinaria:

§ 1. - Prodotti del traffico	527,495,000 »
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	22,490,000 »
§ 3. - Entrate eventuali	4,470,000 »
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	46,380,000 »
§ 5. - Introiti con speciale destinazione a reintegro e corrispondenti capitoli di spesa	»
Totale titolo I - Parte ordinaria . . .	600,835,000 »

Titolo II. - Parte straordinaria	163,117,000 »
--	---------------

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	763,952,000 »
--	---------------

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. - Magazzini ed officine:

§ 1. - Gestione autonoma dei Magazzini	205,306,000 »
§ 2. - Officine	138,860,000 »

<i>Da riportarsi</i> . . .	344,166,000 »
----------------------------	---------------

	<i>Riporto</i> . . .	344,166,000 »
Titolo IV. - Gestione del fondo pensioni e sussidi		47,111,600 »
Titolo V. - Gestione delle case economiche pei ferrovieri		»
Titolo VI. - Operazioni per conto di terzi:		
§ 1. - Operazioni attinenti ai trasporti		464,585,000 »
§ 2. - Operazioni attinenti al personale		13,600,000 »
§ 3. - Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati		9,710,000 »
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	879,172,600 »
Titolo VII. - Partite di giro		52,861,000 »
	Totale generale dell'entrata . . .	1,695,985,600 »

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinaria

SEZIONE I. - SPESE D'ESERCIZIO.

(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

§ 1. — *Direzione generale*
Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio stralcio.

1	Personale :		7,300,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	6,056,000	
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	1,132,000	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	112,000	
2	Forniture spese ed acquisti:		430,000 »
	A) Forniture di magazzino	215,000	
	1. Stampati e cancelleria	160,000	
	2. Materie per illuminazione e riscaldamento	25,000	
	3. Ricambio del materiale d'inventario	5,000	
	4. Materie per la pulizia dei locali e per usi diversi	25,000	
	B) Spese dirette	215,000	
	1. Illuminazione e riscaldamento	60,000	
	2. Riparazione del materiale d'inventario	30,000	
	3. Spese per altri titoli diversi	125,000	
	Totale del § 1		7,730,000 »

§ 2. — <i>Approvvigionamenti e magazzini.</i>		
3	Personale :	5,510,000 >
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	3,850,000
	1. Servizio centrale (VI)	1,150,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	2,700,000
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie	890,000
	1. Servizio centrale (VI)	290,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	600,000
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie	770,000
	1. Servizio centrale (VI)	20,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie	750,000
4	Forniture, spese ed acquisti :	1,080,000 >
	A) Forniture dei magazzini	332,500
	1. Servizio centrale (VI)	42,500
	a) Stampati e cancelleria	35,000
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	2,000
	c) Ricambio del materiale d'inventario	1,500
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	4,000
	2. Magazzini, depositi ed agenzie :	290,000
	a) Stampati e cancelleria	85,000
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	65,000
	c) Ricambio del materiale d'inventario	45,000
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	95,000
	<i>Da riportarsi</i>	332,500
	<i>Da riportarsi</i>	6,590,000 >

		<i>Riporto</i> . . .	6,590,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	332,500
Segue 4	B) Spese dirette	747,500	
	1. Servizio centrale (VI)	132,500	
	a) Illuminazione e riscaldamento	8,000	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	4,500	
	c) Spese per altri titoli diversi	120,000	
	2. Magazzini depositi ed agenzie	615,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	15,000	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	50,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	550,000	
		<hr/>	
		Totale del § 2	6,590,000 »
	§ 3. — Servizio del movimento e del traffico.		
5	Personale:		87,450,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	58,530,000	
	1. Servizio centrale (VII)	1,300,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	7,000,000	
	3. Riparti tecnici	630,000	
	4. Stazioni	39,200,000	
	5. Depositi del personale viaggiante	10,400,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	58,530,000
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	87,450,000 »

Segue
5

		<i>Riporto</i> . . .	87,450,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 58,530,000	
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	19,460,000	
	1. Servizio centrale (VII)	230,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	1,000,000	
	3. Riparti tecnici	230,000	
	4. Stazioni	8,600,000	
	5. Depositi del personale viaggiante . .	9,400,000	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . .	9,460,000	
	1. Servizio centrale (VII)	40,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	120,000	
	3. Riparti tecnici	300,000	
	4. Stazioni	8,300,000	
	5. Depositi del personale viaggiante . .	700,000	
		<hr/>	
6	Forniture, spese ed acquisti:		38,820,000 »
	A) Forniture dei magazzini	7,630,000	
	1. Servizio centrale (VII)	51,000	
	a) Stampati e cancelleria	35,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	8,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	2,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	6,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	51,000	7,630,000
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		126,270,000 »

Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	126,270,000 >
	<i>Riporto</i> . . .	51,000 7,630,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	420,000	
	a) Stampati e cancelleria	300,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	75,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	15,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	30,000	
		<hr/>	
	3. Riparti tecnici	75,000	
	a) Stampati e cancelleria	5,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	20,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	10,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	40,000	
		<hr/>	
	4. Stazioni	4,500,000	
	a) Stampati e cancelleria	1,100,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali	2,200,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	300,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	900,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	5,045,000 7,630,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		126,270,000 >

Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	126,270,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	5,046,000 7,630,000
	5. Depositi del personale viaggiante . .	124,000	
	a) Stampati e cancelleria . . .	40,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	9,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	60,000	
	d) Materiale per pulizia ed usi diversi	15,000	
	6. Convogli	2,130,000	
	a) Materie per illuminazione ad olio	400,000	
	b) Materie per illuminazione a gas	150,000	
	c) Materie per illuminazione elettrica, compreso il ricambio degli accumulatori	250,000	
	d) Materie per il servizio di riscaldamento compreso il ricambio delle scaldine	130,000	
	e) Ricambio copertoni ed altri attrezzi dei veicoli	1,200,000	
	7. Materie per il funzionamento e la manutenzione del telegrafo, dei segnali elettrici e degli orologi	330,000	
	B) Spese dirette	31,190,000	
	1. Servizio centrale (VII)	30,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	12,000	
	<i>Da riportarsi</i>	12,000 30,000	31,190,000
	<i>Da riportarsi</i>		126,270,000 »

Segue
6

		<i>Riporto</i> . . .	126,270,000 »
	<i>Riporto</i> . . .	12,000	30,000 31,190,000
b)	Riparazione del materiale d'inventario	3,000	
c)	Spese per altri titoli diversi .	15,000	
		<hr/>	
2.	Divisioni, sezioni e riparti		240,000
a)	Illuminazione e riscaldamento	100,000	
b)	Riparazione del materiale d'inventario	20,000	
c)	Spese per altri titoli diversi .	120,000	
		<hr/>	
3.	Riparti tecnici		120,000
a)	Illuminazione e riscaldamento	15,000	
b)	Riparazione del materiale d'inventario	5,000	
c)	Spese per altri titoli diversi .	100,000	
		<hr/>	
4.	Stazioni		21,250,000
a)	Illuminazione e riscaldamento	2,600,000	
b)	Riparazione del materiale d'inventario	450,000	
c)	Manovre con locomotive e con carrelli trasbordatori e per riscaldamento treni (Capitolo 25-B di entrata) .	14,300,000	
d)	Manovre ed altri servizi di stazione appaltati . . .	3,300,000	
e)	Spese per altri titoli diversi	600,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	21,640,000	31,190,000
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i> . . .		126,270,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	126,270,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 21,640,000	31,190,000
<i>Segue</i> 6	5. Depositi del personale viaggiante . . .	235,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento . . .	15,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	30,000	
	c) Spese per altri titoli diversi . . .	190,000	
	6. Convogli	1,615,000	
	a) Illuminazione a gas	15,000	
	b) Illuminazione elettrica, compresa la manutenzione degli accumulatori	1,000,000	
	c) Riparazione copertoni ed altri attrezzi dei veicoli	250,000	
	d) Riscaldamento dei treni	350,000	
	7. Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni	7,500,000	
	8. Compenso all'Amministrazione dei telegrafi dello Stato per la manutenzione delle linee telegrafiche	200,000	
7	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		1,400,000 »
		Totale del § 3	127,670,000 »
	§ 4. — <i>Servizio commerciale e controllo prodotti.</i>		
8	Personale:		5,435,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,070,000	
	1. Servizio centrale (VIII)	535,000	
	2. Controlli prodotti	3.535,000	
		<i>Da riportarsi</i>	4,070,000
		<i>Da riportarsi</i>	5,435,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	5,435,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 4,070,000	
<i>Segue</i> 8	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	1,245,000	
	1. Servizio centrale (VIII)	130,000	
	2. Controlli prodotti	1,115,000	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . .	120,000	
	1. Servizio centrale (VIII)	10,000	
	2. Controlli prodotti	110,000	
		<hr/>	
9	Forniture, spese ed acquisti:		252,000 »
	A) Forniture dei magazzini	145,500	
	1. Servizio centrale (VIII)	16,000	
	a) Stampati e cancelleria	13,500	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento.	500	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	500	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	1,500	
		<hr/>	
	2. Controlli prodotti	129,500	
	a) Stampati e cancelleria	115,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	3,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	1,500	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	10,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	145,500
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	5,687,000 »

		<i>Riporto</i>	5,687,000 »
		<i>Riporto</i>	145,500
<i>Segue</i>	B) Spese dirette	106,500	
9	1. Servizio centrale (VIII)	12,500	
	a) Illuminazione e riscaldamento	3,500	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	2,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	7,000	
	2. Controlli prodotti	94,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	45,000	
	b) Riparazione del materiale d'in- ventario	7,500	
	c) Spese per altri titoli diversi	41,500	
		<hr/>	
		Totale del § 4	5,687,000 »
	§ 5. — <i>Servizio della Navigazione.</i>		
10	Personale:		1,176,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	769,000	
	1. Servizio centrale (IX).	120,000	
	2. Uffici esterni ed agenzie	156,000	
	3. Personale di coperta	200,000	
	4. Personale di macchina	250,000	
	5. Personale ausiliario	43,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	769,000
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	1,176,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	1,176,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	769,000
<i>Segue</i> 10	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	289,000	
	1. Servizio centrale (IX)	20,000	
	2. Uffici esterni ed agenzie	12,000	
	3. Personale di coperta	100,000	
	4. Personale di macchina	140,000	
	5. Personale ausiliario	17,000	
		<hr/>	
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . . .	118,000	
	1. Servizio centrale (IX)	»	
	2. Uffici esterni ed agenzie	18,000	
	3. Personale di coperta	30,000	
	4. Personale di macchina	50,000	
	5. Personale ausiliario	20,000	
		<hr/>	
11	Forniture, spese ed acquisti:		2,945,000 »
	A) Forniture di magazzini	2,940,000	
	1. Servizio centrale (IX) - Uffici esterni ed agenzie	10,000	
	a) Stampati e cancelleria	6,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	1,000	
	c) Ricambio del materiale	1,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	2,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	10,000	2,940,000
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		4,121,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	4,121,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 10,000	2,940,000
Segue 11	2. Piroscafi	2,930,000	
	a) Combustibile	2,850,000	
	b) Materie di consumo per le navi	32,000	
	c) Materie di consumo per le macchine	48,000	
	B) Spese dirette		5,000
	1. Servizio centrale (IX) - Uffici esterni ed agenzie	2,500	
	2. Piroscafi	2,500	
12	Riparazioni del materiale:		400,000 »
	A) Naviglio	200,000	
	B) Macchine.	200,000	
13	Indennizzi		<i>per memoria</i>
14	Ancoraggio e spese portuali		214,000 »
15	Noleggio di piroscafi (articolo 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		<i>per memoria</i>
		Totale del § 5	4,735,000 »
	§ 6. — Servizio della trazione e del materiale rotabile.		
16	Personale :		45,184,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	25,300,000	
	1. Servizio centrale (X)	1,380,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	3,460,000	
	<i>Da riportarsi</i>	4,840,000	25,300,000
		<i>Da riportarsi</i>	45,184,000 »

		<i>Riporto</i>	45,184,000 ✕
	<i>Riporto</i>	4,840,000 25,300,000	
<i>Segue</i> 16	3. Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	3,350,000	
	4. Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti).	14,780,000	
	5. Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E).	400,000	
	6. Pulizia, verifica e untura veicoli	1,900,000	
	7. Ventilazione delle gallerie	30,000	
	<hr/>		
	B) Stabile e in prova - Competenze accessorie		16,634,000
	1. Servizio centrale (X)	290,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	530,000	
	3. Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	1,300,000	
	4. Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti)	13,750,000	
	5. Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.)	250,000	
	6. Pulizia, verifica ed untura veicoli	500,000	
	7. Ventilazione delle gallerie	14,000	
	<hr/>		
	C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie		3,250,000
	1. Servizio centrale (X)	17,000	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	40,000	
	3. Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	1,838,000	
	<hr/>		
	<i>Da riportarsi</i>	1,895,000	45,184,000
	<hr/>		
		<i>Da riportarsi</i>	45,184,000 >

		<i>Riporto</i> . . .	45,184,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 1,895,000	45,184,000
<i>Segue</i> 16	4. Condotta locomotive (Macchinisti, fuochisti e funzionanti)	400,000	
	5. Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.).	50,000	
	6. Pulizia, verifica ed untura veicoli	900,000	
	7. Ventilazione delle gallerie	5,000	
		<hr/>	
17	Forniture, spese ed acquisti:		68,990,000 »
	A) Forniture dei magazzini	65,993,000	
	1. Servizio centrale (X)	93,000	
	a) Stampati e cancelleria	71,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	8,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	2,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	12,000	
		<hr/>	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	150,000	
	a) Stampati e cancelleria	120,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	8,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	7,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	15,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	243,000	65,993,000
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	114,174,000 »

Segue
17

		<i>Riporto</i> . . .	114,174,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	243,000 65,993,000
	3. Locomozione	65,750,000	
	a) Stampati e cancelleria	70,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	300,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	120,000	
	d) Combustibile per la locomozione a vapore	59,640,000	
	e) Materie per untura locomotive e illuminazione esterna dei convogli a vapore	2,750,000	
	f) Combustibile e altre materie per stazioni centrali elettriche	800,000	
	g) Materie per untura dei locomotori e delle automotrici elettriche	30,000	
	h) Materie per untura e pulizia veicoli	450,000	
	i) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei depositi e dei rifornitori	400,000	
	k) Combustibile e lubrificanti per carrelli trasbordatori delle stazioni e per generatori di vapore per il riscaldamento dei treni	100,000	
	l) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei ventilatori delle gallerie	90,000	
	m) Materie per usi diversi	1,000,000	
		<i>Da riportarsi</i>	65,993,000
		<i>Da riportarsi</i>	114,174,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911Segue
17

		<i>Riporto</i> . . .	114,174,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	65,993,000
B) Spese dirette		2,997,000	
1. Servizio centrale (X)		58,000	
a) Illuminazione e riscaldamento	14,000		
b) Riparazione del materiale d'inventario	8,000		
c) Spese per altri titoli diversi	36,000		
2. Divisioni, sezioni e riparti		89,000	
a) Illuminazione e riscaldamento	31,000		
b) Riparazione del materiale di inventario	18,000		
c) Spese per altri titoli diversi	40,000		
3. Locomozione		2,850,000	
a) Illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	200,000		
b) Riparazione del materiale d'inventario	160,000		
c) Riparazione al materiale d'inventario delle centrali elettriche	2,000		
d) Pulizia veicoli	3,000		
e) Fornitura e pompatura d'acqua	1,420,000		
f) Energia elettrica fornita da terzi	<i>per memoria</i>		
<i>Da riportarsi</i>	1,785,000	2,997,000	68,990,000
		<i>Da riportarsi</i>	114,174,000 »

			<i>Riporto</i> . . .	114,174,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	1,785,000 2,997,000 68,990,000	
<i>Segue</i>	17	g) Prestazioni di altre ferrovie	240,000	
		h) Spese per altri titoli diversi	700,000	
		i) Spese diverse per le centrali elettriche	125,000	
	18	Manutenzione del materiale rotabile:		63,150,000 »
		A) Eseguita nelle Officine dell'amministrazione (capitolo 49A e 51A dell'entrata).	43,350,000	
		1. Locomotive, tenders e automotrici a vapore (escluse le caldaie)	15,500,000	
		2. Caldaie per locomotive e per automotrici a vapore.	8,000,000	
		3. Carrozze	10,000,000	
		4. Bagagliai	1,350,000	
		5. Carri.	8,000,000	
		6. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (esclusa l'apparecchiatura elettrica)	250,000	
		7. Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici	250,000	
		B) Pagamenti per riparazioni eseguite dall'industria privata	18,900,000	
		1. Locomotive, tenders e automotrici a vapore (escluse le caldaie)	2,200,000	
		2. Caldaie per locomotive e per automotrici a vapore.	1,200,000	
		3. Carozze	3,000,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	6,400,000 62,250,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .		177,324,000 »

		<i>Riporto</i>	177,324,000 »
		<i>Riporto</i> 6,400,000 62,250,000	
Segue 18	4. Bagagliai	500,000	
	5. Carri.	12,000,000	
	6. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (esclusa l'apparecchiatura elettrica)	<i>per memoria</i>	
	7. Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici	<i>per memoria</i>	
	C) Lavori, somministrazione di materiale e prestazioni dell'Amministrazione per riparazioni eseguite dall'industria privata	900,000	
	1. Locomotive, tenders e automotrici a vapore (escluse le caldaie)	200,000	
	2. Caldaie per locomotive e per automotrici a vapore	500,000	
	3. Carrozze	70,000	
	4. Bagagliai	10,000	
	5. Carri.	120,000	
	6. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (esclusa l'apparecchiatura elettrica)	<i>per memoria</i>	
	7. Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici	<i>per memoria</i>	
		<hr/>	
		Totale del § 6.	177,324,000 »
	§ 7. — Servizio del Mantenimento e della Sorveglianza.		
19	Personale:		41,956,000 »
	A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe	26,100,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	26,100,000
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	41,956,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	41,956,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	26,100,000
<i>Segue</i> 19	1.	Servizio centrale (XI)	1,250,000
	2.	Divisioni, sezioni e riparti	7,155,000
	3.	Sorveglianza della linea	9,000,000
	4.	Manutenzione della linea	8,000,000
	5.	Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica	95,000
	6.	Operai	600,000
			<hr/>
	B)	Stabile e in prova - Competenze accessorie . . .	5,545,000
	1.	Servizio centrale (XI)	260,000
	2.	Divisioni, sezioni e riparti	1,200,000
	3.	Sorveglianza della linea	1,550,000
	4.	Manutenzione della linea	2,145,000
	5.	Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica	40,000
	6.	Operai	350,000
			<hr/>
	C)	Avventizio - Paghe e competenze accessorie . . .	10,311,000
	1.	Servizio centrale (XI)	20,000
	2.	Divisioni, sezioni e riparti	220,000
	3.	Sorveglianza della linea	1,520,000
	4.	Manutenzione della linea	8,256,000
	5.	Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica	45,000
	6.	Operai	250,000
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	41,956,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	41,956,000 »
20	Forniture, spese ed acquisti:		3,482,000 »
	A) Forniture di magazzino	2,153,500	
	1. Servizio centrale (XI)	79,500	
	a) Stampati e cancelleria	50,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	20,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	2,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	7,500	
	2. Divisioni, sezione e riparti	364,000	
	a) Stampati e cancelleria	265,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	50,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	9,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	40,000	
	3. Linea	1,710,000	
	a) Materie per illuminazione e riscaldamento	740,000	
	b) Ricambio del materiale d'inventario	355,000	
	c) Materie per pulizia ed usi diversi	615,000	
	B) Spese dirette	1,328,500	
	1. Servizio Centrale (XI)	73,500	
	<i>Da riportarsi</i>	73,500	3,482,000
		<i>Da riportarsi</i>	45,438,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	45,438,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	73,500 3,482,000
Segue 20	a) Illuminazione e riscaldamento	18,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	36,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	19,500	
	2. Divisioni, sezioni e riparti	215,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	125,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	20,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	70,000	
	3. Linea	1,040,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	40,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	260,000	
	c) Sgombro neve	400,000	
	d) Spese per titoli diversi	340,000	
21	Manutenzione della linea:		18,510,000 »
	A) Forniture di Magazzino	13,340,000	
	1. Corpo stradale, chiusure e piantagioni	400,000	
	2. Ponti, viadotti, ecc.	40,000	
	3. Gallerie.	10,000	
	4. Fabbricati e dipendenze	100,000	
	<i>Da riportarsi</i>	550,000 13,340,000	
	<i>Da riportarsi</i>		63,948,000 »

		<i>Riporto</i>	63,948,000 »
		<i>Riporto</i>	550,000 13,340,000
Segue 21	5.	Meccanismi fissi e condotte d'acqua	485,000
	6.	Massicciata	75,000
	7.	Traverse e legnami d'armamento com- prese le traverse in ferro ed in ce- mento	12,200,000
	8.	Impianti fissi per trazione elettrica	30,000
		<hr/>	
	B)	Spese dirette	5,170,000
	1.	Corpo stradale, chiusure e piantagioni.	530,000
	2.	Ponti, viadotti ecc.	420,000
	3.	Gallerie	50,000
	4.	Fabbricati ecc.	3,100,000
	5.	Meccanismi fissi ecc.	350,000
	6.	Massicciata	470,000
	7.	Traverse e legnami d'armamento	230,000
	8.	Impianti fissi per trazione elettrica	20,000
		<hr/>	
		Totale del § 7	63,948,000 »
		<hr/>	
		§ 8. — <i>Navigazione dello Stretto di Messina.</i>	
22		Personale:	350,000 »
	A)	Stabile e in prova - Stipendi e paghe	100,000
	B)	Stabile e in prova - Competenze accessorie	130,000
	C)	Avventizio - Paghe e competenze accessorie	120,000
		<hr/>	
		Da riportarsi	350,000 »

		<i>Riporto</i>	350,000 »
23	Forniture spese ed acquisti:		258,500 »
	A) Forniture dei magazzini	236.500	
	1. Combustibili e lubrificanti	190,000	
	2. Materie per manutenzione e riparazione piroscafi	30,000	
	3. Ricambio del materiale d'inventario	2,500	
	4. Materie per la manutenzione degli approdi	2,000	
	5. Materie per pulizia e per usi diversi	12,000	
		<hr/>	
	B) Spese dirette	22,000	
	1. Riparazione e manutenzione piroscafi	12,000	
	2. Riparazione materiale d'inventario	500	
	3. Manutenzione degli approdi	1,500	
	4. Spese per altri titoli diversi	8,000	
		<hr/>	
		Totale del § 8	608,500 »
			<hr/>
	§ 9. — <i>Spese generali dell'amministrazione.</i>		
24	Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		10,000 »
25	Forniture dei magazzini:		1,080,000 »
	A) Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	825,000	
	B) Biglietti per viaggiatori	240,000	
	C) Materie impiegate in campioni e prove	15,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	1,090,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i>	1,090,000 »
26	Imposte e tasse:		3,130,000 »
	A) Imposta erariale e sovrimposta sui terreni e fabbricati.	1,600,000	
	B) Imposte e tasse diverse	60,000	
	C) Imposta di R. M., a carico dell'esercizio, sulle competenze del personale (articolo 19 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	1,470,000	
27	Contributo al fondo pensioni e sussidi:		25,652,000 »
	A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (art. 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 54 dell'entrata)	15,050,000	
	B) Contributo in rapporto agli assegni del personale di navigazione (art. 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 54 dell'entrata)	52,000	
	C) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 55 dell'entrata)	10,505,000	
	D) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo della navigazione (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 55 dell'entrata)	45,000	
28	Spese per assegni e indennità diverse al personale:		2,240,000 »
	A) Assegni di disponibilità	10,000	
	B) Quota di compartecipazione nella spesa delle forniture di vestiario	660,000	
	C) Indennità di legge al personale operaio ed alle rispettive famiglie per inabilità permanente o per morte in conseguenza d'infortunio sul lavoro (art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,500,000	
	D) Pensioni di grazia concesse dalle amministrazioni precedenti	20,000	
	<i>Da riportarsi</i>	2,190,000	
	<i>Da riportarsi</i>		32,112,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	32,112,000 »
		<i>Riporto</i> . . . 2,190,000	
Segue 28	E)	Quote di pensioni o d'indennità spettanti al personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato (art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332)	20,000
	F)	Quote di pensioni o d'indennizzi spettanti al personale di navigazione proveniente dalla Regia marina (art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 111 e art. 8 e 9 della legge 25 giugno 1909, n. 372). <i>per memoria</i>	
	G)	Premi di assicurazione di avventizi alla Cassa Nazionale invalidità e vecchiaia	30,000
29		Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	425,000 »
30		Gratificazioni	1,000,000 »
31		Oblazioni e sussidi al personale	800,000 »
32		Spese per il terremoto 1908:	125,000 »
	A)	Soccorsi al personale e famiglie	50,000
	B)	Sostituzione o riparazione di materiali distrutti o avariati	50,000
	C)	Trasporti di persone o di cose	»
	D)	Diversi	25,000
33		Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418):	1,272,000 »
	A)	A totale carico dell'Amministrazione ferroviaria	752,000
	B)	In comune col fondo pensioni e sussidi.	520,000
34		Spese giudiziali e contenziose	500,000 »
35		Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	1,170,000 »
36		Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni	1,500,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	38,904,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	38,904,000 »
37	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti da viaggio		1,020,000 »
38	Spese per la sorveglianza dei trasporti.		70,000 »
39	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre amministrazioni		1,750,000 »
40	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine.		800,000 »
41	Spese eventuali:		1,650,000 »
	A) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	125,000	
	B) Premi ai fornitori per anticipata consegna di materiali o per anticipata ultimazione di lavori	50,000	
	C) Differenze di cambio	560,000	
	D) Addebito di deficienze giustificate e deprezzamenti nelle scorte di magazzino (cap. 46-C dell'entrata)	500,000	
	E) Premi di assicurazione contro gl'incendi	5,000	
	F) Concorso nelle spese degli Uffici internazionali di liquidazione dei trasporti.	10,000	
	G) Diverse	400,000	
		<hr/>	
		Totale del § 9	44,194,000 »
			<hr/>
	§ 10. — <i>Servizi secondari.</i>		
42	Servizi accessori ad impresa od in economia:		640,000 »
	A) Spese per il servizio di affissione nelle stazioni e nei treni.	45,000	
	B) Spese per le rivendite dei libri e giornali.	335,000	
	C) Quota dovuta all'impresa per noleggio cuscini.	260,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	580,000
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	640,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	640,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	580,000
Segue 42	D) Spese per il servizio di <i>camions</i> automobili . . .	10,000	
	E) Recapito telegrammi per espresso.	5,000	
	F) Diversi.	35,000	
	G) Forniture di magazzino per i servizi accessori in economia.	10,000	
43	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica e della gestione marittima di Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi):		4,737,000 »
	A) Personale stabile e in prova - Stipendi e paghe ..	110,000	
	B) Personale stabile e in prova - Competenze accessorie.	32,000	
	C) Personale avventizio - Paghe e competenze accessorie	265,000	
	D) Forniture di magazzino	120,000	
	E) Energia elettrica.	110,000	
	F) Manutenzione materiale e spese diverse	4,100,000	
44	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case eco- nomiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553).		<i>per memoria</i>
		Totale del § 10 . . .	5,377,000 »
		Totale Sezione I . . .	443,863,500 »
SEZIONE II. — SPESE COMPLEMENTARI.			
(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 lu- glio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).			
45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 33 e 34 dell'entrata):		3,628,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	3,628,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	3,628,000 »
<i>Segue</i> 45	A) Spese per lavori a contratto ed in economia. . .	3,200,000	
	B) Forniture di magazzino	140,000	
	C) Trasporti	70,000	
	D) Espropriazioni	90,000	
	E) Spese diverse	128,000	
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 35 dell'entrata):		7,422,000 »
	A) Forniture di magazzino	7,110,000	
	B) Trasporti	312,000	
47	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 36 e 41 dell'entrata) . . .		13,117,000 »
48	Rinnovamento dei galleggianti (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 37 dell'entrata)		600,000 »
	Totale della Sezione II		24,767,000 »
SEZIONE III. — SPESE ACCESSORIE.			
(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).			
§ 1. — <i>Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.</i>			
49	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento:		65,847,629.33
	A) Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,095,979.21	
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	2,357,402.76	
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	40,394,247.36	
50	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638):		550,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		66,397,629.33

	<i>Riporto</i> . . .	66,397,629.33
<i>Segue</i> 50	A) Per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali <i>per memoria</i>	
	B) Per aumenti della dotazione di magazzino. . . . <i>per memoria</i>	
	C) Per spese patrimoniali 550,000. »	
	D) Per materiali di navigazione. <i>per memoria</i>	
51	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	644,466.67
52	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste in ragione di 6 milioni di lire all'anno (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) .	6,000,000 »
53	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	15,192,000 »
54	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione. . . .	1,200,000 »
55	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120,000 »
56	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-C dell'entrata) . . .	1,800,404 »
57	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1 . . .	91,354,500 »
	§ 2. — <i>Spese accessorie</i> <i>estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>	
58	Contributo al Consorzio per l'industria zolfifera siciliana (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333)	850,000 »
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	40,000,000 »
	Totale del § 2 . . .	40,850,000 »
	Totale della Sezione III . . .	132,204,500 »
	Totale del Titolo I . . .	600,835,000 »

TITOLO II.

Parte straordinaria.

(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

60	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi:	100,000 »
	A) Lavori a contratto ed in economia	70,000
	B) Forniture di magazzino	10,000
	C) Trasporti	1,000
	D) Studi, dirigenza e sorveglianza	5,200
	E) Diverse	13,800
61	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905:	<i>per memoria</i>
	A) delle linee	<i>per memoria</i>
	B) del materiale rotabile	<i>per memoria</i>
62	Acquisto del materiale rotabile:	70,000,000 »
	A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	68,800,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza	1,200,000
63	Acquisto di galleggianti per lo Stretto di Messina (cap. 41-D dell'entrata):	100,000 »
	A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	95,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza	5,000
64	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti:	<i>per memoria</i>
	A) Materiale rotabile	<i>per memoria</i>
	1. in servizio	»
	2. in occasione di rinnovamento	»
	<i>Di riportarsi</i>	»
	<i>Da riportarsi</i>	70,200,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	70,200,000 »
		<i>Riporto</i> . . . »	
<i>Segue</i> 64	B) Galleggianti per lo Stretto di Messina	<i>per memoria</i>	
	1. in servizio	»	
	2. in occasione di rinnovamento	»	
65	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 41-C dell'entrata):		12,000,000 »
	A) Forniture di magazzino	1,000,000	
	B) Acquisti diretti e spese accessorie.	11,000,000	
66	Lavori in conto patrimoniale (cap. 41-A, B e C dell'entrata):		80,917,000 »
	A) Lavori a contratto ed in economia	52,000,000	
	B) Forniture di magazzino	18,000,000	
	C) Espropriazioni	4,417,000	
	D) Trasporti	2,000,000	
	E) Studi, dirigenza e sorveglianza	4,000,000	
	F) Diverse	500,000	
67	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti:		<i>per memoria</i>
	A) Lavori a contratto ed in economia	<i>per memoria</i>	
	B) Forniture di magazzino	<i>per memoria</i>	
	C) Espropriazioni	<i>per memoria</i>	
	D) Trasporti	<i>per memoria</i>	
	E) Studi, dirigenza e sorveglianza	<i>per memoria</i>	
	F) Diverse	<i>per memoria</i>	
68	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		<i>per memoria</i>
	Totale del titolo II.		163,117,000 »

TITOLO III.

Magazzini ed officine.

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

69	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 45 e 46 dell'entrata):	205,306,000 »
	A) Acquisti di scorte	110,000,000
	B) Spese accessorie d'acquisto (ricevimento, dogana, trasporti)	15,000,000
	C) Versamenti dalle officine di materie lavorate	44,000,000
	D) Versamenti dalle officine e dai servizi di materie esuberanti, o fuori d'uso	30,000,000
	E) Addebiti diversi per eccedenze e simili	5,206,000
	F) Vestiario	1,100,000
70	Pagamenti e rimborsi in conto scorte (capitolo 47 dell'entrata):	<i>per memoria</i>
	A) Acconti sulle forniture in corso	<i>per memoria</i>
	B) Pagamenti in conto acquisti da regolare	<i>per memoria</i>
	C) Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia	<i>per memoria</i>
71	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	205,306,000 »

§ 2. — *Officine.*

72	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 49 dell'entrata):	86,250,000 »
	A) Personale pagato a ruolo mensile	2,900,000
	<i>Da riportarsi</i>	2,900,000
	<i>Da riportarsi</i>	86,250,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	86,250,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	2,900,000
Segue 72	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	2,525,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	360,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	15,000	
	<u>B) Personale pagato a quindicina</u>	<u>18,150,000</u>	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	10,470,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	6,030,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	1,650,000	
	<u>C) Forniture di magazzino</u>	<u>45,000,000</u>	
	D) Pagamenti per lavori affidati all'industria privata	18,900,000	
	E) Spese diverse	1,300,000	
73	Materiali di scorta; materie ricevute (capitolo 45-E e 50 dell'entrata):		20,000,000 »
	A) Scorte fisse per le officine annesse ai depositi e per le squadre di rialzo	7,000,000	
	B) Parco salemontate e carrelli per veicoli	12,500,000	
	C) Navigazione	500,000	
74	Spese per lavori delle officine annesse a depositi e delle squadre di rialzo (capitolo 51 dell'entrata):		30,200,000 »
	A) Personale pagato a ruolo mensile	1,300,000	
	<u>Da riportarsi</u>	<u>1,300,000</u>	
	<i>Da riportarsi</i>		136,450,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	136,450,000 »
		<i>Riporto</i> . . .	1,300,000
<i>Segue</i> 74	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	795,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	270,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	235,000	
	B) Personale pagato a quindicina	8,400,000	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	4,090,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	2,670,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	1,640,000	
	C) Forniture di magazzino	20,000,000	
	D) Spese diverse	500,000	
75	Spese per lavori delle officine del mantenimento (cap. 52 dell'entrata):		2,410,000 »
	A) Personale pagato a ruolo mensile	510,000	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	210,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	140,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	160,000	
	B) Personale pagato a quindicina	150,000	
	1. Stabile e in prova - Stipendi e paghe	100,000	
	2. Stabile e in prova - Competenze accessorie	25,000	
	3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie	25,000	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	660,000	
	<i>Da riportarsi</i> . . .		138,860,000 »

		Riporto . . .	138,860,000 »
		Riporto . . .	660,000
Segue 75	C) Forniture di magazzino	1,600,000	
	D) Spese diverse	150,000	
		<hr/>	
		Totale del § 2 . . .	138,860,000 »
		Totale del titolo III . . .	344,166,000 »
		<hr/>	
	TITOLO IV.		
	Gestione del fondo pensioni e sussidi.		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418).		
		<hr/>	
76	Pensioni		26,000,000 »
77	Sussidi		100,000 »
78	Concorso nelle spese del servizio sanitario (capitolo 16-B dell'entrata)		250,000 »
79	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		20,750,600 »
80	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 58 dell'entrata)		11,000 »
		<hr/>	
		Totale del titolo IV . . .	47,111,600 »
		<hr/>	
	TITOLO V.		
	Gestione delle case economiche per ferrovieri.		
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
		<hr/>	
	<i>Patrimonio.</i>		
81	Spese per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 59 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi . . .</i>	»

Riporto »

Gestione.

82	Annualità per quota di ammortamento in 80 anni e interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case economiche (capitolo 32 dell'entrata):	<i>per memoria</i>
	A) Quota di ammortamento	<i>per memoria</i>
	B) Interessi	<i>per memoria</i>
83	Riparazioni ordinarie	<i>per memoria</i>
84	Imposte e sovrimposte	<i>per memoria</i>
85	Spese di amministrazione e custodia	<i>per memoria</i>
86	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	<i>per memoria</i>
87	Riparazioni straordinarie	<i>per memoria</i>
88	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>
89	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233):	<i>per memoria</i>
	A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte	<i>per memoria</i>
	B) eccedenze attive dei bilanci	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo V	<i>»</i>

TITOLO VI.

Operazioni per conto di terzi.

§ 1. — *Operazioni attinenti ai trasporti.*

90	Restituzione di depositi a garanzia (capitolo 63 dell'entrata)	5,700,000 »
	A) per richiesta di vagoni	1,100,000
	B) per biglietti d'abbonamento	1,100,000
	C) per affrancazione di tasse di porto e di dogana	3,500,000
	<i>Da riportarsi</i>	5,700,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	5,700,000 »
91	Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (capitolo 64 dell'entrata).		80,000,000 »
92	Pagamento di assegni sulle merci (capitolo 65 dell'entrata)		180,000,000 »
93	Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti:		8,000,000 »
	A) per errori rilevati nella revisione (capitolo 66-A dell'entrata)	3,300,000	
	B) in seguito a reclamo o per convenzione (cap. 66-B dell'entrata)	4,700,000	
94	Reintegro delle deficienze di tassazione e di altre differenze contabili (cap. 67 dell'entrata)		20,000,000 »
95	Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 68 dell'entrata)		1,100,000 »
96	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale:		785,000 »
	A) Confine francese - Modane (cap. 69-A dell'entrata).	600,000	
	B) Cerignola Campagna - Cerignola Città (cap. 69-B dell'entrata)	125,000	
	C) Desenzano - Lago di Garda (cap. 69-C dell'entrata).	60,000	
97	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 70 dell'entrata):		76,500,000 »
	A) Per trasporti in servizio cumulativo	75,000,000	
	B) Per tasse estere in sospeso	1,500,000	
98	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 71 dell'entrata)		70,000,000 »
99	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e ditte diverse; in base a speciali convenzioni (cap. 72 dell'entrata):		22,500,000 »
	A) Ministero delle finanze	2,500,000	
	B) Ministero della guerra	2,500,000	
	C) Amministrazioni e Ditte diverse	17,500,000	
		Totale del § 1	464,585,000 »

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

100	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (cap. 73 dell'entrata)	8,000,000 »
101	Anticipazioni e addebiti (cap. 74 dell'entrata)	3,000,000 »
102	Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 75 dell'entrata)	2,000,000 »
103	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. 76 d'Entrata)	300,000 »
	A) Pagamenti e riscatto di cessioni a carico del fondo	200,000
	B) Rimborsi di ritenute fatti ad agenti collocati a riposo	5,000
	C) Contributo alle spese d'Amministrazione	25,000
	D) Versamenti alla Cassa depositi e prestiti	70,000
104	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (cap. 77 d'Entrata).	300,000 »
	A) Pagamenti e riscatto di cessioni a carico del fondo	150,000
	B) Rimborsi di ritenute fatti ad agenti collocati a riposo	1,000
	C) Contributo alle spese d'Amministrazione	25,000
	D) Versamenti alla Cassa depositi e prestiti	124,000
105	Erogazione delle somme versate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal Servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (art. 42, 45 e 46 delle norme per riordinamento e funzionamento del Servizio legale approvate con R. D. 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 78 dell'entrata).	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	13,600,000 »

§ 3. — *Lavori, forniture e prestazioni
per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.*

106	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 79 dell'entrata):	4,000,000 »
	A) Personale	2,980,000
	B) Stampati e cancelleria	40,000
	C) Manutenzione del mobiliare e di altri oggetti d'inventario	10,000
	D) Pigione e manutenzione di locali	100,000
	E) Illuminazione e riscaldamento	20,000
	F) Spese di campagna e diverse	170,000
	G) Quota spese del Servizio Centrale XII	500,000
	H) Quota spese generali dell'Amministrazione	180,000
107	Ministero dell'interno - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 80 dell'entrata):	160,000 »
	A) Riparazioni vetture cellulari	20,000
	B) Impianti, prestazioni e forniture diverse	140,000
	C)	»
108	Ministero della guerra - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione militare (cap. 81 dell'entrata):	750,000 »
	A) Riparazioni attrezzi per trasporti di truppe	15,000
	B) Impianti diversi	630,000
	C) Esercizio linee	105,000
109	Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 82 dell'entrata):	4,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,410,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	9,410,000 >
	A) Riparazione vetture postali	250,000	
	B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali . .	450,000	
	C) Trasporto valigie ed effetti postali.	3,620,000	
	D) Impianti, prestazioni e forniture diverse	180,000	
110	Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (art. 106 del Regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 83 dell'entrata)		300,000 >
111	Pagamenti fatti per conto delle cessate gestioni (cap. 84 dell'entrata):		<i>per memoria</i>
	A) Comitato di stralcio ex Alta Italia	<i>per memoria</i>	
	B) Rete Mediterranea	<i>per memoria</i>	
	C) Rete Adriatica	<i>per memoria</i>	
	D) Rete Sicula	<i>per memoria</i>	
	E) Ferrovie Meridionali	<i>per memoria</i>	
	F) Linea Palermo-Marsala-Trapani.	<i>per memoria</i>	
112	Lavori e prestazioni per conto di amministrazioni diverse e per privati (cap. 85 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
113	Servizio delle costruzioni (cap. 86 dell'entrata).		<i>per memoria</i>
	A) Servizio centrale	<i>per memoria</i>	
	1. Personale	<i>per memoria</i>	
	2. Stampati e cancelleria	<i>per memoria</i>	
	3. Manutenzione del mobiliare ed altri oggetti d'inventario.	<i>per memoria</i>	
	4. Pigione e manutenzione dei locali.	<i>per memoria</i>	
	5. Illuminazione e riscaldamento	<i>per memoria</i>	
	6. Spese diverse	<i>per memoria</i>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	97,10,000 >

Segue
113

	Riporto . . .	9,710,000 »
	Riporto . . . »	
B) Studi e direzione di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre amministrazioni e di terzi	<i>per memoria</i>	
1. Personale	<i>per memoria</i>	
2. Stampati e cancelleria	<i>per memoria</i>	
3. Manutenzione del mobiliare e di altri oggetti d' inventario.	<i>per memoria</i>	
4. Pigione e manutenzione dei locali.	<i>per memoria</i>	
5. Illuminazione e riscaldamento	<i>per memoria</i>	
6. Spese diverse	<i>per memoria</i>	
7. Quota spese del servizio XII	<i>per memoria</i>	
C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>	
1. Movimento di materie	<i>per memoria</i>	
2. Opere d'arte e manufatti	<i>per memoria</i>	
3. Fabbricati	<i>per memoria</i>	
4. Inghiaiamento	<i>per memoria</i>	
5. Espropriazioni	<i>per memoria</i>	
6. Nolo materiale rotabile	<i>per memoria</i>	
7. Trasporti	<i>per memoria</i>	
8. Forniture di materiale metallico d'armamento e meccanismi fissi.	<i>per memoria</i>	
9. Forniture di traverse e legnami d'armamento	<i>per memoria</i>	
10. Impianto del telegrafo	<i>per memoria</i>	
	Da riportarsi . . . » »	
	Da riportarsi . . .	9,710,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	9,710,000 »
		<i>Riporto</i> . . . » »	
<i>Segue</i> 113	11. Chiusura della strada e delle stazioni	<i>per memoria</i>	
	12. Mano d'opera.	<i>per memoria</i>	
	13. Diverse.	<i>per memoria</i>	
		<hr/>	
		Totale del § 3 . . .	9,710,000 »
		Totale del Titolo VI . . .	487,895,000 »
		<hr/>	
	TITOLO VII.		
	Partite di giro		
		<hr/>	
114	Versamento delle tasse erariali (cap. 87 dell'entrata):		43,650,000 »
	A) Tassa sui trasporti.	35,000,000.	
	B) Tassa sull'assicurazione delle merci	6,000.	
	C) Tassa di bollo	4,500,000.	
	D) Tassa di bollo a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908	4,144,000	
		<hr/>	
115	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (cap. 88 dell'entrata):		9,100,000 »
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi . . .	7,450,000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni. . . .	1,300,000	
	C) Marche da bollo	160,000.	
	D) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto 1908	190,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	52,750,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	52,750,000 »
116	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 89 dell'entrata):		75,000 »
	A Imposta normale	75,000	
	B) Imposta addizionale a favore dei danneggiati del terremoto 1908	<i>per memoria</i>	
117	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 90 dell'entrata)		36,000 »
		Totale del Titolo VII . . .	52,861,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria:

Sezione I. — Spese d'esercizio:

§ 1.	Direzione generale, Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio stralcio.	7,730,000 »
§ 2.	Approvvigionamenti e magazzini	6,590,000 »
§ 3.	Servizio del movimento e traffico	127,670,000 »
§ 4.	Servizio commerciale e controllo prodotti	5,687,000 »
§ 5.	Servizio della Navigazione.	4,735,000 »
§ 6.	Servizio della trazione e del materiale rotabile	177,324,000 »
§ 7.	Servizio del Mantenimento e della sorveglianza	63,948,000 »
§ 8.	Navigazione dello stretto di Messina	608,500 »
§ 9.	Spese generali dell'Amministrazione	44,194,000 »
§ 10.	Servizi secondari	5,377,000 »
	Totale Sezione I	443,863,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	443,863,500 »
Sezione II. — Spese complementari.		24,767,000 »
Sezione III. — Spese accessorie:		
§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria . . .		91,354,500 »
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione		40,850,000 »
Totale del titolo I — Parte ordinaria . . .		600,835,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria		163,117,000 »
Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .		763,952,000 »
Gestioni speciali ed autonome.		
Titolo III. — Magazzini ed Officine:		
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini		205,306,000 »
§ 2. — Officine		138,860,000 »
Titolo IV. — Gestione del fondo pensioni e sussidi		47,111,600 »
Titolo V. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri		»
Titolo VI. — Operazioni per conto di terzi:		
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti		464,585,000 »
§ 2. — Operazioni attinenti al personale		13,600,000 »
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati		9,710,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome. . .		879,172,600 »
Titolo VII. — Partite di giro		52,861,000 »
Totale generale della spesa . . .		1,695,985,600 »

PRESIDENTE. Darò ora lettura degli articoli con i quali si approvano questi stanziamenti, e li pongo ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il prelevamento della maggiore spesa per il personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, è stabilito per l'esercizio finanziario 1911-12 nel modo seguente:

Capitolo n. 101: « Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Assegni mensili » (Spese fisse) . . . L. 6,300

Capitolo n. 121: « Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4), 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera c), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera b) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera d) » (Spesa ripartita) . . . » 200,000

Capitolo n. 131: « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lett. h), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera a) e 29 dicembre 1907 n. 810 (art. 1, lett. a) » (Spesa ripartita) e per esso il capitolo 238 del *Fondo di riserva* da cui viene anticipatamente prelevata la quota. . . . » 126,500

Capitolo n. 138: « Somme a disposizione dell'Amministrazione (Leggi 22 marzo 1900, n. 195, 7 luglio 1902, n. 333 e 30 giugno 1909, n. 407 (Spesa ripartita) » 360,000

Capitolo n. 196: « Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255, 19 luglio 1907, n. 549, e 30 giugno 1909, n. 407, (art. 1, lettera h) e art. 11) » (Spesa ripartita) » 178,400

Totale delle diminuzioni L. 871,200

(Approvato).

Art. 3.

Il prelevamento della maggiore spesa per il personale del Genio civile di cui all'art. 58 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è stabilito per l'esercizio finanziario 1911-12 nel modo seguente:

Capitolo n. 203: « Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255 e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g) (Spesa ripartita) ». » 189,100

Capitolo n. 236: « Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, 3° comma) (Spesa ripartita) » » 100,000

L. 289,100

(Approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1911-12 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è fissato in lire 500,000.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1911-12 in dipendenza

dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità. è stabilito nella somma di 600,000 lire.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 612).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione dello « Stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 ». Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 612).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Non è certo per discutere il bilancio dell'entrata, in questo momento, che ho domandato la parola, ma semplicemente per fare una confortante constatazione; ed è che, nonostante tutte le crisi, nonostante tutte le avversità che hanno colpito il nostro paese, il bilancio dello Stato ha potuto fronteggiarle non soltanto, ma la situazione si mantiene tale che permette di fare per le entrate effettive 1911-12 una previsione di oltre 90 milioni superiore al bilancio di previsione dello scorso anno.

E un'altra constatazione confortante desidero fare, ed è che tutte le leggi di sgravio, pur così timidamente fatte, finora non hanno punto compromessa la solidità del bilancio dello Stato. Si è ridotto il dazio doganale sul petrolio, e l'aumento del consumo è stato tale che il bilancio non lo ho quasi risentito; si è diminuita la tariffa telegrafica, e i proventi dei telegrafi sono enormemente aumentati; così come anni sono, quando si temeva una forte perdita dalla diminuzione del dazio sul caffè (che si era dovuto fare per le trattative commerciali col Brasile), avvenne che la diminuzione del dazio portò tale aumento nel consumo del caffè, che il bilancio non ne ebbe danno.

Da queste confortanti constatazioni che ho fatto, vorrei che il Governo prendesse coraggio

a seguire una politica di sgravio dei consumi popolari; politica che l'esperienza ha finora dimostrato buona e non ha compromesso il pareggio del bilancio dello Stato. Questa politica, in un paese in cui le gravezze hanno raggiunto limiti altissimi, tornerebbe enormemente utile alla massa dei lavoratori ed in definitiva io credo anche al bilancio dello Stato.

Con questa raccomandazione finisco il mio dire.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Le esortazioni fatte dall'onorevole collega sono dettate da un santo pensiero, da un santo principio, ma debbono essere accolte con molta circospezione, perchè, se è vero che dopo che si è diminuita una tariffa si è avuto un aumento di entrata, è vero altresì che l'aumento si verificava ogni anno anche prima. Non fu effetto della diminuzione della tariffa, ma fu effetto dell'incremento continuo nello svolgimento della ricchezza del nostro paese.

La via più sana, più prudente, è quella di non toccare le entrate quali ora sono; lasciamo così come stanno le cose.

Si volle fare un passo anche rispetto al dazio consumo, e fu detto: si autorizzino i comuni ad abbattere le cinte daziarie; e la proposta fu accolta con plauso.

Ebbene, in molte città avvennero veri disastri, e, se fosse possibile tornare indietro, sarebbe una gran fortuna. Perciò conviene lasciare le cose come sono; e invece, se vi è modo di far produrre di più una qualche imposta, lo si faccia pure.

Si dice, per esempio: riduciamo ancora il prezzo della affrancazione delle lettere e ci sarà un aumento di entrata; ma è un errore, perchè in un paese dove c'è la cartolina postale, la quale serve a molti interessi e specialmente alla classe popolare, il prezzo odierno della lettera non è eccessivo. Credete forse che chi ha da scrivere lettere, ne scriverebbe una di più quando costasse un soldo di meno, come se scrivere due lettere non fosse una doppia perdita di tempo che scriverne una! Il commercio e la borghesia non si preoccupano di un soldo di più o di meno che possa costare una lettera. Dunque, ripeto, lasciamo stare le cose come sono.

È vero che le entrate hanno uno sviluppo me-

raviglioso. Qui ho il conto del tesoro dello scorso maggio, dal quale risulta che si hanno ogni mese 12 o 13 milioni di aumento e mi ricordo di averne fatto menzione all'on. ministro quando si parlava degli assegni ai superstiti delle patrie battaglie. Dunque è vero che c'è questo grandissimo aumento, come disse l'on. ministro del tesoro nell'altro ramo del Parlamento quando fece l'apologia delle nostre entrate, ma bisogna, come egli soggiunse, badare alle spese.

Noi dobbiamo anche notare che nell'entrata straordinaria c'è, per esempio, un aumento di duecento milioni di emissioni per le strade ferrate. Dunque bisogna porre bene mente a quello che si fa.

Si deve pur considerare che, concedendo le ferrovie all'industria privata con sovvenzioni chilometriche, par quasi che tali linee non costino nulla allo Stato, mentre le sovvenzioni vengono scritte nel bilancio insieme con le altre spese intangibili, come quelle del debito pubblico.

Certo è che molte spese si debbono fare, ma converrebbe dividerle sopra un maggior numero di anni e spesso volte la divisione si fa, senza dirlo, per molti capitoli del bilancio, e la si trova nei consuntivi, dove si riscontrano residui notevolissimi.

Ora è lecito domandare: perchè non si fanno coincidere gli stanziamenti coi bisogni delle opere?

Ci sarebbe poi un'altra semplificazione, della quale si è parlato altra volta.

Noi ogni giorno approviamo infinite leggi per maggiori assegnazioni ed eccedenze d'impegni, ed è lecito domandare all'onorevole ministro se non fosse meglio adottare un altro metodo per evitare il gran numero di leggi, che importano spese di stampa e spreco di lavoro, mentre i maggiori stanziamenti, come altra volta si faceva, si potrebbero unire in uno o due disegni di legge, i quali si esaminerebbero meglio, perchè, trovandosi tutte le maggiori assegnazioni sommate insieme, si potrebbero intraprendere studi sintetici sulle correzioni del bilancio, che non si possono fare quando le variazioni sono ridotte in tante piccole frazioni.

Conviene poi osservare che durante il corso dell'esercizio si introducono tante e tante variazioni ai diversi capitoli del bilancio, che, quando

poi si esamina il consuntivo, si trova che esso non corrisponde più al preventivo, giacchè alle somme dapprima stanziata si sono introdotte numerose modificazioni. Non è possibile perciò erigere veri confronti tra il preventivo ed il consuntivo, perchè le leggi intermedie hanno alterato i diversi stanziamenti.

Io faccio esortazioni all'onorevole ministro perchè veda di riunire queste maggiori assegnazioni in un solo disegno di legge e altrettanto dico rispetto alla eccedenze d'impegni. Per adottare questo sistema occorre modificare la legge di contabilità, ma si tratta di un provvedimento molto semplice, poichè tutto si riduce a introdurre una piccola modificazione all'articolo che prescrive il frazionamento delle proposte.

Inoltre, nel compilare il bilancio di previsione, il Ministero del tesoro cerca di far diminuire gli stanziamenti proposti dai suoi colleghi, ma poi, durante il corso dell'esercizio finanziario, concede spesso aumenti che corrispondono alle prime proposte.

Ma non sarebbe molto meglio che i diversi stanziamenti necessari si inscrivessero nel preventivo? La molteplicità delle variazioni finisce col produrre una grande confusione.

Alla fine dell'esercizio soglio confrontare il consuntivo col preventivo; ma non posso a meno di provare una specie di malinconia, quando mi avvedo che è inutile compilare i preventivi a questa maniera, perchè si può dire che nella maggior parte dei capitoli del consuntivo si leggono somme che non corrispondono ai preventivi.

Io mi permetto poi di raccomandare all'onorevole ministro di evitare che nella maggior parte dei capitoli del bilancio si lascino notevoli somme nella colonna dei residui. Di questi residui si trovano esempi singolarissimi. Non ho presenti le cifre esatte, ma posso dire che nel consuntivo dei lavori pubblici se ne trovano financo di 200 milioni...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. No, sono di meno.

CADOLINI... Ad ogni modo, la somma dei residui supera certamente i 150 milioni.

Ciò accade perchè non si fanno gli stanziamenti conformi ai bisogni, e poi si alterano con frequenti storni.

Poco fa, nella discussione del bilancio dei lavori pubblici, si è lamentato che i lavori del

Tevere procedono lentamente. Ora, una delle ragioni di questa lentezza sta nel fatto che anche dai capitoli concernenti quei lavori si fanno degli storni.

Lasciamo stare gli stanziamenti come sono preveduti dalle leggi speciali e cerchiamo far camminare tutti i lavori nella misura voluta dalle leggi stesse.

Non voglio estendermi di più in questa discussione, e mi limito ad aggiungere alcune brevi considerazioni.

Quello che importa, come ha dimostrato tanto bene il nostro relatore, è che bisogna essere molto cauti nel prendere impegni di nuove spese. Prendere impegni sta bene, ma bisogna prenderli con la voluta misura. Appagate pure i bisogni, i desiderii delle popolazioni, ma un po' per volta.

Purtroppo in quest'anno si è un po' ecceduto nell'assumere impegni a vicina scadenza.

Sarebbe anche utile che nei capitoli del bilancio si aumentassero un po' gli stanziamenti per ammortamenti, perchè un buon sistema è quello che, mentre si fanno delle emissioni di dieci, si facciano ammortamenti anche di uno soltanto.

Non bisogna dimenticare che nel bilancio inglese si è sempre usato di fare ogni anno degli ammortamenti. La continuità dell'ammortamento fa sì che dopo tanti anni si trova che il debito pubblico è diminuito in misura rilevante.

Non voglio aggiungere altre considerazioni, nella speranza che l'onorevole ministro vorrà tener conto delle modeste mie raccomandazioni. Quello che più vivamente raccomando è che non si tocchino le entrate, perchè le entrate fioriscono, ma le spese straordinarie fioriscono anche esse con eguale, anzi maggiore rapidità.

Presentazione di un disegno di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Sistemazione ed esercizio delle Regie Terme di Montecatini ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che avrà corso ai termini del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione dello « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

MARTUSCELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI, *relatore*. Dirò poche cose in risposta alle osservazioni degli onorevoli Fracassi e Cadolini.

Circa l'osservazione fatta dall'onorevole collega Fracassi, il quale suggerirebbe di adottare la politica degli sgravi, come quella che sarebbe pure occasione di maggiore entrata per lo Stato, la Commissione di finanze lascia che l'onorevole ministro dica su questo punto la sua opinione ed il suo pensiero.

In ordine poi all'osservazione dell'onorevole senatore Cadolini, io, anche a nome della Commissione di finanze, non esito ad accettare la raccomandazione che nei preventivi delle spese, siano con maggiore precisione determinati gli stanziamenti, affinchè non si dia luogo, durante l'esercizio, a fare degli storni da capitolo a capitolo con frequenti leggi che ci sono presentate.

Vero è che questa materia potrà essere meglio regolata dalle modificazioni che l'onorevole ministro del tesoro si propone di presentare, ma è bene che egli tenga conto delle raccomandazioni del Senato e della Commissione di finanze in proposito.

L'onorevole Cadolini ha accennato anche che, poichè fortunatamente da molti anni il nostro bilancio presenta degli avanzi, più o meno notevoli alla chiusura dell'esercizio, sarebbe opportuno che si pensasse anche un po' all'ammortamento del debito pubblico, del consolidato principalmente, ed io ben volentieri mi associo all'osservazione. Così pure la Commissione di finanze ha accennato nella relazione che sarebbe opportuno vedere se, con gli avanzi annuali, non potesse cominciare l'era, che pur dovrebbe una volta aver principio, di abbassare un po' le aliquote più gravose di certe

imposte, soprattutto, aggiungo io, l'aliquota altissima di quella sulla ricchezza mobile e la tassa di registro per il trasferimento tra vivi. Il che sarebbe pure un atto di giustizia verso i contribuenti, in quanto le varie classi della cittadinanza, che si sono prestate per 50 anni ai più duri sacrifici per consolidare la finanza dello Stato, dovrebbero oggi aver diritto di vedere lo Stato sollecito a diminuire un po' questi pesi, che in tempi molto dolorosi e difficili, non hanno esitato a sopportare, pur di vedere rifiorire la finanza dello Stato.

Dopo questo, non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. In pagine molto sobrie, ma dense, la Commissione di finanze del Senato, come è sua consuetudine, ha riassunto le linee fondamentali del nostro bilancio, ed ha notato il meraviglioso incremento delle entrate, ma ha osservato che nel limpido cielo finanziario vi è una nube, la nube ferroviaria. Certo il fenomeno, che del resto non è solo italiano, merita di essere considerato ed il Governo accoglie ben volentieri l'invito che gli viene dalla Commissione di finanze. E per gli studi che da un'apposita Commissione, a termini di una recente legge, dovranno essere condotti per l'assetto della nostra azienda ferroviaria, io confido che il Governo, aiutato dalle proposte dell'autorevole Commissione, potrà dare l'ordinamento definitivo a questa vasta azienda e starei per dire alla più vasta amministrazione dello Stato, e renderlo capace di provvedere efficacemente ad uno dei più importanti servizi pubblici e di assicurare altresì la finanza dello Stato da nuove sorprese. Sono note le cause che determinarono il fenomeno osservato dalla Commissione di finanze, che cioè mentre è rigoglioso l'incremento dei traffici e crescono i prodotti lordi, d'altra parte viene ogni anno assottigliandosi l'utile netto che si versa al Tesoro. Le cause principali non sono esclusive dell'Italia, ma sono comuni a tutti i paesi ove si esercita dallo Stato l'azienda delle ferrovie e si riferiscono al maggior costo dei materiali e alla continua elevazione dei salari.

A queste due cause che hanno una notevole

influenza sul bilancio dello Stato, noi possiamo aggiungerne una terza: la liquidazione del passato che, per interessi ed ammortamenti di somme cospicue, esercita una rilevante gravanza.

L'onorevole relatore, col quale altamente mi compiaccio per la sua magnifica relazione, nelle sue brevi parole ha accennato ad alcuni ideali della nostra finanza.

Convieni abbassare l'aliquota di alcune imposte e tasse che a giudizio di tutti sono troppo elevate, e conviene altresì, ed è anzi uno dei doveri del Governo e del Parlamento italiano, procedere sulla via della politica di sgravi di che ha intrattenuto il Senato anche l'onorevole Fracassi. Ma qui mi consenta il mio amico onorevole Fracassi che il ministro del tesoro ascolti oggi più volentieri la voce dell'esperienza che viene dal senatore Cadolini.

Certo i risultati che abbiamo conseguiti per la diminuzione del dazio sul caffè, per la riduzione della tariffa delle lettere (che del resto fu coeva ad un aumento di altre tariffe della Amministrazione postale) e anche la diminuzione del dazio sul petrolio, possono darci animo a proseguire su questa via. Ma mi permetto di aggiungere che se la forte diminuzione del dazio sul petrolio, che da 48 lire è disceso in due tempi a sole 16 lire, ha prodotto la conseguenza di una notevole importazione, non è men vero che il bilancio ha risentito alcuni milioni di perdita.

Il senatore Fracassi ricorderà che quando il petrolio si era consolidato in una certa quantità rendeva al bilancio dai 31 ai 32 milioni; oggi che questa quantità, se ben ricordo, è pressochè raddoppiata, non getta che circa 23 milioni. Certo col tempo si avrebbero i risarcimenti da una politica di sgravi; ma questi risarcimenti sarebbero lenti, e noi ci troviamo davanti a tale un programma di spese per cui la maggiore cautela è imposta al Governo. Ho ricordato pochi giorni or sono nell'altro ramo del Parlamento che, nel quinquennio posteriore al prossimo esercizio finanziario, per impegni che derivano da leggi già approvate e da disegni di legge di prossima o non remota approvazione, il bilancio dovrà sostenere oneri maggiori per un importo annuo che oscilla fra i 110 e i 128 milioni. E del resto chi consideri che a questi oneri concorrono

principalmente le spese militari per 50 milioni e le spese per l'istruzione elementare per 40 milioni, troverà che non si è ecceduto negli impegni. Non si è ecceduto, perchè il Parlamento, il Governo e il Paese sono concordi nel consentire alle spese che sono ritenute necessarie per la difesa dei supremi interessi nazionali e per la distruzione dell'analfabetismo.

L'onor. Cadolini ed anche l'illustre relatore della Commissione di finanze hanno accennato al metodo che si usa nella preparazione dei bilanci. È un metodo che fu seguito da tutti i ministri del tesoro, senza alcuna distinzione; appartengono a questo alto Consesso illustri senatori che tennero con tanto onore e tanta dignità il governo del tesoro italiano; ricordo, fra gli altri, l'insigne senatore Finali.

Il fatto, che da tempo immemorabile tutti i ministri del tesoro si comportano con gli stessi criteri, è da sé solo sufficiente per poter dire che occorre molta ponderazione prima di cambiare un metodo consacrato dalla lunga consuetudine. Del resto, nella mia esperienza personale acquistata in diversi campi, nell'Amministrazione, al Governo; nell'altro ramo del Parlamento, e specialmente presso la Giunta generale del bilancio, mi induce a credere che non è poi un metodo da biasimare quello che consiglia a usare una grande severità nella determinazione di alcuni stanziamenti. A qualche deficienza si potrà, nel corso dell'esercizio, provvedere o con economie che si possano conseguire su altri stanziamenti, o, ciò che accade d'ordinario, col naturale aumento delle entrate; perchè, onor. senatori, non dobbiamo dimenticare che l'amministratore più scrupoloso e più curante del pubblico danaro non cessa di essere uomo, e quando si hanno larghe disponibilità, la tentazione di spenderle è forte.

A mio avviso, e per esperienza ormai lunga, il metodo degli storni e quello delle maggiori assegnazioni rappresentano una valvola di sicurezza per il nostro bilancio. Quanto alla forma delle proposte da presentare al Parlamento, accoglierei ben volentieri quella additata dal senatore Cadolini, e per fare ciò credo che non occorra attendere la riforma della legge di contabilità; ma pur troppo ci troviamo innanzi ad un'inesorabile condizione di fatto, e la condizione è questa che nelle amministra-

zioni si manifestano in diversi tempi i bisogni di ricorrere a maggiori assegnazioni o a storni.

Anche quest'anno, alcuni Ministeri hanno dovuto provvedere in tempi diversi ai sopravvenuti bisogni; il Ministero della pubblica istruzione per sei volte ed altri Ministeri più di una volta hanno dovuto domandare fondi suppletivi al Parlamento in diversi mesi dell'esercizio, appunto perchè man mano certi bisogni si manifestano, e man mano si conoscono gli accertamenti di alcune spese. Anzi, a proposito della procedura, ricorderò al senatore Cadolini che fino a pochi anni or sono si presentava per ciascun Ministero un solo disegno di legge, che comprendeva storni e maggiori assegnazioni ad un tempo. Ma per invito fatto al Governo dalla Giunta generale del bilancio nell'altro ramo del Parlamento, si è cercato un altro sistema che si credette potesse meglio rispondere alla prerogativa del sindacato parlamentare, ed è la procedura che oggi si segue; quella cioè di presentare distintamente un disegno di legge per storni, in modo che le maggiori assegnazioni siano compensate da diminuzioni di stanziamento, e un altro disegno di legge per sole maggiori assegnazioni. Ma, ad ogni modo, auguriamoci che dalla riforma della legge di contabilità (che dal Governo è attesa con impazienza, e che desidera vedere sollecitamente approvata) potranno venire dei benefizi sia alla parte tecnica del bilancio, sia per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti e il sindacato del Parlamento.

L'on. relatore e il senatore Cadolini hanno accennato all'opportunità di regolare gli stanziamenti in guisa da lasciare la minore quantità possibile di residui. Anche questo è un antico voto espresso dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, ma purtroppo, le cause che hanno determinato l'accumularsi dei residui sono in gran parte di tal natura che non è sempre possibile vincerle, qualunque possa essere la buona volontà degli amministratori.

Ricordo, per citare un esempio, che nel dicembre del 1903 fu approvata la legge per il congiungimento delle stazioni di Roma Termini-Trastevere. Ebbene, sono occorsi altri sei anni per poter eseguire pochi chilometri di ferrovia.

A Roma sono state le ragioni di ordine edilizio ed archeologico, altrove saranno altre ra-

gioni quelle che determinano dei ritardi spesso notevoli nell'esecuzione dei lavori.

Certo è cura nell'Amministrazione italiana di rimuovere tutte le cause che concorrono a determinare questo cumulo di residui.

Del resto, per quanto si riferisce ai lavori pubblici (il ramo della pubblica Amministrazione che ha sempre presentato la maggior copia di residui), posso assicurare l'onor. Cadolini che purtroppo, per diminuzione di alcuni stanziamenti, i residui si vengono man mano riducendo, e mentre un tempo i residui superavano i 200 milioni, e l'anno scorso toccarono i 190 milioni, credo che l'esercizio che sta per chiudersi ne avrà per una somma minore.

In alcuni bilanci, e principalmente in quello del tesoro, si verifica, come nei bilanci di altri Ministeri per questa parte, una notevole quantità di residui per il debito vitalizio; per cui da parte di diversi Ministeri che debbono fare il versamento delle somme occorrenti al Tesoro, ordinariamente questo avviene ad esercizio chiuso; ma, d'accordo con la Corte dei conti, si sta provvedendo perchè a questi inconvenienti si ponga riparo.

L'onorevole Cadolini e l'insigne relatore hanno espresso dei voti perchè si possa inaugurare la politica dell'ammortamento del debito consolidato; questa è una idealità luminosa a cui tutti, Governo e Parlamento, debbono mirare; ma, purtroppo, io credo che sia una mèta non molto vicina. Però mi consenta il Senato di ricordare che, per le spese ferroviarie, si fanno ammortamenti, i quali si avvicinano, se non erro, ai 70 milioni all'anno.

L'Ufficio centrale nella relazione, dotta come sempre, del senatore Vacchelli, ha voluto cortesemente alludere a dichiarazioni che io più volte ebbi l'onore di fare sulla politica delle spese, nei due rami del Parlamento; e nella ottima relazione del senatore Martuscelli, la Commissione di finanze non si esime dal richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che le nuove spese siano limitate al minore importo possibile e per soddisfare soltanto nuovi bisogni, veramente imprescindibili ed in-

dilazionabili, in guisa che gli avanzi annuali possano essere rivolti a temperare, in ciò che hanno di più gravoso, tasse ed imposte.

Io non posso che esprimere la più viva gratitudine alla Commissione di finanze per questi consigli preziosi che si compiace di dare al ministro del tesoro. La Commissione di finanze in questo modo dà al ministro del tesoro una grande forza ed una grande autorità, perchè i cespiti erariali producono, è vero, frutti abbondanti, al di là di ogni più lieta aspettazione; ma è anche vero che noi ci esporremo a gravi rischi, se volessimo affidare la vita finanziaria dello Stato all'ipotesi di una indefinita e non mai interrotta evoluzione delle entrate. Invece, Governo e Parlamento debbono essere risolti e concordi nel proposito di moderare il ritmo delle spese, ed in questo intento io spero che mi vorrà essere continuata l'ambita benevolenza del Senato, e ho piena fiducia che dal Senato verrà sempre la voce ammonitrice, verrà sempre un forte e saggio concorso al Governo, perchè tutti ricordiamo che il Senato italiano, in ogni tempo, cooperò efficacemente al progresso della finanza italiana, che considero come uno dei principali fattori della grandezza della patria. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali e sottocapi del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole relatore della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sul bilancio dell'entrata.

Si passa alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	1,678,000 »
1 <i>bis</i>	Prodotti di boschi demaniali dichiarati inalienabili colle leggi 20 giugno 1871, n. 283 (serie 2ª) e 4 marzo 1886, n. 3713, da destinarsi per la parte eccedente la somma di lire 600,000, al conto corrente fruttifero dell'azienda del Demanio forestale ai sensi dell'art. 15, comma a, della legge 2 giugno 1910, n. 277	600,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,500,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	3,550,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	915,000 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	600,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000 »
7	Prodotti dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,950,000 »
8	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'Amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'art. 2º della legge 10 febbraio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,072,000 »
10	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	250,000 »
11	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	459,905.86
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.	194,000 »
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	40,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	56,842,905.86

	<i>Riporto</i>	56,842,905.86
14	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata. (Articolo 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e convenzioni speciali). . . .	1,200,000 »
15	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata	120,000 »
		58,162,905.86
	Contributi.	
	<i>Imposte dirette.</i>	
16	Imposta sui fondi rustici	80,970,000 »
17	Imposta sui fabbricati	100,500,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	293,000,000 »
		474,470,000 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
19	Tasse di successione	45,100,000 »
20	Tasse di manomorta	5,500,000 »
21	Tasse di registro	92,600,000 »
22	Tasse di bollo	76,400,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	26,300,000 »
24	Tasse ipotecarie	9,800,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	14,000,000 »
26	Tassa sui velocipedi, sui motocicli e sulle automobili	3,000,000 »
		272,700,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>	
27	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	32,800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	32,800,000 »

	<i>Ripporto</i>	32,800,000 »
28	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie concesse all'industria privata.	2,500,000 »
		35,300,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>	
29	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	800,000 »
	<i>Imposte indirette sui consumi.</i>	
30	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	40,000,000 »
31	Imposta sulla fabbricazione della birra	8,500,000 »
32	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	150,000 »
33	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti.	3,000,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata	2,300,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	104,500,000 »
36	Imposta sulla fabbricazione del glucio	1,050,000 »
37	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di seme di cotone	<i>per memoria</i>
38	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	<i>per memoria</i>
39	Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	11,000,000 »
40	Imposta sulla fabbricazione degli apparecchi di accensione surroganti i fiammiferi (Legge 6 marzo 1910, n. 83)	<i>per memoria</i>
41	Imposta sulla rettificazione degli olii minerali greggi e sulla estrazione degli olii minerali di resina, di catrame e di ogni altra materia	<i>per memoria</i>
42	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	13,000,000 »
43	Dogane e diritti marittimi	322,700,000 »
44	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	48,215,000 »
45	Dazio di consumo della città di Roma	5,414,778 »
		559,829,778 »

<i>Privative.</i>		
46	Tabacchi	302,000,000 »
47	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	20,000 »
48	Sali	85,500,000 »
49	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	2,500,000 »
50	Lotto e tassa sulle tombole	95,000,000 »
		485,020,000 »
<i>Proventi di servizi pubblici.</i>		
51	Poste	108,000,000 »
52	Corrispondenza telegrafica	20,500,000 »
53	Prodotto delle reti telefoniche urbane	8,900,000 »
54	Prodotto delle linee telefoniche interurbane	3,350,000 »
55	Proventi eventuali e diversi dell'Amministrazione telefonica.	250,000 »
56	Tasse di pubblico insegnamento	13,500,000 »
57	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	6,680,000 »
58	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,500,000 »
58 <i>bis</i>	Prodotto netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali da versarsi al conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti a favore dell'azienda speciale del Demanio forestale (art. 15, comma c, della legge 2 giugno 1910, n. 277):	<i>per memoria</i>
59	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonché dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, destinato ad aumentare il fondo per retribuzione agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive. (Art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407)	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		162,630,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	162,680,000 »
60	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	<i>per memoria</i>
61	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) . .	910,000 »
62	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della istruzione pubblica	90,000 »
63	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose d'antichità o d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364	<i>per memoria</i>
64	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative, da destinarsi a spese e ad incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio (Legge 24 dicembre 1908, n. 754)	<i>per memoria</i>
65	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari. (Legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . .	900,000 »
66	Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla raccolta ufficiale degli atti stessi (articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525)	42,000 »
67	Proventi delle carceri	5,900,000 »
68	Diritti dovuti per il servizio araldico. (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	18,000 »
69	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	4,680 »
70	Proventi eventuali delle zecche	40,000 »
70 <i>bis</i>	Utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento, di cui alla Convenzione monetaria internazionale, 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione Latina da devolversi al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358 e art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,760,000 »
71	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	166,200 »
		172,510,880 »

Rimborsi e concorsi nelle spese.

72	Rimborso dai vari Ministeri, della spesa per pensioni ordinarie inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro	86,464,900 »
73	Rimborso dai vari Ministeri della somma inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per indennità da corrispondersi per una sola volta in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e per altri assegni congeneri legalmente dovuti	972,000 »
74	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,806,464 »
75	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino. (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 8 ottobre 1906, n. 551)	2,740,800 »
76	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie	50,127,565 »
77	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitoli annessi alle convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonché del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893	<i>per memoria</i>
78	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	388,700 »
79	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	485,043.89
80	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	591,966 »
81	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti. (Legge 25 febbraio 1892, n. 71)	2,256,677.05
82	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	1,948,991.87
	<i>Da riportarsi</i>	149,783,107.81

	<i>Riporto</i> . . .	149,783,107.81
83	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli Istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	1,817,130.66
84	Concorsi universitari e per Istituti superiori. (Legge 13 nov. 1859, n. 3725)	750,730 »
85	Concorsi per le scuole normali. (Legge 12 luglio 1896, n. 293) . . .	322,078 »
86	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	137,390 »
87	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	293,550 »
88	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	1,297,000 »
89	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,530 »
90	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,320 »
91	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	4,362,720 »
92	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,717,922 »
93	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	104,000 »
94	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	2,299,040 »
		166,077,518.47
	Entrate diverse.	
95	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	765,000 »
96	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	6,800,000 »
97	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	2,000,000 »
98	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	9,765,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	9,765,000 »
99	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute		5,000 »
100	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchia degli operai		<i>per memoria</i>
101	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali da versarsi alla Cassa depositi e prestiti		<i>per memoria</i>
102	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere e per cause diverse		<i>per memoria</i>
103	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge		3,786,750 »
104	Proventi e ricuperi di portafoglio		1,351,000 »
105	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228.		550,000 »
106	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca		<i>per memoria</i>
107	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486.		1,300,000 »
108	Partecipazione dello Stato agli utili dei tre Istituti di emissione, ai termini degli articoli 67, 70 e 73 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373		4,000,000 »
109	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31		<i>per memoria</i>
110	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli destinato al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra (Legge 7 luglio 1901, n. 287)		<i>per memoria</i>
111	Proventi delle ammende applicate a termini degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	20,757,750 »

	<i>Riporto</i>	20,757,750 »
	di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo da destinarsi, giusta l'art. 6 della legge stessa, a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
112	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, escluse quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
113	Somme prelevate dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e d'antichità (Art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
114	Somme prelevate dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito a' termini dell'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1906, n. 455, e da erogarsi a favore delle Università di Palermo, Messina e Catania (Legge 13 luglio 1905, n. 384)	<i>per memoria</i>
115	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima.	300,000 »
116	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	<i>per memoria</i>
117	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638)	<i>per memoria</i>
118	Diritti di segreteria nei RR. Istituti universitari da erogarsi a favore degli Istituti medesimi (Art. 68 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905, n. 638 e tabella B annessa alla legge 7 luglio 1907, n. 472)	<i>per memoria</i>
119	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 29)	<i>per memoria</i>
120	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del Codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 »
121	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse	7,000 »
122	Entrate diverse dei Ministeri	2,045,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,145,550 »

		<i>Riporto</i> . . .	23,145,550 »
123	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.		291,500 »
124	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso		708,800 »
125	Prodotto della vendita di materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506). . .		<i>per memoria</i>
126	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.		500,000 »
127	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse sugli affari		150,000 »
128	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (Art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici e di agenti contabili dello Stato approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776)		<i>per memoria</i>
128 <i>bis</i>	Anticipazioni da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)		<i>per memoria</i>
128 <i>ter</i>	Anticipazioni da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . .		<i>per memoria</i>
129	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I ^a - Spese effettive .		1,675,000 »
			26,470,850 »
TITOLO II.			
ENTRATA STRAORDINARIA			
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.			
Rimborsi e concorsi nelle spese.			
130	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .		536,416 »
131	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei Consorzi per l'esecuzione diretta delle opere idrauliche di 3 ^a categoria.		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	536,416 »

	<i>Riparto</i>	536,416 »
132	Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245	1,000,000 »
133	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	35,330 »
134	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
135	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	8,000 »
136	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	441,400 »
137	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)	140,000 »
138	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198)	<i>per memoria</i>
139	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime autorizzate colla legge 6 giugno 1907, n. 300	<i>per memoria</i>
140	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 542	188,300 »
141	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	1,385.90
142	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
143	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	995,189.99
144	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	152,234.89
145	Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (art. 13, lettera c della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
146	Anticipazione di terzi per lavori da eseguirsi per loro conto dall'Amministrazione telefonica	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,508,256.78

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	3,508,256.78
147	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di reti telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
148	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
149	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	20,000 »
150	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281	2,000 »
151	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
152	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
153	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445 sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
154	Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese da sostenersi dal Ministero delle poste e dei telegrafi per il riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 719 e legge 17 luglio 1910, n. 508)	120,000 »
		3,650,256.78
	Entrate diverse.	
155	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 »
156	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524.	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	201,000 »

	<i>Riporto</i>	201,000 »
157	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (art. 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	43,343.81
158	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	<i>per memoria</i>
159	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma, da destinarsi all'acquisto di nuove opere per la biblioteca medesima (Legge 3 luglio 1892, n. 348)	<i>per memoria</i>
160	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Regia Biblioteca palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
161	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
162	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490)	<i>per memoria</i>
163	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, da erogarsi a favore della Regia Università di Messina	<i>per memoria</i>
164	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate.	3,000,000 »
165	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	3,244,343.81

		<i>Riporto</i>	3,244,343.81
166	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.		240,000 >
167	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383.		1,500,000 >
168	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908		<i>per memoria</i>
169	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.		<i>per memoria</i>
170	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al deficit del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)		<i>per memoria</i>
171	Ricupero di spese per demolizione di case costruite, ricostruite o riparate nei paesi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, in contravvenzione alle norme stabilite dal Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193.		50,000 >
172	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343		<i>per memoria</i>
172 <i>bis</i>	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio, da destinarsi in aumento dei fondi per l'opera stessa (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311)		<i>per memoria</i>
173	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria nella categoria I ^a (Spese effettive)		<i>per memoria</i>
			5,034,343.81

CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

174	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	16,950.91
175	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444	43,883,049.09
176	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti nella categoria IIª - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		43,900,000 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

177	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	750,000 »
178	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	450,000 »
179	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	630,000 »
180	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi	145,000 »
181	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	130,000 »
182	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
183	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506)	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		2,105,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	2,105,000 »
184	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alle costruzioni navali. (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, 13 dicembre 1903, n. 473 e 7 luglio 1907, n. 442)		<i>per memoria</i>
185	Ricavo dall'alienazione di navi destinato all'acquisto del carbone (legge 21 marzo 1907, n. 118)		<i>per memoria</i>
186	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496		<i>per memoria</i>
187	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . .		13,840 »
188	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato, approvato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . .		140,000 »
			2,258,840 »
	Accensione di debiti.		
189	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziato nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato		150,000,000 »
190	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3,65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731 e legge 15 maggio 1910, n. 228)		<i>per memoria</i>
191	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima		3,890,000 »
192	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regie scuole all'estero		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	153,890,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	153,890,000 »
193	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140) .	<i>per memoria</i>
194	Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico della legge sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491) .	<i>per memoria</i>
195	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguono opere di bonificamento (articolo 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	2,000,000 »
196	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910; numero 491, per mutui di favore ai privati proprietari, alle associazioni ed agli altri enti legalmente costituiti, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria o borgate rurali.	1,000,000 »
197	Somma da mutuarsì dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1º dicembre 1906, approvato con la legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio	<i>per memoria</i>
198	Somma da mutuarsì dalla Cassa dei depositi e prestiti per completare la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 17 luglio 1910; n. 548) .	<i>per memoria</i>
199	Anticipazione al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Legge 14 luglio 1907, n. 537)	<i>per memoria</i>
200	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con Regio decreto 3 maggio 1903, modificato con le leggi 1º luglio 1906; n. 302 e 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	156,890,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	156,890,000 »
201	Anticipazioni del Comune di Torino per la costruzione di edifici militari, da sostituirsi a quelli cedutigli colla convenzione approvata colla legge 18 agosto 1904, n. 521	<i>per memoria</i>
201 <i>bis</i>	Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
		156,890,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.		
202	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	291,038.82
203	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	1,260,289.89
204	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata	81,000 »
205	Annualità a carico delle provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno per contributi nelle spese per opere stradali e portuali a termini della legge 13 luglio 1910, n. 465	240,402.25
206	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
207	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
208	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie	16,364,531 »
209	Riscossione di anticipazioni varie.	99,080 »
		18,356,341.96

<i>Anticipazioni al Tesoro</i> da enti locali per richieste acceleramento di lavori.		
210	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682).	500,000 »
211	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
		500,000 »
<i>Partite che si compensano nella spesa.</i>		
212	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali	170,000 »
213	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 »
214	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	680,000 »
215	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
216	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	230,000 »
217	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	193,000 »
218	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia, da destinarsi per le spese e per gli scopi dell'azienda stessa, giusta gli articoli 4 e 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746	<i>per memoria</i>
219	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446.	9,310.04
220	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	9,204,885 »
(a)	<i>Da riportarsi . . .</i>	10,547,195.04

(a) Il capitolo n. 221 è stato trasportato alla rubrica « Accensione di debiti » ove figura col n. 201-bis.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

	<i>Riparto</i> . . .	10,547,195.04
222	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa depositi e prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166)	<i>per memoria</i>
223	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	750,000 »
224	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	276,000 »
225	Interessi del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo degli Istituti di previdenza ferroviari, a carico dello Stato (articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101) e destinati, dal 1° gennaio 1909 al servizio delle pensioni e dei sussidi agli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, (art. 3; lettera h, della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,700,000 »
226	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 »
		15,283,195.04
	Prelevamenti dal conto corrente istituito con la legge 15 aprile 1909, n. 188.	
227	Prelevamenti dal conto corrente col Tesoro dello Stato, al fine di fornire al Ministero dei lavori pubblici i mezzi necessari per espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisti di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391)	<i>per memoria</i>
	Ricuperi diversi.	
228	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	2,080,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,080,000 »

	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,080,000 »
229	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	72,116.44
230	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini della legge 15 aprile 1909, n. 188, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, da versarsi a reintegro al conto corrente istituito dalla legge medesima per provvedere a lavori e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
231	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	150,000 »
232	Ricupero di somme reintegrabili nel bilancio passivo a capitoli della categoria III ^a - Movimento di capitali	<i>per memoria</i>
		2,302,116.44
CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.		
233	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	17,220,214.04
234	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospenso	4,900.50
235	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	16,769.25
236	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	40,000 »
237	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119 »
238	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890,	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	17,282,002.79

	<i>Riporto</i>	17,282,002.79
	n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	10,000 »
239	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	12,000,000 »
240	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	2,808,710 »
241	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	16,585,222 »
242	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa Nazionale di previdenza	425,000 »
243	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidati negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	6,000 »
244	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	9,318,000 »
245	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV ^a - Partite di giro	<i>per memoria</i>
		58,434,934.79
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.</i>		
	Redditi patrimoniali dello Stato	58,162,905.86
	<i>Da riportarsi</i>	58,162,905.86

	<i>Riporto</i> . . .	58,162,905.86
Contributi	Imposte dirette	474,470,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	272,700,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	35,300,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	800,000 »
	Imposte indirette sui consumi	559,829,778 »
	Privative	485,020,000 »
Proventi di servizi pubblici		172,510,880 »
Rimborsi e concorsi nelle spese		166,077,518.47
Entrate diverse		26,470,850 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .		2,251,341,932.33
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA		
<i>CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.</i>		
	Rimborsi e concorsi nelle spese	3,650,256.78
	Entrate diverse	5,034,343.81
Totale della categoria prima della parte straordinaria . .		8,684,600.59
<i>CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate</i>		43,900,000 »
<i>CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.</i>		
	Vendita di beni ed affrancamenti di canoni	2,258,840 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		2,258,840 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	2,258,840 »
Accensione di debiti		156,890,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro		18,336,341.96
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori		500,000 »
Partite che si compensano nella spesa		15,283,195.04
Prelevamenti dal conto corrente istituito con la legge 15 aprile 1909, n. 188		<i>per memoria</i>
Ricuperi diversi		2,302,116.44
Totale della categoria terza		195,570,493.44
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria		248,155,094.03
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)		2,499,497,026.36
<i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro</i>		58,434,934.79
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Entrate effettive	Parte ordinaria	2,251,341,932.33
	Parte straordinaria	8,684,600.59
		2,260,026,532.92
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)		43,900,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		195,570,493.44
Totale dell'entrata reale		2,499,497,026.36
Categoria IV. — Partite di giro		58,434,934.79
Totale generale		2,557,931,961.15

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

	PARTE ORDINARIA		PARTE STRAORDINARIA		INSIEME					Partite di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
ENTRATA	2,251,341,932.33	8,684,600.59	43,900,000 »	195,570,493.44	248,155,094.03	2,260,026,532.92	43,900,000 »	195,570,493.44	2,499,497,026.36	58,434,934.79	2,557,931,961.15
SPESA :											
Ministero del tesoro	718,118,457.76	13,375,978.55	»	212,735,895.44	226,111,874 »	731,494,436.31	»	212,735,895.45	944,230,331.76	589,373.29	944,819,705.05
Id. delle finanze	281,041,596 »	3,885,578 »	»	1,183,000 »	5,068,578 »	284,927,174 »	»	1,183,000 »	286,110,174 »	33,288,298.25	319,398,472.25
Id. di grazia, giustizia e culti	53,636,253.89	14,523 »	»	»	14,523 »	53,650,776.89	»	»	53,650,776.89	292,469.15	53,943,246.04
Id. degli affari esteri	23,335,188 »	593,000 »	»	»	593,000 »	23,928,188 »	»	»	23,928,188 »	255,052 »	24,183,240 »
Id. dell'istruzione pubblica	99,687,912.98	4,225,683.40	»	»	4,225,683.40	103,913,596.38	»	»	103,913,596.38	1,644,528.43	105,558,124.81
Id. dell'interno	118,289,518 »	2,025,940 »	»	»	2,025,940 »	120,315,458 »	»	»	120,315,458 »	1,686,210.66	122,001,668.66
Id. dei lavori pubblici	42,331,600 »	81,645,400 »	43,900,000 »	10,000	125,555,400 »	123,977,000 »	43,900,000 »	10,000 »	167,887,000 »	9,713,393.88	177,600,393.88
Id. delle poste e dei telegrafi	118,689,051 »	4,836,282 »	»	104,571.25	4,940,853.25	123,525,333 »	»	104,571.25	123,629,904.25	707,492.97	124,337,397.22
Id. della guerra	336,351,200 »	59,840,000 »	»	1,600,000	61,440,000 »	396,191,200 »	»	1,600,000 »	397,791,200 »	7,374,757.20	405,165,957.20
Id. della marina	191,998,021.32	500,500 »	»	»	500,500 »	192,498,521.32	»	»	192,498,521.32	2,716,750.89	195,215,272.21
Id. di agricoltura, industria e commercio	22,374,690 »	5,156,368 »	»	3,052,000	8,208,368 »	27,531,058 »	»	3,052,000 »	30,583,058 »	166,608.07	30,749,666.07
	2,005,853,488.95	176,099,252.95	43,900,000 »	218,685,466.67	438,684,719.65	2,181,952,741.90	43,900,000 »	218,685,466.70	2,444,538,208.60	58,434,934.79	2,502,973,143.39
Avanzo	+ 245,488,443.38	»	»	»	»	+ 78,073,791.02	»	»	+ 54,958,817.76	»	+ 54,958,817.76
Disavanzo	»	- 167,414,652.36	»	- 23,114,973.33	- 190,529,625.62	»	»	- 23,114,973.26	»	»	»

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge che approvano questi stanziamenti per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio. (Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1912 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, per il periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 ed art. 1, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni de tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	2,260,026,532.92
Spesa	»	2,181,952,741.90
Avanzo effettivo	L. +	<u>78,073,791.02</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	43,900,000 »
Spesa	»	43,900,000 »
	L.	<u>»</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	195,570,493.44
Spesa	»	218,685,466.70
Eccedenza passiva	L. —	<u>23,114,973.26</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	58,434,934.79
Spesa	»	58,434,934.79
	L.	<u>»</u>

Riassunto generale.

Entrata	L.	2,557,931,961.15
Spesa	»	2,502,973,143.39
Differenza attiva	L. +	<u>54,958,817.76</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quelli della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e passato alla Commissione di finanze, con preghiera di riferirne al più presto, perchè possa essere discusso nella tornata di domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e della colonia della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pedotti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 17 giugno 1909, n. 375 riguardante le pensioni degli ufficiali della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Fabrizio Colonna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Baccelli, Balenzano, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadenazzi, Cadolini, Carafa, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Ciamician, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi,

D'Ayala Valva, De Cesare, Del Giudice, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Carpegna, Di Prampero, Doria Pamphili.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fracassi, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano, Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grenet, Guala. Gualterio.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Moruscetti, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazza-Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Pasolini, Paternò, Paternostro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riolo.

Salvarezza, Sani, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini.

Vacca, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina:

Senatori votanti	91
Favorevoli	79
Contrari	12

Il Senato approva.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912:

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912:

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Soma-

lia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 636);

Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina (N. 456 - *Seguito*);

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sotto-capi del Corpo Reale equipaggi (N. 568);

Riduzione della ferma dei carabinieri Reali (N. 581);

Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali (N. 596);

Stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 597);

Modificazione all'art. 4 lett. g) della legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana (N. 623);

Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren (N. 622);

Costruzione di due carceri giudiziari, uno a Venezia, l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatorii a Cagliari e ad Airola (N. 588).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370):

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1911 (ore 10.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXCI.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo (pag. 6498) — Presentazione di disegni di legge (pag. 6498, 6499) e di relazioni (pag. 6499, 6522, 6529) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 636) (pag. 6499) — Votazione a scrutinio segreto — Annuncio di una interpellanza del senatore Fiore (pag. 6500) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina » (N. 456-A) (pag. 6500) — Dopo osservazioni del senatore Astengo (pag. 6500) al quale risponde il ministro della marina (pag. 6500), la discussione generale è chiusa — Sull'art. 2 parlano i senatori Maurigi (pag. 6501), Martinez (pag. 6502), Franchetti, relatore (pag. 6502), e il ministro della marina (pag. 6501, 6502) — Sull'art. 3 parlano i senatori Grenet (pag. 6502) e il ministro della marina — Dopo l'art. 4 il senatore Grenet propone un articolo aggiuntivo (pag. 6502), che dopo osservazioni del senatore Franchetti, relatore (pag. 6503, 6504) e del ministro della marina (pag. 6503, 6504), ritira (pag. 6502) — Il senatore Franchetti, relatore fa osservazioni agli articoli 5 (pag. 6504) ed 8 (pag. 6505) — Sull'art. 11 parlano il senatore Di Brocchetti (pag. 6506), Franchetti, relatore (pag. 6506) e il ministro (pag. 6506) — All'art. 12 fa osservazioni il senatore Grenet (pag. 6507); risponde il relatore, senatore Franchetti (pag. 6507) — Senza osservazioni sono approvati gli altri articoli e la tabella annessa al disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 6508) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i sottufficiali e i sottocapi del Corpo Reale equipaggi » (N. 568) — È approvato un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo (pag. 6508) — Sull'art. 1 parlano il senatore Lamberti (pag. 6509) e il ministro della marina (pag. 6509) — Sull'art. 3 parlano i senatori Lamberti (pag. 6510), Franchetti, relatore (pag. 6510) e il ministro della marina (pag. 6510) — Sull'art. 7 parlano i senatori Maurigi (pag. 6512), Franchetti, relatore (pag. 6511, 6512, 6513) e il ministro della marina (pag. 6512) — Senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto (pag. 6515) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riduzione della ferma dei carabinieri Reali » (N. 581), parlano i senatori Lamberti (pag. 6515, 6516) e Sismondo, relatore (pag. 6515) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 6516) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali » (N. 596) (pag. 6517); « Stato dei sottufficiali del Regio esercito » (N. 597) (pag. 6520); « Modificazione all'articolo 4, lettera g, della legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana » (N. 622) (pag. 6528) — Nella discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren » (N. 622), parlano i senatori Pedotti, relatore (pag. 6529, 6531) Lamberti (pag. 6531, 6532), e il ministro degli affari esteri (pag. 6530, 6532) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 6532).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Ruffo chiede un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, il congedo si intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza;

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e passati agli Uffici.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi *Caracciolo* e *Scilla*;

Proroga al 30 giugno 1912 del termine prescritto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento della Casse invalidi della marina mercantile.

A nome poi del Presidente del Consiglio e del ministro del tesoro, ho pure l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Spesa straordinaria di lire 1,200,000 per lo acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la via prescritta dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262);

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi;

Maggiori assegnazioni al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamenti al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912;

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiaatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle colonie medesime in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 10 giugno 1911 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà immediatamente votato a scrutinio segreto, stante la sua urgenza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge or ora esaminato.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Nuova proroga quinquennale per i tribunali misti (della riforma) in Egitto e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame;

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e di arredamento degli edifici delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna.

Prego il Senato di voler trasmettere il primo disegno di legge alla Commissione dei trattati ed il secondo a quella di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge.

Come il Senato ha udito, l'onor. ministro propone che il primo sia rimesso per l'esame alla Commissione dei trattati ed il secondo a quella di finanze.

Se non si fanno osservazioni, così s'intenderà stabilito.

Per il progetto di legge sulla riforma del Consiglio coloniale.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Mi permetto di chiedere all'onor. ministro degli affari esteri quando discuteremo il progetto di legge per la riforma del Consiglio coloniale.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il progetto di legge, del quale l'onorevole Franchetti mi domanda notizie, non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento, dinanzi al quale pende tuttora.

FRANCHETTI. La ringrazio.

Presentazione di relazione.

DI BRAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BRAZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Proroga della facoltà concessa al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Brazzà della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole senatore Fiore ha presentato la seguente interpellanza diretta all'onorevole ministro degli affari esteri:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il ministro degli affari esteri sul funzionamento della legge 9 giugno 1907, n. 298, e circa l'opportunità di riformarla ».

Domando all'onorevole ministro degli affari esteri se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io sono completamente agli ordini del Senato, e mi dichiaro disposto a rispondere all'interpellanza presentata dall'onorevole senatore Fiore quando piaccia all'interpellante ed al Senato.

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento dell'interpellanza presentata dall'onorevole senatore Fiore al ministro degli affari esteri, sarà posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina » (N. 456-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina ».

Avverto il Senato che, in ordine al rilievo fatto dal senatore Qualterio, nella tornata del 28 giugno, che, per errore, alcuni articoli proposti dall'Ufficio centrale, erano nella relazione stampati come facenti parte del disegno di legge ministeriale, la relazione dell'Ufficio centrale è stata ristampata e corretta, e si è accertato che nella bozza, deliberata dal relatore e dalla Segreteria trasmessa alla tipografia, gli articoli accennati facevano parte effettivamente

del disegno di legge dell'Ufficio centrale e che solo nel procedere alla tiratura, per errore di impaginazione della tipografia, detti articoli furono spostati.

Come il Senato ricorda, siamo ancora in tema di discussione generale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io vorrei pregare l'onorevole ministro della marina di acconsentire a volere modificare una parola della tabella del personale occorrente per l'Ufficio tecnico dei progetti delle navi. Al terzo periodo dove è scritto « ufficiali inferiori del Genio navale », io vorrei che si togliesse la parola *inferiori*. Si lascierebbe così al ministro una maggiore libertà di scelta, perchè può accadere che non sempre l'ufficiale inferiore possa avere la necessaria esperienza, proveniente più che altro dalla prolungata pratica del servizio.

Levando quella parola, il ministro avrebbe un potere discrezionale maggiore ed io credo che egli non lo vorrà rifiutare, accogliendo la mia proposta.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Non ho difficoltà a sopprimere, come l'onorevole senatore Astengo propone, la parola « inferiori » accanto ad « ufficiali », nel terzo periodo della tabella.

Soltanto debbo avvertire che, probabilmente, non sarà cosa facile destinare un ufficiale superiore a quei posti, che sono posti di aiuto al capo reparto. Inoltre vi è da fare una considerazione di una certa importanza. Destinando un ufficiale superiore a quel posto, si avrebbe un eccessivo numero di ufficiali superiori al Ministero e l'organico del Corpo degli ingegneri del Genio navale non lo consentirebbe. Ad ogni modo, ripeto, io non ho difficoltà ad accettare la proposta fatta dall'onorevole senatore Astengo, inquantochè la soppressione di questa parola dà al ministro la possibilità di chiamare eventualmente anche un ufficiale superiore a coprire quell'incarico, qualora quell'ufficiale avesse speciali attitudini, cosa che in pratica potrebbe benissimo verificarsi.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato la mia proposta di soppressione. Vuol dire che avendo egli una maggiore libertà di scelta ne userà nel modo che crederà più conveniente.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La legge n. 404 del 27 giugno 1907 è modificata dagli articoli seguenti: -

(Approvato).

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Prima di passare alla discussione dell'art. 2, mi sia permesso di fare una osservazione sulla numerazione degli articoli del disegno di legge.

Siccome nel testo dell'Ufficio centrale, che è appunto quello che si discute, l'articolo secondo del progetto ministeriale, è stato soppresso, l'art. 3°, del disegno di legge dovrà prendere il n. 2. Dovrà analogamente modificarsi la numerazione degli articoli successivi.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Franchetti fa opportunamente rilevare che, essendo stato soppresso l'articolo n. 2, bisognerà cambiare la numerazione di tutti gli altri articoli del disegno di legge. In sede di coordinamento si terrà conto di questa osservazione.

Passeremo ora alla discussione dell'articolo 3, che per conseguenza diventa articolo 2. Lo rileggo:

Art. 2.

L'art. 2 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

Fanno parte del Consiglio superiore di marina:

l'ammiraglio, o un vice-ammiraglio, presidente;

un vice-ammiraglio, membro ordinario, e con le funzioni di vice-presidente;

un contrammiraglio, membro ordinario;

un tenente generale del Genio navale, membro ordinario;

un maggior generale del Genio navale, membro ordinario;

il maggior generale macchinista, membro ordinario;

un capitano di vascello, membro ordinario;

un colonnello del Genio navale, membro ordinario;

un capitano di fregata o di vascello, del ruolo degli specialisti direzionali, membro ordinario.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Mi permetta il Senato di fare una osservazione a proposito dell'articolo 3 ora in discussione.

Si dice in esso che del Consiglio superiore di marina fanno parte oltre l'ammiraglio, un vice-ammiraglio, un contrammiraglio ecc. ed un tenente generale del Genio navale. Ora, a me sembra che sia necessario di dire non un tenente generale del Genio navale, ma il tenente generale del Genio navale, perchè di tenenti generali del Genio navale non ve ne è che uno, mentre lasciando la dizione così com'è potrebbe sorgere il dubbio che ne fossero invece due.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Creandosi con questa legge un ufficio tecnico, al quale è preposto un ufficiale generale del Genio navale, questo ufficiale potrebbe essere eventualmente il tenente generale del Genio navale ed allora, se nell'art. 3 si mette il tenente generale, ci troveremo nell'impossibilità di poter affidare al tenente generale, in caso eventuale, la direzione di quest'ufficio tecnico.

Perciò, anche per tener conto della giusta osservazione fatta dall'onor. senatore Maurigi, si potrebbe dire: « Due ufficiali generali del Genio navale, membri ordinari » e sopprimere i due incisi che parlano di un tenente generale e di un maggior generale.

Faccio perciò proposta di modificazione dell'articolo in questo senso.

MAURIGI. Ringrazio l'onorevole ministro di avere tenuto conto della mia osservazione.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce ben volentieri alla modificazione proposta dall'on. ministro della marina.

MARTINEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Vorrei pregare l'onorevole ministro di un semplice chiarimento, se cioè in questa nuova formazione del Consiglio superiore della marina il direttore generale borghese sia stato dimenticato, ovvero escluso per qualche speciale ragione.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Il senatore Grenet già aveva fatto notare questa dimenticanza. Io dichiaro che non ho alcuna difficoltà di aggiungere ai membri del Consiglio superiore anche il direttore generale dei servizi amministrativi il quale non era prima stato compreso, perchè nel regolamento del Consiglio superiore è detto che il Consiglio superiore, può chiamare il direttore generale dei servizi amministrativi ogni volta che lo creda. Ripeto però che non ho alcuna difficoltà a che sia aggiunto nella costituzione del Consiglio superiore anche il direttore generale dei servizi amministrativi, il quale spesso per certi affari è incaricato di fare le relazioni, ad esempio, quando si tratta di sussidi ecc. Ciò sempre che l'Ufficio centrale accetti questa aggiunta.

FRANCHETTI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà, anzi è ben lieto di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 2 come è stato modificato.

L'art. 2 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

Fanno parte del Consiglio superiore di marina:

l'ammiraglio, o un vice-ammiraglio, presidente;

un vice-ammiraglio, membro ordinario, e con le funzioni di vice-presidente;

un contrammiraglio, membro ordinario;

due ufficiali generali del Genio navale, membri ordinari;

il maggior generale macchinista, membro ordinario;

il direttore generale dei servizi amministrativi al Ministero della marina, membro ordinario;

un capitano di vascello, membro ordinario;

un colonnello del Genio navale, membro ordinario;

un capitano di fregata o di vascello, del ruolo degli specialisti direzionali, membro ordinario.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Ho domandato la parola per una semplice questione di forma. Desidererei sapere dall'on. ministro se bisogna mettere questo direttore generale dei servizi amministrativi immediatamente prima dei capitani di vascello, ovvero prima dei maggiori generali.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Si può mettere immediatamente prima dei capitani di vascello.

PRESIDENTE. Sta bene allora l'articolo come è stato testè letto.

Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti questo art. 2.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Spettano al Consiglio superiore di marina:

a) le mansioni indicate negli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 404 del 27 giugno 1907;

b) la determinazione dei criteri relativi alla esecuzione dei programmi generali riguardanti i progetti, le trasformazioni e le grandi riparazioni delle navi;

c) la condotta delle prove in mare, la determinazione delle condizioni tecniche dei capitolati per oggetti di uso corrente, la composizione degli inventari delle navi.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Sul comma c di questo articolo farei osservare che la composizione degli inventari delle navi è un lavoro talmente laborioso e minuto che non è possibile sia fatto da un alto Consesso come il Consiglio superiore di

marina. Questo lavoro è stato fatto sempre dai Consigli di lavoro dipartimentali. Affidarlo ora al Consiglio superiore, significherebbe dover chiamare un gran numero di ufficiali ed impiegati per eseguirlo.

Mi pare quindi che si potrebbe dire «l'assegnazione delle dotazioni principali delle navi». Così il Consiglio superiore deciderebbe quali debbono essere le dotazioni, ma non scenderebbe ai particolari.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto la modificazione che consiste nel sostituire in questo comma *c*, alle parole «la composizione degli inventari delle navi» le altre «l'assegnazione delle dotazioni principali delle navi».

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Vorrei chiedere all'onor. ministro un chiarimento. C'è nessuna regola, nessun criterio per distinguere gli elementi principali degli inventari delle navi da quelli che non lo sono? Questa è la prima domanda: ma avrei anche una seconda domanda a fare: continuando ad affidare ai Consigli dipartimentali la compilazione degli inventari delle navi, vi è egli modo di assicurare l'uniformità tra tutte le navi? Non sarebbe possibile assegnare, se non al Consiglio superiore almeno ad altro organo centrale dell'Amministrazione la compilazione degli inventari tipi e dei capitoli relativi agli oggetti che li compongono? Perché è certo che l'azienda industriale della nostra marina non potrebbe che guadagnare se creasse tipi uniformi e costanti per tutti gli accessori, meccanismi od altro per tutte le navi che, per le loro dimensioni e la loro destinazione, comportano una simile uniformità.

Ciò porterebbe nell'azienda industriale una notevole economia di spesa, di tempo e di lavoro, poiché risparmierebbe la necessità di dover fare per ogni nave lo studio di quei particolari e semplificherebbe il servizio delle forniture e delle riparazioni, pur lasciando aperta la via, all'organo incaricato della compilazione di questi inventari tipi, di modifi-

carli parzialmente in quanto fosse richiesto da nuove invenzioni.

Ad esempio, nelle grandi industrie private si usa questo sistema: vi sono degli *albums* dove sono i modelli di tutti gli accessori che possono essere di tipo costante e quei tipi si applicano, magari con dimensioni diverse a seconda dell'importanza della nave.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Franchetti, e trovo che sarebbe comodissimo l'album a cui egli ha alluso, e che io non ho mai avuto per le mani. Quanto poi alla distinzione fra le dotazioni principali delle navi e le dotazioni di ordine secondario, io credo sia questione che potrà essere definita col regolamento, che accompagnerà la presente legge.

FRANCHETTI, *relatore*. Non insisto.

GRENET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRENET. Io proporrei un articolo aggiuntivo che mi pare fosse anche nell'antico regolamento del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Prima votiamo questa lettera *c* dell'art. 4, ora 3, con la modificazione dell'ultimo inciso dove alle parole «la composizione degli inventari delle navi» si propone di sostituire le altre «l'assegnazione delle dotazioni principali delle navi».

Con questa modificazione pongo ai voti il comma *c* di questo art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. A questo punto io vorrei proporre un articolo 4 *bis* così concepito:

«Trattandosi di affari di indole militare e tecnica il presidente designerà quali membri debbano prendere parte alle sedute».

PRESIDENTE. Potrebbe anche essere un comma aggiuntivo all'art. 4.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Nell'art. 3 della legge del 1907 è detto: «sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina, i di-

rettori generali, e i capi degli uffici principali del Ministero. Essi intervengono alle sedute a richiesta del presidente del Consiglio superiore di marina, prendono parte alla discussione ed hanno voto deliberativo ».

Secondo questo articolo, è già stabilito che chi chiama i membri a prendere parte al Consiglio, sarebbe precisamente il presidente del Consiglio superiore di marina. Siccome tutto quello, di questa legge del 1907, che non è stato abrogato, rimane, anche questo articolo resta in vigore; quindi non vedo la necessità della proposta del senatore Grenet.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io credo che la proposta del senatore Grenet sia motivata dal fatto, che nella composizione del Consiglio superiore fu aggiunto un membro civile che non ne faceva parte secondo la legge del 1907.

Qualora si debbano trattare dal Consiglio questioni di indole puramente militare, la presenza di questo membro civile diviene superflua; per questa ragione potrebbe accettarsi la proposta del senatore Grenet.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Faccio osservare che coll'articolo già votato noi abbiamo ammesso questo direttore generale dei servizi amministrativi a far parte del Consiglio superiore come membro ordinario; adesso poi con una disposizione successiva si vorrebbe annullare quella disposizione, non solo, ma infliggere una specie di stato di inferiorità di fronte ai colleghi del Consiglio superiore, a questo capo di servizio civile, il quale potrebbe essere escluso dalle sedute di un Corpo del quale è membro ordinario.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Io non ho difficoltà ad accettare quanto dice l'onor. Franchetti. Avevo fatto questa proposta, perchè sono gli stessi membri del Consiglio che, quando vedono che la loro opera non è necessaria nell'argomento da discutere, domandano al presidente di essere es-

nerati; stantechè essi stessi lo dicono: « non è una materia che mi riguarda ».

Questo si pratica sin d'ora, ma sarebbe utile specificarlo meglio...

FRANCHETTI, *relatore*. Ma non occorre metterlo nella legge.

GRENET. Ad ogni modo io non insisto, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 4.

Agli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 404, del 27 giugno 1907, sono sostituiti i seguenti.

(Approvato).

Art. 5.

È istituito presso il Ministero della marina un ufficio dei progetti delle navi, al quale spetterà la compilazione o la revisione in base ai criterii di cui nella lettera *b* del precedente articolo 4.

a) di tutti i progetti di costruzioni, trasformazioni e grandi riparazioni delle Regie navi in tutte le loro parti ed apparati, dei calcoli e dei disegni relativi a tali progetti;

b) delle condizioni tecniche di tutti i capitoli che si riferiscono alla costruzione od alla riparazione delle Regie navi ed alle loro parti ed apparati di qualsiasi genere.

Il detto ufficio eseguirà inoltre tutti gli studi che gli verranno dal ministro affidati.

Sono trasferite a detto ufficio tutte le attribuzioni ad esso spettanti in forza della presente legge, che sono state fin ora esercitate da altri organi dell'Amministrazione della marina.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Alla fine del primo paragrafo di questo articolo si parla del « precedente articolo 4 », dovrebbe invece dirsi del « precedente art. 3 ». In armonia col cambiamento di numerazione degli articoli già approvati dal Senato.

PRESIDENTE. Sta bene; si terrà conto della sua osservazione.

Pongo quindi ai voti l'art. 5 modificato nel modo indicato dall'on. relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

L'ufficio di cui all'articolo precedente è presieduto da un ufficiale generale del Genio navale con il titolo di direttore generale capo dell'ufficio per i progetti delle navi, al quale spetta la personale responsabilità delle compilazioni e revisioni di progetti, ed in genere dei lavori e degli studi eseguiti dall'ufficio, ferma, per la parte che loro spetta, la responsabilità del Comitato degli ammiragli e quella del Consiglio superiore di marina.

(Approvato).

Art. 7.

I progetti portati allo stato esecutivo e le condizioni tecniche dei capitoli come pure le eventuali deliberazioni negative concernenti progetti preparati da terzi saranno, dall'ufficio per i progetti delle navi, trasmessi al Consiglio superiore di marina, il quale comunicherà ad esso per iscritto le sue eventuali osservazioni e controproposte.

A queste il capo dell'ufficio risponderà pure per iscritto, anche quando le accetti.

In caso di divergenza, deciderà il ministro con disposizioni scritte e motivate. Discutendosi un progetto, il cui autore sia estraneo al Consiglio superiore di marina e all'ufficio per i progetti delle navi, questo sarà chiamato ad intervenire nella discussione ed a presentare i suoi pareri per iscritto.

I progetti definitivi condotti allo stato esecutivo saranno sottoposti al ministro, il quale non potrà modificarli in nulla, se non mediante disposizioni scritte e motivate.

(Approvato).

Art. 8.

Così il Consiglio superiore di marina come il Comitato per i progetti delle navi potranno chiedere al ministro che siano istituiti quegli esperimenti che essi riputeranno necessari.

Intorno a queste domande il ministro deciderà mediante disposizioni scritte e motivate.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. In questo articolo è incorso un errore di stampa.

L'articolo dice: « Così il Consiglio superiore di marina come il Comitato per i progetti delle navi » ecc. ed invece deve dire: « Così il Consiglio superiore di marina come il capo dell'ufficio per i progetti delle navi » ecc.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole ministro in questa modificazione?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo modificato nel senso proposto dal relatore e cioè che alle parole « il Comitato » si sostituiscono le altre « il capo di ufficio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Non potrà iniziarsi l'esecuzione dei progetti di costruzioni, trasformazioni e grandi riparazioni prima che questi siano stati portati allo stato esecutivo ed approvati dal ministro.

(Approvato).

Art. 10.

Dopo detta approvazione, nessuna modificazione potrà essere portata ai progetti e disegni approvati, se non abbia seguito la intera procedura prescritta dalla presente legge per i progetti stessi.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficio dei progetti delle navi è suddiviso nei seguenti reparti, con le attribuzioni per ciascuno di essi qui sotto notate:

1° *Reparto*. — Progetti riguardanti gli scafi ed i relativi accessori, retto da un ufficiale superiore del Genio navale.

Spetta a questo reparto compilare i progetti, preparare le condizioni tecniche dei capitoli per forniture di navi, per tutto ciò che riguarda lo scafo ed i suoi accessori; rivedere e timbrare i relativi disegni inviati dalle ditte.

2° *Reparto*. — Progetti riguardanti gli apparati motori, retto da un ufficiale superiore del Genio navale.

Questo reparto ha mansioni analoghe al precedente, per ciò che si riferisce agli apparati motori.

3° *Reparto*. — Progetti riguardanti gli impianti delle artiglierie, delle armi subacquee e del materiale elettrico, retto da un ufficiale superiore di vascello, del ruolo dei specialisti direzionali.

Questo reparto ha mansioni analoghe ai precedenti, per ciò che si riferisce agli impianti delle artiglierie, alle armi subacquee e al materiale elettrico.

DI BROCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROCCHETTI. Ho domandato la parola per una spiegazione.

Naturalmente i reparti di cui si parla in questo articolo hanno relazione con la tabella posta alla fine della legge.

Attualmente vi sono 8 ufficiali; 18 disegnatori, 3 archivisti, 1 inserviente e 3 operai, mentre invece con questi nuovi reparti il numero del personale da 33 come è ora, viene aumentato a 55.

Si noti poi che la tabella di cui ho parlato si occupa pure degli uscieri e degli inservienti. Io domando se è necessario anettere questa tabella al disegno di legge.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRANCHETTI, *relatore*. L'onor. ministro darà i chiarimenti che crederà sopra il numero dei funzionari segnati in questa tabella, ma in quanto alla necessità della tabella stessa, dichiaro che credo sia indispensabile. Un organo dell'importanza di questo ufficio per i progetti delle navi ha un tale lavoro che deve avere un minimo di personale adeguato. Diminuendo questo personale si verrebbe a distruggere di fatto l'ufficio, a togliergli la possibilità di raggiungere il proprio scopo.

Insomma, si renderebbe impossibile l'applicazione della presente legge.

In conseguenza, io ritengo indispensabile che ci sia questa tabella e che essa contenga il numero di personali che sono necessari per il funzionamento normale di questo ufficio, salvo ad aggiungere temporaneamente altri personali nel caso di lavori straordinari.

Riguardo al numero di questo personale, l'onor. ministro con molta maggiore competenza di me potrà dare i necessari chiarimenti.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Faccio osservare all'onor. Di Brocchetti che in questo personale è compreso anche quello finora destinato all'ufficio studi della Direzione generale di artiglieria.

Siccome con la presente legge si viene a costituire per l'artiglieria un terzo reparto del Comitato, in aggiunta agli altri due già esistenti, che si occupano degli scafi e delle macchine, gli ufficiali dell'Ufficio studi d'artiglieria passeranno a far parte del Comitato medesimo; ecco perchè il personale risulta in aumento.

Per quanto riguarda il numero dei disegnatori, io non potrei rispondere esattamente; esso mi è stato proposto dai tecnici, ma non saprei dimostrare che sia un numero perfetto. Tuttavia, siccome ritengo che sia cosa di importanza molto secondaria, lascierei la tabella come si trova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 11, nel testo che ho letto.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

La riunione dei capi dei singoli reparti di cui all'articolo precedente, sotto la presidenza del direttore generale capo dell'ufficio dei progetti delle navi, costituisce il Comitato per i progetti delle navi, il quale provvede al coordinamento dell'opera dei vari reparti al fine comune.

Saranno tenuti processi verbali di tutte le discussioni del Comitato.

I pareri del Comitato avranno solamente valore consultivo rispetto al direttore generale capo dell'ufficio dei progetti delle navi, presidente cui spetta ogni decisione.

Sarà sempre chiamato a partecipare ai lavori dell'ufficio e alle discussioni del Comitato concernenti un determinato progetto, l'autore del medesimo anche se estraneo all'ufficio od al Comitato.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Faccio osservare che qui si parla talvolta di comitato e talvolta di ufficio. A me sembra che si debba o chiamarlo sempre ufficio o sempre comitato, altrimenti sembrerebbe che ci sia un comitato e un ufficio.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Questa denominazione è stata mantenuta specialmente per evitare il rinnovarsi di un fatto che si è troppo frequentemente manifestato nella nostra marina: il fare e il disfare. Credo che convenga entrare adesso in una via che sia piuttosto di svolgimento organico nelle riforme della nostra marina piuttosto che di creazione seguita da distruzione. Già il Comitato per i progetti delle navi è stato creato due volte e distrutto una volta. Non è meglio anziché distruggerlo una seconda volta trasformarlo? Molto più che io ritengo che questa riunione dei capi-reparto, risponda molto più al significato vero, direi quasi di vocabolario, di Comitato dei progetti delle navi, che non facesse il corpo consultivo della legge del 1907, le cui attribuzioni rispondevano forse incompletamente, perchè erano generiche, a questa denominazione.

Difatti il Comitato per l'esame dei progetti delle navi, secondo la legge del 1907 si limita a determinare i criterii informativi dello studio sui progetti ed a dar direttive, ma non compila i progetti.

D'altro canto, questa denominazione non implica che i membri del Comitato abbiano potere deliberativo; anzi, l'articolo molto esplicitamente dichiara che non lo hanno, che sono collaboratori i quali coordinano i propri lavori per creare la grande unità nave e non persone, che vengono lì a discutere delle teorie o dei principi sulla costruzione delle navi; tanto è vero che il solo il quale abbia autorità per decidere e responsabilità dell'operato di questo Comitato è il direttore generale capo di esso. In breve, questa riunione alla quale il disegno di legge dà propriamente, secondo me, il titolo di Comitato per i disegni delle navi, consiste semplicemente nella adunanza periodica dei capi-servizio i quali si riuniscono più che per discutere, per mettere insieme i risultati dei loro lavori e per coordinarli in modo da farne

uscire il concetto unico complesso e sintetico della nave.

PRESIDENTE. Ma qui si tratta di denominazione, si tratta di sostituire come si è fatto all'art. 8 la parola « Ufficio » a quella di « Comitato ». Il senatore Grenet domanda perchè si mantiene questa parola « Comitato ».

FRANCHETTI, *relatore*. Ma sono due cose diverse. L'« Ufficio » è il complesso di tutti questi personali alti e bassi che compilano i progetti di navi, il « Comitato » è la riunione dei soli 3 capo-reparto presieduta dal capo-ufficio; in tutto 4 persone invece di 57.

GRENET. Per me, del resto, è una semplice questione di forma.

FRANCHETTI, *relatore*. È veramente una questione di forma. Se vogliono mutare questa parola mutiamola pure.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Desidererei si mantenesse la parola « Comitato ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora ai voti l'art. 12 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

L'organico dell'Ufficio per i progetti delle navi è stabilito dalla tabella annessa alla presente legge della quale è parte integrante.

In caso di lavori straordinari e limitatamente alla loro durata, potrà essere comandato presso l'Ufficio il personale supplementare occorrente.

(Approvato).

Art. 14.

Con regolamento, emanato per decreto Reale, sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. C'è una variante alla tabella proposta dal senatore Astengo...

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Si tratta di sopprimere la parola « inferiori » là dove si dice « ufficiali inferiori del Genio navale ».

PRESIDENTE. Sta bene. Ne dò lettura.

Tabella del personale occorrente per l'Ufficio dei progetti delle navi.

Direttore generale capo ufficio (ufficiale generale del Genio navale)	-	1	-
		1 ^o Reparto	2 ^o Reparto
		3 ^o Reparto	
Ufficiale superiore del Genio navale (capo reparto)	1	1	-
Ufficiale superiore specialista direzionale (capo reparto)	-	-	1
Ufficiali del Genio navale	3	1	-
Ufficiali inferiori macchinisti	-	2	-
Ufficiale inferiore specialista direzionale	-	-	1
Ufficiale inferiore del Genio navale (segretario)	-	1	-
Totale ufficiali		12	
» capi disegnatori		3	
» disegnatori		25	
« archivisti ed ufficiali d'ordine		7	
» uscieri e inservienti		4	
» operai per l'officina modelli		4	

Pongo ai voti, così modificata, la tabella.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i sottufficiali e i sottocapi del Corpo Reale equipaggi » (N. 568).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 568).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato del Regno, invita il ministro della marina a provvedere entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, alla riduzione

del ruolo organico dei sottufficiali e graduati entro i limiti strettamente necessari al buon andamento del servizio ».

L'on. ministro della marina accetta questo ordine del giorno?

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dall'onor. ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Nella colonna « paga giornaliera » della tabella B, art. 2, annessa alla legge n. 135 del 24 marzo 1907, le cifre in corrispondenza dei gradi sotto indicati sono sostituite dalle seguenti:

capo di prima classe, lire 4.10 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

capo di prima classe, lire 4 su navi in disponibilità ed a terra;

capo di seconda classe, lire 3.50 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

capo di seconda classe, lire 3.30 su navi in disponibilità ed a terra;

secondo capo, lire 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

secondo capo, lire 1.85 su navi in disponibilità ed a terra;

capo fuochista di prima classe, lire 4 su navi in disponibilità ed a terra;

capo fuochista di seconda classe, lire 3.30 su navi in disponibilità ed a terra;

secondo capo fuochista, lire 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

secondo capo fuochista, lire 1.85 su navi in disponibilità ed a terra.

La nota a) della stessa tabella B è sostituita dalla seguente:

« La paga giornaliera dei secondi capi e sottocapi di tutte le categorie, sia a bordo che a terra, aumenta per i primi di lire 0.40, 0.80 e 1.20, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre, sei e nove anni di permanenza nel grado, e per i secondi di lire 0.20, e 0.40, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre e sei anni di permanenza nel grado ».

Nella colonna « note » della stessa tabella è aggiunto il seguente comma:

« La paga giornaliera dei nocchieri di prima classe e degli altri militari del Corpo R. equipaggi pareggiati a tale grado, eccettuati i macchinisti, sia a bordo che a terra, è aumentata di lire 0.30, 0.60 e 0.90, quando abbiano rispettivamente compiuto 4, 8 e 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 23, 27 anni di servizio effettivo ».

Al comma aggiunto alla stessa tabella per effetto dell'art. 10 della legge n. 430, del 13 luglio 1910, è sostituito il seguente:

« La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, è aumentata di lire 0,30, 0,50, 0,60 e lire una, quando essi abbiano rispettivamente compiuto 4, 6, 8 o 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 21, 23, 27 anni di servizio effettivo ».

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Prego l'onor. ministro della marina di volermi dire, poichè non ho avuto il tempo di rendermi esatto conto di tutto, se questi provvedimenti, dal lato economico, corrispondono a quelli che vengono stabiliti per

i sottufficiali dell'esercito, secondo la nuova legge sullo stato per i sottufficiali.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Il disegno di legge, che ora discutiamo, era pronto prima di quello compilato, e poi presentato, dal ministro della guerra.

Appena seppi che vi era questo secondo disegno di legge in istudio, disposi perchè il progetto di legge che discutiamo fosse confrontato con quello per i sottufficiali dell'esercito, perchè, nei limiti del possibile, tutte le disposizioni fossero uniformi od ispirate agli stessi criteri.

LAMBERTI. La ringrazio; ho eccitato la sua dichiarazione perchè non sorgessero poi osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ai sottocapi promossi secondi capi è concessa all'atto della promozione, un' indennità di vestiario di lire 200.

(Approvato).

Art. 3.

Ai sottufficiali che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione, sarà concessa un' indennità di lire 600, se abbiano compiuto sei anni di servizio effettivo in quel Corpo, e per ogni anno di servizio effettivo in più di sei lire 100.

« Ai sottufficiali retrocessi sarà concessa una indennità pari a tre quarti di quella stabilita nel comma precedente, esclusi i casi nei quali la retrocessione sia stata inflitta per fatti lesivi del decoro personale o dell'onore militare.

Non avranno diritto alle indennità stabilite dal comma precedente i sottufficiali rimossi dal grado o condannati a pena che implichi la perdita del grado.

Le indennità di cui al 1° e 2° comma non sono cumulabili con quelle stabilite dagli articoli 6 e 7 della legge 27 giugno 1901, numero 276, ma il sottufficiale potrà optare per il trattamento più favorevole.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. È desiderio di tutti, almeno di tutti quelli coi quali ho potuto scambiare idee su quest'argomento, di potere, il più presto possibile, prima della fine di questo periodo parlamentare, far sì che le disposizioni di questo disegno di legge diventino legge effettiva, perchè realmente la condizione dei sottufficiali di marina è tale che richiede un miglioramento. Ed è per questo che l'Ufficio centrale si è astenuto dal presentare alcune modificazioni che avrebbe ritenute di una certa importanza. Quindi io mi permetto, sotto forma di raccomandazione, di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro su queste modificazioni, perchè egli veda, alla prima occasione possibile, se lo crederà opportuno, di introdurle nella nostra legislazione.

E la prima modificazione sulla quale richiamo l'attenzione del Senato e del ministro è questa: nell'articolo 3, ora in discussione, al paragrafo secondo è detto: « Ai sottufficiali retrocessi sarà concessa una indennità pari a tre quarti di quella stabilita nel comma precedente », ecc.

Quindi ai sottufficiali retrocessi si concede una indennità pari ai due terzi di quella che è data ai sottufficiali che lasciano il servizio in condizioni normali.

Ora, a me pare che questa disposizione sia di una grandissima gravità e che comprometta il principio della disciplina e il sentimento del dovere nella nostra marina.

Ma, signori, l'arruolamento non è un contratto di lavoro, di carattere esclusivamente economico; c'è l'elemento morale, c'è il sentimento del dovere, c'è il sentimento della disciplina; c'è tutto quell'insieme di sentimenti altissimi che costituiscono l'essenza delle istituzioni militari.

Ora, io ritengo che con questo sentimento sia incompatibile una disposizione la quale stabilisce che un membro qualunque dei nostri Corpi militari, il quale ha mancato ai suoi doveri in modo tale da meritare una punizione così grave qual'è la retrocessione, abbia, in seguito a questa retrocessione, in seguito all'abbandono del servizio avvenuto per questa retrocessione, diritto ad un'indennità qualsiasi. Se questo sottufficiale, per gli anni di servizio fatti anteriormente, ha già acquistato dei di-

ritti; se per esempio ha servito 12 anni, ed in seguito a questo servizio ha acquistato diritto alla indennità di 1800 o 2000 lire, stabilita dalla legge, questa non può essere compromessa dalla retrocessione, perchè è un diritto acquisito.

Io faccio voti che questa disposizione sia al più presto tolta dalla nostra legislazione.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Terrò conto delle osservazioni giustissime svolte dall'onor. relatore. Intanto prego il Senato di volere conservare l'articolo qual'è.

LAMBERTI. Non ho compreso bene: l'onorevole ministro prende impegno di modificare quest'articolo?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Questa concessione trova riscontro nella legge dei sottufficiali del Regio esercito; perciò è stata riportata nel presente progetto di legge.

Di più c'è un'altra considerazione: qui si fa una distinzione fra sottufficiali rimossi e retrocessi cioè « non avranno diritto all'indennità i sottufficiali rimossi dal grado » ecc. Dunque si vede che l'attenzione del legislatore non ha mancato di portarsi su questa questione e si è creduto di fare una differenza nei due casi. Ora, siccome questa legge, effettivamente, è di una urgenza straordinaria, io pregherei il Senato di voler approvare questo articolo come è, ed io prendo impegno di studiare la questione ed occorrendo, se sarà possibile, modificarlo con una legge futura.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Quantunque io avessi avuto in animo di proporre una aggiunta all'ordine del giorno proposto, pure mi accontento di questo affidamento che mi dà l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

(Approvato).

Art. 4.

Sono abolite le classi nel grado di secondo macchinista.

(Approvato).

Art. 5.

Fra il primo ed il secondo capoverso dell'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276; sono aggiunti i seguenti:

« Alla stessa gratificazione avranno diritto quei sottocapi raffermati con soprassoldo — esclusi quelli della categoria musicanti — quando abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo e sia stata già loro concessa la seconda rafferma con soprassoldo.

« Parimenti a tale gratificazione avranno diritto tutti i militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che abbiano compiuto la rafferma con soprassoldo e dodici anni di effettivo servizio, e quelli che pur avendo compiuto un tale tempo di servizio non abbiano per ragioni di età potuto conseguire la rafferma con soprassoldo; sempre quando però questa non sia stata loro negata per ragioni d'indole morale, disciplinare, professionali e di salute.

« Non avranno diritto a tale gratificazione quei militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che si trovino nelle suddette condizioni e che provenienti dal Regio esercito avessero già ricevuta una indennità pari o superiore, secondo la legge n. 506 del 19 luglio 1909, sulle rafferme per i militari del Regio esercito.

« Qualora invece l'indennità ricevuta fosse stata inferiore alla gratificazione stabilita col presente articolo di legge, riceveranno allo stesso titolo una somma pari alla differenza fra l'indennità già percepita e la gratificazione della quale ora si tratta ».

(Approvato).

Art. 6.

I militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) possono conseguire le due rafferme con soprassoldo stabilite dall'articolo 3 della legge n. 345 del 15 luglio 1906, indipendentemente dall'età fissata dal terzo capoverso della legge stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Ai capoversi aggiunti all'art. 3 della legge 6 marzo 1898, n. 59, con l'art. 3 della legge

24 marzo 1907, n. 135 sono sostituiti i seguenti:

« La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti è di quattro anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali, purchè idonei, saranno promossi al grado superiore.

« I secondi macchinisti per conseguire il grado di primo macchinista devono avere quattro anni di permanenza nel loro grado e un periodo d'imbarco di due anni ed essere stati dichiarati idonei.

« La promozione al grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avrà luogo a scelta ».

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro a proposito di questo art. 7.

Il principio provvidissimo di questa legge è questo: si sostituiscono alle promozioni, che non rispondono ai bisogni del servizio, dei miglioramenti economici. E credo che questa sia la via con la quale si potrà risolvere la questione. Però nell'articolo 7 è sfuggita una disposizione che è in contraddizione con questo concetto. Nel paragrafo secondo è detto: « la permanenza massima nel grado di nocchiere di seconda classe e gradi corrispondenti, è di quattro anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali, purchè idonei, saranno promossi al grado superiore ».

Io vorrei pregare l'onorevole ministro di studiare se non sia possibile in una legge ventura sostituire a questa promozione di grado la semplice concessione dei vantaggi pecuniari del grado superiore e così si otterrà, senza danno del servizio, il desiderato risultato a vantaggio dei sottufficiali, assicurando loro una relativa agiatezza che li renda liberi di attendere al servizio senza essere distratti da preoccupazioni economiche realmente tormentose, mentre da altra parte renderà possibile di diminuire il numero di coloro che raggiungono il grado massimo fra i sottufficiali, il cui numero eccessivo frapponne al buon andamento del servizio un impedimento tanto grave che nell'art. 11 di questo stesso disegno di legge vi è un provvedimento per diminuirne il numero.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1911

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io posso assicurare l'onor. Franchetti che il ministro della marina è appunto sulla via della riduzione del numero dei sottufficiali, attualmente eccessivo.

Quanto alla questione, che l'onor. senatore Franchetti ha sollevato, di dare cioè soltanto un compenso materiale ai sottufficiali, aumentando loro gli stipendi dopo un certo numero di anni di servizio, senza promuoverli, io debbo osservare che non soli miglioramenti materiali desidera questa benemerita classe: essa ha anche oneste aspirazioni di compensi morali (*Approvazioni*) e non sarebbe equo prendere alla lettera la raccomandazione dell'onor. Franchetti, della quale tuttavia prometto che, nei limiti del giusto e del possibile, terrò conto.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole ministro che io ho parlato del numero dei sottufficiali che non corrisponde ai bisogni del servizio. Quello per cui insisto è questo: si riducano le tabelle dei gradi e nel numero dei graduati a quei limiti che sono richiesti dai bisogni del servizio e si sostituiscano le promozioni dannose al servizio con vantaggi e concessioni di carattere pecuniario.

Io credo che, così facendo, se ne avvantaggerebbe anche il morale dei sottufficiali, che ha il suo primo fondamento nel buon andamento del servizio.

E giacchè ho la parola, mi permetto di completare l'argomento, con qualche altra osservazione.

L'onor. ministro della marina, come risulta dall'ordine del giorno già votato, dal Senato, prepara una riduzione dell'organico dei sottufficiali. Ora mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sopra questo fatto e cioè che una riduzione adeguata del numero dei sottufficiali sarà impossibile, finchè non sia organizzata l'istruzione delle reclute in modo da far sì che il marinaio semplice di tutte le categorie possa dare tutto quello che può dopo una opportuna educazione.

Una delle cause per le quali si è dovuto moltiplicare il numero dei sottufficiali, è appunto l'insufficienza della prima istruzione data alle reclute.

L'eccessivo numero delle unità della nostra flotta, la quale comprende unità utili ed invecchiate per motivi che non è il caso di esaminare qui in questo momento, richiede un numero d'uomini superiore a quello che occorrerebbe per le unità realmente utili nei servizi di guerra e di pace.

Questa eccessiva richiesta di personale fa sì che manca il tempo necessario per la prima istruzione delle reclute, cosicché la recluta, quando arriva a bordo, non può fare il proprio ufficio di marinaio, e bisogna scegliere nelle categorie dei sottufficiali quelle persone che possano adempiere agli uffici che spetterebbero a queste reclute, se fossero opportunamente educate.

Richiamo perciò l'attenzione dell'on. ministro sulla necessità di organizzare il turno di armamento delle navi e di coordinarlo con l'educazione delle reclute, in modo che le reclute arrivando a bordo siano in grado di adempiere a tutti i loro uffici, senza che sia necessario di destinare al loro posto dei sottufficiali.

Per ora non ho altro a dire.

MAURIGI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola unicamente per esaminare il concetto cui è ispirato l'art. 7. La dissertazione che ha fatto l'onor. senatore Franchetti in ordine all'istruzione delle reclute ed il loro impiego, non è argomento che si possa discutere in questa sede, tanto più che se la si dovesse fare, molte e molte altre cose si dovrebbero dire e molte altre questioni esaminare, questioni che non potrebbero certamente trovar posto in questa discussione.

Dunque, quanto all'articolo, il concetto che l'ispira è un concetto adottato non solamente da noi, cioè che bisogna più coi mezzi morali che coi mezzi materiali incoraggiare coloro che si destinano all'arduo mestiere delle armi, e soprattutto delle armi della marina per cui se non vi è la guerra continua, vi sono tante altre prove, e tanti altri sacrifici, a cui bisogna sob-

barcarsi tutti i giorni senza che vi sia bisogno di ostilità formali.

Il concetto, a cui si ispira quest'articolo, non è nuovo; trova eco in quasi tutti gli ordinamenti militari terrestri e marittimi odierni, cioè che bisogna ad un certo punto, qualunque sia l'impiego a cui è destinato il graduato, dargli la soddisfazione di un avanzamento di rango. Non bisogna creare dei sottufficiali inutili, ma quelli che ci sono, se volete pagarli solo con quattrini, dovete adottare i prezzi dell'America, dove i sottufficiali sono pagati come tenori. Però i risultati che con tale sistema si otterrebbero, credo sarebbero mediocrissimi in tempo di guerra, perchè, quando si porta il soldato alla condizione bassa di mercenario, il quale non ha che il suo stipendio come stimolo ad affrontare i più duri sacrifici e dare la vita, non si può pretendere che diventi un soldato ottimo sotto ogni rispetto.

Approvo dunque pienamente il concetto di dare queste ricompense che sono di valore morale altissimo, e alle quali il sottufficiale in servizio tiene assai più che ai pochi centesimi che noi potremmo offrirgli.

Prego perciò il Senato di approvare l'articolo senz'altro. (*Approvazioni vivissime*).

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Chiedo scusa al Senato se riprendo ancora la parola. Io credo che l'on. preopinante abbia frainteso quello che ho detto, perchè siamo perfettamente di accordo su questo punto, che cioè non si debbono creare dei sottufficiali inutili. Egli l'ha detto (l'ho notato mentre parlava) ed è questa l'opinione che io prima avevo espresso.

Non consento però con l'opinione manifestata dall'on. preopinante che cioè questi miglioramenti materiali che si danno ai sottufficiali col presente disegno di legge siano cosa inutile e di cui si potrebbe fare a meno e che si potrebbero sostituire con miglioramenti di ordine morale. No, on. Maurigi, sono cose necessarie, indispensabili e insufficienti ed è anche per potere arrivare a compensare i sottufficiali in modo adeguato che io ritengo abbisogni ridurre il numero alle proporzioni richieste dai veri bisogni del servizio. Sopra questo non credo che l'on. Maurigi avrà da contraddirmi.

Riguardo alla raccomandazione con cui l'ono-

revole Maurigi ha finito il suo discorso, la raccomandazione cioè al Senato di votare questo articolo siamo perfettamente di accordo perchè anch'io ho proposto nella mia relazione che quest'articolo si approvasse, insieme col rimanente della legge, ed ho confermato la proposta stessa nel mio discorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Alla tabella delle pensioni di ritiro per i militari del Corpo Reale equipaggi approvata con l'articolo 4 della legge 24 marzo 1907, n. 135 è sostituita la seguente:

GRADO	Minimo a 20 anni di servizio effettivo	Aumento per ogni anno di servizio	Massimo a 32 anni di servizio
Nocchieri di 1ª e 2ª classe e altri militari pareggiati a tal grado	1,080	36	1,512
Secondo nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado	760	30	1,120
Sotto nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado	600	20	840
Marinaio scelto, marinai e comuni di 1ª e 2ª classe di altre categorie	510	10	630
Mozzi e comuni di 3ª classe di altre categorie	425	9	533

(Approvato).

Art. 9.

Al 2º capoverso dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1907, n. 135, è sostituito il seguente:

« I nocchieri di 2ª classe e gli altri militari del Corpo Reale equipaggi ad essi pareggiati cheentino complessivamente dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale, dei quali almeno due in quello di capo di 2ª classe, e che siano collocati a riposo per ragioni di età e per anzianità di servizio, in base all'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione, da computarsi al disopra del massimo fissato dalla tabella precedente ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1911

Dopo questo capoverso sono aggiunti i seguenti:

« I sotto nocchieri e militari del Corpo Reale equipaggi di grado corrispondente cheentino 6 anni di effettivo servizio nel grado, avranno diritto all'aumento del quinto della pensione.

« I sottufficiali del Corpo Reale equipaggi cheentino complessivamente sei anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale avranno diritto all'aumento del quinto della pensione, ed avranno invece diritto all'aumento dei due quinti della pensione stessa i nocchieri di 1ª classe e gli altri militari pareggiati a tale grado cheentino venti o più anni di servizio effettivo, e, complessivamente, almeno dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale.

« Questi aumenti saranno computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella di cui all'articolo 8 ».

(Approvato).

Art. 10.

La pensione di riforma del sottufficiale del Corpo Reale equipaggi è ragguagliata a quella minima fissata dalla tabella di cui all'articolo 8 della presente legge, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto dell'articolo 98 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(Approvato).

Art. 11.

È in facoltà del ministro, sentito il parere della Commissione di avanzamento, di collocare a riposo i capi di 1ª classe che abbiano raggiunto gli anni di servizio utili per conseguire il massimo della pensione stabilito dagli articoli 8 e 9 della presente legge, ancorchè non abbiano raggiunto i 52 anni di età prescritti dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei capi di 1ª classe in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione, non saranno colmati, ma andranno in diminuzione dell'organico stesso.

(Approvato).

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

È fatta facoltà al ministro della marina di applicare gradualmente mediante Regi decreti le disposizioni contenute nella presente legge, in relazione alle disponibilità finanziarie determinate nell'art. 14 ed in modo che abbiano pieno effetto non più tardi del 1º luglio 1912.

Le disposizioni di cui agli art. 8 e 9 avranno effetto dal 1º gennaio 1911.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei vari capitoli del bilancio della marina, in aggiunta alle spese consolidate, della somma occorrente per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nella misura seguente:

Esercizio finanziario 1910-11	L.	9,600
id. id. 1911-12	»	849,600
id. id. 1912-13	»	1,299,800
id. id. 1913-14	»	1,080,850
id. id. 1914-15	»	1,035,100
id. id. 1915-16	»	965,350
id. id. 1916-17 e seguenti	»	913,600

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 15.

I militari della categoria musicanti che prima dell'approvazione della presente legge non poterono conseguire la prima e seconda rafferma con soprassoldo, per ragione dei limiti di età di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ammessi a commutare la rafferma in corso in quella con uno o col doppio soprassoldo, con la decorrenza di cui all'art. 2 della legge stessa; sempre quando abbiano gli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per la concessione delle rafferme.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

BERTETTI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bertetti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Estensione ai Corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ANNARATONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Riduzione della ferma dei carabinieri Reali » (N. 581).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge « Riduzione della ferma dei carabinieri Reali ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di darne lettura.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 581).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Avversario impenitente della riduzione delle ferme, in specie se applicate a certe armi e a certi servizi, non mi posso dichiarare lieto di vederla portare in diminuzione anche per i carabinieri.

Nulla di meno questo progetto di legge, contiene tali e tanti disposizioni, così importanti e così utili, che io non posso fare altro che dichiararmene soddisfatto.

Esaminando però quanto nell'altro ramo del Parlamento dal relatore è stato detto in appoggio a questo disegno di legge, ho dovuto rilevare che per concludere sulla necessità delle disposizioni in questo disegno di legge contenute, tutte precipuamente dirette a riparare alla deficienza di numero nei carabinieri che ci abbisognano, egli ha asserito non si possa far meno dal ricorrere a questi tre mezzi: riduzione della ferma, miglioramento economico e rilevamento morale della posizione del carabiniere. Io farei invece una radicale posposizione; vale a dire, metterei per primo il rilevamento morale e passerei poi agli altri due.

Ed appunto per questo ho preso la parola. Io sono ammiratore entusiasta dei carabinieri da quando si può dire vestii la divisa militare, ed ho veduto con dolore pur troppo, in questi ultimi tempi, le apparenze non andare sempre a lode della grande reputazione che essi ebbero fin qui. Ma io ciò addebito al fatto di non essere stati spesso sostenuti come avrebbero dovuto esserlo, secondo me, in taluni conflitti e frangenti, nei quali si son trovati.

Raccomando perciò a chi spetta che il carabiniere, il quale, indossando l'onorata divisa, risponde il più spesso ad una innata vocazione anziché a sentimenti mercenari, non sia abbandonato anco se errasse; perchè, educato dai propri ufficiali al sacrificio ed alla annegazione, egli non erra per malvagità.

SISMONDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *relatore*. Vorrei soltanto precisare un'espressione. Il senatore Lambertì preferirebbe il rilevamento morale dell'arma dei carabinieri a quello economico. Premetto che avendo avuto l'onore di appartenere a quell'arma per qualche tempo, e mantenendo ancora relazioni con persone a quell'arma ap-

partenenti, non mi è mai passato per la mente che il morale dell'arma dei carabinieri abbia bisogno di essere rialzato. Sono gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri che hanno bisogno di essere rialzati. Il morale dell'arma è all'altezza della sua missione, e non lo dichiaro per fare della retorica, lo dichiaro per profonda convinzione; quello che si lamenta è che il reclutamento va diminuendo, e questo ho avuto già l'onore di rilevarlo in altra occasione nel Senato. Il malcontento non si rivela colla esecuzione meno buona del servizio, ma coll'anemia, perchè cessando gli arruolamenti nuovi, e cessando le nuove rafferme l'arma muore per mancanza di sangue.

In questo senso io intendo che l'Arma, debba essere rialzata e nella mia relazione ho accennato al fatto che il legislatore è impotente a lottare contro le influenze dell'ambiente sociale, che non sono più favorevoli all'aumento degli arruolamenti nell'arma dei carabinieri; ma può lottare nel campo delle attrattive inerenti alla intrinseca vita dell'arma, e queste attrattive evidentemente si trovano nel trattamento pecuniario, e nell'organizzazione della carriera.

Non possiamo cercare altro, ed io non agiungo parole.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Credo di essere stato frainteso. Era ben lungi, dall'animo mio il voler dire cose contrarie alla considerazione morale che meritano i carabinieri; anzi io attribuisco al carabiniere la massima considerazione. Dipenderà forse dalle condizioni attuali della società, ma è certo che il carabiniere non è più circondato dal prestigio che aveva in passato, quando bastava la sua presenza per incutere rispetto in chiunque...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È la società che è cambiata, non è colpa del carabiniere...

LAMBERTI. A rialzare questo prestigio conviene che le autorità lo sostengano in qualunque frangente esso si trovi, anche quando le apparenze gli diano torto.

E volli appunto rilevare che fra le principali attrattive atte a richiamare i carabinieri occorre dar loro la sicurezza che, nell'adempimento scrupoloso del proprio servizio, saranno sempre sostenuti.

PRESIDENTE. L'onor. ministro aveva domandato di parlare?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Rinuncio alla parola dopo le dichiarazioni del senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La ferma dei militari arruolati nell'arma dei Reali carabinieri è di tre anni. Compiuta la ferma triennale, i militari suddetti possono aspirare alle rafferme stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506.

Il premio annuo della terza rafferma triennale è per l'arma dei carabinieri Reali elevato da lire 300 a lire 400.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 2.

I militari dell'arma dei carabinieri Reali vincolati all'attuale ferma di cinque anni sono tenuti a compierla. Però se abbiano compiuto tre anni di servizio, possono, a loro domanda e se meritevoli, essere ammessi alla prima rafferma triennale con premio che decorrerà per tutti gli effetti dal giorno in cui sarà stata concessa.

Uguale trattamento sarà fatto a quelli di essi che compiano tre anni di servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Al godimento del nuovo premio stabilito dall'art. 1 per la terza rafferma sono pure ammessi all'entrata in vigore della presente legge, i militari dell'arma dei carabinieri Reali attualmente vincolati a tale rafferma e quelli che, avendola già compiuta, siano vincolati alle rafferme annuali.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in unico testo le leggi concernenti le rafferme per i militari del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 5.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata nell'esercizio 1911-12 la maggiore spesa di lire 1,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel cap. 120: « Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali » (N. 596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 596).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rilegge.

Art. 1.

L'organico dei vari gradi di sottufficiale nell'arma dei carabinieri reali è il seguente:

vice-brigadieri a piedi	N. 1,049	} 1,403
vice-brigadieri a cavallo. »	354	
brigadieri a piedi	» 1,830	} 2,098
brigadieri a cavallo	» 268	
marescialli d'alloggio a piedi e marescialli d'alloggio capi a piedi	» 1,842	} 2,000
marescialli d'alloggio a cavallo e marescialli d'alloggio capi a cavallo	» 158	
marescialli d'alloggio maggiori a piedi	» 970	} 1,200
marescialli d'alloggio maggiori a cavallo	» 230	
		<u>6,701</u>

(Approvato).

Art. 2.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali ha luogo nel modo seguente:

a) i vice-brigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento;

b) i brigadieri sono tratti dai vice-brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado;

c) i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione aventi non meno di quattro anni di grado;

d) i marescialli d'alloggio, idonei alla promozione, sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo quattro anni di permanenza nel grado;

e) i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi, idonei alla promozione e con non meno di quattro anni di grado.

(Approvato).

Art. 3.

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri due terzi essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per poter ottenere l'avanzamento a scelta i concorrenti devono avere un'anzianità di grado non inferiore alla metà di quella stabilita dal precedente articolo 2.

(Approvato).

Art. 4.

L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali, tanto dell'arma a piedi, quanto dell'arma a cavallo, è il seguente:

vice-brigadiere	L. 3.15
brigadiere	» 3.60
maresciallo d'alloggio	» 4. »
maresciallo d'alloggio capo	» 5. »
maresciallo d'alloggio maggiore	» 6. »

Il maresciallo d'alloggio maggiore acquista diritto ad un aumento giornaliero di lire 0.30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di lire 6.90.

Nell'assegno giornaliero sono comprese lire 0.28 per le spese di vestiario.

(Approvato).

Art. 5.

Ai sottufficiali dell'arma a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 0.40.

Ai medesimi è concesso inoltre un supplemento giornaliero alla quota vestiario di lire 0.04.
(Approvato).

Art. 6.

Ai marescialli d'alloggio maggiori comandanti di sezione di 2^a classe, ed a quelli addetti agli uffici di maggioranza o del comando generale dell'arma, è corrisposto un soprassoldo giornaliero di carica di lire 0.60.

Tale soprassoldo cessa con l'esonerazione dal comando o dalla carica di cui sopra.

Il numero di questi marescialli è fissato in centotrentuno.

(Approvato).

Art. 7.

Il soprassoldo giornaliero di lire 0.15 corrisposto ai carabinieri non raffermati è portato a lire 0.30.

Agli appuntati ed ai carabinieri raffermati è concesso un soprassoldo di lire 0.20 al giorno.

Agli appuntati dei carabinieri Reali è corrisposto inoltre un aumento giornaliero di lire 0.20 per ogni quadriennio di grado e fino ad un massimo di tre quadrienni.

(Approvato).

Art. 8.

I sottufficiali dei carabinieri Reali non acquistano alcun diritto ai premi accordati da altre leggi ai sottufficiali di altre armi, nè ad impiego civile.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale dei carabinieri Reali può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

- 1° invio in congedo a domanda;
- 2° dispensa dal servizio proposta dalla Commissione d'avanzamento;
- 3° collocamento a riposo;
- 4° collocamento in riforma;
- 5° retrocessione dal grado, dopo la ferma;
- 6° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma;

7° rimozione dal grado, dopo la ferma;
8° espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati nei numeri 1° e 2° sono presi rispettivamente dai comandanti delle legioni e dal Comando generale dell'Arma; quelli indicati ai numeri 3° e 4° sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; quello al n. 5° è preso pure con decreto ministeriale, che sarà registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità, ai termini delle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 10.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Devono essere collocati a riposo dopo trenta anni di servizio.

(Approvato).

Art. 11.

Sono aboliti per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(Approvato).

Art. 12.

La pensione dei sottufficiali, che vengano collocati a riposo per ferite od infermità contratte per cause di servizio, sarà liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1865, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo medesimo.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogati gli articoli 1 (lettere *a*, *b*), 2, 4, 5 (meno il penultimo comma), 6 (meno l'ultimo comma), 8, 9 (meno l'ultimo comma), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (meno l'ultimo comma), 28, 44 del testo unico

delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272, e tutte le disposizioni dello stesso testo unico o di altre leggi le quali siano contrarie alla presente legge, per quanto riguarda l'arma dei carabinieri Reali.

Il Governo del Re ha facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali.

(Approvato).

Art. 14.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio, dovranno optare entro tre mesi per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.

Quelli che opteranno per la presente legge otterranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente articolo, e saranno collocati a riposo, entro due anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del quarantesimo anno, purchè idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 11 luglio 1907, n. 483.

(Approvato).

Art. 15.

La pensione ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali è liquidata come appresso:

A venti anni di servizio, è pari alla metà dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio, più un quinto della pensione così ottenuta.

Per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti, e sino al venticinquesimo incluso, la pensione di cui al precedente capoverso aumenta di un venticinquesimo dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

(Approvato).

Art. 16.

I militari dell'arma dei carabinieri Reali non acquistano diritto ad alcun aumento di pensione dal venticinquesimo anno di servizio in poi.

(Approvato).

Art. 17.

La pensione dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma a cavallo dei carabinieri Reali è liquidata in base agli assegni dei corrispondenti gradi dell'arma a piedi.

Nel computo degli assegni, agli effetti della pensione, non si deve tener conto dei soprassoldi e del supplemento alla quota vestiario di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 nè degli aumenti quinquennali spettanti agli appuntati secondo il disposto dello stesso articolo 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri Reali acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

Tale pensione è pari a tanti quarantesimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno, quanti sono gli anni di servizio prestati.

(Approvato).

Art. 19.

Alla maggiore spesa di lire 2,839,249.75 si provvede con corrispondente aumento del contributo del Ministero dell'interno a quello della guerra per le spese relative all'arma dei carabinieri Reali.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 20.

All'atto della promulgazione della presente legge:

Tutti gli attuali marescialli d'alloggio dei carabinieri reali saranno promossi marescialli d'alloggio maggiori.

Tutti i brigadieri già iscritti sul quadro d'avanzamento, nonchè quelli idonei aventi più di 4 anni di grado, saranno promossi marescialli d'alloggio.

(Approvato).

Art. 21.

I brigadieri già iscritti sul quadro d'avanzamento, aventi 8 o più anni di grado e promossi marescialli d'alloggio in base all'articolo

precedente, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio capi dopo un solo anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio.

I brigadieri che sono già iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta potranno essere promossi, se idonei, marescialli d'alloggio capi dopo un solo anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio, e 6 anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere e di maresciallo d'alloggio.

(Approvato).

Art. 22.

I marescialli d'alloggio capi, promossi a tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente, dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono il 12° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo, potranno, se idonei, e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori.

(Approvato).

Art. 23.

I brigadieri già iscritti sul quadro d'avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo d'alloggio e di maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono 8 anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo.

(Approvato).

Art. 24.

I brigadieri, con più di 4 e meno di 8 anni di grado, promossi marescialli d'alloggio per effetto della presente legge, saranno promossi, se idonei, marescialli d'alloggio capi man mano che compiono l'8° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere e di maresciallo d'alloggio.

(Approvato).

Art. 25.

La esuberanza di marescialli d'alloggio maggiori, risultante sull'organico per effetto della

prima applicazione della presente legge, dovrà essere eliminata entro il limite di otto anni.

Conseguentemente, le promozioni a detto grado dovranno essere regolate in modo che in ogni anno sia assorbito almeno un ottavo della esuberanza stessa.

(Approvato).

Art. 26.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 20° e non il 25° anno di servizio, avranno diritto ad una pensione di riposo liquidata con le norme degli articoli 15 e seguenti, prendendo per base, nel computo della pensione a 20 anni, l'assegno stabilito dalla presente legge pel grado che essi effettivamente rivestivano al compimento del 20° anno di servizio.

(Approvato).

Art. 27.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 25° e non il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo al 30° anno di servizio, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

(Approvato).

Art. 28.

I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo dopo un anno, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali del R. esercito » (N. 597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali del R. esercito ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 597).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I sottufficiali di carriera — esclusi cioè i sergenti — costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

I gradi di sottufficiale sono i seguenti:

1° sergente, vice-brigadiere dei carabinieri Reali;

2° sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

3° maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, maestro d'arme di 3^a classe;

4° maresciallo capo, maresciallo capo dei carabinieri Reali, maestro d'arme di 2^a classe;

5° maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali, maestro d'arme di 1^a classe.

(Approvato).

Art. 2.

I sergenti, i sergenti maggiori, i marescialli sono adibiti al servizio dei reparti di truppa (compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici, nuclei di milizia mobile).

Agli uffici ed alle cariche speciali (eccettuate quelle di carattere professionale) sono adibiti soltanto marescialli e marescialli capi o maggiori, con preferenza assoluta di questi ultimi per gli uffici e le cariche speciali fuori corpo.

Il sottufficiale che copre la carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare può rivestire il grado di maestro d'arme di 3^a, di 2^a o di 1^a classe.

I sottufficiali, zappatori, telemetristi, trombettieri, tamburini, capi operai delle batterie e del laboratorio di riparazione ed in genere i professionisti, eccettuati quelli previsti nei capoversi seguenti, possono essere di qualunque grado.

Il primo sottufficiale musicante (vice-capobanda) può essere sergente maggiore o maresciallo di qualsiasi grado; il secondo sottufficiale musicante è sempre sergente.

Il sottufficiale fuochista dei ferrovieri del genio e il sottufficiale maniscalco possono essere sergenti o sergenti maggiori.

(Approvato).

Art. 3.

I sergenti si reclutano fra i caporali maggiori ed i caporali di leva o volontari in servizio, idonei alla promozione, che abbiano quindici mesi almeno di servizio ed assumano la ferma di tre anni invece di quella biennale in corso.

È fatta facoltà al ministro della guerra di reclutare i sergenti anche dagli allievi sottufficiali di appositi reparti di istruzione, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente.

Sono conservate le fonti di reclutamento di sergenti indicate alle lettere *c, d, e, f, g*, dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272. Anche questi sergenti potranno acquistare diritto ai benefici concessi della presente legge, ove assumano la ferma di tre anni.

(Approvato).

Art. 4.

I sergenti maggiori sono tratti dai sergenti con tre anni di servizio, vincitori di apposito concorso ai posti vacanti nel Corpo d'armata.

I sergenti non riusciti vincitori nel concorso, ma pur risultati idonei all'avanzamento, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, in attesa di nuovi posti.

Gli altri, al compimento del terzo anno di servizio, sono congedati.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purché non siano trascorsi due anni dal loro congedamento.

(Approvato).

Art. 5.

Il sergente maggiore con quattro anni di grado e sette almeno di servizio, idoneo all'avanzamento, è promosso maresciallo.

Il sottufficiale abilitato all'insegnamento della scherma e della ginnastica militare è nominato maestro d'arme di 3ª classe quando abbia l'anzianità di grado e di servizio stabilita per la promozione a maresciallo e sia destinato alla carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare.

I marescialli e i maestri d'arme di 3ª classe con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe. I marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe, con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli maggiori e maestri d'arme di 1ª classe.

I sergenti maggiori, i marescialli ed i marescialli capi, i maestri d'arme di 3ª e di 2ª classe, non idonei all'avanzamento per due anni consecutivi, sotto l'impero della presente legge, sono congedati.

(Approvato).

Presentazione di una relazione.

ARNABOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Arnaboldi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'art. 6 del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'esercito ».

Art. 6.

I marescialli e i maestri d'arme inviati in congedo d'autorità, dispensati dal servizio o riformati senza essere in attesa d'impiego civile o senza diritto a pensione, acquistano diritto ad una indennità di tante volte lire cento quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i primi sette.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate per un anno intero.

(Approvato).

Art. 7.

Il sottufficiale zappatore, il telemetrista ed i professionisti idonei e ammessi all'avanzamento, giusta l'art. 2, sono promossi ai vari gradi appena abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio e di grado indicati nei precedenti articoli. I sergenti non potranno però ottenere il grado di sergente maggiore, se non dopo che siano stati promossi tutti i colleghi addetti alle truppe o ad altre cariche speciali, che li precedono nel quadro d'avanzamento.

Anche ai sottufficiali cui si riferisce il presente articolo è applicabile l'ultimo comma dell'art. 5.

(Approvato).

Art. 8.

La nomina a sergente è fatta dal comandante del Corpo; le promozioni a sergente maggiore, ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme, dal comandante del Corpo d'armata.

(Approvato).

Art. 9.

Nulla è innovato con questa legge per l'avanzamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo invalidi e veterani.

(Approvato).

Art. 10.

L'assegno giornaliero del sottufficiale è il seguente:

sergente lire 2;

sergente maggiore lire 3;

maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe, lire 4;

maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe, lire 5;

maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe, lire 6.

Il maresciallo maggiore, il maestro d'arme di prima classe, il sergente musicante e il sergente maggiore fuochista dei ferrovieri e il sergente maggiore maniscalco, acquistano diritto ad un aumento giornaliero di lire 0.30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di lire 6.90 il maestro d'arme di prima classe e il maresciallo maggiore, di lire 3.50 il sergente musicante e di lire 4.50 gli altri:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1911

Il sergente musicante, promosso sergente maggiore vice capo banda, conserva l'assegno giornaliero di cui fruisce, se superiore a quello del nuovo grado.

L'assegno giornaliero è diminuito di lire 0.20 per i maestri d'arme ed i marescialli dei tre gradi e di lire 0.12 per i sergenti maggiori e per i sergenti per le spese di vestiario.

(Approvato).

Art. 11.

Gli assegni sono pagati ogni cinque giorni ai sergenti ed ai sergenti maggiori, ogni mese ai marescialli ed ai maestri d'arme.

(Approvato).

Art. 12.

Al compimento del terzo anno di servizio, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000.

Ad uguale premio ha diritto il sergente maggiore alla fine del quarto anno di grado.

Il sottufficiale in servizio sotto le armi, il quale stia compiendo od abbia compiuto la ferma di tre anni, tramanda diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763 per il titolo di cui all'articolo 6 della legge stessa.

Tramanda pure diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo, alle stesse condizioni ricordate nel comma precedente, il militare che all'atto della nomina a sergente si vincoli alla ferma di tre anni. Se però il militare, per qualsiasi motivo, non compia poi, quale sergente, la ferma cui si è vincolato, l'assegnazione stessa sarà revocata.

(Approvato).

Art. 13.

I premi sono pagabili all'atto del congedo. Il sottufficiale, che rimanga in servizio dopo aver acquistato diritto al premio, può ottenerne il pagamento di metà e ritirarne il resto al compimento del dodicesimo anno di servizio se non è congedato o dispensato dal servizio prima.

(Approvato).

Art. 14.

Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione.

(Approvato).

Art. 15.

Il sergente ed il sergente maggiore congedato o dispensato dal servizio, rispettivamente prima del compimento del terzo anno di servizio o del quarto anno di grado, non hanno diritto al premio stabilito per il loro grado.

(Approvato).

Art. 16.

In caso di riforma, al sergente è concesso $\frac{1}{36}$ ed al sergente maggiore $\frac{1}{48}$ del rispettivo premio, di cui nell'art. 12 della presente legge, per ogni mese di servizio e di grado.

La frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero.

(Approvato).

Art. 17.

In caso di morte del sottufficiale, i premi a cui questi avesse acquisito diritto, spettano agli eredi.

(Approvato).

Art. 18.

Durante il tredicesimo anno di servizio, il sottufficiale può fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti.

Non può aspirare ad impiego civile il sottufficiale raffermando con premio, di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272.

(Approvato).

Art. 19.

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo il retrocesso, il rimosso ed il dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

(Approvato).

Art. 20.

Gl'impieghi a cui il sottufficiale può aspirare secondo l'art. 18 sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti:

1° tutti quelli di applicato;

2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;

3° tutti quelli di assistente del Genio, custodi ed analoghi.

b) in tutte le Amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie:

un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri con stipendio iniziale non inferiore a lire 1500 annue.

I posti di cui alla lettera *b* sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti. Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno a due alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

Dei posti contemplati alla lettera *b* una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della Regia marina che abbiano diritto ad impiego civile; ed a questi sarà data la preferenza negli impieghi dell'Amministrazione della marina.

(Approvato).

Art. 21.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;

2° invio in congedo d'autorità per inidoneità all'avanzamento ai termini dell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge;

3° dispensa dal servizio proposta dalla Commissione d'avanzamento;

4° collocamento a riposo;

5° collocamento in riforma;

6° retrocessione dal grado dopo la ferma di leva;

7° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma di leva;

8° rimozione dal grado, dopo la ferma di leva;

9° espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati ai numeri 1°, 2° e 3° sono presi dal comandante del Corpo d'ar-

mata; quelli indicati ai numeri 4° e 5° sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti; quello di cui al n. 6° è preso pure con decreto ministeriale, che sarà registrato alla Corte dei Conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità ai termini delle vigenti leggi; quelli di cui ai numeri 7° e 9° sono presi con determinazione del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 22.

I sottufficiali, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Compiuti trenta anni di servizio, debbono essere collocati a riposo:

(Approvato).

Art. 23.

Il sottufficiale, collocato a riposo a venti anni di servizio, ha diritto ad una pensione pari alla metà dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio.

La pensione aumenta di un cinquantesimo dell'assegno dell'ultimo anno per ciascun anno di servizio prestate oltre i venti. A trenta anni essa è pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno di servizio.

(Approvato).

Art. 24.

È abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per i graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

(Approvato).

Art. 25.

La pensione di riforma del sottufficiale è ragguagliata a tanti quarantesimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio quanti sono gli anni di servizio prestati.

(Approvato).

Art. 26.

La pensione di sottufficiali, che vengano collocati a riposo per ferite od infermità contratte per cause di servizio, sarà liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo medesimo.

(Approvato).

Art. 27.

Il numero e la ripartizione in classi degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, rimangono quelli temporaneamente stabiliti con gli articoli 1 e 2 della legge 8 maggio 1910, n. 226.

Fintantochè il numero dei posti di applicato delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sarà ridotto rispettivamente a 1600 e 350 stabiliti dal penultimo capoverso dell'art. 5 della suddetta legge, due terzi dei posti che si faranno vacanti nei detti organici saranno coperti con sottufficiali aspiranti ad impiego civile e l'altro terzo verrà soppresso finchè gli organici saranno stati ridotti alle cifre sopra indicate.

I posti da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.

(Approvato).

Art. 28.

All'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 360, è sostituito il seguente:

« La liquidazione della pensione, per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente iscritti a ruolo e a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella:

Categorìa	A 25 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna di guerra	Massimo a 25 anni di servizio	Massimo a 40 anni di servizio
			Lir	Lire
Capi operai con mercede di L. 7 o più	150	5	1,000	1,400
Capi operai con mercede di L. 5.50 o più, che non raggiungono L. 7	150	5	900	1,200
Operai con mercede giornaliera di L. 5 o più	150	5	800	1,000
Operai con mercede giornaliera superiore alle L. 2.50 e che non raggiungono L. 5	150	5	700	900
Operai con mercede giornaliera di L. 2.50 o meno	150	5	400	600

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a lire 300.

(Approvato).

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 1 (lettere *a, b*), 2, 4, 5 (meno il penultimo comma), 6 (meno l'ultimo comma), 8, 9 (meno l'ultimo comma), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (meno l'ultimo comma), 28, 44 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272, e tutte le disposizioni dello stesso testo unico e di altre leggi, le quali siano contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re ha facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 30.

All'andata in vigore della presente legge, i sottufficiali che non abbiano compiuto il 30° anno di servizio assumeranno il grado della

nuova gerarchia corrispondente a quello di cui sono rivestiti e ne percepiranno l'assegno giornaliero, o conserveranno fino alla promozione di grado l'assegno attuale se superiore al nuovo.

I marescialli di 3ª, 2ª e 1ª classe maestri di scherma assumeranno il grado corrispondente di maestro d'arme di 3ª, 2ª e 1ª classe.

I sottufficiali cui si riferisce il presente articolo saranno poi promossi di grado, se idonei all'avanzamento, con le norme degli articoli 4 e 5 della presente legge, computando però nell'anzianità di grado il tempo passato nel grado e classe corrispondente.

I marescialli maggiori e i maestri d'arme di 1ª classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'articolo 10 quando abbiano compiuto il 19º, 23º e 27º anno di servizio.

La corrispondenza dei gradi della nuova gerarchia con quelli attuali è la seguente:

Gradi e classi attuali	Gradi della nuova gerarchia
Sergente	Sergente.
Sergente maggiore	Sergente maggiore
Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo - Maestro di arme di 3ª classe
Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo capo - Maestro d'arme di 2ª classe
Maresciallo di 1ª classe	Maresciallo maggiore - Maestro d'arme di 1ª classe

(Approvato).

Art. 31.

Gli attuali marescialli di 2ª classe, meritevoli di avanzamento, cheentino oltre quindici anni di servizio o compiano il 15º anno di servizio entro il 1º aprile 1912, saranno rispettivamente promossi marescialli maggiori o maestri d'arme di 1ª classe all'entrata in vigore della presente legge o al compimento del 15º anno di servizio, ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ammissione agli aumenti quadriennali dei marescialli maggiori e dei maestri d'arme di 1ª classe.

Gli attuali marescialli di 3ª classe, meritevoli di avanzamento, che si valsero dell'opzione consentita dall'articolo 10 della legge 2 luglio

1908, n. 328, saranno promossi marescialli capi o maestri d'arme di 2ª classe non appena siano promossi, per compiuto quadriennio, i marescialli di 3ª classe più anziani di loro nel grado.
(Approvato).

Art. 32.

I sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio, dovranno optare entro tre mesi per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.

Quelli che opteranno per la presente legge conseguiranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente art. 30, e saranno collocati a riposo, entro tre anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del 40º anno, purchè idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 14 luglio 1907, n. 483.

(Approvato).

Art. 33.

Gli attuali sottufficiali maniscalchi potranno rimanere in servizio sino al compimento del 35º anno di servizio, salvo il disposto dell'articolo 32. La loro pensione peraltro non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

(Approvato).

Art. 34.

I sergenti ed i sergenti maggiori, esistenti all'atto dell'andata in vigore della presente legge, non avranno diritto al premio del rispettivo grado.

I sergenti promossi sergenti maggiori sotto l'impero della presente legge, acquisteranno diritto al premio di lire 1000 stabilito per quest'ultimo grado, alle condizioni fissate dagli articoli 12 e seguenti.

Gli allievi sergenti in servizio all'atto dell'andata in vigore della presente legge, acquistano diritto ai benefici della legge stessa alle condizioni stabilite pei caporali e caporali maggiori di cui all'art. 3.

(Approvato).

Art. 35.

Entro tre mesi dall'andata in vigore della presente legge, i sottufficiali che avranno compiuto il dodicesimo anno di servizio e non oltrepassato il sedicesimo, potranno far domanda d'impiego civile secondo gli articoli 18 e seguenti.

Essi peraltro non potranno conseguire tale impiego se non dopo che l'avranno ottenuto i sottufficiali raffermati con soprassoldo.

(Approvato).

Art. 36.

I sottufficiali, che abbiano compiuto dodici anni di servizio e non oltrepassino i sedici e vengano congedati o dispensati dal servizio entro un anno dall'andata in vigore della presente legge senza essere in attesa di impiego civile o senza diritto a pensione per infermità, avranno diritto ad un premio di lire 200 per ogni anno di servizio prestato dopo i primi tre.

Questo premio non si cumula con l'indennità di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 37.

I sottufficiali, che non abbiano o non acquistino diritto a nessuno dei premi di cui all'articolo 12 e sieno dispensati dal servizio, riformati o retrocessi senza diritto a pensione, otterranno l'indennità stabilita dall'articolo 11 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272.

(Approvato).

Art. 38.

Il limite massimo di 30 anni di servizio e le disposizioni per la liquidazione della pensione si applicano di pien diritto a tutti i sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di servizio.

I sottufficiali, che all'andata in vigore della presente legge abbiano compiuto il ventisettesimo anno di servizio e non superino il trentesimo, saranno collocati a riposo entro tre anni; e la loro pensione sarà liquidata in base agli articoli 22 e seguenti, ma non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno

complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

I sottufficiali che non superino il trentesimo anno di servizio e chiedano, entro un anno dall'andata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, riceveranno all'atto del congedo un premio di lire 500.

I sottufficiali, che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il ventesimo anno di servizio e non raggiunto il trentesimo, avranno diritto ad una pensione di riposo, liquidata con le norme dell'art. 23 e seguenti, sugli assegni portati da questa legge, tenuto conto del ragguaglio di grado stabilito dall'articolo 30, o sugli assegni percepiti in base alla precedente legge se superiori ai nuovi.

(Approvato).

Art. 39.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i sottufficiali raffermati con soprassoldo, ai quali continueranno ad applicarsi le disposizioni che regolano la loro condizione, tenuto però conto di quanto è detto nel secondo comma dell'art. 32.

(Approvato).

Art. 40.

Per l'attuazione della presente legge, il Governo del Re è autorizzato a recare varianti alle indennità eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio.

Cadenazzi, Cadolini, Caldesi, Carafa, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Ciamician, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Blasio De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giugicc, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Prampèro, Di San Giuliano.

Engel.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Fortunato, Fracassi, Frascara.

Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Grenet, Gaala, Gualterio.

Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Luciani, Lustig.

Malvano, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mele, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Riolo.

San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tommasini.

Vacca, Vacchelli, Veronese, Vischi, Volterra.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione alla disposizione dell'art. 4, lettera g, della legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana » (Numero 636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 4, lettera g, della legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana, alla lettera g' è così modificato:

g) « di contrarre mutui e di accendere debiti per la colonia con esenzione di qualsiasi imposta, per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della colonia per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai tre quarti delle entrate

proprie ordinarie della colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere le somme occorrenti a richiesta del Governo ed alle condizioni normali stabilite per le operazioni a favore delle provincie e dei comuni; ed agli effetti del servizio del prestito, avrà valore di giustificazione della somma e della sua destinazione l'osservanza del procedimento di cui al presente articolo ed ai successivi articoli 5, 6 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 161.

« Le annualità, comprensive di interesse e di una quota di capitale, dei mutui da concedere saranno iscritte in uno speciale articolo del bilancio della Somalia italiana insieme con le annualità del mutuo di lire 3,600,000 contratto pel riscatto della colonia, e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren » (N. 622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 12,540,000, occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale mobile.

La somministrazione della detta somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del Ministero del tesoro.

Ad incominciare dall'esercizio 1911-12 sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e

che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del 4 per cento con stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sarà aperto all'esercizio, la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagato dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della colonia Eritrea.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. Riferendo sopra questo disegno di legge, la Commissione di finanze ha ritenuto di dover fare all'onor. ministro qualche speciale raccomandazione. Essa approva senza riserve le spese occorrenti alla costruzione del proseguimento della linea ferroviaria da Asmara fino a Cheren; approva plaudendo al Governo che s'interessa di rendere facili le comunicazioni interne della colonia e segnatamente verso quelle regioni ad' occidente dell'altipiano, nelle quali per le condizioni favorevoli del terreno si può sperare che soprattutto la coltivazione del cotone sarà per dare all'Italia assai notevoli vantaggi, viste le considerevoli estensioni che a quella coltura possono essere destinate.

Attualmente la maggiore difficoltà che si oppone allo sviluppo di quelle coltivazioni sta nel costoso e difficile trasporto al mare dei prodotti; stantechè il trasporto a dorso di camello richiede un tempo assai considerevole; senza dire che i camelli sono scarsi anche in quelle regioni e lo vanno diventando sempre più. Notate che per arrivare dalla regione del Barca a Massaua occorrono non meno di 18 giorni, e vedete quali ingenti spese di trasporto, d'un trasporto con mezzi così primitivi e lenti, vengono a gravare su quei prodotti.

Mediante la costruzione della ferrovia, quel

tempo si ridurrà a meno di una terza parte, giacchè non si impiegheranno che 5 giorni invece di 18; ossia tre giorni a dorso di camello per arrivare dalla regione del Barca fino a Cheren e quindi due giorni di ferrovia da Cheren a Massaua. Evidentemente i prodotti di quella regione potranno allora arrivare al mare in abbondanza e con limitata spesa.

Provvida quindi la nuova ferrovia, la quale è da augurarsi che in seguito e presto possa anche essere proseguita, come è già stata studiata, da Cheren ad Agordat.

Ma la Commissione di finanze ha dovuto considerare che il far giungere con facilità e con non grande spesa gli svariati prodotti dell'interno a Massaua sul mare, poco gioverà se le condizioni del porto di Massaua non saranno tali da potersi prestare ad un largo traffico.

Le condizioni di quel porto sono oggidì così poco favorevoli da risultare insufficienti anche allo scarso traffico attuale. Nè ciò basterà, chè non appena le condizioni del porto di Massaua saranno ridotte in buono e conveniente stato, occorrerà che il Governo faccia opera perchè le comunicazioni marittime tra la madre patria e la colonia siano rese più facili, più comode, più abbondanti e dirette, adibendovi vapori di maggior tonnellaggio, in maggior numero e che traffichino direttamente da Massaua ai porti del Regno, anzichè pochi e piccoli legni destinati più che altro, come sembra accada oggidì, al cabotaggio sulle coste del Mar Rosso.

La Commissione di finanze ha quindi stimato dover fare su questi argomenti, sotto forma di voti, speciali raccomandazioni all'onorevole ministro degli esteri, ed ora essa spera che l'onor. ministro potrà darle affidamenti tali da tranquillare il Senato intorno a questo problema e da assicurare che le spese che si fanno per il miglioramento delle comunicazioni interne di quella nostra colonia Eritrea non sieno rese frustranee dalle deficienze delle comunicazioni marittime tra la madre patria e la colonia stessa. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

MELÉ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELÉ, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul di-

segno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren ».

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io debbo anzitutto ringraziare vivamente la Commissione di finanze per la sollecitudine con la quale ha esaminato e condotto quasi ai limiti del porto i due disegni di legge riguardanti le nostre colonie, l'uno che è stato già letto ed approvato e l'altro che stiamo ora discutendo. L'uno e l'altro sono tali che contribuiranno non poco allo sviluppo economico della Somalia e dell'Eritrea.

Ringrazio altresì la Commissione di finanze per le tre raccomandazioni che mi ha rivolto si nella relazione come nelle poche, ma importanti considerazioni fatte ora dal suo egregio relatore.

La ferrovia dall'Asmara a Cheren è certamente un notevole progresso, o, per parlare più propriamente, un notevole strumento di progresso, e facilita così l'esportazione del cotone come in genere il multiforme incremento della colonia. Certamente bisognerà che, il più presto possibile, il Governo escogiti i modi di prolungarla non soltanto, come diceva l'egregio relatore, fino ad Agordat, ma possibilmente, e d'accordo col Governo etiopico, fino alla regione del lago Tzana e al mercato di Gondar, per ragioni la cui evidenza non ha bisogno di essere dimostrata.

L'onorevole relatore si è soffermato sopra due punti molto importanti: le condizioni, cioè, del porto di Massaua e il modo come procede il servizio delle linee di navigazione tra l'Eritrea e l'Italia.

Le condizioni del porto di Massaua lasciano molto a desiderare, tanto più che il commercio va progredendo in modo tanto confortante che il movimento totale, che nel 1907 ascendeva

a 15 milioni di lire italiane, è salito nel 1910 a 27 milioni, dovuto in grandissima parte alla importazione delle cotone italiane che hanno già bandito dal mercato eritreo e, in gran parte, dal mercato abissino le loro concorrenti americane.

Appunto per la necessità e l'urgenza di provvedere al miglioramento delle condizioni del porto di Massaua, il Governo ha, nello scorso settembre, inviato a Massaua un tecnico valentissimo e ben noto, l'ingegnere Luigi, che si è già distinto in altre opere portuali.

Egli ha compilato il progetto esecutivo la cui spesa è tra il milione e mezzo e i due milioni. Adesso poi stiamo cercando di escogitare i mezzi finanziari per provvedere il più presto possibile a questo lavoro senza chiedere al Parlamento un aumento del concorso dello Stato alle spese della colonia Eritrea.

Io spero quindi che i lavori del porto di Massaua potranno essere iniziati in tempo non troppo lontano. Essi sono il complemento naturale e necessario della ferrovia e fanno parte essenziale di quel programma di sviluppo e di messa in valore della colonia Eritrea che ho avuto l'onore di esporre, tanto in questo quanto nell'altro ramo del Parlamento, e a cui l'uno e l'altro ramo del Parlamento hanno fatto favorevole accoglienza, così nelle discussioni, che hanno avuto luogo, come in quelle che non hanno avuto luogo, perché si sono riassunte in votazioni favorevoli senza discussione.

Più grave è la questione delle linee di navigazione. Esse lasciano molto a desiderare. Oggi abbiamo un viaggio di andata ed uno di ritorno ogni 28 giorni da Genova a Massaua e viceversa, fatto dalla Società sovvenzionata dei servizi marittimi con piroscafi piuttosto vecchi 2200 tonnellate lorde all'incirca. Più abbiamo un servizio settimanale da Massaua ad Aden con piccoli piroscafi. Questo servizio lasciava già a desiderare l'ultima volta che mi recai in colonia, e purtroppo non è certamente migliorato oggi; inoltre, essendo stato esteso fino al Benadir ed a Zanzibar, è diventato ancora più insufficiente, tanto che le merci rimangono sulla banchina di Massaua, nonostante che recentemente siano stati inviati a Massaua due piroscafi straordinari per rilvarle.

Ma se questa è la condizione attuale, ab-

biamo fondata speranza in un prossimo miglioramento. Io in genere sono cauto nelle previsioni ottimiste, e perciò le cirondo di tutti questi avverbi dubitativi perchè alle

lunghe promesse coll'attendere corto

preferisco l'opposto, cioè che i fatti siano migliori delle dichiarazioni e delle promesse.

Ora, la Società Veneziana per le Indie fa sperare che approderà anche al ritorno, e mi viene assicurato che vi sono in cantiere tre piroscafi di 3500 tonnellate ciascuno per sostituire gli attuali. Inoltre l'onor. relatore sa che è stato presentato alla Camera il 10 dicembre 1910 un disegno di legge che migliora sensibilmente i servizi di navigazione tra l'Italia e la colonia. Facciamo voti che l'uno e l'altro ramo del Parlamento l'approvino presto. Non mi resta quindi oggi che ripetere i ringraziamenti, con cui ho esordito, alla Commissione di finanze, perchè, se essa non avesse con tanta sollecitudine presentato le sue relazioni, avremmo perduto alcuni mesi, che, per il modo come è congegnato tutto l'andamento delle cose nell'una e nell'altra colonia, avrebbero avuto per effetto la perdita di un altro anno intero di tempo per i provvedimenti che è intenzione del Governo di attuare il più presto possibile per dare incremento e sviluppo alle due colonie della Somalia e dell'Eritrea.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei pregare l'onor. ministro degli esteri a voler interessare il Governo a mettersi d'accordo con le autorità competenti, affinché nella sistemazione del porto di Massaua, dopo gli studi fatti, non venga perduto di vista, che non deve essere considerato solamente come base di traffico, ma anche come base militare. Io credo che tutti gli apprestamenti che erano nel porto una volta e che è indispensabile siano mantenuti oggi, non esistono o siano in istato di rovina. Non esistono caserme, i moli e gli imbarcaderi o sono spariti o non servono, alle banchine non possono accostare i piroscafi. Io mi auguro che noi per molti anni ancora non abbiamo ad avere nessuna questione con gli Abissini, ma non possiamo giurarne. Se domani saremo minacciati, è indispensabile che le nostre risorse facciano capo a Massaua per essere irradiato

dove ne avremo bisogno. Il transito marittimo migliorato ci servirà per portare a Massaua quanto abbiamo bisogno, le ferrovie ci serviranno per portare in alto e nei siti di operazione il materiale e gli uomini che noi imbarcheremo, ma se i materiali che portano le navi non possono essere immediatamente sbarcati e portati via dalle banchine ci troveremo in condizioni dolorose per non dire disastrose. Io sono persuaso che il Governo non avrà dimenticato questo, sono convintissimo che il ministro degli esteri avrà provveduto, ma, ad ogni modo, ho voluto dirlo e ne faccio oggetto di speciale raccomandazione, avendo per me l'argomento una importanza grandissima.

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro degli esteri delle assicurazioni che egli ha dato al Senato in ordine ai voti che la Commissione di finanze ha creduto di dover esprimere, tanto rispetto ai lavori necessari al porto di Massaua quanto in riguardo ai provvedimenti che si potranno prendere per migliorare le comunicazioni marittime tra l'Italia e le sue colonie.

Lo ringrazio altresì della speranza che egli lascia concepire che la ferrovia, giunta che sarà a Keren possa in non lungo volgere di tempo proseguire fino ad Agordat. Io ebbi ad indicare il punto di Agordat sapendo che gli studi fatti per la linea che ora andrebbe sino a Keren già si sono estesi a tutta la tratta Asmara-Agordat.

Meglio per certo se questa ferrovia potrà poi essere portata più oltre e d'accordo col Governo sudanese e col Governo inglese potrà essere messa in relazione con la centrale africana verso Gondar.

L'onor. ministro vorrà poi consentire che io ora mi associ al collega senatore Lamberti nel raccomandargli la questione della quale questi ha parlato. Di simile questione non fu nella relazione fatto cenno non avendosi notizie delle precise condizioni in cui il porto di Massaua è ora ridotto rispetto ai mezzi di carattere militare che un tempo colà esistevano, ed ora non vi sarebbero più.

Apprendo adesso la cosa dalla bocca del collega Lamberti il quale fu per lungo tempo laggiù in colonia e nei momenti più difficili,

mentre io non ho mai avuto, non so se dire la fortuna o la sfortuna di andare in Africa. Il senatore Lamberti, perfetto conoscitore delle condizioni locali, giudica che questi mezzi sarebbero tuttavia necessari per il caso (tolga il cielo che possa essere prossimo, speriamolo anzi remotissimo, e magari che non si verifichi mai più, ma che non è da escludere) il caso, dico, che un giorno possa risorgere il bisogno di mandare laggiù numerose truppe per operazioni militari.

In una simile ipotesi, le raccomandazioni che fa il collega Lamberti hanno indubbiamente un altissimo valore; ed ecco perchè io mi associo anche alla raccomandazione da lui fatta, sperando che l'onor. ministro degli esteri anche di questa vorrà tenere tutto il conto che merita.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. La raccomandazione fatta dal punto di vista dell'interesse militare dal senatore Lamberti e dall'onorevole relatore, è certamente di altissimo valore. Non mancherò di prendere gli opportuni accordi col mio collega della guerra; ma fin d'ora posso assicurare il senatore Lamberti che una delle opere, a cui egli accennava, cioè la banchina, fa parte del progetto dell'ingegnere Luiggi.

L'onorevole Lamberti ricorda come furono costruite alcune caserme ed alcuni degli uffici destinati a fini militari nel porto di Massaua; non gli deve quindi far meraviglia se dopo tanti anni lasciano ora molto a desiderare.

Un notevole miglioramento, dal punto di vista della difesa, è costituito dalla costruzione della ferrovia. Se nel 1896 noi avessimo avuto la ferrovia, non dico sino a Cheren, ma anche soltanto fino ad Asmara, nessuno meglio del senatore Lamberti sa quanto grande sarebbe stato, sul corso degli avvenimenti, l'effetto di un tale mezzo di trasporto.

Mi è grato poi di assicurare il Senato che, nei limiti nei quali è lecito di essere profeta, la situazione politica in Abissinia è tale da rassicurarci.

Le nostre relazioni coi capi limitrofi sono buone; le informazioni che ci pervengono da Addis-Abeba fanno ritenere che l'autorità di Ligg-Jasu si consoliderà, e che continueranno

a prevalere a quella. Corte le influenze pacifiche e favorevoli agli amichevoli rapporti con tutti i vicini dell'Abissinia.

Questo è lo stato di cose attuale.

Non è possibile di negare che in Abissinia come altrove le cose possano mutare.

Quindi, ripeto, io reputo che le raccomandazioni del senatore Lamberti e del senatore Pedotti meritano di essere tenute dal Governo in grandissima considerazione.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio l'onor. ministro delle assicurazioni che mi ha dato.

Una delle ragioni che mi hanno spinto a parlare, trova la sua giustificazione in una frase da lui pronunciata e cioè che se nell'epoca in cui io là mi trovai fosse stata in esercizio la ferrovia che si tratta ora di portare a compimento, assai probabilmente le difficoltà che dovettero superare sarebbero state assai minori.

Certo è che, se avessi trovato in ordine tutti gli apprestamenti fatti dal compianto, allora colonnello Saletta, avrei incontrate difficoltà meno scabrose. Si dovette invece quasi tutto rifare, tutto quello che prima era stato fatto, essendo stato completamente abbandonato.

Io mi auguro che nessuno abbia mai ad averne bisogno, ma qualora il bisogno venisse, auguro che le condizioni siano differenti di quelle di allora, vale a dire che tutto ciò che può essere previsto e predisposto sia pronto al momento opportuno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912:

Senatori votanti	92
Favorevoli	77
Contrari	15

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga della facoltà accordata al Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 629 - *urgenza*);

Costruzione di due carceri giudiziari, uno a Venezia, l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatorii a Cagliari e ad Airolo (N. 588);

Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina (N. 609).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina. Compilazione ed approvazione di progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi (N. 456-A);

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo Reale equipaggi (N. 568);

Riduzione della ferma dei carabinieri Reali (N. 581);

Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali (N. 596);

Stato dei sottufficiali dell'esercito (N. 597);

Modificazione alla disposizione dell'art. 4, lettera *g*, della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana (N. 623);

Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren (N. 622).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza:

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);


Contributo della Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXCH.

TORNATA DEL 1º LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Comunicazioni (pag. 6537) — Il Presidente commemora il senatore Aporti (pag. 6537) — Si associano il senatore Cudenazzi (pag. 6538) e il ministro guardasigilli (pag. 6539) — Presentazione di disegni di legge (pag. 6539, 6547, 6551) e di relazioni (pag. 6539, 6541, 6556; 6559) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Proroga della facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 629) (pag. 6540); « Costruzione di due carceri giudiziari uno a Venezia, l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatorii a Cagliari e ad Airolo » (N. 588) (pag. 6540); « Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina » (N. 609) (pag. 6540) — Votazione a scrutinio segreto — Si procede all'esame degli articoli del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » — Sull'art. 1 parlano i senatori Fiore (pag. 6542), Gabba (pag. 6543), Polacco, relatore (pag. 6543) e il ministro guardasigilli (pag. 6543) — Si approva l'art. 2 — All'art. 3 svolge un emendamento il senatore Fiore (pag. 6544, 6547; 6554, 6559) — Parlano i senatori Gabba (pag. 6546, 6556), Mortara (pag. 6549), Scialoja (pag. 6551); e Del Giudice svolge altro emendamento (pag. 6556) — Parlano poi il senatore Polacco, relatore (pag. 6545, 6557) e il ministro guardasigilli (pag. 6558) — Si approva l'art. 3 con un emendamento (pag. 6559) — Sull'art. 4 parlano i senatori Fiore (pag. 6560), Garofalo (pag. 6561, 6564), Maurigi (pag. 6564), Polacco, relatore (pag. 6562) e il ministro guardasigilli (pag. 6564) — L'art. 4 è approvato — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Risultato di votazione (pag. 6565).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici e il sotto-segretario di Stato per l'interno.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio
del ministro dei lavori pubblici.**

PRESIDENTE. Da S. E. il ministro dei lavori pubblici ho ricevuto il seguente messaggio:

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di rimettere gli

elenchi dei trasporti e prelevamenti di fondi eseguiti fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio di questo Ministero durante il 4º trimestre dell'esercizio 1910-11.

« Il Ministro
« SACCHI ».

Do atto all'on. ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Commemorazione del senatore Aporti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

La morte continua a darci lutto: ieri ci rapì il senatore Pirro Aporti in San Martino dell'Argine nel Mantovano, ove nato era il 6 gen-

naio 1834. Nipote di quell'abate Ferrante Aporti, promotore degli asili infantili, che fu anch'esso senatore nominato da Carlo Alberto, Pirro Aporti, con idealità opposte e fede diversa, fu amatore ardente di patria e di libertà. Ingegno adorno di spirito, uomo di buon cuore; colto in giurisprudenza, esercitò nel foro, avvocato facendo. Il foro gli procacciò nome alla politica. Il collegio di Bozzolo lo elesse deputato per la 13ª e la 14ª legislatura, ed a scrutinio di lista quello di Mantova per la 15ª. Entrò alla Camera nel 1877 e vi rimase fino al 1906. Sedè attivamente all'estrema parte, ma sobrio e corretto, oratore gradito anche all'opposta ed efficace. Dalla Camera passò in Senato per nomina del 21 gennaio 1906.

Parecchi incarichi cittadini adempi con onore in Milano, ove risiedeva; fu una volta assessore in Giunta; tenne la presidenza degli asili notturni; disciolta la Camera di commercio, ne fu Regio commissario.

Letterato e dotto, fondò e diresse per alcuni anni la rivista filosofica *Il pensiero italiano* raccogliendovi scritti filosofici e di scienze sociali e politiche. Abbiamo di lui opere educative apprezzate: *Un ottimo libro di Alberto Mario presentato alla gioventù italiana*, e *I bimbi d'Italia*. Amante de' classici, diedeci una lodata versione dal greco dei canti popolari dell'Ellenia; e quella delle sedici satire di Giovenale.

Così da ultimo il nostro collega aveva preferito alla politica militante il sereno conversare con le lettere. Ed ora tace e scende nella pace del sepolcro, che gli preghiamo. (*Approvazioni*).

CADENAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADENAZZI. Pochi mesi or sono, benchè nella grave età di 77 anni, Pirro Aporti era qui fra noi, apparentemente vigoroso, vivace, appassionantesi alle nostre discussioni.

Ed ora; prima di saperlo ammalato, il telegrafo ci dà la notizia della morte improvvisa, avvenuta in San Martino dell'Argine, che gli dava i natali e nella casa avita, dove da poco tempo si ritrasse, forse presago della sua fine.

Consenta il Senato a me quale concittadino, antico collega nei due rami del Parlamento, ed amico dell'estinto, una parola sola, non foss'altro che per unirmi all'illustre nostro Presidente

nell'inviare alla desolata famiglia le condoglianze del Senato.

Pirro Aporti appartenne ad una famiglia di patrioti e di studiosi, appartenne ad una famiglia della quale fu illustrazione l'abate Ferrante Aporti, che, come ricordò il nostro Presidente, fu l'apostolo dell'educazione popolare, fu quegli che nel 1833 istituì il primo asilo infantile in San Martino dell'Argine, con la intuizione e la visione sicura della necessità di tali istituti a fondamento della pubblica istruzione. Ciò gli guadagnò onori, ma gli costò anche amarezze non poche. Chè a lui, sacerdote per vocazione, incensurabile, fu negata dal Vaticano la nomina ad arcivescovo di Genova. In compenso però, dal Governo piemontese ottenne l'alto onore di essere membro illustre di questa Assemblea per un decennio, dal 1848 al 1858.

Educato a questa scuola, Pirro Aporti non poteva fallire. Studioso, liberale, coltissimo, a tutta prova, democratico, più che della professione di avvocato, si occupò della politica, del giornalismo e di letteratura, lasciando di sé tracce luminose. In Milano, dove tenne la sua residenza, ebbe ad occupare con onore pubbliche, eminenti cariche amministrative.

Come disse l'illustre nostro Presidente, fu deputato al Parlamento per il collegio di Bozzolo per tre legislature. Diressé riviste letterarie, scrisse per i giornali; ebbe mente erudita e cuore d'oro.

In Senato, dove fu meritamente accolto nel 1906, non ha avuto occasione di far emergere le sue qualità eminenti; ma i molti amici, che pur qui conta, ne hanno apprezzato sempre il valore, la modestia e le doti di mente e di cuore distinte.

Egli lasciò molti scritti; ma va specialmente ricordato che pubblicò un libro prezioso nella sua modesta intestazione: *I bimbi d'Italia, studi e voti intorno all'educazione popolare e alla scuola infantile italiana*, che è dedicato con molto affetto « alla memoria venerata di mio zio Ferrante, apostolo dell'educazione infantile in Italia ».

È uno scritto di valore, è un vero programma di educazione popolare, e rimane perenne ricordo del grande amore di lui per la istruzione pubblica. Alla memoria dell'estinto collega vada il saluto del Senato e possa giungere

confortevole una parola di sincero compianto alla desolata famiglia. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo alle nobili parole con le quali l'illustre Presidente e l'onorevole senatore Cadenazzi hanno commemorato Pirro Aporti.

Io ebbi l'onore di conoscerlo nell'altro ramo del Parlamento e ne ricordo la nobile figura. Il caldo sentimento di patriottismo di cui fu espressione simpatica, lo rese caro a tutti i colleghi. Egli trasse dai migliori ricordi della sua famiglia, dall'esempio dell'uomo eminente che consacrò tutta l'opera sua alle classi popolari e all'infanzia, all'affetto per gli umili, quella educazione della mente e del cuore che ne plasmò l'intelletto e il carattere.

L'onor. senatore Cadenazzi ha ricordato una pubblicazione che fu l'espressione genuina della tendenza dello spirito eletto di Pirro Aporti e del suo animo devoto alla causa della libertà.

Patriota, scrittore, avvocato, in ogni manifestazione della sua attività egli si ispirò sempre al medesimo sentimento e alla stessa fede negli ideali che furono il vangelo della sua vita.

Alla memoria dell'uomo eminente, che il Senato e la patria hanno perduto, io porgo in nome del Governo un saluto riverente e l'augurio che il nobile suo esempio trovi molti imitatori nelle nuove generazioni, che egli volle veramente degne dei destini del paese. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. La Presidenza ha già inviato le condoglianze alla famiglia; le ripeterà, interprete del sentimento unanime del Senato (*Bene*).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Presidente del Consiglio, i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga del termine stabilito nell'art. 1^o della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura nella città di Torino e modificazioni degli articoli 10 e 11 della legge medesima;

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione delle concessioni di assegni ai danneggiati politici, delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70;

Stanziamiento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma nel 1911;

Compenso alla signora Anna Maria Mozioni per collaborazione prestata al deputato Bertani, nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario;

Poichè questi disegni di legge hanno carattere della massima urgenza, pregherei vivamente il Senato di consentire che possano essere esaminati in questo scorcio di lavori.

Ho poi l'onore di presentare al Senato, un altro disegno di legge:

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Approvazione di un atto di transazione e di vertenza causata dai tiri del balipedio di Viareggio e autorizzazione ad alienare beni demaniali in Viareggio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Grenet della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga della facoltà accordata al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 629 - *urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga della facoltà accordata al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

Ne do lettura.

Articolo unico.

La facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466 e 30 dicembre 1910, n. 910, è prorogata fino al 31 dicembre 1911.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Costruzione di due carceri giudiziari uno a Venezia, l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari ed Airola » (N. 583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Costruzione di due carceri giudiziari uno a Venezia e l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari e ad Airola.

Il ministro dell'interno notifica al Senato che, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, ha dato l'incarico al sotto-segretario di Stato per l'interno, onor. Falcioni, di sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge.

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3,500,000 per la costruzione di due carceri giudiziari, uno a Venezia e l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori, a Cagliari e ad Airola.

Nell'assegnazione stabilita per la costruzione del carcere giudiziario di Venezia si comprende la somma di lire 170,000, per il pagamento al demanio militare dell'area occupata dalla caserma di Santa Maria Maggiore.

La somma di lire 3,500,000 sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno e ripartita nel seguente modo:

Esercizio 1910-11 . . .	L.	100,000
id. 1911-12 . . .	»	400,000
id. 1912-13 . . .	»	400,000
id. 1913-14 . . .	»	800,000
id. 1914-15 . . .	»	900,000
id. 1915-16 . . .	»	900,000
Totale . . .	L.	<u>3,500,000</u>

È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina » (N. 609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 609).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante disposizioni sulle pensioni degli ufficiali della Regia marina, è abrogato, (Approvato).

Art. 2.

All'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituito il seguente:

« Per gli ufficiali della Regia marina l'età ed il servizio richiesti per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio sono ridotti, per tutti indistintamente, di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate od in riserva; però in nessun caso potranno i limiti di età e di servizio stabiliti dal precedente articolo 9 essere ridotti di più di cinque anni.

« Per i militari del Corpo Reale equipaggi l'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio si intende ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purchè continuo quindici anni di servizio sopra le Regie navi in armamento ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul progetto di legge: «
Linea di navigazione tra l'Italia ed il Cile. »

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Carafa d'Andria della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «
Sulla cittadinanza ».

Come il Senato ricorda, la discussione generale di questo disegno di legge fu già chiusa in altra tornata.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che leggo, nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e l'on. Scialoja.

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino. Se il figlio è postumo si ha riguardo alla cittadinanza che il padre aveva al momento della morte;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno una cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume, fino a prova in contrario, nato nel Regno.

A questo art. 1° è stato presentato il seguente emendamento degli onorevoli senatori Fiore, Gabba, Chironi e Schupfer.

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2º il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non acquista la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3º chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno una cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non acquista la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Gl'individui residenti in Italia, dei quali si ignorano i genitori ed il luogo di nascita, sono considerati cittadini italiani.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. D'accordo con gli onorevoli colleghi Gabba e Chironi abbiamo presentato un emendamento all'ultimo alinea di questo articolo, perchè ci è sembrato essere necessario contemplare il caso non solo di colui che sia trovato in Italia, ma altresì di colui che dimori in Italia, e che si trovi nella condizione di non aver una cittadinanza determinata.

Vi sono pure degli uomini senza patria, i quali non possono dare la prova di avere una qualsiasi cittadinanza, ma che d'altra parte debbono essere assoggettati ad una legge per l'esercizio dei loro diritti civili.

Prima di sostenere l'emendamento da noi proposto devo far osservare che per un'inavvertenza, nel testo degli emendamenti nostri è stato stampato « residenti » mentre invece si voleva dire « dimoranti ».

Si potrebbe conciliare la redazione dell'Ufficio centrale con l'emendamento da noi proposto, per contemplare l'uno e l'altro caso, vale a dire l'individuo trovato in Italia e colui che dimora in Italia senza che abbia una determinata cittadinanza. Della condizione di costoro si sono occupati scrittori e giurisprudenza. La grande maggioranza è d'accordo nel considerare tali persone come assoggettate alla legge del paese nel quale dimorano, equiparandoli ai cittadini del medesimo. Non solo il Demangeat ma anche il Féraud-Giraud, esaminando la condizione dei medesimi, dicono con ragione, che quando essi non hanno una patria determinata per poter invocar la legge della medesima, come protezione e regolamento dei loro diritti, debbono essere equiparati ai cittadini dello

Stato. È inutile che io mi dilunghi su questo argomento per dimostrare come sia utile di regolare la condizione dei medesimi.

Mettendo insieme le due versioni, quella dell'Ufficio centrale e la nostra io propongo la redazione seguente: « Gli individui trovati o dimoranti in Italia, dei quali si ignorino i genitori e il luogo di nascita, sono considerati come i cittadini italiani ».

Invece di « residenti » diciamo « dimoranti », perchè, rispetto a coloro che non abbiano né una patria, né un domicilio, né una residenza, e che si trovino nella posizione dei così detti *heimathlosen*, e che devono pure essere assoggettati ad una legge che governi la loro condizione ed i loro diritti privati, il solo soggiorno deve reputarsi sufficiente per assoggettarli alla legge del paese nel quale si trovino. Nella circostanza esaminata dal Féraud-Giraud il soggiorno potrebbe reputarsi sufficiente per equipararli ai cittadini del paese nel quale si trovano.

L'insigne scrittore esamina il caso di una azione giudiziaria proposta in questioni personali, in questioni di stato, ecc. Egli osserva, con ragione, che lo straniero potrebbe eccepire l'incompetenza dei tribunali francesi, quando sia iniziata un'azione di stato contro il medesimo; ma che, quando le persone dimoranti in territorio francese non abbiano una cittadinanza determinata, né un domicilio in paese straniero, che determini la legge alla cui protezione possano sottomettersi, essi debbono essere equiparati ai cittadini francesi. È per questa ragione, per regolare cioè la condizione degli uomini senza patria, che possono essere non solo i trovati, ma anche coloro che abbiano perduto una cittadinanza senza averne acquistata un'altra e che non abbiano neanche un domicilio all'estero, a me pare che anche i dimoranti in Italia, dei quali non si conosce la cittadinanza, e che non possono neanche dare la prova di avere un domicilio in un paese qual si sia per invocare la protezione della legge della loro patria, o del loro domicilio, finché una cittadinanza non sia da essi acquistata, debbano essere equiparati ai cittadini dello Stato.

POLACCO, *relatore* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Debbo far osservare all'illustre collega prof. Fiore che l'ipotesi che egli ha voluto contemplare è già nel nostro progetto di legge, all'art. 13 del progetto Scialoja, diventato poi 14 del progetto dell'Ufficio centrale. Quindi potremo discutere per vedere se sia il caso di modificarne eventualmente la dizione quando arriveremo all'art. 14, senza bisogno di inserire qui nell'articolo 1 quelle aggiunte che egli vorrebbe alludendo agli apolidi, a coloro, cioè, che non hanno una patria determinata.

All'art. 13 infatti si dice:

« Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella d'un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare ».

È un punto questo, che costituisce una provvida-innovazione in armonia alle osservazioni che il collega Fiore ha testè fatto, innovazione dovuta al collega Scialoja; onde la relazione dell'Ufficio centrale gli dà la debita lode perchè egli per il primo nella nostra legge ha contemplato la condizione anomala di costoro che non hanno una patria determinata, ma che pure possono avere dei diritti da esercitare risiedendo nel Regno.

Vede dunque l'onorevole senatore Fiore che si è già soddisfatto alla sua proposta.

Rimane quindi integra da parte dell'Ufficio centrale la proposta già concordata col senatore Scialoja e col ministro guardasigilli; perchè io sono lieto di dichiarare che tutte le proposte concordate tra il senatore Scialoja, originario autore del progetto, e l'Ufficio centrale sono state altresì accettate pienamente dall'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho che a confermare la dichiarazione fatta dall'onor. relatore.

Il testo del disegno di legge è stato riesaminato dall'Ufficio centrale in concorso col senatore Scialoja e con me, e ci siamo trovati d'accordo nelle singole disposizioni raccolte ora in unico testo. Ciò renderà più facile la discussione

Quanto all'osservazione del senatore Fiore, potrà parlarsene all'art. 13, ora 14, del progetto. Si vedrà allora se convenga sostituire la formula da lui proposta a quella dell'Ufficio centrale.

GABBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBA. Osservò che l'espressione « figli trovati » non è una espressione giuridica. Che cosa si è voluto intendere con questa espressione? Noto che con questa espressione non si indicano soltanto i fanciulli trovatelli, ma anche persone adulte.

POLACCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Quest'espressione l'abbiamo desunta dal Codice penale là dove parla dell'obbligo che hanno coloro che trovano un bambino di darne immediato avviso all'autorità e commina delle pene a chi non adempie a questo obbligo. Come vede, quindi, l'onorevole senatore Gabba, trattasi di una espressione propria pur sempre della nostra legislazione, anche se non figurasse nel Codice civile. E riguarda proprio la ipotesi configurata dall'illustre collega e maestro prof. Gabba. La dizione inoltre corrisponde perfettamente a quella della legge belga da cui questo capoverso è stato attinto.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore mantiene l'aggiunta?

FIORE. Rimetto all'art. 14 la proposta di sostituire la parola « dimoranti », alla parola « residenti ».

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 1º come è stato concordato tra l'Ufficio centrale, il senatore Scialoja ed il ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenni o emancipato conserva il proprio stato

di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.

A questo articolo proponeva emendamenti il senatore Del Giudice che non è presente; quindi s'intende che vi abbia rinunciato.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo secondo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato.

Compiuto il 21° anno diviene cittadino se risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana; ma se risiede nel Regno da almeno dieci anni, diviene cittadino italiano pel solo fatto ch'egli non dichiari di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

A questo articolo 3 i senatori Fiore, Gabba, Chironi e Schupfer propongono il seguente emendamento:

Art. 3.

(Art. 8 del Cod. civ. modificato).

È reputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da 10 anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, facendone dichiarazione entro l'anno dalla età maggiore, determinata dalle leggi del Regno.

Tale dichiarazione non potrà essere ripetuta che dai discendenti di primo grado che si trovino nelle condizioni suddette.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Per quello che concerne l'attribuzione della cittadinanza a colui che abbia la residenza in Italia, noi abbiamo reputato che la residenza non possa essere un dato sufficiente a determinare, che la persona debba ritenersi legata al nostro paese in guisa da reputare cittadino il figlio nato da lui. Abbiamo stimato che la dizione del nostro Codice civile vigente, che richiede il domicilio come fatto adatto a determinare l'attribuzione della cittadinanza al figlio nato da chi sia domiciliato da dieci anni in Italia, debba reputarsi una condizione migliore di quella che viene fatta dalla residenza. Il domicilio determina una dimora stabile e costituisce di per se stesso un fatto che lega lo straniero alla patria nostra: per tale motivo noi ci siamo piuttosto ispirati alle disposizioni consacrate nel Codice vigente nell'art. 8 che accettare la proposta dell'Ufficio centrale; il quale attribuisce alla residenza, quelle conseguenze che il nostro legislatore nella legge vigente attribuisce al domicilio.

Ciò per spiegare la sostituzione del domicilio alla residenza, ma evvi un altro punto che modifica sostanzialmente il nostro concetto rispetto a quello dell'Ufficio centrale. Noi abbiamo considerato che è indispensabile non solo evitare la duplicità di cittadinanza, ma evitare altresì l'indeterminatezza della cittadinanza. La condizione nella quale certe persone possono trovarsi, di formare cioè parte effettiva della popolazione di uno Stato: di essere confusi coi cittadini del medesimo: di assimilare le loro abitudini, parlare la loro lingua e via dicendo, in modo che tutti credono che essi siano cittadini dello Stato, ed autorizzare i medesimi a mantenere a tempo indefinito la loro cittadinanza originaria eleggendo la qualità di stranieri. L'ammettere che essi potessero far ciò a tempo indeterminato, li metterebbe nella condizione di cavar profitto dei benefici di cui godono i cittadini italiani: di vivere in mezzo a noi: di essere reputati cittadini, e di poter poi a tempo indeterminato eleggere la loro cittadinanza straniera, ed assumere la qualità di stranieri finchè loro garbi, per esonerarsi così dagli oneri, che conseguono dalla cittadinanza.

Per evitare tale inconveniente ci è sembrato di ammettere la libertà di elezione, ma non a tempo indeterminato. Il figlio di chi è domiciliato da dieci anni in Italia, secondo il nostro legislatore, è reputato cittadino. Ebbene, se questo figlio, egli pure stabilisca il suo domicilio in Italia, e lo mantenga per dieci anni, i figli di lui ed i figli dei figli potranno anche continuare ad essere stranieri facendo l'elezione?

Nel sistema attuale si può verificare che non solo il figlio di lui, ma fino alla seconda e terza discendenza, e a tempo indeterminato, il figlio del domiciliato da dieci anni colla elezione della cittadinanza straniera, che è quella del padre suo, continuerà ad essere straniero vivendo pure in mezzo a noi e godendo i benefici che possono derivare dal vivere nella nostra patria, ma senza sottostare agli oneri.

Per eliminare tale inconveniente, noi, ammettendo pure la libertà di elezione, non intendiamo di ammetterla a tempo indeterminato, perciò abbiamo proposto quell'ultimo comma che dice: « tale dichiarazione (cioè la dichiarazione di eleggere la cittadinanza straniera) non potrà essere ripetuta che dai discendenti di primo grado che si trovano nelle condizioni suddette ». Se meglio piacesse si metta di primo e di secondo grado.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Di questa cosiddetta presunzione di cittadinanza stabilita nell'articolo 8 del Codice civile, che si vorrebbe con una notevole modificazione sia pure, riprodurre nella legge, è stata già fatta parola nella discussione generale. E allora ho dato io la risposta, che mi pareva non avesse avuto dall'onorevole Scialoja, al collega Chironi, il quale insisteva perchè la si riproducesse.

Da un colloquio avuto poi col collega Chironi, appariva che le mie ragioni lo avessero persuaso, sicchè questa figura della presunzione della cittadinanza, che egli lamentava scomparsa, non si sarebbe più riaffacciata. Invece la trovo riproposta con l'autorità che deriva dal nome del Chironi non solo, ma da quelli altresì del Gabba e del Fiore, e mi è necessario quindi indugiarmi anche più su questa proposta.

È *reputato cittadino*, dice il Codice civile all'articolo 8, il figlio nato nel Regno da stra-

nieri che vi abbiano fissato il domicilio da dieci anni. La residenza per causa di commercio non ha all'uopo alcuna efficacia.

Ebbene, codesta locuzione che si vorrebbe mantenuta è universalmente e giustamente censurata.

L'illustre Bianchi, nel suo celebrato commento del Codice civile nostro condanna come assai infelice quella espressione « è *reputato cittadino* ».

Si vuol parlare forse di una presunzione? egli si chiede. « Ma in materia di stato delle persone la legge non procede per via di presunzioni, ma di attribuzione, e conclude che è la legge sola che può attribuire ad una persona un determinato stato civile »; si voleva dire dunque è cittadino italiano costui che è nato da persona che in Italia si trova aver domicilio da oltre dieci anni.

Chiarito questo punto, ridotta la cosa ai termini di una attribuzione di cittadinanza e non di presunzione, restano di fronte i due principii, il principio nostro che dice: costui che è nato in Italia dallo straniero che vi si trova, sia pure, da almeno dieci anni, è straniero durante la minore età; potrà bensì, appena diventi maggiorenne, optare per la cittadinanza nostra. Gli avversarii, persistendo in quella infelice formula che pare alluda ad una presunzione, dicono invece: sia egli cittadino italiano fin dalla nascita e solo possa, diventato maggiorenne, optare invece per la cittadinanza straniera. Il vantaggio del nostro sistema, tanto più rispettoso in questa parte del *ius sanguinis*, è quello soprattutto di mantenere unita la compagine familiare anche nei riguardi della cittadinanza mentre il figlio è minorenni.

Finchè dura la minore età, come è straniero il padre, tuttochè qui domiciliato da oltre dieci anni, così continui a rimanere straniero il figlio. Ripeto poi ciò che già feci notare al Chironi, che nei riguardi del servizio militare, uno dei punti in cui più si manifesta l'efficacia della cittadinanza, non avremo danno col sostituire il nostro sistema a quello del Codice, perchè è disposizione della legge militare che, per il solo fatto di essere domiciliati nel Regno, anche stranieri sono iscritti nelle liste di leva, e sta in loro facoltà di opporre la loro condizione di straniero al momento di essere chiamato a prestare servizio militare.

Per tutto ciò noi abbiamo creduto di poter aderire alla proposta dell'onor. Scialoja che chi nasce da persona residente (e verrò poi a dire perchè *residente* invece di *domiciliato*) da oltre dieci anni nel Regno sia straniero; soltanto gli si fanno ponti d'oro perchè acquisti la cittadinanza; basta ne dichiarare l'opzione entro il 22° anno; per di più si ammette l'opzione tacita quando, non solo il genitore alla nascita di lui, ma egli stesso al momento della maggior età, si trovi risiedere da più di dieci anni nel Regno; s'intende allora *ipso iure* che egli abbia voluta la cittadinanza italiana pel solo fatto di non aver dichiarato che voleva conservare quella straniera. Così, senza danno per noi e col dovuto rispetto all'unità familiare, funziona questo sistema contrapposto a quello del Codice. Vediamo ora perchè si è sostituito il criterio di residenza a quello di domicilio.

Francamente, ci siamo ispirati per questo provvido mutamento a quanto in questo riguardo ha fatto la legge Sonnino, per ciò che riguarda la concessione della naturalità.

È bene dar peso più alla residenza che al domicilio. Ha detto l'onor. Fiore che il domicilio stabilisce una dimora stabile; me lo perdono, ma è tutto l'inverso, questa dimora stabile è propria della residenza, che, giusta la definizione del Codice, è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale; mentre uno può non venire mai o quasi mai in Italia e tener qui tuttavia il centro principale dei suoi interessi, cioè il suo domicilio. Dunque, trattandosi di affratellarci persone che convivano con noi, che abbiano con noi permanenti contatti, è alla residenza che si deve dare il sopravvento, perchè essa significa continuata convivenza con noi mentre il domiciliato non residente può essere benissimo persona che non si è mai vista in faccia. Ecco perchè fu preferita la residenza al domicilio.

Veniamo all'altro punto in cui risiede realmente una più radicale innovazione proposta dall'illustre collega.

Certamente è uno stato di cose che non piace nemmeno a noi quello di famiglie che da generazioni e generazioni risiedono in Italia e a noi tuttavia non si assimilano perchè di padre in figlio si riaffermano stranieri nel momento in cui occorre di fare l'opzione e ciò specialmente per sottrarsi agli oneri del servizio mi-

litare, che altrimenti in quel momento dovrebbero sopportare. Questa è una posizione che non può piacere ad alcuno. Anzi posso dire che il senatore Scialoja, che mi dispiacè di non vedere presente, quando appunto stava compilando il progetto di legge, ha dibattuto questo punto col ministro della guerra, precisamente perchè il ministro della guerra aveva manifestato il desiderio che, ad una certa epoca, alla seconda o alla terza generazione, si rendesse definitiva la posizione di questa gente che sta in Italia sotto l'egida delle nostre leggi, che ne ha assunti i costumi, che forse parla la nostra lingua ed ha dimenticata la lingua d'origine (vede bene l'onor. Fiore che io accentuo anche di più le ragioni da lui addotte).

Ma che cosa sta di contro, per cui lo stesso ministro della guerra ha rinunciato ad ogni insistenza in proposito? Sta di contro la tema della reciprocità per parte delle altre nazioni. In fondo queste famiglie residenti in Italia, considerevoli per censo, per capacità, ecc., che perseverino a voler rimanere straniere si può dire che si contino sulle dita, mentre, viceversa, noi abbiamo una larga emigrazione nostra all'estero, gente che da anni, e in qualche luogo da secoli, risiede fuori e nella quale si è sempre perpetuata la cittadinanza italiana, in omaggio al principio che presiede alla nostra legge sulla cittadinanza, il principio del *ius sanguinis*. Ebbene di fronte all'acquisto di non molte famiglie estere, desiderabile, sia pure per ragioni, di cui non ci dissimuliamo tutto il grave peso, correremmo il pericolo di perdere, per ritorsione di altri Stati, queste centinaia e centinaia di migliaia di cittadini e di famiglie che abbiamo all'estero. Ecco perchè di fronte a questa obbiezione che lo stesso Scialoja aveva fatto, a suo tempo, al ministro della guerra, il primo interessato a non lasciarsi sfuggire questi figli di famiglie straniere residenti in Italia, il ministro della guerra ha ceduto non solo, ma ha riconosciuto che sarebbe maggiore il danno che non il vantaggio che si avrebbe accettando il principio, di cui viene ora rinnovata la proposta.

GABBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBA. Nel proporre alcuni emendamenti io e alcuni miei colleghi abbiamo avuto anzitutto il proposito di non discostarsi, quando

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1911

non fosse necessario, dal disposto del Codice civile; per questo motivo appunto noi abbiamo proposto di ritornare all'art. 8 del Codice civile, che presume cittadini i figli nati nel Regno da genitori qui domiciliati da dieci anni, non per ragione di commercio.

Il relatore Polacco rifugge da questa presunzione di cittadinanza, ma questa presunzione stessa si ritrova nell'articolo primo. Quivi si presume la nascita in Italia; là si presume la intenzione di essere italiano.

Venendo ora all'art. 3 del progetto, io osservo che si contemplano in esso differenti ipotesi. La prima è quella di uno straniero nato nel Regno, magari per caso, che dall'Italia può essere subito scomparso, i cui genitori sono ignoti e il quale tutto ad un tratto ricompare, dopo 20 anni, in Italia per domandare di prestare il servizio militare.

A noi è parso che in tali circostanze il semplice fatto di offrirsi per il servizio militare, non sia ragione sufficiente per far diventare quella persona cittadino italiano.

Io poi non posso non insistere sulla proposta, già esplicita e sostenuta dal collega senatore Fiore, di cui nel privato convegno con lui ed altri colleghi io fui il principale sostenitore.

Vi insisto, perchè non si perpetui il caso di famiglie che, di generazione in generazione, per secoli e secoli, continuano a conservare una cittadinanza straniera, malgrado vivano da italiani.

In una delle più cospicue città d'Italia, che non voglio nominare, una delle principali famiglie, che pure non voglio nominare, da un paio di secoli a questa parte conserva una cittadinanza estera, con grande e costante sorpresa di tutta la cittadinanza. Vero è però che un appartenente a questa famiglia prese parte ad una guerra dell'indipendenza italiana e perdetto anche un occhio. Altri esempi di codesto genere ci saranno in Italia; ora a me pare ragionevole, giusto e decoroso per l'Italia impedire che si perpetuino o si ripetano.

Oppone il relatore onor. Polacco che non dobbiamo dimenticare il pericolo della reciprocità. Ma io osservo che, se noi abbiamo codesto scrupolo possiamo rinunciare a fare una legge nostra in materia di cittadinanza; ed anche oppone il relatore Polacco esservi in esteri Stati centinaia e migliaia di famiglie italiane che di

generazione in generazione conservano la cittadinanza italiana. Confesso che la cosa mi sembra un po' strana, a meno che si tratti di famiglie forestiere, che sono in Italia unicamente per ragioni di commercio. Che si continui in Italia di generazione in generazione a mantenere una cittadinanza forestiera, mentre vi si vive da italiani, mescolandosi colla popolazione italiana in virtù di ogni guisa di relazioni, di parentela, di interessi e di assetto, e vi si fa uso giornaliero in casa e fuori della lingua o del dialetto locale, mi pare, lo ripeto, assurda e sconvolgente cosa, che la legge italiana non deve più oltre tollerare.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto;

Vendita alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata « Officine di Savigliano » e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura prescritta dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Debbo insistere innanzi tutto su quella frase che trovo nella prima parte dell'articolo 3^o e cioè: lo straniero nato nel Regno.

Due sistemi sono stati adottati in materia di cittadinanza ed in materia di presunzione di cittadinanza.

Uno è quello della territorialità, che è l'an-

tico sistema, che attribuiva più che la cittadinanza la sudditanza, a chiunque fosse nato nel territorio del Signore. L'altro è il sistema romano, il sistema che seguiamo noi, quello cioè che fa dipendere la cittadinanza dai vincoli del sangue. In questo sistema la nascita può avere pure una influenza, ma sottometto all'Ufficio centrale che nell'articolo, come trovasi da esso redatto, attribuendo questa influenza al fatto della nascita, si viene quasi quasi a costruire in quel caso una presunzione di cittadinanza *jure territorii*.

Nel Codice francese, per quello che mi rammento, evvi un articolo che dice che il figlio nato in Francia da uno straniero nato egli pure in Francia è reputato francese.

Con tale disposizione viene ad ammettersi una presunzione di cittadinanza fondata sulla territorialità, che non può essere giustificata.

Ora, voi vi proponete di attribuire importanza alla residenza o volete attribuirla alla prestazione del servizio militare; ed allora perchè contemplate la condizione della nascita? È il servizio militare che dovrebbe determinare l'attribuzione della cittadinanza a colui che lo abbia prestato, ed abbia per esso compromesso la sua vita in difesa del nostro paese. La circostanza della nascita per attribuire un diritto alla cittadinanza può parere una riproduzione del concetto di cittadinanza *jure territorii*, il quale è perfettamente eliminato nel sistema del nostro Codice civile, e dovrebbe essere eliminato ora che si tratta di contemplare i rapporti che possono legare le persone alla patria. Il rapporto col territorio deve avere una influenza, ma secondaria per stabilire la cittadinanza, e per attribuire il diritto a conseguirla.

Perciò domanderei all'Ufficio centrale di sopprimere quella condizione di nascita.

L'articolo in discorso dice: « lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti »; propongo di sopprimere le parole: « nato nel Regno », come condizione per aspirare alla cittadinanza italiana. Domanderei all'Ufficio centrale di volerle sacrificare per non dare così indirettamente una attribuzione di cittadinanza *jure territorii*. Sarebbe preferibile dire dimorante nel Regno, o nato ecc. Questo per la prima parte.

Per quello poi che si riferisce alla residenza, che s'intende preferire al domicilio secondo

ha proposto l'Ufficio centrale, senza volere esprimere una opinione collettiva, e lasciando che ciascuno dei tre pensi alla propria maniera, dichiaro che per la parte mia individuale riconosco che la dimora abituale debba valere principalmente come fatto determinante, perchè, secondo il mio concetto, è colui che forma parte effettivamente della popolazione dello Stato che assimila a poco a poco le abitudini del popolo, e che diventa parte del medesimo.

Laonde mi sembra che la residenza, che è la dimora abituale di coloro che si confondono col popolo e fanno parte del medesimo, debba reputarsi circostanza veramente valutabile per l'attribuzione della cittadinanza al figlio di colui che la mantiene senza interruzione durante 10 anni.

Per parte mia quindi accetto di sostituire la parola « residenza » all'altra « domicilio » nell'emendamento da noi proposto all'articolo 3. Manteniamo però fermo l'ultimo comma (e rispondo così al relatore). Convieni mettere in armonia l'ultimo comma del proposto emendamento, che elimina la estraneità a tempo indefinito, con l'altro emendamento che abbiamo proposto relativamente alla perdita della cittadinanza italiana regolata all'art. 8, perchè i due emendamenti si completano.

Noi non ammettiamo che un italiano possa essere a tempo indefinito italiano, solo perchè il capo della famiglia era un italiano, nonostante che egli abbia poi rotto ogni rapporto con l'Italia, ed abbia stabilito il suo domicilio e la residenza in paese straniero. Tale circostanza deve col tempo modificare a poco a poco il carattere nazionale, perchè esso pure si modifica col tempo.

Quindi noi non temiamo il pericolo segnalato dal relatore, che cioè, se fosse accettato l'emendamento proposto all'ultimo comma, si correrebbe il rischio del trattamento reciproco a riguardo degli Italiani residenti da tempo considerevole nel paese straniero. Tale pericolo non si avverte, essendochè ammettiamo il concetto di reciprocità, cioè che non si deve perpetuare a tempo indefinito l'italianità rispetto a coloro che fanno parte della popolazione straniera, come non si deve mantenere a tempo indefinito la estraneità rispetto a coloro che effettivamente fanno parte della popolazione italiana.

Bisogna guardare i due concetti nel loro complesso, e allora l'argomento fondato sul pericolo del trattamento reciproco vien meno, perchè non escludiamo l'applicazione della regola reciproca.

Noi siamo logici, nel senso che ammettiamo in massima che debba essere attribuita la cittadinanza a coloro che effettivamente per un tempo considerevole fanno parte del popolo italiano, che prendono parte a tutte le vicende sociali economiche e politiche del nostro paese; che profittano dei vantaggi e dei benefici che provengono dal vivere in un paese civile come è il nostro, e pensiamo che essi non debbano essere reputati a tempo indefinito stranieri, ma che debbano bensì portare gli oneri che sono imposti ai cittadini.

Ci pare sconveniente e pericoloso che essi possano a tempo indefinito vantare la loro estraneità, quando si tratti di mantenere i loro obblighi verso il nostro paese e poi approfittare della cittadinanza italiana apparente per confondersi coi cittadini.

Ed anche non ci pare conveniente il mantenere l'italianità a tempo indefinito e ciò per due motivi. Primo: perchè accade che in parecchi paesi stranieri la legge attribuisce la cittadinanza ai residenti per un certo tempo, e noi che abbiamo eliminato la duplicità della cittadinanza, perchè essa è un fatto giuridico deplorabile, non dobbiamo poi cercare indirettamente di far nascere la duplicità di cittadinanza, ammettendo che possa essere straniero per tempo indefinito colui che forma parte della popolazione italiana, che vive in mezzo a noi, e che è dalla generalità reputato cittadino italiano. Secondariamente poi vogliono prevenire che possa restare italiano a tempo indefinito colui che da considerevole numero di anni abbia rotto ogni rapporto colla patria, e che domanda di essere italiano quando gli accomoda. Secondo il concetto, consacrato nell'altro emendamento, riteniamo che dev'essere reputato straniero l'italiano che per lunghi anni vive in mezzo a popoli esteri.

Noi non temiamo quindi il pericolo della reciprocità, anzi armonizziamo i due concetti, facendone l'applicazione sia rispetto all'italiano residente all'estero, il quale a tempo indefinito, per generazioni e generazioni, non può rima-

nere italiano, quando abbia abbandonato l'Italia e non abbia più rapporto con la patria, sia pure rispetto allo straniero, che vive in Italia, il quale se vuole profittare dei vantaggi della patria nostra deve essere assimilato a coloro che portano gli oneri come cittadini dello Stato.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non entrero in tutte le dispute a cui ha già dato luogo quest'articolo 3 che l'egregio relatore ha già indicato quanto sia complesso e grave per il suo contenuto. Non so se proprio nella mente del primo compilatore del progetto, cioè dell'onor. Scialoja, quell'ipotesi del figlio dello straniero nato nel Regno stesse isolatamente a sé o si collegasse con una delle due ipotesi che egli fosse figlio di genitori nati in Italia ovvero di genitori aventi da dieci anni la residenza, come diceva il progetto suo; non posso entrare in alcuna analisi circa il possibile collegamento di quella ipotesi della nascita del figlio dello straniero in Italia con le due che erano indicate successivamente, perchè non ho la relazione dell'onor. Scialoja sottocchio e non la rammento. Comunque, mi paiono gravi le considerazioni fatte dai senatori Gabba e Fiore contro l'accettazione di quella ipotesi così isolata che pone il progetto dell'Ufficio centrale, di un individuo cioè nato in Italia, che vi ha vissuto forse le prime ventiquattro ore della sua vita, il quale dopo venti anni possa chiedere la nazionalità italiana a condizione di prestare servizio militare in Italia. Questa condizione, come diceva bene il collega Fiore, che significa esporre la vita, versare il proprio sangue, sposare la causa della patria di elezione, forse anche contro quella dove si è vissuto negli anni della gioventù, è tale fatto che si potrebbe ritenere da solo sufficiente a conferire il titolo d'acquisto della nazionalità. Ma su ciò non voglio trattenermi. Mi preme rammaricarmi col senatore Fiore che egli abbia abbandonato così mollemente la proposta sua e dell'onor. Gabba, di ripristinare l'indicazione del domicilio in luogo della residenza.

Quanto ha accennato l'onor. collega Gabba a proposito di numerose famiglie che vivono in Italia con cittadinanza estera da molte generazioni, è un fatto che tutti siamo in grado di conoscere. Omettendo pure di nominare

luoghi ed indicare casi di persone, tutti sappiamo che vi sono alcune tra le più importanti città italiane in cui certe forme dell'attività economica sono quasi completamente nelle mani di codeste famiglie straniere. Anche in quest'Aula vi sarà, con maggiore competenza della mia, chi possa accertare, per esempio, quanta parte del movimento marittimo napoletano sia in mani di stranieri che da generazioni si trasmettono questa forma importantissima di attività commerciale ed industriale.

In altre provincie vi sono industrie e commerci del pari monopolizzati da famiglie straniere. La constatazione dell'importanza economica che hanno nella società italiana questi gruppi di famiglie straniere che da generazioni vivono tra noi e cooperano utilmente all'incremento della nostra vita civile colla propria attività, ma che si conservano estranee alla nostra famiglia nazionale, è un fatto saliente che deve ammonire il Senato di non dare al concetto giuridico della residenza una importanza maggiore di quella del domicilio, anzi di mantenere al domicilio la prevalenza sopra la residenza. Io parlerò un linguaggio molto pratico. Il domicilio, secondo il Codice civile, è il luogo dove un individuo ha la sede principale dei suoi affari: la residenza è il luogo dove egli tiene la dimora abituale.

Colui che è soggetto alla podestà paterna ha il domicilio del padre per legge, ma il Codice civile non dice che ha la residenza del padre; ed è naturale, perchè il padre, pur avendo un figliuolo minorenni sotto la sua podestà, e non potendogli dare altro domicilio che il proprio, può benissimo mandare il figliuolo a risiedere il luogo diverso dal proprio domicilio. Quante sono queste famiglie straniere che mandano per molti anni, durante l'età minore, i loro figli all'estero, perchè facciano pratica di commercio, perchè seguano corsi di istruzione, perchè imparino bene la lingua della patria d'origine, dalla quale non vogliono essere divelti mai, neppure quando si propongono di perpetuare la loro attività commerciale e industriale in Italia! Queste famiglie non mandano all'estero solo i figli maschi, ma spesso anche le figlie, specialmente allo scopo di far loro apprendere la lingua della patria, di quella patria che vogliono conservare impressa vivamente nel cuore dei figli.

La residenza del minorenni è un non senso, non è un fatto tanto facile a constatare: la residenza del minorenni non è regolata da nessuna delle nostre norme legislative. Cosa avviene in realtà, secondo il diritto vigente? Avviene che il minorenni, figlio dello straniero che vive in Italia, che si è arricchito in Italia, comincia ad avervi residenza volontaria e giuridicamente efficace il giorno in cui compie il ventunesimo anno; ma su cento casi probabilmente ve ne saranno 99 in cui questi giovani, dal giorno in cui compiono la maggiore età si guarderanno bene dallo stabilire la residenza in Italia, perchè delle due l'una: o hanno eletto di prestar servizio militare in Italia, e già al ventesimo anno devono trovarsi iscritti nelle liste di leva e residenti in Italia; o hanno eletto, il che è più frequente, di non prestare servizio militare in Italia, e al giungere del ventunesimo anno certamente non saranno in Italia e non vi avranno quindi la decennale stabile dimora che il progetto suppone.

D'altronde, la lettera del testo che propone l'Ufficio centrale, conforme, in questa parte, al testo del progetto Scialoja, fa l'ipotesi che colui che è nato da genitori stranieri residenti da dieci anni almeno in Italia, quando ha compiuto il ventunesimo anno, può dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana, ma se risiede nel Regno da almeno dieci anni, diviene cittadino italiano al compiere del ventiduesimo anno.

Io chiedo al relatore, e al ministro guardasigilli, se nella loro sapienza riescono a intendere come si possa attribuire effetto giuridico alla residenza decennale di un giovane di ventidue anni, la quale dovrebbe evidentemente svolgersi quasi per intero durante la sua minore età, il che significa attribuire effetto giuridico alla volontà del minorenni.

A me sembra che questo sia contrario ai principi di diritto; mentre per il domicilio è cosa più semplice e corretta, perchè la legge attribuisce essa medesima al minorenni il domicilio dei genitori.

Notino gli onorevoli colleghi, che per le disposizioni tassative del Codice, che non a caso ha distinto e definito il domicilio e la residenza con formule molto diverse, il cambiamento di domicilio ha connotati (permettetemi la parola) giuridici e di fatto che sono con-

creti e precisi, che offrono una traccia sicura per verificare se è avvenuto o no; mentre il cambiamento di residenza, cioè il cambiamento della dimora abituale, è un puro e semplice fatto materiale.

Che cosa succederà? Succederà che colui che non vuole sottostare a questa legge, non vuole accettare questo ponte d'oro (come lo chiama l'onor. relatore con una immagine più fiorita che corrispondente alla realtà delle cose), quando non vuole varcare questo ponte d'oro al ventiduesimo anno, basterà che tre o sei mesi prima di giungere a questa vada a fare un viaggio all'estero. Chi potrà dire se è andato all'estero con l'intenzione di restarvi abitualmente, o precariamente?

Si dovrebbe istituire all'uopo una inquisizione, si dovrebbe aspettare molto tempo oltre il ventiduesimo anno per verificare se è reale o no il cambio di residenza. Davanti a tutte le difficoltà che ci sono per l'accertamento della residenza in Italia da dieci anni indietro fino al giorno in cui sia compiuto il ventiduesimo anno, di fronte invece alla precisione e semplicità della constatazione della conservazione del domicilio in questo tempo; di fronte al fatto, che il domicilio del minorenni è legalmente stabilito, mentre la residenza del minorenni è un problema che non so in qual modo si potrebbe risolvere, io credo che gli onorevoli colleghi Gabba e Fiore farebbero bene a mantenere la formula del domicilio, contenuta nel loro emendamento. Ciò eviterebbe anche le facili frodi agli intenti di questa legge. Qui si è parlato molto, per quanto ho sentito, di servizio militare; e certamente questa è una delle cure, uno degli oggetti ai quali dobbiamo volgere l'occhio con grande attenzione e scrupolosità; ma una legge sulla cittadinanza è una legge di difesa di una serie complessa di grandi e altissimi interessi, tra i quali è certamente da porre (e il Senato pone senza dubbio) quello della affermazione della dignità della nazione italiana di fronte alle straniere. Ora da questo punto di vista dobbiamo anche preoccuparci che questa legge contenga affermazioni degne di un paese grande e civile; queste affermazioni siano pur benevoli verso gli stranieri, ma siano dignitose. Più benevola della legislazione italiana verso gli stranieri non ne esiste altra, e non è certamente oggi il momento di

cambiare indirizzo; ma nello stesso modo si deve guardare con affetto geloso la difesa della qualità di cittadino italiano, si deve impedire che uno straniero che viene a fare qui i suoi interessi e non crede di partecipare agli alti interessi morali e giuridici che costituiscono il patrimonio giuridico contenuto nel diritto di cittadinanza, possa illimitatamente, attraverso le generazioni, fare della terra italiana un luogo piacevole di alloggio, una sede di affari, possa sfruttarla per arricchire, insegnando ai figli che pur traendo i benefizi del loro stato e della loro posizione dal vivere in Italia, non hanno nessun legame né di sentimenti, né di affetti verso la terra ospitale. Per queste ragioni, senza fare proposte, esprimo il pensiero che gli onorevoli Gabba e Fiore faranno buona cosa a mantenere il loro emendamento nella parte di cui ho discorso.

Presentazione di un disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 a tutto il mese di dicembre 1911.

Prego il Senato di volerlo trasmettere alla Commissione di finanze, per il relativo esame.

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge « Sulla cittadinanza ».

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. A me pare che il testo concordato tra l'Ufficio centrale e me, come proponente alcuni emendamenti, debba avere il suffragio del Senato, nonostante le critiche che sono state mosse or ora da varie parti ed in vario senso.

Comincio dal punto che può parere più dubbio, concernente quello straniero, nato in Italia, contro cui rivolse i suoi strali il collega Fiore, il quale sostenne che il semplice fatto della nascita in Italia non deve avere alcuna efficacia relativamente alla cittadinanza italiana.

Ora, io credo che il collega Fiore si sia impressionato delle prime parole dell'articolo, perchè se lo avesse considerato nel suo complesso, avrebbe veduto che appunto per esso il solo fatto della nascita non determina nulla: il fatto della nascita soltanto se è unito con altre circostanze può determinare, secondo questo articolo, la cittadinanza italiana: il fatto della nascita unito col servizio militare, spontaneamente assunto nel nostro esercito, o con altri servizi prestati allo Stato, oppure il fatto della nascita unito a quello della più o meno lunga residenza nel Regno.

Come vede il collega Fiore, non è il semplice caso della nascita quello a cui si è voluto attribuire efficacia. Ma quando i fatti posteriori, volontari, dell'individuo, ci dimostrano che egli è così affezionato alla nostra patria ed alle nostre istituzioni, che ad esse egli dedica la maggiore o la più eletta parte della sua vita, noi riteniamo che la nascita nel nostro paese nell'animo suo non possa più considerarsi come un mero fatto accidentale, che non abbia prodotto alcun effetto; noi crediamo che la nascita e la vita susseguente lo abbiano vincolato indissolubilmente all'Italia.

Non si può dire che il nascere in un paese sia sempre un caso che non lasci traccia nella coscienza dell'individuo: può essere che uno nasca accidentalmente in un luogo e non se ne debba ricordare, se non quando debba ricavare il suo atto di nascita; ma in moltissimi casi il fatto della nascita, con altre circostanze, che non si possono tutte prevedere in una legge, lega un individuo al territorio dove è nato; s'invoca spesso la carità del natio loco, appunto perchè si genera naturalmente nell'animo dell'uomo un affetto speciale per il luogo dove egli ha aperti gli occhi alla luce. Quando questo stato di coscienza è dimostrato dal fatto importantissimo del servizio militare o civile prestato allo Stato o dalla prolungata residenza, a me pare che esista una causa più che sufficiente per ammettere che l'individuo sia iscritto nel numero dei nostri concittadini.

Viene l'altra questione: conviene aver riguardo alla residenza o al domicilio?

Il collega Fiore, per questa parte, ha dichiarato di non tener più al domicilio e di unirsi alle proposte dell'Ufficio centrale e mie, per cui la residenza deve considerarsi come circostanza determinante. Ma il collega Mortara, con la grande autorità che tutti gli riconoscono, ha voluto subito richiamare all'ovile la dispersa pecorella Fiore, e gli ha detto: tornate al domicilio! Io vorrei incoraggiare il collega senatore Fiore a rimanere fuori dell'ovile, e vorrei persuadere il Senato dell'importanza decisiva della residenza in questa materia, molto superiore a quella del domicilio: vorrei, se potessi, ma non lo spero, persuaderè lo stesso amico senatore Mortara.

Prima di tutto bisogna ricordare che il sistema di questa legge, anche negli articoli già votati, sostituisce l'elemento della residenza all'elemento del domicilio, al quale si attenevano le disposizioni del Codice civile.

E perchè? Perchè, essendo la cittadinanza un rapporto del tutto personale, un rapporto il quale si deve ricollegare essenzialmente allo stato di coscienza dell'individuo, io ho creduto, e l'Ufficio centrale pure ha opinato, che il fatto della residenza, che è elemento personale, dovesse essere preponderante sopra il rapporto di domicilio, che è obiettivo, che ha riguardo agli affari, alla negoziazione, non alla vita individuale, non alla condizione intima della persona. Uno può avere il suo domicilio in un luogo e non avere con questo luogo altro rapporto che quello pecuniario, determinato dalla gestione dei propri affari; può vivere tutto il tempo della sua vita in altri luoghi, avere altri affetti, muoversi, sentire, pensare, parlare altrove, pur mantenendo il suo centro di affari nel luogo del domicilio. Ora che cosa può considerarsi più determinante in materia di cittadinanza: la parte materiale degli affari o la consuetudine della vita che involge tutti gli elementi morali, intellettuali e sentimentali dell'uomo? A noi è sembrato che si dovesse dare la preponderanza a questo elemento personale della residenza.

Notino i colleghi avversari che il Codice civile, il quale attribuisce al domicilio grande efficacia in questa materia della cittadinanza, vi fa però un'eccezione di tale portata che an-

nulla quasi totalmente l'elemento del domicilio stesso; eccezione che è mantenuta, e direi mantenuta giustamente, posto il loro punto di partenza, dai colleghi Gabba, Fiore e Chironi, nel loro controprogetto. È l'eccezione del domicilio per causa di commercio.

Si dice nel Codice civile e si ripete nel controprogetto ch'io combatto, che la residenza per causa di commercio non ha efficacia in materia di cittadinanza. Ma la prolungata residenza per causa di commercio non è forse il domicilio secondo la definizione del nostro Codice? Perché se per la gestione dei propri affari si sta in un determinato luogo, evidentemente in quel luogo si ha il domicilio determinato dal commercio. Il domicilio dunque, a cui la legge finora, vigente attribuisce tanta efficacia, in questo caso non la produce; anzi non la produce neppure la residenza, secondo il Codice e secondo il controprogetto Fiore, Gabba e Chironi.

Ma il collega Mortara ci faceva testè osservare che nell'articolo 3 di cui si tratta, la residenza, a cui si riferisce il comma secondo, dovrebbe essere quella del minorenni, e soggiungeva: come fate a determinare la residenza del minorenni? Siete costretti qui ad aver riguardo al domicilio, che è quello del padre. Ora a me pare che proprio questa osservazione dovrebbe determinare il collega Mortara a preferire la residenza al domicilio. Io temo sempre di errare quando mi allontano da un'opinione del collega Mortara in materia giuridica; ma credo tuttavia che non sia punto assurdo di parlare di residenza di un minorenni. Non vedo affatto l'assurdo, che in ciò notava il collega Mortara. La residenza è un fatto, è costituita dalla dimora abituale di un individuo. Perciò la residenza si ha in qualunque età; se la dimora si ha in qualunque età, l'abitudine della dimora deve potersi avere in qualunque età. La residenza dunque è un fatto che si può ottimamente riconoscere nel minorenni; mentre invece il domicilio non è proprio del minorenni personalmente, il domicilio del minorenni è quello del padre. Può pertanto accadere che un minorenni sia domiciliato in Italia, per il fatto che il padre ha qui il suo domicilio, pur senza avere mai veduto l'Italia, e per conseguenza senza avere alcun vincolo personale di affetto col nostro paese.

È strano voler attribuire efficacia giuridica in questa materia ad un domicilio, che non è proprio dell'individuo di cui si tratta, e voler respingere l'elemento della residenza che è personale e proprio dell'individuo di cui si tratta.

È evidente che il giovane, che per 21 anni o per gran parte di questo tempo, ha avuto la sua residenza in Italia e si comporta come questo articolo richiede, si sentirà italiano nell'intimo dell'animo suo; mentre se il padre è stato domiciliato in Italia e il giovane è stato residente non si sa dove, avremo la certezza del contrario, perchè se egli, che pur ne aveva l'opportunità, non è venuto a stabilirsi in Italia, è chiaro che non vi è stato attratto da alcun profondo sentimento.

Mi pare dunque che, tanto se si consideri la questione in genere, quanto se la si esamini sotto l'aspetto speciale dei minorenni, si debba dare anche in questo articolo la preferenza alla residenza anzi che al domicilio, come è già stato riconosciuto in altro articolo dal Senato.

Io non vedo la ragione per cui si dovrebbe rompere l'ordine sistematico di questo progetto, appigliandosi ora ad un elemento ora ad un altro.

Quanto all'ultima parte delle proposte dei colleghi senatori Fiore, Gabba e Chironi, dirò che essa si presenta sotto un certo aspetto simpatico, tanto simpatico che il primo movimento dell'animo mio fu appunto in questo senso. Però ripensandoci credetti opportuno di non allontanarmi dal sistema della legislazione attuale per questa parte. Sono questioni che vanno studiate nei loro complessi rapporti, non si debbono riguardare soltanto sotto un unico aspetto.

È certo che noi abbiamo numerose famiglie italiane fuori del nostro territorio, che conservano per una lunga serie di generazioni la cittadinanza italiana; mentre invece abbiamo in Italia un certo numero, ma molto minore, di famiglie straniere, che conservano la cittadinanza straniera anche per varie generazioni. Posto così il problema, bisogna considerare se veramente torri conto all'Italia di correre il rischio (non dico la certezza) di vederci trattati dalle nazioni straniere in quel modo, nel quale noi vorremmo trattare, secondo l'ultimo

capoverso proposto, gli stranieri residenti in Italia.

A me parve che anche il solo rischio dovesse evitarsi; che non giovasse perturbare i rapporti, così come ora sono stabiliti, per un ideale simpatico, ma di non grande efficacia pratica.

E notino i colleghi proponenti che, secondo la loro proposta, anzi secondo quella necessaria disposizione aggiunta, ch'è io testè esaminava, la residenza per causa di commercio non produrrebbe questo effetto. Sicchè per infinite generazioni voi riconoscereste la qualità di straniero a coloro che per causa di commercio risiedono in Italia. E allora dove se ne va il valore di quegli esempi di cittadini svizzeri, o francesi o tedeschi esercitanti il commercio da lunghissimo tempo a Napoli o in Lombardia?

Voi stessi nella vostra disposizione, mossa da alti riguardi, ammettete che queste famiglie conservino la cittadinanza straniera. Qual risultato avreste così ottenuto? Forse neppure il risultato di rendere forzatamente italiani quei figli dell' illustre famiglia, che non volle nominare, ma che descrisse abbastanza palesemente il collega Gabba.

Probabilmente infatti quella illustre famiglia sarebbe costretta, per gli effetti della vostra legge, ad allontanarsi dall'Italia ogni tanto e a ritirarsi nei suoi possedimenti spagnuoli; probabilmente quella legge romperebbe così quei vincoli di affetto, che da anni legano quella famiglia all'Italia fino al punto che essa ha potuto mettere a repentaglio la vita di alcuni dei suoi membri al servizio della causa dell'indipendenza della nostra Italia! Il risultato non sarebbe certamente bello, e sarebbe tutto a detrimento nostro. Vale la pena perciò di modificare il progetto ministeriale accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro? Non mi pare.

Conchiudo che questo articolo è stato a lungo meditato, discusso, tra me e il ministro della guerra anche per i suoi effetti militari, e che per quanto io vi ripensi, lo trovo così saldamente costruito, che non vorrei che lo si demolisse da una parte o dall'altra, indebolendone la logica costituzione, la quale in questa materia significa anche la connessione con l'intima coscienza degli uomini, a' quali vogliamo attribuire il carattere di nostri concittadini. (*Benissimo*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni del mio egregio collega Scialoja. Egli attribuisce al fatto della nascita una certa importanza, ma può anche accadere che la nascita sia un fatto accidentale. Mi pare che il Voet, se non erro, dice che il luogo di nascita non è quello in cui l'individuo è effettivamente nato, ma quello in cui avrebbe dovuto nascere se per accidentalità la madre non avesse partorito altrove. In ogni modo ammetto, come già avevo osservato, che il prestare servizio militare è un fatto decisivo, che può essere un argomento assai forte per legare colui, che lo presta, alla patria, e farlo considerarle come attaccato, per tale circostanza a noi, che siamo cittadini nati. Ma se vi è questa ragione che decide, perchè si vuole mettere in campo pure la circostanza della nascita? Perchè si vuole infiltrare nel Codice civile nostro, o nella legge relativa alla cittadinanza, una certa reminiscenza di territorialità, che noi abbiamo eliminata, escludendo la cittadinanza *jure soli* che era la cittadinanza che il Signore attribuiva a quelli che nascevano sulla sua terra? Non deve reputarsi meglio e sufficiente il mantenere la seconda parte, soltanto, cioè, che a colui, il quale ha prestato servizio militare in Italia, che ha mostrato così di essere legato alla nostra terra, può, ecc. ecc.? Non deve reputarsi più prudente l'omettere la circostanza della nascita una volta che, ripeto, abbiamo eliminato completamente il concetto della cittadinanza *iure soli* attribuita, secondo il diritto feudale, e secondo quelle legislazioni che al diritto feudale si sono ispirate?

Questo per quel che concerne la nascita.

Per quel che concerne la residenza in luogo del domicilio richiesta secondo il nostro emendamento, ho dichiarato che, non in nome dei miei colleghi, ma in nome mio individuale e personale, avrei potuto accettare che il fatto della residenza di dieci anni non interrotti in Italia, nell'ipotesi che da colui che abitualmente vive in mezzo a noi sia nato un figlio, possa reputarsi sufficiente per ammettere che il detto figlio sia considerato italiano. È infatti naturale che colui, il quale vive in mezzo a noi, che impara a parlare la nostra lingua, che dai primi giorni della sua vita si trovi legato al nostro paese, debba essere facilitato l'acquisto della

cittadinanza nostra. Il fatto della residenza, che determina il luogo abituale in cui il padre dimora, mi pare che possa essere una ragione sufficiente per l'applicazione della disposizione di quell'articolo. E nonostante le savie osservazioni fatte dal collega Mortara, sempre acuto nelle sue argomentazioni, devo osservare che quantunque il domicilio sia un fatto più serio, purtuttavia, esso, come l'intende il legislatore italiano, è un fatto che determina piuttosto un rapporto morale, che un rapporto personale.

Non rammento bene in questo momento l'autore che lo scrive; mi pare che sia Dicey nella sua opera sul domicilio. Sicuramente rammento che gli Inglesi, quando discorrono del domicilio, secondo il concetto italiano, osservano che essi non possono capire che la sede giuridica della persona possa essere il luogo in cui si trova il centro degli affari suoi e dei suoi interessi. Secondo essi, sembra più razionale che gli affari si centralizzino dove la persona risiede, piuttosto che supporre che la persona debba avere la sua sede e si trasporti dove gli affari si ammassano e si centralizzano. E ciò per dire che, considerando la circostanza della vita in mezzo al popolo come causa determinante dell'assimilazione delle abitudini del medesimo, è solamente per tale motivo che a me sembra meglio ritenere tale circostanza effettuata mediante la residenza, che è la dimora abituale, e che corrisponde a quello che gli Inglesi chiamano *home*.

Mantenendo fermo l'emendamento sottoscritto da Gabba, da Chironi e me, la mia proposta consiste nel sostituire la parola « residenza » a quella di « domicilio »; laonde la residenza diventerebbe la causa determinante, per attribuire la cittadinanza al figlio di colui che da 10 anni risiede in mezzo a noi, vale a dire che ha in Italia il suo *home*.

Ciò dichiaro come opinione mia personale. In risposta poi a quanto ha detto l'onor. collega Mortara, debbo osservare che, stando nel mio ordine d'idee, non si tratta in verità della residenza del figlio: la residenza non si riferisce infatti principalmente a lui, ma contempla bensì il caso del figlio nato da colui che risiede da 10 anni in Italia, il quale figlio, può domandare l'applicazione di quelle disposizioni tutte particolari che lo concernono.

L'Ufficio centrale ha fatto della residenza

del figlio una causa determinante per l'attribuzione della cittadinanza di lui, e rispetto alla proposta dell'Ufficio sono veramente importanti le osservazioni di Mortara; ma io parlavo veramente nell'ordine di idee dell'emendamento proposto da Gabba, Chironi e me. In quest'emendamento consideriamo il domicilio del padre come determinante. Io accetterei invece di sostituire alla parola « domicilio » la parola « residenza » mantenendo tutto l'insieme dell'emendamento così come l'avevamo proposto: il quale sarebbe così modificato: « il figlio di colui, che risiede da 10 anni in Italia può ottenere la cittadinanza italiana eleggendola e facendone dichiarazione entro l'anno della maggiore età.

Per quello poi che concerne l'ultimo comma, l'onor. collega e amico Scialoja ha riprodotto l'argomentazione del relatore, alla quale io avevo già risposto, e non posso fare altrimenti che ripetere a lui l'argomentazione colla quale ho cercato di respingere le ragioni del relatore.

Essi guardano la loro proposta nel complesso, e noi guardiamo i nostri emendamenti nella loro integrazione, dirò così, perché l'emendamento all'art. 3 va messo in confronto con l'altro emendamento che abbiamo proposto all'articolo 8 che concerne la perdita della cittadinanza italiana.

Coll'ultimo comma del nostro emendamento cerchiamo di eliminare, come ho già detto, la perpetuazione della estraneità in Italia, come coll'altro nostro emendamento intendiamo evitare la perpetuazione della italianità all'estero. A noi sembra che non evvi alcun interesse di legare a tempo indefinito alla patria coloro che fanno parte di una popolazione straniera, e che vivono in mezzo ad essa e che sviluppano la loro attività come facenti parte del popolo. Pur ammettendo che essi non possono certamente cancellare i sentimenti per la loro patria originaria, il fatto è che effettivamente fanno parte della popolazione del paese, che li ospita, e che, assimilando le loro abitudini, devono essere governati meglio dalle leggi fatte pel popolo, di cui essi fanno parte, piuttosto che da quelle della loro patria originaria da essi abbandonata.

Col dare ad essi il vantaggio della conservazione della cittadinanza italiana a tempo indefinito, e dell'acquisto della cittadinanza del paese straniero si mantiene nel fatto la duplice cittadinanza.

Accade infatti che, secondo le leggi straniere, gli Italiani sono dichiarati cittadini quando risiedono un certo tempo nel paese in cui dimorano, e legiferando come ci propone l'Ufficio centrale non facciamo che perpetuare così i casi in cui l'individuo si trova ad appartenere a due patrie contemporaneamente e ad avere, giuridicamente, due cittadinanze. Perciò insisto nell'emendamento, che cioè non possa a tempo indefinito mantenersi la condizione di straniero in Italia, così come, secondo l'emendamento che sosterrò in seguito, non debba essere concesso di mantenere a tempo indefinito la cittadinanza italiana all'estero.

Quindi l'argomentazione della reciprocità e dei pericoli del trattamento reciproco da parte del paese straniero è eliminato dalla proposta stessa che noi facciamo, cioè che l'italiano all'estero non possa essere perpetuamente italiano, come lo straniero in Italia non possa essere per tempo indefinito straniero.

GABBA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GABBA. L'onor. Scialoja e l'onor. Polacco persistono nella preferenza della residenza al domicilio nell'art. 3 del progetto.

A questo proposito io mi limito ad osservare una cosa sola, cioè che metà del mondo civile dà importanza maggiore al domicilio, che alla residenza, nelle questioni di diritto internazionale nei rapporti privati; ad esempio i popoli Anglo-Sassoni e i popoli Latino-Americani...

SCIALOJA (*interrompendo*). Ma presso di essi il domicilio non è inteso nel senso nostro.

GABBA... Il senatore Scialoja, d'accordo col relatore Polacco, oppone alla presunzione di cittadinanza dell'art. 8 del Codice civile che vi sono moltissime famiglie all'estero, le quali di generazione in generazione rimangono italiane. Io domando anzitutto all'onorevole Scialoja dove questo accade...

SCIALOJA (*interrompendo*). In tutto l'Oriente.

GABBA... Saranno famiglie stabilite all'estero per ragione di commercio, cioè per fare quattrini, e non per immedesimarsi colle popolazioni locali. Lo stesso accade in Italia per molte famiglie non italiane. Ma l'art. 8 del Codice civile, che io vorrei mantenuto, e a cui proposi un'aggiunta, della quale si è già par-

lato, esclude appunto dall'applicazione sua le famiglie forestiere residenti in Italia per ragione di commercio.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Saldo sulla gestione « Fondo vestiario e spese generali » del soppresso Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale equipaggi;

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 92, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 a tutto il mese di dicembre 1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi corre obbligo di scusarmi davanti al Senato se, avendo proposto un emendamento all'articolo 2 del progetto, non fui presente alla discussione non per mia trascuranza ma perchè impedito da una ragione di ufficio pubblico. Credevo di giungere in tempo; ciò che nel fatto non si è verificato.

Ad ogni modo, l'art. 2 è stato votato e non se ne parli più. Senonchè l'emendamento dell'art. 2 riguarda pure alcuni altri articoli; ed io mi riservo, specialmente all'art. 7, di svolgerlo, perchè la posizione dei minori emancipati avrebbe in questo articolo appunto una

portata molto maggiore che non nell'art. 2 già votato.

Un secondo emendamento io aveva proposto all'art. 3, ed è un emendamento di pura forma, perchè mi pare che colla dizione del mio emendamento risulti più limpido il concetto e soprattutto risulti più chiara la varietà dei casi nei quali lo straniero; nato nel Regno, acquista la cittadinanza italiana.

Nel testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro proponente del progetto di legge i primi due commi dell'art. 3 sono formulati in modo da ingenerare qualche ambiguità.

Ora io, lasciando immutata la sostanza dello articolo, proporrei questa modifica di pura e semplice forma, cioè dire: « Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino: primo, se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato; secondo, se, compiuto il ventunesimo anno, risiede nel Regno e dichiara entro il ventiduesimo anno di eleggere la cittadinanza italiana; terzo, se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara, nel termine di cui al n. 2, di voler conservare la cittadinanza straniera ». Il resto come nel testo.

Credo che con questa lieve modificazione di forma, il concetto dell'articolo risulti più chiaro.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Del Giudice e si dichiara lietissimo di questo nuovo alleato che nel valoroso senatore Del Giudice trova la nostra causa in difesa dell'art. 3, che egli modifica e in modo pregevole, semplicemente nella forma. Sono pure lieto che abbia receduto dalla idea del domicilio, riconoscendo come sia meglio adottare quella della residenza, l'onorevole senatore Fiore. A questo proposito in un campo mietuto così perfettamente dal senatore Scialoja io non ho che qualche cosa da spigolare. Dirò semplicemente all'illustre senatore Mortara che quella residenza del figlio distinta dalla residenza del genitore è cosa tanto concreta è praticata attualmente come fattore a sé di conseguenze giuridiche che lo stesso Codice vigente, agli articoli 10 e 11, ne fa l'ipotesi. Infatti all'art. 10 dico: la moglie e

i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini *sempre che abbiano anch'essi fissato la residenza nel Regno*. E la stessa cosa è ripetuta all'art. 11, dove si legge: « La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza divengono stranieri *salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel Regno* ».

Già noi abbiamo, con molta condiscendenza del collega Scialoja, sfrondato quell'articolo 3° che nella relazione avevamo chiamato troppo complesso ed abbiamo eliminata una ipotesi meno pratica, quella cioè dello straniero, figlio di genitori nati nel Regno; di ulteriori tagli non ci pare sia il caso.

Quanto poi al concetto del domicilio che il Mortara vorrebbe preferito alle considerazioni già svolte aggiungo ch'esso è qualche cosa di meno facilmente afferrabile che non la residenza. Ognuno sa quante questioni sorgano molte volte per poter determinare dove l'individuo ha il proprio domicilio. Può verificarsi il caso che uno abbia aziende in più luoghi ed allora sorge questione per determinare quale dei vari luoghi è quello in cui questo individuo ha l'azienda madre, cioè quale sia il principale fra i centri di affari ed interessi.

Ora, tutte quante queste questioni e tutte queste dispute che sorgono a proposito della determinazione del domicilio non si verificano invece per quello che riguarda la determinazione della residenza, che è il luogo della dimora abituale. È questa una ragione di più per abbandonare l'antico concetto del domicilio ed attenersi invece a quello della residenza, come è proposto dall'autore del progetto e dall'Ufficio centrale.

Dice l'onorevole senatore Fiore: Ma guardate, voi contemplando nell'articolo il figlio nato nel Regno sovvertite i principii fondamentali della nostra legislazione, la quale quanto alla cittadinanza originaria ha dato peso esclusivo al *ius sanguinis*, abbandonando ogni criterio di *ius loci* o *soli*.

Ma, onorevole senatore Fiore, mi permetta di ricordarle che la nostra legislazione non è così esclusiva. Domina sì in essa il principio del *ius sanguinis*, ma vi sono anche delle infiltrazioni del *ius soli*. Anzi una di queste infiltrazioni la si ha proprio nello stesso art. 3 quale l'onorevole senatore Fiore propone, perchè

egli, persistendo del resto nel concetto del Codice (art. 8), vuol attribuire a chi è figlio di uno straniero e che quindi, se si avesse riguardo al criterio del *ius sanguinis* esclusivamente, dovrebbe essere considerato come straniero, la cittadinanza italiana unicamente per l'accidentalità locale che il genitore risiedeva qui da almeno dieci anni. Ecco dunque che questo concetto del *ius sanguinis* non è esclusivo neppure da noi. L'ha riconosciuto ella stesso, onor. senatore Fiore, con la sua proposta di emendamento, che l'Ufficio centrale è dolente di non poter accettare. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dirò brevi parole.

Le obiezioni che sono state fatte dall'onorevole senatore Fiore circa la formula dell'art. 3 sarebbero certamente giustificate, se il testo dell'articolo medesimo contenesse una disposizione fondata sulla sola circostanza della nascita nel Regno. Ma, come ha rilevato l'onorevole senatore Scialoja, il richiamo nell'art. 3 allo straniero nato nel Regno non è una disposizione per sé stante, ma è connessa con le altre indicate nello stesso articolo, e che integrano e completano il concetto giuridico che si vuole con esso esprimere. La estensione del beneficio attribuito da questo articolo allo straniero nato nel Regno è sottoposta alla condizione della residenza per almeno dieci anni, alla prestazione del servizio militare, all'accettazione di un impiego nello Stato, ciò che in sostanza significa che tutta la sua attività è dedicata al servizio del paese dove è nato. Onde le obiezioni di carattere teorico, che sono state sollevate sulla prima parte dell'art. 3, non trovano riscontro nel vero significato e nel carattere specifico dell'articolo medesimo. L'osservazione che con essa si riafferma il concetto del *ius soli*, contro i criteri sui quali è fondata la nostra legislazione, non è esatta, perchè il testo dell'articolo esprime un concetto diverso.

Dopo quanto è stato detto dall'onor. Scialoja, e dal relatore dell'Ufficio centrale, sulle ragioni per le quali si è preferita alla indicazione del domicilio quella della residenza, non mi intratterrò specialmente di questo argomento. Questa sostituzione diversifica il testo dell'art. 3

del disegno di legge dall'art. 8 del Codice vigente, pur conservando il concetto al quale entrambi rispondono. Ciò ha notato anche l'illustre senatore Gabba, pur dichiarando la sua preferenza per l'antica formula.

Per l'Ufficio centrale, per il proponente della legge e per me, l'indicazione della residenza risponde ai fini della legge. Il domicilio può essere nominale o formale. La residenza, fondata sulla dimora abituale, risponde in modo più preciso alla condizione giuridica, in base alla quale la cittadinanza può essere acquistata; e da ciò il concetto, sul quale è fondato l'art. 8 del Codice vigente, riceve conferma e sanzione più efficace.

Alle osservazioni poi sulla residenza dei minorenni, fatte dal senatore Mortara, rispose già l'onorevole relatore, che mi precedette nel segnalare le disposizioni degli articoli 10 e 11 del Codice, le quali richiedono per la moglie e i figli minori dello straniero, e di colui che ha perduto la cittadinanza, la residenza nel Regno. E nessuno ha sostenuto nella dottrina che tale disposizione meriti di essere corretta.

La formula proposta dall'Ufficio centrale risponde quindi in modo chiaro e preciso alle necessità cui deve provvedere.

Quanto all'ipotesi, alla quale si riferisce l'ultimo comma dello emendamento proposto dagli onorevoli senatori Fiore e Gabba, dirò brevemente che non contrasto teoricamente l'opinione che hanno manifestato. La questione però non deve essere guardata dal punto di vista giuridico soltanto, ma anche da quello delle convenienze politiche, che in argomenti di questo genere non debbono essere trascurate per la ripercussione che una disposizione di legge può avere nei rapporti cogli altri paesi, a danno degli interessi italiani. Io credo che sulla questione che è stata sollevata con questo ultimo comma, convenga di non fare innovazioni. Una disposizione analoga a quella che si propone per eliminare alcuni pochi casi di stranieri residenti da tempo nel Regno potrebbe, per reciprocità, essere applicata ai molti Italiani che vivono all'estero, e che non intendono rinunziare alla cittadinanza che li lega alla patria lontana. Mi duole pertanto di non potere per queste ragioni aderire all'aggiunta e prego il Senato di accogliere la formula concordata coll'Ufficio cen-

trale, colle modificazioni di forma suggerite dall'onorevole senatore Del Giudice.

L'articolo 3, come il senatore Del Giudice lo ha formulato, riproduce colla maggiore chiarezza il concetto del testo originario; ed io non solo mi associo all'Ufficio centrale nell'accettarla, ma aggiungo anche un ringraziamento all'onorevole senatore proponente, che ha evitato colla sua proposta ogni possibilità di dubbi e di incertezze nell'applicazione della legge.

DEL GIUDICE. Ringrazio l'onor. ministro delle cortesie espressioni usate a mio riguardo.

Presentazione di una relazione.

COLONNA PROSPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA PROSPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Colonna Prospero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuando la discussione sulla cittadinanza, chiedo al relatore se sia accettato il testo dell'art. 3 presentato dal senatore del Giudice di cui do lettura:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha già dichiarato che l'accetta.

PRESIDENTE. Sta bene. A questo art. 3, così concordato tra il senatore Del Giudice, l'Ufficio centrale e il Governo, si porta come emendamento il testo proposto dal senatore Fiore.

FIORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Domando che l'ultima parte dell'emendamento sia votata separatamente, poiché l'ultimo comma che dice « tale dichiarazione non potrà essere ripetuta che dai discendenti di primo grado che si trovino nelle condizioni suddette » tende precisamente ad eliminare la perpetuità della cittadinanza straniera. Desidero che sia votata a parte, perchè non è un emendamento proposto solo da me, ma anche dai senatori Gabba e Chironi.

PRESIDENTE. Allora lo metteremo in votazione dopo il testo concordato, avvertendo che tale comma non è accettato nè dal ministro nè dalla Commissione.

Il senatore Fiore dunque propone l'art. 3 in questi termini:

Art. 3.

È reputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da 10 anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, facendone dichiarazione entro l'anno dalla età maggiore, determinata dalle leggi del Regno.

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dall'Ufficio centrale nè dal Ministero è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti il testo concordato che suona così:

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3^o se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'aggiunta del senatore Fiore è la seguente:
« Tale dichiarazione non potrà essere ripetuta che dai discendenti di primo grado che si trovino nelle condizioni suddette.

Questa aggiunta, ripeto, non è accettata né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Resta perciò approvato l'articolo 3^o nel testo concordato.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadenazzi, Cadolini, Caldesi, Carafa, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Ciamician, Cocuzza, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Gabba, Garofalo, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grenet, Gualterio, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Paternò, Paternostro, Pedotti, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riolo:

Sani, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tassi, Tecchio, Todaro, Tommasini.

Veronese, Vischi, Volterra.

Segue della discussione del disegno di legge:
« Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Continuando la discussione sul disegno di legge: « Sulla cittadinanza ». Do lettura dell'art. 4.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1^o Allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2^o Allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3^o Allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4^o Dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Su questo articolo vi sono emendamenti proposti dagli stessi senatori Fiore, Gabba, Chironi e Schupfer e poi uno del senatore Garofalo.

FIORE. Anche a nome del prof. Gabba, dichiaro di ritirare gli emendamenti da noi proposti a questo articolo.

PRESIDENTE. Darò allora lettura dell'emendamento del senatore Garofalo per sapere se è appoggiato, poichè è firmato soltanto dal proponente:

All' art. 4.

2° Allo straniero che abbia trasferito il suo domicilio nel Regno, e vi risieda da dieci anni almeno;

3° Allo straniero che risieda da tre anni nel Regno, e abbia sposato una cittadina italiana, o sia stato adottato da un italiano, ovvero abbia reso servizi all' Italia.

Domando se la proposta del senatore Garofalo è appoggiata.

Chi l' appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per svolgere la sua proposta.

GAROFALO. Mi rincresce di tediare il Senato una seconda volta ritornando sul medesimo argomento, ma non so proprio adattarmi all' idea che la naturalizzazione italiana si possa ottenere, senza che lo straniero abbia fatto nulla in favore del nostro paese, dopo pochi anni da che egli risieda in Italia.

Non trovo poi una proporzione fra il caso dello straniero che ha reso notevoli servizi all' Italia, il quale può ottenere la naturalizzazione dopo tre anni, e il caso di chi semplicemente per aver risieduto in Italia cinque anni, per i suoi affari, o per divertimento, e senza avere reso a noi alcun servizio, può ottenerla nel termine di cinque anni.

Quando feci questa osservazione in una delle passate sedute, mi furono date due risposte, le quali però non mi hanno convinto. Mi si disse: attualmente nella legge Sonnino abbiamo un termine di sei anni, decorso il quale, lo straniero può essere naturalizzato; con la legge che si propone il termine viene ridotto a cinque anni; ora fra cinque e sei anni la differenza è così poca cosa da non valere la pena di fermarsi su questo punto.

La seconda risposta fu questa: la naturalizzazione non si concederà facilmente per il solo fatto del decorso di un quinquennio, vi sono pratiche, formalità da compiere, non indifferenti; è necessario un decreto Reale, che non si può avere se non in seguito al parere del Consiglio di Stato.

Queste le ragioni che avrebbero dovuto confutare le mie. Ma sulla prima, osservo che si

abbassa il termine di sei anni fissato per la residenza riducendolo a cinque; ciò che significa allargare ancora la facilità della concessione. Del resto, io non credo che la legge Sonnino debba essere per noi il punto di partenza; non trovo che i criteri di essa debbano considerarsi come obbligatori per noi. Qui si fa una legge nuova sulla cittadinanza; perchè deve essere questa una evoluzione della legge Sonnino, nel senso che le disposizioni possano esserne ampliate, ma non ristrette?

Non vedo la ragione della disposizione che io combatto. Nell' art. 1 e 3 sono preveduti tutti i casi nei quali ragionevolmente si può concedere la cittadinanza ad uno straniero, e sono: il caso di notevoli servizi resi all' Italia, il caso che si sia sposato una donna italiana, e si potrebbe aggiungere, anche il caso dell' adozione. Perchè, fuori di questi casi, dovremmo noi reclutare nuovi cittadini?

Abbiamo forse bisogno di attirare stranieri con la promessa di dar loro i diritti politici? A questo proposito risponderò con le parole stesse dell' onorevole Scialoja e dell' onorevole Polacco, i quali, in una precedente seduta, hanno osservato che vi è grande differenza fra l' Italia ed una Repubblica dell' America del Sud la quale abbia bisogno per accrescersi, di attrarre a sé nuovi elementi di diversa nazionalità.

Ecco ciò che diceva l' onor. Scialoja: « Vi sono degli Stati i quali vanno a caccia di cittadini ». E più giù: « Grazie al cielo, noi non abbiamo bisogno di andare accattando cittadini; il popolo italiano ha conservato l' alta virtù di formarsi da sé, di moltiplicarsi da sé. Sappia anche difendersi da sé », aggiungeva molto bene. E il senatore Polacco, parlando del Codice nostro del 1865, soggiungeva: « Allora non avevamo quella pleora di popolazione che abbiamo ora, e potevamo attaccarci a tutti gli uncini per aumentarla possibilmente; ma ora, con una popolazione così prolifica, possiamo rinunciare a quella presunzione dell' art. 8 del Codice ».

Dunque l' uno e l' altro pensano che noi non ci troviamo in condizioni simili a quelle dell' America del Sud, e non abbiamo bisogno di andare accattando cittadini. E allora perchè rendere tanto facile lo acquisto della cittadinanza a stranieri che non hanno fatto nulla per il nostro paese! Abbiamo forse bisogno di nuovi concorrenti agli esami governativi? Non

mi pare, perchè tutte le volte che si apre un concorso per 10 posti, si presentano 300 o 400 concorrenti.

Forse abbiamo bisogno di nuovi elettori? Nemmeno; tanto più in questo momento, in cui ci si fa la promessa di accrescere di tre o quattro milioni il corpo elettorale!

Io desidererei sapere perchè debba essere permesso di concedere a un armeno, a un albanese, a un greco, a un levantino, così facilmente, la cittadinanza italiana; e ritorno a questi ultimi sui quali si fermò l'onor. Polacco, perchè precisamente saranno i levantini, i greci, e posso aggiungere, gli armeni e gli albanesi, quelli che aspireranno alla cittadinanza italiana; non saranno certo gli inglesi, nè i francesi, nè i tedeschi, e nemmeno gli spagnuoli, nè i russi.

Non dimentichiamo che gli stranieri, per i loro negozi civili, non hanno alcun bisogno della cittadinanza italiana; l'unica ragione per cui la domanderanno sarà per diventare impiegati, sindaci, elettori, e possibilmente deputati, quando vi sarà qualche Nabab che voglia conquistare un collegio.

L'altra risposta che mi si è data è questa: vi è la garanzia del Consiglio di Stato il quale dovrà dare il suo parere, nè certamente lo darà favorevole a chi non ne sia degno.

E ciò sta bene; se non vi fossero però le categorie, perchè le categorie sono un'indicazione, precisamente come per la nomina dei senatori (e questo fu l'esempio portato appunto dall'onor. Polacco). Quando una persona si trova nelle condizioni di una data categoria, crede di avere quasi il diritto di ottenere ciò che le è consentito. È riprendendo l'esempio dell'onor. Polacco, noi vediamo ciò precisamente nelle nomine dei senatori. Così un vice-ammiraglio anziano, quando chi lo precedeva di un solo posto ha ottenuto il seggio in Senato, comincia ad aspettare alla sua volta la nomina medesima; e l'avrà se non vi sia qualche motivo speciale che lo faccia escludere.

Dunque la posizione è invertita: dato il sistema delle categorie, invece di motivi d'inclusione, si dovrebbero trovare motivi di esclusione; e questi non si trovano sempre. Quando un armeno od un albanese sarà stato, per il tempo stabilito, in Italia, per i suoi affari, o per suo divertimento, senza aver fatto niente a favore del paese, egli vi dirà: Io ho risieduto

per cinque anni in Italia, desidero perciò di essere cittadino italiano. Come si farà ad escluderlo se non ha commesso alcun reato? Invece, secondo il Codice civile, non si trattava di ragioni di esclusione, bensì di ragioni di inclusione; ed era raro il caso in cui si desse la naturalità ad uno straniero che non avesse fatto nulla a pro del nostro paese, poichè la cosa si considerava come un segnalato favore. Ecco perchè non credo commendevole il sistema che oggi si propone.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Io proprio non mi so rendere ragione, nemmeno oggi, come non me la resi nella discussione generale, di tutto questo allarme del senatore Garofalo a proposito della supposta facilitazione che il disegno di legge conterrebbe nei riguardi della naturalizzazione. Dico supposta, perchè egli non avverte invece che la legge nostra è eminentemente restrittiva, in confronto all'attuale stato di cose.

Ricordi l'onorevole senatore Garofalo che mentre oggi vige ancora l'art. 10 del Codice civile, che la legge Sonnino ha rispettato, e per effetto del quale la cittadinanza può essere data senza esigere requisiti di sorta, anche a persone che risiedano fuori del Regno (e la si è data infatti a quei greci, a quegli ebrei che non risiedono in Italia e che in momenti di pericolo hanno cercata per tale via la protezione della nostra bandiera) d'ora innanzi invece, diventando legge il presente disegno, questo stato di cose cesserà, perchè le naturalizzazioni dell'art. 10 non sono più ammesse.

Vede dunque il senatore Garofalo che egli si trova di fronte ad un progetto di legge che notevolmente restringe, anzichè allargare, i casi di naturalizzazione e questo dovrebbe bastare a tranquillarlo. Ma egli si sgomenta per uno di quei casi, ammessi già (salvo la differenza di un anno che io sarei anche disposto a concedergli) dalla vigente legge Sonnino.

Infatti tutti questi casi di naturalità per decreto Reale, comprendente attribuzioni di diritti politici, che l'onorevole Scialoja nel suo progetto, e noi dietro di lui, abbiamo accolti, salvo la differenza da sei a cinque anni, sono già ammessi in detta legge fin dal 1906 e mi piace di ricordare che relatore in Senato di quella

legge fu l'onorevole Di San Giuliano che in quella occasione ebbe parole di largo plauso per l'opera dell'onorevole Sonnino, come quella che rappresentava un passo notevole sulle vie del progresso e in quei concetti liberali che la nostra Nazione ha sempre affermati, soprattutto in questo tema della cittadinanza.

Io debbo poi, sempre per tranquillare il mio amico senatore Garofalo, richiamarlo un poco alla realtà dei fatti; non c'è quanto la statistica per poter fornire argomenti persuasivi.

Io l'ho voluta compulsare e che cosa ho veduto? Che dal giugno 1906, quando entrò in vigore appunto la legge Sonnino, che aveva queste facilitazioni, di cui si lagna il collega Garofalo, da allora a tutt'oggi non furono accordate che 363 naturalizzazioni e di queste solo 23 comprendenti l'esercizio dei diritti politici. C'è da sgomentarsi di questo? E se vogliamo apprendere anche i dati degli ultimi anni, quando si può credere che, la legge essendo più nota il pericolo si fosse fatto più vicino, gli dirò che dal gennaio 1909 in tutto i decreti di naturalizzazione sono 122, ed includenti i diritti politici 5 soltanto!

Dunque dov'è tutta questa pioggia di armeni, di levantini e di greci che ci deve tanto impensierire, di fronte all'evidenza di queste cifre?

L'onor. senatore Garofalo non dà molta importanza al fatto delle categorie e dice: Voi, amico Polacco, mi avete obbietato che qui si tratta soltanto di categorie di naturalizzandi, che anche per la nomina dei senatori esistono le categorie e non per questo si nominano senatori tutti quanti coloro che appartengono a quelle categorie. Ma io vi rispondo, continua l'onor. senatore Garofalo, che già chi entra in una categoria crede di avere per ciò solo diritto alla nomina e quando, ad esempio, un vice-ammiraglio è fatto senatore, ce ne è sempre uno o più altri che si dolgono come di ingiusta esclusione. Ebbene, io replico, creda ciascuno e si dolga quanto vuole. Quando ella, illustre collega, è stato nominato senatore, Dio sa quanti altri procuratori generali si saranno doluti! Ma non è detto che tutti i procuratori generali debbano senz'altro entrare qua dentro. Se si dovessero nominare senatori tutti coloro che appartengono alle categorie indicate dallo Statuto, quest'aula non sarebbe sufficiente a

contenerci e noi dovremmo andare a tenere le nostre sedute per lo meno allò stadio!

Ripeto: quando c'è la determinazione delle categorie non è detto che debbano essere scelti tutti coloro che ne formano parte. E posso appunto assicurare (prudenza mi consiglia a non citare nomi), che non è vero che tutte le domande presentate dagli interessati, dopo 6 anni di permanenza in Italia, vengano accolte senz'altro. Molte volte non vengono nemmeno trasmesse dal Ministero al Consiglio di Stato, di cui occorre non il previo parere ma il parere favorevole.

Altra volta il Consiglio di Stato anche su domande trasmesse dal Governo ha dato risposta negativa. Ecco dunque altro freno efficace contro quella così grande immigrazione di stranieri in Italia, temuta dall'onor. Garofalo.

Ma tutta questa gente (la quale, del resto, come le cifre che ho citato dimostrano, si riduce a ben poco) potrà ben venire in Italia a fare concorrenza ai nostri giovani nella caccia agli impieghi, dice l'onor. senatore Garofalo.

Ebbene a me sembra che la cosa non sia così allarmante, specie quando ricordiamo le dolorose statistiche portate qui giorni fa dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, circa le risultanze dei concorsi per le segreterie universitarie e per i posti della magistratura! Una legge come questa non può avere funzioni protettive, non è una legge di dazi di confine. Ben vengano questi giovani stranieri e i loro titoli saranno giustamente valutati e se lo meriteranno saranno ammessi al beneficio della cittadinanza italiana, ma non saranno mai ammessi senz'altro e senza le necessarie indagini anche di indole morale.

Certo in qualche legge straniera qualche cosa di più si richiede, ma chiara ne è la ragione. Nella legge francese del 1889, ad esempio, si stabilisce che la cittadinanza si possa concedere dopo dieci anni di residenza e non dopo cinque. Ma, come risulta chiaramente dalla discussione avvenuta anche qui in Senato sulla legge Sonnino, bisogna ricordare che se da noi si richiede qualche cosa di meno c'è in compenso quella forte e vigile guarentigia del parere favorevole del Consiglio di Stato, di cui con troppa leggerezza, mi si passi la parola, si fece getto nella legge francese del 1889.

Di fronte ad una legislazione che rimette

tutto al potere esecutivo senza il sicuro presidio del Consiglio di Stato, capisco che si possano volere requisiti maggiori, ma noi possiamo stare ben tranquilli che, data la necessità del parere favorevole del Consiglio di Stato, geloso custode della dignità nazionale, com'ebbe a dire a tal proposito l'onor. Di Rudini, non si verificheranno davvero gli inconvenienti temuti dall'onor. senatore Garofalo.

Per queste ragioni noi teniamo ferme le proposte già fatte. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho chiesto la parola unicamente perchè desidero di prendere atto di ciò che ha detto l'onorevole relatore, e cioè che egli non avrebbe alcuna difficoltà a riportare il termine a 6 anni, com'è nella legge attuale. Se così si facesse, si manterrebbe almeno una certa proporzione tra la disposizione per cui si può concedere la cittadinanza a chi ha reso notevoli servizi all'Italia, e quella per cui si può concedere senza alcun motivo speciale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Su quanto ha detto testè l'on. senatore Garofalo deciderà l'Ufficio centrale. Per conto mio preferisco che la proposta rimanga così com'è formulata.

Il significato vero dell'articolo, è stato indicato in forma chiara dall'on. relatore. Con esso si dà una facoltà al Governo, sottoposta alla condizione indeclinabile del parere favorevole del Consiglio di Stato.

Il timore, al quale ha accennato l'on. senatore Garofalo, non può verificarsi, perchè il Governo dovrà anzitutto esaminare e valutare se la domanda di concessione della cittadinanza risponde alle condizioni indicate dalla legge.

All'on. Garofalo non sembra conveniente di mantenere l'ipotesi della concessione della cittadinanza allo straniero che risiede da almeno cinque anni nel Regno, giudicandola eccessiva. Mi duole di non poter consentire con lui e non so veramente comprendere perchè, *a priori*, debba essere escluso dall'aspirare alla cittadinanza italiana uno straniero che venuto in Italia vi abbia per cinque anni tenuto la sua residenza, e la sede dei suoi affari e di tutta la sua attività.

L'ostracismo non è affatto giustificabile, tanto più che la concessione non può essere fatta senza il previo consenso del Consiglio di Stato, ciò che costituisce una garanzia della maggiore importanza.

L'on. senatore Garofalo dovrebbe considerare la cosa anche da un altro aspetto: come giustificare cioè il rifiuto della concessione della cittadinanza allo straniero la cui condizione sia quella che ho accennato, e che dopo cinque anni di residenza ha contratto vincoli materiali e morali col paese del quale chiede di divenir cittadino? Appare quindi ben chiaro che nessuna ragione legale, morale e politica può spiegare un divieto assoluto, come quello che si vorrebbe sostituire implicitamente alla proposta dell'Ufficio centrale.

Le altre categorie indicate nell'articolo non hanno dato luogo ad osservazioni, come quella riguardante lo straniero che da tre anni risiede nel Regno, ed abbia sposato una cittadina italiana, o abbia reso dei servizi allo Stato, ecc. Queste categorie rispondono ad ipotesi per le quali era certamente opportuna una tassativa specificazione nella legge.

Dopo ciò, confido che il Senato vorrà approvare senza modifiche la proposta dell'Ufficio centrale che risponde pienamente allo scopo.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. La maggioranza dell'Ufficio centrale si associa all'onorevole ministro guardasigilli nel chiedere l'approvazione dell'articolo, quale è stato proposto, e quale venne così bellamente illustrato testè dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Garofalo se mantiene questo suo emendamento.

GAROFALO. In seguito a ciò che hanno detto l'onorevole relatore Polacco, l'onorevole ministro di grazia e giustizia ed il presidente dell'Ufficio centrale, e poichè nè il ministro, nè l'Ufficio centrale accettano il mio emendamento, sarebbe inutile dare al Senato il disturbo della votazione.

Solamente pregherci l'Ufficio centrale di voler vedere se non sia il caso di riportare il termine a sei anni come è nella legge del 1906.

MAURIGI, *presidente dell' Ufficio centrale.*
L' Ufficio centrale ha già dichiarato che non può accettare alcuna modificazione.

PRESIDENTE. L' Ufficio centrale ha dichiarato che non accetta alcuna modificazione. Domando quindi al senatore Garofalo se mantenga o no il suo emendamento.

GAROFALO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l' art. 4, nel testo concordato.

Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a lunedì, alle ore 15.

Avverto intanto che domani alle ore 16 il Senato si riunirà in Comitato segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione di progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi:

Senatori votanti	98
Favorevoli	78
Contrari	20

Il Senato approva.

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	98
Favorevoli	82
Contrari	16

Il Senato approva.

Riduzione della ferma dei carabinieri reali:

Senatori votanti	98
Favorevoli	79
Contrari	19

Il Senato approva.

Provvedimenti per l' arma dei carabinieri Reali:

Senatori votanti	98
Favorevoli	85
Contrari	13

Il Senato approva.

Stato dei sottufficiali dell'esercito:

Senatori votanti	98
Favorevoli	84
Contrari	14

Il Senato approva.

Modificazione alla disposizione dell' art. 4, lettera *g* della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull' ordinamento della Somalia italiana:

Senatori votanti	98
Favorevoli	82
Contrari	16

Il Senato approva.

Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren:

Senatori votanti	98
Favorevoli	85
Contrari	13

Il Senato approva.

Proroga della facoltà accordata al Governo del Re dall' art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

Costruzione di due carceri giudiziari, uno a Venezia, l' altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatorii a Cagliari e ad Airola:

Senatori votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazione alla legge 27 giugno 1909, n. 375 riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina.

Senatori votanti	98
Favorevoli	82
Contrari	16

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegno di legge:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912 a tutto il mese di dicembre 1911 (N. 659);

Estensione ai corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi (N. 617);

Saldo della gestione « Fondo vestiario e spese generali » del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi (N. 618);

Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina (N. 619);

Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno (N. 625);

Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato (N. 602).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.35).

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 1° LUGLIO 1911

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina. Compilazione ed approvazione di progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi.

Art. 1.

La legge del 27 giugno 1907, n. 404, è modificata dagli articoli seguenti:

Art. 2.

L'art. 2 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

Fanno parte del Consiglio superiore di marina:

l'ammiraglio, o un vice-ammiraglio, presidente;

un vice-ammiraglio, membro ordinario, e con le funzioni di vice-presidente;

un contrammiraglio, membro ordinario;

due ufficiali generali del Genio navale, membri ordinarii;

il maggior generale macchinista, membro ordinario;

il direttore generale dei servizi amministrativi al Ministero della marina, membro ordinario;

un capitano di vascello, membro ordinario;

un colonnello del Genio navale, membro ordinario;

un capitano di fregata o di vascello, del ruolo degli specialisti direzionali, membro ordinario.

Art. 3.

Spettano al Consiglio superiore di marina:

a) le mansioni indicate negli articoli 5, 6 e 7 della legge del 27 giugno 1907, n. 404;

b) la determinazione dei criteri relativi alla esecuzione dei programmi generali riguar-

danti i progetti, le trasformazioni e le grandi riparazioni delle navi;

c) l'assegnazione delle dotazioni principali delle navi.

Art. 4.

Agli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 404, del 27 giugno 1907, sono sostituiti i seguenti.

Art. 5.

È istituito presso il Ministero della marina un ufficio dei progetti delle navi, al quale spetterà la compilazione o la revisione in base ai criterii di cui nella lettera *b* del precedente art. 3;

a) di tutti i progetti di costruzioni, trasformazioni e grandi riparazioni delle Regie navi in tutte le loro parti ed apparati, dei calcoli e dei disegni relativi a tali progetti;

b) delle condizioni tecniche di tutti i capitolati che si riferiscono alla costruzione od alla riparazione delle Regie navi ed alle loro parti ed apparati di qualsiasi genere.

Il detto ufficio eseguirà inoltre tutti gli studii che gli verranno dal ministro affidati.

Sono trasferite a detto ufficio tutte le attribuzioni ad esso spettanti in forza della presente legge, che sono state finora esercitate da altri organi dell'Amministrazione della marina.

Art. 6.

L'ufficio di cui all'articolo precedente è presieduto da un ufficiale generale del Genio navale con il titolo di direttore generale capo dell'ufficio per i progetti delle navi, al quale spetta la personale responsabilità delle compilazioni

e revisioni di progetti, ed in genere dei lavori e degli studii eseguiti dall'ufficio, ferma, per la parte che loro spetta, la responsabilità del Comitato degli ammiragli e quella del Consiglio superiore di marina.

Art. 7.

I progetti portati allo stato esecutivo e le condizioni tecniche dei capitolati come pure le eventuali deliberazioni negative concernenti progetti preparati da terzi saranno, dall'ufficio per i progetti delle navi, trasmessi al Consiglio superiore di marina, il quale comunicherà ad esso per iscritto le sue eventuali osservazioni e controproposte.

A queste il capo dell'ufficio risponderà pure per iscritto, anche quando le accetti.

In caso di divergenza, deciderà il ministro con disposizioni scritte e motivate. Discutendosi un progetto, il cui autore sia estraneo al Consiglio superiore di marina e all'ufficio per i progetti delle navi, questo sarà chiamato ad intervenire nella discussione ed a presentare i suoi pareri per iscritto.

I progetti definitivi condotti allo stato esecutivo saranno sottoposti al ministro, il quale non potrà modificarli in nulla, se non mediante disposizioni scritte e motivate.

Art. 8.

Così il Consiglio superiore di marina come il capo dell'Ufficio per i progetti delle navi potranno chiedere al ministro che siano istituiti quegli esperimenti che essi riputeranno necessari.

Intorno a queste domande il ministro deciderà mediante disposizioni scritte e motivate.

Art. 9.

Non potrà iniziarsi l'esecuzione dei progetti di costruzioni, trasformazioni e grandi riparazioni prima che questi siano stati portati allo stato esecutivo ed approvati dal ministro.

Art. 10.

Dopo detta approvazione, nessuna modificazione potrà essere portata ai progetti e disegni approvati, se non abbia seguito la intera pro-

cedura prescritta dalla presente legge per i progetti stessi.

Art. 11.

L'ufficio dei progetti delle navi è suddiviso nei seguenti reparti, con le attribuzioni per ciascuno di essi qui sotto notate:

1^o *Reparto*. — Progetti riguardanti gli scafi ed i relativi accessori, retto da un ufficiale superiore del Genio navale.

Spetta a questo reparto compilare i progetti, preparare le condizioni tecniche dei capitolati per forniture di navi, per tutto ciò che riguarda lo scafo ed i suoi accessori; rivedere e timbrare i relativi disegni inviati dalle ditte.

2^o *Reparto*. — Progetti riguardanti gli apparati motori, retto da un ufficiale superiore del Genio navale.

Questo reparto ha mansioni analoghe al precedente, per ciò che si riferisce agli apparati motori.

3^o *Reparto*. — Progetti riguardanti gli impianti delle artiglierie, delle armi subacquee e del materiale elettrico, retto da un ufficiale superiore di vascello, del ruolo degli specialisti direzionali.

Questo reparto ha mansioni analoghe ai precedenti, per ciò che si riferisce agli impianti delle artiglierie, alle armi subacquee e al materiale elettrico.

Art. 12.

La riunione dei capi dei singoli reparti di cui all'articolo precedente, sotto la presidenza del direttore generale capo dell'ufficio dei progetti delle navi, costituisce il Comitato per i progetti delle navi, il quale provvede al coordinamento dell'opera dei vari reparti al fine comune.

Saranno tenuti processi verbali di tutte le discussioni del Comitato.

I pareri del Comitato avranno solamente valore consultivo rispetto al direttore generale capo dell'ufficio dei progetti delle navi, presidente cui spetta ogni decisione.

Sarà sempre chiamato a partecipare ai lavori dell'ufficio e alle discussioni del Comitato concernenti un determinato progetto, l'autore del medesimo anche se estraneo all'ufficio od al Comitato.

Art. 13.

L'organico dell'ufficio per i progetti delle navi è stabilito dalla tabella annessa alla presente legge della quale fa parte integrante.

In caso di lavori straordinari e limitatamente alla loro durata, potrà essere comandato presso l'Ufficio il personale supplementare occorrente.

Art. 14.

Con regolamento, emanato per decreto Reale, sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Tabella del personale occorrente per l'Ufficio dei progetti delle navi.

Direttore generale capo ufficio (ufficiale generale del Genio navale)	—	1	—
	1º Reparto	2º Reparto	3º Reparto
Ufficiale superiore del Genio navale (capo reparto)	1	1	—
Ufficiale superiore specialista direzionale (capo reparto)	—	—	1
Ufficiali del Genio navale	3	1	—
Ufficiali inferiori macchinisti	—	2	—
Ufficiale inferiore specialista direzionale	—	—	1
Ufficiale inferiore del Genio navale (segretario)	—	1	—
Totale ufficiali			12
» capi disegnatori			3
» disegnatori			25
« archivisti ed ufficiali d'ordine			7
» uscieri e inservienti			4
» operai per l'officina modelli			4

CXIII.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di progetti di legge (pag. 6574) e di relazioni (pag. 6574, 6577, 6581, 6586) — Comunicazioni (pag. 6574, 6575) — Giuramento del senatore Ponza di San Martino (pag. 6575) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11 a tutto il mese di dicembre 1911 » (N. 659) (pag. 6575); « Estensione ai corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi » (N. 617) (pag. 6576); « Saldo della gestione "Fondo vestiario e spese generali" del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi » (N. 618) (pag. 6576); « Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina » (N. 619) (pag. 6577); « Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno » (N. 625) (pag. 6581) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato » (N. 602) — Sull'art. 2 parlano il senatore Arnaboldi, relatore (pag. 6583) e il ministro del tesoro (pag. 6582) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — *Votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-A) — Sull'art. 5 parlano i senatori Fiore (pag. 6583, 6586, 6588), Garofalo (pag. 6583), Scialoja (pag. 6588), Polacco, relatore (pag. 6585) e il ministro guardasigilli (pag. 6586) — Si approvano gli articoli 5 e 6 — Sull'art. 7 fanno osservazioni i senatori Petrella (pag. 6590), Polacco, relatore (pag. 6590) e il ministro guardasigilli (pag. 6591) — Sull'art. 8 parlano i senatori Fiore (pag. 6591), Scialoja (pag. 6593), Polacco, relatore (pag. 6592) e il ministro (pag. 6593) — Sull'art. 9 parlano i senatori Veronese (pag. 6594, 6597), Polacco, relatore (pag. 6594, 6597) e il ministro (pag. 6596) — L'art. 10 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Fiore (pag. 6598), accettato dal senatore Polacco, relatore (pag. 6598) e dal guardasigilli (pag. 6598) — Si approva l'art. 11 — Sull'art. 12 parlano il senatore Polacco, relatore (pag. 6598) e il ministro (pag. 6599); sull'art. 13 i senatori Garofalo (pag. 6599), Polacco, relatore (pag. 6600) e il ministro (pag. 6600); sull'art. 14 i senatori Fiore (pag. 6600, 6602, 6603), Scialoja (pag. 6600), Polacco, relatore (pag. 6603) e il ministro (pag. 6603); sull'art. 16 i senatori Scialoja (pag. 6604), Maurigi (pag. 6604) e il ministro (pag. 6604); sull'art. 17 il senatore Polacco, relatore (pag. 6604) — Si approvano senza osservazioni i rimanenti articoli, e un emendamento al disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo (pag. 6605) — Il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto (pag. 6605) — Risultato di votazione (pag. 6605).**

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, e il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

« Roma, 1° luglio 1911.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: "Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara", di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 1° luglio 1911, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di questo illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro del tesoro ho ricevuto la seguente lettera:

« L'art. 1 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, dispone quanto segue:

« La facoltà di emettere biglietti di banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, è concessa per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:

« Banca d'Italia con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna:

« Banco di Napoli.

« Banco di Sicilia.

« Due anni prima dello spirare del termine, predetto una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procederà ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge.

« Essa dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.

« Se da tale accertamento risulteranno adempiti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sarà prorogata sino al 31 dicembre 1923.

« In relazione alle riportate disposizioni ed essendo prossima la scadenza del termine stabilito per la nomina della predetta Commissione, prego l' E. V. di volere iscrivere all'ordine del giorno di una delle prossime tornate del Senato la nomina dei due suoi rappresentanti, che dovranno far parte della Commissione medesima.

« Con la massima osservanza

« Il ministro

« TEDESCO ».

In una delle prossime sedute sarà posto all'ordine del giorno la nomina dei membri, di cui si parla in questa lettera.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Trasporto di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola e in quelle di Preghia, Varzo e Iselle;

Spesa straordinaria per il consolidamento del fabbricato demaniale di San Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di

legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

BERTETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali;

Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: «Provvedimenti per i conti consuntivi degli Economati dei benefici vacanti».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via stabilita dal regolamento.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: «Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie, sulle tranvie e sulle automobili».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via stabilita dal regolamento.

Giuramento del senatore

Ponza di San Martino nobile Cesare.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Ponza di San Martino, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Collobiano e Goiran di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Ponza di San Martino viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formala).

Do atto al nobile Cesare Ponza di San Martino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro degli affari esteri ricevo la seguente lettera:

«Eccellenza,

«L'ordine del giorno del Senato di oggi 3 luglio, porta, fra l'altro, la discussione dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione dell'esercizio finanziario 1911-12 a tutto il mese di dicembre 1911».

«Ho l'onore di informare la E. V. che essendo impegnato alla Camera dei deputati, ho delegato il mio sotto-segretario di Stato, onorevole Di Scalea, a rappresentarmi in Senato.

«Gradisca, Eccellenza, gli atti della mia particolare considerazione.

«DI SAN GIULIANO».

Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri di questa comunicazione.

Approvazione del disegno di legge: «Esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 a tutto il mese di dicembre 1911» (N. 659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 a tutto il mese di dicembre 1911».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori in conformità dei detti

stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai Corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi » (N. 617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai Corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 617).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La facoltà concessa con la legge 20 giugno 1909, n. 366, al Ministero del tesoro di anticipare fondi in conto corrente per il servizio di Cassa delle Regie navi, è estesa anche al servizio di Cassa dei Corpi a terra e dei Consigli d'amministrazione della Regia marina.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite di lire 7,000,000, stabilito con la legge di bilancio 1910-11, è portato a lire 8,500,000 per l'esercizio 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

Le spese delle Regie navi e dei Corpi a terra ed Istituti, per assegni relativi ai militari di bassa forza del Corpo Reale equipaggi e quelle per indennità di viaggio e di missione,

non potute liquidare e soddisfare con la contabilità del mese di giugno di ciascun anno, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Tale disposizione vale per le Direzioni di Commissariato e per gli Istituti militari marittimi solo per quanto concerne le spese in questione da esse direttamente pagate al personale dipendente.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che, per effetto della disposizione di cui sopra, debbano passare dalla competenza dell'uno a quella dell'altro esercizio.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, sarà provveduto con apposito regolamento, in conformità di quanto dispone l'art. 47 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Saldo della gestione Fondo vestiario e spese generali del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi » (N. 618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Saldo della gestione Fondo vestiario e spese generali del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge:

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 618).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le somme provenienti da eccedenze di anticipazioni di esercizi scaduti, da versarsi in tesoreria negli esercizi finanziari 1910-911 e

1911-1912 per le reintegrazioni di fondi a favore del bilancio della marina, autorizzate con l'articolo 2 della legge 7 luglio 1907, n. 442, saranno imputate, sino alla concorrenza di lire 510,000, ad un capitolo da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria del bilancio della marina, per il saldo della gestione del « fondo vestiario e spese generali » del Corpo Reale equipaggi, soppresso con la legge 20 giugno 1909, n. 365, e per il pagamento di eventuali crediti di militari in congedo.

(Approvato).

Art. 2.

Delle suddette eccedenze di anticipazioni, e con le modalità indicate nel precedente articolo, una ulteriore somma di lire 402,622 sarà imputata ad un apposito capitolo, da istituirsi con decreto del Ministero del tesoro nella parte straordinaria del bilancio della marina, per il saldo del fondo di scorta per le Regie navi armate da versare al Tesoro in base all'art. 12 della legge 20 giugno 1909, n. 366, mediante reintegrazione alla cassa della Direzione di commissariato di Taranto dell'importo delle somme sottratte dal già quartiermastro Serafino Licastro.

Tutte le somme che si potranno, in seguito, recuperare in conto di quelle sottratte, saranno reintegrate al bilancio della marina, in aumento del fondo stanziato per le costruzioni navali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frascara della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la R. marina » (N. 619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la R. marina ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 619).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo nella discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, ad una o più Società italiane di navigazione, mediante formale contratto, il trasporto per mare dai porti inglesi ai porti italiani di annue settecentomila tonnellate metriche di carbone naturale, delle quali seicentomila per le ferrovie dello Stato e centomila per la Regia marina.

(Approvato).

Art. 2.

Il contratto di cui nell'articolo precedente avrà la durata di anni dieci a decorrere dal 1° luglio 1912.

Agli effetti della presente legge, l'anno decorre dal 1° luglio, e termina il 30 giugno.

(Approvato).

Art. 3.

Le Società assuntrici avranno la sede in uno dei porti del Regno, fra quelli indicati all'art. 10, e dovranno avere una rappresentanza legale in Roma.

I consiglieri d'amministrazione, compreso il presidente, i direttori e gli amministratori de-

legati delle Società, dovranno essere cittadini italiani.

Le azioni delle Società concessionarie dovranno essere nominative e non cedibili per tutta la durata del contratto, che a cittadini italiani.

(Approvato).

Art. 4.

Le Società assuntrici dovranno disporre di un numero di piroscafi, di loro esclusiva proprietà, sufficiente a trasportare annualmente, per tutta la durata del contratto, la quantità di carbone che assumeranno rispettivamente l'obbligo di trasportare.

(Approvato).

Art. 5.

I piroscafi adibiti al trasporto del carbone devono:

1° essere iscritti nelle matricole delle navi nazionali;

2° essere iscritti, per tutta la durata del contratto, presso il « Registro Nazionale Italiano » o presso altro Registro di classificazione nazionale che possa essere in seguito costituito e le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali.

(Approvato).

Art. 6.

I piroscafi devono essere della stazza lorda non superiore a seimila tonnellate.

Un terzo dei piroscafi deve avere una immersione inferiore a metri sette affinché possano accedere nei porti di minore fondale, fra quelli indicati nell'art. 10.

Nel caso di più Società assuntrici, i singoli contratti determineranno quanti fra i piroscafi dei navigli delle Società dovranno soddisfare alle condizioni del precedente capoverso.

(Approvato).

Art. 7.

Dei piroscafi di proprietà delle Società, otto devono essere di nuova costruzione, iniziata posteriormente alla promulgazione della presente legge, e soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere iscritti, per tutta la durata del contratto, alla più alta classe del « Registro Nazionale Italiano » o di altro Registro di classificazione nazionale, che possa essere in seguito costituito, e le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali;

2° avere una velocità ordinaria in navigazione non inferiore a nove miglia all'ora.

3° essere capaci di trasportare un carico di almeno cinquemila tonnellate di carbone, oltre quello che può essere contenuto pel proprio consumo nei carbonili, senza oltrepassare la linea del massimo carico (*freeboard*) stabilita dal « Registro Nazionale Italiano »;

4° avere doppio fondo costruito secondo le norme stabilite dal Registro Nazionale Italiano, od altro riconosciuto equivalente dal Ministero della marina per i piroscafi destinati al trasporto di naftetine ed essere capaci di trasportare almeno 1500 tonnellate di questo combustibile; devono perciò essere provvisti di tutti i mezzi e macchinari adatti a garantire la sicurezza e la rapidità delle operazioni di carico e scarico della naftetine;

5° essere muniti di apparecchi atti a trasbordare con celerità il carbone su navi da guerra a fiancate.

I disegni di questi piroscafi, il numero e tipo degli apparecchi di trasbordo devono essere approvati dal Ministero della marina.

Nel caso di più Società assuntrici i rispettivi contratti determineranno quanti degli otto piroscafi indicati nel presente articolo, dovranno essere costruiti da ciascuna Società assuntrice.

(Approvato).

Art. 8.

I piroscafi di cui all'articolo precedente devono essere costruiti nei cantieri nazionali.

Le Società assuntrici avranno però facoltà di ricorrere ai cantieri esteri nell'uno o nell'altro dei due casi seguenti:

1° quando i cantieri italiani di prim'ordine richiedano un prezzo superiore del 7 per cento a quello risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri inglesi di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando le Società non possono ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la

consegna del materiale entro un congruo termine di tempo da determinarsi; in caso di dissenso fra le Società e i cantieri, dal ministro della marina.

(Approvato).

Art. 9.

I piroscafi non contemplati dagli articoli 7 e 8 devono:

avere un'età non superiore ai dieci anni all'inizio del contratto;

essere di costruzione bene adatta per il trasporto del carbone e tale da consentire facilmente il carico, il tiraggio e lo scarico con mezzi meccanici;

avere carbonili assolutamente e permanentemente separati dalle stive di carico, in modo che non sia possibile alcuna comunicazione fra gli uni e le altre.

(Approvato).

Art. 10.

La caricazione del carbone sarà fatta in uno dei porti di Cardiff, Penarth, Barry, Port-Talbot, Newport (Alexandra Docks), e lo scarico nei porti italiani di Maddalena, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Torre Annunziata, Messina, Palermo, Taranto, Brindisi, Ancona e Venezia.

Nel contratto sarà stabilito il riparto, per ognuna delle Amministrazioni interessate, della quantità di carbone da trasportarsi e da sbarcarsi mensilmente in ciascuno dei porti indicati nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 11.

I piroscafi delle Società assuntrici devono prendere il loro completo carico di carbone per l'una o per l'altra delle due Amministrazioni interessate, non ammettendosi nè la caricazione mista per ambedue le Amministrazioni; nè qualsiasi caricazione di pertinenza di altri.

(Approvato).

Art. 12.

I piroscafi addetti dalle Società assuntrici al trasporto del carbone per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina possono essere destinati ad altri trasporti indipendenti da quello

e di esclusivo interesse delle Società stesse, fermo restando l'obbligo delle medesime di provvedere annualmente al trasporto, per le due Amministrazioni suddette, della quantità di carbone stabilita dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi assunti dalla Società assuntrice, quando sia una sola, in forza delle disposizioni della presente legge e del contratto relativo, il Governo del Re corrisponderà alla medesima, oltre al prezzo di trasporto del carbone stabilito dall'articolo 14, una sovvenzione annua non superiore a lire 300,000 (trecentomila).

Nel caso di più Società, la detta sovvenzione sarà ripartita fra le Società medesime, nel modo che sarà determinato dai rispettivi contratti.

La sovvenzione sarà posta a carico del bilancio della marina e pagata alle Società a rate trimestrali posticipate.

Nei casi di annullamento di cui all'art. 18, la sovvenzione sarà ridotta in proporzione del numero di tonnellate di carbone che, per effetto dell'annullamento, siano state in un anno trasportate in meno della quantità stabilita dall'art. 1.

(Approvato).

Art. 14.

Il prezzo del trasporto del carbone è stabilito per il primo quinquennio in lire italiane 8.50 (lire otto e centesimi cinquanta) per ogni tonnellata metrica, al netto di ogni diritto di commissione o senseria, qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10.

Per il secondo quinquennio il prezzo per tonnellata metrica, pure costante qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10, sarà determinato di accordo fra le parti contraenti, tenuto conto delle medie dei noli per trasporto del carbone durante il primo quinquennio risultanti dai bollettini di Cardiff e di quelli corrisposti dalle ferrovie dello Stato per il trasporto del rimanente carbone occorrente per i propri servizi mediante piroscafi da esse noleggiati liberamente fuori del presente contratto.

In caso di dissenso fra le parti, deciderà inappellabilmente il presidente del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 15.

L'ammontare del prezzo di trasporto del carbone sarà corrisposto dall'Amministrazione della Regia marina o dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondochè il carbone sia all'una o all'altra destinato, separatamente per il carico di ogni vapore con le modalità, che saranno stabilite nel contratto.

(Approvato).

Art. 16.

Spetta alle Amministrazioni della Regia marina e delle ferrovie dello Stato di provvedere, se e come crederanno opportuno, all'assicurazione dei carichi di carbone rispettivamente imbarcati per proprio conto sui piroscafi delle Società.

Spetta invece alle Società assuntrici di provvedere, se e come crederanno opportuno, all'assicurazione dei piroscafi impiegati nel trasporto del carbone.

(Approvato).

Art. 17.

In garanzia degli obblighi assunti in forza della presente legge e del contratto relativo, la Società assuntrice, quando sia una sola, dovrà prestare una cauzione di lire 300,000 (trecentomila) in contanti, in rendita o in valori garantiti dallo Stato da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, ovvero costituendo pegno sopra uno o più dei suoi piroscafi da assicurarsi sulle basi della polizza di assicurazione italiana presso Società di gradimento delle Amministrazioni interessate.

Qualora si tratti di più Società assuntrici, la cauzione sarà a carico di ciascuna di esse nella misura che sarà stabilita dal rispettivo contratto.

(Approvato).

Art. 18.

Ciascuna delle Società assuntrici dei servizi di cui nella presente legge assume l'obbligo di porre a disposizione dello Stato, ogni qualvolta

il Ministero della marina lo richieda, uno o più, ed anche tutti i propri piroscafi.

Il nolo da corrispondersi durante il tempo in cui i piroscafi, uno o più, o tutti, resteranno a disposizione dello Stato, sarà determinato di comune accordo fra il Ministero della marina e la Società interessata.

Oltre il nolo di cui sopra null'altro sarà dovuto e per qualsiasi titolo.

Qualora non si possa addivenire a tale accordo, la determinazione del nolo sarà fatta da una Commissione arbitrale composta di un delegato del Ministero della marina e di un rappresentante della Società interessata e del presidente della Corte di appello di Roma che assume la presidenza. La detta Commissione arbitrale giudicherà inappellabilmente.

Durante il tempo in cui uno, più o tutti i piroscafi rimarranno a disposizione dello Stato, si intenderà sospesa la esecuzione del contratto pel trasporto dei carboni, per la parte corrispondente all'impiego dei piroscafi stessi.

(Approvato).

Art. 19.

Nel caso di guerra in Europa, in cui fossero coinvolte l'Italia e l'Inghilterra, l'esecuzione del contratto sarà sospesa per tutto il periodo di guerra e sarà ripreso dopo questa per il rimanente periodo di durata del contratto dedotta cioè dalla durata totale di questo il periodo di guerra.

Così pure in caso di epidemia, di sciopero di lavoratori o per altra causa che costituisca forza maggiore, per la sospensione del carico in tutti i porti di caricazione indicati all'art. 10 o per la sospensione dei ricevimenti in uno o più porti di scaricazione, l'esecuzione del contratto sarà sospesa per tutto il periodo dell'epidemia, dello sciopero, o per altra causa che costituisca forza maggiore, limitatamente però alla quota corrispondente a quello o quelli dei porti di caricazione o scaricazione nei quali sia dichiarata l'epidemia, lo sciopero, o altra causa che costituisca forza maggiore, quando trattisi solo di cause localizzate in uno o diversi dei porti di carico o scarico.

Il contratto determinerà i casi di forza maggiore, in cui l'assuntore sarà esonerato dall'adempiimento dei suoi obblighi.

Durante la sospensione del contratto nei vari

casi previsti dal presente articolo, si intende sempre salva la facoltà dello Stato di valersi del disposto dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 20.

In base alle norme generali stabilite dalla presente legge, il Governo del Re ha la facoltà di stabilire i particolari capitolati di appalto da servire per gli esperimenti di asta e per la stipulazione dei definitivi contratti nei quali quali saranno introdotti tutti quei particolari che, dalle Amministrazioni della Regia marina e delle ferrovie dello Stato, si riterranno necessari per il regolare adempimento di quanto è prescritto nelle norme suddette.

Alla stipulazione del contratto interverranno i delegati delle due Amministrazioni interessate: ferrovie dello Stato e Regia marina.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Annessione del comune di Capraia (Isola) agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno » (N. 625).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Annessione del comune di Capraia (Isola) agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, ne dà lettura.

(V. Stampato N. 625).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Capraia (Isola) è staccato dalla pretura di Marciana Marina e dal tribunale, dall'agenzia delle imposte e dagli uffici del registro e delle ipoteche di Portoferraio, ed è annesso alla pretura del I mandamento di Livorno, al tribunale, all'ufficio del bollo straordinario, a quello degli atti civili, successioni e

demanio, all'ufficio degli atti giudiziari ed all'agenzia delle imposte di quest'ultima città.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-911;

Aumento di dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-11 e 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato » (N. 602).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

« Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 602*).

PRESIDENTE. Prego l'onor. ministro del tesoro di dichiarare se accetta la variazione apportata all'art. 2 dall'Ufficio centrale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Se permette, onor. Presidente, se ne parlerà all'art. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rilego nel testo ministeriale.

(Approvato).

Art. 1.

Gli aumenti sessennali di stipendio stati concessi o che si concederanno ai funzionari ed agli agenti subalterni delle Amministrazioni civili dello Stato, non sono da computarsi in accrescimento del posteriore maggior stipendio ottenuto in conseguenza di promozione, di mutazione di organici o di qualsiasi miglioramento economico, ma restano assorbiti dal maggior stipendio stesso.

Nel caso però che questo sia inferiore al complesso di quanto i detti funzionari ed agenti percepivano antecedentemente fra stipendio ed aumento per compiuto sessennio, la relativa differenza deve esser conservata a titolo di assegno sessennale.

(Approvato).

Art. 2.

Nulla è innovato circa le particolari disposizioni in materia di aumenti sessennali di stipendio contenute in leggi speciali.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Come il Senato ha osservato, l'art. 1° del disegno di legge ha un carattere interpretativo delle vigenti disposizioni in materia di aumenti sessennali. Non ha creduto il Governo di abrogare le disposizioni speciali che al principio fondamentale dell'aumento sessennale fanno eccezione. Nella relazione ministeriale sono state citate alcune leggi che questa eccezione contengono. Ora, l'Ufficio centrale, ispirandosi ad un sen-

timento di eguaglianza, al quale tutti rendiamo omaggio, e provvedendo anche a un interesse finanziario, intenderebbe, colla proposta modificazione all'art. 2, di abrogare le disposizioni speciali che esistono a riguardo di aumenti sessennali. Nella relazione ministeriale sono indicate alcune di queste disposizioni; sono citate le leggi del 25 febbraio 1892 sull'istruzione classica; del 12 luglio 1900 sull'istruzione tecnica; del 19 febbraio 1903 sui maestri elementari; dell'8 aprile 1906 sul personale delle scuole medie governative. Questa menzione è fatta soltanto a titolo di esempio, e non esclude che possano esserci altre leggi che contengano particolari disposizioni per singoli casi. Ora, pur associandomi al pensiero ispiratore dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, io ho qualche dubbio che convenga abrogare le speciali disposizioni a proposito di una legge che ha carattere interpretativo per la materia generale degli aumenti sessennali.

Io potrei accettare dall'Ufficio centrale, se crede, l'invito di ristudiare coi ministri interessati questa materia per le disposizioni speciali ora vigenti, ma temo che noi oggi, approvando l'emendamento senza renderci conto della portata che esso avrebbe, potremmo non calcolare con precisione gli effetti a cui si andrebbe incontro. Per citare un caso, fra le leggi che, come ho detto dianzi, stabiliscono speciali norme circa gli aumenti sessennali, c'è quella dell'8 aprile 1906 sul personale delle scuole medie governative. Questa legge, all'art. 25 stabilisce: « lo stipendio di ciascuno attuale insegnante titolare od effettivo. si considera formato come segue: 1° dal suo stipendio di ruolo come titolare od effettivo; 2° dai sessenni in godimento al 31 dicembre 1905 »; all'articolo 27 dispone che « gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per l'effetto della presente legge non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'aumento sessennale, concesso loro dall'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, e corrispondenti al tempo di servizio decorso a tutto il 1905 dalla promozione a titolare, o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906 ».

Come vede il Senato, in fatto di aumenti sessennali per il personale delle scuole medie governative esistono speciali congegni, e quindi

non conviene che nella presente sede si possano abrogare queste ed altre leggi consimili.

Torno a pregare l'Ufficio centrale di consentire che si possa dar seguito alla proposta contenuta nell'art. 2 del disegno di legge ministeriale, con l'impegno, da parte del Governo, di studiare i diversi casi speciali, e, se lo riconoscerà opportuno, presentare proposte concrete al Parlamento.

ARNABOLDI, *relatore*. Domando di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI, *relatore*. L'Ufficio centrale era stato mosso da un concetto di eguaglianza che il ministro ha riconosciuto, ed anche si può dire lodato, nel fare le sue proposte; esso voleva mettere tutti gli impiegati nelle stesse condizioni, tanto coloro il cui aumento di stipendio proveniva da promozioni, come coloro il cui aumento proveniva dalla applicazione di nuovi organici. L'Ufficio centrale aveva creduto opportuno prendere questa occasione per raggiungere lo scopo desiderato; però, siccome il ministro non fa che rivolgere preghiera all'Ufficio centrale di attendere, poichè egli si impegna di presentare alla Camera, in altro momento, uno studio completo al riguardo, l'Ufficio centrale non può rifiutarsi; prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro, ed attende che vengano presentate, con altra legge, disposizioni che abbiano la portata di quella che l'Ufficio centrale ha creduto di proporre oggi.

PRESIDENTE. Con queste dichiarazioni, pongo ai voti l'art. 2 nel testo del disegno di legge ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Sulla cittadinanza » (N. 164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Sulla cittadinanza ».

Come il Senato rammenta, nella precedente tornata furono approvati i primi 4 articoli.

Si passa ora a discutere l'art. 5 che leggo:

Art. 5.

Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. All'articolo 5^o, si ammette che per decreto Reale si possa concedere il godimento anche dei diritti politici. A noi è sembrato meglio che per lo meno fosse mantenuta la riserva proposta dall'onor. Scialoja nel suo primitivo progetto, che cioè non si possano godere completamente i diritti politici, compreso quello di far parte delle Camere legislative, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del decreto di concessione.

Manteniamo quindi l'emendamento proposto con questa limitazione, che cioè non tutti i diritti politici, ma quello di far parte delle Camere legislative non derivi direttamente dal decreto Reale, che, secondo il progetto, conferisce senza alcuna eccezione la cittadinanza italiana comprendente il pieno godimento dei diritti politici.

L'emendamento da noi proposto consisterebbe dunque nel ripristinare la formula che era nel progetto presentato dall'onor. Scialoja.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Mi associo alla proposta del senatore Fiore, avendo io presentato un emendamento nello stesso senso. Esso consiste nel rimettere nel testo una disposizione esistente nel progetto ministeriale, ma soppressa in quello dello Ufficio centrale, secondo la quale chi ha ottenuto la cittadinanza a norma degli articoli precedenti godrà dei diritti politici, ma non potrà far parte delle Camere legislative prima

che siano decorsi 5 anni dalla data del decreto di concessione.

Su questo punto io speravo di avere il valido appoggio dell'autore del progetto, onorevole Scialoja, e quello non meno valido dell'onorevole guardasigilli, il quale nel rispondere alle osservazioni da me fatte nella prima seduta in cui cominciò la discussione di questo disegno di legge, mi era sembrato favorevole alla limitazione che v'era nel progetto originario, e che si poteva considerare come un correttivo delle facilitazioni, secondo me eccessive, date alla naturalizzazione.

Questo termine di cinque anni dalla data del decreto di concessione esiste attualmente nella legge del 1906. Perché si dovrebbe sopprimere? L'onorevole relatore ha fatto su questo punto una considerazione molto giusta; ma non è questo il solo punto di vista da cui, secondo me, si dovrebbe guardare la questione.

L'onorevole relatore, senatore Polacco, dice: « La restrizione fu già nel 1906, e torna ad essere ora suggerita al potere esecutivo proponente da un senso di delicatezza: è per parte sua un'autolimitazione, acciò non si abbia a dire che il Governo, in siffatte concessioni di naturalità, abbia facile modo di crearsi in un dato momento candidati politici del suo cuore. Ma, a tacer del Senato, il sospetto pure per l'altra Camera ci sembra esagerato, affidate come sono le elezioni a liberi comizi ».

Tutto ciò sta molto bene; ma v'è da considerare che lo straniero, il quale ha potuto ottenere la cittadinanza unicamente per il fatto della sua dimora abituale nel Regno per cinque anni, può avere conservato anche la sua nazionalità originaria, perchè vi sono alcuni Stati che non ammettono la perdita della cittadinanza propria per il fatto dell'acquisto di una cittadinanza straniera.

Ora, io non so se sia conveniente che un rappresentante della Nazione, un membro del Parlamento, sia al tempo medesimo cittadino anche di un altro Stato, tanto più se si pensa che quell'altro Stato, è precisamente quello della sua nazionalità originaria; ed egli non può non essere legato più intimamente alla propria Nazione che a quella, la cui cittadinanza avrebbe posteriormente accettato.

V'è poi anche un altro punto di vista. Uno straniero, negoziante, o banchiere, potrebbe

avere stabilito la sua residenza per cinque anni nel Regno al solo scopo di preparare la sua elezione, di conquistare un collegio politico. In quei cinque anni egli farà la sua preparazione elettorale; decorso quel termine, potrà ottenere contemporaneamente la cittadinanza e la deputazione. Tuttociò non mi parrebbe molto decoroso per la nostra nazione.

Capisco che sarà un caso raro, ma se questo caso è raro, non è improbabile, e bisogna prevederlo. La risposta che mi si darà qui sarà certamente che, per la eleggibilità, occorre prima di tutto la naturalizzazione; e perchè si possa essere naturalizzati italiani, è necessario che vi sia il parere favorevole del Consiglio di Stato, il quale, si dice, non darà questo parere tanto facilmente, e non lo darà certamente quando vi sia qualche motivo di indegnità.

Di questo io sono sicuro; sono sicuro cioè, che il Consiglio di Stato non accorderà la naturalizzazione a chi sia autore di delitti, a chi per altre ragioni sia indegno di ottenere la cittadinanza italiana, a chi notoriamente abbia commesso azioni disoneste. Ma fuori di questi casi d'indegnità, lo straniero il quale presenti al Consiglio di Stato la sua domanda di naturalizzazione per avere risieduto da 5 anni nel Regno, dirà al Consiglio di Stato: « È vero che io non ho fatto nulla per il vostro paese, ma se avessi reso qualche servizio, vi domanderei la naturalizzazione a norma del n. 2. Invece, io vi domando la naturalizzazione in virtù del n. 4, perchè sono stato per cinque anni nel vostro paese ».

Che cosa farà il Consiglio di Stato?

Perchè possa rifiutare la naturalizzazione dovrebbe esservi qualche motivo. Il richiedente, il quale se non ha meriti, non ha neppure colpe, sarà probabilmente ricevuto come cittadino; e tosto dopo egli potrà presentarsi agli elettori e conquistare il collegio.

Ma il Senato ha già approvato il n. 4, che ammette la naturalizzazione per il solo fatto della residenza per cinque anni. Un correttivo si troverebbe almeno nel capoverso soppresso; ed io propongo che questo capoverso sia ripristinato.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Tanto il senatore Fiore quanto il senatore Garofalo concordano nel desiderio che sia ripristinato il capoverso dell'art. 5, quel capoverso a cui l'autore della legge aveva assolutamente rinunciato. Già quando era ministro l'onor. Scialoja fu chiamato in seno all'Ufficio centrale a renderci ragione di questo capoverso che riproduceva le restrizioni della legge Sonnino. Ci fu allora confermato da lui che esso muoveva semplicemente da un sentimento di scrupolo da parte del Governo, perchè non si avesse a dire che il Governo, facendo di queste naturalizzazioni alla leggera, si potesse creare dei candidati del proprio cuore da fare eleggere deputati. Ma non si può disconoscere che quello scrupolo è infondato, che il timore è eccessivo perchè già in Paese il Governo di candidati del proprio cuore ne ha a sufficienza senza bisogno di crearsene a mezzo di queste naturalizzazioni, che del resto devono avere il suffragio del Consiglio di Stato. Dunque tutti questi timori esulano completamente.

«Noi rendiamo omaggio al Governo che volendo rimuovere ogni sospetto, intendeva creare a se stesso questa pastoia, ma noi gli diciamo che abbiamo troppo alta fiducia in esso per conservare un vincolo che non si fonda sovra alcun'altra plausibile ragione.

Come ebbi occasione di dire nella passata seduta, più volte il Consiglio di Stato ha rifiutato la naturalizzazione a chi la chiedeva. Accordata che l'abbia, noi siamo tranquilli e vediamo nel naturalizzato un cittadino italiano pari a tutti gli altri.

Egli deve godere tutti i diritti che hanno gli altri cittadini, e ciò lo stesso collega Garofalo pare non escluda per tutti i casi di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 4. La restrizione la conserverebbe, ma semplicemente per quel caso che, me lo permetta l'onor. Garofalo, costituisce una sua idea fissa, tanto che al più presto auguro finisca questa discussione della cittadinanza, perchè cessi per lui il *cauchemar* di quegli armeni e di quei levantini, i quali con cinque anni di residenza diventano cittadini italiani. Specialmente riguardo a questi egli ha tali timori, perchè certo egli non nega che sia conveniente accordare, come l'elettorato politico, così l'eleggibilità allo straniero che si trovi da tre anni nel Regno ed abbia reso no-

tevoli servigi al paese, o allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano anche all'estero, di cui all'art. 4.

È sempre, ripeto, per il caso dello straniero naturalizzato perchè da cinque anni risiedeva nel Regno che egli fa difficoltà, è qui che si appuntano i suoi sospetti. È la solita idea ed io non ripeterò le risposte già date.

Ma soggiunge l'onor. Garofalo: Se costui che è fatto cittadino nostro è nel tempo stesso mantenuto cittadino straniero dallo Stato a cui apparteneva, volete farne tuttavia un possibile membro del Parlamento? Rispondo che un argomento simile dovrebbe portare il Garofalo ben più in là della sua conclusione. Infatti il paese a cui quel tale apparteneva può essere un paese che lo tenga a sè vincolato (come ce ne sono in America) a perpetuità, dove sia in vigore cioè il concetto *nemo potest exuere patriam*; ebbene se dopo cinque anni dalla naturalizzazione conseguita fra noi, lo stesso onor. Garofalo gli dà l'eleggibilità politica, la duplice veste di cittadino nostro e di cittadino di un altro Stato persevererebbe pur sempre. In altre parole nemmeno con quella limitazione che l'onorevole Garofalo vorrebbe conservata si eviterebbe il pericolo della doppia cittadinanza ch'egli trova repugnante al nostro mandato politico.

E poi, in questa questione della doppia cittadinanza, torniamo a dir cosa ripetuta a sazietà, pur di intenderci. Di doppia cittadinanza, qui da tutti noi respinta, si parlerebbe quando la nostra legge creasse, come vorrebbero alcuni, un ordine di cose per cui essa legge dovesse riconoscere che al tempo stesso un tale è cittadino italiano e cittadino di un altro Stato. Ma di doppia cittadinanza invece, come fenomeno di fatto derivante dall'autonomia dei singoli Stati, delle singole sovranità, si parlerà sempre: è uno stato di cose che non si può evitare, perchè ogni nazione comanda in casa propria. Se la legge argentina *iure soli* dice: questo cittadino è argentino; mentre noi *iure sanguinis* diciamo: è italiano, il conflitto sorge ed è inevitabile. Quando ella dunque si imbatte in un cittadino di questi Stati che non proscioglie mai dalla cittadinanza i figli propri o solo dopo un numero di anni maggiore di dieci, vedrà, onor. Garofalo, che anche il suo provvedimento non gioverà ad evitare il pericolo ch'ella denunzia. Il far passare cioè al na-

turalizzato quel periodo di stagionatura o di incubazione di cinque anni non lo preserverà dall'essere cittadino straniero. Ma di ciò, io dico, non dobbiamo darci troppo pensiero: è uno dei tanti casi in cui la doppia cittadinanza non si può evitare, perchè dipende da conflitto di leggi diverse e ciascuna autonoma. Il caso del resto l'abbiamo già in Italia nella persona di un onorevole membro dell'altra Camera, il quale è considerato dal paese di nascita cittadino peruviano, e nel tempo stesso è cittadino italiano, secondo le leggi del nostro paese. Al ludo all'onor. prof. Castellino, deputato al Parlamento.

Perciò, e sempre sotto l'alto presidio del Consiglio di Stato, senza il cui voto favorevole nessuna naturalizzazione potrà mai essere concessa, noi insistiamo nel nostro emendamento accolto anche dall'autore del progetto. In altre parole l'Ufficio centrale mantiene, d'accordo col collega Scialoja, la soppressione del secondo capoverso del progetto originario. L'articolo dirà semplicemente: « il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non presti giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato ».

Presentazione di una relazione.

DI BROCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROCCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Brocchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

L'onorevole senatore Garofalo ha ricordato che nella discussione generale io aveva accen-

nato al secondo comma dell'art. 5 della proposta del senatore Scialoja, che appariva come un correttivo alla disposizione contenuta nell'articolo precedente.

L'art. 4 del disegno di legge originario cominciava con la dichiarazione che la cittadinanza poteva essere concessa per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, e non si accennava al godimento dei diritti politici, al quale provvedeva invece l'art. 5.

Coll'approvazione dell'art. 4 i termini della questione sono mutati, avendo il Senato approvato il concetto che « la cittadinanza italiana comprende il godimento dei diritti politici ». La concessione quindi fra la concessione della cittadinanza e l'attribuzione dei diritti politici, senza limitazione, è stata già deliberata. Del resto il divieto di partecipare alle Camere legislative prima che siano decorsi cinque anni dalla data del decreto di concessione non risponderrebbe a pratica utilità.

La concessione della cittadinanza poi, come ho rilevato, è circondata da tutte le guarentigie, essendo tassativamente richiesto il parere del Consiglio di Stato, il quale certamente valuterà tutte le circostanze, e darà il suo consenso colla ponderazione che è necessaria. I dubbi e i pericoli dei quali si è fatto cenno, non mi sembrano quindi fondati.

Io consento quindi nel testo che è stato concordato, e credo non sia il caso di accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore propone un nuovo emendamento, di cui do lettura:

« Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non dia la prova di avere perduta la cittadinanza straniera e non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, do facoltà di parlare all'on. Fiore.

FIORE. Sottometto all'onorevole Ufficio centrale e al ministro di grazia e giustizia, che la questione che bisogna esaminare attentamente non è, se nel fatto si possa verificare la duplicità

di cittadinanza; ciò l'ho detto, l'ho riconosciuto e lo ammetto come conseguenza inevitabile dell'autonomia delle sovranità. La circostanza sulla quale richiamo l'attenzione dell'alto Consesso, della Commissione e del ministro è la seguente: facendo noi una legge, dobbiamo noi medesimi creare nuove cause per ammettere in fatto una duplicità di cittadinanza? Attribuendo col decreto Reale i diritti politici dobbiamo noi attribuirli anche a coloro che non sappiamo se hanno perduta la cittadinanza straniera? Dobbiamo noi, facendo la legge (il relatore mi citava un caso, ma noi qui facciamo una legge nuova per prevenire che questi casi si ripetano) ammettere nel Parlamento italiano coloro, che, essendo dichiarati cittadini italiani dal potere esecutivo, non hanno dato alcuna prova di aver perduto, nè rinunciato, alla cittadinanza straniera? Dobbiamo tutto concedere e senza alcuna limitazione per il solo fatto che essi sono residenti nel Regno? Ritenendo, che non possiamo faré a meno di riconoscere l'autorità indipendente della sovranità straniera, nell'attribuire la cittadinanza, dobbiamo noi concedere a coloro, che siano effettivamente stranieri, di esercitare i diritti politici e di far parte del Parlamento italiano senza essere sicuri che essi abbiano perduta la cittadinanza straniera o che vi abbiano almeno rinunciato?

Questa è la questione, sulla quale richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale e del ministro di grazia e giustizia.

A mio modo di vedere, dovrebbe reputarsi necessario, non che questi dichiarino, ma che diano la prova di avere perduta la cittadinanza straniera, altrimenti, pur essendo d'accordo col relatore, che cioè la duplicità della cittadinanza è uno stato di fatto, che noi non possiamo ovviare, non verremmo a riconoscere in modo indiretto la duplicità di cittadinanza derivante dallo stato di fatto dando noi i diritti politici a coloro che, in conseguenza dello stato di fatto, sono cittadini stranieri e che dichiariamo allo stesso tempo cittadini italiani per decreto Reale, per l'unica ragione che hanno la loro residenza in Italia?

Prima che il decreto Reale diventi efficace, non deve reputarsi indispensabile domandare ad essi non soltanto di prestare giuramento al Re, ma che diano la prova di aver perduto la cittadinanza straniera?

Per tale motivo io propongo il semplice emendamento, che cioè il decreto Reale non diventa efficace se lo straniero, a cui sia stata concessa la cittadinanza, non dia la prova di aver perduto la cittadinanza straniera, e non presti giuramento di fedeltà, ecc.

Si noti che la necessità del parere del Consiglio di Stato non può supplire a quello che considero un difetto della disposizione. Non lo può supplire per la semplice ragione, che il Consiglio di Stato deve attenersi alla legge, che voi preparate e che voi formulate qui. Ora, nella legge che voi qui formulate, quando stabilite le condizioni nei numeri 1, 2, 3 e 4, non evvi, per il conferimento della cittadinanza per decreto Reale, la rinuncia alla cittadinanza straniera. Non ponendo altre condizioni che quelle consacrate ai numeri 1, 2, 3 e 4, nei quali contemplate il fatto della residenza, il fatto dei servizi resi allo Stato, il fatto dei cinque anni di residenza, potrà forse il Consiglio di Stato aggiungervi la condizione della rinuncia alla cittadinanza straniera da voi non richiesta?

Voi stabilite che il potere esecutivo può conferire la cittadinanza per decreto Reale e che il Consiglio di Stato è chiamato a dare il suo parere; ma esso non si deve occupare, se il legislatore non lo richiede, di esaminare se colui, che il Potere esecutivo intende dichiarare cittadino del Regno, abbia perduto o no la cittadinanza straniera.

A me pare conseguentemente che, per attribuire il godimento dei diritti politici a colui, che sia dichiarato cittadino, debba mettersi come condizione, per la dichiarazione di efficacia del decreto, che egli presti giuramento al Re, che egli dichiari di osservare le leggi dello Stato, e che dia la prova che non è più cittadino del paese straniero. Facendo altrimenti, ripeto, si arriva a riconoscere indirettamente la duplicità di cittadinanza.

Son d'accordo col senatore Polacco che noi non dobbiamo ammettere giuridicamente la duplicità di cittadinanza, così come non possiamo escluderla, ma non dobbiamo noi medesimi, facendo la legge nuova, creare nuove cause, nuovi motivi per la duplicità di fatto, ed attribuire il godimento del più importante e del più geloso diritto politico, quale si è quello di divenire membro del Parlamento italiano a colui che è dichiarato italiano, mentre è al

tempo stesso straniero. Si noti attentamente che la duplicità la creiamo noi, quando diamo la cittadinanza italiana a colui che continua ad essere straniero, secondo la legge straniera, e dopo averla creata noi attribuendo i diritti politici a colui che è di fatto straniero, veniamo così a riconoscere che uno possa esercitare i diritti politici in due paesi.

Queste sono le ragioni che hanno motivato la mia osservazione ed il mio emendamento. Sono sicuro che non sarà accettato, ma ho stimato doveroso di esporlo egualmente al Senato, perchè devo manifestare liberamente i miei sentimenti.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io vorrei pregare il collega Fiore di ritirare questo suo emendamento. Non che sia stata inutile la proposta, che egli ne ha fatta al Senato, perchè servirà certamente a richiamare l'attenzione del Governo, nell'applicazione di questo articolo, a considerare anche questo lato della questione: ma noi non possiamo certamente subordinare gli atti della nostra sovranità (poichè il decreto, che il Governo è autorizzato ad emanare in base a questo articolo, è un atto sovrano) alle legislazioni straniere. Se noi ammettessimo l'articolo formulato dal senatore Fiore, non saremmo più padroni noi di conferire la cittadinanza italiana; ma sarebbero gli Stati stranieri, che, con le loro norme giuridiche, ci permetterebbero o no di conferirla. Vede dunque il collega senatore Fiore quanto sarebbe poco decoroso questo nostro assoggettamento alle leggi straniere.

D'altra parte, vorrei ricordare al senatore Fiore che la parte principale di questo progetto di legge, si riferisce al riacquisto della cittadinanza. Con le grandi facilitazioni di riacquisto che noi ammettiamo, accadrà molto spesso che tornerà ad essere cittadino italiano uno che nel frattempo abbia appartenuto ad una straniera nazione, che non gli permetta di sciogliersi dal vincolo della propria cittadinanza; e noi tuttavia riconosciamo il riacquisto della cittadinanza. Non credo che il collega Fiore voglia impedire l'approvazione di quegli articoli, che si riferiscono al riacquisto della cittadinanza. S'egli però non si scandalizza di quelle disposizioni, non vedo la ragione per

cui dovrebbe scandalizzarsi di quei pochissimi casi, cui potrà dare luogo l'applicazione dell'art. 5 che discutiamo; tanto più che spesso si tratterà di circostanze analoghe, in cui è vero che colui, al quale sarà concessa col decreto Reale la cittadinanza, non sarà originario cittadino italiano, come avviene nel caso di riacquisto, ma potrà essere persona benemerita, persona che abbia dimostrato per tutta la vita di essere vincolata al nostro paese anche più che se vi avesse già appartenuto in un tempo più o meno lontano.

Io vorrei che queste semplici argomentazioni persuadessero anche il collega Fiore, il quale potrebbe ritirare il suo emendamento di buona volontà, non con quell'atto quasi di disdegno, con cui ha detto che presentava l'emendamento con la sicurezza preventiva che non sarebbe stato accettato dal Senato. Il Senato è sempre disposto ad accettare emendamenti, soprattutto quando vengono da persone così autorevoli come il collega Fiore, ma bisogna che questi emendamenti siano conformi al sistema della legge che il Senato ha mostrato di volere accogliere favorevolmente. (*Approvazioni*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Il Senato vorrà compatirci se discutiamo tanto intorno ad una legge, ma si tratta di una legge fondamentale del nostro Stato. È bene che almeno per la dignità dell'Ufficio centrale e per la dignità di coloro che hanno sostenuto la legge, resti nella storia, che questo progetto di legge rimane come una rocca intangibile, e che resiste a tutte le osservazioni colle quali si tenti di stralciare una molecola qualsiasi. Tutto ciò non varrà che ad accrescere l'importanza del progetto e a dimostrare al mondo, che noi non l'abbiamo accettato senza discuterlo e senza combatterne palmo a palmo il terreno su cui dovevamo erigere questo grande monumento.

Premesso ciò, e pur riconfermando la mia convinzione che non modificherà di certo, per la mia tenue autorità di fronte a quella immensamente grande del Senato, ciò che l'Ufficio centrale ha stabilito come l'espressione dei concetti prevalsi, mi si permetta ciò non pertanto di rispondere una parola alle sempre lucide e forti argomentazioni dell'onor. Scialoja.

Per quello che concerne la nostra indipen-

denza sovrana, non è ammissibile quello che egli ha osservato che cioè sarebbe menomata l'indipendenza della sovranità italiana se si dovesse tener conto delle leggi straniere. Non è che l'indipendenza possa essere mai menomata, è bensì che la sovranità italiana, a mio modo di vedere, esercitando debitamente i suoi poteri sovrani, colla sua più completa autonomia, deve ritenere non conveniente all'esercizio di tali suoi poteri il creare nuove cause per moltiplicare la doppia cittadinanza e senza preoccuparsi di eliminare tanto che è possibile il riconoscimento indiretto di tale stato di fatto nell'esercizio del più geloso dei diritti politici. Dunque è pel debito esercizio del potere stesso, che a me pareva indispensabile che fosse stabilito per l'efficacia del decreto, che colui che abbia ottenuto la concessione della cittadinanza italiana rinunci alla cittadinanza straniera.

A riguardo poi di ciò che ha detto l'onorevole Scialoja, che cioè essendo questa legge fatta per aprire le porte della Italia nostra a tanti che, pure essendo Italiani, si trovano stranieri e dichiarati tali contro loro volontà, e che restano attaccati al paese straniero qualora, secondo la legge del medesimo, non solo siano dichiarati cittadini, ma sia imposto ad essi la cittadinanza in modo da non potersene liberare, rispondo che ammettendo pure la limitazione da me accennata, non sarebbe efficace la limitazione nel caso come l'ha esposto il collega Scialoja.

Se mai la legge del paese straniero non solo imponesse la cittadinanza contro volontà, ma togliesse altresì ai dichiarati cittadini il modo di potersi liberare, di una tale legge non si dovrebbe tenere nessun conto.

Di fronte a tutte le sovranità del mondo v'è la personalità umana con i suoi diritti intangibili e il concetto dell'*allegiance* è un concetto che vulnera il più sacro diritto della personalità umana, quello cioè di poter liberamente appartenere alla patria che ciascuno vuole scegliere.

Ora, dato il caso che una legge straniera non ammettesse in forza dell'*allegiance* che uno possa rinunciare alla cittadinanza a lui attribuita senza sua volontà, tale legge straniera non potrebbe avere autorità. In tale caso potremo concedere la cittadinanza nonostante che la legge straniera dichiarò cittadino l'italiano

che abbia rinunciato alla cittadinanza a lui imposta senza sua volontà. Dico ciò perchè la legge straniera che non riconoscesse efficace la rinuncia alla cittadinanza sarebbe in opposizione col nostro diritto pubblico territoriale che ammette il rispetto alla libertà, e quindi principalmente il rispetto della più sacrosanta delle libertà, quella cioè di poter appartenere allo Stato cui ciascuno intende appartenere. In tal caso non sarebbe quindi chiusa la porta dell'Italia a coloro che, pur avendo rinunciato alla cittadinanza straniera, fossero non per tanto ritenuti cittadini del paese straniero, perchè quella legge straniera non potrebbe derogare al diritto pubblico dello Stato, che rispetta la libertà dell'individuo in tutte le sue manifestazioni.

In questo caso dunque le porte d'Italia non sarebbero chiuse; ma lasciamo tale caso e prendiamo l'altro in cui non ci sia il divieto della legge. Trova il Senato conveniente ammettere che nel Parlamento italiano sieda ed eserciti i suoi diritti politici colui, che avendo domandato di essere italiano, non abbia rinunciato alla cittadinanza straniera?

Quando la sovranità straniera impedisce con legge restrittiva della libertà personale, che si possa colla rinuncia perdere la cittadinanza attribuita, ed acquistarne un'altra, tale legge non può aver vigore in Italia, perchè l'art. 12 delle disposizioni generali dice che nessuna legge estera può derogare al diritto pubblico dello Stato. E noi siamo nel campo del diritto pubblico che tutela la libertà in tutte le sue manifestazioni.

Dunque in quel caso rammentato dall'onorevole Scialoja non si dovrebbe tener alcun conto della legge estera, perchè non si può ammettere in virtù di essa la deroga del diritto pubblico italiano. Ma, fuori di quel caso, quando un individuo, non perchè costretto, ma perchè dichiarato cittadino secondo la legge estera, abbia voluto approfittare della medesima, che gli attribuisce la cittadinanza per la residenza e sia così divenuto cittadino di tal paese pel suo interesse personale, se egli vuole rimanere tale e divenire italiano, perchè non deve essere costretto, prima che presti giuramento di fedeltà al Re, a rinunciare alla cittadinanza straniera?

Non debbo dire altro, perchè volevo soltanto

esporre all'alto Consesso la mia modesta maniera di vedere, e ripeto che quantunque io sia convinto che le mie osservazioni non possano avere alcun valore, ho stimato non pertanto mio dovere di farle, e questo non varrà ad altro che a rendere più grandioso, più nobile, più ammirevole il monumento legislativo che sarà approvato dal Senato quando, nonostante si larghe discussioni, rimanga integro il concetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non insistendosi in questa proposta di emendamento, pongo ai voti l'articolo 5 come fu proposto nel disegno di legge dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'emendamento proposto dal senatore Garofalo, il quale propone che all'art. 5 si aggiunga questo comma:

« Chi ha ottenuto la cittadinanza a termini dell'articolo precedente, godrà dei diritti politici, ma non potrà far parte delle Camere legislative prima che siano decorsi cinque anni dalla data del decreto di concessione ».

Domando al senatore Garofalo se mantiene questa aggiunta.

GAROFALO. Credo inutile mantenerla e non insisto.

PRESIDENTE. Allora procederemo all'esame dell'articolo sesto.

Art. 6.

La cittadinanza può essere concessa con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza.

(Approvato).

Art. 7.

Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Non ho che a domandare un semplice chiarimento, quindi non dirò che poche

parole, le quali avrebbero trovato una sede più opportuna all'art. 2, se io avessi avuto la ventura di trovarmi presente in quest'Aula quando l'art. 2 fu discusso.

Ma, poichè tanto nell'art. 2, quanto nel 7 si parla dell'emancipato (nell'art. 2 l'emancipato può eleggere la cittadinanza, nel 7 può rinunciare alla medesima), il chiarimento, che io desidero avere, può essere domandato ora.

Chi è emancipato ha bisogno, ed ha per legge un curatore. Questo curatore sarà l'emancipante, se si tratta dei genitori; o sarà nominato dal consiglio di famiglia ovvero dal consiglio di tutela, secondo i casi, ma il curatore vi deve essere sempre. L'emancipato non ha altro diritto che quello di fare semplici atti di amministrazione; ogni atto, che sopravvanti questi atti di amministrazione, è a lui, se da solo, interdetto: egli non lo può fare, se non col consenso del curatore e con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, il cui verbale deve, in taluni casi (è inutile che qui li accenni), essere omologato dal tribunale. Ora potrebbe nascere un dubbio (per me dubbio non vi è, e quasi so quello che mi si risponderà) ed è bene eliminare possibili controversie; io domando: poichè la scelta della cittadinanza è un atto che trascende di gran lunga tutti gli altri della vita, si potrà forse credere che l'emancipato abbia bisogno dell'assentimento del curatore o dell'autorizzazione del consiglio di famiglia? Per me, ripeto no: egli deve essere libero, perfettamente libero; egli deve da solo, senza bisogno di consenso o di autorizzazione di chicchessia, eleggere o rinunciare la cittadinanza. Io quindi desidero, anche senza includere nell'articolo una modificazione in proposito, che resti affermato che nei suddetti casi l'emancipato non ha bisogno dell'assistenza di alcuno.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Sono lietissimo di poter dare il chiarimento che l'onor. Petrella domanda. Appunto questo è il senso in cui la modificazione al testo originale è stata fatta, modificazione che godo abbia trovato l'approvazione di tanti illustri che pure hanno proposto emendamenti, quali i senatori Fiore, Gabba, Schupfer e Chironi, i quali tutti su l'estensione di facoltà all'emancipato non hanno trovato

nulla a ridire. S'intende che trattasi di un diritto personalissimo, il cui esercizio non può essere delegato o integrato dall'assistenza del curatore; viene considerato, ad esempio, alla stregua del diritto di testare. L'uomo a diciotto anni, pur essendo ancora minorenne, ha facoltà di testare e nessuno pensa che nell'esercizio di questa facoltà egli debba essere assistito da chi esercita su di lui la patria potestà o la tutela. Altrettanto avverrà per la scelta o per la perdita della cittadinanza nel caso dell'articolo che abbiamo sott'occhio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Petrella, pur formulando il quesito, disse che per lui la soluzione non era dubbia. Ad ogni modo è stata opportuna la sua osservazione diretta ad eliminarlo; e le dichiarazioni fatte dal relatore, che io confermo, varranno ad escludere ogni equivoca interpretazione. Nessuna autorizzazione occorrerà perchè l'emancipato elegga la cittadinanza, esercitando un diritto che la legge esplicitamente riconosce, e che non può, per la sua stessa natura, essere subordinato a condizioni e vincoli di qualsiasi genere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 7 del testo concordato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dall'obbligo di trasferire la residenza all'estero;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di

abbandonare entro il termine fissato, l'impiego o il servizio;

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

A questo articolo 8 i senatori Fiore, Gabba, Schupfer, Chironi ed altri propongono il seguente emendamento:

« Perde la cittadinanza:

1° chi avendone la capacità secondo la legge italiana, ottenga dietro propria domanda la naturalizzazione all'estero od elegga una cittadinanza straniera nei casi determinati dalla legge;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro il termine fissato, l'impiego o il servizio;

4° chi abbia abbandonato il proprio domicilio e la residenza in Italia ed abbia stabilito il domicilio in paese straniero, e vi abbia mantenuto la residenza abituale per anni 30.

La perdita della cittadinanza, nei casi preveduti da questo articolo, non esime dagli obblighi del servizio militare ».

Chiedo all'on. Fiore se mantiene questo emendamento.

FIORE. Io sostengo la proposta di emendamento, concordato con Gabba e Chironi ed accuratamente tra noi discusso, non perchè io spero di poter mutare l'opinione che si è già formata, quando si è votato l'altro emendamento proposto all'art. 3, ma unicamente perchè desidero sottomettere a codesto alto Consesso le mie idee a tale riguardo, e rammentare alla Commissione che l'emendamento a questo articolo è in armonia con l'altro emendamento già da noi tre proposto.

Avevo avuto l'onore di dire che a mio modo di vedere deve rimanere soggetto alla legge ogni individuo che fa parte della popolazione di ciascun paese. Pure ammettendo che i caratteri nazionali danno la impronta non solo

alla nazionalità, ma altresì alla legge, la quale deve ritenersi fatta per governare coloro che hanno un dato carattere nazionale, mi sembra non pertanto che i caratteri nazionali restano a poco a poco modificati col lungo soggiorno in un dato paese, e colla lenta e successiva assimilazione delle abitudini, che informano la vita sociale e politica del popolo.

Per tali motivi trovo opportuno proporre che l'italiano: il quale abbia abbandonato domicilio e residenza in Italia ed abbia stabilito domicilio e residenza all'estero per un decorso di anni 30 non interrotti (e non venti come per errore è stato stampato) debba essere reputato nella condizione di chi ha perduto la cittadinanza, soprattutto poi se col fatto della residenza abbia acquistato la cittadinanza straniera. Ciò io sostengo per la semplice ragione che quantunque il sentimento di italianità non si cancella col tempo, le leggi di ciascun paese sono fatte non per regolare il sentimento, ma per regolare bensì lo sviluppo delle attività dell'uomo. Ora, colui che vive in certe condizioni geografiche, etnografiche, sociologiche e morali deve sottostare all'autorità delle leggi che ivi imperano e che devono reputarsi le più adatte a regolare le persone che in tali condizioni si trovano. È quindi ragionevole ammettere che colui che si trovi nelle condizioni da noi specificate, non debba essere assoggettato a tempo indefinito alle leggi della patria da cui si è allontanato, ma a quelle bensì del luogo dove egli vive, che sono quelle adatte pel popolo di cui fa parte.

La nostra proposta si basa quindi sul concetto che durante un certo tempo deve rimanere modificato il carattere dell'uomo, e che quindi debbono modificarsi anche le leggi adatte a regolare lo sviluppo delle sue attività in confronto cogli uomini con i quali vive, coi quali egli tratta, contratta ed agisce. Per tale motivo a noi pare che rispetto ad un italiano stabilito nell'America, nella Germania, o altrove, per una notevole serie determinata di anni; non deve ammettersi che il regolamento dei suoi rapporti di famiglia, dei suoi rapporti con i figli nati durante il domicilio e la residenza in paese straniero, debbano essere regolati a tempo indefinito dalle leggi nostre; ma pensiamo che quelle più adatte a regolare tali materie debbono reputarsi le leggi del paese in cui vive.

Per tali ragioni avevamo escluso l'estraneità perpetua coll'emendamento proposto all'art. 3, e ora si mira ad escludere l'italianità perpetua, coll'emendamento proposto all'articolo in discorso. Si propone quindi di ammettere come motivi di perdita della cittadinanza l'aver abbandonato il domicilio e la residenza in Italia, ed averli stabiliti in paese straniero, mantenendoli senza interruzione per il decorso di anni trenta.

E non ho ad aggiungere altro.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Posso sbrigarmi con poche parole, perchè, da quanto ha detto in principio, pare che il senatore Fiore non intenda insistere su quest'emendamento.

Tuttavia il senatore Fiore è tale autorità che mi parrebbe irriverenza verso di lui non rispondere alle sue osservazioni.

Dico subito che non si potrebbe accettare questo emendamento, ed ora almeno che mai, poichè non fu accettato l'altro sulla parte finale dell'art. 3; che egli pure proponeva insieme con altri onorevoli colleghi.

Escludemmo già allora che dopo due o tre generazioni una famiglia straniera che si trovi in Italia debba diventare necessariamente italiana, perdendo il diritto di optare per la cittadinanza straniera. Se questo fu fatto allora, per naturale contrappeso non può ammettersi questa disposizione che l'onor. Fiore stesso rammentava quando si discusse l'art. 3, dicendo che ne formava in certa guisa il *pendant*.

Dal momento che la prima sua proposta non è passata mi consentirà l'onorevole Fiore di dirgli che non ha più ragione di essere quest'altra che ora egli sosteneva. Altrimenti noi andremmo a fare una disposizione a tutta perdita nostra; mentre non abbiamo accolta quella che era tutta a nostro vantaggio. Inoltre faccio osservare che, sia pure portato a venti o trent'anni il periodo di domicilio e di residenza all'estero di codesti emigrati, ancora non sempre è sicuro che abbiano perduta l'intenzione del ritorno; vi possono essere circostanze specialissime che li ritengano colà, ma che tuttavia non tolgono loro di continuar ad avere rapporti morali e stretti vincoli di famiglia nel proprio paese. E inoltre, già lo dissi altra volta, noi correremmo un pericolo che ab-

biamo voluto, con tutte le disposizioni di questa legge organica, evitare, cioè il pericolo di creare degli apolidi, delle persone senza patria, perchè quando diciamo che perde la cittadinanza chi da trent'anni si trova ad avere il suo domicilio all'estero, non indaghiamo ulteriormente se egli abbia poi acquistata la cittadinanza del paese dove si trova.

In questo modo si farebbe una cosa che l'onorevole Fiore, per il primo, maestro di diritto, riprova, cioè di alimentare anche noi la fabbrica di questi apolidi.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale non potrebbe accettare l'emendamento proposto dal senatore Fiore.

FIORE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Benchè l'emendamento sia concordato, il Senato non troverà sconveniente che io proponga una lieve correzione di forma all'emendamento stesso.

In quest'art. 8, dopo il numero 2 si dice: « Può il Governo, nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dispensare dall'obbligo di trasferire la residenza all'estero ».

Il concetto dell'Ufficio centrale, al quale io aveva aderito, è che la perdita della cittadinanza nei casi dei numeri 1 e 2 sia condizionata normalmente al trasferimento della residenza all'estero; ma che il Governo possa dispensare da questa condizione per la perdita della cittadinanza italiana, ossia possa ammettere che un cittadino italiano perda la cittadinanza anche senza trasferire all'estero la sua residenza.

Però è evidente che la parola « obbligo » non è molto propria per esprimere questo concetto; essa può quasi far credere che per i casi dei numeri 1 e 2 il cittadino italiano sia obbligato ad andarsene; invece i numeri 1 e 2 dicono soltanto che se egli non se ne va, non perde la cittadinanza italiana; ma non ha certo alcun obbligo di andarsene. Bisogna quindi scrivere: « può dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero ».

Questa dizione mi sembra più propria.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta perfettamente questa modificazione, cioè che si dica « condizione » invece di « obbligo ».

PRESIDENTE. E l'onor. ministro l'accetta?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'accetto.

PRESIDENTE. Do lettura del terz'ultimo capoverso emendato secondo la proposta del senatore Scialoja, accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro:

« Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 8 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiarati di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano ed in entrambi i casi abbia stabilite o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di due mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo ed altrimenti entro il termine di quattro mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di

cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

A questo art. 9 è stato presentato il seguente emendamento:

I sottoscritti propongono che nel penultimo capoverso dell'art. 9 sieno soppresses le parole « a chi l'avesse cambiata a solo scopo di frodare la legge ».

LEVI-CIVITA - VERONESE -
BETTONI - GORIO - VISCHI
- TASSI.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. In assenza del collega, senatore Levi-Civita, primo firmatario dell'emendamento che avevamo proposto al penultimo comma di questo articolo, ed a nome degli altri proponenti, sebbene io sia il meno competente in questa materia, devo dichiarare che noi avevamo proposto la soppressione dell'inciso « a chi l'avesse cambiata a solo scopo di frodare la legge », non già perchè fossimo favorevoli alla frode, ma perchè in quest'inciso, dopo specialmente le dichiarazioni fatte dal nostro dotto relatore e mio carissimo amico Polacco, figurava una frode, secondo noi inesistente, e che avrebbe dato luogo ad un sistema inammissibile e di perniciosi arbitri e processi alle intenzioni. Ora noi accettiamo la redazione concordata tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

Vi aderiamo perchè essa nulla innova alla situazione giuridica attuale, la quale si basa sulla Convenzione dell'Aja del giugno 1902, convenzione promulgata e resa applicabile in Italia dalla legge del 7 settembre 1905. (*Rumori*).

Permettete, egregi colleghi, che spieghi le ragioni per cui noi ritiriamo l'emendamento, ed accettiamo la formula concordata.

In base a quella Convenzione sono state rese esecutive in Italia molte sentenze estere, pronunciate tra stranieri originari italiani, ai quali non fu poi negato il riacquisto della cittadinanza italiana. Fu escluso che nel contegno di chi rinuncia momentaneamente alla propria cittadinanza, non già per avversione alla propria nazione, ma per sottrarsi ad una condizione familiare intollerabile e indecorosa, ci

possa essere quella frode alla legge che renda l'individuo indegno di riacquistare la propria nazionalità di origine.

Noi ritiriamo l'emendamento ed accettiamo la nuova formula proposta, perchè confidiamo che non potrà essere mai invocata, e tanto meno applicata, per negare il recupero della cittadinanza a chi non ha mai inteso di offendere la dignità del nostro Stato; nè ha mai violato o tentato di violare nessuna sua legge, e che avendo ottenuto una sentenza straniera, la vede resa esecutiva nel Regno, come quella che non è contraria a nessun principio del nostro diritto pubblico. Certamente sussiste la disparità, a cui ha accennato il nostro egregio relatore tra colui che possa recarsi all'estero e trattenervisi per qualche tempo e colui che non lo possa fare o, come egli disse, tra ricchi e poveri. Ma noi riteniamo che le conseguenze della mancanza di una legge sul divorzio nel nostro paese, siano più gravi per le classi abbienti che per quelle non abbienti. Ripetiamo che questa disparità sarà una ragione di più perchè il nostro ministro guardasigilli si affretti a presentare, finalmente, un progetto di legge sul divorzio, accompagnato da un altro sulla precedenza del matrimonio civile, risolvendo così queste due questioni che gravano sulla nazione italiana.

M'auguro che l'attuale ministro vorrà provvedere a questi importanti interessi nazionali.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Mi proponevo di essere brevissimo dopo l'accordo seguito su questo punto tra l'onor. ministro, l'Ufficio centrale e l'onor. Scialoja, ma le parole or ora pronunciate dal collega Veronese mi obbligano (e ne chiedo venia al Senato) ad indugiarmi un po' più sull'argomento, perchè conviene eliminare ogni equivoco.

Onorevoli Colleghi,

Resti bene inteso che noi, accettando l'emendamento, non ripieghiamo un solo lembo della nostra bandiera, sulla quale non stava scritto divorzio o non divorzio, ma stava scritto soltanto: rispetto alla legge in generale, osservanza alla legge, piaccia dèssa o non piaccia. Se una legge è cattiva ci dobbiamo adoperare in tutti i modi per farla modificare, ma finché

c'è, corre obbligo a tutti di eseguirla e farla eseguire senza sottintesi, senza espedienti, senza artifici che sarebbe atto di peccaminosa debolezza secondare o tollerare.

Mentre noi ci armiamo tanto e stiamo armandoci anche in questi giorni contro il contrabbando fiscale, dobbiamo uguale severità usare perchè non si compiano contrabbandi a leggi di ordine morale, come quelle che toccano gli ordinamenti della nostra famiglia. (*Approvazioni*).

Venga, ben venga un disegno di legge sul divorzio, se lo si crede preferibile al matrimonio indissolubile, quale è stabilito dalla legislazione attuale, la quale, così disponendo non si è ispirata per verità a principi confessionali di genere alcuno. Ben venga, lo discuteremo apertamente e ciascuno prenderà allora la propria posizione.

Ma quello contro cui ci ribelliamo e contro cui non c'è, caro amico Veronese, convenzione dell'Aja che tenga, è la frode alla legge, perchè *fraus omnia corrumpit*.

E non diciamo solo alla legge che riguarda il divorzio, ma alla legge in genere, qualunque essa sia. Già nella discussione generale ho accennato come molte leggi si possano indirettamente violare mutando la cittadinanza per poi riacquistarla. Domani qualcuno, ove fosse diventato legge il monopolio sulle assicurazioni nel genuino progetto, avrebbe potuto mutare per breve tempo cittadinanza allo scopo di contrarre fuori quella assicurazione sulla vita, che qui non gli era lecita, e poi affrettarsi a recuperare la cittadinanza italiana. Ebbene, qualunque sia il giudizio sulla legge che si sta compilando, noi avremmo detto anche allora che mutamento e successivo riacquisto della cittadinanza avrebbero avuto per fine ultimo quello di violare una legge esistente e che però il riacquisto sarebbe dovuto negare.

Io penso che ciò che intristisce e discredita la nostra vita pubblica e scava sempre più profondo l'abisso tra il paese e la sua rappresentanza, sia proprio la mancanza di franchezza e di lealtà nel fare e nell'eseguire le leggi. Siano chiari e precisi, ben contrapposti i programmi; poi gran dirittura nei mezzi onde raggiungerne l'attuazione, e da parte di tutti fermo il principio di una sincera osservanza

delle leggi esistenti, memcri dell'antica sentenza *servi legis sumus ut liberi esse possimus*.

Noi abbiamo su questo punto concordato di gran cuore l'emendamento studiato di concerto col ministro e col senatore Scialoja, perchè non si creasse una pietra d'inciampo alla legge dal momento che fatalmente e contro nostra volontà pareva che il centro di gravità di questo progetto si fosse oramai spostato e che lo spettro del divorzio fosse sorto ad intralciarne il libero corso. Principalmente per questo noi abbiamo creduto di non dover insistere, perchè, data l'altrui misintelligenza del nostro pensiero, non ci si rendesse responsabili del naufragio di una legge tanto desiderata.

E tanto poco entrava nella nostra formula una preconcepita avversione al divorzio, che vi posso dire essere l'espediente che noi condanniamo come un sotterfugio alla legge, egualmente gradito e ai divorzisti e a certi antidivorzisti. Ai primi perchè, come disse l'onorevole Veronese, si spera sia questa una buona spinta per indurre il Governo a proporre il divorzio affinchè non permangano due pesi e due misure, cioè che gli straricchi possano procurarsi il divorzio e che non lo possano le classi meno abbienti. Ma, d'altra parte, io vi posso attestare per averlo udito coi miei orecchi in un circolo ultra ortodosso nel quale fui un giorno invitato ad una conferenza antidivorzista tenuta da un avvocato esimio, che alcuni di quella parte vedono volentieri codesto espediente perchè dicono: finchè lasciamo questo pertugio per i pochi della classe più ricca e potente, manca loro lo stimolo ad insistere perchè il divorzio diventi legge generale e noi stiamo più tranquilli; è una valvola di sicurezza che funziona ed evita lo scoppio completo.

A cotali ripieghi invece la nostra coscienza si ribella, ed io ho sentito il dovere di riaffermarlo a nome di tutto l'Ufficio centrale, in cui vi sono sia divorzisti e antidivorzisti, ma tutti animati da irreconciliabile avversione ad ogni via obliqua e però concordi in questa solenne dichiarazione.

Colleghi eminenti, come il Gabba, il Chironi, il Fiore, lo Schupfer, aveano presentata (tanto poco vi osta la Convenzione dell'Aja) una proposta anche più rigida della nostra, nella quale tuttavia non insistono, paghi dell'accordo

seguito sopra una formola che nulla compromette; la stessa perdita della cittadinanza, oltre che il riacquisto avrebbe dovuto dichiararsi inefficace se il mutamento di patria erasi fatto in frode alla legge. Noi non arriviamo sino a quel punto perchè ammettiamo che la perdita della cittadinanza sia oramai un fatto compiuto, e conseguentemente il divorzio inattaccabile perchè chi ha perduto la cittadinanza ha ben potuto valersi di tutte le leggi del suo nuovo paese; soltanto si vuol mettere un alto là quando quest'individuo intenda riacquistare, con rapida successione da uno all'altro dei tre momenti, la nostra cittadinanza. Nè è il caso ch'io su di ciò polemizzi con quell'eminente matematico che è il nostro collega e mio carissimo amico Veronese, per dimostrargli che intesa la cosa in questo modo, esula affatto la Convenzione dell'Aja, la quale sarebbe violata non rendendo esecutivo fra noi il divorzio, ma non già col vietare il riacquisto della cittadinanza, tema evidentemente estraneo alla predetta Convenzione.

La ragione giuridica poi che ci ha indotti a convenire nella formola che, fermi tutti i nostri principi, sottoponiamo ora al Senato, è una ragione di tecnica legislativa. Entrati in una via, in cui abbiamo avuto il grande conforto di vederci seguiti dall'autore del progetto, l'onorevole Scialoja, di abbandonare cioè la necessità dell'autorizzazione del Governo caso per caso dandola come presunta, ma di lasciare tuttavia al Governo, la facoltà di opporre il veto, ci si presentò subito la questione dei casi in cui questo veto potesse attuarsi e ne avevamo fatta una enumerazione. Ma noi stessi ora ci avvediamo che simili enumerazioni sono pericolose perchè possono peccare per eccesso o per difetto. La nostra peccava per difetto: ce lo ha fatto avvertire molto sagacemente l'onorevole Garofalo il quale ha presentato un emendamento nel quale diceva: negate il riacquisto della cittadinanza anche a chi abbia commesso all'estero azioni disonorevoli o il cui ritorno nel Regno sia cosa pericolosa per il nostro ordine pubblico. Certamente sono pur questi casi gravi in cui non conviene disarmare il Governo, il quale invece con l'originaria nostra proposta restava impotente perchè noi precisavamo tre ipotesi soltanto: frode alla legge, inesecuzione dell'obbligo del servizio

militare e il fatto di avere perpetrato all'estero di quei tali gravi reati che portano la perdita dell'elettorato politico. Ecco perchè abbiamo concordato quell'emendamento di cui or ora è stata data lettura, che cioè il Governo possa opporre il suo veto in casi gravi, senza specificarli. E per togliere adito ad ogni arbitrio governativo abbiamo aggiunto altresì « su conforme parere del Consiglio di Stato ». Vedrà il Consiglio di Stato, vedrà il Governo volta per volta, quali siano questi gravi casi, fra i quali, resta sempre per noi gravissimo quello del tentativo di frodare la legge. Perchè appunto rimaneva impregiudicata la questione, che suscitò tanto clamore, abbiamo adottata di buon grado questa formola generica, larga; onde potrà essere negato il riacquisto della cittadinanza a chiunque sarebbe, come dicono gl'Inglesi, un cittadino *undesirable*. Questi casi si vedranno volta per volta con la garanzia del conforme parere del Consiglio di Stato. La formola è tale, da non menomare per nulla quanto abbiamo ripetutamente e francamente affermato, toglie tuttavia ogni dissenso e permette, come è desiderio di tutti, che questa legge giunga in porto al più presto (*Benissimo*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Senato ricorderà che l'art. 9 fu in questa parte esaminato nella discussione generale.

L'onor. senatore Garofalo segnalò gl'inconvenienti derivanti dalla formola dell'Ufficio centrale che dà al Governo la facoltà di inibire il riacquisto della cittadinanza *a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge*; e, su questo argomento, vari oratori interloquirono, e ne parlò specialmente colla consueta dottrina l'onorevole relatore.

Io ebbi allora occasione di esprimere il mio pensiero, dichiarando che la frase « a chi avesse cambiato la cittadinanza al solo scopo di frodare la legge », per la sua forma lata, poteva dar luogo ad inconvenienti non lievi. E poichè a proposito di questo inciso si accennò alla questione del divorzio, dissi, senza riserve, che a me pareva assolutamente inopportuno, di toccare per incidente quel grave argomento

nella legge sulla cittadinanza, importando tenere la legge nei confini che le appartengono, senza introdurre in essa disposizioni estranee al suo vero scopo.

Aggiunsi che, per quanto, in genere, le frodi alla legge non fossero cosa laudabile, l'applicazione del divieto al riacquisto della cittadinanza nel caso del divorzio era un provvedimento, secondo me, eccessivo e inaccettabile. Soprattutto importava, e ho sentito con piacere oggi una dichiarazione identica dall'onorevole relatore, che una questione come quella del divorzio non fosse in nessuna maniera, sia pure in forma indiretta, pregiudicata in un senso o nell'altro (*approvazioni*); ciò che non sarebbe avvenuto coll'approvazione dell'articolo nei termini proposti dall'Ufficio centrale, specie coi commenti dati ad esso dal relatore e da altri autorevoli senatori. La questione del divorzio sarà a suo tempo esaminata dal Parlamento colla serenità che l'importanza dell'argomento richiede (*Approvazioni*). Ora non è il caso di toccarla.

Sono quindi ben lieto dell'accordo che è intervenuto tra l'Ufficio centrale, l'onor. Scialoja ed il Governo, per una nuova dizione di questo comma dell'art. 9 che esclude ogni significato equivoco e lascia inalterato lo stato attuale delle cose; e, senza specificazione di casi singoli, dà al Governo la facoltà di negare il riacquisto della cittadinanza quando circostanze di speciali gravità possano consigliarlo. È riconosciuto con ciò quel diritto che non può essere negato al Governo nel pubblico interesse.

L'onor. Veronese ha accennato a proposito del divorzio alla Convenzione dell'Aja. Gli fu opposto che, all'Aja non si parlò del riacquisto della cittadinanza. Ciò è vero; ma è anche vero che gli accordi internazionali dell'Aja non avrebbero potuto avere esecuzione nel Regno colla proposta originaria dell'Ufficio centrale. E ciò sarebbe stato ben grave. È giusto pertanto di non modificare le cose come sono attualmente, lasciando che la giurisprudenza continui a regolare le questioni riguardanti il divorzio, ottenuto all'estero. Su di ciò, ad ogni modo, dopo l'accordo intervenuto, non occorre insistere.

Il progetto dell'onor. Scialoja all'art. 9 subordinava il riacquisto della cittadinanza, al

permesso del Governo, udito il parere del Consiglio di Stato. L'Ufficio centrale sostituiva al permesso preventivo la facoltà al Governo, anche senza il parere del Consiglio di Stato, di inhibire il riacquisto della cittadinanza nei casi tassativamente indicati.

Le due formule si sono ora fuse nel nuovo comma che accoglie il concetto del divieto, previo però il parere del Consiglio di Stato, il quale valuterà i motivi sui quali sarà fondato il rigetto dell'istanza per il riacquisto della cittadinanza; offrendo con ciò le garanzie necessarie a tutela degl'interessi dei cittadini e dei diritti dello Stato.

Così è risolta in modo conveniente la grave questione del riacquisto della cittadinanza, che è uno degli scopi, anzi l'obbietto principale, di questa provvida legge, perchè facilita, senza disarmare lo Stato, il ritorno in patria degli Italiani residenti all'estero, in armonia ai voti costanti dei nostri connazionali, che in questi giorni li hanno in Roma con tanta solennità riaffermati.

Mi auguro quindi che questa formula avrà il suffragio del Senato. (*Approvazioni*).

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Sento il dovere di dare una spiegazione, perchè dalla discussione avvenuta pare che io sia stato contrario alla formula concordata fra il ministro e l'Ufficio centrale. Io ho dichiarato, a nome dei presentatori del nostro emendamento, che noi lo ritiravamo ed accettavamo la formula concordata tra l'Ufficio centrale ed il ministro, perchè vediamo che con questa formula non viene pregiudicata la situazione giuridica rispetto alla questione del divorzio; e nient'altro.

In quanto alla Convenzione dell'Aja io sopevo benissimo, per quanto non sia competente, che essa non contempla il riacquisto della cittadinanza, ed è appunto per questo che noi avevamo proposto il nostro emendamento.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale introdurrebbe ora una modificazione circa i termini proposti.

Si preoccupa della brevità di quel termine che esso stesso aveva prima stabilito, di due mesi e di quattro mesi. Paiono troppo ristretti

se si considerano le pratiche di burocrazia necessarie e l'intervento del Consiglio di Stato. Quindi l'Ufficio centrale propone, e spera in questo di aver consenziente il ministro, che i termini siano portati rispettivamente a tre e a sei mesi, e così c'è margine di tempo sufficiente per potere esercitare utilmente questo diritto di voto, provocando sovr'esso il voto del Consiglio di Stato.

Questa proposta è accolta anche dal senatore Scialoja.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo acconsente.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 9 con questo emendamento, proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onor. ministro, e cioè che al penultimo capoverso dove si dice « due mesi » e « quattro mesi », si dica invece « tre mesi » e « sei mesi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadenazzi, Caldesi, Carafa, Cavasola, Cefaly, Ciamician, Colombo, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cupis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Campo reale, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Fiore, Fortunato, Frascara.

Garofalo, Gherardini, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani.

Malvano, Manassei, Martinez, Massarucci, Maurigi, Nèzza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pasolini, Paternò, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia, Ponza di San Martino. Quarta.

Riolo.

Salvarezza, Sani, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Sinibaldi, Solinas-Apostoli.

Tarditi, Taverna, Tecchio, Todaro, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacchelli, Veronese, Vischi.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Passiamo all'art. 10 del disegno di legge « Sulla cittadinanza »; lo rileggo:

Art. 10.

In costanza di matrimonio non può la donna assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquista la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio; ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri e dichiararsi in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

A questo articolo i senatori Fiore e Gabba propongono che nel primo comma, invece di « In costanza di matrimonio » si dica « La donna maritata ».

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta di emendamento di pura forma fatta dai colleghi senatore Fiore e Gabba.

PRESIDENTE. E l'onor. ministro consente?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consente.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 10 nel testo che ho letto, con la variazione proposta dai senatori Fiore e Gabba ed accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro, e cioè che si dica: «La donna maritata non può assumere» ecc., invece di: «In costanza di matrimonio non può la donna assumere» ecc.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito; ma può recuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

(Approvato).

Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al

caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a seconde nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

A questo articolo, nell'ultimo comma il senatore Fiore propone si dica «a nuove nozze» invece di «a seconde nozze».

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Anche a proposito del comma terzo di quest'articolo 12 l'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà a che nell'ultimo periodo invece di dire: «In conseguenza del passaggio a seconde nozze» si dica: «In conseguenza del passaggio a nuove nozze» secondo la formula raccomandata dall'on. Fiore, e ciò per quanto comunemente si dicano in linguaggio legislativo «seconde» nozze anche le terze o quarte, tutte quelle cioè che seguono alle prime.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il ministro consente nella proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 12 con la modificazione proposta dall'on. Fiore ed accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale, secondo la quale nell'ultimo periodo dell'articolo, invece di «seconde nozze» si deve dire «nuove nozze».

Chi approva l'articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Propongo che l'esenzione da qualsiasi tassa e spesa per le domande e dichiarazioni di cui all'art. 13, sia limitata ai

casi di riacquisto della cittadinanza, e non sia dunque estesa ai casi di acquisto. In altre parole, vorrei che quest'articolo sancisse una disposizione favorevole agli Italiani che hanno perduto la cittadinanza originaria e vogliono riacquistarla, e non già agli stranieri che vogliono acquistare la nostra cittadinanza, perchè non capisco per quali ragioni in questo secondo caso lo Stato debba essere privato di quei proventi.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale non può acconsentire alla proposta del collega Garofalo.

Questo punto fu molto dibattuto in seno all'Ufficio centrale insieme con i ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri allora intervenuti. Tutti furono concordi sull'opportunità della esenzione di queste tasse e spese, tanto nel caso del riacquisto come in quello dell'acquisto della cittadinanza. L'inconveniente cui allude il senatore Garofalo ci sarebbe stato se si fosse rinunciato alla tassa di concessione che è rilevante, ma per questa tassa di concessione non è stabilita alcuna esenzione e chi vuole la naturalizzazione nostra dovrà pagarla integralmente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo articolo è stato concordato dall'Ufficio centrale con i ministri interessati. Si è da tutti riconosciuta l'opportunità di estendere l'esenzione da ogni tassa e spesa, oltre che al riacquisto della cittadinanza anche a quello dell'acquisto della stessa, ciò per considerazioni che il Senato facilmente intenderà. Non è quindi il caso di limitare una concessione che è giustificata sotto tutti gli aspetti.

PRESIDENTE. Domando all'on. senatore Garofalo se insiste nella sua proposta di emendamento, che non è accettata nè dal ministro di grazia e giustizia nè dall'Ufficio centrale.

GAROFALO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 13 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Chiunque risiede nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Sull'art. 14 domando alla Commissione se accetta di aggiungere alla parola « risiede » la parola « dimora »; imperocchè la difficoltà di regolare con la legge l'esercizio dei diritti civili si può verificare anche rispetto a colui che soggiace in territorio italiano dato che si debba regolare l'esercizio dei diritti civili senza sapere quale legge si debba applicare. Come dicevo l'altro giorno, il Féraud-Giraud esamina il caso di un'azione giudiziaria in materia di stato personale e di rapporto di famiglia che si debba esercitare contro uno straniero in Francia, ed egli osserva che quando questo straniero che dimora in Francia non ha una cittadinanza determinata e non può neanche invocare una legge sotto la protezione della quale porsi per l'esercizio dei suoi diritti civili, non si possa fare altrimenti che equipararlo ai cittadini per regolare, secondo la legge del luogo in cui soggiorna, l'esercizio dei diritti stessi.

L'art. 14 regola soltanto il caso di chi risiede, ma non vi può essere anche il caso di chi soggiorna senza avere nè cittadinanza nè domicilio nè residenza all'estero? A me parrebbe opportuno estendere la disposizione anche a chi soggiorna, a chi dimora in territorio italiano e che debba esercitare dei diritti civili e non si sappia la legge che deve regolare l'esercizio dei diritti stessi, dato che l'interessato non si trovi in condizioni di invocare una cittadinanza determinata per reclamare l'applicazione della sua legge nazionale, a norma dell'art. 6 delle « Disposizioni generali ».

In tali evenienze a me pare che non vi è altro modo, nè si può fare altrimenti, che considerarlo alla pari dei cittadini ed assoggettarlo alla legge del nostro paese ove egli soggiorna.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'art. 13 del progetto ministeriale, diventatò ora, art. 14 del disegno del-

L'Ufficio centrale è una novità; perchè è la prima volta che si regola la condizione di questi così detti apolidi, per i quali ha mostrata tanta tenerezza l'amico senatore Polacco durante la discussione di questa legge.

Ma a me pare che, andando al di là di quello che è scritto nell'articolo, e ammettendo l'emendamento del collega Fiore, la tenerezza diventerebbe soverchia. In sostanza la questione, cui si riferisce l'articolo si può così riassumere: Quando un uomo non appartiene ad alcuna cittadinanza, quale legge dovremo noi applicare alla sua capacità, ai suoi rapporti di famiglia e ai suoi rapporti di diritto pubblico (che non siano l'esercizio di diritti politici poichè questi non possono appartenergli)? La risposta data dal progetto di legge è sostanzialmente questa: In questo caso invece di applicare la legge della cittadinanza o nazionalità che dir si voglia, poichè questa non vi è, noi applicheremo la legge del domicilio; di quel domicilio però cui si riferisce il diritto internazionale, che non è il domicilio del Codice civile ossia il centro degli affari. E siccome noi non possiamo, per la condizione del nostro generale diritto, riferirci senz'altro al domicilio inteso nel senso di altre legislazioni, perchè non lo riconosciamo, abbiamo dovuto riferirci a quell'elemento di tale domicilio che ci sembra preponderante e a cui abbiamo attribuito grandissima efficacia in tutte le altre disposizioni della legge, all'elemento della residenza, a cui, giustamente, il collega Fiore attribuiva massima importanza, quando diceva che il domicilio, come è regolato dal Codice civile, poco si adatta a diventare norma di diritto internazionale.

Andare oltre, ammettere anche che la semplice dimora basti all'applicazione delle norme sancite in questo articolo, sarebbe troppo; e forse sarebbe del tutto inutile praticamente, perchè la semplice constatazione che un individuo non appartenga ad alcuna cittadinanza, richiede di per sé un tempo assai lungo, non essendo facil cosa in pratica questa constatazione negativa.

Il riconoscere se un individuo, che ha fugace dimora in Italia, appartenga o no a questa categoria di apolidi, è cosa tanto difficile che, forse soltanto quelli i quali in pratica hanno dovuto affrontare questa difficoltà, possono rendersene conto.

Io mi sono trovato proprio in questo caso: quando io funzionava da ufficiale di stato civile del comune di Roma si presentò per celebrare il matrimonio un tale, che sosteneva di non essere cittadino italiano, ma di non essere neppure cittadino di alcun'altra nazione. Allora io non potei celebrare il matrimonio di costui; non tanto perchè, mancando la disposizione della legge che discutiamo, era dubbio il determinare quale legge si dovesse applicare ad uno di questi apolidi (forse avrei saltato il fosso ed avrei preso sulla mia responsabilità di applicare, anche secondo il diritto vigente, il principio che oggi si scrive in questo articolo), ma perchè trovai grave difficoltà nella constatazione di quello stato negativo di cittadinanza. Io dissi a quel signore: perchè voi possiate affermare di non appartenere ad alcuna cittadinanza, dovrete portarmi certificati di tutte le possibili nazioni del mondo, le quali dichiarino che voi non appartenete ad esse. È una difficoltà questa direi quasi insormontabile.

Ora, io penso che non in ogni circostanza si debba essere così rigorosi, come fui io in occasione di quel matrimonio, il quale correva rischio di essere nullo; non c'è bisogno nella vita pratica degli affari patrimoniali spingere le cose a questo supremo rigore; ma tuttavia la difficoltà sarà sempre grandissima. Si vincerà, quando l'apolide, avendo la sua residenza in Italia, dovrà svolgere qui tutta la sua attività; ma per colui che è in viaggio di piacere, che è qui per poco tempo, come avverrebbe se si scrivesse qui la parola « dimora » invece della parola « risiede », creeremmo delle inutili difficoltà, delle posizioni di fatto inestricabili, senz'alcuna necessità.

Torno a ripetere quello che ebbi occasione di dire nella prima seduta in cui si discusse questo progetto di legge: per quanto riguarda gli atti della vita comune, gli affari quotidiani, l'articolo del nostro Codice civile che estende a tutti gli stranieri l'esercizio dei diritti civili basta di per sé. Le stesse questioni di capacità, potranno nella vita comune avere una certa importanza solo quando si tratta di persone che possono diventare maggiorenni ad una età diversa da quella stabilita dal nostro Codice civile. Questa è la maggiore delle difficoltà: ma in Europa oramai si può dire che quasi tutti

gli Stati fanno diventare maggiorenni i loro sudditi ad una età non molto diversa da quella richiesta dal Codice italiano; sicchè quando noi abbiamo un individuo il quale ha superato i 21 anni, siamo quasi sicuri (non dico addirittura certi, perchè vi sono ancora Stati che richiedono fino 25 anni) che egli sia maggiorenne.

In ogni modo, delle difficoltà per questo *nullius civitatis civis*, che è fuori delle condizioni normali della vita, vi saranno ancora; ma io credo che la legge nostra non debba preoccuparsene in modo da creare eventualmente difficoltà molto maggiori, come avverrebbe se ammettessimo la semplice dimora come presupposto di questo articolo. (*Approvazioni*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Innanzi tutto debbo compiacermi con l'autore del progetto, perchè effettivamente il principio consacrato nell'art. 13 che ora è divenuto 14 nel progetto dell'Ufficio centrale, non si trova consacrato in nessuna legislazione, per quello che io ne sappia, si trova bensì consacrato nella tradizione scientifica. Tutti i giuristi infatti hanno ritenuto, compreso il Mancini, caldo fautore della legge nazionale, che, in mancanza della legge nazionale, nel caso di colui che non è cittadino di uno Stato, si debba applicare la legge del domicilio. E poi (non vorrei affermarlo con certezza ma come una reminiscenza molto forte nella mia mente) mi pare che nel rapporto all'istituto di diritto internazionale il Mancini stesso sosteneva che siccome ogni persona deve avere una legge regolatrice del godimento e dell'esercizio dei diritti civili, così quando mancasse anche il domicilio, non vi è altra cosa da fare che applicare ad essa la legge dello Stato ove la persona risiede, e che quando non abbia neanche una residenza non si può fare altrimenti che applicare la legge del paese ove essa si trova. Non mi sono forse spiegato chiaramente a tale riguardo e chiarisco meglio il mio concetto.

Mantenendo l'art. 14 integralmente come trovai proposto, domando che il legislatore italiano, il quale per la prima volta provvede a regolare con disposizione legislativa la condizione degli uomini senza patria, debba cercare di provvedervi completamente. Non mi pare

indispensabile quindi richiedere la residenza per applicare la legge nostra, ed opino che nel caso di uno che non abbia una cittadinanza determinata nè un domicilio, nè la residenza all'estero, e che si renda necessario regolare l'esercizio dei suoi diritti civili secondo una legge, debba essergli applicata la legge del nostro paese, fondandosi sulla circostanza che egli soggiorna in Italia, e che non si può trovare una legge regolatrice dei diritti del medesimo.

L'onorevole Scialoja deve riconoscere che vi possono essere due ipotesi: l'ipotesi di uno che domanda l'esercizio dei diritti civili essendo egli vivente; ed in tal caso se egli non dichiara a quale Stato appartiene, dovendo noi applicare una legge, dobbiamo applicargli la nostra, se egli ha la residenza in Italia, essendo che dobbiamo considerarlo come un uomo senza patria. Se egli vuole rivendicare la protezione della sua legge nazionale, deve lui dare la prova di appartenere ad un altro paese. Quando egli non possa dare questa prova, gli sarà applicata la legge nostra in forza dello art. 14 del testo della Commissione. Ma può anche farsi l'ipotesi di uno che non abbia la residenza in Italia, ma che vi abbia il soggiorno, e che venga a morire. Allora può sorgere la necessità di dovere regolare la sua successione, la condizione dei minori, se ne lascia, la tutela a tante altre cose e via dicendo.

In tale evenienza applicando l'art. 14 dell'Ufficio centrale, come trovasi redatto, si troverà la norma regolatrice del caso in discorso?

Tutti gli scrittori, che hanno studiato questa materia, hanno considerato applicabile la legge territoriale anche nel caso di uno che soggiorni senza avere una patria determinata, e neanche un rapporto personale con un paese qualunque, per stabilire ivi la sede giuridica di tale persona. Può verificarsi in Italia, visto che venga a morire uno dei così detti *heimathlosen* e bisogna pure provvedere quando non si possa provare che il *de cuius* appartiene ad un paese qualsiasi. Io quindi crederei più completa la disposizione, che tanto opportunamente vedo consacrata in questo progetto di legge, se si ammettesse l'applicabilità di quell'articolo anche a colui che ha il soggiorno in Italia, senza avere il domicilio in altro paese e neanche la residenza, per sostenere che gli si dovrebbe

applicare la legge del paese del quale il *de cuius* è domiciliato o residente.

Volendosi insistere nel richiedere assolutamente la residenza, la disposizione, molto lodevole da parte del legislatore italiano, non mi sembra completa per il motivo che sarebbe applicabile solo a colui che risiede in Italia.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO; *relatore*. L'Ufficio centrale si associa alle osservazioni dell'onor. Scialoja.

Faccio notare al senatore Fiore che la dimora è una cosa del tutto precaria; chi si trova di passaggio in un dato momento in Italia e muore, non si trova nelle condizioni considerate nella disposizione che dice: « Chiunque risieda nel Regno, e non abbia nè la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ».

Non siamo più in cospetto di persona che abbia un suo diritto da esercitare. Quanto poi ai diritti degli altri sulla sua successione, verrebbe in questione l'art. 8 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

Chè, se si tratti di diritti che codesto apolita debba egli far valere, mi permetto di fare presenti all'onorevole senatore Fiore gli articoli 105 e seguenti del Codice civile applicabili a straniero che abbia anche semplice dimora tra noi. « Se si trovi nel Regno quantunque non vi abbia residenza ». Così suona, per esempio, il n. 2 dell'art. 106. Ed ecco un caso di soggiorno contemplato esplicitamente dal Codice di procedura civile riguardante pure l'apolide..

FIORE (*interrompendo*). Questo non c'entra; quello che dico io non riguarda la procedura, ma direttamente la disposizione legislativa.

POLACCO. ...Quanto al diritto dovrebbe disporre la legge sostanziale...

FIORE (*interrompendo*). Ma la legge nazionale come ha determinato questo?

È questo precisamente che io desidero di sapere, come nel fatto sarà applicato l'art. 6.

POLACCO; *relatore*. Lo applicheremo in base agli insegnamenti della scienza, che dà come succedanea la *lex domicilii* (e noi diciamo quella della residenza) quando non c'è una legge nazionale certa da seguire.

FIORE. Ma dato che non abbia alcuna residenza?

Malgrado le spiegazioni avute, io mantengo la mia proposta, quella cioè di aggiungere alla parola « residenza » la parola « soggiorno ». Il resto dell'articolo rimane come è.

Per meglio specificare la mia proposta, dico che essa consiste in questo: invece della dizione proposta dall'Ufficio centrale direi: « chiunque risieda o soggiorni nel Regno », ecc.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'on. senatore Fiore ha proposto di sostituire alla formula: « Chiunque risieda nel Regno », l'altra: « Chiunque risieda o soggiorni ». Io lo prego di considerare che questa formula praticamente può dar luogo a conseguenze gravi, che occorre evitare. Il soggiorno, che non è indicato in nessuna delle nostre leggi, equivarrà alla dimora o sarà qualche cosa di meno? È certo preferibile, sotto ogni rapporto, la precisa dizione dell'articolo che toglie ogni incertezza, sottoponendo alla cittadinanza italiana per l'esercizio dei diritti civili e pel servizio militare coloro che non hanno cittadinanza alcuna e risiedono nel Regno. Il soggiorno momentaneo non può creare diritti nè doveri maggiori di quelli segnati nelle leggi vigenti.

Il concetto stesso, al quale risponde la legge presente, esclude la opportunità dell'emendamento proposto dal senatore Fiore che può dar luogo ad applicazioni che vanno certamente al di là del suo pensiero; onde mi auguro che non vorrà insistere nel mantenerlo.

FIORE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'on. Fiore avendo ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'art. 14 così come è stato proposto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano.

(Approvato).

Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

Le facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Questo articolo non dà luogo ad alcuna difficoltà, ma io vorrei rivolgere una preghiera al Governo circa la sua applicazione.

Esso fu da me proposto coll'intendimento di facilitare le dichiarazioni, quanto più si poteva e di estendere il numero dei pubblici ufficiali capaci di riceverle.

Vorrei pregare l'on. ministro di studiare se non sia opportuno di attribuire la facoltà di registrare queste dichiarazioni anche ai capitani delle navi, i quali potrebbero raccogliercle dai nostri Italiani ritornanti nel Regno. Esse difficilmente si ottengono più quando l'emigrato è tornato alle sue occupazioni agricole o industriali, e non pensa ai suoi rapporti di cittadinanza.

Il momento in cui si ha la certezza che l'emigrato ritorna in Italia e lo si trova con tutti i membri della famiglia che può avere a sé d'intorno, è proprio quello della navigazione.

Prego perciò il Governo di voler studiare se nella applicazione di questo articolo non venga di estendere questa facoltà anche ai capitani di navi, i quali compiono anche altri atti simili.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'osservazione del senatore Scialoja è importantissima, perchè lungo la navigazione può facilmente presentarsi la opportunità di fare questa dichiarazione e occorre vi sia chi abbia autorità di raccogliercle per tutti gli effetti legali, nell'interesse dell'emigrante. Ben volentieri quindi prendo impegno di esaminare la questione.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Perchè ne resti traccia nella discussione, aggiungo la raccomandazione al Governo, che queste funzioni non si possano compiere sulle navi mercantili, che fuori delle acque territoriali di altri paesi: e che ciò sia ben precisato nelle istruzioni o proposte legislative che reputerà il Governo di promuovere a questo riguardo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anche di questa raccomandazione terrò il massimo conto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo al voti l'art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto Reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli Italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. È necessario spiegare come sia stato ora soppresso l'accenno al secondo e terzo alinea dell'articolo 105 del Codice penale. Esso derivava dal non riprodursi più quella parte dell'art. 12 del Codice civile vigente che dice: «La perdita della cittadinanza non esime dalle pene inflitte a coloro che portino le armi contro la patria».

Non ho bisogno di dire quali censure sono state mosse a questa disposizione, tolta la quale di necessità veniva da sé profondamente modificato l'art. 105 del Codice penale.

Tuttavia parve che rimanesse senza provvidenza questo caso, pur meritevole di uno studio a parte, che dia luogo a nuove norme le-

gislative in armonia con le mutate disposizioni sulla cittadinanza. E in questo senso abbiamo depositato alla Presidenza un ordine del giorno, di cui verrà data lettura.

L'accenno all'art. 105 del Codice penale si è venuto convertendo dunque in un ordine del giorno, al quale speriamo non manchi l'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4.

(Approvato).

Art. 19.

Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non nei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano ommesso di farla.

(Approvato).

Art. 20.

Il Governo stabilirà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo a proporre modificazioni all'art. 105 del Codice penale in armonia ai principii stabiliti nel presente disegno di legge ».

Domando all'onor. ministro di grazia e giustizia se accetta quest'ordine del giorno.

FINOCCHARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912 a tutto il mese di dicembre 1911:

Senatori votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Estensione ai corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

Il Senato approva.

Saldo della gestione « Fondo vestiario e spese generali » del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

Il Senato approva.

Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte

del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina:

Senatori votanti	91
Favorevoli	79
Contrari	12

Il Senato approva.

Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno:

Senatori votanti	91
Favorevoli	75
Contrari	16

Il Senato approva.

Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato:

Senatori votanti	91
Favorevoli	76
Contrari	15

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 627);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911 (N. 628);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'in-

terno per l'esercizio finanziario 1910-911 (Numero 646);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911 (N. 645);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912 (N. 647);

Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi (N. 610).

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli (N. 608);

Linea di navigazione tra l'Italia ed il Cile (N. 620);

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 601);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18:15).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1911 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXCIV.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Congedo (pag. 6610) — Presentazione di relazioni (pag. 6645, 6652, 6653) — Condoglianze al senatore Bava-Beccaris per la perdita della sua consorte: parlano il senatore Morra (pag. 6610) e il Presidente (pag. 6610) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Maggiore assegnazione sul cap. n. 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 627) (pag. 6610); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 628) (pag. 6610); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 646) (pag. 6613); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 645) (pag. 6618); « Aumento di dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-11 e 1911-12 » (N. 647) (pag. 6620); « Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi » (N. 610) (pag. 6620) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni » (N. 348-B), parlano il senatore Veronese, relatore (pag. 6626), i ministri dei lavori pubblici (pag. 6626) e del tesoro (pag. 6626) — Il senatore Veronese, relatore (pag. 6631, 6644) fa osservazioni agli articoli 15 e 46 — Dopo altre osservazioni dello stesso senatore Veronese, relatore (pagina 6644) e del senatore Casana dell'Ufficio centrale (pag. 6644) alle quali risponde il ministro dei lavori pubblici (pag. 6631, 6644), il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli » (N. 608) (pag. 6646); « Linea di navigazione tra l'Italia ed il Cile » (N. 620) (pag. 6650) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601) — Parlano i senatori Astengo dell'Ufficio centrale (pag. 6650), Cavasola (pag. 6652), Lucchini Luigi dell'Ufficio centrale (pag. 6653), Mazziotti (pag. 6655), D'Andrea (pag. 6657), Baccelli (pag. 6659) e il ministro del tesoro (pag. 6651) — Risultato di votazione (pag. 6660).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei la-

vori pubblici; interviene più tardi il ministro della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Bruno ha chiesto un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni in contrario, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

Condoglianze al senatore Bava-Beccaris.

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Ad un nostro caro collega, che vediamo sempre fra noi, e che da qualche giorno ci aveva abbandonato, collega il quale parlava sempre con singolare competenza, quando si trattava di questioni militari, è toccata la più grande delle sventure.

Il senatore Bava-Beccaris ha perduto stanotte la sua amata compagna, che era per lui un vero angelo.

Alla nostra tarda età, parlo per lui e per me, il conforto di una compagna è la vita stessa, e nessuno s'immagina, quando ha una compagna assai più giovane di sé, di doverle chiudere gli occhi, mentre si attendeva di aver chiusi i propri da lei.

Il conforto solo che si può provare in una simile sventura è l'affetto degli amici e dei colleghi. Questo affetto al collega Bava-Beccaris non può mancare in questo augusto Consesso, ed io mi auguro che i nostri sentimenti possano alleviare alcun poco il suo grande cordoglio. (*Benissimo*).

Avendo consenzienti tutti i colleghi, se il Presidente crederà partecipare al senatore Bava-Beccaris la parte che noi prendiamo al suo gran lutto, farà cosa soddisfacente per tutti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Unendo il mio sentimento a quello espresso dal senatore Morra, che è sentimento comune del Senato, io farò pervenire al collega Bava-Beccaris la espressione del nostro compianto. (*Approvazioni*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiore assegnazione sul capitolo 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore

assegnazione sul capitolo 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 »,

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 135,000 al capitolo, n. 92: « Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1896, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze » (Spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911** » (N. 628).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911** ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 628).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 50,432.50 e le diminuzioni di stanziamento di lire 91,432.50 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 41,000 da iscriversi al cap. n. 223 *sexies* « Fitto per l'esercizio 1911-12, dei nuovi locali ad uso della direzione generale per l'istruzione elementare e popolare » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	75. Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad Istituti d'istruzione secondaria classica	L. 5,000 »
»	151. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento di cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	» 8,432.50
»	179. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (<i>Spese fisse</i>)	» 8,000 »
»	185. Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali »	6,000 »
»	218. Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie . . . »	23,000 »
	Totale	L. <u>50,432.50</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	8. Ministero - Spese d'illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese d'ufficio e di rappresentanza	L. 5,000 »
»	37. Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive, comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, numero 407	» 41,000 »
»	144. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (<i>Spese fisse</i>)	» 8,432.50
»	145. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti	
	<i>Da riportarsi</i>	L. <u>54,432.50</u>

	<i>Riporto</i>	L. 54,432.50
	dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496 ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª e 9 luglio 1905, n. 366	» 6,000 »
Cap. n. 181.	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	» 8,000 »
» 195.	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il recupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Rilievi, piante, disegni ed altro	» 5,000 »
» 199.	Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	» 5,000 »
» 202.	Spese di cancelleria, di stampa, di registri e diverse per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e moderni ed agli oggetti d'arte e per le Commissioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte »	3,000 »
» 217.	Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie »	10,000 »
	Totale	L. <u>91,432.50</u>

PRÉSIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (Numero 646).

PRÉSIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni per la somma di lire 863,402.35 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1910-911.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo	L.	6,000	»
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali.	»	23,500	»
»	14. Funzioni pubbliche e feste governative	»	2,000	»
»	20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell' Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	»	50,000	»
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell' Amministrazione centrale e provinciale del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli Archivi di Stato, per lavori straordinari e maggiore orario	»	16,000	»
»	31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari.	»	17,300	»
»	32. Spese casuali	»	12,500	»
»	53. Spese di spedalità e simili	»	10,000	»
»	54. Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	»	5,602.35	
»	56. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie pel funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	»	5,000	»
»	60. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	»	40,000	»
»	69. Manutenzione del fabbricato di S. Eusebio in Roma, sede dei laboratorii della Sanità pubblica	»	500	»
»	71. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	»	55,000	»
»	94. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spesa fissa)	»	15,000	»
»	98. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città, ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città		50,000	»

Da riportarsi . . . L. 308,402.35

	<i>Riporto</i> . . .	L. 308,402.35
Cap. n. 107.	Retribuzioni ed onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città . . . »	5,000 »
» 111.	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città »	10,000 »
» 116.	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei Reali carabinieri »	25,000 »
» 121.	Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri (art. 1 della legge 24 marzo 1907, n. 116) »	64,000 »
» 134.	Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica »	2,000 »
» 144.	Provvista e riparazione di mobili, vestiario, di biancheria e libri per le carceri »	70,000 »
» 145.	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri »	2,000 »
» 148.	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie »	30,000 »
» 151.	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1908, n. 31) »	100,000 »
» 153.	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	13,000 »
» 171.	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria) »	40,000 »
» 172.	Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, in base ai limiti delle concessioni annue di 80,000 lire per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399, e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544 (Spesa obbligatoria). »	110,000 »
» 177- <i>quater</i> .	Assegnazione ai comuni di Ravenna e di Lugo per spese eccezionali fatte in seguito a disposizioni dell'autorità governativa per accasermamento di truppe e di agenti di sicurezza pubblica. . . »	75,000 »

Da riportarsi . . . L. 854,402.35

	<i>Riporto</i> . . .	L. 854,402.35
Cap. n. 224 (<i>aggiunto</i>). Spesa per costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città a Cuneo (legge 11 luglio 1909, n. 489) »		9,000 »
	Totale . . .	<u>L. 863,402.35</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L. 9,000 »
»	2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	9,000 »
»	6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti »	5,000 »
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . »	13,000 »
»	11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,500 »
»	35. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) . . . »	20,000 »
»	36. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	4,000 »
»	47. Gazzetta Ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse) »	3,000 »
»	55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6835, art. 24 (Spesa d'ordine) »	43,000 »
»	57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento. »	10,000 »
»	58. Medici provinciali - Personale (Spese fisse) . . . »	6,500 »
»	64. Laboratorii della sanità pubblica - Personale (Spese fisse) »	12,000 »
»	65. Laboratorii della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »	2,000 »
»	74. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) »	28,000 »
»	75. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) . . . »	13,000 »
»	77. Veterinari governativi di confine e di porto - Personale (Legge 30 giugno 1908, n. 304 (Spese fisse) »	4,500 »
»	85. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini »	30,000 »
»	87. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - (Spese fisse) »	<u>60,000 »</u>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	L. 274,500 »

	<i>Riporto</i>	L. 274,500 »
Cap. n.	88. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	» 2,000 »
»	97. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma	» 68,500 »
»	100. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinate in località di confine, isolate e malsane	» 2,000 »
»	105. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	» 6,500 »
»	106. Personale incaricato dell'istruzione e del servizio sanitario dalle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	» 1,000 »
»	108. Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città	» 2,000 »
»	120. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	» 22,000 »
»	124. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	» 16,402.35
»	125. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	» 20,000 »
»	126. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	» 1,500 »
»	127. Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatorii governativi (Spese fisse)	» 5,000 »
»	129. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	» 70,000 »
»	143. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatorii governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie	» 167,000 »
»	146. Mantenimento nei riformatorii privati di giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio	» 50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	L. 708,402.35

	<i>Riporto</i> L. 708,402.35
Cap. n. 164. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »	5,000 »
» 173. Fondo occorrente per il pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (Spesa obbligatoria) »	150,000 »
	<u>Totale L. 863,402.35</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 645).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 645).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per lire 743,000 e le diminuzioni di stanziamento

per lire 775,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere alle ulteriori occorrenze della stazione radiotelegrafica di Coltano ed in aggiunta ai fondi concessi con la legge 5 aprile 1903, n. 127, è autorizzata una maggior spesa di lire 32,000 da iscriversi al capitolo numero 141-*bis*-A « Costruzione di un capannone ad uso di officina e magazzino e di un adatto casotto per la trasmissione e ricezione dei radiotelegrammi nella stazione radiotelegrafica di Coltano; sistemazione definitiva del piazzale e delle zone di terreno dei radiatori e terrapieni della stazione suddetta; acquisto di una pompa elettrica completa, di un distillatore d'acqua, di materiali ed utensili per officina, di mobilio ed arredi per gli alloggi del personale subalterno e di altri oggetti e materiali in genere occorrenti alla stazione sopra citata », da istituirsi sotto la nuova rubrica B-I: « Servizio radiotelegrafico » della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	8. Compensi per lavori straordinari	L.	405,000
»	31. Spese d'ufficio	»	10,000
»	55. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501), per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (<i>Spesa obbligatoria</i>). »	»	20,000
»	59. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e <i>lascia-passare</i> dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	5,000
	66. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi (<i>Spesa d'ordine</i>) »	»	40,000
»	86. Bonificazioni e rimborsi diversi (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	»	190,000
»	110. Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio	»	13,000
»	112. Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo, per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici	»	14,000
»	120. Spese d'ufficio	»	36,000
»	122. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali — Impianti per il riscaldamento, l'areazione, l'illuminazione, l'acqua — Assicurazione incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi: prese d'acqua, estintori e simili	»	10,000
		L.	<u>743,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Personale di carriera della Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (<i>Spese fisse</i>) . . . L.	500,000
»	3. Personate subalterno della Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (<i>Spese fisse</i>) »	105,000
»	9. Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari, allievi meccanici, operai in genere »	70,000
»	11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi »	31,000
»	35. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali . »	10,000
»	67. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni, spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine, temporanea occupazione di locali per deposito e simili »	32,000
»	107. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (<i>Spese fisse</i>) »	14,000
»	107-bis. Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni »	13,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>775,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912 » (N. 647).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912.

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 94,000 al capitolo n. 51: « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'eser-

cizio finanziario 1910-911 e di lire 127,000 al corrispondente capitolo dell'esercizio 1911-912.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi » (N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 610).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La categoria dei macchinisti nel Corpo Reale equipaggi, di cui alla tabella A annessa alla legge 24 marzo 1907, n. 135, è soppressa.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita nel Corpo Reale equipaggi la categoria meccanici, in sostituzione di quella dei macchinisti, entro i limiti della forza organica bilanciata del Corpo stesso.

(Approvato).

Art. 3.

La composizione gerarchica e la corrispondenza di grado delle categorie del Corpo Reale equipaggi sono stabilite dalla tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, la permanenza minima e il periodo minimo d'imbarco in ciascun grado delle categorie meccanici sono fissati dal seguente prospetto:

	Permanenza minima nel grado di cui a fianco		Periodo minimo di imbarco	
	anni	mesi	anni	mesi
Capo meccanico di 1ª classe	1	—	1	6
Capo meccanico di 2ª classe	1	—		
Secondo capo meccanico	1	—	1	—
Sotto-capo meccanico	—	6	—	6

La permanenza massima nel grado di capo meccanico di 2ª classe è di quattro anni, trascorsi i quali i sottufficiali di tal grado sono promossi alla 1ª classe purchè idonei.

(Approvato).

Art. 5.

Gli allievi meccanici sono trattati dai militari del Corpo Reale equipaggi e dai giovani volontari che posseggano le condizioni richieste nei relativi speciali arruolamenti.

I giovani volontari contraggono, all'atto dell'arruolamento, la ferma di sei anni prevista dall'art. 85 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860. I militari del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro passaggio negli allievi meccanici, commutano la propria ferma in quella sessennale.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3 bis della legge 27 giugno 1901, n. 276), sono estese ai militari della categoria meccanici.

(Approvato).

Art. 7.

Le paghe giornaliere spettanti ai militari della categoria meccanici sono stabilite dalla seguente tabella:

	Su navi in armamento, armamento ridotto o riserva	Su navi in disponibilità o a terra
Capi meccanici di 1ª classe	4.50	4 »
Capi meccanici di 2ª classe	3.80	3.30
Secondi capi meccanici	2.60	1.85
Sottocapi meccanici	2 »	1.35
Allievi meccanici	0.80	0.60

La paga giornaliera dei capi meccanici di 1ª classe aumenta di lire 0.30, 0.60, 0.90 sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano compiuto rispettivamente, 4, 8, 12 anni di permanenza in tal grado, oppure 19, 23, 27 anni di servizio effettivo.

La paga giornaliera dei secondi capi meccanici aumenta di lire 0.40, 0.80, 1.20, sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano com-

piuto rispettivamente 3, 6 e 9 anni di permanenza nel grado.

La paga giornaliera dei sotto-capi meccanici aumenta di lire 0.20 e 0.40, sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano compiuto rispettivamente 3 e 6 anni di permanenza nel grado.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della legge 19 giugno 1888, numero 5465 (serie 3ª), relative agli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, sono estese alla categoria « meccanici ».

È abrogato l'art. 2 della legge 27 dicembre 1906, n. 680.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Regio decreto le norme per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 10.

I sottufficiali macchinisti tuttora in servizio alla data di promulgazione della presente legge e gli allievi macchinisti, che dopo quella data saranno nominati sottufficiali secondo il precedente ordinamento, costituiranno ruolo separato fino ad estinzione, proseguendo la carriera nel ruolo medesimo colle norme fino ad ora vigenti.

(Approvato).

Art. 11.

In conseguenza della presente legge verranno trasferiti nella categoria « Meccanici », conservando il proprio grado e la propria anzianità di grado:

1° tutti gli attuali sottufficiali e sotto-capi fuochisti abilitati alla condotta delle caldaie e dei macchinari ausiliari, ad eccezione di quelli che all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi ancora vincolati alla prima ferma non superiore ad anni quattro, non la commutassero in ferma sessennale;

2° tutti i capi fuochisti di 1ª classe naviganti;

3° quei sottufficiali macchinisti che ne faranno domanda.

I sottufficiali macchinisti che otterranno il passaggio nella categoria « Meccanici » continueranno a percepire, come assegno *ad personam*, la differenza tra la paga giornaliera da loro goduta all'atto del passaggio stesso e quella loro spettante per il nuovo grado conseguito nella categoria « Meccanici ». Il diritto a tale assegno personale cesserà dal giorno in cui i sottufficiali provenienti dai macchinisti raggiungeranno nella categoria « Meccanici », per effetto di promozione o di aumento di paga, una paga giornaliera superiore a quella da loro goduta al momento del passaggio in quest'ultima categoria.

(Approvato).

Art. 12.

I sotto-capi e comuni di 1ª e 2ª classe della categoria fuochisti, che avranno ultimato con esito favorevole un apposito corso, saranno classificati sotto-capi meccanici, ad eccezione di quelli che, all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi ancora vincolati alla prima ferma, non superiore ad anni quattro, non la commuteranno in ferma sessennale.

(Approvato).

Art. 13.

I graduati fuochisti non contemplati nei precedenti articoli 11 e 12 e quelli vincolati dalla ferma non superiore ad anni quattro che non intendessero di commutarla nell'altra sessennale, costituiranno un ruolo separato, conservando il grado e gli averi attuali, senza però aver diritto a conseguire avanzamento di sorta. Essi potranno aspirare alle rafferme con soprassoldo, purchè rispondano ai requisiti generali prescritti per tale concessione ed a quelli professionali della categoria nella quale permangono. Potranno anche essere trasferiti, in seguito a loro domanda, col loro grado ed anzianità, in una delle categorie del Corpo Reale equipaggi, sempre quando soddisfino alle condizioni di idoneità per ciascuna categoria prescritte.

(Approvato).

Art. 14.

Pei graduati di cui l'articolo precedente i limiti di età e di servizio prescritti dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ridotti di un quantità pari al terzo del periodo di imbarco compiuto su navi armate od in riserva; in niun caso però tale riduzione potrà essere maggiore di anni cinque.

È in facoltà del ministro della marina, sentito il parere della Commissione di avanzamento, e subordinatamente alla disponibilità del debito vitalizio nel relativo capitolo del bilancio marina, di collocare a riposo detti graduati, quando abbiano raggiunto i limiti minimi di età e di servizio voluti dalle leggi in vigore per esercitare il diritto a pensione, parimenti ridotti di un terzo come dal capoverso precedente.

Tale riduzione può anche essere accordata a quei graduati fuochisti che domandino di raggiungere con tale computo i limiti minimi di età e di servizio voluti per il collocamento a riposo.

(Approvato).

Art. 15.

Ai sottufficiali e sotto-capi che costituiscono il ruolo separato di cui l'art. 13, e che non avendo diritto a pensione intendessero di la-

sciare il servizio, sarà concessa, all'atto del loro congedamento, una indennità di lire 600, se avranno compiuto sei anni di effettivo servizio nel Corpo Reale equipaggi, e lire 100 per ogni anno di servizio effettivo in più, senza superare in ogni caso la somma massima di lire 2000 pari alla gratificazione prevista dall'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276.

Tale indennità non è cumulabile con quella del citato art. 6 della legge stessa; però il sottufficiale o sotto-capo potrà optare per il trattamento più favorevole.

(Approvato).

Art. 16.

All'atto della promulgazione della presente legge, gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (categoria fuochisti) passeranno a far parte, col proprio grado ed anzianità, del ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (categoria meccanici).

I capi fuochisti di prima classe, già iscritti nel quadro di avanzamento per sottotenente del Corpo Reale equipaggi (categoria fuochisti), conserveranno il diritto all'iscrizione nel quadro per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi (categoria meccanici).

(Approvato).

Composizione gerarchica e corrispondenza dei militari del Corpo Reale equipaggi.

Denominazione generica	Marinari	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Aiutanti	Meccanici	Fuochisti	Operai	Musicanti e trombettieri	Infermieri	Semaforisti	Furieri	Categorie in via di eliminazione, che si conservano transitoriamente	
													Macchinisti	Fuochisti
Sottufficiali . . .	Nocchiere di 1 ^a classe	Capo timoniere di 1 ^a classe	Capo cannoniere di 1 ^a classe	Capo torpediniere di 1 ^a classe	Aiutante di 1 ^a classe	Capo meccanico di 1 ^a classe	—	Maestro 1 ^a classe	Capo musica di 1 ^a classe	Capo infermiere di 1 ^a classe	Capo semaforista di 1 ^a classe	Capo furiere di 1 ^a classe	Primo macchinista	Capo fuochista di 1 ^a classe
	Nocchiere di 2 ^a classe	Capo timoniere di 2 ^a classe	Capo cannoniere di 2 ^a classe	Capo torpediniere di 2 ^a classe	Aiutante di 2 ^a classe	Capo meccanico di 2 ^a classe	—	Maestro 2 ^a classe	Capo musica di 2 ^a classe	Capo infermiere di 2 ^a classe	Capo semaforista di 2 ^a classe	Capo furiere di 2 ^a classe	Secondo macchinista	Capo fuochista di 2 ^a classe
	Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere	Secondo capo cannoniere	Secondo capo torpediniere	Secondo aiutante	Secondo capo meccanico	—	Secondo maestro	Secondo capo musica o trombettiere	Secondo capo infermiere	Secondo capo semaforista	Secondo capo furiere	—	Secondo capo fuochista
Sottocapi	Sottonocchiere	Sottocapo timoniere	Sottocapo cannoniere	Sottocapo torpediniere	Sotto aiutante	Sottocapo meccanico	—	Sottomaestro	Sotto capo musica o trombettiere	Sottocapo infermiere	Sottocapo semaforista	Sottocapo furiere	—	Sottocapo fuochista
Comuni : di 1 ^a classe .	Marinaio scelto	Timoniere	Cannoniere scelto	Torpediniere scelto	—	—	Fuochista scelto	Operaio	Musicante o trombettiere scelto	Infermiere scelto	Semaforista	Furiere scelto	—	—
di 2 ^a classe .	Marinaio	Allievo timoniere	Cannoniere e allievo specialista cannoniere	Torpediniere e allievo specialista torpediniere	—	Allievo meccanico	Fuochista e allievo fuochista	Operaio	Allievo musicante o trombettiere	Infermiere e allievo infermiere	Allievo semaforista	Furiere e allievo furiere	—	—
di 3 ^a classe .	Mozzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni» (N. 348-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche».

Chiedo all'on. ministro dei lavori pubblici se accetta il testo dell'Ufficio centrale.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato, N. 348-B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Non occorre fare discorsi dal momento che nella discussione generale non ha preso la parola alcun oratore; prego soltanto l'on. ministro dei lavori pubblici, come pure il ministro del tesoro, essendo assente il ministro dell'istruzione pubblica, a voler dire se consentono nelle raccomandazioni che l'Ufficio centrale ha fatte in fine della nostra relazione e che credo gli onor. ministri già conoscano. Dette raccomandazioni si trovano a pag. 15 della relazione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale nella chiusa della pregevolissima relazione che ha illustrato questo importante disegno di legge rispondono precisamente al concetto mio, quindi non ho che a dichiarare che io le accetto tutte quante; facendo soltanto rilevare che, come l'Ufficio centrale sa, questo disegno di legge era stato già presentato e trovavasi anzi già in discussione quando si costituì il Gabinetto del quale entrò a far parte.

E poichè ero convinto della grande impor-

tanza della legge, che veniva a risolvere problemi ormai maturi nella coscienza di tutti quanti s'intendono di queste cose, ritenni non fosse più il caso di sospendere la discussione, sebbene non mi nascondessi gl'inconvenienti inerenti al sistema di conglobare in una sola legge le modificazioni di tante leggi organiche, L'Ufficio centrale ha già fatto un opportuno stralcio di parte di questa legge, ed ora ha completato l'opera sua, e ripeto, queste sue raccomandazioni rispondono anche al pensiero mio ed io sono lieto di poter dichiarare che le accetto.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni fatte.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Tra i voti coi quali si chiude la relazione dell'Ufficio centrale ve ne ha due che interessano la finanza. Il primo è che «per raggiungere i fini che la presente legge si propone, dopo il primo quinquennio dal 1910 al 1911 siano aumentati gli stanziamenti per modo che la sistemazione idraulico-forestale possa compiersi nel ventennio successivo».

L'altro «che alle bonificazioni analoghe a quello dell'Agro romano, siano estesi, in virtù dell'articolo 41 del presente disegno di legge, i privilegi, le esenzioni, i premi e i sussidi contemplati nelle leggi per il bonificamento dell'Agro romano».

Quanto al primo voto io non posso che associarmi al pensiero che lo ispira, al pensiero cioè di fornire i mezzi necessari per compiere quest'opera di sistemazione in un tempo ragionevole, quale è quello di un ventennio: non rincresca però al Senato che il voto io accolga con qualche lieve riserva. Naturalmente è una riserva che andrà a beneficio del mio successore, perchè i maggiori fondi da assegnare per questo servizio si dovrebbero dare tra cinque anni: ma, come ho avuto l'onore di ricordare in Senato, fino da oggi anche gli oneri che peseranno sui bilanci posteriori al quinquennio di cui si tratta nella presente relazione, sono abbastanza gravi.

e quindi non dispiaccia al Senato che accolga questo voto con qualche riserva.

Per l'altro voto, per il quale si tratterebbe di estendere alle bonificazioni che si trovano in condizioni analoghe all'Agro romano, gli stessi benefici che vengono per l'Agro romano concessi, mi permetta l'Ufficio centrale che anche qui aggiunga qualche riserva, perchè, come dissi in altre occasioni al Senato, io credo che il legislatore italiano debba procedere con passo più circospetto sulla via delle esenzioni. Sarà preferibile concedere qualche premio o sussidio, ma quello delle esenzioni tributarie è un principio fondamentale e credo che se il legislatore ponesse più attenzione a non estendere queste esenzioni, renderebbe un servizio non solo alla finanza, ma anche al regime tributario.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli del progetto dell'Ufficio centrale, accettato dall'onorevole ministro con gli emendamenti concordati fra l'Ufficio centrale e il Governo, avvertendo che, per effetto degli articoli portanti i numeri 5-*bis*, 16-*bis* e 16-*ter*, il numero progressivo degli articoli viene a mutare.

TITOLO I.

Sistemazione dei bacini montani.

Art. 1.

Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinate e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7 lettera b) del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo

unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni sieno tali da compromettere, con danno pubblico la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.

Nella erogazione della spesa per tali lavori sarà tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 17, per i lavori indicati all'art. 1 e il Consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

- (Approvato).

Art. 4.

La Commissione centrale, in base a studi di massima, propone l'ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana è coordinata, tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così per lavori come per indennità.

Il programma per detti lavori sarà studiato in modo da intensificarli successivamente in

un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle località dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

Per i progetti dei lavori di cui all'art. 2, provvede il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

La Commissione centrale e il Comitato tecnico sunnominati possono parimenti fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai Consigli provinciali o altri enti locali interessati.

(Approvato).

Art. 5.

Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, attendono gli uffici del Genio civile e quelli d'Ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

Con decreti emanati d'accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due Corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

Nel decreto ministeriale della loro costituzione si designano la sede, la circoscrizione, che potrà anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del Genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere, di cui all'art. 1 della presente legge, è regolata dall'articolo 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F), modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e, per quanto concerne il compartimento del Magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni.

Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento è fatto da una Commissione tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio. (Approvato).

Art. 6.

Pei lavori di cui all'articolo 2, si provvede dall'Amministrazione forestale, sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli art. 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, la dichiarazione di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 7.

Nei progetti di rimboscamento di cui all'articolo 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nell'articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione, la superficie e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

L'elenco è pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l'elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciera dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno trenta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso il detto termine sarà sentita la Commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l'elenco con decreto motivato.

Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 8.

Pei lavori di cui all'articolo 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6 precedente, ma, in caso di opposizione o di ricorsi, sarà soltanto sentito il parere del Comitato tecnico del Consiglio delle acque e foreste.

(Approvato).

Art. 9.

Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento.

In caso di mancato accordo l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal Consiglio comunale, e di un rappresentante unico del Genio civile, del corpo forestale, e dell'Intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.

L'indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e il bosco sia diventato redditizio.

Il giudizio dell'Amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto

per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

(Approvato).

Art. 10.

Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli articoli 6 e 7, si riconosce dall'ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo, è assegnata al proprietario od utente, a cui si applicherà tale divieto, una proporzionata indennità da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 8, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'articolo 13 successivo.

(Approvato).

Art. 11.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente art. 11.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

L'Amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

Le disposizioni del presente articolo non sono

applicare quando il Ministero di agricoltura, industria e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

(Approvato).

Art. 12.

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.

Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

Cessata la necessità del divieto, sarà gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estensibile fino a lire 50 e, in caso di recidiva, fino a lire 200; salvo le maggiori pene cui potessero andare soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

(Approvato).

Art. 13.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale nei casi previsti dall'articolo 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e com-

mercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato, e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopralluoghi dell'ispettore forestale competente;

b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Le somme suindicate, senza pregiudizio dell'applicazione del successivo art. 13, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'art. 1, oppure al 2 della presente legge.

I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilità franche di spesa alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.

(Approvato).

Art. 14.

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 11, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per 15 quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne

sarà fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento, e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispettore forestale competente del ripartimento è tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.

(Approvato).

Art. 15.

Alla provincia od alle province interessate, quando d'accordo ne facciano domanda, i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere sia idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

Eguale concessione potrà essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonché al consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

Lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sarà aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dall'ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse

del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Ho domandato di parlare per dire le ragioni per cui abbiamo accettato di ritornare all'articolo ministeriale, tralasciando l'ultima parte del secondo comma che l'Ufficio centrale aveva proposto e che riguardava le concessioni dei lavori di sistemazione idraulica forestale dei bacini montani a concessionari di opere di derivazione di acque pubbliche, quando queste siano coordinate e collegate con le prime.

In seguito alla promessa dell'onor. ministro, fatta all'Ufficio centrale, che presenterà in breve tempo un disegno di legge sui bacini di ritenuta, credemmo che non fosse più il caso d'insistere su questa seconda parte del secondo comma. E siccome io ebbi l'onore di essere relatore anche del disegno di legge sulle derivazioni di acque pubbliche, pregherei l'onorevole ministro di voler coordinare questo progetto dei bacini di ritenuta con quello per le derivazioni di acque pubbliche: poichè anche in questo disegno di legge noi avevamo considerato la questione dei bacini di ritenuta. Questa dei bacini di ritenuta è una legge speciale che va coordinata alla nuova sulle derivazioni di acque, altrimenti bisognerebbe coordinarla con la legge vigente del 1884, che, come tutti riconoscono, va modificata.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. È perfettamente esatto ciò che ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

In seno all'Ufficio centrale stesso avemmo insieme uno scambio di vedute ed in quell'occasione io dissi come fosse mia intenzione di presentare un disegno di legge per i bacini di ritenuta. È giustissima poi l'osservazione dell'onorevole relatore sulla necessità che il presente disegno di legge sia a suo tempo coordinato con l'altro sulle derivazioni di acque pubbliche. Questo, non dubiti l'onorevole relatore, è anche il pensiero del ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 15.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'art. 1, e la limitazione dei fondi di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate, nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi, tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.

(Approvato).

Art. 17.

Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sarà entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'art. 14 della presente legge, la quale avrà applicazione completa anche agli effetti degli articoli 8, 10 e 11.

Nulla è mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, costituitisi in base all'articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

(Approvato).

Art. 18.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori, forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'art. 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sarà iscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-913, per lire 400,000 ciascuno.

(Approvato).

Art. 19.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani, di cui nella tabella C e nell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'art. 5, comma a, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.

(Approvato).

TITOLO II.

Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche.

Art. 20.

Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sarà costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

Detta Commissione sarà formata come segue:

Presidente: il presidente della Sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri: quattro ispettori del Genio civile, e due ispettori o ingegneri-capi delle miniere, di cui uno dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ed uno del Regio ufficio geologico;

due ispettori superiori forestali;

un delegato della Direzione generale delle foreste;

un delegato della Direzione generale di sanità pubblica;

un delegato della direzione generale delle bonifiche;

altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni, e possono essere riconfermati allo scadere del biennio;

La Commissione sarà ripartita con decreto ministeriale in due sezioni, e, secondo i casi, funzionerà a sezioni riunite o separate con le

attribuzioni deferite dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d'acqua, e di quella della seconda le bonificazioni.

(Approvato).

Art. 21.

La Commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle meteorologiche che riguardano i corsi d'acqua e i loro bacini.

Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per coordinare le rispettive competenze dei corpi Reali del Genio civile e delle foreste.

Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la Commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire Commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di Commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionerà come Commissione locale quella istituita dall'art. 57 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del Genio civile che fanno parte della Commissione centrale, da questa all'uopo delegato.

La Commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali, e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

TITOLO III.

Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle opere idrauliche delle varie categorie.

Art. 22.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53,

54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

Art. 2. Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:

« Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte ».

Art. 3. « Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie ».

Art. 4. Al primo comma sono sostituiti i seguenti:

« Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato ».

Art. 5. « Appartengono alla seconda categoria:

« a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

« b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

« Nessun'opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge ».

Art. 6. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature ».

Art. 7. « Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

« a) difendere ferrovie, strade ed altre

opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle province e dei comuni;

« b) migliorare il regime d'un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

« c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie ed altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio od all'abitato di uno o più comuni, o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

« Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto Reale, sentita la Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

« Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i Consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione ».

Art. 8. « Le opere, di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

« a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

« b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate;

« c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

« d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

« Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati ».

« La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati, e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma ».

Art. 9. « Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

« a) dei fiumi e torrenti;

« b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

« Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

« Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

« Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5ª Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

« In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

« Le province, nel cui territorio ricade il perimetro consorziale, dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente comma terzo.

« In egual misura dovranno concorrere i comuni.

« Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

« In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva ».

Art. 10. « Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

« Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso della spesa, in ragione del rispettivo vantaggio, da parte dei proprietari e possessori interessati, secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

« Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese ».

Art. 11. « Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293. »

Art. 12. « Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:

« Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non comprese nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo, col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio ».

Art. 14. « Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

« Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

« L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge dà parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità ».

Art. 15. « Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori ».

Art. 18. « A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro ».

« Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale ».

« Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

« La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3º comma dell'art. 12. Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado d'interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gl'iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati ».

« I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria, si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati, rispettivamente, i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili ».

Art. 21. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ».

Art. 22. È aggiunto il seguente comma:

« Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo ».

Art. 30. « Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa ».

« L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria ».

Art. 31. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il Governo promuoverà le istituzioni dei

consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

Art. 38. « Il decreto Reale di classificazione di opere nella 3ª categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli effetti dell'art. 44.

« Emanato il decreto Reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del Genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio. Tale elenco, insieme ad una copia del decreto Reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una Commissione amministrativa. Questa Commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.

« Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale, la cui deliberazione, per divenire esecutiva, dev'essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio s'intende costituito per ogni effetto di legge ».

Art. 39. « Dell'accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato ».

Art. 41. « Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, e l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sen-

tito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

« Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda al ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20, e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

« In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Art. 44. « Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.

« Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie, previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici, e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere ».

Art. 45. « Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35 ».

Art. 53. « Alla provincia ed alle provincie interessate, quando d'accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.

« Eguale concessione potrà essere data al comune ed ai comuni interessati, nonché al Consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.

« Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori, ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile cui è affidata la vigilanza delle opere.

« Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto

approvato, sarà aggiunto nei certificati del Genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.

« Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del Genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso ».

Art. 54. « La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle province per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione ».

Art. 96. È aggiunto in fine il seguente comma:

« n) lo stabilimento di molini natanti ».

(Approvato).

Art. 23.

Sono soppressi l'art. 19, l'ultimo comma dell'art. 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma (lettera f) dell'art. 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 24.

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del Tesoro, ha facoltà di accettare da province, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.

La restituzione sarà fatta in tante annualità quanti sono gli esercizi finanziari, nei quali è ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.

Col decreto, che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualità, le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore, in ogni caso al 2 per cento annuo della somma effettivamente anticipata.

(Approvato).

Art. 25.

Le chiaviche attraversanti le arginature di seconda categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocu-mento o pericolo per la difesa idraulica.

Se a tale obbligo non verrà ottemperato neppure dopo intimazione, potrà l'autorità governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio, anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

Il prefetto provvederà al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di più contravventori, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

(Approvato).

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi, per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle Amministrazioni provinciali e comunali, quando si sostituiscano ai Consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Alle province può essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Uguale facoltà può concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

(Approvato).

Art. 27.

Per le opere idrauliche di terza categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto Reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sarà in facoltà degli enti, che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori, di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.

In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sarà ripartita a norma dell'art. 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

L'esecuzione sarà poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle nei bacini montani.

(Approvato).

Art. 28.

I molini natanti, esistenti in pubblici corsi di acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.

Ove siavi luogo a pagamento d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 29.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II, nonché di quelle dei titoli VI e VII.

(Approvato).

TITOLO IV.

Modificazioni alla legge sulle bonificazioni.

Art. 30.

I progetti tecnici di cui all'art. 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195), oltre quanto è prescritto in detto articolo alle lettere *a*, *b* e *c*, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.

(Approvato).

Art. 31.

Negli anzidetti progetti tecnici potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.

Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.

I comuni, nei quali sta territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 per cento.

Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario attestante che la provvista di acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamente della bonifica nel riguardo dell'igiene.

I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e di natura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo colla Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo, che possa essere contratto dai comuni nei quali sta territorialmente compresa, in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sé fra le entrate del comune.

Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 32.

I consorzi già costituiti o che si costituiscono per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato; e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 33.

Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre l'elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovrà comprendere, per ogni proprietà interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, nonché la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

Il progetto economico verrà pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato. Sui ricorsi che verranno prodotti entro tale termine, o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sarà definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, numero 195.

(Approvato).

Art. 34.

L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonché per gli eventuali lavori imprevisi o dipendenti da forza maggiore, può essere aumentata fino al 20 per cento.

(Approvato).

Art. 35.

Sono abolite le Commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e la Commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'art. 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368.

(Approvato).

Art. 36.

Il terzo arbitro, di cui all'art. 15, 2° comma, del testo unico richiamato nell'art. 27 precedente, sarà nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di tribunali compresi nella sua giurisdizione, e presiederà il Collegio.

Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto sarà fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.

Per la determinazione delle indennità da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge.

(Approvato).

Art. 37.

Le bonificazioni di seconda categoria, oltreché dai consorzi degli interessati, volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle province, dai comuni, nonché da semplici privati.

(Approvato).

Art. 38.

Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti, può essere aumentato sino a tre decimi diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.

Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.

(Approvato).

Art. 39.

Nei consorzi di bonifica già regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza per le deliberazioni dell'Assemblea generale degli interessati, relative all'applicazione della legge testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sarà determinata in ragione dell'ammontare dei contri-

buti per la bonificazione, imposti sui detti terreni della classifica in vigore, qualunque sieno le disposizioni in contrario dei relativi statuti o regolamenti, con le limitazioni però da introdursi nel regolamento per l'esecuzione del presente titolo.

(Approvato).

Art. 40.

Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o del prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

L'esecutore potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

È abrogato l'articolo 35 del testo unico, di cui nel primo comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 41.

L'indennità di espropriazione per fondi redimiti è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato, mai superiore al cento per sei, o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata la indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o

di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili, nè si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto, o riattivati, o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 42.

Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato o da province o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900, n. 195, attribuisce ai consorzi speciali.

L'articolo 28 del citato testo unico è applicabile anche ai consorzi speciali di esecuzione delle opere di bonifica di 1ª categoria.

(Approvato).

Art. 43.

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati, da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti, dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 44.

Il Governo potrà con decreto Reale, sentita la Commissione centrale, nonchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491, debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria, o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

È pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare con decreto reale, in testo unico le disposizioni del presente titolo IV, con quelle non abrogate della legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

(Approvato).

TITOLO V.

Modificazioni alle leggi sul Genio civile
e sul Magistrato alle acque.

Art. 45.

Al comma secondo dell'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, è sostituito il seguente:

« Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori superiori del Regio Corpo delle miniere e tre ispettori superiori forestali, tra i quali quello addetto al Magistrato alle acque ».

« È abrogato il comma 3° dell'art. 3 della legge 19 luglio 1907, n. 549, a favore della Calabria ».

Al 1° comma dell'art. 34 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma di ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il trentesimo anno di età ».

All'art. 42 dello stesso testo unico, è sostituito il seguente:

« Per i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un Comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del Segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del Genio civile preposti a compartimenti.

« Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno.

« Il presidente del Magistrato alle acque è, in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del Genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente, e per un biennio, dal ministro dei lavori pubblici.

« Un impiegato designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario ».

(Approvato).

Art. 46.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5; 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 e 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituisce il Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, sono modificate come segue:

Art. 2. — Al comma 3° è sostituito il seguente:

« In casi di urgenza spetterà al Magistrato, d'accordo col capo dell'ufficio per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il capo del compartimento, presidente del Magistrato alle acque, è nominato tra i funzionari dello Stato, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri; ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico, riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero ».

Al comma 2° è sostituito il seguente:

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente.

Art. 4. — Al 2° comma è aggiunto quanto segue:

« In caso di necessità, uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile, membro del Comitato tecnico, può essere coperto da un inge-

guere capo di prima classe del Genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del Genio civile.

A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennità concesse agli aggregati alle Sezioni del Consiglio superiore dall'art. 22 della legge sul Genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522) ».

« È pure concessa l'indennità di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del Genio civile addetti alla Sezione dell'Ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato è presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile che annualmente viene designato dal ministro, su proposta del presidente della Magistratura ».

Art. 5. — « Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della Sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.

« Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del Genio civile, sono deferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato, ad uno o più fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura.

« È in facoltà del presidente del Magistrato di sentire il Comitato anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettori come sopra delegati ».

Art. 6. « Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascuna dal rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione d'importanti opere nuove o d'importanti conflitti tra provincie, comuni e consorzi.

« Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato, che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma ».

Art. 7. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3 ».

Art. 8. È soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma è sostituito il seguente:

Gli ispettori superiori del Genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.

Art. 9. « Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche è nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato.

« I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti, nell'ambito del compartimento, dal presidente del Magistrato ».

Art. 13. Al primo comma è sostituito quanto segue:

« Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, al cui ordinamento e personale stabile sarà provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto.

« Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, sarà nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio, che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato ».

Art. 13-bis. « Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'art. 17, titolo II, della presente legge, sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del Genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, num. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° dell'art. 13 della legge sul Magistrato alle acque.

« La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni, quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura ».

Art. 14. — Nella lettera a) sono soppresses le attribuzioni riferite agli articoli 14, comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'art. 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concernè la classificazione delle opere di 3ª categoria sentita la Commissione di cui all'articolo 13 bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto Reale, e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.

Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dall'art. 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 13 bis precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.

L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria s'intende riferita all'art. 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge, ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'art. 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimenti modificato.

Alla lettera c) è sostituito quanto segue:

« c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'art. 5 ».

Alla lettera d) è sostituito quanto segue:

« d) le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2; 57 a 59; 77; 79 a 97; 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali, e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiagge e fari, testo unico, 2 aprile 1885, n. 3095 ».

Alla lettera i) è sostituito quanto segue:

« i) la facoltà di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministero dei lavori pubblici per ogni esercizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di 1ª categoria, fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia, nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonchè la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori ».

È aggiunta la lettera o) seguente:

o) Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento, delle quali all'art. 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, sentito il Magistrato alle acque.

Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti:

« Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiagge marittime.

« Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell'un caso e nell'altro; prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonchè sui risultati delle istruttorie medesime.

« La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazione di acque pubbliche già esistenti, o che verranno fatte, spetterà al Magistrato ».

Art. 16. « Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità, e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V Sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re ».

Art. 17. « È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato, quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il Ministero ».

Art. 18. « Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma), 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma ».

Art. 19. Al primo comma è sostituito il seguente:

« Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci ».

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Alla lettera *i*, dove è detto « proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici », si deve dire « dal ministro dei lavori pubblici » in quantochè noi con la modificazione che abbiamo proposto all'art. 3, facciamo dipendere il presidente della Magistratura alle acque direttamente dal ministro. Lo stesso vale per l'art. 17 dove in fine è detto: « informandone immediatamente il Ministero », si deve leggere invece: « informandone immediatamente il ministro ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 46 con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale, cioè che alla lettera *i*) ed all'art. 17 invece di « Ministero » si legga « ministro ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 47.

La tabella A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257, è sostituita dalla seguente:
(Approvato).

TABELLA A.

Personale del Regio Magistrato alle acque.

I. Il presidente del Magistrato alle acque.

II. Personale del Genio civile:

4 ispettori superiori;

12 ingegneri capi;

45 ingegneri di classe;

10 ingegneri allievi;

70 aiutanti principali ed aiutanti;

30 archivisti ed ufficiali d'ordine;

24 inservienti.

III. Personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici:

7 funzionari del personale d'amministrazione;

4 funzionari del personale di ragioneria;

2 funzionari del personale d'ordine.

IV. Personale dell'ufficio idrografico:

1 direttore;

2 aiutanti specialisti e due disegnatori calcolatori.

Art. 48.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quello delle leggi testo unico 3 settembre 1906, n. 522, e 5 maggio 1907, n. 257, che non sieno abrogate.

(Approvato).

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Non ho voluto interrompere la lettura degli articoli, e perciò mi sono riservato di fare all'ultimo un'osservazione circa una modificazione accolta dall'Ufficio centrale d'accordo coll'onor. ministro all'art. 42; per quanto riguarda la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'Ufficio centrale aveva ritenuto che fosse opportuno che del Consiglio superiore predetto facesse anche parte un funzionario tecnico superiore del Ministero delle finanze, per la risoluzione di tutte quelle questioni interessanti sia il Dicastero dei lavori pubblici che quello delle finanze. Però, avendo l'onor. ministro, al quale fu sottoposta l'opinione dell'Ufficio centrale, dato affidamenti che avrebbe quanto prima pensato ad una qualche modificazione nella costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Ufficio centrale ha volentieri receduto dalla sua proposta di modificazione.

Per quanto poi riguarda l'ordinamento del Genio civile, l'Ufficio centrale aveva fatte alcune osservazioni, specialmente sul reclutamento degli ingegneri del Genio civile, ma ha poi accettato un emendamento per i concorsi degli allievi ingegneri, raccomandando all'onor. ministro di provvedere all'ordinamento del Genio civile in altra occasione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sta di fatto che io avevo pregato l'Ufficio centrale di non insistere negli emendamenti proposti all'art. 42, perchè non mi pareva opportuno modificare così, incidentalmente, la costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tanto più che quanto prima dovendosi provvedere al riordinamento dell'amministrazione del Genio civile, sarà allora il caso di vedere quali opportune modificazioni si possano introdurre in questa materia.

Ringrazio l'Ufficio centrale di avere accolta la mia preghiera, desistendo da queste proposte di modificazione e rimandando così per il momento la risoluzione di questa materia, che è tanto importante per gli interessi nazionali.

CASANA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *dell'Ufficio centrale*. Nella lettura di questo disegno di legge gli articoli che venivano richiamati nelle diverse disposizioni sono stati indicati col numero che avevano prima che si addivenisse alla riforma della numerazione degli articoli del disegno proposto dall'Ufficio centrale. Sarà bene che questa indicazione venga corretta. Anzi per non per-

dere tempo mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sulle varie correzioni che si debbono a questo riguardo apportare alle diverse citazioni. Così il Senato potrà senz'altro votare il disegno di legge a scrutinio segreto senza aspettare che esso venga coordinato.

Nelle ultime linee dell'articolo 1 in cui si citano parecchi articoli, la citazione deve essere modificata in questo senso: articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

All'art. 3, nella quarta linea, si cita l'art. 17, invece dev'essere citato l'art. 20.

Poi all'articolo diventato 8, al secondo comma si dice art. 6; mentre deve essere citato l'articolo 7.

All'art. 10 devono essere ricordati gli articoli 7, 8, 9 e 14, invece di 6, 7, 8, e 13.

All'articolo diventato 11, si cita l'art. 11 mentre deve citarsi l'art. 12.

All'articolo diventato 13 si citano gli articoli 6 e 7 mentre devono essere citati gli articoli 7 e 8. Nello stesso articolo al penultimo comma si cita l'art. 13 mentre deve essere citato l'art. 14.

All'articolo diventato 14, si cita l'art. 11, mentre deve citarsi l'art. 12.

All'articolo diventato 17, secondo comma bisogna fare due correzioni: dove si cita l'articolo 14 bisogna citare l'art. 15; dove si citano poi gli articoli 8, 10 e 11 bisogna invece citare gli articoli 9, 11 e 12.

All'articolo diventato 19, e che prima era 16-ter, nell'ultimo comma occorre fare una variazione più sensibile. Si citava infatti l'articolo 51, comma a, che era nel testo che fu poi stralciato; onde, invece di dire art. 51, comma a, bisogna ora dire art. 6, comma a, della legge suddetta.

Finalmente all'articolo diventato 36, nel primo comma si citava l'art. 27 e deve invece essere citato il 30 e nel terzo comma si deve citare l'art. 9 invece dell'art. 8.

Non vi sono altre modificazioni.

PRESIDENTE. La Segreteria terrà conto di questo coordinamento che s'intende approvato.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

LANCIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lanciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita:

DI BROCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROCCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio centrale la relazione sul disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radiotelegrafia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Brocchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli » (N. 608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 608).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvati i ruoli organici del personale per le Amministrazioni governative dei dazi di

consumo di Roma e Napoli, risultanti dalle annesso tabelle A e B.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge sono comuni ai ruoli organici del personale di ambedue le dette Amministrazioni ed avranno effetto dal 1° gennaio 1911.

(Approvato).

Art. 3.

La nomina al posto di ispettore è fatta per merito fra i commissari della 1ª classe e, occorrendo, fra quelli della 2ª.

Rimane, di conseguenza, soppressa, nella tabella A allegata alla legge 5 luglio 1908, n. 400, l'indennità di funzioni e di giro al commissario della dogana di Napoli, incaricato di coadiuvare il direttore della dogana stessa nel servizio del dazio consumo.

(Approvato).

Art. 4.

I posti di commissario sono conferiti mediante esame d'idoneità al quale sono ammessi gli ufficiali ed i contabili di qualunque classe (ricevitori e cassieri) che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5, secondo e terzo comma del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

(Approvato).

Art. 5.

I posti di ricevitore e di cassiere di ultima classe sono conferiti, su loro domanda, in ordine d'anzianità, agli ufficiali provveduti di stipendio uguale od immediatamente inferiore a quello del posto da conferire, che siano reputati idonei e dichiarino di prestare la prescritta cauzione e gli aumenti richiesti per l'ulteriore carriera contabile.

Il personale contabile (ricevitori e cassieri) è classificato in un distinto ed unico ruolo di anzianità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, per esigenze di servizio o su loro domanda, il passaggio dei ricevitori e cassieri della stessa classe dall'una all'altra delle due qualifiche contabili.

(Approvato).

Art. 6.

Gli impiegati contabili devono prestare la cauzione nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti norme e nelle misure seguenti:

Ricevitori e cassieri di	I classe . .	L. 10,000
»	di II » . . »	8,000
»	di III » . . »	6,000
»	di IV » . . »	4,000

(Approvato).

Art. 7.

I posti di ufficiale di ultima classe sono conferiti ai volontari che abbiano compiuto un tirocinio non inferiore a sei mesi, durante il quale abbiano dato prova di attitudine alla carriera e risultino bene classificati per condotta pubblica e privata, operosità e diligenza.

I volontari non riconosciuti idonei all'impiego, o trovati affetti da malattie incurabili ed incompatibili con l'impiego stesso, o che abbiano tenuto una condotta riprovevole vengono licenziati.

(Approvato).

Art. 8.

I posti di volontario sono conferiti in seguito ad esame di concorso, al quale sono ammessi i giovani forniti di licenza ginnasiale o di scuola tecnica che non abbiano superato l'età di 25 anni e che siano forniti dei requisiti prescritti dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal relativo regolamento del 24 novembre 1908, n. 756.

Al detto esame hanno diritto di concorrere, senza obbligo di titolo di studio, i sottufficiali della R. guardia di finanza (marescialli, brigadieri e sottobrigadieri) presenti al Corpo, aventi non meno di 10 e non più di 20 anni di servizio e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

A questi ultimi, fino al conseguimento della nomina ad ufficiale, saranno conservati i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che verranno corrisposti sul capitolo « Soldo della guardia di finanza », da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualità di volontari.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 37, lettera e), della legge 19 luglio 1906,

n. 367, in quanto sieno contrarie a quelle del presente articolo.

(Approvato).

Art. 9.

I posti di agente subalterno sono conferiti agli appuntati della R. guardia di finanza presenti al Corpo, che ne facciano domanda, purchè continuo non meno di 15 anni di servizio e non più di 45 di età e siano riconosciuti di sana costituzione, esenti da imperfezioni fisiche e di condotta irreprensibile.

(Approvato).

Art. 10.

I posti di visitatrice sono conferiti a donne sotto ogni rapporto incensurate, preferibilmente appartenenti a famiglie d'impiegati o di agenti della guardia di finanza in attività di servizio o a riposo.

Le visitatrici sono nominate con decreto degli Intendenti di finanza, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, e devono essere confermate d'anno in anno.

(Approvato).

Art. 11.

Nel nuovo ruolo dei commissari prenderanno posto, secondo la rispettiva loro anzianità, tanto gli attuali commissari quanto i ricevitori appartenenti, alla data della presente legge, alle prime due classi.

(Approvato).

Art. 12.

Al momento dell'attuazione della presente legge potranno essere nominati ricevitori e cassieri anche gli ufficiali delle prime tre classi provveduti di stipendio uguale o immediatamente inferiore a quello del posto da conferire.

(Approvato).

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere in bilancio le assegnazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale per l'Amministrazione governativa del dazio consumo di Roma.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
				Lire	Lire
Ispettori	unica	1	1	5,000.	5,000
Commissari	1ª	10	20	4,500	85,000
Id.	2ª	10		4,000	
Ricevitori	1ª	4	22	4,000	72,000
Id.	2ª	8		3,500	
Id.	3ª	6		3,000	
Id.	4ª	4		2,500	
Cassieri	1ª	1	6	4,000	19,500
Id.	2ª	2		3,500	
Id.	3ª	2		3,000	
Id.	4ª	1		2,500	
Ufficiali	1ª	38	190	3,500	510,000
Id.	2ª	62		3,000	
Id.	3ª	39		2,500	
Id.	4ª	34		2,000	
Id.	5ª	17		1,500	
Volontari	—	12	12	—	—
Agenti subalterni	1ª	22	32	1,400	42,800
Id.	2ª	10		1,200	
Visitatrici	unica	14	14	360	5,040
Totale	297	..	739,340

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

TABELLA B

Ruolo organico del personale per l'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
				Lire	Lire
Ispettori	unica	1	1	5,000	5,000
Commissari	1 ^a	8	16	4,500	68,000
Id.	2 ^a	8		4,000	
Ricevitori	1 ^a	3	16	4,000	52,500
Id.	2 ^a	6		3,500	
Id.	3 ^a	4		3,000	
Id.	4 ^a	3		2,500	
Cassieri	1 ^a	1	6	4,000	19,500
Id.	2 ^a	2		3,500	
Id.	3 ^a	2		3,000	
Id.	4 ^a	1		2,500	
Ufficiali	1 ^a	35	170	3,500	457,500
Id.	2 ^a	55		3,000	
Id.	3 ^a	35		2,500	
Id.	4 ^a	30		2,000	
Id.	5 ^a	15		1,500	
Volontari	—	10	10	—	—
Agenti subalterni	1 ^a	15	22	1,400	29,400
Id.	2 ^a	7		1,200	
Visitatrici	unica	20	20	360	7,200
Totale			261		639,100

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Linea di navigazione tra l'Italia e il Cile » (N. 620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Linea di navigazione tra l'Italia e il Cile ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 620).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col Governo del Cile una convenzione per la istituzione di una linea di navigazione a vapore diretta fra l'Italia e il Cile, da sovvenzionarsi in parti uguali dai due Governi, e il cui esercizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge di contabilità generale dello Stato, a una Società italiana.

La convenzione predetta e il capitotato per l'esercizio della linea saranno approvati con decreto Reale da convertirsi in legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato all'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato a iscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina per ogni esercizio finanziario dal 1912-913 al 1916-917 la somma di lire 500,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 601).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. La proposta dell'Ufficio centrale è a maggioranza: io appartengo alla minoranza e mi permetta perciò il Senato di parlare da questo posto invece che dal banco della Commissione.

Conformemente al mandato ricevuto dall'Ufficio che mi elesse commissario, io approvo questo disegno di legge, in quanto mira a migliorare le condizioni dei funzionari delle cancellerie giudiziarie: anzi se fosse possibile, io darei loro anche di più. Per questa parte dunque io sono completamente d'accordo con l'onorevole ministro e con la maggioranza dell'Ufficio centrale, ma non mi posso assolutamente acconciare all'idea che col pretesto di migliorare le condizioni delle cancellerie giudiziarie si inaspriscano non solo le tasse giudiziarie, ma anche quelle riguardanti le controversie avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, come si propone in questo disegno di legge.

Se noi leggiamo la relazione del mio egregio amico l'onor. Mele, troviamo che essa è tutta una requisitoria contro quest'inasprimento, requisitoria la quale porterebbe per logica conseguenza alla soppressione dell'articolo 17 che riguarda appunto questo inasprimento delle tasse riguardanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Ripeto, io non posso consentire che con una legge che porta il titolo di riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie si stabiliscano tasse nuove per i giudizi avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, che non hanno alcuna affinità con le liti giudiziarie.

Questo infiltrare in una legge di carattere tutt'affatto diverso delle disposizioni concernenti tasse nuove, va a colpire specialmente la giustizia amministrativa, e questo non mi va. Antico membro del Consiglio di Stato mi ribello a queste nuove tasse. Era un vanto dello

Spaventa di dare a buon mercato la giustizia amministrativa: con questa legge il buon mercato sparisce.

Perciò, mentre dichiaro di approvare la legge per quanto riguarda il miglioramento delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, prego il Senato di volere fare dolce pressione presso il mio amico l'onorevole ministro del tesoro, perchè come ha trovato i fondi necessari per migliorare le condizioni di tante altre categorie di impiegati, trovi anche le somme necessarie per le cancellerie e le segreterie giudiziarie, senza ricorrere all'imposizione di nuove tasse o allo inasprimento di quelle già esistenti.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io potrei ripetere col poeta latino: *In me (adsum qui feci), in me convertite ferrum!* Assumo intera la responsabilità delle proposte di ordine finanziario contenute in questo disegno di legge e mi permetto di ricordare al Senato che nella prima edizione del disegno di legge presentato sotto il ministero Luzzatti, esse avevano un carattere più grave. Spetta al Guardasigilli attuale, al mio egregio amico on. Finocchiaro-Aprile, l'iniziativa di avere proposto delle attenuazioni, quantunque il disegno di legge avesse già riscosso l'approvazione della Giunta generale del bilancio, nell'altro ramo del Parlamento.

Secondo la prima edizione, l'utile previsto per il Tesoro soverchiava l'onere che derivava dal miglioramento economico dei cancellieri; nella seconda edizione, invece, sarà un puro miracolo se il Tesoro potrà raggiungere un provento che corrisponda all'onere finanziario.

Il mio insigne amico, il senatore Astengo, ha fatto appello al ministro del tesoro e ha ricordato che la giustizia amministrativa si volle dal suo grande assertore, il compianto Spaventa, a buon mercato. Ma crede il senatore Astengo che, senza queste lievi tasse, la giustizia amministrativa sarebbe davvero a buon mercato?

Le disposizioni d'indole tributaria attinenti ai giudizi presso il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono di due specie, l'una riguarda l'aumento delle tasse sugli originali, da una lira a due lire, mentre oggi le copie pagano una tassa di due lire; per effetto dell'altra i docu-

menti che si producono davanti alle sezioni giurisdizionali, quando sono originariamente esenti, vanno sottoposte al bollo di 50 centesimi, cioè a quello stesso bollo a cui sono sottoposti i documenti che si producono dinanzi alle preture, con la differenza però che questi ultimi sono soggetti anche alla tassa di registro.

Di più è da notare che sono esenti anche dalla tassa di bollo i documenti che si producono per i conti degli esattori e degli appaltatori. Oramai la giustizia davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e del Consiglio di Stato ha assunto una speciale importanza, e le cause che si svolgono davanti ai due supremi collegi sono affidate a professionisti di altissimo valore. Questa circostanza porta a dover ritenere che nè il lieve aumento della tassa da una lira a due lire, nè l'imposizione della tassa di soli cinquanta centesimi per i documenti abbia tale importanza da rendere la giustizia amministrativa a caro mercato.

Il senatore Astengo ha poi osservato che il Tesoro ha trovato i mezzi per concedere i miglioramenti economici ad altre categorie di impiegati. Potrei ricordare che l'esempio di leggi, che al miglioramento economico di una categoria di funzionari congiungono aggravii di tariffe o di tasse, non è nuovo; ma, ad ogni modo, la condizione finanziaria del momento era tale che qui si trattava di dover scegliere tra il non provvedere efficacemente alla sorte di una numerosa classe di funzionari o di provvedervi con un aggravio di tasse le quali avevano anche uno scopo di perequazione. Non parve equo che davanti alla giustizia ordinaria si debbano pagare delle tasse, qualche volta anche gravose, e davanti le giurisdizioni speciali non si dovessero pagare o si dovessero pagare in misura molto mite.

Il Senato incoraggia tutti i giorni il ministro del tesoro (ed io per questo gli debbo viva riconoscenza) a difendere con vigoria il pareggio, che non è mai sicuro se non è accompagnato da un avanzo, sia pur lieve.

Posso pertanto confidare che il Senato, come si dispone a votare di buon animo le proposte che riguardano il miglioramento economico dei cancellieri, vorrà anche acconciarsi ad approvare le proposte di ordine finanziario che i mezzi forniscono. (*Bene*).

Presentazione di relazione.

DI COLLOBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI COLLOBIANO. A nome della Commissione dei trattati ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pro-ruga dei tribunali misti in Egitto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Collobiano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Farò alcune brevi osservazioni non intieramente contrarie e non intieramente favorevoli alle cose che ha esposto il ministro del tesoro. Io non contrasto le massima che dovendo mettere in bilancio una spesa nuova, per qualsivoglia titolo, il tesoro provveda contemporaneamente all'entrata corrispondente. Quindi non sono, in massima, contrario a che per migliorare le condizioni del personale delle cancellerie giudiziarie il tesoro faccia pagare qualche cosa di più a chi ricorre ai tribunali.

Però non è per migliorare le condizioni del personale della cancelleria che serve alla giustizia amministrativa che occorre fare questa spesa; perchè intanto nè le cancellerie della prima, nè quelle della seconda istanza amministrativa, vale a dire nè delle Giunte provinciali, nè del Consiglio di Stato, nè del Consiglio di prefettura, nè della Corte dei conti, hanno alcun beneficio da questo maggiore aggravio che si porta a coloro che a quelle giurisdizioni speciali dovranno fare ricorso.

Quindi mancherebbe la ragione fondamentale di questo aggravio di tassa rispetto alle cause che si trattano dinanzi a quelle giurisdizioni, per le quali il personale di cancelleria non avrà per esso alcun beneficio all'infuori di quello che gli possa spettare per i ruoli organici ai quali appartiene.

Dunque rispetto a questa parte mancherebbe la ragione per provvedere in questo modo uniforme per tutte le cancellerie.

Ma io vorrei principalmente pregare il Senato ed il ministro di por mente che non si tratta di chiedere un trattamento speciale a chi ricorre alle giurisdizioni speciali per ragioni di materia. La verità è invece che è diverso il valore, quasi sempre diverso, il valore intrinseco materiale della questione che si porta avanti una giurisdizione ordinaria da quello della questione che si porta in una giurisdizione speciale, tranne che per la Corte dei conti. Il più delle volte l'interesse del quale si discute innanzi la Giunta provinciale amministrativa e poi in Consiglio di Stato rappresenta, se volete, qualche cosa di più rispetto alla posizione dell'individuo ricorrente, ma infinitamente meno per valore materiale di qualunque modestissima causa che si svolga dinanzi al tribunale.

Prendete, ad esempio, un piccolo impiegato comunale che ricorra per difendere il suo posto (abbia ragione o torto in merito), prendete il maestro comunale, la guardia forestale e via discorrendo; questi umili servitori del pubblico, difendendo la loro posizione difendono tutto per se stessi, ma se vogliamo mettere a confronto il loro ricorso colla più modesta causa commerciale o possessoria, voi vedete che la differenza nella spesa, anche se fosse ridotta a poche lire, come ha detto l'onorevole ministro, diventa immensa in confronto del valore venale, del valore pecuniario della causa. Ecco perchè io francamente credo che di questa disposizione si possa fare a meno.

Per parte mia, non sarei alieno dall'accettare qualche cosa, se fosse indispensabile; la tassa sul ricorso, dice bene il ministro, è poca cosa in sé, però essa raddoppia la spesa per la carta bollata, perchè presso la Giunta provinciale amministrativa la carta da bollo che si adopera è quella da 60 centesimi, e con questa legge si vuole che sia quella da lire 1.20; quindi precisamente il doppio.

Ma pazienza per il ricorso; ora si vuol mettere anche una tassa di bollo per i documenti. Si dice che è una tassa di poca entità, e che non si paga la tassa di registro, che invece viene pagata in tribunale e in Corte d'appello; ma attualmente i documenti vengono presentati così come nascono, nel loro originale, o nelle copie rilasciate per comunicazione alla persona interessata per uso amministrativo, e si ammettono senza bollo.

Questa bollatura, sia pure a tassa ridotta, dei documenti, importa, in certi casi, una spesa gravissima; se si trattasse soltanto di fare bollare una copia della deliberazione del comune con la quale si sia fatta la disposizione riguardante Tizio o Caio segretario o ragioniere, sarebbe ancora poca cosa; ma, se si devono far bollare il regolamento comunale, la deliberazione del Consiglio, la lettera di partecipazione, ecc., si moltiplica il numero dei piccoli bolli e la spesa diventa grossa; se poi si trattasse di presentare e quindi di bollare il bilancio comunale, la spesa iniziale si decuplicerebbe per lo meno.

Perciò io dico che se il ministro vuol mantenere la tassa sugli atti originari di parte, accetto (poco male) che il ricorso invece che su carta da lire 1.20, sia fatto su carta da lire 2.40, ma per la bollatura dei documenti non posso condividere il suo pensiero, perchè il più delle volte si risolverebbe in una spesa sproporzionata al valore della causa, o per lo meno rappresenterebbe un sacrificio non lieve.

Quindi io credo che l'aggravio per quanto riguarda la bollatura dei documenti per la giustizia amministrativa dovrebbe essere omissivo; i documenti si debbono produrre in sede giurisdizionale in quel modo come si sono ricevuti dall'autorità amministrativa.

Presentazione di una relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stanziamiento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma nel 1911.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

LUCCHINI LUIGI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *dell'Ufficio centrale*. Appartengo alla maggioranza dell'Ufficio centrale che ha approvato il progetto di legge in esame, e che lo raccomanda ai voti dell'Assemblea. Questo non già perchè fosse nella convinzione, almeno mia personale, che questo progetto di legge propriamente corrisponda agli interessi veri ed essenziali del servizio di cancelleria, ma perchè, considerate tutte le circostanze nelle quali questo progetto di legge si presenta, è sembrato a me, e probabilmente anche ai colleghi, che non si potesse assolutamente respingerlo, nè si dovesse prendere la responsabilità di apportarvi qualche modificazione pur desiderata, la quale avrebbe avuto per effetto di rimandarne alle calende greche l'approvazione.

Non incontrava le nostre simpatie questo progetto di legge, sia per le ragioni addotte ora dai colleghi, che mi hanno preceduto, e ai quali pienamente mi associo, sia perchè è uno di quei progetti che ha una ispirazione, e subi una di quelle pressioni così dette di classe, che il Parlamento non dovrebbe mai incoraggiare e favorire.

Questo dicendo, io certamente non intendo di manifestare sentimenti men che benevoli verso codesti funzionari, che sono e devono essere collaboratori importanti, quotidiani, indispensabili della giustizia e della magistratura.

Così però io mi sono altresì associato ai colleghi dell'Ufficio centrale che deliberarono di proporre al Senato (nella fiducia che il ministro vorrà accogliere la nostra proposta) quell'ordine del giorno che ne chiude la relazione. Con esso s'invita il Governo a presentare al più presto possibile altro disegno di legge per una riforma completa e organica dei servizi di cancelleria e segreteria, che è nei voti di tutti e specialmente di coloro che hanno da fare con la giustizia e che sono un po' addentro in materia.

Questo schema non ha che uno scopo molto limitato, e principalmente quello di migliorare la posizione economica dei funzionari di cancelleria nei loro primi gradi, con un aumento annuo di due o trecento lire: aumento che certamente non si potrebbe in coscienza rifiutare, perchè il trattamento di questi funzionari, cer-

tamente nessuno lo può disconoscere, è inadeguato.

Ecco la ragione per la quale l'Ufficio centrale nella sua maggioranza ha creduto di non poter rifiutare il suo voto e di raccomandare all'approvazione del Senato il disegno di legge. Io confido, peraltro, che, il Governo accettando il nostro ordine del giorno, non accadrà quello che tante volte succede, che cioè l'ordine del giorno vada nel dimenticatoio.

Conoscendo lo zelo del ministro nel provvedere alle necessità dell'Amministrazione da lui dipendente, abbiamo fiducia che, accettandolo vi farà ben presto onore

L'onor. relatore nella sua diligente relazione accennò ad alcuni desideri espressi e ad alcune osservazioni fatte in seno all'Ufficio centrale. Fra queste ve ne ha una che particolarmente m'interessa e che riguarda il personale di cancelleria della Corte di cassazione. Col presente disegno di legge si provvede a istituire dei cosiddetti cancellieri di sezione per i tribunali e per le Corti. Ora non si sa intendere, o almeno io non l'ho saputo, perchè non si sia istituito quest'ufficio anche per la Corte di cassazione di Roma, dove le sezioni rappresentano qualche cosa di più che non siano le sezioni dei tribunali e delle Corti di appello; in quanto esse godono di una quasi autonomia, derivante dalla propria e distinta competenza che loro è attribuita dalla legge, e quindi ancora più opportunamente loro si adatterebbero il grado e la funzione di un cancelliere di sezione che vi fosse particolarmente addetto. Siccome poi con l'istituzione dell'ufficio va di conserva il trattamento economico, così tanto più ragionevole si dimostra che il cancelliere di sezione sia istituito presso la Corte suprema di Roma, con le sue tre sezioni, elevando gli stipendi di quei funzionari, compreso il cancelliere capo, in conformità alla legge che ne parificò il grado a quello dei consiglieri d'appello e dei capi divisione del Ministero, che pur negli ultimi tempi ebbero aumentato l'onorario.

La legge che siamo discutendo aumenta di qualche po' (un centinaio circa) il personale di cancelleria, di cui si lamenta sempre la scarsità. Su di che io mi permetto di dubitare. Non è il numero che occorre, ma la qualità. E a proposito del numero debbo ricordare come durante la discussione del bilancio di grazia e

giustizia, alla quale non ho potuto partecipare, un nostro collega ed ex-guardasigilli si compiacceva di notare come nel Ministero di grazia e giustizia ci fosse un ufficio, quello del casellario centrale, che costituirebbe un grave perturbamento per i servizi di cancelleria, distraendo un numero grande di funzionari, e lasciando vacanti i posti necessari per le esigenze della giustizia.

Ora, io credo che non dispiacerà neppure all'onor. ministro guardasigilli se io mi farò a dimostrare come l'affermazione dell'onorevole collega sia manchevole assolutamente di fondamento.

In primo luogo, sembra quasi inverosimile che l'ex-guardasigilli non abbia avuto presente come con la legge del 24 maggio 1908 si provvedesse al personale di ordine del casellario centrale, destinandovi cinquanta funzionari di cancelleria in soprannumero. Fu lo stesso onor. Finocchiaro, che ritornò ora a quel banco, il quale ebbe il merito di provvedere all'attuazione di questo servizio, istituito con legge 25 marzo 1905, ma per cui la legge medesima aveva avuto l'abilità di non fornire i fondi necessari, destinando i proventi del servizio, anzichè a suo pro', a vantaggio della burocrazia ministeriale; onde il ministro (che non era stato l'autore della legge) si trovò nella necessità, per farvi onore, di ricorrere a ripieghi e mezzi straordinari. Fra l'altro, vi destinava appunto una quarantina di alunni di cancelleria, che naturalmente venivano distratti dagli uffici locali.

Ma il ministro Orlando, suo successore, provvede a regolarizzare la cosa; onde con l'accennata legge del 1908 si dispose (testualmente): « a partire dal 1° gennaio 1908 è aumentato di cinquanta il numero degli alunni giudiziari retribuiti di seconda classe, portato dalla tabella organica annessa alla presente legge ». Il che vuol dire che codesti cinquanta alunni destinati e già applicati al casellario centrale non avrebbero più pesato sui ruoli ordinari del personale delle cancellerie, e che perciò, per effetto del nuovo servizio, nessuna distrazione, grande o piccola, nessuna perturbazione o incaglio veniva a pregiudicare l'andamento delle cancellerie giudiziarie.

Nè qui è tutto. Per convincersi che non esiste nemmeno nel predetto servizio una tendenza a estendersi e ad ampliarsi (come pur

fu asserito dal prelodato collega), devo far presente il fatto, forse abbastanza nuovo e non disprezzabile negli annali burocratici, che, nei sei anni circa da che il casellario esiste e funziona, anzichè aumentare il personale che vi è adibito è andato diminuendo. I fatti son fatti; ed ecco qualche cifra che li comprova.

Dal 1906 al 1908 vi furono addetti i menzionati alunni, prima 40 e poi 50, e altri funzionari di cancelleria, 9 dei quali peraltro adempivano lavori statistici, che preludevano alla restituzione al Ministero della giustizia dell'ufficio della statistica, tuttora funzionante al Ministero di agricoltura. E il passaggio infatti avvenne sul finire del 1908. Così allora al casellario non rimasero in tale epoca che 32 alunni di cancelleria, mentre ne troviamo 18 nell'ufficio di statistica. E sommando pur insieme gli alunni con gli altri funzionari di cancelleria, da ben venti e più anni applicati alla statistica, non sono più di 30 quelli che vi prestano servizio al finire del 1910, cresciuti di due quest'anno, in cambio di altrettanti ufficiali d'ordine passati alla statistica.

Rimane dunque chiarito insussistente qualsiasi timore dell'asserita invadenza o tendenza a invadere e ad ampliarsi di un servizio, che anzi, nel consolidarsi, offrì modo di diminuire il personale.

Io mi auguro che l'onorevole guardasigilli, confermando questi dati di fatto, aggiungerà la sua autorevole parola a rendere pienamente convinto il Senato come, specialmente poi ora, dopo la legge dello scorso anno, che provvide al definitivo assetto di codesti servizi, non abbia fondamento alcuno il dubbio sollevato intorno al carattere e agli effetti di una istituzione, qual'è quella del casellario centrale, destinata a rendere, siccome già rese, segnalati benefici all'amministrazione della giustizia e che certamente fa onore al nostro paese.

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Ha detto assai bene il nostro egregio collega onor. Astengo: la disposizione che ha formato oggetto principale di dibattito a proposito di questo disegno di legge non è la sorte dei funzionari delle cancellerie, ma l'aggravio delle spese della giustizia amministrativa.

Quest'aggravio, stabilito nell'articolo 17, non ha alcuna relazione con la legge della quale noi ci occupiamo, ma concerne materia assolutamente diversa, assolutamente estranea. Il disegno di legge ora in discussione riguarda il miglioramento e la riforma delle cancellerie certo nessuno, vedendolo indicato così nel nostro ordine del giorno, potrebbe supporre che vi si contengano provvedimenti relativi alla giustizia amministrativa!

In altro disegno di legge, che fu discusso in Senato circa un mese fa e sanciva riforme alle tasse di registro e di bollo, le disposizioni contenute nell'articolo 17 avrebbero trovato la loro sede naturale ed opportuna. Ricordo che in quella discussione chiesi all'onor. ministro ed al relatore dell'Ufficio centrale chiarimenti su di un articolo, nel quale mi sembrava si volesse accennare ad un aumento delle tasse di registro e di bollo per la giustizia amministrativa, e che ebbi esplicite dichiarazioni che non vi era alcun intendimento di elevarle.

Io non riesco davvero a capire perchè le norme dettate dall'articolo 17 non siano state comprese in quella legge e siano state invece confinate qui, tra disposizioni che riguardano la sorte dei cancellieri, tanto più che si tratta dei cancellieri dei tribunali ordinari e non di funzionari addetti agli uffici della giustizia amministrativa.

Anche l'on. ministro di grazia e giustizia dovrà riconoscere che le disposizioni dell'art. 17 non hanno alcuna attinenza con la materia della legge.

L'on. ministro del tesoro, chiamato naturalmente in causa, essendosi fatto appello al suo sentimento di giustizia e di equità, si è mostrato, con fine artificio professionale, assai sorpreso che l'aggravio stabilito nell'art. 17 potesse apparire significante e, con parole generiche, ha dichiarato che era ben lontano dal pensiero del Governo di ottenere qualche vantaggio a carico della giustizia amministrativa.

Ed è ben naturale che l'on. ministro si sia limitato ad alcune affermazioni di carattere generale e non sia sceso ad un esame particolare dell'art. 17 del disegno di legge; perchè, ove ciò avesse fatto, avrebbe visto e con lui avrebbe visto il Senato, che non si tratta di lievi modificazioni, di piccoli aggravii, ma di aggravii assai notevoli che cambiano assolu-

tamente il carattere della giustizia amministrativa.

Mi permetta il Senato una brevissima illustrazione dell'art. 17.

Nella sua prima parte, l'articolo stabilisce che i ricorsi, le memorie e tutti gli atti dei giudizi innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, vanno soggetti a un aumento di tassa di lire 1.22 per ogni foglio. L'onorevole ministro veramente ha detto che l'aumento è soltanto di una lira... Forse i due decimi non hanno per lui nessuna importanza!...

Con queste disposizioni dunque viene portata da una lira e ventidue a due lire e quarantaquattro, cioè semplicemente *raddoppiata* la tassa di bollo per ciascun foglio; e si è avuto cura di indicare con la maggiore particolarità tutti gli atti affinché nessuno possa in seguito sfuggire alle nuove disposizioni. Come il Senato vede, non si tratta di un aggravio insignificante, ma molto notevole.

La seconda parte dell'articolo è anche più grave perchè riguarda i procedimenti davanti alla Giunta provinciale amministrativa ed ai Consigli di prefettura. Ed anche qui è stabilito un semplice raddoppiamento della tassa che certo, secondo l'onorevole ministro, non turberà in alcun modo gl'interessi di quanti debbono provvedere alla loro difesa davanti a quelle magistrature.

Ma passiamo al terzo comma, che dice: « gli atti ed i documenti che si producono avanti i predetti collegi debbono essere bollati prima della produzione col pagamento della tassa di centesimi 50 per ogni foglio », ecc. Questi atti sono attualmente esenti da bollo, quando siano rilasciati per uso amministrativo; di modo che tutti i bilanci dei comuni, e delle Opere pie, tutti i documenti e le deliberazioni consiliari, tutte le note dei prefetti, dei comuni e delle Opere pie, tutti gli atti delle autorità tutorie vengono esibiti senza alcun obbligo di tassa. Ed ora anche per questi atti viene stabilita una tassa gravosa!

Finalmente l'ultimo comma di questo articolo parla degli atti e documenti che debbono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati. Quindi dice: « resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, della legge sul bollo », ecc. Io non ho presente in questo momento nè l'art. 22, nè il decreto del 4 luglio 1897:

se però si tratta puramente e semplicemente di mantenere ferme le disposizioni precedenti, non comprendo qual bisogno vi sia di farne espresso richiamo. Ma forse qualche piccola tassa si annida nelle pieghe...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Niente affatto: siccome altri documenti si assoggettavano a bollo si è usata questa espressa dichiarazione per non far nascere ambiguità.

MAZZIOTTI. La ringrazio del chiarimento. Dall'esame dell'articolo risulta dunque che per alcuni atti, già gravati, si raddoppia la tassa: e se ne colpiscono altri che ora sono esenti. Si ha per conseguenza un aggravio complessivo di spesa non solamente del doppio, ma del triplo e forse anche del quadruplo.

Mettiamo da parte, onor. ministro, l'ingenuità ed il fine sorriso, con cui ella ha cercato di dipingere queste disposizioni come innocue...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non ho detto così.

MAZZIOTTI. ... e vediamo se è giusto, se è equo, se è opportuno un simile provvedimento.

Ecco il punto del quale ha anche trattato l'onor. Cavasola, che bene ha messo in rilievo, come molte volte si tratti di cause di piccola entità. Un segretario comunale, un usciere, un sacrestano, licenziati, ricorrono alla Giunta provinciale amministrativa e poi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per far valere le loro ragioni. Ora domando all'onorevole ministro ed al Senato: È giusto che sopra una vertenza di così piccola entità si impongano tasse tanto gravose, tali che debbano necessariamente allontanare l'interessato dal ricorrere alla giustizia amministrativa?

E, badi il Senato, innanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato vengono, per la massima parte, cause di comuni e di Opere pie che, specialmente quando si tratta di piccoli paesi, versano in condizioni finanziarie molto difficili; dimodochè questo aggravio renderà loro impossibile la difesa delle proprie ragioni.

Vi è poi un gran numero di controversie che riflettono spese di spedalità e principalmente spese per il mantenimento di folli. Una volta, queste controversie, quando sorgevano tra provincie, erano, con saggia disposizione, deferite all'esame del ministro dell'interno;

e solo in via di ricorso contro il provvedimento del ministro si andava innanzi al Consiglio di Stato. Adesso invece la competenza del Ministero dell'interno è stata soppressa.

Si tratta, in generale, di piccole cause, di contestazioni che non superano le 100 o le 200 lire di valore, ed è assurdo che si debbano per esse pagare tasse così forti.

Quindi, non ostante tutta la calda e sincera amicizia che mi stringe al relatore dell'Ufficio centrale, io debbo meravigliarmi della conclusione della sua pregevole relazione. In essa, dimostrata l'iniquità di questi aggravii alla giustizia amministrativa, il relatore conclude dicendo che l'Ufficio centrale non ha creduto di assumere la grave responsabilità di respingere i provvedimenti finanziari.

E perchè? Qui vi sono due interessi ben distinti ed egualmente giusti, uno dei cancellieri, e l'altro dei comuni, delle Opere pie e dei privati per la loro difesa innanzi alla giustizia amministrativa. Perchè dovrà il Senato sacrificare l'uno di questi interessi all'altro, prendendo a cuore le legittime ragioni dei cancellieri e colpendo invece in modo così grave quelle non meno legittime di quanti intendono valersi della giustizia amministrativa?

La soluzione più semplice e più equa deve essere questa: riconoscere i cancellieri meritevoli di un miglioramento, ma fare sì che questo non andasse a scapito dei poveri, o a danno dei comuni...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Dei poveri no, perchè vi è il gratuito patrocinio anche per la giustizia amministrativa.

MAZZIOTTI ...Sono così rari gli esempi di questo gratuito patronio! E poi ci sono le spese per gli avvocati.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Quelle sono le spese maggiori.

MAZZIOTTI. Ad ogni modo è questione di una relativa povertà, perchè queste cause non riguardano certo i ricchi, ma tutt'al più modesti funzionari dei comuni e di Opere pie che cercano tutelare la loro posizione ed il loro avvenire.

Mi si dirà: allora non potremo provvedere alle sorti dei cancellieri. Rispondo che non c'è bisogno di mettersi nel duro bivio in cui si è messo il mio amico relatore dell'Ufficio centrale; si può invitare il Governo a provvedere diversamente.

Non io certo da questo banco di semplice senatore posso dare indicazioni al Governo circa i cespiti sui quali si può imporre; ma se invece di pagare le sigarette Macedonia 3 centesimi e mezzo l'una (prezzo incomodo a pagarsi) si facessero pagare 4 centesimi si potrebbe, essendosene molto esteso il consumo, forse ottenere somme cospicue.

FACTA, *ministro delle finanze*. Prendo atto.

LUCCHINI LUIGI. Quale relazione c'è tra le sigarette Macedonia e le cancellerie giudiziarie?

MAZZIOTTI. Molto maggiore relazione di quella che vi è tra la sua proposta e il casellario giudiziario, di cui ella si è occupato.

Ad ogni modo, io non voglio fare il suggeritore d'imposte.

Il ministro del tesoro, e meglio quello delle finanze, potranno trovare il modo di provvedere alle esigenze della classe dei cancellieri, senza commettere il gravissimo torto di gravare la mano sulla giustizia amministrativa.

Quindi spero che il Senato, pur approvando il concetto che ha ispirato il Governo di un miglioramento del personale delle cancellerie, non vorrà consacrare, col suo voto, una disposizione ingiusta ed iniqua, e non rispondente neanche all'interesse che l'onorevole ministro guardasigilli deve tutelare, cioè a quello della giustizia amministrativa.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io debbo tutelare il funzionamento della giustizia che, per la parte che riflette il servizio di cancelleria, non va; è quindi indispensabile provvedere.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Gli oratori che mi hanno preceduto, hanno richiamato l'attenzione del Senato unicamente sull'aggravio che viene dalla legge alla giustizia amministrativa. Consenta il Senato che io lo inviti a fermarsi sopra un altro grave inconveniente, che si verifica nell'amministrazione della giustizia ordinaria.

È qui premetto una considerazione di ordine generale. Già l'Ufficio centrale, nella sua accurata relazione, ha rilevato il grave inconveniente (come altri oratori hanno pur detto) di riunire in uno stesso disegno di legge i provvedimenti per migliorare il servizio delle cancellerie e la condizione economica dei cancel-

lieri, con un inasprimento di tasse di bollo; di modo che è fatta all'Assemblea questa fatale alternativa: o di votare nuove tasse a danno dei contribuenti, oppure di respingere la legge e, con essa, i lamenti di una numerosa classe di funzionari, malamente retribuiti, i quali pure concorrono efficacemente nell'amministrazione della giustizia.

E, dopo questo primo rilievo, mi si consenta una considerazione d'indole assai più vasta. Che cosa è l'amministrazione della giustizia in un paese civile? È la prima e la più importante delle funzioni di Stato. Ebbene, è singolare che il bilancio di grazia e giustizia (e qui invoco la benevolenza del valoroso uomo che adesso regge questo Dicastero) debba essere per lo Stato una ragione di proventi. E dico subito, rievocando alcuni dati statistici, così all'improvvisa, perchè sono arrivato or ora e non ero certo preparato a simile discussione, che il bilancio di grazia e giustizia porta al passivo una spesa di 52 milioni su per giù; la quale spesa per circa 30 milioni è destinata agli stipendi ai funzionari, per altri 20 o 22 milioni è assegnata per la manutenzione degli uffici, spese di giustizia penale, indennità ai testimoni ed ai periti, ecc.

Nel passivo del Ministero l'amministrazione centrale rappresenta una cifra non lieve, giacchè da una spesa di 300 mila lire o poco più, è salita in meno di 30 anni ad un milione e 900 mila lire. Comprendo come siano anche cresciute le mansioni, ma il fatto è questo, che quel bilancio, da una spesa iniziale per l'amministrazione centrale di 300 mila lire, è arrivata quasi a due milioni.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come tutti i servizi di tutti i Ministeri.

D'ANDREA. Di fronte a questo passivo del bilancio di giustizia, qual è l'attivo? Non è facile avere cifre sicure, ma, senza dubbio, gli 80 milioni e più annui che rende la tassa di bollo, in gran parte son dovuti all'Amministrazione della giustizia sotto forma di bollo, sulle comparse conclusionali, sulle sentenze, ecc. Dei 90 milioni e più della tassa di registro, una gran parte va dovuta al funzionamento della giustizia. Non è possibile (e molto meno lo potrei fare io che ho pochissima competenza nella materia) fare un calcolo esatto, ma

a occhio e croce, il bilancio della entrata e della spesa del Ministero di giustizia rappresenta per lo meno un pareggio. Ed allora, onorevoli colleghi, intendiamoci bene: si vuole migliorare la condizione dei cancellieri, di questi modesti paria che lavorano penosamente negli uffici per concorrere all'amministrazione della giustizia, e contemporaneamente si aggrava la condizione dei contribuenti, e non nella misura modesta che ha accennato l'on. ministro del tesoro. Egli ha detto: « abbiamo già migliorato il precedente disegno di legge presentato dal predecessore dell'attuale ministro, l'onorevole Fani; ma in fine questi proventi ci daranno tanto da pareggiare la spesa ».

Io non sono molto versato nello studio delle statistiche, ma per quanto il ministro del tesoro possa avere pratica in questa materia, credo sia difficile stabilire quanto renderanno queste diverse punzecchiature fatte ai contribuenti, e precisamente a coloro che invocano giustizia.

Gli oratori precedenti hanno parlato dell'articolo 17. Io richiamo l'attenzione del Senato su tutte le altre piccole sì, ma modeste disposizioni fiscali. Così le due lire per tassa di bollo sulle memorie a stampa o sulle note difensionali, che si presentano nei giudizi innanzi ai pretori ed ai tribunali, inceppano la procedura e si risolvono in altrettante gravezze. Ma quello che è grave, e su cui assolutamente non credo che si possa passare, è l'articolo 18 della legge che reca grave offesa, all'istituto del Codice di procedura civile sul compromesso. Quest'articolo dice: « Fermo il disposto dell'articolo 16, i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti, agli arbitri, nonché i provvedimenti e le decisioni emesse dai medesimi tanto per gli originali che per le copie, sono soggetti alla tassa di bollo di lire 3 per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale; di lire 2 se di competenza del pretore e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore ». In altri termini, questi giudizi arbitrali, i quali, secondo il concetto del legislatore, dovrebbero svolgersi e compiersi in una forma economica, per dar modo alle parti di veder decise le controversie, senza andare incontro a spese giudiziarie; questi giudizi arbitrali finiranno per essere di fatto aboliti, perchè la spesa a cui daranno luogo sarà

maggiore, o per lo meno uguale a quella che si dovrà incontrare, chiedendo la giustizia del magistrato ordinario.

Ora, di fronte a questi gravi inconvenienti, io unisco la mia parola a quella dei colleghi, e dico: miglioriamo la condizione dei funzionari, ma troviamo altrove le risorse per provvedere alle esigenze finanziarie.

Senta, onorevole ministro del tesoro, ella ha fatto un vero regalo ai due rami del Parlamento facendo distribuire, nell'anniversario del cinquantenario della nostra indipendenza, i risultati del bilancio dello Stato, a partire dal 1862 e arrivare al 1911. Vi è da inorgoglire degli sforzi fatti dal nostro paese e dei sacrifici sostenuti dai contribuenti, per conseguire così prodigiosi risultati. Da un bilancio di poco più che 400 milioni nel 1862, siamo arrivati nel 1911 ad un bilancio di due miliardi e 200 milioni: parlo in cifra tonda; dal disavanzo di circa 500 milioni, deplorato nel 1862 e che crebbe nel 1866, e che poi, dopo la sosta di parecchi anni, ripigliò la fatale ascensione nel 1893, siamo arrivati, non solo al pareggio, ma ad avere 70, 80 milioni all'anno di avanzo! E questo avanzo, o signori, purtroppo lo abbiamo, confessiamolo pure, allegramente... sperperato, mi si suggerisce, e forse è la frase giusta, ma io dico, l'abbiamo allegramente destinato al miglioramento degli organici. La burocrazia in Italia ha ingoiato gran parte dei milioni, frutto dei continui sacrifici dei contribuenti!

Ora, è giusto che quando si tratta di dover consacrare uno o due milioni a questa modesta falange di cancellieri e vice-cancellieri, la quale concorre all'amministrazione della giustizia e, lo consenta a me, che lavoro con essi nell'amministrazione della giustizia per quanto sotto un'altra forma, che lavora il doppio dei vostri impiegati, e dicendo questo non credo di dir cosa che possa offendere alcuno, è giusto che si debba imporre una nuova tassa? In Italia c'è sproporzione di lavoro. Negli uffici centrali orario limitato, ore di riposo e ferie annuali; nelle provincie invece una numerosa classe di paria che lavora indefessamente ed è malamente retribuita. Facciamo per questi cancellieri qualche cosa, ma lasciamo in pace i contribuenti; votiamo il miglioramento di questi funzionari, ma respingiamo queste nuove imposte che si traducono in maggiori incagli a

quell'Amministrazione della giustizia (che è il dovere precipuo d'un paese civile. *(Benissimo)*).

Confido che l'onor. ministro del tesoro e quello di grazia e giustizia vorranno stralciare le disposizioni del disegno di legge, che si riferiscono al miglioramento dei cancellieri, dalle altre che riguardano inasprimento di tasse...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Interrompendo)*. Non è possibile.

D'ANDREA. Sento dire che è impossibile. Dunque noi ci troviamo in questa condizione: o dobbiamo respingere i provvedimenti che vengono a migliorare le condizioni, oppure, se non vogliamo farlo, dobbiamo creare nuovi imbarazzi al funzionamento della giustizia. Non dimentichiamo che tutti gli ordini di funzionari hanno ottenuto miglioramenti, senza imporre altri sacrifici ai contribuenti, con i soli avanzi che per l'esercizio del 1911, sono preveduti in 80 o 90 milioni; ora si possono ben prelevare da questi milioni le modeste somme occorrenti a beneficiare la diseredata classe dei cancellieri.

Insisto dunque nella mia preghiera di dividere le due parti del disegno di legge; diversamente io, per quanto me ne dolga, darò voto ad esso contrario, non bastandomi l'animo di migliorare le condizioni di una classe di impiegati, coll'imporre nuove gravezze al paese.

BACCELLI GIOVANNI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI GIOVANNI. Io vorrei fare una semplice osservazione non già un discorso. Vorrei domandare all'on. ministro come questa legge si possa applicare ai giudizi della Corte dei conti, che sono giudizi necessari e non già giudizi che si istituiscono volontariamente. La legge obbliga ogni contabile a dare il suo conto: questo viene esaminato dalla Corte e la Corte emette sopra di esso la sua decisione. Come volete gravare queste decisioni di una tassa a carico del contabile se voi l'avete obbligato a presentare il conto e l'avete obbligato a che questo conto sia rettificato da una decisione? Questi giudizi, ripeto, sono necessari. Tanto ciò è vero che innanzi alla Corte dei conti non v'è bisogno del patrocinio di avvocato: i contabili si presentano davanti ad essa così come se si presentassero innanzi al conciliatore o ad un pretore qualsiasi.

Ora io domando come si possano sottoporre questi giudizi ed i documenti relativi a nuova tassa, ovvero ad un aggravamento di tasse.

Faccio questa sola domanda e prego l'onorevole ministro di darmi un esauriente risposta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, con riserva della parola al relatore dell'Ufficio centrale e agli onorevoli ministri.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di fondi al cap. 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	91
Favorevoli	76
Contrari	15

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911:

Senatori votanti	91
Favorevoli	78
Contrari	13

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	91
Favorevoli	78
Contrari	13

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

Il Senato approva.

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912:

Senatori votanti	91
Favorevoli	75
Contrari	16

Il Senato approva.

Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Sulla cittadinanza:

Senatori votanti	91
Favorevoli	77
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le opere idrauliche e per le bonificazioni:

Senatori votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione per la nomina di due componenti della Commissione per l'esame della situazione dei tre Istituti di emissione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli (N. 608);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

Linea di navigazione fra l'Italia e il Cile (N. 620).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 601 - *Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 621);

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali (N. 632);

Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica (N. 633);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 626);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

Sulla cittadinanza.

Art. 1.

E cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorennе o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza; ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° Allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° Allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° Allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° Dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Art. 5.

Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

Art. 6.

La cittadinanza può essere concessa con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza.

Art. 7.

Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita conserva la cittadinanza italiana; ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza;

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiara di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

Art. 10.

La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri e dichiara in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta, oltre un biennio dallo scioglimento qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana; semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 14.

Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella d'un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 15.

È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano.

Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune; dovè il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto Reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4.

Art. 19.

Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non nei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano ommesso di farla.

Art. 20.

Il Governo stabilirà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

TITOLO I.

Sistemazione dei bacini montani.

Art. 1.

Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinate e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7 lettera b) del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 e 14 della presente legge.

Art. 2.

Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di rinsaldamento

e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni sieno tali da compromettere, con danno pubblico la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.

Nella erogazione della spesa per tali lavori sarà tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

Art. 3.

Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 17, per i lavori indicati all'art. 1 e il Consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

Art. 4.

La Commissione centrale, in base a studi di massima, propone l'ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana è coordinata, tenuto anche

conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell' articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così per lavori come per indennità.

Il programma per detti lavori sarà studiato in modo da intensificarli successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall' art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle località dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

Per i progetti dei lavori di cui all' art. 2, provvede il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

La Commissione centrale e il Comitato tecnico sunnominati possono parimenti fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai Consigli provinciali o altri enti locali interessati.

Art. 5.

Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori di cui all' articolo 1, attendono gli uffici del Genio civile e quelli d' Ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

Con decreti emanati d' accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due Corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

Nel decreto ministeriale della loro costituzione si designano la sede, la circoscrizione, che potrà anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del Genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere, di cui all' art. 1 della presente legge, è regolata dall' articolo 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F), modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e, per quanto concerne il compartimento del Magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni.

Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento è fatto da una Commissione

tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Pei lavori di cui all' articolo 2, si provvede dall' Amministrazione forestale, sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli art. 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 7.

Nei progetti di rimboscamento di cui all' articolo 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all' inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nell' articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l' elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

L' elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell' imposta fondiaria; i confini dell' allibramento, la estensione, la superficie e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

L' elenco è pubblicato per 20 giorni all' albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l' elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell' usciere dell' ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell' atto di notificazione avranno trenta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso il detto termine sarà sentita la Commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l' elenco con decreto motivato.

Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

Art. 8.

Pei lavori di cui all'articolo 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6 precedente, ma, in caso di opposizione o di ricorsi, sarà soltanto sentito il parere del Comitato tecnico del Consiglio delle acque e foreste.

Art. 9.

Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento.

In caso di mancato accordo l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal Consiglio comunale, e di un rappresentante unico del Genio civile, del corpo forestale, e dell'Intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiedga.

L'indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e il bosco sia diventato redditizio.

Il giudizio dell'Amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

Art. 10.

Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli articoli 7 e 8, si riconosce dall'ufficio forestale bastare la

semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo, è assegnata al proprietario od utente, a cui si applicherà tale divieto, una proporzionata indennità da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 9, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'articolo 14 successivo.

Art. 11.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente art. 11.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

L'Amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero di agricoltura, industria e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

Art. 12.

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.

Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

Cessata la necessità del divieto, sarà gradual-

mente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estensibile fino a lire 50 e, in caso di recidiva, fino a lire 200; salvo le maggiori pene cui potessero andare soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Art. 13.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale nei casi previsti dall'articolo 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato, e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto; con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;

b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno

nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Le somme suindicate, senza pregiudizio dell'applicazione del successivo art. 13, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'art. 1, oppure al 2 della presente legge.

I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilità franche di spesa alla prossima stazione ferroviaria o tramviaria.

Art. 14.

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 11, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per 15 quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne sarà fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento, e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispettore forestale competente del ripartimento è tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.

Art. 15.

Alla provincia od alle province interessate, quando d' accordo ne facciamo domanda, i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere si idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

Eguale concessione potrà essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonché al consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

Lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sarà aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dall'ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

Art. 16.

Le disposizioni [della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'art. 1, e la limitazione dei fondi di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate, nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi, tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.

Art. 17.

Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sarà entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'art. 14 della presente legge, la quale avrà applicazione completa anche agli effetti degli articoli 8, 10 e 11.

Nulla è mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, costituitisi in base all'articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Art. 18.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori, forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'art. 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sarà iscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-913, per lire 400,000 ciascuno.

Art. 19.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani, di cui nella tabella C e nell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'art. 5, comma a, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.

TITOLO II.

Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche.

Art. 20.

Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sarà costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

Detta Commissione sarà formata come segue:

Presidente: il presidente della Sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri: quattro ispettori del Genio civile, e due ispettori o ingegneri-capi delle miniere,

di cui uno dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ed uno del Regio ufficio geologico;

due ispettori superiori forestali;

un delegato della Direzione generale delle foreste;

un delegato della Direzione generale di sanità pubblica;

un delegato della direzione generale delle bonifiche;

altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni, e possono essere riconfermati allo scadere del biennio;

La Commissione sarà ripartita con decreto ministeriale in due sezioni, e, secondo i casi, funzionerà a sezioni riunite o separate con le attribuzioni deferite dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d'acqua, e di quella della seconda le bonificazioni.

Art. 21.

La Commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle metereologiche che riguardano i corsi d'acqua e i loro bacini.

Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per coordinare le rispettive competenze dei corpi Reali del Genio civile e delle foreste.

Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la Commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire Commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di Commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionerà come Commissione locale quella istituita dall'art. 57 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del Genio civile che fanno

parte della Commissione centrale, da questa all'uopo delegato.

La Commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali, e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

TITOLO III.

Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle opere idrauliche delle varie categorie.

Art. 22.

Le disposizioni contenute negli articoli 2^a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

Art. 2. Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:

« Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte ».

Art. 3. « Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie ».

Art. 4. Al primo comma sono sostituiti i seguenti:

« Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato ».

Art. 5. « Appartengono alla seconda categoria:

« a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

« b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesso, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

« Nessun'opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge ».

Art. 6. Al secondo comma è sostituito il seguente:

«Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature».

Art. 7. «Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

«a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e dei comuni;

«b) migliorare il regime d'un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1^a o 2^a categoria;

«c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie ed altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio od all'abitato di uno o più comuni, o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

«Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto Reale, sentita la Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

«Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i Consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione».

Art. 8. «Le opere, di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

«a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

«b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate;

«c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

«d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

«Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati».

«La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati, e ad esclusivo suo

carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma».

Art. 9. «Appartengono alla 4^a categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

«a) dei fiumi e torrenti;

«b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

«Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

«Le spese concernenti le opere di 4^a categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

«Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5^a Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

«In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

«Le province, nel cui territorio ricade il perimetro consorziale, dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente comma terzo.

«In egual misura dovranno concorrere i comuni.

«Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

«In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva».

Art. 10. «Appartengono alla 5^a categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

«Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso della spesa, in ragione del rispettivo vantaggio, da parte dei proprietari e possessori interessati, secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi ese-

cutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

« Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese ».

Art. 11. « Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 ».

Art. 12. « Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:

« Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non comprese nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo, col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio ».

Art. 14. « Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

« Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

« L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità ».

Art. 15. « Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori ».

Art. 18. « A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del

rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro ».

« Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale ».

« Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

« La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3º comma dell'art. 12. Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado d'interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati ».

« I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati, rispettivamente, i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili ».

Art. 21. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ».

Art. 22. È aggiunto il seguente comma:

« Il termine perentorio per il ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo ».

Art. 30. « Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa ».

« L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria ».

Art. 31. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

Art. 38. « Il decreto Reale di classificazione di opere nella 3ª categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli effetti dell'art. 44.

« Emanato il decreto Reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del Genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degl'interessati che debbono far parte del consorzio. Tale elenco, insieme ad una copia del decreto Reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una Commissione amministrativa. Questa Commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.

« Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale, la cui deliberazione, per divenire esecutiva, dev'essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio s'intende costituito per ogni effetto di legge ».

Art. 39. « Dell'accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato ».

Art. 41. « Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degl'interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, e l'eventuale

sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

« Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda al ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20, e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

« In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Art. 44. « Compite le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degl'interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.

« Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie, previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici, e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere ».

Art. 45. « Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35 ».

Art. 53. « Alla provincia ed alle provincie interessate, quando d'accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.

« Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati, nonché al Consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.

« Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori, ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile cui è affidata la vigilanza delle opere.

« Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto ap-

provato, sarà aggiunto nei certificati del Genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.

« Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del Genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso ».

Art. 54. « La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle province per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione ».

Art. 96. È aggiunto in fine il seguente comma:
« n) lo stabilimento di molini natanti ».

Art. 23.

Sono soppressi l'art. 19, l'ultimo comma dell'art. 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma (lettera f) dell'art. 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del Tesoro, ha facoltà di accettare da province, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.

La restituzione sarà fatta in tante annualità quanti sono gli esercizi finanziari, nei quali è ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.

Col decreto, che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualità, le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore, in ogni caso al 2 per cento annuo della somma effettivamente anticipata.

Art. 25.

Le chiaviche attraversanti le arginature di seconda categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocu-mento o pericolo per la difesa idraulica.

Se a tale obbligo non verrà ottemperato neppure dopo intimazione, potrà l'autorità governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio, anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

Il prefetto provvederà al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, -od il ruolo di riparto nel caso di più contravventori, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi, per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle Amministrazioni provinciali e comunali, quando si sostituiscano ai Consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Alle province può essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Uguale facoltà può concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

Art. 27.

Per le opere idrauliche di terza categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto Reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sarà in facoltà degli enti, che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori, di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.

In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sarà ripartita a norma dell'art. 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

L'esecuzione sarà poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle nei bacini montani.

Art. 28.

I molini natanti, esistenti in pubblici corsi di acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.

Ove siavi luogo a pagamento d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà

determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 29.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II; nonché di quelle dei titoli VI e VII.

TITOLO IV.

Modificazioni alla legge sulle bonificazioni.

Art. 30.

I progetti tecnici di cui all'art. 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195), oltre quanto è prescritto in detto articolo alle lettere *a*, *b* e *c*, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.

Art. 31.

Negli anzidetti progetti tecnici potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.

Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.

I comuni, nei quali sta territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 per cento.

Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario attestante che la provvista di acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.

I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo colla Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo, che possa essere contratto dai comuni nei quali sta territorialmente compresa, in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sé fra le entrate del comune.

Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 32.

I consorzi già costituiti o che si costituiscono per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato, e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

Art. 33.

Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre l'elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovrà comprendere, per ogni proprietà interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, nonché la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

Il progetto economico verrà pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato. Sui ricorsi che verranno prodotti entro tale termine, o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione

del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sarà definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, numero 195.

Art. 34.

L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonchè per gli eventuali lavori imprevisi o dipendenti da forza maggiore, può essere aumentata fino al 20 per cento.

Art. 35.

Sono abolite le Commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e la Commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'art. 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368.

Art. 36.

Il terzo arbitro, di cui all'art. 15, 2° comma, del testo unico richiamato nell'art. 27 precedente, sarà nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di tribunali compresi nella sua giurisdizione, e presiederà il Collegio.

Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto sarà fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.

Per la determinazione delle indennità da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 37.

Le bonificazioni di seconda categoria, oltrechè dai consorzi degli interessati, volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonchè da semplici privati.

Art. 38.

Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti, può essere aumentato sino a tre decimi diminuendo proporzionalmente il

contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.

Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.

Art. 39.

Nei consorzi di bonifica già regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza per le deliberazioni dell'Assemblea generale degli interessati, relative all'applicazione della legge testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sarà determinata in ragione dell'ammontare dei contributi per la bonificazione, imposti sui detti terreni dalla classifica in vigore, qualunque sieno le disposizioni in contrario dei relativi statuti o regolamenti, con le limitazioni però da introdursi nel regolamento per l'esecuzione del presente titolo.

Art. 40.

Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o del prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

L'esecutore potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto, per il primo anno di occupazione.

È abrogato l'articolo 35 del testo unico, di cui nel primo comma del presente articolo.

Art. 41.

L'indennità di espropriazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato, mai superiore al cento per sei, o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune

commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata la indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo; quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili; nè si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto, o riattivati, o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 42.

Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato o da province o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900, n. 195, attribuisce ai consorzi speciali.

L'articolo 28 del citato testo unico è applicabile anche ai consorzi speciali di esecuzione delle opere di bonifica di 1^a categoria.

Art. 43.

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati, da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti, dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 44.

Il Governo potrà con decreto Reale, sentita la Commissione centrale, nonchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491, debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria, o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

È pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato; a coordinare con decreto reale, in testo unico le disposizioni del

presente titolo IV, con quelle non abrogate della legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

TITOLO V.

Modificazioni alle leggi sul Genio civile e sul Magistrato alle acque.

Art. 45.

Al comma secondo dell'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, è sostituito il seguente:

« Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori superiori del Regio Corpo delle miniere e tre ispettori superiori forestali, tra i quali quello addetto al Magistrato alle acque ».

« È abrogato il comma 3° dell'art. 3 della legge 19 luglio 1907, n. 549, a favore della Calabria ».

Al 1° comma dell'art. 34 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma di ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il trentesimo anno di età ».

All'art. 42 dello stesso testo unico, è sostituito il seguente:

« Per i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un Comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del Segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del Genio civile preposti a compartimenti.

« Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno.

« Il presidente del Magistrato alle acque è, in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del Genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente, e per un biennio, dal ministro dei lavori pubblici.

« Un impiegato designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario ».

Art. 46.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5; 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 e 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituisce il Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, sono modificate come segue:

Art. 2. — Al comma 3° è sostituito il seguente:

« In casi di urgenza spetterà al Magistrato, d'accordo col capo dell'ufficio per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il capo del compartimento, presidente del Magistrato alle acque, è nominato tra i funzionari dello Stato, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri; ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico, riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero ».

Al comma 2° è sostituito il seguente:

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente.

Art. 4. — Al 2° comma è aggiunto quanto segue:

« In caso di necessità, uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile, membro del Comitato tecnico, può essere coperto da un ingegnere capo di prima classe del Genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del Genio civile.

A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennità concesse agli aggregati

alle Sezioni del Consiglio superiore dall'art. 22 della legge sul Genio civile (testo unico 3 settembre 1906; n. 522) ».

« È pure concessa l'indennità di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del Genio civile addetti alla Sezione dell'Ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato è presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile che annualmente viene designato dal ministro, su proposta del presidente della Magistratura ».

Art. 5. — « Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della Sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.

« Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del Genio civile, sono deferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato, ad uno o più fra gl'ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura.

« È in facoltà del presidente del Magistrato di sentire il Comitato anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gl'ispettori come sopra delegati ».

Art. 6. « Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna dal rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione d'importanti opere nuove o d'importanti conflitti tra provincie, comuni e consorzi.

« Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato, che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma ».

Art. 7. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3 ».

Art. 8. È soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma è sostituito il seguente:

Gli ispettori superiori del Genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.

Art. 9. « Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche è nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato.

« I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti, nell'ambito del compartimento, dal presidente del Magistrato ».

Art. 13. Al primo comma è sostituito quanto segue:

« Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, al cui ordinamento e personale stabile sarà provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto.

« Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, sarà nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio, che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato ».

Art. 13-bis. « Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'art. 17, titolo II, della presente legge, sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del Genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, num. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° dell'art. 13 della legge sul Magistrato alle acque.

« La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale per il coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni, quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura ».

Art. 14. — Nella lettera *a*) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14, comma 5°

e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'art. 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3^a categoria sentita la Commissione di cui all'articolo 13 *bis* precedente, ferma restando la classificazione per decreto Reale, e l'attribuzione di cui alla successiva lettera *c*) per i progetti di opere idrauliche di 3^a categoria.

Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dall'art. 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 13 *bis* precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.

L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4^a categoria s'intende riferita all'art. 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge, ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5^a categoria, come all'art. 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimenti modificato.

Alla lettera *c*) è sostituito quanto segue:

« *c*) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'art. 5 ».

Alla lettera *d*) è sostituito quanto segue:

« *d*) le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2; 57 a 59; 77; 79 a 97; 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali, e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiagge e fari, testo unico, 2 aprile 1885, n. 3095 ».

Alla lettera *i*) è sostituito quanto segue:

« *i*) la facoltà di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministero dei lavori pubblici per ogni esercizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1^a, 2^a e 3^a categoria, opere marittime di 1^a e 2^a categoria, opere di bonificazione di 1^a categoria, fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica

e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia, nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonché la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori ».

È aggiunta la lettera o) seguente :

o) Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acquà del compartimento, delle quali all' art. 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, sentito il Magistrato alle acque.

Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti :

« Nulla è innovato, alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiagge marittime.

« Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell' un caso e nell' altro, prima che le domande relative sieno ammesse all' istruttoria, nonché sui risultati delle istruttorie medesime.

« La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazione di acque pubbliche già esistenti, o che verranno fatte, spetterà al Magistrato ».

Art. 16. « Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità, e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V Sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re ».

Art. 17. « È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di disporre, in caso di urgenza, l' esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato, quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il Ministero ».

Art. 18. « Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull' amministrazione e sulla contabilità dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma), 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecu-

zione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni ed aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l' importo oltre detta somma ».

Art. 19. Al primo comma è sostituito il seguente :

« Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Al terzo comma è sostituito il seguente :

« Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall' Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 47.

La tabellà A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257, è sostituita dalla seguente :

TABELLA A.

Personale del Regio Magistrato alle acque.

I. Il presidente del Magistrato alle acque.

II. Personale del Genio civile:

- 4 ispettori superiori;
- 12 ingegneri capi;
- 45 ingegneri di classe;
- 10 ingegneri allievi;
- 70 aiutanti principali ed aiutanti;
- 30 archivisti ed ufficiali d' ordine;
- 24 inservienti.

III. Personale dell' Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici:

7 funzionari del personale d' amministrazione;

- 4 funzionari del personale di ragioneria;
- 2 funzionari del personale d' ordine.

IV. Personale dell' ufficio idrografico:

- 1 direttore;
- 2 aiutanti specialisti e due disegnatori calcolatori.

Art. 48.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quello delle leggi testo unico 3 settembre 1906, n. 522, e 5 maggio 1907, n. 257, che non sieno abrogate.

CXCV.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo (pag. 6684) — Presentazione di disegni di legge (pag. 6681, 6687) e di relazioni (pag. 6687, 6696) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali » (N. 632) — Dopo osservazioni del senatore Bertetti, relatore (pag. 6683) e del ministro delle poste e telegrafi (pag. 6683), all'art. 1, sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica » (N. 633) (pag. 6683); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 626) (pag. 6684) — Per la salute della Regina Maria Pia di Savoia: parlano il senatore Barracco Giovanni (pag. 6687) e il Presidente (pag. 6687) — votazione a scrutinio segreto — Comunicazione (pag. 6688) — Si riprende la discussione generale sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601) — Parlano il senatore Mele, relatore (pag. 6688) e il ministro guardasigilli (pag. 6691) — Risultato di votazione (pag. 6696) — Il Presidente annuncia la morte di S. M. la Regina Maria Pia, e ne fa la commemorazione (pag. 6697) — Si associano il senatore Casana (pag. 6697) e il Presidente del Consiglio (pag. 6697) — In segno di lutto le sedute del Senato sono sospese.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi; interviene più tardi il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Ricci domanda un congedo di otto giorni per motivo di ufficio. Se non si fanno opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti tre disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Istituzione di ginnasi superiori e di licei moderni;

Ruolo organico della R. Scuola superiore di medicina veterinaria in Torino;

Esenzioni dalle tasse postali all'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e passati agli Uffici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione dei locali per gli uffici dello Stato nella capitale;

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna (marzo-aprile 1910).

E, a nome del ministro di agricoltura, industria e commercio, il disegno di legge:

Funzionamento degli istituti zootecnici nelle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza.

Quest'ultimo chiedo che sia esaminato dalla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Il disegno di legge, riguardante il funzionamento degli Istituti zootecnici nelle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza, il ministro ha chiesto che venga esaminato dalla Commissione di finanze.

Non facendosi opposizione, così resterà stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho domandato di parlare per pregare il Senato di voler consentire che, prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, si discuta il disegno di legge:

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dal ministro delle poste e dei telegrafi; se non si fanno osservazioni, si procederà su-

bito alla discussione del disegno di legge da lui ricordato, e di altri che probabilmente non daranno luogo a discussione.

Discussione del disegno di legge: « Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali » (N. 632).

PRESIDENTE. Pongo in discussione il disegno di legge:

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 632).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro, per la necessità della amministrazione dei telefoni, la somma di lire 3,210,000, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1910-1911, con imputazione al capitolo 138 per lire 3000,000, e ad un nuovo capitolo da istituire per lire 2,910,000.

Con tale anticipazione l'amministrazione dei telefoni provvederà:

a) ai collegamenti previsti dell'art. 1° della legge, n. 420, del 9 luglio 1908, per lire 300,000, da iscriversi con imputazione al capitolo 138, in aggiunta agli stanziamenti già approvati con la legge suddetta;

b) a collegare alla rete nazionale tutti i capiluoghi di circondario attualmente sprovvisti di telefono, come dalla tabella allegata per la somma di lire 727,200;

c) alla posa dei cinque circuiti internazionali qui appresso indicati, per la somma di lire 2,182,800.

Per le comunicazioni con la Germania:

1° Roma-Milano-Sempione (di mm. 5 equipaggiati con bobine Pupin);

2° Torino-Milano (di mm. 5 equipaggiate come sopra);

3° Genova-Milano (di mm. 5 equipaggiate come sopra).

Per stabilire due comunicazioni dirette con Basilea e Zurigo;

4° Milano-Confini svizzero (Chiasso), di mm. 4.

5° Milano-Confini-svizzero (Sempione), di mm. 4.

Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le opere autorizzate dalla presente legge.

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *relatore*. Ho chiesto di parlare soltanto per far rilevare che nella stampa dell'art. 1 è incorso un errore; e precisamente dove si dice 3000,000 deve dirsi trecentomila. Ed è veramente un errore di stampa, poichè la somma di 3 milioni più 2,910,000 non può fare 3,210,000.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. È un errore che già si trovava nello stampato che portava il disegno di legge ministeriale, e che è stato riprodotto nel disegno di legge dell'Ufficio centrale; del resto nello stesso articolo, poche righe dopo, la cifra è riprodotta esattamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1, con questa avvertenza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è estinguibile, in quindici annualità uguali posticipate di lire 288,710.93 ciascuna comprendenti capitale e interesse al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1912 al 1926. Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1911 sarà corri-

sposto il solo interesse nella anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualità e gli anzidetti interessi sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero delle poste e telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.

(Approvato).

Art. 3.

Per la posa di fili telefonici su palificazioni telegrafiche provvede la direzione generale dei telegrafi, alla quale l'Amministrazione dei telefoni somministra i materiali ed i fondi occorrenti.

È data facoltà al Governo di provvedere all'istituzione di uffici telefonici nei comuni capoluoghi di mandamento, attraversati dalle reti telefoniche nazionali.

(Approvato).

Art. 4.

Nella esecuzione dei collegamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 1° saranno preferiti quegli enti che anticiperanno l'intera spesa d'impianto. La metà della spesa verrà restituita senza interessi, ed in misura non superiore a lire venticinquemila per ogni impianto, in ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui i lavori saranno compiuti.

L'ammontare complessivo dei rimborsi per ogni esercizio non potrà eccedere la somma di lire 100,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica ». (N. 633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 633).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il servizio di trasporto delle corrispondenze col mezzo della posta pneumatica è limitato agli oggetti di cui la specie, le dimensioni, il peso e tutte le altre condizioni esteriori saranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Per ciascuno di detti oggetti è stabilita una sovratassa di centesimi dieci ogni quindici grammi.

(Approvato).

Art. 3.

È estesa al nuovo mezzo di trasporto la franchigia prevista dall'art. 51 del testo unico delle leggi postali, approvato con regio decreto del 24 dicembre 1899, n. 501, per il carteggio di S. M. il Re e del Sommo Pontefice.

Non sono ammesse a circolare per posta pneumatica le corrispondenze ufficiali in esenzione di tassa.

(Approvato).

Art. 4.

Le corrispondenze non francate o soltanto parzialmente francate o che non risponderanno alle condizioni di cui al precedente articolo 2, saranno assoggettate al trattamento ordinario, senza rimborso della sovratassa.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo di concedere a privati impianti di comunicazioni dirette cogli uffici postali o telegrafici centrali, a condizione che i richiedenti provvedano a totale loro carico alla spesa di impianto e di azionamento del macchinario e paghino per ciascuna corrispondenza le tasse di ordinaria francatura oltre la sovratassa stabilita dalla presente legge ogni qual volta le corrispondenze da essi inviate

debba anche proseguire colla posta pneumatica governativa.

Per ciascuna concessione è stabilito a favore dello Stato un canone annuo non minore di lire trenta e non maggiore di lire cento.

(Approvato).

Art. 6.

L'ultimo alinea dell'articolo 2 del testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto del 24 dicembre 1899, n. 501 è modificato come segue:

Nessuno può fare incetta di corrispondenze epistolari, né trasportarle, distribuirle, o recapitarle sia nella istessa località in cui l'incetta avviene, sia altrove.

I contravventori sono passibili delle penalità stabilite nei seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 7.

Un regolamento approvato con decreto Reale provvederà alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-911** » (N. 626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 266,119.86 e le diminuzioni di stanziamenti per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Ministero - Spese d'ufficio	L.	30,000 »
»	6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	»	15,800 »
»	9. Indennità di supplenza.	»	103,000 »
»	10. Indennità di missione	»	10,000 »
»	15. Spese di stampa	»	25,000 »
»	17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri	»	3,000 »
»	21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	»	745 »
»	24. Compensi per lavori e servizi straordinari	»	24,550 »
»	30. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari	»	10,000 »

SALDI DI SPESE RESIDUE.

»	39- <i>quater</i> . Maggiore spesa riguardante il cap. 37-VII dell'esercizio finanziario 1908-909 - Costruzione di un padiglione nell'area del palazzo del Ministero ad uso degli uffici	»	12,000 »
»	39- <i>quinquies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. I dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Ministero. Personale di ruolo » (<i>Spese fisse</i>).	»	54 »
»	39- <i>sexies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 8 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	»	2,000 »
»	39- <i>septies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 9 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro « Indennità di supplenza »	»	2,800 »
»	39- <i>octies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 10 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Indennità di missione »	»	3,250 »
»	39- <i>novies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 11 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario »	»	19.25
»	39- <i>decies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 16 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Stampa delle leggi e dei decreti del Regno » (<i>Spesa obbligatoria</i>).	»	484.64
	<i>Da riportarsi</i>	L.	242,702.89

	<i>Riporto</i> . . . L.	242,702.89
Cap. n. 39- <i>undecies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 21 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti » »		180 »
» 39- <i>duodecies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 27 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Magistrature giudiziarie - Personale » (<i>Spese fisse</i>) »		18,500 »
» 39- <i>terdecies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 28 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma » (<i>Spese fisse</i>) »		76.05
» 39- <i>quatordecies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 30 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari » »		466.88
» 39- <i>quindecies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 31 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari » »		254.24
» 39- <i>sexdecies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 32 dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Spese di giustizia » (<i>Spesa obbligatoria</i>) »		379.30
» 39- <i>septdecies</i> . Saldo degli impegni riguardanti il cap. 39- <i>bis</i> dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » »		3,560.50
	Totale . . . L.	<u>266,119.86</u>

DIMINUZIONI.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>) L.	35,000 »
» 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	7,000 »
» 3. Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio »	3,000 »
» 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	73,119.86
» 28. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	11,000 »
» 31- <i>bis</i> . Manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma »	135,000 «
» 38. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (<i>Spese fisse</i>) »	2,000 »
	Totale . . . L.
	<u>266,119.86</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per la salute della Regina Maria Pia di Savoia.

BARRACCO GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO GIOVANNI. Corrono gravi notizie intorno alla salute della ex-Regina di Portogallo la Principessa Maria Pia.

Speriamo che queste notizie siano esagerate; ad ogni modo, rivolgo preghiera al nostro illustre Presidente, perchè voglia tenere informato il Senato sulle condizioni di salute dell'Augusta Principessa, e voglia a Lei far pervenire gli auguri dell'alto Consesso, il quale, con trepida aspettativa, si lusinga che in tali voci non vi sia nulla di grave e di pericoloso. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Leggo l'ultimo telegramma riguardante la salute di S. M. la Regina Maria Pia di Portogallo:

«Seguito telegramma ieri sera, onoromi comunicare bollettino condizioni S. M. Regina Maria Pia, pubblicato stamane ore 11. Sua Maestà Regina Maria Pia nelle ore pomeridiane del 1° corr. fu colpita da coliche epatiche febbrili molto violenti, che durano tuttora. Le condizioni generali si aggravarono per una concomitante alterazione renale. Ossequi - Prefetto Vittorelli.»

Mi farò premura di far pervenire all'Augusta inferma gli auguri e i voti del Senato. (*Benissimo*).

BARRACCO GIOVANNI. Ringrazio l'onorevole Presidente della comunicazione fatta, in seguito alla quale non posso che ripetere i voti, che, a nome di tutto il Senato, testè ho fatto. (*Benissimo*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di due componenti della Commissione per l'esame della situazione dei tre Istituti di emissione e la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911;

Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli esteri.

Prego il Senato di voler consentire che questi disegni di legge siano trasmessi all'esame della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, i quali, se non vi sono osservazioni in contrario, saranno trasmessi alla Commissione di finanze, secondo il desiderio espresso dall'onorevole ministro.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Savona nella regione Villetta S. Giacomo, S. Maria Maddalena Cappuccini.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura ordinaria degli Uffici.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie Ambasciate a Parigi e Vienna.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 per provvedere al pagamento di saldi e spese residue di precedenti esercizi;

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza;

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il senatore Baya Beccaris ringrazia il Senato per le condoglianze che gli furono ieri rivolte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Ieri è stata chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al ministro di grazia e giustizia ed al relatore.

Ha facoltà di parlare il senatore Mele, relatore.

MELE, *relatore*. Io non avrei voluto prendere la parola in questa discussione — riferibile ai provvedimenti per le cancellerie e segreterie giudiziarie — divenuta improvvisamente così ampia e profonda. Ma, che volete, sono anch'io un relatore improvvisato, e, come tale,

ho bene il dovere, seguendo una non interrotta tradizione, di chiudere, con un qualunque discorso, la discussione, portando il mio modesto esame anche su gli ordini del giorno... non presentati. Ma io non intendo di chiudere nulla. Io lascio le finestre e le porte aperte all'eloquenza dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, col quale sono pienamente d'accordo, ed al quale non voglio lesinare le lodi per la difesa che ha fatto di un edificio, ch'egli forse non aveva in animo di costruire e che i fati gli hanno fatto obbligo di riparare. E lascio aperte le porte alla eloquenza dell'onorevole ministro del tesoro, col quale non sarei stato davvero d'accordo, ma di cui ho dovuto accettare le dolenti conclusioni per evitare un male maggiore.

Io ho ascoltato, con grande diletto dello spirito, il discorso misurato ed equanime dell'onorevole senatore Cavasola, il quale, pur non essendo in fondo contrario ad una esasperazione di tasse, avrebbe desiderato che il ministro del tesoro avesse rivolto il suo studio ad altro sistema di tassazione, rispettando la giustizia amministrativa. Ma in definitivo la conclusione del suo discorso mi è parsa questa: *si possibile est, transeat a me calix iste*. Ciò vuol dire che, se non è possibile, egli è anche disposto ad ingoiare il calice amaro.

Ho anche ascoltato, con grande attenzione, i discorsi rilevanti degli onorevoli miei amici D'Andrea e Mazziotti, che hanno lanciato tutt'i loro strali contro l'onor. ministro del tesoro pel progetto degli oneri fiscali, che fatalmente accompagnano i provvedimenti delle cancellerie.

Niente tasse, ha gridato l'onor. D'Andrea; non *quelle* tasse ha soggiunto l'onor. Mazziotti, e se di tasse avete proprio bisogno ricorrete magari alle sigarette Macedonia, ma lasciate in pace la giustizia amministrativa. L'onorevole ministro delle finanze se lo tenga per detto. Senonchè è bene aggiungere subito che tutto quello, che han detto i miei onorevoli colleghi non è punto estraneo al mio intelletto. Essi hanno esplicito, con grande competenza e con appunti concreti, quello che io avevo sostenuto in una forma un po' più generica, ma non meno vivace della loro.

E tutto questo sta bene. Dopo di avere scritto quel po' di prosa scalmanata, non posso mica contraddire gli eloquenti colleghi. Ma essi -

giacchè si tratta proprio d'una legge migliorante le condizioni dei funzionari di cancelleria, e soprattutto della stessa amministrazione della giustizia — han visto se cotesta legge meriti o meno la loro approvazione?

Hanno osservato se risponde a un bisogno della classe, la quale, a giudizio dell'onorevole senatore Scialoja, che deve saperne qualche cosa, è stata sempre la più trascurata, pur avendo diritto alla maggiore considerazione, e se risponde al bisogno incalzante e pressante dell'amministrazione della giustizia?

E poi bisogna ancora farsi queste domande: è poi vero quello che afferma, nella sua indiscussa lealtà, l'onorevole ministro guardasigilli, che questa legge è reclamata con carattere di vera urgenza per dargli il modo di rimettere l'ordine nell'anarchia dell'amministrazione, per riparare al grosso guaio delle promozioni, e per aumentare quel tenue assegno ad una miriade di funzionari che, essendo loro stato promesso da gran tempo, giustamente l'aspettano?

Era cotesta la questione che i miei onorevoli oppositori dovevano innanzi tutto prospettare al Senato, e rivolgere dopo le loro eleganti filippiche ai provvedimenti fiscali. Se tali domande si fossero fatte, io metto pegno che, pur censurando le tasse o quelle tasse, avrebbero avuto parole più dolci pel malcapitato relatore, che per forza e di traverso, in grazia della bontà relativa della legge, è riuscito ad ingoiare la pillola amara degli oneri fiscali.

Il collega Mazzotti mi dice che abbiamo avuto la gola troppo larga per inghiottire quella roba. Parleremo di ciò più tardi, ma intanto sappia il Senato che, a mandar giù quel boccone amaro, non è stato solo l'Ufficio centrale, ma quante sono qui dentro persone consapevoli delle anormali condizioni delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e quanti sono qui dentro altissimi magistrati che di coteste anormali condizioni hanno potuto rendersi ragione personalmente. Veda dunque l'amico Mazzotti che sono in buona e onorevole compagnia.

In ogni modo, se nulla han detto contro la legge di miglioramento i miei onorevoli oppositori, debbo ben supporre che la ritengono buona e tale da rispondere alla finalità per la quale è stata creata. E allora, per avere una legge

buona ed efficace, richiesta e reclamata da bisogni immediati, vale bene la pena di sopportare qualche piccolo sacrificio.

Parigi vale bene una messa, per quanto i nostri cancellieri sieno tutt'altro che Parigini.

La legge è dunque buona sotto questo aspetto. Ma essa — cominciamo a intenderci — non serve solo per migliorare le condizioni economiche di pochi o di molti funzionari. Se fosse utile solamente per costoro, forse si potrebbe dare il tempo all'onorevole ministro di provvedere con le risorse del bilancio o magari con le sigarette Macedonia. Ma il guaio maggiore è questo: che le cancellerie sono disorganizzate: che il servizio dell'amministrazione della giustizia va a vanvera; e che quando brucia la casa occorre chiamare i pompieri, e non fermarsi lì a contemplare nel lago il riflesso delle fiamme. Questa legge, se non è il toccasana di tutti i malanni, è bene un istrumento, senza del quale il buon volere del ministro guardasigilli non può in alcun modo esplicarsi ai fini della giustizia. In forza di cotesta legge il personale verrà notevolmente aumentato. E non basta questo. Questa legge autorizza il ministro di svecchiare le cancellerie da un grosso personale, che ingombra inutilmente i locali, e che pel troppo studio sui processi, è diventato idiota. (*Si ride*).

Con questa legge il ministro potrà eliminare anche i funzionari che, pur non essendo invecchiati, sono impari al posto che occupano, e gli altri che per avventura sieno addirittura indegni. Ed al ministro, che vuole svecchiare ed epurare il personale delle cancellerie, per ridare a queste una vita normale, popolandole di fattive energie, e spazzando coraggiosamente tutte le scorie, volete voi togliere il mezzo per compiere un così urgente atto di giustizia?

Ma vi è ancora dell'altro, — vi è un altro problema, assai importante ed assai aspro, ch'è caduto sulle ginocchia dell'attuale ministro, e che egli è riuscito a risolvere con un sentimento altissimo di equità. Io intendo parlare del problema delle promozioni; che da parecchi anni sono sospese, e che, senza l'approvazione di questa legge, dovrà essere rimandato alle solite calende greche.

Ed a tal proposito mi par doveroso di portare alla conoscenza del Senato un ricorso, ch'è

stato presentato da certo cancelliere Michele Trombotto.

È bene che il Senato ricordi che, con legge del 1903, nell'art. 16, se non sbaglio, veniva stabilito una specie di salto.

Si diceva con quella legge, che i funzionari quali, nello scrutinio degli ultimi tre anni consecutivi avessero riportato più di quattro quinti dei punti, venivano nella loro carriera a guadagnare un anno di anzianità. Sicchè coloro i quali, durante tutti questi tre anni, avessero conseguita quella votazione, avrebbero potuto concorrere come se avessero avuto quattro anni interi di servizio.

Venne una legge nuova, quella del 1907, nella quale quella disposizione non venne mantenuta, ma però si disse nell'art. 21 che i funzionari, i quali si trovavano nel caso previsto dell'art. 16 della precedente legge, erano ammessi a far valere il loro diritto quesito.

Nei tre mesi dalla pubblicazione dell'ultima legge, il Governo, con decreto del 15 marzo 1908, fece la graduatoria, che sollevò un vespaio di acri, e, diciamo pure, di giuste opposizioni. La graduatoria dovette essere fatta senza alcuna ponderazione, e, magari involontariamente, senza alcun criterio di giustizia. Io non ho letto le pratiche riferibili a cotesto incidente, ma ho sentito dire, ed ho rilevato dalla discussione nell'altro ramo del Parlamento, che si fecero addirittura dei salti mortali. Contro cotesta infelice graduatoria insorsero dapprima pochi impiegati, e poscia ne insorsero degli altri, e la quistione, portata al Consiglio di Stato, fu risolta a loro favore, annullandosi l'arbitraria graduatoria.

Come fare dopo il doppio pronunziato del Consiglio di Stato? Rifare da capo la graduatoria? Parve questa una fatica da Ercole e tale in ogni modo da non riuscire all'intento, parendo agli uffici del Ministero inattuabile qualunque modificazione. Non è in poter mio di potere dimostrare se cotesta affermazione risponda o meno alla verità. Certa cosa è che, preoccupato di cotesta situazione, che a lui parve senza uscita, l'onor. ministro Fani ebbe l'idea poco felice di presentare un progetto di legge per la interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge del 1903, senza punto riflettere che la interpretazione era già stata data dal magistrato amministrativo.

La Commissione nominata nell'altro ramo del Parlamento seppelli cotesto disegno di legge, sostenendo che non fosse dato al potere legislativo il diritto di abbattere gli effetti di un giudicato, emanato da un'autorità amministrativa. Il progetto non fu portato alla Camera e le cose rimasero lì. Ed è appunto in questo momento che l'onor. Finocchiaro-Aprile assume il potere. Egli, dunque, si trovò tra capo e collo queste questioni: quella dei funzionari che giustamente pretendevano di essere migliorati, — le cancellerie in pieno disordine — i giudicati ineseguiti, le promozioni sospese da anni, e l'agitazione nella classe intera. Ed ecco la necessità imperiosa, urgente, evidentissima di accettare senz'altro la legge; — e gli va data lode se riuscì a temperare le tasse.

Quanto al problema grave ed aspro delle promozioni, egli osservò che il Consiglio di Stato aveva dichiarato che le cosiddette promozioni di merito avevano il solo vantaggio di far guadagnare un anno, e che l'anno portava 120 posti di guadagno per gli aggiunti, 80 per i cancellieri di pretura e 10 per quelli dei tribunali. Tale concetto fu accolto dall'onorevole ministro, ma, non essendo possibile, per gravi ragioni da lui stesso esposte nella relazione che precede la legge, di tornare daccapo sulla graduatoria, egli ha proposto che le promozioni si eseguano non dal 1908, ma dal 1910, dando a coloro che vinsero la causa al Consiglio di Stato, una indennità di lire 1000 per ciascuno. Questo provvedimento, escogitato dal ministro, viene accolto dal vostro Ufficio centrale, per ragioni di equità. Ma equo non è apparso al cancelliere Trombotto, il quale, come ho detto testè, ha fatto ricorso al Senato, che, trovando equo il provvedimento del ministro, contenuto negli articoli 12 e 13 della legge, non deve che respingerlo.

Per tutte le ragioni avanti dette, ci par chiaro che il progetto di legge, che noi discutiamo, meriti intera l'approvazione del Senato. Ma gli onorevoli D'Andrea e Mazziotti gridano a loro volta che ci sono le tasse, e che tasse! aggiunge l'amico Mazziotti! Dopo di avere manifestato, in una prosa abbastanza stridente, quello che delle tasse pensava il vostro Ufficio centrale, mi consenta il Senato che io non segua i miei illustri amici nella corsa vertiginosa, che hanno fatto, attraverso talune tassa-

zioni, che a loro parevano enormi. Ne abbiamo ben votati di milioni in questi giorni! Ma non c'è che fare. Un fato cieco e crudele perseguita questa povera classe di cancellieri, che i miei oppositori, pare impossibile, chiamano « i paria dell'Amministrazione della giustizia »!

Io avrei certamente desiderato quanto e forse più de' miei amici che tasse non si fossero imposte, ma giacchè ci vengono richieste, vediamo un po' a quanto ammontano. Il conto è chiaro: un milione e ottocento mila lire. E questa somma rappresenta il fabbisogno per provvedere alle cancellerie e segreterie giudiziarie. Ma il mio amico Mazziotti mi scaraventa contro un o più tondo, dell'o di Giotto, e mi dice: chi te l'ha detto? Io non lo so, non posso fare profezie, per quanto discenda dall'abate Gioacchino. Se la sbrighi, se crede con l'onorevole ministro del tesoro, il quale ha dichiarato che le nuove tasse, sì e no, potranno rendere la somma, che occorre per le cancellerie. Ed io credo alle parole oneste del ministro, perchè mi piace di credere a qualcuno. Ma ove si sia ingannato — la qual cosa mi farebbe immenso piacere — allora c'è da fare una proposta che avrei desiderato fosse venuta da' miei onorevoli e carissimi amici, che solo in tal modo avrebbero resi più concreti i loro discorsi eloquenti. E la proposta è questa: se il gettito delle imposte nuove sarà maggiore al fabbisogno delle cancellerie, il supero dovrà essere destinato alla diminuzione delle tasse che ora s'impongono e s'inaspiscono.

Perchè sarebbe davvero iniquo che la pietà verso una classe di lavoratori debba fornire l'occasione al ministro di crocifiggere i contribuenti. Onde io penso che l'onorevole ministro del tesoro vorrà prendere impegno che, se dall'applicazione delle nuove tasse, verranno fuori più di un milione e ottocentomila lire, il supero sarà destinato alla diminuzione delle tasse attuali che appaiono così pesanti (*commenti*).

Ma si dice: come si fa a sapere quale sarà il gettito di coteste tasse? E il presidente dell'Ufficio centrale — proprio lui! — aggiunge che ciò non è pratico. Io queste previsioni e questi conti non riesco davvero a fare. Se fossi così bravo, pregherei il mio onorevole amico Tedesco di cedere a me il suo posto. Ma i conti, credete pure, si possono fare, ed io mantengo la proposta, la quale — lo voglio sperare — verrà

accolta favorevolmente dall'onorevole ministro e dal Senato.

Un'ultima parola sulle tasse. Io sono perfettamente d'accordo con tutti nel riconoscere che la legge sulla giustizia amministrativa deve soprattutto essere accessibile ai poveri, ma, pur deplorando la tassa, non riesco a intendere come queste possono apportare tutti quegli inconvenienti previsti dai miei onorevoli colleghi. Lasciamo andare le amplificazioni. I poveri avranno sempre il diritto di ricorrere al beneficio della gratuita clientela, che qui a Roma, come ho inteso dire, funziona mirabilmente. Come mia impressione personale poi, devo dirvi che, come difensori, più che avvocati modestissimi, ho visto nel Consiglio di Stato, quasi sempre, giuristi di grande valore e professionisti insigni, santificati dalla fama. E quando ordinariamente si ricorre a costoro, io penso che non verrà davvero il finimondo se qualche piccola tassa sarà aumentata. Sarebbe stato bene che tasse nuove non ci fossero state. Ma giacchè le han messe, lasciatemi credere che il danno che può derivare a un carabiniere od a un sagrestano di dover spendere qualche lira di più per chiedere ragione al Consiglio di Stato di un sopruso, è tanto minore di fronte al danno, che verrà all'amministrazione della giustizia, se oggi il Senato non metterà il ministro guardasigilli in grado di poterla far funzionare, con organi nuovi e rinnovati, con maggiore efficacia e in modo più degno. Ed ecco la ragione perchè, con grande rincrescimento, ma per alte ragioni di giustizia, voterò i provvedimenti fiscali, della qual cosa voglio chiedere scuse agli onorevoli amici che tanto amabilmente vollero contraddirmi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli senatori, consentitemi anzitutto che cominci col ringraziare l'onorevole relatore, senatore Mele, per la sollecitudine con la quale si è compiaciuto di riferire al Senato su questo disegno di legge e per le parole cortesi oggi pronunziate al mio indirizzo. Lo stesso dico agli onorevoli senatori che ieri hanno parlato, e dei quali ho ascoltato i discorsi con la più viva attenzione e deferezza.

Debo in secondo luogo rilevare che gli

gli onorevoli senatori Astengo, Cavasola, Lucchini, Mazziotti, D' Andrea e Baccelli, pur facendo osservazioni su quella parte del progetto che provvede alla spesa occorrente, non hanno sollevato dubbi intorno alle disposizioni riguardanti il personale ed il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Ciò ha il significato evidente che le proposte fatte sono riconosciute opportune e rispondenti allo scopo di dare a questi servizi l'assetto di cui hanno bisogno, riparando a necessità antiche, che in questi ultimi anni si sono rese più evidenti e sensibili. L'onorevole relatore ha accennato nel suo discorso che il disegno di legge ripara alla condizione attuale e migliora notevolmente l'ordinamento e il personale. Le eventuali deficienze del progetto potranno essere coll'esperienza constatate con uno studio diretto a completare la riforma.

È naturale pertanto la dichiarazione che io fo di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, pur facendo le necessarie riserve per gli oneri che potranno derivarne, nei quali non sono in grado di prendere impegni formali di carattere finanziario senza l'accordo col ministro del tesoro e coi miei colleghi del Gabinetto.

L'onorevole relatore ha accennato alle difficoltà, nelle quali mi sono trovato assumendo la direzione del Ministero di grazia e giustizia. Pur volgendo le mie cure ed i miei studi su problemi di alto interesse, come quelli riguardanti riforme legislative che hanno carattere di indiscutibile urgenza, fra le quali quelle sull'ordinamento giudiziario e sul Codice di procedura penale, riconobbi l'imperioso dovere di occuparmi dell'argomento non meno importante che si riferisce al personale destinato ai servizi di cancelleria, che sono intieramente connessi al funzionamento della giustizia. Il bisogno urgente di regolare questi servizi, messi in rilievo dai capi dei collegi giudiziari, e dai Consigli dell'ordine degli avvocati, le numerose richieste di personale, i reclami insistenti dimostravano uno stato di cose anormale. Esso era principalmente effetto della deficienza dei ruoli rimasti incompleti per le ritardate promozioni. Ad esse non si era provveduto da oltre due anni per le gravi difficoltà che avevano impedito di attuarle, determinando una vera stasi, dannosa al personale e al servizio.

Sono presenti in quest'Aula autorevoli magistrati, onore della magistratura e del Senato, i quali possono con l'autorità della loro personale conoscenza confermare quello che io dico. A parte le magistrature più elevate, alle quali in certo modo si è potuto provvedere, nella gran maggioranza dei tribunali e delle preture si stenta giornalmente a far procedere i servizi. Si è dovuto, pur troppo, ricorrere ad espedienti come quello di coprire temporaneamente alcuni uffici con impiegati di cancelleria sottratti ad un tribunale, dove l'urgenza appariva minore, per ripetere l'espediente appena il bisogno lo richiedeva anche per questo, con nuovi spostamenti.

Da ciò i continui giustificati reclami ai quali spesso riesce impossibile provvedere.

Questa condizione di cose, intollerabile, dura da un pezzo. La necessità di riparare è assolutamente urgente.

Il disagio quindi del personale, che è sensibile, specie nei primi gradi della carriera, e i bisogni del servizio, imponevano di cercare il rimedio e il Governo non poteva indugiare. Con la legge del 18 luglio 1907 fu portato, è vero, un miglioramento alla carriera; ma esso non fu completo, giacchè rimasero ancora con stipendio inadeguato alle responsabilità inerenti alle funzioni, ed insufficienti ai cresciuti bisogni della vita, i funzionari minori della carriera medesima, cioè gli alunni ed aggiunti di cancelleria.

Per provvedere ai bisogni di questi minori funzionari l'on. ministro Scialoja presentò un progetto di legge nei ristretti confini della spesa di lire 450,000. Ma tale progetto, che pur aveva dei pregi, specie in rapporto alle altre disposizioni d'indole organica, non ebbe il suo corso; e fu poi seguito da quello dell'on. ministro Fani che, mentre migliorava la condizione dei minori funzionari, assicurava un equo assetto del personale, rendendo meno lenta la carriera. Questo progetto, che ho accettato nelle sue disposizioni fondamentali, colle modificazioni approvate dall'altro ramo del Parlamento, è ora sottoposto all'approvazione del Senato.

Uno degli argomenti, ai quali era necessario di rivolgere lo studio, era intanto quello delle promozioni, rimaste sospese dopo la graduatoria fatta in seguito alle leggi precedentemente promulgate.

L'onor. relatore ha già accennato alle cause che determinarono questa sospensione, che ha recato così gravi conseguenze. Occorre fermare un momento su tale questione.

Dopo l'approvazione della legge sulle cancellerie del 1907, fu eseguita la graduatoria di tutto il personale colle relative promozioni. Alcuni funzionari non compresi nelle promozioni mossero reclami al Consiglio di Stato; e due decisioni del supremo Consesso amministrativo avevano disposto che per questi nove funzionari si fosse rettificata la graduatoria, opinando che, pel conferimento del beneficio della promozione col cosiddetto *salto* triennale per i funzionari di merito distinto, si dovesse seguire un metodo diverso da quello adottato dal Ministero.

Il Ministero, ossequente alle decisioni del Consiglio di Stato, si mise all'opera per rettificare la graduatoria, e riconobbe che per ciò era mestieri includere i reclamanti nel decreto generale di promozione del 1908; e tale inclusione avrebbe portato lo spostamento della decorrenza di promozione di circa quattrocento funzionari, e la perdita del posto acquisito in graduatoria di moltissimi altri, colla restituzione di una somma ingente, determinando grande numero di reclami e di nuovi ricorsi. Di fronte a queste gravi difficoltà la modifica della graduatoria non poté essere compiuta.

A rimuovere siffatti ostacoli il mio onorevole predecessore presentò un disegno di legge per una interpretazione delle norme regolatrici della materia; ma il disegno di legge non ebbe fortuna. E le cose rimasero nello stesso stato, senza alcuna risoluzione.

Ora a me è parso indispensabile di definire tale pendenza, non potendo ammettere che continuasse a rimanere insoluta a danno di tutto il personale.

A ciò risponde l'articolo 13 del disegno di legge, che la Camera, in virtù delle considerazioni esposte, approvò dopo serena e larga discussione, e che risolve con criteri di equità la non facile questione. Con questo provvedimento, mentre si rende omaggio al concetto ispiratore delle decisioni del Consiglio di Stato, si concede ai funzionari che ebbero ragione dal ricorso, il diritto ad avere la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 1910, dalla quale data non si fecero più promozioni; sicchè non

viene modificata in alcuna guisa la decorrenza di promozione di coloro che furono promossi fino a quella data. E la decorrenza dal 1° gennaio rappresenta un non lieve vantaggio per quei funzionari, se si consideri che ad essa è annessa la concessione di uno speciale indennizzo non superiore a lire mille, che rappresenta il mancato aumento di categoria di due anni.

Mi è parso un dovere di intrattenermi di questo argomento, al quale l'onorevole relatore ha accennato, riferendo sulla petizione che è stata presentata, onde il Senato abbia piena conoscenza delle ragioni che giustificano la proposta contenuta nell'articolo 13 del disegno di legge.

Non mi fermerò ulteriormente sulle singole disposizioni contenute nel progetto. Riassumendole, noterò soltanto che con esso si allarga la pianta del personale secondo le necessità del servizio; si migliora la condizione dei funzionari; si tolgono gli ostacoli alle promozioni; si rende possibile quindi quell'assetto delle cancellerie che è indispensabile perchè funzionino regolarmente.

Il disegno di legge risponde anche ad un bisogno, quello di compiere colle necessarie cautele e garanzie, la epurazione necessaria di questo numeroso personale. Ciò risponde anche ai voti espressi dagli stessi funzionari, che l'hanno invocato per elevate considerazioni di ordine morale, che richiedono eliminazione di elementi non degni della pubblica stima e fiducia.

Il Governo è stato ben lieto di secondare questi voti, e gli articoli 5 e 6 del disegno di legge provvedono a ciò. Infatti l'articolo 5 dispone che nel termine di due anni, previo il parere di una Commissione speciale, potranno essere collocati a riposo quei funzionari di cancelleria che quand'anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche ed intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni. E all'art. 6 si aggiunge che nello stesso termine, previo il parere della Commissione sopra indicata saranno dispensati dal servizio i funzionari di cancelleria che sottoposti a procedimento penale anche prima della presentazione della presente legge, per delitti contro le pubbliche Amministrazioni, o per delitti di falso, truffa, appro-

priazione indebita, siano stati assoluti per insufficienza d'indizi o per non provata reità o per quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari colla privazione dello stipendio e colla sospensione dall'ufficio.

Per buona fortuna, i funzionari che possono trovarsi in queste condizioni sono in numero assai limitato, e mi è confortevole rilevare che la grande massa dei funzionari risponde con operosità e dignità al nobile ufficio che le è affidato.

Se dunque i provvedimenti riguardanti il miglioramento economico di questa benemerita classe d'impiegati dello Stato, e gli altri d'ordine morale ai quali ho accennato, rispondevano a vere necessità non era lecito di frapporre indugi per attuarli.

Ma una grossa difficoltà, sorse fin dal primo momento, quella di poter disporre dei mezzi necessari per la riforma. Il mio predecessore, riusciti vani i tentativi fatti per ottenere la somma occorrente dalle risorse ordinarie dell'Erario, si trovò nella necessità di ricorrere a risorse straordinarie, proponendo d'accordo coi ministri delle finanze e del tesoro alcuni rimaneggiamenti delle tasse di bollo. Certo questo non è compito consueto dei ministri di giustizia, ai quali solo un bisogno imprescindibile può imporre tale ufficio; e debbo anch'io ad esso rassegnarmi, non essendo stato consentito di provvedere altrimenti.

Nella dolorosa alternativa di rimandare i provvedimenti sulle cancellerie, con gravissimo danno della giustizia, assumendo una responsabilità assolutamente inaccettabile, o di provvedere nel solo modo che, per la condizione della finanza dello Stato, riusciva possibile, non vi era libertà di scelta. Ed è perciò che, con la coscienza di rispondere ad un dovere, per quanto doloroso, ho dovuto accogliere e sostenere il disegno di legge anche nella sua parte finanziaria, unico modo per risolvere la questione e attuare l'invocata riforma.

Ciò non pertanto mi parve necessario di sottoporre a nuovo esame le proposte di carattere finanziario e gli aumenti nei diritti di bollo, per attenuarli in quanto era possibile. E a questo scopo, anche dopo l'approvazione

data alla maggior parte delle proposte del mio predecessore dalla Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati, d'accordo col mio collega delle finanze studiai la riduzione e trasformazione di quelle proposte che apparivano più gravose. E da questo studio derivarono alcune notevoli attenuazioni, delle quali ho dato ragione nella relazione presentata al Senato sul disegno di legge.

Questa riduzione, debbo ricordarlo al Senato, e vi accennò ieri il ministro del tesoro, lasciarono dubbi gravi sull'entità dei proventi che ne sarebbero derivati; ma il ministro del tesoro, convinto anch'esso dell'urgenza della legge proposta, si decise a consentire nelle riduzioni medesime; e di ciò debbo ringraziarlo.

Malgrado queste riduzioni, le obiezioni contro il sistema che si è dovuto seguire, sono sorte egualmente; e il Senato ha udito i discorsi che sono stati pronunziati per contrastare la opportunità di riunire in un solo disegno di legge i provvedimenti per le cancellerie e quelli sulle tasse di bollo. Certamente, in linea di massima, non può contrastarsi che sarebbe stato preferibile separare le proposte riguardanti il personale delle cancellerie dalle altre di carattere finanziario. Ma, come ho detto, di fronte alla necessità non vi era libertà di scelta e di metodo. I provvedimenti proposti...

MAZZIOTTI (*interrompendo*). Ma se n'era già discusso qualche mese prima a proposito di un altro disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. .. sono stati in parte indicati dalla Commissione Reale che si occupa della revisione delle tasse sugli affari. Non si tratta pertanto, per alcune di esse, di proposte interamente nuove; e certamente in questa e in altra occasione sarebbero state egualmente presentate al Parlamento.

Del resto, in sostanza, le tasse indicate non costituiscono un aggravio eccessivo. Si aumenta da una lira a due lire per alcuni atti il diritto di bollo; e, quanto ai documenti che si producono nei giudizi, la tassa relativa è in proporzione così mite da non poter essere sensibile.

Una osservazione particolare si è fatta nei giudizi amministrativi innanzi il Consiglio di Stato che si teme siano notevolmente danneggiati dagli aumenti sulle tasse di bollo che sono proposti. A nessuno può sorgere in mente l'idea

di recar pregiudizio ad una istituzione che il paese ha salutato come un vero beneficio, e che funziona in modo così degno, a tutela degli interessi dei privati e delle pubbliche amministrazioni. Non è esatto però che con i provvedimenti di cui ci occupiamo possa venire il danno che si è accennato. Non è coll'aumento di una lira nel bollo occorrente per i ricorsi, e colla minima tassa segnata sui documenti, che può rimanere pregiudicato il funzionamento della giustizia amministrativa. Nei giudizi innanzi le sezioni contenziose del Consiglio di Stato si disputano anche questioni gravi pel loro valore finanziario e per le quali il lieve aumento non ha significato; e per le cause minori si riduce a proporzioni che non possono avere alcuna importanza...

MAZZIOTTI. L'aumento è del doppio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'aumento, ripeto, è di una lira ed esso è così tenue da non potere esercitare una influenza qualsiasi. Non esageriamo dunque. Io per il primo sarei lieto che nessuna di queste piccole tasse fosse imposta, e che la riforma potesse attuarsi attingendo altrove i mezzi necessari; ma, pur troppo, non è possibile provvedere in modo diverso; ed io sento di non poter affrontare la grave responsabilità di vedere perpetuato nel servizio delle cancellerie, lo stato attuale con danno dello Stato e della giustizia. Ciò valuterà certamente il Senato nelle sue deliberazioni.

L'on. senatore Baccelli ha accennato ai giudizi della Corte dei conti muovendo lo stesso lamento. Lo prego di tener presente la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 17. In esso si dice che resta ferma la esenzione di cui all'art. 22 testo unico della legge sul bollo, per gli atti e documenti che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

Dissi già nell'altro ramo del Parlamento, rispondendo ad una osservazione analoga a quella dell'on. Baccelli, che, l'art. 17 della presente legge non poteva riferirsi ai giudizi, ai quali egli ha accennato; e che nessuno poteva pensare ad una modificazione della legge attuale sull'argomento.

Vi sono però innanzi alla Corte dei conti altri giudizi, che non debbono con quelli es-

sere confusi, e ad essi soltanto potrà riferirsi la disposizione dell'art. 17.

Le osservazioni pertanto che sono state fatte per la Corte dei conti non mi sembrano tali da costituire un ostacolo per l'approvazione del disegno di legge.

Debbo una risposta all'onorevole senatore Lucchini, in ordine al casellario giudiziario, del quale egli si occupò riferendosi ad alcune osservazioni fatte nella discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Il casellario giudiziario ha oramai avuto il suo assetto. L'onorevole Lucchini ricordò le difficoltà che si incontrarono dal ministro del tempo, per l'attuazione della legge relativa. Le accennai io stesso in quella occasione. Fu necessità adottare temperamenti provvisori ai quali seguirono poi speciali provvedimenti legislativi. Da essi è derivata la regolare sistemazione del casellario senza che il servizio delle cancellerie ne riceva il menomo pregiudizio. Aggiungo che allo sviluppo e all'incremento del casellario volgerò tutta la mia attenzione, per miglioramenti che occorreranno, e di ciò assicuro l'onorevole Lucchini che ha avuto così cospicua parte nella creazione e nel funzionamento di questo importante istituto.

Riassunti così nella forma più sommaria i precedenti di questo disegno di legge, le ragioni che lo giustificano, le necessità alle quali provvede, credo di aver dimostrato l'urgenza dei provvedimenti che da ogni parte s'invocono per una sistemazione razionale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nell'interesse dei cittadini e della giustizia.

Mi auguro quindi che il Senato vorrà dare il suo suffragio a questo disegno di legge.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procedo al sorteggio dei nomi dei senatori che fungeranno da scrutatori.

Sono sorteggiati a scrutatori per la votazione per la nomina di due componenti della Commissione per l'esame della situazione dei tre Istituti di emissione, i signori senatori Gualterio, Petrella, Malvezzi.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari e i senatori scru-

tatori di procedere alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta.

Casana, Cavasola, Cefaly, Ciamician, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Doria Pamphili.

Fabrizi, Faina Eugenio, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fortunato, Frascara.

Garofalo, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Marinuzzi, Martinez, Marsarucci, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Mortara.

Passerini, Paternò, Pedotti, Petrella, Piaggio, Ponzio-Vaglia.

Salvarezza, Sandrelli, Sani, Schupfer, Sini-baldi.

Tarditi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Veronese, Vischi.

Presentazione di relazioni.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Sistemazione ed esercizio delle R. Terme di Montecatini.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Torrigiani Luigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 20 giugno 1906, n. 262);

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie, sulle tramvie e sulle automobili.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Bettoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Lucca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli:

Senatori votanti	87
Favorevoli	81
Contrari	6

Il Senato approva.

Linea di navigazione fra l'Italia e il Cile:

Senatori votanti	87
Favorevoli	78
Contrari	9

Il Senato approva.

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali:

Senatori votanti	87
Favorevoli	77
Contrari	10

Il Senato approva.

Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica:

Senatori votanti	87
Favorevoli	73
Contrari	14

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1910-1911:

Senatori votanti	87
Favorevoli	71
Contrari	16

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di due componenti della Commissione per l'esame della situazione dei tre Istituti di emissione sarà proclamato nella prossima seduta.

Annunzio della morte di S. M. la regina Maria Pia.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Onor. colleghi, dopo le notizie che io poco fa ho letto sulla salute di S. M. la Regina Maria Pia, e quando noi speravamo che il cielo esaudisse i nostri voti, mi perviene il dolorosissimo e funesto annunzio della sua morte. S. M. la Regina Maria Pia è spirata oggi a Stupinigi alle ore 15.35 per un assalto di uremia. Questo il telegramma che ho ricevuto pochi momenti or sono. Principessa di Casa Savoia, ultima figlia di Vittorio Emanuele II, salita ad un trono, l'ornò delle sue virtù, e scesane, tornò fra noi amatissima e venerata. Oggi anch'essa è scomparsa, e ne seguiamo lo spirito coll'affetto, con cui, or non è molto, seguimmo quello della parimenti amata e venerata sorella principessa Clotilde.

Ogni lutto di Casa Savoia, è lutto del Senato e del Parlamento, è lutto d'Italia. In segno di questo lutto la seduta sarà sospesa. (*Approvazioni vivissime, commozione generale*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Senato consenta che, a nome del Governo, io esprima il profondo dolore che il Paese e il Parlamento sentono per questa nuova sventura che contrista la nostra Dinastia.

La Regina Maria Pia fu donna di altissime virtù e coraggio provato in mezzo alle maggiori avversità, ai più grandi dolori che possono colpire una regina ed una madre. (*Approvazioni vivissime. - Commozione*).

Ritornata dopo tante sciagure in Italia, essa vi ritrovò l'affetto del popolo italiano, il quale l'ammirava per le sue virtù e l'amava per le sue sventure. (*Approvazioni*).

Io sono certo che il Parlamento esprime oggi il sentimento del popolo italiano, partecipando, con l'animo profondamente commosso, ai dolori della nostra gloriosa ed amata Dinastia. (*Approvazioni generali e vivissime*).

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Dopo le parole così elevate del nostro illustre Presidente e del Presidente del Consiglio, poco potrebbe aggiungere qualunque senatore.

Ad ogni modo, io credo opportuno di farmi interprete del sentimento universale, associandomi, non solo alle parole del Presidente del Senato e del Presidente del Consiglio, ma aggiungendo che mai, come nel dolore, si sente quanto si sia uniti di affetto profondo ai nostri sovrani e a tutta la Famiglia Reale. (*Approvazioni vivissime*).

La notizia funesta che è venuta in questo momento a turbare i nostri lavori parlamentari, ha commosso tutti i senatori e li ha accasciati sotto il più profondo dolore, come fosse un dolore della loro famiglia. (*Approvazioni*).

La memoria dell'augusta Regina Maria Pia è impressa in tutti noi e specialmente in coloro che nel Piemonte potettero assistere quand'ella, come fiore appena sbocciato, dalla nostra Famiglia Reale passò nella Famiglia Reale del Portogallo e la seguì continuamente, associandosi con vero entusiasmo all'affezione della quale la colmò la popolazione portoghese, affezione che, anche in mezzo ai tristissimi contrasti politici degli ultimi tempi, si è mantenuta ferma e solida, tanto che la memoria dell'au-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1911

gusta Regina. è in tutto il Portogallo ancora circondata da grande, da immenso affetto. (*Approvazioni*).

Io so di farmi interprete del sentimento del Senato e del popolo italiano, associandomi, ripeto, alle nobili parole del nostro Presidente e del Presidente del Consiglio. (*Approvazioni generali*).


PRESIDENTE. In segno di lutto le sedute sono sospese fino a venerdì, colla continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.


La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 18 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CXCVI.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 6701) — Risultato di votazione (pag. 6702) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601) — Il Senato approva un ordine del giorno proposto dall' Ufficio centrale e accettato dal Governo (pag. 6702) — Si procede alla discussione degli articoli — Sull' articolo 5 parlano il senatore Mele, relatore (pag. 6703) e il ministro guardasigilli (pag. 6703); sull' art. 6 i senatori Petrella (pag. 6703, 6709), Vacca (pag. 6705, 6714), Mazziotti (pag. 6705, 6713), Lucchini Luigi (pag. 6705, 6707, 6712), Garofalo (pag. 6706), Tassi (pag. 6707, 6710), Balenzano (pag. 6712), De Blasio (pag. 6714), Lucca (pag. 6716), Sani (pag. 6718, 6720), Cavasola (pag. 6718, 6721), Mele, relatore (pag. 6716) e il ministro guardasigilli (pag. 6708, 6711, 6713, 6716, 6720) — L' art. 6 è approvato con un emendamento — Sull' art. 10 parlano i senatori Cavasola (pag. 6722), Tassi (pag. 6723), Mele, relatore (pag. 6724) e il ministro (pag. 6723); sull' art. 16 il senatore D' Andrea (pag. 6725) e il ministro del tesoro (pag. 6726); sull' art. 17 i senatori Baccelli (pag. 6726), Mazziotti (pag. 6729), De Cupis (pag. 6733), Finali (pag. 6737), Mele, relatore (pag. 6734) e il ministro del tesoro (pag. 6735) — L' art. 17 emendato è approvato — Senza discussione sono approvati gli altri articoli; e dopo osservazioni di coordinamento, fatte dal guardasigilli (pag. 6740), il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge (pag. 6735) e di relazioni (pag. 6708, 6710, 6711, 6716, 6723, 6729) — Votazione a scrutinio segreto — Proposta del senatore Arrivabene (pag. 6740) e comunicazione del Presidente (pag. 6740) — Parlano sull' ordine del giorno i senatori Arcoleo (pag. 6740), Astengo (pag. 6741), Lamberti (pag. 6741) e il ministro guardasigilli (pag. 6741) — Su proposta del senatore Arcoleo (pag. 6742) il Senato delibera il rinvio della discussione del disegno di legge sul notariato e sugli archivi notarili (pag. 6742).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del Presidente della Corte dei conti:

« Roma, 6 luglio 1911.

A S. E. il Presidente del Senato.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1911.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione che ebbe luogo nella precedente tornata per la nomina di due componenti della Commissione per l'esame della situazione dei tre Istituti di emissione:

Senatori votanti	78
Maggioranza	48
Il senatore Martuscelli ebbe voti	64
» Inghillieri »	58
» Cavasola »	3
» Baccelli »	2
» Astengo »	1
Schede bianche	14

Eletti i senatori Martuscelli ed Inghillieri.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Come il Senato ricorda, nella precedente seduta fu chiusa la discussione generale. Ora dovremo passare alla discussione degli articoli. Però, prima, debbo dare lettura di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Esso è così concepito:

« Il Senato invita il Governo a presentare quanto prima una riforma organica dei servizi di cancelleria e segreteria e specialmente per ciò che riguarda il reclutamento dei funzionari ed il sistema di responsabilità per assicurarne più efficacemente il buon andamento ».

Mantiene l'Ufficio centrale quest'ordine del giorno?

MELE, *relatore*. Sì, lo manteniamo.

PRESIDENTE: L'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti accetta l'ordine del giorno?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come già dichiarai nella discussione generale, accetto volentieri quest'ordine del giorno, ma con le riserve fatte circa gli effetti finanziari, per i quali non posso assumere impegni, senza gli accordi che dovrei prendere con gli altri ministri.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo.

Ci lo approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alla tabella allegata alla legge 18 luglio 1907, n. 512 è sostituita quella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli alunni retribuiti di 1^a e 2^a classe delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono d'ora innanzi il nome e grado di aggiunti di cancelleria e segreteria.

Tutti gli aggiunti sono divisi in tre classi.

Pel passaggio alla prima classe è necessario aver superato con buon esito l'esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 16 del regolamento 9 febbraio 1906, n. 25, gli aggiunti di cancelleria e segreteria, di 2^a e 3^a classe, continueranno a percepire la quota dei proventi nella misura già attribuita agli alunni di cancelleria.

(Approvato).

Art. 4.

È in facoltà del ministro di grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di alunno di cancelleria e di segreteria anche limitatamente a distretti separati di Corte d'appello o a gruppi di distretti.

(Approvato).

Art. 5.

Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza, e previo parere di una Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia, nei modi che saranno determinati da

apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo quei funzionari di cancelleria, che, quand'anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

MELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE, *relatore*. Ho chiesto di parlare su questo art. 5 perchè mi parrebbe opportuno che l'onor. ministro dichiarasse se le Commissioni di vigilanza, di cui all'articolo stesso, corrispondano a quelle Commissioni distrettuali contemplate dalla legge precedente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Confermo che esse corrispondono perfettamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 5; chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servizio, previo parere della Commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari di cancelleria, che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o pei delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o pei quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Onorevoli Senatori! Quando l'altro giorno il ministro proponente la legge, richiamò l'attenzione del Senato sull'art. 6 e lo lesse, sentii subito il dovere di fare sull'articolo medesimo qualche osservazione, ed inviai la mia preghiera all'onorevole Presidente, affinché mi desse la parola.

Io lodo il concetto informatore dell'articolo; inteso alla epurazione del personale, e mi associo all'articolo medesimo anche nella parte più grave, che è l'ultima; quella cioè d'infliggere la pena della dispensa dal servizio anche a quei funzionari, i quali abbiano solamente riportato delle pene nei giudizi disciplinari. Però se mi associo a questo, trovo, a mio modesto modo di vedere, che l'articolo per una parte è mancante, per un'altra è esuberante: e se fosse lecito a me, innanzi a questo Consesso, di trattare l'articolo come un infermo, direi che soffre di anemia e di esuberanza, che può portare a gravi conseguenze. Spiego subito le mie parole, e brevissimamente, come è mio costume. Quest'articolo fa una enumerazione di delitti e dice che possono essere dispensati dal servizio in seguito a parere della Commissione, i funzionari di cancelleria sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione (questi sono gravissimi ed io mi associo); delitto di falso (è parola generica questa ed è dato, a chi deve applicare questo articolo, di poterlo largamente interpretare, come si è fatto in casi simiglianti, e sta benissimo e mi associo); e poi vengono i reati contro la proprietà e sono enunciati così: « truffa o appropriazione indebita ». Qui mi pare che vi sia il difetto, perchè i maggiori reati contro la proprietà non vi sono compresi; difatti, furto, rapina, estorsione, ricatto e la ricettazione che è pedissequa di questi reati, non sono compresi. Eppure sarebbe una cosa nuova, perchè in tutte le nostre leggi, nella legge elettorale politica, nella legge comunale e provinciale, nella legge sui probiviri e in quella sui giurati questi reati sono compresi. A me pare che la lacuna sia evidente e mi parrebbe grave, anzi enorme, che possa essere dispensato dal servizio un funzionario di cancelleria, il quale, avendo ricevuto 5 lire (appropriazione indebita) per portarle ad un individuo se le è messe in tasca, ma poi, venuta la querela, le resti

tuisce, perchè ciò non lo sottrae alla sanzione di questo articolo, mentre poi va esente dalla pena, di cui in questo articolo, colui che abbia commesso un furto, e per difetto d'indizi, sia stato dichiarato non luogo a procedere contro di lui. Pare a me qui vi sia l'anemia. Vediamo dove vi sarebbe la pletora. Ho bisogno di leggere poche parole per essere più chiaro; non mi dilungo, perchè fortunatamente tanto nel ministro proponente quanto in tutti i componenti dell'Ufficio centrale vi sono degnissimi cultori di diritto, e quindi posso risparmiarmi la dimostrazione: basta accennare talune cose perchè siano comprese. Dunque dice l'articolo (e leggo togliendo le parole che non servono alla mia tesi): « Sono colpiti da questo articolo coloro che sono sottoposti a procedimento penale, che sono stati assolti per insufficienza d'indizi o per mancanza o remissione di querela .. ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. O per mancata reità.

PETRELLA. Quella è un'altra ipotesi: ho detto che sopprimo le parole inutili alla mia tesi. Dunque coloro per i quali non c'è stata querela, e quindi si è detto non farsi luogo a procedimento, potrebbero essere colpiti da questo articolo. Ora domando a giuristi, quale è il reato perseguibile con azione penale, che qui è preveduto? Uno solo, l'appropriazione indebita semplice. Ed ora faccio una seconda domanda: quando nei reati perseguibili ad istanza di parte, manca la querela, può forse il giudice istruttore o il pubblico ministero fare indagini? Niente affatto; non le potrebbero fare perchè si snaturerebbe quel diritto che il Codice e la procedura consentono alla parte. Ed allora cosa succede? Succede che non c'è niente, che possa colpire il funzionario.

Per conseguenza io credo che la parola *mancanza* di querela debba sopprimersi; e che debba sopprimersi lo dice lo stesso articolo.

Se ne vuole una prova? eccola: L'articolo dice, « coloro che sottoposti a procedimento penale », ecc., ora il procedimento non è l'istruttoria, il procedimento vi è quando il giudice istruttore, colla sua ordinanza, o la Camera di Consiglio rimandano a giudizio; ma se non c'è querela come può avvenire questo rinvio a giudizio? Forse m'ingannerò, ma io credo che sarebbe opportuno sopprimere la pa-

rola *mancanza*, per evitare possibili danni ai funzionari.

Ed un'altra preghiera: a me pare pericoloso il lasciare scritto nell'articolo solamente così: « per *prescrizione* o *remissione di querela* » perchè potrebbe accadere che fosse data querela per un delitto, per il quale la prescrizione si verifica, ad esempio, dopo 5 anni, al 6° anno. Il giudice istruttore o il procuratore del Re dando mano all'istruzione, trovano che il tempo al quale rimonta il voluto delitto importa essersi verificata la prescrizione, e dicono che non vi è luogo da procedere, essendo intervenuta la prescrizione.

In questo caso, come ognuno vede, lo individuo soggetto alla querela non ha potuto spiegare nessuna difesa. Non occorre che io stia a spiegare a degli eminenti giuristi, il fondamento della prescrizione in materia penale è ben diverso da quello della prescrizione in materia civile: basterà ricordare che il fatto del tempo trascorso, fa svanire o rende difficilissimo raccogliere le prove tanto per l'accusa, quanto per la difesa; quindi l'individuo in questione (pel quale cioè si pronunziò il non luogo a procedere per prescrizione) non potrebbe difendersi; ond'è che l'articolo così com'è concepito non può a mio credere stare.

Lo stesso dicasi per la « *remissione* »; dalla querela poichè se il reato è perseguibile a istanza di parte, dopo la querela, si domanda la ratifica di essa per un articolo del Codice di procedura che non starò a citare; può accadere che chi ha dato la querela non la ratifichi, ma desista, e tutto finisce qui, e allora l'imputato di ciò non saprà nulla. Domando io come si potrà colpire costui, con la sanzione gravissima della dispensa del servizio, se non ha potuto difendersi, se ha perfino ignorato che vi fu una querela contro di lui?

Se vogliamo che rimangano le parole « *prescrizione* e *remissione* », diciamo: « quando si verificano questi due casi dopo l'apertura del dibattimento; perchè allora, se non altro, vi è stata l'istruzione, il giudice istruttore avrà accapato qualche elemento, e l'individuo che sarebbe colpito dalla sanzione dell'articolo che discutiamo, potrà difendersi.

Riassumo quindi le mie preghiere negli emendamenti che, per non perdere tempo, leggerò:

Dopo la parola « *falso* » dovrebbero, invece,

delle parole « truffa o appropriazione indebita » (che andrebbero cancellate), leggersi le seguenti: « e quelli (delitti cioè) contro la proprietà preveduti nei capi 1 a 5 (articoli 402 a 421) escluso il 420 che riguarda il rinvenimento di oggetti smarriti) del titolo X del libro II del Codice penale ».

Secondo emendamento sarebbe la soppressione delle parole: « per mancanza ».

E terzo, dovrebbe dirsi « non luogo a procedimento per prescrizione dichiarata o remissione avvenuta dopo l'apertura del dibattimento ».

Non ho altro da dire.

VACCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA. Il senatore Petrella ha proposto di togliere dall'art. 6 la parola « mancanza » perchè, ha osservato, quando si tratta di reati per i quali si procede a querela di parte, se questa non interviene, non sorge il procedimento. Ma io farei osservare al senatore Petrella che con la parola « mancanza » si prevede il caso in cui il reato all'inizio del procedimento presenta i caratteri di reato perseguibile di ufficio, e poi, all'esito delle prove, il magistrato riconosce che è, invece, perseguibile a querela di parte, e che la parte lesa non ha fatto istanza di punizione.

Ecco perchè io ritengo che questa parola « mancanza » dev'essere conservata. Essa, ripeto, si riferisce ad un concetto diverso da quello al quale alludeva il senatore Petrella e ad un caso specifico che dev'essere espressamente preveduto. Si denuncia, senza dare querela, un'appropriazione indebita qualificata, mentre poi all'esito dell'istruttoria si riconosce che trattasi di appropriazione indebita semplice. In tal caso, che cosa fa il giudice istruttore? Dichiaro appunto non farsi luogo a procedimento per la mancanza della querela, relativamente ad un reato che sulle prime aveva l'apparenza di un reato perseguibile di ufficio, quando, invece, dopo l'esame delle prove, l'apparenza fu distrutta dalla realtà.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. A me non era sfuggita l'osservazione testè fatta dall'egregio collega, ed anzi la stessa domanda me l'ero fatta da me stesso. Però osservai subito: Quando si fa una denuncia al giudice istruttore o al procuratore del Re,

e questi signori leggono la denuncia o studiano il fatto, che si qualifica reato da parte di colui che lo denuncia, io non debbo credere quei magistrati talmente negligenti da non esaminare e vedere anche a primo aspetto se il fatto è di azione privata. Lo svolgimento delle prove è quello che dà modo a ritenere se il reato esiste o non esiste ed è la guida per quello che si deve fare; ma ciò non toglie che anche prima di esso svolgimento, si veda se il reato è di azione pubblica.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Desidererei un semplice chiarimento dall'onor. ministro.

Nei primi quattro articoli del disegno di legge, già da noi votati, si parla sempre di funzionari delle cancellerie e delle segreterie. Invece nell'art. 5, anch'esso già votato, e nell'art. 6, di cui ora discutiamo, si parla della dispensa del servizio unicamente per i funzionari di cancelleria. Si viene quindi a questa conseguenza, veramente strana e grave, che mentre i funzionari di cancelleria se incorrono in alcuno dei reati indicati dall'articolo, possono essere dispensati dal servizio, invece i funzionari di segreteria vanno esenti da questa punizione, qualunque reato commettano.

È questa l'interpretazione che naturalmente si desume dalla lettera dell'articolo, e che conduce, come dicevo, a conseguenze evidentemente ingiuste. Prego quindi l'onor. ministro di darmi spiegazioni al riguardo.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io non mi sarei permesso d'interloquire su queste disposizioni del progetto di legge, che ho già dichiarato non avrebbe riscossa la mia approvazione, pur contribuendo nell'Ufficio centrale a farlo accettare, se non per gli argomenti, meglio che da me, accennati dal valoroso relatore dell'Ufficio medesimo. Ma, dopo le osservazioni fatte dal senatore Petrella, che in certo qual modo, venne quasi a provocare il mio intervento (sebbene egli non ne avesse assolutamente bisogno, poichè è tanta la sua autorità che basta una sua osservazione per richiamare l'attenzione del Senato in argomento), io non posso fare a meno, in una materia così delicata e così importante, di manifestare la mia opinione.

Devo però dire subito come io sarei assai più radicale che non si dimostri il senatore Petrella nell'apprezzare le disposizioni di codesto art. 6; le quali a me sembrano veramente contrarie ai principii più elementari, non solo del procedimento penale, ma di una legislazione civile.

Io non credo che in Europa ci sia altra legislazione la quale attribuisca ai pronunciati di non farsi luogo a procedere, effetti giuridici di questa natura, fino al punto di produrre l'espulsione da un pubblico ufficio, ossia la maggior onta che possa recarsi a un cittadino che serve il proprio paese consacrando l'opera e la vita sua nelle Amministrazioni dello Stato. Ma più grave ancora, per non dire enorme, è che si attribuisca quest'effetto al proscioglimento derivante dalla prescrizione dell'azione penale.

Come disse benissimo il senatore Petrella, la prescrizione è un provvedimento, è un istituto affatto indipendente dalla volontà delle parti, che opera per il semplice trascorso del tempo, di maniera che qualunque individuo, il quale per un complesso di circostanze e magari senza alcuna sua colpa, si trovi sul banco degli accusati (perchè imputato non vuol dire colpevole e tanto meno condannato), si vede preclusa ogni difesa, e si vede messo fuori causa d'ufficio, per quanto egli chieda e voglia scolarsi. La prescrizione opera fatalmente, imprescindibilmente, lo voglia o non lo voglia il giudicabile. Quindi, mettere a suo carico il provvedimento giudiziale che la riconosce e dichiara, pare a me che sia proprio anti-giuridico, incivile, direi quasi selvaggio, contrario, come dicevo a ogni norma più fondamentale del procedimento.

Il progetto poi pecca, a mio modo di vedere, di una incoerenza, in quanto che attribuisce la potestativa dispensa dall'ufficio alla pronuncia giudiziale di non farsi luogo per mancanza di indizi, ossia di prova, e non l'attribuisce alle analoghe pronuncie istruttorie.

La legge dice proprio così: « siano stati *assolti* per insufficienza d'indizi », la quale formula si applica soltanto nel dispositivo del giudizio. Ora non occorre dire quanto più giustificabile sarebbe, trattandosi di proscioglimenti istruttori, che lasciano sempre aperto l'adito a nuove indagini processuali, ed eventualmente

a una nuova imputazione, mentre quelli del giudizio orale sono irrettrabili.

Al contrario, il senatore Petrella vorrebbe limitare il caso della prescrizione soltanto quando si pronunciasse in corso di giudizio. Io però non vedrei la ragione di distinguere, neppure qui, fra istruttoria e giudizio, poichè può essere una mera casualità che la prescrizione si avverta e si applichi in un momento piuttosto che in un altro.

Non rare volte accade che della prescrizione si discuta persino nel giudizio di Cassazione, cioè all'estremo limite del procedimento, per il semplice fatto di non averla avvertita prima, o perchè l'imputazione originaria sia andata degradandosi e trasformandosi. D'altra parte, le questioni di prescrizione sono non rare volte assai difficili; si trattano durante tutto il procedimento, e se ne viene a capo soltanto alla fine. Dunque non v'è motivo di fare la proposta distinzione tra un periodo e l'altro del procedimento.

Io già ho indugiato anche troppo sopra questo argomento: ne chiedo scusa al Senato, ma ne devo riversare la colpa, se colpa si può dire, al senatore Petrella che, giustamente, ha reso accorto il Senato delle incoerenze che si lamentano nell'articolo 6, che davvero non arrivo a comprendere come sia passato così liscio nell'altro ramo del Parlamento.

GAROFALO, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO *dell' Ufficio centrale*. L'on. Lucchini avrebbe ragione, se l'articolo che si discute disponesse che i funzionari, i quali sono stati assolti, per non provata reità, in seguito a processo per quei delitti di cui qui si tratta, dovessero essere senz'altro dispensati dal servizio; in questo io, senza dubbio, mi associerei all'onor. Lucchini, ma la disposizione non è questa. Si dà soltanto una facoltà, per l'esercizio della quale si esige il parere di una Commissione la quale dovrà esaminare i fatti. Tra questo, e ciò che dice l'onor. Lucchini mi pare che ci sia una grande differenza.

Senza dubbio, gli indizi che si saranno raccolti, saranno stati giudicati non sufficienti per il giudizio, ma ciò non vuol dire che dalla lettura degli atti del processo, la Commissione non possa formarsi il convincimento che il

funzionario (se pur non si è raggiunta a suo riguardo tal prova dei fatti da poter essere rinviato a giudizio, o da poter essere condannato), ha dato luogo però a dubitare molto della sua onestà o della sua onorabilità. E talvolta può accadere che si escluda il dolo, ma che restino fatti tali da mostrare la grave negligenza del funzionario o da provare che egli sia inetto o inabile. In simili casi la Commissione potrà proporre la dispensa dal servizio, benchè il funzionario non sia stato condannato per il reato ascrittogli. A me sembra dunque che la disposizione sia pienamente giustificata.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Non mi ha fatto meraviglia di essere contraddetto dall'onorevole collega senatore Garofalo. Fra di noi c'è grave dissenso in linea di principii scientifici, e quindi è facile che non andiamo d'accordo nelle applicazioni.

Insistendo peraltro nel mio concetto, mi sembra difficile che si possa giustificare codesta facoltà di nuove indagini, di sovrapposizione all'opera dell'autorità giudiziaria, che pronunziò il suo responso di proscioglimento: e ciò in odio a un personale che fa parte della famiglia giudiziaria e che collabora, per la sua parte, all'azione e alla decisione del magistrato.

Ma ho chiesto di dire ancora una parola in argomento per osservare che quanto si dispone nell'art. 6 è anche fondamentalmente contrario alla norma sancita nella legge 30 gennaio 1902 sul casellario giudiziario, che ha vietato la comunicazione alla stessa autorità giudiziaria dei giudicati di proscioglimento, qualunque ne sia il motivo.

Ora, se di questi giudicati neppure l'autorità giudiziaria può farsi carico nelle sue indagini (e vi sono sentenze supreme che hanno dichiarato la nullità di giudicati che argomentassero in qualsiasi modo da queste pronunzie), a maggior ragione ciò deve essere precluso a Comitati o Commissioni di carattere più o meno amministrativo ed eccezionale, peggio ancora poi, torno a dire, in danno di quel personale che è addetto alla stessa amministrazione della giustizia.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Ho chiesto la parola unicamente perchè, essendosi contro questo articolo sesto del

disegno di legge così efficacemente ed autorevolmente pronunciati i più insigni magistrati del nostro paese, che appartengono al Senato, pareva conveniente a me che esprimesse il proprio pensiero anche chi appartiene al foro militante, e, mentre apprezza gli intendimenti del proponente la legge, non conviene in una disposizione che, come si presenta, non risponde alle esigenze della giustizia e del diritto. In verità non si capisce come questo articolo sia stato così infelicamente compilato.

I rilievi, che sono stati fatti testè dai senatori Petrella e Lucchini, sono tali che bisognerebbe far violenza al retto senso giuridico, per poter votare questo articolo così come è stato presentato.

I cancellieri, i quali versano in grandi angustie e si sentono ognor più jugulati dalla continua ascesa del costo di quanto è necessario alla vita, si preoccupano soltanto di questa parte della legge, che loro arreca un immediato beneficio economico, nè sono insorti, come pur avrebbero dovuto vigorosamente insorgere, contro una disposizione come quella in esame, che oltre al presentare i difetti e pericoli gravissimi così sapientemente rilevati dall'illustre senatore Petrella e dal senatore Lucchini, si aggrava maggiormente per ciò, che il senatore Garofalo vorrebbe far assurgere a giustificazione e a moralizzazione dell'articolo sottoposto alla nostra critica di legislatori.

Dice il senatore Garofalo, che non si tratta qui di una prescrizione rigorosa e indefettibile, ma di una semplice facoltà di procedere, o meno a quanto l'articolo stabilisce, cosicchè in pratica l'applicazione del relativo disposto sarà fatto in guisa, che il grave provvedimento della dispensa del servizio non ricada effettivamente che sui funzionari, i quali, se ne ritengano meritevoli.

Ma, appunto perchè si tratta di una semplice facoltà, che esercitata può dar luogo a disastrose conseguenze per il funzionario e la sua famiglia, importa che noi siamo cauti e rigorosi nel concederla e dobbiamo circondarla di tutte le opportune guarentigie. L'autorità investita di questa facoltà ne userà certo credendo di compiere un giusto e sacro dovere: ma nulla impedisce che l'autorità stessa possa essere, con mille sottili ed insidiosi accorgimenti, mal prevenuta od informata da chi, per interessi o ri-

sentimenti personali, o per avversioni politiche, o per altra passione voglia mettere al bando chi nella santità del lavoro si è fatta una nuova vita.

Dichiaro adunque che io, sia nella mia qualità di senatore, sia ricordando la toga che da oltre 40 anni mi consente di disputare in materia di diritto, non posso affatto votare questo articolo, il quale, oltre palesare i fenomeni di anemia e di iperemia, di cui ha parlato il collega Petrella e i pericoli incivili denunciati dal senatore Lucchini, ha l'enorme difetto di abbandonarne l'applicazione a quell'arbitrio, che il senatore Garofalo credette di porre in risalto a difesa della disposizione in esame.

Il partito migliore, a parer mio, si è che quest'articolo venga modificato sapientemente. E poichè questo è difficile a farsi con un lavoro d'intarsio affrettato, o di mosaico, per quanto sia valoroso artefice l'onor. senatore Petrella, propongo che questo art. 6 sia tenuto in sospeso e che il ministro, di accordo con l'Ufficio centrale (e, occorrendo, con gli autorevoli magistrati che hanno interloquito), formuli una edizione riveduta e corretta e la ripresenti al Senato. Noi allora lo voteremo con la coscienza tranquilla, nè dovremo aver rimorso se avrà dovuto essere ritardata l'approvazione del disegno di legge; perchè tale ritardo era doveroso e necessario, affinché non venissero consacrate delle enormità giuridiche, alle quali i legislatori italiani non si possono assolutamente inchinare. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

FILOMUSI-GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiaiore nel ruolo organico del personale della R. Zecca.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Filomusi-Guelfi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi Caracciolo e Scilla.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho ascoltato colla maggiore attenzione il discorso dell'onor. senatore Petrella e quelli degli altri oratori che hanno parlato su questo articolo. Io non credo che esso meriti le censure che sono state fatte.

Debbo anzitutto notare, come rilevai l'altro giorno nella discussione generale, che tale disposizione fu inscritta nel disegno di legge anche per voto delle rappresentanze dei cancellieri e segretari giudiziari, i quali riconobbero l'opportunità che il Parlamento, nel provvedere al miglioramento delle loro condizioni e all'assetto del personale, avesse anche reso possibile la epurazione necessaria per eliminare le persone che per la loro condotta non sono meritevoli della stima e della fiducia pubblica.

Non è quindi un provvedimento contro quel personale, ma una misura gradita alla grande massa dei funzionari, che giustamente aspira a vedere conservata al corpo al quale appartiene la stima e la considerazione alla quale ha diritto per i servizi quotidiani che rende all'amministrazione della giustizia.

Debbo poi aggiungere che non si tratta di una disposizione permanente della legge; ma di un provvedimento assolutamente transitorio. È in sostanza una misura analoga a quella già adottata per altre Amministrazioni dello Stato in termini pressochè identici, e che ha prodotto effetti salutari. Essa avrà la sua applicazione nei due casi indicati dagli art. 5 e 6 del disegno di legge, quelli cioè dei funzionari che si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni; e

quella dei funzionari sottoposti a procedimento penale per delitti contro la pubblica amministrazione o per altri delitti attinenti al servizio che è loro affidato, ovvero siano stati puniti per gravi mancanze disciplinari. Questa ultima categoria si riferisce soltanto a coloro che hanno dovuto reiteratamente subire le maggiori sanzioni di carattere amministrativo. Tale disposizione, che nel concetto di chi preparò la legge si applica ai funzionari delle cancellerie e delle segreterie...

MARIOTTI. Ma non è scritto nella legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ripeto che questo fu il concetto al quale s'ispirò il disegno di legge.

MAZZIOTTI. Ma questa è legge.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Mazziotti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 6 non dà facoltà al Governo di dispensare senz'altro dal servizio, ma di denunciare il funzionario che si trovi nelle condizioni suindicate ad una Commissione speciale incaricata di dare il suo parere sulla dispensa dal servizio, con tutte le guarentigie per un giudizio sereno e coscienzioso.

Questa Commissione, che sarà la stessa di cui è parola nell'art. 10 della legge, verrà composta in modo da equivalere ad una vera magistratura, comprendendosi in essa, in maggioranza, magistrati appartenenti ai più alti gradi dell'ordine giudiziario. Essa sarà presieduta da un presidente di sezione della Corte di cassazione designato dal primo presidente, dall'avvocato generale della Corte di cassazione, da un consigliere della Corte medesima eletto in assemblea generale, e ne faranno parte inoltre due alti funzionari del Ministero di grazia e giustizia; e, oltre l'ufficio permanente di cui all'art. 10, avrà il mandato di dare il suo parere sulle proposte di dispensa dal servizio dei funzionari denunciati, ai quali è riconosciuto il diritto di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento. Il diritto alla difesa completa le garanzie dei funzionari denunciati, mettendo in grado la Commissione di chiarire le circostanze che possono giustificargli, o che possono valere ad attenuare la loro responsabilità. Agli effetti delle condanne penali in genere provvede la

legge comune sullo stato giuridico di tutti gli impiegati dello Stato. Perciò, ai fini dell'epurazione, si sono indicati soltanto i reati che hanno più diretta attinenza colle funzioni speciali affidate ai funzionari dei quali ci occupiamo.

Mi sembra quindi che i dubbi e le osservazioni che sono state sollevate, data la natura del provvedimento proposto, non possono consigliare la trasformazione dell'articolo colla indicazione di tutti i reati contemplati dal Codice, ai quali, giova ripeterlo, provvede la legge sullo stato giuridico, che rimane integra in tutte le sue applicazioni.

Dando a queste disposizioni il significato che ho accennato, i dubbi potranno essere eliminati. Mi auguro quindi che l'articolo del quale si discute sarà approvato.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Tutto quello che ha detto l'onorevole guardasigilli non è risposta alle mie osservazioni. Io ho cominciato col dire quale fosse lo scopo che aveva dettato l'articolo, secondo me, e appunto per quelle garanzie, di cui ha già parlato il ministro, poteva la cosa essere approvata; io ho fatto la mia modesta prima osservazione sul fatto che mentre si includono i reati di nessuna importanza, si escludono quelli gravissimi; e su questo non ho avuto risposta.

Io credo che il collega Lucchini sia della mia opinione.

Quanto alla seconda mia osservazione, potrei non insistere in vista di quel caso, rarissimo del resto preveduto dal collega Vacca.

Quanto al terzo, quello della prescrizione (e questo serve anche perchè il collega Lucchini possa vedere quanto io abbia in pregio la sua osservazione), io avevo proposto quel temperamento, perchè quando vi è stato il dibattimento, una istruzione vi è pure stata, ed è già qualcosa che può servire come elemento alla Commissione per dare il parere al ministro sul se convenga o non collocare a riposo il funzionario. Quindi tengo fermo su questo e sull'altro emendamento, o per meglio dire sull'aggiunta, che cioè si debbano includere tra i reati tutti quelli che sono compresi dagli articoli 402 al 421 Codice penale, eccetto che si tratti di cosa smarrita (art. 420).

PRESIDENTE. Prego di mandare al banco della Presidenza l'emendamento scritto.

Presentazione di una relazione.

CASANA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga del termine stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Casana della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Domando all'onorevole senatore Tassi se persiste nella sua proposta sospensiva.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io debbo persistere nella proposta, che ho fatto, di concordare una formula più corretta ed accettabile di questo articolo 6. Riconosco tutte le buone intenzioni che lo hanno ispirato; ma si sa quello che dice il proverbio: « di buone intenzioni è lastricato l'inferno », e questo articolo potrebbe essere davvero l'inferno per non pochi cancellieri.

E poichè ho la parola, dirò qualche cosa in risposta alle eloquenti osservazioni fatte dall'onor. ministro.

Anzitutto egli ha detto: questo articolo risponde ad un desiderio esplicito e concorde della classe dei cancellieri. Ed io do lode ai cancellieri di questo loro desiderio. Essi dicono: « vogliamo che la nostra famiglia non sia contaminata dal contatto di colleghi indegni della funzione di alta fiducia che ci è affidata ». E questo scrupolo fa loro altamente onore. Se l'articolo rispondesse semplicemente a questo concetto, darei plauso al ministro e direi: si voti così com'è. Ma si va più in là, in quanto la disposizione in esame presenta pericoli gravi nella sua applicazione, le cui conseguenze potrebbero riuscire disastrose ed ingiuste, per

quanto ci dia alto affidamento la Commissione giudicatrice, della cui composizione il ministro ci ha parlato. Forsechè la bontà ed eccellenza dei componenti di questa suprema Commissione rende meno cattiva la disposizione?

Dice l'onor. ministro: Le vostre critiche avrebbero serio valore, se si trattasse di una disposizione punitiva: ma questo art. 6 non contempla che una facoltà di denunciare.

Ora, me lo permetta onor. ministro; quanto ella mi obietta non è esatto - non si tratta di una facoltà di denunciare, ma di una facoltà di dispensare.

Questo è quello che dice l'articolo.

Ora, la dispensa potrà essere da qualcuno considerata come una specie di collocamento a riposo, più o meno onorifico, ma, nel concetto generale, la dispensa equivale alla destituzione; e volere o volare, questa sarà la interpretazione comune del pubblico buon senso, perchè non si potrà mai disgiungere la dispensa dal servizio dalla causa di quella dispensa, che è scritta nell'articolo, pel quale si avrà effettivamente una speciale condanna, anche quando la prescrizione chiuda la bocca all'accusa e all'indagine legale.

Quando siamo in presenza di una conseguenza tanto grave, come negare che in sostanza la disposizione non sia punitiva, in seguito, sia pure ad una denuncia facoltativa?

E, se questo è innegabile, ne discende inesorabilmente logica la conseguenza di una modificazione di questo articolo che, foggiate come è, costituisce un grave errore giuridico ed un grave pericolo d'ingiustizie. Nè toglie forza alla critica il carattere transitorio delle disposizioni, al quale il ministro affida anche l'approvazione di questo articolo; perchè non possiamo, nè dobbiamo permettere che, anche in un breve periodo di transizione avvengano, applicazioni di legge che riconosciamo assolutamente errate.

Si obietta come argomento irresistibile, un metodo di opportunità politica e si dice: Modificando anche una sola parola del progetto, questo dovrà tornare alla Camera, che è già sulle mosse per andare in vacanza e si tarderà fino a novembre. Questo ritardo recherebbe grave danno e bisogna scongiurarlo approvando tutto, come ci viene ammannito.

Ma è proprio per questo che il Senato del

Regno, di cui fanno parte tanti giuristi, debba accettare per forza una disposizione come questa e fare una legge cattiva? Dobbiamo proprio mangiare, come suol dirsi, un rospo vivo, approvando senz'altro, noi vecchi del Senato, tutto ciò che i giovani della Camera hanno deliberato (*Interruzioni vivissime*).

Francamente questo no. Abbiamo non ha guari in una specie di nostra costituente espresso i nostri voti nel senso appunto, che non ci si tratti così, portandoci, all'ultima ora e colla stagione ostile, progetti gravi che meritano seri studi e illuminato dibattito, costringendoci a votarli tali e quali anche quando la nostra coscienza giuridica si ribelli e la discussione ne manifesti i difetti. Compriamo dunque il nostro dovere di emendatori, senza alcuna preoccupazione, nell'interesse del diritto e della legge.

Procuriamo di metterci d'accordo, evitando anche il più lontano pericolo di danno imminente, perchè, se anche un solo atto di ingiustizia si potesse commettere per la meno felice applicazione di questo articolo, sarebbe tale fatto da farci rimpiangere di avere approvato la legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

• Trasporto di fondi residui dal bilancio dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per la costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola e in quelle di Preglia, Varzo e Iselle.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo all'on. senatore Tassi che non è mio proposito chiedere al Senato quanto egli ha accennato. Il Senato esercita il suo alto ufficio colla pienezza di autorità che lo Statuto gli dà; e ad essa tutti rendiamo omaggio. Ma è proprio il caso di dire che con questa disposizione s'invita il Senato a sanzionare un grave errore giuridico?...

LUCCHINI LUIGI. Gravissimo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... A mio giudizio no, e mi duole di non trovarmi d'accordo con un giurista illustre come è il senatore Lucchini.

Si vuole forse con questa disposizione riprodurre le disposizioni del Codice penale?...

LUCCHINI LUIGI. Codice penale austriaco.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Parlo del Codice penale italiano: il Codice austriaco non ha nulla a vedere, onor. Lucchini, colle nostre discussioni.

Non si tratta, debbo insistere su ciò, di riprodurre in questo articolo tutti i reati preveduti dal Codice penale, nè di fare una legge nuova sulle responsabilità dei funzionari; ma di indicare soltanto quei fatti delittuosi che possono avere rapporto colle funzioni degli impiegati contemplati in questa legge. Perciò non si parla dei reati contro la proprietà o contro le persone, e in genere di tutti gli altri reati che le leggi comuni sugli impiegati opportunamente contemplano.

Mi permetto di segnalare ciò all'attenzione degli eminenti giuristi, che hanno partecipato a questa discussione, e non dubito che vorranno riconoscere l'importanza di queste considerazioni. E con ciò non si è violata, a mio avviso, alcuna norma di legge e nessun criterio di diritto.

L'onor. senatore Tassi vorrà pertanto riconoscere che non esiste l'errore giuridico che ha denunziato, posta la questione nei termini che ho indicato e che precisano il vero senso dell'articolo.

Io spero quindi che il Senato darà il passo anche a queste disposizioni, che soddisfano i voti degli stessi funzionari, rendendo possibile quel risanamento e quell'epurazione che anch'essi con nobile intendimento invocano.

Se ho poi accennato al desiderio che il Senato non indugi nell'approvazione della legge, ciò non l'ho fatto certamente nell'intento che il Senato non eserciti, colla larghezza che vorrà, il suo diritto di emendare la legge, ma per segnalare che le urgenze del pubblico servizio sono tali e così gravi da giustificare il ministro di grazia e giustizia se insiste perchè il disegno di legge possa avere la sua attuazione al più presto possibile. (*Approvazioni*).

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Io avevo domandato la parola prima dell'onorevole ministro, perchè era mia intenzione di dir male quello che egli ha detto invece tanto bene in risposta all'onor. Tassi.

Non parlo dell'osservazione molto accorta ed acuta del senatore Petrella, perchè riconosco che, specificandosi i reati nell'art. 6, non potevansi escludere i più gravi. È vero che i reati che commettono più facilmente questi funzionari sono appunto quelli indicati dalle disposizioni del progetto di legge, ma se c'è un cancelliere che è stato assolto per furto o per reati ancora più gravi, non comprendo come egli possa avere un trattamento migliore di chi sia stato assolto per truffa, ecc.

Ma, a parte quest'osservazione dell'onorevole senatore Petrella, io domando all'onorevole senatore Tassi perchè egli abbia tanto scrupolo ad applicare ai cancellieri ed ai funzionari delle segreterie giudiziarie quelle disposizioni e quei provvedimenti che abbiamo adottato per altre classi di funzionari. Nell'ultima legge per la magistratura abbiamo dato diritto al ministro, sentita una speciale Commissione, di dispensare dall'ufficio i magistrati che, per condizioni fisiche od intellettuali, non fossero più riconosciuti atti all'amministrazione della giustizia. Inoltre abbiamo fatto la legge per l'epurazione del Ministero della pubblica istruzione, con la quale abbiamo autorizzato il ministro a potere, sentita pure una Commissione speciale, licenziare i più alti funzionari della Minerva.

Anche qui si tratta di una epurazione di funzionari che hanno subito una processura, dalla quale si sono salvati per insufficienza di indizi o per altre ragioni, che estinguono l'azione penale, ma non determinano l'innocenza dell'inculpato. Allora una Commissione altissima, sentito l'imputato e visto il processo, giudica, se,

non ostante l'assoluzione per insufficienza d'indizi o per altre ragioni, quel funzionario possa degnamente continuare ad esercitare il suo ufficio oppur no.

Perchè ci facciamo prendere da questi scrupoli e non pensiamo a qualche cosa che è al di sopra dell'interesse individuale? Con quale fiducia sincera potremmo dire che individui, come quelli assolti per insufficienza di indizi o per altre simili ragioni, e per i quali una Commissione altissima la quale potrà essere anche presieduta dall'onor. senatore Lucchini, data la sua qualità di presidente della Corte di cassazione, visti gli atti del processo, sentito l'imputato, troverà che sono colpevoli in modo da rendersi incompatibili col loro ufficio, si debbano tenere ancora come cancellieri, come depositari delle cose più sacre della giustizia, quando sono stati riconosciuti indegni?

Io, quindi, come ho votato l'epurazione della magistratura e quella della Minerva, voto con tutta coscienza per l'epurazione di questi cancellieri, perchè è per me garanzia sicura il modo come, per le disposizioni della legge che stiamo discutendo, è costituito il collegio giudicante, è maggiore garanzia di quella che hanno oggi tutti i funzionari dello Stato che, benchè assolti per difetto d'indizi, possono essere soggetti a procedimento disciplinare.

Pregherei quindi l'onor. senatore Tassi di ricordarsi del decoro del Senato per altre occasioni, che non sia la modifica di questo articolo 6 del progetto di legge per i cancellieri.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ma per fatto personale.

LUCCHINI LUIGI. Vada pure per fatto personale, comunque creda che il regolamento permetta di parlare anche più di due volte.

Dopo quanto ha detto l'onor. senatore Tassi non sentirei il bisogno di aggiungere altro per dimostrare che l'onorevole ministro non ha risposto adeguatamente ai dubbi e alle osservazioni fatte sul fondamento giuridico delle disposizioni in disputa. Che vuol dire il rilevare che non si tratta di disposizioni penali?

Sapevamo! Ma non sono forse disposizioni interdittive di diritti, che hanno effetto degradante, che spogliano il cittadino e il funzionario del pubblico ufficio, che lo col-

piscono moralmente, civilmente, economicamente?

Riman fermo, adunque, tutto quanto mi sono permesso di osservare e che si riassume nel dire come, in un paese civile, non vi dovrebbe essere una legge la quale permettesse il ritorno sopra le pronunzie di assoluzione per opera di una Commissione, in qualunque modo composta e di qualsiasi natura essa sia, che nuovamente indagli sui fatti che sono stati oggetto del procedimento penale, chiusosi con una sentenza irretrattabile di proscioglimento.

Non sembra esatto nemmeno quanto dice l'onor. ministro, che la Commissione sia composta in prevalenza di membri della magistratura, perchè i magistrati sono due soltanto su cinque...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Sono tre.

LUCCHINI LUIGI. ...Veri magistrati, ossia magistrati giudicanti sono due.

In secondo luogo questo è il peggiore dei servizi che si possa fare alla magistratura, quando la si chiama a pronunciarsi con norme e criteri contrari al buon diritto, contrari ai principii fondamentali del procedimento. Né il trattarsi di magistrati del più alto grado scusa la legge improvvida e incivile.

L'unico argomento appropriato e giusto contrapposto dall'onor. ministro è codesto, che se noi stiamo qui a contrastare queste disposizioni, noi manderemo a picco la legge.

Questa è la vera ragione che può scongiurare di ritoccare lo schema. E io infatti, torno a dire, mi sarei ben guardato dall'intervenire in questo dibattito, se il collega Petrella non avesse sollevato la questione del presente articolo; tant'è vero che io non ho fatto proposte e non ne faccio. Sono soddisfatto e pago, come di un discarico di coscienza, di aver fatto presenti le incoerenze e gli errori giuridici che, a mio modo di vedere, caratterizzano le disposizioni in esame.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. L'on. ministro ha risposto alla mia osservazione circa l'articolo 6 che non occorre alle parole « funzionari delle cancellerie » aggiungere « e delle segreterie » perchè ciò deve intendersi; ed ha mostrato l'intendimento

di dare a queste sue parole il valore di una interpretazione autentica.

Gli ho fatto osservare, e lo ripeto, che il titolo della legge parla di funzionari delle cancellerie e segreterie, e che tutti gli articoli ripetono sempre la stessa espressione. Dato ciò, non può essere dubbia l'interpretazione dell'art. 6; se esso parla solo di funzionari delle cancellerie, eliminando quelli delle segreterie, si deve intendere logicamente che la disposizione si applichi esclusivamente a quelli e non anche a questi. E sono sicuro che oramai anche l'onorevole ministro sia persuaso di ciò.

Consideri il Senato questa ipotesi: che un funzionario di segreteria sia colpito dalla dispensa dal servizio. Egli avrà certo diritto di ricorrere alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato impugnando il provvedimento, per violazione di legge. Né il Consiglio di Stato potrà dargli torto, perchè l'interpretazione della legge è appunto quella che dianzi accennavo.

Non bastano le sue dichiarazioni, onorevole ministro; la legge è quale risulta dal suo testo, non dalle dichiarazioni del ministro. Io credo quindi che l'articolo debba essere emendato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Torno a ripetere che la legge fu dalla Camera considerata come applicabile tanto alle cancellerie che alle segreterie senza distinzione come costituenti unico corpo. Ciò risulta da tutta la discussione.

L'onor. senatore Lucchini, ha osservato che nella Commissione di cui si parla non è in prevalenza la magistratura. La Commissione, è vero, contiene due membri della magistratura giudicante e uno del pubblico ministero; ma ciò non importa che tutti e tre non appartengano all'ordine giudiziario. Il pubblico ministero ha una funzione propria, ma non cessa perciò di essere magistrato, nè l'appartenere questo magistrato alla categoria dei requirenti può diminuire la garanzia che è data ai funzionari. Del resto non siamo di fronte ad un giudizio vero e proprio, ma di un parere dato per un provvedimento di carattere eccezionale. Non si tratta di formulare sentenze, ma si tratta di esaminare se un funzionario è dive-

nuto incapace o indegno della fiducia dell'amministrazione. E il giudizio espresso da una Commissione come quella indicata nella legge offre ogni garanzia a tutela di ogni legittimo interesse dei funzionari.

VACCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA. In verità comprenderei tutte le obiezioni che si sollevano contro l'art. 6 nella parte che concerne le ordinanze di non luogo per insufficienza di indizi e le sentenze di assoluzione per non provata reità, se nella nostra legislazione queste ordinanze e queste sentenze non avessero alcun valore. Ma pur troppo la nostra legislazione accorda valore a simili sentenze ed ordinanze. A prescindere dalla legge sulla pubblica sicurezza e da altre leggi, la legge comunale e provinciale, ad esempio, dispone che coloro i quali sono stati prosciolti per insufficienza di indizi non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa. Se, adunque, coloro che trovansi colpiti da simili ordinanze e sentenze non possono essere assunti a qualche pubblico ufficio, parmi che non bisognerebbe avere difficoltà di votare l'articolo 6, il quale stabilisce la dispensa dall'ufficio non già di diritto, ma previo il parere di un'autorevole Commissione.

L'onor. Lucchini ha detto: come volete accordare valore a queste ordinanze e a queste sentenze se perfino nella legge sul casellario è disposto che di esse non può essere fatto cenno nel certificato che si presenta all'autorità giudiziaria? (*Cenni di diniego dell'onor. senatore Lucchini*).

Ma l'onor. Lucchini, autore della legge sul casellario giudiziale, sa che nelle disposizioni relative all'attuazione di detta legge vi è una disposizione con la quale si stabilisce che, quando non si può conferire o deve togliersi l'esercizio di un pubblico ufficio a chi ha riportato una determinata decisione, l'autorità giudiziaria può chiedere una dichiarazione dal casellario...

LUCCHINI LUIGI. L'autorità giudiziaria no: tutti gli altri sì, ma l'autorità giudiziaria no.

VACCA. Rettifico... l'autorità può chiedere una dichiarazione dal casellario con cui si attesti l'esistenza di questa decisione. E la Commissione, la quale compie una funzione amministrativa, avrebbe il diritto di richiederlo.

PRESIDENTE. Non faccia dialoghi, chè il regolamento lo vieta. (*Rumori*).

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Domando mille scuse al Senato se l'infastidisco colla mia poverissima parola.

M'induco a parlare perchè temo che accogliendosi alcuno degli emendamenti presentati, il disegno di legge sia rimandato alla Camera.

Non ho detto (osservo ai signori colleghi, che m'interrompono alle prime parole) che si debba approvare la legge buona o cattiva che sia. Il mio pensiero è soltanto questo: che ad evitare il grave danno che un rinvio cagionerebbe ai funzionari ed ai servizi di cancelleria, non bisogna preoccuparsi oltre misura di alcune piccole mende che nulla tolgono alla bontà del progetto (*Commenti - conversazioni*). Se mi si accorda un momento di benevolenza, i colleghi vedranno, dopo tutto, che non dico delle bestemmie (*Commenti*).

Io mi preoccupo grandemente del fatto che la legge non sia sollecitamente approvata, e non può non preoccuparsene il Senato, poichè il disservizio nelle cancellerie è enorme ed i cancellieri e segretari aspettano già da due anni, ed invano, che si venga in loro aiuto.

Per essi si rinnova il supplizio di Tantalo. Si promette sempre un miglioramento alle loro condizioni economiche, ma la legge che attendono non arriva mai.

Io esprimo tutta la mia ammirazione e gratitudine, all'illustre ed amato guardasigilli, per essersi addossato questa croce, per avere accettata la legge, così come era stata presentata, per avervi introdotto opportune modifiche e fatto tutto il possibile onde giungesse in porto.

Detto questo, verrò all'esame di ciò che si è osservato dall'onor. Petrella e dall'onor. Tassi. Io mi domando: si vuole o non si vuole l'epurazione reclamata dalla pubblica opinione, reclamata dagli stessi cancellieri, i quali sdegnano di trovarsi a contatto di colleghi (non molti fortunatamente) che pur essendo dei peculatori, sono riusciti ad ottenere un'assoluzione e la cui vita, piena di magagne, li fa indegni di coprire pubblici uffici?

Se si vuole l'epurazione, non comprendo gli scrupoli dell'onor. Tassi, me lo perdoni, poichè non comprendo come egli si preoccupi di non

so quali pericoli che potrebbero correre i funzionari onesti, quando l'art. 6 dà facoltà di procedere, in via disciplinare, contro coloro soltanto che furono prosciolti, per insufficienza d'indizi o non provata reità, da gravissimi delitti e che intanto seguitano a prestare la loro opera nell'amministrazione della giustizia.

Dirò di più: l'art. 6 non si occupa soltanto di quei funzionari che bene o male furono assolti per difetto di prove, ma di quelli altresì, in riguardo ai quali si dichiarò la prescrizione dell'azione penale. Vi sono alcuni, per esempio, che dopo essersi appropriate (e non è infrequente il caso), di somme loro consegnate per ragioni di ufficio, in vista di un procedimento penale, si rivolsero alle parti lese ed ottennero dalla loro amabilità, o dalla loro generosità la desistenza dalla querela.

Nel momento in cui si dà assetto alla classe dei cancellieri, non può non essere doveroso rimuoverli dagli uffici siffatti funzionari.

Ed allora, io chiedo: per quale motivo una Commissione composta di eminenti magistrati, di persone autorevolissime, non può, non deve giudicare dei trascorsi di costoro; non deve esaminare se, pur essendo stati assolti, essi abbiano però commesso azioni, che li renda indegni di conservare l'ufficio?

Neppure comprendo a qual fine si contrasti alla Commissione disciplinare la facoltà di richiedere il certificato del casellario, dal momento che ha sicuramente il diritto di esaminare addirittura il processo.

E domando ancora: la dichiarazione di non luogo per insufficienza d'indizi ha forse chiuso definitivamente il processo? Non si potrebbe aprirlo un'altra volta, quando sorgessero altri elementi a carico del funzionario assolto?

Se questi può essere sottoposto un'altra volta alla procedura, se può perfino essere condannato, perchè la Commissione non deve avere la facoltà di esaminare se non sia il caso di mandarlo via?

Grandemente mi dolgo coll'onor. Lucchini d'aver asserito che nella Commissione disciplinare non vi sia maggioranza di magistrati, per ciò solo che uno di essi, l'avvocato generale della Cassazione, appartiene al Pubblico Ministero.

Mi dispiace di non trovarmi d'accordo col mio illustre collega.

Egli si sbaglia se pone, come pare, il Pubblico Ministero quasi al livello del Commissario o Fiscale a sistema austriaco. Ben diverso mandato ha l'istituto del Pubblico Ministero in Italia. Esso può ben gloriarsi delle più splendide tradizioni di dottrina e d'indipendenza, e, per l'alta missione che ha di rappresentare la legge, oltre ad essere un vero e proprio magistrato è anche scelto tra i più degni e valorosi.

Noto poi una contraddizione tra quello che disse l'onor. Tassi con la sua brillantissima parola e quello che disse elegantemente l'onorevole Petrella.

L'on. Tassi disse: mi preoccupa grandemente di quello che può avvenire se questa Commissione per ragioni che non si possono prevedere segua criteri di carattere politico di opportunità.

Egli, in altri termini, dubita della giustizia della Commissione disciplinare benchè composta di alti magistrati, mentre non dubita, nè, potrebbe dubitare della giustizia di un tribunale penale, il quale, composto di soli tre magistrati e di grado minore, può ben applicare le pene della reclusione e della detenzione che sono ben più gravi della dispensa dal servizio.

Tutto ciò, lo ripeto, è pure in contraddizione con quello che dice l'onor. Petrella. Il primo teme e diffida dal procedimento disciplinare che potrebbe intentarsi contro il funzionario prosciolto dalla imputazione di alcuno dei delitti indicati nell'art. 6. Il secondo invece vorrebbe che la procedura disciplinare avesse luogo per quei reati non solo, ma anche per altri e chiede che nel detto articolo questi altri reati siano espressamente menzionati.

La grave discordanza non può non far dubitare della bontà dell'uno e dell'altro emendamento.

All'onor. Petrella faccio intanto osservare che non sfuggirebbe al giudizio dell'alta Commissione il funzionario che venisse chiamato a rispondere, in via disciplinare, di un fatto più grave di quelli contemplati nell'art. 6. Troverebbe egli giusto, per esempio, che un cancelliere dinnanzi alla Commissione dicesse così: Voi non potete giudicarmi e non avete alcuna facoltà di decidere se sia il caso di dispensarmi dall'Ufficio, perchè nell'art. 6 si parla di truffa, mentre io sono stato imputato e prosciolto dal reato di rapina, e pertanto mi sottraggo alla vostra competenza ed alla vostra giurisdizione.

Creda pure il senatore Petrella, egli ridebbe sul volto a quel funzionario che si difendesse così; e gli risponderebbe: se possiamo giudicare disciplinarmente chi fu imputato ed assolto da un reato di appropriazione indebita, possiamo ben giudicare chi fu tradotto in giudizio ed assolto per rapina.

Una voce. Ma questo caso non è contemplato!

DE BLASIO. Ma l'art. 6 non può contenere tutto l'elenco dei reati contro le persone e le proprietà ed i casi in esso indicati sono semplicemente esemplificativi. (*Vive interruzioni*).

Il mio interruttore potrebbe benissimo prendere la parola e venirmi a dimostrare come chi può essere chiamato a rispondere disciplinarmente innanzi ad una Commissione amministrativa, in seguito ad una imputazione di appropriazione indebita, possa sottrarsi al giudizio disciplinare, perchè imputato ed assolto da reato di più grave...

Una voce. Ma se la rapina non è contemplata.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

DE BLASIO. Non è contemplata perchè l'articolo 6, ripeto, indica a titolo di mera esemplificazione, quei soli reati che hanno attinenza colle pubbliche funzioni.

Stando così le cose, a me pare che non sia il caso di accogliere l'emendamento proposto e che convenga venire una buona volta all'approvazione di questo disegno di legge.

Il Senato ascolti anche la voce del cuore. Questi benemeriti cancellieri che aspettano già da tanto tempo e che hanno tanta fede nel Senato...

MAZZIOTTI. Valgono più gli interessi dei contribuenti che quelli dei cancellieri.

DE BLASIO. ...Ma anche i cancellieri sono cittadini e sono contribuenti, e non è giusto che essi, che aspettano serenamente e non fanno pronunciamenti, abbiano da attendere chi sa quanto tempo ancora prima che la legge sia approvata dal Senato.

Presentazione di relazione.

MALVEZZI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Spese straordinarie per la consolidazione del fabbricato demaniale di San Severino sede degli archivi di Stato di Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 601.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Io non sono giurista e non mi addentrerò certo nella questione, che è stata così vivamente dibattuta in senso contrario dai proponenti, che sono stati chiamati tutti gloria della nostra magistratura. Io invece mi limito, come antico parlamentare, ad osservare che oggi, per la prima volta, ho sentito un'affermazione che mi preoccupa, ed invito il Senato a meditare sulle conseguenze di una dichiarazione che ha fatto il ministro guardasigilli a proposito della osservazione svolta dal senatore Mazziotti.

L'onor. Mazziotti, molto opportunamente, ha osservato che, mentre il testo della legge accenna al riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, questo articolo parla soltanto degli impiegati di cancelleria e non di quelli di segreteria.

Il ministro guardasigilli, per giustificare questa, che voglio chiamare dimenticanza, ha detto: « È vero, la legge non lo dice, ma io dico che sarà interpretata così »; anzi ha aggiunto: « anche nell'altro ramo del Parlamento è stata interpretata così ».

Ma, onor. guardasigilli, se la questione è stata sollevata anche nell'altro ramo del Parlamento, perchè non si è aggiunta la parola « segreteria? » Era così semplice. Se effettivamente nell'altro ramo del Parlamento si è fatta la stessa osservazione, che ha fatto qui l'onorevole Mazziotti, perchè la parola non è stata aggiunta? La Camera non si trovava certo nelle condizioni in cui siamo noi, costretti per una minima correzione a far ritornare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho detto questo.

LUCCA. In ogni modo, non indaghiamo il perchè non sia stata fatta l'aggiunta alla Camera. Ma, mi perdoni, onor. guardasigilli, a me che da trent'anni ho l'onore di appartenere al Parlamento, riesce nuova questa sua affermazione che la parola di un ministro, per quanto autorevole, possa nell'interpretazione che si dovrà dare ad una legge, sostituire la parola della legge stessa...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma io non ho detto questo.

LUCCA. Io mi compiaccio di aver provocato con questa mia dichiarazione quella dell'onorevole ministro, che cioè egli non ha detto così, perchè io considerava molto grave quello che aveva detto, se l'avesse detto, e son lieto che egli affermi di non averlo detto. A me pareva d'averlo inteso.

Comunque sia, il fatto resta quale è stato denunziato dall'on. Mazziotti: il testo dell'articolo di legge è in contrasto col titolo della legge, ed è evidente che, chiunque dovrà interpretare questo articolo di legge, non dovrà, e guai se lo dovesse, tener conto della discussione parlamentare, per modificare in modo così sostanziale il testo della legge.

Su tutto il resto pensino a mettersi d'accordo i giureconsulti presenti, che sono qualificati, tanto da una parte quanto dall'altra, egualmente gloria della magistratura e della scienza del diritto. Questa è questione in cui io sono incompetente. Quello che chiedo al Senato è di non lasciar passare un precedente che sarebbe molto pericoloso: la mancanza di una parola eventualmente non scritta nel testo di una legge, non può essere supplita da una dichiarazione verbale di un ministro. Questo, a mio modo di vedere, non può e non deve essere assolutamente. (*Approvazioni vivissime*).

MELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE, *relatore*. Onorevoli colleghi, io non intendo parlare niente affatto sulla discussione, che ieri pareva esaurita, e che oggi viene ripresa con tanto vigore e con tanto interessamento da parte del Senato. Non potrei parlare anche per un'altra ragione. Fui nominato relatore di questo progetto di legge contro ogni mio desiderio, e per...

LUCCHINI LUIGI... per forza.

MELE, *relatore*... proprio, per forza, come mi suggerisce il mio illustre amico, il senatore Lucchini.

Gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare come nelle quistioni riguardanti il presente progetto di legge, abbiano preso la parola l'onor. Lucchini parlando in un modo, e l'onor. Garofalo parlando in un altro. Ora immaginatevi un piccolo avvocato obbligato a trattare con due altissimi giureconsulti, e prendere la parola per metterli di accordo (*ilarità*). Accetto perciò subito l'amichevole consiglio dell'onor. senatore Lucca, e lascio che i giureconsulti valorosi di una parte e dell'altra se la sbrighino: il relatore li lascia liberamente accapigliare.

Senonchè voglio far subito una piccola cortesia al mio onor. amico, senatore Mazziotti, che mi pareva avesse una quistione personale coi cancellieri (*si ride*). Io sono perfettamente d'accordo con lui nel ritenere che, parlandosi negli articoli 5 e 6 del personale di cancelleria, non andasse sottinteso anche quello delle segreterie. È evidente che la esclusione avvenne per mero errore, come ha dichiarato l'onorevole ministro, ma riconosco altresì che la parola, per quanto autorevole, del ministro stesso, non può essere ritenuta come interpretazione dell'articolo. Scartiamo adunque qualunque interpretazione, dichiarando che per ora le disposizioni di legge resteranno ferme per i soli cancellieri...

MAZZIOTTI. (*Interrompe*).

LOJODICE (*interrompendo*)... Per applicarla agli altri ci vorrà una legge.

MELE, *relatore*. Strano! Il nostro onor. Presidente ci lascia intera libertà di parola, e gli onorevoli Lojodice e Mazziotti, mi aggrediscono prima che io riesca a completare il mio pensiero. Sicuro, ci vorrà un'altra legge. Ma intanto che cosa perde il senatore Lojodice se le disposizioni, di che negli articoli predetti, restano limitate ai soli cancellieri? I segretari non ne saranno colpiti sino a quando l'onorevole ministro, a cui rivolgo speciale preghiera, non avrà presentato a novembre un progetto di legge, dichiarante che le disposizioni degli articoli 5 e 6 dell'attuale progetto, s'intendono estese anche ai funzionari delle segreterie giudiziarie.

Mi pare che questa sia l'unica via possibile

e l' unica via diritta che anche il senatore Lojodice potrebbe avere l' altissima degnazione di accogliere. Tanto non credo che possa fargli molto male.

E non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo una risposta all' onor. senatore Lucca, che ha interpretato inesattamente le mie parole.

Io non ho detto che alla legge possa sostituirsi l' interpretazione del ministro. Un' affermazione come questa sarebbe in opposizione con le norme che governano il diritto pubblico di ogni paese. Ho detto che alla Camera fu ritenuto, senza alcuna osservazione in contrario, che la legge, in conformità al suo scopo, doveva intendersi applicabile ugualmente alle due categorie di funzionari alle quali si riferisce. Nessuno ha detto o pensato che una interpretazione personale possa sostituirsi all' autorità della legge.

Ad ogni modo, convinto anch' io coll' onorevole relatore che nessuno in quest' Aula pensi di avversare, per un preconcetto qualsiasi, i provvedimenti riguardanti i funzionari dei quali ci occupiamo, è necessario venire ad una conclusione. Comprendo che vi sono delle riluttanze per quella parte della legge che si riferisce alle tasse di bollo; e, come dissi già, sarei stato ben lieto di cancellarla, se fosse stato possibile. Ma ciò avrebbe avuto il significato, mancando i mezzi necessari, di mandare a monte la legge; e ciò doveva escludersi per il danno grandissimo che ne sarebbe derivato al personale e al servizio. E poichè è opportuno adottare una soluzione che corregga la mancanza dell' indicazione del personale delle segreterie segnalata dall' onor. Mazziotti, io non ho difficoltà di accedere al suggerimento dell' onorevole relatore. Mancando nel testo di essi articoli, per evidente dimenticanza, la parola « segreterie », potrà con una legge successiva provvedersi a tale deficienza. Un breve ritardo di pochi mesi nell' applicazione di questa parte della legge al personale delle segreterie non avrà importanza. (*Commenti*).

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Ho ascoltato attentamente tutta questa discussione, e, a dire il vero, mi ha sorpreso

una sola cosa, che cioè noi ci arrestiamo dinanzi ad una difficoltà che, a parer mio, è minima, piccolissima.

Citerò un solo esempio. Nel 1907, essendo io relatore, l' Ufficio centrale di cui era presidente l' onor. Finali, proprio in quest' epoca modificò una legge importantissima, quella sull' ordinamento delle ferrovie, mutando un articolo importante, assai più di questo, in discussione. La legge fu rimandata alla Camera e la Camera in 24 ore approvò la modificazione e così la legge fu emendata e migliorata. Il Senato fece cosa sava, cosa giusta, mentre ora non facciamo che rimandare la questione, senza provvedere alla nostra dignità e al nostro decoro.

Faccio formale proposta che si aggiunga la parola « segreterie » e si rimandi la legge alla Camera dei deputati. (*Approvazioni*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. M' induce a chiedere la parola, e prometto di tenerla molto brevemente, la proposta dell' onorevole senatore Sani. Sé si deve rimandare la legge all' altro ramo del Parlamento per qualche modificazione, allora pare a me che si debbano fare tutte le modifiche atte a rendere migliore la legge.

Permettetemi, onorevoli colleghi, di dire che mi pareva che la discussione dilagasse tanto, che a me principalmente spettasse il silenzio: ma poichè ancora non mi pare che usciamo da quello equivoco, che giustamente l' onor. Balenzano ha indicato come causa principale di questa insolitamente animata discussione, permettetemi, dico, onorevoli colleghi, e mi permettano i ministri, che io rilevi il vero punto dove si annida l' equivoco.

Io non parlo delle benemerienze dei cancellieri, che forse fino ad un quarto d' ora fa, prima che per decantarle si denunziassero tante mende e tante pecche a loro carico, io avrei supposte maggiori di quelle che ora potrebbero apparire.

Comunque io supponeva a proposito di questo progetto che si trattasse di uno di quei provvedimenti che nelle nostre amministrazioni non sono più neppure insoliti, di un provvedimento di carattere eccezionale, determinato da condizioni specialissime, transitorie, per le quali si dice: facciamo un' epurazione; è venuta di moda la parola epurazione. L' epurazione in un per-

sonale di ruolo significa un procedimento diverso dalle norme generali, dalle garanzie comuni ordinarie: possono essere queste epurazioni rese necessarie e quindi legittimate da una determinata condizione di cose e sia pure. Ma non possiamo mica abbandonare per questo interamente i criterii direttivi, fondamentali della nostra legislazione, non possiamo sovvertire in occasione di una data eccezione, quello che abbiamo stabilito come principio fondamentale in tutti i rapporti fra l'Amministrazione pubblica ed i suoi funzionari. Ora, è questo il punto, come io cercherò di mettervi sotto gli occhi, onorevoli colleghi, che rimane oscuro nel progetto di legge.

Il Ministero domanda, in sostanza, di fare per i cancellieri ciò che in altri momenti fu consentito per la magistratura, corpo da trattarsi molto più riguardosamente, e ciò che da ultimo è stato fatto per il Ministero dell'istruzione pubblica. Si sono allora nominate Commissioni, con speciali poteri, ed io ho votato quei provvedimenti poichè (e non intendo con ciò provocare alcun fatto personale) io ammetto che vi sia una responsabilità amministrativa disciplinare diversa e distinta da quella penale; quindi io ammetto, e non ho scrupolo di dichiararlo, ammetto che un funzionario di qualunque grado, assoluto o per insufficienza d'indizi o per mancanza di prove da una grave imputazione dall'autorità giudiziaria, che non è riuscita a raggiungere il rigore della prova legale, possa essere sottoposto ad un giudizio disciplinare in altra sede. Ammetto questo, e credo che intendesse di ammetterlo il ministro, non solo quello proponente, ma anche quello che oggi sostiene il progetto di legge non suo, ma lo ammetto pur sempre con quelle certe garanzie per le persone — *est modus in rebus* — che sono compatibili col procedimento speciale, col fine insolitamente spedito che si vuole raggiungere nell'interesse della pubblica amministrazione. Quindi io accetterei anche questa epurazione delle cancellerie con mezzi più spicciativi, se vi fosse qualche cosa nel progetto che mi garantisse della giustizia, che escludesse il puro e semplice arbitrio. Arbitrio è parola elastica, larga, comprensiva anche dell'errore non riparabile nell'esercizio delle facoltà discrezionali. Ora veda, onor. ministro, ella poco fa invocava, per tranquillare l'animo del Senato sull'esclu-

sione *a priori* di qualunque possibile arbitrio, l'intervento di una Commissione appositamente costituita, la quale sarà composta di alti magistrati e presenterà la garanzia che potrebbe presentare un altro Collegio giudicante.

Onor. ministro: questa famosa Commissione, della quale si è disputato se vi debbano entrare più magistrati giudicanti o più del pubblico ministero, e della posizione loro nei ruoli ai quali appartengono, questa Commissione non giudica di nulla.

L'impiegato licenziato non potrà ottenere da quella Commissione alcuna riparazione; perchè può, è vero, l'impiegato dispensato (perchè di dispensa dal servizio si parla) ricorrere al ministro chiedendo di essere sentito personalmente o ammesso a presentare per iscritto le sue deduzioni, nel termine che verrà stabilito dal regolamento; ma poi non vi è alcuna disposizione che obblighi il ministro a passare quel reclamo alla Commissione dei magistrati, all'altra Commissione nominata nell'art. 10, e neppure alcuna disposizione che dia facoltà alla Commissione di giudicare.

È obbligatorio prima il voto della Commissione consultiva di cui agli articoli 5 e 6, composta di funzionari del Ministero o di altri, Commissione puramente, direi, di scrutinio, composta di elementi interni dell'amministrazione che fa le sue proposte, o esamina quelle delle Commissioni di vigilanza, poi su quelle proposte decide il ministro.

Dopo, il colpito può chiedere di presentare le sue deduzioni: ma il ministro, dice l'art. 10 chiaramente: « ferme restando le altre disposizioni, ecc., può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali da farsi da apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, composta come appresso ».

Dunque il ministro può passare questi reclami alla Commissione centrale, composta di presidenti delle sezioni di Corte di cassazione, e di altri alti magistrati e funzionari, della imparzialità e dell'alta capacità della quale Commissione io non saprei dubitare, ma essa non ha una funzione efficace da esercitare.

Il ministro può provocarne il voto; e quando si dice può, vuol dire che è in facoltà sua il sentirla; e se è in facoltà sua, può anche non sentirla; e poi quando l'ha intesa che cosa ne

fa della risposta? Ecco il punto, se mi si permette, che io credo contenga l'equivoco. La Commissione, così come è costituita, non può dare alcuna garanzia.

Delle due l'una: o noi sopprimiamo (ed il dubbio dal testo della legge è autorizzato) quella che sarebbe la garanzia ordinaria della difesa giurisdizionale, e allora si dia la difesa dinanzi a questa Commissione, attribuendo ad essa facoltà risolutive; ovvero non si vogliono assegnare a questa Commissione poteri speciali, e allora si lasci ai colpiti il rimedio generale dei ricorsi secondo la legge comune.

Così si fece per l'epurazione al Ministero dell'istruzione pubblica, dove la Commissione Reale, doveva sentire, doveva vedere, doveva contrapporre le sue contro-osservazioni a ciò che si obiettava dagli interessati; e poi, per escludere quei funzionari colpiti dopo un procedimento eccezionale, regolato in quel modo, la legge diceva apertamente che contro la decisione presa sulle conclusioni della Commissione Reale, non vi era ricorso a nessun'altra sede contenziosa.

Diciamolo anche qui, perchè, stando al progetto, la seconda Commissione dell'art. 10 emetterebbe semplicemente un parere, non un giudizio. Con che rimarrebbero aperte (non so con quanta utilità) tutte le giurisdizioni che al giorno d'oggi possono essere investite della questione.

Convengo che accogliendo la proposta dell'onor. Sani, si debba rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento; ma allora precisiamo quello che vogliamo, anche in rapporto alle attribuzioni di questa Commissione, per la garanzia dei funzionari colpiti; ed io sarò ben contento se, trovandone molti intaccati da gravi pecche, la Commissione farà speditamente il suo lavoro, senza che essi abbiano la possibilità di reagire altrimenti.

Questo è ciò che io volevo dire, perchè mi pare che in gran parte la discussione di oggi abbia divagato, appunto perchè non si è fermata l'attenzione di alcuno sopra la costituzione e le attribuzioni di questa Commissione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Una breve risposta darò agli onor. senatori Sani e Cavasola.

All'onor. Sani ripeto che nessuno intende che il Senato non eserciti i suoi diritti nel modo che esso stesso giudica più opportuno. Io mi sono limitato ad esprimere il desiderio che questa discussione possa condurre ad una conclusione che assicuri l'attuazione sollecita della legge, dalla quale deriverà il desiderato assetto dei servizi importantissimi ai quali si riferisce. Perciò ho dichiarato che volentieri avrei accolto il suggerimento dell'onor. relatore.

Il sentimento della necessità di Governo che l'onor. senatore Sani, per personale esperienza, non può non apprezzare, mi ha ispirato nelle mie insistenze, e a questa necessità risponde la legge che ho raccomandata all'autorità del Senato.

L'onor. senatore Cavasola, che ascolto sempre col maggior riguardo alla sua competenza, vorrà, a proposito della sua osservazione, considerare che l'art. 5 riguarda l'ipotesi della dispensa per condizioni fisiche e intellettuali dei funzionari rendendoli non idonei all'adempimento dei loro doveri di ufficio. Essa si riferisce quindi a fatti attinenti all'esercizio delle funzioni che gli impiegati debbono disimpegnare. Ed è ragionevole che, in questo caso, sieno sentite le Commissioni di vigilanza, le quali sono in grado di dare informazioni sicure sulle condizioni di capacità fisica e intellettuale degli impiegati stessi.

Questo non si ripete per l'ipotesi preveduta nell'articolo successivo; perchè in questo caso le Commissioni di vigilanza non hanno ragione di esprimere un parere. La Commissione centrale esamina direttamente, nell'ipotesi dell'art. 6, le proposte di dispensa dal servizio riguardanti i funzionari denunciati per procedimenti penali o per gravi sanzioni disciplinari. Essa, del resto non dà che pareri, perchè il provvedimento deve essere preso dal ministro; e contro questo provvedimento è naturalmente riservato ogni diritto a senso delle leggi vigenti.

Nel segnalare ciò al senatore Cavasola confido che egli non insisterà nella sua osservazione.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Quando oggi entrai in quest'Aula, sentii che si discuteva sopra l'art. 6 circa i funzionari di segreteria e di cancelleria, e mi pareva che tutti ammettessero che era avve-

nuta una dimenticanza, perchè non si erano menzionati i funzionari di segreteria al pari degli altri di cancelleria, ed allora sorse la proposta di approvare la legge come è, diremo così, per metà, e rimandare a un'altra legge da presentarsi a novembre i provvedimenti per gl'impiegati delle segreterie. A me pareva che la cosa si potesse aggiustare subito; così la legge diveniva completa e non si votava una legge monca, approvando il testo pervenuto dalla Camera. Ma poi sorse il mio amico senatore Cavasola che allargò la questione e fece altre proposte. Naturalmente allora la mia proposta più difficilmente potrà essere accettata, per conseguenza, io nè la ritiro, nè la mantengo. Il Senato deciderà come crederà meglio.

Certa cosa è che faremo una legge imperfetta e noi sappiamo come vanno le cose quando le si portano in lungo; tanto più che in questo indugio che si frapponrà alla presentazione della nuova legge, sorgeranno tutte le difficoltà, tutte le eccezioni cui ha fatto cenno l'onorevole Cavasola.

Così essendo, aderisco alla preghiera dell'onorevole guardasigilli: non è colpa mia se approveremo una legge imperfetta di più; ne facciamo tante! (*Rumori*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Per non riaprire la discussione quando saremo all'art. 10, io prendo atto delle dichiarazioni del ministro che questa Commissione, di cui è cenno nell'art. 10, per quanto costituita come se fosse una Commissione d'appello, non ha nessuna mansione giudicatrice, non dà che un parere anche questa; e allora era molto meglio avere una sola Commissione invece di due.

PRESIDENTE. Mantiene l'onorevole Tassi la proposta sospensiva?

TASSI. Dichiaro di ritirarla, perchè non voglio fare quella che pare la strage degli innocenti. Voterò contro.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Pongo prima ai voti la parte dell'articolo sulla quale non c'è alcun dissenso e cioè:

Art. 6.

« Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servi-

zio, previo parere della Commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari di cancelleria... ».

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 6. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

I senatori Petrella e Mazziotti propongono che si aggiungano le parole « e segreteria ». Questo emendamento non è accettato dal Governo.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verrebbe ora un altro emendamento proposto dal senatore Petrella.

PETRELLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il resto dell'articolo 6:

« che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o pei delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assolti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o pei quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

« I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Resta inteso che in sede di coordinamento si provvederà a fare la stessa aggiunta delle parole « e segreteria » all'ottava riga dell'art. 5, che è stato già votato.

Art. 7.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

Tuttavia ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25, ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni, decorsi i quali se non abbiamo ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi o a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio o, altrimenti, la indennità secondo le leggi vigenti, computando in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

(Approvato).

Art. 8.

In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del cancelliere di una pretura, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente di farne le veci il cancelliere di una delle preture limitrofe.

A tale provvedimento sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19, prima parte, della legge 18 luglio 1907, n. 512.

(Approvato).

Art. 9.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo di ufficio nelle cancellerie e segreterie.

I posti di cancelliere di pretura, di tribunale e di Corte d'appello, di segreteria di Regia procura o di procura generale di Corte d'appello, non possono essere conferiti ai funzionari, che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneità da parte delle Commissioni.

(Approvato).

Art. 10.

Ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o

procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali da farsi da apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:

a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;

b) dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;

c) di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;

d) del vice direttore generale in funzione di capo del personale od, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;

e) dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.

Le norme pel funzionante di detta Commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Come conseguenza della discussione che è avvenuta, a me sembrerebbe opportuno che in questo art. 10, dopo la parola « Commissione », si aggiungesse la parola « consultiva ».

La prima parte dell'art. 10 rimarrebbe perciò così modificata:

« Ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato, o su proposta del primo presidente o procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali da farsi da apposita Commissione *consultiva* centrale, istituita presso il Ministero », ecc.

Questo emendamento conterrebbe la espressione più semplice, e non potrebbe dar luogo ad incertezze.

Ma, se così non si volesse fare, si potrebbe aggiungere un paragrafo, un comma, per dire che contro le decisioni del Ministero sono salvi i rimedi stabiliti dalle leggi vigenti...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo 6 parla di parere.

CAVASOLA. Ma questa è una specie di appello; può essere una revisione provocata direttamente dal ministro, e può essere anche provocata dal funzionario. Io domando solo che si stabilisca chiaramente se sia una Commissione consultiva centrale, ovvero una Commissione giudicante.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Per l'articolo 6 il parere della Commissione è in linea principale; per gli altri casi, compresi quelli segnati all'articolo 10, pronunzia in linea di revisione o di appello.

In tutti i casi è sempre un parere, non una decisione definitiva.

Quanto alla facoltà di ricorso contro il provvedimento definitivo del ministro crede il senatore Casavola che occorra farne speciale ricordo? A me non sembra necessario.

CASAVOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Veramente per il testo dell'articolo non credo che sia strettamente indispensabile questa espressa riserva del diritto al ricorso; ma io stesso credevo; e non sono stato il solo a crederlo, che data la composizione della Commissione e la sua entrata in funzioni dopo il provvedimento del ministro, il suo provvedimento avesse un carattere risolutivo e definitivo.

L'onor. ministro dianzi mi ha dichiarato in modo molto esplicito che non è tale l'intendimento dell'articolo, e che i ricorsi ammessi dalla vigente legislazione restano impregiudicati. Ciò posto, io dico solo, aggiungiamo una parola che tolga ogni equivoco.

PRESIDENTE. Prego il senatore Cavasola di volere trasmettere al banco della Presidenza l'emendamento per iscritto.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io chiederei se, in quest'art. 10 alla parola « può » non sarebbe il caso di sostituire la parola « deve »; perchè la revisione delle

deliberazioni delle Commissioni distrettuali costituisca una garanzia di controllo, che non sia semplicemente facoltativo, ma obbligatorio.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Su questo non sono d'accordo con l'onor. senatore Tassi. Siccome l'articolo dà facoltà al ministro di chiedere anche di sua iniziativa la revisione dei pareri delle Commissioni locali, questa è funzione facoltativa del ministro. Quindi il « può » ci vuole; il ministro non è obbligato a chiedere la revisione tutte le volte, ma può chiederla quando lo creda opportuno. Se si tratta invece del reclamo di colui che è stato già colpito dalla deliberazione, dal parere, di cui all'art. 6, della Commissione di primo grado, allora si dovrebbe dire « deve ». Sono dunque due ipotesi diverse. Quindi io per la seconda, a maggiore garanzia, ho proposto di dire: « salvo i ricorsi ammessi dalle vigenti leggi ».

TASSI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Cavasola e ritiro la mia proposta.

Presentazione di relazione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Casana della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Tornando alla discussione del disegno di legge sul « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie », l'onorevole Cavasola, in aggiunta all'ultimo comma dell'art. 10, propone il seguente inciso: « fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati, secondo le leggi vigenti ».

L'onor. ministro accetta questa aggiunta?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Pur non ritenendolo necessario, aderisco volentieri all'emendamento proposto dal senatore Casavola.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale cosa dice?

MELE, *relatore*. L' Ufficio centrale non può pronunciarsi. Se vogliono sapere il mio parere personale, lo do subito favorevole; gli altri colleghi, come vedono, sono tutti latitanti. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta dell'onor. Cavasola, accettata dal ministro e dall' Ufficio centrale: all' ultimo comma dell' art. 10 aggiungere: « fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati, secondo le leggi vigenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell' art. 10 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

I cancellieri di sezione di tribunale e di Corte di appello, i segretari di sezione di Regia procura e di procura generale di Corte di appello, istituiti con la nuova tabella, qualunque sia la categoria a cui appartengono, prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria o della segreteria.

Con Regio decreto sarà provveduto alla ripartizione dei suindicati funzionari, nei vari uffici giudiziari del Regno.

(Approvato).

Art. 12.

Il beneficio attribuito, al momento della promozione al grado superiore ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali ai termini dell' articolo 21 della legge 18 luglio 1907, n. 512, conservano il diritto al trattamento speciale di cui all' art. 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, viene determinato nella misura fissa di centoventi posti per gli aggiunti di cancelleria, di ottanta posti per i cancellieri di pretura e parificati e di dieci posti per i cancellieri di tribunale e parificati, compresi nel novero i posti occupati dai funzionari aventi diritto allo stesso beneficio.

I relativi spostamenti devono essere eseguiti sulla graduatoria generale prima di procedere alla formazione delle liste speciali dei promovibili per merito e per anzianità a norma dell' art. 16 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

(Approvato).

Art. 13.

Resta fermo a tutti gli effetti il Regio decreto 15 marzo 1908.

Dei funzionari che lo impugnarono ed ottennero decisione favorevole dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, coloro che in base ai criteri stabiliti dalla decisione medesima sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

Ai primi sarà corrisposto sulle economie del capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l' esercizio 1910-11 l' aumento degli stipendi arretrati dal 1° gennaio 1910, oltre una indennità per ciascuno non superiore alle lire mille.

(Approvato).

Art. 14.

I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla 1ª classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

(Approvato).

Art. 15.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re ha facoltà di modificare con decreti Reali le disposizioni concernenti i servizi di cancelleria allo scopo di semplificarli e di renderli più spediti.

(Approvato).

Art. 16.

A ciascun fascicolo degli atti di causa deve essere unito anche un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione. Il detto esemplare va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, e di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le Corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l' attuazione della presente legge.

L'inosservanza di questa disposizione darà luogo all'applicazione della penalità comminata dall'art. 56, n. 1 della legge sul bollo, testo unico approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, numero 414, a carico degli avvocati o procuratori e del cancelliere.

Gli altri esemplari delle memorie e note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.

D'ANDREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANDREA. Il voto recente del Senato, rendendo necessario il rinvio di questo disegno di legge alla Camera, ha vinto ogni mia esitazione circa la opportunità di richiamare l'attenzione del Senato sulla portata finanziaria del progetto, e su talune mende d'indole tecnica le quali a me sembrano indispensabili. E benchè io mi preoccupi della severità del ministro del tesoro, nel rifiutare al suo collega della giustizia i fondi per migliorare le condizioni dei funzionari di cancelleria e di segreteria, confido nondimeno che, senza spostare grandemente il piano finanziario del disegno di legge, il Senato possa introdurre modificazioni, le quali ne temperino certe asprezze che appaiono a prima vista.

Questo per quanto riguarda la fiscalità del progetto; e senza rientrare nella discussione generale, ricordo che sono soltanto pochi giorni dacchè abbiamo votato una riforma dell'organico dei funzionari di pubblica sicurezza, aumentandone gli stipendi, senza aver bisogno di ricorrere a nuove tasse. Sol quando si tratta di funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, siano magistrati, o modesti impiegati di cancelleria e di segreteria, solo allora a ciascun miglioramento deve servire da contrappeso un inasprimento di tasse:

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Per i magistrati il tesoro ha consentito 1,672,000 lire per una riforma che ora si trova in esame dinanzi al Senato.

D'ANDREA. Ringrazio il ministro del tesoro a nome della magistratura, per quanto non ne

abbia il mandato, ma spero che la stessa larghezza l'onorevole ministro vorrà usare verso i funzionari di cancelleria...

LOJODICE. Senza gravare sull'amministrazione della giustizia.

D'ANDREA. Ora, cominciando da questa, che è assai modesta osservazione e riflette non l'indole finanziaria del progetto, ma il modo com'è formulato l'art. 16, io prego il ministro di esaminare se sia opportuno di modificarlo solamente nella prima parte, pur rimanendo fermo l'obbligo di doversi bollare le memorie a stampa, o allegazioni difensive con marca da due lire.

Nel modo com'è redatto, l'articolo si presta all'equivoco, e poichè la legge deve tornare innanzi alla Camera, non è male che certe riforme tecniche possano esservi introdotte dal Senato.

L'art. 16 dice: « A ciascun fascicolo degli atti di causa deve essere unito anche un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione. Il detto esemplare va soggetto al bollo di lire 2 oltre i decimi », ecc.

Ora, l'onor. Guardasigilli, che è avvocato valorosissimo, come del resto lo sono gli altri due ministri delle finanze e del tesoro, che siedono a quel banco, sanno bene che queste note difensionali, o memorie illustrative, vengono redatte dopo la discussione, come del resto è detto anche nello stesso articolo: « compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione ». Or se debbono seguire la discussione, com'è possibile che sieno allegate al fascicolo degli atti che il cancelliere è obbligato a passare al magistrato? E non è forse assurdo che esse siano compilate prima della discussione? Confido che il ministro Guardasigilli, e per esso il ministro del tesoro, che in questo momento lo rappresenta, possa accettare la modifica che propongo all'art. 16 in questi termini: « Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilato a svolgimento della comparsa conclusionale o della discussione, va soggetta al bollo di lire 2 », ecc. Per tal modo si eviterebbe la possibilità di una interpretazione erronea della legge per effetto della quale i cancellieri possano credersi obbligati a richiedere le note difensive bollate, prima ancora che la causa sia passata in decisione.

Spero che il ministro vorrà accettare questa mia proposta.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io ricordo che anche nell'altro ramo del Parlamento fu fatta un'osservazione identica a quella presentata oggi dal senatore D'Andrea, e ricordo che fu accettata questa formula per evitare qualche possibile frode nell'atto pratico. Però, nella momentanea assenza del guardasigilli, dichiaro al Senato che il Governo accetta questa modificazione, salvo prendere in sede di regolamento tutte quelle disposizioni atte ad assicurare la leale esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Il senatore D'Andrea propone dunque che l'articolo 16 cominci così:

« Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento della comparsa conclusionale o della discussione, va soggetto al bollo di lire 2 » il resto identico.

Pongo ai voti questo emendamento accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 16 così emendato.

(Approvato).

Art. 17.

I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, nonché i referti delle notificazioni, da chiunque eseguite, debbono essere scritti su carta bollata da lire 2, tanto per gli originali che per le copie.

Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonché per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, è prescritta la carta bollata da lire una.

Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei pro-

cedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.

Resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22, n. 5, della legge sul bollo testo unico, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, o per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

BACCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI. Nell'ultima tornata io feci una osservazione all'onor. guardasigilli su questo art. 17. Pareva a me che non fosse giusto che i giudizi che si rendono sui conti ad istanza dei contabili, fossero colpiti di nuova tassa, e venissero aggravate quelle tasse minime che ora si pagano, e dissi, che ciò mi pareva ingiusto, in quanto che questi giudizi sono d'indole loro necessari. Non si tratta di un cittadino qualunque il quale inizia volontariamente una lite; qui si tratta di un agente dello Stato, della provincia o del comune a cui fu affidata l'esazione delle imposte e tasse coll'obbligo assoluto di rendere alla fine della gestione il suo conto; or dunque se questi, obbligatoriamente, va innanzi al giudice a rendere il suo conto, come volete voi gravare i documenti che egli presenta in giudizio a giustificazione della sua gestione? A me ciò pareva assurdo e quasi immorale, ed esposi questo mio dubbio all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Non capivo neppure la connessione che si trova in questa legge tra il miglioramento degli impiegati di cancellerie e l'aggravamento delle tasse a danno dei contabili, né capisco perchè il miglioramento dei cancellieri dovesse essere fatto a spese di questi contabili o di quei cittadini che avendo ricevuto offesa dall'Amministrazione ricorrono al giudizio del Consiglio di Stato. Mi pareva, ripeto, che tra queste due tesi non ci fosse alcuna connessione, fossero, al contrario due antitesi perfette.

L'onorevole guardasigilli, nel rispondere ai diversi preopinanti, fece osservare a me che l'ultimo comma dello stesso art. 17 dovrebbe vincere ogni mia preoccupazione, giacchè esso stabilisce che resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, della legge sul bollo, testo unico, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono

servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

Ma io mi trovo costretto a replicare a questo argomento del ministro con un dilemma: o la esenzione di cui si parla in questo ultimo comma dell'art. 17 si estende a tutti i documenti dell'intero giudizio del conto e allora il primo comma dello stesso articolo che impone nuove tasse non ha ragione di essere, perchè le cose restano come sono oggi. Ma se voi intendete che il primo comma abbia un valore e che siano veramente imposte nuove tasse ed allora come venite ad oppormi l'esenzione di cui si parla nell'ultimo comma? Senonchè l'esenzione dell'ultima comma è limitata a quei documenti giustificativi che si trovano a corredo del semplice conto.

Essa non si estende ai documenti che pur non essendo di corredo al conto, hanno con essi una relazione ed un'attinenza. E questo è il punto della questione. Lo stesso ministro guardasigilli non si è potuto esimere dal dire che realmente questa legge veniva a colpire i giudizi di opposizione, i giudizi di revocazione, i giudizi di responsabilità, i giudizi speciali che fanno tra loro i contabili, i giudizi di pensione, i giudizi di appello dei comuni e Opere pie, i giudizi sui conti provinciali, i giudizi delle sezioni unite della Corte dei conti sulle pensioni e i giudizi sui rimborsi delle quote inesigibili che chiedono gli esattori.

Ed allora io torno al mio argomento. Se questa disposizione che stabilisce talune esenzioni non salva la intassabilità dei documenti che si producono in questi giudizi, questa legge è ingiusta perchè colpisce un povero contabile obbligato a produrre documenti attinenti alla giustificazione del suo conto nei giudizi di cui ho parlato di sopra, perchè colpisce anche qui un giudizio obbligatorio.

Ed infatti a me non sembra morale che un padrone dica al suo agente: tu mi dovrai rendere il conto alla fine di ogni anno, ma, bada bene che sopra le giustificazioni che tu mi darai, io esigerò sempre una tassa!

E non è questa una mia idea, un mio giudizio personale, perchè il legislatore stesso riconobbe ciò fin dall'origine della istituzione della Corte dei conti e creò questo Istituto con molta semplicità; dette facoltà ai contabili di

andare personalmente dinanzi alla Corte dei conti; esentò da qualunque tassa i documenti che si dovevano presentare lungo tutto il giudizio (a meno che non fossero originariamente tassabili); esentò questi documenti dalla tassa di registrazione e da quella di cancelleria e sciolse i contabili dall'obbligo di presentarsi alle Corti accompagnati da un procuratore legale.

Il legislatore insomma volle una procedura speciale, semplice, spiccia e facile. Il legislatore così facendo fu giusto, fu umano. I contabili resero i loro conti fino ad oggi senza spesa o per lo meno con una spesa molto tenue.

Ma qui sento ripetermi un'altra volta: Ma vi è l'esenzione dell'art. 22 della legge sul bollo del 1897! Ma questa esenzione, ripeto, non si riferisce a giudizi di opposizione, a giudizi di revocazione, i quali pure sono giudizi di conto. Un contabile condannato in contumacia va alla Corte e fa opposizione alla sentenza. Non è un giudizio di conto? Ed allora perchè per questo giudizio applicare la tassa? La Corte in una sua decisione ha errato in fatto. Il contabile ha trovato un documento decisivo. Chiede la revocazione della sentenza. Non è questo un giudizio relativo al conto? Perchè imporre una nuova tassa?

Ma io voglio prendere l'esempio più chiaro, ossia un giudizio che si presenta apparentemente il più lontano dal conto. La domanda che fanno gli esattori per rimborso di quote inesigibili. Questi esattori non rendono il conto, giacchè i loro conti sono compresi nei conti del ricevitore provinciale.

Orbene, voi sapete che a questi esattori si affidano i ruoli delle quote che debbono pagare i contribuenti, ruoli che essi pagano anticipatamente all'Erario colla promessa di rimborso quando abbiano dimostrato ch'erano quote indebite o inesigibili.

Ora, questi poveri esattori quando hanno di borsa propria versato migliaia e migliaia di anticipazioni e giungono alla fine della loro gestione e vedono che 1000 o 2000 di queste quote non si poterono esigere o perchè erano indebite o perchè erano inesigibili: si presentano in prima istanza all'Amministrazione e chiedono il rimborso di queste quote. Fino ad oggi i documenti che si dovevano a questo proposito presentare non erano tassati, salvo che

non si trattasse di documenti che per loro natura erano originariamente soggetti a bollo.

Voi potete immaginare quanti mai siano i documenti giustificativi in questa materia, perchè per ogni esattore si tratta di centinaia e centinaia di quote. Egli in questo giudizio deve dimostrare che ha osservato esattamente tutta la procedura di esecuzione, deve presentare tutte le prove della nullatenenza del debitore; deve dimostrare che tutte le notificazioni furono fatte regolarmente e regolare pure tutto il procedimento di esecuzione. Contro le decisioni dell'Amministrazione vi è appello alla Corte dei conti. Ogni quota potrà valere qualche volta una, due, tre lire, poichè si tratta di migliaia e migliaia di contribuenti. Ora, io vi domando, è giusto che questi contabili che debbono essere rimborsati di una lira per quota, facciano una spesa di due o tre lire per il giudizio di appello alla Corte per ogni quota, solo perchè non si tratta di uno stretto giudizio di conto? Essi dovranno abbandonare il rimborso.

Questo è inelutabile, è un fatto che si tocca con mano. Qui non si tratta di teorie, non si tratta di poesia, questi sono fatti che si toccano con mano, ora io ripeto: se questi contabili, vanno innanzi alla Corte e portano cento documenti; per dimostrare il loro diritto al rimborso è giusto che debbano fare queste spese? È giusto che per essere rimborsati di una quota di quindici soldi debbano spendere venti soldi di tassa? Sol perchè non si tratta di un vero e proprio giudizio di conto coperto dalla esenzione dell'ultimo comma?...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Credo che ella sia in equivoco.

BACCELLI... Lo dica allora subito, onor. ministro dov'è il mio equivoco.

Ma questo è un fatto; se debbono essere documentati tutti quegli atti di esecuzione che presentano gli esattori per ottenere il rimborso delle quote inesigibili, ogni esattore dovrà molte volte spendere più per la tassa di quel che non vale il rimborso che egli chiede.

Qui non vi è nessun equivoco possibile.

Ed inoltre io domando: pare giusto aggravare queste domande di rimborso in pendenza dei contratti di esattoria? Questo si potrebbe tutt'al più ammettere quando il contratto fosse finito, non in pendenza di un contratto. L'esattore potrebbe dire: Io ho preso una gestione a queste

condizioni, e voi durante la gestione, mi venite ad aggravare di tasse la gestione stessa; allora dovete crescermi l'aggio.

Signori, io ho portato questi giudizi di rimborso come un esempio di giudizi che non essendo strettamente di conto - sarebbero fuori della esenzione di cui all'art. 22 del bollo, e sarebbero gravati di nuova tassa - sebbene abbiano una relazione col conto.

Ma è ora di concludere e concludo, perchè non voglio annoiare il Senato coll'affermare di nuovo che a me sembra che in questo voler tassare i contabili dello Stato ci sia una ingiustizia.

E ciò dico con tutta franchezza. Io non parlo quasi mai; ho preso la parola questa volta perchè avendo fatto parte della Corte dei conti per più di 20 anni ho visto materialmente di che si tratta, e posso dire quali sarebbero le conseguenze di questa legge!

A me sembra che almeno durante i contratti questa modificazione delle tasse non si possa assolutamente fare con giustizia.

Ma il ministro potrebbe nuovamente rispondermi: ma tutti quei documenti che sono inerti al conto saranno esenti. Ed allora io sussumo: Ma chi sarà il giudice di quest'attinenza? Ed allora fate un'aggiunta all'ultimo comma dell'art. 17, là quale dica che spetterà alla Corte dei conti di decidere quali siano i documenti attinenti ai conti in qualsiasi giudizio e quali siano soggetti alla tassa imposta da questa legge.

Credo che l'onor. ministro potrebbe accettare questo emendamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io lo accetto.

BACCELLI. Un'altra osservazione ed ho finito e questa si è che a questa legge mancano le disposizioni transitorie stabilite dal legislatore. Come si farà a regolare le tasse nei giudizi pendenti?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 23 della legge dice appunto che il Governo è autorizzato a dare le disposizioni transitorie.

BACCELLI. Io concludo ringraziando il ministro di avere accettato l'aggiunta che ho proposto all'art. 17 ossia che « spetterà alla Corte dei conti il decidere quali siano i documenti attinenti al conto e che debbono andare sog-

getti alla tassa di cui si parla in questo articolo».

LOJODICE. (*Interrompe*).

BACCELLI. Ma, onor. Lojodice, la questione è questa. Il ministro, trincerandosi nell'esenzione dell'art. 22, voleva esentare dalla tassa nei giudizi della Corte dei conti i soli documenti che erano di corredo e giustificazione ai conti: Io gli opponevo che questo non bastava, perchè bisognava esimere dalla tassa anche i documenti che vi erano in qualsiasi modo attinenti, quei documenti cioè che erano necessari nei giudizi di opposizione, di responsabilità e nei giudizi speciali e nei giudizi per le pensioni.

Ora, il mio emendamento a questo tende perchè quando spetterà alla Corte dei conti il decidere quali siano nel giudizio che si agita innanzi a Lei i documenti attinenti o riferentisi al conto che debbono andare esenti da questa tassa - io sono certo che la difesa dei contabili non resterà aggravata.

LOJODICE. Ma è equivoco.

BACCELLI. Vuol dire che lei farà un emendamento migliore e che non sarà equivoco.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Chi vuol parlare domandi la parola.

BACCELLI. Si vorrebbe da taluno aggiungere ai giudizi dei conti anche quelli sulle pensioni. Ed è giusto perchè i giudizi sulle pensioni sono anch'essi giudizi necessari. La pensione non è che una parte di stipendio. Lo Stato liquida la pensione, ed obbliga, nel caso che l'impiegato non la ritenga giusta, di ricorrere alla Corte dei conti. Come si possono imporre di tassa quei documenti che si credono necessari alla propria difesa?

Io ringrazio di nuovo l'onor. ministro Guardasigilli e l'onor. ministro del tesoro i quali persuasi delle ragioni da me addotte hanno accettata la mia proposta, la quale varrà ad estendere l'esenzione a tutti quanti quegli atti e documenti che hanno relazione coi conti o pensioni in qualunque giudizio sieno presentati innanzi alla Corte.

Non ho altro da dire.

Presentazione di relazione.

BALESTRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALESTRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione di una nuova sede pel Ministero della marina e per la caserma dei Reali carabinieri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Balestra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Io desidero richiamare l'attenzione dell'onor. ministro e del Senato sul primo comma dell'art. 17, il quale è concepito in modo da dar luogo a conseguenze che certo non sono negli intendimenti dell'onor. ministro. Accenno principalmente alle memorie difensive dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti.

Attualmente, come i colleghi sanno, per le memorie innanzi al Consiglio di Stato, vige il sistema di presentare una copia di esse in carta da bollo da lire 1.20 e le altre in carta semplice. Con la nuova legge la tassa è portata da lire 1.20 a 2.40. Questo è chiaro. Ma non è chiaro se la nuova tassa da 2.40 si applichi soltanto ad una delle copie o a tutte. Infatti il primo comma dell'art. 17 termina con queste parole: « Debbono essere scritti su carta bollata da lire due (e qui s'intende da 2.40), tanto per gli originali che per le copie ».

A che cosa si riferisce questa disposizione? A tutti gli atti indicati nell'articolo, tra i quali sono comprese le memorie, ovvero soltanto ai referti? Credo che l'intendimento dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale sia stato appunto quello di accennare ai soli referti; ma evidentemente dall'articolo, come ora è redatto, si deduce l'altra interpretazione. Essa condurrebbe a questo effetto per ciò che concerne le memorie: di rendere la tassa 13 volte maggiore dell'attuale, cioè, una volta per la copia che anche ora si redige in carta da bollo,

e 12 volte per le altre sei copie, che si presentano in carta libera.

Convorrà quindi modificare la formula dell'articolo in modo da rendere chiaro che solo i referti vanno soggetti, nell'originale e nella copia, alla tassa di 2.40.

Ed ora due brevissime considerazioni: forse chi legge può supporre che solo nell'articolo 17 siano stabiliti aggravii e non nei successivi. Invece anche tutti gli altri contengono aggravii: così l'art. 18 colpisce i giudizi arbitrali, il 19 le citazioni per biglietto...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Dieci centesimi...

MAZZIOTTI ...Saranno dieci centesimi per l'art. 19, ma viene poi il 20 che porta un aggravio di tre lire, e così il 21 per atti di notorietà; nel 22 si colpiscono i certificati del casellario, di cui si è occupato e si occupa con interesse così grande e continuo il nostro illustre collega Lucchini.

Non si tratta di una semplice modificazione alla legge di bollo, ma di una serie di modificazioni le quali sovvertono tutto il nostro sistema sulla materia, modificando una legge che un mese fa fu riformata dal Senato, quando si approvò il disegno di legge per riforma di tasse di registro e bollo.

Ora è opportuno, è conveniente ciò?

Noi tutti c'interessiamo alla sorte di questi benedetti cancellieri, ma io vorrei formulare, più che al ministro, all'Ufficio centrale, una domanda: avete voi tenuto conto, vi siete resi ragione delle conseguenze finanziarie di questo disegno di legge? Io ho letto la vostra relazione come è possibile in questi giorni, nei quali le relazioni ci si presentano a trenta o quaranta per volta, in modo che non c'è tempo di considerare e di studiare con la calma consueta. (Giacchè noi siamo ormai ridotti a votare molte leggi importanti senza aver potuto riflettere sul loro valore). Nella vostra relazione io trovo dunque accennata solo una somma di quattro milioni...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Quale relazione?

MELE, *relatore*. Lasciamo andare, l'Ufficio centrale non dice questo.

MAZZIOTTI. L'unica cifra che io trovo nel disegno di legge si riferisce al progetto Scialoja,

mi pare, e comprende una spesa di quattro milioni...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. 458 mila lire (*si ride*); non impressioni così il Senato!

MAZZIOTTI. Ma « a far ciò sarebbero occorsi ben quattro milioni », è detto qui.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sarebbero occorsi, non occorrono.

MAZZIOTTI. Io notavo soltanto che nella relazione non sono prospettate le conseguenze finanziarie di questa disposizione, e non si è esaminato se gli aggravii che si impongono e con i quali si impedirà il normale svolgimento della giustizia, sia nella forma ordinaria come in quella arbitrale, non siano tali da superare di gran lunga i bisogni dei cancellieri.

Questo concetto è stato lungamente illustrato nella discussione innanzi alla Camera; potrebbe essere un titolo di merito per l'onor. ministro del tesoro di aver profitato del fatto che i cancellieri si richiamavano al sentimento...

TEDESCO, *ministro del tesoro (interrompendo)*. Ho tentato di ottenere le riduzioni proposte, nel dubbio di poter ricavare la somma occorrente.

MAZZIOTTI... per ottenere qualche cespite che migliorasse le condizioni delle finanze.

TEDESCO, *ministro del tesoro (interrompendo)*. Se ciò fosse, lealmente lo avrei dichiarato, come ho fatto in altre occasioni.

MAZZIOTTI... Sebbene tutto questo contrasti con certe necessità del suo ufficio... Ad ogni modo dicevo, avrei desiderato che l'Ufficio centrale avesse valutato questo punto ed avesse riscontrato se sia perfettamente esatto ciò che è stato detto nell'altro ramo del Parlamento, cioè che gli aggravii che si propongono con questo progetto di legge a carico della giustizia amministrativa e ordinaria non eccedano in larga misura quanto occorre per i cancellieri.

Su di questo punto mi sembra che l'Ufficio centrale avrebbe avuto il dovere di dare al Senato i maggiori chiarimenti; perchè è elementare dovere, quando si stabiliscono aggravii, di vedere se essi siano commisurati a reali necessità. Diversamente i poveri cancellieri, di cui tutti quanti ci interessiamo con la maggiore benevolenza, non sarebbero che il pretesto, che i gerenti responsabili di aggravii stabiliti non per migliorare la loro condizione, ma per assicurare un nuovo cespite di entrata...

TEDESCO, *ministro del tesoro (interrompendo)*. Lei insiste nel non voler credere alle mie parole.

MAZZIOTTI... Io credo alle sue parole, ma avrei desiderato che l'Ufficio centrale avesse dato ragione al Senato di questa parte che è la più importante del disegno di legge.

MELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE, *relatore*. Ho dimandato la parola per un brevissimo fatto personale.

Io non ho capito da quale acre pensiero sia stato mosso l'onor. senatore Mazziotti, rivolgendosi quattro o cinque volte, durante il suo ultimo e forse non definitivo discorso, all'onorevole Ufficio centrale, impersonato ora nel suo modesto relatore, che, per fare qualche cosa, si è chiuso nel più eloquente silenzio.

Egli avrebbe voluto sapere questo, e poi quest'altro, e, spinto da un'inverosimile curiosità, ha finito col chiedere troppe cose.

Ora, se egli mi avesse fatto l'onore di leggere la mia breve relazione, che non mi assicura certamente l'immortalità, ma che non è davvero oscura, tutte quelle dozzine di domande me le avrebbe risparmiato. Vero è che il Senato non avrebbe avuto la soddisfazione di ascoltare molti bei discorsi!..

Nella mia bersagliata relazione dichiarai: in questo momento, con questi calori africani, e con tante urgenze incalzanti, non è proprio il caso di discutere in lungo ed in largo tutti i provvedimenti proposti: sono, anzi non sono, fior di roba, ed io non vorrei ingoiarli. (*Rumorì. Ilarità*).

Ma che volete farci? i fati premono; ed io al fato m'inchino; e non sarebbe davvero un gran male che il Senato seguisse l'esempio dolente del suo Ufficio centrale.

Non è chiaro questo? Dovevamo, dopo ciò, decretare che l'onor. ministro del tesoro, contro cui si lanciano tante frecce, fosse gliogliottinato pel capo e pei piedi? (*ilarità*). Oh che! non vi siete già accorti che noi siamo delle persone miti?

È poi venuto l'onor. guardasigilli, che ha raccolto sulle sue ginocchia il lavoro altrui, e poi gli altri magistrati, che sono qui dentro, e tutti insieme, in mirabile accordo, ci hanno gridato sul capo che; senza questa legge, non è possibile dare assetto alle cancellerie e se-

greterie giudiziarie: ed io che - me lo consenta il senatore Mazziotti - ho pure una certa praticaccia, io li ho creduti - e credo ancora alle loro parole.

Ma, intendiamoci bene: io dei cancellieri, e dei segretari anche, non mi sono gran fatto preoccupato. Se si fosse trattato esclusivamente di loro, io avrei detto: tirino ancora per qualche altro secolo la vita coi denti, e diamo tempo all'onor. ministro delle finanze di accogliere la proposta del senatore Mazziotti, di esasperare le tasse sulle sigarette Macedonia, che io non fumo, e di applicare magari una tassa più esasperante a carico di quegli onorevoli senatori, che in una discussione qualunque prendono la parola dieci volte. (*Grande ilarità*).

Ma è poi vero che il servizio dell'amministrazione della giustizia va a rotoli?..

LOIODICE. No, no.

MELE. ...Se è possibile, mi lasci parlare, onor. Loiodice. Non mi dispiacciono punto le sue interruzioni, ma ho il sospetto che fuori di qui si potrebbe fare più allegra e più fresca conversazione. (*ilarità*).

Purtroppo, onorevoli colleghi, sulla testa di questi malcapitati funzionari imperversa, furioso e implacabile, un fato crudele! L'onorevole ministro Scialoja ebbe la visione chiara dei bisogni di questi disgraziati cancellieri, e, non avendo tra mani un grosso fondo da spendere per loro, propose un modesto progetto di legge, col quale si veniva in aiuto dei più umili funzionari, spendendo la tenue somma di 400 mila lire circa, che venivano date dall'erario dello Stato. Egli meditava una più larga riforma, per la quale sarebbero occorsi un quattro milioni, e che avrebbe potuto attuarsi, quando si fosse trovato una fenice di ministro del tesoro, capace di fornire i fondi necessari. Ma prima ancora che il modesto progetto di legge si fosse attuato, il Ministero, di cui fece parte il nostro collega Scialoja, dette le sue dimissioni. Ed i poveri funzionari furono obbligati di subire il fato crudele che condannava quel Ministero a non vivere più di cento giorni. (*ilarità*).

Venne dopo l'onor. ministro Fani, il quale si lasciò vincere dall'onesto desiderio di allargare le proporzioni del precedente progetto. I bisogni dei cancellieri e dei segretari aumen-

tavano, le cancellerie e le segreterie andavano giorno per giorno disorganizzandosi, il servizio della giustizia s'imponeva, ed il ministro presentò l'altro progetto, che fu accolto con qualche favore, ma che dispiacque profondamente per i provvedimenti finanziari. E si perdettero ancora un altro anno di tempo, durante il quale sorsero tutte le questioni, relative alle promozioni, che furono portate fino al Consiglio di Stato, il quale pronunziò nel senso da me altra volta accennato. E così ai bisogni urgenti della classe si aggiunse il malcontento della medesima.

In questo momento, con tanti guai spuntanti da tutte le parti, assume il potere l'attuale guardasigilli, il quale ridusse notevolmente i provvedimenti, fiscali e, pei bisogni imperiosi del servizio nell'amministrazione della giustizia, accettò, con poche altre modifiche, il resto del progetto, pensando bene che, mentre brucia la casa, è necessario chiamare i pompieri e non star lì a guardare, come dissi altra volta, il riflesso della fiamma nel lago. Ed ecco perchè io non ho avuto per l'attuale ministro guardasigilli che parole di lode.

Ma quanto è poi il gettito che daranno queste tasse?

Dio mio, amico Mazziotti: sei tanto amico mio ed hai la crudeltà di chiedere a me quanto renderanno queste tasse, che turbano i tuoi dolci riposi! Daranno... quel che daranno. Sulla falsariga del ministro del tesoro io ho detto che daranno un milione e 800 mila lire, quante ce ne vorranno per il fabbisogno della legge. Ma ecco che mi sento gridare da ogni parte: no, no; ma chi dice no deve provarlo, in caso contrario la vostra negazione autorevole vale quanto la mia, che non è tale. Provate voi che l'onorevole ministro del tesoro, che è un galantuomo, mi ha canzonato, ed io vi darò per tita vinta.

Io ho avuto il torto di credere, e non me ne lagnò; ma, dite voi, da che parte potevo desumere che le nuove tasse non dessero un milione e 800 mila lire, ma ne dessero invece due, tre, quattro? L'onor. Mazziotti ha ben dichiarato che ne dessero quattro, ed ha soggiunto che questa peregrina notizia egli ha rilevato dalla mia relazione. Ecco il guaio, facile a verificarsi, quando si legge con una specie di occhiali capaci di fare dei tiri birboni.

Nella mia relazione ho parlato infatti dei quattro milioni, riferendo le parole dell'onorevole nostro collega Scialoja, il quale nella sua relazione, precedente il modesto progetto di legge, aveva detto su per giù questo: io offro ai più umili funzionari, con quel po' di quattrini che il bilancio mi offre, un piccolo segno del mio interessamento per loro; ma se comparirà sull'orizzonte il naso di un ministro capace di darmi quattro milioni, io vi darò una riforma ben altrimenti completa ed organica.

Veda dunque l'onor. Mazziotti che di milioni io non ho parlato prima, non ho parlato dopo e forse, ahimè, non ne parlerò mai! (*ilarità*).

Ma, fu appunto nella speranza di avere in seguito una riforma più organica, che la vostra Commissione, formata da cinque cervelli, riuscì finalmente ad intendersi. E si è detto: ingoiamo questo progetto, incalzati come siamo da bisogni imperiosi, e facciamo voti al ministro perchè, in tempo più o meno prossimo, faccia un progetto completo, garantendo i contribuenti da ulteriori ferite.

Ma che cos'altro volevate che facesse la Commissione? Volevate che provocasse un decreto di deportazione per mandare il ministro del tesoro alle Antille? Così crudele verso il mio onorevole amico Tedesco io non ho saputo essere.

Senonchè io piglio il coraggio a due mani e vi dichiaro subito che non mi sento così scandalizzato di queste tasse, che non produrranno davvero il finimondo. E poichè io non ho saputo dichiarare che, per l'applicazione di queste tasse, sarebbe divampato pel mondo un grande incendio, il mio onorevole amico Mazziotti, come se proprio avesse avuto una questione personale col'innocente relatore, che ha per lui tanto affetto, mi ha scaraventato contro tutti i fulmini della sua eloquenza. Vero è che non mi ha fatto alcun male.

Dopo questo, che cosa volete che vi dica l'Ufficio centrale? L'Ufficio centrale non vi dice nulla. Voi vedete: il senatore Garofalo, che mi siede accanto, non piega nemmeno il capo, ed io ignoro, se parlando, interpreto il suo pensiero — il senatore Astengo resta sull'Aventino e non parla — gli altri è bravo chi li trova. Parecchie volte nell'Ufficio centrale dissi ai miei colleghi: sentite, la relazione fatela voi che siete dei valentuomini: lasciate me in disparte.

Nell'assemblea verranno gli economisti ed i giureconsulti, ed io a quella eloquenza terrenziale non avrò nulla da opporre. Ma non ci fu verso di convincerli, me la vollero appiccicare per forza, ed ora mi han tirato contro dei piccoli sassi che non so in quale parte del mio corpo abbiano colpito. Io dicevo loro: signori miei, pigliamo i cancellieri e buttiamoli dal balcone, se cotesto pare a voi un buon temperamento. Ma essi mi rispondevano che i cancellieri non bisognava toccare. Poveri figliuoli, avevano anch'essi il diritto di vivere! E allora mandiamo a monte la legge. Ah ro! Anche la legge un po' di bene avrebbe fatto!

Ma mi par tempo di conchiudere.

Io non ho avuto pietà profonda pei cancellieri che non conosco, e sono stato troppo poco tempo relatore per procurarmi l'alta soddisfazione di ricevere miriadi di commissioni; ma mi sono grandemente preoccupato del disordine, dell'anarchia, in cui sono cadute tutte le cancellerie a causa non solamente della mancanza del personale, ma della insufficienza materiale e morale di parecchi funzionari, molti dei quali per la loro età lavorano il solo 27 del mese. Io non voglio risparmiare nemmeno i capi, ma voglio ben desiderare ed augurarmi che una buona volta la giustizia funzioni e che il Governo mantenga le sue promesse. E non trovo davvero strano che la giustizia amministrativa faccia anch'essa un piccolo sacrificio per la giustizia sorella, per la giustizia ordinaria, che non mi è parso abbia qui trovati molti difensori.

Io il disegno di legge, col bagaglio degli oneri finanziari, sono ben disposto ad ingoiare, e sento che il Senato, che lo dico col maggior rispetto - ha ingoiato talvolta ben altri rospi (*ilarità*) farebbe davvero opera utile accogliendolo. Picciolo untorello, non sarà quello che spianterà Milano. (*Approvazioni vivissime, generali; congratulazioni*).

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Sono molto restio a prendere la parola innanzi al Senato perché troppo m'impone la solennità dell'Assemblea, e di questo tutti i colleghi potranno far testimonianza, perché se ho potuto alcuna volta annoiarli con le poche cose da me dette, non ho potuto annoiarli per troppo frequenti discorsi.

Potete immaginar dunque con quanta esitazione io prenda la parola in questo momento, quando so già di avere contro di me l'avversione generale dell'Assemblea, quantunque poco numerosa. Non mi aspetto perciò degli applausi. In queste parole, egregi colleghi, non si contiene una sfida audace, ma la preghiera invece di volermi essere benigni.

Mia intenzione è semplicemente questa: ridurre le cose alla loro giusta misura. Comprendo perfettamente che l'aver voluto rinforzare, inacerbire le imposte che si pagano per l'amministrazione della giustizia e peggio ancora quelle che pur gravano in qualche modo sulla giustizia amministrativa, che dovrebbe essere la più economica, possa aver eccitato in qualche modo l'avversione del Senato a questo progetto di legge.

Però io dico che tutte le cose devono essere considerate quali veramente sono. E guardiamo adunque quali sono le vere conseguenze di questo disegno di legge; guardiamo quale ne è la vera portata. Ora se a ciò volgiamo la nostra riflessione, dovremo convenire che un poco si è ecceduto nello spavento e nella preoccupazione che questo aggravamento d'imposte ha portato.

Gli articoli peggiori di questo disegno di legge sono certamente il 16 ed il 17.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. (*Interrompendo*). L'art. 16 è stato già approvato con un emendamento!

DE CUPIS. Lo so benissimo, ma parlo su di esso per fare un'osservazione che credo riuscirà gradita anche a lei, onor. ministro.

La disposizione dell'art. 16 non è già una disposizione venuta alla luce propriamente ora, una disposizione sorta a proposito dei provvedimenti per i cancellieri così come potrebbe nascere un fungo di settembre. Questa disposizione non è che il risultato di un suggerimento dato da una Commissione che fu creata appunto per la revisione delle tasse sul registro e bollò, Commissione della quale era amato presidente il collega ed amico collega onorevole Baccelli. Dunque questo articolo 16 ha un'origine assolutamente lontana da questo progetto di legge in quanto questo riguarda l'ordinamento delle cancellerie.

Passiamo ora all'articolo 17. Questo è il più ostico. Esso riguarda l'aggravamento delle tasse

per quanto si riferisce agli atti e ai procedimenti che si fanno innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Però a me pare che molte apprensioni si possano mettere da parte quando si faccia una distinzione necessaria tra ciò che costituisce atto di giudizio e tutto ciò che costituisce niente altro che documento.

Il primo comma di questo art. 17 riguarda propriamente gli atti di procedimento, mentre invece l'ultimo comma riguarda i documenti. Ora, quando io leggo l'ultimo comma che dice: « resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5 della legge sul bollo, testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, e ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali »; quando io leggo tutto questo, in verità sento in me venirmene qualunque preoccupazione per tutto ciò che in proposito al procedimento che si svolge dinanzi alla Corte dei conti è stato riferito dall'onor. amico Baccelli.

Poichè evidentemente a me pare che con questo ultimo comma non ci sia nè punto nè poco a dubitare che tutti i documenti che si presentano a corredo dei conti siano esenti. Qui non si parla di conti amministrativi, ma di quei conti che formano oggetto di giudizio, perchè non avrebbe ragione di essere questa disposizione, che per questo genere di conti. Ora non si può dubitare che questi siano esenti.

E dico ancora: si può dubitare che il procedimento che si svolge dinanzi la Corte dei conti non sia regolato da una legge speciale? Nessuno lo negherà. Allora io dico: ma state di buon animo; l'animo vostro non deve essere agitato da queste disposizioni, perchè evidentemente le disposizioni stabilite in questo ultimo comma debbono mettervi l'animo in pace.

BACCELLI. Distingue allora il primo comma?

DE CUPIS. No. Onor. Baccelli, ella non era forse presente nell'Aula quando io dissi che bisogna distinguere in questo art. 17 gli atti di procedimento dai documenti; e che degli atti di procedimento tratta il primo comma, e dei documenti l'ultimo. Se vi è difetto nella compilazione di questo art. 17 è questo, che forse il penultimo comma avrebbe dovuto essere l'ultimo e l'ultimo avrebbe dovuto essere il pe-

nultimo, perchè in questo modo si sarebbe veduto che la disposizione del penultimo comma avrebbe fatto eccezione all'ultimo, e ogni dubbio sarebbe scomparso.

Ora, ritenuto che tutto ciò che costituisce documento, e che già è ritenuto esente da tassa per la legge speciale, rimane esente, in verità quelle enormi colonne di carta che contengono la giustificazione dei conti degli agenti contabili e degli esattori nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, e che con oratorio artificio sono stati posti innanzi agli occhi vostri dal collega Baccelli, non mi fanno più spavento.

Che rimane allora? Rimane l'aggravio della tassa per quelli che dicevo atti giudiziari. Io non nego questo aggravamento delle tasse, ma dico che anche rispetto a questo aggravamento non bisogna esagerare nella vostra preoccupazione. *Ne quid nimis*: è norma di buon giudizio in tutte le cose.

Io non avrei voluto che, specialmente nei giudizi che si svolgono davanti alla quarta e alla quinta sezione del Consiglio di Stato, giudizi che per loro natura devono essere economicissimi, avesse dovuto esserci questo aggravamento. Ma... ho pur considerato, che l'amministrazione della giustizia è un prisma che riflette interessi diversi, e fra me ho pensato, chi sa che questa disposizione di legge, che ha sollevata tanta battaglia al Senato, non possa riuscire anche a qualche cosa di buono? Vicino al male c'è sempre il bene: è perciò che *à quelque chose malheur est bon*! E in verità, non potrebbe forse essere in facoltà degli stessi avvocati, e coloro che hanno prima di me parlato son tutti, io credo, avvocati, di attenuare la gravità di questa disposizione? Imperocchè in fin dei conti quello che aggrava di non poco la spesa nei giudizi è la facondia scritta degli avvocati. Ebbene io rammento che negli antichi ordinamenti era legge che non si potesse, in qualunque causa, eccedere un determinato numero di fogli, cinque fogli; e chi avesse ecceduto senza ottenerne autorizzazione, dovesse sopportarne la spesa, senza poterla mettere a carico della parte contraria. E rammento che uno dei primissimi avvocati della Curia romana, faceva a se stesso questo vanto di non aver mai dovuto chiedere il permesso di superare il quinto foglio. Onde io dico, chi sa che questo aggravamento di tasse non induca gli

avvocati ad essere meno prolissi nelle loro memorie, a redigere le loro difese in maniera più succinta e forse più efficace, perchè effettivamente tutti quanti hanno pratica di giudizi, sanno benissimo che non sono certamente le memorie più diffuse quelle che richiamano maggiormente l'attenzione del magistrato; anzi cominciano coll'indisporlo, richiedendo da lui una fatica tanto maggiore di quella che la causa richiederebbe, per la pazienza di leggere il buono e il non buono sino alla fine.

Non consentirei poi davvero coll'on. Baccelli di mettere alla pari i giudizi di pensioni coi giudizi di conti. Certo i giudizi di pensione meritano anch'essi di essere trattati dal fisco con mano assai leggera, poichè quasi sempre *agitur de paupere regno*; ma non possono dirsi giudizi obbligati come i giudizi dei conti; chè a tale stregua obbligati pur sarebbero tutti i giudizi che si svolgono innanzi ai tribunali ordinari.

È concludendo a me pare che, ridotte le cose ai veri loro termini non possa ravvisarsi nelle combattute disposizioni tale gravità da commuovere il Senato si da imporgli a negar suffragio ad una legge che il Governo formalmente dichiara di imprescindibile necessità per assicurare un servizio necessario all'Amministrazione della giustizia.

Presentazione di disegni di legge

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasio isolato;

Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1906, n. 496.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io intendo i dubbi e le preoccupazioni di alcuni onorevoli senatori, perchè purtroppo tutto quello che ha l'insegna di tassa non fu mai simpatico a chicchessia. Però io temo che si sia badato più alla insegna che al contenuto delle disposizioni. Così, per esempio, nemmeno il senatore Baccelli, che con tanta dignità tenne un altissimo ufficio alla Corte dei conti, ha ricordato che presentemente per una interpretazione data su richiesta della Procura generale della Corte dei conti e su conforme parere della Avvocatura erariale, gli atti e i documenti che si producono alle Sezioni unite della Corte dei conti sono sottoposti alla tassa di bollo di lire 1.20, cioè al doppio della tassa che oggi si stabilisce nel disegno di legge.

Dunque su questo punto, anzichè inasprimento, vi è un'attenuazione. Oggi le sentenze arbitrali sono sottoposte alla tassa di tre lire senza distinzione di valore; invece con l'art. 18, e così rispondo all'onor. senatore D'Andrea...

D'ANDREA. Grazie, ma non ho parlato ancora.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ha parlato l'altro giorno meravigliandosi che si sottopessero a tassa gli atti che si producono nei giudizi arbitrali.

Ora, secondo la vigente legislazione, le sentenze dei collegi arbitrali sono sottoposte, senza distinzione di valore, alla tassa di lire 3; invece secondo l'art. 18 del disegno di legge che oggi si discute, la tassa a cui saranno sottoposti gli atti che si presentano agli arbitri è distinta secondo il valore della causa, e cioè di lire 3 se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire 2 se di competenza del pretore, e di 50 centesimi se di competenza del conciliatore.

È passo alle disposizioni che riguardano le giurisdizioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Nell'ultima parte dell'art. 17 si dichiara che rimane ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, del testo unico delle leggi sul bollo del 1897. Tale articolo è sotto la rubrica degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che debbono essere bollati quando ne sia fatto uso; e il num. 5 dice: « Gli atti,

documenti e scritti » (noti bene il senatore Baccelli « scritti »).

BACCELLI. L' ho letto.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. ... che devono servire di corredo e giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati delle esazioni delle imposte devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ed atti scritti e documenti a corredo di conti di altre amministrazioni, di provincie e dei comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza governativa, quando tali atti e documenti scritti non siano soggetti al bollo dalla loro origine ».

La parola generica « scritti », oltre l'espressione « atti e documenti », è così comprensiva che può bene abbracciare anche quegli atti ai quali alludeva il senatore Baccelli. Ma ad ogni modo, posto che egli presenta un emendamento, e il ministro del tesoro a nome del Governo dichiara di accettarlo, siamo sopra un terreno pacifico...

BACCELLI. Sono soddisfatto.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Al senatore Mazziotti devo due risposte, una di ordine generale, un'altra di ordine particolare. La prima potrei risparmiarla se avessi avuto la fortuna, l'altro ieri, di essere ascoltato dal senatore Mazziotti in quelle poche parole che dissi nella discussione generale.

Dissi allora, e ripeto in questo momento, che nella prima edizione del disegno di legge le disposizioni di carattere finanziario avevano tale una portata che soverchiavano la spesa di oltre 1,800,000 lire, cioè il costo del miglioramento economico dei cancellieri. Però aggiunti che avendo l'attuale guardasigilli proposto delle attenuazioni che furono accettate, si potette accertare, per diligenti studi fatti dall'amministrazione delle tasse, che i proventi dei lievi ritocchi avrebbero appena raggiunto il limite della spesa; e se la timorosa coscienza dell'amico senatore Mazziotti non si acquieta di fronte a queste esplicite, chiare e precise dichiarazioni, gli rivolgo una preghiera, la preghiera che voglia leggere la lettera che il mio collega delle finanze mi scriveva in proposito, e che mi farà premura di comunicargli. Da quella lettera il senatore Mazziotti vedrà come l'altro giorno io avessi ragione di poter affermare che se l'entrata riu-

scirà a coprire la spesa, sarà un vero miracolo. Da questo lato dunque il senatore Mazziotti può star tranquillo; mentre l'Ufficio centrale ha avuto fiducia nelle feali, precise dichiarazioni del ministro, e l'egregio senatore come san Tommaso avrebbe voluto toccare...

MELE, *relatore*. In tempo di colera bisogna evitare i contatti.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Certo, per questa specie di conti il più avveduto finanziere non può che fare delle previsioni largamente approssimative, che in questo caso non promettono per il Tesoro un utile maggiore della spesa.

Del resto, i conti fatti dall'Amministrazione delle finanze debbono subire una falciatura, in quanto che nell'altro ramo del Parlamento, durante la discussione pubblica, fu accolta una modificazione. Originariamente l'articolo 18 relativo ai giudizi arbitrali stabiliva una tassa di tre lire per tutti indistintamente gli atti, qualunque fosse il valore della causa; invece la Camera volle regolare questa tassa, proporzionandola, come ho detto, al valore della controversia.

Fatte queste dichiarazioni d'ordine generale, aggiungerò al senatore Mazziotti che io non mi rifiuto, se egli troverà una forma conveniente, a modificare il primo comma dell'articolo 17, purchè non si corra il rischio di fare una modificazione improvvisata che possa non rispondere alla realtà delle cose.

Egli ha accennato principalmente alle memorie. Ordinariamente accade, e continuerà ad accadere, che le memorie che si mandano ai componenti, le sezioni del Consiglio di Stato, sono in carta libera.

A questo punto osserverò che l'aumento della tassa per gli atti dei procedimenti giurisdizionali, innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti (ed anche ciò non è stato messo in rilievo) riguarda gli originali che sono soggetti al bollo di una lira, mentre per le copie è già prescritto il bollo di due lire. Si è voluto fare una cosa più congrua, non sembrando ragionevole che l'originale venisse sottoposto a una tassa inferiore.

Voglio sperare che, dopo queste delucidazioni, e anche dopo le dichiarazioni fatte dal senatore De Cupis, si siano ricondotte queste disposizioni dell'art. 17 nei loro veri termini.

Aggiungo che dopo le dichiarazioni del senatore Baccelli, le cose sono ridotte a tal punto che il Senato può, con animo tranquillo, votare queste disposizioni e l'intero disegno di legge; perchè, come ho detto l'altro giorno, io ho sempre imparato dal Senato che bisogna difendere nel miglior modo possibile le condizioni del bilancio. E in questo caso noi, in fondo, applichiamo alla giustizia amministrativa, in misura molto ridotta, le tasse che già sono in vigore per la giustizia ordinaria.

Prego quindi il Senato di consentire alle proposte del Governo che rispondono ai bisogni del pubblico servizio e sono ispirate altresì al concetto di tutelare l'incolumità del bilancio.

Voci: A domani, a domani!

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Sono stato per molti anni collega dell'onorevole Baccelli in quell'alta magistratura della Corte dei conti, e ho partecipato alle preoccupazioni che egli ha eloquentemente espresse al Senato; e poichè, in seguito al suo discorso, col quale ha raccomandato al Senato una sua mozione, il Governo l'ha accettata, io non ho che a compiacermi del risultato delle sue proposte (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti, ai voti.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Per rispondere all'invito cortese dell'onor. ministro del tesoro proporrei la seguente formula, che è molto semplice e con la quale, credo, si tolgono gli inconvenienti da me lamentati: « I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura debbono essere scritti su carta da bollo da lire due.

« I referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti in carta bollata da lire due tanto per gli originali che per le copie ».

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la modificazione che propone il senatore Mazziotti. Domando all'on. ministro del tesoro se l'accetta.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la modificazione proposta dal senatore Mazziotti che rileggo:

« I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, debbono essere scritti su carta bollata da lire 2; i referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti su carta bollata da lire 2, tanto per gli originali che per le copie ».

Chi approva questo primo capoverso dell'articolo 17 con l'emendamento del senatore Mazziotti, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora l'aggiunta proposta dal senatore Baccelli, che il Governo ha già dichiarato di accettare e che deve essere posta dopo l'ultimo comma dell'articolo.

Essa è così concepita:

« Spetterà alla Corte dei conti decidere quali atti, documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa ».

Pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 17, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Fermo il disposto dell'articolo 16, i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè i provvedimenti e le decisioni emesse dai medesimi, tanto per gli originali che per le copie, sono soggetti alla tassa di bollo di lire 3 per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale; di lire 2 se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore.

(Approvato).

Art. 19.

Le citazioni per biglietto nei giudizi avanti le preture, i tribunali e le Corti sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di centesimi

dieci, ferme restando le esenzioni concesse da leggi speciali pei giudizi avanti le dette magistrature.

(Approvato).

Art. 20.

Per essere ammessi agli incanti, di cui al titolo III, capo 1º, § 2 del Codice di procedura civile, è prescritta la presentazione di apposita domanda su carta bollata da lire tre.

La domanda dovrà anche contenere l'indicazione dei lotti per i quali si intende di fare offerta, e delle somme depositate per decimo del prezzo e per le spese, con riferimento alle corrispondenti quittanze.

(Approvato).

Art. 21.

Le attestazioni di notorietà fatte avanti i pretori sono scritte sulla carta bollata ordinaria di lire tre.

Le consimili attestazioni fatte avanti le autorità municipali sono scritte sulla carta bollata ordinaria di lire una.

(Approvato).

Art. 22.

Ferme restando le eccezioni concesse da leggi speciali, i certificati del casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre. Nel prezzo di questa carta

rimane compresa anche la tassa speciale, di cui all'articolo 8 della legge 25 marzo 1905, n. 77.

(Approvato).

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

(Approvato).

Art. 24.

Dal 1º luglio 1911 decorreranno gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione.

(Approvato).

Art. 25.

In casi eccezionali i funzionari che, per effetto della presente legge, dovessero o immediatamente alla stessa, o successivamente, cambiare di residenza o di funzioni, potranno, di ufficio, essere mantenuti nelle loro residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

Tale disposizione non è però applicabile a quei funzionari che al momento della promozione occupino uffici direttivi, o che vi siano destinati per effetto di promozione.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1911

Nuova tabella organica.

Numero	DENOMINAZIONE	Classe	Posti	Stipendio individuale	Totale
45	Cancellieri di Corte di cassazione	unica	10	7,000	70,000
5	Segretari di Procura generale di cassazione				
20	Cancellieri di Corte di appello	1ª	27	6,000	162,000
20	Segretari di Procura generale d'appello				
18	Vice cancellieri di cassazione	2ª	27	5,000	135,000
5	Sostituti segretari di Procura generale di cassazione				
12	Cancellieri di sezione di Corte di appello	3ª	26	4,500	117,000
5	Segretari di sezione di Procura generale di appello				
162	Cancellieri di tribunale	1ª	250	4,000	1,000,000
186	Vice cancellieri di Corte di appello				
162	Segretari di Regia Procura	2ª	250	3,500	875,000
151	Sostituti segretari di Procura generale di appello				
374	Cancellieri di sezione di tribunale	3ª	585	3,000	1,755,000
50	Segretari di sezione di Regia Procura				
709	Vice cancellieri di tribunale	1ª	1,000	2,700	2,700,000
183	Sostituti segretari di Regia Procura	2ª	1,441	2,200	3,170,200
1549	Cancellieri di pretura				
2400	Aggiunti di cancelleria e segreteria	1ª	1,500	1,800	2,700,000
		2ª	550	1,500	825,000
300	Alunni gratuiti	3ª	350	1,200	420,000
		»	300	»	»
Totale					13,920,200
Somma attualmente stanziata					12,052,500
Differenza					1,876,700

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, avverto che è necessario modificare l'art. 5 in conformità a quanto si è fatto per l'art. 6, aggiungendo cioè anche in quello le parole: « e delle segreterie giudiziarie ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di modificazione all'articolo 5, già votato, fatta dall'onor. ministro guardasigilli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avverto inoltre che nella tabella organica annessa al disegno di legge è incorso un errore di stampa, che è necessario correggere. Per la classe seconda della terza categoria dei funzionari di cancelleria è indicata la somma complessiva di lire 75,000. Invece deve leggersi 875,000. Occorre quindi rettificare questa cifra, correggendo l'errore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dall'onor. ministro di correggere la cifra indicata nella tabella organica annessa alla legge da lire 75,000 in lire 875,000. Si tratta di un semplice errore di stampa.

Chi approva questa correzione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Proposta del senatore Arrivabene.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi! Il giorno in cui la nostra gloriosa dinastia di Savoia fu funestata da un nuovo lutto, il nostro illustre Presidente, interpretando il pensiero unanime dell'Assemblea, indirizzò a S. M. il Re e a S. M. la Regina Madre due telegrammi esprimenti il cordoglio del Senato.

Nelle nostre sale terrene sono stati affissi i

due telegrammi augusti di risposta alle parole del nostro Presidente.

Io pregherei il Senato di voler consentire che di quei due telegrammi venisse data lettura, affinché siano acquisiti agli atti del Senato. (*Approvazioni vivissime e generali*.)

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori*). Aderendo alla preghiera dell'onor. senatore Arrivabene, do lettura dei telegrammi pervenuti alla Presidenza da S. M. il Re e da S. M. la Regina Madre.

« Mi giungono in particolar modo gradite le condoglianze che Ella mi ha espresse in questa nuova dolorosissima circostanza e ne porgo cordiali grazie alla Camera vitalizia.

« VITTORIO EMANUELE ».

« Questa nuova grande sventura mi lascia quasi sola; è un'altra anima sorella nel dolore che mi abbandona, e mai come ora ebbi bisogno di conforto e di pianto.

« A Lei ed ai colleghi del Senato i più affettuosi ringraziamenti.

« Sua aff.ma

« MARGHERITA ».

(*Vivissime approvazioni, applausi prolungati*).

Sull'ordine dei lavori.

ARCOLEO. Domando di parlare sull'ordine dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Io rivolgo una domanda al Governo e attendo da esso una risposta, la quale potrebbe venirmi anche domani, data l'assenza del Presidente del Consiglio.

La vitalità di quest'oggi non mi fa credere ad una fresca e primaverile giovinezza! V'è una malattia di emendamenti che si diffonde nei due rami del Parlamento e che dimostra che se quest'oggi, per sostituire alcune parole o modificare alcuni aggettivi, si è rientrati nella discussione generale sopra un disegno di legge, non è difficile che lo stesso possa avvenire per un altro assai più importante che segue subito dopo nell'ordine del giorno, cioè quello sul notariato, che ha attraversato tre crisi ministeriali e per cui ha tanto lavorato l'onor. Astengo, che nomino a ragion d'onore.

Per quanto possa essere il Senato disposto a discutere questo disegno di legge, nondimeno ciò potrebbe recare nocimento ad altri progetti che potrebbero diventare subito leggi dello Stato, perchè già votati dall'altro ramo del Parlamento.

Questo progetto sul notariato non corre nessun pericolo e qui, dinanzi a noi, il Governo non ha responsabilità di servizi, come per tanti altri disegni di legge; cosicchè il rinvio potrebbe riuscire molto opportuno, anche perchè noi potremmo riprendere assai degnamente il corso dei nostri lavori con la discussione sulla riforma del notariato.

Faccio dunque una proposta in questo senso, nella speranza di aver consenzienti tutti o quasi tutti i miei colleghi. (*Approvazioni*).

Il rinvio è anche opportuno, perchè a proposito di questo disegno di legge, il quale è costituito da una serie di 187 articoli, cui fan degna corona altri 41 articoli di tabelle organiche, è necessario fare una discussione seria e ponderata.

Me ne appello alla saviezza del Senato ed a quella del Governo da cui attenderò domani una risposta. (*Approvazioni vivissime*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io sono agli ordini del Senato. Faccio però osservare che una gran parte dei presidenti dei Consigli notarili hanno mandato telegrammi all'Ufficio centrale perchè si faccia subito questa discussione.

Faccio anche osservare che i componenti di quasi tutti gli archivi notarili rimandando a novembre questo disegno di legge risentiranno un danno economico, perchè i vantaggi che il disegno di legge assicura loro saranno ritardati di altri sei mesi.

L'Ufficio centrale è abbastanza seccato per il lavoro enorme che ha dovuto incontrare nello studio di questo disegno di legge e per le tante memorie che ha ricevuto, spesso tra loro discordi. Per conto mio vorrei che si discutesse subito, per toglierci questo peso.

Se poi il Senato decide che la discussione debba rimandarsi a novembre sarà un altro relatore che discuterà in mia vece, perchè io non intendo più oltre avere la noia e la responsabilità di un disegno di legge che si trascina inutilmente di anno in anno.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Essendo stata distribuita la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge riguardante il notariato, dichiarai al relatore onor. senatore Astengo che per conto mio nulla aveva ad opporre perchè fosse segnata all'ordine del giorno per discuterla senza indugio. Anche io ho ricevuto vivissime premure dalle rappresentanze della classe notarile, che a ragione insiste che la legge sia finalmente discussa ed approvata; e da mia parte non ho creduto di poter assumere la responsabilità di un rinvio.

Ad ogni modo, io sono agli ordini del Senato e mi rimetto alle sue deliberazioni.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi ero prefisso di fare la stessa proposta che è stata fatta dal senatore Arcoleo.

L'obbiezioni che ha fatto l'on. relatore mi pare non abbiano alcun valore, perchè fino a novembre è impossibile che questa legge abbia l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento.

Mi sembra quindi che la proposta del senatore Arcoleo debba essere messa ai voti e ritengo che riscuoterà l'unanimità.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Dopo le parole dell'on. ministro guardasigilli, che con la sua abituale cortesia m'incoraggia, io trasformo la mia preghiera in formale proposta.

Noi ammiriamo il Governo che dinanzi a preoccupazioni di altra specie, si mostra sempre pronto a sostenere le discussioni in Senato; ma non possiamo non tenere conto della serietà e della fecondità delle nostre discussioni.

Con questo rendiamo onore all'on. senatore Astengo, che non desidera certo che si discuta la sua relazione, frutto di studi di quattro anni, in due o tre giorni; credo quindi di interpretare anche il suo sentimento ritenendo che egli aderisca alla mia proposta.

PRESIDENTE. Confermo quanto ha detto l'onor. senatore Astengo, avendo anch'io avuto numerosissime premure perchè questo disegno di legge sia subito discusso. (*Mormori*).

lo sono qui pronto a stare al mio posto finchè il Senato lo vorrà.

È stata però fatta una proposta dal senatore Arcoleo, che cioè la discussione di questo disegno di legge sia rimandata alla ripresa dei lavori parlamentari.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso sul « Riordinamento delle segreterie e cancellerie giudiziarie ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Il Senato non essendo in numero legale, la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » sarà rinviata alla seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15;

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 601).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 621);

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza (N. 637);

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova (N. 638);

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie, sulle tramvie e sulle automobili (Numero 664);

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consoliati 5 e 4 per cento (Legge 20 giugno 1906, n. 262) (N. 642);

Spesa straordinaria per la consolidazione

del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato (N. 662);

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi (N. 643);

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna (N. 649);

Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto, e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame (N. 650);

Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia (N. 615);

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi (N. 616);

Temporanea facoltà di assumere senza esami, e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (N. 631);

Stanziamiento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della Sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma 1911 (N. 654);

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica (N. 630);

Sistemazione ed esercizio delle R. Terme di Montecatini (N. 635);

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla » (N. 639);

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima (N. 652);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 19.30).

Licenziato per la stampa il 19 luglio 1911 (oro 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXCVII.

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Sul processo verbale fa osservazioni il senatore Petrella (pag. 6746) — Comunicazioni (pag. 6746) — Congedo (pag. 6746) — Presentazione di disegni di legge (pag. 6747) e di relazioni (pag. 6746, 6747) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 6747) — È approvato il disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » (N. 621) (pag. 6747) — Non ha luogo discussione generale sul progetto di legge: « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radiotelegrafia » — Sull'art. 6 parlano i senatori Casana (pag. 6756), Di Brocchetti, relatore (pag. 6756) e il ministro della marina (pag. 6756) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza » (N. 637) parla il senatore Lamberti (pag. 6757) al quale risponde il ministro del tesoro (pag. 6757) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 6757) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse alla industria privata, sulle tramvie e sulle automobili » (N. 664), parlano i senatori Finali (pag. 6758), Bettoni, relatore (pag. 6759) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 6759) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato a scrutinio segreto — Nella discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato » (N. 662), parlano i senatori De Cesare (pag. 6761), Malvezzi, relatore (pag. 6762) e il ministro del tesoro (pag. 6761) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova » (N. 638) (pag. 6758); « Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (Legge 30 giugno 1906, n. 262) » (N. 642) (pag. 6761); « Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 per provvedere al pagamento di spese residue degli esercizi precedenti » (N. 643) (pag. 6762); « Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edificii delle Regie Ambasciate a Parigi e a Vienna » (N. 649) (pag. 6763); « Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto, e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame » (N. 650) (pag. 6764); « Stanziamento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma » (N. 604) (pag. 6764) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sistemazione ed esercizio delle Regie Terme di Montecatini » (N. 635), parlano i senatori Luciani (pag. 6764, 6765, 6766), Bettoni (pag. 6766), Grocco (pag. 6765), Lamberti (pag. 6769), Torrigiani Luigi, relatore (pag. 6764, 6765, 6767) e i ministri del tesoro (pag. 6767) e delle finanze (pag. 6768) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Debbo fare una dichiarazione sul processo verbale.

Ho rilevato come dal resoconto sommario della tornata di ieri risulti che io avrei ritirato il primo dei due emendamenti che presentai relativamente alla legge sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Sta invece di fatto che io non ritirai il primo emendamento, ma bensì il secondo, quello cioè sulla « mancanza » di querela a proposito del quale prese pure la parola il mio amico senatore Vacca.

Il primo dei due emendamenti sarebbe rimasto non votato.

L'on. ministro guardasigilli potrà inserire nella legge la proposta che con esso si faceva e che riguarda l'aggiunta dei reati più gravi: furto, rapina, estorsione, ricatto, ricettazione.

Prego l'on. Presidente di voler tener conto di questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Sarà tenuto il debito conto di questa dichiarazione dell'on. senatore Petrella nel processo verbale della seduta d'oggi.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il processo verbale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il sen. segr. Borgatta di dar lettura dell'elenco delle petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 111. Il Consiglio notarile di Mondovì fa voti al Senato onde voglia modificare il disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e comprendervi il collocamento in pianta stabile ed organica del basso personale degli archivi notarili;

N. 112. Il comune di Fivizzano fa istanza al Senato per l'adozione di alcune modifiche al disegno di legge « Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara »;

N. 113. La Società anonima Walton Goody et Crips Lint di Carrara fa istanza al Senato affinché voglia respingere e per lo meno rinviare il disegno di legge per la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara;

N. 114. Alcuni industriali e commercianti di Carrara, rappresentanti oltre i due terzi della produzione marmifera di quel comune. « Petizione identica alla precedente ».

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'onor. Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso a questa Presidenza il disegno di legge sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria, disegno di legge già approvato dal Senato e al quale la Camera dei deputati ha apportato alcune modificazioni.

Se non si fanno osservazioni, l'esame di questo disegno di legge sarà deferito alla stessa Commissione che ebbe già ad occuparsene altra volta.

(Così rimane stabilito).

Ringraziamenti

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la famiglia Faraggiana ringrazia il Senato delle onoranze rese alla memoria del compianto senatore.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Foà domanda un congedo di dieci giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Presentazione di relazione.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale al disegno di legge:

Modificazioni al ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni all'art. 264 dell'ordinamento giudiziario del 1865 nella parte che riguarda la indennità ai giurati.

Prego il Senato di voler consentire che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, si intenderà accolta la preghiera dell'onor. ministro che il disegno di legge stesso sia rinviato all'esame della Commissione di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali » (N. 621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 621).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

COMPENSI PER LE COSTRUZIONI NAVALI.

Art. 1.

Sono concessi, per la durata di quindici anni dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore, i compensi indicati nei seguenti articoli. (Approvato).

Art. 2.

Agli scafi delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, costruiti in Italia per conto di nazionali, è corrisposto un compenso daziario, per ogni tonnellata di stazza lorda, di lire 35 se di ferro o di acciaio e di lire 15 se di legno.

I costruttori hanno inoltre la facoltà d'importare dall'estero, in franchigia dei dazi, un quarto dei materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo. Tale quarto non deve però eccedere il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di stazza lorda.

Il compenso daziario è ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo sia impiegata una quantità di materiale estero eccedente, in peso, il quarto del materiale complessivo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.

Se durante il periodo di validità della presente legge fosse arrecata qualche modificazione ai dazi doganali sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, il compenso daziario sarà modificato in proporzione per decreto reale.

(Approvato).

Art. 3.

Le trasformazioni di navi, aventi per risultato di aumentarne la stazza, danno diritto, se eseguite in Italia, ad un compenso daziario cal-

colato in conformità dell'articolo precedente ed in ragione del numero di tonnellate di aumento della stazza lorda, oltre all'importazione in franchigia dei dazi del quarto dei materiali metallici necessari ai lavori, sempre che tale quarto non ecceda il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di aumento.
(Approvato).

Art. 4.

Alle navi, alle draghe ed ai rimorchiatori pontati, a scafo metallico, indicati nell'art. 2 è inoltre corrisposto un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda, fissato come segue :

lire 55 se varate nel 1° quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge;

lire 50 se varate nel 2° quinquennio;

lire 45 se varate nel 3° quinquennio.

Ai velieri in legno, oltre al trattamento stabilito all'art. 2, è corrisposto un compenso di costruzione nella misura fissa di lire 10 a tonnellata di stazza lorda.

(Approvato).

Art. 5.

Per aver diritto ai compensi indicati negli articoli 2, 3 e 4, le navi, le draghe ed i rimorchiatori pontati devono essere iscritti nella più alta classe del « Registro Nazionale Italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali.

Tale iscrizione dovrà essere conservata per la durata di cinque anni dalla data del rilascio del certificato: venendo a cessare prima della scadenza di questo periodo di tempo i proprietari delle navi, delle draghe e dei rimorchiatori pontati dovranno restituire all'erario i compensi corrisposti per la costruzione. Sarà consentito durante il quinquennio il passaggio da una ad altra classe.

(Approvato).

Art. 6.

Il compenso daziario e il compenso di costruzione non sono concessi:

1° agli scafi di navi con ossatura interamente di ferro o di acciaio ed il fasciame esterno di legno;

2° agli scafi di ferro, acciaio o legno di navi commesse da amministrazioni governative o ad esse destinate, eccetto che per le navi destinate all'esercizio di Stato della navigazione e per il naviglio addetto al servizio di navigazione dello stretto di Messina, ed al servizio del trasporto delle merci della stazione marittima di Venezia, affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

3° agli scafi di navi da diporto;

4° ai rimorchiatori senza coperta;

5° agli scafi di ferro, acciaio o legno non destinati alla navigazione, ma riservati ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dei fiumi od alla navigazione a rimorchio, come bette, barche cisterne, pontoni, barche, battelli, boe, gavitelli, zattere da calafati e simili.

La voce 333 della tariffa doganale (testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1910, n. 577) sarà modificata per decreto Reale in conformità della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora le navi per le quali siano stati pagati i compensi di cui negli articoli 2 e 4 venissero tolte dalla navigazione e destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade ecc., od alla navigazione a rimorchio e siano state iscritte nel registro dei galleggianti, i proprietari di esse dovranno restituire all'erario l'ammontare dei compensi ricevuti, se l'iscrizione nel detto registro sia avvenuta entro cinque anni dalla data del varo. La restituzione si estenderà, quando ne sia il caso, anche ai compensi ricevuti in base all'art. 8.

Le navi di costruzione estera addetta alla navigazione, che vengono trasformate in galleggianti e destinate ai servizi suddetti, sono soggette al dazio d'importazione stabilito per galleggianti indicati all'art. 6, n. 5, della presente legge: quando però esse si trovino già iscritte nelle matricole del Regno, è accordata la riduzione di un quinto sul dazio proprio degli scafi per ogni anno compiuto dal giorno della iscrizione, e, dopo compiuti cinque anni, sono trattate come quelle di costruzione nazionale.

(Approvato).

Art. 8.

Per la costruzione in Italia di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari ad uso della navigazione sono concessi i seguenti compensi:

per le macchine motrici a vapore e per gli apparecchi ausiliari di bordo facenti parte integrante delle medesime, lire quindici per cavallo indicato: se però si tratti di macchine a turbina, lire diciassette per cavallo asse;

per le caldaie di macchine motrici e per gli apparecchi ausiliari di bordo considerati come accessori delle caldaie medesime, lire dodici per quintale;

per gli apparecchi ausiliari di bordo, qualunque ne sia la specie della forza motrice, non assegnati all'apparato motore, lire tredici e centesimi cinquanta per quintale;

per gli apparati motori costituiti da macchine a scoppio o a combustione interna, lire ventisette per cavallo-asse; questo compenso comprende: apparati, accessori ed eventuali loro apparecchi ausiliari.

I compensi predetti sono pure concessi per la costruzione di macchine motrici applicate in servizio ausiliario di navigazione agli scafi di navi a vela.

Nessun compenso di costruzione è dovuto per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari destinati agli scafi di cui all'art. 6.

(Approvato).

Art. 9.

Per la costruzione delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari indicati all'articolo precedente il costruttore, oltre a tutti i materiali grezzi, può importare dall'estero contro il pagamento del dazio tutti quegli strumenti o parti di speciale fabbricazione che non siano di corrente fabbricazione in Italia o siano coperti di brevetto, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

Quando nella costruzione siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero oltre quelle sopraindicate, il compenso delle macchine o delle caldaie, o degli apparecchi ausiliari, nella cui costruzione sia stato impiegato tale materiale, è rispettivamente ridotto in proporzione del peso del materiale stesso.

Quando poi il peso complessivo delle parti staccate provenienti dall'estero, comprese quelle di speciale fabbricazione indicate al primo

comma del presente articolo, superi la metà del peso totale delle macchine, o delle caldaie, o degli apparecchi ausiliari, nella cui costruzione le parti suddette sono state impiegate, nessun compenso è dovuto per tali costruzioni.

(Approvato).

Art. 10.

È concesso il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi:

a) sui materiali metallici esteri impiegati nella costruzione degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili commesse da stranieri, dei galleggianti in ferro ed acciaio destinati all'esportazione e delle navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri ai cantieri nazionali;

b) sugli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle navi mercantili suddette e sugli oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio e su tutto quanto occorre all'allestimento delle navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri;

c) sulle macchine e caldaie intere o sulle parti staccate di esse, importate dall'estero e destinate alle accennate alla lettera a);

d) sui materiali metallici esteri, sulle macchine e caldaie intere o parti staccate di esse impiegate nella riparazione e trasformazione, eseguite in Italia, di navi da guerra o di altro carattere appartenenti a Governi stranieri.

Il beneficio di cui nel presente articolo, per quanto riguarda gli scafi delle navi mercantili di ferro o di acciaio, non potrà estendersi ad una quantità di materiale estero maggiore di quella per la quale i dazi d'importazione potessero superare lire 40 per ogni tonnellata di stazza lorda. Per i galleggianti il massimo del beneficio sarà determinato dall'ammontare dei dazi per l'introduzione dall'estero dei galleggianti stessi.

I costruttori possono chiedere, anche per navi commesse da nazionali, il trattamento fissato dal presente articolo per le navi commesse da stranieri, purchè ne facciano domanda nell'atto della dichiarazione di costruzione, rinunciando al compenso daziario ed al compenso di costruzione stabiliti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Per gli scafi di navi da guerra commesse dal Governo del Re ai cantieri nazionali e per le macchine, le caldaie, gli apparecchi ausiliari di bordo, gli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle stesse navi, nello stabilire il prezzo da pagarsi in confronto dei prezzi che si pagano all'estero, sarà messo in conto l'ammontare dei dazi doganali per i materiali da impiegarsi nell'esecuzione dei suddetti lavori.

(Approvato).

Art. 12.

I compensi daziari per gli scafi ed i compensi di costruzione per gli scafi, le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo, sono pagati al costruttore, salvo convenzione in contrario col committente.

(Approvato).

Art. 13.

I compensi daziari e di costruzione per le navi a vapore a scafo metallico, le draghe ed i rimorchiatori pontati, possono essere concessi ad una quantità non maggiore di 40 mila tonnellate di stazza lorda per ogni esercizio finanziario fino alla scadenza della presente legge e così per un totale massimo di 600 mila tonnellate di stazza lorda.

Le eccedenze o le deficienze nelle costruzioni di un esercizio, rispetto alla produzione stabilita dal primo comma del presente articolo, sono riportate rispettivamente in diminuzione od in aumento della produzione assegnata all'esercizio od agli esercizi successivi.

(Approvato).

COMPENSO DI RIPARAZIONE.

Art. 14.

Per la durata di dieci anni dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore è concesso un compenso nella misura di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato nelle riparazioni, eseguite in Italia, degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili nazionali e straniere e nella costruzione degli oggetti di dotazione e di ricambio forniti alle navi stesse.

(Approvato).

VIGILANZA DEI LAVORI.

Art. 15.

I lavori di costruzione, di trasformazione e di riparazione contemplati dalla presente legge sono sottoposti alla vigilanza degli uffici marittimi, designati a tal uopo dal ministro della marina.

Quando dai rapporti di questi uffici consti che i lavori non sono eseguiti secondo le buone regole d'arte, il ministro della marina potrà, sentito il parere del Comitato per l'esame dei progetti di navi e del Consiglio superiore della marina mercantile, rifiutare i compensi daziari, di costruzione, di riparazione e il trattamento di franchigia previsti dalla presente legge.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge determinerà le norme per l'esercizio della vigilanza dei lavori.

(Approvato).

ISCRIZIONE DEGLI OPERAI DEI CANTIERI
ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA.

Art. 16.

I costruttori od altri aventi diritto ai compensi daziari, di costruzione o riparazione, o al trattamento dell'importazione temporanea in franchigia daziari, contemplati dalla presente legge, non potranno conseguire il pagamento dei compensi suddetti o la franchigia dei dazi se non venga provato, nei modi stabiliti dal regolamento, che siasi adempiuto da parte dei proprietari dei cantieri e delle officine di riparazione, nei quali sono stati eseguiti i lavori, al disposto dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

(Approvato).

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO.

Art. 17.

Il totale generale degli stanziamenti per provvedere al pagamento dei premi di navigazione dipendenti dall'articolo IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, al pagamento dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione stabiliti dalla presente legge e delle spese di vigilanza per i lavori relativi, non potrà mai su-

perare la somma di lire sei milioni e duecentomila per ogni esercizio finanziario dal 1911-12 al 1925-26.

Negli esercizi successivi lo stanziamento annuo sarà in ragione degli impegni assunti con la presente legge, senza per altro poter superare la somma di lire sei milioni e duecentomila fissata dal precedente comma.

Le rimanenze degli stanziamenti come le eccedenze delle liquidazioni si riporteranno da un esercizio all'altro incominciando da quelle dell'esercizio 1911-912.

Per l'esercizio 1911-912, in dipendenza del disposto del primo comma del presente articolo, sarà, con decreto del ministro del tesoro, provveduto a variare la denominazione del capitolo 47: « Compensi di navigazione e premi di costruzione », ecc. dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio medesimo, e ad integrarne in lire 6,200,000 l'attuale assegnazione di lire 4,000,000.

(Approvato).

Art. 18.

L'ordine di precedenza per la concessione dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione stabiliti dalla presente legge e per la concessione dei premi di navigazione in dipendenza dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, è determinato dalla data in cui i documenti per le rispettive liquidazioni sono giunti al Ministero, purchè riconosciuti regolari.

Per i compensi daziari e di costruzione di scafi si tiene inoltre conto della data in cui ciascuna nave sia compiuta e pronta a prendere il mare per l'esercizio del traffico, e per i compensi di costruzione di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari della data in cui il loro collocamento a bordo sarà ultimato.

Per i compensi e premi, il cui pagamento venga trasportato all'esercizio od agli esercizi successivi a quello in cui sono liquidati, non è dovuto alcun interesse.

(Approvato).

Art. 19.

Quando la somma di lire 6,200,000 si dimostrasse insufficiente a provvedere a tutti gli impegni accennati nel primo comma dell'articolo 17, il Governo del Re dovrà, con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della ma-

rina mercantile, ridurre la quantità di tonnellate di stazza lorda ammesse secondo l'art. 13 a fruire dei compensi daziari e di costruzione. (Approvato).

CONTRIBUTO ALLE CASSE DEGLI INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE.

Art. 20.

La metà del tempo trascorso in servizio dagli iscritti della leva di mare nel Corpo Reale equipaggi durante il primo periodo della ferma e in occasione della loro chiamata alle armi, sarà valutato dalle Amministrazioni delle Casse degli invalidi e del Fondo invalidi di Venezia come navigazione eseguita con retribuzione alle Casse ed al Fondo suddetti, cui lo Stato dovrà corrispondere il montare di tale retribuzione, senza ritenuta sulla paga degli iscritti summenzionati.

Sarà stanziata nel bilancio del Ministero della marina la somma annua di lire 80,000 da ripartirsi fra le Casse ed il Fondo invalidi più bisognosi, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Resta abrogato l'art. 46 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. 21.

Dai compensi daziari e di costruzione stabiliti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della presente legge sarà prelevato il 5 per cento a favore della Cassa invalidi della marina mercantile nella cui giurisdizione è compresa la Capitaneria o l'Ufficio di porto di iscrizione della nave.

Trattandosi di costruzioni commesse da stranieri, la detta percentuale sarà versata alla Cassa invalidi nella cui giurisdizione trovansi il cantiere.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.

Salvo il diritto di opzione concesso dall'articolo 6 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per le navi a vapore, in ferro od acciaio, dichia-

rate ed impostate dai cantieri nazionali dal 1° luglio 1910 in poi, per le altre navi in corso di costruzione alla entrata in vigore della presente legge sono concessi i compensi daziari, di costruzione e il trattamento dell'importazione in franchigia di dazio stabiliti dalla legge stessa.

Per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo in corso di costruzione alla entrata in vigore della presente legge, o che, ultimati a quella data, non siano ancora stati sistemati a bordo, sono pagati i compensi stabiliti dagli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. 23.

Le navi che all'entrata in vigore della presente legge abbiano diritto di concorrere al premio di navigazione stabilito dall'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, conservano tale diritto fino alla scadenza per ognuna della età di 15 anni, se piroscafi, e di 21 anni, se velieri, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo suddetto, e di quelle del capo II della legge 23 luglio 1896, n. 318, che non sono state abrogate o modificate dal ripetuto art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176.

Resta peraltro abrogato il penultimo comma dell'art. 12 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. 24.

Le rimanenze degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 16 maggio 1901, n. 176, 28 giugno 1906, n. 260, 16 giugno 1907, n. 355 e dello stanziamento stabilito dall'art. 5 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per l'esercizio 1910-911, debitamente accertate all'entrata in vigore della presente legge, saranno, previa deduzione della

somma occorrente a liquidare gli impegni derivanti dalle suddette leggi 1901, 1906, 1907 e dagli articoli 5 e 6 della legge 1910, devolute in favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi di Venezia.

Negli impegni di cui al precedente comma, non sono compresi i premi di navigazione dovuti a senso dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, per viaggi eseguiti posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

Art. 25.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1911.

Con la stessa data restano abrogate le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, salvo quanto è disposto dall'art. 23 della presente legge, nonchè le leggi 28 giugno 1906, n. 260, 16 giugno 1907, n. 355, e degli articoli 5 e 6 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

Sono altresì con la stessa data abrogati il decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086, le leggi 19 aprile 1872, n. 759, serie 2ª, e 30 maggio 1878, n. 4390, serie 2ª, e qualunque altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, provvederà con regolamento all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Effetti finanziari del disegno di legge a favore dell'industria delle costruzioni navali

SPESA MEDIA ANNUA E SUA RIPARTIZIONE.

Liquidazione del passato.

Premi di navigazione da pagarsi in forza dell'articolo IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, dall'esercizio 1911-12 all'esercizio 1923-24 - Spesa complessiva L. 17,288,767.80. Media annua per il quindicennio 1911-12 a 1925-26 . . . L. 1,152,584.52

Liquidazione del futuro.

Compensi per le costruzioni navali:

Piroscafi in acciaio. {	Compenso daziario a L. 35 a tonnellata lorda . L.	1,400,000 »	
	Tonn. lorde . . . 40,000 }	» di costruzione » 50 (media) » . . .	2,000,000 »
Piroscafi in legno.			
Tonn. lorde . . . 1,000	» daziario » 15 . . .	15,000 »	
Velieri in acciaio. {	» » 35 . . .	56,000 »	
Tonn. lorde . . . 1,600 }	» di costruzione » 50 (media) » . . .	80,000 »	
Velieri in legno. {	» » 10 . . .	80,000 »	
Tonn. lorde . . . 8,000 }	» daziario » 15 . . .	120,000 »	
Aumento di tonnellaggio per trasformazioni (tonn. 100 a L. 35 + tonn. 60 a L. 15) . . .			4,400 »
Macchine . . . cavalli indicati 40,000 a L. 15 a cavallo indicato		-600,000 »	
Caldaie . . . quintali . . . 28,000 » 12 a quintale		336,000 »	
Apparecchi ausiliari » . . . 8,000 » 13.50 a quintale		108,000 »	
		----- L. 4,799,400 »	

Compenso per le riparazioni	220,000 »
Spese per l'applicazione della legge	28,015.48
	----- L. 5,047,415.48

Spesa totale annua . . . L. 6,200,000 »

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Poichè vedo presente l'onorevole ministro della marina, prego il Senato di voler consentire che, prima della discussione del disegno di legge iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno, si proceda alla discussione dell'altro che è al n. 10 e cioè: « Costituzione dell'istituto militare superiore di radio-telegrafia ».

PRESIDENTE. L'onor. senatore Casana propone che, prima di discutere il disegno di legge di cui al n. 2 dell'ordine del giorno, si discuta l'altro riguardante la « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia », che è iscritto al n. 10.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia » (N. 615).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 615).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È costituito in Roma l'Istituto militare di radiotelegrafia.

(Approvato).

Art. 2.

Scopi principali dello stesso Istituto sono:

1° Coordinare i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici della marina e della guerra nell'interesse supremo della difesa nazionale;

2° Formare la necessaria cultura generale e speciale agli ufficiali di terra e di mare per abilitarli agli impianti e alla direzione di stazioni radiotelegrafiche;

3° Dar modo di compiere le ricerche teoriche e sperimentali inerenti ai diversi sistemi, per la trasmissione della energia elettrica senza filo, per le applicazioni di questi nell'interesse della difesa nazionale;

4° Fornire infine agli inventori, anche estranei alle Amministrazioni militari, la possibilità di compiere le esperienze relative alla loro invenzione, sempre che questa dalla Commissione permanente per la radiotelegrafia nel Regno - della quale farà parte di diritto il direttore del Gabinetto - sia riconosciuta degna di essere presa in considerazione per un eventuale miglioramento ai servizi radiotelegrafici della difesa nazionale.

(Approvato).

Art. 3.

Le spese inerenti a tale istituzione (stipendi ed indennità del personale fisso od avventizio, acquisto di apparecchi e di libri, e simili) verranno divise in parti eguali tra i bilanci della guerra e della marina.

Nel bilancio del Ministero della marina verrà assegnata a tale scopo annualmente la somma di lire 25,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 63 dello stato di previsione della spesa.

Eguale somma di lire 25,000 sarà annualmente prelevata - cominciando dall'esercizio finanziario 1910-911 - dallo stanziamento del capitolo 54 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle conseguenti modificazioni nei suindicati stati di previsione della spesa.

(Approvato).

Art. 4.

L'organico dell'Istituto rimane stabilito secondo la annessa tabella.

(Approvato).

Art. 5.

La gestione amministrativa e tecnica dell'Istituto sarà affidata ad una Commissione superiore così composta:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1911

1° Il direttore generale di artiglieria e armamenti del Ministero della marina, *presidente*;

2° Il direttore superiore dell'Istituto;

3° Il comandante del battaglione specialisti del Genio;

4° Il direttore del Gabinetto;

5° Un professore ordinario di fisica presso una Università o Istituto superiore del Regno;

6° Il capo sezione dei servizi radiotelegrafici della Regia marina;

7° Il direttore del reparto radiotelegrafico del Regio esercito;

8° Un ufficiale dello stesso reparto.

Soltanto ai membri estranei alle Amministrazioni della marina e della guerra compete una indennità di presenza per ogni seduta, da stabilirsi dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Il regolamento interno dell'Istituto superiore radiotelegrafico sarà approvato con decreto Reale su proposta dei ministri della guerra e della marina.

TABELLA.

Organico dell'Istituto militare superiore di radiotelegrafia.

	Stipendio	Indennità (a)
	Lire	Lire
Un direttore dell'Istituto (Capo divisione dei servizi radio-telegrafici della Regia marina)	(b)	2,000 annue
Un professore titolare, per l'insegnamento - Direttore del gabinetto sperimentale (c)	7,000	—
Indennità per la Direzione del gabinetto	—	700 annue
Un ufficiale del Regio esercito destinato in qualità di aggiunto al professore titolare con l'incarico delle misure elettriche attinenti alla radiotelegrafia	(b)	2,000 annue
Due ufficiali, uno della Regia marina e l'altro del Regio esercito, incaricati della istruzione per il montaggio ed esercizio delle stazioni radiotelegrafiche di terra e di mare; per ciascuno	(b)	1,500 annue
Due assistenti da scegliersi fra i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina muniti di diploma radiotelegrafico; per ciascuno	(b)	1,000 annue
Un capo operaio meccanico di precisione	(b)	4.35 giornaliera
Quattro militari di bassa forza, due del Regio esercito e due della Regia marina, addetti all'Istituto ed alla Scuola; per ciascuno	(b)	1.35 giornaliera

(a) Le indennità non sono cumulabili colle altre eventualmente spettanti (di carica, residenza, ecc.), ma sarà sempre corrisposta quella maggiore.

(b) Competenze del proprio grado.

(c) Da nominarsi per concorso.

CASANA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *dell'Ufficio centrale*. È opportuno far rilevare che in questo disegno di legge vi è un errore di stampa, ripetuto per tre volte; in questo articolo 6 vi è la parola « superiore » che invece non dovrebbe esservi; parimenti la stessa parola è nel titolo del disegno di legge e nella tabella.

Faccio quindi osservare che dovrebbe dirsi soltanto « Istituto militare di radiotelegrafia »; ma non faccio proposta di emendamento; è una semplice avvertenza.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Confermo che si tratta di un errore di stampa, poichè il disegno di legge, approvato dalla Camera, diceva soltanto « Istituto militare di radiotelegrafia ». Alla Camera infatti mi fu chiesto se io tenevo alla qualifica di « Istituto superiore ». Io dissi di no e spiegai le ragioni per le quali avevo adottato questa espressione « Istituto superiore », per distinguerlo, cioè, dall'altro Istituto di radiotelegrafia che abbiamo a Spezia per i sottufficiali.

Alla Camera alcuni professori di Politecnici e di Istituti superiori, tenevano a che non ci fosse un altro Istituto superiore di radiotelegrafia, perchè credono che debba poi crearsi uno Istituto superiore presso le scuole d'applicazione. Io ho rinunciato a questa qualifica di « superiore » e tale parola quindi è stata tolta. Ora, nella ristampa essa è tornata fuori, ma è semplicemente un errore di tipografia che credo non possa avere alcuna influenza.

PRESIDENTE. Il relatore l'ha verificato?

DI BROCCHETTI, *relatore*. Sì, e l'ho fatto rilevare nella relazione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, non facendosi proposte, il disegno di legge resta immutato.

Pongo ai voti l'art. 6; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro intanto chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arcoleo.

Baccelli, Balenzano, Balestra, Barfracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buscemi.

Calabria, Carafa, Casana, Cavasola, Cefaly, Colonna Fabrizio.

Dalla Vedova, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova, Doria Pamphili.

Engel.

Fabrizi, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grenet, Grocco, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mele, Melodia, Minervini, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Panizzardi, Paternò, Pedotti, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Roux.

Salvarezza, Sandrelli, Sani, Scaramiella-Mannetti, Schupfer, Severi, Sismondo.

Tarditi, Tassi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tomasini, Tornigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza » (N. 637).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del n. 2 dell'ordine del giorno, cioè del disegno di legge: « Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 637).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non vedo presente l'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro è incaricato dal ministro della guerra di sostenere la discussione di questo disegno di legge.

LAMBERTI. In questo disegno di legge veggo con piacere che si rinuncia a diversi stabili disadatti affatto allo accasermamento e ci si propone, in conformità delle dichiarazioni della Commissione d'inchiesta, che non sono altro se non la raccolta di tutti i desiderii dei comandanti di corpo, ci si propone, dico, la costruzione di caserme nuove adatte allo scopo. Però vedo che di fronte ad un contributo che il municipio di Vicenza dà per la erezione di queste caserme, l'amministrazione militare assume un impegno relativamente alla quantità e durata del presidio.

Ora, chiunque abbia avuto comandi sa, disgraziatamente, quali sono le noie, le difficoltà ed anche i contrasti ai quali si va incontro per effetto di questi impegni, che impediscono quella elasticità di cui ha bisogno l'amministrazione militare in ogni momento, relativamente alla quantità, qualità e dislocazione in genere dei presidi. Ed io convengo pienamente che Vicenza sia la sede naturale di un forte presidio, e che difficilmente abbia a subire mutazioni. Ma è certo che domani può non essere opportuno di mantenere là tre reggimenti mentre, può essere opportuno di metterli in altro posto. L'impegno che l'amministrazione prende, è un impegno che vincola. Per conseguenza, io credo dover profittare dell'occasione per permettermi una raccomandazione al ministro di voler usare prudenza nell'accettare questi contributi rispetto alle condizioni che vi possono essere associate. Prudenza tanto più facile e in pari tempo necessaria, ora che da ogni parte in quella regione si vedono sorgere competizioni di paesi per accaparrarsi o togliersi l'un l'altro un presidio.

Questo e non altro volevo dire.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Senatori votanti	93
Favorevoli	60
Contrari	33

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge:

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Risponderò al senatore Lamberti che nella convenzione è preveduto il caso di una eventuale diminuzione della forza del presidio; ed in tal caso al comune di Vicenza sarà diminuito l'onere che esso assume.

Il Governo però accetta la raccomandazione del senatore Lamberti, e ne terrà conto nei limiti del possibile e con riguardo alle diverse esigenze.

LAMBERTI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggò:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a cedere al comune di Vicenza le caserme demaniali denominate Giacomo Durando, Ponte delle Bele, Porta Nuova e Schiavetto, Massimo d'Azeglio (ex ospedale), Enrico Cialdini e S. Lorenzo, complessivamente valutate in lire 410,525, ed a rinunciare all'uso gratuito stato concesso all'Amministrazione militare sulle caserme comunali denominate di S. Maria Nuova, di S. Rocco e Plona, costituenti nel loro complesso la caserma Maggiore, alle condizioni di cui nel compromesso accettato con deliberazione 22 febbraio 1911 del Consiglio comunale di Vicenza, sanzionata dalla Giunta provinciale amministrativa, in seduta 18 marzo 1911, n. 3610-349.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Vicenza, alle condizioni e con le garanzie di cui al titolo I del testo unico di legge, 5 settembre 1907, n. 751, modificato dalla legge 11 dicembre 1910, n. 855, un mutuo, da estinguersi in 50 anni, di un milione di lire, da destinarsi al pagamento del contributo in contanti da parte del comune, di cui all'art. 5 del citato compromesso.

(Approvato).

Art. 3.

Il contributo in contanti di un milione di lire, che sarà corrisposto in due rate di lire 500,000 ciascuna, sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata, intitolato « Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti, ecc. », per essere, nelle forme di legge assegnato in aumento ai fondi del capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, intitolato: « Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti », ecc.

(Approvato).

NB. Per la Convenzione vedi Stampato della Camera dei Deputati N. 913.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione per la vendita dei terreni della cinta orientale al comune di Genova » (N. 638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge:

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 366, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Genova alcuni immobili dell'ex cinta fortificata ad oriente della città, per il prezzo di lire un

milioneottocentomila (1,800,000) ed alle condizioni stabilite nel compromesso accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 16 gennaio 1911.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse alla industria privata, sulle tramvie e sulle automobili » (N. 664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie e sulle automobili.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 664).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Su questo disegno di legge vi è una piccola oppure una grande questione, a seconda del punto di vista da cui la cosa si considera.

Per me, che sono vecchio burocratico, che per tanti anni ho appartenuto all'Amministrazione dello Stato, è una questione grave. Io credo che si tratti di una svista, non di una deliberazione presa a ragion veduta.

Ma il fatto si è che si viene ad attuare un ruolo in cui a due diversi gradi si corrisponde lo stesso stipendio. In nessuno dei nostri ordinamenti amministrativi esiste una cosa simile, e credo che lo stesso sia nei nostri ordinamenti militari e giudiziari. Nella nostra relazione si è detto che noi aspettavamo a questo riguardo una dichiarazione dell'onor. ministro, perché sapevamo che egli, avendo riconosciuto questa incongruenza, intendeva di studiare il modo di

eliminarla. Ed ho appunto preso la parola per pregarlo di fare questa dichiarazione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Anzitutto ringrazio l'Ufficio centrale, che ha con grande chiarezza giustificato le ragioni di questo disegno di legge e dimostrato le giuste esigenze a cui esso risponde.

Quanto all'anomalia, chiamata anzi stranezza dall'Ufficio centrale, che all'ispettore generale ed agli ispettori superiori di prima classe sia attribuito lo stesso stipendio, debbo osservare che non è questo disegno di legge a introdurre tale anomalia, poichè essa già esiste di fatto.

Con gli attuali ordinamenti invero il direttore generale a capo dell'Ufficio speciale ha il titolo di ispettore generale e tale titolo hanno altri tre funzionari, con parità di stipendi e di indennità. Nè questa anomalia fu creata coi vigenti ordinamenti, ma bensì risale al tempo del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, cui è succeduto l'Ufficio speciale delle ferrovie.

Il presente disegno di legge si limita ad un cambiamento di nome per evitare le confusioni derivanti in pratica dalla molteplicità di titoli identici, ed innova solo in ciò che pone a capo dell'Ufficio un funzionario del ruolo di vigilanza, ma non poteva correggere in questa sede la denunciata anomalia senza aumentare gli stipendi massimi fissati dalla legge 30 giugno 1908 sullo stato economico degli impiegati e senza diminuire gli stipendi degli ispettori superiori, turbando così diritti quesiti e legittime aspettative di benemeriti funzionari.

Ma sono lieto che l'anomalia sia stata rilevata: essa dimostra ancora una volta la necessità di un riordinamento di talune branche dei lavori pubblici, e, come dichiarai già in seno dell'Ufficio centrale stesso, a tale studio attenderò con ogni cura, nel desiderio più vivo di assicurare senza aumenti di spesa un'amministrazione semplice e pronta.

BETTONI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale fu mosso nel fare l'osservazione che ha

fatto, dal concetto che l'ispettore generale avesse mansioni prevalenti sugli altri ispettori di prima classe. Da questo deriva la preoccupazione del nostro presidente, onor. Finali, che è come la vestale vigilante sulla regolarità di questi ordinamenti burocratici.

Se, come dice l'onorevole ministro, questa superiorità non esiste, l'appunto cade da sé; se esiste, l'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e spera che egli vorrà toglier l'incongruenza, che altrimenti sarebbe stridente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono portati nel ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 1° luglio 1911, gli aumenti e le variazioni di cui alla unita tabella, restando autorizzata l'annua maggiore spesa di lire 174,000.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di corrispondere assegni mensili, nel limite massimo della metà dello stipendio, ai funzionari destinati alla vigilanza sulle costruzioni delle ferrovie in Basilicata e in Calabria.

Per provvedere alla relativa spesa è aumentato di lire 30,000, a decorrere dall'esercizio 1911-912, l'annuo stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici: « Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata » mediante trasporto di uguale somma dal capitolo dello stesso bilancio: « Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori ».

(Approvato).

PERSONALE DI VIGILANZA.

	Stipendio	Ruolo attuale	Variazioni
Ispettori generali L.	10,000	3	— 2
Ispettori superiori di 1ª classe »	10,000	—	+ 2
Ispettori superiori »	9,000	3	— 3
Ispettori superiori di 2ª classe »	9,000	—	+ 3
Ispettori capi di 1ª classe »	8,000	5	+ 2
Ispettori principali di 1ª classe »	6,000	9	+ 1
Ispettori principali di 2ª classe »	5,000	9	+ 1
Primi ispettori di 1ª classe »	4,500	10	+ 1
Primi ispettori di 2ª classe »	4,000	10	+ 1
Ispettori di 1ª classe »	3,500	14	+ 3
Ispettori di 2ª classe »	3,000	16	+ 3

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Direttori capi divisione di 2ª classe . . . L.	7,000	6	+ 2
Capi sezione di 1ª classe »	6,000	15	+ 1
Capi sezione di 2ª classe »	5,000	11	+ 1
Primi segretari di 1ª classe »	4,500	19	+ 1
Primi segretari di 2ª classe »	4,000	19	+ 1
Segretari di 1ª classe »	3,500	19	+ 2
Segretari di 2ª classe »	3,000	18	+ 2

PERSONALE DI RAGIONERIA.

Capi sezione di 1ª classe L.	6,000	4	+ 2
Primi ragionieri di 2ª classe »	4,000	9	+ 2
Ragionieri di 3ª classe »	2,500	12	+ 2

PERSONALE D'ORDINE.

Archivisti capi L.	4,000	5	+ 1
Archivisti di 1ª classe »	3,500	18	+ 4
Archivisti di 2ª classe »	3,000	14	+ 2
Applicati di 1ª classe »	2,500	28	+ 5
Applicati di 2ª classe »	2,000	19	+ 4
Applicati di 3ª classe »	1,500	8	+ 2

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912 derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262 » (N. 642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 20 giugno 1906, n. 262) ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 130,000 per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento.

La detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-12, in apposito capitolo, con la denominazione « Spese per carta, stampe, macchine e lavori straordinari per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262).

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di San Severino sede dell'Archivio di Stato in Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato » (N. 662).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di San Severino sede dell'Archivio di Stato in Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato ».

Do lettura dell'articolo unico della legge.

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 840,000 per provvedere alle opere di consolidamento e di sistemazione generale dell'edificio di San Severino, sede dell'archivio di Stato di Napoli e all'acquisto del fabbricato di proprietà Raimondi posto sul lato nord dello stesso stabile demaniale.

Detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a carico dell'esercizio finanziario 1911-912.

È aperta la discussione.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Rendendo lode al Governo di avere in breve tempo tradotto in atto il desiderio manifestato da vari nostri colleghi, di consolidare, e mettere l'archivio di Stato di Napoli in condizioni di decenza, di sicurezza e di maggiore ampiezza, io prego, tanto l'onor. ministro dei lavori pubblici, quanto quello del tesoro di fare in modo che possano i lavori, dei quali si tratta, essere cominciati nel più breve tempo possibile. Le eccezionali condizioni dell'archivio di Napoli sono quelle che sapete, e che furono rilevate già dai nostri colleghi Carafa d'Andria e Malvezzi, oggi relatore del presente progetto di legge; e poi, con parola fiorita, come suole, dall'onor. ministro del tesoro. Egli evocò anzi i ricordi gloriosi del vecchio archivio, ed io faccio singolare appello a lui perchè, meridionale come me, voglia, mettere tutta la sua buona volontà, affinchè i lavori comincino nel più breve tempo possibile, dato che i fondi ed i progetti ci sono, e ogni indugio quindi sarebbe ingiustificato, tenuto conto delle pericolose condizioni delle vetuste fabbriche di San Severino.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io accolgo ben volentieri l'appello che mi viene dall'onorevole senatore De Cesare.

Il Governo è andato con la sua azione anche al di là dei primi desideri che si erano manifestati qui in Senato, perchè alla spesa occor-

rente per i lavori di riparazione ha aggiunto anche la somma necessaria per l'acquisto di un fabbricato attiguo.

Posso inoltre riferire che si sono iniziate trattative col Banco di Napoli per la sistemazione definitiva di quella località.

Il Governo tiene a che il cospicuo edificio sia restaurato nel più breve tempo possibile, e il Senato può esser sicuro che, da parte dei Ministeri interessati, si porrà ogni cura perchè questo scopo sia raggiunto. (*Approvazioni*).

MALVEZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI, *relatore*. Potrei tacermi, ma mi parrebbe di mancare ad un dovere, se non mi associassi alle parole di lode che meritatamente ha tributato l'onore. De Cesare al ministro del tesoro ed io aggiungo a quello dei lavori pubblici; i quali hanno ascoltato i voti che si sono manifestati in quest'Assemblea ed hanno rapidissimamente proposto i provvedimenti per esaudirli. Io spero che altrettanto rapidamente daranno esecuzione a siffatti provvedimenti. Del resto, non ho altro da aggiungere a quanto ho scritto nella mia relazione, a nome dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove assegnazioni di fondi in alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per il 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi » (N. 643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Nuove assegnazioni di fondi in alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per il 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 643).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggó.

Art. 1.

Sono approvate le assegnazioni complessive di lire 1,242,400.33 ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-11, restando altresì approvata l'aggiunta alla denominazione del capitolo n. 279:

Cap. n. 278: Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente L. 4,237.54

Cap. n. 279: Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . . . » 11,311.50

Cap. n. 286: Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . . . » 624.66

Cap. n. 286-bis: Saldo degli impegni assunti nell'esercizio 1908-1909 in dipendenza dell'applicazione degli articoli 64, 65 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383 » 1,040,406.89

Cap. 288: Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente » 2,392.98

Cap. n. 304: Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente » 155,329.77

Da riportarsi . . . L. 1,214,303.34

Riporto . . . L. 1,214,303. 34

Cap. n. 390: Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche) . . . » 2,131. 40

Cap. n. 401: Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e Corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente per la parte riguardante le spese degli Istituti, dei Corpi scientifici e letterari » 3,092. 67

Cap. n. 402: Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . » 22,672. 92

Cap. n. 436-sexies: Rimborso all'Ufficio degli scavi e Museo archeologico nazionale in Taranto di spese sostenute nell'esercizio 1909-1910 per la lavorazione di una colonna per reggere il busto di Edmondo De Amicis nel Regio liceo della predetta città . . . » 200. »

Totale . . . L. 1,242,400. 33

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le spese disposte in lire 2460 a favore del signor Fulgonio Torquato, per impianti elettrici eseguiti negli istituti biologici dell'Università di Pavia, ed i rimborsi di lire 4384. 70 all'economista della Regia Università di Parma, di lire 10,831.55 all'economista di quella di Catania, e di lire 530. 49 all'economista di quella di Pisa per spese ordinate a favore dei rispettivi Atenei e comprese nella maggiore assegnazione inscritta al capitolo n. 304 di cui all'art. 1 della presente legge, quantunque per esse non siansi osservate le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie Ambasciate a Parigi e a Vienna » (N. 649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge:

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie Ambasciate a Parigi e a Vienna.

Non essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri, domando all'onor. ministro del tesoro s'egli è disposto a sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non ho nessuna difficoltà di sostenere la discussione di questo disegno di legge, in vece del mio collega degli affari esteri.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 649).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 255,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-1911 e da servire all'ultimazione dei lavori di adattamento e dell'arredo degli edifici per le sedi delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli atti concernenti la completa sistemazione degli edifici indicati nel precedente articolo, il Governo del Re ha facoltà di dero-

gare alle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche, nonchè alla legge 26 luglio 1888, n. 5594 (serie 3ª).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame » (N. 650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge di cui do lettura.

Articolo unico.

È mantenuta in vigore per un nuovo periodo di cinque anni, a datare dal 1º febbraio 1910, la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3ª), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3ª), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3ª), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3ª), 13 dicembre 1891, n. 706, 14 giugno 1894, n. 554, 23 dicembre 1900, n. 446, e 19 luglio 1906, n. 396.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Stanziamento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale di igiene sociale in Roma 1911 » (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale di igiene sociale in Roma 1911 ».

Do lettura dell'art. unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È approvato lo stanziamento di lire 150,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1910-911 per le spese per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica alla Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma 1911.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione ed esercizio delle R. terme di Montecatini » (N. 635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione ed esercizio delle R. terme di Montecatini ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 635).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TORRIGIANI LUIGI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, relatore. Ho domandato la parola per incarico dell'Ufficio centrale per chiedere all'on. ministro se gli emendamenti già approvati dalla Camera sono stati pure accettati dalla Società delle Terme.

TEDESCO, ministro del tesoro. Posso assicurare che questi emendamenti sono stati accettati dall'altra parte.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Siccome abbiamo presente tra i nostri colleghi il direttore delle Terme di Montecatini, onorevole senatore prof. Grocco, io desidererei che egli ci riassumesse i vantaggi che otterranno sia il pubblico, sia il Governo da questo progetto di legge.

Mi dispiace di dare questo incomodo al collega Grocco, ma io credo sarebbe opportuna una sua

parola, per illuminare tutti quelli che, come me, non abbiano avuto tempo, in questo periodo critico della Sessione, di leggere le relazioni annesse al disegno di legge, udire qualche spiegazione dalla persona più competente a parlarne, essendo stato il promotore della legge.

TORRIGIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Non per non udire la parola dell'illustre nostro collega Grocco, che sono persuaso farà sempre piacere al Senato, ma l'Ufficio centrale non crede conveniente aderire al desiderio dell'on. Luciani, perchè le relazioni, tanto quelle del Ministero che accompagnavano il disegno di legge, stato presentato alla Camera e poi al Senato, quanto quella della Camera e dell'Ufficio centrale che accompagnano il progetto e la convenzione, sono talmente esaurienti, che io credo non vi sia bisogno, a meno che l'on. Grocco di sua iniziativa voglia prendere la parola, di altre spiegazioni.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Io mi meraviglio di questa risposta del relatore della Commissione, l'onorevole mio amico Torrigiani. Non dico che le relazioni non siano esplicite, chiare, esaurienti; io dico che non ho avuto tempo di studiarle (e nessuno può certo meravigliarsi di ciò), e giacchè è presente l'on. Grocco desidero che egli prenda la parola per illuminarmi, il che non importerà certo una forte perdita di tempo e una fatica inutile.

PRESIDENTE. L'on. Grocco desidera parlare?

GROCCO. L'on. Luciani ha espresso uno speciale desiderio, il quale mi impegna a dire una parola in proposito; ed aderisco senza altro a quanto ha accennato l'onorevole relatore, perocchè le due relazioni sono così ampie, così esaurienti che, francamente, io non saprei che cosa aggiungere.

Oramai si era alla fine della vecchia convenzione e bisognava risolvere il quesito di Montecatini, nell'interesse di quella che è una importantissima stazione termale ed in particolare nell'interesse delle Regie Terme demaniali. E a me è parso che il progetto di legge, così come fu messo innanzi, che le convenzioni così come furono sottoposte alla discus-

sione per il voto del Parlamento, costituiscono una risoluzione felicissima.

Fra un anno e mezzo le convenzioni vecchie terminano, e se il progetto di legge sarà, come spero, approvato, una vita nuova si svolgerà in quella stazione balnearia. Si correva un pericolo, quello di un dualismo fra terme demaniali e terme private, dualismo che non poteva che portare ad una relativa sfiducia nell'efficacia curativa delle acque di Montecatini. Infatti, se si fossero tutelati più specialmente gli interessi dell'uno più che dell'altro ente proprietario, si avrebbe avuto questo risultato, che molti bagnanti fra il dubbio se l'una o l'altra acqua fosse più efficace, avrebbero lasciato Montecatini per cercare una stazione curativa altrove.

Con questo progetto di legge il dualismo è tolto di mezzo, e col medesimo si è assicurati che entro pochi anni, saranno attuati a Montecatini nuovi lavori, per il valore all'incirca di tre milioni, così che quelle terme saranno di molto innalzate verso l'altissima meta a cui sono destinate. Fra questi lavori piacemi ricordarvi la costruzione di un nuovo e più ampio ospedale in sostituzione dell'attuale, che è angusto ed a monte di fonti termali, suona offesa alle leggi dell'igiene.

Nel nuovo ospedale saranno accolti e curati gratuitamente in ragguardevole numero, bagnanti poveri di ogni parte d'Italia, ed accanto al medesimo verranno costruiti un ampio locale per la bibita gratuita ed una sezione di bagni per i poveri. A tal fine sono destinate 500,000 lire.

Si costruirà inoltre un grande stabilimento per le bibite del mattino, essendo l'attuale Tettuccio troppo ristretto, ed altro grande stabilimento verrà edificato per le cure idriche, elettriche e la terapia fisica in generale, necessario complemento della cura delle acque minerali del luogo.

Di più si provvederà alla fognatura del paese, fognatura della quale mal si potrebbe tollerare più oltre l'assenza.

Nè io vi stancherò, onorevoli colleghi, nel ricordarvi gli altri importanti miglioramenti contemplati nella bella relazione ministeriale.

Lasciate invece che io rilevi come, col progetto di legge sottoposto alla vostra discussione ed al vostro voto, si tuteli l'interesse del De-

manio, giusta un indirizzo economico che mi sembra moderno e pratico. È credenza generale che l'opera del Governo non suole essere molto proficua, quando si svolge direttamente in aziende industriali. Nel caso nostro, invece, le convenzioni sono combinate per modo che il Demanio partecipa in un proporzione veramente ragguardevole ed assolutamente accettabile, agli utili dell'azienda termale, mentre l'azienda stessa è condotta da una Società Anonima, debitamente visitata e controllata sia dal Demanio, che dai signori proprietari delle Terme private. Ed io posso assicurarvi, onorevoli colleghi, che, compiuti a Montecatini i miglioramenti contemplati nella relazione, i proventi delle Terme demaniali saranno, in non molti anni, duplicati non solo, ma moltiplicati.

Nè posso tacervi che si è riusciti a conseguire la proporzione di 5 a 4 nella ripartizione degli utili netti fra Demanio e Terme private, mentre il reddito delle ultime ha superato negli ultimi anni quello delle Terme governative.

E poichè l'onorevole Luciani volle promuovere mie dichiarazioni, mi permetterò intrattenervi, onorevoli colleghi, ancora un momento sul dualismo tra Terme demaniali e Terme private di Montecatini, per dirvi che esso è già in atto a tutto svantaggio del Demanio, che non può reggere nella concorrenza con industriali ricchi, avveduti e di pronta azione. È perciò che le nuove convenzioni, sottoposte al nostro voto, furono congegnate per modo da eludere un siffatto dualismo; ed a toglierlo di mezzo varrà soprattutto l'opera della Commissione invigilatrice, di cui è detto nella convenzione medesima, e che dovrà, fra l'altro, equamente salvaguardare gli interessi dei due Enti proprietari.

E chiamo in ispecie la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sull'articolo che accorda al Governo il diritto di riscattare dopo cinque anni, e fino al termine del trentennio la proprietà delle Nuove Terme, in base al reddito medio constatato degli ultimi cinque anni, tolti i due anni di reddito massimo e minimo. Sicchè, qualora per molteplici ragioni vi fosse il tornaconto del riscatto, questo si farebbe su base sicura. E non solo, ma tutto l'utile dell'esercizio sarebbe messo ogni anno in piena luce, giacchè ogni 5 che avesse a sfuggire sarebbe un 100

di meno che il Governo avrebbe a calcolare nella capitalizzazione pel riscatto.

Questo punto mi sembra molto importante, e gioverà a mantenere l'armonia di azione fra i due Enti proprietari.

Non dico altro, perchè la convenzione è molto chiara, e mi sembrerebbe di offendere chi mi ascolta se io continuassi a dare spiegazioni.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ringrazio il senatore Grocco delle spiegazioni che ci ha fornito. Ora abbiamo la prova convincente che il mio invito a parlare è stato opportuno, perchè ora mi sento bene illuminato sulla cosa, e voterò con coscienza e con scienza.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *dell'Ufficio centrale*. Mi compiaccio dell'essenza del progetto di legge, che porta una convenzione veramente pratica e merita approvazione, poichè di cose pratiche in Italia non se ne fanno molte, con rispetto parlando, anche dal Governo. (*Si ride*).

E siccome non è un piccolo interesse quello che riflette l'ordinamento delle stazioni termali, e siccome di queste stazioni all'estero si sono fatte vere fonti di risorse per l'erario (insegni quanto avviene in Francia per Vichy, e per molte altre località, in Germania per Karlsbad, per molti altri luoghi, ed altrettanto dicasi in Austria); sia col ritenere nel proprio paese coloro i quali, avendo necessità di cure, possono spendere largamente, sia per richiamarvi i forestieri, così l'Italia deve cercare di mettersi su questa via, e curare questo cespite di ricchezza in modo abile perchè dia utili al Tesoro.

E visto che il Governo ha trovato una strada così pratica, delineata da questa convenzione, per risolvere il problema generale, è bene che non la perda di vista, e che la segua anche per tutte le altre stazioni termali; ricordo Salsomaggiore e Recoaro, e tante altre che in Italia sono ricche di memorie, ma poverissime e modestissime di conforto; perchè quello che le rende celebri è un'antica rinomanza, ma purtroppo esse sono molto al disotto di quel che dovrebbero, non rispondendo più alle esigenze moderne.

Voglia il Governo, ottenuto l'attuale successo, allargarne la cerchia, applicando i medesimi principii per convenzioni future per altre località. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni ai danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Cefaly della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ANNARATONE; *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Compenso alla signora Anna Maria Mozoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge: « Sistemazione ed esercizio delle R. terme di Montecatini ».

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Prima che si chiuda la discussione generale e si venga alla discussione degli articoli, siccome si darà probabilmente per letta la convenzione, così desidererei avere due chiarimenti dal Governo; il primo che riguarda le parti della proprietà dello Stato ehe sono escluse dalla convenzione; l'altro la soppressione di un articolo del testo primitivo della convenzione.

Al n. 2 dell'art. 3 è detto che si esclude il corpo della Locanda Maggiore annessa al cortile, ecc.

Ora, siccome la Locanda Maggiore è costituita da due fabbricati, uno estesissimo con giardino, teatro, ecc., a destra del viale Verdi, e l'altro più piccolo a sinistra dello stesso viale, detto Palazzina Regia; l'Ufficio centrale desidera sapere dal ministro se con la parola « corpo di fabbricato » si è inteso di annoverare tanto il corpo principale quanto l'accessorio. L'Ufficio centrale desidera poi avere dal ministro la spiegazione della soppressione dell'art. 23 della convenzione.

TEDESCO; *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il mio collega delle finanze, giunto in questo momento, non ha assistito alla discussione e quindi assumo io l'incarico di rispondere agli oratori che hanno chiesto alcuni schiarimenti.

Non ho bisogno d'intrattenermi sulle linee fondamentali del disegno di legge, perchè esse sono state tracciate con molta chiarezza dal senatore Grocco, al quale, in nome del Governo, rivolgo le più vive azioni di grazia per l'opera intelligente e assidua che egli presta per l'incremento della stazione termale di Montecatini, e ancor più per i servizi altissimi che ha reso nel preparare le basi di questa convenzione; perchè, come è stato accennato in alcuni documenti parlamentari, il mio collega delle finanze affidò a una Commissione, presieduta appunto dal senatore Grocco, il compito di studiare la soluzione del problema, alla quale molto felicemente si pervenne.

Il senatore Bettoni, nel fare plauso alle proposte presentate per la sistemazione della copiosa stazione termale, ha invitato il Governo a proseguire su questa via.

Io credo d'interpretare anche i desiderii e i pensieri del mio collega delle finanze, dichiarando al Senato che l'approvazione che i due rami del Parlamento danno a questa convenzione e ai criteri che l'hanno ispirata, incoraggeranno il Governo a trovar modo di rendere anche altre stazioni termali degne della rinomanza che ormai hanno acquistata. (*Benissimo!*)

Ricordo che, alcuni anni fa, nell'altro ramo del Parlamento, qual presidente della Giunta del bilancio, io esortava di gran cuore il Governo perchè le stazioni termali fossero portate all'altezza di altre stazioni estere che non hanno certamente virtù terapeutiche superiori a quelle italiane. Ma altrove fu possibile destinare grandi mezzi per provvedere decorosamente e generosamente allo sviluppo di queste stazioni. Ricordo che la Francia ha votato qualche anno fa la spesa di oltre nove milioni per la stazione di Vichy.

Ad ogni modo, il Governo, nei limiti consentiti dalle condizioni del bilancio, non mancherà di provvedere nel miglior modo possibile alla tutela di questi interessi.

Rispondo poi ai due quesiti che mi sono stati rivolti dal degno relatore dell'Ufficio centrale, il senatore Torrigiani, che ringrazio per la sua chiara e perspicua relazione e per l'autorevole appoggio che ha portato alla convenzione. Il mio collega delle finanze mi dà l'incarico di dichiarare che la dicitura adoperata all'art. 3 della convenzione, che cioè sono esclusi dalla concessione delle Regie terme il corpo di fabbricato, ecc., comprende non solo il corpo principale ma anche quello accessorio della Locanda Maggiore.

In fine devo dire la ragione per cui l'art. 23 è stato soppresso dalla convenzione. Questa soppressione fu proposta dalla Giunta generale del bilancio, che esaminò il disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, perchè nell'ora che corre, non c'è simpatia molto spiccata per i giudizi arbitrari; si è creduto che possa presentare maggiori garanzie nell'interesse dello Stato, la giurisdizione ordinaria ed anche questa mattina alla Camera non si fecero degli elogi al sistema della definizione delle controversie mediante collegi arbitrari.

Credo che di queste dichiarazioni l'Ufficio centrale potrà tenersi pago e mi sembra su-

perfluo pregare il Senato di onorare del suo voto favorevole il disegno di legge, perchè dagli evidenti segni di simpatia con cui sono state accolte le autorevoli parole del senatore Grocco, debbo argomentare che il Senato è ben disposto ad approvare la risoluzione che il Governo ha dato a questa annosa questione. (*Bene*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo scusa al Senato se, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, ho tardato a presenziare questa discussione, alla quale sono interessato; del resto, certamente il Senato ha guadagnato nel cambio, perchè il ministro del tesoro ha esaurientemente dimostrata l'opportunità di questo progetto di legge.

Io però non posso resistere alla tentazione di domandare la parola per porgere vivissimi ringraziamenti al senatore Grocco, che è stato l'anima della Commissione che ha preparato questo progetto di legge, e che ha dato, di concerto col ministro delle finanze, una risoluzione, a questa questione che credo moderna e conforme agli scopi della finanza, nel tesaurizzare cioè questo patrimonio delle acque termali, che può dare, non solo un reddito materiale, ma rinomanza e fama all'Italia; e che portato con un concetto, come quello che è la base del progetto di legge che occupa il Senato, potrà dare in avvenire benefici notevoli.

E poichè devo sciogliere questo sentimento di riconoscenza, esprimo pure i miei ringraziamenti al relatore che, intuendo i concetti fondamentali che animano questa legge, ha dettato nella sua relazione gli argomenti principali che la sostengono e che spero saranno appoggiati dal Senato. L'egregio collega ministro del tesoro ha dato i chiarimenti sui punti che il relatore ha posto innanzi; io ho il dovere di aggiungere una parola su una inesattezza occorsa nella relazione ministeriale, e quantunque non abbia importanza, voglio che questo errore sia corretto.

Quando avvenne la discussione all'altro ramo del Parlamento, la Giunta generale del bilancio ed il suo relatore avevano suggerito all'art. 10 un comma che diceva che non sarà ammesso alcun reclamo, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria contro la medesima. Questo

comma non fu nemmeno messo in discussione, perchè si concordò un altro testo, nel quale venne ommesso questo inciso. Poichè nella relazione si parla di queste inciso, tengo a chiarire questo equivoco, ossia che il progetto di legge non ha mai contenuto questo inciso. Questo debbo dire per debito di lealtà, e perchè voglio che il Senato sia perfettamente al corrente di tutto.

Dopo questo, mi auguro che il progetto di legge accolga il voto favorevole di questo altissimo Consesso, poichè questo progetto segna una via nella quale il Governo si mette, qual'è quella di dare al nostro patrimonio termale quell'indirizzo che l'interesse dell'Italia richiede.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Posto che il Governo ha parlato di ringraziamenti, e questi ringraziamenti si riferiscono più che altro all'avvenire delle terme di Montecatini, assicurato dalla presente convenzione, dovuta all'opera insistente dell'illustre nostro collega senatore Grocco, mi si permetta che io pure gli rivolga i ringraziamenti, nei quali spero avere consenzienti molti dei miei colleghi, anche per le presenti condizioni che le terme di Montecatini, indubbiamente non avrebbero raggiunto, senza l'opera assidua ed intelligente del nostro collega Grocco, associata è vero a quella di un'altra grande illustrazione della nostra scienza, Guido Baccelli. (*Benissimo - Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata, con le modificazioni ed aggiunte infrariportate, la convenzione stipulata il 18 maggio 1911 tra l'Amministrazione demaniale e la Società delle Nuove Terme di Montecatini ed altra Società anonima da costituirsi.

Tanto questa convenzione quanto quella da stipularsi con la costituenda Società esercente, nonchè gli atti relativi alle permutazioni e vendite di cui agli articoli 4 e 5 della convenzione

predetta, saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

Al termine dell'articolo secondo, aggiungere: « e riguardanti le rispettive loro proprietà concesse in esercizio alla nuova Società ».

Al secondo comma dell'articolo quinto, aggiungere: « Coll'uso gratuito delle acque termali, che sarà fatto secondo le norme da stabilirsi dalla Commissione speciale della quale è cenno all'articolo decimo ».

Al termine del primo comma dell'articolo dodicesimo, sostituire alle parole: « lire ottomila », le seguenti « lire diecimila ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, sostituire la cifra: « seimila », a quella di « cinquemila », e quella di « quattromila », a quella di « tremila », e nel terzo comma sostituire la cifra « sette », a quella di « sei », e la cifra « tre », a quella di « due ».

Al termine dell'art. 14 aggiungere: « Dovranno essere rimessi al Demanio per copia autentica gli stati annuali o bilanci delle entrate e delle spese e quegli altri documenti che debbono a termine di legge depositarsi dalle Società anonime alla cancelleria del tribunale ».

Al termine dell'art. 15 aggiungere: « Spetterà al Demanio la facoltà di nominare un sindaco con facoltà e diritti uguali a quelli degli altri due che saranno nominati dall'assemblea degli azionisti; anche il sindaco nominato dal Demanio potrà essere confermato in carica ».

L'articolo 23 è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa facoltà al Governo di alienare, con le norme stabilite dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, o di affittare, il corpo di fabbricati costituenti la Locanda maggiore con gli annessi cortili, giardini e teatro.

Il prezzo di vendita, od il canone d'affitto, saranno destinati alla costruzione di un istituto di cura per i poveri e di locali per la sezione di bibite e bagni gratuiti, e per altri servizi.

A tale effetto, l'intero prezzo sarà imputato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale si farà la vendita e, fino a che questa non sarà effettuata, anche il canone di affitto sarà in ogni esercizio imputato ad altro speciale capitolo di entrata.

In corrispondenza degli accertamenti dei capitoli medesimi, e negli esercizi stessi in cui avranno luogo, saranno fatte, con decreti del ministro del tesoro, equivalenti assegnazioni ad uno speciale capitolo da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per i lavori di cui sopra.

Aggiungere: « Nel caso di affitto della Locanda Maggiore ed annessi cortili, giardini e teatro si provvederà con opportuni stanziamenti sullo stato di previsione della spesa pel Ministero delle finanze alla spesa per le costruzioni ed opere preaccennate, salvo reintegro col prezzo ricavando dalla vendita degli anzidetti immobili ».

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Bagni di Montecatini:

1° il fabbricato detto delle Logge e le aree adiacenti di mq. 600 che fanno parte della piazza Umberto I, coll'obbligo di demolire il fabbricato stesso per l'ampliamento e la sistemazione di detta piazza;

2° il fabbricato detto delle Scuderie, col retrostante cortile e con una parte dell'area interposta fra le scuderie ed il vialino a destra del viale Verdi della estensione di mq. 670, con obbligo di adattare e ricostruire il fabbricato stesso ad uso di sede municipale e degli uffici di posta, telegrafo e telefono dello Stato, secondo le indicazioni della competente Amministrazione governativa, salvo al comune di esigere, per questi ultimi uffici, dell'Amministrazione stessa un canone annuo nella somma da stabilirsi inappellabilmente dal Genio civile.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune di Bagni di Montecatini, per provvedere alla fognatura dell'abitato, è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti due mutui esinguibili in 30 anni: uno di lire 125,000 all'interesse del 3% da garentirsi con la sovrimposta comunale e l'altro di lire 225,000 all'interesse normale della Cassa stessa.

La differenza tra l'interesse normale dovuto alla Cassa e quello del 3% a carico del co-

mune sarà corrisposta dall'Amministrazione demaniale, la quale provvederà, per intero, all'ammortamento dell'altro mutuo di lire 225,000 mediante un annuo contributo pari all'annualità di ammortamento del prestito.

I due contributi del Demanio saranno prelevati dalla quota degli utili dell'esercizio ad esso spettanti, e qualora non bastasse, dal bilancio delle finanze.

All'uopo, sarà iscritto nel bilancio per la spesa del Ministero delle finanze un apposito capitolo, per memoria, a principiarsi dall'esercizio 1912-913 fino all'estinzione dei mutui.

La somma mutuata sarà pagata al comune in base allo stato di avanzamento dei lavori ed al nulla osta del Demanio.

Il progetto della fognatura dovrà riportare la preventiva approvazione del Demanio ed i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Aggiungere: « In caso d'inadempimento o di ritardo per parte del comune nell'esecuzione delle opere di fognatura, potrà il Demanio sostituirsi al comune nell'esecuzione delle opere medesime, fermo nel comune l'obbligo dell'estinzione delle somme impiegate e del contributo negli annui interessi ».

(Approvato).

Art. 5.

Gli utili annuali dell'esercizio spettanti al Demanio, non prelevati giusta gli articoli 9, 11, 12 e 18 della convenzione e l'art. 4 della presente legge, saranno erogati nell'anticipato rimborso del debito del Demanio verso la Società esercente.

(Approvato).

NB. — Per la Convenzione, vedi Stampato della Camera dei deputati, N. 863.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avverto che domani alle ore 16 vi sarà riunione degli Uffici.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 621);

Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia (N. 615);

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza (N. 637);

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova (N. 638);

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie e sulle automobili (N. 664);

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912 derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 20 giugno 1896, n. 262) (N. 642);

Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato (N. 662);

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi (N. 643);

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna (N. 649);

Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto, e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame (N. 650);

Stanziamento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma 1911 (N. 654).

Sistemazione ed esercizio delle R. Terme di Montecatini (N. 635).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi (N. 616);

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla » (N. 639);

Spesa straordinaria di lire 1,200,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della ma-

rina e della caserma del Corpo Reale equipaggi (N. 641);

Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (N. 631);

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione provinciale della Sanità pubblica (N. 630);

Proroga del termine stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima (N. 652);

Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle (N. 661);

Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino (N. 666);

Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara (N. 660);

Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (N. 657).

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni ai danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (N. 653);

Compenso alla signora Anna Maria Mozzoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere una inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario (N. 651);

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca (N. 648);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 20 luglio 1911 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1911

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 1.

Alla tabella allegata alla legge 18 luglio 1907, n. 512 è sostituita quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Gli alunni retribuiti di 1ª e 2ª classe delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono d'ora innanzi il nome e grado di aggiunti di cancelleria e segreteria.

Tutti gli aggiunti sono divisi in tre classi.

Pel passaggio alla prima classe è necessario aver superato con buon esito l'esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 16 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, gli aggiunti di cancelleria e segreteria, di 2ª e 3ª classe continueranno a percepire la quota dei proventi nella misura già attribuita agli alunni di cancelleria.

Art. 4.

È in facoltà del ministro di grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di alunno di cancelleria e di segreteria anche limitatamente a distretti separati di Corte d'appello o a gruppi di distretti.

Art. 5.

Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza e previo parere di una Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giu-

stizia, nei modi che saranno determinati da apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che, quand' anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

Art. 6.

Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servizio, previo parere della Commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o per delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assolti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o per quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento.

Art. 7.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1911

Tuttavia ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25, ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni, decorsi i quali se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi o a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio o, altrimenti, la indennità secondo le leggi vigenti, computando in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

Art. 8.

In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del cancelliere di una pretura, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente di farne le veci il cancelliere di una delle preture limitrofe.

A tale provvedimento sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19, prima parte, della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Art. 9.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo di ufficio nelle cancellerie e segreterie.

I posti di cancelliere di pretura, di tribunale e di Corte d'appello, di segretario di Regia procura o di procura generale di Corte d'appello, non possono essere conferiti ai funzionari, che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneità da parte delle Commissioni.

Art. 10.

Ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni di

strettuali da farsi da apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:

a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;

b) dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;

c) di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;

d) del vice-direttore generale in funzione di capo del personale od, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;

e) dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.

Le norme pel funzionamento di detta Commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge, fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati secondo le leggi vigenti.

Art. 11.

I cancellieri di sezione di tribunale e di Corte di appello, i segretari di sezione di Regia procura e di procura generale di Corte di appello, istituiti con la nuova tabella, qualunque sia la categoria a cui appartengono, prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria o della segreteria.

Con Regio decreto sarà provveduto alla ripartizione dei suindicati funzionari, nei vari uffici giudiziari del Regno.

Art. 12.

Il beneficio attribuito, al momento della promozione al grado superiore ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali ai termini dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1907, n. 512, conservano il diritto al trattamento speciale di cui all'art. 16 de legge 2 luglio 1903, n. 259, viene determinato nella misura fissa di centoventi posti per gli aggiunti di cancelleria, di ottanta posti per i cancellieri di pretura e parificati e di dieci posti per i cancellieri di tribunale e parificati, compresi nel novero i posti occupati dai funzionari aventi diritto allo stesso beneficio.

I relativi spostamenti devono essere eseguiti sulla graduatoria generale prima di procedere alla formazione delle liste speciali dei promovibili per merito e per anzianità a norma dell'art. 16 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Art. 13.

Resta fermo a tutti gli effetti il Regio decreto 15 marzo 1908.

Dei funzionari che lo impugnarono ed ottennero decisione favorevole dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, coloro che in base ai criteri stabiliti dalla decisione medesima sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

Ai primi sarà corrisposto sulle economie del capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910-11 l'aumento degli stipendi arretrati dal 1° gennaio 1910, oltre una indennità per ciascuno non superiore alle lire mille.

Art. 14.

I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla 1ª classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

Art. 15.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re ha facoltà di modificare con decreti Reali le disposizioni concernenti i servizi di cancelleria allo scopo di semplificarli e di renderli più spediti.

Art. 16.

Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione, va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, e di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge.

L'inosservanza di questa disposizione darà luogo all'applicazione della penalità comminata dall'art. 56, n. 1 della legge sul bollo, testo unico approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, numero 414, a carico degli avvocati o procuratori e del cancelliere.

Gli altri esemplari delle memorie e note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 2° del predetto testo unico, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.

Art. 17.

I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, debbono essere scritti su carta bollata da lire due.

I referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti su carta bollata da lire due tanto per gli originali che per le copie.

Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonché per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, è prescritta la carta bollata di lire una.

Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.

Resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22, n. 5, della legge sul bollo testo unico, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

Spetterà alla Corte dei conti il decidere quali altri documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa.

Art. 18.

Fermo il disposto dell'articolo 16 i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè i provvedimenti e le decisioni emesse dei medesimi, tantò per gli originali che per le copie sono soggetti alla tassa di bollo di lire tre per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire 2 se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore.

Art. 19.

Le citazioni per biglietto nei giudizi avanti le preture, i tribunali e le Corti sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di centesimi dieci, ferme restando le esenzioni concesse da leggi speciali pei giudizi avanti le dette magistrature.

Art. 20.

Per essere ammessi agli incanti, di cui al titolo III, capo 1º, § 2 del Codice di procedura civile, è prescritta la presentazione di apposita domanda su carta bollata da lire tre.

La domanda dovrà anche contenere l'indicazione dei lotti per i quali si intendè di fare offerta, e delle somme depositate per decimo del prezzo e per le spese, con riferimento alle corrispondenti quitanze.

Art. 21.

Le attestazioni di notorietà fatte avanti i pretori sono scritte su carta bollata ordinaria di lire tre.

Le consimili attestazioni fatte avanti le autorità municipali sono scritte su carta bollata ordinaria di lire una.

Art. 22.

Ferme restando le eccezioni concesse da leggi speciali i certificati del casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre. Nel prezzo di questa carta rimane compresa anche la tassa speciale, di cui all'articolo 8 della legge 25 marzo 1905, n. 77.

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

Art. 24.

Dal 1º luglio 1911 decorreranno gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione.

Art. 25.

In casi eccezionali i funzionari che, per effetto della presente legge, dovessero o immediatamente alla stessa, o successivamente, cambiare di residenza o di funzioni, potranno, di ufficio, essere mantenuti nelle loro residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

Tale disposizione non è però applicabile a quei funzionari che al momento della promozione occupino uffici direttivi, o che vi siano destinati per effetto di promozione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1911

Nuova tabella organica.

Numero	DENOMINAZIONE	Classe	Posti	Stipendio individuale	Totale
5	Cancellieri di Corte di cassazione	unica	10	7,000	70,000
5	Segretari di Procura generale di cassazione				
20	Cancellieri di Corte di appello	1ª	27	6,000	162,000
20	Segretari di Procura generale d'appello				
18	Vice cancellieri di cassazione	2ª	27	5,000	135,000
5	Sostituti segretari di Procura generale di cassazione				
12	Cancellieri di sezione di Corte di appello	3ª	26	4,500	117,000
5	Segretari di sezione di Procura generale di appello				
162	Cancellieri di tribunale	1ª	250	4,000	1,000,000
186	Vice cancellieri di Corte di appello				
162	Segretari di Regia Procura	2ª	250	3,500	875,000
151	Sostituti segretari di Procura generale di appello				
374	Cancellieri di sezione di tribunale	3ª	585	3,000	1,755,000
50	Segretari di sezione di Regia Procura				
709	Vice cancellieri di tribunale	1ª	1,000	2,700	2,700,000
183	Sostituti segretari di Regia Procura				
1549	Cancellieri di pretura	2ª	1,441	2,200	3,170,200
		1ª	1,500	1,800	2,700,000
2400	Aggiunti di cancelleria e segreteria	2ª	550	1,500	825,000
		3ª	350	1,200	420,000
300	Alunni gratuiti	»	300	»	»
	Totale				13,929,200
	Somma attualmente stanziata				12,052,500
	Differenza				1,876,700

CXCVIII.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario: — *Congedi* (pag. 6778) — *Comunicazioni* (pag. 6778) — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 6778; 6779) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 6779) — *Senza discussione si approva il disegno di legge: « Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi »* (N. 616) (pag. 6780) — *Sul disegno di legge: « Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi "Caracciolo" e "Scilla." »* (N. 639), parla il senatore Gualterio dell'Ufficio centrale che propone un ordine del giorno accettato dal Governo (pag. 6783), al quale risponde il ministro della marina (pag. 6783) — *Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi »* (N. 641) (pagina 6785) — *Nella discussione del disegno di legge: « Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza »* (N. 634), parla il senatore Frascara (pag. 6786) al quale risponde il ministro delle finanze (pag. 6786) — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Sono approvati i disegni di legge: « Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica »* (N. 630) (pag. 6787); « *Proroga del termine stabilito dall'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima* » (N. 652) (pag. 6789); « *Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle* » (N. 661) (pag. 6789); « *Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino* » (N. 666) (pag. 6790); « *Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto* » (N. 657) (pag. 6790) — *Nella discussione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara »* (N. 160), parla il senatore Astengo (pag. 6792) al quale risponde il sotto-segretario di Stato per l'interno (pag. 6793) — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per le estensioni alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 e 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con Régio-decreto 21 febbraio 1895, n. 70 »* (N. 653) (pag. 6794); « *Compenso alla signora Anna Maria Mozzoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere una inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario* » (N. 651) (pag. 6796) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 6796, 6798) — *Chiusura di votazione* — *Fanno osservazioni, sull'ordine dei lavori, i senatori Astengo* (pag. 6798), *De Cesare* (pag. 6798) e *Cefaly* (pag. 6798), ai quali risponde il Presidente (pag. 6799) — *Risultato di votazione* (pag. 6797).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro, della finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha inviato alla Presidenza del Senato i seguenti messaggi:

« Roma 8 luglio 1911.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge: "Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari". "Costituzione in comune di S. Nicola Arcella", d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta dell'8 luglio 1911, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORÀ »

« Roma, 8 luglio 1911.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: "Esclusione della zona del comune di Taormina dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909", d'iniziativa della Camera dei deputati approvata nella seduta del 9 luglio 1911, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORÀ »

Do atto all'on. Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Domande di congedo.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, di un mese i senatori Campo e De Marinis per motivi di salute; di tre giorni i senatori Sinibaldi e Scaramella Manetti per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Riunitosi l'Ufficio centrale per l'esame del disegno di legge n. 634: "Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare", il senatore Sismondo dichiarò di non potersi occupare di quella questione e rassegnò le dimissioni. Io mi pregio informarne l'E. V. perché ai termini del regolamento le piaccia far sostituire il commissario dimissionario.

« Colla riverente stima

10 luglio 1911.

« SEVERINO CASANA ».

Sarà provveduto, a norma del regolamento, per la sostituzione del senatore Sismondo.

Presentazione di una relazione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Esenzione dalle tasse postali all'Istituto Nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Petrella della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Interpretazione del comma 4° dell'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 333, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna;

Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa

Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai per la costruzione della propria sede.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima;

Provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della R. Accademia navale e della R. Scuola macchinisti.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste;

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento della economia nazionale e della istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini;

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la ammissione delle obbligazioni;

Modificazione dell'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844 concernente provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i se-

guenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali telegrafici di Reggio Calabria e di Messina;

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni;

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla Ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma;

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Modificazione all'art. 264 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda la indennità dovuta ai giurati;

Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri;

Maggiore assegnazione al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamento al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11;

Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11;

Provvedimenti per la Somalia italiana.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

GRASSI. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi » (N. 616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 616).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

CHIAMATA DI RASSEGNA PER CONTROLLO

Art. 1.

Le chiamate di rassegna di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3^a, quando sono ordinate a scopo di controllo, avranno luogo normalmente in giorno di domenica.

(Approvato).

Art. 2.

I militari del Corpo Reale equipaggi in congedo illimitato di ogni classe e categoria hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni della presente legge fino al 31 dicembre dell'anno in cui essi compiono il 32° di loro età.

Dopo tale epoca, essendo trasferiti nel regio esercito, i militari stessi assumeranno gli obblighi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia per gli uomini in congedo dell'esercito.

(Approvato).

Art. 3.

I congedati richiamati per rassegna si presenteranno all'autorità di porto, se esiste nella località, ovvero al sindaco del comune di loro residenza.

Saranno rilasciati in congedo nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno od indennità.

(Approvato).

Art. 4.

I militari che, per giustificati motivi, non abbiano potuto rispondere alla chiamata di rassegna nei giorni indicati nel manifesto o nel precetto personale, potranno presentarsi in altri giorni, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto medesimo.

(Approvato).

TITOLO II.

DOVERI DEL CONGEDATO

Art. 5.

Ogni congedato, entro i primi otto giorni dall'arrivo nel paese di sua residenza, deve presentarsi all'autorità portuaria del luogo od, in mancanza di essa, al sindaco del comune; per far vistare il proprio foglio di congedo e fornire esatte informazioni sul suo recapito.

Ogni qualvolta poi il congedato si trasferirà altrove, dovrà, come è detto più sopra, notificare la sua nuova residenza ad una delle autorità citate del luogo da cui partirà il congedato, non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento.

(Approvato).

Art. 6.

Il congedato che intenda recarsi all'estero od imbarcare su nave di bandiera estera, deve, a norma delle leggi vigenti, ottenere apposito nulla osta della durata di tre anni per risiedere all'estero o della durata di due anni per l'imbarco su navi estere, che, per delegazione del Ministero della marina, verrà rilasciato dall'autorità portuaria del compartimento presso il quale è iscritto il congedato.

Quando il congedato si trovi già all'estero, il nulla osta per l'imbarco su navi estere sarà rilasciato dall'autorità consolare di sua residenza o del luogo d'imbarco, oppure di quella del paese più prossimo ove esista rappresentante consolare nazionale.

Nella domanda, scritta o verbale, che il congedato dovrà presentare, indicherà a quale compartimento marittimo egli appartenga, affinché l'autorità consolare possa fare la relativa notifica al capitano di porto competente entro 15 giorni dalla data di rilascio dei documenti predetti.

(Approvato).

Art. 7.

Il congedato che chieda il nulla osta per espatriare o per l'imbarco su nave di bandiera estera deve indicare all'autorità competente a rilasciare tali documenti, come è detto all'articolo precedente, il paese estero nel quale si recherà espatriando e il domicilio, residenza o recapito suo o della famiglia.

(Approvato).

Art. 8.

Ogni congedato, arrivando in paese estero, deve presentarsi all'autorità consolare del Governo italiano per comunicarle le indicazioni relative alla sua residenza, ed occorrendo, per chiedere la rinnovazione del permesso d'imbarco su navi estere o del nulla osta di espatrio. Ove nella località di sbarco non esista rappresentante consolare nazionale, il congedato è tenuto a fornire le suddette indicazioni, o direttamente alla capitaneria di porto presso la quale è iscritto, oppure al rappresentante del Governo italiano del paese più prossimo a quello di sua residenza.

Le autorità consolari all'estero provvede-

ranno a notificare alla competente Capitaneria di porto del Regno le suddette indicazioni fornite dai congedati nel termine di quindici giorni dall'avvenuta dichiarazione fatta dagli interessati.

(Approvato).

Art. 9.

Alla prima ed alle successive scadenze del nulla osta di espatrio, o del permesso di imbarco su nave di bandiera estera, il congedato che, trovandosi all'estero, intenda prolungarvi la sua permanenza, voglia imbarcare, oppure continuare l'imbarco su nave di bandiera estera, deve informarne l'autorità consolare del luogo, ed in mancanza di essa quella del paese più prossimo alla sua residenza.

Quando nel paese estero non esistesse autorità consolare nazionale il congedato deve informare direttamente di ciò il capitano di porto del compartimento al quale è iscritto.

(Approvato).

Art. 10.

Il congedato che, dopo ottenuto il permesso di imbarco su nave di bandiera estera od il nulla osta di espatrio, rinuncia comunque a valersene, è tenuto, entro sei mesi dalla data di emissione di tali documenti, ad informarne l'Autorità dalla quale gli furono rilasciati.

(Approvato).

Art. 11.

Il congedato che rientra in patria per rimanere, è tenuto a presentarsi all'Autorità portuaria del luogo od al sindaco del comune, come è detto all'art. 5.

(Approvato).

Art. 12.

I sindaci dei comuni del Regno e le Autorità consolari all'estero hanno l'obbligo di agevolare i congedati nel compimento dei doveri ad essi imposti e di comunicare alle Capitanerie di porto del Regno tutte le notizie e le variazioni riflettenti i congedati medesimi specificate nella presente legge.

Le Capitanerie di porto iscriveranno sui ruoli dei militari del Corpo Reale equipaggi in congedo illimitato, ascritti al rispettivo com-

partimento marittimo, le notizie e le variazioni loro comunicate direttamente dagli interessati o dai sindaci dei comuni, o dalle autorità consolari all'estero, trasmettendo le notizie necessarie ai competenti capitani di porto per i congedati ascritti ad altri compartimenti.

(Approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PENALI E PROCEDURA RELATIVA

Art. 13.

I congedati che contravvengano agli obblighi loro imposti dalla presente legge saranno puniti con ammenda da una a cinque lire.

Il verbale di contravvenzione non avrà corso e l'azione si riterrà estinta se il contravventore pagherà, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma eguale al doppio del minimo dell'ammenda.

(Approvato).

Art. 14.

Scaduto il termine indicato nel 2° alinea dell'art. 13 senza che il congedato contravventore abbia eseguito il pagamento della somma che produce la estinzione dell'azione penale, le contravvenzioni previste dalla presente legge saranno giudicate nel Regno, dai capitani di porto dei compartimenti marittimi ai quali sono rispettivamente ascritti i singoli contravventori. I capitani di porto osserveranno le norme e le forme stabilite dal Codice della marina mercantile e dal regolamento per la sua esecuzione, anche in quanto riguarda i giudizi in via amministrativa, l'esecuzione coatta e la commutazione della pena pecuniaria in corporale.

Le contravvenzioni avvenute all'estero saranno giudicate, secondo le norme e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento consolare, dai Regi consoli quando risiedano in paesi nei quali essi abbiano esercizio di giurisdizione.

Per le contravvenzioni commesse in paese estero nel quale non sia consentito ai Regi consoli l'esercizio della giurisdizione penale, il giudizio spetterà ai capitani di porto competenti a tenore del 1° comma del presente articolo.

Le sentenze dei capitani di porto e dei Regi consoli saranno inappellabili. Contro di esse non sarà ammesso ricorso per cassazione.

(Approvato).

Art. 15.

I Regi consoli avranno l'obbligo di notificare alle competenti Capitanerie di porto cui sono ascritti i congedati contravventori alle disposizioni della presente legge, l'esito dei giudizi pronunciati a tenore dell'articolo precedente, nonché tutte le informazioni eventualmente richieste loro dalle Capitanerie per l'istruttoria, quando il giudizio debba essere pronunciato da queste autorità.

(Approvato).

Art. 16.

L'importo delle somme da pagarsi per contravvenzioni in base al disposto della presente legge, saranno versate alle Capitanerie di porto le quali, a loro volta, ne cureranno il versamento all'Erario a favore del bilancio della marina per sussidi alle famiglie indigenti dei militari del Corpo Reale equipaggi in congedo illimitato richiamati alle armi.

(Approvato).

Art. 17.

Il nulla osta di espatrio ed il permesso di imbarco su nave di bandiera estera, nonché le domande relative, saranno rilasciati in esenzione di bollo o diritto di cancelleria, tanto all'atto della prima emissione, quanto per le successive rinnovazioni.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 18.

La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la sua promulgazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi "Caracciolo" e "Scilla" » (N. 639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi "Caracciolo" e "Scilla" ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 639).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUALTERIO, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Il ministro della marina non ha risposto ad un quesito posto dall'Ufficio centrale, che ha formulato un ordine del giorno, con il quale è richiesto che sotto il nome di infanzia abbandonata non vengano compresi quei ragazzi, i quali per la loro condotta debbano essere ricoverati in istituti correzionali. Ed essendo probabile che le navi-scuola debbano servire anche per il reclutamento della marina militare l'Ufficio centrale ritiene che il chiarimento sia necessario. Quindi io domando all'onor. ministro se accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Come dice il titolo del disegno di legge, si tratta di sistemare due scuole elementari nautiche e non di costituire delle case di correzione le quali esistono già.

GUALTERIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Le parole « infanzia abbandonata » potevano prestarsi ad equivoco.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Assicuro l'onor. Gualterio che si tratta soltanto di preparare quei giovani alla carriera del mare.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo; ne do lettura:

« Il Senato, nella convinzione che le due scuole nautiche proposte nel presente disegno di legge mirino, insieme ad altri vantaggi, a dare un'opportuna preparazione per quanti più tardi potrebbero essere volontari della Regia marina militare, invita il Governo a curare che i relativi statuti provvedano ad impedire che sotto il nome d'infanzia abbandonata siano ammessi quei ragazzi che, per fatti o tendenze viziose manifestate, dovrebbero essere piuttosto inviati in case di correzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente la nave *Caracciolo* radiata dai ruoli del Regio naviglio, all'istituendo « Consorzio pro nave-asilo Caracciolo », affinché esso vi accolga, allevi e faccia istruire nella professione marittima orfani della gente di mare del compartimento marittimo di Napoli e infanzia abbandonata di quella città.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro predetto è autorizzato a cedere gratuitamente alla Società Veneta di pesca e acquicoltura la nave *Scilla* che, per effetto della legge 11 luglio 1904, n. 378, era stata data in consegna alla Società Veneta stessa per farne sede della scuola di pesca in Venezia, ed istituirvi un asilo per i figli dei pescatori del litorale adriatico.

(Approvato).

Art. 3.

Il « Consorzio pro nave asilo-Caracciolo » sarà istituito per decreto Reale, che ne approverà lo statuto, su proposta del ministro della marina, di concerto col ministro dell'interno e con quello della pubblica istruzione.

Faranno parte del Consorzio e saranno in esso rappresentati, secondo le norme che saranno fissate dallo statuto:

a) i Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica e dell'interno;

b) i comuni, le provincie, le Camere di commercio ed altri enti morali o istituti che concorreranno al mantenimento della nave-asilo *Caracciolo*.

Il rappresentante del Ministero della marina avrà la presidenza del Consorzio.

(Approvato).

Art. 4.

Spetterà al detto Consorzio la rappresentanza e l'amministrazione della nave-asilo, l'ammissione dei ricoverandi, l'opera di patronato a favore dei minorenni che avranno compiuto il loro corso di studi nelle scuole istituite in detta nave asilo, e quanto altro ad esso Consorzio verrà deferito dallo statuto.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà obbligo dei due enti amministrativi, ai quali vengono cedute la nave *Caracciolo* in Napoli e la nave *Scilla* in Venezia, di provvedere a proprie spese al funzionamento in ciascuna di tali « navi-asilo », di un corso di studi costituito:

a) di una scuola elementare completa (4 classi elementari e 2 di scuola popolare);

b) di uno o due anni di studi complementari, d'insegnamento professionale marittimo.

(Approvato).

Art. 6.

I Consigli di amministrazione dei due enti concessionari nomineranno ciascuno nel proprio seno una speciale Giunta di vigilanza scolastica, della quale faranno parte come membri di diritto il comandante in capo del dipartimento marittimo od un ufficiale superiore designato dal comandante stesso, il capitano di porto, il Regio provveditore agli studi ed il preside del Regio Istituto nautico rispettivamente di Napoli e di Venezia, ed i rappresentanti dei comuni di Napoli e di Venezia, se concorreranno al mantenimento dei rispettivi enti.

(Approvato).

Art. 7.

Pel funzionamento delle scuole di cui all'articolo 5 il Governo concorrerà con un contri-

buto annuo di lire 12,000 per la nave-asilo *Scilla* e di lire 16,000 per la nave-asilo *Caracciolo*. Tali contributi saranno pagati in rate trimestrali posticipate.

(Approvato).

Art. 8.

Gli esami di compimento del corso elementare inferiore saranno tenuti nelle scuole comunali ovvero nella nave-asilo, con l'intervento in quest'ultimo caso di un commissario nominato dal Regio provveditore agli studi.

Nelle singole classi del corso complementare si svolgeranno anche i programmi stabiliti dal Codice per la marina mercantile, per le abilitazioni rilasciate attualmente dalle Regie capitanerie di porto. I relativi esami saranno tenuti con l'intervento delle autorità designate dal detto Codice, e con l'osservanza delle norme relative; e gli attestati conseguiti avranno effetto legale.

(Approvato).

Art. 9.

Gli allievi licenziati dalle dette scuole elementari marittime avranno titolo di preferenza per essere ammessi nella Regia scuola mezzi ordinari e nella Regia scuola specialisti. Gli allievi licenziati con patente del corso complementare di cui agli articoli 5 ed 8 avranno titolo di preferenza per venire assunti in servizi postali marittimi dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Per far fronte ai contributi governativi di cui all'art. 7 della presente legge, è autorizzata a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-11, la spesa di lire 28,000 annue, delle quali lire 12,000 da iscriversi nel capitolo « Sovvenzioni ad Istituti, ecc. » del bilancio della marina, in aggiunta alla somma complessiva di spese consolidate stabilita dalle vigenti leggi, e lire 16,000 da stanziarsi in uno speciale capitolo della parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione.

La iscrizione delle dette somme negli stati di previsione della spesa della marina e della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911, sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 11.

Le due navi *Caracciolo* e *Scilla* ritorneranno di proprietà dello Stato:

1° Qualora gli enti cui le navi sono concesse non fossero più in grado di assicurare il funzionamento dei relativi asili;

2° Nel caso in cui l'una o l'altra delle due navi non fosse più in condizione da servire all'uso al quale è destinata dalla presente legge, e non se ne rendesse possibile la vendita a beneficio del funzionamento dell'asilo su altra nave.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi » (N. 641).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 641).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare l'area edificabile sita al Lungo Tevere Flaminio in Roma, nella località denominata Villa Cavalieri, occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del distaccamento del Corpo Reale equipaggi, al prezzo unitario non superiore alle lire 40 per metro quadrato e per una spesa complessiva non eccedente le lire 1,400,000.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante la corrispondente assegnazione straordinaria di lire 1,400,000 da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza » (N. 631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge, i posti d'ingegnere d'ultima classe nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza potranno essere conferiti, senza esami, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle Regie scuole d'applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici, o Scuole superiori politecniche i quali:

1° non abbiano superato i ventinove anni di età;

2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo terzo dei laureati in ciascuna delle Scuole o degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per le nomine di cui alla presente legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Questo progetto di legge ha una certa gravità, poichè tende ad autorizzare il Governo a nominare ingegneri del catasto senza l'esame di concorso che sarebbe prescritto dalle vigenti leggi.

Si deve ricorrere a questo espediente visto l'esito quasi nullo dato dagli ultimi concorsi.

Il progetto di legge dice che saranno stabilite con regolamento le norme secondo le quali questi impiegati verranno assunti non come straordinarii, ma come funzionari *di ruolo*.

Suppongo che il Governo nominerà una Commissione la quale dovrà scegliere i migliori; però io desidererei che si ponessero nel regolamento disposizioni precise per determinare che questi impiegati, assunti in modo eccezionale, i quali avranno ottenuto il loro posto molto più facilmente dei colleghi che parteciparono ad esami di concorso, non siano confermati in ufficio, se non avranno dato prova di essere idonei al servizio.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non vi è questo pericolo.

FRASCARA. Va bene, mi dirà poi se sono in errore.

A me sembra necessario che per avere un buon personale si pongano delle condizioni ben precise, altrimenti non faremmo che aumentare il numero dei cattivi impiegati.

E la cosa merita tanto maggior considerazione in quanto con un successivo progetto di legge, che è all'ordine del giorno, si propone una modificazione importante nei ruoli del personale delle agenzie e del catasto, con un aumento di spesa di circa un milione e mezzo.

Il miglioramento delle carriere dovrebbe eccitare gli ingegneri che attualmente preferiscono di occuparsi nell'industria privata, ad accorrere agli impieghi governativi, che di fronte ai privati presentano vantaggi notevoli.

Colgo poi questa occasione per ripetere la raccomandazione che ho già fatto personalmente all'onorevole ministro delle finanze, di voler cioè sollecitare i lavori del catasto della provincia di Alessandria.

L'onorevole ministro sa che l'anno scorso una Commissione composta dei senatori e dei deputati di quella provincia si recò da lui per sollecitare tali lavori, ma finora, malgrado le eccellenti promesse date dal ministro, i lavori sono ancora da cominciare. È stato impiantato

l'ufficio, ma non si è ancora dato principio alle operazioni. Desidererei avere dal ministro l'affidamento che i lavori saranno intrapresi e condotti con alacrità.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Il progetto di legge, che è ora in discussione, ha per iscopo appunto di poter tradurre in atto quanto il senatore Frascara chiama eccellenti promesse fatte dal ministro.

Io poi non ritengo che vi siano i pericoli ai quali egli accenna, anzitutto per la base stessa della legge, e poi perchè è escluso che possano essere confermati dei funzionari che non abbiano dato prova di essere all'altezza del loro grado.

La disposizione di questo progetto di legge non presenta nulla di straordinario; anche per il Genio civile, altre volte si è ricorso allo stesso provvedimento per necessità di cose, e se ne sono ottenuti buonissimi risultati.

Anzi, io ritengo che, tra i risultati che si possono ottenere da un concorso al quale possono presentarsi tutti coloro che hanno i titoli necessari (e nel quale può riuscire per fortunate combinazioni anche un concorrente scadente), e la scelta che si verrebbe a fare nel primo terzo di coloro che hanno riportato i migliori voti negli esami sostenuti nelle Università e negli Istituti superiori scientifici, i risultati saranno da aspettarsi migliori in quest'ultimo caso.

Quindi, ripeto, sotto questo punto di vista non c'è nulla da temere nè per il presente, nè per l'avvenire, poichè l'on. Frascara sa che in seguito all'ultima legge, approvata l'anno scorso dal Parlamento, l'esame, di cui ora si fa a meno, non dà al funzionario la possibilità di percorrere la sua carriera fino ai più alti gradi; egli si troverà di fronte ad altri esami, ed in tal modo si viene ad escludere assolutamente che chi si sia dimostrato non idoneo al posto, possa avanzare; anzi questi ulteriori esami costituiscono appunto una garanzia sufficiente a riparare quelle ammissioni, che troppo facilmente furono fatte nel primo periodo della carriera.

Tutto questo però non ha nulla a che fare col progetto di legge che importa l'aumento

di 1,200,000 lire per il miglioramento della carriera del personale delle imposte dirette e del catasto, poichè gli ingegneri di cui si parla non hanno a che vedere con le agenzie delle imposte e del catasto, il cui miglioramento si è reso necessario per dare a questa carriera una maggiore propulsione, e per invitare coloro che ne fanno parte a spiegare maggiore attività.

Del resto, la scelta nel terzo di coloro che fecero migliore prova negli studi, determinata con norme che assicurino che questa scelta sia fatta solo nel fior fiore di quanto è uscito dalle Università, è, ripeto, una garanzia, che per me supera quella dei concorsi, nel modo come finora li abbiamo avuti.

Ad ogni modo, terrò gran conto, non soltanto delle raccomandazioni, ma anche dei consigli dell'onor. Frascara, allo scopo di accelerare i lavori; raccomandazione questa che venne ripetutamente fatta al Governo, così alla Camera dei deputati, come al Senato.

Anche in ordine ai lavori del catasto nella provincia di Alessandria, assicuro l'onorevole Frascara che farò di tutto perchè ciò avvenga nel biennio. Dopo queste spiegazioni, io spero che il Senato vorrà approvare senza difficoltà questo disegno di legge, il quale darà modo al Governo di sollecitare, come ho detto, lavori che gli vengono con insistenza richiesti da ogni parte d'Italia.

Credo, con queste spiegazioni, di avere esaurito l'argomento sul quale l'onor. Frascara aveva richiesta la mia attenzione, e prego il Senato di dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

FRASCARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRASCARA. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto di dare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa; questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica » (N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni

ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica ».

Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non potendo intervenire alla seduta, ha incaricato il suo sotto-segretario di Stato a rappresentarlo.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 630).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I ruoli organici dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica e dei laboratori della sanità pubblica sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione del precedente articolo riunendole e coordinandole a tutte le altre vigenti sui personali tecnici della sanità pubblica, che dovranno essere messe in armonia colla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, in data 22 novembre 1908, n. 693 (testo unico).

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro dell'interno è autorizzato, per urgenti ragioni di servizio sanitario, a coprire con incarichi provvisori, per il tempo necessario all'espletamento dei concorsi, i nuovi posti di medico provinciale aggiunto e di medico di porto istituiti colla presente legge. La relativa spesa sarà imputata ai fondi iscritti in bilancio in dipendenza dell'organico approvato con la presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

TABELLA.

**Ruoli organici dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica
e dei laboratori della sanità pubblica.**

Grado	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Amministrazione provinciale.				
Ispettore compartimentale	1 ^a	8,000	2	16,000
Id.	2 ^a	7,000	2	14,000
Medici provinciali	1 ^a	7,000	19	133,000
Id.	2 ^a	6,000	23	138,000
Id.	3 ^a	5,000	23	115,000
Id.	4 ^a	4,500	4	54,000
Medici di porto	1 ^a		8	
Id. provinciali aggiunti	1 ^a	4,000	8	56,000
Id. di porto	2 ^a		6	
Id. provinciali aggiunti	2 ^a	3,500	12	73,500
Id. di porto	3 ^a		9	
Id. provinciali aggiunti	3 ^a	3,000	12	63,000
Id. di porto	4 ^a		9	
Id. provinciali aggiunti	4 ^a	2,500	21	52,500
Id. id.	5 ^a	2,000	7	14,000
Capi guardie sanitarie	unica	1,700	8	13,600
Guardie sanitarie	1 ^a	1,400	50	70,000
Id.	2 ^a	1,200	50	60,000
Laboratori della sanità pubblica.				
Capi di laboratorio	unica	9,000	2	18,000
Ispettore generale batteriologo	unica	8,000	1	8,000
Id. chimico	unica	8,000	1	8,000
				906,600

NB. Per i veterinari provinciali e i veterinari di confine e di porto e per i coadiutori, assistenti, applicati preparatori, custode e inservienti dei laboratori rimane invariata la tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito nell' articolo 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l' esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima » (N. 652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito nell' art. 1^o della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l' esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 652).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il termine di quindici anni, stabilito nell' articolo 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per la esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino, giusta il piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 16 gennaio 1893, è prorogato di altri dieci anni.

Per le opere ultimate e collaudate dal comune negli ultimi due anni del decennio di proroga, rimarranno ferme per altri tre anni, le facoltà concesse dall' art. 8 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 2.

All' art. 10 della legge 12 luglio 1896, n. 303, è sostituito il seguente:

« Con regolamento speciale, da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, del Consiglio provinciale di sanità e del Consiglio di Stato, saranno determinate le modalità di esecuzione della presente legge, nonchè le condizioni da osservarsi ed i lavori speciali da eseguirsi dai privati

nelle rispettive loro proprietà, per coordinare gli scarichi dei loro stabili colla fognatura generale della città ».

(Approvato).

Art. 3.

All' art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re, per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità, col parere favorevole del Consiglio di Stato, è autorizzato ad estendere, in tutto od in parte, le disposizioni della presente legge ai comuni che ne faranno domanda e al comune di Torino, per la fognatura dei quartieri non compresi nel piano di cui all' art. 1, apportandovi le varianti che eventualmente, caso per caso, secondo le condizioni locali, occorreranno, anche per quanto concerne la composizione delle Giunte, di cui agli articoli 7 ed 8 e le basi e le misure dei contributi.

« Lo stesso decreto Reale conterrà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere approvate e la determinazione del termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell' interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle » (N. 661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell' interno a quelli dei Ministeri delle poste e telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

(BORGATTA, segretario, legge).

Articolo unico.

Sulla somma di lire 22,753.66 rimasta disponibile sul conto di residui del bilancio del Mi-

nistero dell'interno, al capitolo n. 183 dell'esercizio finanziario 1910-11, e sopravanzata sul fondo di lire 755,000 accordato con la legge 8 luglio 1903, n. 310, è autorizzato il trasporto:

a) di lire 13,757.37 al capitolo aggiunto n. 150 « Costruzione di locali per lo impianto del servizio delle poste e dei telegrafi nella stazione internazionale di Domodossola » del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11;

b) di lire 7,789.12 al capitolo aggiunto n. 359 « Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale nella stazione internazionale della strada ferrata di Domodossola, e in quelle di Preglia, Varzo e Iselle » del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola la discussione è chiusa; e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ruolo organico della R. scuola superiore di medicina veterinaria in Torino » (N. 666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruolo organico della R. scuola superiore di medicina veterinaria in Torino ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 666).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il numero dei professori ordinari assegnato alla Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Torino dalla tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, è portato da 3 a 4.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero della istruzione pubblica, le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto » (N. 657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 657).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato, con effetto dal 1° luglio 1911 il nuovo ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto, risultante dall'unita tabella.

(Approvato).

Art. 2.

I posti che si renderanno vacanti nel ruolo transitorio degli ufficiali d'agenzia saranno iscritti in aumento del ruolo degli agenti nella classe corrispondente a quella in cui la vacanza verrà a risultare dopo disposte le promozioni eventualmente spettanti ai rimanenti ufficiali d'agenzia.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato saranno approvate le modificazioni da appor-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

tarsi al vigente regolamento per il personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto, in armonia colla presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 4.

I posti di applicato d'agenzia di terza classe, che rimarranno vacanti per l'attuazione del ruolo organico di cui all'art. 1, della presente

legge saranno conferiti anzitutto a quegli straordinari di agenzia che, sebbene in servizio alla data di pubblicazione della legge 8 luglio 1904, n. 371, non poterono conseguire la nomina ad aiuti di agenzia per le disposizioni dell'art. 4 della legge stessa, poi a quei cottimisti di agenzia che abbiano un biennio di lodovole servizio e non superino i 40 anni d'età, ed i rimanenti secondo le disposizioni delle leggi in vigore.

(Approvato).

TABELLA

Ruolo organico del personale delle agenzie delle imposte dirette e del Catasto.

G R A D O	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	Totale	Individuale	Complessivo
Ispettori superiori	1ª	3	5	8,000	24,000
	2ª	2		7,000	14,000
Ispettori provinciali od agenti superiori	1ª	79	179	6,000	474,000
	2ª	100		5,000	500,000
Primi agenti	1ª	280	750	4,500	1,260,000
	2ª	470		4,000	1,880,000
Agenti	1ª	120	731	3,500	420,000
	2ª	150		3,000	450,000
	3ª	181		2,500	452,500
	4ª	280		2,000	560,000
Volontari	»	»	120	»	»
Ufficiali d'agenzia (classe transitoria)	1ª	4	24	3,500	14,000
	2ª	6		3,000	18,000
	3ª	10		2,500	25,000
	4ª	4		2,000	8,000
Applicati di agenzia	1ª	80	690	2,500	200,000
	2ª	250		2,000	500,000
	3ª	360		1,500	540,000
			2,499		7,329,500

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara » (N. 660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa è applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi con Regio decreto in conformità dell'annessa tariffa.

Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilirà, entro i limiti massimi della tariffa medesima, la misura in cui la tassa stessa dovrà essere percetta per l'anno successivo, mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie. Tuttavia, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il Consiglio comunale potrà in anticipazione fissare per più anni la misura minima della tassa stessa.

Potrà il comune, con deliberazione consigliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto alla Marina di Carrara accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50; ed una parte in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è abrogato il Regio decreto 19 set-

tembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara.

TABELLA.

Tariffa della tassa sui marmi escavati nel comune di Carrara.

	Limite massimo per tonnellata
a) Marmi statuari e paonazzi tanto in blocchi riquadrati quanto informi L.	8.00
b) Marmi greggi ordinari, venati, bardigli »	5.00
c) Marmi segati in tavole e lastre L.	2.00
d) Marmi lavorati, quadrette, mortai e granulati »	1.00

I lastroni eccedenti lo spessore di 12 centimetri e mezzo saranno tassati come i marmi greggi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io vorrei domandare un chiarimento alla Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, e al Governo.

Passo sopra al sistema di portare, quasi improvvisamente, all'ultimo momento, alla nostra discussione una legge di questo genere; ma è il principio, che mi spaventa, perchè con il presente progetto di legge si sconvolge tutto quanto il nostro sistema tributario.

La legge comunale e provinciale stabilisce su quali cespiti si possano imporre dazi e tasse: noi con questo disegno di legge distruggiamo la legge comunale e provinciale; ma voglio sorvolare anche su questo.

Però i diritti acquisiti degli attuali proprietari e degli esportatori, sono riservati o si riserveranno nel regolamento che dovrà essere emanato per l'esecuzione di questa legge? Saranno rispettati i contratti di data certa? È noto a tutti come a Carrara si facciano contratti di esportazione di triennio in triennio: i contratti triennali attualmente in corso saranno salvaguardati?

Nel regolamento vi sarà una disposizione che rispetterà almeno questi diritti acquisiti? Se

non si provvedesse, si commetterebbe un arbitrio, non potendo gli interessati immaginare che da un momento all'altro sarebbe venuta fuori una legge che avrebbe compromesso i loro diritti.

Ora, il chiarimento che desidero è questo, di sapere cioè dal Governo o dalla Commissione se nel regolamento saranno in qualche modo rispettati i diritti derivati da contratti aventi data certa, da contratti cioè che siano stati registrati.

L'onor. relatore senatore Mariotti, mi aveva assicurato che avrebbe risposto affermativamente a questa mia domanda; mi duole però di non vederlo in questo momento con noi, e perciò prego il Governo o l'Ufficio centrale di volermi dare una risposta che spero sarà di mia soddisfazione.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Incaricato di rappresentare il Presidente del Consiglio, momentaneamente assente da questa Assemblea; io ho letto; per quanto celermente, molto ponderatamente la relazione che venne stesa a proposito di questo disegno di legge dall'illustre senatore Mariotti, relazione che io non solo ho letto, ma che ho anche apprezzato. Mi auguro anzi che tutti gli onorevoli senatori ne abbiano presa visione, perchè essa è veramente degna di essere considerata...

ASTENGO. Sì, è degna di lode.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. In sostanza, l'onorevole senatore Mariotti viene a spiegare la ragione intima di questo disegno di legge di iniziativa parlamentare. Il disegno di legge si ispira soprattutto ad un accordo (badi l'onorevole senatore Astengo), ad un accordo che è intervenuto per istituire questa tassa; tra la comunità di Carrara e gli industriali del marmo, per modo che allorché noi possiamo portare dinanzi al Senato questa ragione precipua che non può dar luogo a contestazioni, veniamo a rispondere al dubbio che aveva affacciato al Governo e alla Commissione l'onorevole senatore Astengo, il dubbio cioè che quello che oggi è una questione speciale possa estendersi e diventare una questione generale. No, il comune di Carrara, stando a quanto afferma la relazione, si trova in questa

specialissima condizione di fatto, che ha fatto sorgere la necessità di una specialissima norma legislativa. Perché, dice la relazione, il comune di Carrara ha delle strade che si dipartono dalle cave di marmo e che conducono alla stazione ferroviaria e alla marina; il transito per queste strade, data la gravità e la consistenza grande dei blocchi che si trasportano, rende la manutenzione di esse così onerosa che il comune di Carrara si trova in una condizione che è differente, che non ha nulla a che fare con la condizione ordinaria in cui si trovano gli altri comuni. In modo che la Commissione afferma e ricorda che per la manutenzione il comune di Carrara deve ogni anno sostenere una spesa che è così esorbitante, che immediatamente ci dimostra come non ci troviamo qui in un caso normale, ma in un caso di assoluta anomalia.

Se gli onorevoli senatori me lo consentissero, vorrei ricordare un fatto che è avvenuto nel Ministero del quale ho l'onore di far parte in sott'ordine; è venuto da me più volte, accompagnato dai principali industriali che attendono alla escavazione del marmo, il sindaco di Carrara. Si è cercato di comune accordo di trovare la via di mezzo per risolvere questa questione.

Si dimostrava dal sindaco che il comune ha le finanze così esaurite da non poter far fronte agli impegni assunti, appunto perchè la spesa, che è a carico del bilancio per la manutenzione stradale, è eccessiva. Debbo avvertire gli onor. senatori che la condizione è resa ancora più speciale da un impegno che è stato assunto quando era stato destinato quale Regio commissario straordinario a Carrara il generale Heusch. Questi aveva assunto l'impegno di destinare una forte somma a beneficio delle pensioni operaie.

Dunque gli industriali hanno già a loro carico una determinata tassa a beneficio degli operai. Che cosa hanno fatto gli industriali? Essi stessi hanno detto: dal momento che noi dobbiamo intervenire a pagare un *quid* per poter sovvenire il comune, noi stessi industriali proponiamo di contribuire col pagamento di una tassa determinata per poter corrispondere allo scopo. Vi è stata una ditta, anzi dirò una grande ditta, e talune piccole ditte che si sono opposte a questo principio, e se non vado errato debbono aver mandato alla Presidenza della

Camera e del Senato una petizione a questo proposito.

Ma l'onor. relatore che ha verificato queste eccezioni proposte da talune ditte, si è trovato nella fortunata condizione di fatto di poter dichiarare (ed è scritto nella relazione), che le obiezioni opposte non hanno alcuna ragione di essere, perchè sconfessate dalle risultanze dei fatti. Per modo che quando io vengo dinanzi al Senato e dimostro che vi è un accordo tra il comune e quelle persone che verrebbero ad essere colpite dalla tassa, mi pare non vi sia più ragione perchè possano sorgere dubbi da parte di qualche onorevole senatore.

Dal momento che la Commissione ha dato affidamento all'onor. senatore Astengo che nel regolamento si terrà conto anche di tutti quei dubbi che egli aveva proposto alla Commissione, io non ho che a riportarmi alla relazione della Commissione, ed a quelle dichiarazioni che in privato la Commissione per mezzo del suo presidente ha fatto. Il Governo si associa a quelle dichiarazioni, ma assicura il Senato che le norme, in difformità di quelle contenute nella legge comunale e provinciale, per le quali oggi andiamo ad applicare questa tassa, sono norme specialissime, che non è intendimento assoluto del Governo di estendere ad altri casi, ma che proprio si sono rese di necessità assoluta nel caso attuale, date le condizioni della viabilità del comune di Carrara, data la difficilissima manutenzione delle strade: è un provvedimento eccezionale e quindi eccezionalmente contemplata l'attuale disposizione di legge.

Credo in questo modo di aver risposto alla domanda rivoltami dall'onor. Astengo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io non voglio farne una questione: dal momento che il Governo mi assicura che nel regolamento sarà tenuto conto possibilmente dei diritti acquisiti, e che non si darà effetto retroattivo alla legge sui contratti aventi data certa, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » (N. 653).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 653).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 308, è prorogato di un quindicennio, rimanendo però limitato in lire 800 annue il massimo importo degli assegni.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 183-186 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono applicabili alle assegnazioni vitalizie concesse ai danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane a norma delle leggi 8 luglio 1883, n. 1496 e 7 luglio 1901, n. 308.

(Approvato).

PROSPETTO ALLEGATO A.

Danneggiati napoletani.

Categoria.	Danneggiati diretti						Aventi causa	
	Assegno originario 1° luglio 1886	1° aumento 1890	2° aumento 1892	3° aumento 1896	4° aumento 1898	5° aumento 1908	Assegno originario 1° luglio 1886	1° aumento 1898
1ª	135	270	440	740	800	»	135	300
2ª	90	180	360	440	»	650	90	120
3ª	65	130	220	260	»	500	65	100
4ª	a	50	100	150	»	400	50	80
	b	50	85	100	»		50	»

Danneggiati siciliani.

Categoria	Danneggiati diretti			Aventi causa		
	Assegno originario 1° luglio 1886	1° aumento 1° luglio 1903	2° aumento 1° luglio 1908	Assegno originario 1° luglio 1886	1° aumento 1° luglio 1907	
1ª	a	350	600	800	350	450
	b	300	500	750	300	400
2ª	a	250	450	700	250	350
	b	200	400	650	200	300
3ª	a	200	350	600	200	250
	b	150	300	550	150	200

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Compenso alla signora Anna Maria Mozzoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e compilare un progetto di Codice sanitario.** » (N. 651).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Compenso alla signora Anna Maria Mozzoni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario.** ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio 1910-911 del Ministero dell'interno è stanziata la somma di lire 50,000 (a calcolo) per il compenso (capitale e interessi) dovuto alla signora Anna Maria Mozzoni, in Malatesta Covo, in esecuzione delle sentenze 19-23 marzo 1904 del tribunale di Roma, 11-22 dicembre 1908 della Corte di appello di Bologna, 28 maggio-18 giugno 1910 della Corte di cassazione di Roma in punto a collaborazione prestata al defunto deputato Agostino Bertani per l'esecuzione del mandato affidatogli dallo Stato di fare un'inchiesta sulle condizioni e sui bisogni delle classi operaie e rurali del Regno, e per la compilazione del progetto di un nuovo Codice sanitario.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Carafa, Casana, Cavasola, Cefaly, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

De Blasio, De Cesare, Del Giudice, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova.

Engel.

Fabrizi, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Foà, Fortunato, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Mangiagalli, Maragliano, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mele, Melodia, Minervini, Mortara.

Paganini, Paternò, Paternostro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Ponzio-Vaglia.

Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tassi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tommasini.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Veronese.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A nome del mio collega il ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11;

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiore assegnazione di fondi al cap. 42 dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi alla Commissione di finanze.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia:

Senatori votanti	90
Favorevoli	76
Contrari	14

Il Senato approva.

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

Il Senato approva.

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie e sulle automobili:

Senatori votanti	90
Favorevoli	70
Contrari	20

Il Senato approva.

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912 derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 20 giugno 1906, n. 262):

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Spesa straordinaria per la consolidazione del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi:

Senatori votanti	90
Favorevoli	74
Contrari	16

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna:

Senatori votanti	90
Favorevoli	79
Contrari	11

Il Senato approva.

Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto, e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Stanziamiento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma 1911:

Senatori votanti	90
Favorevoli	73
Contrari	17

Il Senato approva.

Sistemazione ed esercizio delle Regie Terme di Montecatini:

Senatori votanti	90
Favorevoli	78
Contrari	12

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga delle concessioni ferroviarie date in occasione delle feste giubilari della città di Firenze;

Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po;

Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910 e 28 ottobre 1910, per il servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni;

Autorizzazione di maggiori spese per sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed ai nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d' Iseo;

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata;

Provvedimenti per l'acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Per l'ordine dei lavori.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io vorrei pregare l'onorevolissimo Presidente che, di fronte alla valanga di leggi che ci viene innanzi in questi giorni, scelga quelli di grande urgenza per discuterli, in queste ultime nostre sedute, e rimandi gli altri a novembre, come si è fatto l'anno scorso, non parendomi lecito di costringere noi a dovere esaminare tante leggi all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Prima bisognerà che questi disegni di legge siano esaminati dagli Uffici e poi, come si fece l'altr'anno, si potrà deliberare in una riunione privata quelli che sono urgenti e che debbono essere discussi subito.

DE CESARE. Domando di parlare.

DE CESARE. Credo che i ministri debbano dichiarare quali siano i progetti, che desiderano far discutere prima delle vacanze. Io mi associo a quello che ha detto il senatore Astengo, ed inviterei i ministri, che hanno presentato testè parecchi progetti, e soprattutto quello dei lavori pubblici, a voler dichiarare quali di questi progetti abbiano vero carattere di urgenza, e debbano essere discussi prima delle vacanze.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Oramai io comincio ad essere un anziano del Senato e da 13 anni assisto in quest'Aula, di questi tempi, agli stessi inconvenienti che si lamentano oggi. Ricordo anzi di esserci trovati parecchie volte in questo periodo ed a stagione più inoltrata, con maggiore copia di disegni di legge di quel che non ci troviamo adesso, e di averli esaminati e votati nella seconda quindicina di luglio.

M'associa alla proposta fatta dagli onorevoli Astengo e De Cesare di sentire il Governo sull'urgenza e la preferenza da dare ai progetti di legge; e credo che il Presidente del Consiglio stia per arrivare in quest'Aula e possa, se la tornata si protrarrà di quindici o venti altri minuti, esporre il suo parere al riguardo.

Ma, se la seduta deve essere levata, prego il Senato di consentire che i disegni di legge oggi votati dalla Camera siano ricevuti dal nostro Presidente e da questi trasmessi agli Uffici, perchè fra questi disegni v'è quello dei provvedimenti per Roma, che ha carattere di vera e grande urgenza.

Si vedrà poi dagli Uffici e dal Governo quali disegni di legge meritino di essere portati alla discussione e votati, e quali debbano essere rinviati alla ripresa in novembre dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Io avevo già detto che, prima di deliberare, avrebbero dovuto i disegni di legge essere esaminati dagli Uffici: dal Governo poi sentiremo le dichiarazioni in proposito.

Del resto, come ho già avvertito, domani alle 14 e mezzo vi sarà riunione degli Uffici: si esamineranno così quei disegni di legge per i quali si sarà potuto provvedere alla stampa. Del pari, nei giorni successivi, si terranno ancora riunioni degli Uffici, data la mole del lavoro da sbrigare.

Se il Senato consente, potrò poi ricevere, stasera e domattina, le presentazioni che il Governo ritenesse necessario di fare, di disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento. Se non si fanno opposizioni, così si intenderà stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi (N. 616);

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla » (N. 639);

Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costru-

zione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi (N. 641);

Temporanea facoltà di assumere senza esami, e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (N. 631);

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica (N. 630);

Proroga del termine stabilito nell'articolo 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima (N. 652);

Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle (N. 661);

Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino (Numero 666);

Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara (N. 660);

Modificazioni al ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto (N. 657);

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per le estensioni alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli articoli 183 e 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 29 febbraio 1815, n. 70 (N. 653);

Compenso alla signora Anna Maria Mozzi per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario (N. 651);

Istituzione di un secondo posto di chimico-saggiatore nel ruolo organico del personale della R. Zecca (N. 648).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigra-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1911

zione per l'esercizio finanziario 1910-11 (Numero 672);

Provvedimenti per la Somalia italiana (Numero 624);

Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri (N. 671);

Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti (N. 663);

Modificazioni all'articolo 264 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda la indennità ai giurati (N. 676);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1911 (ora 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXCIX.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge (pag. 6802) e di relazioni (pag. 6804, 6802, 6811, 6815, 6818, 6822) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 6802) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Istituzione di un secondo posto di chimico saggiatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca » (N. 648), parlano il senatore Filomusi-Guelfi, relatore (pag. 6803) e il ministro del tesoro (pag. 9804) — Senza discussione, si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell' entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 672), parla il senatore Foà (pag. 6805) al quale risponde il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri (pag. 6805) — Senza discussione, si approvano gli articoli, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per la Somalia italiana » (N. 624), parlano i senatori Carafa d'Andria (pag. 6806), Pedotti, relatore (pag. 6812) e il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri (pag. 6809) — Senza discussione, sono approvati i due articoli del progetto di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri » (N. 674), parlano i senatori Fracassi (pag. 6813, 6817) e Bettoni, relatore (pag. 6817), ai quali risponde il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri (pag. 6815) — Senza osservazioni, si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti » (N. 663) (pag. 6819); « Modificazione all' art. 264 dell'ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda la indennità dovuta ai giurati » (N. 676) (pag. 6821) — Risultato di votazione (pag. 6821).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio ed il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

FORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazione.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, la relazione sul disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Agevolazioni doganali per alcuni prodotti originari dell'Eritrea e della Somalia italiana;
Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per la città di Roma;

Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 472, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati.

Chiedo al Senato che voglia consentire che questi due progetti, che sono urgenti, siano deferiti all'esame della Commissione di finanze insieme agli altri disegni di legge, già presentati al Senato, e che pure hanno carattere d'urgenza, dal titolo:

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata;

Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime.

TORLONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Prego il Senato di voler deferire all'esame della Commissione di finanze il

progetto di legge, già presentato, per concessione gratuita di area demaniale in Roma alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai per la costruzione della propria sede.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge.

L'onor. Presidente del Consiglio ha chiesto che essi, nonché altri due già precedentemente presentati, siano trasmessi alla Commissione di finanze. Anche l'onor. senatore Torlonia ha chiesto che il progetto di legge, già presentato, concernente la cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai per la costruzione della propria sede, segua la stessa via, sia cioè trasmesso alla Commissione di finanze.

Se non vi sono opposizioni, tanto la proposta del Presidente del Consiglio, quanto quella del senatore Torlonia s'intenderanno accolte.

Presentazione di relazione.

MASSARUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSARUCCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga al 30 giugno 1912 del termine prescritto dall'articolo 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Massarucci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un secondo posto di chimico saggiatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca » (N. 648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 648).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FILOMUSI-GUELFU, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFU, relatore. Signori senatori! Io ho avuto l'onore di riferire sul progetto di legge per la istituzione di un secondo posto di chimico-saggiatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca.

L'Ufficio centrale ha riconosciuto unanimemente l'urgenza della legge, la quale urgenza è dimostrata chiaramente dalle considerazioni che il ministro del tesoro ha premesse, tanto al presente disegno di legge, proposto al Senato, quanto al primitivo progetto proposto alla Camera dei deputati, e da questa approvato. Ora, l'Ufficio centrale ha avuto occasione di fare un voto al ministro del tesoro, cioè che, procedendo alla nomina di questo secondo chimico saggiatore, si richiegga la laurea in chimica, perchè soltanto così si potranno avere tutte le garanzie sulla capacità di questo funzionario, il quale, essendo passato per i laboratori che sono annessi alle nostre Facoltà, avrà acquistato la necessaria competenza, sia dal lato della teoria, sia da quello della pratica.

L'Ufficio centrale non ha fatto invero nessuna critica alle disposizioni di questo disegno di legge, ma io mi credo in dovere di tener conto di alcune critiche, che sono pervenute al mio orecchio, e di dare ad esse una risposta.

Una di queste critiche è che è inutile mettere due chimici, perchè, ponendoli a controllo l'uno dell'altro, si riesce a non avere la sicu-

rezza che si sia fatto bene dall'uno e dall'altro. Inoltre, si aggiunge che nelle varie amministrazioni simili esistenti in Europa ed in America non c'è che un solo chimico saggiatore.

Ma io credo di potere e di dovere scagionare il ministro da questa critica. Io credo che siccome non è vero che queste funzioni del chimico saggiatore siano semplici, come si è pur detto (e ci sono qui in Senato eccellenti chimici, i quali possono attestare, se io mi appongo o no nel vero) credo che si abbia una maggiore sicurezza, facendo lavorare indipendentemente i due chimici, in modo che uno possa servire di controllo all'opera dell'altro. È vero che il controllo assai spesso dispiace, ma d'altra parte è necessario. Tutti i prescelti ad un ufficio pubblico si presumono dotti ed onesti; ma può avvenire, e sia pure raramente, che si verifichi l'ipotesi contraria.

Perciò io credo che questo controllo sia giusto, e giustificato, e lo scagiono da una critica che non si è fatta, come ho detto, da noi dell'Ufficio centrale, ma che è giunta al nostro orecchio.

Si è fatta ancora un'altra critica, cioè che secondo il principio generale stabilito nella nostra legislazione, ogni volta che si tratta di nominare a posti dell'Amministrazione pubblica, si ricorre al sistema di concorsi. Con questo non si vuol dire che vi possano essere circostanze eccezionali, le quali consiglino di ricorrere ad un sistema diverso, ma quando queste circostanze eccezionali si presentano, come è avvenuto nella legge che ieri abbiamo approvata per gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto, il ministro dice quali sono queste circostanze eccezionali, e quali le ragioni per le quali intende seguire un sistema diverso.

Il sistema dei concorsi del resto è anch'esso molto combattuto, ma d'altra parte è il sistema normale della nostra Amministrazione, stabilito dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati. È bene dunque attenersi a questa linea di condotta, la quale è anche la più soddisfacente per la coscienza pubblica, e, sotto un certo punto di vista, garantisce anche meglio il ministro, il quale può rispondere alle critiche, che gli si possono fare; ho bandito il concorso e mi sono affidato alla coscienza di

coloro che sono stati chiamati a decidere del risultato di esso.

Un'altra osservazione ancora ed ho finito. Questo piccolo progetto di legge non contiene la clausola consueta, che per l'attuazione delle sue disposizioni si ricorrerà ad un regolamento. Io non sono autorizzato a dare dei consigli, ed anzi credo che il ministro abbia fatto bene a non ricondursi ad una formula così generale, la quale assai spesso può far nascere delle questioni a proposito della delegazione. Invece quando non vi è alcun richiamo, è evidente che il regolamento si può fare, perchè il farlo dipende direttamente dall'art. 6 dello statuto. Ed in questo caso un regolamento è necessario, perchè bisogna nominare una Commissione, determinare quali ne possano essere i componenti, quali i titoli da presentarsi dai concorrenti, se è necessaria una certa carriera pratica, sapere quanti anni un individuo ha praticato nei laboratori, se vi sono titoli equipollenti ecc. Tutta questa è materia, la quale non può che essere oggetto di un regolamento o di un decreto.

E con questo ho finito, e chiedo scusa al Senato, se con le mie parole forse l'ho annoiato. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. È proprio vero che dal fatto nasce il diritto! Questo disegno di legge è sorto precisamente, dalla difficoltà in cui si è trovata l'Amministrazione per l'assenza del chimico saggia-tore della Zecca. In quella occasione pregai il Ministero di agricoltura perchè prestasse alla nostra Zecca un suo funzionario del laboratorio metrico. In conseguenza di questo fatto, riconosciuta la necessità d'un secondo chimico saggia-tore, che è ammessa anche in alcuni stabilimenti stranieri, ho creduto di provvedere con la presentazione di questo disegno di legge. Accetto molto volentieri l'invito che mi viene dall'Ufficio centrale, anche perchè esso risponde al mio intendimento, di procedere cioè al conferimento di questo posto mediante pubblico concorso. Fra i titoli che saranno richiesti ci sarà in prima linea la laurea in chimica.

Non ho altro da dire, se non che prego il Senato di dare voto favorevole a questo disegno

di legge, avvertendo che, o con decreto ministeriale, come si usa fare, o con regolamento approvato per decreto Reale, saranno stabilite, per il conferimento del posto di chimico saggia-tore, le norme e le condizioni che sono oramai un *ius receptum* dell'Amministrazione italiana.

FILOMUSI-GUELFU, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFU, *relatore*. Ringrazio, a nome dell'Ufficio centrale, l'onor. ministro del tesoro per le soddisfacentissime risposte che ci ha dato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della Regia Zecca, è istituito un secondo posto di chimico saggia-tore, con l'annuo stipendio di lire 5000.

I due chimici saggia-tori compiono le funzioni loro assegnate, indipendentemente l'uno dall'altro, e sono alla immediata dipendenza del direttore della Zecca.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-1912 al cap. 95, e per gli esercizi successivi è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 5000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatti di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 672).

PRESIDENTE. Avverto che il ministro degli esteri essendo impedito ha delegato a rappresentarlo per la discussione di questo disegno di legge il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, onor. Di Scalea.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Mi permetto d'interrogare l'onorevole rappresentante del ministro degli esteri sopra l'emanazione del regolamento per la legge dell'emigrazione che è stata votata già da un anno. È la terza volta che in quest'Aula viene richiesta la sollecita pubblicazione del regolamento che deve soddisfare una quantità di urgenti e legittimi interessi.

Vi sono state molte cause che hanno protratta la pubblicazione del suddetto regolamento, ma esse oramai hanno cessato di agire. Non ne rimarrebbe forse che una, ma io credo che ad essa si possa ben rimediare. Doveva occuparsi, infatti, della preparazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulla emigrazione, soprattutto un egregio funzionario che fu per qualche tempo infermo, ed ora è applicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ora, io domando che il regolamento non abbia oramai ad incontrare altri ostacoli, perchè è atteso come cosa urgente.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. L'onorevole senatore Foà sa quali sono state le ragioni che hanno ritardato in parte la elaborazione di questo regolamento: ragioni di cose e ragioni di persone.

Ragioni di cose, perchè gli argomenti che devono essere contenuti in questo regolamento sono così importanti e degni di studio che non si possono indubbiamente improvvisare, in quanto danno esecuzione ad una legge che ha codificato quasi tutto il nostro diritto emigratorio.

Ragioni di persone, perchè la sostituzione del benemerito deputato Luigi Rossi col comm. Di Fratta, ha portato che quest'ultimo abbia vo-

luto, e giustamente, rendersi conto di tutte le parti varie e complesse di questo regolamento, prima di darvi corso.

Di queste parti sono già pronte quelle che riguardano il Consiglio di emigrazione, gli ispettori viaggianti, i servizi all'estero. Il regolamento relativo alla parte contabile è stato concordato col Ministero del tesoro e sarà presto mandato al Consiglio di Stato per ottenere il parere di quell'alto Consesso.

Mi auguro che queste parti del regolamento, che sono tra le più importanti, siano presto un fatto compiuto con gran beneficio dell'Amministrazione e del servizio.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Io mi interesso in particolar modo alla parte del regolamento che riguarda il servizio sanitario. Da principio quella è stata ostacolata da un disparere che esisteva tra l'Ispettorato di sanità marittima ed il Commissariato di emigrazione. Ora il dissidio è composto; l'Ispettorato marittimo ha ceduto al Commissariato dell'emigrazione. Il regolamento era veramente già pronto fin da quando abbiamo votato la legge, e si sa che dall'applicazione di esso dipende la creazione di alcune cariche e l'andamento più corretto del servizio sanitario per l'emigrazione, onde è comprensibile che esso sia desiderato vivamente, e che la mancanza di esso sia causa di inquietudine nel Corpo sanitario marittimo.

Insisto nel pregare vivamente il Governo a provvedere sollecitamente all'emanazione del citato regolamento.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Mi auguro che i desiderii del senatore Foà siano al più presto soddisfatti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911, indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È convalidato il decreto Reale in data 6 novembre 1910, n. 825, col quale si autorizza una prima prelevazione della somma di lire 50,000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto al capitolo 38 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 da portarsi in aumento ai fondi stanziati nello stesso stato di previsione: per lire 10,000 al capitolo 18 « Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei posti d'imbarco » e per lire 40,000 al capitolo 19 la cui intitolazione viene così modificata: « Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti d'imbarco e spese per i servizi dipendenti dall'epidemia colerica ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Somalia italiana » (N. 624).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Provvedimenti per la Somalia italiana ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 624).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Signori senatori. Non sarò certamente io a negare il modesto mio voto per l'approvazione di questa legge che ci viene presentata dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento; e dico « non sarò certamente io », perchè ebbi l'onore, quando si discusse la legge per l'ordinamento del Benadir, di redigere e svolgere, per incarico del presidente della Commissione, generale Baldissera, l'ordine del giorno col quale s'invitava il Governo all'occupazione della zona o almeno di parte della zona destinata alla nostra sfera d'influenza.

La legge di ordinamento fu devoluta ad una Commissione speciale, di cui faceva parte

come presidente l'onor. Di San Giuliano, il quale, chiamato poi ad un alto ufficio diplomatico, cedette il posto al generale Baldissera.

Quando fu presa in esame quella legge, noi ci accorgemmo che discutevamo di attribuzioni del governatore, del comandante militare, dei funzionari, delle truppe e altro, ma che mancava qualche cosa, e questo qualche cosa era nè più nè meno che la colonia; si faceva una legge di ordinamento della colonia, ma la colonia non esisteva ancora.

Esistevano poche località occupate sulla costa dalle quali era pericoloso uscire e che erano servite per parecchi anni a sfruttare le carovane di commercio che dall'altipiano scendevano al mare. Ciò impose alla Commissione quell'invito che fu accettato dal Governo del tempo.

Si cominciò l'occupazione, ed è lodevole cosa che si sia fatta. Oggi questo programma si vuol completare, ed è giusto anche che ciò si faccia.

Ma non è sull'opportunità, anzi sulla necessità dell'occupazione del territorio che io voglio brevissimamente intrattenere il Senato, è sul modo come si vorrebbe condurre questa operazione. La relazione che ci sta dinanzi, redatta dal nostro collega generale Pedotti, può destare qualche preoccupazione: in questa relazione si sente, traspare da ogni riga una certa trepidazione. Si sente il lavoro di un animo non perfettamente tranquillo; una trepidazione ed un turbamento che certo fanno onore alla sua persona, ma che non sono ispiratori di fede; si sente un certo dubbio intorno al necessario disseminamento delle forze sul territorio che vogliamo occupare, si sente il dubbio intorno all'affermata tranquillità delle tribù, si sente il dubbio intorno alla forza numerica che adoperiamo per l'impresa; si sente poi il dubbio già espresso, or sono pochi giorni in quest'Aula dal senatore Franchetti, di un soverchio ottimismo. Ed allora vorrete consentire ch'io vi trattenga per qualche momento su questo soverchio ottimismo.

Nella relazione della Giunta generale del bilancio fatta all'altro ramo del Parlamento, la quale si può dire quasi una parafrasi della relazione del governatore attuale del Benadir, noi leggiamo questo:

« Riassumendo i dati esposti dal senatore De Martino, la nostra attenzione si sofferma sopra alcuni punti capitali riguardanti la si-

curezza interna ed esterna della colonia, che, particolarmente, oggi, ci interessano ai fini dei provvedimenti sottoposti al vostro esame.

« La situazione politica e sociale sarebbe *assolutamente pacifica e con ordinamento civile*, tale da aprire l'adito alla messa in valore di tutte le terre della Goscia lungo il Giuba fino quasi a Bardera.

« Nel tratto che intercede da questa località fino a Lugh e nel quale frequenti erano le incursioni delle Cabile poste sulla riva destra del Giuba contro quelle al di là del fiume stesso, sul nostro territorio, dietro cordiali intese col governatore della "British East Africa", si spera che potranno essere pacificate le Cabile stesse, tra loro, mercè l'azione concorde dei residenti nostri ed inglesi sulle due rive del Giuba.

« Al di là di Lugh e fino a Dolo, al confine etiopico, nessun timore vi sarebbe di incursioni di tribù effettivamente soggette all'Abissinia, che mantiene con noi ottimi rapporti, a turbare i quali neanche recentemente valse la interna lotta di successione al trono in quello Stato.

« Neppure desterebbe preoccupazioni la situazione nostra verso la Somalia settentrionale, le Cabile devote al Mullah non avendo, dopo il ritiro dell'Inghilterra alla costa nella Somalia britannica, motivo di incursione sul nostro territorio, e potendo in ogni caso, essere tenute a freno dal sultano di Obbia che avrebbe interesse ad opporsi alle mosse del Mullah verso i territori occupati dalle tribù soggette al Sultano.

« Ed altrettanto rassicurante sarebbe la situazione nel basso Uebi Scebeli, fino a Balad, nella quale zona la affermata nostra autorità sulle tribù che stanziavano in quei territori, mercè le posizioni già militarmente occupate, avrebbe raggiunto, di poi, ottimi risultati, nel senso di rendere più acquiescenti le tribù stesse al nostro dominio, onde, come si esprime l'onorevole De Martino nella sua relazione: "*una rapida evoluzione si è andata producendo a vista d'occhio tra quelle genti, alcune delle quali, come i Bimal, un tempo fiere ed indipendenti per antica consuetudine*".

Questo il brano della relazione, sul quale si ferma la relazione della Giunta del bilancio per indurre la Camera alla fiducia.

Esaminiamo brevemente queste affermazioni.

Fino a Lugh, dunque, si spera che gl'Inglesi uniti a noi tengano a posto gl'indigeni più facinorosi. Signori, voglio ricordare un fatto: in quest'aula, essendo ministro l'onor. Guicciardini, io volli richiamare la sua attenzione sopra i movimenti del Mullah, e sulle conseguenze che questi movimenti potevano provocare tra i Musulmani della Somalia del Nord.

Il ministro Guicciardini mi rispose che una intesa fra l'Italia e l'Inghilterra avrebbe stretta in una morsa il Mullah, e ne avrebbe avuto ragione. Non passarono tre giorni che sapemmo da tutti i giornali, e fu notizia confermata ufficialmente, che gl'Inglesi si erano ritirati alla costa, si erano disinteressati dell'*hinterland*, e noi rimanemmo soli di fronte alle eventuali mosse aggressive del Mullah. Ciò per la storia.

Nella relazione si dice che da Lugh a Dolo, verso il confine etiopico, non c'è nulla da temere perchè abbiamo ottimi rapporti con la Etiopia, e perchè durante le lotte per la successione, durante le convulsioni interne dell'Abissinia questi etiopi non si mossero, e non vennero a razzare i Somali. Ora quale relazione potevano avere queste convulsioni per la successione alla corona salomonica con le razzie che fanno periodicamente gli Etiopi per sequestrare bestiame ed altro ai loro tradizionali nemici, i Somali?

Io non vi vedo alcuna relazione; probabilmente un giudizio più chiaro di questo si voleva esprimere, ma esso non traspare dalla relazione che ho dianzi citato e che mi pare oscura.

Si dice poi, a riguardo della Somalia settentrionale, che il Mullah, dopo il ritiro delle truppe inglesi, non avrebbe motivo di agitarsi e di dar molestia alle nostre tribù. Ora io domando: il Mullah non si è mosso per dar molestia agli Inglesi, sono stati gli Inglesi che, per la sicurezza del territorio sottoposto alla propria sfera d'influenza, hanno tentato di dare la caccia al Mullah. Non c'è nessuna relazione tra i due fatti. Il Mullah si muove per razzare, per trovar seguaci, fucili, cammelli, bestiame da macello ed altro; non si muove per andare incontro agli Inglesi. Furono gli Inglesi che si mossero per andare incontro al Mullah.

La relazione del governatore poi aggiunge: in caso che il Mullah si muovesse, c'è il sul-

tano di Obbia. Ora il sultano di Obbia è un somalo. Quando il Mullah lo minacciava, egli si rivolse all'Italia ponendo un dilemma molto semplice: o voi mi proteggete con le forze vostre, oppure datemi armi in quantità sufficiente perchè io possa difendermi da me. Noi tentennammo, promettemmo, facemmo sperare, ma non ci decidemmo a nulla. Non so se ultimamente queste armi siano state fornite e spero che il rappresentante dell'onorevole ministro degli esteri vorrà darmi qualche assicurazione in proposito. In ogni modo, intendiamoci: non fidiamo troppo leggermente sul sultano di Obbia; ricordiamoci che è un mussulmano, che tra un vicino forte e minaccioso e un difensore lontano, e purtroppo fino ad oggi assai esitante, probabilmente potrebbe preferire di unirsi al Mullah per ottenerne in cambio la protezione. Non è una cosa impossibile, non improbabile.

Ricordiamoci della condotta di questo sultano durante la guerra degli Inglesi ai quali si offriva.

Quanto poi al basso Scebeli, leggiamo come a *vista d'occhio* vi sia stata una *rapida evoluzione*. Questi Bimal son tutti ad un tratto diventati tanté pecorelle? Che, scampato il pericolo, quelle tribù, sia per il buon governo, sia per altre ragioni, si mantengano per un certo tempo tranquille, può ammettersi e non lo nego; ma che questa tranquillità debba affidare, che questa tranquillità debba essere elemento di profonda fiducia per una potenza colonizzatrice credo che sia un po' troppo, e che si pecchi di leggerezza fidando su di esse senza altri controlli e senza elementi seri che inducano a tranquillare la nostra coscienza.

Signori senatori: l'occupazione di un territorio nella Somalia non è una nuotatina nel latte e miele; è certamente cosa non superiore alle nostre forze, alla nostra potenzialità finanziaria e alla virtù dell'esercito nostro, ma va fatta e preparata con prudenza se non vogliamo esporci a dolorose sorprese.

Ricorderò un'ora solenne in quest'Aula. Un uomo, che aveva per lungo tempo taciuto, ruppe l'austero silenzio e da quel banco parlò al Senato. Quell'uomo era il generale Baldissera. Egli ci ammonì dicendo: badate! qualche cosa si muove, qualche cosa si agita in tutto il mondo islamitico; badate che non si potrà mai contare sulla tranquillità e sulla fedeltà di quelle tribù; e io

aggiungo per mio conto, di quelle tribù che fino ad oggi non hanno visto i grandi benefizi dell'azione nostra come hanno potuto vederli in Eritrea.

E, passando da questa constatazione al metodo militare, egli ne indicava uno diverso da quello che oggi si vorrebbe seguire. Lo dirò in breve; egli voleva che l'occupazione fosse fatta tutta di un sol colpo, con una sola spesa fatta in una sola volta. Ed a conforto di questa opinione accennava alla grande impressione che questa occupazione rapida e sicura avrebbe fatta sul mondo indigeno, ed aggiungeva che la spesa, in fin dei conti, sarebbe stata la stessa di quella che si vuole ripartire in tanti esercizi, mentre si evitava il pericolo che le tribù, offese e ferite nel loro orgoglio di razza, avessero avuto il tempo di concentrarsi in altri luoghi per prepararsi all'attacco e alla difesa.

Intendiamoci: quest'opinione del Baldissera si può accettare, come la si può rifiutare, ma certamente noi non possiamo trascurarla, giacchè viene da una persona, la cui autorità è universalmente riconosciuta. E mentre mi sono fatto eco di tanti dubbi e di tante perplessità, ciò non toglie che io vi trattenga per un momento soltanto intorno ad un altro dubbio, che è stato più volte manifestato e che combatto, cioè intorno all'esempio della campagna degli Inglesi contro il Mullah, finita con l'abbandono completo degl'Inglesi stessi dell'impresa.

Ora, intendiamoci, gl'Inglesi, nella Somalia settentrionale, che cosa facevano? Gl'Inglesi facevano la caccia all'uomo, la caccia alle genti armate, che seguivano il Mullah, e gl'Inglesi erano in condizioni di inferiorità, perchè il Mullah conosceva i luoghi di acqua, giocava sul fanatismo religioso delle popolazioni che avvicinava. Il Mullah aveva pochi bisogni, mentre gl'Inglesi dovevano andare adagio, non potevano conoscere perfettamente la topografia dei luoghi, non avevano guide fedeli, come il nemico che le aveva sicure per timore o per fanatismo.

Per noi le cose sono assai diverse; noi ci proponiamo di occupare dei punti determinati e di occuparli con un *modus procedendi* che può essere anche accettabile, ma non posso fare a meno di raccomandare molta prudenza, molta preparazione sulle retrovie, molta preparazione per i rifornimenti, molta preparazione sulle in-

formazioni intorno allo spirito che anima le popolazioni indigene, perchè vi confesso, o signori, a me non pare che quelle affermazioni contenute nella relazione della Camera dei deputati sieno ponderate sufficientemente per farci camminare a occhi chiusi. C'è una certa curiosa prudenza invece nelle parole che ho letto nella relazione ministeriale dove è detto che non si tratta di *espansione*, ed è ripetuta con espressione curialesca in quella della Giunta del bilancio alla Camera dove è scritto che il concetto d'espansione *esula* dallo spirito informatore della legge.

Alla parola *espansione* si sostituisce la parola *estensione*. Ora, francamente, *espansione* o *estensione* che sia, non è certo con queste sfumature di parole che noi avremmo maggiore o minore fede nella cosa e che occuperemo la Somalia.

Io dunque dichiaro ancora una volta che darò voto favorevole per fornire i fondi necessari all'impresa, ma esorto alla prudenza. Autorevoli pareri mi confortano in questa mia raccomandazione. Noi abbiamo nel Benadir quattromila uomini; una parte di questi deve essere tenuto a presidio di parecchie località; ricordiamoci che se una compagnia, se un plotone venisse accerchiato o sopraffatto, se altre vittime dovessero cadere, le conseguenze all'interno sarebbero assai tristi. Ricordiamoci che dopo Adua molto si speculò sul sangue e sulle lacrime; molto si speculò, e la demagogia impose all'Italia una delle maggiori viltà che la storia d'un popolo registri.

Io non ho altro da dire: energia e prudenza. Prudenza non deve intendersi rinuncia, non deve intendersi inerzia, prudenza dev'essere coefficiente di vittoria. (*Approvazioni*).

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Mi perdoni il Senato se io, senza l'autorità del ministro degli esteri, che è impedito per ragioni di salute, avendo l'onore di sostituirlo, risponderò sinteticamente e brevemente alle considerazioni che ha svolto l'onorevole Carafa d'Andria.

L'onorevole Carafa d'Andria ha manifestato preoccupazioni che riguardano specialmente la preparazione militare e il timore che la esten-

sione della nostra effettiva occupazione possa arrecarci dolorose sorprese. L'onorevole senatore Carafa D'Andria fonda il suo ragionamento su ragioni varie e su elementi complessi. Primo elemento, condizioni delle popolazioni che vivono lungo le rive del fiume, delle tribù che popolano quel territorio che viene denominato « Benadir ». Secondo elemento, le condizioni politiche e sociali della Somalia settentrionale che possono avere una influenza sullo svolgimento della nostra azione in quelle regioni.

Consenta il Senato che anzitutto io faccia brevi dichiarazioni su questo secondo elemento di esame.

Indubbiamente, il ritiro degli Inglesi, che in principio avrebbe fatto nascere dei timori per la sicurezza del nostro territorio, ha prodotto invece conseguenze, le quali, anzichè danno, hanno recato effettivo beneficio alle condizioni di sicurezza della nostra colonia. Il Mullah non essendo più nè perseguitato nè inseguito, non ha avuto più alcun interesse a venire a turbare le tribù le quali erano sotto il nostro protettorato, nominale se non effettivo.

Da questa condizione di cose è derivata una relativa tranquillità in quelle zone, e specialmente da parte di quel sultano di Obbia, che, come faceva osservare giustamente l'onorevole Carafa D'Andria, era messo in un bivio doloroso: o voi mi date il mezzo di potermi difendere, o debbo unirmi al vostro avversario per poter vivere nel mio sultanato! La politica che ora segue il Governo, riguardo alla Somalia settentrionale, si riassume nel favorire l'armamento di Obbia nei limiti che possono essere consentiti. E questo provvedimento ha una certa importanza, in relazione alle considerazioni svolte dall'onorevole senatore Carafa D'Andria, perchè ci dà una certa guarentigia e una certa sicurezza che dalla parte del sultanato di Obbia non ci vengano sorprese, ma invece possiamo avere tutti quegli aiuti che sono necessari a darci quella sicurezza politica nella Somalia italiana, elemento indispensabile al tranquillo svolgimento del nostro programma nel territorio del Benadir. Si sono fornite armi al sultano di Obbia, si sono istruiti ascari ed il nostro residente, il capitano Crispi, continua ad avere ottime relazioni e ad essere in rapporti cordialissimi con questo sultano, che,

fino a prova contraria, dimostra sentimento di devozione e di fiducia nella nostra politica e nel nostro regime.

Veniamo ora a considerare l'altro elemento, lo stato d'animo delle popolazioni lungo le rive del fiume.

Questo stato d'animo è molto migliorato. Si consideri che nel 1906, quando io ebbi l'onore, come sotto-segretario di Stato, di presiedere una inchiesta che riguardava un governatore, ebbi occasione di constatare che in quel periodo di tempo, non lontano, perchè non è ancora passato un lustro, eravamo in tali condizioni da non poter uscir fuori delle mura di Mogadiscio, senza effettivo pericolo. Si vede dunque che in cinque anni, con uno sforzo veramente minimo, si è conseguito un notevole progresso, si vede quanta sicurezza, non diciamo assoluta ma relativa, esista in una zona che basta dare uno sguardo ad una qualunque carta geografica, per persuadersi quanto sia grande, specie in riguardo agli sforzi fatti per occuparla.

Ciò viene a dimostrare come il carattere di quelle popolazioni sia trasformabile, quando le condizioni economiche fanno in modo che esse abbiano interesse a mantenersi amiche con noi per la tutela del loro bestiame e specialmente per la tutela delle loro terre, poichè la pacifica occupazione di un territorio e la sicurezza di non essere raziati, trasformano quelle popolazioni da nomadi in agricole, con grande sicurezza che saranno un elemento di difesa per noi, poichè l'attaccamento alla terra coltivata li induce ad esser legati a quel regime che rispetta le terre con la forza e specialmente con la giustizia.

In quanto poi alle condizioni con le quali si vorrebbe effettuare l'occupazione, la relazione della Commissione del Senato, a togliere ogni dubbio sulla responsabilità che avrebbe potuto avere nell'approvare il disegno di legge da noi presentato al giudizio del Parlamento, ha già notato come il governatore abbia presentato le sue proposte dopo un accurato esame e dopo un accordo completo tra il ministro della guerra, il capo di stato maggiore ed il governatore che, coadiuvato dai suoi organi tecnici, è il responsabile delle sue proposte. Ritengo che autorità più competente del Ministero degli esteri abbia quindi già vagliato tutte le ragioni di prudenza

che hanno consigliato a formulare le proposte così come esse sono state redatte e sottoposte all'esame e al giudizio del Senato.

D'altra parte, io potrei fare, se me lo consente il Senato, brevi considerazioni al riguardo, Indubbiamente non è intenzione nostra di occupare ad un tratto tutta quella zona che da Dolo-Lugh va a Scidle per Revai e Baracaba. Sarebbe stata indubbiamente una più sollecita soluzione, ma non avrebbe avuto tutti quegli elementi confortatori di prudenza che ben a ragione reclama il senatore Carafa d'Andria. Sacrifici finanziari ben più considerevoli avrebbe portato l'occupazione immediata e contemporanea di tutta quella lunga linea.

Invece noi abbiamo ritenuto più prudente il sistema frammentario di occupazioni parziali che, arrecando minori sacrifici e potendo far nascere minori pericoli e dimostrando maggiore prudenza di azione, possono arrivare allo stesso risultato.

Così noi avremmo per ora in animo di occupare gradatamente, portando gli ascari a 4000, innanzi tutto il territorio di Scidle e Mobilen. Basterà si giunga a poter avere disponibile una forza di circa 1100 uomini per l'operazione, rimanendo a disposizione del resto della colonia altri 3000 uomini circa.

Consideri l'onor. senatore Carafa d'Andria che uno degli obbiettivi che si prefigge il governatore della Somalia è quello di sempre più sviluppare il corpo di polizia locale per il quale a poco a poco noi risparmieremo la forza di truppe in alcune stazioni.

Le organizzazioni di polizia farebbero sì che noi potremmo usare le truppe per fortificare quei territori che noi andremo man mano occupando.

Basterà dunque dall'andamento della prima operazione, cioè dall'occupazione del territorio di Scidle e di Mobilen, man mano, con grande prudenza di azione, vedere quali conseguenze derivino da questa parziale occupazione e quali bisogni possano derivare all'intera organizzazione dei vari servizi e quindi all'occupazione frammentaria e non contemporanea di tutta quella linea che ha per obbiettivo logico la sintesi di un programma che non è solo programma di occupazione, ma programma anche economico. Poichè, come l'onor. senatore Carafa d'Andria avrà potuto osservare, l'occupazio-

zione della linea da Lugh a Revai e a Scidle porterà all'assoluta sicurezza che, essendo quelle zone più ricche e fruttifere e più adatte ad un esodo delle popolazioni tranquille ed agricole verso il nostro territorio, quella linea diverrà quasi una naturale difesa del territorio occupato sotto il nostro regime contro le popolazioni al di là del confine. E noi avremmo con quella linea di occupazione anche prevenuto un pericolo, quello che riguarda le condizioni economiche, le condizioni di alimentazione della colonia, perchè spessissimo avviene che a quelle popolazioni che sono ora tra la linea che dovremo occupare e quella che di fatto è occupata, a causa delle razzie e dei conflitti tra le varie tribù, viene a mancare il primo alimento, le granaglie, e quindi viene a mancare anche alle nostre popolazioni costiere e alle popolazioni che vivono intorno alle rive dei nostri due grandi fiumi.

È quindi non solamente una necessità di carattere politico che ci induce a quella occupazione, ma è anche la realizzazione di un programma economico, per dare a quelle regioni la sicurezza, affinchè non avvenga che quelle nostre popolazioni soggette, possono patire la carestia per ragioni che la civiltà riprova e che noi dovremo mano a mano far scomparire, affinchè il nostro dominio possa avere il vero rispetto delle popolazioni ed assicuri loro vita tranquilla, giustizia, e più che altro, l'alimentazione.

Io ritengo dunque, senza volere ancora abusare della paziente bontà del Senato, che il programma del Governo si riduce a ben modesti confini, e non è soltanto dettato da uno spirito di avventure che esula da tutti gli atti — bisogna ben dirlo per la verità — finora compiuti dal governatore De Martino, nella sua amministrazione del Benadir. Il Governo non è confortato solo dalle parole di una relazione, ma da un lungo minuto esame di cose e di ambienti che il senatore De Martino (e qui mi piace di additarlo alla benevolenza del Senato) ha voluto compiere con grande sacrificio personale. Egli ha visitato tutta la colonia, ha raccolto numerose informazioni, ha mantenuto cordiali rapporti con le autorità del « British East Africa » che devono essere cooperatrici nostre affinchè il nostro dominio possa essere sempre più consolidato; mentre la tranquillità

e la prosperità della Somalia italiana si riflettono beneficamente sull'altra parte della Somalia; ed interessa molto agli Inglesi che noi siamo forti affinchè l'influenza di ciò che avviene nella Somalia meridionale possa produrre benefici effetti nella Somalia settentrionale. Ed inoltre è anchè utile che i terreni del Giubaland, i quali non sono fertili e prosperosi come quelli appartenenti all'Italia, possano essere argomento di prosperità per quelli che sono al di là del confine.

Quindi tanto per il dominio del Giubaland, quanto per la Somalia settentrionale, l'Italia potrà trovare argomento di conforto nell'azione del Governo inglese ed io ritengo che la pacificazione politica che l'Italia sta compiendo nel sultanato dei Migiurtini ed in quello di Obbia e l'azione giusta, equa, conciliante ed energica del nostro governatore possa avere per effetto un'occupazione che non incontri eccessive difficoltà, come il passato finora ci ha insegnato, e possa il nostro regime sempre più dare incremento all'economia di quelle regioni. E son sicuro che quando quelle regioni avranno già creata una ricchezza indigena, allora noi avremo in esse stesse il miglior presidio a che il nostro nome non sia da loro maledetto ed osteggiato ma sia venerato ed ammirato; il che deve essere nel programma dell'Italia nostra: poichè l'Italia che ha compiuto miracolosamente l'opera epica del suo risorgimento possa anche illuminare di sua luce civilizzatrice le lontane colonie alle quali essa chiede una integrazione delle sue energie economiche ed industriali e un'aureola di grandezza degna del suo glorioso passato. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Funzionamento degli istituti zootecnici nelle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DALLA VEDOVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA VEDOVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione dei ginnasi superiori e licei moderni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dalla Vedova della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Somalia italiana ».

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. Dopo il brillante discorso del sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, il quale ha fornito chiarimenti, notizie ed assicurazioni più che soddisfacenti, non soltanto riguardo alle dubbiezze manifestate dal senatore Carafa d'Andria, ma anche rispetto a qualche parvenza di dubbi od a qualche specie di riserva contenuta nella relazione della vostra Commissione di finanze, evidentemente nè al relatore nè alla Commissione stessa nulla più rimarrebbe da aggiungere. Tuttavia, poichè il senatore Carafa sembra abbia avuto la bontà di leggere con speciale attenzione la modesta relazione che io ho avuto l'onore di stendere, debbo pur dire alcune poche parole.

L'onor. Carafa d'Andria ha creduto di trovare nella relazione da me preparata, ed unanimemente approvata dalla Commissione, come un non so che di trepidazione e quasi di turbamento che fosse nell'animo di chi doveva discorrere e riferire intorno ai qui proposti provvedimenti per la colonia della Somalia.

In realtà turbamento non c'è stato mai, neppure un solo momento; e se quasi un senso di trepidazione potesse dalla relazione trasparire, questo non dovrebbe nè potrebbe essere che la manifestazione della cura che io sentivo di dovere portare nello studio di un argomento così importante e complesso; di un problema difficile ad essere valutato da lontano e sopra documenti che ispirano sì, indubbiamente, la maggior fede, ma che talvolta, in alcuni punti, in talune frasi (ed il senatore Carafa d'Andria lo ha anche voluto rilevare) possono lasciare l'impressione essere state le questioni studiate

e guardate attraverso ad un vetro colorato con tinte troppo rosee.

Nell'esame di proposte di questo genere pareva necessario portare la più scrupolosa attenzione, ed è quello che la Commissione di finanze ha cercato di fare.

Da questa accurata disamina, che ci indusse anche a raccogliere notizie ed apprezzamenti dalla bocca di persone che sono ben addentro nelle questioni delle nostre colonie e così di ufficiali che furono laggiù in Somalia per non breve tempo, noi abbiamo finito per trovare nel nostro animo la sicurezza di potere, con piena fiducia, come abbiamo fatto, raccomandare al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

Dopo di questo, io non entrerò in particolari, visto come il tempo stringe, e come però io non debbo abusare della pazienza del Senato, dopo quanto ha detto così bene e così competentemente l'onor. sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

Quello soltanto che il Senato mi vorrà consentire di brevemente accennare si è, che il modo come s'intenderebbe preparare la divisata operazione militare, sembra dare pieno affidamento.

Non si porterà il Corpo degli ascari ad una forza molto considerevole, sia per ragioni di economia (non parendo necessario affrontare una troppo grave spesa complessiva, la quale avrebbe dovuto ascendere secondo un primo progetto, a quasi 5 milioni) e sia per non perdere soverchio tempo nel suo reclutamento. Questo reclutamento degli ascari non è invero la cosa più spedita e facile, vuoi per la qualità e vuoi per il numero degli individui che si possono trovare. Ora anzi, molto opportunamente, e lo dico in via incidentale, sono state assai migliorate le condizioni fatte a questa gente da noi assoldata; furono meglio vestiti di quello che prima non erano; fu aumentato il loro soldo da sette a nove talleri al mese e sono stati loro concessi altri allettamenti.

Ma se non si allestirà una forza molto considerevole verranno soprattutto adottate provvidenze di notevole efficacia nei riguardi del suo ordinamento e del suo più conveniente inquadramento, mediante ufficiali nostri, che in numero limitato ma corrispondente al bisogno, verranno all'uopo mandati nella colonia.

Dove poi in speciale guisa i provvedimenti militari escogitati appaiono lodevoli, e quindi da approvarsi, è in quanto mirano a preparare con la necessaria larghezza i mezzi materiali e sussidiari occorrenti al funzionamento di tutti i servizi, senza dei quali anche a piccole colonne di truppa, come è il caso di dovere adoperare laggiù, non riuscirebbe possibile o facile di operare, di convenientemente svolgere gli atti loro, nelle marce, nelle occupazioni delle località, eventualmente nei combattimenti.

E giacchè questa parola mi è venuta sulle labbra, se anche poi, e mi pare di averlo pur detto nella relazione, se anche si dovessero incontrare ostacoli o resistenze che ci costassero qualche goccia di sangue.... Eh via, signori, abituiamoci una buona volta anche a questo. Se se ne avrà una ripercussione penosa nel paese, speriamo rimanga confinata fra le donnicciuole. Chiunque vuole ottenere qualche cosa deve esser pronto ai sacrifici. Guardiamo come tutti i popoli colonizzatori (non parliamo degli antichi Romani, ma i popoli colonizzatori d'oggi, Inglesi, Olandesi, Portoghesi ecc.) sanno fare sacrifici considerevoli anche di sangue, senza lamentarsene, senza commuoversene, pur di conseguire risultati che danno loro ricchezza, influenza, una larga messe infine di benefici, e non solo nel campo economico e materiale, ma anche nel campo di quelle alte soddisfazioni morali che i popoli civili debbono pur sapersi procurare, come tanto bene ha detto l'onor. sotto-segretario di Stato degli esteri. (*Benissimo! Approvazioni*).

Termino d'intrattenere il Senato associandomi al voto che così eloquentemente ha chiuso il discorso dell'on. sotto-segretario di Stato, on. Di Scalea, mentre ripeto la raccomandazione finale della relazione della vostra Commissione di finanze, quella cioè che voi vogliate votare con animo tranquillo il provvedimento di legge qui presentato al vostro suffragio. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, attualmente di

lire 2,979,000, è aumentato di lire 350,000 per l'esercizio 1911-912 e di lire 650,000 per l'esercizio 1912-913 e per i successivi.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,800,000 per la estensione graduale dell'amministrazione diretta dalla colonia fino alla linea Dolo-Lugh-Bur Acaba-Dafet-Scidle nella Somalia italiana, da ripartirsi nei seguenti esercizi finanziari:

1911-12	L.	700,000
1912-13	»	1,200,000
1913-14	»	600,000
1914-15	»	300,000
	L.	<u>2,800,000</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri » (N. 671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 671).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

FRACASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRACASSI. Se io avessi osato, avrei domandato lo stralcio di una parte di questo progetto di legge, e precisamente di quella parte che è considerata all'art. 2; a ciò mi invitava la disposizione dell'articolo stesso, la quale porta che questa parte del disegno di legge, che è la più importante, non potrà andare in vigore che al primo luglio del 1912.

Ma, se io facessi una tale proposta, il sotto-segretario di Stato non l'accetterebbe, ed allora mi limito domandargli alcuni schiarimenti.

Io capisco l'aumento che vien fatto nel personale consolare: si è aumentato il numero dei consolati, questo numero si andrà aumentando ancora e tutti ci auguriamo che possa l'aumento essere di molte sedi ancora, quindi è bene preparare il personale per coprire i nuovi posti; ma non capisco l'aumento del personale diplomatico. Il nuovo organico porta un aumento di otto ministri...

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. (Interrompendo)*. Sono quattro e non otto. Quattro erano stati aumentati con altra legge precedente, con questa se ne aumentano solo quattro.

FRACASSI. In confronto del precedente organico sono otto. Ad ogni modo, questi nuovi ministri che si aumentano sono essi destinati a stare addetti al Ministero in Roma? Questo è interessante sapere.

Vedo inoltre creata una nuova classe di segretari; vi sono otto *primi segretari* di legazione e otto segretari di legazione di *prima classe*. Che cos'è questa nuova classe di *primi segretari* di legazione? Hanno essi funzioni diverse da quelle dei segretari di legazione di prima classe?

L'aumento di spesa per il personale diplomatico, è di 40,000 lire circa, non certo gran cosa e ben lontano dall'aumento che occorrerebbe per mettere il servizio diplomatico in condizioni non troppo inferiori al trattamento che hanno le diplomazie degli altri paesi; non è certo sulla spesa che io faccio le mie osservazioni. Credo anzi desiderabile che non esistessero più nel personale diplomatico, nè in quello consolare, funzionari non pagati; quello che si richiede a coloro che vogliono intraprendere la carriera, sia consolare che diplomatica, esige tal mole di studi, che chi supera il concorso ha diritto di ricevere subito una retribuzione, e sarebbe ottima cosa se si potesse anche abolire la necessità di un determinato reddito che si pretende venga assicurato dalle famiglie, agli addetti diplomatici e consolari. Su questa via omai siamo avviati e non ho che da raccomandare al Governo di entrarci risolutamente perchè il personale sia reclutato unicamente per merito di esame e non si richiedano condizioni di fortuna maggiore o minore per chi aspira ad una o ad

altra carriera. Ad un'altra questione desidero accennare.

Si è discusso per trent'anni per fare la fusione delle carriere diplomatiche e consolare e dopo trent'anni si è arrivati a questo risultato, che si è lasciata la distinzione tra carriera diplomatica e carriera consolare e si è abolito il ruolo del personale del Ministero degli esteri. Non credo che il risultato che se ne è ottenuto sia soddisfacente per il servizio.

Quindi, se non si è sicuri di continuare col sistema ora in vigore, meglio sarebbe di affrontare subito la questione dell'istituzione di un ruolo speciale pel personale del Ministero che mantenga nell'Amministrazione centrale quella tradizione che non può mantenersi con un personale continuamente mutantesi, proveniente dai consolati e dalla diplomazia, che rimane poco tempo al Ministero e vi rimane mal volentieri specialmente per ragioni finanziarie.

Un'ultima osservazione farò sui ministri di prima classe. È un'osservazione che ebbi già occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento prima che si stabilisse l'organico in vigore. Io domandava allora perchè facendosi un nuovo organico non si creava il grado di ambasciatore. È una semplice questione di dicitura. Invece di chiamare i dieci ministri a 15,000 lire, ministri di prima classe, chiamateli ambasciatori. L'Italia ha delle ambasciate, ma non ha degli ambasciatori. I nostri diplomatici che rappresentano il Re, come ambasciatori, hanno delle lettere che li accreditano con tale rango e titolo nel paese dove sono inviati. Ma rango e grado non possono avere in Italia, perchè il grado di ambasciatore non esiste nei ruoli del personale diplomatico. Siccome da qualche tempo è invalso l'uso di concedere la qualifica ed il rango di ambasciatore ai ministri plenipotenziari che hanno retto ambasciate, quando vanno a riposo, si è giunti a questo colmo, che il diplomatico italiano per conseguire il grado di ambasciatore, deve andare a riposo. Nel servizio attivo non possono esservi ambasciatori. È una condizione di cose che bisognerebbe far cessare.

Fatte queste brevi osservazioni, e domande alle quali attendo risposta dall'onor. sotto-segretario di Stato, ho finito il mio dire.

Presentazione di relazioni.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Savona nella regione Villetta San Giacomo-Santa Maria Maddalena-Cappuccini ».

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati ».

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni ».

PRESIDENTE. Do atto agli onor. senatori Astengo, Scialoja e Bertetti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ».

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Risponderò brevissimamente alle osservazioni che l'onor. Fracassi ha creduto di fare in relazione al disegno di legge sui ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri.

Anzitutto prendo atto della benevolenza con la quale l'onor. Fracassi ha accolto l'aumento del personale consolare da noi proposto. L'aumento del personale diplomatico e specialmente l'aumento dei posti nel grado di ministro, deriva dal fatto che in questo momento il numero dei ministri non corrisponde alle effettive esigenze del servizio.

Noi abbiamo ventitre legazioni, nove ambasciate e quattro posti al Ministero, in totale trentasei posti. Inoltre usiamo spessissimo, ed io ritengo sia utile consuetudine, di affidare il governo delle nostre colonie a funzionari appartenenti al ruolo diplomatico e consolare. Ho detto ritenere sia utile provvedimento, perchè le relazioni delle nostre colonie con le regioni vicine sono meglio e più tranquillamente affidate a coloro che hanno l'abito e la consuetudine a gravissimi e delicati affari come quelli di carattere internazionale.

Come dicevo, dunque, trentasei posti e con quello del governatore dell'Eritrea trentasette, il che corrisponde a ciò che è proposto con gli organici da noi presentati,

Aggiunge l'onor. senatore Fracassi che nell'equivoco in cui egli è caduto dicendo che abbiamo aumentato di otto posti l'organico, stava anche la nostra giustificazione. Nella recente leggina che il Governo ha presentato ed il Parlamento ha approvato, si aumentavano quattro posti di ministro, anche per rendere normale e legale una situazione che, se non illegale, era certamente anormale, quella, cioè, del capo del nostro Ufficio coloniale e del nostro ministro ad Addis Abeba.

In omaggio alla legge che stabilisce che i direttori generali debbano essere ministri o consoli, a questo capo dell'Ufficio coloniale abbiamo creduto attribuire il titolo che la legge gli ha attribuito: che fosse iscritto nel ruolo il titolare della legazione ad Addis Abeba e che fosse dato il grado a chi aveva già le funzioni di ministro.

Ritengo che, dopo queste mie dichiarazioni, l'onor. Fracassi sarà soddisfatto. E tanto più se vorrà riflettere che quando vi sarà nel ruolo un numero di posti di ministri sufficiente e si saranno sempre col criterio della scelta effettuate le promozioni da consigliere a ministro, cioè quelle promozioni di grado che più delle altre richiedono il criterio della scelta pur ammesso in tutte le altre Amministrazioni, e non nella scelta relativa, ma della scelta assoluta, in quanto si tratta di personale diplomatico, allora si potrà evitare l'inconveniente di affidare missioni così elevate a funzionari di grado inferiore a quello di ministro.

Ecco le ragioni per le quali io vorrei che il numero dei ministri nel ruolo corrispondesse

ai posti effettivi, e che le promozioni fossero date a quei funzionari che abbiano i requisiti necessari alla missione delicatissima che debbono compiere di rappresentare il nostro paese all'estero.

Quanto alla questione che l'onor. Fracassi ha portato qui al Senato intorno alla creazione del grado di primo segretario, gli darò subito i necessari schiarimenti. Anzitutto è bene ricordare che questo disegno di legge non è che un'opera di riparazione e di equità, poichè non fa che applicare i benefici stabiliti dalla legge generale sullo stato economico per tutti i funzionari dello Stato, al Corpo diplomatico e al consolare, che ne erano stati esclusi.

E giacchè, d'altra parte, le esigenze dell'Amministrazione erano cresciute per i nuovi servizi che all'Amministrazione si erano aggiunti, anche in conseguenza di nuovi provvedimenti come la legge per le scuole all'estero, la creazione della Direzione generale del commercio, ecc., così si è ritenuto conveniente profittar dell'occasione per aumentare nel numero indispensabile i funzionari.

Quando il ministro degli esteri presentò al ministro del tesoro le prime proposte in base agli antichi ruoli, questi osservò che gli aumenti di stipendio che si venivano a costituire non erano in armonia con le disposizioni generali della legge sullo stato economico degli impiegati, perchè si veniva ad aumenti superiori a mille lire, il quale avrebbe creato una pericolosa preferenza, che poteva costituire un precedente per gli altri funzionari dello Stato. Ad evitare questo pericolo e ad armonizzare la nostra azione, con quella del ministro del tesoro, si è venuti ad una classificazione diversa dei funzionari che, se non è tecnicamente perfetta, corrisponde allo scopo finanziario che il ministro del tesoro voleva raggiungere. Ecco perchè abbiamo creato questa classe intermedia dei primi segretari; allo scopo, cioè, che non avvenisse uno speciale trattamento di favore per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri.

Finalmente l'onor. senatore Fracassi ha parlato della convenienza di creare il grado di ambasciatore. Questa invocazione alla creazione del grado effettivo di ambasciatore, non è nuova, e da molte parti, spesso fu sostenuta: ma a far ciò havvi una difficoltà, onor. senatore Fracassi,

nella quale però non entra per nulla il ministro del tesoro. Attualmente gli ambasciatori, giacchè trattasi di funzioni, sono scelti (ed ella che è così vecchio delle cose del Ministero degli affari esteri, ben lo sa), sono scelti, dico, tra i ministri di prima e quelli di seconda classe.

Creando invece un grado al di sopra delle due classi di ministri, noi non potremmo a rigore scegliere questi funzionari che tra i ministri di prima classe; vuol dire che restringeremmo la facoltà di scelta ad una categoria limitatissima di funzionari. Non potremmo infatti far saltare ad un funzionario tutta una classe, il che sarebbe contro ogni principio giuridico di guarentigia e di tutela dei diritti dei funzionari stessi.

Ecco quale è la difficoltà tecnica che può essere soltanto superata con un provvedimento che unifichi in un'unica classe tutti i ministri e crei il grado di ambasciatore. Ritengo che la questione sia degna di esame ma non ritengo essenziale sia risolta con urgenza, perchè debbo anche dire che i nostri ambasciatori, scelti con grande larghezza di criteri fra i ministri di prima e di seconda, non hanno dato luogo nella scelta ad alcun inconveniente; ed abbiamo avuto ambasciatori venuti dalla classe di ministri di seconda, i quali hanno tenuto alto il prestigio al pari di quelli scelti nella classe superiore di ministri di prima.

E finalmente non mi voglio dilungare ora in una questione aspra e spinosa come quella dell'ordinamento del Ministero, ma mi consenta l'onor. Fracassi dichiarargli che io non posso indubbiamente, perchè ne ho veduti tutti gli inconvenienti (avendo avuto l'onore di essere sotto-segretario di Stato nel 1906 quando esisteva una carriera interna) non posso consentire di tornare nuovamente al sistema della carriera interna. Anzitutto non vi è amministrazione degli esteri fuori d'Italia la quale abbia una vera e propria carriera interna. Se passiamo in rassegna l'ordinamento dei vari Ministeri all'estero dal Foreign Office al Ministero degli esteri francese, dal portoghese a quello del Brasile, della Germania e dell'Austria troveremo che in alcuno di essi vi è una carriera interna propriamente detta; e non vi può essere.

Il ruolo interno sarebbe composto di troppo

pochi funzionari che non avrebbero nessun modo di far carriera se non andando all'estero dopo un lungo periodo di emarginazione quando non avrebbero più le caratteristiche per poter degnamente adempiere alle delicate funzioni loro affidate all'estero.

Onor. Fracassi, nel 1906 si distinguevano, i funzionari del Ministero, in comandati e di carriera interna; e non posso nascondere che eravi sempre latente un dissidio, una gelosia fra i funzionari interni rimasti molto indietro dei loro colleghi, pur essendo entrati in carriera con lo stesso concorso e quelli del servizio all'estero che erano avanzati poichè si apriva loro l'accesso ai gradi superiori. Eravi allora questa divisione che io chiamavo di esuli e di coatti tra coloro che erano costretti ad un lavoro forzato e costante di emarginatori nel Ministero e coloro, gli esuli, che vivevano sempre lontani senza più conoscere lo svolgimento della vita del proprio paese, mentre gli altri non conoscevano gli ambienti dove dovevasi svolgere l'azione da loro promossa con le istruzioni inviate all'estero.

Ecco perchè io ritengo non consentibile il ritorno puro e semplice alla carriera interna. Ma vi è una via di mezzo, on. Fracassi; io ritengo che l'on. ministro sia in questo intendimento, di far sì cioè che il Ministero abbia un diverso e più efficace ordinamento modificando anche alcune parti della legge del 9 giugno 1907 che ora si reputa inefficace e sterilizzatrice. Ed il criterio che deve guidarci è quello di creare non una carriera interna, ma dei posti interni, a somiglianza di ciò che si pratica nel Ministero degli esteri di Francia; e di creare inoltre, come altra volta ebbi l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento in un mia relazione, una categoria di funzionari intermedi che abbia per incarico il mantenimento delle pratiche e la quale dipenda come in Francia, dai ministri e consoli generali. Il volere altrimenti ristabilire una burocrazia che si fossilizzi nell'emarginazione o obbligare altri funzionari a vivere sempre lontani dalla patria non risponde ad un sano criterio di politica estera, perchè impedisce ai funzionari che hanno l'alta missione di sostenere gl'interessi della patria nei paesi lontani di essere efficacemente coescenti nella loro azione. (*Approvazioni*).

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Dopo le esaurienti spiegazioni che ha dato il sotto-segretario di Stato, io credo che la Commissione di finanze, per bocca del relatore, non abbia bisogno di aggiungere altro. La Commissione di finanze ha studiato immediatamente questo disegno di legge, perchè ne ha avvisata tutta l'urgenza, che era già stata rilevata sia alla Camera dei deputati sia al Senato, quando fu discusso il bilancio degli esteri; urgenza che dipende dal fatto che moltissimi posti di consolato ed altri nelle nostre legazioni sono vacanti, con grande disagio degli affari in corso, ciò che fu altamente deplorato anche ultimamente da chi ha interesse grandissimo che le nostre rappresentanze all'estero abbiano a funzionare bene, vale a dire da quegli Italiani che vennero a rivedere la patria in circostanza del giubileo per il cinquantenario della proclamazione del Regno. È per questo che, consentendo in tutte le osservazioni che ha fatto il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, e che potranno forse un giorno far modificare alcuni di questi ordinamenti, e pur ricordando al Governo come questo non sia che un *minimum* per provvedere ai bisogni ai quali ho accennato poc'anzi, la vostra Commissione di finanze raccomanda a voi, onorevoli senatori, di voler approvare questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

FRACASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRACASSI. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato delle spiegazioni che mi ha dato. In molte opinioni non convengo, ma questo poco importa. Le opinioni sono libere e di solito ognuno conserva le sue. Ma su un punto non posso a meno di replicare. Egli disse che col sistema attuale il Governo ha maggiore libertà di scelta, potendo prendere gli ambasciatori dalla 1^a e dalla 2^a classe dei ministri. Ma è appunto per questo che accade talvolta che ad un ministro di 1^a classe viene affidata una legazione di poca importanza e ad un ministro di 2^a, funzionario di grado inferiore, viene affidata la direzione di una ambasciata importantissima, creando così un contrasto stridente, fra grado e funzioni.

Le ambasciate rappresentano gli uffici più alti ed importanti e devono essere affidate ai funzionari di più alto grado. Se un funzionario

non è giudicato idoneo all' ufficio più alto della carriera non sia promosso al grado più alto della gerarchia.

Insomma, il grado deve corrispondere all' importanza dell' ufficio. Non deve esistere disparità fra grado e funzioni; ed io non so abbastanza raccomandare al Governo di eliminare questo, che ritengo gravissimo inconveniente.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Io ho detto che nelle promozioni di grado indubbiamente l' essenziale requisito deve essere la scelta; non così prescrive la legge per le promozioni di classe, poichè essa impone in tal caso anche il criterio dell' anzianità, quindi è doveroso promuovere a ministri di prima classe per anzianità quelli di seconda, quando questi non abbiano tutti i requisiti, non dico morali, perchè morali li hanno tutti, ma di carattere politico, che possano servir per potere poi elevare quel ministro alla funzione di ambasciatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ammaratone, Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Carafa, Cefaly, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Di Brazzà, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di Terranova, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Foà, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara.

Garavetti, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mangiagalli, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Minervini, Molmenti.

Paganini, Panizzardi, Paternò, Paternostro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tassi, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacchelli.

Presentazione di una relazione.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ho l' onore di presentare al Senato la relazione dell' Ufficio centrale al disegno di legge:

Approvazione di un atto di transazione di vertenza causata dai tiri del balipedio di Viareggio e autorizzazione ad alienare beni demaniali in Viareggio.

PRESIDENTE. Do atto all' onore senatore Goiran della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ».

Art. 1.

I ruoli organici del personale diplomatico e di quello consolare, degli interpreti di prima categoria, del personale di ragioneria, di quello d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, approvati con le leggi 9 giugno 1907, n. 298, 30 giugno 1907, n. 384, 30 giugno 1908, n. 304 e 23 aprile 1911, n. 425, sono modificati in conformità delle tabelle A, B, C, D, E, F, II, annesse alla presente legge.

Fra i gradi e le classi dei ruoli diplomatico e consolare è stabilita la parificazione secondo la tabella G annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I ruoli del personale di ragioneria, d'ordine e subalterno avranno completa attuazione con decorrenza dal 1° luglio 1911.

I ruoli diplomatico, consolare e degli interpreti avranno effetto dal 1° luglio 1911 relativamente alla nuova ripartizione dei gradi e delle classi e degli aumenti di stipendio da essa derivati.

Tale ripartizione non sarà eseguita se non dopo l'applicazione della legge 23 aprile 1911, n. 425 e dopo che agli effetti di questa saranno, con la medesima decorrenza 1° luglio 1911, integrate le tabelle e le graduatorie da modificarsi per la presente legge, e fatte le promozioni. Avranno invece effetto dal 1° luglio 1912 per ciò che concerne l'aumento dei posti di ministro plenipotenziario di seconda classe e di console generale di prima classe e la istituzione del posto di capo interprete: restando perciò sospese fino a quella data le conseguenti nomine e promozioni nei gradi e nelle classi inferiori.

Il Governo del Re è però autorizzato a bandire fin d'ora i concorsi per i posti di addetto e di volontario che risulteranno vacanti con l'attuazione dei nuovi organici.

(Approvato).

Art. 3.

I funzionari che, in seguito all'applicazione della presente legge, risultino aver titolo, grado o stipendio superiore a quello del grado o della classe cui vengono assegnati, lo conserveranno *ad personam* fino a che lo conseguano per effetto della graduale progressione nel ruolo o cessino per qualunque ragione di appartenere alla carriera.

(Approvato).

Art. 4.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri saranno introdotte, con decreto del ministro del tesoro, le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge e per aumentare di

lire 11,000 lo stanziamento del capitolo 27 (Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri, per i servizi diplomatico e consolare), dell'esercizio 1911-12, per stipendi dei due consoli giudici comandati presso gli uffici consolari di Costantinopoli, Alessandria d'Egitto e Cairo, e di lire 6,000 lo stanziamento del capitolo 29 (Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei consolati) dello stesso esercizio finanziario, per assegno di rappresentanza al magistrato in aiuto al console giudice del Cairo ed Alessandria di Egitto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti » (Numero 663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 663).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli Economati dei benefici vacanti è applicata la legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Sono eccettuate le disposizioni che attribuiscono alla Direzione generale del tesoro la tenuta dei registri delle spese fisse, l'ammissione a pagamento dei mandati e la vigilanza sull'entrate, e quelle concernenti le comunicazioni periodiche alla Ragioneria generale dello Stato

del movimento delle entrate e spese e delle variazioni patrimoniali.

Gli inventari dei beni immobili e mobili, costituenti il patrimonio degli Economati generali dei benefici vacanti, continuano ad essere conservati e tenuti in evidenza dagli Economati generali medesimi e dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, al quale spetta di invigilare l'amministrazione dei beni medesimi.

(Approvato).

Art. 2.

La Corte dei conti esercita la sua azione di controllo sulle spese e di vigilanza sulle entrate degli Economati dei benefici vacanti e la sua funzione di giurisdizione contenziosa sugli agenti di detta Amministrazione secondo le norme della legge di sua istituzione del 14 agosto 1862, n. 200.

Nei conti giudiziali, che gli agenti degli Economati debbono trasmettere alla Corte dei conti, sono esposte separatamente dalle partite riguardanti la gestione dei beni propri degli Economati, le risultanze attive e passive delle altre gestioni da essi tenute durante il periodo per il quale rendono il conto.

(Approvato).

Art. 3.

Le spese, che per la loro natura non debbono essere disposte con ruoli, e quelle alle quali non convenga applicare il procedimento dei mandati diretti, sono eseguite con mandati a disposizione o di anticipazione emessi dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti a favore degli economi generali dei benefici vacanti, normalmente nel limite di lire 30,000 per ciascun mandato.

Per assolute necessità di servizio, possono emettersi mandati a disposizione o di anticipazione per somme superiori a lire 30,000 con decreto motivato del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, da registrarsi dalla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 4.

Alle alienazioni dei beni immobili degli Economati dei benefici vacanti si provvede con

decreto ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti. Sarà sentito il Consiglio di Stato quando il valore dei beni superi lire 15,000.

(Approvato).

Art. 5.

Le prelevazioni dai fondi di riserva, istituiti nei bilanci degli Economati dei benefici vacanti per provvedere ai bisogni imprevidi o a deficienze che si riscontrassero nell'assegnazione di qualche capitolo, sono disposte mediante decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti, da registrarsi dalla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 6.

Oltre la somma di lire 104,000, che gli Economati generali dei benefici vacanti già danno all'Erario per la vigilanza esercitata dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti su quelle Amministrazioni e per l'assistenza loro prestata dall'Avvocatura erariale, gli Enti suddetti, in conformità della legge del 13 aprile 1911, n. 329 e del Regio decreto 29 agosto 1893, n. 512, dovranno pagare il maggior contributo annuo di lire 30,000 in compenso delle spese pel riscontro della Corte dei conti esteso alle loro gestioni dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Fermi restando i riscontri e le verifiche stabiliti per tutte le amministrazioni autonome di Stato o vigilate dallo Stato, il ministro di grazia e giustizia e dei culti farà ispezionare almeno ogni due anni gli Economati generali dei benefici vacanti e una parte dei Sub-economati dai medesimi dipendenti.

(Approvato).

Art. 8.

Le norme per l'applicazione e l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con speciale regolamento, da approvarsi per Regio decreto sopra proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio del 1911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 264 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda la indennità ai giurati » (N. 676).

PRESIDENTE. Ora viene il disegno di legge:

Modificazione all'art. 264 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda l'indennità ai giurati.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 676).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale:

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nei dibattimenti davanti alla Corte d'assise che durino più di cinquanta udienze sarà corrisposta ai giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte, la indennità giornaliera di lire 7 ed ai residenti in detto luogo quella di lire 4, ove essi ne facciano domanda.

Tale indennità non sarà corrisposta ai giurati residenti nel luogo di convocazione della Corte di assise quante volte siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, o da altre Amministrazioni pubbliche.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, avuto riguardo alle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi approvato a scrutinio segreto.

Risultato della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	98
Favorevoli	89
Contrari	9

Il Senato approva.

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla »:

Senatori votanti	98
Favorevoli	88
Contrari	10

Il Senato approva.

Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	98
Favorevoli	74
Contrari	24

Il Senato approva.

Temporanea facoltà di assumere senza esami, e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza:

Senatori votanti	98
Favorevoli	82
Contrari	16

Il Senato approva.

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della Sanità pubblica:

Senatori votanti	98
Favorevoli	76
Contrari	22

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1911

Proroga del termine stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima:

Senatori votanti	98
Favorevoli	76
Contrari	22

Il Senato approva.

Trasporti di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola ed in quelle di Preglia, Varzo e Iselle:

Senatori votanti	98
Favorevoli	80
Contrari	18

Il Senato approva.

Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino:

Senatori votanti	98
Favorevoli	84
Contrari	14

Il Senato approva.

Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara:

Senatori votanti	98
Favorevoli	69
Contrari	29

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto:

Senatori votanti	98
Favorevoli	81
Contrari	17

Il Senato approva.

Proroga delle disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1496, a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane per l'estensione alle concessioni di assegni a danneggiati politici delle disposizioni degli arti-

coli 183 a 186 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70:

Senatori votanti	98
Favorevoli	80
Contrari	18

Il Senato approva.

Compenso alla signora Anna Maria Mozioni per collaborazione prestata al deputato Bertani nell'esecuzione del mandato di compiere un'inchiesta sanitaria e di compilare un progetto di Codice sanitario:

Senatori votanti	98
Favorevoli	68
Contrari	30

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

BUSCEMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Me ha facoltà.

BUSCEMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali telegrafici di Reggio Calabria e di Messina ».

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Buscemi e Torrigiani della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Domani, riunione degli Uffici alle ore 15 e seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiatore nel ruolo organico del personale della R. Zecca (N. 648);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 672);

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1911

Provvedimenti per la Somalia italiana (N. 624);

Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri (N. 671);

Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti (N. 663);

Modificazioni all'art. 264 dell'ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda la indennità ai giurati (N. 676).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (N. 675);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 680);

Esenzione dalle tasse postali all'Istituto Nazionale per gli orfani dei maestri elementari (N. 667);

Proroga al 1° marzo 1912 del termine prescritto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile (N. 640);

Per il funzionamento degli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza (N. 670);

Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati (N. 674);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.25).

Licenziato per la stampa il 22 luglio 1911 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CC.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Congedi (pag. 6826) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 6825) — *Presentazione di relazioni* (pag. 6826, 6829, 6836, 6841) — È annunciata una *interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro degli affari esteri* (pag. 6829) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « *Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496* » (N. 675) (pag. 6827); « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11* » (N. 680) (pag. 6827); « *Esenzione dalle tasse postali all'Istituto Nazionale per gli orfani dei maestri elementari* » (N. 667) (pag. 6830) — Con un'avvertenza del senatore Massarucci, relatore (pag. 6830), confermata dal ministro della marina (pag. 6830) è approvato il disegno di legge: « *Proroga al 1° marzo 1912 del termine prescritto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile* » (N. 640) (pag. 6830) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Per il funzionamento degli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza* » (N. 670) parla il senatore Grassi (pag. 6830) al quale risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 6831) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati* » (N. 674), parlano i senatori Foà (pag. 6832), Scialoja, relatore (pag. 6834) e il ministro dell'istruzione pubblica (pagina 6833, 6836) — Sull'art. 3 fa osservazioni il senatore Lamberti (pag. 6837), cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 6837) — Parla sull'art. 4 il senatore Grassi (pag. 6838, 6839), e gli risponde il ministro (pag. 6839) — Senza discussione, sono approvati gli altri articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 6840) — *Annuncio di un'interpellanza del senatore Fracassi al ministro degli affari esteri* (pag. 6841) — *Risultato di votazione* (pag. 6841).

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di otto giorni, per motivi di salute i senatori Taverna e Boncompagni Ludovisi.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12;

Provvedimenti per la città di Roma;

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata;

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino dalla Cassa depositi e prestiti;

Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911;

Cessione gratuita di area demaniale in Roma, ai Prati di Castello, in favore della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, per la costruzione della propria sede.

INGHILLERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente della Commissione di finanze ed al senatore Inghilleri della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Vendita alla Società nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata « Officina di Savigliano » e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Mi onoro di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Riduzione a tre anni della ferma degli in scritti dileva marittima.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Gualterio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Todaro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Del Giudice della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

COLONNA PROSPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA PROSPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata fra le prefetture ed i co-

muni del Regno, per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Colonna Prospero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496 » (N. 675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 675).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 34, primo capoverso della legge 19 luglio 1909, num. 496 (129 del testo unico approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795) è prorogato sino al 31 luglio 1913.

Entro il biennio e sino al termine suindicato potrà essere sostituito il personale in soprannumero e straordinario che venisse nel frattempo a mancare, e nel limite di spesa di lire 8,000 anche quello che fosse mancato dopo il 31 luglio 1909 purchè proposto per la reintegrazione dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 2.

Avranno completa attuazione i ruoli organici stabiliti per i singoli istituti e cattedre secondo le tabelle *G* e *H* annesse alla legge 13 luglio 1909, n. 496 (*I* ed *L* del testo unico).

Entro un biennio dal 1° agosto 1911 il ministro procederà alla revisione delle tabelle *G*, *H*, *I*, annesse alla legge predetta (*I*, *L* ed *M* del testo unico), valendosi dei fondi di cui all'articolo 32 della legge stessa (127 del testo unico).

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio 1911-12 in dipendenza di quanto dispone l'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 » (Numero 680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 158,066.66 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Ministero - Spese d'ufficio L.	9,100 »
»	7. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta é di altri locali ad uso di ufficio del Ministero . »	4,600 »
»	8. Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale »	2,666.66
»	10. Acquisto di decorazioni »	6,000 »
»	15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . »	4,100 »
»	17. Compensi per lavori straordinari »	1,000 »
»	20. Spese casuali »	2,500 »
»	34. Viaggi in corriere, trasporto di pieghi e casse per l'estero »	200 »
»	35. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali congressi e conferenze internazionali »	26,000 »
»	38. Manutenzione di proprietà demaniali all'estero ad uso di sede di Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari »	15,000 »
»	48. Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni »	81,900 »
»	50. Spese casuali per le scuole italiane all'estero. . . »	5,000 »
	Totale L.	<u>158,066.66</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 3. Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari ed ai consoli generali di prima classe, chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	L.	2,300	»
» 24. Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)	»	7,020	»
» 25. Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)	»	3,948.66	»
» 26. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	»	4,931	»
» 29. Assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	»	15,300	»
» 30. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	»	7,000	»
» 30-bis. Somme destinate ad indennizzare gli ufficiali diplomatici e consolari di prima e seconda categoria, delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell' art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306	»	6,000	»
» 33. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	»	20,000	»
» 37. Indennità d' alloggio ad agenti diplomatici, fitti di palazzi all' estero	»	2,000	»
» 46. Fitti dei locali delle scuole italiane all' estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l' acquisto di locali scolastici all' estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42	»	86,900	»
» 60. Assegni provvisori e d' aspettativa	»	2,667	»
Totale L.		158,066.66	

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole senatore Savorgnan Di Brazzà ha presentato la seguente domanda di interpellanza, diretta all'onorevole ministro degli affari esteri:

« Chiedo di interrogare il ministro degli affari esteri sulla fondatezza della notizia di uno spostamento di cippo di confine da parte di militari austriaci nel territorio del comune di

Paularo, al passo di Pecol di Chiaula in provincia di Udine ».

Domando all'onorevole ministro degli affari esteri se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Accetto l'interpellanza dell'onorevole Di Brazzà, e mi riservo di prendere accordi con lui, per fissare il giorno dello svolgimento.

Presentazione di relazione.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Proroga delle concessioni ferroviarie date

in occasione delle feste giubilari della città di Firenze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Esenzione dalle tasse postali all'Istituto Nazionale per gli orfani dei maestri elementari** » (N. 667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Esenzione dalle tasse postali all'Istituto Nazionale per gli orfani dei maestri elementari** » (N. 667).

Ne do lettura.

Articolo unico.

Le corrispondenze ufficiali scambiate tra l'Istituto Nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari e gli uffici governativi e comunali hanno corso in esenzione dalle tasse postali.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga al 1° marzo 1912 del termine previsto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile » (N. 640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Proroga al 1° marzo 1912 del termine previsto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile** ».

Faccio notare che vi è una differenza di data fra il titolo del progetto presentato dal ministro e il titolo della relazione dell'Ufficio centrale: quello del ministro dice « proroga al 30 giugno » e quello dell'Ufficio centrale « al 1° marzo ».

Quale è la data esatta?

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Il primo marzo.

MASSARUCCI, *relatore*. È stata riportata la data del primo marzo, perchè così fu approvata dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

È prorogato al 1° marzo 1912 il termine previsto dall'articolo 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile, in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per il funzionamento degli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza » (N. 670).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Per il funzionamento degli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza** ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 670).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. La sollecitudine del Ministero di agricoltura per l'incremento ed il miglioramento del nostro bestiame è veramente lodevole. Noi abbiamo trascurato per molto tempo una delle maggiori fonti di ricchezza del nostro paese.

Io approvo questo progetto per gli scopi che si prefigge; però non mi posso nascondere una difficoltà che si dovrà incontrare quando si darà corso alla presente legge. Io ho sempre ritenuto che per una istituzione occorressero due cose: i mezzi e le persone. Ora questa legge fornisce i mezzi; ma io domando: Abbiamo noi le persone a cui possiamo con piena

fiducia affidare la sorte dei nuovi Istituti? Ricordo il recente concorso per un posto di ispettore zootecnico al Ministero d'agricoltura con lo stipendio di lire 7000. È noto con quanta difficoltà si sia provveduto e come il posto sia stato conferito a persona molto giovane. Ci troviamo di fronte a queste difficoltà veramente grandissime, perchè non abbiamo fatto quello che dovevamo per provvedere sufficientemente di competenti zootecnici il nostro paese: così abbiamo lasciato senza assistenti degli Istituti, come quello di Palermo, diretto dal Tucci, valentissimo zootecnico. Non abbiamo pensato a creare quella legione di zootecnici che ormai appare a tutti indispensabile, ed io credo che essa non possa oggi improvvisarsi.

La zootecnica ai nostri giorni ha finito di essere materia più empirica che scientifica; oggi essa ha per base quella scienza delle variazioni e delle ereditarietà, che in Italia non ha ancora cattedre. Oggi si richiede alla direzione di un Istituto zootecnico anche una profonda competenza nelle malattie del bestiame. Un autorevolissimo professore di clinica veterinaria mi ha assicurato che per imprudenza furono portati coi Yorkshire, nelle provincie meridionali, delle malattie che recano milioni di danni agli allevatori dei maiali.

Noi non abbiamo, come si dice, una *pepi-nière* di zootecnici onde prendere il personale man mano che se ne sente il bisogno. Non mi unisco certamente a quel professore, il quale in una Commissione per libera docenza avrebbe proposto di assegnare al candidato il tema: Se in Italia esistesse o no la zootecnica. Noi abbiamo molti zootecnici eccellenti, ma essi non bastano ai bisogni del nostro paese.

Nel caso attuale, quindi, si dovrebbero affidare gli Istituti di Campobasso e di Potenza a semplici supplenti, e aprire parecchi concorsi per posti di perfezionamento in zootecnica; cosicchè in tre o quattro anni potremmo avere un personale competente da mettere a capo di Istituti che debbono aver carattere spiccatamente scientifico-pratico.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio il senatore Grassi delle sue osservazioni, che sono senza dubbio giu-

stissime. Questo disegno di legge viene in applicazione del capitolo 53 del bilancio 1911-12; i fondi erano stati già stanziati, si tratta ora di consolidare una situazione che già esisteva in provincia di Arezzo, e di fare sorgere altri due istituti.

La relazione presentata al Senato nota già la modestia della richiesta, perchè osserva che ben più e ben altro si doveva fare; ma, appunto perchè ritengo col senatore Grassi, che in questa materia non sia soltanto questione di assegnare fondi, ma di trovar persone, giudico che convenga procedere con grande prudenza.

Se ho bene inteso, il pensiero del senatore Grassi è questo: che non occorra nominare tutto in una volta questo personale, perchè non solo esso deve essere selezionato, fra quello che attualmente offre il mercato, ma siccome il mercato è relativamente povero, occorre dare tempo. E perciò è conveniente che queste nomine non siano effettive, o almeno che non siano tutte effettive, e che si provveda in modo definitivo, quando vi sarà il personale idoneo.

Non dubiti il senatore Grassi, che io mi regolerò con tutta prudenza, tenendo conto di questi suggerimenti. Nel regolamento disporremo che si provveda per concorso, e nella Commissione di concorso saranno messe persone di grande serietà e competenza. Se troveremo persone idonee provvederemo subito, se non le troveremo affideremo i posti per supplenza. Anzi a questo fine è stata limitata la pianta organica ai direttori, pure essendo però convinti che bisognerà in seguito rafforzare questi Istituti. Ora si tratta soltanto di provvedere alla prima fondazione.

Io apprezzo molto le osservazioni del senatore Grassi, come quelle che vengono dall'esperienza e dallo studio, e cercherò, data la natura di questa istituzione, di conformarmi ai suoi avvertimenti.

GRASSI. Ringrazio il ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Con decreto Reale saranno fondati tre Istituti zootecnici nelle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza.

(Approvato).

Art. 2.

L'organico dei posti direttivi è determinato dalla unita tabella. L'organico del personale subalterno, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà stabilito con apposito regolamento. (Approvato).

Art. 3.

Alle spese di cui all'articolo precedente e a quelle pel funzionamento degli Istituti predetti, si provvede col fondo di lire 30,000, stanziato nel capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1911-12 (la cui dizione sarà modificata, in conformità alla presente legge, con decreto ministeriale), e nel capitolo corrispondente degli esercizi successivi. (Approvato).

Tabella dei posti del personale direttivo negli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza.

Denominazione dei posti	Numero	Stipendio annuo	
		Individuale	complessivo
Direttore	3	4,000	12,000

NB. Il posto di direttore per l'Istituto zootecnico in provincia di Arezzo, sarà conferito all'attuale direttore della stazione zootecnica esistente in Poppi.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati » (N. 674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge: (V. Stampato N. 674).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Favorevole a questo disegno di legge, opportunamente commentato da una bella relazione del nostro illustre collega Scialoja, io mi compiaccio in modo particolare della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3, là dove dice: che gli alunni avranno non meno di dieci ore settimanali di esercitazioni di tirocinio, e frequenteranno quindici conferenze all'anno di agraria e di igiene. Poi nel penultimo comma dell'art. 4 è detto che queste conferenze, saranno fatte da persona dell'arte.

Così è stato adottato il principio che noi avevamo caldeggiato in una relazione dell'Ufficio centrale del Senato, sopra un disegno di legge, che fu poi ritirato, e che avremmo desiderato di applicare alle scuole normali del Regno. Intanto noi accettiamo questo come una caparra, perchè uno fra i vantaggi che potrà avere questo disegno di legge, sarà anche quello di offrire dati sperimentali per la riforma, non lontana speriamo, delle scuole normali; così io credo che il principio in discorso potrà essere adottato in seguito, anche per le scuole predette. Ma trovo anche nell'ultimo comma dell'art. 4 quanto segue:

« Alle conferenze di agraria e di igiene sono ammessi come uditori gli insegnanti elementari della provincia ».

Questo è un ottimo provvedimento, che intende di estendere a provincie, non del Mezzogiorno, i vantaggi che furono a queste di recente procurati in merito all'istruzione dei maestri in servizio.

Che ce ne sia un gran bisogno, lo vediamo purtroppo ogni giorno. Intanto faccio notare che non c'è nessun peritod ella materia che possa accontentarsi oggi dell'insegnamento d'igiene, così come viene fatto dai nostri maestri elementari. Delle scarse cognizioni che essi hanno si è potuto osservare in molte circostanze. Inoltre, noi abbiamo ogni giorno il dolore di leggere atti barbarici dovuti alla superstizione e all'ignoranza profonda delle nostre masse, di fronte ai bisogni della difesa sanitaria.

Io vorrei in questo momento rivolgere una parola di conforto e di incoraggiamento a tutti

quei nostri sanitari e a tutti gli ufficiali dello Stato e degli enti locali che, col rischio della propria vita, lavorano per la difesa sanitaria del Paese, lottando contro l'ignoranza e la superstizione. (*Benissimo*).

È quindi molto utile che i maestri in servizio vengano richiamati per udire appositi corsi d'igiene; però domando all'onorevole ministro se creda che sia materia di regolamento, oppure se abbia già pensato in altro modo, a rendere efficace questo insegnamento, assegnando una diaria ai maestri, perchè non mi pare possibile che così, platonicamente, si possa sperare che i maestri delle provincie vadano come uditori a questi corsi, se non si dà loro almeno il modo di vivere.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io debbo vivi ringraziamenti all'Ufficio centrale per avere presentata la relazione con grande sollecitudine.

Questo disegno di legge, in apparenza modesto, è, secondo il pensiero del proponente, di notevole importanza.

Noi abbiamo in Italia circa 150 ginnasi in città di provincia, principalmente nelle terre meridionali. I giovani che escono da questi ginnasi, spesse volte non possono proseguire gli studi e costituiscono quella classe di malcontenti e di semi-colti che sono il danno di ogni paese, tanto più di un paese non ancora ben disciplinato come il nostro.

Ma i licenziati del ginnasio, come osserva benissimo l'onorevole relatore, posseggono una cultura generale, una preparazione mentale sufficiente a poterli trasformare, in un anno o due, mediante esercitazioni pratiche, in buoni maestri.

L'educazione umanistica secondo me, e secondo l'opinione delle persone più competenti, è la più adatta ad innalzare il giovine ad idee disinteressate e nelle scuole è soprattutto importante che il maestro abbia questa educazione mentale. Il contenuto della cultura che occorre al maestro per insegnare a bambini è molto modesto, e oggigiorno vi sono molti libri di scuola e giornali scolastici che possono, settimana per settimana, guidare il maestro attraverso le difficoltà tecniche, ma nessun libro di

scuola, nessun giornale scolastico può dare la idealità al maestro se egli ne manca, se non la sente in sé.

Credo quindi che la preparazione umanistica sia il miglior fondamento per preparare l'ottimo maestro, e la Prussia, che fu fin qui gelosa custode delle tradizioni classiche dei suoi *Gymnasien* con un decreto Reale del febbraio scorso, ha ammesso senz'altro il passaggio dal ginnasio alla scuola normale, a qualsiasi anno; vale a dire ha riconosciuto che la preparazione umanistica serve assai bene per il maestro.

L'onorevole relatore ha esposto qualche timore che il corso professionale, aggiunto al ginnasio, possa snaturare l'insegnamento classico. Questo non può essere, onor. relatore, perchè il corso professionale sta a sé, è indipendente dal ginnasio, ha comune col ginnasio soltanto questo: che si trova nella stessa città e che i professori di quarta o quinta daranno, per incarico, gl'insegnamenti letterari e storici; ma il corso professionale dovrà aver sede nello stesso edificio delle scuole elementari, perchè soprattutto, come ha osservato il senatore Foà, questi allievi maestri si debbono esercitare nel fare scuola. Nelle nostre scuole normali, tutti lo riconoscono, il tirocinio è, in molti casi, una parvenza, non è efficace, e i maestri escono dalle scuole senza una sufficiente preparazione tecnica. Noi adunque, iniziando già una riforma, che dovrà poi essere continuata nelle scuole normali, dividiamo nettamente la cultura generale dalla professionale.

L'onor. Scialoja nella sua acuta relazione è ritornato sopra un motivo che egli aveva già esposto nella discussione della legge sull'istruzione elementare e popolare. Egli invoca con molta insistenza la riforma della scuola normale, e pare lasci intendere nella sua relazione che se la riforma della scuola normale fosse stata per tempo tradotta in atto dai ministri, non sarebbe stato forse necessario questo disegno di legge.

Ora, onor. Scialoja, noi dobbiamo provvedere soprattutto alla mancanza dei maestri, risolvere la crisi quantitativa; la riforma della scuola normale ci darà maestri meglio preparati, ma non può aumentarne il numero. Anzi io direi che potrebbe diminuirli, inquantochè, da ogni parte, si chiede che la riforma della scuola normale debba eseguirsi, aumentando il numero degli anni da sei ad otto: basta enunciare questo per

dire che il numero dei maestri diminuirebbe, e la crisi dovrebbe per conseguenza aumentare. Perciò, crisi magistrale, e riforma della scuola normale, sono due cose assolutamente diverse; una non ha a che vedere con l'altra. La riforma migliora il maestro, ma non aumenta la produzione. Ecco perchè ritenni necessario questo provvedimento, dal quale aspetto buoni frutti, principalmente per la Sicilia. Come i signori senatori sanno, per un decreto prodittoriale di Garibaldi, ogni comune di Sicilia il quale raggiunga i 20 mila abitanti, ha diritto ad avere un ginnasio, ed appena che un comune ha raggiunto tale limite di popolazione domanda al Governo il ginnasio, ed il Governo lo deve istituire. Ma oggidi non sono più i ginnasi che ci bisognano, sono appunto le scuole preparatrici di maestri ed il disegno di legge tende ad aumentare questi istituti che debbono preparare i maestri e, secondo me, dei buoni maestri.

Certo l'onor. relatore ha notato assai bene che si dovranno proporre provvedimenti per modificare questo disegno di legge. Il disegno di legge ha carattere sperimentale ed io credo che nella scuola sia tempo di abbandonare il dottrinarismo e lo apriorismo filosofico e pedagogico per andare innanzi con cautela, provando e riprovando. Io penso che questi ginnasi, ai quali sorgerà accanto il corso magistrale, verranno via via trasformandosi in ginnasi moderni; sarà abbandonato il greco, ed al greco sarà sostituita una seconda lingua moderna, per cui il giovane, che ottiene la licenza in uno di questi ginnasi, avrà innanzi a se due vie, o il liceo moderno, oppure il corso magistrale che lo condurrà a diventare un buon maestro. In un modo o nell'altro, io ritengo che sia una cosa buona utilizzare queste scuole umanistiche sperdute nelle nostre provincie, molte volte mancanti di alunni, che costano molti danari e che non danno allo Stato tutto il frutto che esso ha diritto di aspettarsi.

Io ringrazio nuovamente il relatore della sua relazione, e prego il Senato di voler approvare il disegno di legge. (*Approvazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Non avrei presa la parola, se il ministro non avesse accennato ad al-

cune idee da me espresse nella relazione, idee che mi preme di chiarire innanzi al Senato.

Io ho creduto utile di richiamare l'attenzione del Senato sopra il gravissimo fatto, che l'assoluta mancanza di ogni previsione da parte dei governanti, che per lunghi anni si sono succeduti alla pubblica istruzione, ha fatto sì che noi ci siamo trovati di fronte all'arduo problema della scuola elementare, senza aver provveduto prima a quello della scuola normale; mentre era evidente che si sarebbe dovuto prima provvedere alla formazione di buoni maestri e poi alla costituzione di nuove scuole. Ora questa costituzione ci si è imposta come urgente necessità, e noi dobbiamo affrontare una enorme difficoltà senza mezzi sufficienti per vincerla.

E per ciò che io lodo il presente ministro della pubblica istruzione, il quale, oltre al prometterci una riforma della scuola normale, ha voluto provvedere immediatamente anche con altri rimedi al male di cui ora soffriamo.

Quando io diceva che la riforma della scuola normale avrebbe dovuto servire di preparazione alla moltiplicazione delle scuole elementari, io non intendeva parlare di una riforma, la quale accrescesse il numero degli anni dell'insegnamento della scuola normale; ma intendeva parlare (e lo espressi anche quando trattammo della materia fuggacemente, discutendo i provvedimenti per la scuola elementare) di una riforma la quale ordinasse le scuole normali in un modo non molto dissimile da quello che vengono ad essere costituiti questi ginnasi coi corsi magistrali, di cui si occupa il disegno di legge che stiamo discutendo.

L'onor. Cederò sa bene come io sia fautore del concetto di dare prima ai giovani saldi fondamenti di cultura generale e poi, anche in breve tempo, l'istruzione professionale, perchè l'istruzione professionale si può impartire in pochissimo tempo e con grande efficacia a chi ha la preparazione generale della mente; vale invece pochissimo, se s'incomincia a dare fin dal primo momento: così facendo si fabbricano delle macchine, ma non mai degli uomini, e soprattutto degli uomini capaci d'insegnare ad altri, sia pure a fanciulli, come sono gli allievi delle scuole elementari.

Ma il mio timore, quel timore che ho espresso nella relazione e a cui ha dato una preventiva risposta l'onor. ministro, non si è completa-

mente deleguato dall'animo mio anche dopo le sue dichiarazioni.

Il mio timore è questo: che se noi troppo largheggiamo nell'applicazione del principio stabilito in questa legge, possiamo correre il rischio di avere nei ginnasi una scolaresca mista, di una parte che desidera la cultura generale, a cui il ginnasio è destinato, senza determinare ancora l'avvenire di ciascuno, e di un'altra parte di giovanetti, i quali già si prefiggono lo scopo di passare ai corsi magistrali per ottenere il diploma di abilitazione all'insegnamento. Questi alunni, animati da un ideale così modesto, possono a poco a poco fare abbassare il livello della scuola...

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. E perchè?

SCIALOJA, *relatore*... Perchè quando un alunno entra in una scuola proponendosi un programma molto ristretto, in generale fa uno sforzo proporzionato al suo ideale; mentre invece, per tenere alta la scuola di cultura generale è utile che l'alunno non si proponga uno scopo immediato. La cultura generale ha questo carattere: di non avere uno scopo immediato, e bisogna che l'alunno studi con l'animo temperato al medesimo ideale della scuola, senza proporsi, almeno in principio, alcuno scopo pratico limitato.

Tutto questo, naturalmente, deve intendersi con moderazione: non sono proposizioni che rappresentino verità assolute. Ma se la qualità dei frequentatori di un ginnasio con tale immediato modesto ideale superasse la quantità degli altri, il ginnasio s'abbasserebbe. È perciò che io ho detto nella relazione, che fino a che l'applicazione di questa legge si farà in un certo numero di ginnasi isolati, che oggi quasi non vivono, che hanno uno scarsissimo numero di alunni, che servono più a bisogni locali che veramente al bisogno generale della cultura, ben venga, perchè quei ginnasi si trasformeranno da sè in vere scuole magistrali e ne potremo fra breve formare quelle scuole normali secondo il tipo che il ministro ha mostrato di desiderare e che io da lungo tempo desidero.

Ma se noi poi volessimo fare un altro passo ed aggregare le classi magistrali ad un soverchio numero di ginnasi, oltre quello preveduto dalla legge, allora io temerei che l'istituto del

ginnasio così utile, così fondamentale per la cultura generale d'Italia, ne venisse a soffrire. Questo è il timore che io esprimeva; mettiamoci pure per questa via con tutta la cautela, che è indicata nel progetto di legge, ma vediamo di non eccedere, perchè per provvedere ad un bisogno momentaneo, professionale delle scuole elementari noi dobbiamo badare di non alterare il tipo generale del ginnasio come scuola di cultura.

Io penso che il ministro ben presto dovrà provvedere a modificare la legge oggi da noi discussa, secondo i risultati dell'esperienza scolastica non solo, ma anche secondo l'adattamento, che io spero avverrà nei comuni ove avranno sede questi ginnasi.

Grave inconveniente della pubblica istruzione italiana è questo: che gl'Istituti invece di essere diretti alla istruzione ed alla educazione dei nostri figli, sono il più delle volte diretti alla soddisfazione delle ambizioni del sindaco e della Giunta comunale dei piccoli paesi. Noi non possiamo abolire nessuno di questi ginnasi nati morti o per lo meno non vitali; ma la presente legge può servire a trasformarli. Io credo che se il ministro della pubblica istruzione vedrà che l'innesto dei corsi magistrali sui ginnasi isolati produrrà buoni frutti, dovrà accelerarne la trasformazione, e francamente ridurli a scuole normali. Questo mi auguro che sia fatto soprattutto nelle provincie meridionali: non solo nelle provincie della Sicilia, a cui alludeva il ministro, dove la cosa è realmente urgente e sentita e richiesta dalle popolazioni, ma anche in tutto il Mezzogiorno continentale. Nè soltanto perchè in quelle provincie sono scarse le scuole normali, ma perchè (non possiamo più farci illusioni) da quelle provincie dovremo reclutare i maestri elementari. È un fenomeno sociale che riscontriamo non solo in questa, ma in cento altre applicazioni: il personale dello Stato meno pagato, ma che richiede intelligenza, fra qualche anno non lo potremo più reclutare se non nelle provincie meridionali. Noi dobbiamo essere consci di questo fatto, buono o cattivo che sia (io lo ritengo cattivo, se non altro perchè appartengo io stesso alle provincie meridionali), e lo Stato nei suoi provvedimenti deve tenerne il massimo conto.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè siamo già alla fine dell'ordine del giorno, consenta il Senato che io aggiunga qualche parola. È buona norma separare la popolazione scolastica secondo il fine che ciascun allievo si propone, ma questa norma può essere osservata dalle grandi città. Nelle piccole è assolutamente impossibile; e queste contemplate dal disegno di legge sono tutte sedi piccole. La Germania ha resistito fin qui alla ammissione delle donne nei ginnasi; da poco tempo ha dovuto ammetterle nei ginnasi di provincia. Ora quella mescolanza di popolazione scolastica di cui parlava l'onor. Scialoja avviene già nelle scuole normali. Se lei entra in una scuola normale, principalmente nelle grandi città, trova delle signorine che domandano la cultura che serve per la vita, e trova ragazze di modesta condizione che aspirano a diventare maestre: diverse sono le aspirazioni delle prime e delle seconde.

Da poco tempo a Trieste è stato fondato un liceo femminile, che serve anche a preparare buone maestre.

Al senatore Scialoja, che raccomanda al ministro una vigilanza critica, come egli ama chiamarla, sopra questi corsi magistrali, posso dichiarare che fra i nostri ispettori ce ne è uno particolarmente competente in questa materia, e l'anno venturo la sua occupazione principale sarà quella di vigilare sopra questi corsi magistrali. Faremo delle conferenze speciali per professori, cercheremo di dare ad essi quella impronta che debbono avere affinché rispondano ai fini di una vera scuola normale, e qui stiamo preparando la riforma della scuola normale: cinque anni di cultura generale, due anni di cultura professionale.

All'onor. Foà debbo ringraziamenti per aver messo in rilievo l'utilità degli insegnamenti di agraria e d'igiene che si danno ai maestri con questa legge. Egli ha ravvisato qui qualche comma tolto da un disegno di legge che ben conosceva, perchè ne aveva preparata la relazione per il Senato. Egli domanda se ai maestri che frequenteranno le conferenze di agraria e di igiene sarà assegnata una diaria. Veda, onorevole Foà, questo non è educativo, bisogna che i maestri si avvezzino a cercare il sapere per il sapere; se dobbiamo pagarli ogni volta che

debbono migliorare se stessi non ci sarà più quella educazione ideale, e disinteressata che soprattutto dobbiamo promuovere nel maestro (*approvazioni*); ed anche il ministro del tesoro si è risolutamente dichiarato di questo parere. (*Si ride; approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

BALESTRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALESTRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Balestra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Cesare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nei comuni, che sono sedi di ginnasio isolato, governativo o parreggiato, e privi di scuola normale, si può istituire, con decreto Reale, un corso magistrale biennale.

Le spese per i locali, l'illuminazione, il riscaldamento, l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale di servizio sono a carico dell'ente che provvede a queste spese per il ginnasio.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'ammissione alla prima classe del corso magistrale si richiede la licenza del ginnasio e l'attestazione di costituzione fisica atta all'insegnamento; per l'ammissione alla seconda classe il certificato di promozione dalla prima.

Gli alunni della seconda classe, che alla fine dell'anno scolastico abbiano ottenuto almeno sei decimi nell'attitudine didattica, dimostrata nelle esercitazioni di tirocinio, sono ammessi all'esame di licenza, superato il quale ottengono il relativo diploma e quello per l'abilitazione all'insegnamento elementare.

L'alunno che abbia ottenuto sette decimi in media nell'esame di promozione alla seconda classe nella sessione di luglio e che abbia l'età prescritta dall'art. 10 della legge 12 luglio 1896, n. 293, per esercitare l'ufficio di maestro, è ammesso a sostenere nella sessione di ottobre l'esame di licenza per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

(Approvato).

Art. 3.

Le materie d'insegnamento del corso magistrale sono: pedagogia e morale, italiano, storia d'Italia con speciale riguardo al Risorgimento nazionale, geografia specialmente d'Italia, matematica e nozioni di fisica e chimica, disegno, calligrafia, canto, lavoro manuale ed educazione fisica.

Gli alunni avranno non meno di dieci ore settimanali di esercitazioni di tirocinio e frequenteranno quindici conferenze all'anno di agraria e quindici d'igiene.

Il corso è promiscuo; le alunne avranno anche l'insegnamento dei lavori donneschi e di economia domestica.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho domandato la parola perchè, nella specificazione delle materie di insegnamento, che devono essere impartite ai futuri maestri, non vedo fatto cenno alcuno di cose militari.

Trattandosi di provvedere alla cultura generale e di formare l'animo degli educatori della nostra gioventù, mi parebbe molto oppor-

tunò che tra queste materie vi si facesse entrare qualche cosa che rifletta le istituzioni militari.

In questo articolo 3, così com'è formulato, io non trovo niente, ripeto, che alluda a ciò. Mentre a me pare molto importante, particolarmente nel nostro paese (dove anche le classi dirigenti si tengono quasi estranee, o almeno indifferenti a tuttociò che forma il fondamento di queste istituzioni), molto importante, dico, di cominciare una buona volta e precisamente dagli alunni giovinetti, a far loro capire quale sia la necessità, quale la ragione degli istituti militari e l'importanza che essi hanno, e come nella esplicazione degli obblighi militari stia una delle funzioni principali del cittadino.

Convinto di questa opportunità, io pregherei l'on. ministro della pubblica istruzione a trovare il modo di fare entrare in questa elencazione, delle materie militari.

Io ho sentito con piacere parlare di agricoltura, di igiene e con maggior giubilo, da voci molto autorevoli, ho sentito raccomandare si educi il cuore del giovinetto allo spirito patrio, all'amore di patria.

Non si può però parlare di spirito patrio e di amore di patria, senza che a questi due altissimi sentimenti non venga associato il pensiero e l'obbligo della difesa della patria, che ha per suo organo essenziale l'esercito.

Occorre quindi che tutti i cittadini italiani abbiano una nozione esatta, quantunque elementare, di quello che è l'esercito e della sua missione, ed imparino fino dalla giovinezza ad amarlo. (*Approvazioni*).

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Assicuro l'onor. senatore Lamberti, che nell'insegnamento della morale sono comprese anche le nozioni intorno alle istituzioni del nostro Regno. Anzi, io ricordo che in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione, misi in rilievo, come, presso altre nazioni, e principalmente in Francia e nella Svizzera, nelle scuole magistrali si dà una grande importanza a tutto ciò che riguarda le istituzioni civili e militari dello Stato, poichè il maestro elementare deve conoscere l'organismo civile e militare della sua patria.

In ogni modo, raccolgo la sua raccomandazione che risponde al mio sentimento, e nei programmi si terrà conto anche di questo, perchè sarebbe strano che il maestro elementare non conoscesse tutti gli istituti che ci reggono e quindi anche gli istituti militari e l'esercito, che devono avere colla scuola sempre più intimi e cordiali rapporti (*Benissimo - Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio l'on. ministro, e sono lieto di sentire che la mia idea collima perfettamente con quelle manifestate dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

L'insegnante di pedagogia, di regola, è direttore del corso. Esso è nominato in seguito a concorso per titoli; tuttavia quando questi siano stati esaminati e discussi, la Commissione, nei casi e colle norme che saranno stabilite nel regolamento, deciderà se e quali dei concorrenti debbano essere sottoposti anche ad esame.

Al concorso sono ammessi i laureati in filosofia e coloro che sono muniti di diploma per l'abilitazione all'insegnamento della pedagogia, che abbiano, così gli uni come gli altri, almeno due anni d'insegnamento elementare nelle pubbliche scuole, nonchè i direttori didattici e gli ispettori scolastici, che conseguirono il titolo per esame e abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio nelle pubbliche scuole elementari, computandosi insieme quello d'insegnante, di direttore e d'ispettore.

Al concorso sono ammessi gli uomini e le donne. Le nomine si fanno nell'ordine della graduatoria.

L'eletto ha lo stipendio e la carriera degli insegnanti delle scuole medie del secondo ordine di ruoli a norma degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142. Per la concessione degli aumenti quinquennali dello stipendio con anticipazione per merito distinto egli è considerato appartenente ad uno stesso ruolo con

gli ordinari di pedagogia delle scuole normali.

Una retribuzione di annue lire cinquecento spetta a chi ha l'incarico della direzione.

In via provvisoria, la direzione e l'insegnamento di pedagogia si possono affidare, per incarico, a un direttore o a un insegnante di ruolo delle scuole medie.

Per ragioni di servizio, l'insegnamento della pedagogia e le esercitazioni di tirocinio possono affidarsi, per incarico, a due distinti insegnanti secondo norme da stabilirsi col regolamento.

L'incarico dell'insegnamento d'italiano e di storia e geografia è affidato ai professori del ginnasio superiore; l'insegnante della quinta ginnasiale accompagna i suoi alunni fino alla fine del corso. Per ragioni di servizio il ministro può dare l'incarico a un insegnante del ginnasio inferiore o ad altra persona regolarmente abilitata.

L'incarico della matematica e quello delle scienze, di regola, si dà al professore di matematica del ginnasio; quello di educazione fisica all'insegnante del ginnasio; gli altri insegnamenti saranno affidati per incarico, preferibilmente a maestri elementari del comune, fatta eccezione per quello di disegno e calligrafia che sarà affidato, preferibilmente, all'insegnante della scuola tecnica, ove questa esiste.

Le conferenze di agraria saranno affidate alla cattedra ambulante di agricoltura o alla scuola pratica di agricoltura; quelle d'igiene e sanitari specialmente competenti in materia di igiene, scelti fra le categorie e a quelle condizioni che saranno indicate nel regolamento.

Alle conferenze di agraria e d'igiene sono ammessi, come uditori, gl'insegnanti elementari della provincia.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io mi permetto di domandare la parola su questo articolo per fare una considerazione. Io non intendo proporre modificazioni alla legge, ma solo rivolgere una osservazione all'on. ministro, il quale, io spero, vorrà tenerne calcolo.

In questo articolo è detto che le conferenze agrarie saranno affidate alle cattedre ambulanti o alle scuole pratiche di agricoltura. Ora

io ricordo che escono da parecchie Università del Regno professori di storia naturale, i quali hanno fatto corsi regolari di agraria e talvolta ne hanno ottenuto anche un diploma; e io credo che, se questi professori vengono casualmente ad essere insegnanti nei ginnasi di cui discorriamo, potrebbero tenere meglio di chiunque altro le conferenze d'agraria.

In secondo luogo anche l'insegnamento dell'igiene potrebbe benissimo venire affidato ai laureati in scienze naturali.

Certamente in molti comuni, dove c'è poca vita scientifica, sarà difficile trovare il sanitario capace di fare l'insegnamento meglio di un professore di storia naturale.

Io perciò vorrei raccomandare all'on. ministro, se non in questa occasione, in appresso, di tener presente che i laureati in scienze naturali, trattandosi di insegnamenti elementari, possono in moltissimi casi provvedere nel miglior modo, sia alle conferenze agrarie sia alle conferenze igieniche.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le conferenze agrarie sono affidate ai titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura, perchè credo che i maestri elementari debbano essere nei singoli villaggi i propagandisti delle cattedre ambulanti. Le cattedre ambulanti potranno compiere efficacemente la loro funzione quel giorno che avranno in ogni comune il loro rappresentante: ora questo rappresentante del direttore della cattedra ambulante può essere il maestro, ed è così che nella Svizzera e nella Germania l'insegnamento agrario si è popolarizzato. Questo è l'intendimento pratico che mi ha guidato.

Per quello che riguarda l'igiene, egregio professor Grassi, bisogna considerare che questi corsi magistrali sorgono tutti in piccole città, lontane dalle sedi universitarie, quindi si deve provvedere con mezzi speciali. Dobbiamo aver presente che nessuna di queste scuole può sorgere in una sede universitaria e su questo sono di accordo col senatore Scialoja, che cioè dove il ginnasio è unito al liceo, non si debba aggiungere il corso magistrale, perchè colà si verificherebbero i danni, cui egli ha fatto allusione

nella sua relazione. Dove dunque c'è il liceo mai si istituiranno corsi magistrali e quindi corsi mai si potranno avere dove c'è una Università. Ora che un professore di Università prenda il treno per andare a insegnare, per 15 lire, in una scuola magistrale, non è molto probabile. Questi sono gli intendimenti pratici che hanno guidato il ministro.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io non parlavo di professori universitari, ma di quei professori di storia naturale delle scuole medie che hanno fatto corsi di agraria e che in questo caso potrebbero impartire l'insegnamento non meno bene di un professore di una scuola pratica o di una cattedra ambulante.

In quanto all'igiene, mi guardo bene dal proporre di mandare nei ginnasi professori d'Università; io propongo di affidare l'insegnamento dell'igiene ai professori di storia naturale delle scuole medie.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io confermo che questi insegnamenti magistrali debbono avere uno scopo essenzialmente pratico. È per ciò che gli insegnamenti sono affidati a coloro che praticano, non a coloro che teorizzano: in generale i professori di scienze naturali dei ginnasi sono dei teorici, non dei pratici.

Tutta la natura dei corsi che si vogliono istituire, è di trasportare gli insegnanti nella vita pratica. Queste sono le idee che mi hanno mosso. Non escludo, d'altra parte, che in qualche caso si possa ricorrere anche ai professori di scienze naturali dei ginnasi, laddove manchi la persona adatta. Infatti l'articolo 4 di questo disegno di legge considera la generalità dei casi: ci possono sempre essere delle eccezioni.

Ad ogni modo, terrò presenti le considerazioni dell'onor. Grassi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Agl' insegnanti incaricati spetta per ogni ora di lezione settimanale, una retribuzione annua pari a quella che per le stesse materie è stabilita per gl' insegnanti delle scuole normali dalla tabella C annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142. Le conferenze di agraria e di igiene sono compensate in ragione di quindici lire l' una.

Ai maestri elementari delle classi in cui hanno luogo le esercitazioni di tirocinio, è assegnata una retribuzione in ragione di lire tre per ciascun giorno di esercitazione.

(Approvato).

Art. 6.

L'ordine, la misura e l' indirizzo con cui gli insegnamenti dovranno essere dati, saranno determinati in apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Il direttore dei corsi istituiti colla presente legge dovrà bimensilmente richiedere ai diversi professori una relazione orale sommaria dell' indirizzo seguito nell' insegnamento, ed esporre in apposita conferenza i criteri che crede più adatti a mantenere la unità d' indirizzo nelle diverse scuole.

(Approvato).

Art. 8.

Le tasse scolastiche d' iscrizione al primo corso, di frequenza annua, dell' esame di licenza e di diploma sono identiche a quelle per gli alunni di scuola normale.

Il terzo della tassa per gli esami di licenza spetta agli esaminatori.

(Approvato).

Art. 9.

La metà del prodotto delle tasse pagate dagli alunni dei corsi magistrali costituirà un fondo per borse di studio a favore degli alunni medesimi, da assegnarsi con norme che saranno stabiliti dal regolamento; l'altra metà andrà in aumento del fondo contemplato dall' articolo 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà al ministro di istituire negli anni scolastici 1911-912 e 1912-913 fino a quindici corsi magistrali.

Le spese graveranno sullo stanziamento, di cui all' articolo 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Giovanui, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bertetti, Bettini, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Carafa, Cefaly, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Foà, Fortunato, Fracassi, Frascara.

Garavetti, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mangiagalli, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Minervini.

Paganini, Panizzardi, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pirelli, Ponza Coriojano, Ponzio-Vaglia.

Salvarezza, San Martino Enrico, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tassi, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Veronese, Volterra.

Presentazione di relazione.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge: «Maggiori assegnazioni al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Borgatta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole senatore Fracassi ha presentato una domanda di interpellanza diretta all'onor. ministro degli affari esteri, così concepita: « Chiedo di interpellare l'onor. ministro degli affari esteri per sapere se creda di poter informare il Senato circa l'azione dell'Italia di fronte agli avvenimenti che si stanno svolgendo in Albania ed al Marocco ».

Prego qualcuno degli onor. ministri qui presenti di voler informare l'on. ministro degli affari esteri della presentazione di questa interpellanza.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Darò comunicazione al collega degli affari esteri di questa domanda d'interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca:

Senatori votanti	88
Favorevoli	75
Contrari	13

Il Senato approva.

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	88
Favorevoli	76
Contrari	12

Il Senato approva.

Provvedimenti per la Somalia italiana:

Senatori votanti	88
Favorevoli	70
Contrari	18

Il Senato approva.

Ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

Senatori votanti	88
Favorevoli	75
Contrari	13

Il Senato approva.

Provvedimenti per regolare i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni all'art. 264 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626, nella parte che riguarda la indennità ai giurati:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (N. 675);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 680);

Esenzione dalle tasse postali all'Istituto Nazionale per gli orfani dei maestri elementari (N. 667);

Proroga al 1° marzo 1912 del termine prescritto dall'articolo 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile (N. 640);

Per il funzionamento degli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza (N. 670);

Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati (N. 674).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamento al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 644);

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Savona nella regione Villetta San Giacomo, Santa Maria Maddalena-Cappuccini (N. 673);

Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed ai nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo (N. 703);

Proroga delle concessioni ferroviarie date in occasione delle feste giubilari della città di Firenze (N. 697);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 679);

Riduzione a tre anni della ferma degli inscritti di leva marittima (N. 687);

Approvazione di atto di transazione di vertenza causata dai tiri del balipedio di Viareggio e autorizzazione ad alienare beni demaniali in Viareggio (N. 656);

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 682);

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti (N. 702);

Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati (N. 704);

Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 683);

Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali-telegrafici di Reggio Calabria e di Messina (N. 692);

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 693);

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla Ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma (N. 695);

Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per la costruzione della propria sede (N. 684);

Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari (N. 677);

Istituzione di ginnasi superiori e licei moderni (N. 665);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).


La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 23 luglio 1911 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CCL.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Maggiore assegnazione al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamento al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 644) (pag. 6846); « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Savona nella regione Villetta San Giacomo, Santa Maria Maddalena, Cappuccini » (N. 673) (pag. 6846); « Autorizzazione di maggiore spesa per i sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed ai nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo » (N. 703) (pag. 6847); « Proroga delle concessioni ferroviarie date in occasione delle feste giubilarie della città di Firenze » (N. 697) (pag. 6848); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 679) (pag. 6848) — Presentazione di relazioni (pag. 6848, 6856, 6859; 6867) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima » (N. 687), parlano i senatori Lamberti (pag. 6849, 6851), Sismondo (pag. 6850, 6852), Mazza (pag. 6850), Tarditi (pag. 6851, 6851), Melòdia (pag. 6851), Tassi (pag. 6853), Gualterio, relatore (pag. 6850) e il ministro della marina (pag. 6850, 6852, 6853) — L'art. 1 è approvato con una correzione; si approvano gli altri articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 6855) — Nella discussione del disegno di legge: « Approvazione di atto di transazione di vertenza causata dai tiri del balipedio di Viareggio e autorizzazione ad alienare beni demaniali in Viareggio » (N. 656), parlano i senatori Lamberti (pag. 6857), Goiran, relatore (6856) e il Presidente del Consiglio (pag. 6857) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto. — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 682) (pag. 6857); « Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torinò sulla Cassa dei depositi e prestiti » (N. 702) (pag. 6858) « Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati » (N. 704) (pag. 6858); « Maggiore assegnazione di fondi al cap. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (N. 683) (pag. 6859); « Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali-telegrafici di Reggio Calabria e di Messina » (N. 692) (pag. 6859); « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 693) (pag. 6860) — Nella discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla Ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma » (N. 695), parlano i senatori Astengo (pag. 6861, 6863), Sciatòja (pag. 6862); Del Giudice, relatore (pag. 6862) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 6861, 6863) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai per la costruzione della propria sede » (N. 684), parlano i senatori Astengo (pag. 6864), Torlonia (pag. 6865, 6868), Mariotti (pag. 6866), Lucca (pag. 6868,

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1911

6869), *Martuscelli, relatore* (pag. 6868, 6870) e il *Presidente del Consiglio* (pag. 6866, 6869) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approva senza discussione il disegno di legge: « *Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari* » (N. 667) (pag. 6870) — *Chiusura di votazione* — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Istituzione di ginnasi superiori e licei moderni* » (N. 665), parlano i senatori *Blaserna* (pag. 6871), *Veronese* (pag. 6872), *Maragliano* (pag. 6876), *Luciani* (pag. 6877), *Dalla Vedova, relatore* (pag. 6884) e il *ministro dell'istruzione pubblica* (pag. 6881) — Sull'art. 2 fanno osservazioni i senatori *Grassi* (pag. 6885) e *Veronese* (pag. 6886) — Risponde il ministro (pagina 6886) — Senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Per lo svolgimento di interpellanze parlano i senatori *Fracassi* (pag. 6889), *Di Brazzà* (pag. 6889) e il *ministro della pubblica istruzione* (pagina 6889) — Risultato di votazione (pag. 6888).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiore assegnazione al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamento al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911** » (N. 644).

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiore assegnazione al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamento al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-1911** ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 43,000 sul capitolo n. 83: « **Spese pel servizio di piena e spese causali pel servizio delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinenti nelle provincie Venete e di Mantova** », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11; è

approvata altresì la diminuzione di stanziamento per egual somma sul capitolo n. 45: « **Opere idrauliche di 2^a categoria - Manutenzione e riparazione** », dello stato di previsione medesimo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Savona nella regione Villetta San Giacomo-Santa Maria Maddalena-Cappuccini » (N. 673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Savona nella regione Villetta San Giacomo-Santa Maria Maddalena-Cappuccini** ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 673).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Savona nella regione

Villetta, S. Giacomo, Santa Maria Maddalena e Cappuccini in conformità del progetto firmato « ingegnere G. Rafanelli » ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazioni 2 e 10 luglio 1909.

Un esemplare della planimetria, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione del piano è concessa al comune di Savona la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere in esso comprese, a termini dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

La liquidazione del contributo sarà fatta per ogni tratto di strada: a costruzione ultimata ed appena aperto ciascun tratto al pubblico, il municipio intimerà ai proprietari dei beni, di cui all'articolo precedente, il pagamento del contributo.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune potrà espropriare le aree destinate, secondo il piano, alla fabbricazione o a giardino quando entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade ad esse contigue e designate non siano state eseguite le costruzioni previste.

Il Consiglio comunale avrà però la facoltà di concedere, previo avviso della Commissione edilizia, la deroga dell'obbligo di fabbricare entro il predetto termine su taluna delle aree.

(Approvato).

Art. 5.

Il regolamento di esecuzione della presente legge e le modificazioni al piano che venissero riconosciute necessarie nel corso della sua attuazione, fermo per tali modificazioni l'obbligo del contributo, saranno approvati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capo VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 6.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di anni 20 dalla data della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto:

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed ai nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo » (N. 703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 703).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di 1,200,000 lire da iscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo n. 162: « Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912.

— Fino alla concorrenza di lire 400,000 la predetta somma sarà prelevata dal capitolo n. 238 dello stato di previsione suindicato: « Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 o con leggi speciali per somme superiori ».

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di accordare all'Impresa di navigazione sul lago di Garda una sovvenzione annua fino a lire 15,000 per maggiori servizi pubblici di trasporti sulla sponda veronese ed alla Società di navigazione a vapore sul lago d' Iseo una sovvenzione annua fino a lire 30,000 per nuovi servizi pubblici di trasporti sul lago medesimo, in base a regolari convenzioni da approvarsi, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Interpretazione del comma quarto dell' art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e di Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frascara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell' Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazione all' articolo 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Garavetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge n. 696: « Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Proroga delle concessioni ferroviarie date in occasione delle feste giubilari della città di Firenze » (N. 697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle concessioni ferroviarie date in occasione delle feste giubilari della città di Firenze ».

Do lettura dell' articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le concessioni ferroviarie dell' art. 2 della legge 23 giugno 1910, n. 343, sono estese a tutto il mese di dicembre 1911.

Per eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 1911, delle concessioni ferroviarie previste dall' art. 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 751, è data facoltà al Governo di provvedervi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 679).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5000 al capitolo n. 68: « Disegnatori della Regia marina (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, e la diminuzione di stanziamento per egual somma al capitolo n. 40: « Corpo sanitario - Personale militare e civile » dello stato di previsione predetto.

(Approvato).

Art. 2.

A carico del bilancio del Ministero della marina per l'esercizio 1910-911, è approvata la maggiore assegnazione di lire 409.70 da iscriversi al capitolo n. 84-*octies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 36: Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1887, n. 3919 (spesa obbligatoria), dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 ». È pure autorizzata la diminuzione di stanziamento di lire 409.70 sul capitolo n. 28: « Corpo delle capitanerie di porto - Personale di concetto (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per lo stesso esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima » (N. 687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 687).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La ferma biennale degli iscritti di leva marittima arruolati in prima categoria è di tre anni.

La ferma degli iscritti di leva marittima già rivedibili, arruolati in prima categoria, è di due anni o di uno, a seconda che essi siano stati mandati rivedibili per una o per due volte.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Ho chiesto la parola per sapere se l'espressione « ferma biennale » di cui parla il primo comma dell'art. 1°, sia un errore.

Infatti l'art. 1° dice: « La ferma *biennale* degli iscritti di leva marittima arruolati in prima categoria è di *tre anni* ».

Se questa ferma è di tre anni, come può chiamarsi ferma biennale?

Quel « biennale » è un di più; perciò propongo che si tolga e si dica semplicemente: « La ferma degli iscritti » ecc.

Giacchè ho la parola, mi permetta il Senato di fare un'altra osservazione intorno alla questione, di cui si occupa il secondo comma di quest'articolo primo, quella dei rivedibili.

Colla vigente legge di leva noi abbiamo nell'esercito i rivedibili sottoposti ad un solo anno di ferma, e spesso essi sono in numero così ragguardevole, che ne derivano notevoli inconvenienti; fra l'altro quello di avere molti iscritti che finiscono per fare un servizio di soli nove mesi, con danno sensibile della forza bilanciata e della sua qualità.

Ora, posto che nella marina si propone di ridurre la ferma a tre anni, riconoscendo che per certi servizi vi sia la necessità pur sempre di mantenere una parte del contingente per un tempo maggiore sotto le armi, non vedo il perchè si debbano, per i rivedibili, stabilire disposizioni che ne riducono l'obbligo di servizio a meno anche di due anni. Ciò non può non produrre inconvenienti.

A me sembra che i rivedibili abbiano ad essere sottoposti, come tutti gli altri, all'obbligo di servire per tre anni, dal momento che, dichiarati idonei, iniziano il loro servizio militare.

Mi pare che l'onor. ministro della guerra abbia in questo senso preso impegno di apportare modificazioni alla legge votata lo scorso anno.

E pregherei l'onor. ministro della marina di voler prendere, per lo meno, impegni consimili per quello che riguarda la sua amministrazione. (*Approvazioni*).

SISMONDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO. Siccome della questione dei rivedibili ho avuto occasione di occuparmi anche altra volta esponendo al Senato un fatto insidioso per la forza dell'esercito, mi si permetta di riprendere la parola su questo argomento. Il fatto insidioso al quale io accennavo è che il farsi dichiarare rivedibili, è un mezzo per ottenere tanti anni di esenzione di servizio militare, quanti sono quelli per i quali dura la rivedibilità, meno uno.

Nell'occasione in cui ebbi ad occuparmi di questa questione, mi sono anzi permesso di definire la questione, dicendo che la rivedibilità era un incoraggiamento alla coltivazione della gracilità, tanto è vero che durante il tempo nel quale si è applicato questo criterio benevolo, per il quale contano come anni di servizio gli anni passati nella condizione della rivedibilità, il numero dei rivedibili dal 17 per cento, che era nel 1872, è salito al 34 per cento. E ciò perchè un poltrone, diciamo l'epiteto vero e storico, tenta di coltivare la gracilità per farsi riformare: se vi riesce, è liberato da ogni servizio, se no guadagna, per lo meno, un anno se sarà dichiarato rivedibile; e nella marina, ove la ferma è di tre anni, ne può guadagnare due.

Questo fatto ho avuto occasione di esporre al Senato, quando si discusse la legge per la ferma biennale. Allora ho segnalato il grave danno che il troppo favorevole trattamento fatto ai rivedibili, avrebbe prodotto alla forza numerica del contingente soggetto a ferma biennale, e oggi siamo di fronte al gravissimo inconveniente segnalato dal senatore Taverna, relatore del bilancio della guerra, per il concentrarsi di questi rivedibili a ferma ridotta nella fanteria. Il ministro della guerra ha promesso di ritoccare con nuova legge quella votata in allora; secondo quanto risulta dal resoconto sommario i rivedibili dovrebbero fare i loro

due anni dal momento nel quale viene dichiarata la loro idoneità al servizio militare, così come era prima della leva del 1872.

Io quindi appoggio la proposta del senatore Lamberti.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Il progetto di legge attuale non muta le norme relative ai rivedibili, mentre la legge che è stata approvata per l'adozione della ferma biennale ne necessitava la revisione. Deve quindi intendersi che questo progetto di legge, a riguardo dei rivedibili, si riferisca alle norme che esistono già e che sono anche applicabili a questa legge.

Sarà certo opportuno rivedere le norme che riguardano il servizio dei rivedibili, ma io ritengo, per quanto non possa affermarlo, che le disposizioni esistenti siano per essi tali che, dichiarati idonei al servizio militare, debbano compierlo tutto intero.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Circa l'osservazione fatta all'articolo osservo che si tratta di un errore di stampa; infatti il testo presentato al Senato dice appunto: « la ferma degli iscritti » ecc.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole senatore Lamberti e dall'onorevole Sismondo a me pare che ad essa abbia risposto esaurientemente l'onor. senatore Gualterio. Questa legge è stata elaborata in conformità della legislazione esistente. Ora siccome nell'esercito vi è la disposizione riguardante i rivedibili, i quali guadagnano un anno o due, a seconda che vengono dichiarati tali una o due volte, così si è riprodotta tale disposizione anche per la marina, partendo pure dal presupposto - del resto ovvio - che le visite mediche siano eseguite scrupolosamente.

È perciò che la legge potrebbe passare com'è, salvo ad estendere alla marina qualunque disposizione in seguito venisse ad essere applicata all'esercito.

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. A me costerebbe, anzi da quanto sento dire non vi sarebbe dubbio, che l'onor. ministro

della guerra ha il proposito di modificare la legge sul reclutamento, riguardante la ferma di due anni, nel senso di obbligare i rivedibili a compiere la stessa ferma di coloro che sono dichiarati idonei nella prima visita. Siccome qui si tratta appunto di una legge che stabilisce gli obblighi di leva della marina, mi sembra che le norme in essa sancite dovrebbero essere fin d'ora messe in armonia con quelle che saranno introdotte fra breve per l'esercito di terra; vale quanto dire che dovrebbe esservi affermato il principio che i rivedibili siano tenuti alla stessa durata di servizio, a cui sono obbligati coloro che sono dichiarati idonei fin dalla prima visita.

Ora, leggendo il testo del disegno di legge, si rileva che l'obbligo di leva è di uno o due anni secondo che gli iscritti siano stati dichiarati rivedibili due volte od una. Mi pare che questo comma sia diametralmente opposto al concetto esposto dal senatore Lamberti, in mia assenza, e dal senatore Sismondo quando io entrava nell'Aula; concetto al quale io mi associo completamente. Quindi proporrei che questo comma venisse modificato nel senso di stabilire fin d'ora che il servizio che debbono prestare i rivedibili sia identico a quello di coloro che sono dichiarati idonei fin dalla prima visita; e ciò senza attendere che il ministro della guerra proponga al Parlamento analoga disposizione per l'esercito di terra.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Avevo chiesto la parola per dire presso a poco ciò che ha detto il collega Mazza, e cioè, che il testo di questo articolo della legge non lascia dubbio che gli obblighi di leva, così come sono congegnati, per i rivedibili si riducono a due anni o ad uno; mentre la ferma che si vuole adottare per tutti i marinai oggi è di tre anni. Per l'esercito abbiamo fino dallo scorso anno adottato (io non certamente volente) la ferma di due anni e per i rivedibili di un anno. Ma già si è manifestato in grado non trascurabile l'inconveniente, chiaramente espresso dal collega Sismondo, quello cioè di una deficienza sensibile di numero negli iscritti all'esercito ed una deficienza di qualità fisiche nella costituzione di esso, che può poi avere una ripercussione in quella del paese. Richiamatasi giorni addietro in quest'Aula

l'attenzione del ministro della guerra su questo inconveniente, si espresse il desiderio che egli trovasse modo di modificare la legge che riguarda i rivedibili. Il ministro, se non erro, ha preso impegno formale davanti al Senato che avrebbe in una prossima occasione modificato questa disposizione: vale a dire che l'obbligo dei rivedibili sarebbe stato di due anni. Mi pare dunque oggi che, se la ferma dei marinai deve essere stabilita in tre anni, convenga che anche i rivedibili della marina, dopo dichiarati idonei, abbiano tre anni di ferma.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Io credo che, per incidente, non si possa risolvere una questione così grave, e che deve essere discussa in sede di legge di reclutamento. Anche il ministro della guerra, invitato in proposito, dichiarò che avrebbe portata la questione in Senato, quando avesse studiato opportune modifiche alla legge sul reclutamento.

Oggi il ministro della marina si limita a riprodurre disposizioni vigenti della legge sul reclutamento. Approviamo; ed il ministro della marina resti semplicemente invitato, come ha detto l'onore Lamberti, a mettersi d'accordo col ministro della guerra, per presentare, se ne sarà del caso, una modificazione al trattamento dei rivedibili.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Il collega Sismondo sa che io divido pienamente la sua opinione sulla necessità che i rivedibili compiano la loro ferma sotto le armi completamente come tutti gli altri; ma, associandomi a quello che ha detto il senatore Tarditi, lo prego di non insistere a che nella discussione di questa legge venga incidentalmente creata una grave differenza nelle leggi di reclutamento fra i due rami della nostra forza militare.

Capisco perfettamente che si ecciti il ministro della marina a presentare; d'accordo col ministro della guerra, un disegno di legge che tolga questa anomalia esistente nelle nostre leggi di reclutamento, ma non mi sembra regolare che, per incidente, si risolva una questione così grave, facendo poi una notevole differenza nello stato attuale; fra l'esercito e l'armata.

In effetto potrebbe benissimo succedere che nella prossima chiamata di coscritti non trovandosi ancora votata la legge, che presenterà il ministro della guerra, i rivedibili dell'esercito sarebbero trattati in modo differente da quelli soggetti alla leva marittima.

Per queste ragioni, mi auguro che gli onorevoli colleghi che vogliono la modificazione di quest'articolo, si limitino a chiedere una promessa; o anche, se lo credano, a proporre un ordine del giorno, col quale s'inviti il ministro della marina ad associarsi al ministro della guerra, quando questi presenterà il disegno di legge da lui promesso, per la durata sotto le armi dei rivedibili di leva. (*Approvazioni*).

SISMONDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO. Se nell'articolo si dicesse « analogamente a quello che si fa nell'esercito » mi ripugnerebbe meno il tacere, ma qui si proclama il privilegio, si comincia già a dire che il rivedibile fa al massimo due anni di servizio; vale a dire, col solo fatto di essere dichiarato rivedibile, guadagna un anno di ferma. Ora mi scusi il Senato se io insisto noiosamente nel dir questo.

Lo Stato ha nei giovani tra i 17 e i 22 anni un vivaio di soldati, che può incorporare, man mano che raggiungono lo sviluppo fisico sufficiente. Coloro che raggiungono questo sviluppo prima dei 20 anni, possono arruolarsi volontariamente, coloro che lo raggiungono a 20 anni sono incorporati come contingente normale della leva, e coloro che a 20 anni non sono ancora maturi, sono dichiarati rivedibili per uno o per due anni e incorporati quando diventano abili, ma la ferma sotto le armi per tutti quelli di 1ª categoria dev'essere quella ritenuta come minimo di tempo necessario per l'istruzione militare, che è di due anni per l'esercito e ora si vuole ridurre a tre anni per la marina. Se l'essere dichiarato rivedibile dà il privilegio di abbreviare di un anno o due la durata del servizio, si suscita quello che io, con espressione barbara, ma vera, chiamavo l'incoraggiamento alla coltivazione della gracilità.

Tutto questo io lo ritengo nocivo allo spirito militare del paese e alla forza numerica dell'esercito (*Benissimo*).

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Prego ancora l'onor. Sismondo di aderire alla mia domanda, che non è in contraddizione con quanto egli sostiene.

Si tratta solo di differire questa discussione, di rimandarla a quando i due ministri militari abbiano potuto esaminare bene la questione, e proporre provvedimenti di comune accordo.

Se si dovesse discutere oggi, allora io potrei portare altri argomenti; e basti osservare che la legge di reclutamento, se deve essenzialmente informarsi alle esigenze militari, deve pure considerare anche le esigenze sociali.

È quindi tutto un complesso di gravi questioni che vanno dibattute soltanto al momento opportuno.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io sono disposto ad accettare un ordine del giorno di raccomandazione; nel senso cioè che non appena vi sarà l'occasione di una legge, come quella annunciata dal ministro della guerra, la quale modifichi la legislazione nel senso accennato, io sollecitamente presenterò una legge analoga per la marina.

Si tratta semplicemente di tempo, e, restando la legislazione come è, mi sembrerebbe inopportuno discutere di questa materia, poichè il concetto dei senatori Sismondo e Lamberti potrebbe essere accolto dalla maggioranza, come anche potrebbe non essere accolto, e con una deliberazione presa in questo momento si pregiudicherebbe una questione che non è, per conto mio, abbastanza studiata.

Mi unisco quindi al senatore Tarditi nel pregare i senatori Sismondo e Lamberti di limitarsi ad un ordine del giorno che verrà da me accettato senza restrizioni; e non appena potrò, d'accordo col ministro della guerra, studieremo il mezzo di corrispondere a quello che sembra desiderio generale; di sopprimere una disposizione che fa trattamento eguale a chi non si trova nelle stesse condizioni fisiche, e che incoraggia, come diceva giustamente il senatore Sismondo, la coltivazione della gracilità.

SISMONDO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e non insisto.

TASSI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho domandato di parlare unicamente per avvertire che occorre sopprimere nell'art. 1 la parola « biennale », inquantochè, avendo compulsato l'originale venuto dalla Camera, abbiamo potuto stabilire che quella parola fu inclusa nello stampato per puro errore materiale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così corretto :

Art. 1.

La ferma degli iscritti di leva marittima arruolati in prima categoria è di tre anni.

La ferma degli iscritti di leva marittima già rivedibili, arruolati in prima categoria, è di due anni o di uno, a seconda che essi siano stati mandati rivedibili per una o per due volte.

Il signor senatore Lamberti propone a questo articolo 1° il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il ministro della marina a mettersi d'accordo con quello della guerra per modificare sollecitamente gli obblighi di leva fatti ai rivedibili tanto dell'esercito che dell'armata, dalle leggi votate e da quella ora in esame, in modo che i rivedibili siano assoggettati agli stessi obblighi di tutti gli altri cittadini soggetti alla leva ».

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io prego l'on. senatore Lamberti di contentarsi di una dichiarazione abbastanza sostanziale...

LAMBERTI. L'on. ministro non accetta l'ordine del giorno da me presentato?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Lo accetto, ma come raccomandazione, e prendo impegno di esaminare col ministro della guerra la questione. Però non posso deciderla fin da questo momento, giacchè non è ancora studiata abbastanza.

Le ragioni portate dai senatori che hanno parlato sono notevoli e persino impressionanti, ma questo non vale ad indurmi a pronunciarmi immediatamente in un senso o nell'altro.

LAMBERTI. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'on. ministro, e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Potranno essere ammessi a contrarre arruolamento volontario di anni sei nel Corpo Reale equipaggi in anticipazione di leva, i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età, che posseggano i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare e che siano riconosciuti idonei a prestar servizio in una delle categorie del Corpo Reale equipaggi.

Il ministro della marina potrà, ove le esigenze del servizio lo richiedano, ammettere i giovani che possiedono le condizioni di cui al comma precedente, a contrarre arruolamento volontario di anni quattro.

(Approvato).

Art. 3.

Gli iscritti di leva arruolati nella prima categoria con la ferma indicata nell'art. 1° della presente legge, potranno essere ammessi a commutare la ferma obbligatoria in quella di sei o di quattro anni, purchè siano riconosciuti idonei per le categorie alle quali aspirano.

(Approvato).

Art. 4.

Gli iscritti di leva, i quali abbiano un fratello vincolato alla ferma di quattro anni per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, avranno diritto all'assegnazione alla seconda categoria, alle stesse condizioni previste dalla legge 5 luglio 1908, n. 348, pel titolo di cui all'art. 6 della legge stessa.

(Approvato).

Art. 5.

Gli iscritti di leva sia di terra che di mare, i quali abbiano un fratello consanguineo vincolato alla ferma di sei anni nel Corpo Reale equipaggi, hanno diritto all'assegnazione alla terza categoria.

Quest' assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla seconda o alla terza categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Il titolo di esenzione di cui al primo comma del presente articolo, deve mantenersi perfetto, per gli iscritti sulle liste di leva di mare, sino alla chiusura della prima sessione della propria leva; per gli iscritti sulle liste di leva di terra, sino alla chiusura della propria leva.

Qualora i militari vincolati alla ferma di sei anni, che hanno tramandato diritto di esenzione alla terza categoria ad un fratello consanguineo in base al primo comma del presente articolo, non compiano per qualsiasi motivo la ferma cui sono vincolati, il fratello cesserà di appartenere alla terza categoria e dovrà, se idoneo, essere ascritto alla prima o alla seconda categoria.

(Approvato).

Art. 6.

La paga giornaliera dei militari di leva è stabilita come segue: su navi in armamento, armamento ridotto e riserva, lire 0.70; su navi in disponibilità e a terra, lire 0.50.

La paga di coloro che si saranno vincolati alla ferma di quattro o di sei anni per le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge o per arruolamento volontario e quella dei riaffermati, è stabilita come segue:

	Su navi in armamento, armamento ridotto e riserva	Su navi in disponibilità o a terra
Comuni di 2 ^a classe arruolati con ferma di quattro anni	0.90	0.70
Comuni di 2 ^a classe arruolati con ferma di sei anni . .	1 »	0.80
Comuni di 1 ^a classe arruolati con ferma di quattro anni	1.20	1 »
Comuni di 1 ^a classe arruolati con ferma di sei anni . .	1.40	1.20

Il diritto alle paghe, di cui alla precedente tabella, decorrerà per coloro che avranno commutato la ferma obbligatoria in quella di sei o di quattro anni, dal giorno della commutazione.

(Approvato).

Art. 7.

I militari vincolati alla ferma di quattro o di sei anni per effetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge o per arruolamento volontario, avranno diritto, all'atto del congedo, purchè questo avvenga dopo compiuta l'intera ferma, rispettivamente ad una gratificazione di lire cento o di lire quattrocento.

Andandò in congedo prima del termine della ferma, per riforma, avranno diritto a tanti quarti od a tanti sestanti di quella gratificazione quanti saranno gli anni di ferma compiuti; la frazione di anno superiore a sei mesi sarà calcolata come un anno intero.

Le quote di gratificazione spettanti ai riformati per la precedente disposizione sono cumulabili con la gratificazione di riforma che competesse in base alle vigenti disposizioni.

Coloro i quali, compiuta la ferma di sei anni, si vincoleranno alla rafferma di sei anni stabilita dalla legge 27 giugno 1901, n. 276, riceveranno invece, all'atto dell'ammissione alla rafferma stessa, una speciale gratificazione di lire novecento. Questa speciale gratificazione sarà di lire mille per i cannonieri puntatori scelti.

(Approvato).

Art. 8.

Ai militari avviati in congedo illimitato, che otterranno la riammissione in servizio entro tre mesi dal loro congedamento col vincolo di compiere un servizio tale che unito a quello già prestato raggiunga i sei anni di servizio, saranno applicabili le disposizioni degli art. 6 e 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

I militari arruolati per la ferma di quattro o di sei anni, i quali divengano inidonei per qualsiasi motivo a servire nella categoria o

specialità per la quale furono arruolati, saranno prosciolti dal maggiore obbligo di servizio assunto e riceveranno, per il tempo che ancora dovessero passare sotto le armi, la paga stabilita per gli iscritti di leva.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà al ministro della marina di anticipare il congedamento dei militari della classe anziana, anche per categorie e specialità, purché i congedandi abbiano compiuto due anni di effettivo servizio sotto le armi.

(Approvato).

Art. 11.

Agli effetti della presente legge, per completare il numero dei comuni di 1^a classe, arruolati con la ferma di quattro o di sei anni, è fatta facoltà al ministro della marina di sostituirli con i provenienti dagli iscritti di leva, riconosciuti idonei ad una delle categorie del Corpo Reale equipaggi, rimanendo per essi la ferma di tre anni.

La paga di questi comuni di 1^a classe sarà di lire 0.90 se imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto o riserva, e di lire 0.70 se destinate a terra o su navi in disponibilità.

(Approvato).

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal 1^o ottobre 1911.

(Approvato).

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina per gli esercizi finanziari sottoindicati è autorizzato, in aumento della somma complessiva di spesa consolidata stabilita dalle vigenti leggi, lo stanziamento di una maggiore somma di:

L.	1,145,000	per l'esercizio	1911-12
»	1,235,000	»	1912-13
»	1,275,000	»	1913-14
»	1,355,000	»	1914-15
»	1,333,000	»	1915-16
»	1,430,000	»	1916-17

Con decreti del ministro del tesoro dette somme saranno ripartite fra i capitoli relativi alle spese per il Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re, nel procedere alla pubblicazione di un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, autorizzato con l'art. 6 della legge 27 dicembre 1906, n. 679, ha facoltà di introdurre le modificazioni che si renderanno necessarie per emendare e coordinare il vigente testo unico in relazione anche alle disposizioni risultanti dalla presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 15.

I militari che, all'atto dell'applicazione della presente legge, godessero competenze superiori a quelle che loro spetterebbero in base alle nuove disposizioni, continueranno a percepirle.

(Approvato).

Art. 16.

La ferma assunta in base alle disposizioni delle precedenti leggi dai militari di leva delle classi 1887, 1888, 1889 e 1890 è, per effetto della presente legge, ridotta di un anno.

Quei militari di dette classi che si trovassero nelle volute condizioni, potranno essere ammessi a commutare la nuova ferma in quella di sei o quattro anni di cui all'art. 3, coi benefici ad essa ferma inerenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

DI PRAMPERO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gualterio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di atto di transazione di vertenza causata dai tiri del Balipedio di Viareggio » (N. 656).

PRESIDENTE. Proseguiremo nell'ordine del giorno con la discussione del disegno di legge: « Approvazione di atto di transazione di vertenza causata dai tiri del Balipedio di Viareggio ».

Do lettura dell'

Articolo unico.

È approvata la convenzione annessa alla presente legge in data 4 ottobre 1910, fra le Amministrazioni della marina e del Demanio e S. A. I. e R. donna Bianca Principessa di Borbone a transazione della vertenza sorta a causa dell'esercizio del balipedio di Viareggio colle aggiunte:

all'articolo 2: « alla rimozione ed al trasporto del balipedio si intenderà essere equivalente la cessazione effettiva dell'esercizio del medesimo;

all'articolo 4: « Sulla striscia di terreno come sopra ceduto in prosecuzione del viale che dal palazzo arciducale tende verso il mare sarà all'Amministrazione dello Stato ed ai successivi proprietari riservato l'esercizio del transito a beneficio del pubblico su di una striscia trasversale della ampiezza di venti metri per la comunicazione fra le due parti dei terreni di spettanza dell'Amministrazione dello Stato e suoi successori per ogni tratto di trecento metri di lunghezza ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. L'Ufficio centrale, avendo esaminato questo progetto di legge, non aveva in animo di presentare così sollecitamente la relazione, perchè pareva ad esso che le notizie contenute nei documenti, che sono stati forniti, non fossero proprio completamente esaurienti.

L'Ufficio centrale non si è impressionato nè della quantità di terreno che viene ceduto al proprietario confinante col balipedio di Viareggio, nè del valore attribuito a questo terreno, valore che ammonterebbe a circa lire 270,000, perchè in queste questioni è facile discutere senza mai concludere niente. Il terreno per sé non avrà grande valore, ma i proprietari vi attribuivano un valore considerevole per la considerazione che su di esso si potevano costruire dei villini lungo la spiaggia, facendo una speculazione sugli affitti. D'altra parte era in vista una causa giudiziaria, e si sa perfettamente che gli avvocati dei privati hanno le armi sempre più affilate degli avvocati del Governo, per cui lo Stato perde in gran parte queste cause. D'altro lato si trattava di persone colle quali era evidente la convenienza di non avere una causa giudiziaria e di venire ad un componimento amichevole.

Per queste considerazioni, l'Ufficio centrale non si è fermato su una circostanza particolare quale è quella che l'atto di procura, con cui il proprietario dà facoltà al suo rappresentante di stipulare una convenzione, contiene una cifra, che non corrisponde alla cifra contenuta poi nella convenzione; poichè al proprietario si dà una striscia di terreno che nell'atto di procura era detta larga 35 metri e nella convenzione 50 metri. Ora questo certamente non provocherà nessuna causa giudiziaria, perchè si dà più di quello che l'avversario chiede; ma pareva strano all'Ufficio centrale che si fosse introdotto quell'errore nella convenzione. Ad ogni modo è un errore di tale natura che non pregiudica sensibilmente lo Stato, e per conseguenza, tutto ben considerato, la maggioranza dell'Ufficio centrale è venuta nella conclusione di proporre l'approvazione pura e semplice dell'articolo unico.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1911

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In assenza del ministro delle finanze, darò una spiegazione al Senato. La cosa, come il relatore ha già notato, ha pochissima importanza, perchè si tratta di un terreno sulla spiaggia del mare lungo 200 metri e della larghezza di 50; larghezza che in una procura si diceva di 35 metri.

A ciò si rimedia con la modificazione proposta dalla Giunta generale del bilancio all'altro ramo del Parlamento, in quanto che con essa viene riservato, a beneficio dello Stato e del pubblico, il diritto di attraversare la striscia di terreno ceduta, per servizio pubblico, per poter passare dall'una all'altra delle due proprietà demaniali confinanti.

La piccola differenza di quindici metri, che risulta dal confronto tra la procura e l'atto, è compensata dal diritto di transito riservato con la modificazione approvata dalla Camera.

Non mi sembra quindi che danno per lo Stato sussista, e credo che la modificazione possa essere approvata.

GOIRAN, *relatore*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Ringrazio il Presidente del Consiglio di queste spiegazioni, che potranno appagare tanto l'Ufficio centrale quanto i senatori che, avendo rilevata la discordanza, trovavano strano che si desse all'avversario un beneficio non chiesto.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Nella convenzione, a pag. 7, è scritto: « La consegna sarà effettuata entro tre mesi dal giorno in cui il balipedio sarà stato rimosso, ed in quella occasione », ecc.

Desidererei sapere se la Camera dei deputati abbia introdotto qualche modificazione nel senso che, se il Ministero della marina toglierà il balipedio prima dei sei anni, la casa Arciducale dovrà subire una diminuzione nel compenso.

Evidentemente, nel caso citato la casa Arciducale verrebbe ad avere un sensibile vantaggio, poichè potrebbe cominciare a vendere il terreno, o ad edificarvi, prima che passino

i sei anni, e di fronte a questo beneficio, occorrerebbe che il Governo avesse un compenso.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La convenzione fu esaminata dalla Giunta generale del bilancio; e si vide che non vi era ragione sufficiente per respingere una transazione la quale, come ben disse il relatore, ci salva da una lite, nella quale non siamo assolutamente sicuri di non essere condannati, con danni molto più gravi.

Quanto alla rimozione del balipedio, è in facoltà del ministro della marina di farla prima o poi; esso curerà gli interessi della marina; ma se, prevedendo che il balipedio debba essere rimosso prima dei sei anni, si dovesse respingere la transazione, e cominciare da capo, la parte avversaria avrebbe tutte le ragioni di dire: delle vostre intenzioni non debbo essere io responsabile; ho fatto la transazione, approvata, e se volete sopprimere prima il balipedio, non c'è ragione che io ne paghi le spese.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Io domandavo se nello spirito della modificazione, introdotta dalla Camera, vi fosse una diminuzione di compenso.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo dovrebbe essere pattuito, non si può sottintendere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-912 » (Numero 682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 20,000 al capitolo n. 53: « Spese pel Senato del Regno » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti** » (N. 702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti da concedere al comune di Torino sulla Cassa depositi e prestiti, potranno essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), dell'art. 6 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, modificato dall'art. 11 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati** » (N. 704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga

della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 704).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, si applicheranno anche al prossimo esercizio 1911-912 della Camera agrumaria di Messina.

(Approvato).

Art. 2.

Dopo eseguito il pagamento dovuto ai depositanti dell'esercizio 1910-911, secondo l'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si dovrà procedere al pagamento in favore dei depositanti dell'esercizio 1909-1910 della differenza tra il ricavato netto della vendita della quantità di merce, che alla fine dell'esercizio 1910-1911 risultasse consegnata in più dei depositi fatti nello stesso esercizio; e la somma pagata su tale quantità in base all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 492.

Il pagamento a favore dei depositanti dell'esercizio 1909-910 sarà fatto in proporzione della quantità da ciascuno depositata nell'esercizio stesso ed in conto del residuale loro credito al quale hanno sempre diritto sino alla concorrenza dell'effettivo ricavo ottenutosi dalla eseguita vendita della merce da loro depositata.

Il saldo in favore dei depositanti per l'esercizio 1909-910 sarà pagato improrogabilmente, dopo soddisfatto il prezzo minimo in favore dei depositanti dell'esercizio 1911-912.

(Approvato).

Art. 3.

La Camera agrumaria è autorizzata ad anticipare ai depositanti dell' esercizio 1911-912 sino ai due terzi della restante quarta parte del prezzo minimo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Dini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiore assegnazione al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 100,000 al capitolo n. 42: « Esperienze di concimazione ed incoraggiamenti alla produzione frumentaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali e telegrafici di Reggio Calabria e di Messina » (N. 692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali e telegrafici di Reggio Calabria e di Messina ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 692).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A deroga parziale delle norme portate dall'art. 4 del regolamento speciale per il personale di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con Regio decreto 16 maggio 1909, n. 341, i supplenti postali telegrafici, assunti in missione in alcuni uffici di prima classe delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, dopo il disastro del 28 dicembre 1908, ed in dipendenza delle condizioni create ai servizi dal disastro medesimo, sono nominati ufficiali d'ordine a lire 1,500 alle condizioni seguenti:

a) trovarsi essi ancora in servizio nei suddetti uffici di prima classe alla data della promulgazione della presente legge, ed avervi prestatato l'opera propria per un periodo non inferiore a 180 giorni, dopo il 28 dicembre 1908. Sono considerati in servizio coloro la cui assenza attuale o le eventuali interruzioni sieno dovute ad obbligo di leva;

b) avere prestatato servizio lodevole; essere tuttora in grado di prestarlo, e possedere i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 3 del testo

unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili:

c) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superata quella di 38 al 28 dicembre 1908. (Approvato).

Art. 2.

Per l'effettuazione della suddetta disposizione, saranno aumentati nel quadrò V, tabella B, annessa alla legge n. 575 del 25 giugno 1911, tanti posti di ufficiale d'ordine quante sono le nomine da conferirsi, con decorrenza dal 1° luglio 1911, ai supplenti, ai termini dell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 693).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di lire 3,700,000, la quale sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1911-12, in aggiunta alla somma di lire 2,000,000 già approvata per lo stesso titolo con la legge n. 506 del 15 luglio 1907.

Con tale somma l'Amministrazione dei telefoni provvederà:

a) agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati, fino al 30 giugno 1912;

b) alla costruzione delle canalizzazioni sotterranee nelle città di Milano e Torino.

Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è estinguibile in quindici annualità uguali posticipate, di lire 332,782.07 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1913 al 1927.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1912, sarà corrisposto il solo interesse; nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualità e gli anzidetti interessi sarà iscritta, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-12.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla ditta Levi e C., in conseguenza della rescissione del contratto pel trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma » (N. 695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla ditta Levi e C., in conseguenza della rescissione del contratto pel trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 229,500 da iscriversi con decreto del ministro del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911, per il pagamento del saldo dell'indennizzo dovuto alla Ditta Enrico Levi e C., in conseguenza della rescissione del contratto relativo al trasporto delle corrispondenze e dei pacchi postali in Roma, come da sentenza del Collegio arbitrale del 27 marzo 1911.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. A me ha fatto impressione la relazione dell'Ufficio centrale là dove dice che sente il dovere di manifestare il proprio rincrescimento per l'errore commesso dall'Amministrazione postale. La nostra legge di contabilità, quando vi siano errori che portano danno allo Stato, chiama responsabili quelli che hanno cagionato questi danni. Fu istituito qualche giudizio di responsabilità, contro i funzionari che hanno prodotto questo danno?

Una domanda poi vorrei fare o all'Ufficio centrale o al Governo: Questo lodo arbitrale vedo che è costato una somma abbastanza forte in proporzione della somma in contestazione. Quante sedute ha tenuto il Collegio arbitrale per portare una spesa di oltre 20 mila lire di compensi?

Ecco quello che domando.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sono due le domande, se io ho ben compreso, che l'onor. Astengo rivolge al ministro che ha l'onore di parlare; ma io non sono in grado di dare a me stesso affidamento che le mie risposte possano, essere come vorrei, esaurienti e conclusive.

Anzitutto l'onor. Astengo richiama l'attenzione mia sul fatto che nella relazione dell'Ufficio centrale si parla di errore dell'Amministrazione postale.

Ora io debbo francamente dichiarare che non posso, allo stato dei fatti, sapere in quale momento ed in quale modo l'Amministrazione, allora presieduta dall'onor. Schanzer e successivamente dall'onor. Di Sant'Onofrio e dall'onorevole Ciuffelli, abbia commesso l'errore al quale si accenna nella relazione; nè posso, per conseguenza, dare, a questo riguardo, spiegazioni e risposte concludenti alla osservazione dell'Ufficio centrale e alla interrogazione più precisa rivolta mi dall'onor. senatore Astengo.

Probabilmente (io suppongo) si vorrà alludere al fatto che appare, in verità, a primo aspetto, inconsueto della risoluzione del contratto avvenuta appena quattro mesi dopo la conclusione del contratto medesimo; o forse anche al perchè, mentre era in corso il giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria, le parti abbiano preferito deferire la risoluzione della controversia ad una giunta di arbitri amichevoli compositori; donde la sentenza non impugnabile e non impugnata dall'Amministrazione delle poste.

Ma in merito al primo rilievo, cioè della risoluzione, che parve dinanzi all'altro ramo del Parlamento intempestiva, consenta il Senato che io non mi addentri qui nella questione già esaminata sotto ogni aspetto e decisa dagli arbitri. Come agli onor. senatori è noto, l'essenza della controversia consisteva nella interpretazione della clausola inserita nell'art. 32 del contratto, stipulato il 31 ottobre 1908. Secondo la clausola stessa l'Amministrazione postale avrebbe avuto facoltà di risolvere il contratto, qualora avesse creduto opportuno di sostituire alla trazione ippica la trazione meccanica. In questa evenienza il contratto precisava anche quali indennità sarebbero dovute alla Ditta. Gli arbitri giudicarono che tale clausola non dovesse interpretarsi, *stricto sensu*, secondo la rigorosa e precisa sua formulazione, ma, ispirandosi a più larghi criteri; opinarono che, nella specie, l'Amministrazione non si fosse retta-mente avvalsa dell'accennata facoltà. E sul giudizio degli arbitri consenta il Senato che io non discuta.

Il secondo rilievo, fatto nell'altro ramo del Parlamento, riflette la rinuncia al giudizio iniziato nelle vie ordinarie per deferire la risoluzione della questione agli arbitri. Ma io non posso anche qui discutere quali ragioni e quali criteri poterono indurre il ministro allora in

carica ad adottare un procedimento, che non è il normale nelle contestazioni, invero non infrequenti, nelle quali l'Amministrazione si trova interessata.

In realtà, la clausola compromissoria non esisteva nel contratto e fu effetto di accordi intervenuti tra le parti. Ora, le ragioni, per le quali fu abbandonato il giudizio davanti il magistrato ordinario e si addivenne al giudizio arbitrale, rientrano nel criterio personale del ministro che era allora in carica, e questo criterio non è certamente riprodotto nella coscienza mia, perchè io possa interrogarla e desumerne e prospettare al Senato quali ne furono i concetti informativi.

L'on. senatore Astengo mi chiede quante sedute abbiano tenute gli arbitri, per liquidare il compenso che sta scritto nella sentenza, e che trova esagerato.

Anche su questo argomento io non posso interloquire. Il giudizio arbitrale era affidato a tre egregie persone, delle quali una fa parte di questo ramo del Parlamento, l'altra della Camera dei deputati e la terza è un consigliere di Stato.

Le varie questioni di fatto e di diritto, che costituiscono il tessuto della controversia resero necessario, non è a dubitarsi, un lungo e diligente esame dai componenti la Giunta di arbitri; ed io credo che debba ammettersi, senza discussione, che se questi egregi uomini hanno convenuto di liquidare la nota somma a titolo di rimborso di spese (si badi bene) e di onorari, si sono certamente ispirati alla più scrupolosa onestà. Ma non posso ora rispondere all'onorevole Astengo quante e quali sedute abbiano tenuto gli arbitri, sia perchè nella sentenza arbitrale, nulla si dice a questo proposito, sia anche per un'altra ragione, e cioè che non soltanto dal numero delle sedute si può evidentemente trarre il criterio in base al quale furono liquidati gli onorari, oltre al rimborso delle spese. È necessario invece tenere conto delle difficoltà delle indagini; degli incarichi a ciascuno dei membri affidati dalla Commissione arbitrale, e soprattutto affidarsi ad una assoluta presunzione di rettitudine e di coscienza in coloro che hanno reso il giudizio e liquidate le spese e gli onorari.

E in questa materia non posso davvero aggiungere altre parole.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io parlo mal volentieri, perchè credo che il giudice, e io sono stato tale nella presente vertenza, debba parlare nella sentenza; e che in questa debba trovarsi tutta la giustificazione del suo giudizio.

Poichè il testo della sentenza è stato stampato negli atti della Camera dei deputati, io non entrerei nel merito di essa: ciascun senatore può leggerla in quello stampato.

Voglio soltanto dire una parola in Senato, perchè questa sentenza è stata oggetto di discussione nell'altro ramo del Parlamento, e voglio esprimere la meraviglia che si sia potuto discutere il testo di una sentenza da coloro i quali avevano, come hanno dichiarato essi stessi, un interesse nella questione; interesse, che non sarà patrimoniale, ma puramente patronale, ma certamente interesse. È buona consuetudine, che non si discuta in Parlamento un atto da coloro che vi sono personalmente interessati.

Non discuto dunque il contenuto della sentenza; raccomando ai senatori di leggerla semplicemente.

Quanto alla domanda mossa dal senatore Astengo, posso dirgli che il collegio arbitrale ha lavorato lungo tempo intorno a questa questione, che si presentava ad esso delicatissima, tanto che si sono dovute fare due sentenze interlocutorie prima di venire alla sentenza definitiva; si sono dovuti esaminare numerosissimi atti e tutta la corrispondenza del Ministero in proposito; si sono dovuti fare esami testimoniali che sono durati molti giorni.

Noi abbiamo creduto di dover compiere tutta l'indagine possibile, prima di pronunciare il nostro lodo arbitrale, ed abbiamo (parlo anche a nome dei colleghi on. Muratori e del consigliere di Stato comm. Corno) ad unanimità pronunciato il nostro lodo *ex bono et aequo*, come ce ne faceva dovere il compromesso. Conservo ancora l'intera convinzione di avere pronunciato *ex bono et aequo*, come giustizia suprema dettava alla nostra coscienza. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. Voglio rispondere a quanto domandava testè l'on. senatore Astengo

sull'ultimo periodo contenuto in questa relazione. Con la parola « errore » circa l'operato dell'Amministrazione delle poste del 1908, quando si trattò della rescissione del contratto con la ditta Levi, il relatore non ha fatto che manifestare, in forma indeterminata la impressione, poco favorevole ricevuta dall'Ufficio centrale alla lettura del lodo riguardo al modo di comportarsi dal Ministero delle poste.

Dal lodo arbitrale, che è l'unico documento che abbiamo avuto sott'occhio, la condotta del Ministero delle poste nel fatto della rescissione dell'appalto del trasporto delle corrispondenze postali nella città di Roma, dopo pochi mesi dalla stipulazione del contratto, e quando l'appaltatore era tuttora nel periodo dell'esercizio provvisorio, è apparsa all'Ufficio centrale così precipitosa, così scevra di riguardo verso l'altro contraente, da far quasi quasi sospettare che mancasse la lealtà contrattuale.

Non profferimmo questa parola, e dicemmo, errore, non nel senso obiettivo di violazione di qualche norma positiva di legge o di regolamento, ma in senso subiettivo, come risultante cioè della condotta complessiva del Ministero delle poste in un rapporto contrattuale verso l'altra parte. Questa è stata l'impressione che con questo periodo ho creduto di esprimere a nome dell'Ufficio centrale.

In ordine poi all'ultimo punto, il senatore Scialoja ha già risposto esaurientemente e nitidamente al senatore Astengo. Tuttavia quale relatore — ed è bene dirlo, essendo io estraneo al collegio arbitrale — devo confermare, che il collegio degli arbitri compì un lavoro lungo e faticoso dal novembre 1910 al marzo 1911. Vi furono parecchie sentenze interlocutorie e numerose testimonianze, che richiesero molte sedute per un periodo di cinque mesi. Non ho altro a dire.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Non ho criticato la somma che il collegio arbitrale si è attribuita. Se i tre componenti il collegio nella loro coscienza hanno creduto che quello fosse il compenso a loro dovuto, a me basta. Io domandava quante sedute furono tenute, perchè ricordo che presso a poco si tien calcolo, pel compenso, del numero delle sedute che tengono i collegi arbi-

trali. A questa domanda non fu risposto: e passo oltre.

Un'altra domanda io faceva all'onorevole ministro: la nostra legge di contabilità stabilisce delle responsabilità per chi è causa di danni. L'onorevole ministro dice: queste responsabilità non le possiamo determinare, pazienza; lo Stato paghi e non se ne parli più. Io non faccio colpa di questo lodo al ministro e ai suoi predecessori: ma gli impiegati che hanno portato erroneamente al ministro il decreto di rescissione del contratto, non sono essi colpevoli? Ricordo, ad esempio, che in altri tempi, quando io avevo l'onore di essere ispettore generale al Ministero dell'interno, ho denunciato parecchi prefetti alla Corte dei conti, per non avere esercitata la dovuta sorveglianza verso i funzionari loro sottoposti, che avevano causati rilevanti danni allo Stato, e la Corte dei conti li ha condannati a pagare e pagarono. Ora, invece, paga lo Stato.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Io mi lusingo di aver dato, in qualche parte almeno, una risposta soddisfacente all'onor. Astengo; chiarirò meglio il mio pensiero. Come già ebbi occasione di dire, nella relazione all'altro ramo del Parlamento, fu compito del ministro attuale di indagare, dopo la sentenza arbitrale, se, per avventura, qualche responsabilità potesse rilevarsi a carico di funzionari, ai quali dovesse addebitarsi il fatto che, secondo la sentenza arbitrale, fu la base del danno risentito dalla Ditta e per il quale fu liquidata, a titolo d'indennizzo ed a carico dell'Amministrazione, la somma di lire 260,000. Ho aggiunto però nella relazione stessa che, allo stato delle cose, le indagini avevano dato esito negativo. Come vede l'onor. Astengo, non è che io non riconosca che ove una responsabilità fosse chiarita, non sorga ben preciso l'obbligo nel ministro di provvedere a carico dei responsabili; ma la verità è che, allo stato delle indagini, nessuna responsabilità specifica si è potuta indicare, accertare, dimostrare. E la ragione è evidente: si trattava di interpretare una clausola quale è quella che ho ricordato, se avesse o no facoltà il ministro in qualunque tempo, anche a quattro mesi di distanza

(giusta la materiale dizione della clausola inserita nella convenzione) di risolvere il contratto. L'Amministrazione ritenne di avere tale facoltà e tale diritto incondizionato; gli arbitri opinarono invece che nel caso concreto non sussistessero le condizioni, alle quali naturalmente ed equamente doveva presupporre fosse subordinata la facoltà stabilita nella clausola sopra ricordata, ed a questa conclusione pervennero dopo aver esaminato lungamente le particolari circostanze nelle quali i fatti si erano svolti.

Ora, ne converrà l'onor. Astengo, messa la questione in questi termini, è difficile indagare se ed in quale misura vi siano responsabilità.

Ma la questione deve, se mai, riguardarsi, me lo consenta l'onor. Astengo, da un altro punto di vista.

Nell'altro ramo del Parlamento furono, e in sede di discussione e successivamente in sede di lettura del verbale, portate accuse nuove e talune specifiche a carico di funzionari dell'Amministrazione, nel senso che non avessero forniti, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, agli arbitri i mezzi decisivi per chiarire la verità. In tali termini la questione non fu qui ripresentata; ma, comunque, io non avrei avuto, come non ho, che una risposta da dare, ed è quella che già ho data nell'altro ramo del Parlamento: cioè che sarà mia precisa cura di indagare personalmente se l'accusa abbia fondamento nella realtà; ed in questa ipotesi, non dubiti l'onor. Astengo, non dubiti il Senato, io saprò fare tutto il mio dovere. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai per la costruzione della propria sede » (N. 684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai per la costruzione della propria sede ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente e con esenzione da qualsiasi tassa e diritto, alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, l'area demaniale in Roma, ai Prati di Castello, fra via Crescenzo, via delle Fosse e piazza Cavour, dell'estensione di metri quadrati 7674,30 per la costruzione della propria sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. A me rincresce dover disturbare il Senato, ma avendo già interloquito su questo argomento, quando era presidente del Consiglio l'onor. Luzzatti, sento quindi il dovere di rientrarvi.

In seguito a parere dei corpi consultivi dello Stato, che era favorevole a dare la preferenza alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, di fronte alla Cooperativa degli impiegati alti e bassi della Camera dei deputati, che voleva gratuitamente lo stesso terreno, vi fu una piccola divergenza. Ma, portata la questione dinanzi al Senato, l'onor. Presidente del Consiglio alla mia domanda categorica se avrebbe dato questo terreno alla Cassa Nazionale, o alla Cooperativa degli impiegati della Camera, finì col dire: è naturale, io darò la preferenza alla Cassa Nazionale. In tal modo pareva tutto accomodato; senonché il Ministero del tempo disse alla Cassa Nazionale di previdenza: vi darò questo terreno gratuito vicino al palazzo di giustizia (terreno che oggi può costare dalle 100 alle 150 lire al m.q.), ma poiché ho degli impegni morali con la Cooperativa degli impiegati della Camera, voi darete altrettanto terreno gratuito in altra località a questa Cooperativa, e se mi sbaglio, l'onor. Tordonia, vice-presidente della Cassa Nazionale, che mi è vicino, può correggermi.

La Cassa Nazionale, posta col coltello alla gola, accettò la strana condizione, e ne è av-

venuto che essa sarà costretta a regalare gratuitamente settemila metri quadrati, i quali, pure calcolati a poco, in località meno centrale, importeranno sempre una spesa di 300 o 400 mila lire che la Cassa Nazionale per la vecchiaia dovrà regalare ad una cooperativa di impiegati che non sono poveri; e questo non mi sembra corretto.

Io domando se è lecito disporre del denaro pubblico, quale è quello della Cassa nazionale, nel modo come ha fatto il cessato Ministero, ponendo la Cassa stessa nel bivio in cui si trova? La Cassa Nazionale è un ente benemerito che va grandemente aiutato, mentre la Cooperativa degli impiegati, alti e bassi della Camera, rappresenta una speculazione di impiegati che vogliono il terreno per fabbricare delle case, per poi affittarle e farci un grosso guadagno sopra.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Io non voglio tediare il Senato ripetendo le cose che già dissi in occasione di una interpellanza da me diretta al Presidente del Consiglio di quell'epoca; ma certamente le ragioni dette dal collega Astengo hanno una grandissima importanza e gravità, ed hanno conseguenze finanziarie assai gravi per la Cassa.

Al punto in cui stanno le cose e siccome si deve discutere principalmente la legge: osservo che l'articolo non parla altro che della concessione gratuita di terreno alla Cassa Nazionale. La legge quindi si propone un fine sociale altissimo, nobile, e non ci sarebbe nulla da dire, tranne che lodare l'articolo e approvarlo. Ma è la relazione che lo precede, sono le cose dette sulle quali ci sarebbero tante osservazioni da fare. Ma la cosa in certo modo è pregiudicata, inquantochè vi sono degli accordi che l'Amministrazione della Cassa è stata costretta a prendere con la Cooperativa della Camera dei deputati tanto che questa concessione si è considerata come una specie di buona uscita.

Tutto questo però non è corretto, lo dissi anche allora, e per accertarsene non si ha che a rileggere quanto dissi in quella circostanza. Io poi trovo che nei componenti questa Cooperativa vi è una certa alterigia, si elevano pretese per i terreni, pretese ripetute anche in

questi giorni, e si ostenta di poter esercitare da loro personalmente delle grandi influenze.

Ora in un governo costituzionale gli amministratori veri della cosa pubblica siamo noi, tanto deputati che senatori; siamo noi che abbiamo il controllo delle amministrazioni pubbliche e perciò occorre che ce ne occupiamo.

L'altra volta che io parlai su quest'argomento conclusi con due proposte che non sono state accettate nè l'una nè l'altra.

Io invocai dall'onore Luzzatti che non si facesse pagare alla figlia prediletta, come l'onorevole Luzzatti chiama la Cassa di previdenza, le conseguenze della generosità del genitore. (*ilarità*).

Secondariamente invocai un'ispezione, una inchiesta sull'andamento di quella Cooperativa.

Le leggi che sono rivolte a facilitare le costruzioni di abitazioni per coloro che non se le possono procurare non devono essere travisate e andare a profitto poi di quelli che con queste disposizioni di legge vogliono costituirsi una piccola proprietà, un villino il cui valore aumenterà col tempo. Io desideravo che si facesse un'inchiesta sulle Cooperative edilizie.

Ultimamente ho letto sui giornali qualcosa anche riguardo alle case dei ferrovieri ed ho notato ciò che è stato detto in una adunanza a proposito dell'amministrazione di quella Cooperativa.

Io confermo che quello che è stato fatto dall'illustre presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, fu tutto fatto a fin di bene, onde raggiungere il bene della Cassa anche nelle condizioni nelle quali questa era posta, ma è certo che è stato costretto a fare così come tutti vi siamo stati costretti. Vi è ad esempio una dichiarazione della Cooperativa in cui si dice che considerato che abbiamo ottenuto un terreno che rappresenta assai più di quello che avremmo dovuto pagare per acquistare un'altra area, è giustificata la loro richiesta.

Ma in fondo quest'altra area per la Cooperativa sarà quella che si potrà convenientemente trovare, mentre i soci alzano la voce come per dire che se non si accontenteranno completamente, solleveranno contro di noi l'opinione pubblica e il Parlamento.

Ora, secondo me, questi non sono buoni sistemi.

Io lodo, approvo l'opera del Governo e lo ringrazio di avere presentato questo disegno di legge: sono i precedenti della questione che intendo deplorare. Il Presidente del Consiglio mi dirà che si tratta di cose già concordate e pattuite. Lo so; vorrei solamente che sul funzionamento e sul modo di agire di questa Società cooperativa, si facesse una luce completa per vedere se i fini, per i quali queste provvide leggi sono state fatte, veramente si raggiungano o se, invece, si sfrutta la legge a beneficio di pochi, di coloro che desiderano farsi un'abitazione per poi affittarla, farsi dei villini e, dopo un certo numero di anni, finire per divenirne proprietari senza aver speso un soldo, ed abitando altrove.

Io ho avuto l'onore di appartenere, per un lungo periodo di anni, all'altro ramo del Parlamento ed ho avuto quindi un continuo contatto cogli impiegati della Camera, che altamente stimo, ma per i quali non posso dimenticare la difesa degli interessi della Cassa. La mia coscienza non si fa sopraffare da altre considerazioni.

Ricordo che il Consiglio di Stato, pronunziatosi in proposito, espresse il parere, che non era il caso di fare la cessione dell'area per il prezzo offerto dalla Cooperativa degli impiegati della Camera, ma la sua opinione nella questione fu tenuta in ben scarso conto dal Governo del tempo, il quale per rispettare quello che troppo facilmente aveva promesso agli impiegati della Camera, affermava ch'essi debbono ottenere quell'area a meno che la Cassa non li contenti altrimenti. Tutto questo non è corretto. Io voto la legge, ma invoco pure un'inchiesta sul funzionamento di queste Cooperative per vedere se il loro funzionamento sia veramente tale che meriti tanta deferenza da parte del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Tengo a mettere bene in chiaro la parte che io ebbi come presentatore del progetto di legge.

Venne da me il presidente della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vec-

chiaia degli operai, e mi disse che era grande interesse dell'ente da lui rappresentato di ottenere la cessione di questo terreno di proprietà demaniale; ed io presentai il disegno di legge per la cessione. Di tutto quello che è intervenuto con Cooperative, io non so assolutamente nulla. Nessun componente di queste Cooperative è venuto a parlare con me. Non ebbi altro rapporto se non col presidente della Cassa, il quale mi espresse il desiderio, nell'interesse della Cassa medesima, che questo disegno di legge fosse presentato. Io lo presentai ed il disegno di legge non contiene altro che questa disposizione:

«Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente e con esenzione da qualsiasi tassa e diritto, alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, l'area demaniale in Roma, ai prati di Castello, fra via Crescenzo, via delle Fosse e piazza Cavour, dell'estensione di mq. 7674.30 per la costruzione della propria sede».

A tutto il resto io sono completamente estraneo. Questo tenevo a dichiarare, perchè nessuno della Cooperativa si è rivolto a me.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Chiesi la facoltà di parlare quando l'onorevole senatore Astengo ha dichiarato che la Cooperativa del personale della Camera dei deputati fabbrica villini per affittarli, per venderli, o per trarne in altro modo profitto, a favore di pochi, senza alcuna utilità per la generalità dei cittadini.

Io ritengo, invece, che queste Cooperative per la costruzione di case a buon prezzo, in una città come Roma, ove l'alloggio è già oggi carissimo ed ove il rincaro dei fitti viene ogni giorno aumentando, siano utilissime, poichè fabbricano case modeste e salubri, che i singoli soci pagano poi in diversi anni; e soltanto case per loro abitazione e non per affittarle o per venderle.

E sono tanto persuaso della utilità di queste Cooperative, che io stesso ad alcuni del personale del Senato espressi la mia meraviglia per il fatto che essi non costituissero una cooperativa, sull'esempio di ciò che aveva fatto il personale della Camera dei deputati.

Oggi il nostro personale, per la massima parte, alloggia in località lontanissime dal pa-

lazzo del Senato; ed alcuni hanno potuto trovare abitazione soltanto a prezzi molto elevati ed in condizioni antigieniche ed affatto inadatte; e di questo grande disagio soffrono tutti, ma più di ogni altro, i più poveri, i più bisognosi di aiuto.

Nello scorso anno si trattò col Governo perchè cedesse al personale del Senato, non gratuitamente, ma a prezzo mite, alcune aree demaniali; e il Consiglio dei ministri, nell'adunanza del 12 giugno, deliberò, con voto unanime, la cessione di 10 mila metri quadri di area nella piazza d'Armi, presso il viale delle Milizie ed il Tevere; area che era stata riservata per uso pubblico dal Governo quando, con la legge dell'11 luglio 1907, si fece la cessione della piazza d'Armi al Comune; ma, pur troppo, quella provvida deliberazione del Consiglio dei ministri non poté poi, per diverse circostanze, essere attuata.

L'onor. Presidente del Consiglio diceva ora che egli non ha trattato con queste Cooperative; ed io ne sono persuaso. Però, nella relazione presentata a noi, per raccomandarci questo disegno di legge, l'onorevole Presidente del Consiglio afferma chiaramente che una delle ragioni, anzi la precipua fra le ragioni, per le quali si cede alla Cassa di previdenza tutta questa magnifica area di 7600 mq. in piazza Cavour, non solo gratuitamente, ma anche con esenzione da ogni tassa, compresa perfino quella fissa di una sola lira per la registrazione del contratto, è appunto perchè la Cassa di previdenza si è obbligata, alla sua volta, con solenne e impegnativa deliberazione del 25 marzo, a cedere del pari gratuitamente alla Cooperativa del personale della Camera dei deputati, un'altra area di 7000 mq....

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io constatavo semplicemente il fatto avvenuto.

MARIOTTI. L'ente Governo, che continua anche nel mutare dei Ministeri, ha avuto, adunque, non solo notizia del fatto, ma lo ha approvato e lo ha adottato a giustificazione della concessione gratuita e della completa esenzione dalle tasse; quindi in qualche parte mi pare abbia contribuito anche il Ministero attuale, in questa liberalità...

(*Interruzione dell'onorevole Giolitti, presidente del Consiglio*).

... Io non biasimo, lodo anzi il Governo per questa nuova liberalità verso la Cooperativa del personale della Camera, perchè è, appunto, nel mio ordine di idee che il Governo debba incoraggiare le Cooperative per costruzione di case economiche e salubri, specialmente quando sono costituite tra gl'impiegati dello Stato; tra i quali metto sempre per i primi quelli dei due rami del Parlamento.

Io, quindi, raccomando vivamente all'onorevole Presidente del Consiglio di voler riprendere in esame la vecchia domanda fatta dalla Cooperativa del personale del Senato, e di voler vedere se non si possa cedere, non gratuitamente, ma almeno a prezzo mite, quell'area che allora era stata chiesta e che il Consiglio dei ministri, con la solenne e unanime deliberazione del 12 giugno dello scorso anno, aveva già concessa. Parve poi che quell'area potesse essere eventualmente utile al Ministero della guerra, ma fatto sta che essa è sempre là, inoccupata ed incolta. Perciò io raccomando all'onorevole Presidente del Consiglio e all'onorevole ministro della guerra di trovar modo di togliere una troppo stridente disparità di trattamento; e di concedere alla Cooperativa del personale del Senato molto di meno di quello che è stato ripetutamente concesso alla Cooperativa del personale della Camera dei deputati. (*Approvazioni*).

ASTENGO. I terreni dello Stato si vendono all'asta, se è necessario; non si regalano!

MARIOTTI. Ma per scopi di utilità pubblica, si possono concedere a prezzo di favore.

Presentazione di relazione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Casana della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita di

area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per la costruzione della propria sede ».

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Mi si consenta di dire un'ultima parola. Io avevo detto ciò che l'onor. Presidente del Consiglio ha or ora confermato in quanto che l'articolo di questo disegno di legge parla soltanto della cessione dell'area. Per i precedenti dirò che l'onor. Giolitti a queste domande, resistette sempre e non dette nulla, appunto perchè volle riservare le aree ai bisogni delle Amministrazioni dello Stato. Successivamente, sotto il Ministero dell'onor. Sonnino, queste domande furono riprodotte, ma non poterono ottenere quello che i loro proponenti desideravano, perchè l'onor. Sonnino disse che avrebbe consentito caso mai alla costruzione di un edificio demaniale della Camera, nel quale avrebbero potuto abitare gl'impiegati della Camera stessa. Questa risoluzione non soddisfaceva in nessun modo gl'interessati, perchè certamente essi avevano altri intendimenti. La cessione gratuita venne poi da altra persona che non sapeva troppo resistere alle domande di questo genere che gli si rivolgessero.

Associandomi poi a quello che ha detto l'onorevole senatore Mariotti per la Cooperativa del Senato, io credo che per questo riguardo si potrebbe appunto fare quello che aveva immaginato l'onor. Sonnino, e cioè costruire un palazzo di proprietà del Senato, nel quale potrebbero alloggiare gli impiegati. Io credo che questa sarebbe la migliore soluzione.

MARTUSCELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTUSCELLI, *relatore*. Come relatore, a nome della Commissione di finanze, non posso dir nulla a proposito delle osservazioni fatte circa l'obbligo che ha dovuto assumere la Cassa Nazionale di previdenza di corrispondere gratuitamente alla Cooperativa del personale della Camera dei deputati i 7000 metri quadrati di terreno di cui si tratta, in quanto che l'articolo di legge non si occupa per nulla di questa questione. Esso si limita esclusivamente ad autorizzare il Governo a cedere gratuitamente quel terreno demaniale, ivi specificato,

alla Cassa di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

Per queste ragioni, la Commissione di finanze non ha avuto occasione di fermarsi sui precedenti che hanno influito sulla Cassa di previdenza perchè addivenisse alla cessione gratuita del terreno alla detta Cooperativa, e non può quindi che insistere soltanto sull'opportunità che il Senato dia il suo voto favorevole a questo disegno di legge, che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Dopo quanto hanno detto l'onor. Presidente del Consiglio e l'egregio relatore, mi pare che l'uno e l'altro abbiano dato completamente ragione agli onor. Astengo e Torlonia, quando hanno affermato che non hanno parlato dei precedenti dei quali ha fatto cenno l'onorevole Torlonia, perchè non li conoscevano...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, non ho detto che non li conoscessi, ma che nessuno si era rivolto a me.

LUCCA. Allora mi limiterò a quello che disse l'onor. relatore, al quale nessuno doveva andare a parlare di questa questione. Egli ha detto che ignorava completamente questi precedenti... (*Interruzioni*).

...O per lo meno l'onor. relatore ha detto che i precedenti non gli erano noti. Senza farne una questione, perchè non è il caso di credere che ogni volta che si fa una osservazione essa sia fatta con sentimento diverso da quello che l'ispira, io chiederò all'onorevole relatore, ora che ha avuto notizia di questi precedenti, se egli creda di associarsi alla proposta dell'onor. senatore Torlonia, cioè di fare qualche indagine seria per sapere se ci sia qualche cosa di vero in questi precedenti.

Non domando che si diano subito delle risposte a domande che possono anche eventualmente non meritare per ora alcuna risposta; ma poichè l'onor. Torlonia, il quale è anche vice-presidente della Cassa di previdenza, ha detto, senza perifrasi e senza reticenze, che la convenzione stipulata in questi termini, ha procurato un danno alla Cassa di previdenza, io non vado a guardare quali siano le ragioni che hanno prodotto questo danno, ma domando se si voglia o no dar seguito alla proposta dell'onor. Torlonia che, cioè,

si faccia un' inchiesta per sapere come le cose siano andate.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell' interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Tengo moltissimo a ricordare che, durante il mio precedente Ministero, fu deliberato in Consiglio dei ministri che lo Stato non avrebbe ceduto ad alcuno nessuna delle aree di proprietà demaniale in Roma, perchè, siccome vi era da sistemare una grande quantità di uffici pubblici, era bene non disporre di dette aree finchè lo Stato non avesse provveduto a ciò che era necessario per i suoi servizi.

Tornato io al Ministero, venne da me il presidente della Cassa di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, dicendomi: abbiamo grande interesse di costruire un edificio per la sede della Cassa; vi è questo terreno; si era rimasti di intesa col suo predecessore che esso ci sarebbe stato ceduto; faccio quindi premura per la necessaria autorizzazione legislativa.

Ho quindi proposto questo disegno di legge, il quale dice soltanto che si cede l'area alla Cassa di previdenza.

Circa i rapporti che la Cassa di previdenza abbia avuto, spontaneamente o no, con altre Cooperative, questa è cosa che non mi riguarda, trattandosi di atti avvenuti prima che io fossi al Governo, e che non ho alcuna ragione nè per lodare nè per biasimare; sono atti in cui il Governo non deve intervenire. Il Governo non fa altro che cedere un terreno di proprietà demaniale. Se il Senato approverà questo disegno di legge, l'unica conseguenza sarà che il terreno diventerà proprietà della Cassa di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, la quale vi erigerà l'edificio per la sua sede.

In tutto il resto, ripeto, il Governo non ha ragione di intervenire. Lo Stato cede gratuitamente alla Cassa di previdenza il terreno, perchè si tratta di una istituzione di tale interesse pubblico da giustificare pienamente che lo Stato contribuisca alla sua prosperità, col cederle gratuitamente l'area di cui si tratta. (*Approvazioni*).

Questa è l'unica disposizione che io ho presentato, e che prego il Senato di approvare.

LUCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. È esattissimo quanto dice l'onorevole Presidente del Consiglio. Vuol dire che con la cessione che lo Stato fa alla Cassa di previdenza, questa ha diritto di avere gratuitamente il terreno.

Ora, dopo quanto ha detto l'onor. Torlonia, che cioè per avere il terreno la Cassa di previdenza deve dare un altro terreno alla Cooperativa, domando se...

ASTENGO. Lo darà quando crederà.

LUCCA. Ma mi perdoni, onor. Astengo, le questioni quando si sollevano non bisogna lasciarle a metà, bisogna andare in fondo; e poichè l'onor. Torlonia diceva poco fa che la Cooperativa fra gli impiegati della Camera vuole designare la località del terreno che deve darle la Cassa...

Voci. Ma queste sono questioni fra privati.

LUCCA... Ma se fossero state questioni fra privati non sarebbero state sollevate in Senato. Ora io dico che quando gli onorevoli Astengo e Torlonia hanno sollevate tali questioni, sapevano delle trattative intervenute fra la presidenza della Cassa di previdenza ed il patrono della Cooperativa: sapevano che essenzialmente si voleva dare un beneficio alla Cassa Nazionale di previdenza. Sono lieto di aver provocato dal Presidente del Consiglio le dichiarazioni che ha fatto, perchè ciò gli ha dato occasione di ripetere che era stato intendimento precipuo del Governo concedere il terreno gratuitamente alla Cassa di previdenza. Ora, poichè si devono costruire nuovi Ministeri, si potrebbe anche profittare di questi terreni demaniali.

Del resto la parola « gratuito » è scritta nella legge: nei rapporti fra la Cassa di previdenza e lo Stato la legge è eseguita perfettamente. La cessione è gratuita; ma resta forse gratuita nei rapporti tra la Cassa di previdenza e la Società cooperativa, quando la Cassa deve dare dei terreni, il cui valore può rappresentare una spesa non indifferente? Evidentemente non si può parlare più di concessione gratuita a favore della Cassa; la concessione gratuita si fa ad una Cooperativa che non ha altri titoli che quelli di cui ha parlato l'onor. Torlonia.

Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1911

TORLONIA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORLONIA. Ho domandato la parola per fatto personale, ma lo converto per associarmi alla invocazione diretta al Senato dal Presidente del Consiglio di votare la legge, perchè ho tanta paura: *surtout pas trop de zèle*; si tratta di un impegno che abbiamo preso a malincuore, ma è un impegno preso e non c'è da dire altro. Vi è un progetto di legge, onorevoli colleghi, ed io invoco la vostra approvazione (*commenti*). Quello che speravo che si potesse fare dal Presidente del Consiglio e che spero ancora è che il Governo voglia rendersi esatto conto e ragione come funzionino queste Cooperative; ma questa è cosa estranea alla questione. Quando vi siano pretese un po' forti, a mezzo di influenze, io spero che si possa dire: tacete.

Questo è l'ufficio che invociamo dal Presidente del Consiglio. Io però non ho fatto nessuna proposta che possa portare ad una qualsiasi sospensione della legge. Il Senato prenda atto di queste mie elucubrazioni, come di un fatto passato, dal quale cercheremo di sollevarci il meglio che sarà possibile. Ecco tutto.

MARTUSCELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI, *relatore*. Rispondo all'onorevole Lucca per fargli osservare che io non ho detto che la Commissione di finanze non sapeva della deliberazione della Cassa di previdenza, di cui si è parlato, perchè era detto molto chiaramente nella relazione ministeriale, premessa al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, e vi si accennava altresì nella relazione della Giunta del bilancio.

Osservo poi che quella deliberazione del marzo 1911 non può non ritenersi che dalla Cassa di previdenza sia stata presa spontaneamente e nel pieno esercizio delle sue attribuzioni, quando si ponga mente che la Cassa è un ente morale che ha personalità giuridica; e quindi se ha assunto l'indicato impegno verso la Cooperativa, ha ritenuto che era nella sua convenienza e nel suo interesse di assumerlo. Ma il Governo è rimasto estraneo a questa deliberazione della Cassa, e si è limitato in questo progetto di legge esclusivamente ad ottenere

l'autorizzazione di cedere gratuitamente quel terreno demaniale.

Quindi io credo, a nome anche della Commissione di finanze, che il Senato non possa fare altro che approvare il progetto di legge sottoposto al suo esame.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, la discussione è chiusa; e il disegno di legge, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari » (N. 677).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari ».

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 677).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa: e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare e a sistemare a « Museo Vasariano » la casa che fu di Giorgio Vasari in Arezzo, insigne per le pitture del grande Maestro, come contributo alle sue onoranze centenarie.

A tale acquisto si addiverrà alla condizione che la Fraternalità dei Laici rinunzi senza compenso, a vantaggio dello Stato, ad ogni diritto e facoltà che le spetti sulle pitture che adornano la detta casa.

(Approvato).

Art. 2.

Se il prezzo di acquisto della casa non potesse essere convenuto per diretta trattativa privata, lo stabilirà una Commissione peritale, eletta con le norme stabilite dall'art. 9 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata una maggiore assegnazione di lire 60,000 da inscrivere, mediante decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912, per provvedere all'acquisto e alla sistemazione a museo della casa, di cui agli articoli precedenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Carafa, Casana, Cavasola, Cefaly, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Doria Pamphili.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fortunato, Fracassi, Frascara.

Garavetti, Giordano-Apostoli, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Minervini.

Paganini, Panizzardi, Paternò, Paternostro, Pedotti, Petrella, Pirelli, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tassi, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Veronese, Vischi, Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Istituzioni di ginnasi superiori e licei moderni » (N. 665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzioni di ginnasi superiori e licei moderni ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 665).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna primo iscritto.

BLASERNA. Signori senatori, io mi sono iscritto per parlare su questo importante disegno di legge; disgraziatamente, un impegno che ho non mi permette di svolgere l'argomento così come io desideravo.

Tengo però a dichiarare, che approvo interamente il disegno di legge, non solo, ma che applaudo all'iniziativa presa dall'onorevole ministro. Egli ha risolto una questione, a mio modo di vedere, che da anni già si dibatteva, e sulla quale le opinioni erano molto divergenti. Approvo che anche in questa scuola moderna s'insegni il latino per tutti gli anni e con molta efficacia, approvo tutti i concetti che si trovano espressi nella relazione, e ringrazio l'onorevole ministro di averla presentata al Senato in modo da svolgere tutto l'argomento, senza riferirsi a quello che è stato detto nell'altro ramo del Parlamento. È una relazione che certamente avrà questo grande vantaggio, di aprire un'era nuova per il nostro insegnamento moderno, per il liceo e il ginnasio moderno, ed io mi auguro che fra qualche anno esso possa già aver dato dei risultati soddisfacenti.

Aggiungo che un concetto mi è parso proprio di dovere segnalare, ed è quello di affidare alla stessa persona gli insegnamenti, non solamente della materia propriamente sua, ma anche degli insegnamenti affini. È questo un concetto che io vorrei che prevalesse in tutte le scuole medie, perchè lo sbocconcellare troppo l'insegnamento tra molti insegnanti porta come conseguenza la mancanza di legame fra l'insegnamento dell'uno e quello dell'altro. Per esempio, io sono del parere che la fisica e la matematica, in una scuola media, debbano es-

sere affidate alla stessa persona, perchè il professore di fisica allora saprà quali sono le parti della matematica che egli deve svolgere più specialmente, affinchè i suoi allievi possano comprendere tutta la materia; credo che il migliore insegnante d'italiano sia il professore di latino, quando si prende un testo e lo si fa esaminare e tradurre. Il dover cercare la parola più adatta per esprimere un concetto importante che si trova nel classico esaminato, è certamente l'esercizio più fecondo che si possa fare per apprendere l'italiano. Vi è anche un professore d'italiano; ma il suo compito è piuttosto quello di far conoscere i punti fondamentali della letteratura italiana. Dunque, secondo me, il professore d'italiano sarebbe piuttosto un professore di letteratura italiana, ma il vero professore d'italiano è il professore di latino, il quale esercita i giovani a cercare l'espressione più chiara ed esatta di un concetto.

Ripeto, io sono dolente, che un impegno preso non mi consenta di continuare in queste mie osservazioni; chè avrei tante e tante cose da dire; ma io vorrei incoraggiare l'onorevole ministro a non spaventarsi, se egli in questo progetto di legge, secondo il parere di molti, ha introdotto troppi insegnamenti. Non è la quantità degli insegnamenti che deve spaventare; ma è il modo come si devono insegnare, a cui si deve por mente. (*Bene*).

Il paese che ha dato i migliori risultati in fatto di scuole medie è certamente la Germania, che ha impiegato un secolo per preparare i suoi insegnanti. I risultati che si hanno dalla istruzione media, sono merito dell'insegnante e bisogna insistere perchè l'insegnante insegni in modo tale che gli scolari imparino tutto nella scuola e non abbiano poi bisogno di ricorrere a dei lavori fatti a casa. È nella scuola che si deve svolgere tutto l'insegnamento, ed i risultati ne dipendono esclusivamente dal metodo adottato.

Queste sarebbero le raccomandazioni principali che io avrei a fare all'onorevole ministro.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Durante l'esame del bilancio della pubblica istruzione è sorta una viva discussione fra gli onor. colleghi Luciani e Chironi intorno appunto all'ordinamento da dare

alla scuola media ed io, facendo anche una raccomandazione per togliere l'opzione fra il greco e la matematica, dissi che avremmo discusso a lungo questa questione, quando si sarebbe presentato al Senato il progetto di legge sul liceo moderno. Certamente siamo ora in tali condizioni che una discussione larga su questo importante disegno di legge non si può fare ed io mi limiterò ad alcune osservazioni e raccomandazioni.

Dichiaro intanto subito che sono favorevole in massima, al disegno di legge, però mi permetto di fare qualche critica. Avrei desiderato che esso fosse portato avanti al Senato in una epoca un po' più propizia ad una discussione, perchè, anche approvando il disegno di legge, come sta, io credo che una larga discussione in Senato, dove sono molte persone competenti in materia di istruzione media, certo avrebbe potuto giovare anche al ministro per l'applicazione della legge.

Le mie osservazioni si riferiscono innanzitutto alla relazione dell'Ufficio centrale, la quale propone un ordine del giorno che dice: « Il Senato esprime voti che l'onorevole ministro provveda al più presto a modificare il secondo comma dell'art. 2° della legge, il quale avrà attuazione appena dopo 2 anni » ecc.

Ora io convengo nella osservazione, che ripeterò anche sotto altra forma e più specificamente; ma io credo che il Senato non possa approvare quest'ordine del giorno, che, mentre approva la legge, invita il ministro a modificarla. Se il Senato ritiene che la legge come è fatta non sia da approvarsi e debba essere modificata, allora tanto fa che noi rinviemo a novembre il disegno di legge modificandolo nel miglior modo e facendolo applicare invece che dal 1° di novembre dell'anno corrente, dal 1° gennaio del 1912.

Io certamente, piuttosto che perdere i vantaggi che dà subito il disegno di legge, per i difetti suoi che si presenteranno fra qualche anno, voterò per l'approvazione immediata di esso, perchè la legge potrà essere modificata. Ma se si potesse ottenere subito un qualche miglioramento e un miglioramento sostanziale, voterei il rinvio a novembre, e ne dico le ragioni.

Con questo disegno di legge si costituiscono i ginnasi moderni. A dire la verità a me questa

parola « moderno » piace poco; io avrei preferito che si fosse detto « ginnasio scientifico ». La parola si adopera in Francia e l'ha usata anche la nostra Commissione Reale, poichè essa ha chiamato liceo scientifico la sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico. Ora a questo riguardo io credo che la sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico complessivamente vada bene, e sia meglio non toccarla. Piuttosto sarebbe meglio introdurre alcune modificazioni, ma di questo avrò occasione di parlare in altro momento.

Per quanto riguarda il liceo, io non vedo che due indirizzi possibili, liceo letterario e liceo scientifico. Nel primo si dà la prevalenza alle materie scientifiche e alle lingue moderne; nell'altro alle materie letterarie e alla filosofia.

Per questa ragione io ritengo che se si dovesse modificare il disegno di legge, sarebbe bene di sostituire la parola « moderno », aggiunta al ginnasio e al liceo.

È questione di parole, è vero, ma spesso anche le parole hanno la loro importanza.

Qualche osservazione sul ginnasio. Il ministro aveva proposto una forma che a me sembra migliore di quella approvata dalla Camera. Aveva mantenuta la differenza tra ginnasio inferiore e ginnasio superiore, stabilendo che il ginnasio superiore fosse modernizzato, nel modo che vedremo dopo, ma il ginnasio inferiore rimanesse invece sostanzialmente qual'è.

La Camera non ha voluto che questa distinzione fosse mantenuta, asserendo che effettivamente essa non esiste nelle nostre leggi. Questo veramente non è esatto, perchè nella legge sullo stato economico dei professori la distinzione esiste, ed è giusto che ci sia per la ragione dello stato economico degl'insegnanti, perchè effettivamente l'insegnante del ginnasio inferiore è trattato in modo diverso dall'insegnante del ginnasio superiore.

Questa è la questione che a taluni potrà sembrare di forma, ma io temo che sotto questa semplice questione di forma possa nascondersi una grave questione di sostanza. Credo che siasi introdotto il concetto del ginnasio moderno nel senso della Commissione Reale, con l'intenzione cioè di addivenire all'abolizione del latino nel ginnasio inferiore...

FILOMUSI. Domando di parlare.

VERONESE... Nell'altro ramo del Parlamento e nella Commissione parlamentare, nella quale c'erano anche rappresentanti della Commissione Reale, si è sempre sostenuto precisamente questo.

Ora a me sembra che il ministro sia di parere contrario ed io pure lo sono. Io che non sono un letterato ma un semplice matematico, dichiaro che do perfettamente ragione al ministro. Se noi leviamo il latino dal ginnasio, alteriamo completamente quella che è l'istruzione classica.

Voterò però anche l'istituzione di questi ginnasi e licei moderni, quantunque avrei preferito la forma adottata nel progetto dell'onor. ministro, ma la voterò sempre con questo significato che il ginnasio inferiore deve rimanere qual'è, col latino...

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Si capisce!

VERONESE... Poche parole sull'ordinamento del ginnasio superiore. Con questo disegno di legge si propone l'istituzione dell'insegnamento del disegno e del tedesco nel ginnasio superiore, materie che si sostituiscono in luogo del greco.

A proposito del disegno io dovrei fare una osservazione. Nell'ordinamento francese ed anche in quello germanico l'insegnamento del disegno c'è in tutte le classi. Ora io vorrei che il disegno si insegnasse in tutte le nostre scuole medie di cultura generale.

Ciò è utile specialmente da noi dove esiste un sentimento artistico popolare. Ho sentito il discorso fatto dall'onor. ministro all'inaugurazione dell'Esposizione artistica di Venezia, e mi sono formata la convinzione che se vogliamo rendere l'arte popolare, dobbiamo insegnare il disegno in tutte le nostre scuole.

Con questo progetto di legge invece noi mettiamo il disegno soltanto nel ginnasio superiore, con due o tre ore alla settimana di insegnamento. Che cosa volete che si possa ottenere con un insegnamento così limitato? Gli alunni cominceranno soltanto a saper tenere la matita in mano ed a fare qualche saggio elementarissimo. Se si vuole realmente ottenere un insegnamento efficace, bisogna stabilirlo per lo meno in tutto il ginnasio o nel ginnasio superiore o nel liceo.

Del resto è materia che non aumenta il so-

vaccarico degli alunni, onde io raccomando all'onor. ministro che in una futura modificazione di questa legge voglia estendere l'insegnamento del disegno ad altre classi.

Ma se questo va bene per il ginnasio, e ciò mi tranquillizza anche per dare il voto favorevole alla legge, non mi tranquillizza invece l'ordinamento che si propone pel liceo moderno. Ora mediante l'opzione tra il greco e la matematica, chi opta per la matematica ha soltanto il greco nel primo corso di liceo, non ha cioè che cinque ore di greco e di cultura greca nel liceo. A questi insegnamenti di cinque ore che cosa sostituite con questo progetto di legge? Sostituite l'insegnamento del francese per almeno tre ore; il tedesco, e tutti noi che abbiamo studiato il tedesco sappiamo che per noi Italiani è una lingua non facile, onde occorreranno non menò di nove ore settimanali in totale; poi se è un liceo moderno dovrete rafforzare un po' l'insegnamento scientifico, almeno quindi un'ora di più per classe, e sono così altre tre ore per settimana. Infine introducete gli elementi di materie giuridiche ed economiche e una nuova materia: la geografia fisica e astronomica. Vedete quindi che per cinque ore di greco che togliete ne sostituite almeno una ventina per altre materie, il che veramente è troppo gravoso.

Voi dite di fare un esperimento, ma faccio osservare che gli esperimenti si fanno dagli scienziati sugli animali e non si debbono fare sui ragazzi; sarà meglio quindi dire che questo è un primo passo nella riforma.

L'esperienza ha dimostrato che questo sistema è ottimo, anzi io credo che questo passo sia alquanto timido per la estensione da darsi; speriamo però che l'onor. ministro nel primo anno potrà trarre dall'esperienza ragione per estendere questa riforma ad altri ginnasi e licei. Io ritengo che i ginnasi moderni saranno molto frequentati e vedrà, onor. ministro, che dopo la prima istituzione dei ginnasi moderni, molte città domanderanno che la riforma sia estesa anche ad esse.

Dunque, credo che le materie siano troppe. Circa la filosofia, io sono forse troppo spregiudicato, credo che l'insegnamento di essa vada bene nei licei classici, ma non nei licei moderni; questo insegnamento non vi è nè in Germania, nè in Francia. In Germania, ove vi è il popolo più pensatore, nel *Gymnasium*, che

corrisponde al nostro liceo attuale, non vi è che un po' di propedeutica filosofica in alcune classi.

Se la filosofia si intende come morale; allora aderisco, ma se si tratta di fare un insegnamento teoretico, allora no, perchè nelle scuole secondarie manca la base per questo insegnamento. Oggi è già difficile fare anche la filosofia della propria scienza.

Dunque io, anche per gli studi che ho potuto fare sui filosofi, credo che per il liceo moderno la filosofia e neppure le materie giuridiche ed economiche, non siano necessarie, ma siano un di più che non si trova negli altri licei degli altri paesi. Queste materie non vi sono neppure nella sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico; che pure ha un indirizzo più moderno del liceo moderno.

Raccomando frattanto all'onorevole ministro di non sovraccaricare troppo, almeno coi programmi, le condizioni dei giovani che frequenteranno il liceo moderno, perchè allora questo primo passo che vogliamo fare, e che vogliamo fare perchè lo crediamo utile, ci porterà a delle disillusioni.

Quindi io credo che basti sostituire il greco, la cultura greca e la filosofia, col tedesco o con l'inglese e rafforzare un po' l'insegnamento scientifico con qualche applicazione pratica.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sulla matematica e specialmente sul metodo di insegnamento. Il collega Blaserna ha detto che è questione di metodo. Anche per la matematica è questione di metodo e ciascuna nazione ha il proprio metodo speciale conforme alle proprie tradizioni e alle proprie qualità nazionali. Se noi vediamo come si insegna la matematica in Francia, come la insegniamo noi, come si insegna in Germania e altrove, noi scorgiamo anche nel metodo di questo insegnamento una differenza di carattere nazionale. Noi abbiamo il tipo classico, il tipo greco-latino, per quanto modernizzato secondo le esigenze nuove della scienza e delle scuole. Credo perciò che l'indirizzo dei nostri programmi debba essere mantenuto e che i programmi attuali dei ginnasi e dei licei possano bastare; non occorre fare aggiunte; basta aggiungere qualche ora di applicazione che non si fa. Il ministro non si lasci trascinare da coloro che vogliono seguire i metodi stranieri, tedeschi o americani, perchè noi

in questa parte dell' insegnamento non abbiamo da invidiare nessuno e lo possiamo dire con orgoglio.

Un'altra osservazione debbo fare riguardo all' art. 7. Raccomando al ministro di farne un uso molto limitato, perchè si tratta di coprire i posti che rimangono nelle sedi più importanti con professori delle sedi ordinarie. Ora io temo che, se si allargasse molto l' applicazione di questo articolo, si verrebbero ad abolire senz' altro le sedi speciali...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mai più!

VERONESE. ... perchè un professore che si trovi in una sede ordinaria, difficilmente per qualche anno si trasloca in altro liceo e quindi quel « temporaneamente » vorrei che fosse limitato nel regolamento al più a due anni.

Osservo poi che all' art. 8 vi è un errore di stampa, perchè il richiamo deve essere fatto all' art. 13 e non all' 11: ciò è dipeso dal fatto che nel disegno della Commissione parlamentare vi erano articoli raddoppiati e nel coordinamento è sfuggito quell' errore, che è semplicemente di stampa.

L' art. 8 è un po' grave perchè stabilisce che si possano nominare ed accrescere il numero delle cattedre di ruolo. Io vorrei che finchè, stiamo in questo primo stadio della riforma, non fossero nominati professori nuovi, stabili, per queste cattedre, ma che si diano degli incarichi, poichè allora noi non ci impegneremo per niente e potremo fare la futura riforma nel modo più conveniente. Do un esempio: siccome queste nuove sedi saranno messe in città dove vi sono gli istituti tecnici, in questi istituti abbiamo dei professori di lingue e professori di economia; quindi credo che questo primo tentativo bisogna farlo mediante degli incarichi, poichè quando avrete nominati dei professori nuovi, voi avrete talmente legate le mani che non avrete più la libertà di fare la riforma abolendo qualcuna delle nuove materie. Quindi non legiamoci le mani con nomine di professori nuovi, e ciò anche per ragioni di economia.

Un'altra osservazione. Dall' intonazione di questo progetto di legge sembrerebbe che questi licei moderni si dovessero aggiungere ai licei esistenti; ora io invece vorrei che la riforma fosse fatta in modo che molti dei nostri licei del tipo attuale si potessero trasformare

in licei moderni, perchè risparmieremo molto nella spesa e nel numero dei professori. Abbiamo credo circa 150 licei governativi e molti altri pareggiati, e vi sono città che hanno due, tre e perfino quattro licei. In queste città uno o più licei possono essere trasformati in licei moderni. Quindi richiamo l' attenzione del ministro su questo fatto, in modo che non si vengano a creare nuovi licei bensì che si favorisca la trasformazione dei licei attuali.

Infine un' ultima osservazione. Lodo intanto la disposizione speciale riguardo alle lingue straniere; è una disposizione ottima quella dell' istituzione del *lettore* di lingue straniere nelle facoltà di lettere, la quale, insieme alle borse di studio ci procurerà degli ottimi insegnanti di lingue straniere.

Ma un'altra e importante raccomandazione faccio al ministro e credo sia possibile accoglierla. Mi immagino che vi saranno molti genitori i quali desidereranno fruire di questa legge, anche se non sono nelle sedi privilegiate. Siccome i privatisti possono fare gli esami di promozione da una classe all'altra, senza obbligo di frequentare le scuole governative, pare a me che si possa concedere anche ai giovani alunni di un ginnasio, situato in una località che non è sede del nuovo ginnasio moderno, di iscriversi a tutte le materie, tranne al greco, e alla fine dell' anno o di dare gli esami in una sede di ginnasio moderno, o con esami suppletivi completare il loro esame col disegno e col tedesco nella stessa sede.

Poichè il fare l' esame di integrazione, come ha detto il ministro, non mi pare cosa facile per un alunno che debba frequentare anche il greco, perchè non ha il tempo di dedicare la sua attività allo studio del disegno e del tedesco.

In quanto ho detto non mi sembra che vi sia nulla che violi la legge; non faccio proposte; solo raccomando al ministro, poichè ha il tempo fino a novembre, di vedere se di questa riforma almeno per il ginnasio non possano usufruire anche gli alunni delle altre sedi.

Quanto al concetto io accetto ed appoggio l' ordine del giorno dell' Ufficio centrale, e spero che il ministro anche lui, nel concetto, vorrà accettarlo; ma dichiaro che non posso votarlo, poichè con tale ordine del giorno si prega il ministro di modificare la legge. Si può sottintendere che

il ministro possa, dopo studiata meglio la questione, presentare dei provvedimenti, ma mi sembra che l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, così come è formulato, sia in contraddizione con la legge.

Termino con l'elogiare anch'io il ministro, come ha fatto il collega Blaserna, di aver superato questa difficoltà con una soluzione geniale, perchè se avesse presentato un disegno di legge con molte disposizioni, sarebbe avvenuto quello che è avvenuto per il progetto di legge sugli esami. Dio guardi e liberi il Parlamento da un altro progetto simile! Non avremmo concluso niente.

Per tutte le questioni riflettenti l'istruzione, bisogna che le leggi siano limitate a pochi principii, perchè noi che siamo professori, e che possiamo esaminarle a fondo, non siamo il più delle volte d'accordo, non parlo poi di trovare l'accordo in tutto il Parlamento; ci vogliono quindi disposizioni che contengano pochi principii, e che lascino al ministro, sotto la sua responsabilità, di fissare nei regolamenti i veri termini delle disposizioni stesse, tanto più come in questo caso, trattandosi del primo passo di una riforma.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Non è ora di lunghi discorsi; farò pochissime osservazioni.

Anzitutto, relativamente all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, io mi permetto di osservare al collega Veronese che esso è perfettamente innocuo.

L'art. 2 dice che il ministro ha facoltà di affidare due o più materie affini ad un solo insegnante, ma non dice a chi saranno tassativamente affidate; quindi l'ordine del giorno può avere il significato di una raccomandazione pura e semplice, senza alterare o intaccare il concetto della legge.

Mi compiaccio di vedere che il collega Veronese non ha insistito sulla idea che aveva accennato in principio; egli diceva che se si fosse potuto ottenere qualche cosa di più, avrebbe volentieri rimandata a novembre la legge, fissandone l'attuazione al 1° gennaio 1912; io dico invece, approviamo la legge come è, perchè essa è destinata a gettare il seme di una innovazione che sarà molto proficua al nostro

insegnamento medio; e perciò mi associo ai colleghi nel dare amplissima lode al signor ministro, il quale ha saputo trovare il modo di iniziare la riforma della scuola media.

Io non posso che incoraggiarlo a proseguire risolutamente in questa via; si chiamino studi, si chiamino esperimenti, io di questo non faccio questione, perchè si può sperimentare, oltre che studiare, un ordinamento in qualsiasi campo ed in qualsiasi disciplina; il fatto sostanziale però è questo che noi ci avviamo a cambiare gli ordinamenti odierni.

E per questo mi permetterei di fare una raccomandazione, forse un po' troppo rivoluzionaria, all'onorevole ministro, esortandolo a seguire i suoi impulsi personali e a non fidarsi troppo di tutte quelle Commissioni, di tutti quegli elementi i quali, rispettabilissimi nei loro sentimenti, rispettabilissimi anche nel loro valore intrinseco, hanno portato però la nostra scuola media alle miserevoli condizioni in cui si trova.

Io non credo che sia il caso di entrare in lunghe discussioni, ma certo è che, per quanto rispettabili siano state le idee, i moventi che finora hanno guidato uomini eminentissimi nel modificare e nel tracciare gli indirizzi della scuola media, noi constatiamo che l'indirizzo moderno ha fatto completamente bancarotta.

Io parlo come clinico e porto ad esempio il fatto che alcune volte una cura ha tutti i principii dottrinali puri per sé, e, ciò nonostante, non fa bene all'ammalato, anzi lo uccide. Dobbiamo noi continuare in questa cura perchè essa ubbidisce alla idealità? No certamente. Possiamo dire che l'ordinamento attuale della scuola media abbia dato risultati soddisfacenti? No.

Il ministro ha raccontato che una persona pratica ha detto che laureandi in belle lettere avevano dato prova di non conoscere la grammatica e l'ortografia. Ora questo suggella la perniciosità dell'indirizzo moderno; quindi incoraggiamo il ministro a proseguire nella via per la quale si è messo.

Per quanto riguarda i programmi, mi associo a quello che diceva l'onor. Veronese, vale a dire che occorre semplificarli per quanto più è possibile; e l'onor. ministro, che ha saputo concepire questo nuovo ordinamento, certo vorrà fare in modo che l'insegnamento abbia un indirizzo pratico, positivo e adattato, come

diceva l'onor. Veronese, alla mente dei nostri giovani.

E qui entriamo in una questione che accenno appena, perchè l'onor. ministro la conosce molto bene: quella dei libri di testo.

Per queste scuole si dovrebbe cominciare a trovar qualche cosa di nuovo nei libri di testo, per evitare che essi siano confusionari come sono molti degli odierni, ispirati, più che al bisogno obbiettivo della scuola, alle preferenze subbiettive e personali degli insegnanti. Cosa questa gravissima, perchè noi oggi, in fatto di testi, ci rendiamo schiavi più di quello che può essere l'interesse degli editori e degli autori, che non dell'interesse della scuola.

L'interesse della scuola vuole libri, per quanto è possibile, uniformi; invece abbiamo libri di testo svariati, libri di testo che non corrispondono ai bisogni obbiettivi della scuola, ma a tendenze, a simpatie subbiettive degli insegnanti. Io confido che, almeno per la nuova istituzione, il ministro provvederà a questo riguardo, e procurerà che i libri di testo, invece di essere traduzioni dal tedesco, come certi libri di matematica i quali insegnano la matematica con procedimenti non conformi alla mentalità dei nostri giovani, siano tali da corrispondere ai bisogni obbiettivi della scuola. Per le menti ottuse dei giovanetti tedeschi è necessario, per esempio, dimostrare con lunghe formule che variando la posizione dei termini di una addizione non varia il totale. Ora ai nostri giovani che bisogno c'è di far consumare ore ed ore di tempo a studiare formule inutili e per far loro comprendere che, variando la posizione dei termini di una addizione non varia il totale? (*Approvazioni*).

E concludo, plaudendo alla legge che l'onorevole Credaro ci ha presentata e che il Senato certamente approverà, e spero che nel regolamento egli terrà calcolo delle raccomandazioni che gli sono state rivolte. (*Approvazioni*).

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Aggiungerò poche parole alle idee già svolte dai preopinanti in ordine a questo disegno di legge, il quale (è inutile il dirlo) dopo il discorso che pochi giorni fa, in sede di bilancio, ebbi a fare in difesa dell'indirizzo mo-

derno negli Istituti medi, credo debba essere approvato e incoraggiato. Tuttavia mi si permetta, in linea semplicemente di osservazione, di dire che questa innovazione, quale ci è presentata, questa trasformazione del ginnasio-liceo classico in ginnasio-liceo moderno, non risulta ben chiaramente nelle linee più salienti di questo disegno di legge.

Il ministro naturalmente mi risponderà, che è un semplice abbozzo di legge, è uno schema, tanto per cominciare, ed allora io mi acqueto. Ma se si dovesse entrare nelle viscere dell'argomento, se si dovesse ben differenziare il liceo-ginnasio classico attuale dal liceo-ginnasio moderno che si dovrebbe istituire, ci sarebbe da fare lunghi discorsi. Dalla legge che abbiamo sott'occhio non risulta chiaramente in che consista la differenza tra il vecchio e il nuovo ginnasio-liceo che si vuole istituire.

Inoltre c'è anche da notare (è sempre il tormentato art. 2 che mi offre l'occasione di queste osservazioni) che tanto gl'insegnamenti fondamentali letterari delle classi quarta e quinta ginnasiale (che costituiscono la sezione moderna del ginnasio superiore), quanto gl'insegnamenti del liceo moderno sono gli stessi: italiano, latino, francese, tedesco o inglese.

Mi sembra non buona la formulazione dell'articolo perchè, se le materie sono identiche, si poteva dire: nel ginnasio superiore e nelle tre classi del liceo s'insegnano le stesse materie letterarie, vale a dire le quattro lingue che abbiamo nominate.

Ma io dico e sostengo che ci dovrebbe esser una differenza sostanziale tra il ginnasio superiore e il liceo. Non solo il ginnasio superiore dovrebbe differire dal liceo per la quantità di materie, ma anche per la qualità. Le quattro lingue non dovrebbero essere insegnate contemporaneamente, ma in periodi successivi.

Io per esempio, so che nel ginnasio inferiore ora s'insegna un poco di francese...

VERONESE. Per un solo anno.

LUCIANI. ... Ebbene è un errore.

L'innovazione dovrebbe consistere nell'insegnare il francese nei primi tre anni del ginnasio inferiore, comparativamente coll'italiano, in forma grammaticale, letteraria e pratica, sicchè, dopo i primi tre anni del ginnasio inferiore, gli allievi, non solo sapessero scrivere bene l'italiano d'uso comune, ma anche leg-

gere, scrivere e parlare con pochi errori il francese.

Ottenuto questo risultato nel ginnasio inferiore, nei due anni di ginnasio superiore, non ci dovrebbe essere più francese e si dovrebbe cominciare subito lo studio del tedesco o dell'inglese, insieme con lo studio grammaticale intensivo del latino, perchè (mi permetta l'onorevole Veronese) io non consento con lui, che in tutti gli otto anni, anche nella forma moderna del liceo-ginnasio, si debba studiare il latino.

Io restringerei il latino a cinque anni, vale a dire, ai tre anni del liceo e ai due anni del ginnasio superiore. Io sono convinto che con due anni di studio grammaticale del latino nel ginnasio superiore e con tre anni di letteratura latina, studiata con metodo umanistico, si possa raggiungere una conoscenza più che sufficiente di questa madre-lingua, anche dai giovani di media intelligenza. Come volete esigere che, oltre l'italiano, si debba studiare il latino in tutti gli otto anni? Allora che differenza ci sarebbe tra il ginnasio-liceo attuale, ed il ginnasio-liceo che si vuole istituire? Si ridurrebbe solo alla sostituzione del greco colle lingue viventi, vale a dire a un carico maggiore d'insegnamenti. Chi vorrà sostenere che l'apprender bene il francese e il tedesco o l'inglese sia più facile che imparare i rudimenti del greco che ora s'insegnano?

Io parto dal principio psicologico e pedagogico (ed in questo credo di avere anche il consenso del ministro): *pluribus intentus minor est ad singula sensus*. E aggiungo l'altro criterio psicologico e pedagogico di procedere gradualmente negli studi dal più facile al più difficile, dal più piacevole e lieve al più grave e affaticante. È indispensabile seguire questi criteri inconcussi nell'ordinamento e classificazione degli studi, sia per proporzionare il lavoro allo sviluppo graduale dell'intelligenza, sia per allettare i ragazzi allo studio senza sovraccaricarne le menti immature.

Quando voi nelle stesse classi volete insegnare contemporaneamente l'italiano, il latino, e poi anche il francese, il tedesco o l'inglese; voi non farete apprendere ai vostri scolari nulla di tutto questo. Ne avete la prova sperimentale nel pochissimo profitto che la maggioranza dei giovani ora ritrae da otto anni di latino. Bi-

sogna, non contemporaneamente, ma successivamente, insegnare queste lingue. Se voi tentate nei medesimi anni di studio d'insinuare nella testa di un ragazzo (oltre l'italiano, che è la base) anche il latino, il francese, il tedesco o l'inglese, voi create una torre di Babele in quella povera testa. L'allievo non assimilerà nulla, e finiti gli studi, non saprà nulla di nulla, ciò che ora succede spessissimo. L'onor. Maragliano ha posto il dito sulla piaga, come feci io l'altro giorno quando ho detto: l'inefficacia del liceo-ginnasio attuale da che proviene? Proviene appunto da questo, che gl'insegnamenti del latino e del greco si trascinano innanzi lentamente, con troppo sopraccarico di regole grammaticali e di apparato filologico in tutta la serie degli anni del ginnasio e liceo. Se voi concentraste questi studi facendoli più intensi, in soli cinque anni, ordinando successivamente lo studio del latino e poi quello del greco, voi potreste ottenere un profitto molto migliore; voi otterreste che alla fine dei corsi gli studenti saprebbero molto di più di latino e di greco di quello che oggi non sappiano presentandosi alle Università.

Io ammetto che l'insegnamento della grammatica e letteratura latina nel ginnasio-liceo moderno ci debba essere, ma debba tutto espletarsi nel ginnasio superiore e nel liceo, per dar tempo e luogo all'insegnamento non solo del francese (che dovrebbe essere limitato ai primi tre anni del ginnasio e alla classe superiore delle scuole elementari), ma anche di altre lingue viventi. Solo così riesce possibile dedicare un tempo sufficiente allo studio della lingua e della letteratura tedesca, che può supplire benissimo nel liceo-ginnasio moderno allo studio del greco. L'onorevole ministro sa quante analogie ci siano tra le forme grammaticali e la struttura delle due lingue, greca e tedesca.

Dal punto di vista della ginnastica mentale, allo studio del greco può benissimo esser sostituito quello del tedesco colla stessa efficacia educativa e con molto maggior vantaggio, perchè della cognizione del tedesco vi potrete avvalere per tutta la vita, qualunque sia la carriera che intendete seguire, mentre della cognizione del greco non vi gioverete in nessuna occasione, a meno che non vogliate dedicarvi allo studio filologico, storico o filosofico della classica letteratura ellenica.

Il mio più vivo desiderio, ispirato al pro-

gresso degli studi, è che si addivenga presto ad una riforma di questo genere. Se io dovessi dare un consiglio all'onorevole ministro, esso non potrebbe essere che questo: Faccia, faccia presto e faccia più largamente che è possibile. Ella è troppo timido, troppo lento nel percorrere la via della riforma. A quest'ora la riforma dovrebbe essere di già attuata, dopo gli studi esaurienti della Commissione Reale presieduta dal già ministro Boselli. Ella, onorevole ministro è timido, perchè si lascia troppo imporre dagli ostruzionisti interessati a impedire o ritardare al possibile la riforma. Essi sanno che l'istituzione del ginnasio e del liceo moderno condurrà infallibilmente a sfollare l'attuale ginnasio-liceo, come è desiderabile nell'interesse bene inteso degli studi classici, e a popolare gl' istituti moderni della maggioranza dei giovani che volendo accedere alle Università, ora son costretti a subire come un' tirannia otto anni di studio di lingue morte. Questa stessa opinione fu sostenuta dall' illustre Villari, quantunque classicista convinto e profondo conoscitore degl' inconvenienti degli studi medi attuali.

Io direi ai signori classicisti: studiate bene il modo di fortificare, di render perfetto questo vostro ginnasio e liceo classico, perchè raggiunga meglio che ora non faccia lo scopo a cui è destinato, di formare cioè dei filologi, degli esteti, degli storici dell'antica letteratura greco-latina. Fate le riforme più efficaci che credete a questo scopo: Vi bastano otto anni di latino? Credo di sì! Ebbene intensificate anche lo studio del greco; scartate tutto il resto che possa sembrarvi soverchio e non efficace per raggiungere l'intento che, dopo percorso il liceo classico, si sappia veramente scrivere, intendere non basta, scrivere e anche parlare questo benedetto latino. Io ricordo che quando ero studente, durante l'antico regime, il professore di filosofia c'interrogava in latino e bisognava rispondere in latino, con un latino grosso e maccheronico, sia pure; ma è certo che allora si sapeva molto di più del materiale linguistico di quello che si sa oggi. Oggi questa lingua è stata ammazzata. I classicisti, dovrebbero lamentarsi di loro stessi: sono essi che l'hanno uccisa, l'hanno resa non solo morta ma addirittura putrefatta, colle loro pretese filologiche, col loro purismo classico, coll'omettere nella

scuola gli esercizi pratici assidui di traduzione, non che i colloqui in latino.

Il latino parlato non potrà mai pretendersi che abbia la purezza della prosa di Cesare o di Cicerone; ma se tutti gli esercizi si debbono ridurre a fare uno studio a tavolino, col Forcellini alla mano, per ricorrevi parola per parola, per trovare i termini più adatti per tradurre una frase italiana, questo non si chiama dominare e conoscere una lingua; si chiama compiere un lavoro di cesello o d'intarsio che lascierei molto volentieri a coloro che hanno tempo da perdere, e che credono che la vita sia abbastanza lunga da potersi permettere questi passatempi di gioventù, mentre vediamo lo scibile crescere d'anno in anno a dismisura. Ricorderei a costoro il monito che il vecchio Ippocrate dirigeva ai medici del suo tempo: *ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum difficile*.

Fatte queste osservazioni per quanto riguarda l'ordine, la misura e i metodi degli insegnamenti, che sono rimandati al regolamento, io approvo questa legge ed incoraggio il ministro ad attuarla al più presto. Lodo gli articoli in cui il ministro determina gli espedienti e i mezzi per formare il personale che deve insegnare nei ginnasi e nei licei moderni le lingue vive. Se lei, onor. ministro, fosse pervenuto alcuni anni prima alla Minerva, questi insegnanti ci sarebbero già. Io lo dissi tante volte e in molte occasioni: perchè non fate dei concorsi, perchè non mandate all'estero ad imparare sul luogo a parlare e ad insegnare il tedesco e inglese e ad apprenderne la ricca letteratura? Se ciò si fosse fatto, ora avremmo un vivaio di professori da impiegare subito nei nostri licei moderni.

Raccolgo l'idea molto felice espressa dall'amico Veronese che si dovrebbe fin dal principio estendere più che sia possibile l'istituzione dei corsi moderni a fianco dei corsi classici ginnasiali e liceali. Consento pienamente che ogni ginnasio di qualsiasi città, anche piccola, purchè il municipio aggiunga di suo la spesa occorrente per istituire l'insegnamento del francese e del tedesco, sia autorizzato a poter fare il duplice corso: classico per quelli che vogliono seguire la vecchia via, moderno per quelli che vogliono seguire la nuova. È necessario che questo esperimento sia fatto un po'

in tutta Italia; altrimenti non potrà avere alcun valore dimostrativo. Coloro che avranno seguito il corso moderno, potrebbero per avventura esser di ingegno meno alacre di coloro che hanno seguito l'altro corso, e così noi non raccoglieremmo nulla di utile per stabilire il valore della riforma.

D'altra parte non abbiamo alcun bisogno di esperimenti, onor. ministro. Ella sa come in Germania, in Francia e in tutto il mondo civile sia stata applicata da alcuni anni questa riforma. Ricordo di aver conversato con un professore che era venuto a Firenze da Grenoble per apprendere la nostra lingua (a Grenoble potrebbe essere mandata una schiera di giovani professori di ginnasio ad apprendere il francese con pochissima spesa, e sarebbe la spesa meglio fatta dal Ministero della pubblica istruzione); ebbene, seppi da questo professore come abbia dato frutti eccellenti la modernizzazione degli studi medi in Francia, anche dal punto di vista dei cultori delle lingue e letterature classiche.

Anche recentemente ho letto che il Ribot ha sostenuto fieramente la causa della riforma e della più perfetta modernizzazione degli studi medi, contro i vecchi accademici che vorrebbero fare invece un passo indietro. Infatti questi classicisti impenitenti tuttora tormentano e si agitano perchè si torni indietro invece di spingersi innanzi per perfezionare la riforma, perchè soddisfatti a tutte le esigenze di coloro che non intendono di dedicarsi alle discipline filologiche ma alle scienze o alle loro applicazioni professionali.

Ripeto, io lodo l'onor. ministro delle sue buone intenzioni, più che espresse sottintese nel disegno di legge. Credo però che egli avrebbe potuto essere più schematico nel determinare quali insegnamenti debbano ammettersi nel ginnasio e quali nel liceo moderno, onde serbare a se stesso la maggior libertà, e poter autorizzare maggiori o minori insegnamenti secondo i mezzi e gli insegnanti disponibili, e anche secondo i bisogni, le correnti e i giudizi degli enti locali. Io sono tra quelli a cui l'uniformità non piace; a cui piace invece la varietà secondo l'indole locale delle popolazioni e secondo i bisogni di esse.

Io dico non esser necessario che gli insegnamenti siano ovunque in quel numero determi-

nato; dico che ci debba essere un minimo d'insegnamenti e d'insegnanti, ma si debba lasciare una certa libertà agli enti locali di aggiungere a questi insegnamenti indispensabili qualche altro accessorio e complementare, che dovrebbe variare nei diversi luoghi, per circostanze transitorie o permanenti.

La cosa principale sulla quale debbo insistere è questa: voi in questi cinque anni (nei due anni del ginnasio superiore e nei tre anni del liceo) volete mettere oltre l'italiano e il latino anche l'insegnamento del francese e del tedesco. È un grave errore.

Il francese io lo metterei da parte perchè dovrebbe essere insegnato insieme all'italiano nei tre anni del ginnasio inferiore moderno, in sostituzione del latino. Nei due anni del ginnasio superiore dovrebbe essere insegnata intensivamente la grammatica latina e tedesca oppure inglese. Nei tre anni del liceo la letteratura umanistica latina e tedesca, oppure inglese.

Questo presso a poco dovrebbe essere l'ordinamento degli studi letterari nel ginnasio-liceo moderno.

Anche nel passato erano cinque gli anni in cui si studiava il latino e - come ho detto - se ne sapeva di più. Vi erano le cosiddette tre grammatiche, corrispondenti al ginnasio inferiore; poi vi era l'umanità e la retorica, corrispondenti al ginnasio superiore; infine, un biennio, invece di un triennio, di filosofia, fisica e matematica.

In quest'ultimo biennio non si parlava più di letteratura, ma s'insegnava la filosofia in latino. Dunque l'insegnamento letterario si riduceva a cinque anni e con cinque anni si raggiungeva, per virtù dei metodi pratici e umanistici, risultati migliori, vale a dire una maturità letteraria maggiore.

Ora invece si suol fare nelle scuole medie troppa filologia, troppa scienza grammaticale e glottologica, che logicamente dovrebbe esser confinata nelle Università, e pur troppo ne deploriamo le conseguenze.

Ecco le osservazioni che, così improvvisando, mi sono venute alla mente, sulle quali richiamo la benevolenza del ministro.

Io sono in fondo d'accordo con lui, ma egli teme la taccia di modernista, teme l'accusa di antitradizionalista; ma io so che nel fondo

della sua coscienza vi è l'uomo moderno ed io ad esso mi rivolgo, come uomo moderno, perchè pigli il suo coraggio a due mani, vinca le resistenze degli ostruzionisti interessati o incoscienti e attui la riforma nel modo più largo che sia possibile.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onor. Luciani mi ha chiamato scandalosamente timido: io invece sento di essere prudente e positivo.

LUCIANI. Benissimo.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non intendo che si atterrino di un colpo gli antichi alberi che costituiscono il grande e venerato bosco della tradizione della cultura italiana...

DEL GIUDICE. E sono rigogliosi ancora.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma qua e là, dove sono spazi liberi si pianta l'albero nuovo e si sta a vedere: se questo cresce, se trova terreno favorevole al suo sviluppo, lentamente la vincerà sopra gli antichi alberi. Ma questo deve avvenire per esperienza di cose e di uomini, non per dottrinarismo. E lei non può chiamar timido un ministro il quale, appena esaurito il compito della riforma della scuola elementare, in poche settimane ha presentato al Parlamento tre disegni di legge di riforma della scuola media che ebbero l'approvazione: quello sugli esami, quello sui corsi magistrali e questo sopra i licei moderni.

Nove licei moderni soltanto! La legge non dice nove licei, ma nove sedi e noi abbiamo, onor. Luciani, città nelle quali possono benissimo stare tre o quattro licei. Egli è che bisogna procedere per gradi e con molta attenzione, perchè manca il personale per questi nuovi licei. Quando vi sarà il personale essi si moltiplicheranno; ma se io volessi di un tratto aprire un gran numero di ginnasi e licei moderni senza avere il personale insegnante ben preparato, come richiede l'onor. Luciani, il nuovo Istituto nascerebbe debole.

Ed è per questo che la seconda parte del disegno di legge, che mira a preparare gli insegnanti delle lingue moderne con una cultura

letteraria estesa, è forse più importante della prima.

L'onor. Luciani ha fatto una critica molto acuta del nostro liceo-ginnasio umanistico, ed ha toccato una questione assai importante, ossia se l'insegnamento debba essere successivo o contemporaneo. È più utile all'educazione della gioventù concentrare gli insegnamenti in pochi anni ed approfondirli, oppure estenderli sopra un gran numero di anni?

L'onor. Luciani crede che io voglia insegnare il francese in tutti e tre gli anni del liceo, perchè nel liceo c'è il francese; nella mia intenzione è che tale insegnamento si fermi al primo anno, per dare agli alunni una conoscenza della letteratura francese, per la quale non c'è tempo nel ginnasio.

L'onor. Luciani crede che si voglia arrivare fino all'ultimo anno di liceo col latino, potrebbe darsi che ci si fermasse prima e che la licenza per il latino si prendesse al settimo anno.

Sono questioni le quali mi riservo di studiare più attentamente, dopo le osservazioni fatte in Senato, ed anche perchè sono problemi che meritano ancora un grande studio. Quindi ciò che immagina l'onor. Luciani non è perfettamente esatto. Quello che vi è di concreto qui è questo, che l'anno venturo in alcuni ginnasi superiori, al greco si sostituirà una lingua moderna, o tedesco o inglese, a seconda delle indicazioni che daranno le autorità locali. E qui, all'onor. Luciani, che ha espresso il concetto di introdurre una certa libertà nei nostri ordinamenti scolastici, io dichiaro che accetto intieramente il pensiero che si trova per la prima volta attuato nella legge che appunto discutiamo.

Quindi l'anno venturo noi avremo il tedesco o l'inglese sostituito al greco, ed avremo l'introduzione nel ginnasio, per la prima volta, dell'insegnamento del disegno.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Veronese nell'apprezzare il valore educativo del disegno, che noi abbiamo avuto torto di trascurare. Questo insegnamento è educazione estetica della gioventù, e quando vi è l'educazione estetica, vi è un avviamento verso il concetto dell'ordine e della disciplina, (*ap-provazioni*) e si forma il senso della bellezza, che è preparazione a quello della moralità; perchè da questo primo elemento del bello si

viene formando l'anima umana nei suoi concetti etici più elevati.

Io accetto poi come raccomandazione l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, perchè se non l'anno venturo, fra due anni chi sarà a questo posto dovrà venire, in base all'esperienza fatta, a presentare un nuovo disegno di legge intorno a questo istituto; l'esperienza dirà molte e molte cose.

Questo del resto è un primo esperimento, l'anno venturo altri esperimenti saranno tentati, secondo i concetti che in occasione di questa discussione furono esposti alla Camera e al Senato, perchè nulla è più bello e più utile che il creare via via una molteplicità di Istituti, affinchè tutte le attitudini abbiano il mezzo, secondo la propria natura, di svolgersi.

Questo Istituto si differenzia dal classico; nè è poca differenziazione la sostituzione della lingua e della letteratura moderna al greco; non è poca differenziazione che all'insegnamento della filosofia si venga ad aggiungere quello degli elementi delle scienze economiche e giuridiche, le quali prenderanno un posto più ampio, cosicchè la filosofia, propriamente formale (ed in questo sono d'accordo con l'on. Veronese) potrà essere più ristretta, per dare una parte maggiore all'insegnamento della morale e dell'etica sociale.

Di questo si terrà conto nel programma.

L'on. Maragliano (risalgo la corrente) ha lodato il disegno di legge, ed a lui come agli altri senatori io sono molto grato. Egli ha detto che il ministro deve fare da sè; questo disegno di legge sulla scuola media è uscito appunto da questo metodo, ho fatto da me (*approvazioni*) sentendo il consiglio di persone competenti ad una ad una, e accettando tutti i suggerimenti personali che mi parvero buoni.

Faccio al Senato una confessione: in principio dell'anno mi proposi di presentare al Parlamento un disegno di legge sui Giardini d'infanzia; composi una Commissione di persone autorevoli, esse stanno ancora studiando, e non so quando mi presenteranno il disegno di legge, e se questo risponderà alle mie idee e se potrò portarlo innanzi al Parlamento e difenderlo. Per le scuole medie ho voluto fare da me e qualche cosa in poche settimane ho potuto concludere; e continuerò in questa via

sentendo l'opinione dei competenti e assumendo la responsabilità di ogni mio atto. (*Approvazioni*).

L'onor. Maragliano raccomanda una semplificazione di programmi. Egli ha pure parlato con molta competenza dei libri di testo. Veramente io dalle sue parole dovrei dedurre che egli consiglia al ministro di portare innanzi al Parlamento una seconda legge di monopolio: il monopolio dei libri di testo.

In questo momento, ciò non sarebbe molto igienico. (*ilarità*). È meglio procedere, con qualche ponderazione.

Riconosco però che dei libri di testo lo Stato italiano in questi ultimi anni si è troppo disinteressato.

Ho, per esempio, dalla stampa, notizia di un libro di testo diffuso in alcune scuole d'Italia, libro del quale ho qui copia regalatami da un valoroso senatore, nel quale si contengono affermazioni false, antipatriottiche. Ebbene provvederò a che libri di questo genere siano espulsi non solo dalle scuole pubbliche ma anche da quelle private.

I principii liberali su cui si basa il nostro Stato, debbono essere conosciuti e rispettati in tutte le scuole d'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

I libri di testo, d'ora innanzi, saranno tenuti d'occhio, perchè abbiamo l'Ispettorato che ha questa funzione; ma negli anni passati mancava al Ministero un Ispettorato tecnico, e quindi era difficile vigilare questa parte importantissima dell'istruzione.

L'onor. Blaserna mi ha dato una grande consolazione perchè egli, colla sua alta autorità, e con serenità, ha detto parole di lode per questa legge. Io lo ringrazio vivamente di questo e concordo nei concetti ottimi da lui esposti, che cioè il latino serva come preparazione all'insegnamento dell'italiano, perchè è la lingua latina la madre dell'italiana, è nel latino che troviamo noi stessi, è nella storia romana che noi troviamo l'anima italiana. È il latino che deve servire soprattutto a preparare il cittadino italiano alla conoscenza della lingua italiana. (*Benissimo! Approvazioni*).

Credo che i professori di latino possano concorrere efficacemente a far diminuire il numero delle ore d'insegnamento che vengono dedicate all'italiano; e queste ore che si risparmianno

potranno essere dedicate alle scienze, come ha desiderato l'onor. senatore Veronese. (*Bene*).

La nostra (e l'ho detto altre volte qui al Senato) è la nazione che dedica alla lingua materna il maggior numero di ore d'insegnamento nelle scuole medie, ed è quella che ottiene minori frutti; ciò vuol dire che il metodo è sbagliato. (*È vero*). Bisogna riformarlo; bisogna che all'insegnamento ex-cattedra sia sostituito l'insegnamento esercitativo. Noi sappiamo bene soltanto ciò che sappiamo fare; la gioventù nelle scuole deve diventare più attiva, e deve essa stessa creare, ora per ora, l'insegnamento, e trovare le cognizioni e non stare ad apprendere quello che il professore insegna col metodo autoritario della cattedra. La scolaresca deve, per così dire, collaborare col professore alla ricerca della verità; questo è il metodo moderno, quello che i francesi appunto chiamano *méthode active*. (*Bene*).

L'onor. Blaserna ha raccomandato che lo scolaro impari più che sia possibile nelle scuole; affinché a casa sia libero, come appunto usano i tedeschi. La grande differenza tra la scuola media tedesca da una parte e quella italiana e francese dell'altra, sta in questo: che lo scolaro tedesco a casa si occupa pochissimo, è nella scuola che fa i suoi compiti, le sue esercitazioni, sotto la vigilanza dei professori. Credo che se anche in Italia si aumentasse il numero delle ore di scuola, togliendo però i compiti domestici, che molte volte sono un tormento della scolaresca, sarebbe un beneficio per la nostra istruzione. (*Approvazioni vivissime*).

LUCIANI. Lo faccia.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Lo faremo col tempo. Domineddio ha creato il mondo in sei giorni ed il settimo si riposò. (*ilarità - Approvazioni*).

Si deve andare adagio, onor. Luciani, perchè se si corre, si rischia di precipitare nei burroni.

L'onor. Veronese ha fatto un discorso molto importante; è entrato nel vivo della legge e ne ha messo in luce alcuni difetti, dei quali io stesso mi ero reso consapevole dopo la presentazione al Parlamento.

L'onor. Veronese nulla ha osservato intorno agli ultimi due anni del ginnasio, che sono quelli che si devono sperimentare subito. In quanto alle osservazioni sul liceo, lo assicuro che le terrò in grande considerazione. Il tempo

non manca. Non so se arriverò all'espulsione della filosofia dal liceo moderno; bisognerà rifletter molto su questo, perchè l'insegnamento filosofico ha una lunga tradizione nel nostro paese e l'ha anche in Francia; anzi, l'insegnamento filosofico nelle scuole medie francesi è molto più esteso che in Italia, ed un insegnamento filosofico, fatto bene, è il miglior mezzo di educazione liberale della gioventù.

Raccomanda anche il senatore Veronese che per la matematica si aggiunga qualche ora per le applicazioni; su questo mi sono già spiegato. Egli ha toccato dell'opzione fra il greco e la matematica. Io spero che questa opzione anti-pedagogica non debba rimanere a lungo nei nostri licei. Tutti i competenti sono d'accordo nel riconoscere che l'esperimento non è riuscito, e questo dimostra all'onor. Veronese come l'esperimento negli ordinamenti scolastici insegna molte cose.

Egli ha criticato l'art. 7 e crede che il programma sia troppo gravoso. Ma questo dipende in gran parte dal modo come son fatti i programmi. Così la geografia fisica ed astronomica, che è collocata in ultimo, secondo il concetto di chi ha presentato il disegno di legge, si ridurrà a poche lezioni riassuntive di questa disciplina, che oggi s'insegna nei primi tre anni di ginnasio, ma che nessuno capisce, perchè non si possono, nei primi anni di ginnasio, comprendere le leggi astronomiche che governano il cosmo.

Questa materia quindi verrà trasportata negli ultimi anni di liceo ed il professore utilizzerà le cognizioni scientifiche di fisica e di astronomia, che i giovani già posseggono, ma entro limiti modesti.

In quanto al provvedere per mezzo d'incarichi alle cattedre, osservo che questo si farà perchè il ministro ne ha sempre la facoltà. L'articolo 7 sarà usato con molta discrezione; ma vede, onor. Veronese, quel che avviene oggi. Per effetto della legge sullo stato giuridico, nessun insegnante di ruolo può essere chiamato ad insegnare fuor della propria sede, ed avviene che nelle grandi città il ministro deve nominare, come supplenti, coloro che sono stati scartati nei concorsi, per cui questi giovani non riusciti nei concorsi, si trovano in una grande città innanzi ad una scolaresca numerosa, in generale più vivace che nelle piccole città e con

danno della scuola. Con questo art. 7 potremo, provvisoriamente, e sarà provvisoriamente perchè la legge ne fa obbligo, chiamare qualche insegnante di ruolo a sostenere il peso dell'insegnamento in una grande città e credo che ci saranno quelli che accetteranno volentieri.

Per ora non si creano nuovi licei, ma la sezione moderna si apre nei licei esistenti: vedremo in seguito; allorquando in una città la gioventù correrà in questi Istituti moderni, si potrà benissimo fare un liceo moderno ed un liceo classico secondo che il paese chiederà. (*Approvazioni*).

In quanto all'idea dell'onor. Veronese di esonerare alcuni alunni dal greco, affinchè abbiano tempo di dedicarsi all'apprendimento del tedesco o dell'inglese per sostenere l'esame d'integrazione, in una sede dove c'è l'Istituto ginnasio-liceo moderno, io mi riservo di esaminare se questa idea in pratica sia attuabile. Allo stato attuale delle nostre leggi, io dovrei credere di no, ma in ogni modo mi occuperò della questione.

Io credo di aver risposto così, in fretta e sommarariamente a tutti gli oratori, perchè l'argomento era già stato deliberato in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione. Io raccomando al Senato di approvare questo disegno di legge, così come è, affinchè sia iniziato a ottobre l'esperimento, prendendo impegno da parte mia che a questo disegno di legge ne succederanno altri, sia per modificar questo, secondo le direttive che si presenteranno raccomandabili, sia per attuare altre forme di Istituti.

Io ho abbandonato interamente l'idea della riforma generale della scuola media: è un concetto vecchio. Credo che si debba procedere per sostituzione graduale, rispettando la tradizione, che rappresenta sempre una grande forza spirituale specialmente per un popolo come il nostro. (*Bene, bravo - Approvazioni vivissime*).

DALLA VEDOVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA VEDOVA, *relatore*. L'onor. ministro ha già risposto a tutte le obiezioni importanti fatte oggi in questa discussione, ed a proposito delle quali anche l'Ufficio centrale avrebbe potuto contrapporre qualche osservazione in un senso o nell'altro.

“ Debbo però avvertire che l'Ufficio centrale, restringendo le sue osservazioni a pochi punti, è stato mosso dal concetto che fosse urgente, soprattutto, di dare l'approvazione immediata al progetto tale quale è. Non potendosi, quindi, introdurre modificazioni senza il danno di un troppo grave ritardo nel principio dell'attuazione della legge, era meno urgente, e forse anche meno utile discuterne certi particolari, quelli in ispecie che si riferiscono a disposizioni attuabili soltanto fra qualche anno.

Ma anche l'Ufficio centrale ha fatto osservare che talune parti andrebbero modificate, specie nell'art. 2, nell'art. 7 e negli altri particolari accennati nella relazione.

I punti da noi indicati sono in parte diversi da quelli rilevati dagli onorevoli senatori, che hanno preso la parola precedentemente. Essi costituiscono certamente materia suscettibile di discussione, ma siccome la maggior parte di essi sono argomenti d'indole didattica, cioè essenzialmente tecnici, pare a me che questo non sia il luogo nè il tempo più opportuno di scendere ad ulteriori disamine, tanto più che l'ultima conclusione sarebbe sempre la stessa, approvare cioè il disegno di legge tale e quale, salvo a chiedere al signor ministro di presentare in seguito un disegno di legge, che sarà più tranquillamente discusso e in cui di tutte le osservazioni si terrà il debito conto.

Per queste ragioni anche la parte critica della nostra relazione si è ridotta a pochi cenni.

Del resto è in essa detto molto chiaramente come l'Ufficio centrale sia favorevolissimo all'importante iniziativa dell'onorevole ministro, anche perchè si tratta di procedere con la cautela necessaria in argomenti di tanta difficoltà e di tanta conseguenza. Ed in questo senso io non debbo dilungarmi di più. Aggiungo solo, anche a nome de' miei colleghi, che l'Ufficio centrale, dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro, non ha difficoltà a convertire l'ordine del giorno presentato in raccomandazione, ben sicuro che l'onor. ministro vorrà provvedere opportunamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale accetta di trasformare l'ordine del giorno, che aveva presentato nella relazione, in raccomandazione. Domando all'onor. ministro della pubblica istruzione se accetta quest'or-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1911

dine del giorno dell'Ufficio centrale convertito in raccomandazione.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ben volentieri accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale trasformato in raccomandazione.

L'avrei accettato anche come ordine del giorno se non contenesse qualche contraddizione col disegno di legge. Ma assicuro l'Ufficio centrale ed il Senato che anche delle osservazioni fatte nella relazione, di cui ho preso attenta notizia, terrò il massimo conto, come è mio dovere e come è interesse della scuola. (*Approvazioni*).

DALLA VEDOVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA VEDOVA, *relatore*. Prima che si chiuda la discussione generale su questo disegno di legge, debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra un errore di stampa incorso nell'articolo 8. In questo articolo si richiama l'art. 11, mentre, evidentemente, si dovrebbe richiamare l'art. 13.

Prego l'onor. Presidente di voler tener conto di questa correzione.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto della correzione da apportarsi all'art. 8.

Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

Art. 1.

Nelle città che hanno più licei-ginnasi o un liceo-ginnasio con un corso completo di classi aggiunte, si possono istituire sezioni di ginnasi e licei moderni. Tali sezioni formeranno parte del liceo-ginnasio presso cui saranno istituite, ma potranno essere ordinate in istituti autonomi, quando sia completo il numero delle loro classi.

Nulla è innovato per le spese che sono a carico degli Enti locali secondo le leggi vigenti per le aule, l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale di servizio.

(Approvato).

Art. 2.

Gli insegnamenti delle classi IV e V costituenti la sezione moderna del ginnasio sono i seguenti: italiano, latino, francese, tedesco oppure inglese, geografia e storia, matematica, storia naturale, disegno, educazione fisica.

Gli insegnamenti del liceo moderno sono i seguenti: italiano, latino, francese, tedesco oppure inglese, storia e geografia economica e politica, filosofia ed elementi di scienze giuridiche ed economiche, scienze naturali, matematica, fisica chimica e geografia fisica ed astronomica, educazione fisica.

Il ministro ha facoltà di affidare due o più materie affini ad un solo insegnante. Tale unione di insegnamenti non costituisce abbinamenti di cattedra agli effetti economici della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Gli insegnamenti delle lingue moderne, comuni al ginnasio e liceo costituiscono rispettivamente a ciascuna materia, un'unica cattedra.

L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui tutti gli insegnamenti dovranno essere dati, saranno determinati in apposito regolamento.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho domandato la parola per fare due brevissime raccomandazioni all'onor. ministro.

La prima riguarda l'insegnamento del tedesco e dell'inglese. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di voler dirigere la navicella piuttosto verso il lido tedesco, che verso quello inglese, e ciò per due ragioni. Anzitutto chi sa il tedesco e il francese può con facilità comprendere un libro inglese, mentre col francese e coll'inglese non si arriva ad intendere il tedesco.

Inoltre i libri d'uso più comune sono scritti oggi, in gran parte, in tedesco; nelle nostre biblioteche più del 70 per cento dei libri e dei periodici è in lingua tedesca. Prego quindi l'onor. ministro affinché voglia cercare di favorire il più possibile lo studio del tedesco.

Una seconda preghiera faccio all'onor. ministro: non vorrei che in conseguenza delle parole di questo art. 2 « che più materie si possono affidare ad un solo insegnante » l'insegnamento della storia naturale venisse affidato, come fu fatto più d'una volta, ad un insegnante

di chimica, di matematica o di fisica. Perché l'insegnamento della storia naturale si possa fare in modo pratico, bisogna che il professore conosca a fondo la materia che insegna. Ora i professori di matematica, di fisica o di chimica, non hanno quasi mai sufficienti cognizioni di storia naturale. Oggi i laureati di chimica e di fisica trascurano molto i rami biologici. È quindi necessario che i professori di quella storia naturale, che ha tanta virtù educativa, siano laureati in questa materia. Ciò concorrerà anche a rialzare le sorti della storia naturale che, come mi ha detto anche l'onorevole Veronese, è divenuta la cenerentola delle scienze.

Prego quindi l'onor. ministro di avere uno sguardo benigno per essa.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ringrazio l'onorevole ministro delle risposte cortesi che ha dato alle osservazioni da me fatte. Tra le mie osservazioni però ve ne era una alla quale il ministro non ha risposto, ed alla quale io tengo perchè si tratta della scienza che io professo. Io ho raccomandato all'onor. ministro che, pur mantenendo i programmi di matematica, come attualmente sono, si voglia dare maggiore applicazione a questa scienza, perchè senza gli esercizi l'insegnamento della matematica è poco utile. Io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sul metodo affinché il metodo attuale sia mantenuto.

Dico questo perchè io non posso assolutamente convenire con le proposte fatte nella relazione della Commissione Reale, la quale propone un metodo che io non posso che combattere perchè è un metodo che ci allontana dalle nostre tradizioni. Chi ha scritto quel programma era più un filosofo che un matematico, un compianto professore di scuole secondarie molto valente, ma che non aveva sufficientemente studiato le questioni metodologiche della matematica.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo argomento affinché si salvaguardi la matematica dalla eventuale trasformazione dei programmi.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. La scelta tra il tedesco e l'inglese, secondo l'art. 13 della legge, deve essere fatta dopo aver udito il parere della Giunta municipale e della Giunta provinciale per le scuole medie. Io ritengo che le città di mare domanderanno l'insegnamento dell'inglese, quelle di terra l'insegnamento del tedesco. A Milano, per esempio, vorranno certo il tedesco, a Genova preferiranno l'inglese. Io credo che non convenga andare contro la volontà delle popolazioni.

Convengo però con l'onor. professor Grassi, che, come strumento di indagine scientifica, il tedesco è superiore all'inglese, perchè chi possiede il tedesco e il francese può leggere un libro inglese, che appartenga alla sua disciplina, con abbastanza facilità.

All'onor. Veronese rispondo che terrò presenti le sue raccomandazioni; egli però sa meglio di me che il metodo che i giovani professori adoperano, lo portano dalle Università, nè vale il programma o il regolamento ministeriale a fare mutare metodo all'insegnante. Metodo è abito mentale scientifico, che nessun Ministero può cambiare per decreto Reale. Lei continui a formare buoni professori di matematiche per le scuole medie, e se anche il ministro vorrà imporre loro il metodo americano, non lo applicheranno, ma continueranno col metodo greco-latino da lei insegnato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'ammissione alla IV classe del ginnasio, alla I del liceo moderno si richiede ripetutamente la promozione dalla III alla IV del ginnasio e la licenza dal ginnasio sezione moderna; per l'ammissione ad una delle classi intermedie del corso la promozione della classe precedente o l'esame d'ammissione.

(Approvato).

Art. 4.

È ammesso il passaggio dalle singole classi del ginnasio e liceo moderni alle classi corri-

spondenti degli altri istituti d'istruzione media, e così da queste a quelle con esami d'integrazione da determinarsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

La licenza del liceo moderno è titolo d'ammissione alle Università e agli Istituti superiori.

(Approvato).

Art. 6:

Ogni anno il ministro darà conto dei risultati ottenuti dai ginnasi e licei moderni in una relazione, che sarà presentata al Parlamento.

Con la legge del bilancio si potrà variare il numero di detti istituti.

(Approvato).

Art. 7.

A coprire i posti vacanti nelle scuole medie delle sedi dichiarate più importanti, in mancanza di vincitori di concorso speciale, possono essere chiamati temporaneamente i professori di ruolo della stessa materia di istituti dello stesso grado di sedi non importanti.

L'insegnante trasferito provvisoriamente conserva il diritto alla cattedra, che prima occupava.

(Approvato).

Art. 8.

Per la prima applicazione della presente legge, che si effettuerà gradatamente secondo le norme dell'art. 13, si provvederà con decreti Reali ad accrescere il numero delle cattedre di ruolo, esistenti nelle scuole medie, di tanti posti di ruolo, quante saranno le classi e i corsi completi da istituirsi.

Finchè non si avranno corsi completi, l'insegnamento delle materie speciali nelle sezioni dei ginnasi e dei licei moderni potrà essere affidato a titolo di missione ad insegnanti di ruolo di qualsiasi sede.

Negli anni successivi alla istituzione di ciascuna classe o di ciascun corso completo, la creazione di nuovi posti di ruolo sarà regolata secondo le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

(Approvato).

Art. 9.

Nel ginnasio o liceo moderno si pagano le tasse che sono stabilite per le classi corrispondenti del liceo-ginnasio.

(Approvato).

TITOLO II.

INSEGNANTI DI LINGUE E LETTERATURE MODERNE.

Art. 10.

Nelle Facoltà di filosofia e lettere a ciascuna cattedra di letteratura moderna straniera affidata a professore straordinario od ordinario è aggiunto un lettore per l'insegnamento della lingua corrispondente.

Le norme di nomina e gli obblighi del lettore saranno fissati nel regolamento.

Il lettore sarà retribuito nella misura degli incaricati sul capitolo 144 del bilancio di previsione dell'anno 1910-911 e sui capitoli corrispondenti degli anni successivi.

(Approvato).

Art. 11.

Sono istituite sei borse di perfezionamento all'estero negli studi delle lingue e letterature moderne da conferirsi nei modi stabiliti dal vigente regolamento generale universitario.

Le borse si possono accrescere colla legge di bilancio.

Gli obblighi dei vincitori delle borse saranno determinati per regolamento.

Se il vincitore della borsa è insegnante di ruolo nelle scuole medie governative, conserva il suo posto e i vantaggi normali di carriera.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a concludere accordi con Governi stranieri per lo scambio reciproco di insegnanti di lingue moderne.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 13.

Coll'anno scolastico 1911-12 si apriranno soltanto le sole quarte classi dei ginnasi e in non più di nove sedi che saranno scelte dopo

aver sentito il parere della Giunta municipale e della Giunta provinciale per le scuole medie.

Nel 1912-913 saranno aperte anche le quinto classi dei ginnasi superiori moderni nel 1913-1914, le prime dei licei moderni, e così di seguito.

(Approvato).

Art. 14.

Per l'anno 1911-912 saranno conferite soltanto tre borse di studio secondo norme speciali da determinarsi per decreto Reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496:

Senatori votanti	86
Favorevoli	78
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-911:

Senatori votanti	86
Favorevoli	70
Contrari	16

Il Senato approva.

Esenzione dalle tasse postali all'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari:

Senatori votanti	86
Favorevoli	73
Contrari	13

Il Senato approva.

Proroga al 1° marzo 1912 del termine prescritto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle

proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile:

Senatori votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

Il Senato approva.

Per il funzionamento degli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza:

Senatori votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

Il Senato approva.

Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati:

Senatori votanti	86
Favorevoli	75
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamento al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	86
Favorevoli	75
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Savona nella regione Villetta-San Giacomo-Santa Maria Maddalena-Cappuccini:

Senatori votanti	86
Favorevoli	81
Contrari	5

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo:

Senatori votanti	86
Favorevoli	79
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga delle concessioni ferroviarie date in occasione delle feste giubilari della città di Firenze:

Senatori votanti	86
Favorevoli	75
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	86
Favorevoli	75
Contrari	11

Il Senato approva.

Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima:

Senatori votanti	86
Favorevoli	70
Contrari	16

Il Senato approva.

**Per le interpellanze
dei senatori Fracassi e Di Brazzà.**

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Io sperava di vedere oggi in Senato il ministro degli esteri per poter fissare il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza che ebbi l'onore di presentare ieri al Senato. In assenza del ministro degli esteri, pregherei il ministro dell'istruzione pubblica di domandargli se, qualora posdomani vi fosse ancora seduta al Senato, si potesse per tal giorno stabilire lo svolgimento della mia interpellanza.

DI BRAZZÀ. Anche io vorrei rivolgere la stessa preghiera per l'interpellanza che ebbi l'onore di presentare giorni addietro.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io mi terrò onorato di far conoscere al collega degli esteri il desiderio degli onorevoli Fracassi e di Brazzà, lieto se potrà essere accolto.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di atto di transazione di vertenza causata dai tiri del balipedio di Viareggio e autorizzazione ad alienare beni demaniali in Viareggio (N. 656);

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 682);

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti (N. 702);

Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati (N. 704);

Maggiore assegnazione di fondi al cap. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 683);

Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali-telegrafici di Reggio Calabria e di Messina (N. 692);

Modificazioni ed aggiunte alle legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 693);

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla ditta Levi e C., in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma (N. 695);

Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, per la costruzione della propria sede (N. 684);

Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari (N. 677);

Istituzione di ginnasi superiori e licei moderni (N. 665).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro, dall'applicazione del R. decreto 18 aprile 1909, n. 193 (N. 681);

Provvedimenti per l'acquedotto pugliese (N. 701);

Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni (N. 698);

Provvedimenti per la città di Roma (N. 705);

Interpretazione del comma 4° dell'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, per provvedimenti per il Mezzogiorno e per le isole di Sicilia e Sardegna (N. 685);

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni (N. 690);

Modificazione dell'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna (N. 691);

Vendita alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata « Offi-

cine di Savigliano » e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26 (N. 658);

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le Prefetture ed i Comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 694);

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta (N. 655);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).


La seduta è sciolta (ore 19.15)

Licenziato per la stampa il 24 luglio 1911 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CCII.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione* (pag. 6893) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 6895) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193 » (N. 681) (pag. 6895) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese » (N. 701), parlano il senatore De Cesare, relatore (pag. 6897) e i ministri dei lavori pubblici (pag. 6896) e d'agricoltura, industria e commercio (pag. 6898) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211 e 28 ottobre 1910, n. 952 per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni » (N. 698) (pag. 6899) — Sul disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Roma » (N. 705), parlano i senatori De Cupis (pag. 6902), Colonna Prospero (pag. 6904), Torlonia (pag. 6905), Finali, relatore (pag. 6905) e il Presidente del Consiglio (pag. 6904) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazione (pag. 6906) — « Interpretazione del comma 4° dell'articolo 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, per provvedimenti per il Mezzogiorno e per le isole di Sicilia e Sardegna » (N. 685) (pag. 6905); « Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito "Vittorio Emanuele III" per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni » (N. 690) (pag. 6906); « Modificazione dell'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna » (N. 691) (pagina 6909); « Vendita alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata "Officine di Savigliano" e delle sue dipendenze e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26 » (N. 658) (pag. 6909); « Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata fra le prefetture ed i comuni del Regno, per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma » (Numero 694) (pag. 6910); « Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta » (N. 655) (pag. 6910) — Risultato di votazione (pag. 6911).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Deposito degli atti di morte di S. M. la Regina Maria Pia e di S. A. E. la principessa Clotilde di Savoia.

PRÉSIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura degli atti di morte di S. A. Imperiale e Reale la principessa Maria Clotilde, Teresa, Luigia di Savoia contessa di Moncalieri; e di S. M. la Regina Maria Pia principessa di Savoia.

BORGATTA, *segretario*, legge:

« L'anno 1911 addì 4 del mese di luglio, in Roma nel palazzo dove ha sede il Senato del Regno ed in una sala della Biblioteca;

« Compievasi il giorno 27 dello scorso mese di giugno nel Reale castello di Moncalieri, davanti al marchese comm. prof. Emanuele Paternò di Sessa, vice-presidente del Senato, per impedimento del Presidente, funzionante da ufficiale dello stato civile della Reale Famiglia, l'atto di morte di S. A. I. e R. la principessa Maria Clotilde, Teresa, Luigia di Savoia, contessa di Moncalieri, a termini del prescritto dal titolo XII, capo primo del Codice civile in vigore;

« E nel giorno 3 luglio successivo, veniva pure nelle debite forme consegnate alla sovrintendenza degli archivi di Stato di Roma, giusta il prescritto dall'art. 370 del Codice sopra citato, il registro contenente uno degli originali dell'atto di morte anzidetto, come risulta dall'annessa ricevuta.

« Ora, occorrendo di depositare il registro contenente l'altro originale dell'atto stesso negli archivi del Senato, si sono per tale effetto riuniti il marchese Paternò di Sessa Emanuele, vice-presidente del Senato, e principe comm. Fabrizio Colonna, senatore questore, ed il signor comm. dott. Fortunato Pintor, bibliotecario-archivista, con l'intervento del signor comm. avv. Federico Pozzi, direttore degli Uffici di segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi, ritenute dal Presidente, dal senatore questore e dal bibliotecario-archivista, il forziere dell'archivio per gli atti di stato civile della Reale Famiglia vi si è posto il registro mentovato.

« Dopo di che si è di nuovo chiuso il forziere, e ne vennero rispettivamente rirate le chiavi da coloro che le hanno in consegna: Presidente (e per esso il Vice-Presidente), senatore questore e bibliotecario-archivista.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare del quale verrà unito a quello della seduta pubblica del Senato in cui ne sarà data lettura.

« EMANUELE PATERNÒ.

« FABRIZIO COLONNA.

« F. PINTOR, *bibliotecario-archivista* ».

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. comm. avv. Federico Pozzi, direttore della Segreteria del Senato il registro degli atti di morte della R. Famiglia che si conserva in questo Archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine del Presidente del Senato, per operarvi la iscrizione dell'atto di morte di S. A. I. la principessa Clotilde di Savoia contessa di Moncalieri vedova di S. A. I. il principe Girolamo Napoleone, la quale iscrizione venne fatta nel Reale Castello di Moncalieri il giorno 27 giugno passato.

« Roma li 3 luglio 1911.

« Il Soprintendente dell'Archivio di Stato in Roma e dell'Archivio del Regno.

« ERNESTO OVIDI ».

« L'anno millenovecentoundici, addì 13 del mese di luglio in Roma, nel palazzo ove ha sede il Senato del Regno ed in una sala della Biblioteca;

« Compievasi il giorno 7 corrente nel Reale Castello di Stupinigi davanti al prof. comm. Pietro Blaserna, vice-presidente del Senato, per impedimento del Presidente, funzionante da ufficiale dello stato civile della R. Famiglia, l'atto di morte di S. M. la Regina Maria Pia, principessa di Savoia, a termini del prescritto dal titolo XII, capo 1° del Codice civile in vigore. E nel giorno 11 successivo, veniva pure nelle debite forme consegnato alla Sovrintendenza degli Archivi di Stato in Roma, giusta il prescritto dell'art. 370 del Codice sopra citato il registro contenente uno degli originali dell'atto di morte anzidetto, come risulta dall'annessa ricevuta.

« Ora occorrendo di depositare il registro contenente l'altro originale dell'atto stesso negli Archivi del Senato si sono per tale effetto riuniti il marchese Paternò di Sessa, prof. comm. Emanuele, vice-presidente del Senato, il principe comm. Fabrizio Colonna Avella senatore, questore, ed il sig. comm. dott. Fortunato Pintor, bibliotecario-archivista, con l'intervento del sig. comm. avv. Federico Pozzi, direttore degli Uffici di Segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi, ritenute dal Presidente, dal senatore questore e dal bibliotecario-archivista, il forziere dell'Archivio per gli atti di stato

civile della Reale Famiglia, vi si è deposto il registro mentovato.

« Dopo di che, si è di nuovo chiuso il forziere e ne vennero rispettivamente ritirate le chiavi da coloro che le hanno in consegna, Presidente (e per esso il Vice-Presidente), senatore questore, e bibliotecario-archivista.

« E perchè risulti quanto sopra si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare del quale verrà unito a quello della seduta pubblica del Senato in cui ne sarà data lettura.

« EMANUELE PATERNÒ.

« FABRIZIO COLONNA.

« F. PINTOR, *bibliotecario-archivista* ».

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. comm. avv. Federico Pozzi, direttore della Segreteria del Senato, il registro degli atti di morte della Reale Famiglia che si conserva in quest'Archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per operarvi l'iscrizione dell'atto di morte di S. M. la Regina Maria Pia principessa di Savoia avvenuta il 5 luglio 1911; la quale iscrizione venne fatta nel Reale Castello di Stupinigi il giorno 7 detto mese.

« Roma 11 luglio 1911.

« *Il Soprintendente dell'Archivio di Stato in Roma e dell'Archivio del Regno*

« ERNESTO OVIDI ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul Monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909 » (N. 681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul Monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 681).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, non si estende alle seguenti zone del territorio comunale di Taormina:

Aree dell'attuale abitato urbano ed adiacenze immediate; colline Tironi e Calvario fuori porta Catania; il monte Castello; la rupe del Teatro e la zona nella quale si svolge la strada comunale di accesso all'abitato di Taormina, fra la suddetta rupe ed il capo Taormina.

(Approvato).

Art. 2.

Sono introdotte le seguenti modificazioni negli elenchi facenti parte degli articoli 2 e 3 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579:

a) *Martirano* è cancellato dagli elenchi predetti, pur rimenendo tutto il suo territorio soggetto alle norme tecniche ed igieniche approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193;

b) *Casignana* - elenco facente parte dell'art. 2 - alle parole: « *aree a monte della rotabile Casignano-bivio Sant'Agata-Caraffa* » aggiungere: « *e località Giambacca e Santa Mamma* ».

c) *Polia* - elenco facente parte dell'art. 3 - aggiungere alla parola: « *capoluogo* » le altre: « *e frazioni* ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese» (N. 701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 701).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio l'Ufficio centrale, che, rilevando il carattere di questo disegno di legge, ha riconosciuto come esso rappresenti un grande miglioramento di fronte alle condizioni preesistenti; specialmente per quanto riguarda le guarentigie per lo Stato che l'opera sia portata a termine ed anzi sia compiuta in un tempo più breve di quello che era stato preveduto.

Il punto più importante della mutazione sta in questo: che precedentemente la decadenza poteva essere oggetto di litigio non solo, ma poteva costituire la ditta concessionaria in una condizione tale, da non aver timore che essa fosse pronunciata. Si sa infatti che per le necessità e per l'oscurità della materia, quando si fecero le valutazioni, si dubitava che per le escavazioni in galleria si potessero avere di quelle sorprese che sono avvenute anche in altri luoghi e perciò si fecero valutazioni molto notevoli: invece queste sorprese non vi furono ed oramai è assicurato che il lavoro procede regolarmente ed i prezzi stabiliti per le escavazioni in galleria sono per alcune voci maggiori del costo vero. Da ciò si deduceva che vi potesse essere un interesse, ad un certo punto, da parte dell'impresa ad abbandonare l'opera far valutare i suoi crediti e lasciare che si facessero i tre esperimenti di appalto in danno, ecc. di modo che diventava difficile che si potesse presentare un nuovo concessionario; e l'opera avrebbe dovuto essere compiuta dallo Stato.

Tutti possono immaginare quali pericoli si sarebbero incontrati con la statizzazione anche di questa opera.

Con le proposte mutazioni del contratto si dà alla Società il vantaggio di avvicinare e rendere nei primi tempi più forti i pagamenti dei contributi e quindi le si danno in sostanza i capitali di cui essa poteva mancare, senza che lo Stato muti in nulla il suo contributo che non è aumentato di una lira su quello stabilito, trascurabile essendo la necessità contabile, ma più teorica che altro, di valutare gli interessi derivanti dall'anticipazione dei pagamenti.

In corrispettivo di ciò si è potuto trasformare quella decadenza che, com'era prima stabilita, poteva costituire una risoluzione di contratto non temibile da parte della Società, in una decadenza che certamente è temibile, inquantochè si è stipulato che, pronunziandosi la decadenza, la Società perda non solo la cauzione, ma ogni credito per le opere e gli impianti fatti e le provviste ammannite; e lo Stato possa fare la presa di possesso mediante i suoi funzionari senza più ricorrere ai periti o agli arbitri per la valutazione dei crediti; nè vi sia più l'obbligo di fare l'esperimento di appalto in danno. Così la decadenza è per la Società una vera pena alla quale certamente non vorrà andare incontro. D'altra parte si sono diminuiti i prezzi delle escavazioni in galleria, in modo da togliere quello squilibrio che vi era nella valutazione e di eliminare quello stimolo che nel già realizzato guadagno poteva avere la Società ad affrontare anche l'eventuale risoluzione del contratto.

Si è poi anticipata l'epoca del compimento dell'opera, il che rappresenta un vantaggio economico per lo Stato, anticipando la sua partecipazione agli utili che deriveranno dall'esercizio dell'acquedotto, ed un vantaggio per le nobili regioni che debbono essere beneficate dall'acqua.

Ecco perchè io, mentre ringrazio l'Ufficio centrale della acuta disamina che ha fatto della mutazione contrattuale, mettendone in rilievo i vantaggi, debbo far rilevare come in un certo punto della relazione si parli di altre possibili garanzie, che non so pensare quali potrebbero essere. Bisogna tener conto della situazione che ho trovato: ho trovato una vertenza per i contributi alla Società, inquantochè il Consorzio

riteneva che si dovessero fare delle trattenute che la Società riteneva illegali. Il Governo aveva intimato alla Società una diffida che avrebbe dovuto essere seguita dal procedimento per la decadenza; insomma le cose erano in uno stato di piena litigiosità, sia sulla continuazione dell'opera; sia sulla valutazione di essa, sia sul pagamento dei contributi. Con l'atto allegato a questo disegno di legge si è ottenuto l'abbandono delle liti; si è stabilita la diminuzione del prezzo delle escavazioni, si è imposta una multa gravissima e poi la decadenza per ogni termine, e sono stabiliti per i primi due anni i chilometri di gallerie e di trincee che debbono essere compiuti. Quindi non è più apprezzamento di periti o di arbitri, il metro è divenuto la misura, nè vi è più dubbio sull'apprezzamento se la Società si trovi in stato di adempienza o di inadempienza contrattuale.

Tenuto conto che non facevo un contratto nuovo, ma che ho trovato un contratto in contestazione, io credo che si sia riusciti ad ottenere le maggiori garanzie che l'opera sarà fatta non solo, ma anche in un tempo più breve.

Quanto all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, io dichiaro che certamente, per quanto si riferisce alla vigilanza e ad assicurare il compito dei lavori, poichè questo è il fine comune, non ci può essere alcun dubbio per conto mio; per la seconda parte, riguardante le fognature si tratta di materia per la quale trovo giusta la preoccupazione dell'Ufficio centrale; ma di materia di studio, ed ho già assicurato alla Camera dei deputati, dove uno analogo ordine del giorno era stato presentato, che non mancherò di compire tale studio ma non potrei assumere precisi impegni.

Voglio quindi sperare che l'Ufficio centrale vorrà convertire questo suo ordine del giorno in raccomandazione, e star tranquillo che i fini che esso si propone sono divisi anche dal Governo, in nome del quale dichiaro che si cercherà di provvedere in tal senso.

Sono lieto, e ringrazio nuovamente l'Ufficio centrale, dell'appoggio dato a questo disegno di legge, che io confido sarà votato dal Senato, e che è destinato a dotare tante laboriose popolazioni di un elemento essenziale di vita, e a dare un vero impulso di risorgimento alla nobile regione pugliese. (*Approvazioni.*)

DE CESARE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE, *relatore*. Innanzi tutto ringrazio l'onor. ministro dei lavori pubblici delle dichiarazioni ancora più esplicite, con le quali ha voluto illustrare la convenzione, da lui felicemente condotta a termine con la ditta assuntrice dei lavori dell'Acquedotto pugliese.

Non c'era bisogno che ciò facesse, perchè i vantaggi di quella convenzione sono troppo evidenti; sia da parte dello Stato sia da parte della regione interessata; e, siccome notevoli vantaggi vi sono anche da parte della Società, così nella reciproca convenienza è riposta, come ho detto nella relazione, la vera garanzia che i lavori saranno eseguiti con la maggiore esattezza, alacrità e buona fede.

In quanto all'appunto, che il ministro ha mosso all'Ufficio centrale, quasi per dire: voi non siete ancora contenti, non siete soddisfatti di quanto si è compiuto, dirò che io ho voluto fare solo un accenno, che non ha alcuna apparenza di critica, al fatto che nell'altro ramo del Parlamento si discusse abbastanza vivacemente circa la necessità di dare qualche altra garanzia, che la Camera respinse, ritenendo bastevoli quelle convenute nei nuovi patti, che il ministro ha testè esaurientemente illustrati e commentati.

In quanto all'ordine del giorno egli ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione. Mi permetto di far notare che, per il modo come è redatto, esso contiene una raccomandazione, non un impegno. Noi non domandiamo al Governo che ci venga a proporre determinati provvedimenti legislativi circa il modo di risolvere la questione della fognatura, la quale deve completare l'opera dell'Acquedotto. Noi, con l'ordine del giorno proposto, raccomandiamo al Governo di studiarne la migliore soluzione, così dal lato tecnico, come dal lato finanziario; studiarla nell'interesse dei Comuni pugliesi e dell'Esercizio, perchè il tempo corre veloce, e la questione della fognatura s'impone come necessità assoluta.

Per la questione forestale, poi, non credo che ci possa essere diffioltà; ed io sono lieto di vedere finalmente in quest'Aula il ministro di agricoltura e commercio, il quale è nato nella stessa regione, dove son nato io: quella regione che sarò, in grado part, attraversata dall'Ac-

quedotto. Il ministro di agricoltura disse nell'altro ramo del Parlamento di avere un'anima forestale (*Ilarità*). Ora io lo invito a far sì che quest'anima diventi azione, e quanto è detto nel lavoro sobrio e preciso del nostro Ufficio centrale possa via via essere attuato, con continuità e gagliardia. (*Benissimo*).

Noi abbiamo una vasta regioné intieramente squallida, per la quale passerà l'Acquedotto; ed è a difesa di esso, nel suo percorso principale, che occorre il rimboschimento: quel rimboschimento in cui è riposta la maggior garanzia che le acque sgorganti dal monte Paflagone, ben noto al mio amico il ministro del tesoro, non vengano nulla a perdere della loro meravigliosa copiosità e purezza. L'onorevole Tedesco è benemerito anch'egli dell'Acquedotto; è nato nella provincia stessa dove nasce il Sele; fu segretario della Commissione parlamentare, che studiò il progetto, del quale fui relatore alla Camera, e con la legge del luglio 1904 accrebbe i primi stanziamenti. Ed è perciò che mi appello particolarmente a lui, perchè voglia tener presenti i due vitali problemi della fognatura e della silvicoltura, e farli risolvere secondo ragione e giustizia dai suoi colleghi dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, e perchè, se occorrono altri mezzi, non sia avaro egli stesso nel concederli.

Ma non basta garantire coi rimboschimenti il bacino: bisogna garantire, ripeto, per quanto è possibile, il percorso del canale principale. La regione, alla quale accenno, è quella delle Murge, nota all'onor. Nitti. Ricorderà il Senato che della necessità di rimboschire quella zona parlai l'anno scorso, e ne ebbi confortanti assicurazioni dal ministro di agricoltura del tempo, ma temo che non se ne sia fatto nulla. Ed è perciò che torno a insistere perchè la quistione è grave e complessa. Si tratta di problema idrologico e igienico, forestale e sociale, per le Puglie, e anche per la Basilicata e la provincia di Avellino, la cui impervia valle dell'Ofanto dovrebbe essere coperta di boschi, come la zona delle Murge.

E, tornando all'Acquedotto, l'onorevole Sacchi può essere ben soddisfatto di aver recato in porto un'opera, della quale le genti pugliesi gli saranno riconoscenti. Quale sia il sentimento di esse, lo domandi al suo vicino, il ministro del tesoro, il quale un mese fa venne

con me e col carissimo Piero Lucca, membro di questo Ufficio centrale, a Cerignola, ad onorare la memoria di Giuseppe Pavoncelli, a cui le Puglie devono molta parte della loro restaurazione economica e sociale. (*Benissimo*). E, benchè solo il giorno innanzi fosse stata firmata la convenzione; la buona notizia era nota a tutti; e molto contribuì alla riuscita delle feste in onore, ripeto, di un uomo, che consacrò all'Acquedotto, negli ultimi tempi, gran parte della sua attività di uomo politico, e morì presidente del Consorzio.

Io non ho altro a dire: ma prendo questa occasione, interprete del sentimento del Senato; per ricordare un nostro collega assente; che fu relatore del progetto dell'Acquedotto pugliese in quest'Aula, il senatore Serena; da tre mesi tormentato da grave malattia. Se egli, che fu antico e caldo fautore di quest'opera, fosse qui, certamente prenderebbe la parola a favore del presente progetto. Al collega e amico Serena, interprete dei vostri sentimenti, mando l'augurio che possa presto tornare in mezzo a noi, circondato dalla nostra stima e dal nostro affetto. (*Vivissime e generali approvazioni*).

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ringrazio il senatore De Cesare delle sue osservazioni. Mi consenta solo una difesa personale...

DE CESARE. Ma non è stato attaccato!

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio... Io devo rinnovare al Senato le scuse, che già feci all'illustre Presidente, di non aver potuto discutere personalmente il mio bilancio, perchè ero impegnato nell'altro ramo del Parlamento in una discussione che non mi permetteva di assentarmi: se avessi avuto l'onore di intervenire in quel giorno avrei avuto occasione di parlare della questione dei rimboschimenti. Io non ho l'anima forestale che mi dà il senatore De Cesare, perchè questa nobilissima frase è dell'onor. Luzzatti; io mi contento di quell'anima che possiedo e non ne cerco altre. (*Ilarità*).

In quanto al problema forestale io vi dedicherò tutte le mie cure, e alla ripresa dei lavori parlamentari spero di presentare alcuni

provvedimenti che ho l'illusione non riesciranno del tutto inutili.

In quanto alla speciale questione sollevata dal senatore De Cesare, non solo mi pare che egli dica cosa giusta, ma che si tratti di provvedimenti necessari, perchè quella zona tra la Basilicata e la Puglia, soggetta a frane frequenti, deve essere difesa soprattutto con grandi lavori di rimboschimento. Ora io non solo avvierò gli studi in quel senso, ma farò quanto è in me, dati i mezzi di cui il mio Ministero dispone, perchè i giustissimi desiderii del senatore De Cesare siano appagati, considerando questa, non solo come opera di difesa, ma come opera necessaria per la conservazione di quelle zone.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale mantiene il suo ordine del giorno?

DE CESARE, *relatore*. Lo mantiene come raccomandazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle condizioni vigenti per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'Acquedotto pugliese quali risultano dall'atto rilasciato in data 9 giugno 1911 dalla Società concessionaria dell'Acquedotto ed allegato come parte integrante alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa di lire 3,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-911 per effetto dell'art. 5 dell'atto approvato con la presente legge, il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte valendosi dei mezzi ordinari di tesoreria consentiti dalle vigenti leggi.

Allo stesso modo il ministro del tesoro provvederà ai maggiori pagamenti da farsi negli esercizi dal 1911-912 al 1916-917 in dipendenza dell'art. 5 della citata convenzione rispetto agli stanziamenti autorizzati per gli esercizi medesimi dall'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 381.

Delle anticipazioni come innanzi eseguite il tesoro sarà reintegrato colle disponibilità risultanti per gli esercizi dal 1917-918 al 1923-924 fra le iscrizioni stabilite dalla cennata legge 8 luglio 1904, n. 381, e le somme indicate all'art. 5 della ripetuta convenzione.

(Approvato).

Art. 3.

Ad integrare a tutto l'esercizio 1910-911 le assegnazioni fissate per l'Acquedotto pugliese dalla legge 8 luglio 1904, n. 381, è autorizzato il maggiore stanziamento della somma di lire 4,800,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio al capitolo 168 « Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo ».

(Approvato).

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di legge, regolamento e capitolato contrarie a quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel regolamento e nel capitolato le altre modificazioni ed aggiunte che riterrà opportune, in relazione alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 221 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni » (N. 698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) Il Regio decreto 27 marzo 1910, n. 211, che approva le nuove condizioni e tariffe per il servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna, non applicandosi ad esse gli articoli 14 e 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

b) il Regio decreto 28 ottobre 1910, n. 952, che approva la convenzione 18 luglio 1910 con la Compagnia Reale per le ferrovie sarde per la istituzione di nuovi treni e per l'attivazione del servizio cumulativo anzidetto.

NB. — Per il decreto vedi *Stampato della Camera dei deputati*, n. 963.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Roma » (N. 705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la città di Roma.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 705*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione, stipulata addì 1° giugno 1911 fra il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, da una parte, ed il sindaco di Roma dall'altra, ed allegata alla presente legge (Allegato A).

(Approvato).

Art. 2.

La spesa necessaria pel pagamento degli interessi, dell'ammortamento ed accessori del prestito di 150 milioni di lire, contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e poi convertito in virtù della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del Regio decreto 11 stesso mese n. 337, in cartelle speciali emesse dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, sarà assunta a carico dello Stato per lire 5,400,000 a cominciare dal 1911; e per la rimanente somma fino a raggiungere l'intero suo ammontare di lire 6,505,287.68, a misura che il comune assumerà i mutui occorrenti per l'esecuzione delle opere e per le provviste di materiali, indicati nello elenco annesso alla presente legge (Allegato B).

Dall'esercizio finanziario 1911-912, e sino alla totale estinzione del prestito, è istituito nel bilancio di previsione per la spesa del Ministero tesoro un capitolo pel pagamento, entro il 15 luglio di ciascun esercizio, alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dell'annualità assunta a suo carico dallo Stato, tenuto conto della mutata scadenza del pagamento.

A cominciare dell'esercizio 1911-912 cesserà l'iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annualità di lire 2,500,000, dipendente dagli articoli 4 della legge 14 maggio 1881, n. 209 e 9 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

In dipendenza delle predette disposizioni il limite del conto corrente aperto dalla Cassa depositi e prestiti alla Sezione autonoma predetta, ai sensi dell'art. 20 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, è portato da due a quattro milioni.

Le somme che il comune di Roma avesse già versate alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in conto dell'annualità del 1911 in più della quota rimasta a suo carico, gli verranno rimborsate dalla Sezione medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Le annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di

Roma, stabilite dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209 e 20 luglio 1890, n. 6980, delle quali venne disposta l'anticipazione al comune con le leggi 28 giugno 1892, n. 299, 7 luglio 1901, n. 333, 7 luglio 1902, n. 306 ed 11 luglio 1907, n. 502, restano definitivamente a beneficio del comune, senza obbligo di rimborso. Quelle disposte con l'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, delle quali non siasi ancora effettuato il pagamento, continueranno ad essere corrisposte al comune, senza obbligo di restituzione, nei modi e termini e pei titoli indicati nella suddetta legge.

Nulla è innovato pel termine entro il quale debbono essere compiute le opere di cui nella legge 11 luglio 1907, n. 502.

L'autorizzazione, prevista all'ultima parte dell'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sarà data con decreto Reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per l'esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali, di cui nell'elenco annesso alla presente legge (allegato B).

Salva l'osservanza delle prescrizioni di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni, che saranno anche stabilite dal regolamento, nel quale saranno altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui.

(Approvato).

Art. 5.

A cominciare dal 1^o luglio 1911 lo Stato assume la intera spesa necessaria pel pagamento dell'annualità d'interessi e di ammortamento del prestito di lire 6,000,000 per l'esecuzione delle opere della zona monumentale, stabilita con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, numero 502.

Resta per tutt'altro salvo quanto è disposto negli articoli 3 della convenzione 5 marzo 1907 e 17 e seguenti della suddetta legge 11 luglio 1907, n. 502, specialmente per quanto riguarda il pagamento del residuo contributo arretrato in dipendenza della legge 18 dicembre 1898, n. 509, e la proprietà e l'onere della manutenzione, riservati allo Stato pei soli monumenti, ed al comune per le strade, parchi, viali e giardini.

Il capitolo 246 del bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 e quelli corrispondenti per gli esercizi successivi sino al totale ammortamento del mentovato mutuo di lire 6,000,000 saranno aumentati da lire 200,000 a lire 300,000 per l'estinzione, a rate semestrali anticipate, della detta somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 6.

La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613 e 11 luglio 1907, n. 502, è prorogata a tutto l'anno 1920.

Il totale avanzo netto della gestione, determinato in conformità di quanto è disposto all'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, sarà ripartito in modo da detrarre dalla metà spettante allo Stato e da aggiungere alla metà spettante al comune una somma ragguagliata al 20 per cento del predetto avanzo e non eccedente le lire 800,000.

Sull'utile netto dell'esercizio 1910-911, oltre alla metà spettante al comune di Roma, in virtù della summentovata disposizione di legge, sarà assegnata in più al comune medesimo la somma di lire 400,000.

È riservato ad esclusivo beneficio del comune il ricavato del dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, che venisse imposto a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi sui dazi, approvato con Regio decreto 7 maggio 1908, n. 248.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni di tutela sugli atti del comune di Roma la Giunta provinciale amministrativa provvederà, con l'intervento dei componenti, di cui all'art. 10 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, e di due funzionari che ad essi verranno aggiunti, scelti l'uno fra i ragionieri del Ministero del tesoro con grado non inferiore a capo divisione e l'altro fra gli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con grado non inferiore ad ingegnere capo del Genio civile, e nominati con decreto Reale su proposta dei rispettivi ministri.

(Approvato).

Art. 8.

Il piano regolatore della città di Roma, approvato con Regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, nella zona che comprende le ville già Pallavicini e Caetani nella regione Parioli, rimane modificato nel modo indicato nella planimetria costituente l'allegato C.

La costruzione da parte dello Stato degli edifici da destinarsi ad uffici governativi nella detta località e nel quartiere Regola è dichiarata di pubblica utilità, e le espropriazioni occorrenti saranno fatte applicando gli articoli 2 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, per una somma complessiva di 10 milioni di lire, mutui occorrenti per la prosecuzione della costruzione degli edifici ad uso di abitazione degli impiegati dello Stato in Roma.

I mutui saranno dati, in aggiunta a quelli concessi con l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, in due rate di cinque milioni di lire ciascuna e alle condizioni, nei termini e con le garanzie stabilite nel capo IX del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con Regio decreto 12 marzo 1908, n. 151.

La prima rata, quando sia dimostrato di avere

impegnato nelle costruzioni i 10 milioni già concessi, e la seconda saranno somministrate in base a speciali concessioni date con decreti ministeriali, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 10.

Il termine stabilito dall'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per estendere il bonifichamento e la colonizzazione dell'agro romano, è prorogato al 31 dicembre 1913.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

NB. — Per la Convenzione vedi *Stampato della Camera dei deputati*.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non mi par bello che in quest'Aula, dove seggono se non molti certo diversi che hanno sortito i natali in Roma, non sorga una voce di ringraziamento al Governo del Re il quale ha mostrato con seri propositi di voler provvedere al fabbisogno del bilancio comunale; e non mi par bello anche per questo: perchè mi sembra in questo fatto di vedere una prova certissima che finalmente sono dissipate quelle male prevenzioni che con l'andar del tempo si erano accumulate sull'Amministrazione comunale. Un altro ringraziamento per questo rispetto sentì di dover fare al venerando nostro collega relatore dell'Ufficio centrale, per le parole calde di affetto con le quali mi è parso che abbia voluto redimere la reputazione degli amministratori del comune di Roma.

Non è questo il momento, o signori, di venire a conti di dare ed avere, ma pur mi pare che non sia assolutamente inutile di dire che se molto la città di Roma ha ricevuto dallo Stato, molto ancora ha reso allo Stato (1). E del resto basta soltanto guardare alla trasformazione che la città ha ricevuto nel periodo di tempo

(1) Vedi la *Nota dimostrativa* a pag. 6913.

che è corso dal 1870 ad oggi, per persuadersi che, non diecine, ma centinaia di milioni sono stati ad essa consacrati. Tutti sanno che il disastro comunale di Roma è venuto dal prestito dei 150,000,000, prestito che nell'emissione è costato 170 milioni, col quale sono state compiute 159 milioni di opere e del quale tuttavia restano a pagarsi per oltre 300 milioni.

Quando tutto questo si consideri, ogni malignazione sulla amministrazione capitolina, e sui valentuomini che vi si sobbarcarono deve cessare, e deve invece riconoscersi che le parole purtroppo molte volte ingrato che sono stati indirizzate all'Amministrazione del comune di Roma erano assolutamente ingiuste.

Ma mettiamo da parte, onorevoli colleghi, tutte queste considerazioni; non veniamo a nessuna esposizione di cifre che potrebbe in qualche modo attenuare quel sentimento caldo di gratitudine che qui ogni romano (e permettetemi di dire che tutti dobbiamo qui essere romani) deve al Governo del Re per i propositi seri che ha manifestato di venire in soccorso al comune di Roma.

Io non so veramente se quello che oggi si propone sia propriamente l'ultima parola, non vorrei nemmeno dirlo per non adombrare il pregio di questo progetto; ma chiunque di voi si faccia a considerare l'avvenire, che certamente è ripromesso a questa città, può in qualche modo dubitarne. Ad ogni modo è certo che una base stabile per il bilancio di Roma è stata posta, ed io credo che lo Stato non sarà per lungo tempo almeno chiamato a fare nuovi sacrifici per la città di Roma.

Ho veduto con piacere che nell'altro ramo del Parlamento è stato al disegno di legge aggiunto un ordine del giorno, col quale si raccomanda al Governo del Re di non volersi disinteressare di certi problemi artistici che riguardano la città di Roma, ed è stato in particolar modo raccomandato quello della sistemazione di piazza Colonna.

Io mi permetto di rinnovare la stessa raccomandazione al Governo, perchè mi pare che effettivamente tutto ciò che tiene alla bellezza di questa città, a certe bellezze consacrate da secoli, non debba essere troppo facilmente manomesso.

E voi ricordate, o signori, come purtroppo questo pericolo noi lo abbiamo scampato, e

scampato quasi miracolosamente, perchè poco mancò che non venisse eseguito un progetto mostruoso, che s'intitolava alla sistemazione di piazza Colonna, ed era invece la sua vera distruzione.

Un'altra raccomandazione mi permetterei di fare, incoraggiato dalla presenza del ministro della pubblica istruzione. Vorrei domandargli quali siano le intenzioni che presiedono attualmente ai lavori che si fanno presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Terme. Abbiamo veduto, onor. ministro, decorticare, mi si permetta la parola, quell'antico rudero che costituiva la facciata, solo per mettere a nudo la bruttezza del rudero stesso; e quando si sono accorti che non avevano fatto altro che mettere in vista una bruttura a scoprir la quale certo non si avvantaggiava l'archeologia, perchè tutti sapevano che dietro a quel rivestimento esisteva il rudero in quella forma, si è coperto di stuoie, quasi a nascondere la vergogna di quello che si era fatto. E dietro quelle stuoie che si sta ora facendo?

Io non conosco le intenzioni di chi presiede a quei lavori. Si dice ancora che di quel monumento si voglia trasportare l'ingresso, che si verrebbe a fare dalla parte che prospetta la stazione ferroviaria. Si giustificherebbe questa intenzione, col fatto che Michelangelo non aveva designato la costruzione del tempio in quel modo, e che l'ingresso, secondo il suo progetto avrebbe dovuto essere là, dove pare che si vorrebbe ora porre.

Ma osservo che a quel tempo non esisteva nè l'abside nè quel vestibolo pel quale oggi si entra nella chiesa; di modo che, se ora si attuasse l'antico disegno di Michelangelo, avremmo l'abside da una parte, il vestibolo dall'altra, un qualche cosa di unito senza ragione all'edificio stesso, e la conformazione interna dell'edificio sarebbe una vera deformità.

Raccomando al ministro della pubblica istruzione di volersi interessare di questa questione, perchè mi sta a cuore che questi monumenti, i quali costituiscono la gloria di Roma, e che sono monumenti di Roma non solo, ma dell'Italia, non vengano con troppa facilità alterati e manomessi.

Voi sapete che io non sono idolatra del sasso: in questa stessa Aula altra volta mi avete inteso prendere la parola per giustificare una dispo-

sizione data dal municipio per l'atterramento, in alcune parti, delle mura cosiddette Aureliane, ma bisogna distinguere cosa da cosa, bisogna distinguere il rudero che non si presenta, che come un ammasso di sassi, ed il monumento che esiste nella sua intierezza, e che forma una delle bellezze della città.

Con queste raccomandazioni io smetto di parlare, rinnovando i ringraziamenti al Governo per questo disegno di legge destinato a dare nuova vita al comune di Roma. (*Vive approvazioni*).

COLONNA PROSPERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA PROSPERO. Era sul punto di chiedere la parola, quando il collega De Cupis mi ha prevenuto, e ne sono lieto perchè egli ha potuto con forma più eletta, certo, di quella che avrei potuto usare io, esprimere il sentimento di gratitudine, che ogni cittadino romano deve al Governo del Re, per i provvedimenti, veramente efficaci, proposti con questo progetto di legge.

Non posso però non associarmi con tutto il cuore alle parole di riconoscenza pronunciate dal collega De Cupis per il Governo, e per la Commissione, per quella parte della relazione che ha voluto dedicare agli antichi amministratori della città, i quali, se non hanno potuto ottenere dei provvedimenti e dei risultati così brillanti come questo, hanno però, e credo voi tutti lo riconoscerete, dedicato tutto il loro amore e tutta la loro operosità al miglioramento delle condizioni di Roma.

Io non mi addentrerò nell'esame di tutte le disposizioni contenute in questo disegno di legge e mi limiterò solo ad una raccomandazione; raccomandazione che dirigo principalmente al ministro dei lavori pubblici. In tutto questo grande sviluppo che ogni giorno si accentua dei lavori edilizi, sarebbe bene fossero resi meno gravi gli inceppamenti e gli ostacoli che derivano da tutte le norme e disposizioni burocratiche che regolano questa materia.

Il ministro dei lavori pubblici sa meglio di me che tutti i lavori qui contemplati, malgrado abbiano ottenuta l'approvazione dal Consiglio comunale, dalla Camera dei deputati e dal Senato, danno tuttavia luogo ad un lungo carteggio tra il Ministero, la Giunta provinciale ed il co-

mune, carteggio che rende l'esecuzione di questi lavori molto lunga e laboriosa.

Citerò come esempio soltanto, quello di un lavoro iniziato nel secondo anno del mio sindacato, che pure ha durato cinque anni e che è cessato da oltre sei; lavoro che ancora non è finito, l'allargamento della via del Tritone.

Questo è avvenuto perchè dalla deliberazione del Consiglio comunale trascorsero due anni in carteggi più o meno utili tra comune e Governo, prima che si potesse porre mano ai lavori.

Ripeto quindi la preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici, non perchè il controllo sia meno diligente ed efficace, ma perchè lo si renda più semplice, in modo che non venga a creare ostacoli alla sollecita trasformazione della capitale.

Con questa raccomandazione, e certo di essere l'interprete dei sentimenti di tutta la cittadinanza romana, io rivolgo al Governo e alla Commissione i più vivi e sentiti ringraziamenti. (*Benissimo*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio gli onor. De Cupis e Colonna Prospero delle parole gentili rivolte al Governo.

Il Governo, presentando la legge che mette la città di Roma in condizione di adempiere all'altissimo suo ufficio di capitale del Regno d'Italia, ha fatto semplicemente il suo dovere.

Era dovere per parte nostra molto simpatico, perchè Roma non può stare al di sotto di qualsiasi altra capitale di un paese civile, mentre essa era ed è superiore a tutte nella storia.

Disgraziatamente, per le sue finanze e per il disagio della sua cittadinanza, si trovava in condizioni da non corrispondere, per la parte moderna, alla grandezza sua, che ricorda le più pure glorie della patria italiana.

Ringrazio anche l'illustre senatore Finali, relatore di questa legge, il quale ha aggiunto alle molte altre una nuova benemerita verso la città di Roma, la quale ricorda di averlo avuto come uno dei suoi amministratori più valenti, come uno degli uomini politici che si occuparono più intensamente e con maggiore amore dei suoi interessi.

Assicuro poi l'onor. De Cupis - e parlò anche a nome dei miei colleghi dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici - che il Governo non mancherà di porre la sua attenzione anche al lato artistico.

Però, come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, non posso prendere impegni formali riguardo alla sistemazione di piazza Colonna, giacchè credo che la risoluzione di tale questione rientri nelle facoltà dell'Amministrazione comunale. Il Governo, da parte sua, farà quanto è possibile perchè le leggi dell'estetica siano anche qui rigidamente osservate.

Io spero che la discussione avvenuta a questo proposito così nell'altro ramo del Parlamento, come nella più alta Assemblea dello Stato, quale il Senato, varrà a infondere negli amministratori del comune la convinzione che le questioni artistiche in Roma devono essere considerate da un punto di vista molto, ma molto elevato, e non ho ragione di dubitare che l'Amministrazione del comune di Roma non sia all'altezza sua, anche per questo riguardo. Bisogna ricordare però che per la sistemazione di piazza Colonna sono stati compilati 87 progetti diversi, e nessuno ha soddisfatto. Ora, esagererei nelle pretese se credessi che il Governo fosse in grado di fare un 88° progetto tale da contentare tutti.

Esprimerò anzi, a questo proposito, un'opinione mia personale.

Io penso che in una città, la quale aumenta continuamente di popolazione, e che tende ad arrivare al milione di abitanti, sarebbe bene lasciare nel centro i più larghi spazi possibili. Credo quindi che non sia il caso di costruire altri monumenti in quella località, ma sia preferibile dare aria e luce alla cittadinanza, dare a questa la possibilità di muoversi.

Si tratta di una città che aveva il suo centro costituito per una popolazione di 200,000 abitanti, mentre noi ci auguriamo che in breve tempo, come ho detto, Roma possa raggiungere il milione, e che anche rispetto alla popolazione sia degna di essere la capitale del Regno d'Italia. È necessario quindi che essa occupi in Europa il posto che le compete per il suo passato, la sua popolazione e il patriottismo dei suoi abitanti. (*Vive approvazioni*).

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Io veramente ho taciuto, perchè ritenevo che non si facesse discussione su questo disegno di legge, ed ora ho chiesto di parlare solo per dire che riconosco questa legge come un vero atto di riparazione e di giustizia, inquantochè, rimontando a ventisette anni in dietro l'obbligo che si fece alla città di spendere 150 milioni in dieci anni non era possibile che il municipio di Roma la sostenesse. Questo dunque è un vero atto di giustizia e di riparazione per il quale lodo il Governo, e spero che l'Amministrazione comunale di Roma sia in questo modo messa su una strada certa e diritta, per cui non debba più trovarsi in imbarazzi e difficoltà.

Io mi son permesso di dire queste poche parole, perchè presi parte grandissima in quei primi momenti del risorgimento edilizio di Roma, e tenevo a ricordarli per riconoscere ed attestare come oggi si faccia qualche cosa di molto più serio di quello che si volle fare allora, e di questo ringrazio di gran cuore il Governo.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Sono lieto che i discorsi degli onorevoli preopinanti abbiano messo in chiara luce che la Commissione di finanze, di cui ho avuto l'onore di essere relatore, ha espresso i sentimenti e le idee ai quali partecipa tutto il Senato: di ciò non dico altro.

In particolar modo però ringrazio i colleghi e l'onor. Presidente del Consiglio di aver voluto pigliare occasione da questa relazione per dire parole molto lusinghiere per me, chè non feci altro, se non il meglio che poteva, il mio dovere, mosso da un profondo filiale sentimento di affetto verso questa Roma eterna. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Interpretazione del comma quarto dell'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 386, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna » (N. 685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione del comma quarto dell'art. 1° della legge

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1911

15 luglio 1906, n. 386, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il limite stabilito dal quarto comma dell'articolo 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i comuni e le provincie, che alla pubblicazione di quella legge avevano raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, deve intendersi nel senso che i comuni e le provincie possano applicare la sovrimposta o nella somma effettiva di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati inscritta nel bilancio 1906, o in quella che risulti dalla media delle somme iscritte nei bilanci del quinquennio 1902-1906, oppure in quella che risulti dall'applicazione della aliquota degli stessi esercizi.

Nulla è innovato all'art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni» (N. 690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea

dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 690).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La Sezione temporanea dell'Istituto Vittorio Emanuele III per le Calabrie costituita con la legge 25 giugno 1906, n. 255, ha lo scopo di concedere i mutui di favore ai danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907 nelle due provincie di Catanzaro e di Cosenza.

(Approvato).

Art. 2.

Essa ha due sedi, una in Catanzaro ed una in Cosenza. Alla diretta dipendenza del Consiglio d'Amministrazione in Catanzaro si trovano gli organi amministrativi centrali e di controllo.

Art. 3.

Il suo patrimonio, determinato secondo le risultanze del bilancio 1910 in tutte le sue attività esistenti, è fissato nella somma di lire 9 milioni e 500 mila.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione è così composto:

a) un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

b) l'avvocato capo erariale presso la Corte d'appello delle Calabrie;

c) gli intendenti della Regia finanza delle provincie di Catanzaro e di Cosenza;

d) gli ingegneri capi del Genio civile che saranno designati dal Ministero dei lavori pubblici, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per quella di Catanzaro;

e) un delegato nominato dal Banco di Napoli;

f) un delegato tecnico per ciascuna delle due sedi dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza.

Detto delegato, che dovrà preferibilmente essere un ingegnere od un costruttore, purché non abbia affari mediatamente né direttamente con la Sezione, potrà essere scelto dai Consigli delle sedi anche fuori del proprio seno.

Il presidente ed i consiglieri di cui alle lettere e ed f durano in carica tre anni e non sono rieleggibili se non dopo un anno d'intervallo.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vicepresidente e si aduna almeno una volta al mese in tornata ordinaria.

(Approvato).

Art. 5.

Presso ciascuna sede funziona un Comitato composto dell'intendente di finanza, che lo presiede, dell'ingegnere capo del Genio civile e del delegato della sede.

Il Comitato si aduna in tornata ordinaria almeno una volta per settimana.

I componenti il Comitato in caso d'impossibilità ad intervenire, possono essere sostituiti rispettivamente da un primo segretario della intendenza, da un ingegnere effettivo del Genio civile, designati dai rispettivi capi per tale ufficio e da un consigliere della sede designato dal Consiglio della sede stessa.

Il Comitato ha l'ufficio di esaminare le domande di mutuo e deliberarne l'accoglimento od il rigetto. Tali deliberazioni non sono però definitive finché non ne abbia preso atto il Consiglio d'amministrazione al quale dovranno essere presentate nell'adunanza che immediatamente segue quella del Comitato.

(Approvato).

Art. 6.

Per ciascuna convocazione mensile del Consiglio d'amministrazione, dovranno essere presentate, a responsabilità del direttore, almeno duecento domande di mutuo, accolte o respinte, dai Comitati di Catanzaro e di Cosenza, perché se ne prenda atto. Le domande potranno essere presentate dalla Direzioni dei Comitati, e dopo

le deliberazioni di questi al Consiglio, anche se la documentazione legale fosse mancante ovvero insufficiente. Per quelle delle quali si propone il rigetto allo stato degli atti per insufficienza o mancanza di documentazione, la Direzione dovrà fornire la prova che si fecero pervenire agli interessati od ai rappresentanti da loro designati almeno due inviti a completare la documentazione necessaria.

Dopo che esse saranno state rigettate per l'anzidetta ragione, la Direzione, entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio, dovrà far pervenire agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia del rigetto motivata come sopra, avvertendo che la documentazione di cui si farà richiesta precisa, potrà ancora essere completata entro 50 giorni dalla data della comunicazione, ed in tal caso sarà ripresentata al Consiglio.

Qualora entro detto termine non giunga la risposta, cessa ogni effetto della domanda presentata dall'interessato.

Lo stesso accade quando, dopo concesso il mutuo, l'interessato, invitato per tre volte non si sia presentato per la stipulazione del contratto. I tre inviti si faranno a distanza di 30 giorni, ed il primo entro 30 giorni dalla riunione del Consiglio nella quale fu deliberata la concessione.

Di queste decadenze prenderà atto formale il Consiglio dietro elenco presentato dalla Direzione e documentato con le prove degli inviti fatti.

(Approvato).

Art. 7.

La pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunci giudiziari ha effetto anche di fronte ai creditori che abbiano posteriormente iscritto ipoteca sullo stabile danneggiato.

(Approvato).

Art. 8.

L'atto notorio ed il certificato della Giunta comunale di che all'art. 48 della legge del 9 luglio 1908, n. 445, sono sufficienti a provare il possesso legittimo senza che occorra altro documento sempre che l'ultimo nome iscritto in catasto corrisponda al nome del richiedente in caso contrario il richiedente in

mutuo dovrà provare la legittimità della provenienza a cominciare dall'ultimo iscritto in catasto sino a lui ed operare la voltura.

(Approvato).

Art. 9.

La somma totale di mutui che alla Sezione è consentito di fare nelle due provincie di Catanzaro e di Cosenza, per gli scopi indicati dal precedente art. 1º, è limitata al massimo di lire 23,000,000.

(Approvato).

Art. 10.

Il patrimonio di cui all'articolo 3 dovrà per lire 5,000,000 investirsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato e tale investimento deve essere compiuto prima che comincino ad emettersi le obbligazioni.

I valori rappresentanti tale investimento saranno depositati presso la Tesoreria centrale dello Stato entro l'anno 1911, intendendosi vincolati a garanzia delle obbligazioni e non disponibili neppure temporaneamente per altre ragioni.

Gli interessi prodotti dal capitale così impiegato e gli interessi degli interessi nonché le somme risultanti da rimborsi di titoli per sorteggio o per altro motivo saranno investiti nello stesso modo a cura del tesoro dello Stato ed egualmente vincolati.

La Direzione generale del tesoro alla quale è affidato detto servizio comunicherà semestralmente alla direzione dell'Istituto la situazione dei valori custoditi.

(Approvato).

Art. 11.

La rimanente parte di patrimonio sino a lire 4,000,000 potrà essere investita in mutui di favore, ed il resto potrà essere investito anche temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ovvero tenuto in conto corrente disponibile presso il Banco di Napoli per i bisogni di cassa.

I mezzi per fare i restanti mutui di favore sino al massimo come sopra consentito di lire 23,000,000 saranno procurati dalla Sezione mediante l'emissione di obbligazioni per una somma, al valore nominale, di lire 19 milioni.

Le emissioni, meno l'ultima, saranno fatte in serie di almeno 3,000,000 di lire ciascuna, secondo le condizioni del mercato e le necessità di cassa dell'Istituto. L'emissione della prima serie dovrà aver luogo in ogni caso prima che il credito dell'Istituto, per mutui di favore concessi, superi i 3 milioni di lire.

L'emissione di ciascuna serie dovrà essere autorizzata preventivamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e da quello del tesoro.

(Approvato).

Art. 12.

Le serie di cui sopra hanno eguali forme ed eguali diritti. Le obbligazioni del taglio fisso di lire 500 sono fruttifere del 3.75 per cento annuo al netto di ricchezza mobile e di ogni altra tassa e garantite da tutte le attività dell'Istituto presenti e futuri. Esse verranno estinte entro trent'anni dall'emissione mediante sorteggi semestrali, secondo il piano di ammortamento che per ciascuna emissione sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e riportato in ogni cartella. La forma delle cartelle è pure approvata da detto Ministero. Esse sono emesse al portatore, ma sono tramutabili in certificati nominativi in ciascuno dei quali possono essere comprese più obbligazioni della stessa serie.

Ciascuna cartella porterà la firma del presidente della Sezione temporanea, del direttore e del ragioniere e di un funzionario espressamente delegato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme per il sorteggio e l'abbruciamento delle obbligazioni, come pure per il tramutamento e il trasferimento, per la sostituzione e rinnovamento dei titoli, saranno eguali a quelli vigenti per le cartelle degli Istituti di credito fondiario.

Qualora, terminata la concessione dei mutui, risultasse che l'emissione delle obbligazioni, è stata superiore al quantitativo dei mutui stipulati, diminuito della somma di lire 4,000,000, corrispondente a quelli fatti per mezzo del patrimonio, l'Istituto potrà essere autorizzato per decreto Reale, all'estinzione anticipata mediante unico sorteggio, di tante obbligazioni quante rappresentano la differenza.

Gli interessi delle obbligazioni ed il loro am-

montare, in caso di rimborso per sorteggio, sono pagabili presso le sedi e succursali degli Istituti di emissione.

(Approvato).

Art. 13.

Le rate annue di lire 1,000,000, tuttora dovute dal Tesoro dello Stato e quelle di lire 150,000 dovute dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, saranno pagate annualmente e distintamente:

a) per quelle dovute dal Tesoro 779,843 lire, alla Sezione temporanea e lire 220,157 all'Istituto autonomo per i danneggiati di Reggio Calabria, costituito con la legge 13 luglio 1910, n. 466;

b) per quelle dovute dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, lire 116,976.45 alla Sezione temporanea e lire 33,023.55 all'Istituto predetto.

(Approvato).

Art. 14.

I bilanci annuali deliberati dal Consiglio di amministrazione e accompagnati con relazione del direttore e con altra dei due ragionieri-capi del Banco di Napoli presso le succursali di Cosenza e di Catanzaro, ai quali è affidata la revisione dei bilanci stessi, sono sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta la vigilanza sull'Istituto « Vittorio Emanuele III », secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255.

Dopo l'approvazione ministeriale i bilanci della Sezione saranno comunicati per notizia all'assemblea generale dell'Istituto « Vittorio Emanuele III », formata dai Consigli d'amministrazione delle sedi.

(Approvato).

Art. 15.

Il Consiglio d'amministrazione della Sezione temporanea, non prende parte all'assemblea generale dell'Istituto di cui sopra.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento contenente le norme per l'ese-

cuzione della presente legge e quelle occorrenti per il riordinamento della Sezione temporanea dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Modificazioni all'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844; concernente provvedimenti per la Sardegna** » (N. 691).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Modificazioni all'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna** ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

L'art. 28 del testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, è modificato nel modo seguente:

« Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite, a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915 ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Vendita alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, per il prezzo di lire 88,770, della proprietà demaniale denominata "Officine di Savigliano" e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26 » (N. 658).

Viene ora in discussione il disegno di legge: « **Vendita alla Società nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770, della proprietà demaniale denominata "Officine di Savigliano" e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 658).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita alla Società italiana delle officine di Savigliano degli stabili e ragioni immobiliari del Demanio patrimoniale dello Stato, che essa tiene in sublocazione dal municipio di Savigliano con atto in data 29 aprile 1909 e che al municipio stesso furono affittati con atto 9 marzo 1909, sotto detrazione della zona accennata all'art. 3.

(Approvato).

Art. 2.

Il prezzo di vendita è stabilito nella somma di lire 88,770, che dovrà essere pagato interamente in occasione della stipulazione dell'atto di vendita.

La Società acquirente dovrà inoltre corrispondere al comune di Savigliano, sino a tutto il 31 dicembre 1939, le lire mille di differenza tra il prezzo di locazione e di sublocazione risultante dai due citati atti. Dovrà infine, sino a tutto il 31 dicembre 1913, lasciare a libera disposizione delle ferrovie dello Stato la zona di terreno indicata all'articolo 3, da separarsi a sue spese dalla rimanente proprietà con un muro longitudinale dell'altezza di metri 3, e rimuovere a sue spese tutte le costruzioni che si trovano ora sulla striscia medesima.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la cessione alle ferrovie dello Stato di una striscia di terreno della lunghezza di metri dieci, a partire dal muro esteriore della stazione ferroviaria di Savigliano, per tutta la fronte degli stabili ceduti, come all'articolo 1, verso la linea ferroviaria, al prezzo di lire 24,855.26.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge
« Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma » (N. 694).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286 che stabilisce l'esenzione dalle tasse postali per la corrispondenza relativa alle spese di spedalità con ricevuta di ritorno, scambiata tra l'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ed i sindaci dei comuni del Regno, è estesa alla corrispondenza che, per lo stesso oggetto, si scambia tra le Regie prefetture ed i sindaci dei comuni medesimi.

È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta » (N. 655).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1911, alle provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1910, n. 465, per il pagamento dei contributi nelle spese di opere stradali e portuali.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo:

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bensa, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Carafa, Cefaly, Cencelli, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Di Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Doria Pamphili.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fortunato, Fracassi, Frascara.

Garavetti, Giordano-Apostoli, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Lamberti, Lojodice, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Minervini, Mortara.

Panizzardi, Paternò, Pedotti, Petrella, Pirelli, Plutino, Ponzio-Vaglia.

Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli.

Tarditi, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacca, Veronese, Vischi, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di atto di transazione di vertenza causata dai tiri del balipedio di Viareggio:

Senatori votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	84
Favorevoli	81
Contrari	3

Il Senato approva.

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	84
Favorevoli	75
Contrari	9

Il Senato approva.

Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati:

Senatori votanti	84
Favorevoli	75
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	84
Favorevoli	69
Contrari	15

Il Senato approva.

Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali e telegrafici di Reggio Calabria e di Messina:

Senatori votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni:

Senatori votanti	84
Favorevoli	72
Contrari	12

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma:

Senatori votanti	84
Favorevoli	54
Contrari	30

Il Senato approva.

Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per la costruzione della propria sede:

Senatori votanti	84
Favorevoli	43
Contrari	41

Il Senato approva.

Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari:

Senatori votanti	84
Favorevoli	69
Contrari	15

Il Senato approva.

Istituzione di ginnasi superiori e licei moderni:

Senatori votanti	84
Favorevoli	66
Contrari	18

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909 (N. 681);

Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese (N. 701);

Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni (N. 698);

Provvedimenti per la città di Roma (N. 705); Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna (N. 685);

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni;

Modificazione all'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna (N. 690);

Vendita alla Società Nazionale delle officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata « Officine di Savigliano » e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26 (N. 658);

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 694);

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta (N. 655);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata (N. 70);

Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po (N. 696);

Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nei comuni colpiti dal terremoto, e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi (N. 699);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna (N. 668);

Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli Uffici dello Stato nella Capitale (N. 669);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 25 luglio 1911 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1911

Nota dimostrativa al discorso del senatore De Cupis.
(V. pag. 6902).

La città di Roma ha ricevuto dallo Stato:

a) per la legge 14 maggio 1881, n. 209, un concorso di 50,000,000 da pagarsi in venti anni in rate di lire 2,500,000, dal 1882 al 1901.

Questo concorso con la legge del 14 luglio 1887, numero 4730, fu grandemente aumentato, essendosi disposto che la detta annualità fosse protratta a tutta la durata del prestito contratto dal comune di Roma di 150,000,000 di lire, con che il concorso dello Stato avrebbe rappresentato una somma di lire 187,500,000.

Di questa somma a tutt'oggi, tenuto conto delle anticipazioni accordate con le leggi 28 giugno 1892, n. 299; 7 luglio 1901, n. 333; 7 luglio 1902, n. 306; 11 luglio 1907, n. 502, sono state consumate lire 101,800,000.

b) Oltre a ciò lo Stato con la citata legge 20 luglio 1890, n. 6980, assunse la riscossione del dazio consumo governativo e dei dazi addizionali e comunali, obbligandosi a pagare al Comune annualmente la somma di lire 14,000,000; e avanzando una somma superiore a 5,500,000 di lire, che era il canone allora spettante al Governo, una somma uguale ai quattro quinti della differenza. Questa obbligazione fu assunta pel decennio 1891-90. Ma con la legge 23 dicembre 1900, n. 443, fu protratta fino a tutto il 1905; e poi fino al 31 dicembre 1906, con la legge 8 luglio 1904, che insieme elevò il canone annuo a lire 15,000,000. Infine con la legge 11 luglio 1907, numero 502, fu l'operazione protratta fino a tutto il 1915.

Le previsioni sul gettito dal dazio consumo non si verificarono; e lo Stato non è riuscito a ricavare dalla gestione del dazio il canone che prima venivagli pagato dal comune di Roma. Nei venti anni dal 1891 al 1910 si calcola una perdita media annua di lire 2,000,000; e quindi per venti anni 40,000,000;

c) Con la legge del 20 luglio 1890, n. 6980, il comune di Roma fu discaricato della spesa per la beneficenza; e, disposta l'indemaniazione dei beni delle Confraternite, fu stabilito che fino alla liquidazione definitiva di questa operazione, le somme necessarie a questo servizio sarebbero state anticipate dal Tesoro. Tali anticipazioni fino a tutto il 1895 ammontano a 11,340,419.20 di lire. Ma da tale somma devono detrarsi le rendite delle Confraternite calcolate in lire 600,000, che per cinque anni formano 3,000,000.

Tale anticipazione cessò col 1895 per effetto della legge 30 luglio 1896, n. 343 (art. 12), con la quale nella previsione che le rendite delle Confraternite non ammontassero a lire 600,000, lo Stato si obbligò a pagarne la differenza alla Congregazione di carità, in somma però non superiore alle lire 300,000. E dato che lo Stato abbia sempre pagato in tale somma dal 1896 al 1910 sarebbero lire 4,500,000.

Con la stessa legge però lo Stato si obbligò ad un contributo a favore della beneficenza di Roma di lire 500,000, che dal 1896 al 1910 (15 anni) importano lire 7,500,000. (Avverti che altre lire 600,000 furono poste a carico del Fondo di religione e di beneficenza creato con la legge 19 giugno 1903, n. 1402 (art. 3).

Ritenuto ora che le rendite delle Confraternite non

abbiano mai superato le lire 300,000, la spesa dello Stato per la beneficenza di Roma sarebbe di:

L. 11,340,419.20 — 1,500,000 + 4,500,000 + 7,500,000 =
= 21,840,419.20

E quindi:

a) L. 101,800,000 »
b) » 40,000,000 »
c) » 21,840,419.20

Lo Stato ha dato alla città di Roma L. 163,640,419.20

Ed ora alla contropartita:

Quel che Roma ha dato allo Stato:

a) dei 50 milioni ricevuti per la legge 14 maggio 1881 Roma si obbligò ad erogarne 30 in opere governative. Questi 30 milioni con la legge 28 giugno 1892 furono ridotti a lire 26,700,000;

b) con la detta legge del 1881 il comune di Roma fu obbligato a compiere in dieci anni le opere governative, in venti anni le opere relative al piano regolatore e di ampliamento della città. Ciò impose al comune la necessità del noto prestito di lire 150,000,000; sul quale lo Stato ha incassato per diritti fiscali lire 33,557,636.03;

c) con la legge 3 febbraio 1891, n. 33 il Governo venne in possesso di 57 stabili già appartenenti a corporazioni religiose. Questo fatto dovrebbe essere considerato per doppio effetto: per l'acquisto fatto dallo Stato, e pel danno che ne soffrì il comune, che per i suoi servizi non disponeva che dei palazzi capitolini. Ma del danno del comune non ci occupiamo.

L'acquisto dello Stato, secondo la stima degli uffici comunali è di lire 112,619,900; risultante da tre fattori: valore capitale lire 34,127,000; reddito 5 per cento sul valore capitale dal 1891 al 1910 lire 68,254,000; maggior valore acquistato dalla proprietà fondiaria dal 1871 ad oggi, 30 per cento lire 10,238,000.

Una stima fatta dal Governo, conservati gli stessi fattori, porta alla somma di lire 28,025,596.60, e la differenza non deve meravigliare quando si avverta che la stima fatta dal Governo è basata sulla denuncia del reddito denunziato dalle corporazioni religiose per la tassa di manomorta

Ma, ammesso che debba alcuna cosa togliersi dal valore capitale della stima del comune, deve pure essere ammesso che non davvero esagerato, anzi certamente inferiore al vero, è il tasso d'interesse al 5 per cento; e non sarà quindi alterata la verità a vantaggio del comune se dal complesso della stima si toglieranno in blocco lire 30,000,000;

L'acquisto dello Stato sarebbe adunque di lire 82,619,100.

d) Il fatto del bassissimo prezzo dato a questi stabili dal demanio fu pel comune di Roma causa di grave danno nel provento della sovrimposta; e questo danno dal 1871 al 1910 ammonta a lire 7,580,000.

E dunque arrestandoci a questo punto abbiamo:

a) L. 26,700,000 »
b) » 33,557,636.03
c) » 82,619,100 »
d) » 7,580,000 »

150,456,736.03

Vi sarebbe adunque fra il ricevuto e il dato una differenza di lire 13,183,683.17.

Nè per questo può dirsi che il conto si chiuda in debito per Roma: imperocchè nella legge del 14 maggio 1881 essendo stati 20 milioni assegnati quale concorso dello Stato per l'attuazione del piano edilizio regolatore e di ampliamento della città, il comune di Roma risulta ancora in credito della differenza, ossia di lire 6,816,316.83.

Ma a ciò è pur da aggiungere che negli undici anni che corsero dal 1870 al 1881 Roma aveva senza alcun sussidio provveduto al suo dovere di capitale del Regno con circa 35 milioni di spesa: somma precisa lire 34,962,000. Ed allora ammesso una volta il concetto che giustamente debba lo Stato contribuire nella spesa della attuazione del piano regolatore e ampliamento della città, può dirsi con tutta verità che Roma non è stata soddisfatta nemmeno in parte di quei 20 milioni che erano a ciò stati assegnati con la legge del 1881.

Si noti che in questo calcolo nessun conto è stato tenuto nè dei 5 milioni (4,987,589.66) coi quali Roma ha contribuito ai lavori pel Tevere, nè dei molti obblighi che il Comune di Roma ha assunto verso lo Stato con le diverse leggi che si dissero di concorso.

Con la legge del 1881 si pattui la cessione reciproca gratuita fra Stato e Comune delle aree occorrenti per gli edifici.

Con la legge 28 giugno 1892 il Comune:

a) cede al Governo l'uso gratuito per dieci anni dei quartieri di S. Bernardo, Santa Prassede, Cimarra, Clarelli e Traspontina;

b) si obbliga a cedere al Governo senza compenso i locali da lui occupati nell'ambito delle Terme diocleziane, quando al Governo stesso piacesse di metterle in luce.

Con la legge 18 dicembre 1898 vengono al Comune consegnate le mura di Roma e i relativi pomeri interni ed esterni, senza diritto a rifacimenti, qualunque fosse il loro stato.

Con la legge 8 luglio 1904 il Comune di Roma contribuisce alla costruzione del nuovo palazzo della Zecca con la cessione gratuita dell'area situata fra le vie Larmarmora, Cairoli, Principe Umberto e Principe Amedeo;

Con la legge 5 marzo 1907, il Comune:

a) si obbliga ad assegnare all'Istituto delle case popolari L. 3,000,000;

b) assume il carico di lire 2,000,000 nella spesa per la sistemazione della zona archeologica;

c) cede al Demanio il palazzo, già caserma Cimarra;

d) si obbliga a fornire gratuitamente all'asilo Savoia per la infanzia abbandonata l'area in località da stabilirsi;

e tutto ciò in compenso della cessione dell'Anfiteatro Corca, e dell'uso perpetuo della zona demaniale litoranea fra Castelfusano e la sponda sinistra del Tevere, riservato allo Stato il diritto per gli scavi. (*)

E non sono pochi, nè lievi, gli oneri che il Comune di Roma assume con la convenzione annessa al presente disegno di legge, che è inutile qui riassumere.

Ed ora di tutto ciò si faccia calcolo, e si tirino le somme.

(*) Per più particolareggiate notizie, vedi gli *Atti della Commissione incaricata dello studio delle condizioni finanziarie del comune di Roma*, pag. 568 a 597. Roma, tipografia della Camera dei deputati, 1911.

Senatore DE CUPIS.

CCIII.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 6917) — *Comunicazione* (pag. 6918) — *Annuncio di un'interpellanza del senatore Lucca* (pag. 6918) — *Dopo osservazioni del senatore Lucca* (6918, 6919), *del Presidente del Consiglio* (pag. 6918, 6919) *e del Presidente* (pag. 6920), *rimane stabilito che l'interpellanza sarà discussa alla ripresa dei lavori* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata»* (N. 770), *parlano i senatori Pedotti* (pag. 6920, 6928), *Casana* (pag. 6928), *Lamberti* (pag. 6929), *Mariotti, relatore* (pag. 6923, 6926), *il ministro dei lavori pubblici* (pag. 6922, 6924) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6925, 6929) — *Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale»* (N. 669), *parlano i senatori Cefaly* (pag. 6932), *Casana, relatore* (pag. 6933) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6933) — *Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Nella discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la valle del Po»* (N. 696) *parlano i senatori Frascara* (pag. 6936), *Mariotti, relatore* (pag. 6937) *e il ministro dei lavori pubblici* (pag. 6937) — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Risultato di votazione* (pag. 6938) — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nei comuni colpiti dal terremoto e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi»* (N. 699), *parlano i senatori Todaro* (pag. 6939), *Buscemi* (pag. 6940), *Plutino* (pag. 6940) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6940) — *Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna (marzo-aprile 1910)»* (N. 668) (pag. 6955) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Saluto al Presidente: parlano il senatore Del Giudice* (pagina 6956) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6956); *risponde il Presidente* (pag. 6957) — *Per la salute del senatore Rattazzi: parlano il senatore Lucca* (pag. 6957) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6957) — *Chiusura e risultato di votazione* (pag. 6958). — *Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione; interviene più tardi il ministro di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge :

Fanno omaggio al Senato :

Il ministro della marina: *Notizie sulla marina mercantile dei principali paesi marittimi.*

La Deputazione provinciale di Padova: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1909.*

Il sig. Giuseppe Fregui: *Sulle origini della roccia Roma e dei sette o dei dieci colli che la circondano.*

La Deputazione provinciale di Piacenza: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1910.*

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *Bilancio consuntivo del 1910 del fondo di beneficenza.*

La Cassa Nazionale di assicurazioni per gl'infortuni degli operai sul lavoro: *Rendiconto amministrativo e finanziario e bilancio consuntivo del 1909.*

La Deputazione provinciale di Bologna: *Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bologna, anni 1906-1907-1908-1909-1910-1911.*

Il prof. Francesco Cavani: *L'azione del possessore dei terreni nella formazione del nuovo catasto italiano.*

La Deputazione provinciale di Grosseto: *Atti di quel Consiglio provinciale. Sessione ordinaria e straordinaria, anno 1909.*

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio del ministro dei lavori pubblici:

« Roma, addì 14 luglio 1911.

« Mi onoro di presentare l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche nel bilancio di questo Ministero e dei reintegri ad esso fatti durante il quarto trimestre dell'esercizio 1910-1911 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, numero 126.

« Il Ministro
« E. SACCHI ».

Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza del senatore Lucca :

« Chiedo interpellare l'onor. Presidente del Consiglio al fine di sapere se agli effetti delle funzioni di vigilanza sugli atti della Cassa Nazionale di previdenza attribuite al Governo dal disposto dell'art. 34 della legge 30 maggio 1907, n. 376, egli non creda di dover intervenire per esaminare se la Cassa Nazionale, malgrado la sua incapacità in genere a fare donazioni e la precisa disposizione proibitiva portata dall'articolo 59 del proprio regolamento, possa, per qualsiasi ragione, essere obbligata a distarre una parte del suo patrimonio per sussidiare, con una concessione gratuita, un ente estraneo al funzionamento dell'istituto.

« PIERO LUCCA ».

LUCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA. Siccome l'interpellanza è diretta all'onor. Presidente del Consiglio, il quale è presente, lo prego di aver la cortesia di dirmi, poichè siamo alla vigilia delle vacanze, quando crederrebbe opportuno di consentire allo svolgimento di detta interpellanza.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Siccome l'argomento dell'interpellanza, per ragione di materia, è più specialmente di competenza del mio collega dell'agricoltura, prenderò accordi con lui per vedere se e quando potremo rispondere.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Siccome l'argomento non risponde ad una semplice curiosità del senatore Lucca, ma ad un sentimento comune ad una notevole parte dei senatori, i quali ieri nella votazione hanno creduto col loro voto di poter dimostrare che per la legge della cessione di area alla Cassa Nazionale di previdenza, vi era ancora qualche cosa da discutere, e siccome non trattasi più di concedere o di negare alla Cassa Nazionale di previdenza, il terreno in questione, ma si tratta di trovar modo di im-

pedire, se possibile, che questa cessione, che la legge ha voluto fosse gratuita, sia invece subordinata a condizioni le quali, per le circostanze con cui furono imposte, per il modo col quale furono volute, giustificerebbero l'intervento del Governo per esaminare se la Cassa Nazionale di previdenza sia obbligata ad osservare quelle condizioni...

PRESIDENTE. Ma ora non si può svolgere l'interpellanza.

LUCCA. ...Non la svolgo perchè avrei altro a dire. Desidererei soltanto, se il ministro dell'agricoltura venisse in Senato prima che la seduta fosse chiusa, che il Presidente del Consiglio avesse la cortesia di chiedergli se a questa interpellanza, che mi pare molto semplice, non sia possibile di rispondere subito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che sia un precedente pericolosissimo quello di discutere oggetti che non siano iscritti all'ordine del giorno. È diritto di ogni senatore, come di ogni deputato all'altro ramo del Parlamento, di prendere parte alla discussione, ed egli deve essere avvisato che questa discussione avviene in un determinato giorno.

L'on. Lucca ben comprende che a me dovrebbe di parere men che cortese verso di lui, perchè, fra l'altro, la sua interpellanza si riferisce ad una questione alla quale l'attuale Ministero è completamente estraneo: ma ritengo sistema corretto l'iscrivere all'ordine del giorno le questioni che devono formare oggetto di discussione.

Non so se il mio collega dell'agricoltura verrà oggi in Senato; del resto non mi pare conveniente che, sopra un argomento qualsiasi, il Governo prenda gli accordi qui, al banco dei ministri, e improvvisi una risposta, senza aver sott'occhio nessuno dei documenti riflettenti la questione.

Me ne duole; ma io non mi sentirei di accettare una interpellanza così *ex abrupto*, specialmente sopra un argomento che io non conosco, non avendo preso parte alle trattative, nè avendovi partecipato il mio collega dell'agricoltura, che, quando avvennero, non era al Governo.

LUCCA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Circa la questione di correttezza parlamentare, mi permetta l'onor. Presidente del Consiglio di osservargli semplicemente questo: che sarebbe escluso assolutamente, secondo il suo modo di vedere, il diritto di presentare interpellanze di carattere urgente, poichè e per esse e per le interrogazioni, dovrebbe essere necessaria l'iscrizione all'ordine del giorno.

Io ritengo che il regolamento provveda a questo caso, e che si possa, quando sia d'accordo il Governo, e quando il Senato consenta, svolgere le interpellanze e le interrogazioni anche nella stessa seduta in cui furono presentate.

In ogni modo, sono i precedenti che, a parte la lettera del regolamento, mi hanno indotto a presentare quest'interpellanza. Io non chiedo che sia svolta subito, perchè, evidentemente, pare che io abbia chiesto qualche cosa cui, per le ragioni di fatto accennate dal Presidente del Consiglio, non si possa rispondere, e qui precisamente, e sostanzialmente sta la ragione della mia interpellanza.

È necessario che il Presidente del Consiglio, e il ministro di agricoltura, assumano informazioni su di una legge che, sulla proposta del Governo, è stata ieri votata dal Senato; è necessario che si sappia da loro che cosa hanno proposto, e che cosa noi abbiamo votato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi sembra superfluo domandare che cosa il Senato abbia ieri votato. Ha votato un articolo di legge puro e semplice, il quale dichiara che il Governo del Re è autorizzato a cedere alla Cassa per l'invalidità e la vecchiaia degli operai un terreno. Punto e basta; non c'è altro.

Se ora si viene ad interpellare improvvisamente il Governo, mentre l'interpellanza poteva essere presentata ieri, e si vuole che in giornata...

LUCCA. No, no, non ho chiesto questo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ella mi ha chiesto di rispondere subito.

LUCCA. Ho detto che si poteva rispondere anche subito...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il regolamento dice: « Il Senato, sentiti i ministri del Re, determina per alzata e seduta e senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbano avere luogo ».

Evidentemente si vuol dare tempo, a chi è interpellato, di esaminare gli atti presso il suo Ministero, e qui si tratta di atti che nè io, nè il mio collega di agricoltura abbiamo avuto occasione di vedere.

LUCCA. Con questa dichiarazione, ella mi ha già risposto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sarebbe impossibile una risposta in questo momento su atti che non abbiamo veduto; come non si può ammettere lo svolgimento di una interpellanza, prima che sia posta all'ordine del giorno. Nei Parlamenti, ed anche nei Consigli comunali, è rispettato il diritto di tutti coloro che appartengono all'assemblea, di conoscere, cioè, che cosa si discuterà nella riunione.

LUCCA. Sta bene; ne discuteremo a novembre.

PRESIDENTE. Il Governo può, d'accordo con gli interpellanti e per deliberazione del Senato, rispondere anche nella stessa seduta in cui la domanda di interpellanza fu annunciata; ma la regola è di iscrivere l'interpellanza all'ordine del giorno della tornata in cui dovrà essere svolta.

LUCCA. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, e, come ho già detto, attenderò a novembre la risposta del Governo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Avverto intanto i signori senatori che in fine di seduta, vi sarà un'altra votazione a scrutinio segreto; li prego pertanto di non allontanarsi dall'Aula.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni chilometriche per ferrovie da concedere alla industria privata » (N. 700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni chilometriche per ferrovie da concedere alla industria privata ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 700).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Non tema il Senato che io voglia fare un lungo discorso, per quanto si tratti di interessantissimo argomento.

Il tempo stringe, ed io dirò poche parole e farò brevissime dichiarazioni.

Io considero questo progetto di legge, alla cui relazione, quale membro della Commissione di finanze, ho avuto a prendere parte, come assai encomiabile per i provvedimenti che contiene nei riguardi delle ferrovie sicule e sarde rappresentanti un alto interesse, che il Governo non poteva e non doveva trascurare, ma un interesse semplicemente locale. Lodevole anche questo progetto di legge per quanto provvede a proposito del compimento della linea Aulla-Lucca, questa povera linea che da trent'anni aspetta di essere ultimata.

L'importanza militare di questa linea è troppo nota perchè io debba oggi spendervi una sola parola.

Constato semplicemente che col compimento di questa ferrovia sarà a noi possibile la migliore utilizzazione anche in caso di guerra del valico del Borgallo, ossia della Parma-Spezia, che oggi non lo sarebbe completamente.

Come dice la chiusa della relazione, la Commissione di finanze avrebbe però anche desiderato trovare in questo disegno di legge qualche cosa che concernesse un'altra linea, la quale rappresenta quasi il proseguimento della Aulla-Lucca, che è pure di altissima impor-

tanza militare, e intorno alla quale io ho già avuto occasione altra volta d'intrattenere il Senato. Intendo parlare della ferrovia interna Spezia-Genova, linea di alta importanza militare, non soltanto, ma altresì importantissima se considerata dal punto di vista commerciale.

Non è il caso di sviluppare questo secondo argomento; basta avvertire che litoranea Spezia-Genova, oltrechè sarebbe gravissimamente esposta agli attacchi del nemico in caso di guerra è anche continuamente soggetta agli insulti del mare in tempo di pace. Infatti, non passa anno, si può dire, senza che qualche guasto costringa ad interrompere il traffico per sette, otto, dieci giorni. E questo basta a provare l'assoluta necessità di una linea che corra lontana dal mare, e che, oltre a provvedere a gravi interessi in tempo di pace, ovvierebbe a danni incalcolabili in caso di guerra.

Tutti voi vedete, perchè tutti conoscete le condizioni in cui si svolge questa ferrovia lungo il mare, con quale facilità le numerosissime opere d'arte di cui quella linea si compone potrebbero essere rotte da un nemico qualsiasi: non occorre essere molto forti sul mare per portare attentati dannosissimi ad una ferrovia di questo genere.

Considerate, o signori, in quali condizioni ci troveremmo il giorno in cui dalla penisola non si potesse più comunicare sicuramente con Genova, perchè non soltanto si perderebbero le comunicazioni con quel grande importante centro, ma altresì, quel che è peggio, anche la possibilità di utilizzare oltre Genova i più importanti valichi dell'Appennino; dico i valichi dei Giovi, che rappresentano la linea sulla quale si svolge con maggior intensità il movimento ferroviario tra la penisola e la valle del Po. Noi saremmo ridotti a dover fare assegnamento sulla sola Porrettana.

Ma dopo di ciò, dovrei io dire quale sia l'importanza di Genova anche in sè e per sè considerata, di Genova, il cui commercio, i cui traffici continuamente crescono e si sviluppano? Con lo ampliamento del porto, mediante la costruzione del nuovo bacino, pel quale i lavori sono già iniziati, i traffici di Genova assurgerranno ad una importanza straordinaria, mentre essa già a quest'ora e per certi rispetti ha vinto il porto di Marsiglia.

Per la sua ubicazione, per cui essa rappre-

senta il più settentrionale dei porti delle coste del Tirreno, e però il punto di maggiore avvicinamento tra il mare e l'Europa centrale, Genova è necessariamente, fatalmente, destinata ad un grande avvenire; nè Genova soltanto, ma anche io, penso i vicini porti di Spezia da una parte, di Savona dall'altra. E questo grande accrescimento di importanza commerciale, di Genova soprattutto, non deve da noi essere considerato semplicemente in riguardo alla valle del Po, ma appunto nei rispetti del commercio con l'Europa centrale. Ogni aumento di comunicazioni della penisola con Genova è quindi da tenersi nel massimo conto, e certo è che la linea interna da Spezia non potrebbe non rappresentare un notevole accrescimento di queste comunicazioni.

In tutte queste considerazioni vi è poi anche la ragione per la quale io penso, e lo dico qui incidentalmente e di sfuggita, che a Genova bisognerà un giorno pensare anche come importantissima piazza forte, mentre adesso si può dire che ha cessato di esserlo, stantechè le sue fortificazioni sono ormai invecchiate e molte sono state, come tali, ormai radiate.

Ma, tornando alla linea interna, io debbo per profondo convincimento dichiarare che una comunicazione sicura dalla penisola a Genova è una questione di capitalissima importanza, mentre aggiungo che tale importanza sarà anche maggiore il giorno (e dovrà pur venire e io mi auguro non sia lontano) nel quale Genova sarà congiunta direttamente anche con Piacenza per la ferrovia della Val di Trebbia, la quale da Piacenza per Cremona potrà continuare verso Verona, a determinare per il Brennero un'altra grande arteria tra il nostro massimo porto commerciale e l'Europa centrale. Ora io ritengo che la questione della ferrovia Genova-Piacenza, non potrà avere la sua migliore soluzione che nella costruzione anche della linea interna, imperocchè la comunicazione da Genova al Po per Val di Trebbia non dovrebbe dipartirsi proprio dal porto di Genova, ma riallacciarsi per la testata della Valle del Bisagno a quella della Valle di Fontanabona in cui correrebbe la linea interna Spezia-Genova.

È mia ben fondata persuasione che sarà di notevole, di altissima importanza, nei rispetti militari, anche la linea-Genova-Piacenza; ma

soprattutto considero di assoluta necessità una ferrovia coperta che dalla bassa Valle della Magra, ossia da Spezia o da Santo Stefano arrivi al coperto sopra Genova. Sarebbe essa il proseguimento ed il compimento di quella linea ben protetta che, dopo costrutta la Aulla-Lucca, da riallacciarsi verso sud attraverso la bassa Valle dell'Arno, per Empoli, con la ferrovia di Siena, verrebbe a costituire una diretta e ben sicura comunicazione che congiungerebbe, affatto lontana dal mare, Roma alla Valle del Po.

Fare delle dimostrazioni di carattere tecnico per comprovare la grande importanza militare di una simile comunicazione mi parrebbe superfluo; e d'altronde il tempo stringe. Mi limito ad esprimere il voto che l'on. ministro dei lavori pubblici, che il Governo, vogliano accettare l'ordine del giorno della Commissione di finanze che è in calce alla relazione. Ed è caldissimo questo mio voto. Permetta il Senato che a questo proposito io ricordi come, trattando lo stesso argomento due anni or sono e sedendo a quel posto quale ministro dei lavori pubblici l'on. Bertolini, il quale non aderiva ad interessarsi di questa linea coperta da Spezia a Genova, io ebbi a significare che dovevo lasciare a lui, in faccia alla storia, all'avvenire, alle sorti future d'Italia, tutta la responsabilità di non aver voluto provvedere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta l'ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze, e del quale do lettura:

ORDINE DEL GIORNO:

« Il Senato, convinto dell'altissima importanza di assicurare, soprattutto nell'interesse della difesa nazionale, le comunicazioni interne di Genova con la Spezia, e, per mezzo dell'Aulla-Lucca, con le provincie centrali della Penisola, raccomanda al Governo di tenere in speciale considerazione le domande che venissero fatte per la concessione della ferrovia da Genova alla Spezia o a S. Stefano Magra; e - ove non venga presentata alcuna domanda di concessione - di studiare il modo di provvedere il più presto possibile alla costruzione di quella linea a cura diretta dello Stato ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio la Commissione di finanze per la sua relazione che ha dimostrato chiaramente quali sono i criteri informativi del presente disegno di legge, e quali i vantaggi che si spera debbano derivarne; e ringrazio anche l'on. senatore Pedotti che ha aggiunto la sua autorevole parola alla perspicua relazione dell'on. Mariotti.

Bisogna tener ben presente che le attuali proposte non contemplano la costruzione di speciali linee ferroviarie, nè l'ampliamento della rete dello Stato; non si tratta, insomma, di provvedere ad alcuna delle particolari esigenze, che pur sono molte, le quali si vanno formando ed accentuando in tutte le parti della penisola per nuove comunicazioni.

Questo disegno di legge mira invece a rendere possibile, mercè l'aumento della sovvenzione chilometrica, la concessione alla industria privata della costruzione e dell'esercizio di linee destinate altrimenti a non esser mai attuate.

Questa forma di impulso alle costruzioni ferroviarie rimonta *ab antiquo* in Italia: è una via parallela a quella della costruzione delle grandi linee che poi vennero a formare la rete dello Stato.

Le sovvenzioni chilometriche, completate con le offerte legali degli enti locali e con altri mezzi, valgono a costituire un piano finanziario che rende possibile la costruzione e l'esercizio di linee da parte dell'industria privata. E poiché le condizioni di tale industria hanno man mano risentito le conseguenze dell'ognor crescente costo della mano d'opera e, in genere, delle spese così di costruzione come di esercizio, la misura del sussidio dello Stato fu a varie riprese aumentata; per modo che il sussidio, che originariamente era di 1000 lire, fu portato a 3000 lire e poi a 5000, a 7000, a 7500 e da ultimo, con la legge del 1908, riducendo a cinquant'anni la durata del sussidio, questo fu elevato a 8500. Ebbene la presente legge aumenta ulteriormente quella sovvenzione chilometrica, mantenendosi del tutto nella direttiva e nella struttura della precedente legislazione.

È vero che nella presente legge vi sono anche due disposizioni che riguardano il raccordo

S. Stefano-Belbo e la Aulla-Lucca, ma queste linee si trovano in una condizione specialissima. La Santo Stefano Belbo era già prevista dalla legge del 1908 e fu poi sospesa dalla legge del 1909. Con l'attuale progetto, quindi, non si fa altro che ripristinare l'alinea f) dell'art. 1 della legge del 1908.

Quanto all'Aulla-Lucca, essa era una delle complementari previste dalla legge del 1879; anzi era l'ultima delle complementari, perchè il programma delle complementari tracciato con la legge del 1879, e poi mano mano ampliato, fu esaurito meno che per la Aulla-Lucca, la quale, ultima ed unica di quelle linee, rimase ancora incompleta.

Quindi si tratta non di un impegno legislativo nuovo, ma di uno preesistente che risale al 1879, e che questo disegno di legge non fa che mantenere, senza nulla aggiungere di nuovo. Ecco perchè, per quanto io riconosca giuste e fondate le considerazioni con tanta competenza svolte dall'onor. senatore Pedotti e possa anche consentire circa l'importanza di altre costruzioni, come sarebbe quella interna Genova-Spezia, pur tuttavia debbo osservare che esse rientrano in un campo assolutamente estraneo a quello che forma oggetto della presente legge, cioè nel campo delle costruzioni ferroviarie, mentre qui si tratta dell'ulteriore applicazione di principi legislativi vigenti per rendere possibili le concessioni all'industria privata di ferrovie di interesse più specialmente locale in varie regioni d'Italia, specialmente in Sicilia ed in Sardegna.

Tutti sanno, e l'ha riconosciuto e nobilmente sostenuto più volte il Senato, che occorre venire in aiuto di queste regioni perchè possano essere percorse dalla strada ferrata, mentre ora vaste zone ne sono assolutamente prive.

Sulla linea interna Genova-Spezia si è molte volte discusso con scritti ed a voce; si sono fatti molti studi e progetti; molti deputati e senatori se ne sono occupati nei due rami del Parlamento; e la stessa direzione delle ferrovie l'ha fatta oggetto di molti studi.

La questione era stata ventilata sotto un duplice aspetto, sotto l'aspetto di linea di interesse locale e di linea di interesse generale. Come linea di interesse locale con grandi pendenze, si arriverebbe ad una spesa non minore a circa 90 milioni. Come linea di inte-

resse generale, cioè con pendenze compatibili con un armamento di grande traffico, allora la spesa sorpasserebbe i duecento milioni.

Certo verrà il tempo in cui si potrà raggiungere qualche cosa di concreto, ma, pur accettando come raccomandazione il contenuto dell'ordine del giorno della Commissione di finanze, non sarebbe ora possibile accettarlo nel senso formale come è proposto, si da sottoporlo ad una votazione, inquantochè, ripeto, usciremmo dal campo dell'applicazione di questa legge.

Le necessità della Aulla-Lucca, il Governo ha dimostrato da tempo di riconoscerle, ed infatti questo disegno di legge provvede a soddisfarle.

Il primo a pensare alla costruzione di tale ferrovia fu l'illustre vostro collega e venerato senatore Gaspare Finali, che, quando era ministro dei lavori pubblici, provvide ad inscrivere l'Aulla-Lucca fra le complementari. Gli onorevoli senatori sanno come questa linea sia di grande costo, dovendosi attraversare un grande massiccio con una grande galleria, difficoltà per cui allora non se ne poté fare nulla. Ad ogni modo le presenti proposte provvedono per questa parte a corrispondere a ciò che era promessa legislativa anteriore, traendo questa linea dal limbo, per così dire, in cui si trovava e riportandola all'onore del mondo.

Uscire dal campo di questa legge, ed impegnarsi per altre costruzioni sarebbe forse far cosa prematura, che non potrebbe corrispondere alle necessità e alle convenienze della materia legislativa di cui trattiamo. Quindi io vorrei pregare la Commissione di finanze e l'onor. senatore Pedotti di accontentarsi che io abbia riconosciuto, come già lo riconobbero altri miei predecessori e come dichiarai all'altro ramo del Parlamento, che anche la interna Genova-Spezia è una linea che richiede studio, e non dovrà essere messa in oblio; che invece si deve avere fermo il proposito di giungere a rendere possibile in avvenire anche questa costruzione.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. L'onorevole ministro ha dichiarato che accetterebbe l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, soltanto se mutato in raccomandazione; ma io dovrei

«fargli notare che l'ordine del giorno nostro non è niente di più di una raccomandazione; non contiene, infatti, un formale invito al Governo, ma si limita, in forma cortesissima, a raccomandare al Ministero di concedere anche questa linea importantissima per la difesa nazionale, quando gli venga richiesta dall'industria privata; e, quando non vi siano domande di concessione, gli raccomanda di studiare il modo di poterla costruire, appena sia possibile, a carico e a cura dello Stato.

Quest'ordine del giorno, o, per dire meglio, questa raccomandazione, che la Commissione di finanze presenta oggi al Senato, ha soprattutto uno scopo, quello d'impedire che le autorità che dovranno occuparsi in seguito di questa materia, abbiano ad eccepire (contro le possibili domande di concessione di una linea di tanta importanza per il paese) la pregiudiziale, che si è eccepita altre volte; che, cioè, essa è una linea concorrente ad una ferrovia posseduta ed esercitata dallo Stato.

La linea interna da Spezia a Genova potrebbe, infatti, essere considerata una linea concorrente della linea attuale litoranea, tanto più che, secondo l'ottimo progetto compilato dall'ingegnere Navone nel 1906, la linea nuova da Genova a Sarzana sarebbe di quasi otto chilometri più breve dell'attuale; la quale segue i lunghi giri della costa e quindi si allunga da Genova a Sarzana fino a raggiungere i 103 chilometri, mentre la nuova si limiterebbe a 95 chilometri, 7 dei quali già costruiti; quindi sarebbe una linea concorrente dell'attuale e in condizioni molto migliori inquantochè, come dissi, è sensibilmente più breve.

Può osservare l'onorevole ministro dei lavori pubblici che qui si tratta soltanto di lunghezza reale, non di lunghezza virtuale, perchè la linea è costretta ad alcune contropendenze, le quali naturalmente aumentano la distanza virtuale fra Genova e Sarzana; ma però le pendenze sono tenute molto limitate, quasi come per ferrovia di pianura e sono compensate da grandi rettilinei; mentre nella via piana, lungo il litorale, le continue curve a raggio strettissimo, vanno a distruggere tutto il vantaggio che sarebbe dato dal perfetto livello di tutta la linea.

Ora l'onor. ministro dei lavori pubblici, su questo punto, non ha risposto affatto. Se domani

gli si presenterà una domanda di concessione in base alla sovvenzione chilometrica autorizzata da questa legge, il Governo l'accoglierà favorevolmente, o la respingerà? Mi è parso di capire, fra le linee, che dal Ministero quella domanda verrà respinta. Ebbene ciò sarà, secondo la Commissione di finanze, un errore gravissimo; perchè la linea concorrente nelle vallate interne potrà forse danneggiare un po' l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ma per compenso gioverà grandemente, nei giorni del pericolo, alla difesa del paese.

Negando la concessione di questa linea, che sottrarrebbe forse qualche utile alle ferrovie dello Stato, si potrebbe mettere l'intera nazione in un pericolo grandissimo, quando, in momenti di guerra, si dovessero mettere in comunicazione colla Valle del Po e i valichi alpini e le provincie del centro d'Italia. Allora la mancanza di questa linea interna ci metterebbe nella necessità di rinunciare a valerci dei tre preziosi valichi dei Giovi (perchè adesso sono due, ma terminata la direttissima saranno tre) i quali metterebbero in comunicazione diretta e sicura Roma e le provincie meridionali e centrali con l'alta Italia.

Se alcuno crede di fare tutti i movimenti militari, i trasporti d'interi corpi d'armata, colla linea interna della Porretta e colla Parma-Spezia, s'inganna di assai; perchè se si dovranno far passare molti treni per quelle linee con le pendenze, del 25 per 1000 sulla Parma-Spezia e del 28 per 1000 sulla Porrettana con infinite curve e gallerie, sarà ben difficile che si possa fare un concentramento di truppe con quella sollecitudine che sarebbe necessaria in quei momenti di supremo pericolo.

Può essere, ripeto, un danno per le ferrovie dello Stato che, con una nuova concessione, venga sottratto qualche provento alla linea attuale, la cui potenzialità, del resto, è già esaurita; ma sarebbe un danno enormemente maggiore se, in caso di guerra, noi fossimo senza questa linea interna di così grande interesse nazionale. Insistiamo perciò nel nostro ordine del giorno.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Io credeva di avere risposto, se non altro, implicita-

mente, anche alle osservazioni fatte or ora dall'onor. relatore della Commissione di finanze, perchè esse traggono a considerazioni che, ripeto, escono dall'ambito della presente legge. O si tratta di costruzioni, le quali sono ritenute necessarie alla difesa dello Stato, ed allora usciamo dal campo della presente legge, che non prevede, tranne due eccezioni di cui ho dato ragione, la costruzione di determinate linee ferroviarie, ma si limita ad aumentare la sovvenzione chilometrica, in considerazione specialmente del cresciuto costo della costruzione.

Oppure si tratta di dire: « si dia almeno in concessione », ed allora intendiamoci: o si vuole una concessione di sola costruzione, salvo poi l'esercizio di Stato, ed allora in sostanza è un'altra forma con cui lo Stato costruisce, e la concessione è in fondo un appalto larvato; o si tratta di costruzione e di esercizio ed allora, onorevole relatore, non basterebbe nemmeno la votazione di quest'ordine del giorno, perchè quando la linea è concorrente alle linee esercitate dallo Stato, vi è l'impossibilità di fare concessioni di costruzione ed esercizio all'industria privata e quindi bisognerebbe fare una riforma legislativa e modificare quel principio generale per cui le concessioni all'industria privata non debbono creare concorrenza alle linee dello Stato. Altrimenti, sotto forma di sottrazione di traffico, verrebbero ad essere costruite ed esercitate completamente a carico dello Stato.

Vi è dunque l'impossibilità di costruire la linea, nell'una o nell'altra forma.

Sul che credevo di avere implicitamente risposto, ma, in ogni modo ora esplicitamente rispondo alle osservazioni della Commissione di finanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Mi devo associare al mio collega ministro dei lavori pubblici nella preghiera al Senato di non volere, così incidentalmente, in occasione di una legge estranea a costruzioni nuove per conto dello Stato, pregiudicare un interesse gravissimo. Il mio collega ha già accennato che questa linea costerà 200 milioni. Ora, senza che siano stati fatti studi, il far sorgere nelle popolazioni, con un

ordine del giorno, il concetto che è il Senato del Regno che vuole questa linea, evidentemente è creare una condizione di cose che può condurre a gravi conseguenze.

Ricordo un'altra circostanza: quando questo disegno di legge venne in discussione nell'altro ramo del Parlamento, vari deputati presentarono ordini del giorno, nei quali si raccomandava al Governo la concessione di determinate linee e, fra le altre, vi era anche questa. Ora io pregai quei deputati di considerare che questa non era una legge per costruzione di strade ferrate. Il problema di costruzioni nuove, per conto dello Stato, sarà esaminato a suo tempo; ma va esaminato, non considerando una sola linea, sibbene tenendo conto di tutti gli interessi che hanno un'importanza uguale o quasi uguale. A me pare che non sarebbe equo ora, incidentalmente, riguardo ad una legge, che non riflette la costruzione per conto dello Stato, si volesse stabilire la precedenza di una linea, senza prima avere sott'occhio l'intero problema delle costruzioni ferroviarie ancora occorrenti.

In Italia ci sono moltissime linee da costruire, e se alla Commissione di finanze interessa saperlo, dirò che anche questa dovrà esser fatta, ma a suo tempo, entro i limiti della potenzialità finanziaria. Noi abbiamo, infatti, intrapreso una quantità enorme di costruzioni e di opere pubbliche, tanto che non troviamo più ingegneri per gli studi e per la direzione dei lavori; tutto il corpo del Genio civile è impegnato, e siamo obbligati ad assoldare una quantità di ingegneri privati.

Ora, è proprio questo il momento di assumere impegni, prima di aver completato il piano ordinato dalle leggi?

Io credo che il Senato dovrebbe limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni del Governo, che, cioè, anche questa linea è fra quelle da considerare e studiare; ma non mi sembrerebbe in questo momento opportuno un voto del Senato, che venisse a dire: Questa linea deve avere la precedenza su tutte le altre, mentre ora il Senato non ha sott'occhio nessun altro problema.

Io prego il Senato di voler soprattutto considerare l'effetto che una simile questione produrrebbe sulla situazione finanziaria dello Stato. Quando si assumono impegni di tale gravità,

che per necessaria conseguenza ne trarranno altri, giacchè vi sono linee non meno urgenti e non meno importanti di questa, viene la convinzione nel mondo finanziario che il bilancio nostro è destinato a sopportare pesi che oltrepassano di molto la sua potenzialità.

Quando il Governo dichiara che questa è una linea della quale tiene conto, sia nei riguardi militari sia in quelli economici, sia anche per gl'interessi delle popolazioni che stanno nell'interno della vallata Ligure, ma chiede che gli si lasci studiare la quistione nel suo complesso, col resto del problema, e non sia posto di fronte al mondo finanziario nella necessità di confessare d'assumere oneri non tollerabili in questi momenti dalla finanza italiana, io ritengo che ciò potrebbe bastare. Non dimentichiamo che anche gl'impegni morali hanno un valore finanziario sul credito dello Stato, e che una delle prime forze che lo Stato deve religiosamente custodire è quella del credito.

Per queste ragioni, mi unisco completamente a quanto ha detto il mio collega dei lavori pubblici per pregare la Commissione di finanze del Senato a contentarsi delle fatte dichiarazioni. (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI, *relatore*. Due motivi si sono addotti soprattutto per combattere il nostro molto modesto ordine del giorno. Il primo è che non si tratta qui di una legge di nuove costruzioni; e questo è un errore. Sta benissimo ciò che ha detto l'onor. ministro dei lavori pubblici, e confermato dall'on. Presidente del Consiglio, che, cioè, questa legge è soprattutto destinata ad aumentare le sovvenzioni chilometriche per concessioni di ferrovie all'industria privata; ma non bisogna dimenticare che vi sono incluse anche nuove costruzioni a carico dello Stato, che riguardano precisamente due ferrovie di grande interesse militare: la linea Aulla-Lucca...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Era già portata dalle leggi precedenti.

MARIOTTI, *relatore*... e la linea di S. Stefano Belbo-Ponti, che è stata proposta la prima volta dal generale Ricci ed ha sempre avuto prevalente carattere di linea militare.

Noi, studiando questa legge di costruzioni e di concessioni insieme, abbiamo detto: badate che vi è una terza linea, d'una importanza grandissima, anzi preponderante forse sopra tutte le altre per la difesa del Paese, la linea interna Genova-Spezia-Sarzana.

Dice l'onor. Presidente del Consiglio che alla Camera molti han parlato di questo o di quell'interesse locale, a proposito della discussione del disegno di legge che stiamo esaminando.

Dichiariamo recisamente che in Senato d'interessi locali non se ne parla mai. Abbiamo, con la nostra relazione richiamata l'attenzione del Governo, e noi della Commissione di finanze, richiamiamo oggi ancora l'attenzione dei nostri colleghi del Senato, non sopra interessi locali, ma sopra il massimo interesse nazionale, quello cioè della difesa del Paese, (*Benissimo*), per evitare il pericolo che ormai per me, dopo le parole del ministro dei lavori pubblici, è diventato certezza, che si rifiuti ogni ascolto alle domande di concessione di questa linea importantissima.

Il ministro dei lavori pubblici ha detto che non siamo in grado di spendere 200 milioni. È giusto! Ma se vi è chi offre di costruire la linea, valendosi del reddito che può dare e contentandosi di quella piccolissima sovvenzione chilometrica che il Governo concederà, la Commissione di finanze ha affermato e afferma che è un errore gravissimo il dire di no. Può venire il momento in cui quella linea sia davvero indispensabile; e allora quel piccolo guadagno che avremo avuto in più nei redditi delle ferrovie dello Stato, lo pagheremo, io credo, molto ma molto caro! (*Benissimo*).

D'altra parte è tale e tanto il movimento che si svolge ora su quella povera affaticatissima linea litoranea, che ormai essa è addirittura esausta, e l'esercizio vi diventa ogni giorno più difficile e pericoloso; sicchè io credo che vi sia margine per guadagnare largamente sull'una e sull'altra linea.

Ora noi non abbiamo che una sola linea a doppio binario, dalla valle del Po per venire a Genova. Presto, quando sarà approvato l'altro disegno di legge per la nuova ferrovia Ronco-Arquata, che viene all'ordine del giorno subito dopo questo, ne avremo due, entrambe a doppio binario, indipendenti l'una dall'altra. Compiuta la direttissima, ne avremo tre. Quando

sia un po' meglio sistemata la linea di Ovada e riscattato il tronco Ovada-Alessandria, ne avremo quattro.

Ed allora, come volete servire tutto il movimento tra questi quattro valichi dell'Appennino ed il centro della penisola con la sola linea litoranea ad un solo binario e tutta in curva, sopra ponti, o in gallerie? una povera linea, alla quale basta un solo colpo di mare per essere resa inservibile, e una sola nave nemica per fermarne in un istante tutto il movimento? Ecco perchè noi crediamo che questa nuova linea interna, al di fuori e al di sopra di qualunque interesse locale, sia di tale importanza da dover passare sopra a tutte le clausole relative alle linee concorrenti, e a tutte le paure che il reddito delle ferrovie di Stato venga diminuito.

Si viene a dire oggi a noi che non dobbiamo discutere di questo argomento, qui, in una legge che non è di costruzioni. Ma quando, adunque, dobbiamo noi discutere in Senato di queste gravi e urgenti questioni? Ci fu presentato il bilancio dei lavori pubblici alla chiusura dell'esercizio; abbiamo allora stabilito, forse con eccessiva rassegnazione, di approvarlo senza discuterlo, per evitare l'esercizio provvisorio; ci siamo riservati, però, di dir l'animo nostro quando sarebbe venuta in discussione questa legge speciale, che riguarda così grandi interessi dei lavori pubblici e della difesa del Paese.

Nella Commissione di finanze io, poverissimo relatore del bilancio dei lavori pubblici, non ho, in fatto di ferrovie strategiche, alcuna autorità; ma vi sono, nella Commissione, illustri generali ed ammiragli che si preoccupano giustamente della difesa del Paese, ne studiano ogni giorno i difficili problemi e vengono in coscienza a dire al Governo e al Parlamento: badate che se, per trarre qualche maggior reddito dalle ferrovie di Stato, negherete queste concessioni di ferrovie strategiche urgentissime, noi decliniamo ogni responsabilità di ciò che potrà avvenire in giorni di supremo pericolo per il nostro Paese.

Ecco perchè in coscienza, noi abbiamo creduto di dover presentare questo ordine del giorno; ecco perchè, in coscienza, crediamo di doverlo mantenere (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo osservare che la forma delle concessioni non è altro che un mezzo per compensare colui che costruisce dell'utile che gli tolgono le ferrovie dello Stato.

Le concessioni costituiscono in sostanza una forma diversa per pagar la stessa somma; perchè, se una linea costerà 200 milioni, non troveremo alcun appaltatore che per spirito di patriottismo voglia costruire la linea, ove non abbia la certezza di poter ritrarre il compenso per la somma che spende.

Perciò ritengo che, se si deve costruire questa linea, la deve costruire lo Stato. Ma la costruzione di una linea concorrente ad un'altra, che dà un reddito di 80 mila lire al chilometro, sarebbe un affare pessimo per lo Stato.

Quanto alla difesa del Paese, l'on. relatore della Commissione mi consenta di dire che vi sono Corpi tecnici altissimi che esaminano siffatte quistioni; orbene, tali Corpi tecnici non ci hanno chiesto questa linea. Ora io non credo di potere, a proposito della discussione di una spesa per aumentare il sussidio alle società private, improvvisare una quistione di difesa dello Stato.

Ci sono state chieste altre linee delle quali proporremo la costruzione; ma il Ministero ha il dovere di seguire i Corpi tecnici, che hanno la responsabilità diretta della difesa dello Stato. Posso assicurare il Senato che tutto ciò che ci sarà chiesto per questo altissimo interesse noi non mancheremo di proporlo, senza fare la piccola quistione di finanza. Ma il voler risolvere incidentalmente una quistione che non è stata posta nè voluta dai Corpi tecnici, i quali hanno la responsabilità diretta di questo che è il primo interesse dello Stato, a me pare che non sia assolutamente a proposito.

Nell'altro ramo del Parlamento ho pregato che, senza uno studio complesso, non si mettesse innanzi così precipitatamente il problema delle nuove costruzioni.

Se entriamo a discutere della difesa dello Stato, affermo che il Governo ha il dovere di presentare quelle proposte di costruzione che dai Corpi tecnici responsabili sono giudicate

necessarie, e questo noi non mancheremo di fare.

Debbo quindi pregare vivamente il Senato a non voler votare un ordine del giorno che creerebbe un precedente pericolosissimo, pregiudicherebbe tutto quello che riguarda l'ordinamento ferroviario dello Stato e avrebbe conseguenze disastrose per la finanza, perchè dimostrerebbe (mi permetta il Senato di dirlo), che neanche il Senato tiene più ferme le redini del bilancio dello Stato. Onde io debbo proprio pregare vivamente il Senato a non voler approvare quest'ordine del giorno. (*Approvazioni*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Mi spiace di dover riprendere la parola, ma è assolutamente indispensabile per me il farlo.

Comincio col ricordare che non è del tutto incidentalmente che si è sollevata questa questione. Dianzi io ebbi già a dire come due anni or sono, sedendo a quel posto quale ministro dei lavori pubblici l'onor. Bertolini, e discutendosi il bilancio, fu da me, non come membro della Commissione di finanze, ma come semplice senatore, trattato espressamente di questo argomento, in connessione con quello della Aulla-Lucca. Io ricordai pure poc'anzi che dovetti, sebbene con dispiacere, chiudere il mio breve e modesto discorso di allora, dichiarando che ero costretto a lasciare al ministro dei lavori pubblici tutta la responsabilità dei dinieghi che egli frapponeva.

L'onorevole Presidente del Consiglio dice adesso che quando si tratta di ferrovie delle quali si parla dal punto di vista del solo interesse militare, vi sono le autorità competenti che debbono prendere l'iniziativa delle proposte. Ebbene, mi permetta l'onor. Presidente del Consiglio che io gli ricordi essere stata la Commissione d'inchiesta sull'esercito che nelle sue conclusioni finali, ha fatto raccomandazioni vivissime perchè si provveda a cinque linee ferroviarie, dichiarate di altissima importanza militare. La Commissione d'inchiesta non è di certo venuta a questa conclusione senza aver sentito in proposito e il ministro della guerra e il capo di Stato Maggiore dell'esercito. Ora, fra queste cinque linee vi sono le linee del Veneto, delle quali fu qui dentro recentemente

trattato, e vi sono l'Aulla-Lucca, l'interna Genova-Spezia, la Genova-Piacenza: questo è nelle conclusioni della relazione della Commissione d'inchiesta...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma c'è una gradazione!

PEDOTTI. In quella Commissione d'inchiesta siede come membro l'onorevole Sacchi, oggi ministro dei lavori pubblici. Detto questo, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze mantiene la proposta dell'ordine del giorno?

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. La Commissione di finanze ha sollevato una questione certamente importantissima, e io credo che il Senato le debba essere grato perchè, colle sue osservazioni, ha dato occasione a dichiarazioni formali del Presidente del Consiglio nel senso che promuoverà, se del caso, le dichiarazioni dei Corpi competenti per i provvedimenti su i quali la Commissione di finanze ha creduto bene di richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio e del ministro dei lavori pubblici. Sembra a me che, a questo punto, insistere sulla votazione dell'ordine del giorno della Commissione di finanze, non potrebbe che avere l'inconveniente di condurre ad equivoci, i quali debbono essere lontani dall'animo di ciascuno di noi. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e, passando all'ordine del giorno, dobbiamo aver fiducia che, senza alcun dubbio, quando i Corpi tecnici militari fossero per sottoporre formalmente al Governo del Re la pronta necessità di queste linee, il Governo del Re non mancherà certamente di sentire il dovere di studiare il modo di provvedere.

In conseguenza di ciò, io propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, passa all'ordine del giorno ».

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Pregherei allora l'onor. Presidente del Consiglio di voler precisare meglio il tenore delle sue dichiarazioni, inquantochè io non le ho intese nel senso in cui le avrebbe intese il senatore Casana. Mi sbaglierò io, ma

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1911

è per questo che sarei grato alla cortesia dell'onor. Giolitti se meglio volesse precizarle.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non posso dire nulla di più di ciò che ho dichiarato: prima che sia fatto uno studio complessivo del problema finanziario, non intendo di proporre alcuna ferrovia a scopo economico. È necessario che il problema sia studiato nel suo complesso. Se risulterà la necessità di una ferrovia per scopo militare, il Governo farà le sue proposte al Parlamento. Non ho altro da dire.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi è parso che il Presidente del Consiglio abbia, antecedentemente alle presenti, fatte delle dichiarazioni molto più formali; mi è parso che il Presidente del Consiglio abbia detto che ogni qualvolta vi sia da parte dell'autorità competente la dichiarazione esplicita della necessità di un provvedimento o di una ferrovia di assoluto interesse militare, il Governo non mancherà di presentarne, sotto forma di proposta, il relativo progetto al Parlamento.

Mi è parso che questa sia stata la sua dichiarazione e quindi me ne dichiaro profondamente soddisfatto. Perché quando io sono sicuro che il Governo non tralascierà niente di intentato affinché, il più sollecitamente possibile, sia dato avviamento o posto in atto, quanto è dichiarato necessario per la nostra difesa, io non posso non esserne soddisfatto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare il senatore Casana di non voler nemmeno proporre un ordine del giorno. In fin dei conti noi verremo in certo qual modo a dare ad una determinata linea, che non è stata ancora studiata a fondo, una prevalenza su tutte le altre. Quanto alle ferrovie che occorrono a scopo militare, non ho che questo da dire: che il Governo sa la sua responsabilità e i suoi doveri. Un voto del Senato che dichiarasse di sapere che il Governo non provvede alla difesa dello

Stato, ben si comprende quali conseguenze potrebbe avere: si verrebbe a questo concetto, che in Italia vi è un Governo, il quale non si preoccupa della difesa dello Stato. Ora non credo che ciò sia nelle intenzioni della Commissione di finanze.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Dopo queste ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio mi dichiaro pienamente soddisfatto, inquantochè la linea interna Genova-Spezia è compresa nelle cinque raccomandate dalla Commissione d'inchiesta sull'esercito, come aventi un altissimo interesse militare. E poichè è da sperare, ed anzi da ritenere per cosa certa che il Governo tiene e terrà tutto il conto che si deve delle conclusioni alle quali quella Commissione è giunta, anche a proposito di questioni ferroviarie, così io non potrei non dichiararmi soddisfatto, prendendone atto, delle ultime parole dell'onor. Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non vorrei che nascessero equivoci. Le linee di cui parla il senatore Pedotti sono consigliate con una gradazione; fra le altre il senatore Pedotti ha anche ricordato la Genova-Piacenza, che importa altri 300 milioni almeno di spesa.

Ora l'impegno di rovinare le finanze dello Stato non lo posso assumere. Io dichiaro che queste linee saranno costruite nell'ordine e coi mezzi di cui lo Stato dispone, e stando ai pareri di chi ha la responsabilità diretta dello Stato (*Approvazioni*).

Queste sono le mie dichiarazioni, e desidero che non ci siano equivoci di sorta sui concetti del Governo. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Per mia parte mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. A nome anche dei colleghi della Commissione di finanze dichiaro che, dopo le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio, acconsentiamo a ritirare il nostro ordine del giorno, mutandolo in raccomandazione (*Oh! oh! - Approvazioni*) sopra-

tutto per questo, che noi tutti crediamo sia eccessivamente esagerata la spesa di 200 milioni per la costruzione di una linea di soli 88 chilometri; e crediamo che questo preventivo di spesa dovrà diminuire man mano che il Governo approfondirà gli studi.

Nessuno di coloro che hanno fatto seri studi fino ad ora sulle ferrovie di Liguria, ha trovato il modo di calcolare il costo della linea interna Genova-Spezia a 200 milioni; nessuno, all'infuori di una Società, la quale aveva probabilmente interesse che la linea non venisse costruita.

CASANA. Dopo le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il massimo della sovvenzione chilometrica per le concessioni di ferrovie pubbliche all'industria privata, stabilito dall'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è portato a lire 10,000 per 50 anni.

(Approvato).

Art. 2.

La concessione di linee nell'interno della Sicilia a sezione ridotta con lo scartamento uguale a quello delle complementari sicule costruite per conto dello Stato, può essere fatta dal Governo in uno o più gruppi con una sovvenzione media chilometrica non superiore al massimo stabilito nell'articolo precedente, anche se per ciascuna linea non concorrano le condizioni prescritte dall'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

Indipendentemente dalle condizioni stesse può essere accordato il massimo della sovvenzione anche per linee singole in Sicilia, quando costituiscano raccordi o completamenti di linee in esercizio, od a queste colleghino regioni isolate.

Le linee concesse in base allè disposizioni del presente articolo non possono eccedere la complessiva lunghezza di chilometri 500 nel primo quinquennio e di altri 300 nel secondo quinquennio.

Nel caso in cui, a rendere possibile la concessione, in uno o più gruppi, dei primi 500 chilometri, fosse necessario includervi parte degli altri 300 chilometri, il Governo è autorizzato ad anticiparne la concessione, con che però, agli effetti della convenzione, questo supplemento di linee sia da considerarsi come costruito nel secondo quinquennio.

(Approvato).

Art. 3.

A misura che verranno fatte le concessioni, di cui agli articoli precedenti, saranno impostati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici i relativi stanziamenti.

(Approvato).

Art. 4.

Nulla è innovato per le ferrovie della Sardegna alle quali saranno applicate le disposizioni della presente legge con le norme e condizioni stabilite dall'art. 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562, e dall'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

(Approvato).

Art. 5.

Prima dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, sono aggiunte, dopo la parola *internazionali*, queste altre: *o a raggiungere il confine.*

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo è autorizzato a trattare per la concessione dei tronchi di completamento della ferrovia Aulla-Lucca indipendentemente dal limite massimo di sovvenzione stabilito nell'articolo 1.

L'atto di concessione dovrà essere approvato per legge.

Non facendosi luogo alla concessione entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, sarà provveduto alla costruzione dei tronchi stessi a cura diretta dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Ultimata la costruzione della linea Fossano-Mondovi-Ceva, sarà costruito a cura diretta

dello Stato il raccordo a S. Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui.

La spesa indicata all'articolo 1, lettera f) della legge 12 luglio 1908, n. 444, sarà iscritta in bilancio a cominciare dall'esercizio 1913-914.

(Approvato).

Art. 8.

Il disposto dell'art. 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è esteso alle ferrovie concesse alla industria privata in pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono estese anche alle ferrovie che verranno concesse all'industria privata senza sovvenzione dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà al Governo di comprendere nel testo unico di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie a trazione meccanica ed automobili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 della presente legge e quelle dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, dell'art. 1º, penultimo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444, dell'art. 55 invece dell'art. 53 della legge 14 luglio 1907, n. 562, e della legge 21 luglio 1910, n. 580, provvedendo al loro coordinamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io mi permetterei di pregare vivamente l'onorevole Presidente ed il Senato di consentire un'inversione nell'ordine del giorno, vale a dire di anticipare la discussione del disegno di legge iscritto al n. 5 dal titolo: «Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale», perchè il relatore di questo disegno di legge si trova

nella necessità di doversi allontanare innanzi tempo dalla seduta odierna.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Casana, relatore del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale» propone che sia anticipata la discussione di questo disegno di legge, dovendo egli assentarsi dal Senato. Se non vi sono opposizioni, la sua proposta s'intende accettata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla prima votazione i senatori:

Annaratone.

Baccelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bensa, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Casana, Cavasola, Cefaly.

Dalla Vedova, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato, Frascara.

Garavetti, Giordano Apostoli, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lojodice, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mele, Minervini, Mortara.

Panizzardi, Paternò, Paternostro, Pedotti, Perla, Petrella, Plutino, Ponzio-Vaglia.

Sandrelli, Schupfer, Scialoja, Severi, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacca, Vischi.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione degli uffici dello Stato nella capitale» (N. 669).

PRESIDENTE. Come il Senato ha consentito, procederemo alla discussione del disegno di

legge: «Provvedimenti per la sistemazione degli uffici dello Stato nella capitale».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 669*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CEFALY, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, *dell'Ufficio centrale*. Il presente disegno di legge merita l'approvazione ed il plauso del Senato. Basterebbe una considerazione: lo sconcio che lo Stato, dopo 40 anni che sta in Roma, abbia tuttora i suoi uffici in case private, sparse per tutta la città ed in affitto, come se stesse in condizione di provvisorieta.

Ma oltre a questa considerazione politica ve n'è anche un'altra d'indole economica: avuto riguardo all'attuale caro delle pigioni, occorre evitare che lo Stato concorra all'aumento di esso nella capitale, tenendovi tante case in affitto.

Una terza considerazione riflette il decoro dello Stato e le esigenze di una buona amministrazione, alla quale non può che grandemente conferire l'avere i Ministeri sedi complete, centralizzate e rispondenti a tutti i bisogni.

D'altra parte io credo che la costruzione dei cinque edifici sarebbe convenientissima anche dal lato dell'investimento del capitale. Quando questi edifici sieno costruiti coi criteri enunciati dal Presidente del Consiglio, vale a dire di costruire non dei monumenti, ma di fare edifici adatti e comodi (e quei criteri informano già la relazione ministeriale e quella dell'Ufficio centrale) credo che il capitale da investirsi s'impieghi ad un tasso lucroso.

Senonchè nella relazione dell'Ufficio centrale (forse per la fretta con cui essa ha dovuto essere redatta) una considerazione, sulla quale l'Ufficio centrale s'intrattenne non brevemente, è sfuggita al relatore, onor. Casana.

Si tratta di questo: lo Stato ha bensì elevato gli stipendi di tutti i suoi funzionari nella misura maggiore che le finanze lo abbiano consentito e conformemente a quanto era richiesto

da giustizia e dal rincaro degli elementi più necessari alla vita.

Permane, però, una grave preoccupazione, questa, cioè, che da una parte gl'impiegati vanno sempre aumentando e dall'altra il loro lavoro non dà il rendimento che si avrebbe il diritto di attendersi. A tale scarso rendimento evidentemente contribuisce il modo con cui gl'impiegati stessi compiono il loro lavoro. È notorio che la gran parte di essi raramente rispettano l'orario; e quando si trovano nei rispettivi uffici, anzichè accudire alle loro mansioni, se ne distraggono; conversando, fumando, leggendo i giornali, magari schiacciando un sonnellino, e qualche volta anche andandosene a passeggio dopo di aver fatto atto di presenza. Questo grave inconveniente deriva in gran parte dal fatto che nei nostri Ministeri il lavoro si compie in uffici separati. Tale sistema non credo sia generale, poichè alcuni Ministeri ed altri pubblici uffici, specialmente all'estero, hanno sapientemente provveduto, nel senso di tenere gl'impiegati in grandi stanze sotto la sorveglianza diretta ed attuale dei loro capi.

Contro questa disposizione naturalmente sono gl'impiegati stessi. Già essi quando hanno l'orario spezzato, lo domandano unico. La concessione dell'orario unico non equivarrebbe ad altro che a lasciare gli impiegati una mezza giornata libera per poterla occupare altrimenti nel proprio interesse.

L'obiezione che si fa all'introduzione del sistema, cui ho accennato, è che esso non risponde all'indole italiana, e che i lavori di concetto non possono essere fatti in comune.

Ora, in quanto all'indole italiana, io non credo che gl'italiani sieno assolutamente diversi dai francesi, dai tedeschi e da altri: prova ne sia che in Italia esistono Banche, Casse commerciali, case industriali, case importanti private, le quali, se anche estere, adoperando impiegati italiani esigono il lavoro in comune, e ne ritraggono un rendimento grandemente superiore, forse anche doppio, di quello degli impiegati dello Stato.

In quanto ai lavori di concetto, io dico che se si verifica il caso che un alto impiegato debba fare dei lavori di concetto, per i quali debba stare appartato, non mancheranno certamente in uno di questi grandi Ministeri degli

scompartimenti, ove quei singoli funzionari possano stare separati; ma per quel che riguarda il personale d'ordine; di ragioneria, che non deve - e questo è bene - ricevere il pubblico, è meglio che esso sia collocato in modo da poter essere sorvegliato dai rispettivi capi.

In questo senso si era parlato nell'Ufficio centrale; e da taluni commissari si era espressa l'opinione di formulare un ordine del giorno, pregando il Ministero di accettarlo. Ma io per la grande fiducia che ripongo nell'attuale Governo, e specialmente nell'onor. Giolitti, poichè so che una parola sua vale assai più di un ordine del giorno accettato, prego il Presidente del Consiglio di volere accettare questa raccomandazione, e formarne un criterio per le nuove costruzioni...

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

CEFALY... E poichè sento che l'onor. Casana ha chiesto la parola; lo prego di confortare dell'autorevole suo appoggio questa proposta, che era stata largamente discussa nell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA, *relatore*. Il senatore Cefaly chiede il conforto della mia parola in appoggio alla sua raccomandazione, ed io alla mia volta comincio con una preghiera all'amico senatore Cefaly. Egli, nell'improvvisare l'espressione del suo pensiero, fece una generalizzazione, che certamente non era nell'animo suo. Vi possono essere degli impiegati meno zelanti, i quali appunto facciano quello che l'onor. Cefaly ha detto, ma io credo che, nella grande generalità, gli impiegati mettano tutta la loro buona volontà nell'adempimento dei propri impegni e sentano l'alta importanza dei doveri che loro incombono, quale parte essenziale dell'amministrazione dello Stato.

Ciò non esclude, senza dubbio, che quando si studierà la distribuzione dei locali dei Ministeri, convenga di prendere in considerazione, fino ad un certo punto, le osservazioni dell'onorevole Cefaly. Nell'Ufficio centrale questi concetti erano stati esposti, nè è per dimenticanza che nella relazione non se ne è parlato: ciò fu piuttosto perchè, trattandosi di particolari, sembrò molto migliore partito che essi fossero illustrati dalla parola viva di chi ne aveva fatto la proposta e sostenuti, per quanto l'Uf-

ficio centrale avesse creduto opportuno, dal relatore.

Questa questione è già venuta altra volta dinanzi al Senato, e già allora fu osservato che il criterio seguito da molte ditte commerciali di costruire dei grandi cameroni, dove tutti gli impiegati lavorino sotto la sorveglianza di un capo solo, non potrebbe in modo assoluto, a giudizio dell'Ufficio centrale, applicarsi ai Ministeri. Ciò non esclude però che sia opportuno che nella costruzione di questi edifici abbondino talmente i locali ampi, che quando con la necessaria saviezza di applicazione si farà, da parte dell'amministrazione, la distribuzione dei locali, si possano bensì assegnare ambienti separati per tutti coloro che hanno una responsabilità speciale o che debbono conferire con altri, e si abbiano invece dei locali comuni per coloro che non adempiono che a funzioni d'ordine, di contabilità. In questo senso l'Ufficio centrale, non solo si unisce alla raccomandazione fatta dall'onor. senatore Cefaly, ma confida che anche l'onor. Presidente del Consiglio vorrà tenerne conto, rivolgendo speciali raccomandazioni, in tal caso, a chi studierà i progetti per la costruzione di questi edifici. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nella costruzione degli edifici che debbono servire per l'Amministrazione centrale si deve essenzialmente guardare a questo: che l'edificio corrisponda agli interessi del servizio, e provveda ad assicurare il maggior rendimento possibile dall'opera degli impiegati.

Partendo da questo concetto, accetto pienamente la raccomandazione fatta dal senatore Cefaly e dall'Ufficio centrale in questo senso: che tutti i lavori d'ordine, i lavori di contabilità, di copiatura, tutti quei lavori insomma, che non richiedono uno studio speciale di concetto, o non richiedono che l'impiegato che vi accudisce conferisca con altre persone, sia conveniente di raggrupparli in grandi cameroni, nei quali i capi-ufficio possano esercitare una diretta vigilanza sul lavoro degli impiegati. Ciò non solo servirà ad assicurare un maggiore rendimento dell'opera degli impiegati, ma anche a dare una maggiore sicurezza sul buon

andamento del servizio anche da questo punto di vista, che si allontanerà la troppo frequente ingerenza di persone estranee all'Amministrazione pubblica, la qual cosa è oggi fonte di gravi inconvenienti. (*Benissimo*).

Accetto quindi la raccomandazione, ed a coloro che saranno incaricati di studiare i progetti per la costruzione di questi edifici, non mancherò di dare istruzioni affinché, nel determinare le piante, abbiano cura che per tutti i servizi d'ordine, di contabilità, ecc., le costruzioni siano fatte in modo da potersi avere la vigilanza diretta dei capi-ufficio sopra gl' impiegati.

Per gl' impiegati direttivi, invece, per coloro che debbono fare studi di concetto o debbono conferire con altre persone e con altri impiegati per dare loro istruzioni, per costoro sono indispensabili locali separati, e perchè si mantenga il segreto d'ufficio, e perchè non si disturbino il lavoro degli altri.

In questo senso io mi riprometto di secondare i voti espressi dal senatore Cefaly e dall'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con una complessiva spesa non superiore a lire 47,618,000 alla costruzione degli edifici da destinarsi a sede:

- 1° del Ministero dell'interno;
 - 2° del Ministero della pubblica istruzione;
 - 3° del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
 - 4° del Ministero della marina, con attigua caserma pel distaccamento del Corpo Reale equipaggi;
 - 5° della Corte dei conti (Ministero del tesoro);
 - 6° del locale ad uso di esami (Ministero delle finanze).
- (Approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 il Governo del Re ha facoltà di provvedere:

- a) con somme da prelevarsi dall'avanzo

eventuale risultante dal bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei rendiconti consuntivi, se ed in quanto esista la disponibilità necessaria, tenuto conto delle assegnazioni stabilite dall'articolo 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, a favore del Demanio forestale;

b) con prelevamenti dalla Cassa del tesoro;

c) mediante ricorso ad anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 3.

Le anticipazioni che eventualmente potranno richiedersi alla Cassa depositi e prestiti per i fini di cui al precedente articolo, verranno concesse alle migliori condizioni generali che per le contrattazioni di mutui saranno stabilite per l'anno in cui sarà iniziata la costruzione dei fabbricati ed, in ogni caso, all'interesse annuo non superiore al 4 per cento.

Costruito ogni edificio e riconosciuto idoneo all'uso pel quale fu eretto, e, ad ogni modo, non più tardi di sei anni dall'inizio delle opere, verrà liquidato il corrispondente debito dello Stato per somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti ed interessi relativi capitalizzati di anno in anno e l'ammontare complessivo di esso, a principiarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, verrà trasformato in un mutuo da estinguersi in 35 annualità fisse al saggio anzidetto.

L'importo di ogni annualità dovrà essere pagato alla Cassa mutuante entro il 31 dicembre di ogni anno, e la somma all'uopo necessaria sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero all'uso del quale dovrà l'edificio costruito servire.

(Approvato).

Art. 4.

A misura che i nuovi edifici saranno occupati dovranno essere soppresse negli stati di previsione della spesa dei Ministeri le spese di affitto degli stabili che attualmente sono dai medesimi tenuti in locazione pel servizio degli uffici che verranno trasportati nei nuovi locali.

(Approvato).

Art. 5.

Ove alla spesa di cui all'articolo 1 della presente legge dovesse provvedersi nel modo indicato alla lettera a) dell'articolo 2, l'iscrizione dei fondi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri avrà luogo, prima della chiusura dell'esercizio, con decreti del ministro del tesoro di concerto con i ministri interessati.

Qualora alle spese suindicate dovesse, invece, farsi fronte con prelevamenti dalla Cassa del tesoro, giusta la facoltà di cui alla lettera b) del citato articolo 2, le relative somme saranno, con decreti del ministro del tesoro, di concerto con i ministri interessati, iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata distintamente per ogni edificio, e stanziato poi in speciali capitoli della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Ove, infine, dovesse farsi ricorso alle anticipazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 2, le corrispondenti somme saranno, con decreto del ministro del tesoro di concerto con i ministri interessati, versate dalla Cassa depositi e prestiti nella tesoreria centrale del Regno ed iscritte in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, distintamente per ogni edificio, e, contemporaneamente, verranno assegnate in dotazione a speciali capitoli della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per essere erogate nelle costruzioni autorizzate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è pure autorizzato a vendere gli immobili attualmente occupati da amministrazioni e da uffici dipendenti dai Ministeri indicati dall'articolo 1 che si renderanno disponibili in seguito alla costruzione dei nuovi edifici e che non saranno più ritenuti necessari per uso o servizi governativi.

Le somme che verranno ricavate dalle predette vendite di stabili ed i contributi dovuti dal comune per la costruzione e per la sistemazione stradale, nelle zone del piano regolatore, approvato con Regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, dovranno versarsi al tesoro per

essere iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata. Qualora alla spesa di costruzione degli edifici di cui all'art. 1, si provveda nel modo indicato alla lettera c) dell'art. 2, le somme anzidette verranno portate in aumento agli stanziamenti di cui è cenno nell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge, dovendo le somme stesse essere integralmente destinate alla riduzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a norma dello stesso art. 3 a favore del Ministero al cui servizio i fabbricati ceduti o le aree occupate erano assegnate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po » (N. 696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la costruzione di un tronco di ferrovia per il raccordo diretto della stazione di Ronco, sulla linea Torino-Genova, col tronco Arquata-Tortona, di cui all'art. 1, lettera d), della legge 12 luglio 1908, n. 444.

La spesa relativa, prevista in lire 13,000,000 verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nella misura seguente:

esercizio 1911-12, lire 3,000,000;
 esercizio 1912-13, lire 5,000,000;
 esercizio 1913-14, lire 5,000,000.

Per il detto tronco non sono applicabili le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 92 delle tariffe e condizioni per i trasporti sulle strade ferrate, nè si può tener conto del relativo abbreviamento di percorso per la tassazione dei trasporti dei viaggiatori e delle merci.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. L'onorevole relatore ha esposto nella consueta forma colta e geniale tutte le ragioni che dimostrano l'utilità, anzi la necessità di approvare questo disegno di legge.

Trattasi di provvedere alle vitali esigenze del nostro maggiore porto, e di supplire alla insufficienza di una linea d'intensità, non paragonabile ad alcun'altra in Italia e a poche in Europa.

Nel tratto Ronco-Novì passano giornalmente oltre 111 treni, con un prodotto di 300,000 lire annue per chilometro.

I quattro binari in ascesa da Genova per le linee dei Giovi si riducono a due in quel punto, e solo riprendono il loro corso a Novì, ripartendosi nelle due direzioni di Torino e Milano.

Se un infortunio qualsiasi avvenisse nella linea Ronco Novì, che pur conta 60 anni di vita, tutto il commercio fra Genova e la valle del Po sarebbe interrotto, con danni incalcolabili.

Con la legge proposta si provvederà a costruire soltanto un breve tratto di circa sette chilometri fra Ronco e Arquata, dove esso si congiungerà alla nuova linea Arquata-Tortona, che è parte della direttissima Genova-Tortona.

Merita piena lode il Governo per questo progetto di legge, propugnato dal Consorzio autonomo del porto di Genova e dagli altri enti interessati; progetto al quale aveva già accennato l'onor. Carmine alla Camera nella discussione della legge del 1908 per la direttissima Genova-Tortona.

L'approvazione di questo progetto di legge non deve ritardare la costruzione della linea principale, ed io sarò grato all'onorevole ministro se vorrà ripetere al Senato le assicurazioni fatte in proposito alla Camera dei deputati.

L'onorevole relatore, a nome della Commissione, raccomanda al Governo che, mentre si fanno questi lavori per la Genova-Tortona, voglia intanto trarre maggior profitto della linea Genova-Ovada con le sue diramazioni per Alessandria ed Acqui-Asti.

Già la relazione Adamoli riteneva che il tronco Genova-Ovada potesse prestare utilissimi servigi al movimento del porto quando venissero fatti alcuni lavori di miglioramento

nel tronco di ascesa, collegandolo col parco vagoni del Campasso, con una spesa relativamente lieve, ed applicando la trazione elettrica già così utilmente attuata sulla vecchia linea dei Giovi.

Vi è poi il tronco Ovada-Alessandria, costruito da una Società privata con larghi sussidi della città di Alessandria e di altri comuni, allo scopo di poter servire, non solo al movimento locale, ma anche a quello del porto di Genova. Purtroppo le speranze che indussero quei comuni a fare ingenti sacrifici, sono frustrate dall'isolamento in cui è lasciata la linea Alessandria-Ovada, ridotta al puro servizio locale, senza che per essa transiti un solo vagone di merci proveniente dal porto di Genova, malgrado che nel capitolato di concessione fossero previsti compensi speciali e limitatissimi per tale transito.

Si capisce che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non voglia servirsi del tronco Ovada-Alessandria, per non lasciare godere alla concessionaria neanche quei piccoli compensi; ma poichè la linea esiste, e fu costruita col sussidio chilometrico dello Stato, questo deve pure avere tutto l'interesse a trarne il maggior profitto. Se non si vuole che la Società concessionaria goda il vantaggio dei trasporti sottratti alle linee dello Stato, pensi il Governo a trattare e proporre al Parlamento il riscatto della linea a eque condizioni, e così lo Stato, padrone di tutta l'intera linea Genova-Ovada-Alessandria, potrà introdurre i miglioramenti necessari e servirsene con molto profitto per il traffico fra Genova e Alessandria per Torino e altre destinazioni, che si calcola nel 37 per 100 del movimento totale del porto.

L'onor. Rubini, competentissimo nella materia, era talmente persuaso della necessità di quel provvedimento, che, mentre la linea Alessandria-Ovada era in costruzione, propose alla Camera un ordine del giorno invitante il Governo a farne il riscatto, insieme a quello delle ferrovie Meridionali.

Per le considerazioni esposte, io prego l'onorevole ministro di voler prendere i provvedimenti necessari per trarre maggior profitto della linea Genova-Ovada-Asti, e di voler trattare il riscatto della linea Ovada-Alessandria, sempre quando le condizioni siano conformi al giusto interesse dello Stato. (*Bene*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Come già accennai nell'altro ramo del Parlamento, e come del resto è stato rilevato dalla relazione dell'Ufficio centrale, questo disegno di legge provvede non già a sostituire i provvedimenti già presi per la direttissima, ma ad anticipare parzialmente i vantaggi che da essa si attendono.

Per le ragioni che furono esposte anche nella relazione, e specialmente per la necessità di aprire nel tronco di mezzo della direttissima Genova-Milano una grande galleria di circa 20 chilometri attraverso terreni respingenti e friabili, si debbono fare diligenti studi, pei quali occorre un tempo tecnico necessariamente lungo, di guisa che passeranno degli anni prima che la direttissima sia compiuta.

Ma intanto il traffico del porto di Genova, che, come fu già rilevato nella discussione della legge precedente, è andato sempre aumentando, per fortuna nostra, fino a porre il porto fra i maggiori del mondo, subisce non lievi inconvenienti per la strozzatura che nelle comunicazioni ferroviarie con la valle del Po si verifica oltre il massiccio, ed a cui non si può provvedere in nessun modo, perchè non è possibile collocare altri binari tra Ronco e Novi. Questa strozzatura fa sì che, in un prossimo avvenire, poichè il traffico andrà sempre aumentando, come è prevedibile, non sarà più possibile corrispondere alle esigenze.

Per questa ragione si pensò che in questo periodo, che deve necessariamente trascorrere prima dell'attuazione della direttissima, sarebbe stato opportuno provvedere alle crescenti esigenze del traffico con questo raccordo Ronco-Arquata che è, per così dire, una parziale anticipazione della direttissima.

Come ebbi già l'onore di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, non si tratta di pregiudicare in alcun modo l'attuazione della direttissima, ma di anticiparne i vantaggi parzialmente per quel tempo che necessariamente deve essere speso per attuarla.

Quindi il senatore Frascara, il quale desiderava che io ripetessi in quest'Aula le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, ritengo sarà soddisfatto.

Riconosco anche la convenienza dello studio della questione sottoposta al Senato da lui, relativa al riscatto della Ovada-Alessandria; e non dubiti l'onor. senatore Frascara, che, con tutte le cautele che egli stesso nella sua prudenza ha riservato, io la esaminerò.

Egli sa che vi è una Commissione costituita per lo studio dei riscatti, e che oggidi i riscatti non possono farsi che per legge, perchè dopo quanto avvenne per il riscatto della Palermo-Trapani, fu stabilito con la legge del 1908 che nessuna diffida di riscatto, nessuna intimazione potesse avere effetto giuridico, senza l'intervento del Parlamento.

Assicuro quindi l'onor. Frascara che esaminerò lo studio che sarà fatto dalle Commissioni competenti, e se se ne dimostrerà la convenienza e l'opportunità si procederà, anche per la linea di cui egli ha parlato, alla procedura del riscatto.

Con queste cautele e con questi limiti, accetto le raccomandazioni dell'onor. Frascara. (*Bene*).

FRASCARA. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatto.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale, che già ha vivamente raccomandato questo disegno di legge con la sua relazione a stampa, rinnova ora la raccomandazione a voce; ed è ben lieto delle rassicuranti risposte date dall'onor. ministro all'onor. senatore Frascara.

Il concetto espresso nella chiusa della nostra relazione, che, cioè, pur migliorando il più che sia possibile i valichi dei Giovi, non si trascuri la linea di Ovada, è stato dall'onor. Frascara ampliato; poichè egli ha raccomandato anche il riscatto della breve ferrovia tra Ovada ed Alessandria. Si tratta di soli 30 chilometri di ferrovia concessi all'industria privata, inclusi in mezzo ad una fitta rete di ferrovie dello Stato.

Il riscatto di questa linea sarebbe utilissimo per sfollare, in questo frattempo, le ferrovie dei Giovi; giacchè è inutile illudersi, finchè in una ferrovia (anche fosse più breve e più comoda di un'altra linea di proprietà dello Stato) vi è incluso un tratto di linea di proprietà privata, è impossibile che i solerti amministratori delle ferrovie dello Stato possano avviarvi volentieri il commercio, che essi cer-

cano naturalmente e giustamente di trattenere sulla proprie linee.

La linea di Ovada è stata purtroppo sfortunata nella costruzione, per gravi difetti di curve e di pendenze; ma coll'adozione della trazione elettrica nei tronchi in salita (la quale toglierebbe l'inconveniente del fumo e altri difetti delle lunghe gallerie); col riscatto della linea da Ovada ad Alessandria; colla costruzione, che abbiamo deliberato or ora, del breve tronco da Acqui per Bistagno a Santo Stefano-Belbo, dovrebbe assumere una importanza ben maggiore di quella che ha attualmente; ed è ciò che l'Ufficio centrale si augura, raccomandando questo disegno di legge al voto del Senato. *(Bene)*.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul Monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211, e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni:

Senatori votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la città di Roma:

Senatori votanti	78
Favorevoli	67
Contrari	11

Il Senato approva.

Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni:

Senatori votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazione all'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Vendita alla Società nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata « Officine di Savigliano » e dalle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26:

Senatori votanti	78
Favorevoli	66
Contrari	12

Il Senato approva.

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le Prefetture ed i Co-

muni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma:

Senatori votanti	78
Favorevoli	64
Contrari	14

Il Senato approva.

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta:

Senatori votanti	78
Favorevoli	64
Contrari	14

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: «Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici e governativi nei comuni colpiti dal terremoto e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi» (N. 699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nei comuni colpiti dal terremoto e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi»,

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge:

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 699).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TODARO. Signori senatori. *Ruit hora*, e quindi non è il momento di pronunciare discorsi.

Con questo disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, il Governo chiede l'autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi; stabilisce le norme per l'espropriazione dei terreni, modifica alcune norme tecniche vigenti e dà altre disposizioni in favore dei comuni colpiti dal terremoto.

Accordando quanto ora chiede il Governo, concorreremo anche noi col nostro voto ad uscire dal provvisorio e vedere finalmente iniziata la ricostruzione definitiva delle due nobilissime città di Messina e di Reggio. Così ri-

sponderemo all'aspettativa di tutto il mondo civile, che all'annuncio dell'immane disastro del 28 dicembre, il quale non ha riscontro nella storia; si commosse profondamente ed ebbe uno slancio generoso di soccorso per i superstiti di Messina e di Reggio. Saremo anche ossequenti al sentimento profondo di tutti gli Italiani, i quali vogliono far risentire alle generose popolazioni consorelle il beneficio dell'Unità italiana con la Dinastia di Savoia.

Fra' primi, che portarono soccorso ai superstiti, giunsero sui luoghi del disastro le Loro Maestà il Re e la Regina Elena; la quale, per il sentimento pietoso e l'animo altamente virile, riscosse l'ammirazione universale. (*Bene*).

L'onor. Giolitti, Presidente del Consiglio dei ministri, nel presentare la legge che venne tosto promulgata il 12 gennaio 1909, affermò, coll'assentimento di tutto il Parlamento, che Messina e Reggio dovevano rinascere con tutte le istituzioni loro. Seguirono altre leggi e vari decreti; fu escogitata tutta una serie di provvedimenti e furono nominate varie Commissioni per studiare ed indicare i modi più sicuri nel fine di risolvere i molteplici e complicati problemi di natura varia, avvenuti per l'immane disastro.

Ricorderò che subito fu nominata una Commissione di specialisti, sotto la presidenza del senatore Blaserna, per studiare la natura geologica dei luoghi e le cause delle correnti sismiche; ma noi conosciamo ancora poco, e siamo impotenti contro le convulsioni telluriche, che avvengono con tanta violenza al di qua e al di là dello stretto. Quindi si pensò di trovare piuttosto un tipo di case, il quale potesse risentirne il meno possibile gli effetti deleteri, e fu nominata un'altra Commissione di tecnici, la quale stabilì che le case, di speciale costruzione, debbono essere alte dieci metri o tutt'al più undici metri.

Adottato questo sistema, sorsero le quistioni di condominio delle aree, su le quali sorgevano i palazzi dei privati, alti a tre o quattro piani: a derimere le quali quistioni fu nominata un'altra Commissione sotto la presidenza del senatore Quarta e venne stabilito un Consorzio obbligatorio, fra i proprietari, col nome di «Unione messinese».

Ora, i risultati degli studi di questa Commissione sono stati concretati in articoli di legge,

che formano la parte importante del presente disegno, il quale viene ad integrare i provvedimenti precedenti.

Così, con l'aiuto continuato del Governo, e l'iniziativa privata, che è venuta da ogni regione d'Italia, possiamo rivedere sorgere presto Messina e Reggio con tutte le loro istituzioni precedenti; e il disegno che noi voteremo è un gran passo per arrivare a tale risultato.

Ringrazio dal profondo del cuore, anche a nome dei miei concittadini, il Governo, e specialmente l'onor. Giolitti, che, prima e ora, ha spiegato sempre tanto interesse per la rinascita di Messina. (*Approvazioni*).

BUSCEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSCEMI. Io mi era proposto di non parlare, ma poichè il mio egregio amico e collega Todaro ha preso la parola, sento il dovere di dichiarare che quello che il Senato sarà per votare è il compimento dell'opera cominciata; e come messinese, come appartenente ad uno dei paesi che è stato più colpito dalla grave sventura, sento anche io il debito di ringraziare l'on. Presidente del Consiglio, tutti i ministri che hanno con lui collaborato, l'altro ramo del Parlamento, ed il Senato, e concludo con le parole del nostro stesso relatore, facendo l'augurio che questi sventurati paesi possano risorgere, mercè questi sussidi, più belli e più grandiosi di prima. Questa sarà una pagina, che, per quanto dolorosa, servirà ad affermare quella solidarietà che unisce tutte le provincie d'Italia, nel sentimento profondo dell'affetto e del culto della grande Patria italiana. (*Benissimo*).

Quindi prego il Senato di voler votare questo disegno di legge, che rappresenta, lo ripeto, un compimento necessario della patriottica opera intrapresa. Le sventurate popolazioni messinesi aspettano trepidanti il risultato della votazione, perchè l'approvazione di questo disegno di legge farà cessare uno stato di provvisorietà, che può comprendere solo chi conosce i disagi gravissimi ai quali si è andato e si va tuttora incontro!

Questo disegno di legge, che ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati e che certamente avrà anche quella di questo alto Consesso, servirà a metter termine ad uno stato doloroso di cose, e ad inaugurare quello assetto

definitivo delle regioni colpite dal terremoto, che è nel desiderio e nei voti di tutti gli Italiani. (*Approvazioni*).

PLUTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLUTINO. Sarò brevissimo. Sicuro di interpretare fedelmente il sentimento unanime della città di Reggio Calabria, ringrazio il Governo del Re, ed in ispecie l'onorevole Presidente del Consiglio, della presentazione di questo disegno di legge, già votato dalla Camera dei deputati, e prego il Senato di dare ad esso voto favorevole.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Segni di attenzione)*. Anche a nome dei miei colleghi ringrazio gli onorevoli senatori Todaro, Buscemi e Plutino delle parole che hanno voluto indirizzarci.

Sappiamo di non aver fatto nulla più del nostro dovere, perchè, di fronte al sentimento di solidarietà di tutta l'Italia, che ha confermato come l'unità morale della patria sia un fatto compiuto, il Governo non poteva a meno di fare con la maggior prontezza possibile tutto ciò che era necessario affinchè il voto espresso dal Governo e accettato dai due rami del Parlamento, di una completa rinascita di quelle città, potesse raggiungersi nel più breve termine possibile. (*Benissimo*).

Detto ciò, mi unisco agli onorevoli Todaro, Buscemi e Plutino nel pregare il Senato di voler dare voto favorevole a questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

PROROGA DELLA TASSA DELL'ADDIZIONALE E IMPIEGO DEI RELATIVI PROVENTI.

Art. 1.

Il termine per l'applicazione dell'addizionale, stabilito dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, è prorogato di 10 anni.

I relativi proventi saranno destinati dal 1^o gennaio 1912, oltre che agli scopi di cui al citato articolo, anche a quelli menzionati nella presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sui proventi di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di:

a) lire 39,500,000 in aggiunta a quella già disposta coll'art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la riparazione, ricostruzione, o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) lire 6,000,000 per la costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, colà residenti per ragioni d'ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra;

c) lire 2,000,000 per la costruzione in Messina di case economiche, ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della presente legge;

d) lire 2,275,000 per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'Amministrazione della guerra, perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed al rimborso delle spese da questa sostenute in tale circostanza.

Le somme come sopra autorizzate saranno annualmente prelevate, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

La somma di lire 39,500,000, di cui alla lettera *a* dell'art. precedente, sarà assegnata per lire 31,100,000 al bilancio del Ministero dei lavori pubblici e per lire 8,400,000 a quello della guerra, per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici da servire per uso militare, e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare.

Parimenti sarà assegnata al bilancio del Ministero della guerra la somma di lire 2,275,000, di cui alla lettera *d* dell'articolo medesimo.

Saranno rispettivamente assegnate ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro le somme di cui alle lettere *b* e *c*.
(Approvato).

Art. 4.

Alla costruzione delle case degli impiegati dello Stato nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi, di cui all'art. 2, lettera *b*, sarà provveduto a cura del Ministero dei lavori pubblici. Le case saranno consegnate al demanio dello Stato, che le affitterà agli aventi diritto con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Le case costruite dal Ministero della guerra saranno amministrate dall'ufficio del Genio militare, ed assegnate od affittate a funzionari militari e civili, con le norme da stabilirsi dal regolamento suddetto.

(Approvato).

Art. 5.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonché per quella delle case di cui ai numeri *b* e *c* dell'art. 2, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di lire 10,000,000 all'interesse normale stabilito dal Ministero del tesoro per i mutui a comuni, provincie e Consorzi.

Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate sui fondi di cui all'art. 1, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 6.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato, nonché per la costruzione delle case, di cui agli art. 2, lettera *b* e *c* e 3 della presente legge, i ministri dei lavori pubblici e della guerra sono autorizzati ad avvalersi, oltre che del personale del R. corpo del Genio civile e dell'arma del Genio, anche di privati professionisti, a quelle condizioni che saranno, caso per caso, contrattualmente stabilite.

(Approvato).

Art. 7.

I fabbricati occorrenti per l'alloggio dei prefetti di Messina e di Reggio Calabria e del sottoprefetto di Palmi e per le sedi delle prefetture e sottoprefetture e degli uffici di pubblica sicurezza nelle suddette località saranno, dopo costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, ceduti in proprietà alle provincie. Lo Stato avrà diritto di ottenerne la retrocessione, a titolo gratuito, qualora le spese, di cui al numero 12 dell'art. 253 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269) cessassero di essere obbligatorie per le provincie.

(Approvato).

Art. 8.

I mutui, di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, potranno essere garantiti anche coi proventi dell'addizionale, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali. All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione pel riparto dell'addizionale medesima; alla assegnazione sui detti proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata dell'addizionale.

In tal caso, il mutuo verrà diviso in due parti, di cui una, corrispondente al contributo dello Stato, sarà estinta in 50 anni e l'altra, relativa alla quota a carico del comune, sarà estinta in tanti anni, quanti ancora rimangono fino al termine dell'addizionale.

La stessa facoltà è accordata al Ministero dell'interno per le quote a carico dei comuni rispetto ai mutui che saranno da essi chiesti per condutture d'acqua potabile e per opere igieniche, e nei quali interviene il contributo dello Stato. Si seguirà anche in tal caso il procedimento indicato nel presente articolo.

I mutui previsti nel citato art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.

(Approvato).

TITOLO II.

UNIONE MESSINESE.

CAPO I.

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1910, N. 466.

Art. 10.

Gli edifici o parti di edifici, danneggiati o distrutti, che, per effetto del nuovo piano regolatore di Messina, sono soggetti ad espropriazione totale o parziale, passano, nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, istituita dal titolo I, capo II, della legge 13 luglio 1910, n. 466, con i relativi diritti ai mutui di favore ed alle eventuali aree residue; salva l'assegnazione delle carature a chi di ragione, ai sensi degli articoli 20 e 21 della citata legge e tenute presenti le disposizioni di cui al seguente comma terzo.

Sono esclusi da tale passaggio, qualora i proprietari, entro il 180° giorno dalla pubblicazione della presente legge, dichiarino, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione messinese di voler ricostruire altrove o sull'area residua, l'edificio danneggiato o distrutto:

a) gli edifici o parti di edifici, che costituiscano una unità o partita catastale con reddito imponibile superiore a lire 200;

b) le parti di uno stesso edificio, che costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, ma complessivamente superiore a tale somma, e che appartengano, anche per passaggio di proprietà a qualsiasi titolo avvenuto dopo la pubblicazione della presente legge, ad un sol proprietario;

c) gli edifici o le parti di vari edifici che costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, qualora si verificino le condizioni di cui alla lettera precedente.

Entro lo stesso termine di 180 giorni tutti i

proprietari che, ai termini del precedente comma, non sono ammessi a fare la dichiarazione suddetta, o che, pur avendo tale facoltà, non intendano avvalersene, debbono dichiarare, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione stessa se intendono riscuotere l'indennità di espropriazione. In mancanza di dichiarazione l'indennità passerà all'Unione, mentre, in caso contrario, l'ammontare delle carature spettanti al proprietario, a norma dei citati articoli 20 e 21, verrà ridotto di una somma pari a quella rappresentante l'indennità.

La dichiarazione di cui al secondo comma sarà inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il dichiarante non avrà dimostrato di essere proprietario di un'area sufficiente alla ricostruzione dentro la periferia del piano regolatore.

Per gli edifici industriali, il dichiarante dovrà dimostrare di essere proprietario di un'area nell'ambito del territorio del comune.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli edifici, che il comune ottenga la facoltà di espropriare, a norma dell'art. 43 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Coloro che acquistino dal comune le aree risultanti dalle espropriazioni suddette, e che, a termini degli articoli 3 e 44 della legge 13 luglio 1910, n. 466, abbiano diritto al mutuo di favore, dovranno, entro un anno dall'acquisto, o dallo sgombrò delle aree, quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dall'assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombrò quanto l'assegnazione avvengano dopò l'acquisto, iniziare la costruzione sulle aree stesse; ed ultimarla entro due anni dall'inizio.

Ove essi non osservino tali termini, si applicheranno a loro riguardo le disposizioni del primo e secondo comma del successivo art. 16, salve, per l'assegnazione delle carature, le norme, che saranno stabilite dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Unione.

Art. 12.

Gli edifici danneggiati o distrutti, compresi nel nuovo piano regolatore di Messina e non soggetti, per effetto del piano stesso, a totale o parziale espropriazione, passeranno anche essi all'Unione messinese nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, con il relativo diritto ai mutui di favore, qualora i proprietari od i condomini non si siano uniformati alle disposizioni dell'articolo seguente.

Resta salvo per i proprietari e per i condomini il diritto alle carature, a norma dei citati articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

(Approvato).

Art. 13.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge potranno, per atto di ufficiale giudiziario, dichiarare al prefetto ed all'Unione messinese di voler ricostruire o riparare gli edifici di cui all'articolo precedente:

a) coloro che abbiano la piena proprietà dell'intera area o dell'intero edificio;

b) i condomini dell'intera area o dell'intero edificio che dimostrino con atto pubblico di essersi messi d'accordo per la ricostruzione o per la riparazione dell'edificio, ovvero di aver regolato i loro rapporti a norma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Nel caso di edifici, le cui diverse parti o i cui diversi piani appartengano a vari proprietari, l'accordo dovrà limitarsi ai proprietari dei piani o delle parti sottostanti al soffitto del primo piano, con l'eccezione di cui alla lettera c) del presente articolo. I proprietari delle altre parti o degli altri piani saranno tenuti a fare la dichiarazione per la rispettiva unità o partita catastale.

c) il proprietario di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano, che voglia costruire su altra area, nell'ambito del piano regolatore e che dimostri di essere già proprietario dell'area occorrente e di avere ottenuto il permesso del sindaco, intesa la Commissione edilizia.

La dichiarazione impedirà il passaggio all'Unione così degli edifici danneggiati e delle aree degli edifici distrutti come dei relativi diritti ai mutui di favore.

Per i proprietari o condomini di piani o parti soprastanti al soffitto del primo piano la dichiarazione sarà inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, non avranno dimostrato di essere proprietari di un'area per la ricostruzione, dentro la periferia del piano regolatore, di un edificio corrispondente alla loro quota. Per gli edifici industriali occorre la dimostrazione di essere proprietari di un'area nell'ambito del territorio del comune. In mancanza di tale dimostrazione passerà all'Unione il diritto al mutuo, e dalle carature da corrispondersi ai proprietari a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà detratto l'ammontare dell'indennizzo per la quota di area, corrisposto dagli altri proprietari o condomini, ai sensi del citato art. 6.

Qualora non si sia verificato l'accordo od il regolamento di rapporti, di cui al comma b) del presente articolo ed i proprietari o condomini dei piani inferiori entrino perciò a far parte dell'Unione, questa dovrà corrispondere ai proprietari o condomini dei piani superiori, che dichiarino di voler ricostruire per proprio conto, l'indennizzo per la loro quota di area. Tale indennizzo sarà pagato in carature, diminuendosi proporzionalmente il numero di quelle spettanti ai proprietari o condomini dei piani inferiori.

(Approvato).

Art. 14.

Le dichiarazioni, di cui agli articoli 10 e 13, saranno notificate al prefetto ed all'Unione messinese per atto di ufficiale giudiziario.

Gli usufruttuari, usuari, creditori ipotecari ed enfiteuti, che intendano sostituirsi al proprietario nella stipulazione del mutuo di favore, a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 466, dovranno fare la dichiarazione condizionata negli stessi termini, assegnati rispettivamente ai proprietari.

(Approvato).

Art. 15.

Il passaggio all'Unione messinese dei beni, di cui al penultimo comma dell'art. 10 ed agli articoli 12 e 13, avrà luogo in base a decreto motivato dal prefetto, emesso su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio.

(Approvato).

Art. 16.

Qualora entro un anno dalla dichiarazione di cui all'art. 13 o dallo sgombrò dell'area quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dalla assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombrò quanto l'assegnazione avvengano dopo la dichiarazione suddetta, il proprietario o i condomini non abbiano iniziato la ricostruzione o la riparazione, e ciò risulti da certificato dell'ufficio del Genio civile, il prefetto, con decreto motivato, dichiarerà, su richiesta dell'« Unione messinese » o d'ufficio, improduttiva di effetto la dichiarazione fatta e trasferiti all'« Unione » tanto l'edificio danneggiato o l'area dell'edificio distrutto quanto i relativi diritti ai mutui di favore, col solo obbligo per essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Lo stesso avverrà qualora, entro sei mesi dalla prova della proprietà dell'area occorrente e dallo sgombrò di essa quando questo sia stato assunto dallo Stato, da accertarsi ambedue dal prefetto su conforme parere del Genio civile; il proprietario o i condomini espropriati e quelli dei piani o delle parti soprastanti al soffitto del primo piano non abbiano iniziato la costruzione. In tal caso l'area suddetta passerà all'« Unione ».

Qualora poi, entro due anni dall'inizio dei lavori, l'edificio non sia completato e il proprietario o i condomini abbiano all'uopo contratto un mutuo di favore, il prefetto, su richiesta della « Unione messinese » o d'ufficio, dichiarerà, con decreto motivato, il passaggio all'« Unione » tanto dell'edificio iniziato quanto del mutuo di favore, col solo obbligo in essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli suddetti, tenuto conto delle semestralità del mutuo eventualmente già pagate all'Istituto mutuante, salvi i diritti del Consorziò, anche in relazione alle garanzie sussidiarie.

(Approvato).

Art. 17.

Contro i decreti del prefetto, di cui agli articoli 15 e 16 è ammesso soltanto ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 18.

I proprietari e i condomini degli edifici danneggiati o distrutti, che siano passati all'Unione a termini degli articoli precedenti, avranno diritto di preferenza di fronte ad ogni altro per l'acquisto degli edifici riparati e di quelli ricostruiti sulle aree appartenenti ad essi ed ai loro danti causa a titolo universale nel giorno 28 dicembre 1908.

Tale diritto potrà essere esercitato soltanto qualora gli interessati facciano all' « Unione » analoga dichiarazione nel termine di un anno dalla concessione del permesso di abitabilità dell'edificio ricostruito o riparato; e, nel caso che domandino di esercitarlo più condomini, si procederà fra essi al sorteggio a norma del penultimo capoverso dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Il condomino, che abbia conseguito un edificio per sorteggio, non può concorrere ad altri sorteggi, se l'edificio da lui acquistato corrisponde a non meno di nove decimi delle antiche quote a lui appartenenti.

(Approvato).

Art. 19.

È in facoltà dell' « Unione » di permutare col comune aree passate in sua proprietà e soggette ad espropriazione con aree comunali, divenute edificabili per effetto del nuovo piano regolatore.

(Approvato).

Art. 20.

La cessione o la vendita di quote di condominio da parte di un condomino ad un altro dello stesso edificio danneggiato o distrutto danno diritto al mutuo di favore, quand'anche siano avvenute prima del 21 luglio 1910.

(Approvato).

Art. 21.

Qualora all'atto della pubblicazione della presente legge non fossero state ancora approvate le varianti al piano regolatore di Messina, richieste con il decreto Reale del 24 giugno 1910 di approvazione del piano stesso, i termini di cui ai precedenti articoli 10 e 13 decorreranno dalla data della pubblicazione del Regio decreto approvante le dette variazioni.

(Approvato).

Art. 22.

Non è applicabile la disposizione dell'art. 68, della legge 13 luglio 1910, n. 466, quando l'area o l'edificio, per i quali dovrebbe essere pagata la differenza fra la tassa normale di registro e quella stabilita dall'art. 67 della legge stessa, siano passati all' « Unione » a norma dei precedenti articoli 12 e 16 prima che siano scaduti i tre anni dalla data del contratto di acquisto.

(Approvato).

Art. 23.

L' « Unione messinese » comincerà a funzionare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge e sarà amministrata ai sensi dell'art. 19 della legge 13 luglio 1910, n. 466. In luogo però dei tre consiglieri eletti dai rappresentanti degli interessati ve ne sarà un solo nominato dalla Camera di commercio di Messina fra i proprietari di immobili urbani, il quale resterà in carica fino a che non sarà possibile procedere all'elezione dei tre membri suddetti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della citata legge.

Finchè il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente costituito a norma del precedente comma, tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono deferite ad un Commissario, nominato per Regio decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura industria e commercio.

(Approvato).

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione dell' Unione può essere sciolto su proposta del ministro dei lavori pubblici con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri; e l'amministrazione può essere affidata ad un Regio commissario.

La ricostituzione del Consiglio dovrà aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

(Approvato).

Art. 25.

Il Ministero dell'interno sentita la Commissione incaricata del riparto dei proventi men-

zionati nell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzato ad anticipare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto la somma di lire un milione, esclusivamente per l'acquisto di aree nel perimetro del piano regolatore.

La somma, come sopra autorizzata, sarà annualmente prelevata, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro e somministrata a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-12.

Il pagamento del prezzo di acquisto dei suoli sarà eseguito direttamente dal tesoro alle persone indicate dall'Unione messinese, in base a nulla osta da rilasciarsi dal prefetto, a richiesta dell'Unione stessa, e previa dichiarazione del delegato del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

La somma anticipata sarà dall'Unione restituita, senza interessi, a rate annuali di lire duecentomila ciascuna, a partire dall'anno finanziario 1918-19 e sarà reintegrata al fondo dei proventi dell'addizionale.

(Approvato).

Art. 26.

Il massimo dell'assegnazione annua, di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è portato a lire 50.000.

(Approvato).

Art. 27.

Agli effetti dell'articolo 13 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, e dell'articolo 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, l'Unione messinese è equiparata agli istituti intermedi.

(Approvato).

Art. 28.

Sono abrogati gli articoli 15, 16 e 17 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

CONSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE.

Art. 29.

L'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, oltre gli scopi indicati dal

l'articolo 18 della legge del 13 luglio 1910, n. 466, ha anche quello di provvedere, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla costruzione ed all'affitto di case economiche nell'ambito del piano regolatore del centro urbano di Messina.

(Approvato).

Art. 30.

Per la costruzione delle case economiche, di cui al precedente articolo 29, sarà corrisposta all'Unione messinese la somma di lire 2 milioni, autorizzata dall'articolo 2 lettera c della presente legge.

La somma predetta sarà somministrata dal Ministero del tesoro a seconda del bisogno, accertato dall'ufficio del Genio civile, e dietro richiesta del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 31.

Le case economiche da costruire dovranno contenere appartamenti di non più di 4 vani, compresa la cucina, e dovranno sorgere soltanto su aree espropriate dall'Unione in virtù dell'ultimo capoverso dell'articolo 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Esse non potranno essere affittate che a persone di fatto residenti a Messina alla data della pubblicazione della presente legge e non potranno essere assoggettate ad ipoteca, cedute od alienate.

Trascorsi dieci anni dalla data della concessione del permesso di abitabilità, le case passeranno in libera proprietà del comune di Messina.

(Approvato).

Art. 32.

I bilanci dell'« Unione », per quanto si riferisce alla costruzione ed all'affitto delle case economiche, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero del tesoro, sentito quello dei lavori pubblici, e dovranno essere completamente distinti da quelli che riguardano gli altri oggetti contemplati all'art. 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Su nessuna parte di questi ultimi potranno farsi gravare passività dipendenti dai primi o viceversa.

(Approvato).

Art. 33.

Per gli atti che possano occorrere per l'esecuzione dei precedenti articoli, l'« Unione messinese » godrà delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 68 e 69 della legge medesima sono rispettivamente portati a sei e dieci anni.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari.

(Approvato).

TITOLO III.

NORME PER IL PROCEDIMENTO
DI ESPROPRIAZIONE.

Art. 34.

Le stime compilate dagli Uffici del Genio civile nell'interesse dello Stato, e dagli uffici tecnici provinciali e comunali in quello delle rispettive amministrazioni, allo scopo di determinare l'indennità da offrire ai proprietari per tutte le espropriazioni di cui agli articoli 44 e 46 della legge 12 luglio 1910, n. 466, equivalgono, per tutti gli effetti dell'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge medesima, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza, alla cui compilazione si sia proceduto con le modalità stabilite dal seguente articolo.

(Approvato)

Art. 35.

Almeno dieci giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento delle condizioni dei beni da espropriare, i rispettivi proprietari saranno invitati ad intervenire, con citazione a biglietto, e, per gli irreperibili, mediante un avviso pubblicato, a cura dell'Amministrazione espropriante, all'Albo pretorio del comune, in cui i beni sono situati.

Detto avviso indicherà i confini, la natura, la quantità, l'allibramento dell'immobile, e possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri

catastali, ed in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e stabilirà il giorno della visita.

I proprietari potranno intervenire alla medesima personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

La visita avrà luogo con l'assistenza di due testimoni non dipendenti dall'Amministrazione espropriante, e residenti nel comune, e di essa il rappresentante dell'Amministrazione redigerà un verbale, in cui farà risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile, che possano servire come elementi per la sua valutazione.

I proprietari avranno diritto di farvi inserire le osservazioni, che crederanno del loro interesse, sui particolari della descrizione del fondo.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procederà egualmente alla visita, con l'assistenza dei testimoni sovradetti, la cui firma basterà a rendere valido il verbale. Esso sarà parimenti valido colle stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo.

(Approvato).

Art. 36.

Qualora le espropriazioni di cui all'art. 34 della presente legge siano promosse da Amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui all'articolo medesimo saranno attribuiti alle stime compilate per conto di dette Amministrazioni da periti privati, sempre che, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'Ufficio del Genio civile della provincia.

(Approvato).

Art. 37.

Le stime compilate agli scopi dell'art. 34, in precedenza alla pubblicazione della presente legge, avranno pure gli effetti previsti dall'articolo medesimo, quando siano state redatte in base a stati di consistenza, accettati dai proprietari.

(Approvato).

Art. 38.

La procedura per la determinazione ed il pagamento delle indennità per le espropriazioni

occorrenti nei comuni e per gli scopi di cui all'art. 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà regolata dalle norme di cui ai seguenti articoli, a parziale deroga della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 39.

Un estratto dei decreti, contemplati nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito, entro il termine di cinque giorni, nel foglio destinato per gli annunci legali della provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni dalla suddetta inserzione, e nei modi indicati dall'art. 51 della legge citata. L'impugnativa è fatta avanti il Collegio arbitrale, di cui all'art. 47 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Esso, deliberato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennità, salvo all'autorità giudiziaria di pronunciarsi in sede di opposizione al pagamento, sulla sussistenza del diritto asserito.

Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà rispetto a tutti come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente iscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve altresì provvedersi a cura dell'espropriato ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, nei modi e nella forma stabiliti dal Codice di procedura civile.

Nel termine di tre mesi dalla notificazione, i titolari di diritti reali possono far opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 40.

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato, nè sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza

il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

Ove esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente iscritti, ma i titolari di essi non abbiano notificato alcuna opposizione nel termine e per gli effetti di cui all'articolo 39, quarto capoverso, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, senza alcuna responsabilità sua o della pubblica amministrazione. Restano però salve le eventuali azioni dei terzi verso il proprietario espropriato, a norma della legge comune.

(Approvato).

Art. 41.

Se entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 39, quarto capoverso, siano dai titolari di diritti reali o da qualunque altro avente diritto notificate opposizioni al pagamento senza che siasi addivenuto ad un accordo tra le parti, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.

(Approvato).

Art. 42.

Per le occupazioni temporanee eseguite a norma dell'art. 3 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, il decreto del prefetto, di cui all'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 39.

Saranno inoltre osservate tutte le altre prescrizioni contenute nell'articolo stesso e nei successivi 40 e 41.

(Approvato).

Art. 43.

Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli, avranno vigore nei luoghi e per gli scopi designati all'art. 38, per il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Esse saranno applicabili anche alle espropriazioni ed occupazioni in corso per le quali non siano ancora intervenuti i decreti prefettizi, di cui agli articoli 53 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Restano in vigore le disposizioni di quest' ultima legge, modificate da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188 che non siano in contraddizione con quelle contenute nella presente.

(Approvato).

TITOLO IV.

MODIFICAZIONI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI PER LE NUOVE COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI E RIPARAZIONI DI EDIFICI.

Art. 44.

Agli articoli 2, 3, 22 e 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituiti i seguenti, restando abrogata ogni disposizione contraria.

Art. 2. — L' altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell' edificio stesso, non può di regola superare, nei terreni piani, i 10 metri.

In quelli in pendio l' altezza massima potrà raggiungere gli 11 metri, purchè l' altezza media di ciascuna fronte verso strada non superi i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno, avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo, nei terreni piani, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio. In quest' ultimo caso però la sopraelevazione media non potrà superare un metro e mezzo.

L' altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5.

Art. 3. — Per edifici isolati, che abbiano all' intorno un' area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all' art. 22 (comma *d*), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero di piani ed altezze sia dell' intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, d' interesse artistico, o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i 16 metri, a meno che la destinazione dell' edificio non richiegga assolutamente altezza maggiore.

L' autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione, contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto in seguito a parere favorevole dell' Ufficio del Genio civile.

Art. 22. — Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell' apertura di nuove strade nell' interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) Le strade devono essere larghe almeno 10 metri.

Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10,000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debbono eventualmente essere approvate le costruzioni delle nuove strade, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a metri 8.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di metri 6.

b) Fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3, le case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa diminuita:

1° di metri 3.50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 metri;

2° di metri 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di metri 8;

3° di metri uno, quando si tratti di strade lungo le quali sono permesse le costruzioni da un sol lato.

c) qualora si voglia costruire fabbricati di altezza superiore da quelle stabilite al precedente comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all' allineamento stradale, in misura pari alla metà della maggiore altezza.

d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 metri, è prescritto l' isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza. La larghezza di tale isolamento, quando

l'area frapposta non debba servire a pubblico passeggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio più alto.

e) Tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza dei cortili e degli intervalli d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini dovrà essere almeno di 5 metri, purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passeggio.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli di isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 26. — Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo 25 potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purchè non venga superata l'altezza di 10 metri ed il numero di due piani. Potrà però consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 22.

(Approvato).

Art. 45.

Alle disposizioni del titolo 5° delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvato col Regio decreto del 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituite le seguenti:

Sanzioni - Azioni - Procedimenti.

Art. 39. — Chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa.

Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denuncia, e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del Genio civile.

Art. 40. — Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da lire 20 a lire 2,000.

Alla stessa pena soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore od assun-

tore dei lavori, ai quali inoltre sarà inflitta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 41. — Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

Il Genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi dettagliatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall'ufficio precedente e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.

Art. 42. — Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:

a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni, di cui all'articolo seguente.

Art. 43. — Il decreto è, a cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se, entro 10 giorni dalla notificazione, questi non faccia istanze per la fissazione del dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Sì, nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza per la fissazione del dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma, in caso di condanna, sarà inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata.

Art. 44. — Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 40.

Art. 45. — Quando, ai fini del dibattimento, siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, ed, in mancanza, fra i liberi professionisti.

Art. 46. — I provvedimenti, di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 42, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni, o nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 47. — Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione, o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere trasmessa a cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

Art. 48. — Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spetterà al Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere, a spese del contravventore, alle demolizioni, come alla lettera *c*) dell'art. 42.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

Art. 49. — Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili, ed il termine per l'appello è di giorni 15, ferma, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del Codice di procedura penale.

Art. 50. — Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 267 non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 51. — Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può,

per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, avvalersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 52. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali o forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme; e di fare denuncia delle condizioni.

(Approvato).

Art. 46.

Alle spese occorrenti per la sorveglianza, da parte del Genio civile, sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, sarà provveduto con i fondi, di cui all'art. 1 della presente legge.

All'uopo sarà istituito nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo.

Gli eventuali recuperi dai contravventori delle somme, di cui al primo comma, saranno reintegrati al capitolo suddetto.

(Approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI I TERREMOTI DEL 1905 1907-1908.

Art. 47.

A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con l'art. 1 della presente, i bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

Qualunque modificazione occorresse di introdurla durante il biennio dovrà essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti comuni dal Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283.

Con le stesse forme sarà approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

I comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, nei quali l'edificio destinato ad ufficio comunale sia stato distrutto, possono essere autorizzati, sentita la Commissione per il riparto dell'addizionale, a ricostruirlo, nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di proprietà del comune.

I comuni nei quali, per l'ubicazione dell'abitato e per la deficienza di aree disponibili, sia dimostrata l'assoluta necessità di riedificare sulle zone occupate da fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la suddetta Commissione per il riparto dell'addizionale, a procedere alla demolizione e allo sgombero dei fabbricati non utilizzati, con le norme di cui al Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728.

(Approvato).

Art. 48.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui, stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 13 luglio 1910, n. 466, è prorogato di anni due.

(Approvato).

Art. 49.

Il valore, agli effetti del mutuo, degli edifici danneggiati o distrutti nei villaggi dei comuni di Messina e di Reggio Calabria sarà determinato con le norme contenute nell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

I mutui di favore, previsti dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e dall'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, spettano anche per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati industriali, rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei comuni di cui al citato art. 1.

La ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati suddetti potrà essere fatta anche fuori dei limiti del piano regolatore purchè nell'ambito del territorio del comune.

(Approvato).

Art. 50.

Ai fini dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, pei condomini pertinenti a successioni non denunziate, la interpellanza sarà fatta alla ditta segnata in catasto mediante atto notificato al sindaco e che sarà inserito nel foglio degli annunci legali della provincia e pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

(Approvato).

Art. 51.

Qualora in Reggio Calabria si costituisca un Istituto, con riconosciute garanzie di solidità, per la costruzione di case economiche, a norma della legge 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico, il Ministero dell'interno d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, potrà anticipare all'Istituto stesso, sui proventi dell'addizionale, la somma di lire cinquecento mila.

Le norme per la somministrazione e reintegrazione di tale somma saranno stabilite col regolamento.

(Approvato).

Art. 52.

Il privilegio fiscale, di cui al secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, non potrà esercitarsi sull'edificio riparato o ricostruito con le somme prese a mutuo dal Consorzio o da altri Istituti a norma degli articoli 1 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, finchè duri l'ipoteca sopra di esso iscritta a favore del Consorzio o degli Istituti stessi.

Il privilegio potrà invece essere esercitato su tutti gli altri beni mobili od immobili del debitore.

(Approvato).

Art. 53.

Finchè non sia scaduto il termine di cui all'art. 48 per chiedere la concessione dei mutui di favore, non potrà dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, aventi diritto al mutuo di favore a norma delle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 13 luglio 1910, n. 466.

Resta integro pel creditore ipotecario il diritto di cui all'art. 52, legge 25 giugno 1865, n. 2539 sulle indennità di espropriazione, che i proprietari abbiano dichiarato di voler riscuotere a norma del precedente art. 10 nonchè su quelle degli immobili di cui al successivo art. 11.

(Approvato).

Art. 54.

Entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a procedere alle alienazioni e concessioni di aree, già concordate gratuitamente, od a condizioni di favore prima della pubblicazione stessa, purchè per esse si verifichino le condizioni poste dall'articolo 6 del Regio decreto 29 luglio 1909, numero 619.

(Approvato).

Art. 55.

Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono state costruite le baracche già concesse a famiglie di lavoratori poveri, ai termini dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e con le forme stabilite dall'art. 68 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, possono essere protrate fino al 31 dicembre 1920.

Parimenti possono essere protrate fino alla stessa data le occupazioni temporanee dei terreni sui quali siano state costruite, in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907, baracche che, pur non essendo state concesse a famiglie di lavoratori poveri, siano state conservate per ricovero della popolazione colpita dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Per l'uso di tali baracche i comuni hanno facoltà di imporre il canone, di cui all'ultimo comma dell'art. 33 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Le indennità dovute ai proprietari dei suoli saranno determinate nella misura fissata per l'anno in corso.

(Approvato).

Art. 56.

Dal 1° gennaio 1921 le baracche, di cui al primo comma dell'articolo precedente, diventeranno di proprietà dei comuni, a carico dei

quali saranno le spese per l'eventuale ulteriore occupazione dei suoli.

(Approvato).

Art. 57.

Almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1920, i concessionari delle baracche, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, avranno il diritto di chiedere la proroga, di anno in anno, dell'occupazione dei suoli a loro spese ed alle stesse condizioni, fino a compiere il periodo di 29 anni, pel quale è stata fatta la concessione delle baracche.

Eguale diritto spetta ai comuni, qualora i concessionari non l'esercitino; ma, in tal caso, essi avranno facoltà di imporre, per l'uso delle baracche, un canone, secondo i criteri stabiliti con la legge 13 luglio 1910, n. 466.

(Approvato).

Art. 58.

È data facoltà al Governo del Re di mutare, con le norme stabilite nei seguenti articoli, la circoscrizione territoriale dei comuni dei quali debbono essere spostati i centri abitati, per effetto del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542.

(Approvato).

Art. 59.

Le modificazioni hanno luogo possibilmente sulla base dei reciproci compensi territoriali con i comuni limitrofi, salvo per riguardo alle frazioni, le facoltà contemplate nell'art. 115 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269), le quali possono essere esercitate anche di ufficio.

(Approvato).

Art. 60.

Le proposte per i mutamenti delle circoscrizioni sono promosse dai comuni interessati o dai frazionisti, giusta il disposto del menzionato art. 115 della legge comunale e provinciale, ovvero dalle competenti prefetture d'ufficio, su richiesta anche del Ministero dei lavori pubblici.

Debbono in merito sentirsi i Consigli comunali interessati e, se trattasi di variazioni concernenti frazioni, le speciali rappresentanze

delle medesime, costituite a tenore dell'art. 127 della legge comunale e provinciale.

I relativi progetti devono essere altresì depositati per 15 giorni negli uffici della prefettura, notificandosi con pubblici avvisi che ogni contribuente ha diritto di prenderne visione e presentare reclamo dentro il predetto termine; scaduto il quale, si promuovono i pareri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 61.

I provvedimenti sono adottati per decreto Rèale, su proposta del ministro dell'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 62.

Le disposizioni degli articoli dal 58 al 61 sono applicabili anche ai comuni, non colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, i cui abitati devono essere spostati in base alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 30 giugno 1909, n. 407 e 13 aprile 1911, n. 311.

(Approvato).

Art. 63.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere contemplate nella presente legge nonché quelle dipendenti dai provvedimenti autorizzati a favore dei colpiti dal terremoto dell'ottobre 1907, con le leggi 29 dicembre 1907, n. 810 e 9 luglio 1908, n. 445.

(Approvato).

Art. 64.

Sono di competenza della Commissione speciale di cui agli articoli 35 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, anche le questioni intorno alla misura della indennità dovuta ai condomini o proprietari dei piani superiori dal proprietario del suolo, e tutte le questioni che in occasione di ricostruzione o nuove costruzioni o riparazioni sorgano tra i detti condomini o proprietari, anche se solo confinanti.

(Approvato).

Art. 65.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti, emanati, su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 910;

Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, relativo alle transazioni ed alle clausole penali per contratti di forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni del terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 26 febbraio 1911, n. 225, riguardante il pagamento dei canoni dovuti dagli impiegati governativi concessionari di baracche o padiglioni, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 6 aprile 1911, n. 455, che stabilisce la competenza dei Collegi arbitrali istituiti col Regio decreto 25 novembre 1910, numero 756, anche per la determinazione delle indennità non accettate per occupazioni temporanee di beni immobili nei comuni di Messina e di Reggio Calabria;

Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362, concernente la proroga del termine per la concessione di esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, fissato dal Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 60;

Regio decreto 23 dicembre 1909, n. 819, concernente la proroga del termine fissato dal Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362;

Regio decreto 30 giugno 1910, n. 495, col quale fu assegnato un termine per la presentazione delle domande d'indennizzo alla Commissione tecnico-amministrativa liquidatrice di danni arrecati a privati in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 15 aprile 1909, n. 215, che autorizza l'anticipazione di somme occorrenti per le spese d'ufficio dei tribunali e delle preture del circondario di Messina e della provincia di Reggio Calabria;

Regio decreto 16 maggio 1909, n. 269, che stabilisce che le udienze della Corte ordinaria d'assise del Circolo di Messina siano temporaneamente tenute in Patti e in Mistretta e provvede alla formazione delle liste dei giurati;

Regio decreto 3 giugno 1909, n. 332, che,

stabilisce che le udienze della Corte d'assise ordinaria del Circolo di Reggio Calabria siano tenute provvisoriamente in altre città di detta provincia;

Regio decreto 2 settembre 1909, n. 652, che, a complemento del Regio decreto 21 marzo 1909, n. 177, regola l'esercizio delle azioni cambiarie contro debitori già residenti in luoghi colpiti dal terremoto;

Regio decreto 19 dicembre 1909, n. 808, che proroga i termini di alcune disposizioni relative alla costituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria;

Regio decreto 23 giugno 1910, n. 412, che adotta disposizioni speciali per provvedere alla integrazione degli atti e documenti giudiziari rimasti danneggiati o divenuti illeggibili a causa del terremoto;

Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, che eleva l'indennità spettante ai giurati, che prestano servizio nelle Corti d'assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi.

Regio decreto 5 gennaio 1911, n. 6, che proroga di un anno i termini assegnati coi precedenti decreti 28 gennaio 1909, n. 3, 5 febbraio 1909, n. 37 e 23 giugno 1910, n. 483;

Regio decreto 23 aprile 1911, n. 419, che proroga di un anno i termini riguardanti l'indennità spettante ai giurati che prestano servizio straordinario alle assise di Palmi.

(Approvato).

Art. 66.

Le somme dovute a rimborso del prezzo dei legnami e degli altri materiali, ceduti od alienati dallo Stato, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 216, saranno ripartite in 48 rate, da pagarsi ad ogni bimestre all'epoca fissata per la scadenza delle imposte dirette, a cominciare dal febbraio 1912.

(Approvato).

Art. 67.

Il termine di cui al Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767 è prorogato fino al 31 dicembre 1911.

(Approvato).

Art. 68.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato,

tutte le disposizioni concernenti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908, apportandovi quelle modificazioni che siano indispensabili ai fini del coordinamento.

(Approvato).

NB. — Per gli allegati all'art. 65, vedi *Stampati della Camera*, n. 910.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna (marzo-aprile 1910) » (N. 668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna (marzo-aprile 1910) ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 668*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito ordinari, gli Istituti cooperativi di credito, qualunque sieno le disposizioni dei relativi statuti o di leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati ad accordare mutui ipotecari fino alla concorrenza di lire 1,000,000 allo scopo di mettere in grado i proprietari, i cui beni rustici sieno stati in parte resi perfettamente sterili e improduttivi in conseguenza della eruzione dell'Etna del 1910, di avere i mezzi per intensificare le colture negli altri beni rustici non danneggiati ed agevolare inoltre i piccoli possidenti, che abbiano interamente perduti i loro terreni, ad acquistarne altri di valore non superiore.

Alle predette operazioni di mutui sono estese, in quanto sieno applicabili, le disposizioni degli articoli 38, 40, 41 (1° comma), 49, 50, 51, 52 della legge 19 luglio 1906, n. 390.

Per provvedere al pagamento di quanto è dovuto dallo Stato sarà iscritta la somma che risulterà necessaria nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 20,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912, per provvedere al riattamento delle strade danneggiate dalla eruzione dell'Etna.

Con tale somma il Governo del Re concederà sussidi ai comuni di Belpasso e Nicolosi in ragione del 60 per cento della spesa occorrente alle dette opere di riattamento.

(Approvato).

Art. 3.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui estinguibili in 35 anni alla provincia ed al comune di Catania fino alla concorrenza di lire 300,000, al tasso del 4 per cento, per la costruzione di una strada dall'abitato di Nicolosi all'Osservatorio astronomico Etneo.

La ripartizione tra la provincia e il comune di Catania degli oneri da assumersi per l'estinzione dei mutui e per la costruzione e la manutenzione della strada sarà regolata da apposita convenzione fra i due Enti.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione di lire 50,000 da iscriversi, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1911-912 e da erogarsi in sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici distrutti dalle lave vulcaniche dell'eruzione dell'Etna nel marzo-aprile 1910.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale, da emettersi su proposta dei ministri interessati, entro due mesi dalla

pubblicazione della presente legge, saranno emanate le norme per la esecuzione delle disposizioni della legge medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. segretario Borgatta di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Saluto al Presidente.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. (*Segni di attenzione*). Nel momento di separarci, credo di rendermi interprete del sentimento di tutto il Senato, rivolgendo un saluto, che sgorga spontaneo dal cuore, al nostro amato ed illustre Presidente, ed il cordiale augurio di rivederlo, alla ripresa dei lavori parlamentari, così robusto, vigoroso ed instancabile nell'opera sua di Presidente dell'alta Assemblea. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). A nome del Governo, mi associo al saluto rivolto all'illustre Presidente del Senato. Fu ventura per l'alta Assemblea di avere in quest'anno, che ricorda la risurrezione d'Italia, a Presidente chi ebbe una parte vivissima nei primordi dell'unità italiana. (*Vivi applausi*).

Ringrazio l'onor. Presidente del Senato e il Senato tutto della validissima opera che hanno dato al lavoro legislativo, e mi auguro che le leggi che abbiamo votato possano tornare di beneficio alle popolazioni, delle quali ultimamente ci siamo occupati, e contribuire ad ac-

crescere sempre più il credito dell'Italia di fronte alle altre nazioni.

Queste leggi dimostrano che il Parlamento rappresenta al vivo tutti gl'interessi reali del nostro paese. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. (*Segni di vivissima attenzione*). Mi è sempre molto gradita la conferma dell'affetto dei colleghi e la espressione della benevolenza di chi siede al banco del Governo. Vivamente ringrazio gli amati colleghi e l'onorevole Presidente del Consiglio, rendendo il contraccambio degli augurii. Auguro a tutti salute e letizia nei giorni in cui staremo separati. Se io, da questo banco, per il quale non so fino a quando conserverò le forze, ho soddisfatto, lo debbo alla deferenza vostra, lo debbo all'aiuto dei colleghi della Presidenza, che ringrazio, presenti ed assenti. E possa il Cielo esaudire il voto che facciamo per la conservazione del collega della Presidenza infermo, al quale si volge il nostro afflitto pensiero. (*Benissimo. Applausi*).

L'operosità del Senato fino a quest'ora è merito di chi è intervenuto agli Uffici; è principalmente merito della Commissione solerte ed assidua di finanze. Devo anche lode agli impiegati nostri amministrativi. Cominciò l'anno con un argomento, che poteva commuovere: la discussione della riforma del Senato. Nel corso dell'anno avemmo esultanze nazionali e lutti, principalmente quello, a cui tutti partecipiamo tuttora, della Augusta Famiglia Reale. (*Applausi*). Ma nè gioie, nè dolori ci distolsero dalle nostre funzioni, meno che per brevi ore. Ed anche quella discussione di noi stessi, del nostro essere, della nostra costituzione, non ci turbò, non ci commosse; non ne uscimmo feriti. Il Senato si mantenne alla sua altezza: basta a noi la nostra origine, bastano le nostre tradizioni a darci forza e vigore per continuare nell'adempimento dei nostri doveri per le necessità e le utilità dello Stato. Così sia sempre per il bene inseparabile del Re e della Patria! (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Proposta del senatore Lucca.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Mentre ancora risuona l'eco festante del saluto che noi abbiamo mandato al nostro

Presidente, a lui che anche nella tarda età veneranda trova, nel sempre fervido culto del sentimento del dovere, le gagliardie della sua mirabile giovinezza, mentre ancora risuona questa eco, a me pare che noi non dobbiamo dimenticare una parola cortese che il Presidente del Consiglio ha rivolto al Senato per la diligenza con la quale ha adempiuto al suo dovere.

Sento d'interpretare il pensiero e il sentimento di tutti i colleghi, ricambiando al Presidente del Consiglio il suo cortese saluto, ed affermando a noi stessi e a lui che se il Paese deve al Senato un lavoro fecondo, lo deve per le iniziative che sono venute dal Governo. (*Vivi applausi*).

Mi suggerisce l'onorevole senatore Cefaly di richiamare anche un delicato pensiero che il nostro Presidente ha avuto per un nostro collega, che da due mesi ci manca, e che sentiamo qual vuoto abbia lasciato tra noi.

Onorevoli colleghi. Poche ore or sono io mi trovavo presso il nostro collega Rattazzi e nelle sue parole sentivo quanto fosse il rammarico di non essersi potuto trovare tra noi, partecipe del lavoro fecondo di queste ultime tornate del Senato. A me, che portavo a lui il saluto affettuoso e caldo di amicizia e di affetto di quanti senatori hanno il sentimento di riconoscere quanta parte egli sia di noi, egli ogni giorno, ed oggi ancora, mi diceva: « Ricambia a tutti i colleghi questa manifestazione di amicizia, che è l'unico conforto in queste mie ore angosciate ». (*Approvazioni vivissime*).

Signori, poichè il nostro Presidente ha avuto il pensiero gentile di ricordarlo, vogliamo che anche il nostro pensiero si unisca al suo, ed oggi, in quella casa sconfortata dalle trepide ansie, vada confortatrice una parola di augurio di questa alta Assemblea. (*Vivissime approvazioni - Applausi*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Debbo una parola di ringraziamento al senatore Lucca. Qualche volta accade che vi sia tra noi un po' di vivacità nella discussione, ma questa non ha mai turbato la reciproca stima. Ed io gli sono riconoscente delle sue parole e gli sono ancora più grato per il ricordo che ha fatto dell'illustre sena-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1911

tore Rattazzi, al quale egli sa quanta sincera amicizia mi congiunga. Mi unisco perciò a lui nella proposta di mandare al nostro comune amico e vostro collega così insigne, il salute del Senato e del Governo, e l'augurio che possa la sua salute ancora rinfrancarsi. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi farò un dovere di dar notizia al collega Rattazzi dei voti augurali del Senato. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco-Roberto, Barzellotti, Basile, Bensa, Blaserna, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Casana, Cefaly,

Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Di Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato, Frascara.

Giordano Apostoli, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Mazza, Mele, Minervini, Mortara.

Panizzardi, Pasolini, Paternò, Paternostro, Pedotti, Perla, Petrella, Plutino, Ponzio-Vaglia, Salvarezza, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Vacca, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata:

Senatori votanti	73
Favorevoli	68
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la valle del Po:

Senatori votanti	73
Favorevoli	68
Contrari	5

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi dei comuni colpiti dal terremoto e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi:

Senatori votanti	73
Favorevoli	67
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna:

Senatori votanti	73
Favorevoli	64
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli Uffici dello Stato nella Capitale:

Senatori votanti	73
Favorevoli	61
Contrari	12

Il Senato approva.

Gli onorevoli senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 26 luglio 1911 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

